DEPOSITATO OGGI
Milano, il 19.06.17

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Maria Leonarda Alagchi

N. 5244/14 Reg. Gen Trib.
N. 6473/13 R.G.N.R.

Sentenza n. 13751 /16

Del 22/12/2016

Data arresto
Data eventuale scarcerazione
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Il 19/06/2017

Visto
Milano,
IL SOST. PROC. GENERALE

Visto

Estratto Esecutivo a:
a) Procura Repubblica
b) Corpi Reato
c) Mod. 1
Il

Estratto a:
a) Mod. 21 P.M. con Re.Ge.
b) Questura
c) Carcere
Il

Redatta Scheda il
Per
Comunicazione all'Ufficio Elettorale
Del Comune di
Il

Estratto all'Ufficio Campione Penale
Per forfettizzazione
Il
Campione Penale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Milano
SEZIONE DECIMA PENALE

In composizione collegiale nelle persone di

Dott. Gaetano LA ROCCA	Presidente est.
D.ssa Angela Laura MINERVA	Giudice est.
Dott. Marco FORMENTIN	Giudice est.

Ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nella causa penale contro

1) DACCO' Pierangelo, n. a Sant'Angelo Lodigiano (Lo) il 20 aprile 1956, [redacted]; **PRESENTE** ;
difeso di fiducia dagli avvocati Massimo Krogh e Gabriele Vitiello del Foro di Napoli;

2) FARINA Carlo, n. a Milano il 20 giugno 1947, elettivamente domiciliato presso lo studio dei suoi difensori avvocati Francesco Arata e Leonardo Cammarata sito in Milano, viale Majno n. 3, **LIBERO, PRESENTE** nel corso del processo;
difeso di fiducia dagli avvocati Francesco Arata e Leonardo Cammarata del Foro di Milano;

3) FORMIGONI Roberto, n. a Lecco il 30 marzo 1947, [redacted] elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Mario Brusa sito in Milano viale Piave 11; **LIBERO, PRESENTE**;
difeso di fiducia dagli avvocati Mario Brusa del Foro di Milano e Luigi Stortoni del Foro di Bologna;

4) LUCCHINA Carlo, n. a Varese 8 dicembre 1949 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Fabrizio Gobbi in corso di Porta Romana n. 46: **LIBERO, PRESENTE**:
difeso di fiducia dagli avvocati Fabrizio Gobbi e Maria Elena Casamassima del Foro di Milano;

5) **MASSEI Maria Alessandra**; n. a Ferrara il 16 settembre 1960; elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Franco Rossi Galante con studio in Milano viale Monte Nero n. 72; **LIBERA, PRESENTE;**
difesa di fiducia dall'avv. Franco Rossi Galante del Foro di Milano

6) **PASSERINO Costantino**, n. a Milano il 7 gennaio 1947, [redacted], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Alessandro Palazzo, sito in via Daniele Manin n. 3; **LIBERO, PRESENTE;**
difeso di fiducia dagli avvocati Alessandro Palazzo del Foro di Milano e Roberto Rampioni del Foro di Roma;

7) **PEREGO Alberto**, n. a Brugherio (Mb) il 4 marzo 1948 elettivamente domiciliato presso l'avvocato Vanni Ceola con studio in Trento via Camillo Benso Cavour n. 34; **LIBERO, CONTUMACE**;
difeso di fiducia dall'avvocato Vanni Ceola del Foro di Trento;

8) **SANESE Nicola Maria**, n. il 4 marzo 1942 a Casalbordino (Ch), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Guido Carlo Alleva con studio in Milano via Vincenzo Monti n. 6; **LIBERO, PRESENTE**;
difeso di fiducia dagli avvocati Guido Carlo Alleva e Francesca Ghetti del Foro di Milano;

9) **SIMONE Antonio**, n a Milano il 18 aprile 1954, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Giuseppe Lucibello, con studio in Milano via San Barnaba n. 39; **LIBERO; PRESENTE**;
difeso di fiducia dagli avvocati Giuseppe Lucibello ed Emanuela Riggio del Foro di Milano;

10) **VITES Carla**, n. ad Anzio (Roma) il 25 giugno 1957, [redacted] ove ha dichiarato domicilio ex art. 161 c.p.p. (vedi verbale ud. 16.07.2015); **LIBERA, PRESENTE**;
difesa di fiducia dall'avv. Fabio Marzio Palazzo del Foro di Milano.

IMPUTATI

VEDI PAGINA SEGUENTE

I M P U T A T I

CAPO 1)

DACCO' - FORMIGONI - - LUCCHINA - MASSEI - PASSERINO - PEREGO - SANESE – SIMONE (in concorso con MONDIA Paolo Enrico e PARRICCHI Gianfranco, posizioni separate per la pronuncia di sentenza ex art. 444 c.p.p., e con CANNATA Mario, posizione separata per la pronuncia di sentenza ex art. 425 c.p.p., e con gli altri sottoriportati).

Reato p. e p. dagli artt. 416, comma 1, 2, 3 e 5 c.p., 3 e 4 legge 16 marzo 2006, n. 146, perché si associavano tra loro e con **MAUGERI Umberto, MOZZALI Gianfranco, GRENCI Giancarlo, FENYO Sandro Andrea, MASSIMO Claudio (nei confronti dei quali si procede separatamente)**, al fine di commettere plurimi delitti di corruzione di pubblici ufficiali per atti contrari ai doveri di ufficio, frode fiscale, trasferimento fraudolento di valori, appropriazione indebita pluriaggravata ai danni della Fondazione Salvatore Maugeri, riciclaggio e reimpiego di denaro di provenienza illecita, attraverso una collaudata e stabile organizzazione interna, un'articolata struttura di società di comodo italiane ed estere, ed una precisa ripartizione di funzioni in cui:

MAUGERI Umberto, quale Presidente della Fondazione Salvatore Maugeri, ente ospedaliero accreditato presso la Regione Lombardia con strutture sanitarie in Milano, Pavia e altrove - al fine di creare all'estero fondi extra-bilancio per eseguire pagamenti corruttivi in favore di pubblici ufficiali della Regione Lombardia e dei loro intermediari - poneva in essere tutti gli atti necessari a trasferire all'estero ingenti somme di danaro della Fondazione, delle quali in parte si appropriava insieme a PASSERINO, sottoscrivendo fittizi contratti di consulenza, disponendo i relativi ordini di pagamento, ed avvalendosi, nelle dichiarazioni annuali sulle imposte, dei predetti documenti contrattuali e delle relative fatture per operazioni inesistenti, nonché trasferendo fraudolentemente valori a favore di soggetti interposti;

PASSERINO Costantino, quale Direttore Centrale della Fondazione Salvatore Maugeri, teneva i rapporti con SIMONE e DACCO' indicando loro le esigenze finanziarie della Fondazione, che chiedeva fossero recepite nei provvedimenti amministrativi regionali; previo concerto con MAUGERI, si accordava con loro sulla determinazione delle somme di danaro da corrispondere quale remunerazione destinata a loro ed ai pubblici ufficiali della Regione Lombardia per il compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio assunti in favore della Fondazione, e definiva con gli stessi le modalità operative dei trasferimenti su conti esteri di somme di danaro della Fondazione individuando le società in favore delle quali eseguire i pagamenti ovvero i fraudolenti trasferimenti di valori; predisponeva la documentazione contrattuale necessaria a fornire apparente giustificazione a tali trasferimenti di danaro;

MOZZALI Gianfranco, quale Amministratore Unico di M.D.S. s.p.a., con sede in Milano e collaboratore di PASSERINO, supportava e coadiuvava quest'ultimo nella sua attività e nei rapporti con SIMONE e DACCO', in particolare individuando le società italiane ed estere alle quali trasferire le somme di danaro della Fondazione Salvatore Maugeri, prestando la stessa M.D.S. s.p.a., ovvero società da questa controllate (PERIPLO s.r.l.), per operazioni commerciali fittizie con cui fornire apparente giustificazione ai trasferimenti all'estero delle somme di danaro della Fondazione ed agendo come procuratore speciale di società estere quali RAMSETE LLC e AKAI LTD appositamente costituite ed utilizzate dai concorrenti per eseguire parte dei pagamenti corruttivi;

SIMONE Antonio e **DACCO' Pierangelo**, espressamente accreditati da esponenti politici ed amministrativi della Regione Lombardia quali intermediari per ottenere dagli organi della Regione, in cambio del pagamento di ingenti somme di danaro, provvedimenti favorevoli ed altri indebiti vantaggi per la Fondazione Salvatore Maugeri, curavano i rapporti con PASSERINO e comunicavano a FORMIGONI, SANESE ed al Direttore Generale della Sanità (LUCCHINA dal 1°gennaio 2003) nel corso di costanti incontri e riunioni presso gli uffici della Regione, le richieste finanziarie della Fondazione così da consentire ai predetti pubblici ufficiali di predisporre ed adottare, in violazione di legge e degli obblighi di imparzialità ed esclusivo perseguimento dell'interesse pubblico, provvedimenti amministrativi diretti ad accogliere le richieste della Fondazione; concordavano con PASSERINO gli importi dei pagamenti corruttivi, nonché le modalità di trasferimento individuando le società estere di comodo in favore delle quali eseguire i pagamenti; ricevevano i pagamenti corruttivi provenienti dalla Fondazione utilizzando numerose società delle quali erano titolari e beneficiari, all'estero e in Italia (M.T.B. GmbH, D.P. CONSULTANTS LLC, GRANT CONSULTING LTD, SIKRI INC., AGENS s.r.l., FRACA s.r.l., ADSPICIO s.s.) e relativi conti correnti; gestivano poi, attraverso società agli stessi riferibili e con l'ausilio di GRENCI, le somme ricevute dalla Fondazione, nell'interesse proprio e dei pubblici ufficiali;

GRENCI Giancarlo, quale fiduciario di SIMONE e DACCO', prima dipendente e poi socio di NORCONSULTING SA, con sede in Lugano, responsabile della costituzione e della gestione di numerose società estere di comodo (con sede in diversi Paesi, tra cui Svizzera, Austria, Stati Uniti d'America, Olanda, Lussemburgo, Regno Unito, Malta), curava la struttura estera dell'associazione, e, in particolare, metteva a disposizione dei concorrenti società di comodo ed operava su delega di SIMONE e DACCO' sui relativi conti esteri, per ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa delle somme di danaro trasferite dalla Fondazione Salvatore Maugeri;

FENYO Sandro Andrea, quale fiduciario di PASSERINO e di DACCO' dal dicembre 2008, titolare della MANFID SA, con sede in Lugano, responsabile della costituzione e della gestione di numerose società estere di comodo tra le quali RAMSETE LLC, AKAI LTD, STELE11 LTD, XINMAO LTD e SIKRI INC (con sede e rapporti bancari in diversi Paesi, tra cui Svizzera, Stati Uniti d'America, Lussemburgo, Hong Kong, Samoa e Singapore), metteva a disposizione tali società e i relativi conti correnti per consentire il transito delle somme di denaro provenienti dalla Fondazione Salvatore Maugeri, illecitamente trasferite all'estero e destinate ai pagamenti corruttivi;

MASSIMO Claudio, quale commercialista consulente della Fondazione Salvatore Maugeri e di PASSERINO, predisponeva i fittizi contratti di consulenza e fornitura in campo medico e le fatture per operazioni inesistenti tra la Fondazione e le società estere I.C.B. ASBL, M.T.A. SA e SIB LTD, al fine di fornire apparente giustificazione al trasferimento all'estero di somme di danaro della Fondazione per la costituzione di fondi extra-bilancio, provvedendo altresì ad individuare ulteriori società estere (I.H.S. INC.) su cui far transitare i fondi extra-bilancio prima del loro trasferimento in favore delle società riferibili a SIMONE e DACCO';

MONDIA Paolo, quale fiduciario di PASSERINO e MASSIMO, titolare della MONDIA & ASSOCIATI SA con sede in Lugano, responsabile della costituzione e gestione di numerose società estere di comodo tra le quali la M.T.A. SA e la SIB LTD metteva a disposizione tali società e i relativi conti correnti per consentire il transito delle somme di denaro provenienti dalla Fondazione Salvatore Maugeri e destinate a costituire i fondi-extrabilancio utilizzati per i pagamenti corruttivi, partecipando altresì alla predisposizione dei fittizi contratti di consulenza e fornitura in campo medico e delle fatture per operazioni inesistenti diretti a fornire apparente giustificazione al trasferimento all'estero di somme di danaro della Fondazione;

CANNATA Mario, quale legale rappresentante di I.C.B. ASBL, stipulava e sottoscriveva fittizi contratti di consulenza, relativi a progetti di ricerca scientifica commissionati e pagati dalla Fondazione Salvatore Maugeri emettendo le relative fatture per operazioni inesistenti e trasferiva le somme così ricevute alla società di diritto austriaco M.T.B. GmbH, in esecuzione di falsi contratti, così da fornire apparente giustificazione al trasferimento all'estero di somme di danaro della Fondazione e creare la provvista per i successivi pagamenti in favore della società di SIMONE e DACCO';

PARRICCHI Gianfranco, quale socio di SIB LTD su mandato di PASSERINO e amministratore di fatto della società nonché quale amministratore di PERIPLO s.r.l. stipulava e sottoscriveva fittizi contratti di consulenza, relativi a progetti di ricerca scientifica commissionati e pagati dalla Fondazione Salvatore Maugeri, emettendo le relative fatture per operazioni inesistenti e trasferiva le somme ricevute alle società RAMSETE LLC, AKAI LTD e I.H.S. INC, in esecuzione di falsi contratti, così da fornire apparente giustificazione al trasferimento all'estero di somme di danaro della Fondazione e creare la provvista per i successivi pagamenti in favore delle società di SIMONE e DACCO';

FORMIGONI Roberto, quale Presidente della Regione Lombardia, garantiva alla Fondazione Salvatore Maugeri, a fronte delle illecite remunerazioni, una "protezione globale", e si adoperava affinché fossero adottati da parte della Giunta, in violazione di legge e dei doveri di imparzialità ed esclusivo perseguimento dell'interesse pubblico, di anno in anno, provvedimenti diretti ad erogare consistenti somme di denaro e procurare altri indebiti vantaggi economici alla Fondazione;

SANESE Nicola Maria, quale Segretario Generale della Regione Lombardia, coadiuvava FORMIGONI nell'assicurare alla Fondazione una "protezione globale", tenendo i rapporti con DACCO' e facilitando le relazioni e comunicazioni tra quest'ultimo e LUCCHINA; si adoperava, inoltre, intervenendo in particolare sul Direttore Generale della Sanità, affinché fossero adottate da parte della Giunta, in violazione di legge e dei doveri di imparzialità ed esclusivo perseguimento dell'interesse pubblico, di anno in anno, provvedimenti diretti ad erogare consistenti somme di denaro e procurare altri indebiti vantaggi economici alla Fondazione;

LUCCHINA Carlo, quale Direttore Generale della Sanità della Regione Lombardia (a far data dal I° gennaio 2003), responsabile dell'istruttoria e della elaborazione delle delibere di Giunta in materia sanitaria - seguendo le richieste che DACCO', previo concerto con SIMONE, veicolava e che venivano confermate da FORMIGONI e SANESE nel corso di incontri e riunioni presso gli uffici della Regione Lombardia - predisponeva le delibere di interesse della Fondazione Salvatore Maugeri in modo da accoglierne le richieste finanziarie, adottando soluzioni tecniche che fornissero apparente giustificazione alle erogazioni di danaro in favore della Fondazione stessa;

MASSEI Maria Alessandra, collaboratrice di DACCO', su richiesta del quale veniva assunta dalla Fondazione Salvatore Maugeri con il ruolo di Direttore Amministrativo della struttura di Milano, via Camaldoli, e successivamente nominata, su iniziativa di DACCO', FORMIGONI e SANESE - nonostante il parere contrario dell'Assessore alla Sanità - Dirigente della Unità Organizzativa Programmazione e Sviluppo della Direzione Generale della Sanità di Regione Lombardia dall'1.9.2011 al 31.12.2011, si adoperava per fare ottenere alle strutture della Fondazione site in Milano (via Camaldoli e via Dardanoni) provvedimenti amministrativi favorevoli per l'accreditamento e la successiva attivazione, con risorse del fondo sanitario regionale, di posti letto di riabilitazione; metteva, inoltre, nel corso degli anni, a disposizione degli associati la AVENIDA ITALIA CONSTRUCCIONES S.A., con sede in Argentina, per il riciclaggio degli illeciti profitti;

PEREGO Alberto, persona di fiducia di FORMIGONI e convivente dello stesso nell'ambito dell'associazione religiosa dei *memores domini*, teneva rapporti con DACCO' anche nell'interesse di FORMIGONI, si prestava a sottoscrivere fittizi contratti di noleggio di imbarcazioni, a comparire quale acquirente di una villa sita in Sardegna, al fine di occultare parte delle utilità procurate a sé e a FORMIGONI, e riceveva inoltre in diverse occasioni, nell'interesse proprio e di FORMIGONI, somme di denaro contante da parte di DACCO';

Attraverso la descritta organizzazione e ripartizione di funzioni, gli associati, a far data dal 1997 – sotto la direzione di MAUGERI, PASSERINO, DACCO', SIMONE, FORMIGONI e SANESE nel corso di frequenti riunioni tenute presso gli uffici della Regione Lombardia a Milano, lo studio di DACCO', in Milano, Via Bandello 20, presso la sede della redazione della rivista "Tempi" in Milano, presso la sede della società M.D.S. s.p.a., in Milano, Viale Tunisia nr. 24, presso la sede delle società amministrate da LATMIRAL Ridolfo (per il quale si procede separatamente), in Milano, Via Lanino n. 5, presso la sede dello studio professionale del commercialista MASSIMO, in Milano, Viale Montenero n. 70, in una sala riservata del ristorante "SADLER" in Milano, via Ascanio Sforza 77, nonché presso le sedi delle società fiduciarie NORCONSULTING SA, MANFID SA e MONDIA & ASSOCIATI SA in Lugano - si accordavano affinché la Fondazione Salvatore Maugeri corrispondesse ogni anno ingenti somme di danaro quale remunerazione destinata ai pubblici ufficiali ed ai loro intermediari SIMONE e DACCO', per il compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio in favore della Fondazione stessa. A tal fine venivano costituiti all'estero, attraverso fittizie operazioni commerciali, fondi extra-bilancio come riassunto nel seguente prospetto:

ADSPICIO					5.500.000							
AGENS						3.360.000						
CHAWLANE/ MDS	1.556.533											
FRACA												4.900.000
ICB									6.042 000	1.350.000	321.286	587.866
IMMOPAN						31.000						
ITACA						60.000						
MDS			170.000	205.805		700.361						
MTA				500.000			3.300.000					
MTB		387.342	1.429.114	1.097.000	1.055.000	1.975.000	1.121.000	7.745.000	1.335.000			
PANACEA						352.000						
PANACEA CS						40.000						
PERIPLO				150.000		105.000						1.296.000
SEMEC						25.000						
SIB										9.480.000	8.800.000	8.405.800

per un importo complessivo di circa Euro 73 milioni, dei quali quantomeno circa Euro 61 milioni venivano trasferiti, quali pagamenti corruttivi per gli intermediari e i pubblici ufficiali, sui conti italiani e/o esteri di società i cui beneficiari economici erano SIMONE e DACCO', come specificato nella tabella che segue e nel capo 2)

AGENS						3.360.000						
ADSPICIO ss					5.500.000							
CHAWLANE	1.556.533											
contante a DACCO'										550.000		
FRACA srl												4.900 000
GRANT CONSULT.				650.000								
M.T.B		387.342	1.599.114	1.302.805	838.219	3.783.361	5.946.000	7.079.000	6.544.159	2.752.041		
SIKRI										4 784.255	4.752.754	5.200 000

I trasferimenti delle sopra indicate somme di danaro venivano realizzati dagli associati direttamente ovvero attraverso l'attribuzione fraudolenta di valori a soggetti interposti e, nello specifico:

- utilizzando la società M.D.S. s.p.a. per effettuare, con risorse della Fondazione Salvatore Maugeri, investimenti immobiliari nella Repubblica Ceca, esclusivamente diretti a trasferire in favore di una società riferibile a SIMONE (CHAWLANE LLC) somme di danaro sotto forma di provvigioni o indebite plusvalenze;
- utilizzando la società M.T.B. GmbH, di cui erano beneficiari economici SIMONE e DACCO', sui cui conti esteri venivano trasferite ingenti somme di danaro per un importo di circa Euro 16 milioni direttamente dai conti della Fondazione, in apparente esecuzione di fittizi contratti di consulenza e con emissione di fatture per operazioni inesistenti come indicato nel capo 3);
- interponendo nei rapporti tra la Fondazione e le società M.T.B. GmbH e GRANT CONSULTING LTD, le società di diritto lussemburghese I.C.B. ASBL, M.T.A. S.A. e la società italiana PERIPLO s.r.l. alle quali la Fondazione attribuiva fittiziamente, in apparente esecuzione di falsi contratti di fornitura, la disponibilità di somme di denaro per importi, rispettivamente, di circa Euro 8.000.000 (per I.C.B.), di circa Euro 3.800.000 (per M.T.A.) e di circa Euro 150.000 (per PERIPLO) che venivano successivamente trasferite a M.T.B. GmbH e a GRANT CONSULTING LTD, come meglio specificato nei capi 4), 5), 6) e 7);
- utilizzando società italiane (M.D.S. s.p.a., PERIPLO s.r.l., PANACEA s.r.l., PANACEA Services s.r.l., SEMEC s.r.l., ITACA s.r.l.) per trasferire ulteriori somme di danaro, per circa Euro 1.200.000 dalla Fondazione a M.T.B. GmbH;
- interponendo la società di diritto maltese SIB LABORATORIES LTD, alla quale la Fondazione attribuiva fittiziamente, con falsi contratti di consulenza e fornitura e a fronte dell'emissione di fatture per operazioni inesistenti, la disponibilità di somme di danaro per l'importo di oltre Euro 27.000.000, come meglio specificato ai capi 8), 9) e 10) dei quali quantomeno circa Euro 15.000.000 venivano trasferiti, anche attraverso ulteriori società estere interposte (I.H.S. INC, XINMAO LTD, RAMSETE LLC e AKAI LTD), a favore della società SIKRI INC riconducibile a DACCO' come indicato al capo 11), nonché per la parte residua trasferite su conti riferibili a PASSERINO e MAUGERI ovvero in favore di altri associati;
- organizzando e ponendo in essere artificiose operazioni immobiliari – relative ad immobili con destinazione a strutture ospedaliere site in Milano, via Camaldoli e via Dardanoni – tali da consentire la creazione di fittizie ingenti plusvalenze (di Euro 5.500.000 per l'operazione di via Camaldoli, e di Euro 4.900.000 per l'operazione di via Dardanoni), in favore di società di cui beneficiari economici erano SIMONE e

DACCO', così fornendo apparente giustificazione ai trasferimenti in Italia e successivamente all'estero di somme di danaro della Fondazione;

- trasferendo dalla Fondazione alla società AGENS s.r.l., riferibile a DACCO', la somma di Euro 3.360.000, in apparente esecuzione di fittizi contratti di intermediazione per la ristrutturazione di immobili.

In relazione alle sopra indicate somme di danaro, trasferite su conti esteri di società riferibili a SIMONE e DACCO', venivano poste in essere come indicato nel capo 11 bis) ulteriori operazioni dirette ad occultarne la provenienza delittuosa, impedirne la tracciabilità e consentirne il reimpiego. In particolare, venivano realizzati, attraverso società di comodo e conti esteri gestiti da GRENCI (tra cui i c.d. conti rubrica aperti in Madeira - Portogallo), continui trasferimenti e frazionamenti delle predette somme, che erano quindi utilizzate dagli associati per effettuare investimenti immobiliari e finanziari, per le esigenze elettorali, politiche e personali di FORMIGONI e per esigenze personali degli intermediari SIMONE e DACCO'.

A fronte del pagamento delle sopra indicate somme di danaro, PASSERINO e MAUGERI ottenevano nel corso degli anni, attraverso la mediazione di SIMONE e DACCO', e per l'intervento di FORMIGONI, SANESE e LUCCHINA, provvedimenti di favore adottati dagli organi della Regione Lombardia che riconoscevano alla Fondazione Salvatore Maugeri ingenti erogazioni di danaro ed altri indebiti vantaggi per un importo pari a circa 200 milioni di Euro.

Con la qualifica per MAUGERI, PASSERINO, DACCO', SIMONE, FORMIGONI e SANESE di essere promotori e capi dell'associazione e di averne diretto l'organizzazione.

Con la circostanza aggravante per tutti gli indagati del reato commesso con il contributo di un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato, essendosi, tra l'altro, i concorrenti sistematicamente avvalsi, per gli illeciti trasferimenti di danaro e per l'occultamento delle somme così trasferite, dell'ausilio di fiduciari operanti in Stati esteri attraverso numerosi collaboratori e strutture societarie da questi costituite per agevolare l'esecuzione dell'attività delittuosa. Con l'ulteriore circostanza aggravante del numero degli associati superiore a dieci.

In Milano, Lugano e altrove, almeno dall'anno 1997 e sino al mese di novembre 2011.

CAPO 2)

DACCO' – FORMIGONI - LUCCHINA – MASSEI – PASSERINO - PEREGO - SANESE - SIMONE

Reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 319, 321, 112 n. 1, 61 nr. 7, c.p. perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, in concorso tra loro e con **MAUGERI Umberto** e **MOZZALI Gianfranco (nei confronti dei quali si procede separatamente)**:

MAUGERI Umberto nella sua qualità di Presidente, **PASSERINO Costantino** nella sua qualità di Direttore Centrale della Fondazione Salvatore Maugeri e **MOZZALI Gianfranco** nella sua qualità di Amministratore Unico della M.D.S. s.p.a., con sede in Milano, nonché collaboratore di PASSERINO nell'esecuzione di pagamenti corruttivi;

SIMONE Antonio e **DACCO' Pierangelo,** amici e frequentatori abituali del Presidente FORMIGONI e del Segretario Generale SANESE nonché di altri esponenti politici ed amministrativi della Regione Lombardia, che, esplicitamente nel tempo, li indicavano ed accreditavano, anche per iscritto, alla Fondazione Salvatore Maugeri quali intermediari per ottenere dagli organi della Regione provvedimenti favorevoli ed altri indebiti vantaggi economici in cambio del pagamento di somme di denaro versate su conti di società italiane ed estere di comodo che gli intermediari costituivano con l'ausilio di fiduciari svizzeri e che gestivano nell'interesse proprio e di FORMIGONI;

FORMIGONI Roberto nella sua qualità di Presidente della Regione Lombardia, **SANESE Nicola Maria** nella sua qualità di Segretario Generale, **LUCCHINA Carlo** nella sua qualità di Direttore Generale della Sanità (a far data dal 1° gennaio 2003), **MASSEI Maria Alessandra** nella sua qualità di Dirigente della Unità Organizzativa Programmazione e Sviluppo della Direzione Generale della Sanità dall'1.9.2011 al 31.12.2011 (limitatamente all'operazione di via Dardanoni);

PEREGO Alberto, persona di fiducia di FORMIGONI e convivente dello stesso nell'ambito dell'associazione religiosa dei *memores domini*, teneva rapporti con DACCO' anche nell'interesse di FORMIGONI e si prestava a sottoscrivere fittizi contratti di noleggio di imbarcazioni e a comparire quale acquirente di una villa sita in Sardegna, al fine di occultare parte delle utilità procurate a sé e a FORMIGONI, e riceveva inoltre in diverse occasioni, nell'interesse proprio e di FORMIGONI, somme di denaro contante da parte di DACCO';

si accordavano, fin dal 1997 e sino al 2011, affinché MAUGERI, PASSERINO e MOZZALI corrispondessero negli anni ingenti somme di denaro, per un complessivo importo di oltre 61 milioni di Euro, agli intermediari SIMONE e DACCO' e, per il loro tramite, a FORMIGONI per il compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio ed in particolare per l'adozione, in violazione di legge, di provvedimenti amministrativi della Giunta della Regione Lombardia, presieduta da FORMIGONI, diretti a trasferire ingenti risorse pubbliche, ulteriori rispetto ai rimborsi dei DRG e, comunque, a procurare alla Fondazione Salvatore Maugeri indebiti vantaggi, con sistematico asservimento della funzione pubblica agli interessi della Fondazione, così da assicurarle una "protezione globale", in relazione, tra l'altro, all'adozione delle delibere annuali della Giunta regionale c.d. di remunerazione delle funzioni non tariffabili, di provvedimenti di accreditamento di strutture sanitarie quali quelle di via Camaldoli e via Dardanoni a Milano, all'attivazione di posti letto nell'ambito di sperimentazioni sanitarie, al finanziamento dei progetti non profit ai sensi della legge regionale n. 34/2007, all'adozione di bandi di gara redatti in modo da assicurarne l'aggiudicazione alla Fondazione Salvatore Maugeri, alla indebita comunicazione alla Fondazione di informazioni riservate sulla politica sanitaria della Regione Lombardia, a transazioni vantaggiose e ad altri eventuali provvedimenti di competenza regionale comunque finalizzati a privilegiare la Fondazione anche nel rapido pagamento di rimborsi ed altre erogazioni.

In esecuzione di tali accordi, MAUGERI, PASSERINO e MOZZALI effettuavano su conti correnti di società di comodo estere e italiane riferibili a SIMONE e DACCO' (tra le quali M.T.B. GmbH, GRANT CONSULTING LLC, CHAWLANE LLC, SIKRI INC, ADSPCIO s.s., AGENS s.r.l., FRACA s.r.l.) con risorse della Fondazione Salvatore Maugeri, direttamente ovvero con l'interposizione di altri soggetti italiani (M.D.S. s.p.a., PERIPLO s.r.l., PANACEA s.p.a, IMMOPAN s.r.l., ITACA s.r.l., PANACEA CL s.r.l., SEMEC s.r.l.) o esteri (AKAI LTD, RAMSETE LLC, I.C.B. ASBL, M.T.A. SA, SIB LTD, XINMAO LTD, I.H.S. INC), i pagamenti di somme di danaro, calcolate quale percentuale delle erogazioni riconosciute alla Fondazione dagli organi della Regione Lombardia e meglio dettagliati nel seguente prospetto:

06/08/97 - 04/01/00	M.D.S. / POTOMAC	Immobili Praga	Lit. 3.000.000.000	CHAWLANE	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
30/01/02	F.S.M.	ft. 0145/02	129.114	MTB (1)	2002
04/03/02	F.S.M.	ft. 2015/02	260.000	MTB (1)	
26/04/02	F.S.M.	ft. 3023/02	130.000	MTB (1)	
24/06/02	F.S.M.	ft. 5093/02	130.000	MTB (1)	
30/09/02	F.S.M.	ft. 9010/02	130.000	MTB (1)	
12/09/02	M.D.S. SPA	ft. 8020/02	170.000	MTB (1)	
27/11/02	F.S.M.	ft. 1105/02	260.000	MTB (1)	
20/12/02	F.S.M.	ft. 1107/02	390.000	MTB (1)	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2003
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
17/03/04	F.S.M.	ft. 0371/04	390.000	MTB (2)	2004
15/04/04	F.S.M.	ft. 0390/04	75.000	MTB (2)	
29/04/04	F.S.M.	ft. 0385-0388/04	140.000	MTB (2)	
23/07/04	M.D.S. SPA	ft. 0748/04	4.209	MTB (2)	
28/09/04	M.D.S. SPA	ft.0921/04	4.010	MTB (2)	
05/08/04	F.S.M.	Operazione Camaldoli	5.500.000	ADSPICIO ss	
21/12/04	F.S.M.	saldo ft. 1105	225.000	MTB (2)	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2005
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
04/01/06	SEMEC SRL	inc. ft. 0940/05	25.000	MTB (2)	2006
14/02/06	M.T.A. SA	inc. ft. 0226/06	1.020.000	MTB (2)	

24/02/06	ICB ASBL	saldo ft. 06/0235	980.000	MTB (2)	
27/06/06	M.T.A. SA	saldo ft. 0668	860.000	MTB (2)	
26/07/06	F.S.M.	incasso ft. 0701/06	371.000	MTB (2)	
03/08/06	M.T.A. SA	incasso ft. 0703/06	1.940.000	MTB (2)	
29/12/06	F.S.M.	saldo ft. 1017 - 1131	750.000	MTB (2)	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2007
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
17/01/08	F.S.M.	1129/07	900.000	MTB (2)	2008
18/03/08	F.S.M.	saldo ft. 207/08	475.000	MTB (2)	
21/04/08	ICB ASBL	saldo ft. 0403/08	995.670	MTB (2)	
13/06/08	F.S.M.	saldo fr. 524/08	860.000	MTB (2)	
17/07/08	ICB ASBL	saldo ft. 0702/08	1.000.000	MTB (2)	
04/08/08	ICB ASBL	saldo ft. 0706	495.000	MTB (2)	
05/08/08	ICB ASBL	saldo ft. 0711	980.000	MTB (2)	
14/10/08	ICB ASBL	saldo ft. 0904/08	613.488	MTB (2)	
12/12/08	ICB ASBL	saldo ft. 1122	225.000	MTB (2)	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2009
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
11/03/10	RAMSETE LLC	Ft. n.1007/10	309.200	SIKRI	2010
09/04/10	RAMSETE LLC	Ft. n.1008/10	500.000	SIKRI	
13/07/10	RAMSETE LLC	Ft. n.1010/10	500.000	SIKRI	
14/07/10	AKAI PACIFIC LTD	Ft. n.1009/10	450.000	SIKRI	
16/07/10	RAMSETE LLC	Ft. n.1011/10	200.000	SIKRI	
20/07/10	RAMSETE LLC	Acc.ft. n.1012/10	300.000	SIKRI	
26/07/10	RAMSETE LLC	Sal.ft. n.1012/10	350.000	SIKRI	
02/11/10	RAMSETE LLC	Acc.ft. n.1013/10	100.000	SIKRI	
08/11/10	RAMSETE LLC	Acc.ft. n.1013/10	200.000	SIKRI	
11/11/10	RAMSETE LLC	Sal.ft. n.1013/10	118.554	SIKRI	

02/12/10	RAMSETE LLC	Ft. n.1015/10	150.000	SIKRI	
02/12/10	RAMSETE LLC	Ft. n.1016/10	200.000	SIKRI	
02/12/10	RAMSETE LLC	Ft. n.1014/10	40.000	SIKRI	
06/12/10	RAMSETE LLC	Ft. n.1017/10	250.000	SIKRI	
06/12/10	RAMSETE LLC	Ft. n.1019/10	130.000	SIKRI	
06/12/10	RAMSETE LLC	Ft. n.1018/10	130.000	SIKRI	
08/12/10	AKAI PACIFIC LTD	Ft. n.1020/10	200.000	SIKRI	
14/12/10	AKAI PACIFIC LTD	Ft. n.1022/10	230.000	SIKRI	
14/12/10	RAMSETE LLC	Ft. n.1021/10	230.000	SIKRI	
23/12/10	RAMSETE LLC	Ft. n.1023/10	165.000	SIKRI	
23/03/11	[redacted]	[redacted]	230.000	SIKRI	2011
23/03/11	[redacted]	[redacted]	130.000	SIKRI	
23/03/11	[redacted]	[redacted]	140.000	SIKRI	
31/03/11	[redacted]	[redacted]	320.000	SIKRI	
05/04/11	[redacted]	[redacted]	140.000	SIKRI	
08/04/11	[redacted]	[redacted]	240.000	SIKRI	
19/04/11	[redacted]	[redacted]	280.000	SIKRI	
29/04/11	[redacted]	[redacted]	320.000	SIKRI	
03/05/11	[redacted]	[redacted]	150.000	SIKRI	
05/05/11	[redacted]	[redacted]	250.000	SIKRI	
06/05/11	[redacted]	[redacted]	200.000	SIKRI	
10/05/11	[redacted]	[redacted]	45.000	SIKRI	
16/05/11	[redacted]	[redacted]	100.000	SIKRI	
19/05/11	[redacted]	[redacted]	350.000	SIKRI	
23/05/11	[redacted]	[redacted]	100.000	SIKRI	
24/05/11	[redacted]	[redacted]	61.000	SIKRI	
30/05/11	[redacted]	[redacted]	500.000	FIACA	
02/06/11	[redacted]	[redacted]	100.000	SIKRI	
02/06/11	[redacted]	[redacted]	100.000	SIKRI	
13/06/11	[redacted]	[redacted]	400.000	SIKRI	
27/06/11	[redacted]	[redacted]	500.000	SIKRI	
04/07/11	[redacted]	[redacted]	40.000	SIKRI	
04/07/11	[redacted]	[redacted]	350.000	SIKRI	
11/07/11	[redacted]	[redacted]	110.000	SIKRI	
25/07/11	[redacted]	[redacted]	57.000	SIKRI	
29/07/11	[redacted]	[redacted]	166.560	SIKRI	
04/11/11	[redacted]	[redacted]	215.440	SIKRI	
			59.929.050	TOTALE €	
			3.000.000.000	TOTALE Lit.	
			61.485.583	TOTALE GEN. €	

M.T.B. (1): Bank of Austria n. 503.768420/00 M.T.B.
MTB (2): Erste Bank n. 28.238.225.400 M.T.B.
GRANT CONSULTING: BARCLAYS n. 74579766
SIKRI: Lugano BSI A121926 SIKRI Investments Inc.

Le provviste così costituite venivano poi trasferite:

- in parte su conti correnti personali degli intermediari o di società loro riferibili;
- per circa 10.000.000 di Euro venivano prelevate in contanti;

- in parte su conti bancari in paesi offshore quali Bahamas e Panama (di cui non sono identificati i beneficiari);
- in parte investite in attività economiche all'estero (Israele, Argentina, Cile e Caraibi), nonché in beni immobili (Sardegna, Liguria) e beni mobili registrati (imbarcazioni e aeromobili);
- in parte impiegate per procurare a FORMIGONI, suoi familiari e amici, nonché a PEREGO, le seguenti utilità economiche, allo stato, quantificate in oltre **8 milioni di Euro** e di seguito specificate:

euro 638.306,26, CHF 38.436,95 e $ 85.932,56 per spese di viaggio, vitto ed alloggio relative alle vacanze di capodanno:

2006/2007 in Sudamerica – Argentina, Patagonia e Brasile;
2007/2008 in località Anguilla (Caraibi);
2008/2009 in località Anguilla (Caraibi);
2009/2010 in località Anguilla (Caraibi);
2010/2011 in località Saint Marteen (Caraibi);

euro 18.144,17 per spese di altri viaggi aerei;

euro 4.634.578,83 per l'uso esclusivo da parte di FORMIGONI delle seguenti imbarcazioni per tutto l'anno (costi comprensivi di acquisto - locazione, equipaggio, spese di cambusa, altri costi) secondo la seguente successione:
FERRETTI 70 targa 4GE282D denominato "OJALA" da giugno 2007 a marzo 2008 euro 1.006.861,69;
FERRETTI 731 targa VG4816D denominata "CINGHINGAIA" da marzo 2008 a settembre 2008 euro 335.362,00;
FERRETTI 880 targa SP061ND denominata "AD MAIORA" da settembre 2008 a ottobre 2011 euro 3.328.932,99;

somme di danaro contante in diverse occasioni consegnate in Milano da DACCO' a PEREGO (dell'importo compreso tra 5.000 e 10.000 euro) per ulteriori spese connesse all'utilizzo delle sopra indicate imbarcazioni;

euro 70.000 circa per l'organizzazione di cene e convention, nell'interesse di FORMIGONI, durante le edizioni del Meeting di Comunione e Liberazione di Rimini;

euro 500.000 circa per l'organizzazione di eventi, incontri e cene a Milano nell'interesse di FORMIGONI a cui partecipavano altri uomini politici, dirigenti e funzionari della Regione Lombardia, dirigenti di strutture sanitarie pubbliche e private, finalizzati a promuovere l'immagine del Presidente FORMIGONI e il consenso elettorale in suo favore;

euro 600.000 per finanziare la campagna di FORMIGONI nella competizione elettorale per la Regione Lombardia nel corso dell'anno 2010;

somme di danaro contante periodicamente consegnate in Milano da DACCO' a FORMIGONI di importo non determinato e, comunque, complessivamente non inferiori a circa **Euro 270.000**;

una **villa in Sardegna**, ad Arzachena, loc. Li Liccioli, che FORMIGONI, con l'interposizione di PEREGO, acquistava dalla LIMES S.r.l. (società riferibile a DACCÒ e SIMONE) ad un prezzo notevolmente inferiore a quello di mercato (quantomeno per un importo di circa Euro 1.500.000).

In esecuzione di tali accordi e a fronte dei sopra indicati pagamenti, PASSERINO, di concerto con MAUGERI, indicava a SIMONE e DACCO' le esigenze finanziarie e le altre richieste della Fondazione affinché le stesse fossero recepite da provvedimenti della Regione Lombardia; DACCO', previo concerto con SIMONE, rappresentava nel corso di numerosi incontri e contatti con FORMIGONI, SANESE e LUCCHINA le richieste della Fondazione; nella fase di preparazione delle delibere di interesse della Fondazione, FORMIGONI e SANESE, nell'ambito di riunioni ristrette del c.d. "tavolo socio - sanitario" o "interassessorile" e del c.d. "Caffè Sanità" (in cui tra l'altro venivano assunte le decisioni più delicate in materia di sanità), indicavano al Direttore Generale il contenuto delle decisioni e disponevano che, anche in assenza delle condizioni di legge, il testo delle delibere recepisse le richieste economiche della Fondazione, così come rappresentate da DACCO'; LUCCHINA predisponeva il testo delle delibere secondo le indicazioni ricevute ed elaborava soluzioni tecniche che fornissero apparente giustificazione alle erogazioni delle somme richieste; le delibere presentate alla Giunta regionale, nel testo predisposto e sottoscritto dal Direttore Generale della Sanità, venivano adottate senza modifiche con immediata efficacia esecutiva.

Nello specifico:

1. Quanto alla struttura sanitaria di Tradate (anni 1997 – 2000) tra il 1997 e l'anno 2000, i competenti organi della Regione Lombardia riconoscevano alla Fondazione Salvatore Maugeri il rimborso di oltre 10 miliardi di Lire in relazione alla remunerazione delle prestazioni sanitarie di riabilitazione rese tra il 1995 e il 1996 nella struttura di Tradate, benché tale rimborso fosse oggetto di contenzioso amministrativo e benché, prima dell'intervento degli intermediari, le richieste della Fondazione Salvatore Maugeri fossero state sistematicamente respinte dagli uffici regionali in ragione del carattere "misto" (ambito riabilitativo e cura degli acuti) della struttura di Tradate.

2. Quanto alle funzioni non tariffabili (anni 1999 – 2011) in violazione degli obblighi di imparzialità ed esclusivo perseguimento dell'interesse pubblico, venivano stanziate le sotto indicate ingenti somme del fondo sanitario regionale in favore della Fondazione Salvatore Maugeri a titolo di remunerazione delle funzioni non tariffabili ed, in particolare, delle funzioni di "qualità nella riabilitazione" e di "riabilitazione di alta complessità", al fine di procurare alla Fondazione indebiti e sempre maggiori vantaggi e soddisfare di anno in anno le richieste finanziarie della stessa:
- in assenza di qualsiasi rilevazione ed analisi dei maggiori costi che potessero giustificare il riconoscimento di quelle funzioni e l'ammontare dei relativi stanziamenti, in violazione degli artt. 3 D.M. 15 aprile 1994, 2 D.M. 14 dicembre 1994, 3 D.M. 30 giugno 1997, 8 sexies D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 502 (come modificato dal D.L.vo n. 299/1999) e benché il monitoraggio operato dalla stessa Direzione Generale della Sanità sui costi di produzione delle prestazioni sanitarie in area riabilitativa, evidenziasse la congruità delle tariffe;
- in violazione tra l'altro degli artt. 1 e 8 legge regionale 30 dicembre 1999 n. 30 e degli artt. 1 e 12 legge 7 agosto 1990 n. 241 in materia di procedimento amministrativo, sotto il profilo della mancata predeterminazione dei criteri di riconoscimento delle funzioni non tariffabili, nonché, con riferimento alle erogazioni riconosciute ai singoli beneficiari, della mancata indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche poste a fondamento delle singole erogazioni con totale assenza di motivazione in relazione alle risultanze dell'istruttoria, tanto che nelle delibere adottate dal 2005 al 2007 si indicavano gli importi complessivi riconosciuti a titolo di funzioni senza specificare le somme da imputarsi a ciascuna funzione;
- contro il parere dei funzionari della Direzione Generale della Sanità che proponevano, in più occasioni, la eliminazione delle funzioni di "qualità nella riabilitazione" e di "riabilitazione di alta complessità", ritenendole non giustificate e richiedendone, quanto meno, la sostituzione con altre funzioni idonee a garantire una utilizzazione e distribuzione delle risorse del fondo sanitario

regionale più equa, conforme alle previsioni dei Decreti Ministeriali 15 aprile 1994, 14 dicembre 1994, 30 giugno 1997 ed all'art. 8 sexies D.L.vo n. 502/1992, e comunque rispondente all'interesse pubblico;
- con eccesso di potere per sviamento in quanto alcune funzioni non tariffabili venivano riconosciute ed erogate, non già, come previsto dagli artt. 3 D.M. 15 aprile 1994, 2 D.M. 14 dicembre 1994, 3 D.M. 30 giugno 1997, 8 sexies D.L.vo n. 502/1992, per remunerare prestazioni ed attività sanitarie non coperte dai DRG ma per soddisfare esigenze finanziarie della Fondazione, e, in ogni caso, con esercizio della discrezionalità amministrativa – quanto alla individuazione delle funzioni da remunerare ed alla determinazione dei fondi da destinare a ciascuna di esse - viziato per essere stata la funzione pubblica asservita agli interessi della Fondazione;

In particolare, previo concerto tra i concorrenti in merito alle richieste finanziarie della Fondazione ed agli importi da riconoscere alla stessa:

con **DGR nr. VI/47417 del 29 dicembre 1999** veniva introdotta, a far data dal 1998, per la prima volta la funzione di riabilitazione di alta complessità con destinazione di un fondo specifico di Lire 21 miliardi, dei quali Lire 5.500.000.000 venivano assegnati alla Fondazione a fronte di una erogazione complessiva, riconosciuta alla stessa per le funzioni, di lire 9.047.000.000;
con **DGR nr. VII/2801 del 22 dicembre 2000** veniva confermato per l'anno 1999 lo stanziamento del fondo di Lire 21 miliardi per remunerare la funzione di riabilitazione di alta complessità con riconoscimento per tale funzione alla Fondazione dell'importo di Lire 6.401.000.000 a fronte di una erogazione complessiva, riconosciuta alla stessa per le funzioni, di Lire 9.776.000.000;
con **DGR nr. VII/941 del 3 agosto 2000** veniva deliberato, con efficacia dal 1° settembre dello stesso anno, un aumento delle tariffe riferite ai DRG di riabilitazione in misura consistente e comunque congrua a coprire l'elevata complessità di talune prestazioni riabilitative e si stanziava un fondo di Lire 40 miliardi, prelevandolo dalla quota di fondo sanitario regionale prevista per la remunerazione delle prestazioni di ricovero e cura, destinato alle sole prestazioni riabilitative di qualità, secondo i criteri indicati nella delibera stessa;
con **DGR nr. VII/5117 del 15 giugno 2001** veniva riconosciuto alla Fondazione Salvatore Maugeri, per il periodo 1 settembre - 31 dicembre 2000, una quota del predetto fondo destinato alle prestazioni riabilitative di qualità per un importo di Lire 5.367.770.000;
con **DGR nr. VII/5348 del 2 luglio 2001** veniva riconosciuta per l'anno 2000 la funzione di complessità nella riabilitazione erogando così alla Fondazione, a titolo di funzioni la somma complessiva di Lire 11.228.000.000 (di cui Lire 7.340.000.000 per la funzione di riabilitazione di alta complessità);
con **DGR nr. VII/9423 del 14 giugno 2002**, al solo fine di garantire l'erogazione delle maggiori somme richieste, in assenza di qualsiasi giustificazione tecnica, si continuava a riconoscere la funzione di alta complessità nella riabilitazione, insieme a quella di qualità – per la quale si manteneva lo stanziamento del fondo di Lire 40 miliardi - erogando così a favore della Fondazione Salvatore Maugeri per l'anno 2001 la somma di Euro 12.607.734, pari a più del doppio di quella dell'anno precedente (di cui Euro 10.701.052 per le funzioni di qualità e alta complessità nella riabilitazione), in contrasto con la DGR n. VII/5349 del 2 luglio 2001 che aveva stabilito la eliminazione di detta funzione *"in ragione degli incrementi tariffari già disposti dalla DGR n. VII/941 del 3 agosto 2000 per le prestazioni di riabilitazione specialistica e del fondo stanziato per la qualità dell'assistenza erogata in ambito riabilitativo"* e contro il parere che i funzionari della Direzione Generale della Sanità avevano espresso, per le medesime ragioni, con note scritte, proprio con specifico riferimento alla Fondazione Salvatore Maugeri;
con **DGR nr. VII/12914 del 9 maggio 2003** e **DGR nr. VII/14059 dell'8 agosto 2003** venivano erogati Euro 15.601.760 per l'anno 2002 (di cui Euro 8.137.810 per la qualità nella riabilitazione ed Euro 5.425.240 per la riabilitazione di alta complessità);

con **DGR nr. VII/17250 del 23 aprile 2004** venivano erogati Euro 17.003.021 per l'anno 2003 (di cui Euro 6.477.420 per la funzione di qualità ed Euro 8.291.200 per la funzione di alta complessità nella riabilitazione) benché con DGR nr. VII/12287 del 4 marzo 2003 si fosse deliberato di non procedere alla distribuzione del fondo annuale previsto per la incentivazione della qualità nelle more del riordino della rete riabilitativa intervenuto con DGR nr. VII/19883 del 16 dicembre 2004;
con **DGR nr. VIII/370 del 20 luglio 2005** venivano erogati Euro 19.197.636 per l'anno 2004 (di cui Euro 17.134.791 per le funzioni di qualità e alta complessità nella riabilitazione);
con **DGR nr. VIII/3065 del 1 agosto 2006** venivano erogati Euro 22.788.306 per l'anno 2005 (di cui Euro 19.022.627 per le funzioni di qualità e alta complessità nella riabilitazione);
con **DGR nr. VIII/5159 del 25 luglio 2007** venivano erogati Euro 24.359.487 per l'anno 2006 (di cui Euro 18.871.233 per le funzioni di qualità e alta complessità nella riabilitazione); inoltre, benché con la DGR nr. VIII/1375 del 14 dicembre 2005 c.d. delle regole, si fosse ridotto il fondo destinato alla remunerazione delle funzioni per quell'anno a Euro 481 milioni, con la DGR nr. VIII/3639 del 28 novembre 2006 il fondo veniva ulteriormente ampliato di altri Euro 134 milioni, per un importo totale di Euro 615 milioni, superiore a quello stanziato per l'esercizio precedente al solo fine di garantire alla Fondazione erogazioni per gli importi richiesti;
con **DGR nr. VIII/7294 del 19 maggio 2008** e **DGR nr. VIII/8731 del 22 dicembre 2008** venivano erogati Euro 23.710.231 per l'anno 2007 (di cui Euro 15.989.142 per le funzioni di qualità e alta complessità nella riabilitazione) anche in esecuzione della DGR nr. VIII/7860 del 30 luglio 2008 con la quale si era stanziato un fondo di circa Euro 33 milioni destinato alla remunerazione della *"qualità avanzata delle attività sanitarie di riabilitazione in degenza ordinaria"*; si introduceva inoltre, la funzione di "complessità di erogazione delle attività di ricovero per enti gestori unici" con la quale si riconosceva alla Fondazione Salvatore Maugeri l'importo di Euro 4.790.604;
con **DGR nr. VIII/9765 del 30 giugno 2009** venivano erogati Euro 25.112.273 per l'anno 2008 (di cui Euro 13.011.780 per la funzione di riabilitazione di alta complessità, Euro 4.961.805 per la funzione di ente gestore unico ed Euro 4.787.101 per la funzione di ricerca) e, a seguito dell'eliminazione della funzione di "qualità nella riabilitazione" prevista dalla DGR nr. VIII/5743 del 31 ottobre 2007 (con effetti dall'anno 2008), al solo scopo di mantenere costanti le indebite erogazioni alla Fondazione Salvatore Maugeri, veniva notevolmente ed arbitrariamente aumentato il fondo destinato alla remunerazione della funzione di "riabilitazione di alta complessità", da Euro 19 milioni a Euro 28 milioni, in assenza di qualsiasi rilevazione ed analisi di maggiori costi e veniva aumentata la funzione di ricerca e didattica universitaria ;
con **DGR nr. IX/133 del 17 giugno 2010** venivano erogati Euro 26.465.910 per l'anno 2009 (di cui Euro 15.270.759 per la funzione di riabilitazione di alta complessità ed Euro 1.898.091 per la funzione di ente gestore unico);
con **DGR nr. IX/2132 del 4 agosto 2011** venivano erogati Euro 20.743.682 per l'anno 2010 (di cui Euro 11.292.960 per la funzione di riabilitazione di alta complessità ed Euro 2.150.000 per la funzione di ente gestore unico) e, nonostante fosse stata approvata la legge regionale n. 7/2010 che prevedeva per gli I.R.C.C.S. (Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico) un aumento tariffario pari al 19% su tutti i DRG, si continuavano a prevedere ingenti erogazioni per la funzione non tariffabile della ricerca degli I.R.C.C.S. per un importo pari a Euro 5.999.885.

3. Quanto al finanziamento dei progetti per gli enti non profit – disciplinato dalla legge regionale n. 34/2007 (anni 2007 – 2009)
con **DGR nr. 5031 del 4 luglio 2007,** al fine di garantire alla Fondazione Salvatore Maugeri ulteriori contributi finanziari venivano indicati quali beneficiari dei finanziamenti anche enti non profit che avessero partecipazioni in enti profit, così consentendo alla Fondazione di partecipare ai bandi per i finanziamenti, ed ottenere:
- per l' anno 2007, con **Decreto del Direttore Generale della Sanità nr. 15315 del 18.12.2008**, l'importo di Euro 10.200.000 ed inoltre, dovendo la Regione Lombardia procedere ad una riduzione

dei finanziamenti per i progetti approvati, al fine di favorire la Fondazione Salvatore Maugeri veniva disposto un irragionevole e iniquo criterio tale da ridurre nella misura del 6,5% i finanziamenti concessi agli enti non profit per importi sino a 3 milioni di Euro, mentre ai finanziamenti concessi per importi superiori a 3 milioni di Euro, come quello riconosciuto alla Fondazione, veniva applicata una decurtazione "ai centomila inferiori";
- per l' anno 2008, con **Decreto del Direttore Generale della Sanità nr. 14079 del 16.12.2009**, l'importo di euro 9.398.870;
- per l' anno 2009, con **Decreto del Direttore Generale della Sanità nr. 11242 dell' 8.11.2010**, l'importo di euro 10.509.809.

4. Quanto alla struttura ospedaliera di via Camaldoli (anni 2004 – 2011) i concorrenti si accordavano e si adoperavano affinché la Fondazione Salvatore Maugeri acquistasse la struttura sita a Milano, via Camaldoli 64, e la stessa fosse resa operativa nel più breve tempo possibile, anche a fronte del pagamento corruttivo, sotto forma di indebita plusvalenza, di Euro 5.500.000 che SIMONE e DACCO' ricevevano, a mezzo della società ADSPICIO s.s., in data 5 agosto 2004 per la cessione alla Fondazione della proprietà dell'immobile, avente destinazione a RSA (residenza sanitaria assistita).
Con **DGR nr. VIII/1529 del 22 dicembre 2005** su istanza della Fondazione del 30 marzo 2005 integrata in data 14 novembre 2005, veniva rilasciato nulla osta alla trasformazione della struttura da RSA a struttura di ricovero e cura per riabilitazione;
- con **Decreto del Direttore Generale della Sanità nr. 1679 del 15 febbraio 2006,** si autorizzava la realizzazione della struttura di ricovero e cura ad indirizzo riabilitativo;
- con **DGR nr. VIII/5241 del 2 agosto 2007** su istanza della Fondazione del 29 giugno 2007 veniva rilasciata, sulla base della relazione asseverata redatta da consulenti della Fondazione, l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento della struttura per 200 posti letto di riabilitazione non a contratto;
- FORMIGONI, SANESE e LUCCHINA, al fine di consentire alla Fondazione l'attivazione, nel più breve tempo possibile, dei predetti posti letto con risorse del fondo regionale sanitario, e superare il blocco di posti letto a contratto previsto per la Regione Lombardia, assumevano le iniziative necessarie ad avviare una sperimentazione sanitaria per le c.d. cure intermedie, finanziata dalla Regione Lombardia con un budget annuale di Euro 9.500.000, e programmata secondo criteri tali da assicurare che la sperimentazione fosse affidata alla Fondazione Salvatore Maugeri e a tal fine:
(i) LUCCHINA richiedeva ai dirigenti e funzionari dell'ASL Milano di modificare il loro originario progetto di sperimentazione per le c.d. cure intermedie escludendo le strutture socio-sanitarie e limitando la sperimentazione ai soli erogatori sanitari che fossero titolari di posti letto per riabilitazione accreditati e non a contratto;
(ii) con **DGR nr. VIII/7094 del 18 aprile 2008** veniva approvato dalla Giunta regionale il progetto di sperimentazione, come modificato dall'ASL Milano con decreto del 2 aprile 2008 nr. 180 in conformità alle indicazioni di LUCCHINA, e, in esecuzione di tale delibera, l'ASL Milano con **Decreto del 21 aprile 2008 n. 209** approvava il bando di gara per l'aggiudicazione della sperimentazione secondo criteri e parametri indicati da LUCCHINA (e già in parte individuati dalla DGR VIII/7094) tali che soltanto la Fondazione Salvatore Maugeri avrebbe potuto presentare un'offerta ammissibile in quanto unico erogatore sanitario che aveva disponibilità in Milano di un numero consistente di posti letto per riabilitazione accreditati e non a contratto;
(iii) con **Decreto del 10 giugno 2008 nr. 307** la ASL Milano aggiudicava la sperimentazione con decorrenza dal 15 giugno 2008 per n. 120 posti letto in favore della Fondazione come da questa richiesto, benché le verifiche in ordine alla sussistenza dei requisiti per l'accreditamento della struttura di via Camaldoli avessero avuto esito negativo e risultassero omessi gli accertamenti in ordine al possesso, da parte del contraente, dei requisiti di affidabilità morale di cui all'art. 38 d.lgs 163/2006.

5. Quanto alla struttura sanitaria di via Dardanoni (anno 2011), i concorrenti, per favorire il progetto della Fondazione Salvatore Maugeri di ulteriore espansione sul territorio di Milano, si accordavano e si adoperavano affinché la Fondazione acquistasse la struttura sita in Milano, via Dardanoni nr. 7 e la stessa fosse resa operativa, nel più breve tempo possibile, anche a fronte del pagamento corruttivo di Euro 4.900.000.
PASSERINO e MAUGERI accettavano di acquistare, per la Fondazione Salvatore Maugeri, in data 1 giugno 2011, l'immobile e di corrispondere la somma di Euro 4.900.000 facendola figurare quale provvigione per la mediazione, a SIMONE e DACCO' attraverso la società FRACA S.r.l., a fronte dell'impegno di FORMIGONI, SANESE e LUCCHINA di adottare, con la collaborazione di MASSEI, i necessari provvedimenti amministrativi diretti a:

- autorizzare la Fondazione Salvatore Maugeri al trasferimento di 70 posti letto attivati nell'ambito della sperimentazione per le c.d. cure intermedie dalla struttura di via Camaldoli a quella di via Dardanoni, nonostante su quest'ultima gravasse il vincolo urbanistico ventennale di destinazione d'uso a RSA (residenza sanitaria assistita);
- attivare con risorse del fondo sanitario regionale i 70 posti letto che si sarebbero resi disponibili nella struttura di via Camaldoli attraverso un progetto di sperimentazione apparentemente destinato a cura e ricerca che avrebbe consentito di superare il blocco dei posti letto a contratto previsto dalla Regione Lombardia.

LUCCHINA, di concerto con MASSEI, richiedeva, pertanto, l'intervento ed il parere del Direttore Generale del Ministero della Salute CASCIELLO Massimo (per il quale si procede separatamente), il quale collaborava con i responsabili della Fondazione Salvatore Maugeri a redigere un progetto di sperimentazione apparentemente destinato ad attività di cura e ricerca per 70 posti letto di riabilitazione per il trattamento del dolore cronico, per pazienti affetti da malattie rare e per pazienti pre e post trapianto cardio polmonare; previo concerto con LUCCHINA, CASCIELLO in data 30 settembre 2011 rilasciava parere favorevole al progetto di sperimentazione con atto indirizzato al Direttore Generale della Sanità, al fine di consentire a quest'ultimo ed a MASSEI di predisporre la proposta di delibera da sottoporre alla Giunta per l'approvazione della sperimentazione; MAUGERI presentava, in data 4 novembre 2011, la domanda di trasferimento di 70 posti letto per cure intermedie da via Camaldoli a via Dardanoni, nonostante il vincolo urbanistico di destinazione a RSA (residenza sanitaria assistita).
Il progetto di attivazione della sperimentazione e di trasferimento dei posti letto non veniva completato per l'intervenuto arresto di DACCO' in data 15 novembre 2011.

Fatti aggravati perché commessi da un numero di concorrenti superiore a cinque e per avere cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità alla Regione Lombardia.

In Milano e all'estero, dal 1997 al mese di novembre 2011.

CAPO 3)

DACCO' - SIMONE

Reato p. e p. agli artt. 110, 81 cpv. c.p. e 8 D.L.vo 74/00, perché in concorso tra loro e con HIRSCHMANN Manfred - in qualità di legale rappresentante della MEDIZINISCH TECHNISCHE BERATUNGS GmbH (M.T.B.) (per il quale si procede separatamente), con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, DACCO' e SIMONE, in qualità di mandanti fiduciari e beneficiari economici della società, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, emettevano le seguenti fatture per operazioni inesistenti dalla M.T.B. verso la Fondazione Salvatore Maugeri:

15/07/2006 - ft 2006-0701						371.000		
30/10/2006 - ft 2006-1017						500.000		
07/11/2006 - ft 2006-1131						250.000		
15/01/2007 - ft 2007-0127							1.150.000	
30/03/2007 - ft 2007-0385							1.500.000	
16/04/2007 - ft 2007-0412							750.000	
03/05/2007 - ft 2007-0523							2.950.000	
05/10/2007 - ft 2007-1013							495.000	
19/11/2007 - ft 2007-1129							900.000	
29/02/2008 - ft 2008-0207								475.000
28/05/2008 - ft 2008-0524								860.000

In Vienna, Lugano, Milano e altrove, in data 7 novembre 2006, 19 novembre 2007 e 28 maggio 2008.

CAPO 4)

DACCO'- SIMONE – PASSERINO (in concorso con MONDIA Paolo Enrico, posizione separata per richiesta di applicazione pena ex art. 444 c.p.p., e con gli altri sottoriportati).
Reato p. e p. agli artt. 110, 112 nr. 1 e 81 cpv. c.p. e 12 quinquies D.L.vo 306/92 perché in concorso tra loro e con **MAUGERI Umberto, MOZZALI Gianfranco** e **MASSIMO Claudio (nei confronti dei quali si procede separatamente)** e con il legale rappresentante della MEDICAL TRIALS ANALYSIS SA– Luxembuorg (M.T.A.) allo stato non compiutamente identificato, MAUGERI in qualità di Presidente, PASSERINO in qualità di Direttore Centrale, MOZZALI in qualità di collaboratore di PASSERINO, MASSIMO in qualità di commercialista e consulente fiscale, della Fondazione Salvatore Maugeri, MONDIA in qualità di fiduciario e consulente di PASSERINO, DACCO' e SIMONE, in qualità di destinatari e beneficiari di pagamenti corruttivi, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, attribuivano fittiziamente a M.T.A. sul conto corrente Credit Suisse Iban CH16 0417 2048 7979 6200 0, disponibilità di denaro specificate nella tabella che segue trasferendo tali somme dalla Fondazione Salvatore Maugeri attraverso falsi contratti di consulenza in campo medico e false fatture (meglio specificate nel successivo capo di imputazione)

2006	3.300.000

Ciò al fine di agevolare la commissione del delitto continuato di cui all'articolo 648 bis del codice penale, posto che le suddette somme solo simulatamente venivano attribuite alla M.T.A., in funzione del successivo trasferimento alla M.T.B. e alla GRANT CONSULTING, e da queste ulteriormente veicolate verso i destinatari finali come indicato al capo 11 bis).
Fatto aggravato per essere il numero dei concorrenti superiore a cinque.
In Lussemburgo, Lugano e Milano sino al dicembre 2006.

CAPO 5)

DACCO'- SIMONE (in concorso con MONDIA Paolo Enrico, posizione separata per richiesta di applicazione pena ex art. 444 c.p.p., e con il nominativo sottoriportato)

Reato p. e p. agli artt.110, 81 cpv. c.p. e 8 D.L.vo 74/00, perché, in concorso tra loro e con **MASSIMO Claudio (nei confronti del quale si procede separatamente)** e con il legale

rappresentante, allo stato non compiutamente identificato, della MEDICAL TRIALS ANALYSIS SA– Luxembuorg (M.T.A.), MASSIMO in qualità di commercialista e consulente fiscale della Fondazione Salvatore Maugeri, MONDIA in qualità di fiduciario e consulente di PASSERINO, DACCO'e SIMONE in qualità di istigatori delle operazioni fittizie, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, emettevano fatture ed altri documenti per operazioni inesistenti verso la Fondazione Salvatore Maugeri per gli importi di seguito specificati:

13/07/2006 - ft 713		330.000
18/07/2006 - ft 715		1.500.000
05/12/2006 - ft 1205		1.470.000

In Lussemburgo, Lugano e Milano il 5 dicembre 2006.

CAPO 6)

DACCO' – PASSERINO – SIMONE (in concorso con CANNATA, posizione separata per pronuncia di sentenza ex art. 425 c.p.p., e con i nominativi sottoriportati)
Reato p. e p. agli artt. 110, 112 nr. 1 e 81 cpv. c.p. e 12 quinquies D.L.vo 306/92, perché in concorso tra loro e con **MAUGERI Umberto, MOZZALI Gianfranco** e **MASSIMO Claudio (nei confronti dei quali si procede separatamente)**, MAUGERI in qualità di Presidente, PASSERINO di Direttore Centrale, MOZZALI di collaboratore di PASSERINO, MASSIMO di commercialista e consulente fiscale, della Fondazione Salvatore Maugeri, CANNATA in qualità di Presidente di INTERNATIONAL CENTRE FOR RESEARCH IN BIOMEDICINE ASBL – Luxembuorg (I.C.B.), DACCO' e SIMONE, in qualità di destinatari e beneficiari di pagamenti corruttivi, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, attribuivano fittiziamente alla I.C.B. sul conto corrente Fortis Banque Luxembourg SA e BGL BNP Paribas Iban LU49 0030 6580 9379 0000, disponibilità di denaro specificate nella tabella che segue, trasferendo tali somme dalla Fondazione Salvatore Maugeri attraverso falsi contratti di consulenza in campo medico e l'emissione di fatture per operazioni inesistenti (meglio specificate nel successivo capo di imputazione).

2008	6.042.000
2009	1.350.000
2010	321.286
2011	587.866

Ciò al fine di agevolare la commissione del delitto continuato di cui all'articolo 648 bis del codice penale, posto che le suddette somme solo simulatamente venivano attribuite alla I.C.B., in funzione del successivo trasferimento alla M.T.B. e, da questa, ulteriormente veicolate verso i destinatari finali come indicato al capo 11 bis).
Fatto aggravato per essere il numero dei concorrenti superiore a cinque.
In Lussemburgo, Lugano e Milano dal mese di marzo 2008 al mese di maggio 2011

CAPO 7)

DACCO'- SIMONE (in concorso con CANNATA, posizione separata per pronuncia di sentenza ex art. 425 c.p.p., e con il nominativo sottoriportato)

Reato p. e p. agli artt. 110, 81 cpv. c.p. e 8 D.L.vo 74/00, perché, in concorso tra loro e con **MASSIMO Claudio (nei confronti del quale si procede separatamente)**, CANNATA in qualità di Presidente della INTERNATIONAL CENTRE FOR RESEARCH IN BIOMEDICINE ASBL - Luxembuorg (I.C.B.), MASSIMO in qualità di commercialista e consulente fiscale della Fondazione Salvatore Maugeri ed autore dei contratti fittizi tra la Fondazione e la I.C.B., DACCO' e SIMONE in qualità di istigatori delle operazioni fittizie, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, emettevano fatture ed altri documenti per operazioni inesistenti dalla I.C.B. verso la Fondazione Salvatore Maugeri, per gli importi di seguito specificati:

11/04/2008 - 2008-01 nota sp	1.080.000			
07/07/2008 - 2008-02 nota sp	1.848.000			
31/10/2008 - 2008-comunic 1	1.050.000			
31/10/2008 - 2008-comunic 2	854.000			
31/12/2008 - 2008-comunic 3	1.210.000			
21/01/2009 - 2009-03 nota sp		800.000		
31/03/2009 - 2009-comunic 4		550.000		
15/03/2010 - ft 2010-02			71.286	
28/06/2010 - ft 2010-01			250.000	
10/03/2011 - ft 2011-01				250.000
26/05/2011 - ft 2011-04				68.431
06/06/2011 - ft 2011-03				150.000
12/07/2011 - ft 2011-05				50.000
12/09/2011 - ft 2011-06				69.435

In Lussemburgo, Lugano, Milano e altrove il 31 dicembre 2008, il 31 marzo 2009, il 28 giugno 2010 e il 12 settembre 2011.

CAPO 8)

DACCO' – PASSERINO - SIMONE (in concorso con MONDIA Paolo Enrico e PARRICCHI Gianfranco, nei cui confronti si procede separatamente per richiesta di applicazione pena ex art. 444 c.p.p., e con i nominativi sottoriportati).

Reato p. e p. agli artt. 110, 112 nr.1 e 81 cpv. c.p. e 12 quinquies D.L.vo 306/92 perché in concorso tra loro e con **MAUGERI Umberto, MOZZALI Gianfranco, MASSIMO Claudio (nei confronti dei quali si procede separatamente)**, nonché con BARTHET Mario, quale amministratore della società di diritto maltese SIB LABORATORIES LTD (SIB) (per il quale si procede separatamente), MAUGERI in qualità di Presidente, PASSERINO in qualità di Direttore Centrale, MOZZALI in qualità di collaboratore di PASSERINO, MASSIMO in qualità di

commercialista e consulente fiscale, della Fondazione Salvatore Maugeri, MONDIA in qualità di fiduciario e consulente di PASSERINO, PARRICCHI in qualità di socio su mandato di PASSERINO e amministratore di fatto di SIB nonché di amministratore di PERIPLO s.r.l., DACCO' e SIMONE in qualità di destinatari e beneficiari di pagamenti corruttivi, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, attribuivano fittiziamente a SIB sul conto corrente Bank of Valletta PLC Iban MT07 VALL 2201 3000000040017757966, disponibilità di denaro per un importo pari ad Euro 27.470.800 trasferendo le somme indicate nella tabella che segue direttamente dalla Fondazione Salvatore Maugeri attraverso falsi contratti di consulenza e fornitura in campo medico ed emissione di fatture per operazioni inesistenti (meglio specificate nel successivo capo di imputazione):

2009	**9.480.000**
2010	**8.800.000**
2011	**8.405.800**

e, quanto a ulteriori Euro 785.000, attraverso l'interposizione della società PERIPLO s.r.l. (capo10). Ciò al fine di agevolare la commissione del delitto continuato di cui all' articolo 648 bis del codice penale, posto che le suddette somme solo simulatamente venivano attribuite alla SIB LTD e alla PERIPLO s.r.l., in funzione del successivo trasferimento ad altre compagini sociali estere e da queste, ulteriormente veicolate verso i destinatari finali come indicato al capo 11).
Fatto aggravato per essere il numero dei concorrenti superiore a cinque.

In Malta, Lugano e Milano dal mese di marzo 2009 ad ottobre 2011.

CAPO 9)

DACCO' – PASSERINO - SIMONE (in concorso con MONDIA Paolo Enrico e PARRICCHI Gianfranco, nei cui confronti si procede separatamente per richiesta di applicazione pena ex art. 444 c.p.p., e con i nominativi sottoriportati).
Reato p. e p. agli artt. 110, 112 nr. 1 e 81 cpv. c.p. e 8 D.L.vo 74/00, perché, in concorso tra loro e con **MAUGERI Umberto, MOZZALI Gianfranco, MASSIMO Claudio (nei confronti dei quali si procede separatamente)**, nonché con BARTHET Mario, quale amministratore della società di diritto maltese SIB LABORATORIES LTD (SIB) (per il quale si procede separatamente), PARRICCHI in qualità di socio di SIB su mandato di PASSERINO e amministratore di fatto, MASSIMO in qualità di commercialista e consulente fiscale della Fondazione Salvatore Maugeri, MONDIA in qualità di fiduciario e consulente di PASSERINO, DACCO' e SIMONE in qualità di istigatori delle operazioni fittizie, nonché MAUGERI in qualità di Presidente, PASSERINO in qualità di Direttore Centrale della Fondazione Salvatore Maugeri, MOZZALI di collaboratore di PASSERINO, (questi ultimi tre per il solo anno 2011 per il quale le fatture risultano emesse ed annotate ma non utilizzate nella dichiarazione dei redditi di competenza), con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, emettevano le seguenti fatture per operazioni inesistenti da SIB verso la Fondazione Salvatore Maugeri per gli importi di seguito specificati:

04/03/2009 - ft 2009-01	1.650.000			
24/06/2009 - ft 2009-02	480.000			

24/06/2009 - ft 2009-03	2.600.000			[redacted]
30/07/2009 - ft 2009-04	960.000			
16/09/2009 - ft 2009-05	760.000			
02/10/2009 - ft 2009-06	520.000			
10/11/2009 - ft 2009-07	480.000			
24/11/2009 - ft 2009-08	740.000			
24/11/2009 - ft 2009-09	550.000			
15/12/2009 - ft 2009-10	740.000			
19/02/2010 - ft 2010-01		450.000		
15/03/2010 - ft 2010-02		740.000		
23/04/2010 - ft 2010-03		240.000		
25/05/2010 - ft 2010-04		370.000		
25/05/2010 - ft 2010-05		370.000		
25/06/2010 - ft 2010-06		370.000		
25/06/2010 - ft 2010-07		370.000		
25/06/2010 - ft 2010-08		240.000		
25/06/2010 - ft 2010-09		500.000		
25/06/2010 - ft 2010-10		300.000		
25/06/2010 - ft 2010-11		270.000		
25/06/2010 - ft 2010-12		400.000		
10/09/2010 - ft 2010-13		740.000		
20/10/2010 - ft 2010-14		740.000		
16/11/2010 - ft 2010-15		150.000		
16/11/2010 - ft 2010-16		500.000		
21/11/2010 - ft 2010-17		250.000		
21/11/2010 - ft 2010-18		370.000		
25/11/2010 - ft 2010-19		500.000		
29/11/2010 - ft 2010-20		240.000		
29/11/2010 - ft 2010-21		240.000		
29/11/2010 - ft 2010-22		200.000		
02/12/2010 - ft 2010-23		200.000		
14/12/2010 - ft 2010-24		0		
28/12/2010 - ft 2010-25		50.000		
31/01/2011 - ft 2011-01			200.000	
02/02/2011 - ft 2011-02			140.800	
28/02/2011 - ft 2011-03			200.000	
10/03/2011 - ft 2011-04			370.000	
10/03/2011 - ft 2011-05			360.000	
10/03/2011 - ft 2011-06			320.000	
11/03/2011 - ft 2011-07			320.000	
11/03/2011 - ft 2011-08			500.000	
14/03/2011 - ft 2011-09			200.000	
14/03/2011 - ft 2011-10			250.000	

04/04/2011 - ft 2011-11			370.000
11/04/2011 - ft 2011-12			200.000
12/04/2011 - ft 2011-13			132.000
12/04/2011 - ft 2011-14			270.000
26/04/2011 - ft 2011-15			143.000
26/04/2011 - ft 2011-16			600.000
26/04/2011 - ft 2011-17			700.000
26/04/2011 - ft 2011-18			500.000
02/05/2011 - ft 2011-19			370.000
19/05/2011 - ft 2011-20			200.000
09/06/2011 - ft 2011-21			200.000
10/06/2011 - ft 2011-22			370.000
30/06/2011 - ft 2011-24			750.000
29/07/2011 - ft 2011-25			370.000
19/10/2011 - ft 2011-26			370.000

Fatto aggravato per essere il numero dei concorrenti superiore a cinque.

In Malta, Lugano, Milano e altrove il 15 dicembre 2009, 28 dicembre 2010, 19 ottobre 2011.

CAPO 10)

PASSERINO (in concorso con PARRICCHI nei cui confronti si procede separatamente per aver presentato istanza di applicazione pena ex art. 444 c.p.p., e con i nominativi sottoindicati)

Reato p. e p. agli artt. 110 c.p., 8 D.L.vo 74/00, perché, in concorso con **MAUGERI Umberto, MOZZALI Gianfranco (nei confronti dei quali si procede separatamente)**, PARRICCHI in qualità di amministratore unico di PERIPLO s.r.l., MAUGERI in qualità di Presidente, PASSERINO in qualità di Direttore Centrale della Fondazione Salvatore Maugeri, MOZZALI di collaboratore di PASSERINO, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, emettevano la fattura n. 8 del 1 luglio 2011 dell'importo di Euro 1.296.000 per operazioni inesistenti, da PERIPLO verso la Fondazione Salvatore Maugeri (annotata ma non utilizzata nelle dichiarazioni relative all'anno 2011), di cui Euro 785.800 venivano trasferiti fraudolentemente da PERIPLO a SIB come indicato nel capo 8).
In Milano in data 1 luglio 2011.

CAPO 11)

FARINA

Reato p. e p. agli artt. 110, 81 cpv., 648 bis c.p. perché in concorso con **FENYO Sandro Andrea (nei confronti del quale si procede separatamente)**, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, FENYO in qualità di socio della MANFID SA, società fiduciaria svizzera con sede a Lugano, FARINA in qualità di rappresentante della RAMSETE LLC nei rapporti con SIB LTD e con SIKRI INC e della AKAI LTD, senza essere concorsi nei reati di

corruzione di pubblici ufficiali, di trasferimento fraudolento di valori, di emissione di fatture per operazioni inesistenti, trasferivano denaro provento di tali delitti per un importo di Euro 26.585.800 e compivano altre operazioni in modo da ostacolarne l'identificazione della provenienza delittuosa ricevendo tale somma dalla società maltese SIB LABORATORIES LTD con conto nr. MT07 VALL 2201 3000000040017757966 acceso presso la Bank of Valletta PLC – alla quale la Fondazione Salvatore Maugeri la aveva fraudolentemente trasferita secondo le modalità di cui al capo 8) - su conti correnti di società gestite fiduciariamente e facendo poi transitare tali somme su altri conti correnti esteri intestati a società di comodo riferibili a PASSERINO e DACCO' in forza di falsi contratti di acquisto di brevetti in campo medico sanitario.
In particolare:

- FENYO metteva a disposizione, su mandato fiduciario di PASSERINO, la società statunitense RAMSETE LLC, per la quale FARINA sottoscriveva i relativi fittizi contratti, con conto corrente nr. CH 32 6866 4415 4652 acceso presso la PENA BASEK Privatbank di Lugano che riceveva dalla SIB la somma di Euro 17.844.600, la società di diritto di Hong Kong AKAI PACIFIC LIMITED con conto corrente nr. 3000033 BIC BAERSGSG, acceso presso la Julius Baer & co. Ltd di Singapore, che riceveva da SIB la somma di Euro 3.183.000, la società statunitense INFORMATIONAL HEALTH SOLUTIONS INC (I.H.S.) con conto corrente nr. 31633, acceso presso la Suntrust Bank, Atlanta (Georgia), che riceveva da SIB la somma di Euro 4.533.500;
- trasferivano parte delle somme ricevute ed in particolare la somma di Euro 14.737.009 direttamente o attraverso l'interposizione della società di diritto di Hong Kong XINMAO CONSULTANTS PTE. LTD con conto corrente nr. 33109349838 acceso presso la Hong Kong and Shangay Corporation Banking sul conto corrente della società di diritto statunitense SIKRI INVESTMENTS INC. nr. A121926 acceso presso la BSI di Lugano gestita per conto di DACCO' in forza di mandato fiduciario, e FENYO ulteriormente trasferiva la somma di Euro 13.140.000 sul conto corrente personale di DACCO' nr. A294016A acceso presso la BSI di Lugano.

In Lugano, Milano e altrove dal dicembre 2008 e fino ad aprile 2012.

(CAPO 11 bis)

(ai soli fini dei richiami contenuti nei capi 1, 4 e 6)

(GRENCI nei cui confronti si procede separatamente)

Reato p. e p. agli artt. 81 cpv., 648 bis c.p. *perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, in qualità di socio della NORCONSULTING & PARTNERS SA- società fiduciaria svizzera - incaricato, della gestione di numerose società estere i cui beneficiari economici erano DACCO' e SIMONE e dei relativi conti correnti, senza essere concorso nei delitti presupposti di emissione di fatture per operazioni inesistenti, di trasferimento fraudolento di valori, di corruzione di pubblici ufficiali, come meglio descritti ai capi che precedono, trasferiva denaro provento di tali delitti per un importo di oltre Euro 30.000.000 e compiva altre operazioni in modo da ostacolarne l'identificazione della provenienza delittuosa, facendo transitare tali somme su conti correnti esteri intestati a società di comodo riferibili a DACCO' o SIMONE, in forza di falsi contratti di consulenza, così da farne disperdere le tracce. In particolare trasferiva tale importo dal conto corrente n. 28.238.225.400 acceso presso la Erste Bank intestato alla società di diritto austriaco MEDIZINISCH TECHNISCHE BERATUNGS GmbH (M.T.B.) con sede a Vienna, sul conto corrente nr. GB72BARC20473585150522 acceso presso la Barcklays Bank di Londra intestato alla società DP CONSULTANS LLC, e da tale conto trasferiva una parte delle somme a società di SIMONE ed un'altra parte, pari a circa Euro 21.000.000,00 su conti correnti c.d. rubrica (intestati alle società GENIAL INVESTMENT INC, DULCES INVESTMENT SA, KOS*

INTERNATIONAL LTD, IPPOCRATES INTERNATIONAL LTD ecc.) gestiti dalla fiduciaria ed accesi presso la banca Banif di Madeira e da questi veicolava le somme di denaro ad altre società con sede in diversi Paesi esteri (Svizzera, Madeira, Lussemburgo, Austria, USA, Olanda, Gran Bretagna, Panama, Bahamas, Seychelles, Irlanda) ovvero le prelevava in contanti.
In Lugano, Vienna, Milano e altrove dal 2001 al 2011.

CAPO 12)

MASSEI

Reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 648 bis c.p., perché, senza essere concorsa nei delitti di corruzione di pubblici ufficiali – fatta eccezione per l'episodio di via Dardanoni di cui al capo 2) – di trasferimento fraudolento di valori e di emissione di fatture per operazioni inesistenti, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, trasferiva somme di danaro provento di tali delitti e comunque compiva operazioni in guisa da non consentirne l'identificazione della provenienza delittuosa ed in particolare, tra il 13 novembre 2008 e il 22 agosto 2011, metteva a disposizione di DACCO' e SIMONE la società di diritto argentino a lei riferibile, AVENIDA ITALIA CONSTRUCCIONES S.A., e riceveva sui conti di tale società (c/564783 presso First Bank of Miami e c/050526784605 presso Ocean Bank) somme di denaro per complessivi Euro 3.750.644,2 e USD 780.000, provenienti dal conto n. 90 002.525.654/77/10 acceso presso la banca Banif della società ALVINSTER CORPORATION (per Euro 788.521,71), e dal conto n. 25.65.20.380 acceso presso la Fortis Bank della società IUVANS INTERNATIONAL BV (per Euro 2.962.122,49 e USD 780.000), società i cui beneficiari economici erano DACCO' e SIMONE ed i cui conti erano alimentati dai pagamenti corruttivi provenienti dalla Fondazione Salvatore Maugeri.
In Milano ed all'estero, dal 13 novembre 2008 al 22 agosto 2011

CAPO 13)

VITES

Reato p. e p. dall'artt. 81 cpv. e 648 bis c.p. perché senza essere concorsa nei delitti di corruzione, emissione di fatture per operazioni inesistenti, frode fiscale, con più azioni esecutive di un disegno criminoso compiva con denaro provento di tali delitti una operazione negoziale di acquisto di un immobile di pregio, in forme tali da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa della provvista a tal fine utilizzata.
In particolare, con atto di compravendita del 2.4.2009 acquistava un immobile in Milano, via Guerrazzi n. 2, per il prezzo di Euro 1.556.000 pagato quanto ad Euro 1.000.000 attraverso una provvista in giacenza sul c/c n. 49/91900 a lei intestato ed acceso presso il Credito Artigiano e quanto ad Euro 600.000 attraverso la stipula di un contratto di mutuo con il medesimo istituto di credito.
Utilizzando disponibilità di provenienza illecita - occultate alla Amministrazione Finanziaria dello Stato e riconducibili a schermi societari esteri utilizzati per il compimento dei reati presupposti - trasferite da SIMONE con le modalità di seguito specificate:
- in data 12.3.2009 SIMONE disponeva un ordine di bonifico di Euro 1.000.000 dal c/c n. 5390001 a lui intestato, acceso presso la Unicredit Bank di Praga, a favore del c/c n. 49/91900, somma utilizzata per il pagamento dell'immobile;

- in data 24.12.2010 veniva disposto un ordine di bonifico di Euro 250.000 dal c/c n. 4763 acceso presso il Credito Artigiano ed intestato a FRACA s.r.l. a favore del c/c n. 49/91900, somma utilizzata in pari data, nella misura di Euro 200.000,00, per la anticipata estinzione del mutuo;
- in data 6.6.2011 veniva disposto un ordine di bonifico di Euro 300.000 dal c/c n. 4763 acceso presso il Credito Artigiano ed intestato a FRACA s.r.l. a favore del c/c n. 49/91900, somma utilizzata il 7.6.2011, nella misura di Euro 251.517,76 per la anticipata estinzione del mutuo.
In Milano, dal 12.3.2009 al 7.6.2011.

CAPO 14)

SIMONE

Reato p. e p. dagli articoli 81 cpv. c.p., 4 d.lgs. 74/2000 perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, indicava nelle proprie dichiarazioni fiscali elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, omettendo in particolare di dichiarare i redditi detenuti all'estero come di seguito indicato:

Periodo d'imposta	Data presentazione dichiarazione	Imposta evasa	Elementi di reddito sottratti a tassazione
2005	17/10/2006	358.930,37	834.721,78
2006	24/07/2007	996.316,98	2.317.016,23
2007	09/09/2008	721.654,30	1.678.265,81
2009	17/09/2010	1.831.386,68	4.259.038,80
2010	29/09/2011	134.207,52	312.110,52

In Olbia, per ciascuna annualità alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi.

CAPO 15)

DACCO'

Reato p. e p. dagli articoli 81 cpv. c.p., 4 d.lgs. 74/2000 perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, indicava nelle proprie dichiarazioni fiscali elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, omettendo in particolare di dichiarare i redditi detenuti all'estero, come di seguito indicato:

Periodo d'imposta	Data presentazione dichiarazione	Imposta evasa	Elementi di reddito sottratti a tassazione
2005	31/10/2006	1.790.116,68	4.163.062,04
2006	30/09/2007	2.898.716,46	6.741.201,07
2007	30/09/2008	6.051.646,79	14.114.626,14
2008	30/09/2009	4.021.161,29	9.361.361,32
2009	30/09/2010	4.218.806,65	9.811.178,25
2010	30/09/2011	2.537.297,19	5.900.691,14

In Sant'Angelo Lodigiano, per ciascuna annualità alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi.

CAPO 16)

DACCO' - FORMIGONI – LUCCHINA – PEREGO - SANESE

Reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 112 n. 1, 319, 321, 61 nr.7 c.p. perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, in concorso tra loro e con VERZE' Luigi e CAL Mario entrambi deceduti:

VERZE' Luigi nella sua qualità di Presidente e **CAL Mario** di Vice Presidente operativo della Fondazione San Raffaele;

DACCO' Pierangelo, amico e frequentatore abituale del Presidente FORMIGONI e del Segretario Generale SANESE nonché di altri esponenti politici ed amministrativi della Regione Lombardia, che nel tempo lo indicavano e lo accreditavano alla Fondazione San Raffaele quale intermediario per ottenere dagli organi della Regione provvedimenti favorevoli ed altri indebiti vantaggi economici in cambio del pagamento di somme di denaro consegnate in contanti ovvero versate su conti di società estere di comodo che egli costituiva con l'ausilio di fiduciari svizzeri e che gestiva nell'interesse proprio e di FORMIGONI;

FORMIGONI Roberto nella qualità di Presidente della Regione Lombardia, **SANESE Nicola Maria** di Segretario Generale, **LUCCHINA Carlo** di Direttore Generale della Sanità (a far data dal 1° gennaio 2003);

PEREGO Alberto, persona di fiducia di FORMIGONI e convivente dello stesso nell'ambito dell'associazione religiosa dei *memores domini*, teneva rapporti con DACCO' anche nell'interesse di FORMIGONI, si prestava a sottoscrivere fittizi contratti di noleggio di imbarcazioni, a comparire quale acquirente di una villa sita in Sardegna, al fine di occultare parte delle utilità procurate a sé e a FORMIGONI, e riceveva inoltre in diverse occasioni, nell'interesse proprio e di FORMIGONI, somme di denaro contante da parte di DACCO';

si accordavano, quantomeno dal 2002 e fino al mese di luglio 2011, affinché VERZE' e CAL corrispondessero negli anni ingenti somme di denaro, per un complessivo importo non inferiore a Euro 9.000.000 all'intermediario DACCO' e a FORMIGONI, per il compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio ed in particolare per l'adozione, in violazione di legge, di provvedimenti amministrativi della Giunta della Regione Lombardia, presieduta da FORMIGONI, diretti a trasferire ingenti risorse pubbliche, ulteriori rispetto ai rimborsi dei DRG e, comunque, a procurare alla Fondazione San Raffaele indebiti vantaggi, con sistematico asservimento della funzione pubblica agli interessi della Fondazione, così da assicurarle una "protezione globale", in relazione, tra l'altro, all'adozione delle delibere annuali della Giunta regionale c.d. di remunerazione delle funzioni non tariffabili, al finanziamento dei progetti non profit ai sensi della legge regionale n. 34/2007 ed altri provvedimenti finalizzati ad ottenere altre erogazioni di danaro, alla indebita comunicazione alla Fondazione di informazioni riservate sulla politica sanitaria della Regione Lombardia.

In esecuzione di tali accordi CAL, di concerto con VERZE', corrispondeva a DACCO' somme di denaro in contanti, ricevute da fornitori della Fondazione San Raffaele a fronte di sovrafatturazioni, ovvero disponevano bonifici a favore di società riferibili a DACCO' ovvero disponevano che alcuni fornitori della Fondazione bonificassero a DACCO' le maggiori somme ricevute dalla Fondazione ed in particolare:

- la somma di Euro 800.000 ricevuta tra il 2002 e il 2009 in contanti da LORA Fernando della società PROGETTI s.r.l.;

- la somma di Euro 800.000 ricevuta in contanti tra il 2006 e sino al 2011 da ZAMMARCHI Pierino e la somma di euro 500.000,00 da ZAMMARCHI Gianluca, titolari rispettivamente delle società DIODORO s.r.l. e METODO s.r.l.;
- la somma di Euro 1.000.000 attraverso un bonifico bancario disposto il 24 dicembre 2008 dalla METODO srl di ZAMMARCHI Gianluca a favore di M.T.B. GmbH, società riferibile a DACCO';
- la somma di Euro 1.773.000 ricevuta in contanti tra il 2002 e il 2009 da FRESCHI Carlo della PROGETTI s.r.l.;
- la somma di Euro 2.953.000 tra il 21 aprile 2008 e il 12 gennaio 2011 con bonifici fatti da FRESCHI Carlo della PROGETTI s.r.l. a favore di società estere RITAC B.V. VAN NIJMEGEN & PARTNERS LLC, WECHELD TECHNIQUES BV, DEGAS & PARTNERS CONSTRUCTION LIMITED, TI-CAM Handels-Und Beteiligungs GmbH, D.H. -DEXIM Handels-und Beratungs GmbH riferibili a DACCO';
- la somma di Euro 2.000.000 erogata direttamente dalla Fondazione con cinque bonifici bancari tra il 27 dicembre 2007 e il 13 febbraio 2009, alla società EURO WORLDWIDE LLC, parte su un conto corrente acceso presso la banca Banif di Funchal Madeira e parte su un conto corrente acceso presso la Barclays Bank di Londra;
- la somma di Euro 510.000,00 erogata direttamente dalla Fondazione con un bonifico in data 7 agosto 2007, alla HARMANN HOLDING GmbH, su di un conto acceso presso Erste Bank di Vienna;

Le provviste così costituite venivano poi trasferite:

(i) in parte su conti correnti personali dell'intermediario ovvero di società a lui riferibili;
(ii) in parte su conti bancari in paesi offshore quali Bahamas e Panama (di cui non sono identificati i beneficiari);
(iii) in parte investite in attività economiche in Italia (Sardegna) e all'estero (Israele, Argentina, Cile e Caraibi);
(iv) in parte impiegate per procurare a FORMIGONI Roberto, suoi familiari e amici, nonché a PEREGO, le utilità economiche di cui al capo 2).

In esecuzione di tali accordi e a fronte dei sopra indicati pagamenti, VERZE' e CAL indicavano a DACCO' le esigenze finanziarie e le altre richieste della Fondazione affinché le stesse fossero recepite da provvedimenti della Regione Lombardia; DACCO' rappresentava nel corso di numerosi incontri e contatti con FORMIGONI, SANESE e LUCCHINA le richieste della Fondazione; nella fase di preparazione delle delibere di interesse della Fondazione, FORMIGONI e SANESE, nell'ambito di riunioni ristrette del c.d. "tavolo socio - sanitario" o "interassessorile" e del c.d. "Caffè Sanità" (in cui tra l'altro venivano assunte le decisioni più delicate in materia di sanità) indicavano al Direttore Generale della Sanità il contenuto delle decisioni e disponevano che, anche in assenza delle condizioni di legge, il testo delle delibere recepisse le richieste economiche della Fondazione, così come rappresentate da DACCO'; LUCCHINA predisponeva il testo delle delibere secondo le indicazioni ricevute ed elaborava soluzioni tecniche che fornissero apparente giustificazione alle erogazioni delle somme richieste; le delibere presentate alla Giunta regionale, nel testo predisposto e sottoscritto dal Direttore Generale della Sanità, venivano adottate senza modifiche con immediata efficacia esecutiva.

Nello specifico:

1. Quanto alle funzioni non tariffabili (anni 2002 – 2011) a far data quantomeno dal 2002, i concorrenti si accordavano di anno in anno, affinché la Giunta della Regione Lombardia, presieduta da FORMIGONI, approvasse la delibera annuale c.d. di remunerazione delle funzioni non tariffabili ed erogasse a tale titolo alla Fondazione San Raffaele, importi tali da soddisfarne le richieste

finanziarie; a tal fine venivano, tra l'altro, incluse tra dette funzioni, quelle di "eccellenza nella cura degli acuti" e di "ampiezza del case mix", per le quali venivano stanziate ingenti somme del fondo sanitario regionale e comunque venivano riconosciute di anno in anno funzioni non tariffabili diverse per natura e per importi, con stanziamenti tali da garantire alla Fondazione San Raffaele una erogazione sempre crescente di denaro che dall'importo complessivo di euro 22.962.629 per l'anno 2002 raggiungeva quello di euro 58.026.313 per l'anno 2009, al solo fine di procurare alla stessa indebiti vantaggi, in violazione degli obblighi di imparzialità ed esclusivo perseguimento dell'interesse pubblico:

- in assenza di qualsiasi rilevazione ed analisi dei maggiori costi che potessero giustificare il riconoscimento di quelle funzioni e l'ammontare dei relativi stanziamenti, in violazione degli artt. 3 D.M. 15 aprile 1994, 2 D.M. 14 dicembre 1994, 3 D.M. 30 giugno 1997, 8 sexies D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 502 (come modificato dal D.L.vo n. 299/1999);
- in violazione tra l'altro degli artt. 1 e 8 legge regionale 30 dicembre 1999 n. 30 artt. 1 e 12 legge 7 agosto 1990 n. 241 in materia di procedimento amministrativo, sotto il profilo della mancata predeterminazione dei criteri e delle modalità di riconoscimento delle funzioni non tariffabili, nonché con riferimento alle erogazioni riconosciute ai singoli beneficiari, della mancata indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche poste a fondamento delle singole erogazioni con totale assenza di motivazione in relazione alle risultanze dell'istruttoria tanto che nelle delibere adottate dal 2005 al 2007 si indicavano gli importi complessivi riconosciuti a titolo di funzioni senza specificare le somme da imputarsi a ciascuna funzione;
- contro il parere dei funzionari della Direzione Generale della Sanità che proponevano, in più occasioni, la eliminazione delle funzioni di "eccellenza nella cura degli acuti" e di "ampiezza del case mix", ritenendole non giustificate e richiedendone, quanto meno, la sostituzione con altre funzioni idonee a garantire una utilizzazione e distribuzione delle risorse del fondo sanitario regionale più equa, conforme alle previsioni dei Decreti Ministeriali 15 aprile 1994, 14 dicembre 1994, 30 giugno 1997 ed all'art. 8 sexies D.L.vo n. 502/1992, e comunque rispondente all'interesse pubblico;
- con eccesso di potere per sviamento in quanto alcune funzioni non tariffabili venivano riconosciute ed erogate, non già, come previsto dagli artt. 3 D.M. 15 aprile 1994, 2 D.M. 14 dicembre 1994, 3 D.M. 30 giugno 1997, 8 sexies D.L.vo n. 502/1992, per remunerare prestazioni ed attività sanitarie non coperte dai DRG ma per soddisfare esigenze finanziarie della Fondazione, e, in ogni caso, con esercizio della discrezionalità amministrativa – quanto alla individuazione delle funzioni da remunerare ed alla determinazione dei fondi da destinare a ciascuna di esse - viziato per essere stata la funzione pubblica asservita agli interessi della Fondazione;

In particolare, previo concerto tra i concorrenti in merito alle richieste finanziarie della Fondazione ed agli importi da riconoscere alle stessa:

con **DGR nr. VII/12287 del 4 marzo 2003** veniva deliberata l'introduzione della funzione non tariffabile di eccellenza nella cura degli acuti, con efficacia dall'anno in corso e con stanziamento di un fondo ad hoc di Euro 26 milioni, prelevato dalla quota di fondo sanitario regionale prevista per la remunerazione delle prestazioni di ricovero e cura, con diritto di accesso solo a quelle strutture che avessero almeno sei delle specialità indicate nella delibera stessa;
con **DGR nr. VII/12914 del 9 maggio 2003 e DGR n. VII/14059 dell'8 agosto 2003** venivano riconosciuti Euro 22.962.629 per l'anno 2002 (di cui Euro 5.833.181 per la funzione dell'ampiezza del case mix);
con **DGR nr. VII/17250 del 23 aprile 2004** venivano riconosciuti Euro 31.400.800 per l'anno 2003 (di cui Euro 8.112.797 per la funzione di eccellenza nella cura degli acuti secondo i criteri stabiliti dalla DGR nr. VII/12287 del 4 marzo 2003 ed Euro 4.907.116 per la funzione dell'ampiezza del case mix);

con **DGR nr. VIII/370 del 20 luglio 2005** venivano riconosciuti Euro 37.587.505 per l'anno 2004, (di cui ed Euro 4.888.134 per la funzione dell'ampiezza del case mix ed Euro 10.505.035 per la funzioni di eccellenza nella cura degli acuti);
con **DGR nr. VIII/3065 del 1 agosto 2006** venivano riconosciuti Euro 40.137.269 per l'anno 2005, (di cui Euro 10.060.074 per la funzioni di eccellenza nella cura degli acuti ed Euro 4.648.073 per la funzione dell'ampiezza del case mix);
con **DGR nr. VIII/5159 del 25 luglio 2007** venivano riconosciuti Euro 41.821.458 per l'anno 2006, (di cui Euro 10.180.258 per la funzione di eccellenza nella cura degli acuti ed Euro 4.574.067 per la funzione dell'ampiezza del case mix); inoltre, benché con la DGR nr. VIII/1375 del 14 dicembre 2005 c.d. delle regole, si fosse ridotto il fondo destinato alla remunerazione delle funzioni per quell'anno a Euro 481 milioni, con la DGR nr. VIII/3639 del 28 novembre 2006 il fondo veniva ulteriormente ampliato di altri Euro 134 milioni, per un importo totale di Euro 615 milioni, superiore a quello stanziato per l'esercizio precedente al solo fine di garantire alla Fondazione erogazioni per gli importi richiesti;
con **DGR nr. VIII/7294 del 19 maggio 2008 e DGR n. VIII del 22 dicembre 2008** venivano riconosciuti Euro 43.945.754 per l'anno 2007, (di cui Euro 6.830.000 per la funzioni di eccellenza nella cura degli acuti ed Euro 4.574.067 per la funzione dell'ampiezza del case mix) anche in esecuzione della DGR nr. VIII/7860 del 30 luglio 2008 con la quale si era stanziato un fondo di circa Euro 42 milioni destinato alla remunerazione della *"qualità avanzata delle attività sanitarie di ricovero ordinario per acuti"*; veniva inoltre introdotta la funzione di complessità per gli enti gestori unici e la funzione per la molteplicità di presidi ambulatoriali con riconoscimento rispettivamente di Euro 7.349.274 ed Euro 1.712.266;
con **DGR nr. VIII/9765 del 30 giugno 2009** venivano riconosciuti Euro 47.842.641 per l'anno 2008, (di cui Euro 4.632.928 per la funzione dell'ampiezza del case mix, Euro 7.294.320 per la funzione di complessità di erogazione per gli enti gestori unici ed Euro 2.142.384 per la pluralità di presidi per prestazioni ambulatoriali) mentre veniva eliminata la funzione di eccellenza nella cura degli acuti e per la funzione di attività di ricerca degli IRCCS venivano riconosciuti Euro 11.523.765 a fronte degli Euro 2.503.109 dell'anno precedente e benché la legge regionale 34/2007 sugli enti non profit avesse garantito alla Fondazione una erogazione pari a Euro 23.000.000 (D.D.G. nr. 15315 del 18.12.2008);
con **DGR nr. IX/133 del 17 giugno 2010** venivano riconosciuti Euro 58.026.313 per l'anno 2009, (di cui Euro 4.574.067 per la funzione dell'ampiezza del case mix, Euro 7.292.981 per la funzione di complessità di erogazione per gli enti gestori unici ed Euro 1.140.343 per la pluralità di presidi per prestazioni ambulatoriali) e per la funzione di attività di ricerca degli IRCCS Euro 17.519.793;
con **DGR nr. IX/2132 del 4 agosto 2011** venivano riconosciuti Euro 41.052.727 per l'anno 2010, (di cui Euro 7.292.981 per la funzione di complessità di erogazione per gli enti gestori unici ed Euro 1.140.344 per la pluralità di presidi per prestazioni ambulatoriali), ed inoltre, per la funzione di attività di ricerca degli IRCCS venivano riconosciuti Euro 17.281.512 benché fosse entrata in vigore la legge 7/2010 che riconosceva una maggiorazione tariffaria del 25% su tutti i DRG prodotti da aziende ospedaliero - universitarie.

2. Quanto al finanziamento dei progetti per gli enti non profit – disciplinato dalla legge regionale n. 34/2007 (anni 2007 – 2009)
- con **DGR n. 5031 del 4 luglio 2007** al fine di garantire alla Fondazione San Raffaele ulteriori contributi finanziari venivano previsti quali beneficiari dei finanziamenti anche enti non profit che avessero partecipazioni in enti profit, così consentendo alla Fondazione San Raffaele di partecipare ai bandi per i finanziamenti, ed ottenere:
per l' anno 2007 con **Decreto del Direttore Generale della Sanità nr. 15315 del 18.12.2008,** l'importo di euro 23.000.000 ed inoltre, dovendo la Regione Lombardia procedere ad una riduzione dei finanziamenti approvati, al fine di favorire la Fondazione San Raffaele veniva disposto un irragionevole e iniquo criterio tale da ridurre nella misura del 6,5% i finanziamenti concessi agli

enti non profit per importi sino a 3 milioni di Euro, mentre ai finanziamenti concessi per importi superiori a 3 milioni di Euro, come quello riconosciuto alla Fondazione, veniva applicata una decurtazione "ai centomila inferiori";
per l'anno 2008 con **Decreto del Direttore Generale della Sanità nr. 14079 del 16.12.2009**, l'importo di euro 16.730.606;
per l'anno 2009 con **Decreto del Direttore Generale della Sanità nr. 11242 dell'8.11.2010**, l'importo di euro 13.881.434.

Fatti aggravati perché commessi da un numero di concorrenti superiore a cinque e per avere cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità alla Regione Lombardia.

In Milano e all'estero, dal 2002 al mese di luglio 2011***

***** VEDI DOPO CAPO 20 PRECISAZIONI P.M. SU QUESTO CAPO 16**

CAPO 17)

SIMONE

Reato p. e p. dall' artt. 110, 648 bis c.p. perché, **in concorso con GRENCI (nei confronti del quale si procede separatamente)**, fuori dei casi di concorso nel reato di corruzione di cui al capo 16) e di bancarotta per distrazione ai danni della Fondazione San Raffaele, trasferiva denaro provento di tali delitti per un importo di Euro 500.000 e compiva altre operazioni in modo da ostacolarne l'identificazione della provenienza delittuosa facendo transitare tale somma sul conto corrente nr. CZ3727000000000005390001 acceso presso la banca HVB di Praga a lui intestato, per poi ulteriormente trasferirla sul conto sempre a se intestato acceso presso il Credito Artigiano di Milano - somma accreditata dal conto corrente nr. 72770166 acceso presso la Barclays Bank di Londra intestato alla EUROWORLDWIDE di DACCO' e proveniente dal conto corrente nr. 288158 567/00 BIC GIBAATWW IBAN AT652011128815856700 acceso presso la ERSTE BANK di Vienna a nome della società HARMANN HOLDING GmbH, che a sua volta aveva incassato la somma dalla Fondazione San Raffaele.
In Milano, nei mesi di agosto e settembre 2007

CAPO 18)

PASSERINO

Reato p. e p. dagli articoli 110 c.p., 81 cpv. c.p., 2 d.lgs. 74/2000 perché, in concorso con **MAUGERI Umberto, MOZZALI Gianfranco e MASSIMO Claudio (nei confronti dei quali si procede separatamente)**, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, MAUGERI in qualità di Presidente e legale rappresentante, PASSERINO in qualità di Direttore Centrale, MOZZALI in qualità di collaboratore di PASSERINO, MASSIMO in qualità di commercialista e consulente fiscale della Fondazione Salvatore Maugeri, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, indicavano nelle dichiarazioni fiscali della Fondazione Salvatore Maugeri elementi passivi fittizi, come indicato nei prospetti che seguono, avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti emesse, in relazione a fittizi contratti di fornitura nel settore scientifico e sanitario, da società italiane ed estere, quali: Medizinisch Technische Beratung Gmbh (M.T.B., società austriaca), International Centre for Research in Biomedicine ASBL (I.C.B., società lussemburghese), Medical Trials Analysis SA (M.T.A., società lussemburghese), M.D.S. s.r.l.,

Periplo s.r.l., Panacea s.p.a., Panacea Clinical Services s.r.l., Itaca s.p.a., Semec s.r.l., Immopan Servizi s.r.l. , Sib Laboratories Ltd (SIB, società maltese), Agens s.r.l.:

PERIODO D'IMPOSTA	DATA PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE DEI REDDITI	ELEMENTI PASSIVI FITTIZI (*)
2006	26/09/2007	4.497.503,67
2007	29/09/2008	7.821.503,67
2008	25/09/2009	1.414.198,05
2009	21/07/2011	502.601,25
2010	29/09/2011	1.926.009,25
	Totale	**21.698.961,46**

(*) Importi così determinati tenuto conto che le fatture ICB, SIB e AGENS sono state imputate a costi pluriennali e come tali hanno partecipato alla formazione del reddito imponibile per quote di ammortamento.

PERIODO D'IMPOSTA	ELEMENTI PASSIVI FITTIZI	IVA A CREDITO	% PRO-RATA	IVA INDEBITAMENTE DETRATTA
2006	4.421 .000	884.200	4%	35.368,24
2007	7.745.000	1.549.000	6%	92.939,98
2008	7.377.000	1.475.400	4%	59.016,36
2009	10.830.000	2.166.000	5%	108.299,70
2010	9.050.000	1.810.000	3%	54.299,75
2011	10.144.951,65	2.028.990,33	2%	40.579,81
			Totale	**458.502,17**

In Pavia, per ciascun anno di imposta alla data di presentazione della dichiarazione.

CAPO 19)

PASSERINO

Reato p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 646, 61 nr. 11 e 7 c.p. perché in concorso con **MAUGERI Umberto e MOZZALI Gianfranco (nei confronti dei quali si procede separatamente)**, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, MAUGERI in qualità di Presidente, PASSERINO in qualità di Direttore Centrale della Fondazione Salvatore Maugeri, MOZZALI in qualità di collaboratore di PASSERINO e procuratore delle società RAMSETE LLC e AKAI LTD si appropriavano di una somma di denaro pari a circa Euro 3.134.000 di cui avevano il possesso in ragione delle cariche di PASSERINO e MAUGERI, somma che, proveniente dalla Fondazione veniva trasferita sui conti correnti esteri delle società RAMSETE LLC, AKAI LTD, XINMAO INC, e GENIAL INVESTMENT INC e da questi trasferita con bonifici o prelevamenti a favore di PASSERINO, quanto ad Euro 1.808.000 sui conti esteri HYDRA, ROSTAND, TASCHINO, STELE 11 e per l'importo di Euro 1.326.000 a favore di MAUGERI sul conto corrente svizzero NADINE ROTZER.
Con le circostanze aggravanti di avere commesso il fatto con abuso di prestazione d'opera e di avere cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità.
In Pavia, Svizzera, Singapore tra il 2009 e il 2011.

CAPO 20)

PASSERINO

Reato p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 646, 61 nn. 7 e 11, c.p., perché, in concorso con **MAUGERI Umberto e MOZZALI Gianfranco (nei confronti dei quali si procede separatamente)**, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, PASSERINO, nella sua qualità di titolare, attraverso la POTOMAC SA e la fiduciaria SPAFID s.p.a., dell'intero capitale sociale di M.D.S. s.p.a. e amministratore di fatto della stessa società, nonché nella sua qualità di Direttore Centrale della Fondazione Salvatore Maugeri, MAUGERI, nella sua qualità di Presidente della medesima Fondazione, MOZZALI, nella sua qualità di Amministratore Unico di M.D.S. s.p.a., al fine di procurarsi un ingiusto profitto, si appropriavano di somme di danaro della Fondazione Salvatore Maugeri per un importo complessivo di circa Euro 6.500.000, attraverso la sistematica sovrafatturazione delle prestazioni rese da M.D.S. s.p.a. in favore della Fondazione Salvatore Maugeri in esecuzione di contratti di appalto di servizi e di consulenza ed assistenza aziendale. Le somme così indebitamente corrisposte a M.D.S. s.p.a., venivano trasferite per un importo non inferiore a circa Euro 4.500.000 - attraverso la distribuzione di dividendi e mediante artificiose operazioni di emissione e rimborso di prestiti obbligazionari - sui conti della POTOMAC SA e della fiduciaria SPAFID s.p.a. per conto di PASSERINO per poi confluire sui conti personali anche esteri di quest'ultimo (conto TASCHINO presso BSI Lugano), il quale ne trasferiva una parte pari a circa il 50% a MAUGERI anche sul conto corrente svizzero NADINE ROTZER.
Con le circostanze aggravanti di avere commesso il fatto con abuso di prestazione d'opera e di avere cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità.
In Milano, dall'anno 2000 all'anno 2011.

***** All'udienza del 6 aprile 2016 il p.m. precisa:**
Nel capo d'imputazione n. 16 con riferimento ai seguenti pagamenti "la somma di euro 800.000 ricevuta tra il 2002 e il 2009 in contanti da LORA Fernando della società PROGETTI s.r.l." e "la somma di euro 1.773.000 ricevuta in contanti tra il 2002 e il 2009 da FRESCHI Carlo della PROGETTI s.r.l."

gli stessi pagamenti alla luce delle prove dibattimentali devono ritenersi riferiti a *"la somma complessiva di euro 590.00 consegnata da FRESCHI e LORA a GRENCI presso i locali della Banca San Gottardo rispettivamente in data 30 aprile 2008 (per euro 390.000) e 23 dicembre 2009 (per euro 200.00) ed all'ulteriore somma complessiva di euro 280.000 consegnata in varie tranche in contanti da LORA Fernando a Mario CAL tra il 2006 e il 2007.*

****

Nel quale sono parti civili costituite:

1) **REGIONE LOMBARDIA** in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione agli imputati cui sono contestati i capi di imputazione n. 1), 2) e 16) di cui al presente decreto; difensore di fiducia: Avv. Domenico AIELLO, del Foro di Milano.

2) **AGENZIA DELLE ENTRATE**, in persona del legale rappresentante pro tempore, presso la Direzione Regionale della Agenzia delle Entrate in Milano Via Manin n. 25; in relazione agli imputati Daccò, Simone e Passerino quanto ai capi di imputazione 3), 5), 7), 9),10), 14) e 18) di cui

al presente decreto; difensore: Avv. Maria Gabriella VANADIA, del Foro di Milano.

3) **FONDAZIONE MAUGERI**, con sede in Pavia Via Salvatore Maugeri n. 4, in persona del legale rappresentante Avv. Aldo Maugeri, in relazione all'imputato Passerino per tutti i capi di imputazione a lui contestati; difensore di fiducia: Avv. Francesco CENTONZE, del Foro di Lecce.

Responsabile Civile citato su richiesta della regione Lombardia:
FONDAZIONE MAUGERI, con sede in Pavia Via Salvatore Maugeri n. 4, in persona del legale rappresentante Avv. Aldo Maugeri; difensore di fiducia: Avv. Francesco CENTONZE, del Foro di Lecce.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

All'udienza del 15 aprile 2016 il p.m. ha chiesto:

a) di non doversi procedere nei confronti di Daccò, Formigoni, Lucchina, Massei, Passerino, Sanese e Simone per i seguenti reati, loro rispettivamente ascritti, perché estinti per prescrizione:

- capo 2), limitatamente agli episodi corruttivi riguardanti vicenda di Tradate e la struttura di via Camaldoli

- capi 3) 4) e 5)

- capi 6) e 7) limitatamente all'anno 2008;

- capo 14) limitatamente alle annualità dal 2005 al 2007;

- capo 15) limitatamente alle annualità dal 2005 al 2007

b) l'assoluzione di Daccò, Passerino e Simone perché il fatto non sussiste in riferimento ai seguenti reati, loro rispettivamente ascritti:

- capi 6) e 7) limitatamente agli anni 2010-2011.

- capo 15) limitatamente all'annualità 2010 per mancato superamento della soglia di punibilità.

c) l'assoluzione per non avere commesso il fatto per Alberto Perego in riferimento al Capo 1)

d) di dichiarare tutti gli imputati penalmente responsabili dei reati loro ascritti così come verranno indicati di seguito, ritenuta la continuazione tra tutti i reati e già calcolata la continuazione interna negli aumenti così come indicati.

Si esclude l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche nei confronti di tutti gli imputati, fatta eccezione per Vites per adeguare la pena alla gravità del fatto e per Passerino e Farina per l'avvenuta ammissione dei reati loro contestati.

e) di condannarli come segue:

DACCO' Pierangelo

Capo 1) associazione (promotore, capo ed organizzatore)

Capo 2) corruzione FSM

Capi 6) e 7) art. 12 quinquies e art. 8 ICB anno 2009

Capo 8) e 9) art. 12 quinquies e art. 8 SIB LAB;

Capo 15) fiscale art. 4 dall'annualità 2008

Capo 16) corruzione HSR

Condanna alla pena finale di **anni 8 e mesi 8 di reclusione** così calcolata:

Reato più grave quello previsto dal capo 1) nelle qualità indicate e con le aggravanti contestate: pena base anni 4 (già ritenute le aggravanti) aumentata per capo 2) di anni 2 per il capo 6) di mesi 1, per il capo 7) di mesi 1, per il capo 8) di mesi 3, per il capo 9) di mesi 3, per il capo 15) di mesi 8, per il capo 16) di anni 1 e mesi 4.

FORMIGONI Roberto

Capo 1) associazione (promotore, capo ed organizzatore)

Capo 2) corruzione FSM

Capo 16) corruzione HSR

Condanna alla pena finale **anni 9** di reclusione così calcolata:

Reato più grave quello previsto dal capo 1) nelle qualità indicate e con le aggravanti contestate: pena base anni 4 (già ritenute le aggravanti), aumentata per il capo 2) di anni 3 anni, per il capo 16) di anni 2.

SIMONE Antonio

Capo 1) associazione (promotore, capo ed organizzatore)

Capo 2) corruzione FSM;

Capi 6) e 7) limitatamente all'anno 2009;

Capo 8) e 9);

Capo 14) limitatamente all'annualità 2009;

Capo 17) riciclaggio Harmann.

Condanna alla pena finale **anni 8 e mesi 8 di reclusione ed euro 15.000 di multa** così calcolata:
Reato più grave quello previsto dal capo 17) pena base: anni 4 ed euro 15.000 aumentata per il capo 1) di anni 2, per il capo 2) di anni 1 e mesi 6, per il capo 6) mesi 1, per il capo 7) di mesi 1, per il capo 8) di mesi 3, per il capo 9) di mesi 3, per il capo 14) di 6 mesi.

PASSERINO Costantino

Capo 1) associazione (promotore, capo ed organizzatore)

Capo 2) corruzione FSM

Capi 6) limitatamente all'anno 2009

Capo 8) e 9) limitatamente all'anno 2011;

Capo 10)

Capo 18) limitatamente agli anni 2008/2009/2010

Capo 19)

Capo 20)

Condanna alla pena finale **anni 8 e mesi 3 di reclusione** così calcolata:
Reato più grave quello previsto dal capo 1) nelle qualità indicate e con le aggravanti contestate: pena base anni 3 e mesi 6 (già ritenute le attenuanti generiche equivalenti e l'aggravante di cui all'art.4) aumentata per il capo 2) di anni 3, per il capo 6) mesi 1, per il capo 8) mesi 3, per il capo 9) mesi 1, per il capo 10) di mesi 2, per il capo 18) di mesi 1, per il capo 19) di mesi 8, per il capo 20) di mesi 5.

FARINA Carlo

Capo 11) riciclaggio

Condanna alla pena finale **anni 5 e mesi 6 di reclusione** così calcolata:
reato più grave riciclaggio da SIB a Ramsete, pena base, già ritenute le generiche in ragione delle dichiarazioni di ammissione in sede di interrogatorio, anni 4 ed euro 15.000; pena aumentata per la continuazione interna ad anni 5 e mesi 6 ed euro 20.000 di multa.

LUCCHINA Carlo

Capo 1) associazione (partecipe)

Capo 2) corruzione FSM

Capo 16) corruzione HSR

Condanna alla pena finale **anni 5 anni e 6 mesi di reclusione** così calcolata:
ritenuto più grave il reato di cui al capo 1), pena base anni 2 e 6 mesi + capo 2) anni 2 + capo 16) 1 anno

SANESE Nicola Maria

Capo 1) associazione (promotore, capo ed organizzatore)

Capo 2) corruzione FSM

Capo 16) corruzione HSR

Condanna alla pena finale **anni 5 anni e 6 mesi di reclusione** così calcolata:
Ritenuto più grave il reato di cui al capo 1), pena base anni 2 e 6 mesi + capo 2) anni 2 + capo 16) 1 anno

PEREGO Alberto

Capo 2) corruzione FSM
Capo 16) corruzione HSR

Condanna alla pena finale **anni 5 di reclusione** così calcolata:
ritenuto più grave il reato di cui al capo 2), pena base anni 3 + capo 16) anni 2

MASSEI Alessandra

Capo 1) associazione (partecipe)

Capo 2) corruzione FSM

Capo 12) riciclaggio

Condanna alla pena finale **anni 6 di reclusione ed euro 6.000 di multa** così calcolata:
reato più grave capo 12) pena base: anni 5 ed euro 6.000 di multa già ritenuta la continuazione interna + capo 1) 6 mesi + capo 2) 6 mesi

VITES Carla

Capo 13) riciclaggio

Ritenuto unico il reato

Condanna alla pena di **anni 2 e mesi 8 e 1.000 euro**

Chiede che il Tribunale disponga la confisca di tutti i beni in sequestro dei quali il dott. Marcozzi è custode, come da elenco già depositato al Tribunale nonché degli altri beni in sequestro ed in particolare delle azioni e dei beni della società Avenida Construciones, dei quadri di cui all'ordine di esecuzione sopra menzionato, dei conti correnti svizzeri come da elenco allegato, nonché delle azioni della società I.P.I. Ltd registration no in BVI 246216, registration no in Israel 56-001615-6 nella disponibilità di Simone e Daccò come emerso dall'istruttoria e per la quale è tuttora pendente rogatoria della quale si allega copia della richiesta.

Nonché la confisca per equivalente per i titoli sopra indicati di beni da individuarsi nella disponibilità degli imputati fino a concorrenza dei valori sopra indicati.

All'udienza del 5 maggio 2016:

l'avvocato Domenico Aiello in difesa della parte civile Regione Lombardia all'udienza del 5 maggio 2016 ha concluso come da memoria scritta che depositava unitamente alla nota spese;

l'avvocato Gabriella Vanadia in difesa della parte civile Agenzia delle Entrate si è riportata alle conclusioni scritte che depositava unitamente alla nota spese;

l'avvocato Matteo Bozzone in sostituzione dell'avvocato Francesco Centonze in difesa della parte civile Fondazione Maugeri si è riportata alle conclusioni scritte che depositava unitamente a una memoria e alla nota spese;

gli avvocati Leonardo Cammarata e Francesco Arata hanno chiesto l'assoluzione di Carlo Farina dal reato a lui ascritto per non aver commesso il fatto;

l'avvocato Vanni Ceola ha chiesto l'assoluzione di Alberto Perego dai reati ascritti per non aver commesso il fatto; in subordine per non aver commesso il fatto; chiede il dissequestro e la restituzione dei suoi beni.

Alle udienza del 10 e del 16 maggio 2016 gli avvocati Fabrizio Gobbi e Maria Elena Casamassima hanno chiesto l'assoluzione di Carlo Lucchina dai reati ascritti perchè il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto.

Alle udienze del 16 maggio e del 19 luglio 2016 gli avvocati Luigi Stortoni e Mario Brusa hanno chiesto l'assoluzione di Roberto Formigoni dai reati ascritti perché il fatto non sussiste.

All'udienza del 31 maggio 2016 l'avvocato Franco Rossi Galante ha chiesto l'assoluzione di Maria Alessandra Massei dai reati ascritti perché il fatto non sussiste o per non averlo commesso o perché non costituisce reato.

All'udienza del 14 giugno 2016:

gli avvocati Massimo Krogh e Gabriele Maria Vitiello hanno chiesto l'assoluzione di Pierangelo Daccò dai reati allo stesso ascritti;

gli avvocati Carlo Guida Alleva e Francesca Ghetti hanno chiesto l'assoluzione di Nicola Maria Sanese dai reati allo stesso ascritti;

All'udienza del 6 luglio 2016 l'avvocato Fabio Marzio Palazzo ha chiesto l'assoluzione di Carla Vites perché il fatto non sussiste o per non averlo commesso;

All'udienza del 19 luglio 2016 gli avvocati Giuseppe Lucibello ed Emanuela Riggio hanno chiesto l'assoluzione di Antonio Simone perché il fatto non sussiste o per non averlo commesso; chiedono la restituzione dei beni in sequestro.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il g.u.p. con decreto in data 3 marzo 2014 disponeva il giudizio nei confronti di Pierangelo Daccò, Carlo Farina, Roberto Formigoni, Carlo Lucchina, Maria Alessandra Massei, Costantino Passerino, Alberto Perego, Nicola Maria Sanese, Antonio Simone e Carla Vites per i reati specificati in epigrafe loro rispettivamente ascritti.

All'udienza del 6 maggio 2014, accertata la costituzione delle parti[1], preliminarmente le difese di Passerino, Daccò, Formigoni, Lucchina e Sanese eccepivano la nullità del decreto che dispone il giudizio per omessa indicazione nello stesso del luogo e della data di nascita degli imputati e dell'ordinanza di correzione di errore materiale adottata dal g.u.p. in data 28 marzo 2014.

Il Tribunale rigettava l'eccezione con ordinanza letta a tale udienza che qui si intende integralmente riportata [2].

Venivano quindi sollevate diverse questioni preliminari:

1) le difese Formigoni, Passerino, Perego, Sanese, Simone eccepivano l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in favore di quello di Pavia (la difesa Simone in alternativa a Pavia indicava il Tribunale di Lodi);
2) la difesa Daccò sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt. 130 disp. att c.p.p., 197, 197 bis e 210 c.p.p. per violazione degli artt. 3, 24, 25, 76, 111, 112 e 117 Cost. e art. 6 CEDU nella parte in cui consentono che lo stralcio insindacabile da parte del p.m. e la mancata previsione normativa dei tempi di esercizio dell'azione penale possano incidere sulla veste processuale e sui connessi diritti e obblighi di soggetti chiamati a rendere esame in sede di incidente probatorio nella veste di imputati in procedimento connesso ai sensi dell'art. 392 comma 1 lett. d) c.p.p.;
3) la difesa Formigoni eccepiva la nullità del decreto che dispone il giudizio per eccessiva genericità e indeterminatezza dei capi di imputazione elevati contro tale imputato;
4) la difesa Costantino Passerino richiedeva l'estromissione della parte civile Fondazione Maugeri.

Con ordinanza letta all'udienza del 29 maggio 2014, che qui si intende integralmente riportata, tutte le elencate eccezioni venivano rigettate[3].

Con ulteriore ordinanza letta sempre alla stessa udienza[4] venivano risolte alcune questioni relative alla composizione del fascicolo del dibattimento.

La difesa Passerino produceva istanza di applicazione pena avanzata davanti al g.u.p. all'udienza del 7 febbraio 2014 cui il p.m. non aveva prestato il consenso.

Le parti quindi facevano le proprie richieste di prova orali e documentali. Il Tribunale ammetteva tutte le prove testimoniali riservandosi sulle prove documentali all'esito del contraddittorio delle parti[5].

Si procedeva all'esame del teste Ernesto Carile, tenente colonnello della Guardia di Finanza, che proseguiva alle successive udienze del 12 e 26 giugno 2014.

Sempre all'udienza del 26 giugno 2014 con ordinanza letta nel corso della stessa[6] venivano acquisiti, con il consenso di tutte le parti, i brogliacci delle intercettazioni telefoniche disposte nel

[1] L'unico imputato che non si è mai presentato al processo è Alberto Perego che è stato dichiarato contumace alla prima udienza.
[2] Ordinanza allegata al verbale dell'udienza del 6 maggio 2014
[3] Ordinanza allegata al verbale dell'udienza del 29 maggio 2014
[4] Ordinanza allegata al verbale dell'udienza del 29 maggio 2014
[5] Cfr in ordinanza sulle richieste di prova allegata all'udienza del 29 maggio 2014.

corso dell'indagine, specificamente di quelle di cui all'elenco depositato in cancelleria dal p.m. in data 6 giugno 2014.

All'udienza del 3 luglio 2014 con ordinanza dibattimentale[7] veniva rigettata una eccezione di nullità sollevata dalla difesa Passerino che in sostanza sosteneva esserle stato precluso il controesame del teste Carile in merito ad alcune circostanze di suo interesse (avvio dell'attività investigativa e prime ipotesi di indagine).

L'udienza proseguiva con l'esame dei testi Stefania Galli, segretaria di Mario Cal, e Danilo Donati nonché con l'esame di imputato in procedimento connesso Mario Valsecchi conclusosi alla successiva udienza del 15 luglio 2014. A tale udienza venivano sentiti anche i testi assistiti Pierino Zammarchi, Andrea Bezziccheri, Giovanni Luca Zammarchi; infine veniva sentito il teste Carlo Freschi[8].

All'udienza del 7 ottobre 2014 venivano sentiti gli imputati in procedimento connesso Fernando Lora e Giancarlo Grenci.

All'udienza del 21 ottobre 2014 venivano sentiti i consulente tecnici Antonio Cattaneo e Marco Pacini (le cui rispettive relazioni erano acquisite agli atti), il teste Cristiano Cocola e l'imputato in procedimento connesso Sandro Fenyo.

All'udienza del 29 ottobre 2014 si esaminavano il consulente tecnico Maurizio Bracchi e i testi Roberto Cova e Francesco Beretta.

All'udienza del 18 novembre 2014 veniva sentito il teste Luca Giuseppe Merlino che proseguiva alla successiva udienza del 20 novembre 2014 nel corso della quale venivano sentiti anche i testi Patrizia Meroni e Luciano Bresciani.

All'udienza del 4 dicembre 2014 veniva sentito il teste Alessandro Cè e proseguiva l'esame del consulente Bracchi iniziato alla precedente udienza del 29 ottobre 2014; venivano acquisite anche le relazioni del consulente.

All'udienza del 16 dicembre 2014 si esaminavano i testi Gianluigi Gariboldi, Maria Cristina Cantù, Pierangello Bombelli, Antonio Spanevello e Marcello Imbriani.

All'udienza del 18 dicembre 2014 si ascoltavano i testi Antonello Zangrandi, Giustina Samele e Marco Cozzoli.

Su accordo delle parti venivano acquisiti i verbali di s.i.t. rese dalla Samele in data 8 ottobre 2012 e dal Cozzoli in data 8 ottobre 2012 e 24 giugno 2013.

All'udienza del 13 gennaio 2015 venivano sentiti i testi Margherita Gambaro, Filippo Bongiovanni, Gaetano Fasano, Pio Dario Vivone, Daniela La Genga, Rossana Rossi.

Su accordo delle parti venivano acquisiti anche i verbali di s.it. rese in fase di indagine da Daniela La Genga e Rossana Rossi.

All'udienza del 21 gennaio 2015 venivano sentiti i testi Francesco Rota e Anna Patrizia Visintin.

---

[6] Allegata al verbale dell'udienza del 26 giugno 2014

[7] Allegata al relativo verbale.

[8] In relazione a tale deposizione la difesa Formigoni sosteneva la necessità di dare l'avviso previsto dall'art. 63 c.p.p. essendo a suo dire emersi indizi di reità in capo al Freschi per il reato di cui agli artt. 110 cp e 8 D. Lgs. 74 del 2000. Il Collegio non condivideva l'assunto, ritenendo che non fossero emersi elementi per ritenere che il Freschi avesse fornito un contributo morale o materiale nell'ideazione del sistema di emissione di fatture per operazioni inesistenti intercorso tra Progetti s.r.l. e le società riconducibili a Grenci essendo egli intervenuto solo in fase successiva per eseguire i pagamenti su disposizione del suo datore di lavoro: cfr in questi termini verbale udienza 15 luglio 2014

Su accordo delle parti venivano acquisiti i verbali delle dichiarazioni rese durante le indagini dai signori Sfondrini, Banfi, Pilloni e Danzi.
All'udienza del 29 gennaio 2015 veniva sentito il teste Massimo Buscemi; Erika Maria Daccò, citata come teste dal p.m., figlia dell'imputato Pierangelo Daccò, si avvaleva della facoltà di non rispondere.
Su accordo delle parti venivano acquisiti i verbali delle dichiarazioni rese durante le indagini da Claudio Sadler (in data 27 luglio 2012), Gianluca Rodolfi (in data 23 maggio 2012), Claudio Castagna (in data 24 maggio 2012), Emanuela Talenti (in data 3 luglio 2012 e 29 novembre 2012) e Ghisini in data 14 novembre 2012.
All'udienza del 18 febbraio 2015 venivano sentiti i testi Silvio Passalacqua, Diego Passalacqua e Paolo Mascheroni.
Su accordo delle parti venivano acquisiti i verbali delle dichiarazioni rese durante le indagini dai predetti tre testi in data 15 maggio 2012.
All'udienza del 26 febbraio 2015 veniva sentito il teste Rosolino D'Agostino.
In data 20 marzo 2015 venivano sentiti i testi Alessandro Passalacqua, Cristiano Cocola (quest'ultimo sentito anche in precedenza all'udienza del 21 ottobre 2014) Gerardo Fattoruso e Giovanna Ruizzo.
Su accordo delle parti venivano acquisiti i verbali di constatazione in data 24 ottobre 2012.
In tale udienza il p.m. chiedeva correggersi l'errore materiale presentenel capo 1 d'imputazione – tabella 1 – pagina 6 del decreto che dispone il giudizio – colonna 7 – sotto anno 2005 laddove, in corrispondenza di "Periplo" era indicata la somma di 105.000,00 andava invece indicata la somma di 150.000,00. Il Tribunale disponeva in conformità.
All'udienza del 24 marzo 2015 veniva sentito il maresciallo Salvatore Manzitto della sezione di P.G. della Guardia di Finanza.
All'udienza del 26 marzo 2015 venivano esaminati i testi Mauro Moltedo e Daniele Spello, maresciallo della Guardia di Finanza.
All'udienza del 15 aprile 2015 proseguiva l'esame del maresciallo Spello.
All'udienza del 23 aprile 2015 si concludeva l'esame dello Spello.
All'udienza del 7 maggio 2015 veniva sentito Stefano Silvotti consulente tecnico del p.m.; venivano acquisiti i verbali degli interrogatori resi durante le indagini dall'imputato Pierangelo Daccò essendogli egli avvalso della facoltà di non rispondere[9].
Il p.m. produceva sentenze emesse dalla Commissione Tributaria che il Tribunale acquisiva come prova del fatto storico della loro emissione.
Alle udienze del 13 maggio e 21 maggio 2015 e del 5 e 17 giugno 2015 veniva esaminato l'imputato Costantino Passerino. Veniva acquisito anche il "memoriale" a suo tempo redatto dall'imputato solo come memoria proveniente dalla parte ex art. 233 c.p.p. in relazione all'art. 121 c.p.p. Su accordo della difesa Passerino e del p.m. venivano acquisiti tutti i verbali degli interrogatori resi in fase di indagine e delle relative trascrizioni.
Nel corso dell'udienza del 17 giugno 2015 veniva acquisito il verbale di interrogatorio reso da Carlo Farina durante le indagini stante la volontà dello stesso di non sottoporsi all'esame dibattimentale.

[9] Utilizzabili solo nei confronti del predetto imputato non essendovi consenso delle altre parti alla loro utilizzazione *erga omnes*.

Alle udienze del 24 e 30 giugno 2015 veniva esaminato l'imputato Antonio Simone.
All'udienza dell'8 luglio 2015 l'imputato Roberto Formigoni si avvaleva della facoltà di non rispondere rendendo dichiarazioni spontanee.
All'udienza del 16 luglio 2015 si procedeva all'esame dell'imputata Carla Vites.
All'udienza del 6 ottobre 2015 veniva esaminato l'imputato Nicola Maria Sanese.
Alle udienze del 14 e 22 ottobre 2015 veniva esaminata l'imputata Alessandra Massei.
All'udienze del 5, 11, 19 novembre 2015 veniva esaminato l'imputato Carlo Lucchina.
All'udienza del 25 novembre 2015 venivano sentiti i testi: Alfredo Viganò, consulente tecnico della parte civile Fondazione Maugeri; Gemma Gervasi (difesa Farina); Mariagrazia Zanaboni (difesa Daccò).
All'udienza del 3 dicembre 2015 avendo diversi difensori aderito all'astensione dalle udienze deliberata dall'Unione delle Camere Penali per il periodo 30.11-4.12.2015 il processo veniva rinviato all'udienza del 22 dicembre 2015 **previa dichiarazione di sospensione dei termini di prescrizione.**
All'udienza del 22 dicembre 2015 venivano sentiti i testi Antonio Zanetti, Maurizio Monteverdi e Luca Volpi.
All'udienza del 14 gennaio 2016 venivano sentiti i testi Giuseppe Guzzetti, Antonino La Duca, Maria Clara De Ponti, Walter Mafferini (tutti difesa imputato Simone) e Olivier Raymond (difesa Farina)
Su accordo delle parti veniva acquisita la consulenza tecnica a firma Solombrino redatta per la difesa Perego.
All'udienza del 26 gennaio 2016 venivano sentiti il consulente tecnico Renato Ruffini e i testi Andrea Bizzozzero Giancarla Neva Sbrissa, Roberto Albonetti, Enrico Pazzali e Luca Dainotti (tutti citati da difesa Sanese).
All'udienza del 3 febbraio 2016 i testi Mario Giovanni Melazzini, Franco Molteni, Enrica Mainardi, Marco Trivelli, Caterina Tridico, Enrico Bolzoni e il consulente tecnico Davide Croce (tutti citati dalla difesa Lucchina).
All'udienza del 9 febbraio 2016 veniva sentito il teste Gustavo Adolfo Cantero (difesa Daccò) e proseguiva l'esame di Davide Croce, consulente tecnico della difesa Lucchina.
All'udienza del 17 febbraio 2016 veniva sentiti i testi Hermit Igor Aguayo Garcès, Antonio Azara, Giuliana Cuccus (tutti citati da difesa Daccò), Antonio Padoan, Tiziano Carughi, Carlo Togni, Doriana Piovesana, Marco Alessandro Pierotti, Maurizio Alessandro Bersani (tutti citati dalla difesa Massei), Ciro Rampulla (difesa Passerino).
All'udienza del 23 febbraio 2016 si procedeva al controesame del già citato consulente Davide Croce; venivano sentiti i testi Andrea De Plano, Annarita Pettinella, Caterina Pistarini, Paolo Sessarego, Luana Canziani, Luigi Verner, Stefano Piasentin (tutti citati da difesa Passerino).
Il p.m., nulla opponendo le altre parti, correggeva il capo di imputazione 18 in relazione alla data di presentazione dei redditi per il periodo di imposta 2008, che andava indicata in quella del 25.09.2009 anziché in quella originariamente indicata del 25.09.2008.
All'udienza dell'8 marzo 2016 venivano sentiti il consulente tecnico Maria Giulia Roversi (difesa Formigoni)i testi Angela Glisenti (difesa Massei), Rosaria Lombardo (difesa Vites) e Fernanda Brunati (difesa Perego).

Il p.m. produceva avvisi di accertamento anticipando richiesta ex art. 507 c.p.p. di esaminare Raffaele Amato e Mario Beninato, entrambi funzionari della Agenzia delle Entrate a conferma dei menzionati avvisi. Richiesta che non veniva accolta alla successiva udienza del 16 marzo 2016.
All'udienza del 16 marzo 2016 venivano sentiti i testi Carlo Porcari, Rocco Mangia (difesa Passerino).
All'udienza del 24 marzo 2016 gli imputati Daccò e Passerino rendevano dichiarazioni spontanee; quindi veniva dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale.
Va precisato che nel corso delle udienze sopra elencate le parti hanno prodotto copiosa documentazione acquisita al fascicolo del dibattimento e pienamente utilizzabile per la decisione; diversi testi sono stati rinunciati e il Tribunale ha disposto di conseguenza revocando la precedente ordinanza di ammissione prove dei suddetti testi.
All'udienza del 6 aprile 2016 il p.m. cominciava la discussione finale; al termine dell'udienza precisava il capo di imputazione 16 che con riferimento ai seguenti pagamenti "*la somma di Euro 800.000 ricevuta tra il 2002 e il 2009 in contanti da LORA Fernando della società PROGETTI s.r.l*" e "*la somma di euro 1.773.000 ricevuta in contanti tra il 2002 e il 2009 da FRESCHI Carlo della PROGETTI s.r.l*", questi stessi pagamenti alla luce delle prove dibattimentali dovevano ritenersi riferiti a "***la somma complessiva di euro 590.000 consegnata da FRESCHI e LORA a GRENCI presso i locali della Banca San Gottardo rispettivamente in data 30 aprile 2008 (per euro 390.000) e 23 dicembre 2009 (per euro 200.000) ed all'ulteriore somma complessiva di euro 280.000 consegnata in varie tranche in contanti da LORA Fernando e Mario CAL tra il 2006 e il 2007***".
La discussione del pm. proseguiva all'udienza dell'11 aprile 2016 e si concludeva con le richieste finali all'udienza del 15 aprile 2016; il p.m. produceva note scritte con le richieste di condanna e di confisca di beni.
All'udienza 5 maggio 2016 concludevano le difese delle parti civili Regione Lombardia, Agenzia delle Entrate e Fondazione Maugeri nonché le difese degli imputati Farina e Perego.
Alle udienze del 10 e 16 maggio 2015 concludeva la difesa Lucchina; sempre il 16 maggio concludeva l'avv. Stortoni per l'imputato Formigoni.
All'udienza del 25 maggio 2015 avendo i difensori (ad eccezione dell'avv. Fabio Marzo Palazzo) aderito all'astensione dalle udienze deliberata dall'Unione delle Camere Penali per il periodo 23 al 26 maggio 2015 il processo veniva rinviato all'udienza del 31 maggio 2015 **previa dichiarazione di sospensione dei termini di prescrizione.**
All'udienza del 31 maggio 2015 concludeva la difesa Massei e l'avv. Brusa per l'imputato Formigoni.
All'udienza del 14 giugno 2016 concludevano le difese degli imputati Daccò e Sanese.
All'udienza del 6 luglio 2016 discutevano le difese degli imputati Vites e Passerino.
All'udienza del 19 luglio 2016 discutevano le difese degli imputati Simone e Passerino (in prosecuzione).
All'udienza del 20 luglio 2016 discuteva la difesa dell'imputato Passerino (in prosecuzione).
All'udienza del 20 settembre 2016 la difesa delle Regione Lombardia depositava dichiarazione di revoca della costituzione di p.c. nei confronti dell'imputato Passerino.
Il p.m. replicava alle conclusioni delle altre parti.
All'udienza del 15 dicembre 2016 replicavano le difese di Lucchina, Formigoni, Passerino.

All'udienze del 22 dicembre 2016 i difensori degli altri imputati rinunciavano alle repliche. Il Tribunale si ritirava in camera di consigli all'esito della quale in pubblica udienza pronunciava sentenza dando immediata lettura del dispositivo.

Sull' eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da Maugeri e Mozzali in incidente probatorio sollevata dalla difesa dell'imputato Roberto Formigoni

In sede di repliche l'avv. Stortoni per l'imputato Formigoni chiedeva che venisse dichiarata l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in incidente probatorio da Salvatore Maugeri e Mozzali.
Le altre difese si associavano.
La difesa rilevava, in primo luogo, che il gip aveva accolto la richiesta del p.m. ex art. 392 lett. c) c.p.p in assenza delle condizioni previste dalla norma suddetta ed in particolare delle circostanze previste dalle lettere a) e b) della stessa norma.
Vale preliminarmente ricordare che i citati dichiaranti, originariamente coindagati nell'ambito del presente procedimento, su richiesta del p.m., accolta dal gip, sono stati ascoltati in sede di incidente probatorio. Gli stessi hanno poi definito la loro posizione ex art. 444 c.p.p.
Tanto premesso, si osserva che gli argomenti difensivi non possono trovare accoglimento.
L'art. 392 lett. c) c.p.p. prevede espressamente che il p.m. e la persona sottoposta alle indagini possano chiedere che si proceda con incidente probatorio all'esame dell'indagato su fatti concernenti la responsabilità di altri, senza che sia necessaria la specifica enunciazione delle ragioni che rendono l'atto non rinviabile al dibattimento.
Invero, la soppressione dell'inciso "*quando ricorre una delle circostanze previste dalle lett. a) e b)*" originariamente previsto dalla norma in questione ad opera della l. 7/8/1997 n. 267 depone inequivocabilmente in tal senso e non può pertanto essere considerata priva di significato alcuno come invece preteso dalla difesa.
Si osserva peraltro come tale modifica debba essere oggetto di lettura sistematica con altra disposizione codicistica modificata dalla stessa l. n. 267/97; in quella stessa occasione, infatti, venne sostituito il testo dell'art. 513 c.p.p., introducendo il divieto di utilizzo nei confronti di altri imputati non consenzienti delle dichiarazioni precedentemente rese dall'indagato, acquisite mediante lettura al dibattimento a seguito del suo rifiuto a sottoporsi all'esame. Lo stesso art. 513 riformato prevede invece al terzo comma che, se dette dichiarazioni sono state assunte ai sensi dell'art. 392, se ne possa dare lettura ai sensi dell'art. 511 c.p.p..
Evidente è allora il disegno del legislatore: la non rinviabilità della prova in questione al dibattimento è *in re ipsa*, vista la immanente possibilità per il dichiarante coindagato o indagato in procedimento 'strettamente' connesso di rifiutare l'esame dibattimentale, con conseguente dispersione della prova se non precedentemente raccolta in incidente probatorio.
Come noto, la Corte Costituzionale con sentenza n. 77/94 ha dichiarato l'incostituzionalità degli art. 392 e 293 c.p.p. nella parte in cui non consentano che nei casi previsti dalla prima delle due disposizioni, l'incidente probatorio possa essere richiesto ed eseguito anche nella fase dell'udienza preliminare. A seguito di tale pronuncia le parti possono chiedere, come è avvenuto nel caso di specie l'audizione di coindagati (rectius: coimputati) nella fase dell'udienza preliminare.
La difesa ha rilevato che l'interpretazione dell'art. 392 lett c) c.p.p. appena proposta si porrebbe in contrasto con la citata sentenza della Corte Costituzionale, contrasto asseritamente fondato sulla circostanza che l'estensione voluta dalla Corte Costituzionale si basi sul principio di non dispersione della prova e quindi che l'istituto in esame richieda imprescindibilmente la sussistenza

di un pericolo di dispersione.
L'argomento tuttavia appare superato dalle considerazioni sopra esposte in ordine alla ratio sottesa alla novella legislativa a) e b) dell'art. 392 c.p.p. deve concludersi che tale pericolo di dispersione, come visto, è insito nella speciale qualifica del dichiarante alla luce della facoltà di costui di non rendere dichiarazioni in dibattimento e della facoltà delle altre parti, in tal caso, di non prestare il consenso all'utilizzazione delle dichiarazioni da costui rese al P.m. o alla P.g. da questi delegata nel corso delle indagini (cfr art. 513 c.p.p. già richiamato come riformato dalla legge 267/97).
Questa interpretazione trova conforto in una successiva pronuncia della Corte Costituzionale - n. 428 del 1999 – che ha dichiarato infondate le questioni di incostituzionalità sollevate da tre diversi giudici rimettenti proprio con riferimento alla norma considerata (art. 392 lett. c) rilevando in particolare, per quel che qui interessa:

- che la ratio delle modifiche apportate con legge 267/97 era quella di evitare il rischio di dispersione delle dichiarazioni rese da coimputati in fase predibattimentale tanto più significativo alla luce della contestuale modifica apportata all'art. 513 c.p.p.;
- che nel sistema attuale risulta potenziata la facoltà di scelta delle parti in ordine al momento di formazione della prova di cui si discute: ad esse è rimessa la valutazione se attivare la formazione anticipata della prova mediante incidente probatorio ovvero fare esclusivamente affidamento sulla sua assunzione in dibattimento;
- che non sono violate le prerogative della difesa sia che l'incidente venga richiesto nel corso delle indagini preliminari, in quanto la persona sottoposta alle indagini può anticipatamente prendere cognizione delle dichiarazioni rese in precedenza dalla persona da esaminare (art. 398 c. 3 c.p.p.), sia che l'incidente venga chiesto durante l'udienza preliminare in quanto la difesa ha la facoltà di prendere visione a norma degli artt. 419 c. 2 e 3 c.p.p. e 131 disp. att. c.p.p. del complesso degli atti delle indagini.

Non appare peraltro pertinente al caso che ci occupa la sentenza della Corte di Cassazione sez. V n. 35103/14 che ha escluso l'ammissibilità della richiesta di incidente probatorio volto all'assunzione della testimonianza della vittima minore di uno dei reati previsti dall'art. 392 c. 1 bis c.p.p. nonostante con la modifica legislativa che ha riguardato questa norma introdotta dalla legge 267/97 anche riguardo a tale tipologia di dichiarazioni il legislatore abbia escluso che debbano ricorrere i pericoli menzionati alle lettere a e b del comma 1 del medesimo articolo. Invero in tal caso il giudice di legittimità, ravvisando la ratio della modifica nella esigenza di tutela del minore che, sentito prima del dibattimento, non verrà turbato successivamente da nuove audizioni (v. per tale caso anche art. 190 c. 1 bis c.p.p.), ha ritenuto che sia inammissibile la richiesta formulata dopo la chiusura delle indagini che non sia fondata da concrete ragioni di pericolo. Il caso è con tutta evidenza diverso alla luce della ratio della modifica legislativa come interpretata dalla Cassazione, ratio che, come visto, nel caso disciplinato dall'art. 392 lett c) e d) risiede proprio nel pericolo di non dispersione della prova.

CAPITOLO I: LE VICENDE CORRUTTIVE (CAPI 2 E 16)

PARTE I: BREVE *EXCURSUS* SULLO DELLE SVILUPPO INDAGINI

Come è dato evincere dalla lettura dei capi di imputazione, il presente procedimento riguarda fatti di una certa complessità, verificatisi in un periodo temporale piuttosto esteso ed il cui accertamento ha richiesto una articolata istruttoria dibattimentale.
Prima di passare all'analisi, nel dettaglio, delle accuse che vengono mosse agli odierni imputati, pare opportuno ripercorrere l'*iter* delle indagini, al fine di evidenziare gli elementi che hanno determinato gli inquirenti ad esercitare l'azione penale.
Le risultanze delle indagini verranno, poi, riprese nel dettaglio allorchè si passerà all'esame delle singole contestazioni.

§ 1. L'avvio delle indagini: il suicidio di Mario CAL, la documentazione consegnata alla Procura e i primi riscontri acquisiti in merito ai flussi di capitali da Fondazione San Raffaele a Pierangelo DACCO'

Come evidenziato dal Ten. Col. Ernesto CARILE della Sez. di P.G. della G. di F. in sede (cfr. trascrizioni delle udienze del 29.5.2014 e del 12.6.2014), le indagini avevano inizio verso la fine del mese di luglio 2011, allorchè la Procura delegava accertamenti alla Sez. di P.G. – G. di F. sul suicidio di Mario CAL (esponente di spicco della Fondazione San Raffaele, di seguito HSR), avvenuto il 18 di luglio del medesimo anno.
All'epoca HSR era in grave stato di crisi.
Al consiglio di amministrazione del 20 giugno 2011 Don Verzè aveva chiesto a tutto il c.d.a., compreso Mario CAL, di dimettersi. Era infatti in corso un tentativo di concordato finanziato dallo IOR e dall'imprenditore Vittorio Malacalza.
Dal c.d.a. fino al giorno del suo suicidio, Mario CAL aveva dato disposizione ai suoi collaboratori di raccogliere una serie di documenti utili per la sua difesa, per ricostruire una serie di eventi.
In data 26 luglio 2011 si presentava all'ufficio del P.M. Dr.ssa Pedio l'Avv. Alessandri che depositava un verbale di indagini difensive e consegnava un pc e scatoloni di documenti. L'Avv. Alessandri spiegava di depositare i documenti per conto del sig. DONATI (capo della sicurezza del S. Raffaele, autista storico di Don Verzè, fondatore e presidente della Fondazione S. Raffaele), che si rendeva disponibile ad essere sentito.
Veniva formata la copia forense dell'hard disc del p.c. consegnato.
Dalla copia dell'hard disk di Mario CAL emergeva che Mario CAL era solito inviare e-mail per il tramite della sig.ra GALLI. Fino al 2010 non aveva neppure un indirizzo di posta elettronica come vicepresidente di HRS. Quindi la corrispondenza mail passava attraverso la sig.ra GALLI, sua segretaria. Della sua corrispondenza mail Mario CAL aveva fatto eseguire un back-up fino alla data del suo suicidio.

I documenti prodotti da DONATI riguardavano la compravendita di un aereo (c.d. operazione ASSION) e una serie di consulenze pagate da HSR a società estere (tra cui, in particolare, in particolare, quelle alla società HARMANN ed alla società M.T.B.), riconducibili a Piero

DACCO', noto imprenditore operante nel settore sanitario, che da alcuni anni curava in Regione gli interessi di HSR, pur in assenza di formale incarico.
Dalla consultazione delle Banche Dati delle Forze dell'Ordine appariva difficile ricostruire le vicende che riguardavano DACCO', in quanto costui non presentava dichiarazioni dei redditi in Italia. Lo stesso, infatti, risultava residente a Londra, ad un indirizzo ove risultava essere stato residente anche Antonio SIMONE, ex assessore alla Sanità di Regione Lombardia fino agli anni Novanta e, successivamente, imprenditore nel settore immobiliare e sanitario, molto vicino a Roberto FORMIGONI per la comune appartenenza politica e religiosa (entrambi esponenti del movimento di Comunione e Liberazione e del partito della Democrazia Cristiana).
DACCO' appariva essere al centro di una intricata galassia di società estere a lui riferibili solo indirettamente, che rendeva difficile la ricostruzione degli interessi di cui egli si era occupato nel corso degli anni (costui risultava avere investito in centri di bellezza, associazioni sportive, società immobiliari, bar, alberghi, sanità, avvalendosi della collaborazione della figlie e della moglie).
Tra le società riconducibili a DACCO' vi era la JUVANS INTERNATIONAL BV di Rotterdam, la quale deteneva quote di altre società, tra cui LIMES, società cilene ed argentine.
La sede della JUVANS INTERNATIONAL era presso una società fiduciaria di Lugano (NORTH CONSULTING AND PARTNERS, di seguito NC). Presso questa società lavoravano tali GRENCI e GALAFASSI, i quali, in base a mandato fiduciario, gestivano fiduciariamente molte delle società estere riconducibili a DACCO'.
Dalla documentazione acquisita da Mario CAL per il tramite di DONATI nonché dalla documentazione detenuta da NC, messa a disposizione, nel corso delle indagini, da GRENCI ed acquisita, altresì, in via rogatoriale, gli inquirenti accertavano come, nel corso degli anni, si fosse verificato un significativo flusso di capitali (pari a circa 9 milioni di euro) da HSR a DACCO' o a società estere a lui riconducibili, dal 2002 fino all'estate del 2011.
Tale flusso, in particolare, stando anche alle testimonianze acquisite dai fornitori e dai dipendenti di HSR nel corso delle indagini, sarebbe stato originato da sovrafatturazioni imposte da CAL ai fornitori medesimi (in particolare, le società DIODORO COSTRUZIONI, METODO E PROGETTI, operanti nel settore dell'edilizia). Costoro, nel corso del tempo, avrebbero retrocesso in contante il sovrapprezzo delle fatturazioni a CAL e quest'ultimo avrebbe, a sua volta, corrisposto il denaro così ottenuto a DACCO' affinchè corrompesse i vertici di Regione Lombardia (e, in particolare, FORMIGONI) per l'ottenimento di provvedimenti favorevoli alla Fondazione in materia sanitaria.
In un secondo momento al sistema del pagamento in contante si era sostituito quello delle fatturazione, a HSR o ai suoi fornitori, di consulenze o operazioni fittizie apparentemente poste in essere da società estere riconducibili a DACCO' (vedi operazione ASSION o contratti stipulati con MTB).
Su tali risultanze di indagine si tornerà, più approfonditamente, in seguito, allorchè si analizzeranno le risultanze dibattimentali relative al capo 16 (corruzione HSR).

§ 2 La documentazione fornita dal fiduciario GRENCI e gli accertamenti sui flussi finanziari da FSM alle società riconducibili a DACCO' e SIMONE

A dicembre del 2011 si presentava spontaneamente agli inquirenti GRENCI, direttore di NC, che successivamente si sottoponeva ad interrogatorio, fornendo documentazione contabile e finanziaria relativa ai clienti DACCO' e SIMONE ed alla galassia delle società gestite per conto dei due clienti in questione (in alcuni casi beneficiari congiunti delle gestioni fiduciarie). Tale documentazione veniva riconciliata con la documentazione delle fiduciarie, acquisite con rogatoria.

NC aveva due conti chiamati "*rubrica*" o "*calderone*" a Madeira. Tutti i flussi finanziari dei clienti della fiduciaria (tra cui DACCO' e SIMONE) finivano su questi conti, per poi prendere altre destinazione: in questo modo si rendeva altamente difficile individuare i beneficiari delle somme.

Il teste CARILE precisava che DACCO' risultava essere cliente storico di NC dal 1997.

Dall'analisi della documentazione prodotta da GRENCI gli inquirenti accertavano un consistente flusso finanziario da HSR e da Fondazione Salvatore Maugeri (di seguito: FSM)[1] alle società di DACCO' gestite da NC.

Venivano esaminati a s.i.t. Umberto MAUGERI e Costantino PASSERINO, rispettivamente Presidente e Direttore Centrale di FSM, per fare luce sulle prime dichiarazioni relative a FSM del fiduciario GRENCI.

La Procura delegava perquisizioni e sequestri presso gli uffici di MAUGERI e PASSERINO. Veniva eseguita copia forense dell'hard disc dei P.C. di MAUGERI e PASSERINO.

Tutta la documentazione consegnata dal fiduciario GRENCI è stata ritrasmessa, identica, a seguito di rogatoria, dall'A.G. svizzera, che la aveva formalmente acquisita presso la fiduciaria. Tuttavia, mentre GRENCI aveva consegnato documenti dal 2004, la documentazione trasmessa dalla Svizzera partiva dal 2001.

Nell'informativa del 8.3.2012 (curata dal Cap. COPPOLA) vengono riepilogati gli esiti degli accertamenti documentali: FSM pagava tutta una serie di consulenze (fittizie secondo l'ipotesi accusatoria) nel settore sanitario effettuate da società veicolo messe a disposizione di DACCO' e SIMONE.

Anche dall'analisi del P.C. di PASSERINO emergevano i flussi finanziari verso le società straniere.

All'udienza del 12.6.2014, il teste CARILE produceva prospetto (qui di seguito riportato) di cui alle pagg. 24 e 25 dell'informativa del 8.3.2012, nel quale venivano elencate le società collegate a F.S.M. che risultavano avere effettuato pagamenti a MTB, società, come in precedenza ricordato, riconducibile a DACCO' e formalmente amministrata da un austriaco, poi arrestato per riciclaggio:

---

[1] FSM è un ente istituito nel 1975 come clinica del lavoro dal Prof. Salvatore MAUGERI, avente sede a Pavia.

Nel corso degli anni FSM ha ricevuto riconoscimenti vari dal Ministero della Sanità, anche come istituto di ricerca. Ha diciotto sedi sul territorio nazionale (in Piemonte, Lombardia, Campania, Puglia e Sicilia) ed è accreditata presso le Regioni dove svolge la sua attività.

Il 90% del suo fatturato è di provenienza pubblica.

Presidente della fondazione pavese, all'epoca dei fatti, era Umberto MAUGERI.

Ruolo operativo fondamentale nella gestione della fondazione aveva PASSERINO, Direttore Centrale della fondazione medesima: sul suo P.C. sono state trovate le tracce di tutte le operazioni finanziarie e immobiliari di maggiore interesse investigativo e di cui si parlerà più approfonditamente in seguito. Tutte queste operazioni avevano l'avvallo del Prof. MAUGERI, che firmava i relativi contratti.

SOCIETA' COLLEGATE A FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI CHE PAGANO MTB

SOCIETA'	SEDE	OGGETTO SOCIALE	SOCI	AMMINISTRATORE
I.C.B.	Lussemburgo	*Organismo scientifico senza scopo di lucro*	===	Presidente: Mario CANNATA Amministratore Delegato: Costantino PASSERINO
M.T.A.	Lussemburgo sede secondaria a Lugano	*Ricerca nel settore biomedico*	---	Olivier LIEGEOIS Patrick MOINET
M.D.S. S.p.A.	Milano via Culdoni n 11	*Attività di consulenza gestionale*	SPADIF s.p.a. Fiduciaria POTOMAC ENGENEERING SA	MOZZALI Gianfranco
PERIPLO S.r.l.	Milano via Pacini n.28	*Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria*	Socio unico dal 28.04.2009 SIB. LIMITED (Malta) in precedenza: SIB INVESTIMENTS S.A. in precedenza: M.D.S. s.p.a.	PARRICCHI Gianfranco
PANACEA Spa in liquidazione	Milano via Egadi n.07	*Altri servizi di sostegno alle imprese n.c.a.*	ITATECH Spa (05749051008) Amministratore di ITATECH Spa LATMIRAL Ridolfo Paolo	LATMIRAL Ridolfo Paolo Amministratore delegato fino al 2009 Direttori tecnici LATMIRAL Ridolfo Paolo GUIDICINI Tomaso
PANACEA CLINICAL SERVICES s.r.l.	Milano via Lanino n.05	*Attività degli studi di architettura, ingegneria ed altri studi tecnici; consulenza gestionale, altri servizi alle imprese n.c.a*	ITAL TBS TELEMATIC & BIOMEDICAL SERVICE Spa (00707066323)	VIGO Enrico PENNONI Gianluca SALOTTO Paolo
ITACA S.r.l.	Sede operativa: Milano via Lanino n.05 Sede legale: Napoli Via Arno n. 36	Costruzione di edifici residenziali e non residenziali	ITATECH Spa (05749051008) GUIDICINI Tomaso Antonio LATMIRAL Ridolfo Paolo ERRICO Eduardo BELLUCCI SESSA ROBERTO	LATMIRAL Ridolfo Paolo
SEMEC S.r.l.	Milano via Lanino n.05	*Attività di consulenza gestionale*	ITATECH Spa (0574905.008) MARINI Gianni RUSCONI Matteo BINDA ZANE Paolo BORGONOVO Augusto VANNI Stefino LARIM Srl (06965380581) H.P.A. PERONI Srl (08590620583)	LATMIRAL Ridolfo Paolo
IMMOPAN SERVIZI s.r.l	Milano via Lanino n.05	*Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri*	GUIDICINI Tomaso RPL S.r.l ITATECH S.p.A. (C.F.:05749051008)	LATMIRAL Ridolfo Paolo
I.S.E.O	dal 19.01.2011 Milano via Monte Nero n. 20 in precedenza Milano via Marconi 11	*Ricerca nel campo delle altre scienze naturali e ingegneria*	Società Italiana di Revisione Fiduciaria s.p.a GUSI s.r.l Claudio MASSIMO Giacomo SCALZO SIB LTD	SCALZO Giacomo

depositato in
udienza
Milano,

Tra il 2003 ed il 2005 risultavano flussi diretti di capitali da FSM ad MTB, apparentemente giustificati dai contratti di consulenza, per un importo complessivo di circa 14 milioni di euro (di cui MTB incassa, effettivamente, 13 milioni di euro).

Dal 2005 non vi sono più flussi da FSM a MTB, come spiegato da GRENCI. Vengono interposte altre società, quelle di cui al prospetto prodotto dall'operante, che riepiloga i flussi che da FSM, per il tramite delle società interposte, sono confluiti sul conto corrente di MTB, come di seguito riportato

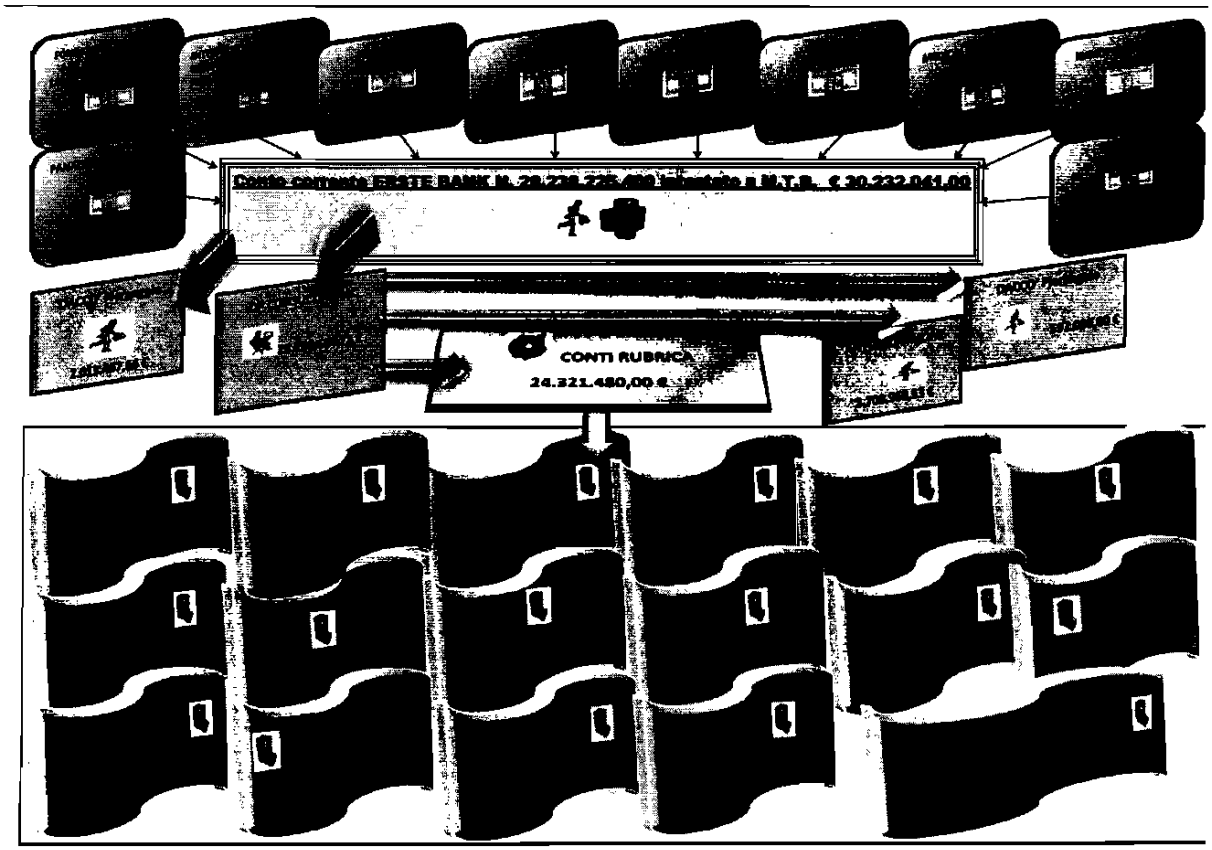

I.C.B. (International Centre for Research in Biomedicine) è una società lussemburghese messa a disposizione di FSM da un professionista italiano (Claudio MASSIMO)
Nel P.C. di PASSERINO viene descritto, con frecce, il prospetto del flusso finanziario da FSM ad ICB e poi da ICB a MTB (nell''ipotesi accusatoria, la prima subappaltava alla seconda la consulenze formalmente commissionate da FSM).
Gli inquirenti ipotizzavano, quindi, che FSM, che doveva giustificare in c.d.a. consulenze troppo onerose verso MTB, avesse escogitato lo stratagemma dell'interposizione fittizia di ICB.
Si noti che MTB non effettuava attività né emetteva fatture per pagamenti nel settore sanità, mentre risultava avere costi per personale di imbarcazioni, ristoranti di Milano e vini di pregio di cantine italiane.

Il totale delle fatture emesse da ICB nei confronti di MTB ammonta a circa 9 milioni di euro a fronte di flussi finanziari per circa 40 milioni di euro.
MTA (Medical Trials Analysis) è società lussemburghese che si interpone, parimenti, tra FSM e MTB. MTB incassa da MTA 4 milioni circa. Dal prospetto dei flussi finanziari (informativa 8.3.2012) depositato dal teste CARILE all'udienza del 12.6.2014, emerge un flusso da MTA ad altra società di DACCO', sita a NY, che riceve 500.000 dollari.
MDS s.p.a è amministrata da Gianfranco MOZZALI, stretto collaboratore di PASSERINO. MDS stipulava contratti di consulenza con FSM. MDS, a sua volta, subappaltava, con regolari contratti, la consulenza ad MTB. MTB ha emesso, nel 2005, una fattura di 700.000 euro circa nei confronti di MDS.
Secondo l'analogo schema del "subappalto" delle consulenze, risultano i seguenti rapporti:
- Contratti di consulenza tra FSM e società PERIPLO s.r.l. Segue un flusso di denaro da PERIPLO a MTB, cui PERIPLO subappaltava la consulenza;
- PANACEA s.p.a stipula contratti di consulenza con FSM. I contratti vengono poi subappaltati a MTB.
Il medesimo meccanismo vale per tutte le altre società indicate nel prospetto fornito dal teste CARILE.
Dal prospetto si evince che, in totale, entrano nel conto di MTB circa 30 milioni di euro.
Da MTB vengono poi trasferiti alla DP Consulting (altra società riconducibile a DACCO' e gestita da NC) circa 28 milioni di euro (il conto di DP era presso la banca Barkley di Londra).
Acquisito il conto della DP, gli operanti accertavano che il denaro dal conto di Londra della società si muoveva verso conti riconducibili a DACCO' e a SIMONE, a Madeira.
DP, a sua volta, stipula ulteriori contratti di consulenza (fittizi secondo l'ipotesi accusatoria) con SIMONE e DACCO', necessari a giustificare ulteriori flussi finanziari. All'epoca SIMONE, come in precedenza ricordato, era residente al medesimo indirizzo di Londra di DACCO'.
I conti di Madeira (conti "rubrica" o "calderone") sono intestati a due società, ma venivano utilizzati dalla NC come una sorta di camera di compensazione, di banca della fiduciaria. Ciò rendeva difficile seguire ulteriormente i flussi finanziari. GRENCI produceva una rubrica che consentiva di assegnare i flussi in entrata ed in uscita ad un determinato soggetto.
E' stato accertato un flusso di denaro di 450 milioni di euro sui conti rubrica.
Quasi sempre sono società off shore che ricevono i flussi. GRENCI ha consegnato estratti conto e rubriche della fiduciaria, già trasmessi in via rogatoriale.
Nessuna di queste società ha svolto attività di consulenze sanitarie: dai loro c/c non vi sono uscite per coprire costi relativi a consulenze sanitarie.

A seguito della perquisizione eseguita presso FSM, in sede di esecuzione delle ordinanze cautelari nei confronti di alcuni degli odierni imputati (DACCO', PASSERINO, MOZZALI, MAUGERI e Claudio MASSIMO), gli inquirenti acquisiscono documentazione relativa ad altre consulenze.
Gli inquirenti, in particolare, hanno evidenza di un'altra galassia di società, che veicolano, attraverso quadriangolazioni, flussi finanziaria da FSM a DACCO'. A tal fine il teste CARILE produceva ulteriore prospetto, qui di seguito riportato

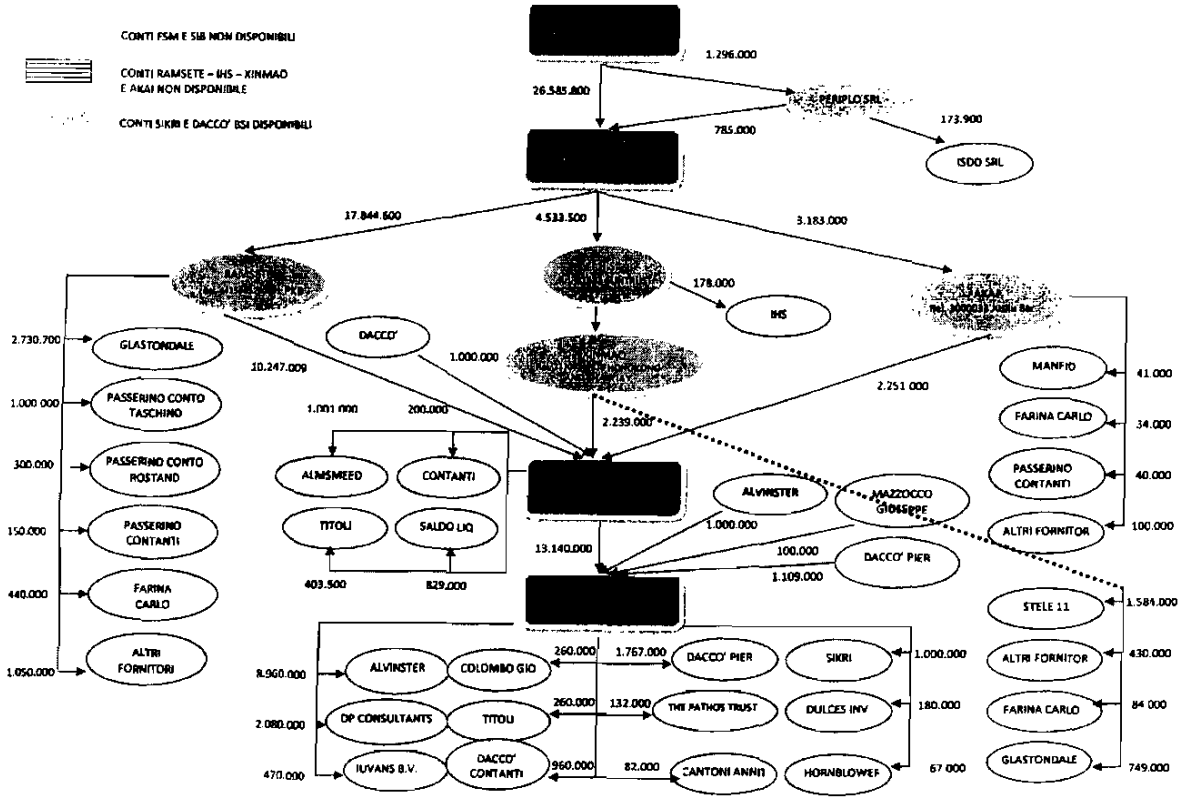

34

I rapporti finanziari vanno dal 2008 al 2011.

Le quadriangolazioni sono giustificate dall'esigenza di interporre società nei flussi tra FSM e le società riconducibili a DACCO'.

La SIB LABORATIES stipula una trentina di contratti di consulenza in materia sanitaria con FSM, per un totale di circa 26 milioni di euro circa (somma fatturata). Il flusso finanziario è inferiore di circa 100.000 euro.

Altro contratto di consulenza è tra FSM e PERIPLO, che, a sua volta, stipula contratto con la ISDD s.r.l.

Grazie alla documentazione trasmessa per via rogatoriale, gli inquirenti accertano che SIB (società messa a disposizione dal fiduciario MONDIA) "ribalta" le consulenze su altre società:

- RAMSETE di New York
- IHS di Singapore
- AKAI di New York.

Queste società (fiduciarie riferibili a PASSERINO), a loro volta, stipulano contratti di consulenza con la SIKRI di DACCO' (IHS interponendo la XINMAO di Hong Kong) su cui convogliano 15 milioni di euro in totale circa.

La SIKRI (messa a disposizione di DACCO' dalla fiduciaria Manfield) trasferisce poi 13 milioni circa a DACCO' Pierangelo.

MANFIELD è fiduciario sia di PASSERINO che di DACCO'.

Dagli accertamenti risulta che sono state pagate visite di delegazioni russe a FSM e a Malta, per un importo di circa 500.000 euro. Oltre a questo, nessuna documentazione significativa veniva rinvenuta in FSM relativa alle consulenze.

Il totale dei flussi finanziari che va da FSM a società riferibili a DACCO' viene riassunto in altro prospetto fornito dal teste CARILE, qui di seguito riportato

TOTALE SOMME INCASSATE DA PIERANGELO DACCO' E ANTONIO SIMONE DAL 1997 AL 2011 PROVENIENTI (DIRETTAMENTE O INDERETTAMENTE) DA FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

Somme incassate da DACCO' SIMONE	1997 2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Totale
AGENS						3 360 000							3.360.000
ADSPICIO ss					5 500 000								5.500.000
CHAWLANE	1 556 533												1.556.533
contante a DACCO										550 000			550.000
FRACA srl												4 900 000	4.900.000
GRANT CONSULT				650 000									650.000
MTB		387 342	1 599 114	1 302.805	838 219	3 783 361	5.946 000	7 079 000	6 544 159	2 752 041			30.232.041
SIKRI										4 784 255	4 752 754	5 200 000	14.737.009
Totale	**1.556.533**	**387.342**	**1.599.114**	**1.952.805**	**6.338.219**	**3.360.000**	**5.946.000**	**7.079.000**	**6.544.159**	**8.086.296**	**4.752.754**	**10.100.000**	**61.485.513**

Il totale di 61 milioni di euro circa è inferiore al flusso di capitali uscito da FSM, in quanto una parte del denaro è servito a remunerare intermediari e fiduciari ed una parte per alimentare conti correnti di PASSERINO e MAUGERI (capo di imputazione 19).
Per una analisi più dettagliata dei flussi e delle operazioni sottostanti si rinvia a quanto verrà in seguito esposto con riguardo alle vicende corruttive che riguardano FSM (capo 2 di imputazione).

§ 3 Ulteriori accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza

Le successive indagini svolte dalla Guardia di Finanza riguardavano:
- le vicende relative alle asserite tangenti versate da FSM ai vertici della Regione per il tramite di DACCO' e SIMONE in occasione dell'acquisto delle strutture di via Camaldoli e di via Dardanoni;
- l'asserito coinvolgimento di SIMONE nelle vicende corruttive che riguardavano FSM (capo 2);
- il ruolo svolto dalla società MDS, riconducibile a PASSERINO, quale strumento utilizzato da FSM per la creazione di fondi neri in parte utilizzati per i pagamenti corruttivi ed in parte oggetto di appropriazione indebita da parte di MAUGERI e PASSERINO (capi 2, 19 e 20 di imputazione);
- le somme erogate, tramite il sistema delle consulenze fittizie, da FSM ad ABELLI ed ALPEGGIANI, referenti politici della fondazione pavese in Regione;
- l'attività asseritamente svolta da FSM in Sicilia per il tramite di Antonio La Duca e di Xenia s.r.l.;

- gli investimenti immobiliari effettuati a Praga da FSM insieme ad Antonio SIMONE;
- il ruolo di Simone nella c.d. vicenda di Tradate;
- le c.d. "utilità" del Presidente Formigoni.

Anche su tutte tali vicende si tornerà, più analiticamente, nel dettaglio allorchè si esporranno le risultanze dibattimentali relative al reato di corruzione di cui al capo 2 ed agli altri reati (reati fiscali, riciclaggio, trasferimento fraudolento di valori, appropriazioni indebite) strettamente connessi.

§ 7 Dichiarazioni degli imputati che confermano il dato dei flussi finanziari

Dalle indagini svolte dalla Guardia di Finanza ed analiticamente esposte dal teste CARILE è, dunque, pacificamente emerso, un dato, ampiamente riscontrato dalla documentazione bancaria acquisita agli atti del dibattimento: oltre **60 milioni di Euro** sono usciti dalle casse di FSM per confluire sui conti di società fiduciarie, prevalentemente estere, i cui beneficiari economici erano Pierangelo DACCO' e Antonio SIMONE, e circa **9 milioni di Euro** sono stati trasferiti, in contanti ovvero con articolate triangolazioni, da HSR a Pierangelo DACCO' ed alle sue società estere.

La ricostruzione dei flussi di danaro – delle somme trasferite dagli enti ospedalieri alle società di DACCO' e SIMONE – non è stata contestata da nessuno degli imputati.

Antonio SIMONE, senza negare l'entità dei flussi di danaro confluiti da FSM sulle società estere gestite dal fiduciario Giancarlo GRENCI, ha attribuito alle somme da lui ricevute *causali diverse* dalla causa corruttiva (cfr. trascrizioni dell'esame reso in dibattimento).

Pierangelo DACCO', già in sede di interrogatorio avanti al GIP a seguito dell'applicazione della misura della custodia in carcere per la vicenda MAUGERI, ha ammesso di avere ricevuto dalla Fondazione pavese tra i 60 e i 70 milioni di Euro

Interrogatorio GIP – DACCO' – 17 aprile 2012 (pp. 16 – 17)[2]

Giudice: Quanto ha ricevuto, in totale, dalla Fondazione MAUGERI?
Indagato DACCO': Leggo cinquantasei milioni[3]*. Non posso dirle "sì è vero" o "no, non è vero". Dovrebbero ....*
Giudice: Come ordine di grandezza?
Indagato DACCO': Più o meno, forse qualcosa di più, forse sessanta, non lo so, di più, settanta, forse. Perché c'è la parte anche del nuovo fiduciario.

[2] Il verbale di interrogatorio avanti al GIP del 17 aprile 2012 e gli ulteriori verbali di interrogatorio resi da DACCO' nel corso delle indagini preliminari sono stati acquisiti agli atti del dibattimento ai sensi dell'art. 513, comma 1, c.p.p., essendosi l'imputato DACCO' avvalso della facoltà di non rispondere. Gli stessi, peraltro, sono utilizzabili nei soli confronti di DACCO', non avendo le degli altri imputati consentito all'utilizzazione nei confronti di questi ultimi.

[3] L'indagato faceva riferimento alla somma di 56 milioni di Euro perché tale era stata la contestazione in sede cautelare, non essendo all'epoca ancora stata acquisita l'ulteriore documentazione concernente l'operazione SIB LAB.

Giudice: Circa settanta milioni di euro?
Indagato DACCO': Penso. Più o meno.

Con riguardo alle somme trasferite da HSR, DACCO', ha ammesso di avere ricevuto da CAL le somme indicate nel capo 16 di imputazione attraverso i canali illustrati nella stessa imputazione, sia pure contestando la finalità illecita di tali dazioni[4]:

Interrogatorio GIP – DACCO' – 18 novembre 2011, p. 13

INDAGATO DACCO' – Io vorrei dire qualcosa. Io ho preso del denaro in contanti e con altre soluzioni tipo bonifici da parte del dottor CAL e attraverso i canali che lui ha reputato opportuno utilizzare, per restituire in realtà il denaro che io gli davo. Perché tutti i soldi che io ho preso, sono fondi che io ho versato anticipatamente al Dottor CAL.

Il presidente di FSM, Umberto MAUGERI, in sede di incidente probatorio, all'udienza del 14 febbraio 2014, ammettendo tutti gli addebiti a lui mossi, ha dichiarato di avere versato a DACCO' e SIMONE "tangenti" per circa sessanta milioni di euro:

Incidente Probatorio – Esame MAUGERI – ud. 14 febbraio 2014 (p. 4 e 5)

P.M. - ... Io vorrei partire dall'avviso di conclusione delle indagini che le è stato notificato il 12 febbraio del 2013, le mostro quest'atto ... In questo avviso di conclusione delle indagini, che è rivolto anche a lei ... le sono contestati alcuni reati, reati di corruzione, delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, trasferimento di valori all'estero, il delitto di associazione a delinquere. Intanto, le chiedo se lei ammette questi addebiti.
*I.R.C. MAUGERI - **Io ammetto questi addebiti, effettivamente in un periodo di tempo dal 2000 al 2012, di dieci anni e ultra, noi abbiamo pagato tangenti a DACCO' e SIMONE, tangenti piuttosto voluminose, con l'obiettivo, con l'unico obiettivo di fare in modo che da parte della Regione Lombardia arrivassero i finanziamenti necessari alla Fondazione di cui ero Presidente, la Fondazione MAUGERI.***
P.M. – Lei ricorda più o meno l'ammontare di queste somme, di queste tangenti, all'incirca?
I.R.C. MAUGERI – Erano cifre, che sono cambiate negli anni, all'inizio erano ...
P.M. – Diciamo, il totale, circa sessanta milioni.
I.R.C. MAUGERI – Sì può essere.

Lo stesso direttore centrale di Fondazione MAUGERI, Costantino PASSERINO, confermando, nella sostanza, quanto già aveva riferito in indagini[5], ha quantificato i *compensi* corrisposti a DACCO' e SIMONE in 46 milioni di Euro[6].

[4] Anche tali dichiarazioni, ovviamente, sono utilizzabili nei soli confronti dell'imputato DACCO'.

[5] V. verbale interrogatorio del 20 giugno 2012, p. 2, in cui PASSERINO ha esplicitamente ammesso di aver versato circa 60 milioni di Euro a DACCO' e SIMONE "***L'Ufficio preliminarmente contesta all'indagato il delitto di cui agli artt. 81 cpv.., 319-321 codice penale e art. 4 della legge 146/2006 in Milano e all'estero dal 1997 sino al mese di novembre 2011 per avere nella sua qualità di Direttore Centrale della FONDAZIONE MAUGERI, in concorso con Umberto MAUGERI, promesso e corrisposto con l'intermediazione di DACCO' Pierangelo e SIMONE Antonio a pubblici ufficiali di Regione Lombardia somme di denaro per circa 60 milioni di euro al fine di ottenere***

Nel rispondere alle domande poste dal P.M. e dal Presidente del Collegio in merito alle percentuali che la Fondazione MAUGERI riconosceva a DACCO' e SIMONE per le erogazioni ricevute dalla Regione a titolo di funzioni non tariffabili per la riabilitazione (nei primi anni pari al 25%), PASSERINO ha dichiarato:

Esame PASSERINO – ud. 21 maggio 2015 (p. 31)

PRESIDENTE – Allora, il 25 per cento era una somma rilevante?

IMP. PASSERINO – No. Allora, il 25 per cento detto così sembra rilevante. Io ho gia' detto l'altra volta, e mi ripeto, noi abbiamo dato 46 milioni di euro ...

Esame PASSERINO – ud. 13 maggio 2015 (p. 168)

Noi abbiamo fatturato, in tutti quegli anni lì, Presidente, dal 2000 al 2011, tre miliardi e 80 milioni, tre miliardi e 80 milioni. La Guardia di Finanza ha detto che all'estero sono andati 46 milioni di euro, basta fare il conto.

provvedimenti favorevoli alla FONDAZIONE MAUGERI. RISPOSTA: *Con riferimento alla contestazione che mi viene mossa, confermo di avere corrisposto con l'autorizzazione del prof. MAUGERI a DACCO' e SIMONE le somme di denaro sopra indicate al fine di ottenere dalla Regione Lombardia provvedimenti amministrativi favorevoli alla Fondazione MAUGERI*" (i verbali di interrogatorio resi nel corso delle indagini da Costantino PASSERINO sono stati acquisiti agli atti del dibattimento su consenso del P.M. e della difesa di PASSERINO e sono pertanto pienamente utilizzabili nei confronti dell'imputato).

[6] Come si dirà, la diversa somma indicata da PASSERINO è dovuta alla circostanza che in fase dibattimentale, l'imputato ha escluso dall'ammontare dei *compensi* corrisposti a SIMONE e DACCO': le somme versate per l'acquisto degli immobili di Praga; le provvigioni riconosciute a SIMONE e DACCO' per gli acquisti degli immobili di Via Camaldoli e Via Dardanoni a Milano; nonché la somma versata alla società AGENS pari a Euro 3.000.000.

PARTE II: I FATTI CORRUTTIVI RELATIVI ALLA FONDAZIONE MAUGERI (CAPO 2)

§ 1. Origine del rapporto tra Fondazione Salvatore Maurgeri e DACCO' e SIMONE: la riforma del sistema sanitario lombardo e la ricerca di un nuovo referente politico

Si è ritenuto utile prendere le mosse dagli ingenti trasferimenti di danaro disposti dai due enti ospedalieri lombardi in favore delle società di DACCO' e SIMONE, poiché tali flussi finanziari hanno costituito un dato certo da cui ha tratto avvio anche l'istruttoria dibattimentale.
Per comprendere l'origine dei flussi da FSM alle società di DACCO' e SIMONE pare opportuno evidenziare, in premessa, altri elementi pacificamente emersi in dibattimento in merito alle circostanze e modalità che hanno determinato l'instaurazione del rapporto tra l'ente pavese ed i due imputati.

§ 1.1 La Fondazione Salvatore Maugeri e la riforma del sistema di remunerazione introdotta nel 1995

Come pacificamente emerso in dibattimento, la Fondazione Salvatore Maugeri nasce nel 1965 come Clinica del Lavoro ed ente giuridico di diritto privato, ad opera del prof. Salvatore MAUGERI, diventando nel 1969 Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS).
La Fondazione opera nell'area della medicina riabilitativa, attraverso strutture sanitarie dislocate in diverse regioni, e, in particolare, in Lombardia dove è presente a Milano, Montescano (PV), Pavia, Lissone, Lumezzane (BS) e Tradate (BS).
Negli anni indicati nei capi di imputazione, il prof. Umberto MAUGERI ha costantemente ricoperto la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, mentre il dott. Costantino PASSERINO ricopriva l'incarico di Direttore Centrale.
Pur trattandosi di struttura ospedaliera privata, le entrate della Fondazione, in forza dell'accreditamento dapprima con il Servizio Sanitario Nazionale e poi con Regione Lombardia, derivano (e derivavano) in misura pressoché integrale (e, comunque, per oltre il 90%) da risorse pubbliche, e, segnatamente, dai rimborsi delle prestazioni sanitarie rese in regime di accreditamento (i c.d. DRG) nonché da ulteriori erogazioni attribuite da Regione Lombardia a diverso titolo (in particolare, funzioni non tariffabili).
Nel corso del dibattimento gli imputati, i testimoni ed i consulenti sentiti hanno più volte richiamato ed illustrato la profonda riforma del sistema sanitario italiano intervenuta nei primi anni '90.
Rinviando per una compiuta esposizione del tema in particolare alle dichiarazioni rese in dibattimento ed agli elaborati dei consulenti tecnici di accusa e difesa che verranno più oltre esaminati, è sufficiente in questa sede soffermarsi brevemente sulla più importante novità introdotta dalla riforma, poiché nel contesto di tale riforma – e a seguito del trasferimento al livello di governo regionale delle competenze in materia di sanità – si inserisce e si comprende la vicenda oggetto del presente procedimento.

Con l'entrata in vigore dei decreti legislativi di riordino della disciplina in materia sanitaria (D.Lvo 30 dicembre 1992, n. 502 e D.L.vo 7 dicembre 1993, n. 517), le Regioni e le Province autonome furono chiamate ad adottare i provvedimenti necessari per l'instaurazione, con i soggetti erogatori delle prestazioni di ricovero ed ambulatoriali (pubblici e privati), di nuovi rapporti fondati sul principio della liquidazione di un corrispettivo predeterminato a fronte delle prestazioni rese.
Fu quindi introdotta in Italia una nuova modalità di finanziamento delle aziende ospedaliere pubbliche e private, fondata su una classificazione delle prestazioni rese in base a Raggruppamenti Omogenei di Diagnosi (ROD), traduzione italiana del sistema statunitense noto con la sigla **DRG** (Diagnosis Related Groups).
Tale sistema si fonda sulle informazioni contenute nella scheda di dimissione ospedaliera (SDO) ed individua circa 500 classi di casistiche (DRG), tendenzialmente omogenee per quanto riguarda la quantità di risorse necessarie per il trattamento del paziente, la durata della degenza e, in parte, il profilo clinico, casistiche che sono raggruppate in 25 gruppi diagnostici indicati con l'acronimo MDC (Major Diagnostic Categories).
Il sistema così introdotto si fonda sul principio del finanziamento delle attività ospedaliere basato sulla **remunerazione delle prestazioni sanitarie mediante tariffe predeterminate.**
Il nuovo sistema – chiaramente diretto ad un controllo e contenimento dei costi ed a promuovere da parte degli erogatori (pubblici e privati) un uso efficiente delle risorse destinate alla cura dei pazienti – è stato introdotto con Dlvo n. 502/92 poi attuato negli anni successivi con i relativi decreti esecutivi ed in Regione Lombardia con la legge regionale n. 31/97, sostituendo il precedente assetto normativo che prevedeva una remunerazione in sostanza fondata sul rimborso dei costi sostenuti dalle strutture sanitarie per l'erogazione delle prestazioni[1].
E' chiaro – e questo è emerso più volte nel corso dell'istruttoria dibattimentale – il carattere radicale della riforma: ai fini del controllo della spesa sanitaria, gli erogatori (anche privati) non potevano più aspettarsi dal sistema sanitario la copertura dei costi comunque sostenuti per le prestazioni eseguite, ma erano chiamati a dotarsi di una organizzazione efficiente ed a contenere i costi in modo tale che la loro attività fosse adeguatamente remunerata dal pagamento delle tariffe predeterminate per i DRG prodotti.
Compito della Regione sarebbe stato quello di individuare per ogni DRG - sulla base di un'accurata analisi dei costi relativi alla corrispondente prestazione sanitaria – una tariffa adeguata a remunerare l'erogatore[2].

---

[1] Per una efficace (e concreta) descrizione del sistema previgente di rimborso dei costi "a piè di lista" v. la deposizione all'udienza del 29 ottobre 2014 (in particolare, pagg. 272 – 280 in sede di controesame dell'avv. GOBBI) di Francesco BERETTA, Direttore Generale della Sanità dalla fine del 1996 al marzo 1997, ed in precedenza, dal 1991 al 1994, dirigente preposto al Servizio Strutture Convenzionate, chiamato pertanto a negoziare con gli erogatori privati accreditati l'importo della retta giornaliera sulla base dei costi che gli enti dovevano documentare alla Regione.

[2] Nel dibattimento è emerso che la Regione Lombardia ha costantemente provveduto alla manutenzione del sistema tariffario, aggiornando periodicamente i valori dei DRG, sulla base della rilevazione dei costi sostenuti dalle strutture ospedaliere lombarde (al riguardo, v. in particolare le deposizioni dei testi BOTTI, MERLINO, ZANGRANDI). È stato peraltro evidenziato, con orgoglio, dai testimoni come la Regione Lombardia abbia sin dai primi anni della riforma provveduto a tale rilevazione dei costi, senza appiattirsi sulle tariffe stabilite a livello nazionale, ed abbia altresì elaborato, proprio in materia di riabilitazione, un sistema di remunerazione più sofisticato ed avanzato che tenesse conto delle peculiarità delle diverse prestazioni.

Nel corso del dibattimento è stata più volte richiamata la riforma del sistema sanitario e la nuova modalità di remunerazione degli enti erogatori, poiché gli imputati Umberto MAUGERI e Costantino PASSERINO hanno collegato (e giustificato) l'inizio dei rapporti con SIMONE e DACCO' (ed i successivi ingenti pagamenti) con le gravi difficoltà economiche che la Fondazione incontrò nel periodo successivo all'introduzione del nuovo sistema di remunerazione.
PASSERINO, in particolare, ha ripetutamente lamentato come il nuovo sistema di remunerazione fosse assolutamente penalizzante per la Fondazione Maugeri, poiché, secondo le prospettazioni dell'imputato, non avrebbe tenuto conto della natura di IRCCS della Fondazione, e della complessità e qualità avanzata delle prestazioni di riabilitazione offerte dall'ente ospedaliero pavese.

Incidente Probatorio – Esame MAUGERI – ud. 7 febbraio 2014 (p. 6)

I.R.C. MAUGERI – Il 1997 – 1998 sono anni molto brutti per la Fondazione la quale si trova a dovere fare i conti con le nuove leggi regionali alla sanità lombarda. In pratica, non c'erano più quei finanziamenti che precedentemente rappresentavano per la Fondazione il modo di vivere. Effettivamente mi ricordo che DACCO', il mio direttore amministrativo, viene da me, siamo nel 97 circa, e dice che non è possibile ... "Non riesco ad avere contatti con la Regione, non riesco a portare a casa più o meno gli stessi" ...
P.M.- Chiedo scusa, lei ha detto DACCO' ma forse si riferiva a PASSERINO come direttore, se non ho sentito male.
I.R.C. MAUGERI – Certo, certo, scusate, ma logicamente era il mio direttore amministrativo PASSERINO. Ed è appunto PASSERINO che dice, che mi fa purtroppo questa proposta, cioè "L'unica soluzione per poter avere questi finanziamenti è praticamente pagare queste tangenti" e mi fa il nome di DACCO' e SIMONE. Io gli chiedo logicamente le motivazioni e lui mi dice: "Perché io non ce la faccio più". Effettivamente lui andava e veniva dalla Regione e non portava a casa niente.

Umberto MAUGERI, sia pure con qualche approssimazione e in termini molto sintetici, ma comunque rappresentativi della normativa previgente, ha spiegato la radicale differenza nelle modalità di remunerazione della Fondazione prima della riforma della sanità

Incidente Probatorio – Esame MAUGERI – ud. 7 febbraio 2014 (p. 15)

I.R.C. MAUGERI – Prima del 97, fino ad allora la Regione aveva stabilito un modo di pagare ma non solo noi, ma tutti gli ospedali, molto semplice, cioè ci pagava a tutti il personale, cioè noi mandavamo alla Regione i nomi del personale, e questi venivano pagati, tutti. Ora, in un ospedale come il nostro, già l'ottanta per cento dei costi sono il personale. Poi la Regione aggiungeva, in quanto istituto scientifico, aggiungeva un più dieci per cento che dava tutti gli anni, ma non solo a noi, a tutti gli istituti scientifici, perché riconosceva che l'istituto scientifico costa di più che un istituto che non fa ricerca scientifica. Sembra ma non è poco il dieci per cento, perché con questo noi tranquillamente potevamo organizzarci, pagare i dipendenti e anche prosperare, prosperare forse è un termine ... ma anche dilatarci, abbiamo fatto anche ...
P.M.- Espandervi insomma?
I.R.C. MAUGERI – Brava, sì, non mi veniva in mente la parola. Espanderci ...

Incidente Probatorio – Esame MAUGERI – ud. 7 febbraio 2014 (p. 17,18)

I.R.C. MAUGERI – Quando è arrivata la riforma fatta dal Presidente FORMIGONI. Questo

abolisce quel dieci per cento, per prima cosa, questo come dicevo prima era essenziale per vivere perché, senza quel dieci per cento andiamo in grandi difficoltà. A questo punto, noi siamo rimasti praticamente due anni in questa situazione, che non poteva continuare.
P.M.- Cioè non riuscivate a coprire i costi?
I.R.C. MAUGERI – Non riuscivamo a coprire i costi
P.M. – Ma lei si riferisce anche all'introduzione del diverso sistema di remunerazione delle prestazioni sanitarie, che viene definito DRG?
I.R.C. MAUGERI – Certo, è questo, quindi per due anni grossi problemi, non arriva niente.

Analoghe (e più precise e reiterate) sono state le dichiarazioni dibattimentali di PASSERINO nel descrivere il periodo (e le ragioni) in cui i dirigenti della Fondazione pavese decisero di rivolgersi a SIMONE e DACCO'.

Esame PASSERINO – ud. 13 maggio 2015 (p. 109 – 111)

P.M. PEDIO – Senta, Dottor PASSERINO, quando comincia il rapporto con SIMONE e DACCO', in che periodo?

IMP. PASSERINO – Allora, il rapporto con SIMONE e DACCO' inizia intorno agli anni '95/'96, dopo l'uscita della Legge 31, dopo l'uscita della Legge 31. Noi abbiamo avuto - diciamo – grossi problemi legati alla Legge 31, la quale aveva fatto, aveva escluso di fatto il riconoscimento delle strutture, di alcune strutture dalla individuazione della... l'individuazione dell'attività di alcune strutture da parte della Regione. Erano state fatte due grosse differenze, il pubblico e il privato, ed erano completamente scomparsi tutto il mondo religioso e tutto il mondo di Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico. Questo discorso in Lombardia è molto importante perché in Lombardia sia il mondo religioso - che si interseca anche con quello degli scientifici, vedi la Don Gnocchi eccetera – e il mondo dell'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico rappresentano il dodici per cento dei posti letto, rappresentavano il dodici per cento dei posti letto di tutta la Lombardia, ma il cinquanta per cento dei posti letto di alta specialità. Quindi escludere queste strutture dalla Legge Sanitaria Regionale significava di fatto metterla in ginocchio.

P.M. PEDIO – Senta, i rimborsi come funzionavano prima?

OMISSIS

IMP. PASSERINO – Era uguale per tutti. C'era una legge che diceva: agli Istituti di Ricovero e Cura di Carattere Scientifico di diritto privato ... spetta il pagamento del costo complessivo più un dieci per cento per quanto riguardava l'ammodernamento degli impianti, l'ammodernamento tecnologico. Questo era come doveva funzionare.

PASSERINO ha evidenziato con toni particolarmente *drammatici*, in più occasioni, le difficoltà economico-finanziarie della Fondazione Maugeri sorte a seguito della riforma della sanità e che lo avrebbero poi spinto a rivolgersi a SIMONE e DACCO'

Esame PASSERINO – ud. 13 maggio 2015

***La Legge 31 metteva in ginocchio tutti gli Istituti pubblici, tutti gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico pubblici e privati**, perché la tariffa che tu gli riconoscevi di facciata, anche se poi tu i pubblici li remuneravi in un altro modo, li metteva in ginocchio, perché gli Istituti Scientifici fanno un'attività completamente diversa da un Ospedale, non perché l'Ospedale non serva ma perché fanno due mestieri diversi, perché c'è una tradizione di cento anni che gli Istituti*

hanno. ***OMISSIS***
Allora, chi arriva (inc.) una legge della Lombardia, la quale dice: esiste il pubblico e il privato, gli Istituti Scientifici non esistono più, ***tu muori, tu muori, perché ti senti strangolato, ti senti vessato****, ti senti... perché una cosa di questo genere?*

ed ha espressamente ricollegato l'inizio del rapporto con SIMONE e DACCO' alle difficoltà finanziarie della Fondazione dovute ai nuovi sistemi di remunerazione

Esame PASSERINO - ud. 13 maggio 2015 (p. 117)

IMP. PASSERINO – Lei mi ha detto come ho conosciuto DACCO' e SIMONE (inc.).
P.M. PEDIO – In che momento, in che periodo?
IMP. PASSERINO – In questo momento.
P.M. PEDIO – In questo momento?
IMP. PASSERINO – Quando noi ci siamo sentiti strangolati da questa cosa.
P.M. PEDIO – Strangolati da questa cosa.

Sono pertanto chiari, e vengono concordemente riferiti da MAUGERI e PASSERINO, il nuovo quadro legislativo-regolatorio e la conseguente difficile situazione economico-finanziaria della Fondazione.
Come ben evidenziato da PASSERINO nel corso del suo esame dibattimentale, era dunque questione cruciale per FSM, all'indomani della riforma del sistema sanitario lombardo, trovare un modo per tornare a beneficiare di flussi finanziari in entrata quanto meno pari a quelli antecedenti alla riforma, idonei a garantire una remunerativita adeguata a fronte dei costi da affrontare per mantenere la qualità del servizio:

Esame PASSERINO – ud. 21 maggio 2015 (p. 10, 11)

Il discorso nostro, che valeva fin dal mille e novecento... da quando abbiamo conosciuto prima SIMONE e poi DACCO', il mio discorso è sempre stato, e questo era quello che il Professor MAUGERI mi incitava a fare, era: ***noi dobbiamo assolutamente ritornare a una situazione precedente, cioè il nostro Istituto sta in vita se ha un flusso di cassa e un riconoscimento regionale, che era quello che noi avevamo ante '95****, che non c'entrava niente con le nuove tariffe, era... il rapporto con la Regione doveva tornare a quello di prima, perché il discorso non era solamente un discorso di mero flusso di danaro, era proprio il rapporto con la Regione che non funzionava, cioè noi dovevamo avere, dovevamo ritornare ad avere il nostro ruolo di Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, lo scopo della Fondazione era quello di fare della Sanità di Eccellenza*
OMISSIS
P.M. PEDIO – Cioè dovevate continuare ad avere gli stessi ricavi che avevate ante '95, '96?
IMP. PASSERINO – Certo, gli stessi.
P.M. PEDIO – Gli stessi?
IMP. PASSERINO – Ma gli stessi ricavi ma soprattutto... ma non gli stessi, gli stessi ricavi era il finale dal punto di vista economico-finanziario, ma dovevamo avere gli stessi riconoscimenti di attività.
P.M. PEDIO – Ma voi chiedevate soldi pero' alla Regione, giusto?
IMP. PASSERINO – Noi chiedavamo soldi, noi chiedavamo – come era previsto dalla nostra convenzione di Istituto Scientifico.

P.M. PEDIO – Quindi chiedevate finanziamenti?
IMP. PASSERINO – Come era previsto dalla convenzione di tipo nazionale, che ci fosse riconosciuto il costo complessivo più il dieci per cento. Questa era una legge...
P.M. PEDIO – Più il dieci per cento?
IMP. PASSERINO – Del dieci per cento.
P.M. PEDIO – Quindi quello che ricevevate prima come rimborsi?
IMP. PASSERINO – Certo.

§ 1.2 Gli storici referenti politici della Fondazione Maugeri: Giancarlo ABELLI e Giovanni ALPEGGIANI

Altro dato pacificamente emerso nel corso del dibattimento era che, prima dell'instaurazione del rapporto con DACCO' e SIMONE, FSM aveva avuto dei precisi referenti politici in regione per la tutela dei propri interessi, in favore dei quali aveva erogato benefici di varia natura in cambio dei servizi resi.

Gli "storici" referenti politici della Fondazione sono stati indicati da PASSERINO, MAUGERI e MOZZALI, in Giancarlo ABELLI e Giovanni ALPEGGIANI, il primo esponente di spicco di Comunione e Liberazione e del PDL (dapprima consigliere regionale e presidente della Commissione Sanità e poi, dal 2000, assessore regionale alla Famiglia), il secondo membro del partito socialista e poi esponente dei DS/PDS e consigliere regionale per tale area politica.

Quanto a Giancarlo ABELLI è stato accertato che, a fronte di fittizi contratti di consulenza, sua moglie GARIBOLDI Rosanna ha ricevuto tra il 2000 e il 2011 dalla Fondazione Maugeri la somma di Euro 303.673 e tra il 2010 e il 2011 da M.D.S. s.p.a. la somma di Euro 23.200[3], ed i figli di ABELLI sono stati tutti assunti dalla Fondazione.

Ma dalle testimonianze acquisite è emerso che già prima del 2000 Giancarlo ABELLI riceveva da M.D.S. s.p.a. somme di denaro a fronte di contratti di consulenza fittizi.

In merito al ruolo di ABELLI, il Presidente Umberto MAUGERI, pur precisando che, prima della riforma, la Fondazione non aveva bisogno di particolari aiuti e favori da parte dei politici, ha ammesso di avere corrisposto somme di danaro alla moglie di ABELLI, con contratti di consulenza fittizia, poiché si trattava di un importante esponente della Democrazia Cristiana, con notevole influenza in ambito regionale

Incidente Probatorio – Esame MAUGERI – ud. 7 febbraio 2014 (pagg. 14 – 17)
P.M.- Prima di avviare il rapporto con DACCO' e SIMONE ... la Fonazione MAUGERI aveva rapporti con altri politici? Si rivolgeva ad altri soggetti per la soluzione dei problemi con la Regione Lombardia?
I.R.C. MAUGERI – Beh, allora, forse, forse ... sì, avevamo come ... ma non era un consulente, poi le spiego cosa ... era Giancarlo ABELLI, Giancarlo ABELLI era un amico di mio padre ed era un uomo molto attaccato alla Fondazione, non per niente anche i suoi figli sono entrati Fondazione, lavorano bene, eccetera. Quindi eravamo noi che più o meno tenevamo aggiornato ABELLI sull'attività di Fondazione, lui non è che avesse cose da ... non doveva lavorare, a quei tempi con la Regione non avevamo rapporti difficili.

[3] V., in particolare, la ricostruzione dei pagamenti operata dal Mar. MANZITTO all'udienza del 24 marzo 2015. Tutti i pagamenti eseguiti ad ABELLI, ALPEGGIANI, GARIBOLDI, IANNACCONE sono stati puntualmente ricostruiti dalla Polizia Giudiziaria attraverso l'esame della contabilità e della documentazione contrattuale sequestrata presso la società M.D.S. s.p.a.

P.M. – Parliamo, scusi, negli anni prima del 97?
I.R.C. MAUGERI – Prima del 97
OMISSIS
P.M.- Magari diciamo chi è ABELLI anche.
I.R.C. MAUGERI – Lui è un politico, era della Democrazia Cristiana.
G.I.P.- Sì infatti la domanda era partita da altri referenti politici, quindi questo ABELLI sarebbe un altro politico.
P.M.- ABELLI non abbiamo detto che ruolo avesse politico.
I.R.C. MAUGERI – Lui era della Democrazia Cristiana, molto dentro l'ambiente pavese, era un uomo molto importante.
P.M.- E' di Pavia ABELLI, giusto?
I.R.C. MAUGERI – E' di Pavia ma era stato anche Assessore, anche qui alla Sanità, no, forse no, ma lavorava in sanità, era un uomo, era forse al Policlinico come direttore. Insomma era un uomo molto importante .... Però ripeto, non aveva da lavorare con noi. Quindi lo tenevamo aggiornato, ma lui non ha mai fatto né ha mai ricevuto da noi particolari tangenti.
P.M.- Davate però le somme?
I.R.C. MAUGERI – Gli davamo il regalo a Natale, ***gli avevamo preso la moglie, preso la moglie per una consulenza, chiamiamola fittizia, perché era stata al Policlinico, lei si interessava delle infermiere, fittizia, fittizia****. E basta.*

MAUGERI ha dunque riconosciuto di avere corrisposto somme di danaro ad ABELLI ed a sua moglie, attraverso falsi contratti di consulenza (per importi niente affatto trascurabili: oltre Euro 300.000) per garantirsi il favore dello stesso.

Anche PASSERINO ha riferito che, al suo ingresso in Fondazione nel 1988, referente politico dell'ente ospedaliero era Giancarlo ABELLI

Esame PASSERINO – ud. 13 maggio 2015 (pagg. 91 – 95)
P.M. PEDIO – Senta, lei quindi ha detto che entra in Fondazione nel 1988, giusto?
IMP. PASSERINO – Ad aprile.
P.M. PEDIO – Ad aprile dell'88. Lei si ricorda all'epoca chi fosse il referente nell'interesse della Fondazione presso la Regione Lombardia?
IMP. PASSERINO – I referenti allora per la Regione Lombardia ABELLI sicuramente. Allora, quando io sono entrato, c'era ancora il vecchio Vice Presidente, Professor MAUGERI padre, era il Professor Colombi, che morì qualche anno dopo di tumore. Lui aveva un contatto molto stretto con gli ambienti, con ABELLI, perché era allora il regionale, il membro della Regione, eletto a Pavia, ed era Presidente della Commissione, era stato Presidente della Commissario (ndr Commissione) Sanità. Poi lui aveva contatti anche con ambienti del Partito Socialista, insomma aveva diversi contatti, aveva diversi contatti con ambienti politici. ***Il referente*** *- diciamo –* ***sostanziale era ABELLI****, che era amico anche del Professor MAUGERI perché avevano la stessa età e si erano frequentati da giovani.*
P.M. PEDIO – ABELLI è pavese?
IMP. PASSERINO – ABELLI, ABELLI, ABELLI, Giancarlo ABELLI, Giancarlo ABELLI.
P.M. PEDIO – E' di Pavia? Le sto chiedendo.
OMISSIS
IMP. PASSERINO – Provincia di Pavia, sì.

P.M. PEDIO – Senta, e ABELLI aveva avuto anche degli incarichi nel settore della Sanità?

IMP. PASSERINO – Era stato Presidente della Commissario Sanità, come ho detto prima.

P.M. PEDIO – Era stato anche Presidente di alcuni Ospedali?

IMP. PASSERINO – Successivamente alla mia entrata, quando sono entrato era così, poi successivamente lui è diventato Presidente, era stato prima ancora Presidente dell'Istituto Scientifico San Matteo di Pavia, Policlinico, e poi del Policlinico di Milano.

P.M. PEDIO – Senta, era un esponente politico, lei ci ha detto?

IMP. PASSERINO – Sì.

P.M. PEDIO – Di che Partito?

IMP. PASSERINO – Della Democrazia Cristiana.

P.M. PEDIO – Poi dopo?

IMP. PASSERINO – Poi successivamente era diventato del Movimento Popolare, adesso io non mi ricordo bene tutti i passaggi politici, l'etichettatura politica, so che lui è sempre stato vicino agli ambienti della Democrazia Cristiana e poi successivamente Forza Italia e il Movimento di Comunione e Liberazione.

P.M. PEDIO – Senta, perché vi rivolgevate ad ABELLI come vostro referente?

IMP. PASSERINO – La Fondazione aveva questa tradizione di parlare con ABELLI, che era inserito nel territorio e quindi io me la sono trovata così com'era. ABELLI era un punto di riferimento per Fondazione e in particolare per il Professor MAUGERI che aveva una dimestichezza di rapporti con lui.

P.M. PEDIO – Le spiegarono per quale motivo era necessario mantenere dei buoni rapporti con ABELLI? Non so, Colombi piuttosto che MAUGERI, qualcuno? O se lei lo intuì da solo.

IMP. PASSERINO – Mah io vedevo che anche... sì, l'ho intuito da solo ma i rapporti erano che lui ***era un politico di riferimento e quindi che poteva essere un riferimento anche in Regione per quanto riguardava la nostra attività****, tenendo presente che negli anni antecedenti l'applicazione della riforma sanitaria gli Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico erano governati dal Ministero della Sanità e dal Ministero della Pubblica Istruzione prima e del MIUR dopo, del Ministero dell'Università. Quindi il discorso regionale era importante ma era molto bilanciato perché c'era una convenzione tipo, che governava i rapporti fra la Regione e gli Istituti, le Regioni e gli Istituti, quindi non c'era molto da...*

P.M. PEDIO – Senta, lei aveva riferito, glielo richiamo alla memoria, nell'interrogatorio del 7 maggio 2012, alle pagine due e tre, in riferimento alla necessità di rivolgersi ad ABELLI: "Avevamo la necessità di mantenere un buon rapporto con lui anche perché si è sempre detto in giro che era un uomo che avrebbe potuto, se l'avesse voluto, sbarrarci la strada". Cosa intendeva dire?

IMP. PASSERINO – Beh questa era una considerazione che mi avevano fatto, che l'avevano fatta, che avevo sentito in molti, che aveva fatto anche il Professor MAUGERI, cioè ABELLI era in grado perché aveva una forte influenza politica, che ha sempre avuto, di... e quindi avrebbe potuto intervenire su dei provvedimenti a nostro favore.

P.M. PEDIO – Ma qui "sbarrarci la strada" sembra piuttosto contro, crearvi dei problemi?

IMP. PASSERINO – Nel senso che se noi ci mettavamo contro questa era una possibilità, non era stata una evenienza, era stata una considerazione. ABELLI avrebbe potuto, "avrebbe potuto", non "aveva fatto", "avrebbe potuto fare questo".

PASSERINO ha anche riferito del sistema clientelare instauratosi al fine di ottenere l'appoggio di ABELLI e degli emolumenti versati, anche attraverso M.D.S. s.p.a., prima ad ABELLI e poi alla moglie di questi, GARIBOLDI Rosanna.

Gianfranco MOZZALI, amministratore unico di M.D.S. s.p.a., società interamente controllata da PASSERINO e da questi di fatto gestita, ha riferito in merito ai contratti fittizi stipulati da M.D.S. con i membri della famiglia ABELLI

Incidente Probatorio – Esame MOZZALI – ud. 14 febbraio 2012 (p. 87 -88)

P.M.- Invece Giancarlo ABELLI che tipo di contratto ha avuto con l'MDS?

I.R.C. MOZZALI – Ha avuto un contratto che è iniziato nel 98, 99,poi è stato eletto Consigliere Regionale, nel 2000, e si è concluso un mese prima della sua nomina, penso, a febbraio del 2000. ***Per MDS non è stata svolta attività, era il referente, questo me l'ha sempre detto PASSERINO, il referente politico di Fondazione****, quindi il rapporto era questo, poi so che è stato sostituito, perché PASSERINO me lo disse, dalla moglie, la Gariboldi e su questo ci fu un contratto, in parte gestito direttamente da Fondazione, in parte da MDS perché PASSERINO diceva lui un po' gli importi come distribuirli. L'importo iniziale con ABELLI era di tre milioni di lire al mese, con la Gariboldi era nettamente inferiore e comunque con una sua discrezionalità, ecco, di PASSERINO.*

Quindi dal 97-98 sino alla sua elezione a consigliere regionale, ABELLI ha ricevuto da M.D.S., uno stipendio mensile di Lire 3.000.000 poi trasferito in capo a sua moglie, a seguito della sua elezione.

Per la verità, in dibattimento, dopo che in indagine aveva sostanzialmente confermato il carattere fittizio dei contratti di consulenza stipulati da FSM con Gariboldi, PASSERINO ha ritrattato tali dichiarazioni chiarendo che, in realtà, la Gariboldi aveva fatto una serie di ricerche sulle RSA che PASSERINO produceva in udienza (cfr. pagg. 97 ss. delle trascrizioni del 13.5.2015). A fronte delle puntuali dichiarazioni di MAUGERI e di MOZZALI, peraltro supportate dagli accertamenti della Guardia di Finanza (cfr. deposizione CARILE) che hanno sostanzialmente accertato la totale carenza di adeguata documentazione a supporto dei contratti di consulenza stipulata, la versione dei fatti resa in dibattimento da PASSERINO non appare credibile. Viceversa, può dirsi puntualmente provato come ABELLI sia stato ampiamente remunerato da FSM nella sua qualità di "*sponsor politico*" della fondazione in Regione Lombardia.

Altro sponsor politico storico della Fondazione è risultato essere Giovanni ALPEGGIANI esponente dei DS/PDS e già consigliere regionale in Lombardia. Anche a quest'ultimo MAUGERI e PASSERINO hanno assicurato, sin dal 1994[4], un "reddito" annuale significativo, veicolato attraverso la M.D.S. s.p.a. con la sottoscrizione di falsi contratti di consulenza, quale remunerazione della sua attività politica volta a favorire, nell'ambito dei partiti di opposizione, la Fondazione a livello dell'amministrazione provinciale e regionale

[4] Come riferito da MOZZALI, amministratore di M.D.S. Le indagini di P.G. sulla documentazione contabile di MDS hanno, tuttavia, consentito di ricostruire i pagamenti eseguiti a partire dall'anno 2002, senza che sia stato possibile risalire ai pagamenti, pur riferiti da MOZZALI, cominciati alla fine degli anni '90.

Incidente Probatorio – Esame MOZZALI – ud. 14 febbraio 2012 (p. 86 -87)

P.M.- Proviamo a esaminare questi pagamenti, chi era Giovanni ALPEGGIANI?

I.R.C. MOZZALI – ALPEGGIANI era un Consigliere, mi era stato detto, un ex consigliere regionale, svolgeva attività di medico di zona.

P.M.- In quale zona?

I.R.C. MOZZALI – In zona Pavia, in Provincia di Pavia. E MDS ha aperto un rapporto con lui nel 94, con un contratto annuale riconosceva ottantamila euro all'anno. Questo contratto era continuamente rinnovato perché PASSERINO mi diceva appunto che bisognava rinnovare questo rapporto.

Come ho già detto, per MDS non è stata svolta nessuna attività, mentre presumo o forse che per Fondazione potesse svolgere qualcosa, si parlava di un'attività di monitoraggio del territorio che però io chiesi anche a PASSERINO cosa intendeva visto che questo rapporto continuava ad andare avanti negli anni e lui mi disse che ALPEGGIANI era politicamente schierato nell'area di sinistra e quindi era utile per Fondazione proprio perché seguiva certi rapporti ...

OMISSIS

P.M.- Lei ricorda se PASSERINO le riferì anche in merito ad un'attività di ALPEGGIANI in Regione?

I.R.C. MOZZALI – In Regione era il referente di quest'area appunto cosiddetta di sinistra, lui mi ha detto era praticamente riconducibile a quell'area e teneva anche rapporti quindi con referenti di quest'area...

Effettivamente l'esame della documentazione contabile e contrattuale di M.D.S. s.p.a. ha fornito riscontro alle affermazioni di MOZZALI (che pure ha parlato di pagamenti risalenti al 1994): a fronte di nessuna prestazione resa, Giovanni ALPEGGIANI, tra il 2002 e il 2012, ha ricevuto la complessiva somma di Euro 812.386,74, remunerazione corrisposta da M.D.S. con le provviste fornite da Fondazione Maugeri per garantirsi il "favore" di un esponente dell'opposizione in Regione Lombardia[5].

Umberto MAUGERI ha confermato la circostanza dei pagamenti in favore di ALPEGGIANI:

Incidente Probatorio – Esame MAUGERI – ud. 7 febbraio 2014 (pagg. 19 – 21)

P.M.- ... Un altro referente politico, mi pare che lei abbia detto prima era ALPEGGIANI.

I.R.C. MAUGERI – Giovanni ALPEGGIANI, sì.

P.M.- Ad ALPEGGIANI avete corrisposto delle somme?

I.R.C. MAUGERI – A Giovanni ALPEGGIANI abbiamo corrisposto delle somme.

P.M.- Intanto chi era, che ruolo aveva in Regione?

I.R.C. MAUGERI – ALPEGGIANI era medico delle colline del pavese, ho già detto che era un uomo però addentro a tutti i problemi pavesi, lui conosceva tutti i medici pavesi, lui conosceva, quindi conosceva bene la Fondazione, era una persona che sicuramente ... ma io lo trattavo da amico. Aveva anche un vantaggio, noi avevamo ... ma come sempre in problemi di vicinanza ...

P.M.- Dottor MAUGERI, mi scusi se la interrompo, voi corrispondevate delle somme ad ALPEGGIANI?

I.R.C. MAUGERI: Sì, annualmente.

[5] Sulla ricostruzione delle somme corrisposte a Giovanni ALPEGGIANI v. deposizione del Mar. MANZITTO all'udienza del 24 marzo 2015. Deve evidenziarsi che oltre al riscontro in merito alle somme corrisposte a Giovanni ALPEGGIANI, le indagini di P.G. hanno consentito di verificare come ALPEGGIANI non abbia mai prodotto alcuna relazione, rapporto, consulenza in esecuzione dei contratti stipulati con M.D.S.

P.M.- Ne ricorda gli importi?
I.R.C. MAUGERI- Sui sessanta, ottanta.
P.M.- Mila euro?
I.R.C. MAUGERI – Mila euro all'anno.
P.M.- Ed erano che cosa?
*I.R.C. MAUGERI – **Erano, niente, erano delle somme che io gli davo perché lui mi dicesse certe cose, perché lui era l'alternativa di ABELLI perché lui era socialista, quindi** ...*
P.M. – Cosa le garantiva in Regione ALPEGGIANI?
I.R.C. MAUGERI – Mi garantiva, mi dava informazioni, è per quello che io chiederò a lui un consiglio sulla figura di SIMONE. Però più che altro ALPEGGIANI rappresentava a Pavia un importante ruolo
OMISSIS
I.R.C. MAUGERI – Sì, sì, con il Policlinico avevamo dei problemi ... quindi a un certo momento c'era un attrito forte tra noi e il San Matteo, che era l'ospedale di Pavia. A un certo momento ALPEGGIANI è entrato in Consiglio di Amministrazione del San Matteo. Devo dire che da quel momento i problemi si sono risolti perché era un uomo sia in Consiglio di Amministrazione ma era anche un uomo Fondazione e veramente mi ha risolto molti problemi tant'è vero che adesso ulteriormente non c'erano più effettivamente dei problemi tra di noi.

PASSERINO, in sede dibattimentale, dopo aver tentato di dare un contenuto alle prestazioni che ALPEGGIANI avrebbe fornito a M.D.S. e di negare che si trattasse di contratti fittizi, ha infine ammesso, a seguito delle contestazioni, che i pagamenti fatti ad ALPEGGIANI erano diretti a garantire alla Fondazione Maugeri un appoggio dell'opposizione in Regione Lombardia

Esame PASSERINO – ud. 13 maggio 2015 (pagg. 103 – 104)

*P.M. PEDIO – Le contesto che lei, nel verbale del 7 maggio del 2012, alla pagina 4, e poi successivamente, nell'interrogatorio del 9 maggio 2012, alla pagina 3, aveva riferito, in riferimento ad ALPEGGIANI: "ALPEGGIANI apparteneva al Partito Socialista ed era stato Consigliere regionale seppure non in maniera sistematica, come avveniva per ABELLI, anche ALPEGGIANI era un nostro punto di riferimento a livello politico. Anche per lui abbiamo talvolta assunto personale presso la Fondazione. ALPEGGIANI era ed è ancora consulente per M.D.S.. Ad ALPEGGIANI M.D.S. ha corrisposto la somma di circa 70/80 mila euro, da almeno una decina d'anni. **Mi si chiede la motivazione di questa corresponsione e rispondo che, garantendogli questo compenso, ci assicuravamo una posizione di appoggio anche da parte di un rappresentante dell'opposizione in Lombardia.** Aggiungo che ALPEGGIANI era legato da un rapporto di amicizia con MAUGERI"?*
*IMP. PASSERINO – **Questo è quello che pensava il Professor MAUGERI.***
*P.M. PEDIO – **Questo era il motivo per cui lo pagavate?***
*IMP. PASSERINO – **Il Professor MAUGERI aveva questa idea.***
P.M. PEDIO – Ma questo lo dice lei pero' nel verbale?
IMP. PASSERINO – Lo dico io perché lo sentivo da lui.
P.M. PEDIO – Glielo aveva detto MAUGERI?
IMP. PASSERINO – Eh certo, eh certo.
*P.M. PEDIO – **Che vi garantiva l'opposizione in Consiglio regionale?***
*IMP. PASSERINO – **Sì sì***

Anche ALPEGGIANI è stato pertanto remunerato, da M.D.S. s.p.a., società legata a Fondazione Maugeri da contratti di servizi, con provviste provenienti dalla Fondazione Maugeri.

Incidente Probatorio – Esame MOZZALI – ud. 14 febbraio 2014 (pagg. 85, 86)

P.M. – Dall'esame della contabilità di MDS, risultano dei pagamenti per importi significativi nei confronti di alcuni soggetti, mi riferisco a Giovanni ALPEGGIANI, a Giancarlo ABELLI, Rosanna Gariboldi e anche una signora Iannaccone. Lei ci può precisare la natura di tali pagamenti?

I.R.C. MOZZALI – Praticamente ***non erano prestazioni a favore di MDS perché PASSERINO aveva bisogno, mi aveva detto, di effettuare tutta una serie di pagamenti riservati con, mi ha detto, finalità politiche o comunque utili alla Fondazione****, ne aveva parlato con il Presidente MAUGERI* ***e utilizzava MDS.***

P.M.- ***Come strumento?***

I.R.C. MOZZALI – ***Come strumento per effettuare questi pagamenti***

MOZZALI, prima di riferire dei pagamenti eseguiti da M.D.S. in favore di DACCO' e SIMONE, ha altresì aggiunto alla lista dei pagamenti *riservati* affidati alla società da lui amministrata, quelli in favore di tale IANNACONE Luciana.

Dagli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza sulla documentazione contrattuale e contabile della M.D.S. s.p.a. sono emersi pagamenti in favore di Luciana IANNACCONE la quale ha percepito, tra il 2003 e il 2012, la complessiva somma di Euro 247.920 per eseguire studi su materie assai varie (dalle diete degli anziani alle forme di obesità nell'età evolutiva sino all'Expo 2015), tutte estranee all'oggetto sociale di M.D.S.

Anche per i pagamenti in favore di Luciana IANNACCONE l'effettiva causa illecita è stata illustrata da MOZZALI

Incidente Probatorio – Esame MOZZALI – ud. 14 febbraio 2014 (p. 14)

P.M.- Per quanto riguarda, invece, i pagamenti e il contratto fatto con IANNACCONE, chi è IANNACCONE?

I.R.C. MOZZALI – IANNACCONE è la moglie di MOCCALDI, che era ai tempi il Presidente dell'ISPELS,io esattamente non ho idea dell'attività dell'ISPELS anche perché è un ente che oggi non svolge più questa attività ed è stato fuso per incorporazione con altri. Mi ricordo, invece, che PASSERINO riteneva importante questo rapporto, che intanto era partito nel 2004 e aveva ...

P.M. – Il contratto dice?

I.R.C. MOZZALI – Il contratto nel 2004 e ogni anno era stato rinnovato per un importo di trentamila euro all'anno e lo riteneva importante per Fondazione perché permetteva a Fondazione di avere dei referenti nel mondo della ricerca scientifica. Esattamente non mi ha detto di più ma la finalità era poter, ecco, avere così una disponibilità per quest'area della ricerca scientifica a livello ministeriale ovviamente.

P.M.- Se non ho capito male, questi contratti non hanno portato nessun vantaggio all'MDS, sono dei contratti fittizi?

I.R.C. MOZZALI – ***Sì, sono dei contratti fittizi*** *perché MDS praticamente ha semplicemente sottoscritto il contratto in base alle indicazioni ricevute da PASSERINO e a quel punto sono stati pagati nei termini che erano stati richiesti e formalizzati. Però* ***nella sostanza non erano rapporti utili per MDS****.*

Anche in questo caso si tratta di pagamenti sostanzialmente *sine causa* eseguiti in favore della moglie di un pubblico ufficiale, il prof. Antonio MOCCALDI, il quale, oltre ad essere stato membro del Consiglio Superiore della Sanità, aveva rivestito la carica di Presidente e, dal 2008, di Commissario Straordinario dell'ISPESL (Istituto Superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro[6]).

Peraltro, dal dibattimento è emerso come FSM, nel corso del tempo, abbia eseguito pagamenti sospetti anche in favore di funzionari di altre Regioni, per assicurare i propri interessi
In particolare, pare opportuno rammentare il bonifico di Euro 150.000 eseguito in data 8 maggio 2009 da un conto svizzero intestato alla società RAMSETE LLC, avente sede in New York, di cui beneficiario economico era PASSERINO, in favore del conto CH6804835073144272000, aperto presso la filiale del Credit Suisse di Bellinzona ed intestato a GRANDO Giorgio, nato a Serra Riccò, in data 14 agosto 1943[7], il quale, già direttore generale dell'ASL di Novara, nel corso dell'anno 2009 aveva un incarico di collaborazione coordinata e continuativa con la Regione Piemonte a supporto dell'attività di competenza della Direzione Sanità.
Per questo pagamento il Tribunale di Torino in data 27 gennaio 2016 ha condannato per il delitto di corruzione propria MAUGERI Umberto, PASSERINO Costantino e GRANDO Giorgio, condannando MAUGERI e GRANDO alla pena di anni tre e mesi otto di reclusione ciascuno, e PASSERINO alla pena di anni due e mesi nove di reclusione (v. il decreto che dispone il giudizio emesso dal GUP di Torino in data 5 marzo 2015 nonché il dispositivo della sentenza, non definitiva, pronunciata il 27 gennaio 2016 dal Tribunale di Torino in esito al dibattimento di primo grado prodotti in data 16 marzo 2016).
Peraltro anche nel corso del presente dibattimento PASSERINO ha ammesso la natura corruttiva del pagamento, pur senza fornire chiarimenti in merito allo specifico atto oggetto dell'accordo illecito.
All'udienza del 13 maggio 2015, il P.M. pone una domanda diretta e PASSERINO il quale, sostanzialmente, ammette che la somma di Euro 150.000 era stata versata sul conto di Giorgio GRANDO per una serie di *favori* fatti alla Fondazione Maugeri nel corso degli anni:

Esame PASSERINO – Ud. 13 maggio 2015 (pagg. 104 – 109)

P.M. PEDIO – Andiamo avanti. Senta, Dottor PASSERINO, la Fondazione Maugeri o societa' riconducibili alla stessa, hanno effettuato pagamenti anche nei confronti di altri funzionari pubblici o comunque politici?

IMP. PASSERINO – Che io mi ricordi, no, così no, no.

P.M. PEDIO – No. lo le contesto quanto lei aveva dichiarato nel verbale del 9 maggio 2012, alle pagine 2 e 3: "Non posso escludere piccole uscite, anche a favore di altri funzionari pubblici. In particolare ricordo la corresponsione della somma di circa duecentomila euro, all'incirca due anni fa", quindi nel 2010, "a Giorgio Grando, all'epoca funzionario e/o consulente della Regione Piemonte. Era stato anche commissario regionale e direttore generale".

[6] Materia, quella della medicina del lavoro, in cui la Fondazione Maugeri era specializzata.

[7] È stata acquisita per rogatoria la documentazione bancaria concernente il trasferimento di Euro 150.000 dal conto della società RAMSETE a Giorgio GRANDO.

OMISSIS

P.M. PEDIO – "La provvista proviene dal mio Conto Rostand[8] della PKB ed il bonifico fu effettuato su un Istituto di Credito di Bellinzona, non ricordo quale. Si tratta di una tangente corrisposta a Grando, il quale era – per così dire – a libro paga di Fondazione".

OMISSIS

IMP. PASSERINO – C'era spiegato che Grando non aveva fatto... che Grando, noi avevamo un rapporto, aveva un rapporto la Fondazione dalla notte dei tempi, non so da quando, dagli anni Settanta, perché è una persona gia' con una certa età, e con lui c'erano sempre stati dei rapporti di Fondazione con lui. Io poi avevo fatto, con il Conto Rostand, su indicazione del Professor MAUGERI, quella attività lì, e fine.

P.M. PEDIO – Lei ha parlato di tangente: "Si tratta di una tangente corrisposta a Grando, il quale era – per così dire – a libro paga di Fondazione".

IMP. PASSERINO – No, libro paga no, libro paga no.

P.M. PEDIO – E' un verbale firmato da lei, Dottor PASSERINO, del 9 maggio 2012. Anche qui non lo so, mi dica lei.

IMP. PASSERINO – No.

P.M. PEDIO – "No" cosa?

IMP. PASSERINO – No, non era così, non era a libro paga Grando, ***Grando è stato pagato dal Conto Rostand alla fine del... su indicazione del Professor MAUGERI, a chiusura di un rapporto che era pluridecennale con lui, di - diciamo – di favori fatti nel corso degli anni alla Fondazione,*** *non so bene quali, e finisce così, per quanto riguarda Grando. Per quanto riguarda gli altri, mi sono spiegato prima qual era l'attività di ABELLI e compagnia bella nei nostri confronti.*

OMISSIS

IMP. PASSERINO – L'abbiamo pagato per una serie di attività che lui aveva fatto in trent'anni, che aveva fatto per la Fondazione in trent'anni. Questa è stata la motivazione che... questa è la motivazione che mi diede il Professor MAUGERI.

OMISSIS

P.M. PEDIO – Ma il pagamento riguardava la sede di Veruno?

IMP. PASSERINO – No, il pagamento riguardava Grando per l'attività in Piemonte.

P.M. PEDIO – Per tutta l'attività?

IMP. PASSERINO – L'attività in Piemonte.

P.M. PEDIO – In Piemonte, certo.

IMP. PASSERINO – Sì sì sì, sì sì.

§ 1.3 Le difficoltà di rapporti con la Regione. La vicenda di Tradate

Altro dato pacificamente emerso nel corso del dibattimento è stato che la Fondazione Maugeri, a seguito dell'avvento della Giunta FORMIGONI e della riforma del sistema sanitario regionale, è stata posta nella necessità di mutare referenti politici, non avendo più ALPEGGIANI ed ABELLI il peso politico di un tempo.

[8] PASSERINO erroneamente indica il conto Rostand, poiché le indagini di P.G. e l'esame della documentazione bancaria acquisita per rogatoria hanno consentito di accertare che la somma di Euro 150.000 fu bonificata sul conto svizzero di GRANDO dal conto della società RAMSETE.

Si è già descritto, richiamando testualmente le dichiarazioni di PASSERINO e MAUGERI, il contesto di gravi difficoltà economiche che la Fondazione stava affrontando a partire dal 1995 e in particolare negli anni '96-97 a seguito della riforma sanitaria.

PASSERINO ha riferito in dibattimento di aver tentato di sensibilizzare i competenti organi regionali, l'Assessore BORSANI e l'allora Direttore Generale BERETTA, sulla necessità di riconoscere, anche in termini economici, le specificità della Fondazione e, in genere degli IRCCS, senza tuttavia alcun risultato concreto.

In particolare, BERETTA, prima, e successivamente, il nuovo Direttore Generale, Renato BOTTI evidenziavano a PASSERINO come il problema fosse politico: la nuova legislazione non contemplava tariffe differenziate o finanziamenti aggiuntivi a favore degli IRCCS, e pertanto erano impossibilitati, come tecnici, ad andare incontro alle esigenze e richieste (fondate o meno che fossero) di Fondazione

Esame PASSERINO – ud. 13 maggio 2015 (pagg. 116 – 120)

P.M. PEDIO – ... Allora, lei dice, la sintesi: eravate in difficoltà finanziarie, economiche in questo momento?

IMP. PASSERINO – Economico-finanziarie.

P.M. PEDIO – Lei ha rappresentato questo suo problema alla Regione Lombardia? Se sì, con chi ha parlato?

OMISSIS

P.M. PEDIO – Va bene. In particolare lei in Regione a chi si è rivolto?

IMP. PASSERINO – All'epoca ci siamo rivolti all'Assessore BORSANI e a BERETTA.

P.M. PEDIO – E a BERETTA. Chi era BERETTA, che ruolo aveva?

IMP. PASSERINO – Direttore Generale.

P.M. PEDIO – Era il Direttore Generale. Senta, e successivamente poi si è rivolto anche a BOTTI, che poi aveva sostituito BERETTA?

IMP. PASSERINO – Certo.

P.M. PEDIO – E rispetto a queste sue lamentele quali sono state le risposte? Intanto se lei aveva possibilità di interloquire, se le davano delle risposte soddisfacenti?

*IMP. PASSERINO – Le risposte non c'erano, nel senso che **loro dicevano: la legge è questa, voi fate valere i vostri, le vostre ragioni, la legge è questa qua**, anche allora il discorso che i soldi ce ne sono pochi, non sappiamo cosa farne. BERETTA prima e BOTTI dopo mi dicevano: guarda, io le carte le preparo, dopodiché **è un discorso politico, non è un discorso, quello di riconoscere o non riconoscere gli Istituti Scientifici, non è un problema tecnico**. Che voi fate delle cose buone, che voi fate delle cose così, questo qui è vero pero' a questo punto io mando avanti, qualcosa si deve fare. Anche in diverse occasioni, anche particolari, che sono venute fuori, loro rimandavano a un discorso di riconoscimento politico. **Del resto l'avevamo capito anche noi che il problema era politico, perché quando fai una legge la legge è la legge insomma.***

P.M. PEDIO – Ma lei andava anche dall'Assessore BORSANI a parlare?

IMP. PASSERINO – Certo, siamo andati, andava, è andato anche – mi risulterebbe – una volta da solo il Professor MAUGERI e poi siamo andati quasi sempre insieme.

P.M. PEDIO – Pero' l'Assessore BORSANI è un politico, giusto?

IMP. PASSERINO – Lui prendeva atto e poi non succedeva nulla.

P.M. PEDIO – Quindi non succedeva niente?

IMP. PASSERINO – Eh sì, anche perché noi eravamo... faccio presente un piccolo particolare

non da poco. La Fondazione paga ogni anno 220 milioni di euro di stipendi, 220 milioni di euro di stipendi, che non è che può rimandare nel tempo, ogni mese ci hai lì il tuo...

Alla grave situazione economico-finanziaria derivante dall'introduzione del nuovo sistema di remunerazione, si aggiunse nel 1996-97 la questione concernente il rimborso delle prestazioni erogate dalla Fondazione Maugeri nella sua struttura di Tradate.
La vicenda, piuttosto risalente, è stata più volte discussa nel corso del dibattimento[9].
In sostanza la Regione aveva riconosciuto ad FSM minori remunerazioni (per un importo complessivo di 14 miliardi di Lire) sul presupposto che quella di Tradate fosse una struttura mista (per acuti e per riabilitazione) e non interamente dedicata ad attività di riabilitazione.
Proseguendo nell'esposizione dei tentativi di rappresentare ai dirigenti regionali le difficoltà della Fondazione, PASSERINO ha riferito appunto anche della vicenda di Tradate

Esame PASSERINO – ud. 13 maggio 2015 (pp. 120 – 124)

IMP. PASSERINO – Nello stesso periodo, nello stesso periodo, tanto per... siccome piove sempre sul bagnato, applicando alla lettera una delibera regionale, alla lettera, perché non si sarebbe dovuto applicare così.

P.M. PEDIO – Va bene.

IMP. PASSERINO – Poi il TAR ci diede ragione. Noi avevamo una struttura a Tradate che all'epoca aveva su 130 posti letto di alta specialità, aveva dentro anche 12 posti letto di Medicina del Lavoro. Negli anni, la Medicina del Lavoro non si ricovera più in degenza, si fa ambulatorialmente, se no si va nei reparti, vai in Medicina Generale, vai in Traumatologia. Non li abbiamo mai attivati, cioè erano stati chiusi di fatto. Ma siccome la struttura era riconosciuta dalla Regione come una struttura mista, per il resto era riabilitazione, era una struttura mista, a questo punto venivamo pagati con il DRG per acuti (inc.). Questo provocava, rispetto al pagamento della riabilitazione, un minor pagamento per 14 miliardi di lire, di lire eh, allora eravamo ancora con le lire, di 14 miliardi di lire. Ce ne accorgemmo un anno dopo perché ce lo dissero nel momento in cui stavano liquidando i conti non liquidandoci i conti di tutte le strutture meno 14 miliardi. Un disastro! Quindi noi arrivammo anche in quello, a cui si aggiungeva la catastrofe della Legge 31, anche questa per la Fondazione era veramente un momento di grosso sbandamento. Quindi andammo dall'Assessore.

P.M. PEDIO – (Inc.) (N.d.T. Lontano dal microfono) in generale e poi?

IMP. PASSERINO – Siamo andati dall'Assessore BORSANI.

P.M. PEDIO – E poi avevate il problema dei 14 miliardi su Tradate, come problemi diciamo cogenti(?) (N.d.T. Sovrapporsi Voci).

IMP. PASSERINO – Siamo andati a protestare violentemente, io e il Professor MAUGERI, l'Assessore BORSANI, c'era presente BERETTA, non mi ricordo chi sia, forse qualcun altro della Regione, non mi ricordo più, ma non apicale, e loro ci dissero "Ricorrete al TAR e poi vedremo", solo che a noi dire una roba del genere significava che a fine mese gli stipendi non potevamo dire ai dipendenti...

[9] Nonostante specifici ordini di esibizione emessi dalla Procura di Milano per acquisire in Regione atti e documenti concernenti la vicenda dei rimborsi di Tradate (v., in particolare, l'ordine di esibizione del 4 luglio 2012, punto n. 6) sono stati trasmessi soltanto la sentenza del TAR nonché l'atto con cui la Giunta di Regione Lombardia rinunciava all'appello avverso la predetta sentenza. Non sono stati forniti ulteriori documenti (probabilmente essendo trascorsi quasi venti anni dai fatti) e, pertanto, la vicenda è stata ricostruita su elementi per lo più testimoniali.

P.M. PEDIO – I tempi si dilatavano.

IMP. PASSERINO – Sì, "Ricorrete al TAR e poi vediamo".

P.M. PEDIO – Certo.

IMP. PASSERINO – Ecco, quindi bisognava pagarli.

P.M. PEDIO – Senta, lei ha interessato Giancarlo ABELLI di questi problemi, gliene ha parlato?

IMP. PASSERINO – Dunque, Giancarlo ABELLI all'epoca era... non era stato eletto, si era presentato alle elezioni europee e non era stato eletto. Era comunque un uomo di spicco di C.L.. Giancarlo ABELLI l'ha saputo dopo che era avvenuto il fatto, non ci aveva informato prima, cosa che lui normalmente quello che succedeva in Regione lo sapeva.

P.M. PEDIO – Cioè glielo avete detto voi ad ABELLI?

IMP. PASSERINO – Gliel'abbiamo detto noi, gliel'abbiamo detto noi.

P.M. PEDIO – E ABELLI come ha reagito a questa notizia?

IMP. PASSERINO – ABELLI mi ricordo che prese in mano il telefono, io glielo dissi a Milano, alla sede del... glielo dissi, presi in mano il telefono, telefonò a BERETTA e diciamo che, per usare un termine... gli fece una telefonata di testa, per dire "Ma perché non mi dici niente?", cioè avevo(?) un po' protestato per il fatto di esser stati tagliati fuori da questa vicenda.

P.M. PEDIO – Cioè di non aver saputo che voi avevate un problema su Tradate?

IMP. PASSERINO – Di non aver... un problema su Tradate ma un problema di quel genere lì, perché quello lì non era un problemino, era un problemone.

P.M. PEDIO – E dopo questa telefonata che cosa avvenne?

IMP. PASSERINO – Dopo questa telefonata andammo, io e il Professor MAUGERI, da BORSANI e BERETTA, ci dissero di ricorrere al TAR. Ricorrere al TAR... facemmo delle riflessioni, non solo con il Professor MAUGERI ma con il Vice Presidente, facemmo delle riflessioni anche all'interno della Fondazione Maugeri, del Consiglio di Amministrazione, che cosa fare, ed era chiaro che questo discorso qui non si poteva risolvere in sede tecnica, perché se tu facevi... tenendo presente una cosa: che la Fondazione aveva gia' più di vent'anni di vita, non aveva mai fatto un ricorso al TAR, con la Regione noi avevamo sempre avuto buonissimi rapporti, perché con le... perché la Fondazione curava dei pazienti che alla Regione costavano un milione di euro a 300 mila lire, e quindi era chiaro che era stata fatta crescere dalla Regione perché svuotavano Ospedali per acuti ai Pronti Soccorsi tramite noi, perché poi andavano i malati gravi da noi a 300 euro al giorno, in un Pronto Soccorso costava un milione. Quindi c'era questo rapporto buono con la Regione, quindi...

P.M. PEDIO – Ma non avevate...

IMP. PASSERINO – Scusi se la interrompo. ***Il sentirsi dire dalla Regione, farsi dire dalla Regione "Ricorri al TAR" per la Fondazione è stato un grosso sfregio*** *perché voleva dire che si rompeva un rapporto di collaborazione che c'era sempre stato fra gli uffici regionali e la Fondazione. Questo è.*

Nonostante le proteste di PASSERINO e MAUGERI avanzate all'Assessore BORSANI ed al Direttore Generale BERETTA, e nonostante l'intervento su BERETTA dello storico sponsor politico della Fondazione, Giancarlo ABELLI, il rimborso dei 14 miliardi di Lire di Tradate rimaneva una questione irrisolta che incideva pesantemente sulle già ricordate difficoltà economico-finanziarie della Fondazione.

E' interessante notare l'accento che PASSERINO ha posto sulla risposta che gli fu data da BORSANI e BERETTA "*ricorri al Tar*", tanto più che tale risposta rimase ferma anche dopo l'intervento di ABELLI.

PASSERINO interpretò quella risposta come una chiusura degli organi regionali al dialogo con la Fondazione, tanto che a quel punto "*facemmo delle riflessioni anche all'interno del Consiglio di Amministrazione, che cosa fare, ed era chiaro che questo discorso qui non si poteva risolvere in sede tecnica ...*".

§ 1.4 La ricerca di un nuovo referente politico. L'indicazione di Antonio SIMONE

Furono proprio l'atteggiamento di chiusura del Direttore Generale BERETTA e dell'Assessore BORSANI di fronte ai problemi economici della Fondazione e, nel caso specifico, al blocco dei pagamenti per 14 miliardi di Lire per la struttura di Tradate, nonché l'infruttuoso intervento di ABELLI, a spingere PASSERINO a cercare nuovi referenti politici che potessero aiutare la Fondazione. In tale contesto si collocano i dialoghi di PASSERINO con Francesco BERETTA (allora Direttore Generale della Sanità) e con il suo collaboratore Roberto COVA.

Dialoghi da cui emerse come ABELLI fosse un referente politico ormai debole ed insufficiente, e che sarebbe stato necessario rivolgersi ad altri e, in particolare, ad Antonio SIMONE[10].

Esame PASSERINO – ud. 13 maggio 2015 (pagg. 124 - 126)

P.M. PEDIO – Poi dopo lei ha parlato nuovamente con BERETTA del problema e ha cercato di trovare una soluzione? Che cosa le è stato detto da BERETTA dopo?

IMP. PASSERINO – Allora, io andai più volte in Regione e vedevo sia BERETTA che il suo assistente che era Cova. Io tutte le volte rappresentavo il problema, che era un problema di sopravvivenza per la Fondazione, eccetera, e a quel discorso lì come(?) ***BERETTA mi dicono(?) "Sì, va beh ma se voi continuate a rivolgervi ad ABELLI, ABELLI va beh, sarà stato un politico, sarà stato importante ma oggi come oggi non conta****". Un giorno in un discorso BERETTA mi disse, era lì presente lui e Cova, dopodiché si allontanò BERETTA e con Cova continuammo a parlare.* ***Cova mi dice "Ma sì, devi approfondire, non puoi andare avanti così perché", cosa che Cova ha riconfermato qua, "perché il problema è un problema politico e il problema politico non lo puoi risolvere oggi con ABELLI, perché l'influenza politica di ABELLI non è più quella di una volta".***

P.M. PEDIO – Ma perché, ABELLI era debole?

IMP. PASSERINO – Perché ABELLI era debole, perché ABELLI era debole.

P.M. PEDIO – Politicamente debole?

IMP. PASSERINO – Politicamente debole. "Non puoi assolutamente... cioè se il discorso è così grosso cambia cavallo".

[10] Come si potrà agevolmente rilevare dalla lettura dei passaggi delle dichiarazioni dibattimentali, è certo, e viene riferito da tutti i protagonisti della vicenda, che PASSERINO chiese consiglio a BERETTA e COVA per l'individuazione di un nuovo referente politico al quale rivolgersi per risolvere i problemi con la Regione Lombardia. Le dichiarazioni presentano qualche discrasia (dovuta probabilmente al tempo trascorso dai fatti ed a qualche imbarazzo dei testi) su chi ebbe a indicare SIMONE, se fu COVA durante un pranzo con PASSERINO nel pavese (versione offerta da PASSERINO e molto credibile) ovvero se furono insieme COVA e BERETTA a fare il nome di SIMONE a PASSERINO durante un incontro presso gli uffici della Regione. Ma al di là di tali differenze, concernenti dettagli marginali della vicenda, COVA ha confermato integralmente il racconto di PASSERINO.

P.M. PEDIO – "Cambia cavallo".
IMP. PASSERINO – Questo ci disse, chiaro chiaro.
P.M. PEDIO – Senta, le indicò degli altri cavalli, cavalli vincenti?
IMP. PASSERINO – Lui mi disse "Guarda... i cavalli", "Ma noi – dico – di cavalli qua non è che ne abbiamo, noi ci siamo sempre rivolti ad ABELLI, conosciamo anche ALPEGGIANI, ma - voglio dire – non è che...", mi ha detto "Guarda...", e gli feci la domanda "Chi sono...?", e ci vedemmo, lui non mi rispose subito, ci vedemmo, come è gia' stato detto qui, come ho detto negli interrogatori, ci vedemmo una volta a colazione in Oltrepò e lui mi fece il discorso "Guarda, ci sono due persone che contano oggi politicamente e sono Intiglietta e SIMONE, scegli tu".
P.M. PEDIO – Intiglietta e SIMONE?
IMP. PASSERINO – E SIMONE. "Scegli tu chi dei due... cioè sono tutti e due gente che ti può dare una mano da questo punto di vista".
P.M. PEDIO – Cioè ma avevate bisogno di un referente...
IMP. PASSERINO – Politico.
P.M. PEDIO – ...che avesse una certa influenza sulla Giunta, sull'Assessorato?
IMP. PASSERINO – Politico, perché il nodo era politico.
P.M. PEDIO – Sì, ma in questo senso, di un'influenza sulla Giunta, sull'Assessorato, comunque sulle leve politiche?
IMP. PASSERINO – Sulle leve politiche, proprio sulle leve politiche.

COVA, dunque, disse a PASSERINO che la Fondazione doveva ***cambiare cavallo***, che non era più sufficiente ABELLI, ormai politicamente debole, e che era indispensabile un nuovo referente politico[11].

Proprio l'indicazione come nuovo ***referente politico*** di una persona che all'epoca non ricopriva alcun ruolo in Regione, rimanda senz'altro alla figura di chi avrebbe poi dovuto svolgere (ed effettivamente svolse insieme a DACCO') il ruolo di ***intermediario*** con gli amministratori e funzionari di Regione Lombardia.

E' pienamente comprensibile che PASSERINO abbia preso in seria considerazione l'indicazione proveniente da COVA e BERETTA: si trattava di persone che erano ai vertici della Direzione Generale Sanità; entrambe vicine ad Antonio SIMONE[12]; entrambe partecipi del Movimento di Comunione e Liberazione; addirittura BERETTA membro della comunità dei *Memores Domini* e convivente di Roberto FORMIGONI.

E difatti PASSERINO ha puntualmente spiegato perché valutò attentamente l'indicazione di COVA e BERETTA, tanto da riferirne subito al Presidente della Fondazione Umberto MAUGERI:

[11] È importante sottolineare che l'imputato PASSERINO è stato molto puntuale nel descrivere l'occasione in cui COVA ebbe a fargli il nome di SIMONE. Ha ricordato infatti che il dialogo con COVA avvenne fuori da ambienti ufficiali, ma in un ristorante, un'osteria sul Ponte della Becca, in un contesto di confidenza, dove PASSERINO aveva invitato il funzionario regionale (v. pagg. 130 e 131 delle trascrizioni del verbale del 13 maggio 2015) ed anche COVA ha confermato la circostanza di un pranzo con PASSERINO nel pavese.

[12] BERETTA era stato chiamato in Regione proprio da SIMONE, quando questi era Assessore alla Sanità; COVA era legato dalla comune militanza nel Movimento Popolare e mantenne sempre rapporti di amicizia con l'imputato SIMONE, nella segreteria particolare del quale aveva continuativamente lavorato quando SIMONE era stato assessore (v., ampiamente, sui rapporti con SIMONE le deposizioni di Roberto COVA e Francesco BERETTA all'udienza del 29 ottobre 2014).

Esame PASSERINO – ud. 13 maggio 2015 (pagg. 127 – 128)

P.M. PEDIO – Senta, lei con BERETTA e Cova aveva un buon rapporto, li conosceva da tempo?

IMP. PASSERINO – Beh sì, li conoscevo, da tempo no, da qualche anno, da quando... diciamo li conoscevo dal '92 grosso modo.

P.M. PEDIO – Dal '92.

IMP. PASSERINO – Da quando era stato...

P.M. PEDIO – Quegli anni (Inc.) (N.d.T. Sovrapporsi Voci).

IMP. PASSERINO – Da quando era stato Assessore SIMONE.

P.M. PEDIO – Perché BERETTA lavorava con SIMONE?

IMP. PASSERINO – Sì.

P.M. PEDIO – Cosa faceva con SIMONE?

IMP. PASSERINO – Era il responsabile delle strutture, dei laboratori, delle strutture accreditate, convenzionate, qualcosa del genere.

P.M. PEDIO – Era stato portato in Regione da SIMONE, comunque era stato lì in quel periodo?

IMP. PASSERINO – Penso di sì, penso di sì, pero' io non ho... non lo so, penso di sì.

P.M. PEDIO – Senta, ed erano dei referenti di cui lei si fidava, che potevano darle un consiglio giusto, cioè avevano una certa autorevolezza, erano inseriti nel...?

IMP. PASSERINO – Beh erano due persone nel loro settore competenti.

P.M. PEDIO – Erano vicini anche al Movimento?

IMP. PASSERINO – Beh sì, allora BERETTA era un Memores(?).

P.M. PEDIO – Era un Memor Domini?

IMP. PASSERINO – Memores Domini, quindi... viveva – mi sembra – nella stessa casa di FORMIGONI.

P.M. PEDIO – Viveva con FORMIGONI?

IMP. PASSERINO – Nella stessa casa di FORMIGONI, se non vado errato, adesso non sono...

P.M. PEDIO – Sì.

IMP. PASSERINO – E Cova invece no, Cova era attivo in C.L., molto, pero' non era un Memores, aveva quattro figli.

Si trattava dunque di un'indicazione particolarmente qualificata proveniente da chi conosceva all'interno il sistema di funzionamento della sanità lombarda.

E' necessario richiamare alcune importanti dichiarazioni rese in dibattimento da Costantino PASSERINO in merito al dialogo con COVA, ed all'indicazione di SIMONE (o INTIGLIETTA) quale nuovo referente politico: l'imputato comprese che per ottenere dalla Regione provvedimenti favorevoli occorreva *pagare di più* e *qualcun altro*, non essendo più sufficienti le assunzioni clientelari e i compensi per consulenze fittizie in favore di ALPEGGIANI o di ABELLI e dei suoi familiari.

Esame PASSERINO – ud. 13 maggio 2015 (pagg. 128 – 130)

P.M. PEDIO – Cioè perché non bastava più ABELLI?

IMP. PASSERINO – Beh non bastava... per il Professor MAUGERI non bastava più perché non ci aiutava.

*P.M. PEDIO – Le faccio una contestazione, 7 maggio 2012, trascrizioni, pagina 31 e 32: "Cova mi ha detto che ABELLI non era più sufficiente, il senso era che ABELLI non bastava", questo lo dice lei. Domanda del Pubblico Ministero: "Ma che cosa era successo per essere caduto in disgrazia?", la sua risposta "**No, molto probabilmente perché noi con ABELLI non avevamo nessun rapporto di tipo di soldi, questo era, credo, io l'ho***

interpretata così". Domanda del Pubblico Ministero: "Cioè della serie 'qui adesso è cambiato regime, non bastano più le assunzioni clientelari, bisogna finanziare il Partito, il Movimento, quello che è'?", risposta sua "Esatto", domanda "Così le ha detto Cova?", "Il senso è stato quello, non me l'ha detto così ma il senso era questo".

*IMP. PASSERINO – **Questa era la convinzione che mi ero fatto io.***

*P.M. PEDIO – **Quindi bisognava pagare?***

IMP. PASSERINO - Cioè la convinzione che mi ero fatto io nel senso che erano cambiate sicuramente delle cose, io ho detto erano considerazioni che... non è possibile una roba di questo genere.

*P.M. PEDIO – **Qui il tema è che bisognava pagare, cioè bisognava pagare dei soldi, non bastava assumere gli amici degli amici?***

*IMP. PASSERINO – **O comunque qualcun altro, cioè era cambiato il quadro di riferimento.***

P.M. PEDIO – No, ma qui lei fa riferimento anche a delle modalità, non solo al quadro di riferimento.

IMP. PASSERINO – Sì, questo è.

P.M. PEDIO – E' così?

IMP. PASSERINO – Sì.

§ 1.5 Le dichiarazioni di MAUGERI, MOZZALI, COVA e BERETTA in merito a SIMONE quale nuovo referente politico

Quanto riferito da PASSERINO in merito all'incontro con BERETTA e COVA ed alle indicazioni ricevute su SIMONE, ha trovato pieno riscontro nelle dichiarazioni rese in incidente probatorio da Umberto MAUGERI e Gianfranco MOZZALI[13], e, circostanza ancor più significativa, nella deposizione del teste Roberto COVA.

Incidente Probatorio – MAUGERI – ud. 7 febbraio 2014 (p. 7)[14]

P.M. – Lei ha detto che PASSERINO le disse di avere saputo da alcune persone che DACCO' e SIMONE erano le persone giuste, si ricorda da chi l'aveva saputo PASSERINO?

*I.R.C. MAUGERI – Sì, PASSERINO mi dice che questa informazione gli era arrivata dall'allora responsabile della sanità lombarda, che era BERETTA e dal suo vice che si chiama Cova, o qualcosa del genere, PASSERINO conosceva queste persone, le aveva probabilmente anche contattate per sapere se da loro poteva arrivare qualcosa alla Fondazione e **sia Cova sia BERETTA gli suggeriscono il nome SIMONE ma dando come prima ragione il fatto che SIMONE è molto amico del Presidente FORMIGONI.***

[13] Si tratta ovviamente, per MAUGERI e MOZZALI, di circostanze che gli stessi appresero da PASSERINO, ma non possono certamente considerarsi mere dichiarazioni *de relato*. Infatti, subito dopo MAUGERI interverrà direttamente chiedendo consigli ad ALPEGGIANI in merito all'opportunità di rivolgersi a SIMONE, incontrando poi gli stessi SIMONE e DACCO', ed infine autorizzando PASSERINO ad eseguire i pagamenti richiesti. Allo stesso modo MOZZALI verrà subito coinvolto nella vicenda: sarà presentato a SIMONE e, quale amministratore di M.D.S. s.p.a., sarà chiamato da PASSERINO ad impegnarsi in una operazione immobiliare a Praga.

[14] Va evidenziato che, sebbene il P.M., nell'esaminare MAUGERI sulle origini del rapporto corruttivo, abbia nelle domande fatto talora riferimento anche a DACCO', MAUGERI è stato molto preciso nel dichiarare che l'indicazione proveniente da COVA riguardava soltanto la persona di SIMONE, così confermando la narrazione di PASSERINO. Sarà poi, infatti, SIMONE ad introdurre Pierangelo DACCO' a PASSERINO e MAUGERI.

Incidente Probatorio – MAUGERI – ud. 7 febbraio 2014 (pagg. 23 - 24)

P.M. – Torniamo ai rapporti con DACCO' e SIMONE, quindi al momento in cui sono cominciati, lei ci ha già detto che fu BERETTA che all'epoca ...

I.R.C. MAUGERI – Me lo disse PASSERINO, che aveva visto BERETTA e Cova e gli avevano dato questo suggerimento.

P.M. - Lei si ricorda che cosa PASSERINO le riferì in merito alla conversazione avuta con BERETTA?

I.R.C. MAUGERI – No, lui mi ha detto solo questo, mi ha detto solo che la consulenza, dico consulenza, di SIMONE sarebbe stata la soluzione dei problemi della Fondazione.

P.M. – Lei ricorda se disse qualcosa in merito alla figura di ABELLI, BERETTA?

I.R.C. MAUGERI – Sì, perché PASSERINO in pratica, cioè anzi, tutti sapevano che allora, come ho detto prima, era ABELLI in fondo la nostra figura che lavorava per noi in Regione, ma in quell'occasione ha proprio detto, PASSERINO me lo dice, mi ha detto che "Ormai ABELLI conta molto meno in Regione e quindi bisogna cambiare evidentemente la persona".

P.M.- Bisognava cambiare il referente in Regione Lombardia?

I.R.C. MAUGERI – Sì, sì.

P.M. – Lei ha fatto riferimento anche a Cova, che era il collaboratore di BERETTA.

I.R.C. – Sì il vice.

P.M.- Ricorda se anche COVA disse a PASSERINO di rivolgersi ...

I.R.C. MAUGERI- So che si sono visti un paio di volte a cena o a pranzo e quindi hanno parlato tutti insieme

Incidente Probatorio – MOZZALI – ud. 14 febbraio 2014 (p. 76)

I.R.C. MOZZALI – PASSERINO mi disse che SIMONE e DACCO' erano persone molto vicine al Presidente FORMIGONI. Mi sembra che nel '97 PASSERINO ebbe un incontro con il BERETTA, che era il direttore generale dell'Assessorato alla Sanità e con COVA, il suo principale collaboratore, di BERETTA, in questo incontro BERETTA indicò a PASSERINO il nome di SIMONE come nuovo referente politico per Fondazione Maugeri. Gli indicarono questo nome perché ritenuto utile per Fondazione Maugeri e perché persona di spicco del movimento di CL e persona vicina al Presidente FORMIGONI.

Ultimo importante riscontro alle dichiarazioni di PASSERINO circa gli esordi del rapporto con SIMONE, viene dalle dichiarazioni testimoniali di Roberto COVA.

Il teste, molto legato a SIMONE per avere lavorato nella segreteria particolare dell'imputato in tutto il periodo in cui questi rivestì l'incarico prima di Assessore al Turismo, poi alla Sanità, e da ultimo all'Urbanistica, ha confermato il racconto di PASSERINO.

Ha dapprima contestualizzato i colloqui con PASSERINO, quando Direttore Generale della Sanità era BERETTA (sino al mese di marzo 1997)

Teste COVA – ud. 29 ottobre 2014 (p. 140)

P.M. PASTORE - Senta, io le volevo chiedere se negli anni dell'Assessorato, chiedo scusa, dell'Assessorato... negli anni in cui BERETTA era Direttore generale o coordinatore generale, insomma quella è la posizione, PASSERINO, in nome e per conto della Fondazione Maugeri avanzava delle particolari richieste o comunque sollevava degli

specifici problemi con voi della Sanità?

TESTE COVA – Allora, io ricordo con una certa precisione come in quel periodo là PASSERINO per conto della Fondazione lamentasse una... allora, eravamo in un periodo storico, intendendosi per "storico" sanitario un po' particolare, c'era stata la riforma del meccanismo di pagamento, si era passati dalla tariffazione (inc.) insomma in questo contesto io ricordo che il Dottor PASSERINO lamentava per conto della Fondazione quello che – a suo dire – era una mancata valorizzazione in termini di riconoscimento delle prestazioni della Fondazione Maugeri che faceva sostanzialmente attività di riabilitazione perché a suo dire il meccanismo di remunerazione schiacciava un po' troppo verso il basso, verso le strutture di minor complessità, non riuscendo a leggere o a ben individuare la maggiore complessità che una struttura come la loro esplicava insomma.

P.M. PASTORE - Quindi richiedeva dei maggiori compensi, delle remunerazioni più alte in sostanza?

TESTE COVA – Sostanzialmente, sì sì, era la richiesta di maggior riconoscimento di maggior valorizzazione economica delle attività svolte dalle strutture della Fondazione.

COVA ha aggiunto come fosse noto che all'epoca il referente politico della Fondazione era Giancarlo ABELLI

Teste COVA – Ud. 29 ottobre 2014 (p. 141)

P.M. PASTORE - Senta, il Dottor PASSERINO ebbe mai a dire a lei e a BERETTA se la Fondazione aveva un politico di riferimento all'interno della Regione?

TESTE COVA – Era circostanza abbastanza a me nota perché detta da PASSERINO che anche in ragione della origine geografica della Fondazione, che aveva forse ancora la sede principale a Pavia, ABELLI era un personaggio politico locale di un certo rilievo, col quale la Fondazione intratteneva relazioni anche nei rapporti con le Amministrazioni, anche con la Regione.

P.M. PASTORE - Non ho capito.

TESTE COVA – Era un personaggio politico del territorio, ABELLI, col quale la Fondazione intratteneva da alcuni anni un rapporto di relazione.

COVA ha poi ricordato le conversazioni nel corso delle quali venne fatto a PASSERINO il nome di SIMONE come persona che poteva rivelarsi utile per la Fondazione[15]

Teste COVA – ud. 29 ottobre 2014 (pagg. 144 – 145)

P.M. PASTORE - Lei ricorda una circostanza in cui PASSERINO chiese a lei e a BERETTA consigli circa un nuovo possibile referente politico di Fondazione?

TESTE COVA – Sì.

P.M. PASTORE - Se contestualizza - diciamo – questa conversazione sia nel tempo che nei luoghi, per così dire.

TESTE COVA – Allora, il tempo dovremmo essere nel 1996, perché se c'era BERETTA era il '96; i luoghi ritengo in Regione dell'ufficio di BERETTA, ritengo negli uffici della Regione.

[15] COVA ha dichiarato di avere detto a PASSERINO che SIMONE era la persona giusta alla quale rivolgersi. In sede dibattimentale, ha tuttavia voluto precisare di non ricordare come il nome di SIMONE fosse venuto fuori durante le conversazioni con PASSERINO.

P.M. PASTORE - Lei è stato mai ospite del Dottor PASSERINO a pranzo fuori?
TESTE COVA – Un paio di volte, sì.
P.M. PASTORE - Dove siete stati a pranzo insieme?
TESTE COVA – Ho in mente una volta a Milano, adesso non mi dica il ristorante perché non ricordo più, e una volta dalle parti di Pavia.
P.M. PASTORE - Ho capito. Quindi in questa circostanza cosa accadde?
TESTE COVA – Nella circostanza dei pranzi?
P.M. PASTORE - No dei pranzi, quella a cui faceva riferimento prima.
TESTE COVA – Allora, era uno di quei colloqui nei quali ragionevolmente e presumibilmente si ragionava delle questioni intorno alle quali, adesso non ricordo nemmeno.
PRESIDENTE – Però non sia generico. Intorno a quali?
TESTE COVA – Quello che dicevamo prima, la valorizzazione delle prestazioni, scusi. Sì, ho dato per scontato, la valorizzazione delle prestazioni, penso che il contesto fosse assolutamente quello, quello di una Maugeri che lamentava di essere maltrattata, insomma poco valorizzata, "maltrattata" è sbagliato[16]. Non ricordo nemmeno se il nome uscì da PASSERINO o uscì da BERETTA, da noi, perché c'era questa indicazione di un qualcuno che potesse eventualmente prendersi in qualche modo cura di una relazione con loro.
P.M. PASTORE - Di una relazione con la Fondazione Maugeririspetto a chi, scusi?
TESTE COVA – Rispetto alle loro istanze in giro per il mondo e anche in Regione, soprattutto in Regione.
P.M. PASTORE - Soprattutto in Regione?
TESTE COVA – Sì
P.M. PASTORE - Quindi vi chiese sostanzialmente un consiglio su un possibile nuovo referente?
TESTE COVA – Sì, adesso il nome del referente... sì sì, un consiglio.
P.M. PASTORE - Ma perché, ABELLI non andava più bene?
TESTE COVA – Boh evidentemente "Con chi posso parlare?".
P.M. PASTORE - Le disse?
TESTE COVA – Ci disse, sì.
P.M. PASTORE - Disse a lei e a BERETTA?
TESTE COVA – Ripeto, non sono neanche sicuro se poi il nome che origina è un nome che è suscitato direttamente da PASSERINO, al quale si diede conferma, o se uscì da BERETTA. Su questo non so essere più preciso.
P.M. PASTORE - E che nome fu fatto a PASSERINO?
TESTE COVA – SIMONE.
P.M. PASTORE - SIMONE, del Dottor SIMONE?
TESTE COVA – Del Dottor SIMONE, sì.

Sulle ragioni per cui venne indicato il nome di SIMONE a PASSERINO, il quale chiedeva a chi rivolgersi per risolvere i problemi della Fondazione con la Regione, COVA ha ammesso che la ragione era il particolare rapporto di vicinanza tra SIMONE e il Presidente FORMIGONI

Teste COVA – ud. 20 ottobre 2014 (pagg. 146 – 148)
P.M. PASTORE - Questa indicazione - diciamo – perché l'avete data a PASSERINO?

[16] In realtà il termine "*maltrattata*" usato da COVA, poi correttosi, corrisponde esattamente a quanto lamentato da PASSERINO soprattutto con riguardo alla vicenda del rimborso di Tradate.

TESTE COVA – Ammesso che gli sia stata data e non gli sia stata confermata, comunque - diciamo – questi...

P.M. PASTORE - In che senso "ammesso che gli sia stata data"?

TESTE COVA – No, nel senso che non so se il nome esce da BERETTA o se è PASSERINO che, conoscendo evidentemente SIMONE, perché PASSERINO conosce SIMONE, conosceva SIMONE, che ha fatto l'Assessore, sia stato lui a dire "SIMONE è uno che...", per cui in questo senso non so se - diciamo – l'incipit fu di BERETTA o di... comunque in ogni caso da quel colloquio uscì questa indicazione. Perché? perché comunque il Dottor SIMONE, SIMONE rappresentava una persona che aveva lavorato in Sanità, ancorché avesse smesso da un po' di anni di fare quella attività lì, e - come dire – era un mondo che conosceva insomma ecco.

P.M. PASTORE - Era questa la ragione?

TESTE COVA – Sostanzialmente sì.

P.M. PASTORE - Senta, io le contesto che, sempre durante il verbale di sommarie informazioni dell'8 ottobre 2012, ***lei ha dichiarato: "In particolare poteva essere utile alla Fondazione Maugeri stabilire un rapporto con SIMONE per avere una relazione prossima al Presidente FORMIGONI. Al riguardo era noto a tutti all'epoca che SIMONE era molto amico del Presidente FORMIGONI"?***

*TESTE COVA – **Confermo, è vero.***

P.M. PASTORE - Ecco, qui però la ragione non è l'esperienza in materia di Sanità mi sembra?

*TESTE COVA – No no. Allora, i due fatti veri sono veri entrambi. Allora, perché SIMONE e non un quisque de populo? **Perché SIMONE comunque capiva di Sanità, non c'è dubbio che era fatto notorio a tutti che comunque SIMONE fosse in un rapporto di relazione e di frequentazione con il Presidente FORMIGONI.***

P.M. PASTORE - Quindi fu questa la ragione per cui la MAUGERI doveva rivolgersi a SIMONE?

TESTE COVA – Non fu questa la ragione, no, la ragione penso che fosse innanzitutto di competenza.

*P.M. PASTORE - Per competenza. Allora io le contesto che, sempre in data 8 ottobre 2012, a pagina 15, lei dichiara: "**Ribadisco che quando ho detto a PASSERINO che attraverso SIMONE poteva stabilire un rapporto di alto livello con la Regione Lombardia lo dicevo considerando esclusivamente il buon rapporto di amicizia intercorrente tra SIMONE e il Presidente FORMIGONI**".*

*TESTE COVA – **Che confermo tutto.***

P.M. PASTORE - E lei aggiunge: "A partire dal '94 non ho mai avuto contatti con SIMONE per questioni riferibili all'Assessorato, pensavo che si occupasse di attività immobiliare nell'Europa dell'esistente"?

*TESTE COVA - E' vero, anche questo lo confermo. Forse però riletta adesso non vorrei essere stato frainteso, cioè io volevo dire che il riferimento su SIMONE non era perché SIMONE era uno che in quel periodo si occupava in maniera particolare di Sanità, io non l'avevo mai più visto occuparsi di Sanità nei quattro anni, per cui questo quasi a sgombrare il campo dal fatto che ci fosse una sorta di relazione tra me e il Dottor SIMONE, cioè che io... adesso dico male la parola, che fosse una mediazione nei confronti di SIMONE che faceva quel mestiere lì e io... era semplicemente l'affermazione di quella circostanza lì, cioè **SIMONE – che è uno che conosce di Sanità – è comunque uno che ha una relazione di amicizia evidente con il Presidente FORMIGONI, e questa relazione di amicizia rende utile il contesto, presumo.***

P.M. PASTORE – Rende utile alla Fondazione cosa, rivolgersi a lui?

TESTE COVA – Sì.

COVA ha quindi confermato che SIMONE fu indicato a PASSERINO in sostanza quale ***intermediario*** per stabilire un rapporto di alto livello, per usare le parole del teste, con il Presidente Roberto FORMIGONI.
Peraltro, che l'indicazione di SIMONE fosse stata data nell'ambito di conversazioni su un nuovo possibile referente politico di FSM (e non già su un possibile consulente/esperto di sanità/lobbista) è stato chiaramente detto anche da COVA.

Teste COVA – ud. 29 ottobre 2014, p. 152 – 153)

P.M. PASTORE – Senta, PASSERINO si interessava delle questioni - diciamo – politiche della Regione, vi faceva domande su anche, come dire...

TESTE COVA – Sì, diciamo, almeno nei miei colloqui, nelle mie frequentazioni di cui dicevo prima, pur senza entrare... non senza entrare, pur evidentemente non potendo ricordare i colloqui di venti anni fa, però ho in mente di una relazione cordiale che non escludo adesso che qualche volta possa essere entrato anche a fare ragionamenti di questo tipo. Però se dovessi isolare un qualche ragionamento di questo tipo adesso farei veramente fatica.

P.M. PASTORE – Senta, io le contesto che in data 8 ottobre 2012 lei ha dichiarato: "Ricordo che più volte PASSERINO prospettava a me e a BERETTA la necessità di trovare dei referenti politici per la Fondazione Maugeri, è un argomento che PASSERINO sollevava con una certa frequenza"?

TESTE COVA – Sì, è vero, è vero, è vero, questo è vero.

P.M. PASTORE – Lo conferma?

TESTE COVA – Sì sì sì, assolutamente.

P.M. PASTORE – Ed è in questo contesto che viene fatto il nome di SIMONE?

TESTE COVA – Assolutamente, nasce il nome SIMONE, sì.

Anche Francesco BERETTA, allora Direttore Generale della Sanità, sia pure con ricordi assai meno nitidi rispetto a COVA, ha confermato le circostanze riferite da PASSERINO.
BERETTA ha in primo luogo riferito della sua lunga conoscenza con PASSERINO e delle doglianze del Direttore Centrale della Fondazione Maugeri circa il nuovo sistema di remunerazione nonché del rapporto privilegiato che la Fondazione aveva con Giancarlo ABELLI

Teste BERETTA – ud. 29 ottobre 2014 (pagg. 202 – 204)

P.M. PEDIO – Lei ricorda se PASSERINO si lamentava del nuovo sistema di remunerazione?

TESTE BERETTA – Sì sì, si lamentava sì, perché diceva che a quel sistema di remunerazioni era impossibile sostenere i costi insomma, la remunerazione non corrispondeva più ai costi sostenuti dalle loro strutture, proprio perché svolgevano delle attività di alta complessità, soprattutto in alcune.

P.M. PEDIO – Senta, e cosa chiedeva PASSERINO?

TESTE BERETTA – Un adeguamento delle tariffe.

P.M. PEDIO – Un adeguamento delle tariffe?

TESTE BERETTA – A seconda delle varie complessità che potessero essere riconosciute, complessità diversificate delle prestazioni erogate.

P.M. PEDIO – Senta, veniva da lei personalmente a lamentarsi di queste...

TESTE BERETTA – Andava un po' da tutti, giustamente, andava da Fazzoni, che si occupava a quei tempi delle strutture accreditate, andava dal Dottor Molignini che si occupava della Finanza, cioè aveva in mano le strutture economiche, veniva da me in quanto Direttore.

P.M. PEDIO – Lei ricorda se andasse anche da Cova ogni tanto, aveva un rapporto con Cova?

TESTE BERETTA – Boh può darsi, sì sì, può essere, perché con Cova lavoravamo insieme, quindi se non c'ero io parlava con uno o con l'altro.

P.M. PEDIO – Senta, lei ricorda se all'epoca PASSERINO le disse che aveva qualche referente politico - diciamo – per i suoi rapporti con la Regione? Se sì, chi?

TESTE BERETTA – Sì, era il Dottor ABELLI.

P.M. PEDIO – Ci può dire cosa le disse?

TESTE BERETTA – Mi disse che il suo referente politico era il Dottor ABELLI, che tra l'altro era di Pavia, quindi conosceva la struttura perché la MAUGERI ha sede a Pavia ed è strutturata a Pavia, oltre che in Lombardia con tante sedi in altre zone, ma soprattutto la struttura principale era a Pavia, ed era il loro referente, chiamiamolo referente politico.

BERETTA, infine dopo aver detto di ricordare di un problema che FSM aveva per la struttura di Tradate, si è soffermato sulla ricerca da parte di PASSERINO di nuovi referenti politici

Teste BERETTA – ud. 29 ottobre 2014

P.M. PEDIO – Senta, Dottor BERETTA, lei ricorda se negli incontri che avevate con PASSERINO, PASSERINO le parlò anche dei suoi referenti politici, della sua preoccupazione in merito al fatto che – non so – ABELLI potesse non essere più sufficiente per sponsorizzare o garantire gli interessi della MAUGERI?

TESTE BERETTA – Può essere, può essere che l'abbia fatto perché trasmetteva delle oggettive difficoltà della Fondazione, che non riusciva a risolvere. Mi spiego?

P.M. PEDIO – Pero' la domanda che io le ho fatto è un'altra.

TESTE BERETTA – Cioè?

P.M. PEDIO – Cioè se le parlò mai, PASSERINO, di necessità di avere un referente politico per far valere i suoi interessi in Regione, se è stato uno degli argomenti di cui avete parlato.

TESTE BERETTA – Può essere che me l'abbia detto, insisto, può essere che me l'abbia detto, adesso ricordarmi che cosa è successo nel '96/'97 è proprio dura pero'...

OMISSIS

P.M. PEDIO – Lei ricorda di aver parlato a PASSERINO di possibili altri referenti politici più forti magari di ABELLI?

TESTE BERETTA – No, io personalmente no.

P.M. PEDIO – Di averne parlato con Cova, di averne parlato voi tre?

TESTE BERETTA – Io non... proprio non me lo ricordo di avergli detto di rivolgersi ad altri. Può anche darsi che arrivato a questo punto, di uno che viene tante volte, "Va beh vada a rivolgersi a qualcun altro".

P.M. PEDIO – Lei ricorda di avere indicato Antonio SIMONE come un referente politico più efficace?

TESTE BERETTA – Più efficace non credo di averglielo detto.

P.M. PEDIO – Rispetto ad ABELLI dico, non so?

TESTE BERETTA – Perché Antonio SIMONE a quei tempi nella mia... secondo me si occupava di attività immobiliari, di attività fuori da questo settore. ***Se per caso gli avessi detto SIMONE è perché magari prima aveva fatto l'Assessore o perché aveva rapporti comunque con Roberto FORMIGONI per le attività che avevano a livello politico,***

***Movimento Popolare, Cattolici Popolari**. Pero' a quei tempi, per quello che penso io e che pensavo io, credo di averlo anche detto l'altra volta, si occupava di altro, si occupava di Immobiliare, andava in giro all'estero, non so.*

OMISSIS

P.M. PEDIO – Senta, lei ricorda se Cova le disse, se le fu riferito se Cova disse qualcosa in merito a indicazioni che aveva dato lei insieme con Cova, a PASSERINO, in riferimento ad Antonio SIMONE come nuovo referente.

TESTE BERETTA – Cioè che io abbia dato insieme... cioè ho capito bene? Che io e Cova avremmo detto a PASSERINO...

P.M. PEDIO – Avreste detto, avreste confermato a PASSERINO che Antonio SIMONE poteva essere un...

AVV. BRUSA - (N.d.T. fuori microfono) Non è una domanda molto aperta.

P.M. PEDIO – Allora, io le contesto quello che lei ha detto nel verbale.

PRESIDENTE – Intanto vediamo. Ricorda? Lei indicò il nome di qualche referente al posto di ABELLI, lei o Cova?

*TESTE BERETTA – Io personalmente non ricordo, può essere che... dico può essere, ma nel senso che vado indietro di tanti anni. Se lo metto in un contesto dell'anno del '96, del '97, perché a questo punto siamo ai primi mesi del '97, in cui mi si pone il fatto che il Dottor PASSERINO viene da noi e dice "Guardate che non mi risolve i problemi delle mie strutture, io ho delle gravi situazioni, eccetera", gli si dice, dico "ABELLI cosa può fare?", "Niente", dico "Ma qualcun altro", "Da chi devo andare?". Non lo so, non so se gli abbiamo detto noi di andare da SIMONE o se pure lui ci dice "Ma magari SIMONE potrebbe andare bene?". **Siccome sappiamo che SIMONE aveva rapporti con Roberto FORMIGONI da più anni, nelle attività che svolgevano, per amicizie personali, per attività politiche, Movimento Popolare, Cattolici Popolari, Partiti, eccetera, magari abbiamo detto anche questo.** Può darsi che l'abbiamo detto, non mi sento di dire che gli ho detto "Vai da SIMONE che ti risolve i problemi", questo proprio...*

Pur affermando di non ricordare con precisione, BERETTA non ha escluso che nel 96-97 insieme a COVA (il quale ha invece chiaramente e con dettagli specifici ricordato la circostanza) possano aver indicato a PASSERINO il nome di SIMONE come persona alla quale rivolgersi per instaurare un più proficuo dialogo con la Regione.

Ed anche BERETTA ha individuato la ragione dell'indicazione richiamando l'amicizia e la comune attività politica (Movimento Popolare, Cattolici Popolari) che legavano SIMONE a Roberto FORMIGONI.

§ 1.6 Le verifiche di MAUGERI e PASSERINO. I primi incontri con SIMONE. La presentazione di Pierangelo DACCO'. L'apertura delle porte in Regione

Nel corso del suo esame dibattimentale, PASSERINO ricordava di avere riferito a MAUGERI del colloquio avuto con BERETTA e COVA. **A quel punto MAUGERI disse che ne avrebbe parlato con ALPEGGIANI. Anche quest'ultimo consigliava di rivolgersi a SIMONE, che aveva una certa conoscenza nella sanità lombarda. MAUGERI ordinò, allora, a PASSERINO di andare con ALPEGGIANI da SIMONE (cfr. pagg. 133 ss. delle trascrizioni dell'udienza del 13.5.2015).**

Anche sul punto, il racconto di PASSERINO è riscontrato dalla narrazione di Umberto MAUGERI:

Incidente Probatorio – Esame MAUGERI – ud. 7 febbraio 2014 (pagg. 7, 8)[17]

I.R.C. MAUGERI – Sì, PASSERINO mi dice che questa informazione gli era arrivata dall'allora responsabile della sanità lombarda, che era BERETTA e dal suo vice che si chiama Cova ...

OMISSIS

A questo punto, non è che decidiamo subito di pagare questa tangente oppure ... ma io mi prendo del tempo, soprattutto per le cifre che avevo sentito che sono molto elevate e ne parlo con Giovanni ALPEGGIANI, Giovanni ALPEGGIANI, oltre che ad essere un caro amico, era una persona estremamente vicina alla Fondazione però che conosceva molto bene il panorama della Regione .... E io gli chiedo in quella occasione che cosa ne pensava di questa consulenza, chiamiamola consulenza, di SIMONE e DACCO'. Anche lui mi ripete le stesse cose che mi aveva detto PASSERINO, quando mi aveva motivato l'ipotesi, lui mi dice ***"Perché è molto amico del Presidente"****.*

G.I.P.- Quale Presidente?

I.R.C. MAUGERI – ***Del Presidente FORMIGONI e anche lui mi dice che, secondo lui, se si trova un accordo con SIMONE la Fondazione ha risolto tutti i suoi problemi.*** *A questo punto, allora ho detto di sì, anch'io era d'accordo con PASSERINO per cercare di trovare questa forma di collaborazione perché altrimenti i finanziamenti non arrivavano e, voglio dire, la Fondazione questi tre anni, 97, 98 e 99 erano anni veramente tragici per la Fondazione. Cioè ad un certo punto non avevamo neanche la possibilità di pagare i nostri medici.*

Incidente Probatorio – Esame MAUGERI – ud. 7 febbraio 2014 (pagg. 9 e 10)

P.M.- Scusi, dottore .... Volevo fare ancora qualche domanda su questo punto precedente. Lei ci ha riferito quindi che parlò con ALPEGGIANI, ALPEGGIANI le disse qualcos'altro in merito alla figura di Antonio SIMONE, oltre al fatto che fosse amico e molto vicino al Presidente FORMIGONI?

I.R.C. MAUGERI – Beh, c'erano tante ragioni che poi le conoscevo anch'io in fondo per dire che SIMONE era l'uomo giusto. Era amico del Presidente FORMIGONI ma era anche un uomo molto importante in Comunione e Liberazione. A quei tempi, forse ancora adesso, Comunione e Liberazione in sanità svolgeva un ruolo importante si sentiva la sua presenza. E quindi mi assicura di questo, oltre ad altre cose come era sicuramente un uomo della Regione, lui era stato Assessore alla Sanità, quindi conosceva bene la situazione. Ripeto, io ero abbastanza tranquillo, sono rimasto abbastanza tranquillo quando ALPEGGIANI me l'ha confermato. E allora ho dato l'ok a PASSERINO di andare avanti.

P.M. - Lei ha detto anche prima, volevo tornare un attimo su questo, che ALPEGGIANI le disse che sarebbe stato sufficiente pagare SIMONE per avere ...

I.R.C. MAUHERI - Sarebbe stato sufficiente ...

P.M. – Cioè, copriva tutto.

I.R.C. MAUGERI – Copriva tutto, lui copriva tutto, SIMONE avrebbe coperto tutti i problemi concernenti i finanziamenti della Regione nei confronti della Fondazione.

[17] Sebbene MAUGERI faccia riferimento anche a DACCO', dal tenore complessivo delle dichiarazioni rese, lette unitamente a quanto riferito da PASSERINO, si evince che Umberto MAUGERI consultò in un primo momento ALPEGGIANI in merito al nome di SIMONE. Solo successivamente SIMONE introdusse Pierangelo DACCO' a PASSERINO e MAUGERI. È chiaro, nel passaggio riportato nel testo, il riferimento all'accordo da trovare con SIMONE.

P.M. – Quindi il rapporto tra la Regione e la Fondazione.
I.R.C. MAUGERI – Esatto.

PASSERINO così descriveva il primo incontro avuto, insieme ad ALPEGGIANI, con SIMONE, presso la rivista "Tempi" in via Brisa a Milano:

Esame PASSERINO – ud. 13 maggio 2015 (pagg. 131 - 135)

P.M. PEDIO – Invece fu ALPEGGIANI che vi indirizzò verso poi SIMONE tra i due?

IMP. PASSERINO – Indirizzò prima il Presidente e poi facemmo una riunione prima, me lo disse MAUGERI perché mi ricordo... e poi dopo facemmo una riunione a tre, in cui MAUGERI mi disse "Vai da SIMONE con ALPEGGIANI".

P.M. PEDIO – Perfetto. Senta, quando vi siete incontrati con SIMONE e dove?

IMP. PASSERINO – Ci incontrammo con ALPEGGIANI in via Brisa, dove c'era allora la sede (inc.).

P.M. PEDIO – La sede di?

IMP. PASSERINO – Tempi.

P.M. PEDIO – "Tempi", la rivista "Tempi"?

IMP. PASSERINO – La rivista "Tempi".

P.M. PEDIO – Era più o meno il '97, questo glielo ricordo io, è così?

IMP. PASSERINO – Sì sì, era dopo la Legge 31, quindi dopo il '97.

P.M. PEDIO – Quegli anni. Quale fu l'oggetto di questo incontro, cosa vi siete detti, quali erano i problemi in quel momento?

IMP. PASSERINO – Allora, il primo incontro con SIMONE fu un incontro di tipo generale, nel senso che io rappresentai a SIMONE tutti i nostri problemi. SIMONE, che io avevo visto una volta sola quando era Assessore, fu quello di ascoltare, fu molto asciutto, mi disse "Sì, ci penso sopra, ci sentiremo, arrivederci", "Arrivederci", "Arrivederci".

P.M. PEDIO – Poi ci fu un altro incontro?

IMP. PASSERINO – Poi, dopo un mesetto, non mi ricordo più, cioè dopo un po' di tempo, ci fu una telefonata e cominciammo a entrare nel...

P.M. PEDIO – Nel vivo?

*IMP. PASSERINO – Cioè cominciammo a discutere sempre più con delle sue domande sui nostri problemi, perché prima parlavo io, gli davo un discorso generale, poi ha cominciato... Anche dopo quell'incontro lì SIMONE fu abbastanza così, non mi diede grandi risposte, l'unica cosa che mi disse è: "**Guarda, ci vediamo, ti presento qualcuno che potrebbe darti una mano**", eccetera eccetera, "**che ti potrebbe dare una mano sulle tue questioni**", anche perché io, noi nel frattempo continuavamo a essere molto molto molto preoccupati ... Poi c'era in Italia un grosso problema dell'applicazione delle tariffe, non si capiva niente, c'era un grosso problema.*

P.M. PEDIO – Va bene. Senta, in quel momento oltre alla Legge 31 e a Tradate, di cui abbiamo parlato, voi avevate anche il tema dei fondi di riequilibrio, cioè volevate accedere ai fondi di riequilibrio, è corretto?

IMP. PASSERINO – Sì, noi volevamo accedere. Allora, la confusione allora era molta perché c'erano le leggi nazionali che erano incomplete, la Lombardia che si basava sulla sua legge. Di fatto gli Istituti pubblici, anche scientifici, venivano ripianati, perché poi dopo gli stipendi questi li pagavano, ma noi no perché non eravamo pubblici e io avevo il problema dei 220 milioni all'anno di stipendi da pagare, e c'era invece la possibilità di

accedere ai fondi pubblici, e siccome la legge della Lombardia diceva, c'era l'equiparazione pubblico-privato, ho detto "Weh ragazzi, è sbagliata perché dovrebbero riconoscere le strutture, pero' se c'è equiparazione fra pubblico e privato noi tutto sommato prendiamo(?) il contratto pubblico, svolgiamo la funzione... un certo tipo di funzione pubblica, nel senso che siamo convenzionati, devono darceli anche a noi". E io ho cominciato il discorso.

OMISSIS

P.M. PEDIO – Senta, ritorniamo all'incontro con SIMONE. Quindi i temi - diciamo – sul tappeto erano questi sostanzialmente in quel momento?

IMP. PASSERINO – Sì.

P.M. PEDIO – La Legge 31, Tradate e i fondi di riequilibrio?

IMP. PASSERINO – Certo.

P.M. PEDIO – Vi incontrate con SIMONE. Lei intanto dice a SIMONE "Guarda che ho parlato con BERETTA?", cioè disse a SIMONE com'era arrivato a lui?

IMP. PASSERINO – Sì sì, tutto, certo.

P.M. PEDIO – E cosa gli disse?

IMP. PASSERINO – Ascoltò. I primi due incontri SIMONE era stato molto criptico.

P.M. PEDIO – No, voglio sapere se lei disse che BERETTA e Cova l'avevano indirizzata a SIMONE, cioè lo disse a SIMONE?

IMP. PASSERINO – Sì sì sì.

P.M. PEDIO – Di essere andato da lui su indicazione di BERETTA e COVA?

IMP. PASSERINO – Sì sì, devo dire che glielo disse(?) anche ALPEGGIANI.

P.M. PEDIO – Eh?

IMP. PASSERINO – Glielo disse anche ALPEGGIANI perché eravamo tutti e tre insieme.

Nel corso dei primi due incontri, PASSERINO espone i problemi della Fondazione: il problema più generale della legge 31/97, e le più specifiche questioni di Tradate e dei fondi di riequilibrio.
SIMONE, secondo quanto riferito da PASSERINO, avrebbe assunto un atteggiamento piuttosto cauto (*criptico*), di ascolto, senza assumere alcuna specifica iniziativa.
PASSERINO ha riferito che dopo due o tre incontri SIMONE gli propone di incontrare una persona che avrebbe potuto aiutarlo nei rapporti con la Regione: Pierangelo DACCO'.

Esame PASSERINO – ud. 13 maggio 2015 (pagg. 136 - 139)

P.M. PEDIO – ... Cosa succede dopo? Quindi due incontri con SIMONE e poi?

*IMP. PASSERINO – Poi dopo, adesso non ci giurerei solo due ma credo più o meno sì, due o tre, quello che era. **Dopodiché SIMONE mi disse "Ti faccio incontrare una persona che può aiutarti sui problemi che hai". A questo punto facemmo una cena a casa di Piero DACCO'.***

P.M. PEDIO – A Sant'Angelo?

IMP. PASSERINO – A Sant'Angelo Lodigiano. Io non avevo mai conosciuto Piero DACCO'.

P.M. PEDIO – L'aveva mai sentito nominare?

IMP. PASSERINO – Mai.

P.M. PEDIO – Mai?

IMP. PASSERINO – Mai. Lo avevo incontrato lì e lì nel frattempo...

P.M. PEDIO – Era il 1998 intanto no? Era passato il tempo?

IMP. PASSERINO – Era passato un po' di tempo perché quello lì... tutto è successo in successione. Nel frattempo BERETTA era andato via, era subentrato BOTTI come

Direttore Generale, e in quella riunione lì io vidi l'Assessore BORSANI, BOTTI, delle altre figure sanitarie, c'era il Professor Di Leo, c'era diversa gente della Sanità Lombarda, che io non conoscevo.

P.M. PEDIO – C'era SIMONE?

IMP. PASSERINO – C'era SIMONE e ovviamente c'era DACCO'. In quella riunione lì ebbi uno dei primi...

P.M. PEDIO – Scusi, lei parla di riunione, ma era una cena?

IMP. PASSERINO – Mi scusi, una cena, sì sì.

P.M. PEDIO – Giusto, era un incontro conviviale?

IMP. PASSERINO – Una cena, scusi, scusi, un incontro molto conviviale, non si parlava... si parlò solo a un certo punto. Io avevo gia' visto, avevo visto una volta BOTTI in Regione ma in modo molto formale. In quella riunione lì conobbi BOTTI e mi resi conto che BOTTI non aveva avuto la percezione del disastro IRCCS, la Legge 31 IRCCS, un po' perché non conosceva l'IRCCS, un po' perché lui era nuovo.

P.M. PEDIO – Non veniva dal mondo sanitario?

IMP. PASSERINO – Non veniva dal mondo sanitario e mi resi conto, l'Assessore faceva l'Assessore, l'avevo gia' conosciuto prima, BORSANI faceva...

P.M. PEDIO – Cioè? Che vuol dire "l'Assessore faceva l'Assessore"?

IMP. PASSERINO – L'Assessore mi parlava di politica, io lo guardavo negli occhi ma mi interessavano i miei 220...

P.M. PEDIO – Beh ma il suo era un problema politico, abbiamo detto?

IMP. PASSERINO – Era un problema politico.

P.M. PEDIO – Quindi l'Assessore...

IMP. PASSERINO – Ma prima bisognava risolvere il dato tecnico, all'Assessore dovevi fornirgli le carte.

P.M. PEDIO – Gli strumenti?

IMP. PASSERINO – Gli strumenti perché BORSANI non era in grado...

P.M. PEDIO – Comunque lei con BORSANI non ne parlava di questi suoi (Inc.) (N.d.T. Sovrapporsi Voci).

IMP. PASSERINO – No ne parlavo moltissimo, io ne parlavo moltissimo ma mi rendevo conto che BORSANI andava aiutato dal punto di vista tecnico perché BORSANI non era in grado di darmi una strada tecnica e di... perché poi lui mi rimandava agli uffici, cosa che aveva gia' fatto più volte.

P.M. PEDIO – In quella cena affrontate temi tecnici?

IMP. PASSERINO – Solo questo.

P.M. PEDIO – Solo questo?

IMP. PASSERINO – Parlammo degli Istituti con BOTTI, io mi resi conto, dalle mie affermazioni con BOTTI... andò sull'argomento DACCO', per farmi parlare con BOTTI, c'erano tutti gli altri che ascoltavano anche, Assessore compreso, ma io mi resi conto della sua serietà nel rispondermi, mi resi conto che lui non conosceva il problema.

P.M. PEDIO – Senta, ma prima di questa cena... quindi mi pare che poi si conclude così la cena, lei accenna ai problemi ma niente di...?

IMP. PASSERINO – Ci sentiamo, ci sentiamo con DACCO', ci sentiamo.

*P.M. PEDIO – **Ma prima della cena SIMONE le aveva detto qualcosa in merito a DACCO', a chi fosse DACCO', che lavoro facesse?***

*IMP. PASSERINO – **Che era un personaggio importante, "Lo conoscerai quella sera lì", e io quella sera lì...***

P.M. PEDIO – Un personaggio importante in quale campo?

IMP. PASSERINO – No, mi disse solo "importante", poi "a cena lo conoscerai" e io a cena ho rizzato le antenne e ho cercato di capire chi era.

*P.M. PEDIO – **Le aveva detto SIMONE gia' prima che DACCO' era una persona di fiducia di Padre Marchesi?***

*IMP. PASSERINO – **Del Fatebenefratelli.***

P.M. PEDIO – Del Fatebenefratelli?

IMP. PASSERINO – Questo me lo disse, sì, questo me lo disse e mi disse che lui era la persona di fiducia del Fatebenefratelli. Non so se me lo disse quella sera o prima, non me lo ricordo onestamente.

Dopo pochi incontri in cui PASSERINO illustra a SIMONE i problemi più pressanti e urgenti della Fondazione, SIMONE gli indica Pierangelo DACCO' come la persona che avrebbe potuto *dare una mano* a FSM, così come aveva fatto per anni per l'Ordine dei Fatebenefratelli.
E l'occasione della cena a casa di Pierangelo DACCO', con la presenza dell'Assessore BORSANI e del nuovo Direttore Generale BOTTI, accredita agli occhi di PASSERINO l'immagine di DACCO' come la persona *importante* descrittagli da SIMONE con evidenti ottimi rapporti con l'Assessore e il suo Direttore Generale.
Il racconto di PASSERINO è stato confermato anche da Umberto MAUGERI

Incidente Probatorio – Esame MAUGERI – ud. 7 febbraio 2014

P.M. – Grazie Giudice. Abbiamo detto incontro PASSERINO – SIMONE, poi le chiedevo chi indicò DACCO', cioè come entrate in rapporti con DACCO'.

I.R.C. MAUGERI – E' stato SIMONE subito a dichiarare: "Prendete contatti con DACCO', è lui quello con cui parlare"

PASSERINO ricordava che, dopo che SIMONE gli aveva indicato DACCO' come la persona che avrebbe potuto aiutare FSM nei rapporti con la Regione, aveva acquisito, insieme al Presidente MAUGERI, informazioni anche sul conto di DACCO':

Esame PASSERINO – ud. 13 maggio 2014 (pagg. 140 – 146)

P.M. PEDIO – Allora, senta, lei poi ebbe qualche informazione in più su DACCO', lei cercò di prendere informazioni, parlò – non so – con ABELLI per esempio, coi suoi referenti?

IMP. PASSERINO – Allora, dopo quella cena lì ci furono degli... allora, presi delle informazioni anche da SIMONE, perché allora a questo punto tutta la cronologia di quella roba lì non me la ricordo, pero' quello che sono sicuro che in quel periodo successivo avvenne io venni a sapere: uno, che lui era l'uomo di fiducia del Fatebenefratelli; venni a sapere che cosa rappresentava SIMONE, cosa rappresentava DACCO' per il Fatebenefratelli

OMISSIS

P.M. PEDIO – In particolare, quando... lei andò a parlare con Padre Marchesi, proprio di DACCO', che era la persona che se ne avvaleva?

IMP. PASSERINO – No no, dunque la cosa...

P.M. PEDIO – Se andò a parlarne e cosa le disse Padre Marchesi.

IMP. PASSERINO – Benissimo. Allora, ci fu un incontro con Padre Marchesi, io e DACCO' presso la sede del Fatebenefratelli, dove Padre Marchesi, che era stato generale dei Fatebenefratelli del mondo, quindi di tutto l'ordine, per bene dodici anni, era gia' un

frate di settanta e rotti anni, e che adesso si occupava dell'ufficio studi del Fatebenefratelli, formazione, ufficio studi, centro studi, mi raccontò la storia di DACCO' nel Fatebenefratelli. Io lo vidi la prima volta con DACCO' e mi fece, mi raccontò una parte della storia. Poi ho visto Padre Marchesi una volta da solo, da solo, nel suo ufficio lì a San... dove mi raccontò una storia più completa di DACCO', dell'attività che DACCO' aveva fatto, e me lo descrisse in maniera puntuale come un uomo di fiducia, una famiglia, la sua, di DACCO', che era sempre stata vicina ai Fatebenefratelli, che i Fatebenefratelli avevano avuto, erano stati – chiamiamoli, lo metto fra virgolette – "ben serviti" da loro e che DACCO' si era trasformato, da quando era ragazzo in poi, come un grosso imprenditore nell'area sanitaria, che aveva costruito Ospedali in tutta l'America Latina, a cui loro avevano uomo di grande fiducia, a cui loro avevano dato in mano i loro portafogli, che non li aveva mai delusi sul piano della correttezza, e che quindi era un uomo di spessore.

P.M. PEDIO – Di cui si fidavano?

*IMP. PASSERINO – Di cui si fidavano, e che la Regione Lombardo Veneta si era affidata a DACCO' per risolvere dei problemi enormi che loro avevano avuto per la Psichiatria perché la Psichiatria, rispetto a quello che avevo detto prima, non facendo parte dei DRG, la Psichiatria con l'introduzione delle tariffe era andata in crisi violenta anche lei. Allora ci siamo rivolti anche a loro e loro ci hanno... e io gli chiesi anche un'altra cosa, "**Padre Marchesi, voi come lo pagate, come non lo pagate?**"*

OMISSIS

*IMP. PASSERINO – ... E lui mi disse "**Guardi, noi lo pagavamo profumatamente, pero' devo dire che i risultati da DACCO' in qualunque parte del mondo sono sempre stati ottimi**", questo qui, e mi raccontava anche, mi ha raccontato, mi aveva raccontato anche di una iniziativa che era allora fresca fresca, che era quella di Gerusalemme, tutte quelle robe lì, e c'era tutto un... e mi ha raccontato, mi ha raccontato per filo e per segno tutta l'attività imprenditoriale di DACCO', soprattutto in Sudamerica.*

P.M. PEDIO – Senta, lei quindi ha detto che venivano... i frati pagavano, pagavano profumatamente, ha detto Pierangelo DACCO'?

IMP. PASSERINO – Mah dal mio punto di vista, ma il mio punto di vista.

P.M. PEDIO – Ma lei i conti li ha visti poi?

IMP. PASSERINO – Eh altroché! Li avete anche voi, li avete sequestrati.

P.M. PEDIO – Ma li ha visti anche lei?

IMP. PASSERINO – C'era un foglio sotto la mia scrivania con quanto aveva preso l'M.T.B. da DACCO' per il Fatebenefratelli.

P.M. PEDIO – Ma chi gliel'aveva dato?

OMISSIS

P.M. PEDIO – Glielo diede DACCO'?

IMP. PASSERINO – Questo qui me lo diede DACCO'? Non lo so, non lo so, non mi ricordo più.

P.M. PEDIO – Lei aveva detto, nel verbale del...

IMP. PASSERINO – Me lo diede DACCO' forse, sì.

P.M. PEDIO – Aveva detto, nel verbale del 9 maggio 2012: "Ma lui, DACCO', prendeva i soldi anche dai frati?", era la domanda, e lei ha detto "Alla grande, mi ha fatto vedere che prendeva, come M.T.B., pigliava milioni, milioni di lire e poi di euro dai frati, li fatturava".

IMP. PASSERINO – Miliardi, mi sono sbagliato, miliardi.

P.M. PEDIO – Miliardi e poi milioni.

IMP. PASSERINO – Sì.

P.M. PEDIO – Va beh. Senta, ***ma lei chiese a Padre Marchesi "Ma come fa DACCO' a ottenere questi risultati in Lombardia?".***

IMP. PASSERINO – Eh perché DACCO'...

P.M. PEDIO – No, glielo chiese?

IMP. PASSERINO – Certo. No, io glielo chiesi dappertutto, in Lombardia, dappertutto, perché poi i frati... allora, l'ordine dei Fatebenefratelli è il più grosso ordine sanitario del mondo.

P.M. PEDIO – Perdoni, Dottor PASSERINO, a lei interessava la Lombardia no? Va beh comunque lei chiese "Ma come fa ad ottenere questi risultati?".

IMP. PASSERINO – Eh ***perché un uomo, secondo Padre Marchesi, introdotto, e che sapeva fare il suo mestiere di uomo di tattica, nel senso che lui sapeva come muoversi nei confronti dei vari governi, qui in Regione*** *ma si sapeva muoversi anche nei governi del Sudamerica, sapeva muoversi dappertutto.* ***DACCO' è un uomo di relazione ed è – questa è una espressione usata da Padre Marchesi – lui è un imprenditore del rapporto perché sa come fare muovere le varie pedine.*** *Questo Padre Marchesi l'aveva ben chiaro, lui, e quindi io cercavo di capire che cosa...*

*P.M. PEDIO – Senta, Dottor PASSERINO, nel verbale del 3 maggio 2012, sono le trascrizioni dalle pagine 52, 53, lei alla stessa domanda aveva risposto, la domanda era: "****Pero' lei chiese – immagino – 'scusa, ma come fa questo qui che fa gli Ospedali in Argentina a ottenere i fondi dalla Regione Lombardia, cioè chi è?'", questa è la domanda del Pubblico Ministero.***

IMP. PASSERINO – Sì sì.

P.M. PEDIO – La sua risposta era stata...

INTERVENTO – (N.d.T. Fuori microfono).

P.M. PEDIO – E la risposta è stata, se vuole, evasiva, evasiva ma molto convincente dall'altra parte, che è: "Non lo so come fa ma che comunque ci riesce, sì".

IMP. PASSERINO – Confermo.

P.M. PEDIO – Conferma?

IMP. PASSERINO – Confermo, confermo.

PASSERINO, dunque, apprende da Padre MARCHESI, già generale mondiale dell'Ordine dei Fatebenefratelli, che DACCO' era il loro uomo di fiducia e che, pur richiedendo compensi molto elevati per miliardi di lire, era sempre riuscito a risolvere i problemi dell'ente ospedaliero con la Regione Lombardia.

Padre MARCHESI lo definì come un ***"imprenditore del rapporto perché sa muovere le varie pedine"*** aggiungendo, in merito alla capacità di DACCO' di ottenere fondi dalla Regione Lombardia, ***"non lo so come fa ma che comunque ci riesce, sì".***

All'incontro tra PASSERINO e Padre MARCHESI, seguì un ulteriore incontro presso il Fatebenefratelli a cui partecipò anche il prof. Umberto MAUGERI il quale, dopo aver parlato con Padre MARCHESI, diede a PASSERINO l'autorizzazione a stabilire un rapporto con Pierangelo DACCO':

Esame PASSERINO – ud. 13 maggio 2015 (pagg. 155 – 158)

IMP. PASSERINO – ... Allora, ci fu, dopo l'incontro con DACCO' ci fu una visita da parte nostra, dei centri del Fatebenefratelli, perché incominciammo un discorso con il Fatebenefratelli e ci fu una visita al centro di formazione, di formazione del

Fatebenefratelli, che è il Castello di Monguzzo, vicino a Como, un nome del genere, dove viaggiammo in macchina, con due macchine separate, il Professore MAUGERI con Padre Marchesi e il provinciale, e io e DACCO' su un'altra macchina, dove il Professor MAUGERI approfondì tutto il discorso che riguardava DACCO'. ***Dopo questo viaggio MAUGERI mi disse "Adesso tu vai avanti con DACCO' e vedi di...".*** *Credo, anzi credo, non credo, credo che MAUGERI si fece ripetere tutto sommato da Padre Marchesi e dal provinciale quella chiacchierata che io avevo fatto con Padre Marchesi un pomeriggio alla sede dei Fatebenefratelli. Dopodiché DACCO'... no, dopodiché iniziò un discorso di telefoniche con DACCO' e di chiacchierate con SIMONE. SIMONE mi disse "Come va con DACCO'?" e io cominciai a descrivere a DACCO' nel dettaglio i nostri problemi sia di... i problemi che avevamo con la Regione, proprio da un punto di vista abbastanza dettagliato. DACCO' mi disse di preparargli delle carte scritte, delle note scritte, io misi giù più di una volta qualche appunto, non ancora qualche nota, qualche appunto.* ***Nel frattempo io intanto mi trovavo con SIMONE, a cui relazionavo del mio discorso con DACCO'.*** *Io sapevo che SIMONE era stato un... era stato, faceva, lavorava in campo immobiliare, SIMONE mi parlò delle sue diverse iniziative a Praga, mi parlò della sua attività immobiliare.*

P.M. PEDIO – Senta, in riferimento a DACCO' cosa le diceva SIMONE, cosa le disse fin dall'inizio?

IMP. PASSERINO – Di affidarmi a lui.

P.M. PEDIO – Di affidarsi?

IMP. PASSERINO – Di affidarmi a DACCO'.

P.M. PEDIO – Di affidarsi a DACCO'?

IMP. PASSERINO – Di affidarmi a DACCO'.

P.M. PEDIO – Perché?

IMP. PASSERINO – Perché lui in Regione non ci teneva ad andare, perché tutta la parte di contatti con la Regione li avrebbe tenuti DACCO'.

OMISSIS

P.M. PEDIO – Lei stava dicendo che predispose una nota per DACCO'?

IMP. PASSERINO – In un primo momento erano proprio degli appunti.

P.M. PEDIO – Degli appunti, va bene.

IMP. PASSERINO – Più che una nota vera e propria, perché poi predisposi anche delle note.

P.M. PEDIO – Sì.

IMP. PASSERINO – Proprio degli appunti.

Ottenuta l'autorizzazione di MAUGERI, PASSERINO intensifica i rapporti sia con DACCO' sia con SIMONE il quale si tiene informato su come evolve la relazione della Fondazione con DACCO', invitando PASSERINO ad affidarsi a DACCO' per risolvere i problemi con la Regione Lombardia.

Peraltro dal discorso di PASSERINO emerge chiaramente che SIMONE rimane un suo interlocutore al pari di DACCO': Antonio SIMONE dice a PASSERINO che ***tutta la parte di contatti con la Regione li avrebbe tenuti DACCO',*** non escludendo se stesso dal rapporto di *consulenza* in favore della Fondazione.

PASSERINO predispone per DACCO' degli appunti, delle note esplicative dei problemi della Fondazione in modo che questi possa sottoporli all'attenzione degli organi della Regione.

Dopo la consegna delle note a DACCO', cominciano a migliorare i rapporti con la Regione Lombardia.

Per usare l'espressione di Umberto MAUGERI ***si aprono le porte*** di Regione Lombardia

Incidente Probatorio – Esame MAUGERI – ud. 7 febbraio 2014 (p. 27)

*P.M. – L'interrogatorio è quello del 27 aprile 2012. La domanda appunto riguardava il ruolo di DACCO' e lei risponde: "**DACCO', per quanto mi riferì PASSERINO, era in grado di aprire le porte in Regione**". Mi riferivo a questa espressione.*

G.I.P. – Dica se ricorda e se conferma questa dichiarazione.

I.R.C. MAUGERI – Assolutamente, la ricordo e la confermo, certo, certo.

Tornando al racconto di PASSERINO, anche questi riferisce che a seguito della consegna delle note a DACCO' e, dunque, all'interlocuzione di DACCO', per conto della Fondazione, con gli organi della Regione Lombardia, ***si aprono le porte*** della Regione

Esame PASSERINO – ud. 13 maggio 2015 (pagg. 158 – 159)

P.M. PEDIO – E dopo questa consegna, la consegna di questa nota, di questi appunti, successe qualcosa, cambiarono le cose, non cambiò nulla?

IMP. PASSERINO – No no no. Allora, cambiò nel senso che dopo questa nota ebbi diversi approcci con BOTTI e cominciai a parlare con BOTTI. Nel frattempo anche i miei tecnici avevano trovato in Regione alcune possibilità di colloquio sui nostri problemi, che erano chiaramente macroscopici dal punto di vista economico-finanziario, ma anche dal punto di vista dell'attività spicciola, cioè della gestione. Gestivamo un parco malati piuttosto pesante, per cui il colloquio con la Regione, anche dal punto di vista medico, non era indifferente, perché a noi affluivano malati dagli Ospedali pubblici, dalle cose, quindi ci voleva un continuo colloquio.

P.M. PEDIO – Ma lei registrò, Dottor PASSERINO, un cambiamento rispetto al passato, che consegnò sostanzialmente a DACCO' questa nota, dopo che i rapporti si intensificarono?

*IMP. PASSERINO – Sì, **io notai una certa maggior apertura, soprattutto da parte di BOTTI, nell'indicarmi, nel dare degli ordini agli uffici di seguire le nostre attività.***

P.M. PEDIO – Quindi questo cambiamento fu evidente, fu forte?

IMP. PASSERINO – Dire che non fu forte ma si vedeva qualcosa di nuovo ecco.

*P.M. PEDIO – **Io le contesto quanto lei ha dichiarato il 19 aprile del 2012, sono le trascrizioni alla pagina 61, 62, 64 e seguenti.** Lei ha detto: "Allora, dopo la consegna di questa cosa, riferendosi alla nota, passò un po' di tempo e cominciarono tutta una serie di discorsi con la Regione, cioè un approccio nei nostri confronti da parte della Regione molto più veloce. **Cominciai ad andare là a spiegare e vedevo che questi qui, contrariamente a prima, che cincischiavano un po', non cincischiavano più. Le porte si aprirono, Dottoressa, io le dico la verità, le porte si sono aperte, io le devo dire la verità, le porte si sono... e mi ascoltavano, ma soprattutto è cominciato un dialogo**".*

*IMP. PASSERINO – **Sì.***

A seguito dell'***apertura delle porte*** in Regione, che PASSERINO colloca temporalmente dopo la consegna delle note a DACCO', i problemi economico-finanziari della Fondazione cominciano a trovare attenzione ed efficace soluzione presso gli organi della Regione, sia pure gradualmente come ha tenuto a precisare PASSERINO.

Esame PASSERINO – ud. 13 maggio 2015 (pagg. 163 - 166)

P.M. PEDIO – Senta, le cose per la Fondazione sono cominciate ad andare bene da questo momento? Adesso facciamo un discorso in generale, poi entreremo nei particolari.

IMP. PASSERINO – Da questo momento (inc.) (N.d.T. Sovrapporsi Voci)?

P.M. PEDIO – Da quando iniziano questi rapporti di apertura della Regione.

IMP. PASSERINO – Beh allora sono migliorati ma non sono mai andati bene neanche fino al 2012.

P.M. PEDIO – Io le faccio una contestazione, interrogatorio del 27 aprile duemila...

INTERVENTO – (N.d.T. Fuori microfono).

PRESIDENTE – Facciamo finire la risposta, prego.

IMP. PASSERINO – Allora, perché noi continuavamo a chiedere, e noi ricevevamo delle parziali risposte sui nostri problemi, molto molto parziali, che hanno dato origine, e c'è scritto negli interrogatori, perché l'ho detto più volte, e davano origine anche a momenti di tensione con DACCO', perché io dicevo "Questo non è quello che noi ci aspettiamo perché questo non è quello che ci spetta, ci state dando molto meno di quello che ci spetta, perché noi svolgiamo una funzione e questo tipo di funzioni non sono... funzioni non nel senso di funzioni non tariffabili, questo tipo di funzione clinica non ci viene ripagata.

P.M. PEDIO – Posso?

PRESIDENTE - Prego.

P.M. PEDIO – Io le faccio questa contestazione, interrogatorio 27 aprile 2012, pagine 28 e 29, trascrizioni, in riferimento al cambiamento nei rapporti con la Regione lei dice: "Il mutamento è stato perché rispetto agli anni noi abbiamo cominciato ad avere rapporti più frequenti con la Regione", domanda "Per merito di DACCO'?", risposta "Penso proprio di sì", domanda "E quindi - diciamo – lei ha potuto constatare che BOTTI in questo caso, poi magari LUCCHINA in un altro caso", e lei risponde "Poi LUCCHINA, certo, certo. ***Domanda "Con voi hanno cominciato a comportarsi in maniera diversa?", risposta "Anche gli uffici hanno cominciato", domanda "Anche gli uffici, tutta quanta la ruota ha cominciato a girare no?", lei risponde "Esatto", domanda "Che cosa significa esattamente che la ruota ha cominciato a girare bene?", risposta "Eh noi siamo andati comunque in pareggio, abbiamo avuto soldi". Si ricorda?***

*IMP. PASSERINO – **Vero.***

OMISSIS

PRESIDENTE – Allora, sulla ruota, siamo sulla ruota, quando ha cominciato a girare e come.

P.M. PEDIO – Allora, ho letto la parte in cui dice "Siamo andati comunque in pareggio e abbiamo avuto soldi, questa è l'ultima frase che io ho letto.

IMP. PASSERINO – Sì, nel senso che noi abbiamo cominciato a avere...

P.M. PEDIO – Quindi avete cominciato ad avere soldi e andare in pareggio?

IMP. PASSERINO – Beh abbiamo cominciato ad andare in pareggio di bilancio, *il che significava che continuava ad avere i buchi precedenti non coperti, primo, primo, perché nei bilanci precedenti avevano avuto dei problemi grossi.*

PASSERINO commentava che dal 2001 al 2011 FSM aveva fatturato 3 miliardi e 80 milioni di euro; i fondi all'estero erano 46 milioni, vale a dire appena l'1%. Il problema di FSM era coprire questo fatturato di 3 miliardi e 80 milioni di euro (cfr. pag. 168).

§ 1.7 La risoluzione della vicenda di Tradate e l'investimento immobiliare a Praga

PASSERINO ricordava (cfr. pagg. 168 ss.) che aveva parlato a SIMONE e a DACCO' di Tradate. FSM fece un ricorso al TAR, che vinse. La DGS e l'ASL, nel 1999, fecero un'ispezione a Tradate ed accertarono che non erano stati attivati i posti di medicina del lavoro. A seguito di tale ispezione, fu esclusa la natura mista ("*hanno verificato che i letti per acuti non ce li avevamo e quindi avevamo diritto dei 14 mila .... Scusi, 14 miliardi di lire*") di FSM e furono riconosciuti 14 miliardi di lire nel 1999 (decreto di liquidazione firmato da BOTTI). La Regione decise di non impugnare al Consiglio di Stato la sentenza del TAR.

PASSERINO, per la struttura di Tradate, aveva fatto pressioni ovunque (cfr. pag. 170). L'imputato attribuì il risultato conseguito al ricorso vinto al TAR. Il P.M. contestava che, in indagine, PASSERINO aveva specificato di avere attribuito questo risultato all'intervento di DACCO' e SIMONE. In dibattimento PASSERINO precisava che l'intervento di DACCO' e SIMONE aveva riguardato non tanto la sentenza del TAR, ma i tempi rapidi di liquidazione dei 14 miliardi da parte della Regione (cfr. pag. 171: "*No io l'ho attribuito – direi – più che altro alla vincita del ricorso al TAR, che metteva in grosso imbarazzo la cosa, e al fatto che fosse liquidato alla svelta dalla Regione. Credo che lì abbiano remato tutti, anche loro*").

PASSERINO, su *input* di MAUGERI, parlò con SIMONE per capire se quest'ultimo e DACCO' volessero essere remunerati per il loro intervento su Tradate. SIMONE rispose che non c'era bisogno di niente; rappresentò che aveva immobili a Praga e fece capire che se FSM avesse voluto intervenire per acquistare un immobile a Praga sarebbe stata cosa gradita. MAUGERI assecondò l'investimento immobiliare a Praga da parte di FSM (cfr. pag. 171 ss.: "*SIMONE disse "No no ma non c'è bisogno di niente, guarda, io l'unica cosa che ... sai che io sono nel campo immobiliare, eccetera eccetera, se voi volete io ho delle attività immobiliari su Praga" e mi introdusse "immobiliari su Praga, quando voi volete, se avete l'interesse, io sono a disposizione". Io ne parlai sempre con MAUGERI, gli dissi anche che avevamo dei fondi da poter collocare eventualmente, da poter spendere, da poter spendere. Poi noi su Praga, in particolare nei paesi dell'est, avevamo già idea, prima in Polonia e poi su Praga, di fare delle attività di ricerche, avevamo già rapporti di ricerca scientifica con le Università, sia di Cracovia che di Praga, e quindi ci fu questa nostra apertura. SIMONE mi propose un discorso, mi cominciò a parlare di Praga, che lui lavorava a Praga, e da lì andammo avanti ... L'immobile fu acquistato, fu acquistata prima una partecipazione in una società sua per ... perché avevamo come idea quella poi di avere un immobile dove svolgere attività con la Medicina del Lavoro, con il Professore Bensko, con la Medicina del Lavoro di Praga*"). L'investimento, poi, soprattutto quello relativo al primo immobile, si rivelò buono (cfr. pag. 174).

PASSERINO ricordava (cfr. pagg. 175 ss.) che fu acquistata, al prezzo di 1,5 miliardi di lire, una quota di una società che aveva in pancia l'albergo nel centro di Praga che, nelle intenzioni di FSM, doveva essere trasformato in centro di ricerca per la Medicina del Lavoro. L'investimento venne fatto per il 70% da M.D.S. e per il 30% da I.C.B. con provvista interamente fornita da FSM (cfr. pag. 178). Il P.M. contestava, in aiuto alla memoria, che, in indagine, PASSERINO aveva precisato che "*fu fatta una perizia all'esito della quale emergeva che l'immobile lo stavamo pagando circa il dieci per cento in più del suo valore effettivo, anche se nel contesto del mercato immobiliare di Praga dell'epoca SIMONE avrebbe avuto grosse difficoltà a vendere e realizzare tale importo*". In dibattimento, PASSERINO confermava tali dichiarazioni (cfr. pag. 175).

Sull'immobile in questione vennero svolti dei lavori di ristrutturazione per iniziare un'attività di medicina del lavoro, poi non andata in porto. Molti erano gli appartamenti della palazzina ancora sotto contratto per pregresse locazioni (cfr. pag. 182: "*ce n'erano alcuni occupati, alcuni occupati e alcuni no, alcuni liberi, che non avevamo neanche ristrutturato, in attesa di fare un piano completo per il nostro utilizzo. Poi c'era tutta la parte sottostante la palazzina, così mi aveva raccontato MOZZALI, che si sarebbe potuto usare, l'Amministrazione la teneva ... un praghese, parlo l'Amministrazione del condominio, per vedere quando si sarebbe potuto avere uno spazio sufficiente pe poter fare la nostra attività*").

PASSERINO riferisce, dunque, che, nonostante la pronuncia favorevole del TAR, l'intervento di SIMONE e DACCO' fu da lui reputato decisivo e, comunque, importante per la sollecita esecuzione della sentenza e la liquidazione dei 14 miliardi di Lire, tanto da chiedere a SIMONE come avrebbero potuto sdebitarsi.

Nasce quindi su proposta di SIMONE l'operazione immobiliare di Praga: società controllate da PASSERINO (M.D.S. s.p.a. e ICB) acquistano, con provviste della Fondazione Maugeri, da società di Antonio SIMONE quote di società della Repubblica Ceca proprietarie di immobili a Praga.

L'operazione fu piuttosto articolata e si svolse nel periodo di diversi anni comportando per la Fondazione Maugeri un investimento (che ad oggi non ha consentito di conseguire alcun profitto – cfr., sul punto, le deposizioni dei testi CARILE e MANZITTO) di circa 3 miliardi di Lire a beneficio della società CHAWLANE (di cui beneficiario economico era Antonio SIMONE)[18].

Che l'operazione immobiliare a Praga fosse stata concepita dai vertici di FSM come *un favore* a SIMONE per il suo intervento per la questione di Tradate è confermato da Umberto MAUGERI e Gianfranco MOZZALI, il quale, peraltro, nella sua qualità di amministratore di M.D.S. che acquistava le quote delle società proprietarie degli immobili, intervenne negli atti di compravendita

Incidente Probatorio – Esame MAUGERI – ud. 7 febbraio 2014 (pagg. 36 – 37)

P.M. – Lei ricorda anche un investimento fatto a Praga?

I.R.C. MAUGERI – Sì, questo qui riguarda SIMONE. Stavo dicendo che con la Regione, la Regione non solo non ci pagava, ma anche ci tartassava, questo all'inizio. In che modo? Noi avevamo una struttura a Tradate, che abbiamo ancora, un ospedale, a Tradate, in questo ospedale a Tradate, noi facciamo, come in tutte le nostre altre attività, la riabilitazione intensiva, per malati gravi, totale, cioè tutta la struttura di Tradate faceva questa attività. A un certo punto non ci pagano quattordici milioni, mi ricordo, quattordici milioni di euro[19], perché dicono che il nostro ospedale non era omogeneo, cioè c'era una diversità nel pagamento tra ospedali che avevano all'interno dell'ospedale un'unica attività da ospedali che, invece, avevano attività varie. Noi eravamo sicuramente ... avevamo un'unica attività, la riabilitazione, invece la Regione aveva detto: "Non è vero perché voi avevate prima sei posti letto di medicina del lavoro", tenete presente che medicina del lavoro noi l'avevamo a Pavia. Quindi è stato un errore, noi avevamo

[18] Vedi in proposito i capi di imputazione 1) e 2) del decreto che dispone il giudizio in cui tra i pagamenti corruttivi è menzionata, nel periodo compreso tra il 1997 e il 2000, la somma di Lit. 3.000.000 (pari a Euro 1.556.533). Per un'analisi compiuta delle modalità dell'operazione vedi deposizione del Mar. MANZITTO all'udienza del 24 marzo 2015.

[19] MAUGERI si riferisce a 14 milioni di Euro, ma nel corso dell'esame si correggerà precisando che si trattava di miliardi di Lire.

riabilitazione. E allora ci hanno tolto tutto il finanziamento per quegli otto letti per tutti gli anni che avevamo fatto attività. E quindi, a questo punto, noi l'avevamo detto ad ABELLI, ABELLI si era arrabbiato, dicendo "E' una cosa stupidissima, è errore", però non aveva portato a casa nulla. E' stato uno dei primi interventi che fa SIMONE, interviene non so a che livello e il pagamento viene fatto, cioè i quattordici milioni arrivano. SIMONE non chiede niente, siamo nella fase pre, non chiede niente, PASSERINO insiste, alla fine SIMONE dice "Va bene, io avrei questo problema, ho un piccolo stabile a Praga. Se voi me lo comprate, mi fare un grande favore. Glielo compriamo.

MAUGERI è fermo nell'indicare l'operazione immobiliare a Praga come *un favore* fatto a SIMONE per sdebitarsi dell'aiuto offerto su Tradate.
In termini analoghi si è espresso MOZZALI il quale ha anche spiegato i dettagli dell'operazione immobiliare

Incidente Probatorio – Esame MOZZALI – ud. 14 febbraio 2014 (pagg. 91 – 92)
P.M. - ... La MDS ha acquistato degli immobili all'estero?
I.R.C. MOZZALI – Sì.
P.M. – Lei ha accennato. Dove?
I.R.C. MOZZALI – A Praga.
P.M. – Ci vuole riferire come si è arrivati a questo acquisto?
I.R.C. MOZZALI – Sì. PASSERINO aveva grossissimi problemi sul centro medico di Tradate, praticamente erano bloccati gli incassi da parte di Fondazione nei confronti della Regione Lombardia, si parla tra i dieci e i quindici miliardi di lire.
P.M.- Ricorda più o meno l'anno, in che anno siamo?
I.R.C. MOZZALI – L'anno dovrebbe essere il 97, a questo punto PASSERINO si è trovato in grossissime difficoltà, doveva risolvere questo problema e in Regione ha avuto un incontro, come avevo detto prima, con BERETTA ... e BERETTA gli indicò come referente SIMONE per contattarlo e vedere se poteva aiutare PASSERINO, la Fondazione nella soluzione di questo problema specifico. PASSERINO mi disse che si adoperò in questo senso e quindi si aprì questo rapporto con SIMONE per poter risolvere il problema di Tradate. Il problema però aveva un prezzo, il prezzo poi ho saputo era appunto l'acquisto di questi immobili a Praga.

Dopo aver fornito i dettagli dell'operazione in cui furono coinvolte, quali acquirenti, la M.D.S. e la società lussemburghese ICB, presieduta dal prof. CANNATA, ed aver quantificato l'esborso complessivo in circa due miliardi e mezzo di Lire, MOZZALI ha ribadito la ragione di tali acquisti e l'assenza di qualsiasi interesse imprenditoriale di M.D.S. all'operazione

Incidente Probatorio – Esame MOZZALI – ud. 14 febbraio 2014 (pagg. 95 - 96)
P.M.- Perché avete comprato questi immobili?
*I.R.C. MOZZALI – Appunto, come ho detto prima, perché **PASSERINO mi disse che bisognava fare questa operazione, queste operazioni immobiliari a Praga per fare un favore a SIMONE**, solo appunto a conclusione di queste operazioni, mi disse che, invece, appunto era un prezzo che bisognava pagare a SIMONE per permettere a Fondazione Maugeri di incassare quelli che erano gli importi bloccati dalla Regione per il centro di Tradate.*
OMISSIS
P.M. – L'MDS aveva interesse a comprare degli immobili a Praga?

I.R.C. MOZZALI – No anche perché noi lavoravamo nella consulenza, proprio l'oggetto sociale era in Italia ...
P.M. – Se non ho capito male, questa operazione è stata fatta nell'interesse della Fondazione Maugeri perché era la Fondazione creditrice degli importi di Tradate, per quello che lei ci ha detto. Lei si ricorda se la provvista, per pagare gli immobili a Praga, fu fornita a MDS dalla Fondazione Maugeri?
I.R.C. MOZZALI – No, perché un po' come per quegli altri pagamenti[20], rientrava in un rapporto complessivo con la Fondazione Maugeri e, come ho già detto, PASSERINO con discrezionalità poteva gestire MDS come riteneva, avendone la proprietà, piuttosto che utilizzare la Fondazione.

Le dichiarazioni di MAUGERI e MOZZALI sono concordi nell'indicare che le operazioni immobiliari praghesi costituirono un favore che la Fondazione avrebbe reso a SIMONE per il suo intervento sul problema di Tradate.
Anche PASSERINO lo ha ammesso nel corso del dibattimento poiché ha ricollegato esplicitamente (v. *supra* il passaggio del suo esame, pagg. 168 – 173) l'offerta formulata a SIMONE su come avrebbero potuto sdebitarsi per il suo interessamento alla questione di Tradate, alla proposta di SIMONE di acquistare degli immobili a Praga.
Come si è in precedenza evidenziato, PASSERINO, per la verità, ha cercato in qualche modo di affermare che l'operazione immobiliare praghese, pur all'origine concepita come un favore di FSM a SIMONE, si era rivelata utile per quest'ultima

Esame PASSERINO – ud. 13 maggio 2015 (p. 176)
P.M. PEDIO – Senta, io le faccio un'altra contestazione, riprendendo il verbale dell'incidente probatorio reso da MOZZALI. Alla pagina 95 MOZZALI dice: "Appunto, come ho detto prima, perché PASSERINO mi disse che bisognava fare questa operazione, queste operazioni immobiliari a Praga per fare un favore a SIMONE. Solo appunto a conclusione di queste operazioni mi disse che invece appunto era un prezzo che bisognava pagare a SIMONE per permettere a Fondazione Maugeri di incassare quelli che erano gli importi bloccati dalla Regione per il Centro di Tradate", questo ha riferito MOZZALI.
IMP. PASSERINO – Questo era... questo qui è il ringraziamento, o ha travisato lui, ma il discorso era: ***evidentemente io... abbiamo fatto questo perché lo stesso Professor MAUGERI mi ha detto "Aiutiamo...", cioè "Ringraziamo SIMONE", ma le due operazioni sono completamente staccate, sono completamente staccate. Cioè è vero che noi dovevamo, cioè che noi volevamo ringraziare SIMONE ma il discorso sono due operazioni staccate.***

In realtà, per quanto emerso dal dibattimento, le affermazioni di PASSERINO circa l'utilità tratta da FSM dall'investimento immobiliare praghese sono quantomeno dubbie.
PASSERINO ha fatto riferimento a generici progetti di collaborazione con tale professor Bensko per avviare a Praga un'attività di medicina del lavoro, e di utilizzare a tal fine gli immobili acquistati nella capitale ceca.

[20] MOZZALI fa riferimento ai pagamenti eseguiti in favore di soggetti *politicamente utili* alla Fondazione Maugeri (ABELLI, ALPEGGIANI, GARIBOLDI, IANNACCONE).

Ma si tratta di progetti che non sono stati supportati da alcuna documentazione e che, in ogni caso, non furono mai né elaborati né avviati né, tantomeno, portati a termine.
Peraltro, che l'investimento immobiliare a Praga sia stato un favore a SIMONE è confermato dalla circostanza che l'operazione dal 1997-2000 (gli anni in cui gli investimenti furono eseguiti) sino al 2012 non produsse alcun significativo profitto per FSM[21]. Inoltre, come giustamente osservato dal P.M. nelle sue conclusioni, appare davvero difficile attribuire a questo investimento una logica diversa dal favore a SIMONE, dal momento che, come più volte sottolineato da PASSERINO nel corso del suo esame dibattimentale, a quei tempi la situazione finanziaria di FSM era piuttosto critica, a causa della drastica riduzione delle remunerazioni agli erogatori conseguente alla riforma del sistema sanitario regionale, non certo tale da giustificare incerti investimenti immobiliari all'estero.

§ 1.8 La vicenda dei fondi di riequilibrio

L'ulteriore specifico problema che PASSERINO aveva posto a SIMONE e DACCO' riguardava, come si è detto, l'accesso dell'ente ospedaliero pavese ai **c.d. fondi di riequilibrio.**
Il riconoscimento in favore di FSM dei fondi di riequilibrio non costituisce oggetto di specifica contestazione nel capo 2) del decreto che dispone il giudizio.
E' comunque necessario accennare, sia pure brevemente, a questo tema poiché, unitamente ai rimborsi di Tradate, costituì un ulteriore vantaggioso risultato assicurato a PASSERINO da SIMONE e DACCO', che convinse i vertici della Fondazione Maugeri ad avviare uno stabile rapporto di remunerazione in favore dei due intermediari.
La tematica dei fondi di riequilibrio e l'attribuzione degli stessi anche agli enti ospedalieri privati costituì un problema spinoso per la Regione Lombardia sia con riguardo alla possibilità di riconoscere agli enti privati tali fondi sia con riguardo alla determinazione del *quantum* da attribuire a ciascuna struttura.
Si trattava di finanziamenti aggiuntivi volti a *riequilibrare* e ricoprire parte dei costi delle strutture sanitarie nel periodo di transizione dal vecchio sistema di remunerazione al sistema introdotto dalla riforma.
Al riguardo è utile richiamare le dichiarazioni rese da Francesco BERETTA, Direttore Generale della Sanità sino al marzo 1997, in un periodo in cui il problema si era già posto.
BERETTA ha ricordato che la questione se anche gli enti ospedalieri privati potessero accedere ai fondi di riequilibrio e in che misura fu oggetto di ampie discussioni all'interno della Direzione Generale Sanità, esprimendo comunque la sua posizione secondo cui i predetti fondi dovevano essere riservati esclusivamente agli erogatori pubblici (v. deposizione del teste BERETTA, ud. 29 ottobre 2014, pagg. 237 e ss.).
In sede di esame dibattimentale PASSERINO ha ricordato la vicenda dei fondi di riequilibrio, ammettendo di avere corrisposto alla società austriaca di DACCO', la M.T.B. delle somme di danaro quale *remunerazione* per l'intervenuto riconoscimento in favore della Fondazione dei predetti fondi.

[21] Sul punto v. diffusamente la deposizione del Mar. MANZITTO all'udienza del 24 marzo 2015.

Esame PASSERINO – ud. 13 maggio 2015 (pagg. 182 – 189)

P.M. PEDIO – Va bene. Senta, torniamo ad un altro dei problemi che erano rimasti sospesi, che lei aveva rappresentato a DACCO' e a SIMONE: i fondi di riequilibrio. Come è andata a finire la storia dei fondi di riequilibrio?

IMP. PASSERINO – I fondi di riequilibrio sono stati oggetto di una presentazione alla Regione, una richiesta da parte nostra di poter accedere, come accedevano i... come era previsto, scusi, come era previsto nella legge di introduzione del sistema, delle nuovo sistema tariffario nazionale, che nei primi tre anni ci fossero dei fondi, sull'attività dei primi tre anni, ci fossero dei fondi di riequilibrio per aggiustare le strutture che la legge avrebbe comunque provocato con il passaggio a pie' di lista, parlo per tutta la Sanità in generale, non solamente per l'IRCCS. Allora, noi e altre strutture avevamo presentato delle domande per avere accesso ai fondi di riequilibrio.

P.M. PEDIO – Pero' facevate fatica ad accedere, avevate dei problemi, lei dice?

IMP. PASSERINO – Sì.

P.M. PEDIO – Aveva detto prima?

IMP. PASSERINO – Aveva dei problemi perché ci fu una prima teoria, che ai fondi di riequilibrio potevano accedere solamente delle strutture pubbliche. Noi facemmo l'eccezione, noi San Raffaele e i frati, facemmo l'eccezione.

P.M. PEDIO – I frati intende il Fatebenefratelli?

IMP. PASSERINO – Sì, i Fatebenefratelli, i frati è il Fatebenefratelli. Il Fatebenefratelli, anche altre strutture fecero eccezione. La Regione... adesso non mi ricordo più il contenuto della delibera. Ne parlammo a lungo con BOTTI su questo argomento, con questo argomento, finché alla fine la Regione decise di far fare delle verifiche sulle perdite che avevano avuto gli Enti in questo periodo. L'accesso... noi davamo gia' tutte le informazioni possibili e immaginabili a Ministeri e ASL, comunque fu richiesta all'ASL una verifica di Pavia in quanto ASL in cui la Fondazione aveva la sede, sui nostri... sulle nostre dichiarazioni dei redditi, sulle nostre contabilità, eccetera eccetera. La verifica fu positiva, furono rilevate le perdite e a questo punto... furono rilevate le perdite e da lì tutto si fermò. Dopodiché io ho insistito, diedi a DACCO' una bella lista di problematiche relative...

P.M. PEDIO – Lei ne parlò con DACCO' dei fondi di riequilibrio?

IMP. PASSERINO - Certo.

P.M. PEDIO – E cosa le disse DACCO'?

IMP. PASSERINO – Mi disse che sarebbe andato in Regione a verificare a che punto stavano le cose e come muoversi in Regione per averli.

P.M. PEDIO – Le disse con chi ne avrebbe parlato?

IMP. PASSERINO – Credo – anzi non credo – che ne avrebbe parlato con BOTTI.

P.M. PEDIO – Con qualcun altro anche?

IMP. PASSERINO – No, non lo so.

P.M. PEDIO – Non lo sa?

IMP. PASSERINO – Con qualcun altro non lo so ma lui non me lo disse.

P.M. PEDIO – Non glielo disse?

IMP. PASSERINO – Lui mi disse che ne avrebbe parlato con BOTTI.

P.M. PEDIO – Va bene. Interrogatorio del 3 maggio 2012, pagina 6: "Con riguardo ai fondi di riequilibrio, dopo aver presentato la documentazione necessaria, ho chiesto informazioni a DACCO', il quale dopo avermi dato alcune risposte evasive, mi disse che ne avrebbe parlato con FORMIGONI, SANESE e BOTTI".

IMP. PASSERINO – Io mi ricordo benissimo, SANESE e FORMIGONI può darsi, adesso... non

ho una memoria precisa, anche perché il mio contatto allora era di tipo tecnico ed era più che altro con BOTTI. Può essere che da allora, se l'ho riferito allora, può essere che ne avessi parlato, anche perché il discorso dei fondi di riequilibrio non era un problema della Fondazione Maugeri ma era un problema di tutti gli Enti, di accedere o no.

P.M. PEDIO – Senta, l'intervento di DACCO' fu importante per la soluzione del problema?

IMP. PASSERINO – Mah anche lì - voglio dire – io penso che sicuramente il suo apporto ci fu perché io gli diedi le carte per andare da BOTTI, BOTTI mi disse che ne aveva parlato con lui, quindi suppongo di sì.

P.M. PEDIO – Lei aveva riferito, nello stesso verbale, il 3 maggio 2012, alla pagina 6: "Noi abbiamo preparato il carteggio necessario e DACCO' è intervenuto in nostro favore presso Regione Lombardia. Anche in questo caso l'intervento di DACCO' fu risolutivo".

IMP. PASSERINO – Può essere, può essere risolutivo nel senso che io gli diedi le carte e poi dopo DACCO'...

OMISSIS

IMP. PASSERINO - ...in Regione e noi avemmo lo sblocco della cosa. Io pero' lì mi fermo.

P.M. PEDIO – Senta, chi furono i beneficiari dei fondi di riequilibrio, quali Enti?

IMP. PASSERINO – In misura diversa, perché furono fatte delle percentuali, il 50 per cento fu dato al... furono riconosciute al San Raffaele la conto personale del cinquanta per cento delle perdite, delle perdite accertate, fu dato un trenta per cento, cose del genere, e un venti e qualcosa a noi.

P.M. PEDIO – Cioè furono tre gli Enti beneficiati da questo...

IMP. PASSERINO – San Raffaele, Ordine dei Fatebenefratelli, e Fondazione Maugeri.

P.M. PEDIO – Questi unici tre Enti ebbero accesso ai fondi di riequilibrio?

IMP. PASSERINO – Sì.

P.M. PEDIO – MAUGERI, San Raffaele e Fatebenefratelli. Senta, su quanto... quante annualità coprivano i fondi di riequilibrio?

IMP. PASSERINO – Mi sembra tre anni.

P.M. PEDIO – Tre annualità. Lei a questo punto chiese a DACCO' ancora una volta come poteva sdebitarsi per questa cortesia, per la soluzione di questo problema?

IMP. PASSERINO – Beh io una volta che anche questo si... all'incasso, perché dopo aver passato tutto non incassammo subito i soldi oltretutto, passò ancora del tempo. Intanto noi continuavamo ad avere problemi degli stipendi di fine mese, quindi l'effetto strangolamento funzionava. Dopodiché, una volta incassati questi, il Professor MAUGERI mi disse "Beh parla con lui, senti un po', ringrazialo di queste cose e poi dopo vediamo con lui di stabilire un rapporto di consulenza con DACCO' su questo... un rapporto di consulenza con DACCO', visto che tutto sommato da questo punto... ci sta dando una mano nell'avere questi rapporti con la Regione", anche perché noi, anche perché io stesso non è che potevamo tutti i giorni andare là in Regione a perorare la causa, perché avevo visto che questo era... e invece questo lavoro DACCO' lo faceva tranquillamente, perché andava e veniva dalla Regione.

P.M. PEDIO – Quindi lei chiese a DACCO' come poteva compensarlo?

IMP. PASSERINO – No no no, se potevamo avere un rapporto con lui di consulenza.

P.M. PEDIO – Ma chiese anche "Come posso pagare per i fondi di riequilibrio"?

IMP. PASSERINO – Anche lì lui non fu... non mi disse subito no, mi disse "Guarda... ", fu evasivo da questo punto di vista.

P.M. PEDIO – Ma lei poi pagò per i fondi di riequilibrio?

IMP. PASSERINO – No.

P.M. PEDIO – Pagò a DACCO' qualcosa?

IMP. PASSERINO – No, no.
P.M. PEDIO – No?
IMP. PASSERINO – Si fece il famoso contratto.
P.M. PEDIO – Le contesto, pagina 6 sempre del 3 maggio 2012: "Cosa le chiese DACCO' a fronte del risultato ottenuto per i fondi di riequilibrio?", risposta "Dopo avere ricevuto i fondi di riequilibrio ho chiesto a DACCO' quanto gli avrei dovuto dare in cambio. Da quel momento è nato il nostro rapporto con M.T.B., tant'è che una delle prime fatture di M.T.B. è riferita proprio al buon esito dell'intervento in Regione per i fondi di riequilibrio".
IMP. PASSERINO – Io ho detto...
P.M. PEDIO – Quindi lei ha pagato per i fondi di riequilibrio?
IMP. PASSERINO – Io ho detto abbiamo fatto il contratto.
P.M. PEDIO – La domanda era questa, Dottor PASSERINO.
IMP. PASSERINO – Allora, la domanda, la risposta è la seguente: poi noi abbiamo ritrattato con DACCO' non il discorso dei fondi di riequilibrio ma un discorso di consulenza generale, in cui ovviamente, il famoso contratto di cui facevo riferimento prima, in cui... ovviamente no, in cui rientrarono anche questi qui, ma faceva parte di un contratto generale che il Professor MAUGERI mi autoriz... che firmò il Professor MAUGERI, che era, che comprendeva l'attività che DACCO' ci avrebbe fatto, e comprendeva anche una parte di attività che lui aveva gia' fatto, se vogliamo.
*P.M. PEDIO – **Quindi ci furono delle fatture di M.T.B., questa societa' austriaca, che si riferivano sia al pagamento per i fondi di riequilibrio sia poi comincia un rapporto più duraturo - diciamo – tra voi e DACCO'?***
*IMP. PASSERINO – **Esatto, esatto.***

PASSERINO ha pertanto attribuito a DACCO' il merito di essere intervenuto presso BOTTI perché anche alla Fondazione fossero riconosciuti i fondi di riequilibrio, confermando che parte dei primi pagamenti eseguiti alla società M.T.B. costituivano il compenso concernente tale attività. Quanto riferito da PASSERINO corrisponde peraltro alle dichiarazioni rese da DACCO'[22] nel corso delle indagini preliminari

Interrogatorio DACCO' – 19 maggio 2012 (pagg. 3, 4, 6)
DOMANDA: Può parlarci delle circostanze in cui ha conosciuto PASSERINO in relazione alle vicende che riguardano questa indagine?
***RISPOSTA:** Nel 1997, il mio amico e socio Antonio SIMONE mi ha portato a casa Costantino PASSERINO ... Preciso che alla suddetta cena partecipammo io, SIMONE e PASSERINO. Nel corso della cena PASSERINO mi parlò di alcune problematiche della Fondazione Maugeri, e mi disse che aveva bisogno del mio intervento per la risoluzione di questi problemi. Mi riservai di verificare, nel senso che decisi, prima di accettare l'incarico, di controllare quale fosse la situazione della Fondazione Maugeri e se le richieste di PASSERINO potessero essere accolte in*

[22] Si tratta di dichiarazioni che confermano la narrazione di PASSERINO in merito alla nascita del rapporto ed al ruolo di SIMONE, con talune differenze (DACCO', ad esempio, parla di una cena a tre tenutasi tra PASSERINO, SIMONE e DACCO' prima della cena alla quale parteciparono anche BOTTI e BORSANI; DACCO' fa riferimento a BERETTA quale Direttore Generale al quale si rivolse per i fondi di riequilibrio ma in realtà ad occuparsene fu BOTTI). Ma, si ribadisce, si tratta di differenze marginali (probabilmente dovute anche al decorso del tempo dai fatti narrati risalenti al 1997-1998) che non minano la sostanziale congruenza delle dichiarazioni.

Regione. Ricordo che il problema più pressante di PASSERINO concerneva all'epoca la somma di 23 miliardi di Lire circa che, secondo PASSERINO, la Regione avrebbe dovuto erogare alla Fondazione Maugeri.

OMISSIS

DOMANDA: Qual è stato l'oggetto dell'incontro presso la sua abitazione?

RISPOSTA: *Preciso che la cena di cui ha parlato PASSERINO, quella alla quale hanno partecipato BOTTI e BORSANI, oltre a me, SIMONE e PASSERINO, non è stata la prima occasione in cui ho conosciuto PASSERINO. Prima di allora, avevo conosciuto PASSERINO presso la mia abitazione, occasione nella quale eravamo solo io, SIMONE e PASSERINO.*

OMISSIS

Io ho chiesto il 25% della somma che sarei riuscito a sbloccare in Regione. Preciso che fui io solo, e non anche SIMONE, a proporre questo pagamento a PASSERINO.

DOMANDA: In che modo lei riesce a sbloccare questi fondi?

RISPOSTA: *Non ricordo bene la natura di questo finanziamento ma ricordo che si trattava di qualcosa che la Fondazione Maugeri avrebbe potuto percepire perché rispondeva a particolari requisiti che le consentivano di accedere a tali fondi. Sono stato autorizzato da Fondazione Maugeri, dopo che PASSERINO ne ha parlato con MAUGERI, a recarmi in Regione per poter dialogare con i miei interlocutori. Avvisai PASSERINO che io risiedevo all'estero e che per i dettagli dei pagamenti e degli aspetti contrattuali avrebbe dovuto parlare con il mio fiduciario svizzero GRENCI.*

Interrogatorio DACCO' – 16 giugno 2012 (pagg. 5 e 6)

DOMANDA: Ci parli dell'inizio dei rapporti con PASSERINO e degli accordi che ci furono tra lei e SIMONE.

RISPOSTA: *Come ho già detto, PASSERINO mi fu presentato da Antonio SIMONE nel 1997. Ricordo che PASSERINO aveva un problema specifico che mi pare di ricordare che l'importo in gioco fosse di circa 21-25 miliardi di Lire. Chiesi a PASSERINO di darmi tempo per verificare, non ricordo se mi feci dare da lui delle carte, comunque ne andai a parlare con BERETTA per esporgli la questione.*

OMISSIS

DOMANDA: Di che tipo di atto amministrativo si trattava? Era solo una questione tecnica o c'era anche una componente discrezionale?

RISPOSTA: *Si trattava certamente di applicare una legge secondo criteri discrezionali da parte della Regione. Naturalmente, richiedeva comunque una componente tecnica. A quell'epoca la componente discrezionale era più rilevante di quanto non lo sia oggi. Mi rivolsi a BERETTA perché il parere del "tecnico" in questo tipo di provvedimenti è fondamentale in quanto, solo se si può dare una veste tecnica alla soluzione del problema e quindi si può predisporre una delibera, l'Assessore può poi dare corso alla decisione.*

OMISSIS

Per quanto riguarda i rapporti economici con SIMONE, ricordo che per quell'operazione – quella dei "fondi di riequilibrio" ci siamo accordati per una percentuale del 50%.

Sia pure con la consueta genericità in merito alla natura del suo intervento, DACCO' ha confermato di avere *sbloccato* per la Fondazione i c.d. fondi di riequilibrio per un ammontare di circa 23 miliardi concordando con PASSERINO una percentuale quale remunerazione, e aggiungendo di avere diviso al 50% con Antonio SIMONE la somma

ricevuta. Peraltro, la divisione con SIMONE del 50% dei compensi ricevuti per i fondi di riequilibrio, come riferita da DACCO', conferma come i due fossero soci in misura paritaria nel rapporto di *consulenza* con la Fondazione Maugeri.

Anche Antonio SIMONE, nel corso dell'esame dibattimentale, ha nella sostanza confermato le circostanze storiche riferite da PASSERINO, MAUGERI e MOZZALI in merito ai primi contatti e rapporti con la Fondazione Maugeri, riferendo che PASSERINO si presentò da lui nel 1997 su indicazione di Francesco BERETTA prospettandogli i problemi della Fondazione Maugeri, tra i quali la questione dei 14 miliardi di Tradate

Esame SIMONE – ud. 24 giugno 2015 (pagg. 91 – 93)

... il Dottor PASSERINO si fa presente a me dicendo che BERETTA gli aveva detto di parlare con me, e BERETTA dice che questo succede alla fine del '96 o all'inizio del '97. Lui se lo ricorda perché è un mese o due prima che va via BERETTA, BERETTA è il Direttore Generale della Sanità, che abbiamo sentito qua. Quindi PASSERINO si fa vivo a me e pone due problemi: il primo è quello della vicenda di Tradate, e dopo ci entriamo; il secondo, e ripeto, è quello che ci ha continuato a dire perché alla fine del '96, inizio '97, è il cuore del dibattito sulla legge che tanto è indigesta al Dottor PASSERINO, perché la legge di riforma del sistema sanitario lombardo è del '97, luglio '97. Okay? Quindi PASSERINO ci ha il problema che capisce che la legge che stanno facendo gli sta andando contro, e più c'è il problema di Tradate. Quando viene da me mi spiega Tradate, io lo guardo, guardo il ricorso al TAR e gli dico: chiuso, bisogna aspettare la sentenza del TAR. Il discorso su Tradate tra me e PASSERINO è durato quindici secondi, tanto, tanto che in tutti gli interrogatori che ci hanno fatto in carcere, fuori carcere, nessuno si ricordava questa storia di Tradate. Ricordo che anche lei ai funzionari "Ma cos'era Tradate?", ma nessuno sapeva cos'era Tradate. Tradate era il fatto che PASSERINO aveva avuto 14 miliardi in meno sulla vicenda Tradate, aveva ricorso al TAR, quindi 17 luglio '96, delibera che non riconosce l'unicità della struttura di Tradate, quindi la delibera che crea il danno a PASSERINO. Nel '96 la Maugeri ricorre al TAR sulla delibera di Tradate. PASSERINO viene da me successivamente al ricorso al TAR e mi dice "Guarda cosa mi è successo", io leggo e dico "Hai ragione, ma cosa posso fare io prima del TAR?". Okay? Perfetto.

Esame SIMONE – ud. 24 giugno 2015 (pagg. 93 – 108)

A marzo '97 BOTTI diventa Direttore Generale della Sanità, cioè BERETTA va via. Okay? Benissimo. Io, che sono un commerciante, quando vedo PASSERINO gli dico: okay, quella di Tradate bisogna aspettare il TAR; per la legge hai ragione, hai ragione, io la condivido, perché io la guardavo dal punto di vista degli Enti religiosi, che era la mia politica. La mia politica nel senso che la mia sensibilità era di difesa degli Ospedali religiosi, okay? E in quella legge anche gli Ospedali religiosi fanno una brutta fine, sia perché sono IRCCS, come PASSERINO, e ce l'ha già detto lui, non lo dico perché, sia perché la scelta della sussidiarietà, cioè tutti concorrono, noi paghiamo chi ci dà le cose, penalizza chi ci ha un rapporto contrattuale con la Regione particolare.

OMISSIS

In questo frangente io sono commerciante e dico "PASSERINO, ma vieni a Praga con me a investire, ci ho un'operazione, sto costruendo un albergo, ci ho una societa' e ci ho il 70 per cento, vuoi partecipare con me?". PASSERINO dice di sì, con(?) M.D.S., i primi soldi che vanno a Praga dall'M.D.S. sono maggio '97, non c'è l'udienza TAR, non ho fatto niente per

PASSERINO, non mi sono... non ho parlato con nessuno. Propongo a PASSERINO di diventare mio socio, e quando andiamo alla slide Praga vi mostro, cioè vendo le quote di una societa' che si chiama Digue(?), che al 70 per cento è mia, gli vendo a PASSERINO delle quote, e PASSERINO paga le quote, perché siccome abbiamo comprato un rudere nel centro di Praga, che deve diventare un Albergo, io ho bisogno di finanziare la società e quindi mi cerco un socio, tant'è che l'M.D.S.: a) paga le quote; b) fa finanziamenti capitale per mettere a posto l'Albergo. Quell'Albergo viene messo a posto

OMISSIS

Allora, cosa succede con PASSERINO? Il primo luglio '97 c'è l'udienza al TAR, okay? Il 20 ottobre '97, ce li ho tutti qua, TAR MAUGERI, questa è la sentenza che viene depositata il 20, la sentenza dà ragione a PASSERINO e alla MAUGERI, ma io dico PASSERINO per intendere evidentemente la MAUGERI. Quindi andiamo, qualora ce ne fosse bisogno, 20 ottobre '97, depositata la sentenza del TAR, okay? Torniamo qua. Quindi il 20 ottobre '97 il TAR dà ragione alla Fondazione Maugeri, cioè la Regione Lombardia aveva compiuto un errore, ma non su Tradate, qui non vorrei entrare troppo nel tecnicismo, che peraltro io conosco, quindi potrei farlo, però per spiegarlo. Non è che la prima delibera della Regione ce l'aveva su con Tradate, la prima delibera della Regione non dava una premialità qualora non ci fosse l'unicità di funzione. Il TAR dice che è sbagliato, che non può essere così, tant'è che il 4 febbraio 1998, DGR 34437, la Regione, non dalla MAUGERI, la Regione, nella delibera che fissa i criteri dell'anno, la delibera è qua, okay? Quindi in una delibera che ha come presupposto lo studio di una Commissione interdisciplinare, perché questa delibera è fatta un anno dopo l'entrata in vigore della riforma. Quindi la Regione un anno dopo, con una Commissione che guarda tutti i problemi, fa una delibera dove risistema delle problematiche.

OMISSIS

la Regione il 4 febbraio del 1998 riconosce l'errore. Attenzione, "riconosce l'errore" vuol dire che vale per il futuro, non è necessariamente riconoscere il passato. Però, siccome la Regione riconosce che ha fatto un errore, cosa fa? C'è una Commissione che esce – tutte cose, Presidente, che ho verificato evidentemente dopo e non in galera – fanno la verifica che la Fondazione Maugeri in realtà all'epoca aveva solo i letti di riabilitazione e quindi si produce una delibera che, riconoscendo l'errore che la Regione ha riconosciuto, e riconoscendo che il TAR aveva dato ragione su questo, delibera di ridare i soldi che la MAUGERI aveva diritto.

OMISSIS

La MAUGERI ha solo il problema di fare uscire una Commissione che verifichi se a Tradate era così. *Basta.* ***Se io ho fatto qualche cosa posso forse aver telefonato a BOTTI a dire "Ti ricordi la...?", non lo so****, ma io non mi ricordavo niente, cioè non ho fatto niente per Tradate, mi spiego? Punto.*

SIMONE, pur negando che le operazioni immobiliari di Praga costituissero un *favore* da lui richiesto per l'intervento sulla questione di Tradate, ha ricordato i passaggi principali della vicenda e, in particolare, la circostanza, di indubbia importanza, che, pur con una pronuncia favorevole del TAR, FSM aveva necessità per la liquidazione delle maggiori remunerazioni richieste di una verifica ispettiva da parte della Direzione Generale Sanità.

In base alla ricostruzione, anche documentale, effettuata da SIMONE (cfr. documenti prodotti dalla sua difesa in sede di discussione) la vicenda di Tradate può essere così ricostruita:

- la delibera della Giunta Regionale che esclude il Centro di Tradate dal novero delle strutture con funzioni esclusivamente riabilitative è del 12.7.1996 (cfr. doc. 8 della produzione della difesa relativa alla vicenda di Tradate: delibera n. 16070 del 12.7.1996);

- MDS (PASSERINO) acquista da Chawlane slc (SIMONE) la prima quota di La Digue nel maggio 1997. In data 5.6.1997 avviene il pagamento della seconda quota (300 milioni di lire) ed in data 19.6.1997 il pagamento della terza quota (100 milioni di lire) (doc. 17 della produzione della difesa SIMONE relativa alla vicenda Tradate);
- in data 1.7.1997 si tiene l'udienza al TAR a seguito dell'impugnazione della delibera regionale proposta da FSM;
- in data 20.10.1997 il TAR accoglie il ricorso di FSM sui fondi di riequilibrio della seconda quota (300 milioni di lire) ed in data 19.6.1997 sui fondi di riequilibrio della terza quota (100 milioni di lire) (doc. 19 della produzione della difesa SIMONE relativa alla vicenda Tradate);
- in data 3.1.1998 Regione Lombardia interpone appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza del TAR Lombardia (doc. 20 della produzione della difesa SIMONE relativa alla vicenda Tradate);
- in data 13.1.1998 FSM notifica a Regione Lombardia atto di diffida ad adempiere alla sentenza del TAR (doc. 21 della produzione della difesa SIMONE relativa alla vicenda Tradate);
- con delibera n. 20275 del 21.1.2005 Regione Lombardia dichiara cessata la materia del contendere (così rinunciando definitivamente a tutte le azioni intraprese) con FSM dando atto che, a seguito di approfondimenti svolti da apposito Gruppo di Lavoro, effettivamente FSM, per il 1995, aveva diritto alla remunerazione delle prestazioni riabilitative, nonostante la natura "mista" del Centro di Tradate, tanto è vero che con DRG n. 34437/98 la Giunta regionale aveva stabilito che la remunerazione avvenisse con tariffa unica e la Direzione Generale Sanità, già nel luglio 1998, aveva dato mandato all'Avvocatura Regionale di non appellare ulteriori sentenze e di abbandonare i giudizi eventualmente già promossi. Inoltre, sempre nella medesima delibera si dava atto che per quanto concerne il punto del contendere relativo alla partecipazione al c.d. "fondo di riequilibrio" "*l'acquiescenza, successiva alla decisione del TAR appellata, e dunque la regolazione della materia nel senso di cui alla menzionata decisione è ricavabile dalla D.G.R. 39661/98 e, in particolare, dalla D.G.R. n. 36997/98 che, nell'ambito di un accordo transattivo con un Istituto di ricerca – pure interessato al suddetto contenzioso – ha disposto la rinuncia all'atto di appello proposto dalla stessa Regione avverso la sentenza TAR avente motivazione e dispositivo analogo alla sentenza appellata con l'atto di cui in premessa*" (doc. 22 della produzione della difesa SIMONE relativa alla vicenda Tradate).

Ebbene: alla luce dei documenti richiamati da SIMONE e dalla sua difesa può dirsi certamente provato che i rapporti commerciali tra PASSERINO e SIMONE inerenti all'investimento praghese sono di poco antecedenti alla sentenza del TAR ed alla successiva liquidazione delle somme pretese da FSM, in relazione al Centro di Tradate, da parte della Regione. Tali dati documentali riscontano il senso generale della concorde enunciazione di PASSERINO, MAUGERI e MOZZALI secondo cui la decisone di FSM di eseguire un investimento a Praga fosse, essenzialmente, finalizzata a venire incontro ai "desiderata" di SIMONE, in vista di un intervento di quest'ultimo sulla struttura Regionale, al fine di orientare l'azione della stessa, all'esito del giudizio al TAR, in senso favorevole a FSM.

Ed è significativo che, proprio in base ai documenti richiamati dalla difesa SIMONE in sede di discussione, si evinca che il grosso dell'investimento praghese, con esborso anche di significative somme dal circuito di FSM (vedi, ad esempio, cessione dell'opzione per acquistare dalla Bet Real S.R.O. il 70% del capitale di Rimska Spol S.R.O. che Chawlane LLC effettua nei confronti di MDS al prezzo di Lire 800.000.000 in data 4.1.2000 – doc. 4 della produzione della difesa

SIMONE relativa all'operazione immobiliare di Praga) sia avvenuto proprio a seguito della liquidazione dei maggiori importi per la struttura di Tradate da parte della Regione, in esecuzione della sentenza del TAR (cfr. documenti 1 – 8 relativi all'operazione immobiliare di Praga prodotti in sede di discussione dalla difesa di SIMONE).

In definitiva il dato documentale riscontra, in modo puntuale, la narrazione di PASSERINO ("*Questo era... questo qui è il ringraziamento, o ha travisato lui, ma il discorso era:* ***evidentemente io... abbiamo fatto questo perché lo stesso Professor MAUGERI mi ha detto "Aiutiamo...", cioè "Ringraziamo SIMONE", ma le due operazioni sono completamente staccate, sono completamente staccate. Cioè è vero che noi dovevamo, cioè che noi volevamo ringraziare SIMONE ma il discorso sono due operazioni staccate***") relativa alla vicenda "Tradate": FSM poteva avere anche un interesse economico proprio ad effettuare l'investimento a Praga, ma la ragione principale di tale investimento – anche considerata la situazione di difficoltà economica in cui la fondazione versava all'epoca dei fatti, a seguito dell'introduzione del nuovo sistema regionale di remunerazione delle prestazioni sanitarie, che sconsigliava l'effettuazione di investimenti dall'esito incerto – era ingraziarsi SIMONE onde si attivasse presso i vertici della Regione in senso favorevole ad FSM, cosa puntualmente avvenuta, dato che lo stesso SIMONE ha ammesso di avere contattato BOTTI per "accelerare" la liquidazione in favore di FSM.

Quanto poi alla convenienza dell'investimento praghese, SIMONE ricordava che, una volta dismesso l'albergo acquistato nel 1997 e poi ristrutturato, viene acquistato sempre da MDS, questa volta insieme a POTOMAC e HYDRA (altre società il cui beneficiario economico era PASSERINO) un edificio in centro a Praga i cui appartamenti erano vincolati a contratti di locazione stipulati in epoca pre-89, con importi risibili

L'investimento immobiliare di 3 miliardi di Euro ha fruttato le seguenti somme

Esame SIMONE – ud. 24 giugno 2015 (pag. 103 - 104)

Gli affitti sono bassi, perché nel duemila – ce l'ha ricordato l'altra volta la Dottoressa – c'erano gli affitti comunisti ancora. Quindi nel Partito all'epoca salari bassi e affitti bassi, e quindi uno potrebbe dire "E' vero che gli affitti erano bassi". Ma guardiamo al valore. Allora, PASSERINO, cioè M.D.S., danno da gestire la casa a una società che gestisce palazzi, che tutti gli anni compra gli affitti, libera gli appartamenti, perché questo è il passaggio vero, cioè l'operazione è, come si faceva a Praga, era il mio lavoro, si offre all'inquilino che paga niente dei soldi per andare via, l'inquilino piglia i soldi, se ne va e la casa viene affittata a valori di mercato. Quindi, per capirci, evidentemente i valori di mercato crescono con la liberazione. Quindi quando la pigliamo, nel 2000, i liberi non ci sono, ci sono 12 appartamenti, 10 affitto statale e 2 liberi; nel 2004 sono 8 affitti statali e 4 liberi. Dopo sono due affitti statali, otto liberi e uno libero con ancora da affittare. Quindi l'operazione per quanto riguarda gli affitti viene portata avanti negli anni perché guadagnando dagli affitti li si dava all'inquilino che andava via e si affittava a un prezzo maggiore. Difatti si passa da 9 mila e 600 euro, che è un prezzo ridicolo, nel 2000, a 63 mila nel 2011.

Quindi l'investimento di circa 3 miliardi di lire garantiva nel 2000 alla Fondazione Maugeri un reddito annuale di 9.600 Euro e solo nel 2011 si arriva alla somma di (appena) 63.000 Euro (cfr., in particolare, doc. 6 della produzione della difesa di SIMONE relativa all'operazione immobiliare di Praga).

SIMONE ha comunque insistito sulla convenienza dell'operazione poiché, secondo una stima del 2006, l'immobile avrebbe avuto un valore di 1.900.000 con un notevole incremento sul prezzo di acquisto (cfr., in particolare, doc. 5 della produzione della difesa di SIMONE relativa all'operazione immobiliare di Praga).
Al di là dell'affare praghese SIMONE ha, peraltro, confermato la circostanza di avere presentato DACCO' a PASSERINO nel corso della cena a cui parteciparono anche BOTTI e BORSANI, così riscontrando la ricostruzione di PASSERINO in merito alle origini del loro rapporto.

§ 2 Gli accordi sulle funzioni non tariffabili del 2001/2002 e l'evoluzione dei rapporti.

Con la soluzione dei problemi di Tradate e dei fondi di riequilibrio, SIMONE e DACCO' si confermano agli occhi di PASSERINO ed Umberto MAUGERI, come un efficace *canale di comunicazione* con gli organi della Regione Lombardia.
Va rilevato che in questa fase non può ancora dirsi provata l'instaurazione di un rapporto corruttivo. Tanto nella "vicenda Tradate", quanto nella "vicenda fondi di riequilibrio", infatti, SIMONE e DACCO', dietro remunerazione della Fondazione, si limitano a promuovere le istanze di FSM presso la Direzione Generale Sanità, ma non vi è evidenza alcuna di un accordo con i vertici della Regione finalizzato al mercimonio degli atti amministrativi che accolgono le suddette istanze di FSM.
Per tale motivo, pertanto, il Collegio ritiene di non condividere l'impostazione accusatoria laddove indica anche queste vicende come oggetto dell'accordo corruttivo.
E' innegabile, tuttavia, che i risultati raggiunti da FSM, anche tramite l'intervento di DACCO' e SIMONE, in merito alle vicende citate inducono PASSERINO e MAUGERI a stabilizzare il rapporto con costoro.
MAUGERI colloca temporalmente il consolidamento del rapporto nel periodo immediatamente successivo ad una cena alla quale parteciparono lo stesso MAUGERI, Costantino PASSERINO, SIMONE e DACCO', a casa di quest'ultimo a Sant'Angelo Lodigiano

Incidente Probatorio – Esame MAUGERI – ud. 7 febbraio 2014 (pagg. 31 – 33)
P.M. – Veniamo al punto di cui parlavamo prima, lei quando ha conosciuto, se ha conosciuto intanto SIMONE e DACCO' e, se sì, in che circostanze?
I.R.C. MAUGERI – Sì, come dicevo, la volta che ho visto per la prima volta i due personaggi, e poi sarà anche l'ultima volta, è stato quando mi hanno ... PASSERINO viene da me e dice "Questa volta devi venire", io non andavo alle cene o pranzi "devi venire perché siamo invitati, è bene che ci conosciamo", infatti è stata una cena molto tranquilla, credo non si sia neanche parlato di problemi, era evidentemente l'occasione che volevano DACCO' e SIMONE per vedere se effettivamente io ero d'accordo con PASSERINO, se eravamo d'accordo e sinceramente anch'io quella volta ero interessato a vedere che faccia avevano DACCO' e SIMONE.
P.M.- Dove si è svolta questa cena?
I.R.C. MAUGERI – A casa di DACCO' vicino a Lodi una sera.
P.M. – Chi era presente?
I.R.C. MAUGERI – Noi quattro, DACCO', SIMONE io e PASSERINO.
P.M. – Lei ricorda più o meno in che periodo è avvenuta questa cena, questo incontro?

I.R.C. MAUGERI – Siamo nella fase che inizia, che non è ancora iniziata la consulenza di DACCO' – PASSERINO, quindi saremo nel 97, 98, qualcosa del genere, più o meno.
P.M. – Lei aveva collocato in realtà questa cena – quindi è una contestazione – al 2002.
I.R.C. MAUGERI – 2002? No, no, no.
P.M. – Prima?
I.R.C. MAUGERI – E' sbagliato perché nel 2002 ormai erano già attivi, diciamo, DACCO' e SIMONE, quindi questo è prima sicuramente. Ho sbagliato.
P.M. – E' prima del 2002. Lei dice. "A quell'epoca non erano ancora iniziati i pagamenti".
I.R.C. MAUGERI – Subito dopo questa cena, dopo qualche settimana, è avvenuto l'incontro o gli incontri tra DACCO' SIMONE e PASSERINO per stabilire il quid, il quid della tangente. E quindi ***PASSERINO torna da me, mi dice che c'è stata discussione, SIMONE e DACCO' volevano un quid annuale forfettario, invece PASSERINO non lo vuole, e preferisce una percentuale sulle somme che arrivavano dalla Regione. E allora viene fuori questo venticinque per cento che era la cifra che si sarebbe data a DACCO' e SIMONE*** *però* ***quando arrivavano i finanziamenti, eh, non prima.***
P.M.- Quindi vi eravate accordati per corrispondere il venticinque per cento?
I.R.C. MAUGERI – Il venticinque per cento di quei finanziamenti che arrivavano tramite questi sistemi nelle voci nuove[23].
P.M. – Diciamo extra DRG?
I.R.C. MAUGERI – Sì, esatto, esatto.
P.M.- Quindi il venticinque per cento dell'erogato al di fuori del DRG?
I.R.C. Esatto, questo all'inizio.

Sebbene MAUGERI abbia fatto una certa fatica a collocare temporalmente la cena e la determinazione del *quid* della tangente (per usare le stesse parole del dichiarante) da corrispondere a SIMONE e DACCO', il ricordo è preciso in merito a quanto gli fu riferito da PASSERINO circa le due opzioni che gli erano state prospettate: un pagamento forfettario ovvero una percentuale annua sull'erogato dalla Regione a titolo di funzioni non tariffabili (di seguito anche FNT).
La narrazione di Umberto MAUGERI coincide comunque con quanto riferito da Costantino PASSERINO il quale tuttavia ha meglio precisato le circostanze dell'accordo intervenuto con SIMONE e DACCO' (sul punto va rilevato che, come anche sottolineato da MAUGERI nel corso della sua deposizione – pagg. 10 ss. delle trascrizioni dell'incidente probatorio del 7.2.2014 –, era PASSERINO, nel suo ruolo di "braccio operativo" della Fondazione, a tenere i rapporti con la Regione, con DACCO' e con SIMONE, riportando poi allo stesso MAUGERI i risultati del suo operato. Appare dunque logico ritenere che PASSERINO abbia una memoria più precisa e meglio orientata degli eventi rispetto a MAUGERI. Peraltro, nel suo nucleo essenziale, il racconto di PASSERINO coincide con quello di MAUGERI):

Esame PASSERINO – ud. 13 maggio 2015 (pagg. 190 – 192)
IMP. PASSERINO – Anche perché era... bisogna mettersi nel clima dell'epoca. Noi, quando partì il contratto, noi eravamo veramente... tant'è vero che l'anno peggiore che la Fondazione ha avuto in tutta la sua storia è stato il 2002, dove noi avevamo un cash flow(?) negativo. Quindi stavamo andando, da un punto di vista finanziario, contro l'insolvenza, perché un

[23] Dalla lettura dell'intero verbale di incidente probatorio emerge che quando MAUGERI fa riferimento alle "voci nuove" intende riferirsi alla funzioni non tariffabili.

cash flow negativo vuol dire non pagare più, e quindi saremmo stati in un grosso problema, ma veramente grosso grosso. Quindi la preoccupazione di MAUGERI mi sembrava corretta, da Presidente, e io glielo facevo presente, era quello: noi dobbiamo... la politica, la politica ci deve sicuramente venire incontro da questo punto di vista, perché il problema qui non è un problema tecnico, perché noi se no su questo discorso qui abbiamo, avremmo delle conseguenze grosse.

P.M. PEDIO – Senta, veniamo al tema degli ambiti di intervento di DACCO' e SIMONE. Abbiamo detto che si occuparono inizialmente di Tradate, di fondi di riequilibrio, poi fate un contratto nel 2001, adesso ci dirà anche le circostanze di questo contratto, sono particolari. Di che cosa sostanzialmente, su che cosa sono... Allora, partiamo con il contratto così ritorniamo a quel momento. In che anno fu fatto, in che mese?

IMP. PASSERINO – Contratto di che cosa?

P.M. PEDIO – Il contratto con M.T.B., il primo, quello di cui stava parlando prima.

IMP. PASSERINO – Nel 2000, 2001, nel 2000, 2001, 2000/2001, adesso...

P.M. PEDIO – Nel 2001. Lei lo ricordava bene che era settembre 2001...

IMP. PASSERINO – Sì.

P.M. PEDIO – Perché?

IMP. PASSERINO – Perché era il giorno delle Torri Gemelle.

P.M. PEDIO – Della caduta delle Torri Gemelle. Lei dov'era?

IMP. PASSERINO – Ero nell'ufficio di SIMONE.

P.M. PEDIO – A Tempi?

IMP. PASSERINO – A Tempi, sì.

P.M. PEDIO – E ha visto lì l'attacco alle Torri?

IMP. PASSERINO – (Inc.) (N.d.T. Sovrapporsi Voci) Sì, sì.

P.M. PEDIO – E quindi in quella circostanza avete fatto un contratto con DACCO' e SIMONE, su cui poi torneremo. Qual era l'ambito...

IMP. PASSERINO – No, in quella volta lì io mi ricordo che venne DACCO' a portarmi il contratto, perché io ero lì da SIMONE, ero andato a trovare SIMONE, arriva DACCO' quel giorno lì, appunto le Torri Gemelle, me lo ricordo, e avevamo parlato di questo, e quindi lui aveva... ha detto "Ah tu sei qua? Guarda, ti devo dare il contratto per le cose".

P.M. PEDIO – SIMONE le disse?

IMP. PASSERINO – No, DACCO'.

P.M. PEDIO – No, scusi, DACCO'.

IMP. PASSERINO – E io mi ricordo il fatto che mi diede in mano qualcosa da far firmare a MAUGERI, o giù di lì, o c'era qualche lettera, qualcosa, insomma mi ricordo che in quel momento lì... ma era d'accordo, SIMONE... io ero lì per... ero andato a trovare SIMONE per caso.

PASSERINO ha ricordato con precisione il giorno (l'11 settembre 2001 data dell'attentato alle Torri Gemelle a New York) in cui, trovandosi presso l'ufficio di SIMONE, alla redazione della rivista Tempi, ricevette da DACCO' il contratto che avrebbe regolato i futuri rapporti con la Fondazione Maugeri.

Nel proseguo della narrazione, PASSERINO, dopo avere riferito che la prima delibera sulle funzioni non tariffabili che segnò una svolta nella remunerazione della Fondazione fu quella adottata nel giugno 2002, ha reso le seguenti dichiarazioni

Esame PASSERINO – ud. 13 maggio 2015 (pagg. 213 -214)

P.M. PEDIO – La delibera è del 2002, il contratto era nel 2001. Quali furono gli accordi da un punto di vista economico?

*IMP. PASSERINO – **Successivamente stabilimmo che a chiusura degli anni, a chiusura dei vari anni, noi avremmo riconosciuto a loro il 25 per cento dell'importo delle funzioni**, tenendo presente che quello lì era un modo...*

P.M. PEDIO – Il 25 per cento dell'importo delle funzioni di tutte...

*IMP. PASSERINO – Delle funzioni che loro avevano, aggiuntive, **che loro** avevano aggiunto no?*

P.M. PEDIO – Cioè di quelle che loro vi avevano procurato in qualche modo?

IMP. PASSERINO – Esatto, esatto.

P.M. PEDIO – Fatto avere.

*IMP. PASSERINO – E quindi **c'era un contratto con cui noi tutto sommato davamo degli anticipi a loro su queste cose, come noi ricevavamo dalla Regione degli anticipi, pero' solo alla chiusura dei vari anni noi avremmo corrisposto questa cifra, chiusura che avveniva normalmente due anni dopo**.*

P.M. PEDIO – Scusi, ma davate degli anticipi pero' ha detto?

IMP. PASSERINO – C'era il contratto (inc.) degli anticipi per contratto.

P.M. PEDIO – Sì, ma lei poi ha detto "Poi a chiusura davamo i soldi"?

IMP. PASSERINO – A chiusura.

P.M. PEDIO – Saldavate?

IMP. PASSERINO – Saldavamo, scusi la parola.

PASSERINO ha anche precisato come si addivenne alla individuazione del 25% delle funzioni di riabilitazione, riferendo espressamente di avere negoziato le possibili alternative sia con SIMONE sia con DACCO'

Esame PASSERINO – ud. 13 maggio 2015 (pagg. 214 – 218)

P.M. PEDIO – Senta, ma lei ricorda se ci fu una trattativa su questo importo, se le proposero altre soluzioni e chi gliele propose?

IMP. PASSERINO – Allora, la soluzione, venne avanti... la soluzione era: o ci dai... un discorso sulle funzioni, o ci dai il 50 per cento del discorso della funzione o altrimenti ogni anno ci dai un quid prima. E poi venne fuori il discorso del...

P.M. PEDIO – Aspetti, pero' così non si capisce. Cinquanta per cento?

IMP. PASSERINO – Dell'importo totale delle funzioni.

P.M. PEDIO – Dell'importo totale delle funzioni ma cosa? Una tantum?

IMP. PASSERINO – Una tantum.

P.M. PEDIO – Una tantum?

IMP. PASSERINO – Una tantum.

P.M. PEDIO – Di tutte le funzioni?

*IMP. PASSERINO – Della funzione che **loro** avevano aggiunto.*

P.M. PEDIO – Della funzione?

*IMP. PASSERINO – Delle funzioni che **loro** avevano aggiunto.*

P.M. PEDIO – Oppure?

IMP. PASSERINO – Oppure ogni anno ci dava una percentuale, prima era così. Trattammo su questa percentuale e venne fuori... anche perché trattammo sulla percentuale, anche perché il discorso che con il Professor MAUGERI decidemmo è: il discorso deve essere globale, la funzione deve chiudere un anno, non che prendiamo di meno da una parte e più dall'altra, deve essere un discorso globale sul nostro finanziamento di tutto l'anno.

Quindi il 2001... si chiude nel 2003. Io nel 2003 vengo a sapere esattamente cosa ho preso nel 2001 e ti do'...

P.M. PEDIO – Il 25 per cento.

IMP. PASSERINO - ...ti do' il 25 per cento sulla funzione.

P.M. PEDIO – Per la funzione.

IMP. PASSERINO – Sulla funzione. Se il 2002... il 2002 ti do' sulla funzione, te lo faccio nel 2004, pero' nel 2004 non può essere il finanziamento minore, ci può essere qualcosa che mi danneggia rispetto al 2001, in modo tale da avere un flusso, un riconoscimento e un flusso, un riconoscimento e conseguentemente un flusso finanziario costante.

P.M. PEDIO – Lei ricorda che ne parlò sia con DACCO' che con SIMONE di questa cosa?

IMP. PASSERINO – Sì sì.

P.M. PEDIO – Lei ricorda chi dei due le propose le due alternative?

IMP. PASSERINO – Allora, guardi, ***credo che le due alternative me le propose, me le proposero in occasioni diverse entrambi****, credo eh.*

P.M. PEDIO – Lei l'aveva riferito a SIMONE, nel verbale che le ho citato.

IMP. PASSERINO – Può essere.

P.M. PEDIO – Cioè lei dice...

IMP. PASSERINO – Pero' ne parlai con entrambi.

P.M. PEDIO – Questo sì, l'ha detto: "Non ricordo se parlai con DACCO' e SIMONE insieme oppure separatamente, ricordo invece che SIMONE mi propose due possibilità alternative per il pagamento".

IMP. PASSERINO – Sì, può essere.

P.M. PEDIO – Senta, tra le due opzioni voi avete scelto la seconda, quindi una percentuale sulle funzioni riferibili - diciamo – al loro intervento in Regione. Questa scelta vi garantiva di più per il futuro?

IMP. PASSERINO – Questa scelta fu fatta su un discorso economico preciso, per cui era riferibile, come ho detto prima, a una percentuale del nostro fatturato annuale, che era... con il Professor MAUGERI ***fissammo anche dei tetti nostri, non doveva superare il quattro per cento del fatturato della Lombardia, e non doveva superare il due per cento del fatturato globale, se no altrimenti rompevamo il contratto****.*

P.M. PEDIO – Ma questa scelta di corrispondere ogni anno una percentuale serviva anche a creare un rapporto duraturo con DACCO' e SIMONE? Perché l'altra opzione avrebbe chiuso il rapporto, se non ho capito male?

IMP. PASSERINO – Eh certo, eh certo, eh certo, anche perché noi allora, detto così...

per PASSERINO e MAUGERI era necessario essere sicuri che quanto veniva loro riconosciuto in termini di funzioni non fosse poi compensato negativamente con minori introiti su altri fronti (budget, riduzioni delle tariffe dei DRG etc,)

Esame PASSERINO – ud. 13 maggio 2015 (pagg. 226 – 227)

P.M. PEDIO – Sì, adesso poi ci arriviamo, volevo farle ancora qualche domanda su questa parte. L'accordo che voi avete formalizzato nel 2001 riguardava sia il 2002 che gli anni successivi,cioè quello riferito al 25 per cento, alla percentuale, o ogni anno discutevate?

IMP. PASSERINO – Ogni anno, ogni anno.

P.M. PEDIO – Discutevate della percentuale?

IMP. PASSERINO – Sì, perché era... io volevo... il Presidente MAUGERI mi aveva detto "Verifica bene che non arrivi con una mano e ce lo tolgano con l'altra".

P.M. PEDIO – Quindi ogni anno discutevate della percentuale?
IMP. PASSERINO – No, discutevamo il finanziamento globale che ricevevamo dalla Regione (inc.) al nostro interno, il finanziamento globale che ricevevamo dalla Regione Lombardia.
P.M. PEDIO – Ma lei ogni anno discuteva anche con SIMONE e DACCO' la percentuale?
IMP. PASSERINO – Discutevo il contratto più che la percentuale.
P.M. PEDIO – Ma il contratto che vuol dire?
IMP. PASSERINO – Perché c'erano degli anticipi che noi davamo.
OMISSIS
P.M. PEDIO – E ne discuteva con entrambi?
IMP. PASSERINO – Con DACCO'.
P.M. PEDIO – Senta, le devo fare un'altra contestazione, perché a pagina... sempre tra 4, 5 e 6, del 20 luglio 2012, lei dice: "Preciso che ogni anno si discuteva comunque della percentuale da riconoscere sulle funzioni non tariffabili. L'accordo sulle percentuali fu preso sia con SIMONE che con DACCO', separatamente, nel senso che ne parlai a entrambi della percentuale da riconoscere ma in momenti diversi".
IMP. PASSERINO – Sì.
P.M. PEDIO – E' così?
IMP. PASSERINO – Perché gliel'ho detto, io ogni volta... pero' la trattativa vera e propria, forse lì non l'avevo neanche letto, io lo facevo con DACCO', poi io riferivo tutto a SIMONE. Lui ascoltava delle volte "Dai" faceva, mi dava del lungo, come si dice a Milano ma ascoltava tutto.

PASSERINO ammette quindi che intervenivano negoziazioni con DACCO' sui pagamenti, ma dei risultati di tali negoziazioni rendeva subito edotto Antonio SIMONE.

L'imputato ha poi raccontato di una rimodulazione della percentuale, intervenuta nel 2008, che condusse alla individuazione della percentuale del 12,50% sulle funzioni.

Esame PASSERINO – ud. 13 maggio 2015 (pagg. 228 – 230)

P.M. PEDIO – Senta, a un certo punto cambiate meccanismo?
IMP. PASSERINO – Sì.
OMISSIS
P.M. PEDIO – Eh io quello voglio, del 12 e 50 voglio parlare.
*IMP. PASSERINO – Va beh se vuole, 12 e 50 era perché DACCO'... Guardi, molto molto banalmente. DACCO' aveva chiuso M.T.B., c'era un problema di maggiori retribuzioni da dare, gli importi erano alti, lui mi diceva anche perché, c'era un problema di tassazione, di qui, di là, allora mi ricordo che il Professor MAUGERI ha detto "Guarda, i problemi di tassazione o qualunque altro ce li vediamo noi, nel senso che a questo punto andiamo a vedere. **Loro** quanto vogliono di questa cosa qui?", "Il dodici e cinquanta", "**Vogliono il dodici e cinquanta, glielo facciamo avere noi, estero su estero**", e così facemmo.*
P.M. PEDIO – Quindi cambiò la percentuale? Fu ridotta al 12 e 50?
IMP. PASSERINO – Sì.
P.M. PEDIO – Fu ridotta al 12 e 50?
IMP. PASSERINO – Sì.
P.M. PEDIO – Loro vi chiesero dei pagamenti estero su estero?
IMP. PASSERINO – Sì.

P.M. PEDIO – E quindi voi poi metteste in piedi...
IMP. PASSERINO – Sì.
P.M. PEDIO – ...la struttura di SIB Lab sostanzialmente, giusto?
*IMP. PASSERINO – Un po' tutte, nel senso che a questo punto noi, a questo punto avevamo gia' (inc.) e lui mi disse "**Beh allora facciamo una bella cosa: M.T.A. e compagnia bella, tutte queste belle cose qua che ci sono, gli utili di queste qua mandiamoli direttamente a loro**". Questa è stata la decisione presa da MAUGERI e io ho detto "Va bene".*
P.M. PEDIO – Senta, questo accordo...
IMP. PASSERINO – "Utilizza Massimo, FENYO, questi qua per fare il castello e poi dopo vai avanti".
P.M. PEDIO – Ma voi avete ridotto perché vi costava di più pagare a questo punto?
IMP. PASSERINO – Beh anche perché i costi di trasformazione di questi soldi per l'estero volevamo controllarli noi. DACCO' mi diceva che questa cosa qui costava moltissimo, soprattutto GRENCI.
P.M. PEDIO – Costavano molto i fiduciari?
IMP. PASSERINO – Sì, eh sì, e siccome io avevo verificato che raccontavano un montone di frottole...
P.M. PEDIO – Ma da quel momento voi mettete in piedi il sistema SIB Lab, perché è del 2008, comunque usate quel canale?
IMP. PASSERINO – Sì, usiamo quel canale...

Quando i pagamenti avvengono in favore delle società di SIMONE e DACCO' estero su estero, attraverso il sistema SIB LAB, e prima ancora attraverso la triangolazione con l'ente lussemburghese ICB, la percentuale si abbassa al 12,50%, per i maggiori costi sostenuti da FSM e per i vantaggi fiscali di SIMONE e DACCO'.

Nel corso del dibattimento è stata mostrata a PASSERINO una mail del 13 luglio 2009 inviata dal dott. CORIONI in cui venivano indicate le funzioni non tariffabili riconosciute alla Fondazione Maugeri con la delibera del 30 giugno 2009 per l'anno 2008 (**allegato 4).**

FUNZIONI NON TARIFFABILI

	ISTITUTI	TRADATE		DIFF.	GUSSAGO		DIFF.	CASTEL GOFFREDO		DIFF.	PAVIA MAUGERI		DIFF.	MONTESCANO		DIFF.	PAVIA BOEZIO		DIFF.	TOTALE €	
		2007	2008		2007	2008		2007	2008		2007	2008		2007	2008		2007	2008		2007	2008
FUNZIONI	RICERCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	953.168	4.787.101	3.833.933	-	-	-	-	-	-	953.168	4.787.101
	DIDATTICA	-	273.725	273.725	-	-	-	-	-		[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	[illegible]	1.239.841
	FORMAZIONE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130.000	130.000	-	-	-	-	-	-	-	130.000	130.000
	U.O.O.M.L.	-	-	-	324.837	324.837		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	324.837	324.837
	EXTRAREGIONE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	328.637	322.124	7.703	328.778	343.675	14.897	-	-	-	656.478	665.899
	RIABILITAZIONE COMPLESSITA'	-	-	-	1.349.183	2.533.230	1.183.097	-	-	-	2.871.738	4.644.133	1.772.400	3.870.233	5.032.417	1.162.184	-	-	-	8.064.129	13.011.780
	QUALITA'																			7.909.012	-
	ENTE GESTORE UNICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.780.694	4.951.865	171.201	-	-	-	-	-	-	4.780.694	4.951.865
	TOTALE	-	273.725	273.725	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	-	[illegible]	[illegible]

In calce alla mail vi è un'annotazione che PASSERINO ha riconosciuto come propria, in cui viene indicata la somma di Euro 2.249.000.
Richiesto di spiegare il senso dell'annotazione l'imputato ha dichiarato

Esame PASSERINO – ud. 13 maggio 2015 (pag. 231)

P.M. PEDIO – Senta lei, nel corso dell'interrogatorio decreto 20 luglio 2012, ci ha mostrato una mail che le era stata inviata dal Dottor Corioni il 13 luglio del 2009, e che riguardava la delibera regionale del 30 giugno 2009, con cui venivano riconosciute le funzioni per l'anno 2008. Lei ce l'ha mostrata ed è stata allegata al verbale, l'allegato 3, per il Tribunale, per lei, il documento 13 delle nostre produzioni, una mail di Corioni, che lavorava in M.D.S., con allegata una tabella, chiamiamola così, un prospetto, delle funzioni non tariffabili. Nella parte in basso a destra c'è una annotazione a mano, e lei ci ha prodotto questo documento e ce l'ha spiegato.

*IMP. PASSERINO – **Era la percentuale che gli davamo a loro.***

P.M. PEDIO – Ecco, lei annotava questi importi?

IMP. PASSERINO – Sì sì.

P.M. PEDIO – Che cosa ci aveva detto, si ricorda come aveva commentato questo prospetto?

IMP. PASSERINO – Lei mi continuava a dire "Che contabilità...?", "Guardi, questa qui è la mia contabilità", gli mostrai questo come la mia contabilità. Basta prendere le funzioni, fare i pallini, fa il 25... era il 12 e 50.

Anche in questo caso, con specifico riferimento alla somma di Euro 2.249.000 da riconoscere per l'anno 2008, PASSERINO ha spontaneamente riferito che si trattava della percentuale che ***davamo a loro*** (SIMONE e DACCO'), avendo cura di precisare tuttavia che molto spesso non veniva corrisposta l'intera percentuale del 12.50% in quanto PASSERINO addebitava ai suoi intermediari gli interessi maturati sulle somme che venivano erogate dalla Regione a distanza di anni

Esame PASSERINO – ud. 13 maggio 2015 (p. 236)

*IMP. PASSERINO - E' così, con una precisazione, che è stata verificata anche dalla Guardia di Finanza: **noi non abbiamo mai dato poi effettivamente a DACCO' e SIMONE l'importo preciso del 12 e 50**, abbiamo sempre dato di meno, perché nel corso degli anni addebitavamo poi degli interessi sui due anni che passavano, dal momento in cui noi (inc.) la competenza che era il duemila al duemila e quattro che venivano pagati, perché noi tutta la nostra attività, l'attività sui pazienti e gli stipendi, li avevamo pagati in quell'anno lì; il non averli per due anni significava avere dei problemi. E su questa cosa qui abbiamo sempre un po' - diciamo – non dico... avevano(?) sempre raggiunto un accordo ecco, questo era.*

Ha anche precisato che, a prescindere dalla percentuale convenuta del 25% o del 12,50%, PASSERINO e MAUGERI si erano posti dei limiti "interni", non resi noti a SIMONE e DACCO': non avrebbero pagato somme che superassero il 2-2,50% dell'intero fatturato della Fondazione

Esame PASSERINO – ud. 13 maggio 2015 (pagg. 236 – 240)

P.M. PEDIO – Senta, Dottor PASSERINO, il 12 e 50 parte con questa delibera, per le funzioni del 2009, 2008?

IMP. PASSERINO – Direi 2008, se non vado errato.

P.M. PEDIO – Quindi questa, questa delibera. Lei aveva riferito nel 2008, non ricordava esattamente.

IMP. PASSERINO – So che mi avevate fatto vedere la roba sequestrata, se è quello che vi ho detto allora era vero.

P.M. PEDIO – Nel 2008. Senta, Dottor PASSERINO, lei aveva posto comunque un tetto massimo di importi, di percentuale che avrebbe corrisposto a DACCO' e SIMONE?

IMP. PASSERINO – Ah sì.

P.M. PEDIO – A quanto corrispondeva?

*IMP. PASSERINO – **Se superavano il due per cento del fatturato Lombardia, il quattro per cento del nostro fatturato italiano, avremmo rotto i contratti.***

P.M. PEDIO – Due e cinquanta.

*IMP. PASSERINO – Eh adesso... **due, due e cinquanta per cento.***

P.M. PEDIO – Due e cinquanta del fatturato complessivo della Fondazione nei confronti della Regione Lombardia?

IMP. PASSERINO – Io mi tenevo sul due per cento, poi il Presidente mi ha detto "Vai pure sul due e cinquanta", pero' io mi sono sempre tenuto...

P.M. PEDIO – Questo era il tetto che vi eravate posti?

IMP. PASSERINO – Sì sì, interno, cioè anche perché nel nostro economico a questo punto sarebbe stato... gia' eravamo in difficoltà così, di più sarebbe stato insostenibile.

P.M. PEDIO – Senta, e questo limite perché ve lo siete posti? Rispondeva a qualche esigenza particolare?

IMP. PASSERINO – Sì sì, di bilancio, di conto economico, di conto economico.

P.M. PEDIO – Di conto economico?

IMP. PASSERINO – Cioè una percentuale maggiore di quella lì non aveva... ma anche non aveva un significato così, se vuole, da un punto di vista proprio della costruzione dei costi, cioè se tu devi dare l'uno per cento è un discorso, se ne devi dare dieci cambia tutto.

P.M. PEDIO – Quindi fino al due e cinquanta?

IMP. PASSERINO – Nella nostra economia quella lì era una base sopportabile.

OMISSIS

P.M. PEDIO – Senta, Dottor PASSERINO, lei disse mai a DACCO' e SIMONE di essersi posto questo tetto del 2,5 del fatturato?

IMP. PASSERINO – Mai, mai mai mai mai.

P.M. PEDIO – Mai?

IMP. PASSERINO – Mai, mai, mai anche perché io stavo molto al di sotto.

P.M. PEDIO – Lei pagava in anticipo o dopo aver ricevuto i soldi dalla Regione?

IMP. PASSERINO – Sempre dopo aver ricevuto i soldi, ma anche perché...

P.M. PEDIO – Anche per fare il conto forse, del 2,5?

*IMP. PASSERINO – Ma no, ma anche perché io avevo il problema di... noi avevamo dei problemi. **Ogni volta che anticipavo dei soldi a loro era un...** cioè se gli spettavano va bene ma io ero esposto con le Banche, non è che avevamo, come altre strutture, delle aperture in bianco, ma io presentavo le fatture, loro me le anticipavano e su un anticipo io pagavo gli interessi.*

P.M. PEDIO – Quindi lei riceveva i finanziamenti dalla Regione e una percentuale, prima del 25, poi del 12 e cinque, nei modi in cui ci ha detto, la corrispondeva a DACCO' e SIMONE, dopo aver incassato?

IMP. PASSERINO – Su questa parte che gli spettava.

P.M. PEDIO – Su quella parte che abbiamo definito, certo.

IMP. PASSERINO – Dopo aver fatto tutti i miei bei conticini.
P.M. PEDIO – Certo, sulle somme che abbiamo gia' indicato.
IMP. PASSERINO – Con un po' di ritardo e con qualche arrotondamento a nostro favore, diciamoci la verità.

Dalla percentuale del 12,50% si giunge, infine, nella narrazione di PASSERINO, ad un nuovo accordo corruttivo in cui si prevede il pagamento in favore dei due intermediari di una somma forfettaria di 6 milioni di Euro annui.

Esame PASSERINO – ud. 13 maggio 2015 (pagg. 240 – 248)

P.M. PEDIO – Senta, Dottor PASSERINO, poi interviene un nuovo accordo. Quindi 25 fino al 2008, 12 e 5 dal 2008, poi a un certo punto di prospetta un'altra possibilità di calcolo della somma da corrispondere?
IMP. PASSERINO – Sì.
P.M. PEDIO – Questo nuovo accordo lei se lo ricorda?
IMP. PASSERINO – Parla...?
P.M. PEDIO – Parlo dei sei milioni.
IMP. PASSERINO – I sei milioni sono arrivati perché a un certo punto...
P.M. PEDIO – Ce lo racconti un attimo.
OMISSIS
IMP. PASSERINO – Un pochino sì, qualche cosa mi sfugge. Allora, il discorso dei sei milioni di euro venne fuori da un discorso abbastanza complesso, che era legato al riconoscimento tutto sommato dell'esistenza degli Istituti Scientifici in Regione Lombardia e degli Istituti universitari, e quindi fu fatta una delibera in cui non si prendeva più le funzioni ma veniva dato il 19 per cento in più sulle tariffe. Si dava finalmente attuazione a quella famosa raccomandazione del 1995, nel 2011, di riconoscimento delle strutture di alta specialità, di complessità, e del ruolo degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e degli Istituti universitari, perché tutti facevano ricerca, per l'amor del cielo, con una delibera secondo me molto articolata. In più noi avevamo giocato anche un'altra partita, che era quella delle cure intermedie e poi dei subacuti.
OMISSIS
IMP. PASSERINO – Su questa cosa qua... arrivo subito, arrivo subito. Questo discorso qua aveva procurato con la Regione un'apertura di tutta una serie di tavoli, Dottoressa, che portò al fatto che la Regione cominciava con gli Istituti ad apprendere(?) un altro approccio. ***Allora a questo punto io dissi a SIMONE e DACCO' "Cari signori", questo glielo dissi in modo... a SIMONE e a DACCO', in sedi separate a SIMONE e a DACCO', "abbiamo raggiunto un discorso diverso, bisogna fare un discorso diverso"****. Chiamai DACCO' e gli dissi "Guarda, noi se dobbiamo... con questa nuova delibera che sostituisce le funzioni dobbiamo prendere accordi diversi, che sono gli accordi dei sei milioni di euro, che abbiamo preso allora, che erano forfettari". Mi misi d'accordo con DACCO' e glielo raccontai anche a SIMONE, come al solito, come al solito.*
P.M. PEDIO – Senta, ci fu una riunione presso la Fondazione? Se lo ricorda?
IMP. PASSERINO – Sì sì sì.
P.M. PEDIO – E chi c'era in questa riunione?
IMP. PASSERINO – Dottoressa, non mi ricordo più.
P.M. PEDIO – Nel 2010, perché questo criterio doveva entrare in vigore nel 2011, faceva parte degli accordi del 2011 no?

IMP. PASSERINO – Mhm...

P.M. PEDIO – Non se lo ricorda?

IMP. PASSERINO – In questo momento non me lo ricordo.

P.M. PEDIO – Lei si ricorda se lei si arrabbiò, cioè disse "Io non sono più disponibile a pagare queste percentuali, troviamo una soluzione diversa".

IMP. PASSERINO – Ah questo sì, no no no allora...

P.M. PEDIO – Beh è quella la riunione in cui si decide di cambiare.

IMP. PASSERINO – Non facevo mente locale.

P.M. PEDIO – Non se lo ricordava?

IMP. PASSERINO – No, non facevo mente locale a quale riunione. Allora, ci fu...

P.M. PEDIO – Ecco, allora dica.

IMP. PASSERINO – Questa fu una delle tante riunioni in cui io feci presente, soprattutto a DACCO', che più di tanto non potevamo...

P.M. PEDIO – Ma chi c'era in questa riunione?

IMP. PASSERINO – Dottoressa, non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo, adesso sinceramente, in questo momento non mi ricordo, può darsi che all'epoca...

P.M. PEDIO – Il verbale del 20 giugno 2012, pagine 3, 4: ***"Ricordo che nel corso del 2010 ebbi una riunione presso la Fondazione sia con SIMONE sia con DACCO', ed io feci presente ad entrambi che non si poteva andare avanti così, nel senso che non ritenevo più accettabile pagare cifre percentuali, 12 e 50. Ci fu effettivamente quasi un momento di rottura nel rapporto".***

IMP. PASSERINO – ***Sì sì sì, allora sì.***

P.M. PEDIO – Se lo ricorda?

IMP. PASSERINO – Sì sì sì.

P.M. PEDIO – E ce lo dica lei.

IMP. PASSERINO – Sì sì sì. C'è stato un momento di... perché c'è stato più volte un (inc.) di questo genere.

P.M. PEDIO – Perché lei tentava insomma di ridurre questo importo?

IMP. PASSERINO – Io cercavo di massi... il Presidente mi spingeva a dire "Cerchiamo di spendere il meno possibile", questo mi sembrava naturale, e quindi questo era nella logica delle cose, e quindi anche lì facemmo... E lì facemmo, cominciò un accordo che sfociò poi dopo nel...

P.M. PEDIO – E questo accordo, ci fu un momento di rottura in cui avete avuto quindi una discussione abbastanza forte, e in quella occasione DACCO' e SIMONE che cosa le dissero?

IMP. PASSERINO – In quella occasione mi dissero che bisognava trovare una via d'uscita perché ***loro*** *comunque... perché ci fu quella discussione lì e poi ci furono altri incontri bilaterali sull'argomento.*

P.M. PEDIO – Ma furono subito d'accordo a cambiare la percentuale?

IMP. PASSERINO – Subito non credo, non... il subito lì era sempre questione di... beh se con "subito" si intende qualche settimana sì, non subito il giorno dopo.

OMISSIS

P.M. PEDIO – Poi che cosa è successo, le ultime fasi della trattativa quali furono?

*IMP. PASSERINO – Le ultime fasi della trattativa fu che io gli dissi, perché MAUGERI mi suggerì questa cosa, "****Digli che noi paghiamo una cifra e noi dobbiamo avere in bilancio una cifra sicura su di loro****, e poi dopo basta, anche perché dobbiamo arrivare a una chiusura di questo discorso, a un limite di questo discorso".*

P.M. PEDIO – E poi DACCO' cosa le disse, tornò e accettò, le disse che accettavano?

IMP. PASSERINO – Tornò e accettò, sì, sì sì, dopo un po' di volte.

OMISSIS

P.M. PEDIO – Lei ricorda se c'era un tetto - diciamo – una condizione per il pagamento di questi sei milioni?

IMP. PASSERINO – Beh sì, che ci venissero...

P.M. PEDIO – Che vi venissero riconosciuti?

*IMP. PASSERINO - ...**pagati il 19 per cento**.*

P.M. PEDIO – Ma quanto almeno volevate voi ogni anno?

IMP. PASSERINO – Boh, non me lo ricordo, non mi ricordo la cifra, sicuramente abbiamo fatto i conti ma pero' adesso io non me lo ricordo.

*P.M. PEDIO – 20 luglio 2012, pagina 7: "Come vi ho gia' detto durante gli scorsi interrogatori, nel 2010 gli accordi economici con DACCO' e SIMONE sono cambiati, **stabilimmo che avremmo riconosciuto loro, nel 2011, la somma di sei milioni di euro purché la Regione avesse deliberato in favore della Fondazione ulteriori stanziamenti rispetto ai rimborsi dei DRG (funzioni non tariffabili, maggiorazioni tariffarie IRCCS, no profit, dell'importo complessivo di almeno 40 milioni di euro)**".*

IMP. PASSERINO – Che erano le somme che avevamo calcolato sulla base delle delibere che erano state fatte, sì, sì sì, avevamo fatto il conteggio, adesso il conteggio non me lo ricordavo di preciso ma era un conteggio matematico quello lì, sulla base delle... se quello che mi avevano detto era vero ti do' questa cifra a fronte di questo, perché non è che a questo punto ti do' la cifra qualunque cosa succeda.

P.M. PEDIO – Siamo sul dodici per cento.

IMP. PASSERINO – I conti li facevamo.

In questo passaggio che riguarda gli ultimi accordi economici intervenuti dopo l'entrata in vigore della legge regionale 7/2010 che riconosceva agli IRCCS una maggiorazione sulle tariffe sino al 18%, PASSERINO, spontaneamente ed espressamente, ha riferito di avere rappresentato la necessità di dover addivenire a **un nuovo accordo** sia a SIMONE sia a DACCO' (***Allora a questo punto io dissi a SIMONE e DACCO' "Cari signori" questo glielo dissi in modo ... a SIMONE e a DACCO', in sedi separate a SIMONE e a DACCO', "abbiamo raggiunto un discorso diverso, bisogna fare un discorso diverso***").

A seguito di negoziazioni anche tese, alle quali tanto SIMONE quanto DACCO' parteciparono, fu raggiunto il nuovo accordo dei 6 milioni di Euro a condizione che la Regione deliberasse in favore della Fondazione, annualmente, stanziamenti ulteriori rispetto ai DRG (funzioni non tariffabili, maggiorazioni tariffarie IRCCS, no profit), per un importo complessivo di almeno 40 milioni di Euro.

Anche in questo caso SIMONE, insieme a DACCO', è diretto protagonista delle trattative: a entrambi PASSERINO ha dichiarato di essersi rivolto per manifestare la necessità di rivedere il precedente accordo; con entrambi si crea un momento di tensione in cui SIMONE e DACCO' premono per trovare comunque una soluzione.

Anche alla successiva udienza del 21 maggio 2015, PASSERINO, esaminato ancora sul tema del nuovo accordo della somma forfettaria di 6 milioni di Euro, e sulle modalità di pagamento di tale importo, ha ancora una volta attribuito le richieste di pagamenti anticipati a entrambi gli intermediari

Esame PASSERINO – ud. 21 maggio 2015 (pagg. 7 – 9)

P.M. PEDIO – Ma lei si ricorda se fu stabilita una modalità diversa...

IMP. PASSERINO – No.

P.M. PEDIO – ...se furono chiesti pagamenti invece in anticipo rispetto all'erogazione degli importi?

IMP. PASSERINO – No.

P.M. PEDIO – Allora, io le richiamo alla memoria, le contesto quanto da lei riferito nel verbale del 2 ottobre del 2012, alla pagina 3. In riferimento a questo argomento lei aveva detto: "DACCO' e SIMONE, in considerazione del mutamento dei criteri di pagamento, chiesero che i sei milioni di euro fossero pagati non più a valle dell'erogazione delle funzioni ma nel corso dell'esercizio di competenza per la quasi totalità. ***Pertanto gia' nel 2011, per l'attività svolta da quell'anno da DACCO' e SIMONE, abbiamo loro corrisposto circa due/tre milioni di euro****. La restante parte dei sei milioni sarebbe stata corrisposta tra la fine del 2011 e i primi mesi del 2012".*

IMP. PASSERINO – Questo era in funzione del... ecco, come le ho detto: siccome erano avvenuti diversi cambiamenti, e anche diversi cambiamenti nei flussi della nostra attività in generale, questo era un nuovo... diciamo si sarebbe dovuto poi studiare il modo. ***La loro richiesta era questa, ma noi non abbiamo dato il consenso a questo discorso.*** *Il discorso era questo.*

P.M. PEDIO – Quindi lei che riferisce di avere gia' dato due/tre milioni per il 2011?

IMP. PASSERINO – Ma questo era quello che avveniva gia' prima con il contratto, perché noi con il contratto che avevamo noi davamo degli anticipi. Quindi... adesso non mi ricordo esattamente quanto in più o quanto in meno pero' noi...

P.M. PEDIO – Quindi rispetto a queste dichiarazioni?

IMP. PASSERINO – Io mi ricordo, mi ricordo che stava cambiando il sistema. Noi sicuramente qualcosa gli avremmo dato in più, pero' tenga presente che (Inc.) (N.d.T. Pronuncia affrettata) due milioni noi gia' un milione e mezzo, due, glielo davamo con il vecchio contratto, sulla base del...

P.M. PEDIO – Io mi riferisco a queste sue dichiarazioni in merito alle nuove modalità. ***Fu la richiesta che fecero loro, che il pagamento avvenisse quindi durante il periodo di...***

IMP. PASSERINO – ***La richiesta loro.***

P.M. PEDIO – Fu in questo senso?

IMP. PASSERINO – Noi pero', il nostro atteggiamento fu: verifichiamo come va questa nuova modalità e poi vediamo. Poi di fatto ci sarà stato sicuramente forse qualcosa in più, questo pero' non ho adesso memoria fresca, di che cosa successe in quell'epoca lì.

In chiusura dell'udienza del 13 maggio 2015, PASSERINO, pur avendo comunque più volte ammesso di avere negoziato i *compensi* anche con SIMONE, ha chiarito perché teneva SIMONE aggiornato su tutti i pagamenti eseguiti in favore di DACCO'

Esame PASSERINO – ud. 13 maggio 2015 (pagg. 250 – 252)

P.M. PEDIO – Letterale. Senta una cosa: lei ha detto che andava a parlare con SIMONE degli accordi che raggiungeva con DACCO', giusto?

IMP. PASSERINO – Sì.

P.M. PEDIO – Ma perché lo faceva?

IMP. PASSERINO – Beh perché SIMONE era quello che ci ha presentato DACCO', perché era la... perché SIMONE era comunque una persona con cui noi parlavamo, era un politico.

P.M. PEDIO – Che vuol dire "Con cui parlavamo"?

IMP. PASSERINO – Beh era un politica di riferimento, cioè SIMONE veniva dalla politica, non era... non andava in Regione pero' era un riferimento dal punto di vista politico.

P.M. PEDIO – Non c'era un motivo specifico?

IMP. PASSERINO – Beh guardi, la cosa principale è questa qui, ci potrebbe... non lo so, non mi ricordo, pero' la motivazione principale era che SIMONE era comunque un punto di riferimento dal punto di vista politico.

P.M. PEDIO – 3 maggio 2012, pagine 7 e 8: "Per me è importante precisare che anche per una mia tranquillità riferivo sia a DACCO' che a SIMONE di tutti i rapporti, compresi i pagamenti effettuati che avevo con ciascuno di essi. Facevo questo anche ***perché sapevo che dei due era SIMONE la persona più vicina al Presidente FORMIGONI****, e pertanto ci tenevo che fosse a conoscenza di tutti i miei rapporti con DACCO'". Più avanti: "Io tuttavia, come protocollo operativo, ritenevo necessario e opportuno riferire dei miei rapporti con DACCO', sia in ordine alle richieste sia in ordine al denaro, anche con Antonio SIMONE, perché mi ritenevo più garantito e coperto, anche perché* ***pensavo che in realtà SIMONE fosse il vero amico del Presidente.*** *SIMONE, tutte le volte che gli rappresentavo gli accordi con DACCO', mostrava – a mio avviso – falsa indifferenza e si limitava a dire 'Va bene, prosegui con DACCO''. Tuttavia, come ho gia' detto, io avevo deciso di rappresentargli costantemente la situazione perché ero convinto che fosse il vero e principale interlocutore di FORMIGONI, in quanto mi risultava che fossero vecchi e buoni amici".*

IMP. PASSERINO – ***Sì sì, anche lui era... l'ho detto prima, prima l'ho detto, secondo me il discorso è, il referente nella politica... SIMONE sicuramente contava, il rapporto con FORMIGONI sicuramente ce l'aveva, e da vecchia data, era stato Assessore alla Sanità, non è che era una novità.***

Durante l'udienza del 21 maggio 2015, PASSERINO ha chiaramente affermato che DACCO' e SIMONE lavoravano entrambi per la Fondazione ed ba riferito ad entrambi l'attività di *rappresentanza* e *promozione* degli interessi della Fondazione Maugeri

Esame PASSERINO – ud. 21 maggio 2015 (pagg. 38-40)

P.M. PEDIO – Io le contesto quanto lei ha dichiarato nell'interrogatorio del 7 maggio del 2012, pagine 6 e 7. Alla stessa domanda lei aveva risposto: "Benché non mi abbiano mai detto secondo quali percentuali dividevano gli importi che davo a DACCO', tuttavia li ho sempre considerati come un'unica entità, il loro ruolo nei rapporti con la Regione era essenzialmente politico, nel senso che intervenivano ai vertici per far passare alcune delibere di politica sanitaria. Più volte dicevano di avere dei referenti ai quali riportavano le nostre richieste per trovare delle soluzioni.

OMISSIS

IMP. PASSERINO – Allora, il ruolo – come è stato ribadito – ***io consideravo sia DACCO', DACCO' e SIMONE come due persone che potevano condizionare il discorso politico, con ruoli diversi, perché SIMONE aveva un suo ruolo e aveva una sua attività, ma soprattutto aveva una sua storia, ecco, forse questo è quello che chiarisce tutto. SIMONE aveva una sua storia, era stato Assessorato alla Sanità, era un esperto di Sanità, viveva nel mondo di C.L., attivamente nel mondo di C.L., come ho detto anche durante gli interrogatori, partecipava alla vita di Comunità, era un uomo del Movimento e quindi aveva questa funzione. La funzione di DACCO' era un'altra, era***

quella invece di andare in Regione. E' chiaro che queste due cose potevano influire, come è stato detto, il discorso politico, perché è chiaro che... non so DACCO' fino a quando ma sicuramente SIMONE un ruolo politico l'aveva giocato e lo giocava, e DACCO' giocava un ruolo politico e anche operativo e gestionale. *Quindi sono due ruoli.* ***Svolgevano per noi un'attività interessante e utile, perché il nostro obiettivo era: noi dobbiamo rimanere un Istituto di Eccellenza come eravamo prima della Legge 31.***

In questo passaggio PASSERINO è esplicito nell'attribuire tanto a SIMONE quanto a DACCO' la comune attività di *rappresentanza* e *promozione* degli interessi della Fondazione.

Il racconto di PASSERINO, in merito all'evoluzione dei rapporti economici tra FSM da una parte e SIMONE e DACCO', dall'altra, è confermato da MAUGERI:

Esame MAUGERI – ud. 7 febbraio 2014 (pagg. 33 - 34)

I.R.C. MAUGERI – Subito dopo questa cena, dopo qualche settimana, è avvenuto l'incontro o gli incontri tra DACCO', SIMONE e PASSERINO per stabilire il quid, il quid della tangente. E quindi PASSERINO torna da me, mi dice che c'è stata una discussione, SIMONE e DACCO' volevano un quid annuale, forfettario, invece PASSERINO non lo vuole, e preferisce una percentuale sulle somme che arrivavano dalla Regione. E allore viene fuori questo venticinque per cento che era la cifra che sarebbe data a DACCO' e SIMONE però quando arrivavano i finanziamenti, eh, non prima.

P.M. – Quindi vi eravate accordati per corrispondere il venticinque per cento?

I.R.C. MAUGERI – ***Il venticinque per cento di quei finanziamenti che arrivavano tramite questi sistemi nelle voci nuove***

P.M. – Diciamo extra DRG?

I.R.C. MAUGERI – Sì, esatto, esatto.

P.M. – Quindi il venticinque per cento dell'erogato al di fuori del DRG?

I.R.C. MAUGERI – Esatto, questo all'inizio. Poi successivamente, non so qui entro in cose ha fatto PASSERINO, quando hanno preferito un pagamento estero su estero, allora logicamente diceva PASSERINO: ***"A noi costa di più" e allora è scesa questa percentuale, cioè è dimezzata, 12,5 per cento e poi successivamente ancora, come ultimo, si era passati ad una cifra globale di sei milioni, mi sembra, sei ed otto, sei, sette milioni annui, come globale, forfettaria****. Però all'inizio è partita così.*

P.M. – Quindi il venticinque per cento, 12,5 e poi forfait di sei milioni di euro. E questo in che arco temporale? Lei l'ha accennato all'inizio della sua audizione.

I.R.C. MAUGERI – Comincia nel 2000, verso il 2000 e va a finire ... è finito?

P.M. – Fino all'arresto di DACCO' quantomeno, nel 2011.

I.R.C. MAUGERI – Sì.

§ 3 Le richieste economiche di DACCO' e SIMONE ed il riferimento ai loro "referenti in Regione"

Un dato comune alla narrazione di MAUGERI, MOZZALI e PASSERINO è stato che DACCO', nel corso delle trattative per stabilire i compensi che FSM avrebbe dovuto versare allo stesso

DACCO' e a SIMONE per il loro intervento in Regione, sovente avrebbe motivato le sue esose richieste facendo riferimento alla necessità di pagare i loro "referenti" in Regione.
In particolare, in sede di incidente probatorio, Umberto MAUGERI, dopo avere ammesso di avere corrisposto *voluminose* tangenti a DACCO' e SIMONE, ha precisato

Incidente Probatorio – Esame MAUGERI – ud. 7 febbraio 2014 (pag. 6, 7)

I.R.C. MAUGERI - ... Ed è appunto PASSERINO che dice, che mi fa purtroppo questa proposta, cioè: "L'unica soluzione per poter avere questi finanziamenti è praticamente pagare queste tangenti" e mi fa il nome di DACCO' e SIMONE.

OMISSIS

Io chiedo ... per di più mi dice allora, mi ricordo "anche più o meno ancora non si è deciso l'entità della cifra che richiedono SIMONE DACCO' però è molto elevata", mi dice, io gli chiedo come mai e lui mi dice che i referenti della Regione chiedono tanto. Sinceramente io mi ricordo che ho chiesto "Ma cosa vuol dire referenti?", referenti si intendono quelli che lavoreranno in Regione in modo da fare arrivare alla Fondazione quello che la Fondazione chiede. E la mia domanda: "Chi sono i referenti?", lui dice che i referenti sono SIMONE e DACCO', poi LUCCHINA e il Presidente FORMIGONI. Questo sinteticamente.

Incidente Probatorio – Esame MAUGERI – ud. 7 febbraio 2014 (pag. 34)

P.M.- L'importo della tangente, la percentuale è piuttosto alta.

I.R.C. MAUGERI – E' molto alta

P.M.- Perché era così alta?

*I.R.C. MAUGERI – **Perché fin dall'inizio gliel'ho chiesto io a PASSERINO: "Come mai così alta?", è lì che mi ha detto dei referenti: "I referenti della Regione vogliono, chiedono molto" e a questo punto è rimasta così, chiedevano molto.***

Incidente Probatorio – Esame MAUGERI - ud. 7 febbraio 2014 (pag. 106)

GIP- C'è stata una dialettica sulla esosità della somma richiesta?

I.R.C. MAUGERI – Me l'hanno dichiarato già loro, che quello che ci chiedono i referenti sono somme esose.

Avv. GOBBI - E le hanno detto chi erano questi che li chiedevano?

I.R.C.- Ho detto i referenti, mi hanno fatto l'elenco dei referenti ... I referenti mi disse PASSERINO sono DACCO', SIMONE, LUCCHINA, Massei dopo successivamente, e il Presidente FORMIGONI.

Incidente Probatorio – Esame MAUGERI – ud. 14 febbraio 2014 (pagg. 31 e 32)

AVV. RAMPIONI: ... Sa chi fossero i referenti, quelli che anche lei definisce i referenti di

DACCO'? Per sua conoscenza diretta o per quanto ha appreso da PASSERINO, non per ricostruzioni logiche

I.R.C. MAUGERI – PASSERINO, subito, all'inizio, quando mi parla di questa possibilità o di questa unica soluzione, si parla della cifra ingente che dobbiamo pagare o che dovremo pagare, dice che questo è il costo dei referenti.

E io quando gli chiedo chi sono i referenti, PASSERINO mi dice "I referenti sono DACCO', SIMONE e poi il Presidente FORMIGONI.

Incidente Probatorio – Esame MAUGERI – ud. 14 febbraio 2014 (pag. 30)

*AVV. RAMPIONI .... **La domanda è: questi pagamenti PASSERINO le ha mai riferito che erano destinati**, qui si parla del dottor FORMIGONI, del Presidente FORMIGONI, **a FORMIGONI?***

*I.R.C. MAUGERI – **FORMIGONI era uno dei referenti. Quindi può darsi che gli arrivassero.***

Quella che MAUGERI formula come ipotesi in realtà corrisponde all'effettiva destinazione di una significativa parte delle somme di danaro versate a SIMONE e DACCO' e poi utilizzate per assicurare a Roberto FORMIGONI le utilità di cui al capo di imputazione n. 2.
Che MAUGERI fosse convinto che FORMIGONI fosse il referente di DACCO' e SIMONE e che allo stesso fossero dirette le somme di denaro, è facilmente evincibile anche da quanto dallo stesso MAUGERI riferito in merito al finanziamento di Euro 600.000 per la campagna elettorale regionale del 2010.
Dopo aver precisato le circostanze in cui DACCO' ebbe a chiedere a PASSERINO questo pagamento, MAUGERI ricorda di avere espresso soddisfazione per la vittoria elettorale di Roberto FORMIGONI[24]

Incidente Probatorio – Esame MAUGERI – ud. 7 febbraio 2014 (pag. 50)

P.M.- Perché siete contenti?

I.R.C. MAUGERI – Evidentemente sarebbe continuato il modo per fare andare avanti la Fondazione, andavamo avanti su questa strada purtroppo.

P.M.- Quindi potevate continuare i pagamenti?

I.R.C. MAUGERI – Sì, mentre se fosse venuto un altro, chi lo sa? Poteva saltare tutto.

[24] La medesima soddisfazione viene riferita anche dal sovraintendente sanitario dell'istituto di Pavia prof. SPANEVELLO con riguardo al direttore centrale PASSERINO in quanto, proprio dopo la conferma elettorale del 2010 di Roberto FORMIGONI, lo invita a pensare a nuovi progetti (in particolare la sperimentazione di riabilitazione di alta specialità) perché il momento è propizio "*il dottor PASSERINO mi disse di cominciare a pensare a questi progetti perché c'era stata l'elezione del Presidente FORMIGONI e che questo sarebbe stato, era una cosa positiva, per cui iniziare a pensare che avremmo potuto sviluppare nuovi progetti*" (pag. 196-197 trascr. ud. 16 dicembre 2014).

OMISSIS

P.M. – Quindi i pagamenti a DACCO' sarebbero saltati, se fosse stato eletto qualcun altro?

I.R.C. MAUGERI – Beh, sicuramente.

Anche Gianfranco MOZZALI, stretto collaboratore di PASSERINO, sistematicamente coinvolto nei pagamenti a DACCO' e SIMONE attraverso le diverse società utilizzate (MDS, ICB, MTA, RAMSETE, AKAI), dopo aver ammesso che *"tutti gli importi che sono stati corrisposti da MDS, MTA, ICB e SIB a SIMONE e DACCO' erano delle tangenti per permettere di ricevere dei finanziamenti, oltre il rimborso dei DRG"*, ha chiarito come SIMONE e DACCO' riuscivano ad ottenere tali finanziamenti, e che PASSERINO considerava FORMIGONI il referente dei due intermediari

Incidente Probatorio – Esame MOZZALI – ud. 14 febbraio 2014 (pag.76)

P.M.- Ma in che modo DACCO' e SIMONE riuscivano ad ottenere questi finanziamenti?

I.R.C. MOZZALI - PASSERINO mi disse che SIMONE e DACCO' erano persone molto vicine al Presidente FORMIGONI.

OMISSIS

Mi ricordo anche che, al riguardo, talvolta PASSERINO, in momenti di tensione finanziaria, usciva con delle esclamazioni tipo, rivolte in questo caso verso DACCO': "Si muova, si dia da fare, vada dal Presidente, faccia qualcosa", piuttosto che, in altri momenti, in altri periodi "Eh, io sono qui che non so come vernirne fuori perché non ricevo i finanziamenti e questi sono in vacanza con i miei soldi" rivolto a DACCO' e al Presidente FORMIGONI. Praticamente mi lasciava intendere che DACCO' e SIMONE erano degli intermediari per arrivare al Presidente FORMIGONI.

Incidente Probatorio – Esame MOZZALI – ud. 14 febbraio 2014 (pag. 112 – 113)

P.M.- Lei ricorda se PASSERINO le ha mai fatto dei commenti su DACCO' e su questi pagamenti che faceva a DACCO'?

I.R.C. MOZZALI – Beh, sì, perché quando c'erano poi i momenti di tensione finanziaria, PASSERINO proprio si preoccupava tantissimo e c'erano espressioni tipo "Ma DACCO' si muova, vada a contattare qualcuno in Regione, vada dal Presidente, vada da chiunque, mi risolva il problema" ... ***Un'altra era, mi ricordo il periodo di Natale o periodi estivi: "Ah, io sono qui, ho tutti i pagamenti da fare e questi sono in vacanza con i miei soldi", intendendo DACCO' e il Presidente.***

OMISSIS

I.R.C. MOZZALI- Lui diceva appunto: "Vanno in vacanza con i miei soldi", però non è che aveva aggiunto altro, mi ricordo che c'erano state queste esclamazioni proprio in momenti di tensione e quindi mi ricordo che erano queste un po' le affermazioni.

P.M.- Io vorrei fare una contestazione su un verbale del 23 aprile 2012, sono le trascrizioni pagina 118 e 119, lei dice: PASSERINO mi ha detto: lui è amico del Presidente, vanno in vacanza insieme

*gli paga tutto". Altra domanda: "Che vuol dire gli paga tutto?", la domanda del Pubblico Ministero, la sua risposta è "**Eh, gli pagava le vacanze, infatti questa era l'esclamazione di PASSERINO: lo paga con i miei soldi. E detto tutto basta: lo paga con i miei soldi**".*

*I.R.C. MOZZALI – **Confermo, sì, sì, non mi ricordavo. Confermo.***

Ancora, in merito alla destinazione delle somme che PASSERINO pagava a DACCO', MOZZALI precisava quanto segue

Incidente Probatorio – Esame MOZZALI – ud. 14 febbraio 2014 (pag. 114)

P.M.- Ma PASSERINO le usò mai delle espressioni da cui si capiva che DACCO' poi desse questi soldi ad altri o comunque che servissero per altri?

I.R.C. MOZZALI – Sì, beh, mi fece delle affermazioni dicendo "A me non interessa il risultato, basta che lui paghi, faccia quello che vuole, si organizzi", in questo senso.

*P.M.- Le faccio un'altra contestazione, del 23 aprile 2012, la trascrizione è alla pagina 160, il pezzo è questo: "PASSERINO dice: io ho il risultato, poi che DACCO' gli dia, se li deve dare, a Tizio, Caio, Sempronio, a me proprio non importa niente", questa è un'altra frase detta da PASSERINO, "**a lui interessava il risultato**, i riscontri erano proprio ... **a me non me ne frega niente, appunto, tipo, se paga, se fa e che cosa, voglio il risultato**"*

*I.R.C. MOZZALI – **Sì, sì, confermo queste dichiarazioni.***

Durante il suo lungo esame dibattimentale Costantino PASSERINO ha sostanzialmente confermato le dichiarazioni di MAUGERI e MOZZALI.

Pur tentando di ritrattare e comunque ridimensionare le esplicite dichiarazioni rese in fase di indagine, PASSERINO ha in primo luogo ammesso che DACCO' e SIMONE motivavano le ingenti richieste di danaro facendo riferimento alle esigenze dei loro referenti in Regione

Esame PASSERINO – ud. 21 maggio 2015 (pagg. 33, 34, 35)

PRESIDENTE – Ecco ma DACCO' le disse che cosa ci faceva con questi soldi?

IMP. PASSERINO – DACCO' mi disse che quella lì era la sua retribuzione, che voleva quello che era la retribuzione per la sua attività.

PRESIDENTE – Soltanto per la sua attività?

IMP. PASSERINO – Per la sua attività.

P.M. PEDIO – Le faccio subito una contestazione. 20 luglio 2012, pagina 4: "Sin da quell'accordo – 2002 – DACCO' e SIMONE mi dissero che le somme richieste erano dirette anche a remunerare i loro referenti in Regione. Il primo a dirmi questo fu DACCO'".

OMISSIS

IMP. PASSERINO – Allora, questo - voglio dire – DACCO' mi disse che questa cosa qua... pero' - voglio dire – io non.. nel 2002 in particolare a me del problema che aveva DACCO', a me il problema che stava a cuore a me era il problema che lui li(?) portasse a casa. Cosa gli servissero a lui io avevo gia' fatto le mie verifiche su di lui con il Fatebenefratelli, le aveva fatte anche il Professor MAUGERI, e quindi noi sapevamo che lui tutto sommato questa era la cifra che lui chiedeva, grosso modo. Detto questo, che lui facesse, che mi dicesse quello che voleva lui, dal punto di vista commerciale, a me non me ne poteva fregare di meno, mi scuso per il termine.

PRESIDENTE – Sì, ma lasciando perdere questo pero' glielo disse?

IMP. PASSERINO – No.

PRESIDENTE – Non gli disse questa cosa?

IMP. PASSERINO – Mi disse che lui aveva dei problemi sulla cosa (Inc.) (N.d.T. Sovrapporsi Voci).

P.M. PEDIO – Io le ho letto: "Sin da quell'accordo DACCO' e SIMONE mi dissero che...".

IMP. PASSERINO – Che lui aveva dei referenti.

P.M. PEDIO – Ascolti. "Sin da quell'accordo DACCO' e SIMONE mi dissero che le somme richieste erano dirette anche a remunerare i loro referenti in Regione. Il primo a dirmi questo fu DACCO'", questa è la dichiarazione che io le ho letto. Glielo disse o no?

IMP. PASSERINO – Io avevo inteso all'epoca come referenti in Regione che lui avesse dei referenti in Regione in generale per fare la sua attività. Che lui avesse dei referenti in Regione per fare la sua attività mi sembrava...

P.M. PEDIO – Io le ho chiesto se glielo disse.

IMP. PASSERINO – Sì.

P.M. PEDIO – Glielo disse?

IMP. PASSERINO – Sì sì.

Esame PASSERINO – ud. 21 maggio 2015 (pagg. 167, 168)

P.M. PEDIO – Senta, in riferimento alle pretese dei referenti, lei si ricorda se queste pretese erano esose, se le venivano rappresentate come delle pretese importanti?

IMP. PASSERINO – Mi dicevano che erano importanti. Posso dirle che per quanto mi riguardava lasciavano il tempo che trovavano, noi facevamo i nostri conti e lui si facesse i suoi.

P.M. PEDIO – Lei ha mai tentato di ridurre la somma che pagava DACCO' e SIMONE, ha fatto dei tentativi per ridimensionare questi pagamenti? E, se sì, cosa le è stato risposto, se c'è riuscito?

IMP. PASSERINO – Ci sono riuscito? Scusi, l'ho interrotta. Il Professor MAUGERI più volte mi aveva detto di cercare di contenere il discorso del famoso un per cento, da calcolare in quel modo lì, troviamo un altro sistema, che poi dopo sfociò nei sei milioni di euro, che non

ıno molto distanti da quelli (inc.).
IO – E quando lei chiedeva di ridurre l'importo da pagare cosa le diceva DACCO'? Le ·eva sì, no, cioè cosa le diceva?
SERINO – Ci aveva i suoi costi, ci aveva i suoi costi, che il suo costo era quello e che indi ***lui non poteva tornare indietro perché aveva, come ho detto aveva dei referenti ɔsi.***
'O – E andava a chiedere anche a questi referenti se poteva ridurre? Si ricorda se diceva 'hiedo... "?
SERINO – Sì, qualche volta l'ha fatto, sì sì, ma tornava indietro quasi subito.

IO, ancora, precisava quanto segue

Esame PASSERINO – ud. 21 maggio 2015 (pag. 147, 148, 149)

IO – Allora io le faccio una contestazione su questa sua dichiarazione, l'anticipiamo esso. Nel verbale di interrogatorio del 20 giugno del 2012 – sono le trascrizioni alle gine 3 e 5 – le è stato contestato il reato di corruzione continuata, nel corso ll'interrogatorio, articoli 81, 110, 319, 321, del Codice Penale, articolo 4 della Legge 6 del 2006, commesso in Milano e all'estero dal '97 fino al novembre del 2011. Questa è parte della verbalizzazione sintetica, le leggo la trascrizione. La domanda era: "Diciamo ro' che lei era consapevole che DACCO' utilizzasse questi soldi anche per corrompere bblici ufficiali, o comunque per remunerare pubblici ufficiali? Lei ha fatto riferimento ı volte alle richieste di denaro motivate sulla base delle pressioni dei referenti", la posta "Non avevo una... ***avevo cognizione del fatto che a qualcosa DACCO' questi soldi rvivano, e quindi servivano nell'ambito regionale, quindi evidentemente si sarebbe olto a quei famosi referenti che ho sempre detto, e quei referenti potevano essere o litici o pubblici ufficiali. Io la certezza che erano uno dei due sicuramente, quale dei e non lo so,non ho mai avuto contezza diretta****". Domanda "Chiaramente quanto andava izio piuttosto che a sempronio?", risposta "Ma neanche se andavano tutti a uno se li ıidevano, questo non lo so", domanda "****Pero' era consapevole del fatto che venivano lizzati per remunerare pubblici ufficiali o politici?", risposta "Certo, o politici, esatto – ıngendo – mi rendo conto in questo momento di – singhiozzando – mi rendo conto di ere sbagliato e di avere fatto... ho chiesto scusa a tutti****". Poi le chiede se vuole fare una usa "Mi scusi un attimo, per favore" dice lei, "No, ma io finisco perché ci tengo a farla, mi rendo conto di avere sbagliato, ho chiesto scusa, come ho scritto, io e la mia famiglia, rrei questa vicenda, anche con la giustizia, chiedo scusa a tutti. Vorrei fare, in futuro fare a vita diversa, cercherò di fare in modo che con le mie azioni anche di fare ammenda di esta cosa". Prima nella sintesi lei aveva sostanzialmente, con riguardo alla ntestazione: "Ammetto di avere corrisposto...".*
VTE – A questa contestazione?
SERINO – Io a questa contestazione le rispondo che io, anche allora, in un momento ammatico perché ero in carcere, ***avevo detto "Io non lo so se sono politici o no"****, me la ıo portata e me la sono letta,* ***perché anche allora avevo il dubbio, e ve l'avevo detto,*** *è basta leggerla.*

Esame PASSERINO – ud. 21 maggio 2015 (pag. 150, 151, 152, 153)

IO – Se volete, leggo anche la pagina 2, subito dopo la contestazione. Dice: "Con

riferimento alla contestazione che mi viene mossa confermo di avere corrisposto con l'autorizzazione del Professor MAUGERI a DACCO' e SIMONE le somme di denaro sopra indicate al fine di ottenere dalla Regione Lombardia provvedimenti amministrativi favorevoli alla Fondazione Maugeri. Con riguardo alla contestazione mossa aggiungo che per quanto mi dicevano DACCO' e SIMONE le somme di denaro corrisposte erano dirette anche ai loro referenti in Regione, non so con esattezza quali importi venissero corrisposti a funzionari o politici della Regione, ma effettivamente nelle loro richieste di denaro, provenienti da DACCO' e SIMONE, gli stessi dicevano che i loro referenti volevano essere compensati per i provvedimenti assunti nei confronti della Fondazione Maugeri. Ammetto pertanto l'addebito che mi è stato mosso oggi anche se da parte mia e del Professor MAUGERI non vi è stata mai alcuna corresponsione diretta di somme di denaro a favore di funzionari pubblici o pubblici ufficiali della Regione Lombardia".

PRESIDENTE – Ecco, su questo ha qualcosa da dire?

IMP. PASSERINO – ***Che noi più volte ne abbiamo parlato di questo discorso, che non avevamo assolutamente... avremmo potuto avere dei dubbi ma non abbiamo mai avuto contezza, da parte di DACCO', a cui io ho chiesto più volte a chi andavano, chi erano i referenti, e lui non mi ha mai detto nulla.***

PRESIDENTE – Sì, ma lasci stare che lei non sapesse chi erano i referenti, ma sapeva pero' che andavano, almeno secondo quello che le diceva DACCO', mi pare di capire, a qualcuno andavano questi soldi, non soltanto per l'attività che svolgeva DACCO' per conto vostro no?

IMP. PASSERINO – Mah quando lui mi disse che li aveva tutti lui.

PRESIDENTE: Questo dopo però?

IMP. PASSERINO – Sì, successivamente, perché io intanto premevo su questo discorso qua, quindi non c'è stata ... Noi ne abbiamo più volte approfondito il discorso ma mai ....

PRESIDENTE – Pero' ancora lei non ha spiegato, se vuole spiegarlo, perché poco fa ha detto "Se noi avessimo saputo, avessimo avuto la certezza che questi soldi andavano a pagare...".

IMP. PASSERINO – La certezza!

PRESIDENTE – Eh va beh pero' lei non si fida di quello che all'epoca le disse DACCO'? Nel momento in cui DACCO' le disse "Questi soldi vanno a pagare i miei referenti...".

IMP. PASSERINO – "I miei referenti" mi diceva.

PRESIDENTE – "I miei referenti".

IMP. PASSERINO – E io gli feci delle domande precise "I referenti chi sono?" e lui non mi rispose.

PRESIDENTE – Ho capito, non le ha detto il nome e cognome ma capiva a chi andavano questi soldi?

IMP. PASSERINO – Presidente, io in quel momento lì non... potevano andare dai politici, non lo so, non ho capito, non lo so.

PRESIDENTE – Sì, ma politici o pubblici funzionari, ma a qualcuno, a qualche pubblico ufficiale andavano no?

IMP. PASSERINO – Ecco, il pubblico ufficiale non... io non avevo assolutamente, io personalmente non avevo assolutamente contezza, credo neanche il Professor MAUGERI, io non avevo contezza .... ***Quindi che cosa DACCO' facesse in Regione – ripeto quello che mi aveva ripetuto Padre Marchesi – non so bene come lo fa ma lo fa. Certo, in questo ci sta dentro un mondo, Presidente, ma da lì a dire "io sono sicuro che", tenendo presente il fatto che io invece avevo un problema.***

PRESIDENTE – ***Va bene, lei doveva portare a casa il risultato, è questo.***

Costantino PASSERINO, pur dichiarando che DACCO' non gli aveva mai chiarito a quali referenti in Regione (politici o funzionari) fossero destinate (almeno parte delle) somme ricevute dalla Fondazione, ha esplicitamente ammesso di avere eseguito gli ingenti pagamenti nella consapevolezza (che l'imputato ha inteso connotare in termini di dubbio) che parte delle somme fossero (o potessero essere) destinate ai vertici di Regione Lombardia e, in particolare, a FORMIGONI.

§ 4. Sulla convergenza delle dichiarazioni di PASSERINO, MAUGERI e MOZZALI in merito alla genesi ed all'evoluzione del rapporto con SIMONE e DACCO'

Da quanto precede, emerge una sostanziale convergenza delle dichiarazioni dei coimputati PASSERINO, MAUGERI e MOZZALI sui seguenti nuclei narrativi:
1) che con la riforma del sistema di remunerazione delle prestazioni sanitarie introdotto in Regione Lombardia nel 1995, le entrate di FSM derivanti dall'accreditamento con la Regione si riducono in modo drastico (il dato è stato confermato, oltre che dagli imputati, anche dai dipendenti di FSM e dai funzionari regionali escussi nel corso del dibattimento, i quali hanno in modo concorde riferito delle preoccupazioni e delle continue recriminazioni di PASSERINO per il mancato riconoscimento del ruolo di IRCCS di FSM);
2) che coloro che fino ad allora erano stati i referenti politici di FSM in Regione – ABELLI ed ALPEGGIANI – in passato destinatari di generosi emolumenti da FSM sotto forma di compensi per prestazioni di consulenza fittizi agli stessi o a loro congiunti (il dato, confermato da MAUGERI e MOZZALI, è riscontrato dagli accertamenti della Guardia di Finanza i quali, come evidenziato in precedenza, hanno appurato l'assenza di qualsiasi documentazione di rilievo che dimostrasse l'effettività delle prestazioni svolte da Gariboldi o da ALPEGGIANI a fronte di contratti di consulenza con FSM – cfr. deposizione CARILE) – non si erano rivelati in grado di risolvere il problema della Fondazione;
3) che i tecnici della Direzione Regionale dell'Assessorato Sanità della Regione avevano spiegato che solo il livello politico, in Regione, avrebbe potuto risolvere i problemi della Fondazione, che i referenti politici (ABELLI e ALPEGGIANI) cui fino ad allora si era affidata FSM non avevano più il peso politico di un tempo e che l'unica soluzione per la Fondazione era "*cambiare cavallo*" e

che, a tal fine, PASSERINO avrebbe dovuto rivolgersi a SIMONE, in quanto persona di Comunione e Liberazione particolarmente vicina a FORMIGONI ed in grado di veicolare le richieste della Fondazione al Presidente della Regione (cfr., sul punto, anche le dichiarazioni di Cova e BERETTA);

4) che PASSERINO, con l'avvallo di MAUGERI, si era messo in contatto con SIMONE il quale aveva indicato DACCO' come la persona adatta a rappresentare gli interessi della Fondazione in Regione (il dato è confermato dallo stesso SIMONE nel corso del suo esame dibattimentale);

5) che, in seguito, vi era stata una cena a S. Angelo Lodigiano, a casa di DACCO', cui avevano partecipato SIMONE, PASSERINO, MAUGERI, BOTTI (Direttore Generale Sanità in Regione) e BORSANI (Assessore regionale alla Sanità) (il dato è confermato da tutti i protagonisti della vicenda) finalizzata alla conoscenza delle parti;

6) che tanto MAUGERI quanto PASSERINO avevano svolto accertamenti sul conto di DACCO' ed avevano appreso da Padre MARCHESI del Fatebenefratelli (con il quale DACCO' aveva in precedenza lavorato in Regione) che DACCO' era un "*imprenditore del rapporto perché sa muovere le varie pedine*" ("non lo so come fa, ma comunque ci riesce") e che sarebbe stato in grado di "*aprire le porte in Regione*" alla Fondazione;

7) che, ottenuta l'autorizzazione da MAUGERI, PASSERINO aveva intensificato i rapporti con DACCO', fornendo a quest'ultimo note scritte sulle necessità della Fondazione da perorare in Regione e che, a seguito dell'intervento di DACCO', in effetti "*si aprono le porte in Regione*", "*la ruota ha cominciato a girare*", gli introiti dalla Regione sono aumentati ed il bilancio della Fondazione aveva cominciato ad andare in pareggio (pur permanendo il deficit per le annualità precedenti);

8) che PASSERINO e MAUGERI avevano potuto constatare che, a seguito dell'intervento di DACCO' e SIMONE, le vicende di Tradate e dei c.d. fondi di riequilibrio (1997 e 1998) si erano sbloccate, in Regione, in modo propizio alla Fondazione;

9) che, saggiate la capacità di bene operare in Regione di DACCO' e SIMONE, PASSERINO e MAUGERI avevano deciso di stabilizzare il rapporto ed in data 11.9.2001 veniva stipulato il primo contratto di consulenza tra Fondazione ed MTB, presso la sede della rivista "Tempi", alla presenza di SIMONE;

10) che, originariamente, gli accordi raggiunti tra le parti prevedevano che la Fondazione avrebbe dovuto corrispondere a DACCO' e SIMONE il 25% delle maggiori entrate garantite alla Fondazione per le funzioni non tariffabili. Tale importo sarebbe stato saldato a consuntivo, allorchè la Regione avesse liquidato in via definitiva gli importi dovuti alla Fondazione (ciò di norma avveniva a due anni di distanza dall'annualità di riferimento). Qualora la Regione avesse liquidato degli anticipi, FSM avrebbe a sua volta erogato, nella percentuale concordata, degli anticipi alle società di DACCO' e SIMONE;

11) che MAUGERI e PASSERINO avevano concordato che l'accordo con SIMONE e DACCO' avrebbe tenuto sino a quando l'esborso non avesse superato il 4% del fatturato nazionale ed il 2,5% del fatturato regionale di FSM;

12) che, nel 2008, gli accordi erano mutati. Infatti, DACCO' e SIMONE avevano chiesto di essere pagati estero su estero, per ragioni fiscali. A fronte di tale richiesta, MAUGERI aveva ottenuto (in considerazione delle maggiori spese per gli intermediari che tale sistema di pagamento richiedeva) che la percentuale da riconoscere ai due interlocutori scendesse al 12,5% dell'importo delle f.n.t.

liquidate dalla Regione. Per tale motivo, MAUGERI aveva ordinato a PASSERINO di spostare le risorse della Fondazione sul circuito SIB LAB e da qui alle società della galassia di DACCO';
13) che, tanto sotto la vigenza del sistema del 25%, quanto sotto la vigenza del sistema del 12,5%, gli importi pagati da FSM al circuito delle società di DACCO' e SIMONE erano stati inferiori a tali percentuali, in quanto veniva scomputato l'importo degli interessi passivi sulle anticipazioni bancarie cui FSM aveva dovuto ricorrere in attesa di essere liquidata dalla Regione;
14) che, nel 2010, l'accordo tra FSM e DACCO' e SIMONE, in vista della delibera regionale che doveva stabilire il superamento delle funzioni ed il riconoscimento delle maggiorazioni tariffarie agli IRCCS, era mutato. In particolare, ogni anno, a partire dal 2011, avrebbe dovuto essere pagato a DACCO' e a SIMONE l'importo forfettario, per tutte le erogazioni ricevuta da FSM, di sei milioni di euro, nell'ottica di una consulenza "globale", a condizione che l'ammontare delle erogazioni regionali ad FSM non fosse inferiore a 40 milioni di euro;
15) che, nel corso delle trattative per stabilire il *quantum* dei compensi da ricevere, DACCO' aveva sempre fatto riferimento alle esose richieste dei suoi referenti in Regione.
Sui punti richiamati, le dichiarazioni dei computatati PASSERINO, MAUGERI e MOZZALI sono assolutamente convergenti.

§ 5. Sulla finalità corruttiva dei pagamenti effettuati da FSM a DACCO' e SIMONE

Le dichiarazioni di PASSERINO, MAUGERI e MOZZALI non sono, invece, perfettamente coincidente sullo scopo dei pagamenti che venivano effettuati in favore di DACCO' e SIMONE.
Mentre, infatti, come in precedenza evidenziato, MAUGERI e MOZZALI sono stati inequivoci nell'attribuire i pagamenti in questione a finalità corruttive, parlando espressamente di "*tangenti*" che avrebbero dovuto essere pagate ai referenti politici di DACCO' e SIMONE – e, in particolare, al Presidente Roberto FORMIGONI -, PASSERINO, in dibattimento, ha puntualizzato come egli avesse inteso remunerare i due intermediari essenzialmente per una attività di *lobbying* in Regione, senza alcuna finalità corruttiva.
In realtà, la versione dei fatti resa da PASSERINO in dibattimento non è punto credibile.
Non lo è, anzitutto, sotto il profilo intrinseco: come ben evidenziato dalle molteplici contestazioni effettuate dal P.M. nel corso dell'esame di PASSERINO, e come emerge dai verbali di interrogatorio (prodotti dal P.M. con il consenso della difesa di PASSERINO, limitatamente alla posizione di quest'ultimo) in indagini PASSERINO aveva sempre riferito come si fosse ben rappresentato che l'intervento di DACCO' e SIMONE potesse essere finalizzato anche alla corruzione dei loro referenti politici (e, in particolare, di FORMIGONI, soggetto notoriamente vicino a DACCO' e SIMONE) ed avesse accettato tale eventualità, pur di raggiungere l'obiettivo di ottenere i finanziamenti sperati.
Si richiamano, qui di seguito, le dichiarazioni rese in indagine da PASSERINO e, nella massima parte, contestate in dibattimento dal P.M.

PASSERINO Costantino – interrogatorio del 03.05.2012 (p. 7, 8, 9 e 10)

DOMANDA: Quali erano le persone che DACCO' indicava come propri referenti in Regione per

la risoluzione delle problematiche che gli rappresentavate?

RISPOSTA: *Era evidente che il punto di riferimento di DACCO' fosse il Presidente FORMIGONI e che quando c'erano problematiche importanti da risolvere DACCO' si rivolgeva a FORMIGONI. Dico questo anche perché, spesso, DACCO', a fronte delle mie richieste, mi rispondeva dicendo che sarebbe andato in vacanza con il "Pres" intendendo FORMIGONI e che avrebbe potuto parlare con lui dei problemi della Fondazione. Aggiungo che, durante gli incontri con LUCCHINA svolti in mia presenza, DACCO' spesso sollecitava LUCCHINA a trovare soluzione ai problemi della Fondazione dicendogli che il Presidente "caldeggiava" una pronta soluzione. Ho incontrato LUCCHINA con DACCO' in diverse occasioni.*

OMISSIS

DOMANDA: Con riferimento agli oltre 70 milioni di Euro trasferiti a favore di DACCO' nel corso degli anni, tali somme erano destinate soltanto a lui o DACCO' provvedeva ad effettuare successivi pagamenti a favore dei suoi "referenti" in Regione?

RISPOSTA: *DACCO' mi diceva sempre che aveva bisogno di quelle somme per i suoi "referenti". Spesso mi diceva, per giustificare le sue esose richieste di denaro: "tu non sai cosa mi chiedono i miei referenti", con ciò alludendo ai suoi interlocutori in Regione Lombardia e, in particolare, al Presidente FORMIGONI.*

OMISSIS

DOMANDA: Vediamo di chiarire bene la posizione di DACCO' in relazione alla richiesta di denaro ed alla destinazione dello stesso nonché la posizione di SIMONE in relazione alle stesse cose. Non si è ben capito se anche SIMONE facesse riferimento a dei "referenti" e, se sì, se si tratta degli stessi di DACCO'.

RISPOSTA: Intanto ribadisco che DACCO', quando diceva che aveva dei "referenti" anche per giustificare le esose richieste economiche si riferiva al Presidente FORMIGONI, in primis, perché più volte me lo ha detto. *Anche in uno dei primi incontri a tre con LUCCHINA ricordo che disse esplicitamente: "la risoluzione della vertenza con la Fondazione Maugeri è una cosa che sta a cuore al Presidente". Io intesi questa affermazione come una sorta di "doppio accreditamento": da un lato, DACCO' faceva capire a LUCCHINA che la Fondazione Maugeri agiva attraverso di lui e che la cosa era a conoscenza del Presidente FORMIGONI e, dall'altro, faceva capire a me che LUCCHINA era una persona con la quale potevo avanzare legittime richieste perché reso edotto del rapporto che si era instaurato tra la Fondazione Maugeri, DACCO' e FORMIGONI. Ribadisco che,* ***in diverse occasioni, DACCO' faceva riferimento al Presidente quando noi chiedevamo la soluzione delle questioni di cui ho parlato*** *questa mattina. In particolare,* ***lui diceva "ne parlerò col Presidente" o, in altri casi, diceva "ne ho già parlato col Presidente". Io tuttavia come protocollo operativo, ritenevo necessario ed opportuno riferire dei miei rapporti con DACCO' ... anche con Antonio SIMONE perché mi ritenevo più garantito e "coperto" anche perché pensavo che, in realtà, SIMONE fosse il vero amico del Presidente*** *...*

OMISSIS

DOMANDA: DACCO' le ha mai parlato del rapporto economico con questi "referenti"?

RISPOSTA: *DACCO' mi disse che questi "referenti" erano molto esigenti e che lui cercava di intermediare tra l'esosità delle "richieste" dei suoi "referenti" e le nostre esigenze di cassa che*

potevano non essere sempre all'altezza di tali richieste.

PASSERINO Costantino – interrogatorio del 07.05.2012 (trascr. p. 252)

DOMANDA: Gliel'ha chiesto (chi erano i referenti, ndr)

RISPOSTA: *Sì, sì. Gliel'ho ridetto tipo "Tutti 'sti referenti chi sono?". Ma lui mi ha detto "Eh sono i miei referenti. Sono i miei referenti. Meglio che non lo sai". Lui è sempre stato evasivo su questa cosa qua.* ***Tranne non poteva essere evasivo quando mi diceva – e questo ve l'ho già detto – "Parlerò col Pres. di questa cosa.*** *Parlerò col Pres. di quest'altra cosa, perché vado in vacanza e gli parlerò dei vostri problemi. Gli parlerò di questo e gli parlerò di quell'altro".*

PASSERINO Costantino – interrogatorio del 07.05.2012 (p. 14)

DOMANDA: Lei ci ha detto che, in alcune occasioni, DACCO' ha fatto riferimento ai suoi rapporti con il Presidente della Regione. Ci può dire a chi altri lo abbia detto o se ci fossero altre persone presenti quando lo diceva?

RISPOSTA: *Oltre a me, DACCO' e SIMONE hanno certamente riferito dei loro rapporti con il Presidente a MAUGERI nel corso della cena a casa di DACCO' della quale vi ho già parlato. So questo perché ero presente alla cena e perché io e il prof. MAUGERI lo abbiamo commentato più volte. Come vi ho già detto, DACCO' riferiva del suo rapporto anche in presenza di LUCCHINA ... anche ABELLI mi confermò del rapporto di amicizia tra DACCO' e FORMIGONI. Naturalmente anche SIMONE, più volte, ha sottolineato l'amicizia che legava sia lui che DACCO' a FORMIGONI. I due riferivano del loro rapporto di amicizia indicandolo sostanzialmente come la ragione che consentiva loro di "aprire le porte" in Regione. Peraltro, entrambi mi riferivano di vacanze trascorse insieme al Presidente ed al suo entourage.* ***DACCO' mi diceva espressamente che andava a prenotare ed io ritengo che fosse lui a pagare, ma non me lo ha mai detto esplicitamente. Io invece ero certo che le loro vacanze fossero pagate con i nostri soldi.*** *Ho sempre invece avuto l'impressione che SIMONE fosse più accorto e più sobrio e che potesse essere lui il rappresentante dei "referenti" intesi come il movimento di Comunione e Liberazione. E' questo il motivo per il quale sentivo la necessità di comunicare a SIMONE i pagamenti che facevo a DACCO'.*

PASSERINO Costantino – interrogatorio del 03.05.2012 (trascrizioni p. 89, 90)

DOMANDA: Ma dalle cose che sta dicendo oggi, il punto di riferimento di DACCO' era il presidente. Perché lei me l'ha già detto due volte oggi.

RISPOSTA: *Certo.*

DOMANDA: Quando c'era da risolvere un problema serio ...

RISPOSTA: *Certo.*

DOMANDA: Mi sembra di capire che DACCO' avesse come ... desse come indicazione il suo rapporto con presidente

RISPOSTA: *Certo*

DOMANDA: Quindi non LUCCHINA, non BOTTI, non BERETTA ...

RISPOSTA: *Il presidente avrebbe dovuto chiamare il direttore generale, assessore, eccetera ... chiamare poi chi di competenza.*

DOMANDA: Scusi, quello che lei sta dicendo, se non ho capito male, e vorrei che lei me lo confermasse seriamente è che ... perché è già la seconda volta, che seppur, come risulterà dalla registrazione, mezza parola ... se dice "pres." è mezza parola

RISPOSTA: *Era quella che adoperava lui ... Lui mi diceva questa parola, quindi ... lui diceva il "Pres."*

DOMANDA: Il pres. Intendendo FORMIGONI?

RISPOSTA: E certo ... Sì, sì. Gliel'ho detto. Anche quando andava in vacanze mi diceva ne parlerò ..." perché io

DOMANDA: "Sto andando in vacanza col pres."

RISPOSTA: Perché questa cosa è andata avanti per mesi eh?

PASSERINO Costantino – interrogatorio del 02.10.2012 (trascrizioni p. 42, 43, 44)

DOMANDA: Allora ... nel corso dei precedenti interrogatori ci ha detto che sia DACCO' sia SIMONE nel negoziare con lei le percentuali da corrispondere, facevano riferimento alle richieste ed esigenze dei loro referenti in Regione, enfatizzando che tali referenti erano particolarmente esosi ... non è che le hanno mai detto esattamente quanto dovevano dare e a chi? Non sono mai stati più specifici?

RISPOSTA: *Io ho cercato anche di ... No. Lui mi diceva sempre "devo tornare a sentire" e stava molto attento, a questa cosa qua. DACCO' era molto attento, a questa cosa qua, perché aveva capito che io cercavo di capire ... Lui era molto attento. E lui mi diceva "devo chiedere", e poi tornava. Non mi diceva né dove andava, né che parlava ... era molto attento su questo discorso ... io posso immaginare che lui ... tornasse in Regione e andasse a chiedere a quelli che erano i suoi referenti.* ***I referenti di DACCO', secondo me, erano ... era la presidenza, perché lui mi parlava sempre di FORMIGONI. Questo gliel'avevo già detto ... l'ho detto più volte***

PASSERINO, durante l'esame dibattimentale, pur nel tentativo di ritrattare le esplicite dichiarazioni rese e puntualmente contestategli, in realtà ha finito, sostanzialmente per confermare quanto detto in fase di indagini.

PASSERINO ha cercato di distinguere tra il rapporto che DACCO' aveva con i suoi referenti ed il rapporto tra DACCO' e Roberto FORMIGONI.

Tuttavia è una distinzione che è smentita da quanto riferito dallo stesso PASSERINO quando egli ha affermato in dibattimento che DACCO' spendeva il nome di FORMIGONI con LUCCHINA, e che lo rassicurava dicendogli di avere già parlato dei problemi di FSM con il Presidente della Regione.

Esame PASSERINO – ud. 21 maggio 2015 (pag. 122 – 123)

P.M. PEDIO – Ma io le voglio anche contestare l'interrogatorio del 7 maggio 2012, trascrizioni pagina 252, laddove alla domanda che le facciamo: "Gliel'ha chiesto chi erano i referenti?", lei risponde "Sì sì, gliel'ho ridetto, tipo 'tutti 'sti referenti chi sono?' ma lui mi ha detto 'eh sono i miei referenti, sono i miei referenti, meglio che non lo sai'. Lui è sempre stato evasivo su questa cosa qua tranne non poteva essere evasivo quando mi diceva, e questo ve l'ho gia' detto, 'parlerò con il Press di questa cosa, parlerò con il Press di quest'altra cosa perché vado in vacanza e gli parlerò dei vostri problemi, gli parlerò di questo, gli parlerò di quell'altro". Ce n'è anche un'altra.

PRESIDENTE – Fermiamoci qua, vediamo cosa ha da dire.

IMP. PASSERINO – Il discorso del... DACCO' mi faceva il discorso del Presidente, mi faceva il discorso del Presidente, di Merlino, di LUCCHINA, ma non ha mai legato il discorso dei referenti ai nomi, anzi me li faceva sempre questi nomi, quindi non era un problema del Press, dei nomi. Alla domanda che io più volte, come le ho detto, perché io di referenti... lui è sempre stato evasivo, non mi ha mai detto nulla. Io più volte ho cercato di sondare ma mi sembrava anche abbastanza...

PRESIDENTE – Ma del fatto che dei vostri problemi ne avrebbe parlato al Presidente in vacanza?

IMP. PASSERINO – Questo sì sì, me l'ha detto.

PRESIDENTE – Eh?

IMP. PASSERINO – Sì sì, me l'ha detto, questo me l'ha detto.

PRESIDENTE – Questo lo conferma.

IMP. PASSERINO – Questo sì, sì sì sì. Ho risposto.

Allo stesso modo PASSERINO ha ammesso che durante gli incontri che insieme a DACCO' aveva con il Direttore Generale LUCCHINA, frequentemente DACCO' sosteneva le ragioni della MAUGERI dicendo che il Presidente era d'accordo, che aveva a cuore la soluzione dei problemi finanziari della Fondazione Maugeri

Esame PASSERINO – ud. 21 maggio 2015 (pagg. 123 124)

P.M. PEDIO – Senta, in questa contestazione che le ho fatto si è fatto riferimento a incontri tra lei, LUCCHINA e DACCO'. Lei ricorda che in queste circostanze DACCO' abbia fatto riferimento al Presidente per sostenere - diciamo – per chiedere insomma, per chiedere la soluzione dei vostri problemi? Rappresentava che questi problemi erano stati sottoposti all'attenzione del Presidente? Cosa diceva?

IMP. PASSERINO – Che al Presidente erano stati rappresentati ma cioè il problema vero è che lui continuava a parlare del Press, dei referenti, le cose, ma i provvedimenti che venivano fatti erano provvedimenti di Giunta regionale, quindi non erano del Press o di questo.

*P.M. PEDIO – **Io le sto chiedendo cosa riferiva DACCO' in questi incontri.***

*IMP. PASSERINO – **Che ne aveva parlato con il Press.***

Esame PASSERINO - ud. 21 maggio 2015 (pagg. 154 -155)

P.M. PEDIO – Senta, Dottor PASSERINO, torniamo un attimo agli incontri tra lei e il Dottor LUCCHINA. Lei ha incontrato più volte il Dottor LUCCHINA, negli anni...

IMP. PASSERINO – Sì sì sì.
P.M. PEDIO – ...quindi da quando è arrivato evidentemente in Regione?
IMP. PASSERINO – Sì.
OMISSIS
P.M. PEDIO – Senta, in questi incontri ai quali era presente DACCO', DACCO' faceva riferimento all'interesse del Presidente alla soluzione dei problemi?
IMP. PASSERINO – Sì, qualche volta, quando è venuto, l'ha detto che il Presidente era interessato a sostenere la MAUGERI e quindi alla risoluzione dei suoi problemi. Non è mai entrato, non ha mai fatto problema... il Presidente, ha detto che il Presidente era interessato.
P.M. PEDIO – Che aveva a cuore la soluzione?
IMP. PASSERINO – Certo, sì.
P.M. PEDIO – Questa era una espressione che lei aveva utilizzato. E questa frase veniva detta sempre, veniva detta spesso?
IMP. PASSERINO – Mi ricordo che qualche volta è stata detta, adesso non mi ricordo esattamente in quindici anni quante volte è stata detta, io non lo so.
P.M. PEDIO – No, beh non è questo, cioè era una frase che ricorreva?
IMP. PASSERINO – Sì, era una frase che DACCO' qualche volta ha detto.
P.M. PEDIO – Che ha detto con frequenza.
IMP. PASSERINO – Sì.

Esame PASSERINO – ud. 21 maggio 2015 (pag. 166)

IMP. PASSERINO – Allora, io le ridico: loro l'intervento, ***il discorso che ci faceva DACCO', che faceva DACCO' davanti a LUCCHINA era quello "Il Presidente è interessato all'attività di Fondazione. La Fondazione ha dei problemi, la Fondazione ha un deficit, la Fondazione ha queste cose, è interessato. E' interessato che i tecnici diano una mano alla Fondazione", questo sì.***

Ancora: nello spiegare i suoi rapporti ed incontri con Carlo LUCCHINA, PASSERINO, in dibattimento, ha riferito che spesso il Direttore Generale della Sanità opponeva alle richieste formulate da FSM attraverso DACCO' dei vincoli di politica sanitaria di competenza degli organi politici

Esame PASSERINO – ud. 21 maggio 2015 (pagg. 162 – 164)

P.M. PEDIO – No. Allora io le leggo sempre il verbale del 3 maggio ... "Da come DACCO' trattava LUCCHINA e da come questi rispondeva mi sembrava che LUCCHINA fosse solo un mero esecutore, nel senso che spesso faceva capire che per poter fare certe cose aveva bisogno di un input da parte del Presidente FORMIGONI. Con ciò voglio dire che LUCCHINA era sì disponibile purché ricevesse ordini da parte di FORMIGONI. Per spiegarmi meglio posso dire che in alcune occasioni, a fronte di alcune richieste e sollecitazioni di DACCO', rispondeva di avere dei paletti fissati e che per poter dare corso alle richieste era necessario l'intervento del Presidente. In effetti spesso alle obiezioni di LUCCHINA DACCO' replicava dicendo esplicitamente che vi era l'assenso del Presidente".
IMP. PASSERINO – Eh questo i vincoli della politica sanitaria, i vincoli di politica sanitaria sono i vincoli economico-finanziari, per quanto riguardava noi.

P.M. PEDIO – La contestazione è diversa pero', Dottor PASSERINO. Io le ho letto un pezzo che ha un contenuto differente.

IMP. PASSERINO – Che lui aveva bisogno... certo, lui non poteva andare avanti dal punto di vista...

P.M. PEDIO – Quindi rispetto a questo che io le ho letto e che sono sue dichiarazioni, del 3 maggio 2012.

IMP. PASSERINO – Allora, il problema era: lui non poteva andare avanti su certi tipi di discorsi perché aveva avuto dei paletti che io non conoscevo, che nessuno mi diceva. Lui avrà detto, adesso a memoria non mi ricordo in quale occasione, è successa una cosa di questo genere, ma anche adesso sto deducendolo io, perché non ho una memoria precisa, il discorso è: lui avrà avuto dei paletti di politica sanitaria, di vincoli di bilancio, non so che cosa, e quindi lui aveva bisogno degli input perché la politica sanitaria non la faceva LUCCHINA sicuramente, la faceva la Giunta regionale.

per poi finalmente esplicitare il ruolo di FORMIGONI quale referente di DACCO'

Esame PASSERINO – ud. 21 maggio 2015 (pag. 164)

IMP. PASSERINO – Può essere, così non mi ricordo, pero' - voglio dire – le dico che il senso di queste cose stava nel fatto che ***c'erano due mondi separati: uno che era il mondo della politica e uno che era il mondo della tecnica. Il mondo della tecnica ovviamente si muoveva su input politici, se non si muoveva su input politici effettivamente loro potevano avere delle mani legate****: Questo qui è poco ma è sicuro - voglio dire – e questo è il discorso che le facevo prima, relativo al Presidente.* ***Il Presidente era un riferimento di DACCO', per quanto riguarda il Pres. per tutta la parte politica****, non sicuramente per la parte tecnica.*

Nonostante le ritrosie e i tentativi di eludere le domande e le contestazioni del P.M., PASSERINO ha sostanzialmente riconosciuto che il Presidente FORMIGONI era il riferimento politico di Pierangelo DACCO' ed è evidente la centralità del suo ruolo per ottenere finanziamenti aggiuntivi (in particolare, le funzioni non tariffabili) che, come spiegato dallo stesso PASSERINO, erano espressione di scelte discrezionali della Giunta.

Peraltro, la versione dei fatti sostenuta in dibattimento da PASSERINO non appare sostenibile neppure sotto il profilo logico.

È francamente difficile credere allo stato di *dubbio* espresso da PASSERINO. Egli era perfettamente consapevole che parte delle somme versate a DACCO' e SIMONE, in un rapporto durato oltre dieci anni, erano dirette al Presidente FORMIGONI.

La vicenda del contributo elettore di 600.000 euro per la campagna elettorale del 2010 dimostra come da una parte PASSERINO utilizzasse DACCO' come canale per corrispondere utilità a FORMIGONI e, dall'altra, come fosse ben attento ad avere riscontro che tali utilità giungessero effettivamente al Presidente della Regione: non si comprenderebbe altrimenti perché, nella vicenda in questione, PASSERINO, unitamente a MAUGERI, dopo avere corrisposto a DACCO' il contributo elettorale, chieda espressamente un biglietto di ringraziamento che provenga personalmente da FORMIGONI.

Parimenti, PASSERINO si sfoga con Gianfranco MOZZALI in merito alle vacanze pagate al Presidente con *i suoi soldi* perché è perfettamente consapevole che le somme erogate dalla Fondazione agli intermediari DACCO' e SIMONE sono destinate ad alimentare le utilità di FORMIGONI, proprio come aveva con franchezza affermato in fase di indagini.

Anche sotto il profilo estrinseco, dall'istruttoria dibattimentale sono emersi significativi elementi che contraddicono il tentativo di ritrattazione operato da PASSERINO in dibattimento.

1) Anzitutto, **è un dato incontestabile (sul punto si rinvia, ancora una volta, alle dichiarazioni di Cova e BERETTA) che le conversazioni intervenute tra PASSERINO, COVA e BERETTA non riguardassero l'individuazione di un generico consulente o di un lobbista che aiutasse la Fondazione nei rapporti con Regione Lombardia, ma l'identificazione di un referente politico che fosse in grado di incidere, come ricordato dall'imputato "*sulle leve politiche, proprio sulle leve politiche*" della Giunta e dell'Assessorato**.
Lo stesso PASSERINO, nel corso del suo esame dibattimentale (cfr., in particolare, pagg. 128 ss. delle trascrizioni del 13.5.2015), come in precedenza evidenziato, ha ammesso che, a seguito del colloquio con COVA e BERETTA, si era formato il convincimento che "*era cambiato il quadro di riferimento*" e che "*bisognava pagare dei soldi*" a nuovi referenti politici. In altre parole, così come in passato erano stati remunerati i politici ABELLI ed ALPEGGIANI (mediante pagamenti mascherati da consulenze fittizie) affinchè esercitassero la loro influenza politica per garantire in Regione gli interessi della Fondazione, così, nel mutato quadro politico, i pagamenti erano evidentemente destinati al nuovo vertice politico affinchè assicurasse un afflusso di risorse adeguato alle necessità della Fondazione.
Ed è un dato assolutamente pacifico ed incontestato che PASSERINO si era rivolto a SIMONE e DACCO' proprio in relazione al legame privilegiato che costoro avevano con il Presidente FORMIGONI.

2) **Altro dato pacifico ed incontestato emerso in dibattimento è l'assoluta assenza di competenze tecniche di DACCO' in materia sanitaria**. Lo confermano, in modo unanime, tutti i funzionari (BOTTI, MERLINO, LUCCHINA, SANESE) della Regione esaminati in dibattimento.
Ma il dato emerge anche dalle stesse dichiarazioni rese da DACCO' nel corso dei suoi interrogatori al G.I.P.

Interrogatorio GIP – DACCO' – 17 aprile 2012 (pagg. 46 - 47)

P.M. DOTT. PASTORE – Senta, l'ultima cosa. Ieri ho sentito Passetto (fonetico, PASSERINO, n.d.r) e GUZZARI (fonetico, MOZZALI, n.d.r.), i quali han detto, come lei riconosce, che lei non è che avesse queste conoscenze tecniche, diciamo, in materia di sanità, così approfondite.
INDAGATO DACCO' – No, non sono un esperto, un tecnico di sanità. Sono un esperto ...
P.M. DOTT. PASTORE – Però anche qui lei prima diceva "penso Bruxelles, non so bene qual è la commissione giusta ... "
INDAGATO DACCO' – No, io ***sono esperto nella frequentazione ormai da trentaquattro anni di tutti i meandri regionali per quanto riguarda la sanità.*** *E sì, so cosa bisogna fare, quando intervenire, come intervenire ... scusi, penso di sapere, non vorrei ... però qualche risultato so che l'ho portato a casa.*

OMISSIS

P.M. DOTT. PASTORE – Stupisce sa cosa? Che personaggi che lavorano nella sanità non dall'altro ieri, PASSERINO, il professor MAUGERI ...

INDAGATO DACCO' – Sono d'accordo.

P.M. DOTT. PASTORE – Tutta gente, che non sono proprio ... cioè, proprio non riescono a risolvere se non interviene lei, accumulando tra l'altro settanta milioni di euro.

INDAGATO DACCO' – Io sono d'accordo con lei.

P.M. DOTT. PASTORE – Eh, mi capisce, quindi.

INDAGATO DACCO' – Se mi dà la ... sì, sono d'accordo con lei, che stupisce. Non a me. Sono d'accordo che la cosa può stupirvi. Se mi dà la possibilità, le spiego anche perché. Perché noi siamo tutti uomini, no? C'è chi è un ardito, c'è chi si vergogna, c'è chi pensa che se manda un altro è meglio, c'è ***chi non se la sente di farlo questo lavoro. E sono venuti da me.***

Senza che venga fornita alcune indicazione circa il *lavoro* affidato all'imputato e concretamente svolto dallo stesso.

DACCO' ammette di non essere un tecnico, ma di conoscere i *meandri* della sanità lombarda.

Tuttavia sollecitato dal GIP a spiegare meglio il sistema di remunerazione degli enti privati, le relative problematiche, e la natura del suo intervento per assicurare agli enti rappresentati i finanziamenti richiesti, DACCO' manifesta tutta la sua incompetenza e comunque mostra una totale confusione su ruoli, competenze e procedimenti degli organi della Regione, tanto da proporre un ragionamento del tutto disarticolato

Interrogatorio GIP – DACCO' – 17 aprile 2012 (pagg. 33 – 38)

INDAGATO DACCO' – Allora, in sanità io, per quello che capisco io, ci sono quattro settori che formano la sanità. Uno è il pubblico pubblico, cioè gli ospedali pubblici, di proprietà del pubblico. Il privato privato, il privato profit e il privato no profit. Pubblico pubblico non sto a spiegarlo, perché ... Il privato privato è una clinica che non è convenzionata col pubblico. Uno deve farsi togliere un'unghia incarnita, va in clinica, chiede un preventivo ... è come andare dal dentista, okay? Ci siamo?

GIUDICE - La Madonnina, per fare un esempio.

INDAGATO DACCO' – Bravissimo. Perfetto ... Poi c'è il privato profit, che è quello accreditato. Cioè entra nel circuito della sanità pubblica. Fissa un tetto, un budget, dieci milioni ...

GIUDICE – Il Galeazzi.

INDAGATO DACCO' – Il Galeazzi. Cento milioni di budget e all'interno di questi milioni tu non puoi andare oltre. Cioè devi fare prestazioni per cento milioni. Okay? Va bene. Cos'ha di differente dal pubblico, visto che svolge un servizio per il pubblico) Di differente, che non ha l'obbligo, parlando di finanza, di costi, di applicare il contratto nazionale. Cosa che il pubblico invece ha

OMISSIS

Poi c'è il privato no profit, che di solito sono i religiosi, le Onlus. Che differenza ha rispetto al privato profit? E' che deve applicare un contratto pubblico

OMISSIS

GIUDICE – Però io le ripeto la domanda. Lei ha fatto questa distinzione tra i vari rami.

INDAGATO DACCO' – Sì. Mi scusi. Allora cosa succede? Succede che il profit privato ... scusi il privato no profit ad un certo punto è penalizzato, perché il pubblico, quando cambiano i parametri ...

GIUDICE . Nel 96?
INDAGATO DACCO' – No. No. Quando cambiano i parametri anche adesso, l'aumento del contratto pubblico – no? – aumenta adesso e il costo aumenta adesso. E tu non hai il ricavo che ti pareggia questo aumento. Mi spiego?
GIUDICE – Perfetto.
INDAGATO DACCO' – Il ricavo magari viene dopo tre anni. Cioè, il pareggio viene dopo tre anni. Come? Bisogna fare ... perché il pubblico non perde, perché se perde ... cioè li mette lui. Gli altri devono fare delle leggi particolari, all'interno del sistema sanitario.
GIUDICE – Chi fa queste leggi?
INDAGATO DACCO' – Allora. Anche qua io le dico delle cose che so a grandi linee, per cui gliele dico come le so. Quando si verificano questi squilibri, per riequilibrare che cosa succede? Succede che qualcuno se ne fa carico all'interno della struttura, può essere un assessore, un dirigente, che può essere qualcuno titolato per farsene carico, riporta il problema in evidenza.
GIUDICE – Dove?
INDAGATO DACCO' – Penso che lo porti all'assessore alla sanità, o al direttore generale ...
GIUDICE – Il quale ...?
INDAGATO DACCO' – Oppure l'assessore stesso o il direttore generale stesso che portano questo problema all'attenzione della commissione sanità. C'è una commissione sanità, per ogni assessorato c'è una commissione, almeno che sappia io, non so se tutti ce l'hanno, però.
GIUDICE – La commissione sanità esiste senz'altro.
INDAGATO DACCO' - Esiste.
GIUDICE – Quindi la commissione sanità che cosa fa?
INDAGATO DACCO' – La sanità ... che è formata dai vari responsabili dei vari ... ogni partito mette qualche responsabile. Valuta cosa fare, valuta questa proposta, e poi la licenzia se va bene, la migliora, la respinge. Una volta che viene licenziata, questa proposta deve passare al vaglio della ... di Bruxelles, prima, o della giunta regionale. Bruxelles perché c'è il problema delle leggi di stato. Per cui va discussa in commissione sanità a Bruxelles. Poi ritorna ... e forse anche la commissione bilancio, credo che siano tutte e due. Poi ritorna ... anche di qua c'è il bilancio perché bisogna trovare la posta finanziaria per coprire la maggiorazione, i maggiori costi. Per cui se non è passata prima in giunta regionale passa dopo a Bruxelles o viceversa, e poi credo che vada in consiglio e viene votata dopo che è stata consegnata, discussa. Queste leggi, per stare nel settore che conosco a grandi linee ....
OMISSIS
GIUDICE – Senta, lei a che punto interveniva, in questa procedura?
INDAGATO DACCO' – Io non intervenivo a un punto. Io c'ero sempre, su questa procedura, perché ...
GIUDICE – Quindi direttore generale, assessore regionale, Giunta, Consiglio, Bruxelles, Ministero ...
INDAGATO DACCO' – Esattamente i passaggi non so se sono in quest'ordine, però sono questi, i passaggi.

Si comprende la necessità per PASSERINO di fornire negli anni più volte a DACCO' delle note, per porlo in grado quanto meno di trasmetterle ai dirigenti regionali, e si comprendono le dichiarazioni di molti imputati e testimoni che hanno dichiarato che DACCO' non aveva alcuna competenza in materia di sanità, definendolo piuttosto come *lobbista* o *faccendiere*.

Si è riportato il lungo passaggio dell'interrogatorio avanti al GIP perché è emblematico della (assenza completa di) preparazione tecnica di DACCO' e del ruolo che lo stesso poteva svolgere per la Fondazione Maugeri.

La descrizione offerta dall'imputato in merito ai procedimenti necessari per adeguare le remunerazioni degli enti sanitari no profit è del tutto caotica: vengono confuse le competenze della Commissione Sanità con quelle della Giunta o del Consiglio, per poi accennare ad uffici di Bruxelles (di cui l'imputato evidentemente ha sentito parlare in occasione dell'approvazione della legge per gli enti no profit). Neanche con riguardo alle funzioni non tariffabili, erogazioni su cui PASSERINO riconosceva a lui e DACCO', una percentuale, è riuscito a ricostruire l'*iter* procedimentale. Non si comprende nemmeno come DACCO' possa affermare che lui non interveniva su un punto, ma stava su tutta la procedura, quando dimostra di non conoscerne i passaggi.

Peraltro, anche nei successivi interrogatori avanti ai Pubblici Ministeri, Pierangelo DACCO' non è riuscito a fornire una spiegazione più precisa (e comunque minimamente attendibile) dell'attività da lui svolta per FSM.

A titolo esemplificativo, richiesto di chiarire come fosse riuscito a "sbloccare" dei fondi (fondi di riequilibrio) in favore di FSM ha fornito le seguenti spiegazioni

Interrogatorio DACCO' – 19 maggio 2012 (pag. 7)

DOMANDA: Che tipo di attività ha svolto per "sbloccare" questi fondi?

RISPOSTA: *Mi sono recato dall'Assessore Carlo BORSANI con il quale ho parlato, per conto della FONDAZIONE MAUGERI, degli aspetti politici della vicenda. Nello specifico si trattava di dover muovermi come già avevo fatto negli anni per i frati del FATEBENEFRATELLI. Si trattava, cioè, di "giocare" nell'ambito della discrezionalità amministrativa dell'Ente Pubblico. Mi chiedete chi può decidere come muovere le leve nell'ambito di questa discrezionalità e rispondo sicuramente l'Assessore per gli aspetti politici ed il Direttore Generale per le questioni più tecniche.*

Voglio spiegare meglio, quando c'è un problema di "disincaglio" di fondi regionali il cui sblocco può avvenire muovendo leve nell'ambito della discrezionalità amministrativa, le leve vengono mosse parlando con le persone. Questo è il mio lavoro, io dal 1978 ho trattato queste problematiche per conto del FATEBENEFRATELLI, quindi ho imparato con quali interlocutori parlare in Regione ed in che modo parlare di queste questioni. ***Il mio lavoro, sia per il FATEBENEFRATELLI sia per la Fondazione Maugeri, consisteva essenzialmente nel parlare con le persone, nel comprendere l'animo umano dei miei interlocutori.***

OMISSIS

DOMANDA: Quali sono queste capacità di cui parla?

RISPOSTA: *Mi viene riconosciuta la capacità di parlare con chi riveste posizioni apicali nei settori in cui mi trovo ad operare.*

Come condivisibilmente chiosa il P.M. nella memoria scritta depositata all'esito del dibattimento "*le dichiarazioni dell'imputato non necessitano di particolari commenti: SIMONE avrebbe indicato a PASSERINO DACCO' come la persona alla quale rivolgersi per risolvere i problemi in Regione, e PASSERINO avrebbe corrisposto oltre 60 milioni di Euro a DACCO', in ragione della capacità di quest'ultimo di comprendere l'animo umano dei suoi interlocutori.*

Capacità che avrebbe consentito alla Fondazione di ricevere i finanziamenti richiesti".

Anche PASSERINO nel corso del suo esame dibattimentale, pur tentando di dare una parvenza di liceità all'attività di DACCO', non è riuscito in alcun modo a chiarire in cosa consistesse l'attività di *promozione* o *rappresentanza* di FSM che DACCO' avrebbe svolto per oltre dieci anni in Regione Lombardia, quale fosse il contributo di DACCO' alla soluzione dei problemi della Fondazione

A titolo esemplificativo richiesto di specificare quale fosse il contributo di DACCO' negli incontri con LUCCHINA ai quali partecipava anche PASSERINO, l'imputato ha dichiarato

Esame PASSERINO – ud. 5 giugno 2015 (pagg. 132 – 134)

P.M. PEDIO – Che cosa diceva DACCO' in questi incontri, qual era il contributo di questi incontri a tre? Cioè che tipo di interventi faceva?

IMP. PASSERINO – L'intervento di DACCO' sosteneva le tesi di Fondazione nei confronti della Regione.

P.M. PEDIO – In che termini?

IMP. PASSERINO – Esponeva il problema che un'Istituzione della nostra portata avesse un riconoscimento in Regione sulle singole situazioni che andavamo a discutere, faceva un'azione di promozione.

P.M. PEDIO – Io parlo di incontri in cui era presente anche lei, che eravate tutti e tre?

IMP. PASSERINO – Sì, io adesso non è che... a memoria non me li ricordo tutti, le dico che faceva un'azione di promozione.

P.M. PEDIO – Ma cosa vuol dire "di promozione"?

IMP. PASSERINO – Sosteneva le nostre tesi.

P.M. PEDIO – Cioè diceva "Ha ragione PASSERINO"?

IMP. PASSERINO – Banalizzando sì.

P.M. PEDIO – Non so, ci spieghi in maniera un po' più specifica.

IMP. PASSERINO – Allora, sì, quando c'era un problema per esempio che riguardava la cura di certi tipi di pazienti DACCO' mi dava una mano e interloquiva con LUCCHINA del come fare per poter...

P.M. PEDIO – In termini tecnici, quindi dava un contributo tecnico sia a lei che a LUCCHINA?

IMP. PASSERINO – No, dava un contributo tecnico, dava un contributo di supporto alla mia affermazione tecnica nei confronti di LUCCHINA.

P.M. PEDIO – Che non era sufficiente, la sua affermazione tecnica?

IMP. PASSERINO – Beh evidentemente.

Cercando di specificare l'attività di Pierangelo DACCO', PASSERINO ha aggiunto

Esame PASSERINO – ud. 5 giugno 2015 (pag. 134)

IMP. PASSERINO – Evidentemente no, ma anche perché DACCO' - voglio dire – era il suo compito, che faceva sempre, era quello di intervenire e informarci, e farci intervenire nella Regione, nel momento in cui c'erano alcuni passaggi regionali importanti, tipo quello che ha detto lei prima per stabilire le risorse dove andavano, dove non andavano. Il problema era di sostenere la nostra attività, perché noi allora, come ho detto... il bersaglio grosso di DACCO' era quello di sostenere la nostra eccellenza, quella degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico. Ma un discorso importante era quello

della sopravvivenza, quindi primum vivere deinde philosophari.

Anche in questo passaggio, non viene minimamente chiarito il tipo di intervento di DACCO' in favore della Fondazione. Richiesto di essere più specifico, PASSERINO ha reso dichiarazioni del tutto contraddittorie

Esame PASSERINO – ud. 5 giugno 2015 (pag. 140- 141)

P.M. PEDIO – Pero' dovrebbe essere più specifico, Dottor PASSERINO.
IMP. PASSERINO – Cioè c'erano un sacco di attività, di attività di delibera, legislativa, della Regione, di difficile interpretazione anche da parte nostra, non eravamo attrezzati noi come ufficio legislativo, che leggeva cosa c'era dentro, non avevamo la stessa capacità di grossi Policlinici, non avevamo la stessa possibilità che avevano gli altri, di capire nelle pieghe legislative dove c'erano delle possibilità di rastrellare risorse, perché noi avevamo il problema della sopravvivenza, e DACCO' in quelle cose lì ci dava una mano. Poi dopo ci pensavamo noi tecnicamente come muoverci, pero' questo tipo di attività DACCO' la faceva e la faceva anche bene.

In questa versione DACCO' avrebbe aiutato la Fondazione a comprendere i provvedimenti amministrativi e legislativi al fine di ottenere finanziamenti. Ma è lo stesso PASSERINO ad avere affermato più volte che era lui a preparare delle note per DACCO' ed a proporre delle soluzioni, non avendo DACCO' conoscenze adeguate

Esame PASSERINO – ud. 21 maggio 2015 (pagg. 64 – 65)

P.M. PEDIO – Dottor PASSERINO, DACCO' vi ha mai consegnato delle relazioni, degli elaborati, non lo so, degli scritti, prospettandovi possibili soluzioni ai problemi che voi prospettavate?
IMP. PASSERINO – No, non mi ricordo che mi abbia presentato... forse qualche volta qualche piccola cosa ma cose abbastanza banali credo, non ha mai presentato elaborati.
P.M. PEDIO – Quindi le soluzioni dei vostri problemi, quelle che lei chiedeva - diciamo – a DACCO' e SIMONE, chi le elaborava?
IMP. PASSERINO – Beh più che soluzioni ai nostri problemi erano le nostre richieste, io elaboravo.
P.M. PEDIO – Lei elaborava?
IMP. PASSERINO – Davo delle note a DACCO'.
P.M. PEDIO – In cui prospettava delle soluzioni possibili?
IMP. PASSERINO – Sì, delle soluzioni, sì, anche delle soluzioni, anche delle soluzioni possibile. Non solo, sicuramente gli presentavo i problemi, poi anche delle soluzioni.
P.M. PEDIO – Anche delle soluzioni?
IMP. PASSERINO – Poi talvolta anche dei progetti, a DACCO' non abbiamo presentato solamente... abbiamo presentato le problematiche, le soluzioni, ma DACCO' faceva un lavoro per noi, credo, completo, quindi io a lui spiegavo tutta la problematica degli IRCCS. Poi con gli anni, perché siamo partiti... in dieci anni anche lui ha imparato a conoscerci, ha imparato cosa facevamo, ha visto cosa facevamo, è andato in giro nei nostri centri qualche volta.
P.M. PEDIO – Senta, quindi era lei che indicava delle soluzioni, prospettava possibili soluzioni ai problemi?

IMP. PASSERINO – Sì, dal punto di vista prettamente chiamiamo amministrativo, ma addirittura a DACCO' prospettavo delle problematiche che mi venivano suggerite dai clinici, dai ricercatori.
P.M. PEDIO – Senta, quindi DACCO' non presentava elaborati e non le prospettava neanche soluzioni, ma perché? Non aveva elementi o non aveva capacità?
IMP. PASSERINO – Mah io penso che per quello che gli chiedevo io non aveva gli elementi, e credo neanche le capacità, perché facevo fatica io a dargli le informazioni, quindi sarà difficile, cioè mi sembrava molto difficile che potesse darmi...

Era dunque PASSERINO ad elaborare note ed a proporre soluzioni perché, per stessa ammissione di PASSERINO, DACCO' non aveva né gli elementi né le capacità.
Nel contesto di domande concernenti la formazione delle delibere sulle funzioni non tariffabili, PASSERINO ha riferito che predisponeva delle note che poi DACCO' portava in Regione affinché fossero valorizzate le attività di FSM, precisando che tutte le informazioni necessarie, i dati sull'attività della Fondazione venivano forniti dagli uffici della Fondazione alla Direzione Generale Sanità e che i medici e funzionari della Fondazione si interfacciavano con i funzionari della Direzione Generale Sanità.

Esame PASSERINO – ud. 21 maggio 2015 (pag. 99)

PRESIDENTE – Un attimo. Dopo che LUCCHINA, come ha detto lei, si faceva dare i dati da tutti gli uffici della Regione, che succedeva?
IMP. PASSERINO – Credo che LUCCHINA avesse dovuto prendere atto della attività che noi facevamo e trasferirla nelle funzioni, perché questo era quello che noi volevamo, che ci fosse riconosciuta l'attività. Quindi non è che dovevano stare... loro dovevano, sulla nostra attività, e ogni anno avrà fatto sicuramente delle scelte, perché io chiedevo molto di più di quello che loro ci davano, quindi avrà dovuto fare delle scelte sulla base di una politica sanitaria che...
PRESIDENTE – Non ho capito ma perché allora DACCO' a che cosa serviva? Se i dati li davate voi, i medici, andavate a parlare con LUCCHINA, DACCO' a che cosa serviva?
IMP. PASSERINO – Serviva per monitorare che quei dati che noi, che le informazioni (Inc.) (N.d.T. Pronuncia affrettata) mandate in Regione fossero stati recepiti correttamente.
*PRESIDENTE – **Cosa vuol dire "per monitorare"? Non poteva monitorare uno dei vostri?***
*IMP. PASSERINO – **No, non avevamo... uno dei nostri era molto parziale perché uno dei nostri o era un amministrativo e non lo sapeva o uno dei nostri aveva contatti con taluni uffici e non tutti.***

La spiegazione non appare punto convincente: la Fondazione versa negli anni oltre 60 milioni di Euro per un'attività che poteva essere svolta da dipendenti della Fondazione, tanto più che è lo stesso PASSERINO ad affermare che DACCO' non aveva alcuna competenza tecnica.

3) Si è già detto che, prima di instaurare il rapporto con Pierangelo DACCO', PASSERINO e MAUGERI si rivolsero a Padre MARCHESI dell'Ordine dei Fatebenefratelli per ricevere rassicurazioni sull'efficacia dell'azione svolta in Regione da DACCO'.

Successivamente, quando il rapporto con DACCO' e SIMONE si era già consolidato con ingenti pagamenti, anche lo storico *sponsor* di FSM, Giancarlo ABELLI ebbe ad esprimere a PASSERINO le sue valutazioni sull'attività di Pierangelo DACCO'

Esame PASSERINO – ud. 13 maggio 2015 (pagg. 148 – 154)

P.M. PEDIO – Senta, lei ha detto che ha fatto queste verifiche, quindi Padre Marchesi... lei parlò anche con ABELLI di DACCO'?

IMP. PASSERINO – No.

P.M. PEDIO – Non ne parlò subito?

IMP. PASSERINO – No, non ne parlai subito

OMISSIS

P.M. PEDIO – Va bene. Senta, io le contesto che lei, nell'interrogatorio del 27 aprile 2012, sintetico, pagina 2, aveva riferito: "ABELLI mi disse che DACCO' era una persona capace, nel senso che si muoveva molto bene in Regione e aveva risolto molti problemi per il Fatebenefratelli. ABELLI pero' mi disse anche di stare attento perché DACCO' è un uomo spregiudicato ed esoso".

IMP. PASSERINO – Dottoressa, ha fatto un salto di un anno, forse anche di più.

P.M. PEDIO – Questo glielo disse l'anno dopo?

IMP. PASSERINO – Eh molto dopo, molto dopo.

P.M. PEDIO – Quindi nel duemila?

IMP. PASSERINO – Eh molto, guardi, è avvenuto molto dopo, molto molto dopo.

OMISSIS

IMP. PASSERINO – Confermo, questo pero' avvenne un anno, due anni dopo, anche forse di più, perché io con ABELLI non parlai in questi termini, io eh, io, non so se ne parlò MAUGERI. Io gli dissi questa cosa qui, gliene parlai un po' dopo.

P.M. PEDIO – Senta, gli disse qualcos'altro per accreditare DACCO', per dirle che era una persona che poteva ottenere dei risultati?

IMP. PASSERINO – Beh ABELLI mi disse, mi diceva che era una persona molto vicina, che era molto introdotta in Regione ed era molto introdotto nel mondo C.L..

P.M. PEDIO – Le disse qualche altra cosa, Dottor PASSERINO?

IMP. PASSERINO – Adesso cosa mi disse esattamente non mi ricordo.

P.M. PEDIO – Lei si ricorda se poi dopo, facciamo un salto in avanti, ABELLI venne in Fondazione con DACCO'?

IMP. PASSERINO – Certo.

P.M. PEDIO – Diciamolo adesso, così chiudiamo il tema DACCO'/ABELLI. Quindi in un primo momento diciamo...

IMP. PASSERINO – Mi disse, mi raccomandò, mi raccomandò DACCO'.

P.M. PEDIO – E cosa le disse?

IMP. PASSERINO - E' una persona di...

P.M. PEDIO – Pero' aspetti, spieghiamo bene se no non si capisce nulla.

IMP. PASSERINO – Prego.

P.M. PEDIO – Allora, lei dopo l'incontro nel '98, con DACCO', dice che non ha subito verificato con ABELLI?

IMP. PASSERINO – No.

P.M. PEDIO – Lo fa qualche anno dopo?

IMP. PASSERINO – Sì.

P.M. PEDIO – E ABELLI le dice quella frase che io le ho letto: attenzione, spregiudicato ed

esoso, pero' può ottenere(?) il risultato, giusto?

IMP. PASSERINO – Sì. Non mi disse da dove aveva preso queste informazioni ma comunque...

P.M. PEDIO –Quello era?

IMP. PASSERINO – Quello era.

P.M. PEDIO – Poi invece, dopo un po' di tempo ancora, ABELLI venne con DACCO' in Fondazione?

IMP. PASSERINO – Sì.

P.M. PEDIO – A trovarla?

IMP. PASSERINO – Sì.

P.M. PEDIO – Ci può raccontare in questa occasione perché vennero, cosa le disse ABELLI?

IMP. PASSERINO – Mah la visita fu quasi una visita di cortesia. Io sapevo che loro avevano avuto degli screzi, ABELLI ribadiva sempre che Pavia era il suo bacino elettorale, bacino elettorale anche regionale, allora non era ancora Onorevole, ed era pero', mi sembra che era gia' forse Assessore, mah non mi ricordo esattamente, pero' mi ricordo... fu quasi una visita di cortesia, non c'era un discorso particolare, se non il fatto che io ribadivo sempre ad ABELLI, a DACCO', agli uffici regionali, all'Assessore di turno che loro ci continuavano... non ci continuavano a non pagare le nostre spettanze, questa era una costante. Io continuavo, perché così me lo diceva, perché così ero d'accordo con MAUGERI, di far presente puntualmente a tutti quelli, a tutti della Regione di far presente che la Fondazione aveva diritto ad essere pagata del lavoro che faceva, e puntualmente anche con le funzioni non veniva pagata, e c'erano i ricorsi al TAR.

P.M. PEDIO – Senta, le disse qualcos'altro? Se no glielo contesto.

IMP. PASSERINO – Me lo contesti.

P.M. PEDIO – Glielo contesto. Allora, la domanda era: "Non avete parlato della necessità di sostituirlo per certe cose, anzi di pagare altre persone?", la domanda era riferita se lei aveva parlato con ABELLI, "Non avevate parlato della necessità di sostituirlo, per certe cose, anzi di pagare altre persone?" e lei risponde "ABELLI anzi insistette nel dirmi 'voi tutte le cose in Lombardia, il vostro interlocutore sono io. Non dovete basarvi su DACCO'. Di questo ABELLI era molto geloso, di questa cosa, se volete lavorare con lui lavorate su altre cose ma non... fatelo pure lavorare, che lui sapeva che allora c'era la Agency in ballo", forse era la Agens, "e queste cose qua. E' una persona da tenere in conto perché, comunque sia, è vicina al Presidente".

IMP. PASSERINO – Sì sì.

P.M. PEDIO – In un altro punto lei aveva detto, del verbale del 25 maggio, alle pagine 69 e 70, la domanda era: "No, le disse che è un amico del Presidente?", e lei risponde "Sì sì", "Quindi devi curare i rapporti o comunque tenerlo?" e lei risponde "Se vi interessa, se vi interessa sì, se vi interessa, è un amico del Presidente". Fu questo che ABELLI le disse di DACCO'?

IMP. PASSERINO – Sì, anche perché quando lui mi disse... io non ci trovavo grande contraddizione perché il lavoro che tutto sommato DACCO' faceva per noi era molto diverso da quello che faceva (inc.) era estremamente diverso.

ABELLI, storico patrono politico della Fondazione e geloso del rapporto privilegiato con l'ente pavese, viene informato solo successivamente, circa due anni dopo, del rapporto che la Fondazione aveva con DACCO' e lo descrive a PASSERINO, ancora una volta, con contorni assai sfumati: come una persona, spregiudicata ed esosa, ma ben introdotta in Regione e capace di risolvere i

problemi degli enti ospedalieri privati, aggiungendo che era persona da tenere in conto, procurandogli lavori con la AGENS, perché molto vicina al Presidente FORMIGONI.
Ancora una volta, DACCO' viene descritto come qualcuno che può risolvere i problemi in Regione, non già per competenze tecniche, ma per il rapporto con il Presidente Roberto FORMIGONI.

Peraltro, Pierangelo DACCO' nello spiegare in cosa consistesse la sua attività di *rappresentanza istituzionale* della MAUGERI presso la Regione Lombardia, pur essendo molto generico, ha ammesso di avere utilizzato il suo *rapporto di amicizia* con Roberto FORMIGONI e di averne speso il nome per ottenere i risultati che il suo cliente gli chiedeva.

Interrogatorio DACCO' – 12 giugno 2012 (pag. 23)

DOMANDA: Non è ancora chiaro che tipo di attività lei svolgeva per ottenere che le sue richieste venissero accolte, considerato che a fronte di questa sua "capacità" le sono state corrisposte decine di milioni di euro?

RISPOSTA: *Io "peroravo" in Regione la causa e gli interessi degli Enti ospedalieri che rappresentavo.*

DOMANDA: Può spiegare meglio il concetto di "perorazione"?

RISPOSTA: *Avevo un'assidua frequentazione degli uffici della Regione, soprattutto quelli dell'assessorato alla Sanità. Inoltre, tutti sapevano che io avevo uno stretto rapporto di amicizia con FORMIGONI. In altri termini, io "presidiavo" gli uffici del Direttore Generale della Sanità (prima BERETTA, poi BOTTI, infine LUCCHINA), e facendomi forte del mio rapporto con FORMIGONI, che era a volte implicito ed altre esplicito (nel senso che lo citavo nelle richieste spendendo il suo nome) riuscivo quasi sempre ad ottenere il risultato commissionatomi dal cliente.*

Interrogatorio DACCO'- ud. 16 giugno 2012 (pag. 11)

Ribadisco che io non ho mai parlato con FORMIGONI di questioni di lavoro anche perché non ne avevo bisogno in quanto riuscivo a sbrigarmela da solo. In particolare, il mio metodo di lavoro consisteva nel "marcare a uomo" il Direttore Generale della Sanità e tale possibilità mi derivava dal fatto di essere amico di FORMIGONI.

Interrogatorio DACCO' – 12 giugno 2012 (pag. 20)

DOMANDA: Rispetto alle dichiarazioni di BOTTI, ha precisazioni da effettuare? Ci spiega bene quali erano i suoi rapporti con FORMIGONI tanto da consentirle di poter spendere il suo nome nel fare gli interessi dei soggetti giuridici che lei "rappresentava"?

RISPOSTA: *E' vero che usavo spesso il nome di FORMIGONI per portare avanti le mie richieste a favore della FONDAZIONE MAUGERI. Ho speso il nome del Presidente sicuramente con BOTTI e credo con LUCCHINA, come dice PASSERINO.*

OMISSIS

DOMANDA: Il Presidente FORMIGONI era a conoscenza del fatto che lei spendeva il suo nome e faceva valere il vostro rapporto di amicizia per ottenere provvedimenti a favore dei suoi clienti? Il Presidente FORMIGONI tollerava questo suo comportamento?

RISPOSTA: *Per quanto riferito da BOTTI, evidentemente, FORMIGONI era a conoscenza del fatto che io spendevo il suo nome. Tuttavia, mai mi ha richiamato ovvero mai si è lamentato con me di questa circostanza.*

Interrogatorio DACCO' – 12 giugno 2012 (pag. 13)

DOMANDA: Molte persone sentite nel corso delle indagini (tra le quali BOTTI e PASSERINO) hanno riferito che lei faceva spesso riferimento al Presidente FORMIGONI quando avanzava richieste in Regione Lombardia nell'interesse degli enti ospedalieri che lei "rappresentava". Cosa può riferirci in merito?

RISPOSTA: *Effettivamente, riconosco che ho millantato più volte il nome di FORMIGONI, ma, in realtà, non mai parlato con lui di queste questioni.*

DACCO' riconosce pertanto che svolgeva la sua attività di rappresentanza *sostanzialmente* in ragione del rapporto di amicizia con Roberto FORMIGONI e che spendeva il suo nome con i clienti e con i funzionari della DG Sanità.

In definitiva, all'esito del dibattimento è emerso, in modo inequivocabile, che l'unico motivo plausibile per cui PASSERINO e DACCO' hanno deciso di rivolgersi a DACCO' e di pagare allo stesso ingenti somme di denaro era la vicinanza dello stesso a FORMIGONI e la concreta possibilità di comprarne i favori per assecondare le istanze della Fondazione.
DACCO', infatti, non aveva alcuna competenza tecnica in materia sanitaria. Né, tantomeno, appare credibile che FSM abbia pagato somme così ingenti (circa 61 milioni di euro), attraverso flussi finanziari davvero complicati, con interposizione di numerose società di comodo (e correlativi, significativi costi, certamente superiori ai possibili vantaggi fiscali), per una semplice attività di lobbying, quando la stessa Fondazione era già dotata di stabili collegamenti con uomini politici in Regione, quali ABELLI, aventi la stessa appartenenza politica e religiosa di FORMIGONI, pagati proprio per svolgere tale funzione.
L'unica, convincente spiegazione dei pagamenti a DACCO' e SIMONE è dunque quella fornita in dibattimento da MAUGERI e da MOZZALI e (in indagine) da PASSERINO: i due intermediari erano il canale giusto per corrompere i vertici regionali e, in particolare, FORMIGONI.

§ 6. Riscontri alle dichiarazioni di PASSERINO, MAUGERI e MOZZALI: i flussi dalla Fondazione Maugeri alle società di DACCO' e SIMONE

Le convergenti dichiarazioni di PASSERINO, MAUGERI e MOZZALI in merito all'instaurazione dei rapporti con SIMONE e DACCO' hanno trovato un primo solido riscontro, in dibattimento, nell'analisi dei flussi finanziari che, dal 27 dicembre 2001 al 4 novembre 2011[25] si sono verificati dalla Fondazione Maugeri alle società riconducibili ai due imputati.

Come osservato in premessa si tratta di un dato pacifico, mai posto in discussione neppure dalle difese.

La ricostruzione dei flussi, dettagliatamente esposta e chiarita dal Ten. Col. Ernesto CARILE nel corso delle udienze del 29 maggio, 12 giugno e 26 giugno 2014 e dal Cap. Cristiano COCOLA alle udienze del 21 ottobre 2014 e del 26 marzo 2015.

Gli esiti di tali accertamenti sono stati sintetizzati nelle tabelle riportate al capo 1 ed al capo 2 del decreto che dispone il giudizio (pagg. 6 e 9 ss. del decreto), che qui di seguito si riportano per comodità di lettura:

Tabella 1: operazioni tra FSM e società interposte, finalizzate alla creazione di fondi nero extrabilancio

ADSPICIO					5.500.000							
AGENS						3.360.000						
CHAWLANE/ MDS	1.556.533											
FRACA												4.900.000
ICB									6.042.000	1.350.000	321.286	587.866
IMMOPAN						31.000						
ITACA						60.000						
MDS			170.000	205.805		700.361						
MTA				500.000			3.300.000					
MTB		387.342	1.429.114	1.097.000	1.055.000	1.975.000	1.121.000	7.745.000	1.335.000			
PANACEA						352.000						
PANACEA CS						40.000						
PERIPLO				150.000		105.000						1.296.000
SEMEC						25.000						
SIB										9.480.000	8.800.000	8.405.800

Tabella 2: riepilogo somme pervenute sui conti italiani e/o esteri di società i cui beneficiari economici erano DACCO' e SIMONE

[25] Sui flussi relativi alla vicenda di Tradate ed agli investimenti immobiliari effettuati da FSM a Praga in società con SIMONE ha riferito in dibattimento il Mar. MANZITTO all'udienza del 24.3.2015. Su tale vicenda si rimanda a quanto in precedenza esposto, ribadendosi come, ad avviso di questo Collegio, la vicenda Tradate non sia da ricondurre all'ipotizzato accordo corruttivo, ma si inserisca nella fase prodromica della conoscenza tra le parti.

AGENS						3.360.000						
ADSPICIO ss					5.500.000							
CHAWLANE	1 556.533											
contante a DACCO'										550.000		
FRACA srl												4.900.000
GRANT CONSULT.				650.000								
M T B		387 342	1.599,114	1.302.805	838.219	3.783.361	5.946.000	7.079.000	6.544.159	2.752.041		
SIKRI										4.784.255	4.752.754	5.200.000

Tabella 3: analisi del dettaglio dei pagamenti effettuati da FSM o da società alla stessa collegate su conti correnti di società estere e italiane riferibili a SIMONE e DACCO'

06/08/97 - 04/01/00	M.D.S. / POTOMAC	Immobili Praga	Lit. 3.000.000.000	CHAWLANE	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
30/01/02	F.S.M.	ft. 0145/02	129.114	MTB (1)	2002
04/03/02	F.S.M.	ft. 2015/02	260.000	MTB (1)	
26/04/02	F.S.M.	ft. 3023/02	130.000	MTB (1)	
24/06/02	F.S.M.	ft. 5093/02	130.000	MTB (1)	
30/09/02	F.S.M.	ft. 9010/02	130.000	MTB (1)	
12/09/02	M.D.S. SPA	ft. 8020/02	170.000	MTB (1)	
27/11/02	F.S.M.	ft. 1105/02	260.000	MTB (1)	
20/12/02	F.S.M.	ft. 1107/02	390.000	MTB (1)	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
17/03/04	F.S.M.	ft. 0371/04	390.000	MTB (2)	2004
15/04/04	F.S.M.	ft. 0390/04	75.000	MTB (2)	
29/04/04	F.S.M.	ft. 0385-0388/04	140.000	MTB (2)	
23/07/04	M.D.S. SPA	ft. 0748/04	4.209	MTB (2)	
28/09/04	M.D.S. SPA	ft.0921/04	4.010	MTB (2)	

05/08/04	F.S.M.	Operazione Camaldoli	5.500.000	ADSPICIO ss	
21/12/04	F.S.M.	saldo ft. 1105	225.000	MTB (2)	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2005
04/01/06	SEMEC SRL	inc. ft. 0940/05	25.000	MTB (2)	2006
14/02/06	M.T.A. SA	inc. ft. 0226/06	1.020.000	MTB (2)	
24/02/06	ICB ASBL	saldo ft. 06/0235	980.000	MTB (2)	
27/06/06	M.T.A. SA	saldo ft. 0668	860.000	MTB (2)	
26/07/06	F.S.M.	incasso ft. 0701/06	371.000	MTB (2)	
03/08/06	M.T.A. SA	incasso ft. 0703/06	1.940.000	MTB (2)	
29/12/06	F.S.M.	saldo ft. 1017 - 1131	750.000	MTB (2)	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2007
17/01/08	F.S.M.	1129/07	900.000	MTB (2)	2008
18/03/08	F.S.M.	saldo ft. 207/08	475.000	MTB (2)	
21/04/08	ICB ASBL	saldo ft. 0403/08	995.670	MTB (2)	
13/06/08	F.S.M.	saldo fr. 524/08	860.000	MTB (2)	
17/07/08	ICB ASBL	saldo ft. 0702/08	1.000.000	MTB (2)	
04/08/08	ICB ASBL	saldo ft. 0706	495.000	MTB (2)	
05/08/08	ICB ASBL	saldo ft. 0711	980.000	MTB (2)	
14/10/08	ICB ASBL	saldo ft. 0904/08	613.488	MTB (2)	

12/12/08	ICB ASBL	saldo ft. 1122	225.000	MTB (2)	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2009
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
11/03/10	RAMSETE LLC	Ft. n.1007/10	309.200	SIKRI	2010
09/04/10	RAMSETE LLC	Ft. n.1008/10	500.000	SIKRI	
13/07/10	RAMSETE LLC	Ft. n.1010/10	500.000	SIKRI	
14/07/10	AKAI PACIFIC LTD	Ft. n.1009/10	450.000	SIKRI	
16/07/10	RAMSETE LLC	Ft. n.1011/10	200.000	SIKRI	
20/07/10	RAMSETE LLC	Acc.ft. n.1012/10	300.000	SIKRI	
26/07/10	RAMSETE LLC	Sal.ft. n.1012/10	350.000	SIKRI	
02/11/10	RAMSETE LLC	Acc.ft. n.1013/10	100.000	SIKRI	
08/11/10	RAMSETE LLC	Acc.ft. n.1013/10	200.000	SIKRI	
11/11/10	RAMSETE LLC	Sal.ft. n.1013/10	118.554	SIKRI	
02/12/10	RAMSETE LLC	Ft. n.1015/10	150.000	SIKRI	
02/12/10	RAMSETE LLC	Ft. n.1016/10	200.000	SIKRI	
02/12/10	RAMSETE LLC	Ft. n.1014/10	40.000	SIKRI	
06/12/10	RAMSETE LLC	Ft. n.1017/10	250.000	SIKRI	
06/12/10	RAMSETE LLC	Ft. n.1019/10	130.000	SIKRI	
06/12/10	RAMSETE LLC	Ft. n.1018/10	130.000	SIKRI	
08/12/10	AKAI PACIFIC LTD	Ft. n.1020/10	200.000	SIKRI	
14/12/10	AKAI PACIFIC LTD	Ft. n.1022/10	230.000	SIKRI	
14/12/10	RAMSETE LLC	Ft. n.1021/10	230.000	SIKRI	
23/12/10	RAMSETE LLC	Ft. n.1023/10	165.000	SIKRI	

23/03/11	AKAI PACIFIC LTD	Fa. n. 1024-20/11	250.000	SIKRI	2011
23/03/11	AKAI PACIFIC LTD	Fa. n. 1025/11	150.000	SIKRI	
23/03/11	[illegible]	Fa. n. [illegible]	100.000	SIKRI	
31/03/11	[illegible]	Fa. n. [illegible]	420.000	SIKRI	
05/04/11	[illegible]	Fa. n. [illegible]	140.000	SIKRI	
08/04/11	[illegible]	Fa. n. [illegible]	240.000	SIKRI	
19/04/11	AKAI PACIFIC LTD	Fa. n. [illegible]	200.000	SIKRI	
20/04/11	AKAI PACIFIC LTD	Fa. n. [illegible]	120.000	SIKRI	
03/05/11	AKAI PACIFIC LTD	Fa. n. [illegible]	100.000	SIKRI	
03/05/11	[illegible]	Fa. n. [illegible]	250.000	SIKRI	
06/05/11	[illegible]	Fa. n. [illegible]	200.000	SIKRI	
18/05/11	XINMAO OIL LTD	Fa. n. [illegible]	45.000	SIKRI	
18/05/11	AKAI PACIFIC LTD	Fa. n. [illegible]	100.000	SIKRI	
19/05/11	[illegible]	Fa. n. [illegible]	255.000	SIKRI	
23/05/11	[illegible]	Fa. n. [illegible]	100.000	SIKRI	
24/05/11	[illegible]	Fa. n. [illegible]	61.000	SIKRI	
01/06/11	FSM	Fa. n. [illegible]	4.950.000	FRACA	
02/06/11	AKAI PACIFIC LTD	Fa. n. [illegible]	100.000	SIKRI	
02/06/11	AKAI PACIFIC LTD	Fa. n. [illegible]	100.000	SIKRI	
14/06/11	[illegible]	Fa. n. [illegible]	400.000	SIKRI	
27/06/11	[illegible]	Fa. n. [illegible]	300.000	SIKRI	
04/07/11	[illegible]	Fa. n. [illegible]	40.000	SIKRI	
04/07/11	XINMAO OIL LTD	Fa. n. [illegible]	350.000	SIKRI	
12/07/11	[illegible]	Fa. n. [illegible]	210.000	SIKRI	
25/07/11	[illegible]	Fa. n. [illegible]	97.000	SIKRI	
29/07/11	[illegible]	Fa. n. [illegible]	186.560	SIKRI	
04/11/11	[illegible]	Fa. n. [illegible]	215.440	SIKRI	
			59.929.050	TOTALE €	
			3.000.000.000	TOTALE Lit.	
			61.485.583	TOTALE GEN. €	

M.T.B. (1): Bank of Austria n. 503.768420/00 M.T.B.
MTB (2): Erste Bank n. 28.238.225.400 M.T.B.
GRANT CONSULTING: BARCLAYS n. 74579766
SIKRI: Lugano BSI A121926 SIKRI Investments Inc.

I testi CARILE e COCOLA hanno spiegato, nel corso del loro esame dibattimentale, che i pagamenti eseguiti da FSM e riepilogati nelle superiori tabelle sono stati dapprima accertati attraverso l'esame della documentazione contabile dell'ente pavese e della documentazione interna dei fiduciari GRENCI e FENYO (dagli stessi consegnata e poi integrata dalla trasmissione degli atti e documenti sequestrati dall'A.G. elvetica); la ricostruzione così operata è stata poi confermata dall'analisi degli estratti conto, acquisiti per rogatoria, dei rapporti bancari intestati ai veicoli societari utilizzati per ricevere i pagamenti.

Come sottolineato dal Capitano COCOLA

Teste COCOLA – ud. 20 marzo 2015 (pagg. 33 - 34)

TESTE COCOLA – Esattamente. Allora, vorrei precisare che questa ricostruzione è confermata dalle indagini complessivamente svolte, quindi quelle preliminari descritte nella informativa e dalle successive integrazioni con la documentazione bancaria trasmessa per rogatoria alla Procura, oltre che essere stata poi - diciamo – confermata anche dagli Imputati, DACCO', GRENCI e PASSERINO.

P.M. PASTORE – Capitano, le volevo chiedere una cosa: in un primo momento voi avete basato le vostre ricostruzioni sulla documentazione interna di GRENCI?

TESTE COCOLA – Sulla contabilità interna di GRENCI, sì, sì sì.

P.M. PASTORE – Sulla contabilità interna di GRENCI. Le volevo chiedere se poi avete trovato corrispondenza tra la contabilità interna di GRENCI e i flussi, i trasferimenti di danaro quali risultanti dalla documentazione bancaria acquisita per rogatoria?

TESTE COCOLA – Sì sì, l'ho gia' detto, combaciavano - diciamo – in modo esatto, quasi alla virgola diciamo ... la documentazione che era stata presa alla base della ricostruzione di questi flussi era documentazione certa. In particolare c'erano i mandati fiduciari, concernenti le società di DACCO' e SIMONE, su cui le somme di denaro poi sono state trasferite; contratti stipulati tra la Fondazione Maugeri, con la Fondazione Maugeri, diretti a fornire appunto una giustificazione poi di questi flussi finanziari; e inoltre tutte le fatture emesse nei confronti della Fondazione Maugeri e delle altre società a questa collegate da parte di M.T.B. per esempio, come vedremo.

Giova sin d'ora evidenziare che, ad avviso del collegio, dagli accertamenti svolti dalla P.G. operante emergono due dati di sicuro interesse, che riscontrano nel dettaglio la narrazione di PASSERINO, MAUGERI e MOZZALI:

- che i pagamenti in questione non hanno una adeguata giustificazione economica;
- che la comparazione tra le somme liquidate dalla Regione a FSM per la liquidazione delle FNT dopo l'instaurazione del rapporto con SIMONE e DACCO' (11 settembre del 2001) e le somme corrisposte a questi ultimi da FSM rispecchia, a grandi linee, gli accordi intervenuti, nel corso del tempo, tra PASSERINO e i due interlocutori sulle percentuali che la Fondazione avrebbe dovuto corrispondere ai due intermediari per il loro intervento in Regione (cfr. dichiarazioni di PASSERINO richiamate nei paragrafi che precedono). Come sottolineato dal consulente del P.M. Bracchi, infatti, a fronte di circa 60 milioni che da FSM pervengono alle società di DACCO' e SIMONE nel periodo in contestazione, le erogazioni dalla Regione alla fondazione sono di circa 230 milioni di euro. Viene, cioè, a grandi linee rispettata la percentuale del 25% che, tra il 2001 ed il 2008, era stata pattuita per la remunerazione di DACCO' e SIMONE. E' chiaro che si tratta di un calcolo approssimativo. Lo stesso PASSERINO, peraltro, ha più volte chiarito, nel corso della sua deposizione dibattimentale, che gli accordi non venivano mai rispettati al dettaglio, che i pagamenti avvenivano parte in anticipo e parte a consuntivo, con aggiustamenti dovuti ai costi sostenuti da FSM per pagare gli intermediari. Il dato che sicuramente rileva, tuttavia, è che viene rispettato l'ordine di grandezze riferito da PASSERINO e che, a fronte ingenti risorse pervenute a FSM dalla Regione nel periodo in contestazione, sono stati pagati lauti compensi a DACCO' e SIMONE.

§ 7 Analisi dei flussi

§ 7.1 I pagamenti diretti in favore della società di diritto austriaco M.T.B. GmbH

Come emerso dall'analisi delle dichiarazioni di PASSERINO i primi pagamenti eseguiti in favore di DACCO' e SIMONE avvengono in favore della società austriaca M.T.B. GmbH di cui beneficiario economico era Pierangelo DACCO', definita da GRENCI, come il *polmone finanziario* del gruppo, e con la quale FSM stipula dei contratti di consulenza dall'oggetto assolutamente generico e comunque *diverso* da quello che PASSERINO ha indicato come oggetto dell'incarico affidato a DACCO' e SIMONE.
Sono stati pertanto acquisiti ed esaminati i contratti (con le relative proroghe) stipulati da Umberto MAUGERI, per la Fondazione, e dai rappresentanti pro-tempore di M.T.B., nei primi anni HIRSHMANN e successivamente HORVATH.
Di seguito si riporta l'elenco del contratti stipulati direttamente tra FSM e la società M.T.B. con una breve indicazione dell'oggetto del contratto

DATA	TIPO CONTRATTO	[illegible]	DESCRIZIONE
08.01.2001 Scadenza 31.12.2001	Proposta effettuazione prestazioni di servizi e di mediazione sottoscritto da Umberto MAUGERI e Manfred HIRSCHMANN	parte fissa ammontante a Lire 250.000.000 per trimestre la parte variabile è connessa alla conclusione di accordi o alla creazione di joint-venture e determinata di volta in volta sulla base di ogni singola iniziativa	avente ad oggetto *"una prestazione di servizi, avente quale obiettivo l'individuazione di uno o più partners, operanti in ambito ospedaliero e sanitario in Italia e all'estero, che permettano alla Fondazione la possibilità di sviluppare i propri compiti istituzionali ed in particolare:* • *l'attività di sviluppo della ricerca scientifica e biomedica;* • *l'attività di assistenza sanitaria avente ad oggetto il periodo dell'età evolutiva, lavorativa e post-lavorativa nel campo della prevenzione, della terapia e della riabilitazione di danni provocati da malattie invalidanti.*
15.01.2002 Scadenza dic. 2002	Riferimento contratto del 08.01.2001 sottoscritto da Manfred HIRSCHMANN	Il compenso variabile fissato in Euro 260.000	*Facciamo riferimento al contratto sottoscritto in data 8 gennaio 2001, e in particolare alle iniziative sfociate in accordi formali nel corso del 2001, che di seguito elenchiamo:* - *Costituzione di un Consorzio tra la Fondazione Salvatore Maugeri, la Provincia Lombardo Veneta dell'Ordine Religioso San Giovanni di Dio – Fatebenefratelli e l'Associazione Diogene, per la gestione di Dipartimenti di riabilitazione nelle strutture ospedaliere della suddetta Provincia Fatebenefratelli;* - *Progetto di ristrutturazione e riconversione dell'Ospedale San Raffaele Arcangelo di Venezia.*

19.02.2002 Scadenza dic. 2002	Riferimento contratto del 08.01.2001 sottoscritto da Umberto MAUGERI e Manfred HIRSCHMANN	Il compenso fisso è stato variato in Euro 130.000 trimestrale	Riferimento al contratto del 08.01.2001
3.10.2002 Scadenza 31.12.2003	Riferimento contratto del 08.01.2001 sottoscritto da Umberto MAUGERI e da Manfred HIRSCHMANN	Il compenso variabile fissato in Euro 260.000	*Vi confermiamo che possono considerarsi conseguiti gli obiettivi oggetto della nostra prestazione, per l'esercizio in corso, e specificatamente:* - *Prima fase progetto Costarainera;* - *Prima fase progetto Riabilitazione Sicilia;*
08.11.2004 Scadenza 31.12.2005	Riferimento contratto del 08.01.2001 sottoscritto da Manfred HIRSCHMANN	Il compenso fisso è stato variato in Euro 600.000 annui;	Riferimento al contratto del 08.01.2001
31.10.2005 Scadenza 31.12.2006	Proposta effettuazione prestazioni di servizi e di mediazione sottoscritta da Umberto MAUGERI e Manfred HIRSCHMANN	Il corrispettivo concordato è suddiviso in parte fissa ammontante ad Euro 250.000 per trimestre, mentre la parte variabile è connessa alla conclusione di accordi o alla creazione di joint-venture e determinata di volta in volta sulla base di ogni singola iniziativa;	avente ad oggetto *"una prestazione di servizi, avente quale obiettivo l'individuazione di uno o più partners, operanti in ambito ospedaliero e sanitario in Italia e all'estero, che permettano alla Fondazione la possibilità di sviluppare i propri compiti istituzionali ed in particolare:* • *l'attività di sviluppo della ricerca scientifica e biomedica;* • *l'attività di assistenza sanitaria avente ad oggetto il periodo dell'età evolutiva, lavorativa e post-lavorativa nel campo della prevenzione, della terapia e della riabilitazione di danni provocati da malattie invalidanti.*
07.11.2006 Scadenza 31.12. 2007	Proposta effettuazione prestazioni di servizi e di mediazione sottoscritta da Manfred HIRSCHMANN	Il corrispettivo concordato è suddiviso in parte fissa ammontante ad Euro 1.150.000 mentre la parte variabile è connessa alla conclusione di accordi o alla creazione di joint-venture e determinata di volta in volta sulla base di ogni singola iniziativa;	avente ad oggetto *"una prestazione di servizi, da eseguire secondo le direttive ricevute da Fondazione, avente i seguenti obiettivi:* • *l'attività di sviluppo della ricerca scientifica e biomedica sia in Italia che all'estero;* • *l'attività di assistenza sanitaria avente ad oggetto il periodo dell'età evolutiva, lavorativa e post-lavorativa nel campo della prevenzione, della terapia e della riabilitazione di danni provocati da malattie invalidanti.*

15.11.2007 Scadenza 31.12.2008	Proposta effettuazione prestazioni di servizi e di mediazione sottoscritta da Ermo HORVATH (per conto di M.T.B.)	Il corrispettivo concordato è suddiviso in parte fissa ammontante ad 1.250.000, di cui Euro 900.000 entro il 15.01.2008 ed Euro 350.000 entro il 30.06.2008, mentre la parte variabile è connessa alla conclusione di accordi o alla creazione di joint-venture e determinata di volta in volta sulla base di ogni singola iniziativa.	avente ad oggetto *"una prestazione di servizi, da eseguire secondo le direttive ricevute da Fondazione, avente i seguenti obiettivi:* • *l'attività di sviluppo della ricerca scientifica e biomedica sia in Italia che all'estero;* • *l'attività di assistenza sanitaria avente ad oggetto il periodo dell'età evolutiva, lavorativa e post-lavorativa nel campo della prevenzione, della terapia e della riabilitazione di danni provocati da malattie invalidanti.*

Si tratta di contratti stipulati tra il 2001 e il 2007 che prevedono compensi, in parte fissi e in parte variabili in ragione dei risultati raggiunti, con oggetti del tutto generici e, in ogni caso, non corrispondenti all'attività svolta da DACCO' e SIMONE attraverso tale società.

Si prenda in considerazione, a titolo esemplificativo, il primo contratto dell'8 gennaio 2001, (il cui contenuto è poi riprodotto nei contratti del 31 ottobre 2005, del 7 novembre 2006 e del 15 novembre 2007) avente ad oggetto *"una prestazione di servizi, avente quale obiettivo l'individuazione di uno o più partners, operanti in ambito ospedaliero e sanitario in Italia e all'estero, che permettano alla Fondazione la possibilità di sviluppare i propri compiti istituzionali ed in particolare: - l'attività di sviluppo della ricerca scientifica e biomedica; - l'attività di assistenza sanitaria avente ad oggetto il periodo dell'età evolutiva, lavorativa e post-lavorativa nel campo della prevenzione, della terapia e della riabilitazione di danni provocati da malattie invalidanti"*.
Si tratta di un'attività del tutto estranea all'incarico che PASSERINO affida a DACCO' e SIMONE: quello di curare i rapporti con la Regione Lombardia per ottenere maggiori finanziamenti.
Le fatture indicano, perciò, causali del tutto eterogenee rispetto all'attività per cui intervenivano i pagamenti.
Sulla base di tali contratti, sono state emesse da M.T.B. fatture ad FSM per un importo complessivo di **Euro 17.202.675**
Qui di seguito vengono riportate le fatture individuate nella contabilità di GRENCI e di FSM:

Data	Numero	Causale	Importo
02.11.2001	1101		258.228
03.12.2001	1219		129.114
09.01.2002	0145	*"Service agreement of 8 january 2001"*	129.114
15.01.2002	2015	*As per our Agreement dated Juanary 8 2001, Article 3"*	260.000
18.03.2002	3020	*"Service agreement of 8 january 2001"*	130.000
31.05.2002	5093	*"Service agreement of 8 january 2001"*	130.000
02.09.2002	9010	*"Service agreement of 8 january 2001"*	130.000
08.11.2002	1105/02	*"Service agreement of 8 january 2001"*	260.000
19.11.2002	1107/25	*"Service agreement of 8 january 2001"*	390.000
08.01.2003	1020	*"Service agreement of 8 january 2001"*	130.000

06.10.2003	0945/03	*Compensation for the provision of services*	50.000
24.11.2003	1151/03	*"Service agreement of 8 january 2001"*	527.000
28.11.2003	1175/03	*"Service agreement of 8 january 2001"*	390.000
02.03.2004	0371/04	*"Service agreement of 8 January 2001 and related amendments"*	390.000
03.03.2004	0385/04	*"Professional fee in relation with the development of the Hospital structure placed in Petralia"*	70.000,00
03.03.2004	0388/04	*"Professional fee in relation with the development of the Hospital structure placed in Noto"*	70.000,00
03.03.2004	0390/04	*"Professional fee in relation with the development of the Hospital structure placed in Mistretta"*	75.000,00
12.07.2004	0748/04	*Professional fees as per our agreement dated 01.09.2003*	4.209,00
17.09.2004	0921/04	*Professional fees as per our agreement dated 01.09.2003*	4.010,00
09.11.2004	1106/04	*Service agreement of 8th of January 2001*	225.000,00
09.11.2004	1105/04	*Service agreement of 8th of January 2001*	225.000,00
20.06.2005	0620/05	*Service agreement of 8th of January and related amendments*	400.000,00
24.10.2005	1058/05	*Service agreement of 8th of January and related amendments*	150.000,00
04.11.2005	1113/05	*Service agreement of 31th of October 2005*	250.000,00
11.11.2005	1118/05	*Service agreement of 31th of October 2005*	250.000,00

15.11.2005	1125/05	*Service agreement of 31th of October 2005*	250.000.00
16.11.2005	1129/05	*"Success fee in relation to the negotiation concerning the law suit having as object the private activity of Rehabilitation Care in Sicily"*	675.000.00
15.07.2006	0701/06	*Service agreement of 31th of October 2005*	371.000.00
0.10.2006	1017/06	*Service agreement of 31th of October 2005*	500.000.00
07.11.2006	1131/06	*Service agreement of 31th of October 2005*	250.000.00
15.01.2007	0127/07	*Service agreement of 15th November 2007*	1.150.000.00
30.03.2007	0385/07	*"Success fee in relation to the closure of the consultant activity in Sicily. Identification of partners for the establishment of a Temporary Partnership for the management of an health structure in Sicily"*	1.500.000.00
16.04.2007	0412/07	*Service agreement of 15th November 2007*	750.000.00
03.05.2007	0523/07	*"Analysis, projecting and arranging of a transaction deed regarding the claim against Regione Lombardia: adumbration of an implementation program concerning the equality treatment rule of the Private entity for HealthCare"*	2.950.000.00
05.10.2007	1013/07	*"Consideration for successful result of the project concerning the new IRCCS (Istituto Ricovero e Cura a Carattere Scientifico) of Fondazione Maugeri in Sicily"*	495.000.00
19.11.2007	1129/07	*Service agreement of 15th November 2007*	900.000.00
29.02.2008	0207/08	*Service agreement of 15th November 2007*	475.000.00
01.03.2008	0301/08	*Service agreement of 15th November 2007*	1.050.000.00

28.05.2008	0524/08	*Service agreement of 15th November 2007*	860.000,00
[redacted]			[redacted]

In merito ai pagamenti il riscontro più significativo è rappresentato, oltre che dalla contabilità del fiduciario GRENCI, dall'acquisizione della documentazione bancaria relativa al conto corrente intestato a M.T.B. ed aperto presso la ERSTE BANK di Vienna n. 28.238.225.400 su cui sono pervenute da FSM, tra il 27 dicembre 2001 e il 13 giugno 2008, somme per complessivi **Euro 16.144.456,00** secondo il prospetto sotto riportato ed elaborato sulla base degli estratti del conto corrente della ERSTE BANK

[redacted]				
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
27.12.2001	Fondazione Maugeri	Ft. 1101/01	258.228,00	**258.228,00**
04.01.2002	Fondazione Maugeri	Ft. 1219/01	129.114,00	
30.01.2002	Fondazione Maugeri	Ft. 0145/02	129.114,00	
04.03.2002	Fondazione Maugeri	Ft. 2015/02	260.000,00	
26.04.2002	Fondazione Maugeri	Ft. 3023/02	130.000,00	
24.06.2002	Fondazione Maugeri	Ft. 5093/02	130.000,00	
30.09.2002	Fondazione Maugeri	Ft. 9010/02	130.000,00	
27.11.2002	Fondazione Maugeri	Ft. 1105/02	260.000,00	
20.12.2002	Fondazione Maugeri	Ft. 1107/02	390.000,00	**1.558.228,00**
20.01.2003	Fondazione Maugeri	Ft. 1020/03	130.000,00	
03.11.2003	Fondazione Maugeri	Ft. 0945/03	50.000,00	
05.12.2003	Fondazione Maugeri	Ft. 1151/03	527.000,00	
05.12.2003	Fondazione Maugeri	Ft. 1175/03	390.000,00	**1.097.000,00**
17/03/2004	Fondazione Maugeri		390.000,00	
15/04/2004	Fondazione Maugeri		75.000,00	
29/04/2004	Fondazione Maugeri		140.000,00	
21/12/2004	Fondazione Maugeri	saldo ft. 1105	225.000,00	**830.000,00**
27/01/2005	Fondazione Maugeri	saldo ft.	225.000,00	
14/07/2005	Fondazione Maugeri	saldo ft. 0620/05	400.000,00	
14/11/2005	Fondazione Maugeri	inc. ft. 1058/05	150.000,00	
02/12/2005	Fondazione Maugeri	inc. ft. 1129	675.000,00	**2.200.000,00**

09/12/2005	Fondazione Maugeri	inc. ft. 1113 + ft. 1118	500.000,00	
15/12/2005	Fondazione Maugeri	inc. ft. 1125	250.000,00	
26/07/2006	Fondazione Maugeri	incasso ft. 0701/06	371.000,00	
29/12/2006	Fondazione Maugeri	saldo ft. 1017 - 1131	750.000,00	**1.121.000,00**
07/02/2007	Fondazione Maugeri	saldo ft. 127	1.150.000,00	
18/05/2007	Fondazione Maugeri	saldo ft. 385/412	2.250.000,00	
07/06/2007	Fondazione Maugeri	saldo ft. 523	2.950.000,00	
29/10/2007	Fondazione Maugeri		495.000,00	**6.845.000,00**
17/01/2008	Fondazione Salvatore Maugeri Clinic		900.000,00	
18/03/2008	Fondazione Salvatore Maugeri Clinic	saldo ft. 207/08	475.000,00	
13/06/2008	Fondazione Salvatore Maugeri Clinic		860.000,00	**2.235.000,00**
TOTALI MOVIMENTAZIONI DEL PERIODO				**Euro**

Vi è uno scarto di circa un milione di Euro tra gli importi fatturati e quelli effettivamente pagati dall'ente pavese.
Come spiegato dal Capitano COCOLA all'udienza del 20 marzo 2015 (pag. 40 delle trascrizioni) la differenza è dovuta al fatto che la fattura n. 301 del 4 marzo 2008 non è stata pagata: è stata emessa e poi annullata.
In ogni caso, le evidenze documentali fornite dall'esame del conto austriaco di M.T.B. hanno consentito di accertare, con assoluta certezza, il trasferimento diretto da FSM a M.T.B. di risorse per 16.144.456 tra il dicembre 2001 e il maggio 2008.

Ritiene il collegio che si sia in presenza di contratti e fatture falsi volte soltanto a fornire una parvenza di giustificazione al trasferimento delle somme di denaro.
Oltre al già evidenziato dato delle causali del tutto generiche dei contratti e delle fatture, non si può trascurare che, come chiarito dai testi di P.G., a fronte dei predetti contratti non era stato individuato, nel corso delle attività di perquisizione presso l'ente pavese, ovvero tra la documentazione trasmessa per rogatoria dalle altre Autorità Giudiziarie straniere, alcun documento, elaborato, ricerca che desse conto di una qualche effettiva attività svolta da M.T.B. in favore della Fondazione.
Altro elemento molto significativo è che a fronte di ingenti ricavi conseguiti da M.T.B., i costi sostenuti dalla società sono del tutto eterogenei rispetto ad attività sanitarie o di ricerca in campo medico.
Come evidenziato dal Cap. COCOLA – oltre ai trasferimenti delle somme da M.T.B. ad altre società di DACCO' (in particolare la società di diritto statunitense DP Consultants LLC) – gli unici *costi* sostenuti da M.T.B. riguardano il noleggio e l'armatura di imbarcazioni, acquisti di vini per oltre 300.000 Euro, ulteriori Euro 300.000 per pagamenti in favore del ristorante SADLER e 240 mila Euro per pagamenti in favore del ristorante milanese PEC.

§ 7.2 - I pagamenti eseguiti da M.D.S. s.p.a. in favore di M.T.B.

Ai pagamenti direttamente eseguiti da FSM in favore di M.T.B. per oltre 16 milioni di Euro, devono aggiungersi i pagamenti che altre società, legate all'ente pavese e controllate da PASSERINO, hanno eseguito sui conti austriaci di M.T.B. con provviste provenienti dalla Fondazione.

Tra queste società vi è, in particolare, M.D.S. s.p.a., a cui si è già accennato, controllata interamente da PASSERINO e di cui amministratore unico era Gianfranco MOZZALI.

Si è già visto come M.D.S. sia stata frequentemente utilizzata da PASSERINO e Umberto MAUGERI per eseguire, con provviste della Fondazione, pagamenti di natura "politica" in favore di ABELLI, ALPEGGIANI, GARIBOLDI, IANNACCONE.

Della M.D.S. PASSERINO si è servito anche per corrispondere pagamenti alla società M.T.B.

Di seguito sono riportati i contratti di consulenza sottoscritti da MDS e M.T.B.

DATA	[illegible]	[illegible]	OGGETTO
24.04.02	MTB Referente: **HIRSHMANN** + MDS Referente: **MOZZALI**	Durata: dal 01.05.2002 al 30.04.2003 Importo: provvigione del 5% del fatturato effettivamente acquisito da MDS + € 34.000 quale avviamento di MTB per ognuno dei primi cinque mesi.	*Prestazione di servizi, da parte di MTB avente quale obiettivo l'individuazione di una o più iniziative, in ambito ospedaliero e sanitario in Italia e all'estero che permetta a MDS la possibilità di reperire nuove opportunità di mercato: in particolare MTB dovrà occuparsi dei seguenti aspetti:* - *ricercare e proporre nuove iniziative nell'ambito dell'attività svolta dalla MDS, conformi alle caratteristiche meglio descritte infra:* - *gestire i rapporti con possibili committenti con i quali stipulare accordi atti allo sviluppo dell'attività, compresi i rapporti con gli organi di informazione, laddove necessari;* - *assistere MDS nell'espletamento di tutte le formalità connesse al perfezionamento degli accordi;* - *assistere MDS nella gestione dei rapporti con i committenti finalizzato allo sviluppo operativo delle iniziative affidate.*
28.04.03	MTB Referente: **HIRSHMANN** + MDS Referente: **MOZZALI**	Durata: fino al 30.04.2004 Importo: pagati € 170.000	Integrazione al contratto del 24.04.2002, posticipandone il termine dal 30.04.2003 al 30.04.2004

01.09.03	MDS Referente: **MOZZALI**	Durata: 31.08.2003 Importo: saldo a favore di MDS di € 145.036	Risoluzione contratto del 24.04.2002 rinnovato il 28.04.2003
01.09.03	MDS Referente: **MOZZALI**	Durata: dal 01.09.2003 al 30.08.2004 Importo: corrispettivo calcolato sull'importo degli incarichi acquisiti da MDS in base alle seguenti percentuali: 5% per incarichi acquisiti dal 01.05.2002 ma non ancora fatturati al 31.08.2003; 10% per incarichi rinnovati, di valore inferiore a € 150.000; 15% per tutti gli altri incarichi.	*Prestazione di servizi, da parte di MTB avente quale obiettivo l'individuazione di iniziative rivolte in particolare all'ambito ospedaliero e sanitario in Italia e all'estero, che permetta a MDS la possibilità di reperire nuove opportunità di mercato: in particolare MTB dovrà occuparsi dei seguenti aspetti:* - *ricercare e proporre nuove iniziative nell'ambito dell'attività svolta dalla MDS;* - *gestire i rapporti con possibili committenti con i quali stipulare accordi atti allo sviluppo dell'attività di MDS, sia in Italia che all'estero;* - *gestire le pubbliche relazioni di MDS, per quanto attiene l'attività, compresi i rapporti con gli organi di informazione, laddove necessari;* - *assistere MDS nell'espletamento di tutte le formalità connesse al perfezionamento degli accordi;* - *assistere MDS nella gestione dei rapporti con i committenti finalizzato allo sviluppo operativo delle iniziative affidate.*
02.01.05	MDS Referente: **MOZZALI**	Durata: dal 01.01.2005 al 31.07.2005 Importo: corrispettivo calcolato sull'importo degli incarichi acquisiti da MDS in base alle seguenti percentuali: 5% per tutti gli incarichi di valore inferiore a € 150.000; 11% per tutti gli altri incarichi.	*Prestazione di servizi, da parte di MTB avente quale obiettivo l'individuazione di iniziative rivolte in particolare all'ambito ospedaliero e socio-sanitario in Italia e all'estero, che permettano a MDS la possibilità di reperire nuove opportunità di mercato. In particolare MTB si dovrà occupare dei seguenti aspetti:* - *ricercare e proporre nuove iniziative nell'ambito dell'attività svolta dalla MDS;* - *gestire i rapporti con possibili committenti con i quali stipulare accordi atti allo sviluppo dell'attività di MDS, sia in Italia che all'estero;* - *gestire le pubbliche relazioni di MDS, per quanto attiene l'attività, compresi i rapporti con gli organi di informazione, laddove necessari;* - *assistere MDS nell'espletamento di tutte le formalità connesse al perfezionamento degli accordi;* - *assistere MDS nella gestione dei rapporti con i committenti finalizzato allo sviluppo operativo delle iniziative affidate.*

Anche nel caso dei contratti stipulati con M.D.S. l'oggetto della prestazione è del tutto generico: promuovere nuove opportunità e individuare nuovi partners per l'attività di M.D.S., con un corrispettivo calcolato quale percentuale (tra il 5% e il 15%) dei nuovi affari procurati da M.T.B.

A fronte di questi contratti M.D.S. riceve e paga le fatture indicate nel seguente schema per complessivi **Euro 1.084.385**[26]

FATTURE E PAGAMENTI MDS - MTB dal 2002 al 2005							
Data	**Fornitore**	**Fattura**	**Causale**	**Importo**	**Cliente**	**Pagamento**	**Sub totali per anno**
06.09.2002	M.T.B.	8020	Our fees for tHe period May-September 2002 as per art 3 of our agreement dated 24.02.2002	170.000	M.D.S. s.p.a.	Bonifico bancario sul c/c 503-768420/00 BANK AUSTRIA AG.	170.000
05.12.2003	M.T.B.	1210/03	Our fees for tHe period September – November 2003 as per art 3 of our agreement dated 01.09.2003	205.805	M.D.S. s.p.a.	Bonifico bancario sul c/c 503-768420/00 BANK AUSTRIA AG.	205.805
12.07.2004	M.T.B.	748/04	Professional feel per our agreement dated 01.09.2003 activities performed during the period March 2004 - May 2009	4.209	M.D.S. s.p.a.	Bonifico bancario sul c/c 218.238.225.400 ERSTE BANK	8.219
17.09.2004		921/04	Professional feel per our agreement dated 01.09.2003 activities performed during the period June 2004 - August 2004	4.010	M.D.S. s.p.a.	Bonifico bancario sul c/c 218.238.225.400 ERSTE BANK	
20.07.2005	M.T.B.	718/05	Professional feel per our agreement dated 02.01.2005 activities performed during the period ending in 20.07.05 based on your calculation in even date	700.361	M.D.S. s.p.a.	Bonifico bancario sul c/c 218.238.225.400 ERSTE BANK	700.361
TOTALE							***€ 1.084.385***

Gianfranco MOZZALI, amministratore unico di M.D.S., ha spiegato con chiarezza le ragioni (e la falsità) di tali contratti.

Nel corso dell'incidente probatorio ha ammesso che si trattava di pagamenti che PASSERINO gli imponeva di eseguire in favore di DACCO' a fronte di nessuna prestazione

[26] I pagamenti di M.D.S. sono stati eseguiti sia sul conto corrente austriaco di M.T.B. presso ERSTE BANK n. 218.238.225.400 sia su un ulteriore conto corrente di cui M.T.B. era intestataria presso BANK AUSTRIA AG (c/c 503-768420/00). Anche di questo conto corrente è stata acquisita la documentazione bancaria tramite rogatoria.

Incidente Probatorio – Esame MOZZALI – ud. 14 febbraio 2014 (pag. 101 – 105)

P.M.- Veniamo ai rapporti con DACCO'. Quando le è stato presentato e da chi, in che circostanze?

I.R.C. MOZZALI – DACCO' mi è stato presentato nel 2002 in aprile, mi sembra, in Fondazione, proprio da PASSERINO e mi disse che DACCO' è una persona con tantissimi contatti a livello quindi anche della sanità, della Regione Lombardia, aveva ottimi rapporti con il movimento di CL e anche rapporti diretti con il Presidente FORMIGONI.

Quindi era una persona che di sicuro poteva risultare interessante per MDS. Questo è stato un po' la presentazione fatta al primo incontro

P.M.- Ci sono stati dei rapporti tra ...

I.R.C. MOZZALI – Sì, sì, ci sono stati dei rapporti perché, dopo due o tre mesi, questa presentazione, PASSERINO mi chiamò e mi disse che bisognava aprire un rapporto con DACCO', quindi di prendere contatto. Cosa che feci, andai negli uffici di DACCO', in via Matteo Bandello, parlai con lui, con dei referenti, mi sembra che uno fu proprio questo GRENCI, che era commercialista di DACCO' e cercai di avere delle informazioni chi era anche il mio referente visto che MDS doveva aprire un rapporto se con lui personalmente o con chi, e mi indicò MTB, una società austriaca, mi ricordo che chiesi anche una presentazione dell'attività svolta da MTB, visto che dovevo aprire un rapporto .... Però il rapporto era un rapporto che bisognava aprire perché i termini del contratto erano già stati stabiliti da PASSERINO e DACCO'.

Quindi io presi atto di sottoscrivere questo contratto che per di più nelle forme era già stato presentato da GRENCI e quindi iniziare a rispettare e onorare quelli che erano gli importi. Importi che, mi ricordo, in questo primo contratto, erano ventiduemila ero al mese per sei mesi, con la possibilità poi di rinnovo, cosa che in parte avvenne, parzialmente ... comunque il rapporto partì nel 2003.

P.M.- Quanto avete pagato complessivamente a DACCO' come MDS per questo rapporto?

I.R.C. MOZZALI – Un milione, almeno un milione di Euro.

P.M.- Avete ottenuto dei vantaggi per MDS?

I.R.C. MOZZALI – Direttamente come MDS il ritorno è stato un incarico con l'ospedale di Niguarda di trentamila euro.

P.M.- E basta?

I.R.C. MOZZALI – E basta.

P.M.- Avete corrisposto come MDS altre somme a DACCO'?

I.R.C. MOZZALI – Come MDS no, noi abbiamo corrisposto questo importo, in più anni, e ripeto, c'è stato nel 2005 un importo significativo di 700 mila euro, che mi ricordo io infatti chiesi a PASSERINO: "come mai di colpo un importo così significativo e fronte di cosa?"

P.M.- Cioè PASSERINO le chiese ...

I.R.C. MOZZALI – No, mi obbligò a fare l'operazione

P.M.- Quando?

I.R.C. MOZZALI – E con urgenza. Nel 2005, luglio 2005.

P.M.- Cosa le disse, se si ricorda? Cioè "Paga questi soldi"?

I.R.C. MOZZALI – "Paga questi soldi perché sono un investimento di sicuro per MDS e per la Fondazione".

P.M. – Di che importo?

I.R.C. MOZZALI – 700 mila euro.

P.M. – D'amblè? In un'unica soluzione?

I.R.C. MOZZALI – D'amblè, in un'unica soluzione, infatti mi ricordo che forse Fondazione mi pagò subito una fattura perché era un importo veramente impegnativo per il fatturato di MDS.

P.M.- Quindi Fondazione pagava? Cioè avete avuto la provvista da Fondazione?

I.R.C. MOZZALI – A fronte del contratto solito e mi ricordo che, ecco, lì sì c'è stata anche tensione finanziaria per MDS perché non avevamo l'intero importo.

P.M. – Lei protestò, comunque la cosa ...

I.R.C. MOZZALI – Certo glielo feci presente anche perché dissi "scusi, già avevamo pagato 300 mila euro o cifre simili, a fronte di niente, adesso 700 mila euro" per di più una tranche unica, ancora mi preoccupai. PASSERINO mi disse che appunto era un investimento, e infatti io riportai quell'importo distribuito in bilancio per tre anni. Bisognava farlo perché importante e utile per Fondazione e per di più c'era il mio contratto MDS con la Fondazione in scadenza e quindi, a quel punto, anche per essere tranquillo sulla mia attività, feci quell'operazione.

P.M. – Con quale società di DACCO' fece questo contratto?

I.R.C. MOZZALI – MTB

Quindi a fronte di un contratto di circa 30.000 euro che DACCO' avrebbe procurato alla M.D.S. con l'Ospedale NIGUARDA, MOZZALI, su ordine di PASSERINO, corrisponde a M.T.B. circa 1 milione di Euro.

La circostanza è paradossale tenendo conto che i contratti stipulati con M.T.B. prevedevano compensi per la società austriaca in misura percentuale (tra il 5 e il 15%) al valore dei nuovi affari procacciati a M.D.S.

Anche in questo caso l'assenza di una adeguata giustificazione economica del flusso induce a ritenere che contratti e fatture schermino pagamenti di natura illecita.

Tale conclusione non risulta scalfita neppure dalle allegazioni della difesa di PASSERINO, la quale, nel corso del dibattimento, ha introdotto testimonianze e prodotto documenti volti a dimostrare l'effettività dell'attività svolta da MDS.

Nel corso del suo esame dibattimentale, in particolare, PASSERINO ha ricordato come FSM, ad un certo punto, per ridurre i costi e rendere un servizio più efficiente, decise di affidare in *outsourcing* alla società MDS la parte amministrativa e gestionale della Fondazione.

Il dato è confermato dai testi della difesa PETTENELLA, contabile di FSM, che ha riferito, in dibattimento, di essersi rapportato mensilmente con MDS per il controllo di gestione, e VERGA, consulente, che ricorda di essersi occupato, per conto di MDS, della creazione del sistema di controllo di gestione di MDS.

I testi della difesa PIASENTIN e CANZIANI (entrambi dipendenti, in passato di MDS) hanno poi riferito come MDS abbia collaborato non solo con FSM, ma anche con altri clienti, tra cui l'ASL di Milano (rapporto durato cinque anni) e ancora come MDS abbia prodotto brevetti (come il software denominato "*top right*") per il controllo dei costi di gestione.

Lo stesso Maresciallo MANZITTO, nel corso della sua deposizione dibattimentale (cfr. trascrizioni) ha fatto riferimento alle molteplici attività svolte da MDS per conto di FSM, anche in Sicilia (dato confermato dai testi LA DUCA, SPANEVELLO e PETTENELLA); ha confermato l'esistenza dei brevetti "*top right*" e "*right way*" elaborati da MDS per il controllo di gestione; ha

ricordato (cfr. pag. 54) l'attività di supporto di MDS alla fondazione per il bando no profit (dato confermato anche dal teste ZANGRANDI).
La difesa di PASSERINO ha fatto poi riferimento a documenti prodotti in dibattimento che riscontrerebbero l'effettività dell'attività svolta da MDS, quali, ad esempio (cfr. produzione del 24.3.2016, sub paragrafo 2 dell'indice della produzione documentale):
- i contratti di consulenza ed assistenza aziendale stipulati con FSM dall'anno 2000 all'anno 2008 (lettere da *c* ad *h* della produzione);
- le relazione dell'attività svolta da MDS per FSM dal 2004 al quarto semestre del 2011 (letter da *i* ad *hh* della produzione);
- la comunicazione da MDS a FSM con proposte tariffe e sconti (anno 2003);
- il programma del convegno organizzato da MDS su "*Qualità e certificazione in sanità*" in data 4.4.2000.
Ritiene il collegio che, ad eccezione del programma del convegno del 2000 (che si colloca, tuttavia, in un'epoca che, in base alla ricostruzione operata dal collegio è anteriore all'instaurazione del rapporto corruttivo – cfr. infra) le prove addotte dalla difesa dimostrino, a tutto concedere, l'esistenza di rapporti contrattuali tra MDS ed FSM e a descrivere l'attività di supporto di tipo amministrativo (ad es., monitoraggio della normativa sanitaria ed adempimenti amministrativi vari) e gestionale (ad es., predisposizione di documentazione per le richieste di erogazioni alla Regione e per la partecipazione a bandi sanitari regionali; partecipazione a bandi regionali; gestione del c.d. "progetto Sicilia") che la prima avrebbe svolto in favore della seconda.
Non valgano a confutare, nel dettaglio, quanto riferito da MOZZALI e MAUGERI circa il carattere sostanzialmente fittizio dei contratti stipulati da MDS con MTB, puntualmente riscontrato dalle analisi svolte dalla P.G. operante in merito alla genericità di tali contratti ed all'assenza di qualsiasi documentazione comprovante l'effettività di tutte prestazioni rese da MTB e descritte nelle relazioni semestrali.
Anche a volere poi ritenere provata – in denegaata ipotesi – l'effettività di queste prestazioni, rimane che le stesse sono state oggetto di una palese sovrafatturazione e che solo una minima parte dei compensi pagati da FSM sono state destinate a remunare l'effettiva attività svolta da MDS: sul punto, ancora una volta, si richiamano le convergenti dichiarazioni di MOZZALI e MAUGERI, i quali, in sede di incidente probatorio, hanno reso ampia confessione anzitutto *contra se*, senza particolari tentennamenti e contraddizioni. Tali dichiarazioni appaiono particolarmente degne di fede in quanto provenienti da soggetti che erano collocati ai vertici delle parti contraenti e che erano ben a conoscenza delle decisioni e delle strategie in merito ai rapporti infragruppo e della reale destinazione dei corrispettivi che venivano pagati.
Peraltro, le dichiarazioni dei due imputati in procedimento connesso sono riscontrate dalle indagini del Mar. MANZITTO, il quale ha dimostrato come, in base ai dati indicati dalle associazioni di categoria, i corrispettivi pagati da FSM a MDS fossero palesemente "gonfiati" (sul punto si rinvia a quanto più analiticamente esposto con riguardo ai capi 18, 19 e 20).

§ 7.3. - I pagamenti eseguiti in favore di M.T.B. e GRANT CONSULTING SERVICES LLC dalle società PERIPLO s.r.l., PANACEA s.p.a., PANACEA CLINICAL SERVICES s.r.l., ITACA s.p.a., IMMOPAN Servizi s.r.l., SEMEC s.r.l.

Ulteriori pagamenti corruttivi in favore di DACCO' e SIMONE sono stati eseguiti da Umberto MAUGERI e Costantino PASSERINO utilizzando società legate a FSM da rapporti economici ovvero controllate da PASSERINO.

Si tratta di pagamenti di importi abbastanza contenuti per ciascuna delle società, ma deve evidenziarsi che le stesse, tra il dicembre 2003 e il novembre 2005, trasferiscono alle società di DACCO' e SIMONE la complessiva somma di **Euro 658.000.**

La circostanza che i pagamenti eseguiti da tali società siano in realtà riferibili a FSM ed effettuati con provviste dell'ente pavese, è stato confermato da GRENCI, oltre che essere agevolmente evincibile dai rapporti tra dette società e PASSERINO.

Deve aggiungersi, quale riscontro decisivo alle dichiarazioni di GRENCI, come chiarito diffusamente dal Capitano COCOLA, che **non è stata rinvenuta (né tantomeno allegata dagli imputati) alcuna documentazione che possa attestare lo svolgimento di qualsivoglia attività da parte di M.T.B. in favore delle società sopra indicate**.

Il fiduciario svizzero GRENCI nell'indicare altri veicoli societari nell'orbita di FSM che avevano effettuato pagamenti in favore di DACCO', ha riferito di un incontro con Ridolfo LATMIRAL il quale ricopriva la carica di amministratore delle società PANACEA s.p.a., ITACA s.r.l., SEMEC s.r.l., IMMOPAN SERVIZI s.r.l., tutte con sede legale in Milano, Via Lanino n. 5

Esame I.R.C. GRENCI – ud. 7 ottobre 2014 – pagg. 125 - 127

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Lei ha accennato anche ad un incontro con Latmiral, ci vuol dire chi è Latmiral e per quali società l'ha incontrato?

I.R.C. GRENCI – Ho incontrato Latmiral a Milano, è il legale rappresentante di alcune società che ruotavano sempre nell'orbita Fondazione Maugeri. Mi viene in mente Semec, Panacea. Ecco, non so se fosse legale rappresentante di tutte o solo di una piuttosto che di un'altra. Lo incontrai per...

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Ci può dire i nomi delle società, li ricorda?

*I.R.C. GRENCI – **Semec, Panacea, Periplo.***

*P.M. DOTT.SSA PEDIO – **Itaca, Immopan?***

*I.R.C. GRENCI – **Sì.***

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Ci può riferire di questo incontro come avvenne, dove e come?

I.R.C. GRENCI – Avvenne negli uffici di queste società, non so esattamente di quale o se tutte fossero domiciliate nello stesso posto. Fui accompagnato dal Dottor DACCO' e dal suo autista.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Chi è il suo autista?

I.R.C. GRENCI – Il signor Cermigliaro.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – L'accompagnarono in auto?

I.R.C. GRENCI – Mi accompagnarono in auto, mi lasciarono lì.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Ma qui a Milano?

I.R.C. GRENCI – Sì, io mi ero recato presso l'ufficio del Dottor DACCO' e da lì mi accompagnarono.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – L'accompagnarono e lei cosa fece?

I.R.C. GRENCI – Mi dissero che avrei incontrato questo Dottor Latmiral, che mi attendeva perché era stato precedentemente fissato l'incontro o dal Dottor DACCO' o dal Dottor

PASSERINO. Mi incontrai col Dottor Latmiral e il Dottor Latmiral era a conoscenza del fatto che doveva indicarmi i soggetti ai quali emettere le fatture che poi lui avrebbe pagato con le società.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Era chiaro anche nell'incontro con Latmiral che le provviste arrivavano dalla MAUGERI?

I.R.C. GRENCI – Sì.

In merito a **PERIPLO s.r.l.**, va evidenziato che la stessa era controllata per il 90% del capitale sociale da INCI s.p.a. a sua volta interamente controllata da M.D.S., e dall'esame dell'archivio informatico di FSM è emerso come avesse rapporti economici con l'ente pavese avendo stipulato con esso dei contratti di collaborazione[27].

PERIPLO stipula contratti ed esegue pagamenti in favore di due società di cui beneficiario economico era Pierangelo DACCO': la GRANT CONSULTING SERVICES LLC[28] e la già menzionata M.T.B.

PERIPLO ha stipulato con la GRANT CONSULTING i seguenti contratti palesemente falsi (aventi ad oggetto addirittura ricerche su molecole di interesse farmacologico)

DATA	[illegible]	[illegible]	OGGETTO
10.11.03	PERIPLO Referente: **Gianfranco PARRICCHI** + GRANT CONSULTING SERVICES	non indicati	Proposta: *"Research on studies related on molecules of pharmacological interest"*
25.11.03	come sopra	non indicati	Precisazione: *"Research on studies related on molecules of pharmacological interest of pharmacological interest"*

[27] La società PERIPLO s.r.l., di cui amministratore di diritto era Gianfranco PARRICCHI, ritornerà poi quando il sistema dei pagamenti a DACCO' e SIMONE sarà costruito intorno alla società maltese SIB LAB.

[28] Società che viene menzionata nella scrittura sottoscritta da Antonio SIMONE in data 30 settembre 2005 tra quelle società il cui fatturato generato da rapporti con FSM o società ad essa collegate, era da imputarsi al 50% allo stesso SIMONE.

25.11.03	GRANT CONSULTING SERVICES Referente: **Francis MONDON** + PERIPLO	Importo: € 150.000: - € 50.000 entro 10 gg; - € 100.000 entro il 20.12.2003 Durata: 20.12.2003	*Offer*
26.11.03	PERIPLO Referente: **Gianfranco PARRICCHI** + GRANT CONSULTING SERVICES	Importo: € 150.000: - € 50.000 entro 10 gg; - € 100.000 entro il 20.12.2003 Durata: 20.12.2003	Accettazione dell'offerta (2 lettere)
02.12.03	GRANT CONSULTING SERVICES Referente: **Francis MONDON** + PERIPLO	Importo: € 150.000: - € 50.000 entro 10 gg; - € 100.000 entro il 20.12.2003 Durata: 20.12.2003	*Research on studies related on molecules of pharmacological interest*

A fronte di tali contratti PERIPLO ha eseguito i seguenti pagamenti riscontrati nella documentazione del conto corrente intestato a GRANT CONSULTING SERVICES aperto a Londra presso la Barclays Bank (documentazione acquisita per rogatoria)

[illegible]				
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10/12/2003	PERIPLO Srl	I° acc. su fat. 2003/0010 del 01.12.03	50.000,00	**50.000,00**
17.12.2003	PERIPLO Srl	Saldo fat. N. 2003/0010	100.000,00	**100.000,00**
[illegible]				[illegible]

La società PERIPLO ha eseguito pagamenti anche in favore della società M.T.B.

Pur non essendo stati individuati contratti tra le due società, è stata individuata una fattura emessa da M.T.B. nell'anno 2005 nei confronti di PERIPLO s.r.l. per Euro 150.0000 a cui ha fatto seguito un pagamento di pari importo riscontrato sul conto corrente di M.T.B. su ERSTE BANK[29]

Data	Fattura	[illegible]	[illegible]
20.07.2005	0720/05	*Customer research and promotion performed in particular in the area of sport healthcare*	150.000,00
		Totale fatture	**Euro 150.000,00**

[illegible] M.T.B.				
Data	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
03/08/2005	PERIPLO Srl	inc. ft. 0720/05	150.000,00	**150.000,00**
[illegible]				Euro 150.000,00

Quanto alla società **PANACEA s.p.a.**, trattasi di società che ha intrattenuto rilevantissimi rapporti economici con FSM, avendo ricevuto in appalto i servizi di manutenzione e miglioramento dei fabbricati ed impianti dei centri medici dell'ente ospedaliero.
In sede di incidente probatorio MOZZALI ha dichiarato che PANACEA era società riconducibile a PASSERINO (v. trascrizione incidente probatorio – ud. 14 febbraio 2014 – trascrizione – pag. 85) e lo stesso PASSERINO ha riferito nel corso del suo esame di aver controllato la PANACEA (sia pure, a suo dire, *fiduciariamente*) con una partecipazione del 51% attraverso la società lussemburghese POTOMAC

Esame PASSERINO – ud. 13 maggio 2015 (pag. 38)

P.M. PEDIO – Anche Panacea è una societa' sua, giusto?
IMP. PASSERINO – No, era quella che... mi sono confuso adesso nel parlare, Panacea era quella su cui io avevo il cinquanta... dove io fiduciariamente avevo il 51 per cento e si interessava di Ingegneria Clinica e di...
P.M. PEDIO – La Panacea?
IMP. PASSERINO – Panacea, Panacea, Semec, Immopan.
P.M. PEDIO – Panacea, dove c'è Latmiral?
IMP. PASSERINO - Dove c'è Latmiral, esatto, esatto, esatto ...

Esame PASSERINO – ud. 13 maggio 2015 (pagg. 82 – 84)

P.M. PEDIO – ... Senta, la societa' Panacea.
IMP. PASSERINO – Sì?
P.M. PEDIO – Che societa' è, di chi è, che contratti aveva con la Fondazione Maugeri, che attività svolgeva?

[29] All'udienza del 20 marzo 2015, durante la deposizione del Cap. COCOLA, su richiesta dei Pubblici Ministeri, è stato corretto l'errore materiale contenuto nella tabella 1 del capo di imputazione n. 1, in cui il pagamento di PERIPLO in favore di MTB nell'anno 2005 era stato indicato nella somma di Euro 105.000.

IMP. PASSERINO – Allora, la societa' Panacea era controllata in un primo momento da Potomac e poi fu controllata... da Potomac, sì, fu controllata da Potomac, era di proprietà 51 per cento tramite la Potomac, lo controllavo io perché ero il beneficiario della Potomac, e allora il 50...

OMISSIS

IMP. PASSERINO – Allora, il 51 per cento era controllata da me tramite la Potomac, il 49 per cento da Latmiral e da altre persone che lavoravano, credo, in Panacea. I contratti che aveva con Fondazione erano contratti che riguardavano l'Ingegneria Clinica e la parte di Manutenzione immobiliare. La Panacea fu costituita dopo la costruzione del nostro Centro di Pavia, che era ad altissima tecnologia, e Fondazione aveva dei grossissimi problemi di gestione, anche perché nel nuovo Centro noi producevamo anche energia elettrica e all'interno di Fondazione non esisteva una competenza per poter svolgere questa attività. Noi avevamo conosciuto l'Ingegner Latmiral nella costruzione del nostro Centro di Telese, vicino a Benevento. Era una persona molto valida, aveva uno studio e collaboratori molto validi, per quanto riguardava l'Ingegneria Clinica, e anche la manutenzione degli impianti, per cui lui era sostanzialmente un impiantista, e quindi ci associammo con lui per fare questa attività. Gli utili di questa attività venivano divisi per il 49 per cento a loro e il 51 per cento a Potomac.

P.M. PEDIO – Senta, lei ci può dire qual è l'ammontare degli importi, dei contratti tra la Panacea e la Fondazione Maugeri?

IMP. PASSERINO – No, non me lo ricordo a memoria.

P.M. PEDIO – Non se lo ricorda?

IMP. PASSERINO – So che erano rilevanti(?) ma non posso dirle, non lo so, a memoria non mi ricordo.

OMISSIS

P.M. PEDIO – Noi abbiamo fatto una ricostruzione per difetto, abbiamo che dal 1999 al 2007 la societa' Panacea ha fatturato alla Fondazione Salvatore Maugeri un importo di oltre 24 milioni di euro?

OMISSIS

IMP. PASSERINO – Può essere. In quanti anni?

P.M. PEDIO – Dal '99 al 2007.

PANACEA stipula con M.T.B. un contratto di servizi in forza del quale M.T.B. avrebbe dovuto svolgere ricerche di mercato in ambito sanitario

DATA	***SOGGETTI COINVOLTI***	***IMPORTO***	***OGGETTO***
25.01.05 Scadenza 30.09.05	PANACEA s.p.a. Referente: **LATMIRAL** + nel fax del 24.11.2005 c'è la firma di MTB Referente: **HIRSHMANN**	€ 102.000 di cui: - € 40.000 per il punto 1.; - € 35.000 per il punto 2.; - € 27.000 per il punto 3.	*Formalizziamo il nostro incarico di svolgere per nostro conto analisi e ricerche di mercato nell'ambito delle seguenti materie, finalizzate a fornire un quadro di insieme della situazione e dello sviluppo del health care service a livello europeo. Argomenti:* *1. multi hospital system;* *2. gestione a livello europeo anziani;* *3. valutazione domanda e offerta di servizi di global service.*

In forza di tale contratto M.T.B. emette le seguenti fatture e riceve sul solito conto austriaco presso ERSTE BANK pagamenti da PANACEA per Euro 352.000

Data	Fattura	[illegible]	Importo
29.09.2005	0935/05	*Market research as per your letter dated 25th January 2005 referring to the following matter (your ref.: 302/RPL)*	102.000,00
05.09.2005	0900/05	*Our fees as per art.3 of the agreement signed on 25 th January 2005*	175.000,00
29.08.2005	0811/05	*"Ref.: acquisition Crimo Srl Our fees as per our letter dated 15th April 2004"*	75.000,00
		Totale fatture	**Euro 352.000,00**

data	[illegible]	[illegible]	[illegible] M.T.B.	[illegible]
10/10/2005	Panacea spa	inc. ft. 0811/05	75.000,00	
13/10/2005	Panacea spa	inc. ft. 05/0900	175.000,00	
09/11/2005	Panacea Spa	inc. ft. 0935/05	102.000,00	**352.000,00**
		[illegible]		Euro 352.000,00

Quanto alla **PANACEA Clinical Services s.r.l.**, anch'essa amministrata da LATMIRAL, questa stipula con M.T.B. in data 29 aprile 2005 un contratto con cui affida alla società austriaca degli studi di mercato

DATA	[illegible]	[illegible]	[illegible] OGGETTO
29.04.05	PANACEA CLINICAL SERVICES (firma non riconoscibile) + MTB Referente: **HIRSHMANN**	Durata: fino al 30.09.2005 Importo: € 40.000	*Formalizziamo il nostro incarico relativo alle seguenti attività: analisi a livello europeo, ed in particolare oltre che in Italia, in Francia, Germania, Spagna, e Gran Bretagna della domanda e dell'offerta di servizi di ingegneria clinica, di consulenza all'acquisto e gestione di apparecchiature elettromedicali, di riparazione e/o commercializzazione di strumentario chirurgico e di attrezzature per endoscopia sia rigida che flessibile, rese sia nel contesto di contratti in global service che con servizi a misura.*

A fronte di tale contratto M.T.B. emette fattura per Euro 40.000 ricevendo il relativo pagamento sul conto della ERSTE BANK

Data	fattura	Oggetto	Importo
30.09.2005	0943/05	*Market research as per your letter dated 29th April 2005 referring to Health Equipment & Supplies in Europe (your ref.:679/EV"*	40.000,00
		Totale fatture	**Euro 40.000,00**

conto corrente ERSTE BANK n. 20.620.325.400 intestato a M.T.B.				
Data	controparte	causale	importo	subtotali per anno
21/12/2005	Panacea Clinical Services Srl	inc. ft. 0943/05	40.000,00	
		TOTALE MOVIMENTAZIONI DEL PERIODO		Euro 40.000,00

Un'altra società amministrata da LATMIRAL e già menzionata da GRENCI, **ITACA s.r.l.** stipula con M.T.B. un contratto di consulenza in forza del quale M.T.B. avrebbe dovuto individuare nella Comunità Europea nuove opportunità di lavoro, e corrisponde, a fronte di fattura, l'importo di Euro 60.000 che viene bonificato sul conto ERSTE BANK, secondo il seguente prospetto:

contratto:

DATA	SOGGETTI COINVOLTI	IMPORTO E DURATA	OGGETTO
20.01.05	ITACA s.p.a. Referente: **LATMIRAL** + MTB Referente: **HIRSHMANN**	importo: € 40.000 + 4% del valore degli incarichi e delle commesse che Itaca dovesse perfezionare in forza di tale contratto durata: 30.09.2005	*Prestazione di servizi, da parte della MTB avente quale obiettivo l'individuazione di iniziative e commesse, nell'ambito della Comunità Europea, che permettano a Itaca la possibilità di reperire nuove opportunità di mercato. In particolare MTB si dovrà occupare dei seguenti aspetti:* - *ricercare e proporre nuove iniziative nell'ambito dell'attività svolta dalla Itaca;* - *gestire i rapporti con possibili committenti con i quali stipulare accordi atti allo sviluppo dell'attività di Itaca, sia in Italia sia all'estero;* - *gestire le pubbliche relazioni di Itaca, per quanto attiene la menzionata attività, compresi i rapporti con gli organi di informazione;* - *supportare Itaca nello sviluppo delle sue attività all'estero;* - ... - *favorire lo sviluppo di attività di general contractor e di progettazione direttamente a favore di enti committenti, attraverso la ricerca di commesse e incarichi di progettazione ottenuti direttamente dal committente finale;* - ... - ...

fattura:

Data	Fattura	Oggetto	Importo
08.09.2005	0903/05	*"Our fees as per art. 3 of the agreement signed on 20th January*	60.000,00

		2005"	
		Totale fatture	***Euro 60.000,00***

pagamento:

data				
28/10/2005	Itaca Spa	inc. ft. 0903/05	60.000,00	**60.000,00**

Ancora **SEMEC s.r.l.**, amministrata da LATMIRAL e già menzionata da GRENCI, viene utilizzata per un modesto pagamento in favore di M.T.B. dell'importo di Euro 25.000 giustificato da un contratto di servizi in forza del quale M.T.B. avrebbe dovuto produrre uno studio sulle normative in vigore nelle varie regioni italiane in materia di accreditamento di strutture sanitarie.
Questo il prospetto relativo al contratto stipulato, alla fattura emessa ed al pagamento risultante dalla documentazione bancaria del conto di MTB presso ERSTE BANK

contratto:

DATA			
18.02.05	SEMEC s.r.l. Referente: **Ridolfo LATMIRAL** ± MTB Referente: **Manfred HIRSHMANN**	importo: € 25.000 durata: 30.09.2005	*Analisi ed individuazione delle normative che regolamentano l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie nelle diverse regioni italiane; analisi delle opportunità nell'ambito di possibili convenzioni e/o contratti pubblico-privato nell'ambito dell'attività sanitaria per le quali la nostra società potrebbe rivestire il ruolo di consulente delle amministrazioni pubbliche per la impostazione e predisposizione di bandi ovvero il ruolo di consulente di aziende e/o imprenditori interessati a sviluppare in maniera singola o associata iniziative di realizzazione, sviluppo, ristrutturazione, riqualificazione di strutture sanitarie.*

fattura:

Data			**Importo**
30.09.2005	0940/05	*"Market research as per your letter dated 18th February 2005 referring to Regional Italian System and procedure to connect to the Health Public System (your re.:662/RPL) Analysis of the opportunity a public-private organization"*	25.000,00
		Totale fatture	***Euro 25.000,00***

pagamento:

Data	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
04/01/2006	SEMEC Srl	inc. ft. 0940/05	25.000,00	**25.000,00**
[illegible]				Euro 25.000,00

Da ultimo, una ulteriore società amministrata da LATMIRAL e già menzionata da GRENCI, la IMMOPAN Servizi s.r.l. trasferisce alla M.T.B. la somma di Euro 31.000 secondo il seguente schema che si conclude sempre con pagamenti sul conto austriaco presso la ERSTR BANK

contratto:

Data	SOGGETTO	[illegible]	OGGETTO
07.01.05	IMMOPAN SERVIZI s.r.l. Referente: **GUIDICINI** + MTB Referente: **HIRSHMANN**	Importo: € 25.000 Durata: 30.09.2005	*Prestazione di servizi, da parte della MTB avente quale obiettivo l'individuazione di iniziative e commesse, soprattutto nel settore ospedaliero e sanitario nell'ambito della Comunità Europea, che permettano a Immopan la possibilità di reperire nuove opportunità di mercato. In particolare MTB si dovrà occupare dei seguenti aspetti:* - *ricercare e proporre nuove iniziative nell'ambito dell'attività svolta da Immopan;* - *gestire i rapporti con possibili committenti con i quali stipulare accordi atti allo sviluppo dell'attività di Immopan, sia in Italia sia all'estero;* - *gestire le pubbliche relazioni di Immopan, per quanto attiene la menzionata attività, compresi i rapporti con gli organi di informazione;* - ... - ...

fattura:

Data	[illegible]	[illegible]	[illegible]
23.09.2005	0917/05	*"Our feesas per art. 3 of the agreement signed on 7th January 2005"*	31.000,00
[illegible]			***Euro 31.000,00***

pagamento:

Data	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
27/10/2005	IMMOPAN SERVIZI Srl	inc. ft. 0914/05	31.000,00	**31.000,00**
[illegible]				



La ricostruzione dei pagamenti eseguiti in favore di DACCO' e SIMONE attraverso questa costellazione di società legate alla Fondazione ovvero controllate da PASSERINO, è stata compiutamente effettuata sulla base dell'analisi della documentazione contrattuale e contabile nonché della documentazione bancaria dei conti su cui le somme sono state trasferite.

Già si è osservato come si sia in presenza di contratti e fatture con causale del tutto generica, non giustificata dai costi, dalle strutture e dal tipo di attività svolta dalle società destinatarie dei flussi.

Come già ricordato, inoltre, il Cap. COCOLA, in dibattimento, ha sottolineato come **non sia stata rinvenuta nel corso delle indagini (né prodotta dagli imputati) documentazione alcuna che attesti lo svolgimento di attività da parte di M.T.B. in favore delle società sopra indicate.**

Lo stesso fiduciario GRENCI, in sostanza, parla di documentazione predisposta "a tavolino" per giustificare i flussi finanziari.

Peraltro, come giustamente osservato dal P.M. nelle sue conclusioni, **già le anomale modalità di pagamento dei *compensi* liquidati a DACCO' e SIMONE**, attraverso società diverse dalla Fondazione pavese che ricevevano da questa le relative provviste, **costituiscono un importante elemento indiziario della illiceità dei pagamenti eseguiti e della illiceità delle attività di DACCO' e SIMONE che tali pagamenti erano diretti a compensare.**

Se davvero, come alcuni imputati hanno inteso suggerire, l'attività di DACCO' e SIMONE fosse stata una lecita attività di rappresentanza istituzionale ovvero di consulenza, difficilmente si comprenderebbero le ragioni di un così articolato sistema di pagamenti eseguiti da soggetti diversi dalla Fondazione e con causali del tutto fittizie (si pensi agli studi sulle molecole di interesse farmacologico affidati da PERIPLO a M.T.B.).

E come si evidenzierà nell'analisi dei successivi flussi finanziari, a far data in particolare **dal 2008, i sistemi di pagamento adottati dai concorrenti diventano sempre più sofisticati ed intricati, con l'interposizione di numerose società[30], e comunque chiaramente diretti a schermare la provenienza delle somme confluite sui conti di DACCO' e SIMONE dalle casse di FSM**, al punto che, come si segnalerà, addirittura alcuni (pur disinvolti) fiduciari, GRENCI e MONDIA, avvertono il pericolo di siffatti sistemi di pagamento in quanto *troppo chiaramente* finalizzati ad occultare l'illiceità dei trasferimenti di danaro in favore di DACCO' e SIMONE.

§ 7.4.- I pagamenti eseguiti con l'interposizione di M.T.A.

Gli accertamenti svolti dalla P.G. operante hanno, altresì, consentito di evidenziare significativi flussi finanziari da FSM a MTB con l'interposizione delle società estere M.T.A. e I.C.B. (v., in particolare, oltre alla tabella del capo di imputazione n. 2, i capi di imputazione nn. 4 e 5, su cui si tornerà in seguito).

MEDICAL TRIALS ANALYSIS SA (di seguito M.T.A.) è una società lussemburghese con succursale in Svizzera, a Lugano, Via Frasca n. 3 (indirizzo coincidentente con quello della fiduciaria MONDIA & Associati) e titolare del 100% delle quote del capitale sociale della società italiana MEDICAL TRIAL ANALYSIS s.r.l.

Nel corso del suo esame PASSERINO ha, sia pure brevemente, descritto la storia e la funzione della società MTA.

[30] Si fa riferimento in particolare al sistema SIB LAB.

La stessa venne costituita su iniziativa di Claudio MASSIMO, consulente fiscale della Fondazione Maugeri, di Paolo Enrico MONDIA, fiduciario svizzero che fu introdotto da MASSIMO ad Umberto MAUGERI e Costantino PASSERINO, e del prof. FERRARI, Direttore del Centro di Fisiopatologia Cardiovascolare di Lumezzane e responsabile delle attività di ricerca (per lo più consistenti in *medical trials*) affidate alla Fondazione Maugeri da gruppi farmaceutici multinazionali (gruppo SERVIER, gruppo BOHERINGER) e che la Fondazione in gran parte subappaltava alla società lussemburghese M.T.A.

Esame PASSERINO – ud. 13 maggio 2015 (pagg. 24 – 30)

IMP. PASSERINO – Allora, a partire da questo... questi importi, come vedo da qua, adesso con M.T.A., infatti la Fondazione Maugeri aveva un contratto con... aveva un contratto con la societa' Servier e con altre, anche con altre societa', soprattutto negli ultimi anni con la societa' Servier, di parecchi milioni di euro, trenta milioni erano solamente con la Servier.

P.M. PEDIO – Trenta milioni all'anno?

IMP. PASSERINO – No, trenta milioni in tre anni.

P.M. PEDIO – In tre anni?

IMP. PASSERINO – In tre anni.

P.M. PEDIO – Dal?

IMP. PASSERINO – Eh adesso...

P.M. PEDIO – Più o meno?

IMP. PASSERINO – Non me lo ricordo.

P.M. PEDIO – Dal 2003 sarà?

IMP. PASSERINO – C'era la Servier, c'era Boheringer, c'erano molte societa' farmaceutiche. Allora, un passo indietro. La M.T.A. svolgeva un'attività di CRO, cioè di sperimentazione, erano le societa' che vengono utilizzate per fare sperimentazioni cliniche. La Fondazione aveva un contratto per fare sperimentazioni cliniche a sua volta con queste societa', una parte le faceva al suo interno...

P.M. PEDIO – La MAUGERI?

IMP. PASSERINO – Sperimentazioni cliniche, la MAUGERI, le faceva al suo interno sull'umano ma faceva molta fatica a reclutare pazienti, perché le sperimentazioni cliniche hanno dei grossi limiti dal punto di vista della sperimentazione sui pazienti. Molte di queste attività venivano fatte... e veniva svolta in particolare nel settore della fisiopatologia cardiovascolare. L'organizzatore di queste attività era il Professore Ferrari(?)i, che si occupava di fisiologia cardiovascolare e faceva sperimentazioni su... faceva sperimentazioni cliniche. Allora, una parte minima venivano fatte, potevano essere fatte all'interno nostro, il resto doveva essere reperito in giro per il mondo. Allora, la M.T.A. si è occupata...

P.M. PEDIO – Quindi subappaltavate?

IMP. PASSERINO – Beh supabbaltavamo nel senso che... sì, subappaltavamo nel senso che davamo a terzi, che era la M.T.A...

P.M. PEDIO – Che era la M.T.A.

IMP. PASSERINO - ...e non solamente all'M.T.A.

P.M. PEDIO – Come?

IMP. PASSERINO – E non solo negli anni è stato fatto all'M.T.A. questo tipo di subappalto per sperimentazioni cliniche, veniva fatto correntemente, non in misura così grande, anche perché le più grosse ricerche cliniche sono state fatte dal Centro Edificio Patologia Cardiovascolare che aveva sede a Lumezzane. Allora, il Professore Ferrari riappaltava a

questa societa' questo tipo di attività e la M.T.A. si incaricava ed aveva un portafoglio, chiamiamolo così, di ottanta/cento Ospedali in giro per il mondo, su cui venivano fatte sperimentazioni cliniche, soprattutto in paesi dell'Est.

P.M. PEDIO – Comprava cartelle cliniche la M.T.A., giusto?

IMP. PASSERINO – Comprava cartelle cliniche, dati, faceva fare anche delle... cioè faceva una attività abbastanza complessa, di sperimentazione.

OMISSIS

P.M. PEDIO – Quindi di 35 milioni una trentina subappaltavate alla M.T.A., possiamo dire, circa?

IMP. PASSERINO – Forse anche un po' meno, pero' - diciamo – su quell'ordine, dai 25 ai 30.

P.M. PEDIO – All'incirca trenta milioni. Senta, la M.T.A. di chi era?

IMP. PASSERINO – La M.T.A. era stata creata da Mondìa, era stata creata da Mondìa.

P.M. PEDIO – Sì, ma di chi era, Dottor PASSERINO?

IMP. PASSERINO – Ha avuto diversi passaggi.

P.M. PEDIO – Ce li dica.

IMP. PASSERINO – Io non li so tutti, so che per un certo periodo era stata anche via (mia, ndr), nel senso che...

P.M. PEDIO – Era sua la M.T.A.?

IMP. PASSERINO – Era mia nel senso che io mi ero offerto come beneficiario economico ma non l'ho mai gestita, l'hanno sempre gestita Massimo e Mondìa e Ferrari.

P.M. PEDIO – Chi è Massimo.

IMP. PASSERINO – E' un nostro Consulente in materia fiscale e legale a livello internazionale.

P.M. PEDIO – Era il commercialista della Fondazione, Claudio Massimo?

IMP. PASSERINO – Per quanto riguarda queste attività sì.

P.M. PEDIO – Per quanto riguarda le attività estere?

IMP. PASSERINO – Le attività estere della Fondazione sì.

P.M. PEDIO – E nei rapporti con il fiduciario Mondìa aveva...

IMP. PASSERINO – Sì, anzi il fiduciario Mondìa me l'aveva presentato Massimo.

P.M. PEDIO – Mondìa le aveva presentato Massimo?

IMP. PASSERINO – No.

P.M. PEDIO – No, il contrario?

IMP. PASSERINO – Massimo mi aveva presentato Mondìa, e Massimo ci era stato presentato dal Professore Ferrari.

P.M. PEDIO – Dal Professor Ferrari, che lavorava per la Fondazione?

IMP. PASSERINO – Che lavorava, che era il Direttore del Centro di Fisiopatologia Cardiovascolare di Lumezzane.

P.M. PEDIO – Senta, torniamo a M.T.A. Quindi M.T.A. è stata sua, per quanto tempo?

IMP. PASSERINO – Non lo so, non mi ricordo.

P.M. PEDIO – Allora, guardi, io le richiamo alla memoria perché lei aveva reso dichiarazioni su questi punti nel verbale del 25 maggio del 2012, alle pagine 14 e seguenti. Allora, in riferimento alla titolarità dell'M.T.A. lei aveva riferito: "Devo precisare che la M.T.A. è stata mia fino a quattro, cinque anni fa, e che successivamente è stata ceduta a Massimo, che continua a gestirla. Per essere più preciso, dico che inizialmente la societa' era mia, aveva come Direttore Scientifico il Professor Ferrari dell'Istituto di Lumezzane, il quale certificava le sperimentazioni e svolgeva la sua attività per la M.T.A.. Ferrari veniva pagato anche all'estero dalla M.T.A.. A un certo punto Ferrari ha chiesto di poter usare la M.T.A. per altri affari, questo mi è stato detto da Massimo. Questo è avvenuto quattro/cinque anni fa". Quindi fino a quattro/cinque anni prima del 2012 era stata sua.

IMP. PASSERINO – La partenza, quando è partita non mi ricordo se era gia' mia o se era di

Ferrari, questo non me lo ricordo, perché stiamo parlando del 2000/2002, come risulta qui.

PASSERINO ha, dunque, ammesso di essere stato, per un certo periodo, beneficiario economico della M.T.A. (sia pure precisando di avere assunto tale qualità come fiduciario), e che la M.T.A. era destinataria di ingenti pagamenti da parte di FSM che subappaltava alla società lussemburghese nel corso degli anni attività di ricerca clinica per circa 25 milioni di Euro.
L'imputato ha anche precisato che della gestione della società si erano sempre occupati il commercialista MASSIMO e il fiduciario svizzero MONDIA. Tali circostanze evidenziano come la società, per quello che rileva nei rapporti tra M.T.A. e M.T.B., era sostanzialmente nella disponibilità di PASSERINO e MAUGERI attraverso la gestione affidata a MASSIMO e MONDIA.
Prima di esaminare i pagamenti eseguiti dalla Fondazione con l'interposizione della M.T.A., è opportuno soffermarsi sulle somme che, trasferite nel corso degli anni da FSM alla società lussemburghese in esecuzione del subappalto di attività di ricerca, sono poi confluite sul conto personale svizzero di Costantino PASSERINO c.d. Taschino aperto sin dal 1993 presso la Banca del Gottardo[31].
Nel corso dell'esame dibattimentale, all'udienza del 13 maggio 2015, è stata mostrata all'imputato documentazione da cui risultava che sul conto c.d. TASCHINO erano state accreditate, tra il 2003 e il 2011, dalle società CRANFORD e LANCER (di cui beneficiario economico era PASSERINO) somme per complessivi 2 milioni di Euro circa[32] pervenute alle due società dai conti della M.T.A.
Per una maggiore comodità di lettura si riporta, qui di seguito, il documento esibito all'imputato:

[31] La documentazione relativa al c.d. conto TASCHINO di cui beneficiario è Costantino PASSERINO è stata prodotta agli atti del dibattimento.

[32] Più precisamente, Euro 1.493.000 dalla società CRANFORD ed Euro 602.000 dalla società LANCER.

FLUSSI 2002/2012 (maggio)

CONTO TASCHINO (BO PASSERINO COSTANTINO) NR. 161663.01.60 EUR BANCA DEL GOTTARDO LUX (POI BSI LUGANO) APERTO IL 12.01.93

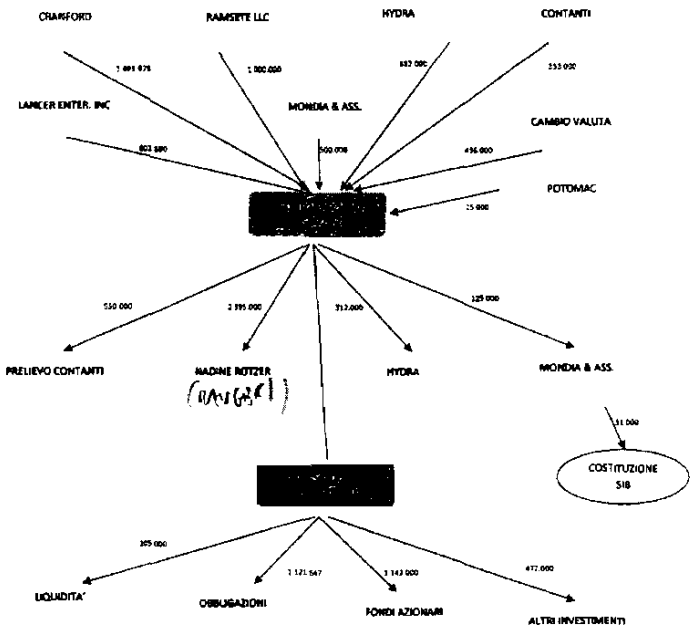

Costantino PASSERINO non ha contestato i passaggi di danaro fornendo la seguente spiegazione dei trasferimenti di capitali sul suo conto c.d. TASCHINO

Esame PASSERINO – ud. 13 maggio 2015 (pagg. 31 – 35)

P.M. PEDIO – Torniamo ai flussi finanziari. Quindi Cranford e Lancer trasferiscono circa due milioni di euro, abbiamo quindi ricostruito che questi soldi vengono dalla M.T.A. e che la M.T.A. questi soldi li aveva ricevuti dalla Fondazione Maugeri. Allora, la domanda è: per quale motivo lei riceve questi due milioni sul conto corrente a lei riferibile, Conto Taschino? Cosa rappresentavano questi soldi?

IMP. PASSERINO – questi rappresentavano gli utili che avevamo conseguito sull'attività di sperimentazione clinica che avevamo fatto attraverso l'M.T.A.

P.M. PEDIO – Gli utili di chi, Dottor PASSERINO?

IMP. PASSERINO – Gli utili della Fondazione.

P.M. PEDIO – Gli utili della Fondazione Maugeri?

IMP. PASSERINO – Eh certo.

P.M. PEDIO – E perché finivano su un suo conto in Svizzera?

IMP. PASSERINO – Perché volevamo, perché la decisione che fu presa allora era di tenersi degli utili in Svizzera, che venivano generati dalle sperimentazioni cliniche.

P.M. PEDIO – Perché questi soldi non sono stati trasferiti alla Fondazione Maugeri, visto che erano utili della Fondazione?

IMP. PASSERINO – Perché si voleva fare un...

P.M. PEDIO – "Perché si voleva", lei usa spesso il plurale.

IMP. PASSERINO – Eh certo.

P.M. PEDIO – Se ci può dire a chi si riferisco con questo plurale?

IMP. PASSERINO – Alla Fondazione.

P.M. PEDIO – Ma la Fondazione è un Ente giuridico.

IMP. PASSERINO - E' un Ente giuridico che ha...

P.M. PEDIO – La pregherei di usare nomi di persone fisiche.

(N.d.T. Sovrapporsi Voci)

IMP. PASSERINO - ...che aveva un Presidente, che aveva un Consiglio di Amministrazione.

P.M. PEDIO – Non ho capito nulla.

IMP. PASSERINO - E' un Ente giuridico che aveva un Presidente.

P.M. PEDIO – E ci può dire il nome del Presidente?

IMP. PASSERINO – Professor MAUGERI, l'ho detto prima.

P.M. PEDIO – Professor MAUGERI, Umberto MAUGERI.

IMP. PASSERINO – Professor MAUGERI, si sì, Umberto MAUGERI.

P.M. PEDIO – Quindi lei aveva concordato con MAUGERI?

IMP. PASSERINO – Certo.

P.M. PEDIO – Che cosa?

IMP. PASSERINO – Di... anzi, il Professor MAUGERI mi aveva chiamato apposta per dirmi di seguire il Professor Ferrari in questa sua attività di sperimentazione clinica.

P.M. PEDIO – E questo ce l'ha gia' detto. Io voglio sapere gli importi, perché vengono trasferiti sul Conto Taschino, cosa rappresentano? Glielo richiamo alla memoria, lei lo aveva detto nel verbale del 25 maggio, a questo punto. Le era stato chiesto che tipo di attività svolgeva M.T.A. e lei aveva risposto... va beh questo ce l'ha gia' detto, che comprava le cartelle cliniche, eccetera, "La M.T.A. poi, attraverso altri veicoli, quali la Lancer...".

IMP. PASSERINO – Solo per specificare. Come le ho detto, non è che comprava le cartelle cliniche, faceva attività di sperimentazione.

P.M. PEDIO – Guardi, le leggo proprio il pezzo così non ci sono dubbi. A pagina 14, del 25 maggio, quello che ho detto prima: "La M.T.A. comprava presso Ospedali di tutta Europa dei dati che poi rielaborava, in particolare credo che acquistasse cartelle cliniche. Fondazione pagava ad M.T.A. la prestazione che noi vendevamo a Servier. La M.T.A. poi, attraverso altri veicoli, quali la Lancer, stornava una parte degli importi trasferiti da Fondazione Maugeri sul mio conto corrente. Mi chiedete se avevo concordato con MAUGERI questo storno e vi dico di sì e che retrocedevo a lui il cinquanta per cento". L'altra domanda è stata: "A quanto ammontava l'importo di queste retrocessioni?", "L'importo era variabile, tra i 300 e i 600 mila euro all'anno e veniva definito da noi, cioè da me e MAUGERI, in funzione dell'attività svolta da M.T.A. e dai costi sostenuti", "Su quali conti veniva accreditato tale importo?", "Gli importi sono stati accreditati tutti sul Conto Taschino, a tale voce devono essere imputati i pagamenti fatti oltre che da Lancer tutti quelli provenienti da Mondìa e da Cranford. Era Massimo che teneva tutta la contabilità di questi pagamenti mentre le societa' estere erano gestite dal fiduciario Mondìa. Massimo era ben a conoscenza del fatto che parte degli importi pagati ad M.T.A. venivano retrocessi a me, in quanto dava le indicazioni a Mondìa". Questo è quello che lei aveva dichiarato.

IMP. PASSERINO – Confermo.

AVV. PALAZZO - E' quello che ha detto, non mi pare che ci sia una discrasia.

IMP. PASSERINO – Confermo, confermo.

P.M. PEDIO – Lo conferma. (Inc.) (N.d.T. Si allontana dal microfono) Erano soldi che venivano stornati sul conto corrente suo. E poi lei come li trasferiva a MAUGERI?

IMP. PASSERINO – Io li trasferivo su un conto corrente che lui aveva. In quell'epoca, per molti anni, sul mio conto corrente Taschino aveva la firma anche MAUGERI e venivano poi girati sul conto corrente che MAUGERI aveva (inc.).
P.M. PEDIO – E' l'uscita che vediamo dal Conto Taschino, nello schema di cui all'allegato due, verso Nadine Rotzer.
IMP. PASSERINO – Sì.
OMISSIS
IMP. PASSERINO – Che è la B.S.I..
P.M. PEDIO – ...della B.S.I. di MAUGERI a Cran(?)?
IMP. PASSERINO – Sì.
P.M. PEDIO – Corretto?
IMP. PASSERINO – Sì sì.

Costantino PASSERINO ha, dunque, ammesso che parte degli utili che la Fondazione Maugeri conseguiva attraverso le attività di ricerca scientifica subappaltate alla M.T.A. confluivano sul suo conto personale c.d. TASCHINO, da cui l'imputato girava circa la metà delle somme a Umberto MAUGERI su un conto personale di quest'ultimo presso la BSI di Crans Montana ed ha indicato in MONDIA e MASSIMO i soggetti che si occupavano delle società M.T.A., CRANFORD e LANCER e che quindi contribuivano allo *storno* degli utili in favore dei conti personali di MAUGERI e PASSERINO.
PASSERINO ha affermato che egli stesso e il prof. Umberto MAUGERI detenevano *fiduciariamente* quelle somme sui propri conti nell'interesse di FSM per eventuali pagamenti *riservati* che l'ente pavese avesse avuto necessità di eseguire all'estero.

Esame PASSERINO – ud. 13 maggiio 2015 (pagg. 35 e 36)
P.M. PEDIO – Quindi sono dei soldi che voi spostavate su conti vostri, stornavate a vostro beneficio?
IMP. PASSERINO – Beh no, quelli lì avrebbero dovuto, come ho più volte detto durante gli interrogatori, erano fondi che noi tenevamo lì in nome...
P.M. PEDIO – In nome e per conto vostro?
IMP. PASSERINO – No, no, io gliel'ho detto dal primo interrogatorio, quelli non erano per conto nostro, questi erano soldi che noi avevamo costituito all'estero come provvista per eventuali necessità che la Fondazione avrebbe avuto.
P.M. PEDIO – Necessità di che tipo?
IMP. PASSERINO – Di pagamenti all'estero.
P.M. PEDIO – Di pagamenti riservati?
IMP. PASSERINO – Pagamenti riservati, pagamenti all'estero, certo.
P.M. PEDIO – Pagamenti riservati?
IMP. PASSERINO – Riservati o non riservati, pagamenti all'estero.
P.M. PEDIO – Quindi sono soldi della Fondazione Maugeri?
IMP. PASSERINO – Sì.
P.M. PEDIO – Su conti correnti pero' suoi?
IMP. PASSERINO – Che erano intestati a me fiduciariamente.
P.M. PEDIO – E che noi abbiamo... di cui era l'unico beneficiario?
IMP. PASSERINO – Sì, quelli di Taschino sì.
P.M. PEDIO – Andiamo avanti.

IMP. PASSERINO – Tant'è vero che MAUGERI aveva la firma per i primi.
P.M. PEDIO – Lei e MAUGERI. Andiamo avanti.

MAUGERI, allorchè è stato escusso in sede di incidente probatorio, ha confermato la versione dei fatti resa da PASSERINO, ammettendo la creazione di fondi nero extrabilancio attraverso il sistema delle consulenze fittizie e la successiva distrazione, in suo favore, di parte di tali fondi (cfr. pag. 67 delle trascrizioni del 7.2.2014: "*Effettivamente in quegli anni tristi, 2000 e poi nel 2002, che invece era andato bene, PASSERINO viene da me e mi consiglia di costituire un patrimonio in nero, chiamiamolo, per essere pronto a eventuali situazioni, ad eventuali pagamenti che dovrebbero venire fuori, potrebbero venire fuori, pensando a quello che era stato il precedente. E allora effettivamente ci dividiamo la somma, lui lo chiama il tesoretto, che rimane lì. E quindi com'è stato visto dalla Magistratura lì non è stato toccato e credo che lo stesso sia per PASSERINO, non so dove, non so ...* ").

La versione difensiva di PASSERINO e MAUGERI appare francamente inverosimile: non è stato rinvenuto né è stato prodotto o allegato dall'imputato alcun documento che attesti l'intestazione fiduciaria delle somme provenienti da FSM e, comunque, nessun documento che potesse consentire a quest'ultima, in forza di un mandato fiduciario o altro accordo, di richiedere le somme di propria spettanza ai due imputati. E' sufficiente evidenziare come, in ipotesi di evento luttuoso che avesse colpito PASSERINO o MAUGERI, le somme giacenti sui rispettivi conti personali sarebbero state devolute ai rispettivi eredi, senza che vi fosse per la Fondazione alcuno strumento legale per il pronto recupero delle stesse.
Ritiene, dunque, il collegio che si sia in presenza di una palese attività distrattiva (pur in questa sede non oggetto di specifica contestazione) posta in essere dai vertici dell'ente ospedaliero.
Per quanto tale distrazione fosse chiaramente finalizzata all'appropriazione indebita da parte dei vertici della fondazione pavese, l'analisi del flusso comprova ulteriormente come M.T.A. fosse sostanzialmente utilizzata dagli imputati come schermo societario per pagamenti di natura illecita.

Per quanto testè esposto e come, peraltro, confermato da PASSERINO, sui conti della società lussemburghese erano, dunque, presenti fondi provenienti da FSM in esecuzione dei contratti di subappalto di ricerche cliniche.
M.T.A. risulta avere stipulato contratti di consulenza con due società di cui era beneficiario economico Pierangelo DACCO': la M.T.B. e la già citata società GRANT CONSULTING SERVICES LLC (di seguito GRANT CONSULTING).
In merito ai rapporti con M.T.B. è stato accertato che M.T.A. ha eseguito, tra il 26 luglio 2005 e il 22 febbraio 2007, pagamenti in favore di M.T.B. per Euro 4.304.000 bonificati sul conto austriaco presso ERSTE BANK secondo il seguente prospetto

			M.T.B.	
Data				
26/07/2005	Medical Trials Analysis Sa	incasso ft. 05/0715	250.000,00	**250.000,00**
14/02/2006	Medical Trials Analysis Sa	inc. ft. 0226/06	1.020.000,00	

27/06/2006	Medical Trials Analysis Sa	saldo ft. 0668	860.000,00	
03/08/2006	Medical Trials Analysis Sa	incasso ft. 0703/06	1.940.000,00	**3.820.000,00**
22/02/2007	Medical Trials Analysis Sa	saldo ft. 0185/07	234.000,00	**234.000,00**
[illegible]			[illegible]	[illegible]

Tali pagamenti (tutti documentati dall'analisi della documentazione bancaria del conto presso ERSTE BANK) sono stati eseguiti sulla base di contratti di consulenza stipulati tra l'11 gennaio 2005 e il 31 gennaio 2007[33] come risulta dalle fatture emesse da MTB nei confronti della società lussemburghese

Data	Fattura	[illegible]	Importo
15.07.2005	0715/05	*"Our fees for the market research as agreed with the contract signed on 11th January 2005"*	250.000,00
31.05.2006	0512/06	*"Down payment referring to the consultancy agreement signed on 22nd January 2006"*	860.000,00
17.07.2006	0703/06	*"Payment as per art.6, paragraph b) of the agreement for the supply of know-how and related rights, signed on June 13, 2006"*	1.940.000,00
31.01.2007	0185/07	*"Final payment of the consideration as per our letter dated 31st January 2007"*	234.000,00
		Totale fatture	**Euro 3.284.000,00**

La discrasia tra gli importi corrisposti a M.T.B. e quelli riportati dalle fatture emesse è dovuta alla circostanza che M.T.B. ha erroneamente fatturato l'importo di Euro 1.020.000, corrisposto da M.T.A. in data 14 febbraio 2006, all'ente lussemburghese I.C.B.

In merito ai pagamenti eseguiti in favore di GRANT CONSULTING, è stato acquisito il contratto stipulato in data 3 novembre 2003 in cui M.T.A. affida a GRANT CONSULTING l'incarico di eseguire una ricerca di mercato nel ramo del settore bio-farmaceutico entro il 31 dicembre 2003 a fronte di un corrispettivo di Euro 500.000.

Questa la sintesi del contratto:

DATA	[illegible]	[illegible]	OGGETTO
03.11.03	MTA	Importo: € 500.000	*Task assignment of a market research in bio pharmaceutical field.*

[33] Dei contratti menzionati nelle causali delle fatture è stato rinvenuto nella documentazione sequestrata presso la Fondazione Maugeri soltanto un contratto datato 13 gennaio 2006 a cui, sia pure con l'indicazione erronea della data, sembra far riferimento la fattura del 31 maggio 2006. Con riguardo all'oggetto di tale contratto anch'esso risulta del tutto generico essendo M.T.B. incaricata di eseguire ricerche di mercato per trovare nuove occasioni di business per la società lussemburghese.

	Referenti: **B. BEERNAERTS e David DE MARCO** GRANT CONSULTING SERVICES LLC Referente: **Francis MONDON**	Durata: 31.12.2003	

Allegato al contratto è stato rinvenuto anche un fax del 16.12.2003 - a firma di Francis MONDON della G.C.S. - inviato alla M.T.A., avente ad oggetto *"market research in bio pharmaceutical field"*, con cui lo stesso conferma che entro il 31.12.2003 avrebbe inviato la documentazione richiesta ed indica il conto sul quale provvedere al pagamento del compenso pattuito: BARKLAYS BANK PLC, Boeater House 68 Knightsbridge, U.K. – London S1X 7NT, sort code:20-47-35, swift code: BARCGB22, conto in euro n.74579766.

Anche in questo caso, **non vi è prova dell'avvenuta esecuzione del mandato in argomento, e un'ulteriore anomalia è rappresentata dall'importo elevato del compenso rispetto alla genericità della ricerca ed al tempo di esecuzione di appena un mese**.

Come evidenziato dal Capitano COCOLA il pagamento risulta essere effettivamente stato eseguito in data 17 dicembre 2003 sul conto londinese aperto presso Barclays (v. trascrizione udienza del 20 marzo 2015, pag. 48).

Ritiene il collegio che, anche in questo caso, si sia in presenza di contratti e fatture creati ad arte e volti a mascherare pagamenti di natura illecita a DACCO' e SIMONE.

§ 7.5 - I pagamenti eseguiti con l'interposizione di I.C.B.

Il sistema dei pagamenti attraverso interposizioni di società terze diventa più sofisticato con l'utilizzazione dell'INTERNATIONAL CENTRE FOR RESEARCH IN BIOMEDICINE ASBL – Luxembourg (di seguito I.C.B.), ente senza scopo di lucro di diritto lussemburghese fondato nel 1993 e, sin dalla costituzione, legato a Fondazione Maugeri.

I.C.B. era già comparso nell'operazione immobiliare di Praga, avendo proceduto unitamente a M.D.S., su indicazione di PASSERINO, all'acquisto delle quote cedute dalla società di Antonio SIMONE CHAWLANE.

Presidente di I.C.B. negli anni di interesse era il prof. avv. Mario CANNATA mentre Costantino PASSERINO ha rivestito il ruolo di amministratore delegato dell'ente lussemburghese.

Si sono già richiamate le dichiarazioni di MOZZALI e GRENCI in merito alla riunione tenutasi a Lugano presso gli uffici di NORCONSULTING, a cui parteciparono PASSERINO, SIMONE, DACCO', e, in un secondo momento, MOZZALI e GRENCI, durante la quale fu deciso che si sarebbero dovuti interrompere i rapporti diretti tra M.T.B. e FSM, ed i concorrenti si determinarono ad utilizzare I.C.B. per schermare i pagamenti alla società austriaca di DACCO'.

Come in precedenza ricordato, sulle ragioni dell'interruzione dei pagamenti diretti da Fondazione a M.T.B., PASSERINO e MAUGERI hanno concordemente dichiarato che furono DACCO' e SIMONE a chiedere di essere pagati estero su estero, ragione per cui, in considerazione dei

maggiori costi sostenuti per l'interposizione di società estere, la percentuale che la Fondazione avrebbe dovuto corrispondere ai due intermediari sulle risorse ricevute dalla Regione era stata ridotta dal 25% al 12,5%.

Il dato è sostanzialmente confermato dagli imputati in procedimento connesso GRENCI e MOZZALI.

In particolare, GRENCI ha parlato di problemi di bilancio di FSM; MOZZALI ha invece riferito di avere ricevuto da PASSERINO, in esito alla riunione di Lugano, l'ordine di chiudere il rapporto Fondazione/MTB e di aprire un rapporto I.C.B./M.T.B.

E' chiaro che le spiegazioni che GRENCI e MOZZALI hanno ricevuto da PASSERINO a MAUGERI in merito al passaggio da un sistema ad un altro di pagamento sono state generiche e non dettagliate; ma ciò si spiega con il ruolo meramente esecutivo che i due avevano rispettano alle disposizioni che arrivavano dai vertici della Fondazione.

Incidente Probatorio – Esame I.R.C. MOZZALI – ud. 14 febbraio 2014 (pagg. 121, 122, 125)

I.R.C. MOZZALI – A Lugano. Si è svolta questa riunione cui ha partecipato DACCO', SIMONE e PASSERINO. So che io con GRENCI da un'altra parte, ultimata questa riunione, finita questa riunione, siamo stati chiamati e PASSERINO proprio fece presente, in modo, anzi, abbastanza autorevole di chiudere subito l'operazione con MTB. Ripeto, io feci anche presente poi come mai si doveva chiudere questa operazione, si doveva chiudere perché Fondazione, che aveva mantenuto fino all'anno precedente, quindi il 2007, un rapporto con MTB, dal 2008 PASSERINO o Fondazione gli avevano detto di chiudere il rapporto e trovare altre soluzioni

OMISSIS

Nuovo rapporto intendendo non più Fondazione – MTB ma con altre strutture, in quell'incontro mi venne indicata ICB come società da utilizzare per far sottoscrivere quanto prima un contratto con MTB; quindi un incarico ICB – MTB.

P.M. – E la ICB da chi avrebbe ricevuto i soldi da corrispondere?

I.R.C. MOZZALI – Da Fondazione, in quel momento venni anche a conoscenza che ICB comunque svolgeva un'attività probabilmente, mi ricordo, di ricerca scientifica, finanziava delle iniziative, però riceveva i fondi tutti da Fondazione. Quindi, per forza, per far fronte a questi nuovi impegni con MTB, doveva ricevere i soldi da Fondazione.

P.M.- Lei aveva un ruolo in ICB?

I.R.C. MOZZALI – In ICB no, perché c'era il Presidente Cannata e amministratore PASSERINO, sono venuto a conoscenza in quel momento perché anch'io ho dovuto chiedere chi poteva firmare e a chi rivolgermi e PASSERINO infatti mi indicò: "Cannata è il Presidente"

OMISSIS

I.R.C. MOZZALI – Praticamente è iniziato tutto nel 2008, perché in precedenza, almeno per quello che mi aveva detto PASSERINO, il rapporto era Fondazione Maugeri e MTB. Nel 2008 si apre questo rapporto ICB e ... allora il rapporto ICB-MTB iniziò e ICB era un'associazione lussemburghese che aveva come Presidente Cannata e amministratore PASSERINO. So che era domiciliata in Lussemburgo. Quindi il rapporto era gestito direttamente da ICB con MTB. Professionisti che seguivano questo discorso erano direttamente Cannata, GRENCI e marginalmente forse Massimo era entrato a seguire anche sotto l'aspetto più che altro scientifico mi sembra ....

MOZZALI ha, dunque, ben spiegato come nasce il nuovo rapporto ICB-MTB.

In realtà, si tratta di un primo passaggio verso il più sofisticato e complesso sistema adottato con SIB LAB, che, come si vedrà, risulterà ancora più efficace nell'occultare il flusso di danaro proveniente da FSM e diretto alle società di DACCO' e SIMONE.
Va detto che, sebbene il fittizio rapporto contrattuale tra I.C.B. e M.T.B. risalga all'anno 2008, già in precedenza, nel corso dell'anno 2006, pur in assenza di un (documentato) sottostante rapporto contrattuale, I.C.B. era stata utilizzata, come molte delle altre società sopra menzionate, per effettuare un pagamento alla società M.T.B.

Dall'esame della documentazione bancaria del conto aperto presso ERSTE BANK ed intestato a M.T.B. risultano i seguenti pagamenti eseguiti da ICB[34]

[illegible] M.T.B.				
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
24/02/2006	International Center ASBL	saldo ft. 06/0235	980.000,00	**980.000,00**
21/04/2008	ICB ASBL	saldo ft. 0403/08	995.670,00	
17/07/2008	International Center ASBL	saldo ft. 0702/08	1.000.000,00	
04/08/2008	International Center ASBL	saldo ft. 0706	495.000,00	**4.309.158,80**
05/08/2008	International Center ASBL	saldo ft. 0711	980.000.00	
14/10/2008	International Center ASBL	saldo ft. 0904/08	613.488.80	
12/12/2008	International Center ASBL	saldo ft. 1122	225.000.00	
08/01/2009	International Center ASBL	saldo ft. 1211	1.102.041,20	
17/02/2009	International Center ASBL	saldo ft. 105/09	300.000,00	**2.752.041,20**
23/02/2009	International Center ASBL	saldo ft. 0201/09	772.500,00	
02/03/2009	International Center ASBL	saldo ft. 226/09	577.500,00	
[illegible]				[illegible]

Come si coglie agevolmente, mentre il pagamento che risale al 2006 appare un'operazione isolata, i pagamenti che partono dall'aprile del 2008 per terminare nel marzo 2009, sono invece legati alla costruzione di un rapporto contrattuale tra i due enti in esecuzione degli accordi presi a Lugano.
E' opportuno a questo punto soffermarsi su come viene costruita la fittizia operazione negoziale che consente a Umberto MAUGERI e Costantino PASSERINO di interporre I.C.B. in modo da occultare rapporti diretti con la società austriaca M.T.B.
In tale costruzione contrattuale emerge anche il ruolo di primo piano di Claudio MASSIMO.

[34] Cfr. tabella 2 del capo di imputazione n. 1 e tabella del capo di imputazione n. 2.

Come sottolineato dal Capitano COCOLA nella sua deposizione, durante l'attività di esame della posta elettronica di PASSERINO, è stata individuata una cartella denominata "*MASSIMO*", nella quale sono stati individuati i *files* di alcune bozze di accordi contrattuali tra I.C.B. e M.T.B. Tali documenti, predisposti da MASSIMO, risultano essere stati inviati via posta elettronica a Costantino PASSERINO e ad Andrea DE PLANO (quest'ultimo responsabile dell'ufficio legale di Fondazione).

In particolare, in data 14 marzo 2008 Claudio MASSIMO invia a Costantino PASSERINO, a Mario CANNATA e ad Andrea DE PLANO, le bozze di accordi tra FSM e I.C.B. allegando lo schema, commentato in udienza dal Capitato COCOLA, che riassume l'operazione e che si riproduce qui di seguito

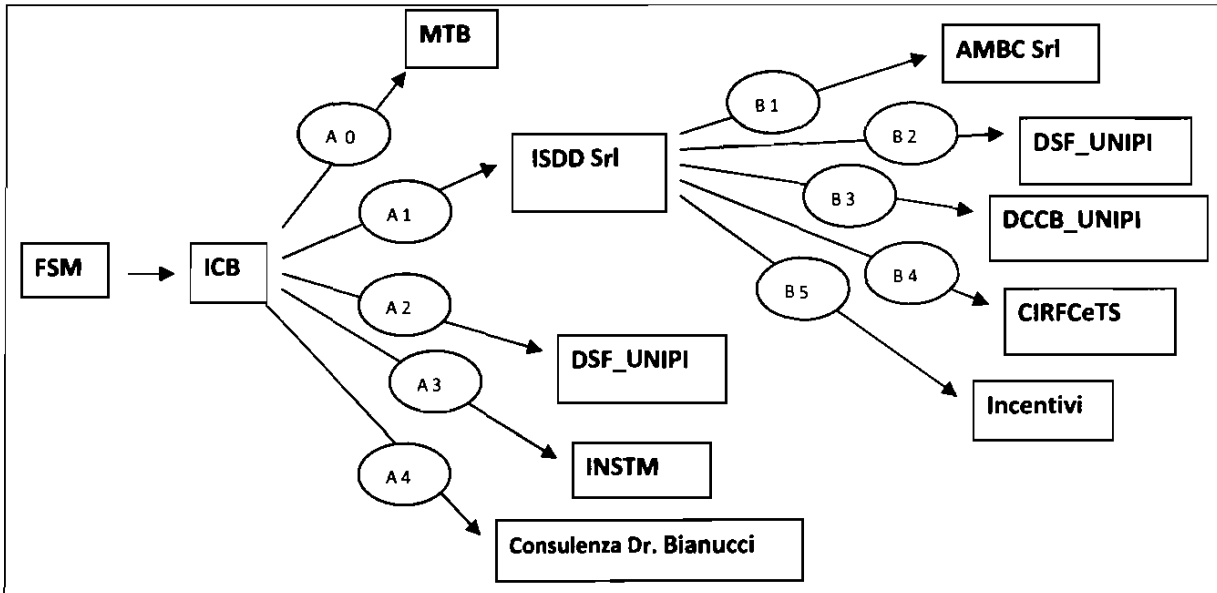

Legenda:

DSF_UNIPI: Dipartimento di Scienze Farmaceutiche dell'Università di Pisa, Via Bonanno, 6 – 56126 Pisa

DCCB_UNIPI: Dipartimento di Chimica Bioorganica e Biofarmacia dell'Università di Pisa. Via Bonanno. 33 – 56126 Pisa

INSTM: Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei Materiali. Via Benedetto Varchi, 59 - 50132 Firenze

CIRFCeTS: Centro Interdipartimentale di Ricerche di Farmacologia Clinica e Terapia Sperimentale, Via Roma, 55 - Pisa

A: accordo quadro fra FSM-ICB ed (a) ISDD, (b) DSF_UNIPI, (c) INSTM

A0: Contratto FSM/ICB-MTB:

Incarico per il coordinamento dei progetti A1, A2 ed A3

Dallo schema e dalle note allo stesso può chiaramente evincersi che la Fondazione (FSM) affida a ICB-MTB il coordinamento dei progetti di ricerca in concreto svolti da reali istituti di ricerca e ICB-MTB viene considerata una sorta di unica controparte contrattuale di FSM.

Passando all'esame dei contratti stipulati tra FSM e I.C.B., da un lato, e tra I.C.B. e M.T.B., dall'altro, è agevole verificare che i contratti hanno analogo contenuto: in altri termini ICB *ribalta*, per usare un'efficace espressione dei testimoni di P.G., su M.T.B. gli incarichi ricevuti da Fondazione ed i relativi compensi.

Questo il prospetto riassuntivo dei contratti stipulati tra FSM e I.C.B.

DATA	TIPO CONTRATTO	IMPORTO	[illegible]
20.03.2008	Accordo	€1.800.000	FSM incarica ICB di effettuare gli studi e gli sviluppi del know how – inerenti lo studio denominato "*computational model for prediction of torsadogenic cardiotoxicity due to inhibition of the herg potassium canne and future perspective*" sotto la responsabilità della prof.ssa Anna Maria Bianucci (Università di Pisa) • lo sviluppo del modello predittivo innovativo per la predisposizione del prolungamento dell'intervallo QT e/o blocco del canale Herg del potassio; • l'incremento dei data-base disponibili per strutture con attività biologiche note per l'inibizione del canale Herg, ai fini della migliore messa a punto dei modelli computazionali altamente predittivi della cardiotossicità; • l'ottenimento di ulteriori informazioni con studi di laboratorio (anche condotti su cavie) che possano validare il modello predittivo QSAR. • L'aggiornamento dei modelli predittivi esistenti per la predizione di interazioni di molecole di potenziale interesse terapeutico con l'isoforma CYP2D6 del Citocromo P450: • L'aggiornamento dei modelli predittivi esistenti per la progettazione di nuovi potenziali inibitori simultanei di ACE, NEP ed ECE.
27.06.2008	Accordo	€2.800.000	FSM si impegna a trasferire ad ICB risorse finanziarie necessarie all'esecuzione dei seguenti progetti di ricerca: - Biological evaluation of anticancer activity potentially possessed by natural products; - "In silico" and "in vitro" estimates of antimicrobial activity potentially possessed by known molecules previously considered for different biological targets with particular regard to antitubercular activities; - "In silico" and "in vitro" estimates of antimicrobial activity potentially possessed by known molecules previously considered for different biological targets with particular regard to antimycotic activities.

10.07.2008	Accordo	€1.500.000	FSM incarica ICB di effettuare studi e sviluppi del know how in particolare aventi per oggetto: - sviluppo di un modello predittivo dell'attività carcinogenica di composti chimici. (Linea di Ricerca 1– vedi allegato 1 sottoprogetto a); - progettazione, sintesi e saggi biologici di nuove molecole atte al riconoscimento della fibrina. (Linea di Ricerca 3– vedi allegato 1 sottoprogetto b): - sviluppo di studi sui meccanismi che causano la silicosi e ricerca di nuovi farmaci per la terapia dell'asma. (Linea di Ricerca 4– vedi allegato 1 sottoprogetto c).
17.12.2009	Accordo non rinvenuto: vi è traccia nell'elenco convenzioni, accordi e contratti con enti e societa' - all'esame del Consiglio di Amministrazione del giorno 17 dicembre 2009	//	Accordo con I.C.B. per lo svolgimento del programma di ricerca: "Sviluppo di modelli predittivi per la stima di proprietà ADMET – Valutazione dell'attività antimicrobica e cicatrizzante di molecole di sintesi e molecole l'originale naturale – Studi teorici e sperimentali per applicazioni biomediche (somministrazione mirata di farmaci fibrinolitici ed ingegnerizzazione di tessuto epatico)"- Istituto Scientifico di Pavia – perfezionato.

Quello che segue è invece il prospetto dei contratti stipulati tra I.C.B. e M.T.B.

DATA	SOGGETTI CONTRAENTI	IMPORTO	OGGETTO
08.04.08	ICB Referente: **CANNATA** + MTB Referente: **HORVATH**	Durata: fino al 31.12.2008 Importo: €1.531.800 di cui: - 65% alla sottoscrizione; - 20% in proporzione ai reports; - 15% al termine.	*ICB appoints MTB to make the following studies and the development of the know how referred to hereinabove:* - *developing the predictive new model for getting the possibility to extend the interval QT and/or the stop of the Herg potassium channel;* - *increasing the data-base available for structures with biological activity known as able to inhibit the Herg channel, with the purpose of a better pointing out of highly predictive computational models for cardiotoxicity;* - *getting further information by means of laboratory studies (also on cavies) able to validate the predictive model QSAR;* - *updating of already existing predictive models in order to predict the interactions of molecules having a potential therapeutic interest with isoform CYP2D6 of citocrome P450;* - *updating the predictive models already existinf for the designing of new potential simultaneous inhibitors of ACE, Neo and ECE;* *Moreover MTB undertakes to develop any other activity concerning the aim of the contract as the enclosed analytical document quotes.*

01.07.08	ICB + MTB Referente: **SELIM KARABECE**	Durata: fino al 31.12.2009 Importo: €2.300.000 di cui: - € 1.000.000 alla sottoscrizione; - € 495.000 entro il 31.07: - 20% in proporzione ai reports; - 15% al termine.	*ICB appoints MTB to support the coordination of the research development as at point d) of the previous agreement:* - *to guarantee, in case of impossibility from one or several researchers, the prosecution of the activity demanded by ICB, so that it could be able to respect the undersigned agreement with FSM;* - *economic consultancy activity related to research of partners interested in participating to development of further scientific research project.* *Moreover MTB undertakes to develop any other activity concerning the aim of the contract as the enclosed analytical document quotes.*
04.07.08	NORCONSULTING Referente: **GALAFASSI** + CTS (fiduciaria)		E-mail[35] del 04.07.2008 da Galafassi a sergio.gatica.rossi@cts-partner.at avente oggetto "MTB"
10.07.08	ICB + MTB Referente: **KOVATS**	Durata: fino al 30.06.2010 Importo: €1.400.000 di cui: - € 700.000 alla sottoscrizione; - € 280.000 entro il 15.10.2008; - 20% in proporzione ai reports; - 10% al termine.	*ICB appoints MTB to make the following studies and the development of the know how referred to hereinabove:* - *QSAR studies, to be performed by computational approaches (such as classification methods) concerning chemicals, potentially characterized by carcinogenic activity;* - *Design, synthesis and biological evaluation of new highly selective ligands enqbling fibrin recognition at the γ(312-324) epitope;* - *Studies on mechanisms that provoke silicosis- search for new drugs to be exploited in the therapy of asthma.* - *to guarantee, in case of impossibility from one or several researchers, the prosecution of the activity demanded by ICB, so that it could be able to respect the undersigned agreement with FSM;* - *economic consultancy activity related to research of partners interested in participating to development of further scientific research project.* - *Moreover MTB undertakes to develop any other activity concerning the aim of the contract as the enclosed analytical document quotes.*

[35] Con l'email, GALAFASSI (della NORCONSULTING & PARTNERS SA) invia copia del contratto e della fattura, precisando che, una volta firmato il contratto ed emessa la fattura, tutti i documenti sarebbero dovuti essere inviati direttamente presso lo studio legale dell'Avv. Mario CANNATA, sito in Roma, viale Liegi n.28.

09.01.09	ICB + MTB Referente: **KOVATS**	Durata: fino al 31.12.2009 Importo: €1.650.000 di cui: - € 300.000 alla sottoscrizione; - € 1.072.000 entro il 31.01.2009; - 20% in proporzione ai reports; - 15% al termine.	*ICB appoints MTB to advance the studies of the projects and to develop the know how referred to the following matters:* - *Computational model for prediction of torsadogenic cardiotoxicity due to inhibition of the Herg potassium channel and future perspective, which has been the object of the agreement signed on 8th april 2008;* - *Research and studies on drugs (from plants)endowed with antitumoral, antituberculous and antimycotic potential... which have been the objects of the agreement signed on 1st july 2008;* - *Environmental and occupational risks from production activity, cardio rehabilitation, pneumo rehabilitation, which have been the objects of the agreement signed on 10nt july 2008.*
09.01.09	ICB + MTB Referente: **KOVATS**	Durata: fino al 31.12.2009 Importo: €1.650.000 di cui: - € 300.000 alla sottoscrizione; - € 772.500 entro il 28.02.2009; - 20% in proporzione ai reports; - 15% al termine.	*ICB appoints MTB to make the following studies and the development of the know how referred to hereinabove:* - *Developing the predictive new model for getting the possibility to extend the interval QT and/or the stop of the Herg potassium channel;* - *Increasing the data-base available for structures with biological activity known as able to inhibit the herg channel, with the purpose of a better pointing out of highly predictive computational models for cardiotoxicity;* - *Getting further information by means of laboratory studies (also on cavies) able to validate the predictive model QSAR.* - ... - ... *ICB appoints MTB to support the coordination of the research development as at point d) of previous agreement:* - *to guarantee, in case of impossibility from one or several researchers, the prosecution of the activity demanded by ICB, so that it could be able to respect the undersigned agreement with FSM;* *Moreover MTB undertakes to develop any other activity concerning the aim of the contract as the enclosed analytical document quotes.*

E' sufficiente la semplice comparazione del contenuto dei contratti per cogliere come l'oggetto degli stessi sia del tutto analogo: I.C.B., in sostanza, subappalta a M.T.B. gli incarichi ricevuti dalla Fondazione.

I contratti in questione, peraltro, appaiono ancora più marcatamente falsi perché a M.T.B. in questo caso non vengono conferiti vaghi incarichi per la ricerca di partner italiani o europei ovvero per il procacciamento di affari o per lo studio della normativa per gli accreditamenti di ospedali nelle varie regioni italiane, ma addirittura studi scientifici su argomenti di bio medicina tra cui, a titolo esemplificativo, "*sviluppo del modello predittivo innovativo per la predisposizione del prolungamento dell'intervallo QT e/o blocco del canale herg potassium*".

Soltanto una percentuale minima delle somme trasferite da FSM a I.C.B., in forza dei contratti sopra menzionati, sarà destinata a finanziare effettive attività di ricerche svolte dagli istituti indicati nello schema redatto da Claudio MASSIMO; la maggior parte delle somme verrà girata a M.T.B. a fronte di nessuna prestazione, secondo il prospetto dei pagamenti sopra elaborato.

Per giustificare il passaggio, da FSM a I.C.B., delle somme di danaro poi destinate a M.T.B., I.C.B. emette nei confronti della fondazione pavese le fatture per operazioni inesistenti oggetto di contestazione al capo n. 7 del decreto che dispone il giudizio.
Il tenore della documentazione a supporto dei flussi finanziari da M.T.B. a I.C.B. riscontra, dunque, quanto riferito da MAUGERI, il quale, dopo avere più volte ribadito che i pagamenti a DACCO' e SIMONE sono stati schermati attraverso l'interposizione fittizia di società con le quali venivano stipulati falsi contratti di consulenza (cfr. pagg. 34 ss. delle trascrizioni dell'incidente probatorio del 7.2.2014: "*L'abbiamo potuto sostenere tramite, attraverso, fabbricando delle società fittizie e prima con delle consulenze altrettanto fittizie*". Nello stesso senso cfr. pagg. 67 ss., MAUGERI parla del "*giro illecito*" dei falsi contratti di consulenza), a precisa domanda del P.M. ha specificato che anche I.C.B. era stata utilizzata per i pagamenti illeciti a DACCO' e SIMONE (cfr. pag. 63 delle trascrizioni del 14.2.2014). Ed anche MOZZALI ha confermato l'interposizione fittizia di ICB (cfr. pag. 73 delle trascrizioni del 14.2.2014: "*Praticamente, tutti i contratti, che sono stati sottoscritti dalla Fondazione Maugeri, dalla MDS, con MTB, MTA, ICB e SIB erano degli strumenti per dare giustificativo alle somme di denaro da corrispondere a DACCO' e SIMONE per conto della Fondazione Maugeri... Praticamente tutti gli importi che sono stati corrisposti da MDS, MTA, ICB e SIB a SIMONE e DACCO' erano delle tangenti per permettere di ricevere dei finanziamenti, oltre il rimborso dei DRG* ... "), ribadendo che si trattava di società sostanzialmente riferibile a PASSERINO e che era stato quest'ultimo a confidargli che ICB, MTA, SIB e PERIPLO erano "*come strumenti per creare comunque delle disponibilità a favore poi dei pagamenti a DACCO*'" (cfr. pag. 85) e che ICB e SIB "*pagavano DACCO' o società riconducibili a DACCO', quello sì, certo*" (cfr. pag. 106 trascrizioni). Ancora, più volte compulsato sul punto in sede di incidente probatorio, MOZZALI ribadiva di avere appreso da PASSERINO che i contratti stipulati tra ICB e MTB erano falsi (cfr. pagg. 144 delle trascrizioni dell'incidente probatorio del 14.2.2014. Cfr., altresì, pagg. 153 ove MOZZALI specifica che PASSERINO gli aveva, in particolare, riferito che i contratti tra ICB ed MTB "*erano completamente vuoti*").

A fronte di tali evidenze probatorie, ritiene questo collegio che quanto dedotto dalla difesa di PASSERINO, in sede di discussione, per dimostrare il carattere reale e non fittizio della documentazione contrattuale posta a supporto dei flussi da FSM ad ICB alle società di DACCO' e SIMONE, non colga nel segno.
La difesa, in particolare, ha evidenziato come dalla documentazione acquisita nel corso delle indagini relativa ad ICB emerga inequivocabilmente come la stessa abbia effettivamente svolto attività di ricerca per conto di FSM.
Ad esempio, ha collaborato con professori delle Univerità di Prega e Cracovia, patrocindando e pubblicando 11 lavori monocratici in esito a tale collaborazione (cfr. all. 1 lett c della produzione del 24.3.2016).
Risulterebbe, poi, che I.C.B., in data 26.5.2010, avrebbe stipulato un contratto di noleggio di apparecchiatura sanitaria con Barco System (cfr. all. 1 lett a della produzione del 24.3.2016).
Ancora, per giustificare l'effettività dei rapporti tra ICB e MTB, la difesa di PASSERINO ha richiamato l'allegato 1, lett. g) della sua produzione del 24.3.2016 da cui risulterebbe che in data 31.1.2005 I.C.B., nella persona di Mario CANNATA, e M.T.B., nella persona di Manfred HIRSHMANN avevano stipulato un contratto di "*consulting and assistance agreement*" in virtù

del quale M.T.B. si impegnava a curare le pubbliche relazioni di I.C.B., ad organizzare meeting per conto della stessa, a svolgere attività di consulenza giuridica e contrattuale per eventuali accordi con altri soggetti operanti nel settore della riabilitazione. Tale accordo viene poi risolto in data 25.1.2006 con un "settlement agreement" nel quale I.C.B. dà atto che l'attività di M.T.B. è stata seria, ma poco consona alle esigenze di un ente no profit operante nel settore della ricerca.
Ancora: la difesa ha richiamato documenti attestanti la collaborazione di I.C.B. con l'Università di Pisa – Dipartimento di scienze farmaceutiche, con il Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei Materiali (INSTM), con International Society for Drug Development srl (ISDD), con MDS, con FSM, con il Dipartimento di Chimica Farmaceutica dell'Università di San Francisco, con il Prof. FERRARI e con il Prof. IIMBRIANI, nonché vari rapporti sull'attività di ricerca scientifica svolta da ICB (cfr. all. 1 della produzione del 24.3.2016).
I documenti prodotti dalla difesa, ad avviso di questo collegio, sono inconferenti.
Non è in discussione che, almeno in origine, I.C.B. sia stata utilizzata per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica per conto di FSM. Ciò che rileva è che, da un certo punto in poi, ICB è stata utilizzata come stumento per veicolare i pagamenti corruttivi alle società di DACCO' e SIMONE.
Il dato del "ribaltamento" dei contratti di ricerca stipulati tra FSM ed ICB su contratti stipulati tra ICB ed M.T.B. (società del tutto priva di strutture e competenze per svolgere tale tipo di attività) dimostra come si sia in presenza di operazioni create a tavolino (in tal senso davvero significative sono le risultanze, sopra richiamate, della cartella "MASSIMO" rinvenuta nel PC di PASSERINO e la mail inviata da Massimo a PASSERINO in data 14.3.2008) e prive di una reale causale.
D'altronde è pacifico, per quanto unanimamente riferito da PASSERINO, MAUGERI, MOZZALI e dallo stesso DACCO' (cfr. dichiarazioni sopra richiamate in merito al ruolo svolto da DACCO' per conto di FSM) e dagli stessi dirigenti e funzionari di Regione Lombardia escussi nel corso del dibattimento (ad es., LUCCHINA, SANESE, BOTTI, MERLINO) come l'unica attività effettivamente svolta da DACCO' per conto di FSM attinesse alla cura degli interessi di quest'ultima presso i vertici di Regione Lombardia e che tale attività non avesse nulla di tecnico, risolvendosi in pressioni che DACCO esercitava sui dirigenti e funzionari dell'Assessorato Sanità per ottenere le erogazioni richieste, facendosi forte del rapporto con il Presidente FORMIGONI.
L'intermediario GRENCI ha poi confermato, in dibattimento (cfr. trascrizioni), che poiché FSM corrispondeva significativi onorari a DACCO' per l'attività di "consulenza" da lui svolta, gli era stato richiesto che tali onorari venissero ripartiti tra le varie strutture (società ed istituti di ricerca) facenti capo alla fondazione. Le provviste provenivano, dunque, da FSM e transitavano attraverso soggetti interposti (MDS, PANACEA, MTA, ICB) mediante contratti fittizi, aventi ad oggetto attività di ricerca in campo bio-medico, di cui NC curava la parte fiscale.
I contratti ICB-MTB, ivi ricompreso quello richiamato dalla difesa di PASSERINO, sono dunque di dubbia attendibilità (e infatti, al di là della stipula e della successiva risoluzione del contratto richiamato dalla difesa, non è stata prodotta né indicata documentazione alcuna che dimostri l'effettivo svolgimento dell'incarico conferito da parte di MTB).
La conclusione è dunque obbligata: si è in presenza di contratti fittizi, strumentali a fornire una apparente giustificazione lecita a flussi finanziari da FSM alla galassia di società di DACCO' e SIMONE in realtà finalizzati a remunerare l'illecità attività svolta da questi ultimi in Regione Lombardia.
Anche le fatture emesse a fronte di tali flussi sono da considerarsi, a tutti gli effetti, fittizie. Come più volte puntualizzato dalla giurisprudenza, infatti, la nozione di "fatture per operazioni

inesistenti" riguarda sia l'ipotesi di inesistenza oggettiva dell'operazione (ovvero quando la stessa non sia mai stata posta in essere nella realtà), sia quella di inesistenza relativa (ovvero quando l'operazione vi è stata, ma per quantitativi inferiori a quelli indicati in fattura) sia, infine, l'ipotesi di sovrafatturazione "qualitativa" (ovvero quando la fattura attesti la cessione di beni e/o servizi aventi un prezzo maggiore di quelli forniti), in quanto oggetto della repressione penale è ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale (così Cass., Sez. 3, n. 28352 del 21/05/2013 - dep. 01/07/2013, P.M. in proc. Custodi, Rv. 25667501).

§ 7.6 – I pagamenti in contanti eseguiti in favore di DACCO'

Nella tabella di cui al capo 2 di imputazione, vengono indicate due consegne di denaro contante da parte di PASSERINO in favore di DACCO' risalenti al 6 febbraio 2009 ed al 16 marzo 2009, nella fase immediatamente precedente alla costituzione ed operatività del sistema SIB LAB, rispettivamente per Euro 300.000 e per Euro 250.000.

Anche questi pagamenti, ad avviso del collegio, hanno trovato riscontro in dibattimento.

Al riguardo, in fase di indagini preliminari, PASSERINO ha riferito che i prelievi in danaro contante effettuati nelle date sopra indicate presso la Banca del Gottardo, attingenti le provviste giacenti sul c.d. conto Taschino, erano diretti a soddisfare richieste di DACCO', proprio nella fase di transizione al sistema SIB LAB.

Pur con qualche difficoltà di ricordo, l'imputato in sede di esame ha confermato tali circostanze

Esame PASSERINO – ud. 17 giugno 2015 (pagg. 7 e 8)

P.M. PEDIO – Senta, una precisazione su questioni relative a conti correnti, che ci era sfuggita l'altra volta. Lei ha dato dei soldi a DACCO' in contanti? Ricorda di avere pagato delle somme in contanti?

IMP. PASSERINO – Io non mi ricordo, no, no, io non mi ricordo, Dottoressa.

P.M. PEDIO – Non se lo ricorda. Senta, noi le avevamo chiesto la stessa cosa nel corso di un interrogatorio, il 25 maggio del 2012. Mi riferisco alle pagine 14 e seguenti. In riferimento a un certo punto al Conto Taschino, le abbiamo evidenziato che c'erano due prelevamenti in contanti dal Conto Taschino. Glielo richiamo alla memoria. La domanda era: "Dallo stesso conto risultano i seguenti prelevamenti in contanti: euro 300 mila, in data 6 febbraio 2009, ed euro 250 mila, in data 16 marzo 2009", e le abbiamo chiesto chiarimenti. A questa domanda lei aveva risposto: "Sono uscite entrambe a favore di DACCO', fu lui a chiedermi il pagamento in contanti in quanto era il periodo di transizione tra M.T.B. e S.I.B. in attesa di dare vita al circuito S.I.B. mi chiese un pagamento in contanti che io feci nelle forme che risultano dal conto".

IMP. PASSERINO – Credo che questo può essere avvenuto, fu fatto - diciamo – dalla Banca, io diedi disposizioni. Pero' non mi ricordo bene questo passaggio, può essere che sia stata fatta pero' adesso a memoria bene bene non me lo ricordo, può essere.

P.M. PEDIO – Si ricorda di queste dichiarazioni che aveva reso a noi?

IMP. PASSERINO – Sì, può essere, Dottoressa, adesso non mi ricordo più chiaramente questa cosa, pero' sì, può essere.

Le dichiarazioni di PASSERINO sono riscontrate sia da quanto emerge dagli estratti del conto c.d. Taschino sia dalla circostanza, emersa in dibattimento, delle ingentissime somme di denaro contante di cui DACCO' aveva la disponibilità e che frequentemente lasciava *in custodia* presso

gli uffici di NORCONSULTING. Sul punto, in particolare, l'intermediario GRENCI (cfr. trascrizioni) ha ricordato che nel 2008 egli aveva portato in Italia del denaro contante (80.000 euro) per conto di DACCO'. Nella circostanza, nel passare la frontiera, GRENCI non aveva denunciato il possesso del denaro. Inoltre, GRENCI rammentava che DACCO', in più circostanze, presso la sede di NC, gli aveva consegnato ingenti somme di denaro (100/200.000 euro) contenute in buste, da conservare in cassaforte. Queste somme non venivano registrate, in quanto non rientravano nel perimetro di NC. Le buste, a richiesta, venivano poi restituite a DACCO'. Anche SIMONE, per quanto ricordava GRENCI, gli aveva consegnato buste di contante da riporre in cassaforte.

§ 7.7 – I pagamenti alla società AGENS s.r.l.

Prima di esporre il sistema di pagamenti incentrato su SIB LAB, occorre considerare gli elementi di prova che hanno confermato come anche i due pagamenti eseguiti da Fondazione Maugeri in data 29 marzo 2005 e 30 aprile 2005 in favore della società AGENS s.r.l., per un importo complessivo di Euro 3.360.000 (inclusi nella tabella di cui al capo 2) debbano qualificarsi come pagamenti con finalità corruttiva (sul punto v. diffusamente la testimonianza del Capitano COCOLA all'udienza del 20 marzo 2015, pagg. 89 e ss. delle trascrizioni).

La società AGENS s.r.l. – più volte richiamata da Antonio SIMONE, nel corso del suo esame dibattimentale, per tentare di giustificare i pagamenti ricevuti da FSM e la liceità delle sue attività – fu costituita il 30 settembre 1999 con il seguente oggetto "*lo svolgimento in proprio e per conto terzi delle attività di progettazione architettonica, strutturale, impiantistica, la costruzione, l'installazione in opera, l'avviamento l'ampliamente, la ristrutturazione ... di complessi industriali, ospedalieri e civili, di opere pubbliche ...*".

Soci di AGENS s.r.l. sono stati:

- KARMAL INVESTMENTS B.V., società di diritto olandese riconducibile a Antonio SIMONE come da questi confermato in sede di esame, con una partecipazione in AGENS pari al 45% del capitale sociale sino alla data del 20 dicembre 2004 quando ha ceduto le quote alle società OPALIE s.r.l. e EXPERTISEBUREAU H. DIEDERIKS BV (società riconducibili a Pierangelo DACCO');
- EXPERTISEBUREAU H. DIEDERIKS B.V. con il 55% del capitale sociale (poi incrementato al 98% in data 20 dicembre 2004) società che ha variato la propria denominazione in JUVANS INTERNATIONAL BV.

Amministratore unico di AGENS s.r.l. e poi amministratore delegato è stato Pietro CERVADORO, stretto collaboratore di DACCO'. In seguito, dal 17 novembre 2004 ha assunto la carica di amministratore e poi di liquidatore della società il fratello di Antonio SIMONE, Pasquale SIMONE.

Nel corso della perquisizione locale eseguita nel garage in uso a Pierluigi CIPELLI, autista di DACCO', è stata rinvenuta numerosa documentazione contabile ed extracontabile relativa all'attività esercitata da AGENS s.r.l.

Dall'analisi di tale documentazione, e in particolare delle fatture attive emesse, è stato accertato che l'attività di AGENS è stata in massima parte svolta in favore di FSM: uniche eccezioni le fatture emesse in relazione ai lavori di ristrutturazione della villa in Sardegna di Antonio SIMONE

(per circa Euro 600.000) e degli immobili di proprietà di Maria Alessandra MASSEI di via Broletto a Milano (per Euro 800.000).

E' emerso, altresì, che – come confermato dagli imputati PASSERINO e SIMONE (cfr. trascrizioni) – la AGENS, nello svolgimento dei lavori di ristrutturazione, subappaltava interamente i lavori affidatigli mantenendo soltanto la funzione di *general contractor*.

Dagli elementi di prova acquisiti emerge come la AGENS s.r.l. sia stata costituita da DACCO' e SIMONE per eseguire lavori di ristrutturazione per i presidi ospedalieri di FSM.

L'imputato SIMONE ha sottolineato come la AGENS, invece, nasca dall'esigenza di esternalizzare il servizio di manutenzione e progettazione dell'Ordine dei Fatebenefratelli e di svolgere opere edili per tale ente.

Immediatamente dopo, però, come riferito da SIMONE, viene proposta anche a PASSERINO la collaborazione con AGENS

Esame SIMONE – ud. 24 giugno 2015 (pagg. 58 – 61)

P.M. PEDIO – Ultima domanda: quando avete costituito la Agens? "Quando?" è la domanda.

IMP. SIMONE – Quando?

P.M. PEDIO – Quando, la Agens?

OMISSIS

P.M. PEDIO – Voglio sapere solamente quando e se è collegato a una qualche circostanza. E' collegato all'incontro con PASSERINO, la costituzione?

IMP. SIMONE – Assolutamente no.

P.M. PEDIO – Allora io le contesto, SIMONE Antonio, interrogatorio 23 luglio 2012, pagina 10: "La prima cosa che facciamo dopo l'incontro con PASSERINO costruiamo, fondiamo 45 per cento io la societa' Agens S.p.A., che è una societa' che costruisce e ristruttura strutture ospedaliere". Ancora, nello stesso interrogatorio, alla pagina 17: "Abbiamo fatto una societa' per lavorare con la MAUGERI, lavorava per i frati la MAUGERI, cioè il 41 per cento". Questo lei aveva riferito.

IMP. SIMONE – (N.d.T. Non si rileva risposta verbale).

PRESIDENTE – Può anche non rispondere.

IMP. SIMONE – No no, voglio, è che sto facendo fatica a chiedere di rispondere.

PRESIDENTE – Ma adesso poi, quando inizia il controesame, si scatena.

IMP. SIMONE – Allora, la Iuvans International Rotterdam, come c'è in questo documento, è quella che contrattualizza coi frati i lavori in Cile e in Israele, quindi sono datati. A un certo punto i frati vogliono... i frati, noi proponiamo ai frati di gestire anche le ristrutturazioni degli Ospedali italiani, okay? Allora, cosa succede? Che cediamo, costituiamo la Agens Italia perché la Rotterdam è la Branch di Lugano, dove io ho un permesso di 140 giorni di lavoro, costituiamo la Agens a cui trasferiamo il contratto per quanto riguarda l'Italia, dei lavori dei frati. Quindi, per tornare a quello che diceva prima la Dottoressa, abbiamo un lavoro in Svizzera ma siccome i frati ci chiedono di lavorare anche in Italia, costituiamo la societa' Agens Italia, 45 per cento SIMONE, 55 per cento DACCO', che prende in carico il contratto, il contratto prevede 88 miliardi di lavoro, con scritto che tutta la progettazione di questi lavori, che sono indicati uno per uno, lo deve fare la Agens. Poi i frati fanno la gara di appalto, e se la Agens offre meno di quello che i frati trovano sulla gara di appalto la può fare l'Agens. Quindi il contratto frati/Agens è antecedente alla MAUGERI, riguarda la progettazione lavori per 88 milioni, miliardi scusi, c'è scritto qua, dove Agens fa... non sto a polemizzare che qui due

persone hanno detto che Agens non esisteva. Agens fa la progettazione di lavori per 88 miliardi e ha diritto alla gara di appalto in relazione all'appalto dei lavori, di cui al punto precedente. Il Fatebenefratelli assegnerà l'incarico ad Agens(?) (N.d.T. Pronuncia affrettata) qualora l'offerta da quest'ultima presentata risulti uguale o migliorativa rispetto alle altre offerte che il Fatebenefratelli potrà richiedere altre imprese. Quindi noi da Lugano facciamo la Agens a Milano per gestire questi. Quando incontro PASSERINO, stesso anno, "PASSERINO noi ce l'abbiamo una societa' di progettazione", allora parlo con PASSERINO ma non la costituisco con PASSERINO. Stiamo parlando, per carità, dello stesso anno, di sei mesi dopo, non sto facendo... Ma perché la costituzione così?

P.M. PEDIO – No no, ma era una contestazione a quello che lei aveva detto, è quello che le ho letto.

IMP. SIMONE – Sì, ma per carità!

P.M. PEDIO – Quindi no per carità.

IMP. SIMONE – Finisco, finisco. Agens quando si fonda ritira l'ufficio tecnico del Fatebenefratelli, cioè i dipendenti di Agens, i primi tre, è l'ufficio tecnico del Fatebenefratelli, perché sono loro che sanno i lavori. Quindi l'accordo con il Fatebenefratelli è: si costituisce una societa' a Milano, voi vi prendete i nostri tecnici, quindi esternizziamo la progettazione, gli studi, eccetera, quindi i primi dipendenti sono tutti dipendenti del Fatebenefratelli, e fate questi lavori. In quei mesi incontriamo PASSERINO, in quei mesi, c'è la lettera che l'amministratore delegato di Agens scrive a PASSERINO dicendo "Toh PASSERINO, ma sa che ci siamo anche noi che facciamo questi bei lavori?".

P.M. PEDIO – Quindi, Dottor SIMONE, quello che io le ho contestato, che lei aveva detto, non era corretto all'epoca?

IMP. SIMONE – Non era corretto con la...

P.M. PEDIO – Aveva detto una cosa...

IMP. SIMONE – No no.

P.M. PEDIO – "La prima cosa che facciamo dopo l'incontro con PASSERINO costruiamo, fondiamo l'Agens".

(N.d.T. Sovrapporsi Voci)

P.M. PEDIO – Questa era la contestazione, sono parole sue.

IMP. SIMONE – Allora, "costruiamo", sostituisca "costruiamo" con "gli presentiamo", io volevo dire esattamente questo perché l'unico motivo di Agens per cui parte è questo. Quando quattro mesi dopo si incontra PASSERINO glielo dico.

A prescindere dalle ragioni per cui viene costituita AGENS s.r.l., è pacifico che la società (fatta eccezione per gli immobili personali di SIMONE e MASSEI) abbia lavorato esclusivamente per il Fatebenefratelli e per FSM.

Nei confronti di FSM AGENS ha, peraltro, fatturato, tra il 2001 e il 2006, importi molto significativi, come si evince dai seguenti prospetti esposti dal Capitano COCOLA:

sub-2001	2.998.139,08	295.940,48	3.294.079,56
sub-2002	3.408.587,80	385.858,79	3.794.446,59

sub-2003	4.793.440,96	549.344,08	5.342.785,04
sub-2004	4.147.212,29	414.421,25	4.561.633,54
sub-2005	3.867.946,24	391.089,25	4.259.035,49
sub-2006	272.189,29	27.442,25	299.631,54
Totale	**19.679.515,66**	**2.083.296,10**	**21.762.811,76**

I lavori hanno riguardato le seguenti strutture di FSM

Ospedale di Genova-Nervi	13.597.019,96	1.355.528,58	14.952.548,54
Centro Medico di Montescano	2.016.811,75	201.581,18	2.218.392,93
Ospedale SS. Trinità di Varallo Sesia	1.662.239,63	166.223,96	1.828.463,59
Centro Medico di Veruno	740.498,08	74.049,81	814.547,89
Centro Medico di Tradate	550.000,00	110.000,00	660.000,00

Nel corso di cinque anni (nel 2006 il fatturato è assai limitato) FSM ha corrisposto alla società di SIMONE e DACCO' oltre 20 milioni di Euro per lavori di ristrutturazione di presidi ospedalieri che la AGENS subappaltava a società terze.

Tali pagamenti non sono posti in contestazione dall'accusa, in quanto riconducibili ad effettivi rapporti contrattuali (sul punto si rinvia anche ai documenti prodotti dalla difesa PASSERINO all'udienza del 24.3.2016, sub allegato 2, lettere *a*, *b* e *c*).

Si deve, tuttavia, in questa sede evidenziare come, dall'analisi di questi rapporti, l'affidamento dei lavori di ristrutturazione ad AGENS appaia determinato non tanto da valutazioni di convenienza economica o di particolare competenza della società, bensì, come ipotizzato dall'accusa, dall'esigenza di PASSERINO e MAUGERI di consolidare il rapporto con SIMONE e PASSERINO quali intermediari in Regione per conto di Fondazione.

Il Capitano COCOLA al riguardo ha segnalato "*la nota riservata sull'andamento delle attività affidate ad Agens*" (datata 12 luglio 2002) rinvenuta nel computer di PASSERINO in cui vengono evidenziate le numerose criticità emerse nei lavori affidati ad AGENS (dalle richieste di varianti, all'inadeguatezza dei tecnici e dei subappaltatori, alla mancanza di coordinamento). E questo già nei primi anni del rapporto.

Le criticità sono tali che è stata rinvenuta, nell'archivio informatico della Fondazione, una lettera del 7 marzo 2005 indirizzata ad AGENS con cui l'avvocato della Fondazione, Loriana ZANUTTIGH, dichiara di recedere dal contratto del 4 aprile 2001, a causa delle gravi inadempienze contrattuali dovute al ritardo nell'esecuzione dei lavori.

I problemi dovevano essere sorti in precedenza poiché la AGENS viene posta in liquidazione già nel febbraio 2005.

Oltre alle criticità nell'esecuzione dei lavori sopra evidenziate, la circostanza che la società di DACCO' e SIMONE non fosse una affidabile struttura imprenditoriale e che abbia ricevuto gli

appalti da FSM nell'ottica di un rafforzamento dei rapporti con SIMONE e DACCO' (individuati come intermediari per corrompere il Presidente FORMIGONI), è dimostrato dal fatto che terminato il rapporto con FSM, AGENS è posta in liquidazione e non riceve appalti o commesse da nessun altro cliente.
E' lo stesso SIMONE a chiarirlo riconoscendo i problemi sorti nell'esecuzione dei lavori appaltati dalla Fondazione

Esame SIMONE – ud. 24 giugno 2016 (pag. 90)

Agens viene chiusa nel 2005 perché litigato coi frati, la Agens poi lavorava per la MAUGERI, ma era diventato un motivo di contrasto con la MAUGERI perché c'è un contenzioso sui lavori di Genova Nervi. Evidentemente DACCO' dice "Dobbiamo tenere una societa' che litiga con PASSERINO, quale senso ha?". Viene chiusa la societa' Agens, su cui io ho guadagnato negli anni che lavorava, perché la societa' Agens è al 45, quindi la societa' opera, fa dei guadagni, investe, la societa' Agens compra il 10 per cento di investimento che ho fatto nei Caraibi di Turks and Caicos, lo compra per due milioni e mezzo di dollari. Quindi la societa' Agens è una societa' che funziona, che costruisce, che guadagna. Quando finiscono i frati e con PASSERINO non c'è motivo di avere una societa' che fa dei lavori per star lì a discutere dei lavori, DACCO' decide di chiuderla.

In merito ai pagamenti eseguiti da FSM in favore di AGENS nel marzo e nell'aprile dell'anno 2005 ed oggetto di contestazione (cfr. tabella capo 2), il teste COCOLA ha riferito che, quando la società era stata già posta in liquidazione, DACCO', facendo riferimento ad un accordo verbale raggiunto il 17 marzo 2005, comunica che è necessario provvedere al pagamento delle imprese subappaltatrici.
Viene quindi sottoscritto il 25 marzo 2005, da Umberto MAUGERI e dal liquidatore Pasquale SIMONE, un "*accordo ricognitivo*" in forza del quale la Fondazione riconosce ad AGENS la somma di Euro 3.360.000 oltre IVA sulla base dei costi diretti ed indiretti che quest'ultima aveva sopportato alla data del 17 marzo 2005.

A fronte del predetto accordo, dopo essere stata già posta in liquidazione, AGENS S.R.L. emette le seguenti fatture:

Nr.	Data	Imponibile	IVA	Totale	Causale
04/05	29/03/2005	1.360.000	136.000	1.496.000	acconto per i lavori di riadeguamento dell'Ospedale Civile di Nervi come da accordo del 25/03/05
07/05	30/04/2005	2.000.000	200.000	2.200.000	saldo su riserve e varianti relativi i lavori di riadeguamento dell'Ospedale Civile di Nervi come da accordo del 25.03.05.

L'esame della documentazione in sequestro ha permesso di accertare che AGENS, in relazione alle due fatture in questione, ha ricevuto i seguenti pagamenti sul c/c 023.0013393 della BANCA POPOLARE DI SODRIO:

- in data 29.03.2005 Euro 1.360.000 (riferimento fattura nr. 4/05);

- in data 06.05.2005 Euro 136.000 (riferimento fattura nr. 4/05);
- in data 16.05.2005 Euro 1.000.000 (riferimento fattura nr. 7/05);
- in data 06.06.2005 Euro 600.000 (riferimento fattura nr. 7/05);
- in data 16.06.2005 Euro 300.000 (riferimento fattura nr. 7/05).

Parte delle suddette provviste, ed in particolare la somma di Euro 1.200.000, sono state poi girate, invece, direttamente in favore di Pierangelo DACCO' secondo le seguenti modalità:

- in data 30.05.2005 Euro 500.000 mediante bonifico sul c/c 1054705.07 della RAIFFEISEN BANK di Chiasso;
- in data 03.06.2005 Euro 200.000 mediante bonifico sul c/c 1054705.07 della RAIFFEISEN BANK di Chiasso;
- in data 14.06.2005 Euro 500.000 mediante bonifico sul c/c 1054705.07 della RAIFFEISEN BANK di Chiasso.

A giustificazione dei suddetti pagamenti, è stato rinvenuto, inoltre, un contratto di mandato tra AGENS e DACCO' nel quale si prevede che DACCO' si sarebbe dovuto impegnare - nonostante allo stesso faccia capo AGENS s.r.l. - a far riconoscere i maggiori oneri in capo alla mandante in relazione al contratto di appalto stipulato con FSM. Ulteriori Euro 240.000 in data 30.12.2005 vengono trasferiti a favore di OPALIE S.r.l., società riconducibile sempre a DACCO', a fronte del pagamento della fattura n. 0205 del 30.12.2005 emessa nei confronti di AGENS in relazione ad una asserita consulenza pubblicitaria e marketing svolta nell'anno 2004.
In data 03.08.2005, l'Ing. Anselmo GAFFURI ha redatto la relazione di collaudo finale delle opere, nella quale si attesta che lo stato dei certificati di pagamento al 16° SAL risulta pari ad Euro 9.014.095,43 e che lo stato finale dei lavori redatto dalla D.L. in data 20.07.2005 quantifica l'importo complessivo netto dei lavori in Euro 9.329.874,73, con un credito netto per AGENS nel certificato finale (SAL NR. 17) quantificato in Euro 269.128.97.
Nel documento sostanzialmente non vi è traccia delle due fatture sopra menzionate e dei lavori cui le stesse fanno riferimento, che hanno comportato un indebito aumento dell'importo complessivo del contratto da 9,3 milioni di Euro a 12,6 milioni di Euro circa.
L'accordo ricognitivo e la destinazione delle somme versate da FSM (e non dovute anche sulla base della relazione dell'Ing. GAFFURI) appaiono, in definitiva, finalizzati a mascherare illeciti pagamenti a DACCO' e SIMONE.
D'altro canto, il contratto tra DACCO' e la AGENS per il recupero dei maggiori oneri a fronte del quale DACCO' incassa oltre 1 milione così come la fattura di OPALIE per Euro 240.000 ricordano, quanto al loro carattere del tutto inverosimile, gli accordi che le società di SIMONE e DACCO' stipulano per ricerche in campo medico.
Non si riesce davvero ad immaginare quale attività pubblicitaria OPALIE (di cui non si è rinvenuta traccia nel corso delle indagini) avrebbe potuto svolgere per una società come la AGENS che ha lavorato solo per il Fatebenefratelli e per FSM. Né, peraltro, SIMONE o DACCO', nel corso del dibattimento, hanno saputo fornire documentazione che attesti lo svolgimento di tali prestazioni.

§ 7.8 – Il sistema SIB LAB

Come chiarito dal teste COCOLA, anche il complesso dei pagamenti effettuati tramite l'intermediazione di SIB LAB è stato ricostruito mediante la contabilità interna dei fiduciari MONDIA e FENYO, prodotta dagli stessi e comunque acquisita in via rogatoriale, e la documentazione concernente i conti svizzeri su cui sono confluiti i pagamenti corruttivi

Teste COCOLA – ud. 21 ottobre 2014 (pagg. 42 e 43)

Vorrei premettere innanzitutto che la documentazione presa alla base di tutta la ricostruzione di flussi finanziari che è praticamente la sintesi dell'informativa, questa documentazione è stata acquisita innanzitutto dal fiduciario FENYO che ha consegnato una parte di questa documentazione. Successivamente la stessa documentazione con l'aggiunta di numerose integrazioni anche importanti è stata poi trasmessa dall'Autorità Giudiziaria svizzera attraverso una rogatoria dell'Autorità Giudiziaria. In particolare la rogatoria svizzera è suddivisa in due parti: una parte riguarda la documentazione acquisita dagli svizzeri presso le fiduciarie Mondia & Associati e la fiduciaria Manfid S.a. di Sandro FENYO; in secondo luogo si tratta di documentazione bancaria consegnata proprio dalla BSI di Lugano e che quindi riguarda i conti correnti accesi presso la BSI riferito a Pierangelo DACCO' e a Costantino PASSERINO.

P.M. DOTT. PASTORE – Capitano, io le faccio subito una domanda che concerne questa documentazione: voi avete rilevato corrispondenza tra i risultati della contabilità di FENYO che è stata trasmessa dall'Autorità Giudiziaria di Lugano per rogatoria e poi le risultanze dei conti correnti acquisiti direttamente presso la BSI di Lugano?

TESTE COCOLA – Assolutamente sì, infatti il dato è preciso proprio perché siamo giunti allo stesso risultato attraverso strumenti diversi. Quindi innanzitutto attraverso questa contabilità che... vorrei precisare che quando parlerò di contabilità del fiduciario FENYO ***si tratta di una contabilità del fiduciario preesistente****, quindi non si tratta di prospetti creati ad hoc per essere consegnati all'Autorità Giudiziaria in Italia. Quindi è una contabilità interna che il fiduciario normalmente ha sui suoi clienti. Questi dati hanno trovato riscontro poi successivamente quando sono pervenuti i risultati delle rogatorie e quindi negli estratti conto della banca BSI di Lugano riconducibili alla società Sikri di DACCO'. Il dato coincide, lo vedremo nelle prossime slide.*

Già in una prima fase delle indagini, anteriormente all'esecuzione dell'ordinanza cautelare del 12 aprile 2012, la P.G. aveva individuato, in sede di esame del contenuto del computer di PASSERINO una cartella intestata "*MASSIMO*" e una cartella intestata "*SIB*", all'interno delle quali vi erano bozze di contratti, tra FSM e SIB LABORATORIES LTD riferite all'acquisto di brevetti, diritti di sfruttamento di know-how, partecipazione a progetti di ricerca. Come evidenziato dal teste COCOLA, l'oggetto dei contratti e i compensi assai elevati previsti in favore di SIB avevano fatto sorgere il fondato sospetto che si trattasse di fittizie operazioni commerciali ancora una volta destinate a creare fondi extrabilancio da utilizzare poi per i pagamenti corruttivi in favore di SIMONE e DACCO'.

A seguito dell'esecuzione delle ordinanze cautelari in data 13 aprile 2012, venivano eseguite numerose perquisizioni tra cui quella presso la sede di PERIPLO s.r.l. e presso l'abitazione dell'amministratore PARRICCHI Gianfranco: veniva, quindi, rinvenuta copiosa documentazione contabile ed extracontabile che consentiva di ricostruire il nuovo sistema di pagamenti

implementato dalla parti. E' emerso che dal 28 aprile 2009 la società PERIPLO s.r.l. era interamente controllata dal socio unico SIB LIMITED[36] con sede in Malta che, a sua volta, controllava interamente l'altra società maltese SIB LAB secondo il seguente schema

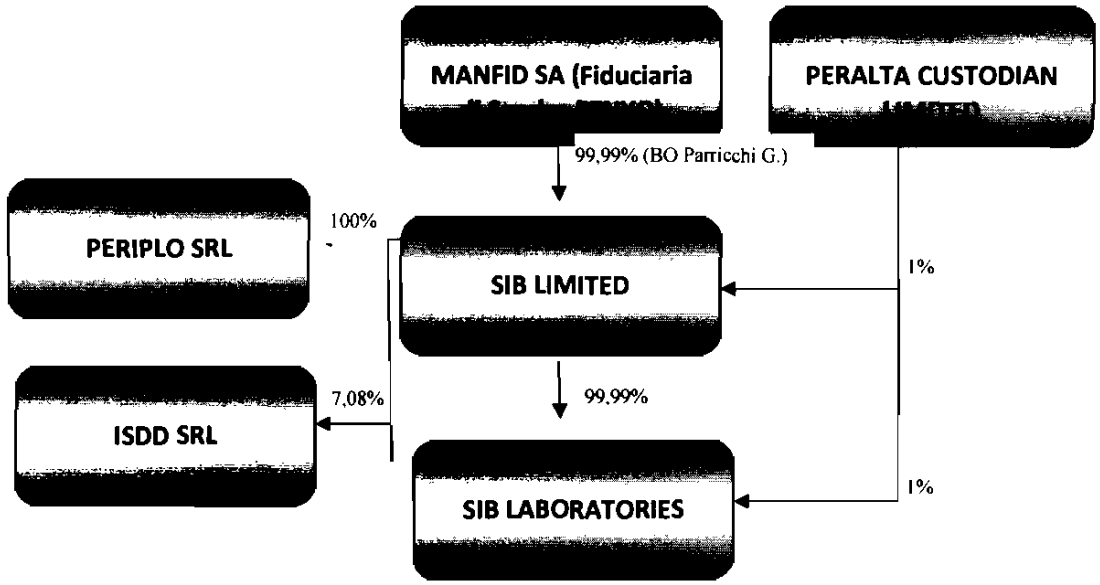

E' stato quindi accertato che SIB LIMITED (controllante di SIB LAB) era stata costituita in data 22 agosto 2008 ed il capitale sociale, pari a Euro 50.000, era fiduciariamente detenuto dalla MANFID SA di Sandro FENYO; *beneficial owner* della società è risultato essere Gianfranco PARRICCHI, anche se soltanto quale prestanome di Costantino PASSERINO.
Tra la documentazione sequestrata a PARRICCHI è stata rinvenuta anche una relazione del 10 luglio 2008 (pochi giorni prima della costituzione di SIB LAB) a firma di Carlo FARINA, nella quale lo stesso illustra l'esito di una serie di contatti con enti e società russe da cui FSM avrebbe potuto acquistare brevetti, ricerche e know-how in materia medico-scientifica.
Particolarmente interessante un altro documento sequestrato in data 16 aprile 2012 presso la sede di PERIPLO e prodotto in udienza dal Capitano COCOLA, dove viene sinteticamente descritta l'operazione (si tratta di uno stralcio di una relazione redatta da Mazars per gli aspetti fiscali prodotta dal teste COCOLA all'udienza del 21 ottobre 2014 quale allegato n. 4 dell'informativa di P.G. del 29 maggio 2012)

[36] Si osserva che in precedenza, quando PERIPLO s.r.l. era stata utilizzata per pagamenti diretti in favore di M.T.B. e GRANT CONSULTING, la società era interamente controllata da INCI s.p.a. a sua volta controllata da M.D.S. s.p.a.

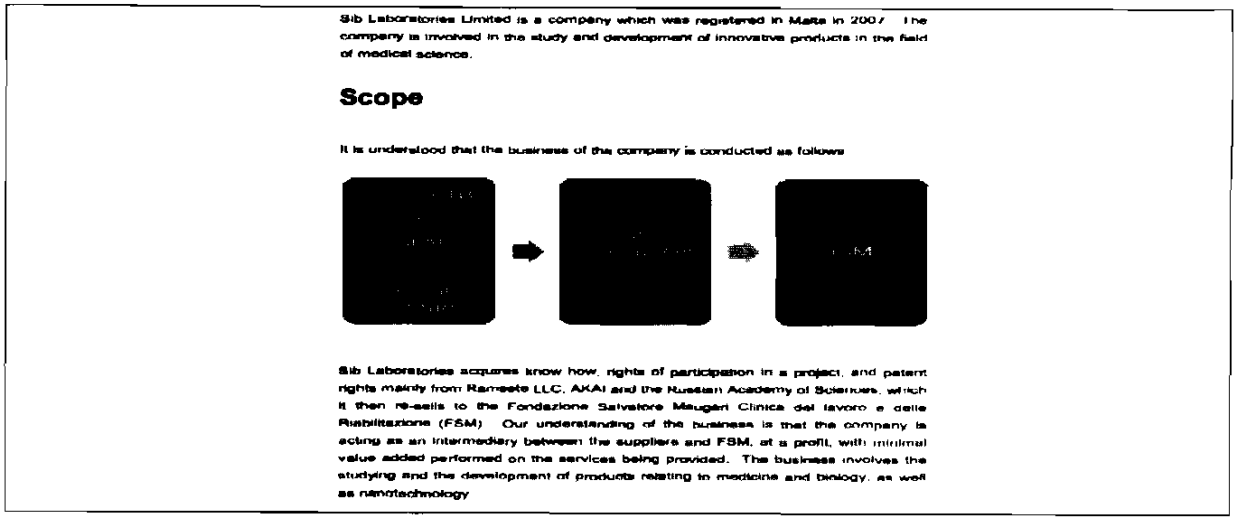

Sib Laboratories Limited is a company which was registered in Malta in 2007. The company is involved in the study and development of innovative products in the field of medical science.

Scope

It is understood that the business of the company is conducted as follows

Sib Laboratories acquires know how, rights of participation in a project, and patent rights mainly from Ramsete LLC, AKAI and the Russian Academy of Sciences, which it then re-sells to the Fondazione Salvatore Maugeri Clinica del lavoro e della Riabilitazione (FSM). Our understanding of the business is that the company is acting as an intermediary between the suppliers and FSM, at a profit, with minimal value added performed on the services being provided. The business involves the studying and the development of products relating to medicine and biology, as well as nanotechnology

Viene quindi esplicitamente evidenziato che SIB LAB acquisterà da enti di ricerca russa nonché dalle società RAMSETE e AKAI brevetti, diritti di partecipazione a progetti di ricerca, know-how in campo medico scientifico che poi rivenderà a FSM.
Come si vedrà RAMSETE e AKAI sono due società di comodo, il cui beneficiario economico è Costantino PASSERINO, che non hanno mai svolto alcuna effettiva attività se non ricevere la maggior parte delle somme corrisposte dalla Fondazione a SIB LAB per poi girarle alla società SIKRI di Pierangelo DACCO.

L'esame della documentazione contabile e contrattuale sequestrata presso FSM ha consentito di ricostruire i rapporti tra l'ente pavese e SIB LAB e, in particolare, i numerosi contratti stipulati, secondo il seguente prospetto commentato in udienza dal teste COCOLA (slide n. 1) e in cui sono riportati sinteticamente l'oggetto e data degli accordi, gli importi pattuiti, i pagamenti eseguiti e le relative fatture emesse da SIB LAB a FSM

Progr	Accordo tra FSM e SIB LAB	data	Riferimento fattura SIB LAB			
		accordo	Num.	Data	Importo	Pagamento
1	Accordo generale per la collaborazione nella ricerca scientifica e pratica - *per lo studio e la promozione di tecnologie avanzate nel campo della medicina e della biologia*	30/06/09				
2	Contratto quadro di collaborazione	15/12/08				
3	Rinnovo contratto quadro di collaborazione	21/12/10				
4	Contratto di progetto - *a futuri progetti di ricerca, sviluppo e sfruttamento di invenzioni e tecniche nel settore di attività di FSM e legati all'applicazione di nanotecnologie* -	29/06/09	3/2009	24/06/09	2.600.000	09/07/09
5	I° addendum al contratto di progetto - *del 29 giugno e 2 luglio 2009* -	23/11/09	9/2009 1/2010	24/11/09 18/02/10	550.000 550.000	03/12/09 03/03/10
6	II° addendum al contratto di progetto - *del 29 giugno e 2 luglio 2009, 23 novembre e 3 dicembre* -	21/06/10				
7	III° addendum al contratto di progetto - *del 29 giugno e 2 luglio 2009, 23 novembre e 3 dicembre 2009, 20 e 21 giugno 2010* -	08/11/10	19/2010 18/2011	25/11/10 26/04/11	500.000 500.000	03/12/10 05/05/11
8	IV° addendum al contratto di progetto *del 29 giugno e 2 luglio 2009, 23 novembre e 3 dicembre 2009, 20 e 21 giugno 2010, 08 novembre 12 dicembre 2010* -	21/04/11	16/2011	26/04/11	600.000	12/05/11

9	Accordo di licenza relativo a DRY-IMMERTION	19/04/10	3/2010 20/2010 6/2011	23/04/10 29/11/10 10/03/11	240.000 240.000 320.000	30/06/10 07/12/10 23/03/11
10	Contratto di fornitura relativo a DRY-IMMERTION	21/04/11	15/2011	26/04/11	143.000	12/05/11
11	Accordi di licenza relativo a MIOSTIMULATOR	24/06/09	2/2009 7/2009 2/2011	24/06/09 10/11/09 02/02/11	480.000 480.000 140.800	09/07/09 03/12/09 15/03/11
12	Modifiche all'accordo di licenza MIOSTIMULATOR	08/11/10				
13	Accordo di sub-licenza di brevetto e KNOW-HOW relativo a REGENT THERAPEUTIC SUIT	27/05/09	1/2009 4/2009 6/2009	25/05/09 30/07/09 02/10/09	390.000 390.000 520.000	22/06/09 30/09/09 10/11/09
14	Contratto di fornitura relativo la AXIAL LOADING SUIT-REGENT	22/03/11	13/2011	12/04/11	132.000	30/05/11
15	Accordo di sub-licenza di brevetto e KNOW-HOW relativo a FOOT LOAD WALKING SIMULATOR	27/05/09	1/2009 4/2009 5/2009	25/05/09 30/07/09 16/09/09	570.000 570.000 760.000	22/06/09 30/09/09 29/09/09
16	Contratto di fornitura relativo a FOOT LOADING IMITATOR-KORVIT	22/03/11	14/2011	12/04/11	270.000	08/06/11
17	Addendum agli accordi di sublicenza di brevetto e KNOW-HOW relativo a REGENT THERAPEUTIC SUIT e FOOT LOAD WALKING SIMULATOR	18/11/10	17/2010 10/2011	21/11/10 14/03/11	250.000 250.000	30/11/10 31/03/11
18	Contratto di collaborazione relativo al progetto MARTE 500	21/06/10	10/2010 15/2010	25/06/10 16/11/10	300.000 150.000	30/06/10 25/11/10
19	Integrazione al contratto di collaborazione relativo al progetto MARTE 500	21/04/11	17/2011	26/04/11	700.000	12/05/11
20	Accordo di ricerca e sfruttamento KNOW-HOW e brevetti relativo a Progetti nei settore delle cellule staminali	21/06/10	9/2010 16/2010 8/2011	25/06/10 16/11/10 11/03/11	500.000 500.000 500.000	30/06/10 25/11/10 23/03/11
21	Accordo di licenza relativo a Telemedicina	21/06/10	12/2010 22/2010 23/2010 1/2011 3/2011 9/2011 12/2011 20/2011 21/2011	25/06/10 29/11/10 02/12/10 31/01/11 28/02/11 14/03/11 11/04/11 19/05/11 09/06/11	400.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000	30/06/10 07/12/10 15/12/10 15/03/11 15/03/11 31/03/11 29/04/11 30/05/11 21/06/11
22	Accordo di licenza relativo a ANTI-G SUIT ALTET	21/06/10	11/2010 24/2010 5/2011	25/06/10 14/12/10 10/03/11	270.000 270.000 360.000	30/06/10 non registrata 23/03/11
23	Accordo di licenza relativo a VERTICAL TREADMILL	21/06/10	8/2010 21/2010 7/2011	25/06/10 29/11/10 11/03/11	240.000 240.000 320.000	30/06/10 07/12/10 23/03/11
24	Accordo di ricerca e sfruttamento di KNOW-HOW relativo a Metodi di riabilitazione derivati dalla medicina spaziale per il trattamento di pazienti con traumi cranio-vertebrali	21/06/11	24/2011	30/06/11	750.000	12/07/11
25	Accordo di sfruttamento di brevetti e KNOW-HOW relativo a progetti nel settore della NANOTECNOLOGIA	20/11/09	8/2009 10/2009	24/11/09 15/12/09	740.000 740.000	03/12/09 23/12/09
Progr	**Accordo tra FSM e SIB LAB**	**data accordo**	**Riferimento fattura SIB LAB Num.**	**Data**	**Importo**	**Pagamento**
27	II° Addendum all'accordo di sfruttamento di brevetti e KNOW-HOW relativo a progetti nel settore della NANOTECNOLOGIA	21/07/10	13/2010 14/2010	10/09/10 20/10/10	740.000 740.000	23/09/10 28/10/10
28	III° Addendum all'accordo di sfruttamento di brevetti e KNOW-HOW relativo a progetti nel settore della nanotecnologia	18/11/10	18/2010 25/2010 4/2011 11/2011 19/2011 22/2011	21/11/10 28/12/10 10/03/11 04/04/11 02/05/11 10/06/11	370.000 50.000 370.000 370.000 370.000 370.000	30/11/10 15/03/11 23/03/11 29/04/11 30/05/11 21/06/11
29	IV° Addendum all'accordo di sfruttamento di brevetti e KNOW-HOW relativo a progetti nel settore della nanotecnologia	20/05/11	25/2011 26/2011	29/07/11 19/10/11	370.000 370.000	05/09/11 31/10/11
30	Accordo collaborazione e sfruttamento progetti nel settore	01/09/11				

	della Nanotecnologia					
	TOTALE				**26.685.800**	

Il primo contratto è del 9 giugno 2009 mentre l'ultimo risale al 1 settembre 2011. Nel giro di poco più di due anni FSM corrisponde a SIB LAB **Euro 26.685.800.**
La P.G. ha verificato l'effettività dei pagamenti eseguiti dall'ente pavese sul conto nr. 40017757966 acceso presso la Bank of Valletta PLC, 58, Zacharty Street

Teste COCOLA – ud. 21 ottobre 2014 (pagg. 53 – 54)
Tra l'altro il pagamento di queste fatture è stato poi da noi riscontrato in quanto presso Fondazione Maugeri è stato acquisito il mastrino nel quale... quindi nella contabilità dove queste fatture sono registrate ed effettivamente abbiamo avuto riscontro. Vi è soltanto una eccezione di una fattura che non è riportata in questo prospetto perché successiva, si tratta della fattura numero 1/2012 del 29 marzo 2012 per un importo di 370 mila euro. Questa fattura è stata rinvenuta presso gli uffici di Fondazione Maugeri, ma non era registrata in contabilità. Effettivamente poi è stato appurato perché non è stata registrata, non è stata registrata perché avvenuta a seguito, cioè in un periodo immediatamente successivo all'arresto del direttore amministrativo Costantino PASSERINO e quindi da quel momento all'interno di Fondazione ci sono state un po' di lungaggini, di problematiche amministrative che hanno ritardato la registrazione.

Il contenuto dei contratti – sottoscritti per la Fondazione da Umberto MAUGERI e per SIB LAB dai rispettivi *directors* Mario BARTHET e James Scerri WORLEY - hanno oggetti assai vari: dalla fornitura della *regent therapeutic suit* alla partecipazione per uno studio sulla vita su Marte (MARTE 500).
Sulla base dei contratti sopra elencati qui di seguito sono riportate le somme annualmente corrisposte dalla Fondazione a SIB LAB[37]

ANNO	IMPORTO
2009	9.480.000
2010	8.800.000
2011	8.405.800
TOTALE	**€ 26.685.800**

Di tale considerevoli importi – come si vedrà - soltanto una minima parte (probabilmente meno del 10%) verrà utilizzata effettivamente per l'acquisto di brevetti o dispositivi medici.
La finalità esclusiva dei rapporti instaurati con SIB LAB era, per Umberto MAUGERI e Costantino PASSERINO, quella di creare fondi neri in Svizzera da utilizzare in gran parte per eseguire i pagamenti corruttivi in favore di DACCO' e SIMONE (sul punto si rinvia a quanto dichiarato da PASSERINO e più sopra riportato, in particolare p. 79).

La società maltese SIB LAB non intrattiene direttamente rapporti con gli enti di ricerca russa, ma si relaziona dapprima con le società di diritto statunitense RAMSETE LLC e con la società AKAI

[37] A cui deve aggiungersi la somma ulteriore di Euro 785.000, attraverso l'interposizione di PERIPLO s.r.l., come evidenziato nel capo di imputazione n. 8.

PACIFIC LIMITED (di seguito AKAI), con sede ad Hong Kong, e delle quali PASSERINO Costantino era beneficiario economico.
La società RAMSETE riceve da SIB LAB le seguenti somme di danaro come dal seguente prospetto che faceva parte della contabilità interna del fiduciario FENYO (slide n. 3 mostrata dal Capitano COCOLA)

RAMSETE		BONIFICO FENYO	
		DATA	IMPORTO
Entrata SIB-LAB come da contratto		28.01.2009	1.550.000
SIB-LAB fatture		05.06.2009	885.000
SIB-Lab fattura su contralto nanotecnologia		08.07.2009	2.392.000
SIB-Lab fattura 30% mio stimolatore		08.07.2009	441.600
SIB-LAB fattura foot load 30%			525.000
SIB-LAB fatture axialload 30%			360.000
Fattura a SIB		06.10.2009	700.000
Fattura a SIB per miostimulator		27.11 .2009	441.600
Fattura SIB saldo Regent		10.12.2009	480.000
Sib addendum brevetti nanotecnolog		14.12.2009	500.000
Fattura SIB su richiesta 4 brevetti		18.12.2009	800.000
Fattura SIB su richiesta 4 brevetti	1035/2009	14.01 .2010	546.800
fattura addendum nanotechnology al	1036/2010	08.03.2010	500.000
SIB-Lab fattura 1036	1036/2010	01.04.2010	673.400
SIB per sfruttamento brevetti e nano	1037/2010	12.07.2010	336.700
SIB per sfruttamento brevetti e nano	1038/2010	12.07.2010	336.700
SIB per accordo licenza anti G suit	1039/2010	12.07.2010	245.700
SIB vertical tread mi	1040/2010	12.07.2010	218.400
SIB dry immersion	1041/2010	12.07.2010	218.400
SIB-Lab: brevetti processing a thread & hyg. product wth. Antimicrobic prop.	1042/2010	20.07.2010	673.400
SIB-Lab :Mars 500	1043/2010	20.07.2010	250.000
SIB 4. addendum nanotecnologia:preventive baclericidal nail polish		01.10.2010	336.000
SIB 4. addendum nanotecnologia:preventive ointment for diabetic foot		01.10.2010	336.000
SIB fattura II addendum nanotechnol		05.11.2010	673.400
SIB fattura per collaborazione Marte	1046/2010	30.11.2010	75.000
SIB primo acconto addendum	1047/2010	03.12.2010	227.500
SIB terzo addendum nanotecnologia	1048/2010	03.12.2010	336.700
SIB first instalment terzo addendum	1049/2010	07.12.2010	455.000
SIB second inst. Dry immertion	1050/2010	10.12.2010	218.400
SIB second inst. Vertilcal treadmill	1051/2010	10.12.2010	218.400
SIB Anti G suit	1052/2010		246.700
Terzo addendum Nanotecnologia	1053/2011	16.03.2011	45.500
SIB -terzo acconto Anti G suit	1055/2011	24.03.2011	327.600
SIB -primo acconto Miostimulator	1058/2011	24.03.2011	128.100
SIB -terzo ed ultimo acconto Dry imi	1056/2011	24.03.2011	291.200
SIB -terzo ed ultimo acconto Vertica	1057/2011	24.03.2011	291.200
SIB -terzo addendum nanotech	1060/2011	24.03.2011	336.700
SIB -addendum regent	1059/2011	11.04.2011	227.500

TOTALE	17.845.600

Degli oltre 26 milioni di Euro trasferiti dalla Fondazione a SIB LAB, la maggior parte delle somme (**Euro 17.845.600**) vengono da SIB LAB girate a RAMSETE

Teste COCOLA – ud. 21 ottobre 2014 (pagg. 60 – 61)

P.M. DOTT. PASTORE – Le causali delle fatture emesse da Ramsete nei confronti di SIB Lab a fronte di questi pagamenti corrispondono agli oggetti dei contratti stipulati tra Fondazione Maugeri e SIB Lab?

TESTE COCOLA – Corrispondono, sì sì.

P.M. DOTT. PASTORE – Quindi si tratta sostanzialmente dello stesso...?

TESTE COCOLA – Sì, di un ribaltamento dei contratti, possiamo definirlo così. Questo prospetto della slide numero 3 (prospetto riportato sopra, ndr) è il prospetto che deriva dalla riconciliazione effettuata dal fiduciario FENYO, quindi fa parte di quella parte di documentazione consegnata dal fiduciario, quindi quella contabilità interna del fiduciario. Quindi abbiamo visto l'importo di 17 milioni.

Sempre dalla contabilità interna di FENYO è emersa la destinazione delle somme che RAMSETE riceve da SIB LAB.

In particolare, il Capitano COCOLA ha mostrato nella slide n. 4 al Tribunale un prospetto interno redatto da FENYO durante la gestione dell'operazione in cui si evidenziano le destinazioni degli oltre 17 milioni ricevuti da RAMSETE

SIB LABORATORIES	17.844.600	SIKRI	10.397.027
		GLASTONDALE	2.730.700
		BENEFICIARIO ECONOMICO-ROSTAND	1.450.000
		FARINA CARLO	439.874
		JSC INST.	173.067
		MANFID DI FENYO SANDRO	169.455
		INSTITUTE OF NANOTECHNOLOGY	165.027
		FUZZY BUSINESS	154.000
		PRELIEVO CONTANTI PER BENEFICIARIO EC.	150.000
		TRASFERIMENTI AKAI	140.000
		PROGETTO CORPETTO	130.000
		COMPANY CONCORD INTELLECT	126.400
		JOIN STOCK	125.000
		PROGETTO PEDANA	115.000
		ACQ. QUOTE SIB	102.300
		BREVETTI NANOTECNOLOGIE	77.500
		SPESE RIMBORSO VISITATORI RUSSI	62.193
		PROGETTO ANTI G	35.000
		UNION OF TELEMEDICINE	30.000
		CSC NANOTECNOLOGIA	25.000
		SINT	20.052
		PROGETTO DRY IMMERSION	20.000
		PROGETTO VERTICAL	20.000
		IAN	16.026

		IBMP	15.000
		PROGETTO PIATTAFORMA	15.000
		NOVISPED	6.891
		TRASFERIMENTO CHIUSURA CONTO	6.100
TOTALE	**17.844.600**	**TOTALE**	**16.916.612**

Degli oltre 17 milioni di Euro ricevuti da SIB LAB, Euro 10.397.027 vengono trasferiti alla società SIKRI di cui beneficiario economico era Pierangelo DACCO'; ben 2.730.700 alla società GLASTONDALE, di diritto panamense, riferibile a FARINA e MASSIMO; Euro 169.455 per le competenze del fiduciario FENYO; ulteriori Euro 439.874 a Carlo FARINA; inoltre Euro 1.450.000 vengono trasferiti sul conto Rostand intestato a PASSERINO al quale vengono altresì consegnati in contanti dal fiduciario Euro 150.000[38].

I dati risultanti dalla contabilità interna del fiduciario FENYO sono poi stati verificati con l'acquisizione in via rogatoriale dall'Autorità elvetica della documentazione concernente il conto corrente n. A121926 acceso presso BSI di Lugano e intestato alla società SIKRI. Dall'esame della documentazione bancaria sono risultati i seguenti bonifici eseguiti da RAMSETE in favore di SIKRI (v. slide n. 5 prodotta dal Capitano COCOLA)

14/07/2009	17/07/2009	RAMSETE LLC	500.000	CH3208664415465200001	PKB PRIVATBANK LUGANO
15/07/2009	20/07/2009	RAMSETE LLC	500.000	CH3208664415465200001	PKB PRIVATBANK LUGANO
17/07/2009	22/07/2009	RAMSETE LLC	500.000	CH3208664415465200001	PKB PRIVATBANK LUGANO
21/07/2009	24/07/2009	RAMSETE LLC	500.000	CH3208664415465200001	PKB PRIVATBANK LUGANO
22/07/2009	27/07/2009	RAMSETE LLC	200.000	CH3208664415465200001	PKB PRIVATBANK LUGANO
08/10/2009	14/10/2009	RAMSETE LLC	384.255	CH3208664415465200001	PKB PRIVATBANK LUGANO
24/11/2009	30/11/2009	RAMSETE LLC	300.000	CH3208664415465200001	PKB PRIVATBANK LUGANO
27/11/2009	02/12/2009	RAMSETE LLC	400.000	CH3208664415465200001	PKB PRIVATBANK LUGANO
11/12/2009	16/12/2009	RAMSETE LLC	500.000	CH3208664415465200001	PKB PRIVATBANK LUGANO
17/12/2009	22/12/2009	RAMSETE LLC	500.000	CH3208664415465200001	PKB PRIVATBANK LUGANO
21/12/2009	24/12/2009	RAMSETE LLC	500.000	CH3208664415465200001	PKB PRIVATBANK LUGANO
11/03/2010	16/03/2010	RAMSETE LLC	309.200	CH3208664415465200001	PKB PRIVATBANK LUGANO
09/04/2010	14/04/2010	RAMSETE LLC	500.000	CH3208664415465200001	PKB PRIVATBANK LUGANO
13/07/2010	16/07/2010	RAMSETE LLC	500.000	CH3208664415465200001	PKB PRIVATBANK LUGANO
16/07/2010	21/07/2010	RAMSETE LLC	200.000	CH3208664415465200001	PKB PRIVATBANK LUGANO
20/07/2010	23/07/2010	RAMSETE LLC	300.000	CH3208664415465200001	PKB PRIVATBANK LUGANO
26/07/2010	29/07/2010	RAMSETE LLC	350.000	CH3208664415465200001	PKB PRIVATBANK LUGANO
02/11/2010	05/11/2010	RAMSETE LLC	100.000	CH3208664415465200001	PKB PRIVATBANK LUGANO
08/11/2010	11/11/2010	RAMSETE LLC	200.000	CH3208664415465200001	PKB PRIVATBANK LUGANO
11/11/2010	16/11/2010	RAMSETE LLC	118.554	CH3208664415465200001	PKB PRIVATBANK LUGANO

[38] Dal prospetto si evince agevolmente come le somme destinate a progetti di ricerca ovvero all'acquisto di brevetti siano davvero esigui: Euro 77.500 per i brevetti di nanotecnologie; 130.000 Euro per il progetto corpetto; appena Euro 20.000 per il progetto DRY IMMERSION (per tale progetto nei contratti stipulati tra Fondazione Maugeri e SIB LAB erano previsti compensi per Euro 943.000).

02/12/2010	07/12/2010	RAMSETE LLC	150.000	CH3208664415465200001	PKB PRIVATBANK LUGANO
02/12/2010	07/12/2010	RAMSETE LLC	200.000	CH3208664415465200001	PKB PRIVATBANK LUGANO
02/12/2010	07/12/2010	RAMSETE LLC	40.000	CH3208664415465200001	PKB PRIVATBANK LUGANO
06/12/2010	09/12/2010	RAMSETE LLC	250.000	CH3208664415465200001	PKB PRIVATBANK LUGANO
06/12/2010	09/12/2010	RAMSETE LLC	130.000	CH3208664415465200001	PKB PRIVATBANK LUGANO
06/12/2010	09/12/2010	RAMSETE LLC	130.000	CH3208664415465200001	PKB PRIVATBANK LUGANO
14/12/2010	17/12/2010	RAMSETE LLC	230.000	CH3208664415465200001	PKB PRIVATBANK LUGANO
23/12/2010	28/12/2010	RAMSETE LLC	165.000	CH3208664415465200001	PKB PRIVATBANK LUGANO
23/03/2011	28/03/2011	RAMSETE LLC	140.000	CH3208664415465200001	PKB PRIVATBANK LUGANO
31/03/2011	05/04/2011	RAMSETE LLC	320.000	CH3208664415465200001	PKB PRIVATBANK LUGANO
05/04/2011	08/04/2011	RAMSETE LLC	440.000	CH3208664415465200001	PKB PRIVATBANK LUGANO
08/04/2011	13/04/2011	RAMSETE LLC	240.000	CH3208664415465200001	PKB PRIVATBANK LUGANO
03/05/2011	06/05/2011	RAMSETE LLC	250.000	CH3208664415465200001	PKB PRIVATBANK LUGANO
06/05/2011	11/05/2011	RAMSETE LLC	200.000	CH3208664415465200001	PKB PRIVATBANK LUGANO
Totale			**10.247.009**		

Il dato di **Euro 10.247.009** trasferiti da RAMSETE a SIKRI e risultante dalla documentazione bancaria coincide sostanzialmente con quello della contabilità interna del fiduciario (con una differenza di circa Euro 100.000) il che conferma anche l'attendibilità della contabilità tenuta da FENYO nel corso dell'operazione.

I trasferimenti di denaro da RAMSETE a SIKRI trovano una apparente giustificazione in contratti stipulati tra le due società in cui SIKRI viene presentata quale società di servizi esperta nella conduzione di progetti scientifici nella medicina riabilitativa. **Come evidenziato dal teste COCOLA, tuttavia, l'attività di indagine (rogatoria in Svizzera e perquisizioni) ha dimostrato che la predetta società era una "scatola vuota" e che non risulta avere mai svolto tale genere di attività**

Teste COCOLA –ud. 21 ottobre 2014 (pagg. 63-64)

P.M. DOTT. PASTORE – A giustificazione quantomeno apparente di questo trasferimento di denaro è stato acquisito anche un contratto stipulato tra Sikri e Ramsete?

TESTE COCOLA – Sì sì, è l'allegato 28 dell'informativa dove appunto ci sono una serie di contratti. C'è il contratto stipulato tra Sikri e Ramsete, per Sikri è firmato dal fiduciario Sandro FENYO, mentre per Ramsete è siglato da Carlo FARINA.

P.M. DOTT. PASTORE – In qualità di procuratore di Ramsete mi sembra.

*TESTE COCOLA – Sì, procuratore. **Cosa curiosa, tra virgolette, è che la società Sikri di DACCO' viene presentata come una società di servizi finalizzata alla conclusione di progetti scientifici nel settore della medicina riabilitativa. Noi dalla Svizzera abbiamo ricevuto soltanto estratti di conti correnti, abbiamo ricevuto poi delle fatture, la stessa cosa durante le perquisizioni. Al massimo abbiamo trovato i contratti, ma di attività di conclusione di progetti scientifici nel settore della medicina riabilitativa è stato trovato il nulla**.*

Altro veicolo societario su cui SIB LAB trasferisce le somme ricevute dalla Fondazione è la già menzionata società con sede ad Hong Kong AKAI, di cui beneficiario economico è ancora una volta PASSERINO, con conto corrente acceso a Singapore presso la Julius Bank.

Sulla base dei prospetti contabili riassuntivi di FENYO sono stati ricostruite le somme che AKAI riceve da SIB LAB per complessivi **Euro 3.183.000,** come indicato nello schema che segue

Fattura SIB Stem Cells	100/2010	09.07.2010	455.000
Fattura SIB per telemedicina	101/2010	09.07.2010	364.000
Fattura SIB per telemedicina	103/2010	10.12.2010	182.000
Fattura SIB per tele medicina 104/211	104/2010	17.12.2010	182.000
Fattura SIB per stem cells	102/2010	02.12.2010	455.000
Fattura SIB per telemedicina terzo acconto	105/2011	16.03.2011	180.000
Fattura SIB, quarto acconto telemedicina	106/2011	16.03.2011	182.000
Fattura SIB, quinto acconto telemedicina	107/2011	11.04.2011	182.000
Fattura SIB, saldo stem cells	108/2011	24.03.2011	455.000
Fattura SIB. 110. sesto acc.telemedicina	110/2011	04.05.2011	182.000
Fattura SIB. 111 ace. Telemedicina	111/2011	23.05.2011	182.000
Fattura SIB. 112 ace. Telemedicina	112/2011	23.05.2011	182.000
TOTALE			**3.183.000**

Anche in questo caso i pagamenti sono giustificati da fatture che fanno riferimento a progetti di ricerca in campo medico, ma di tali somme soltanto 30.000 Euro sembrano essere stati destinati ad attività vagamente legate al mondo sanitario.

Nel prospetto che segue, sempre acquisito dalla contabilità di FENYO, si indicano le destinazioni delle somme ricevute da AKAI (slide n. 6 prodotta dal Capitano COCOLA)

SIB LABORATORIES	3.183.000	SIKRI	2.251.000
		FATTURA	35.000
		FARINA CARLO	33.900
		MANFID DI FENYO SANDRO	41.095
		UNION OF TELEMEDICINE	30.000
		COSTITUZIONE STELE 11	10.073
		PRELIEVO CONTANTI BENEFICIARIO ECON.	40.000
		ALTRE SPESE	14.774
TOTALE	**3.183.000**	**TOTALE**	**2.455.842**

Ancora una volta gran parte delle somme, per complessivi **Euro 2.251.000** confluiscono sul conto della società SIKRI di Pierangelo DACCO'; Euro 41.095 vengono destinati ai compensi di FENYO, Euro 40.000 vengono prelevati in contanti da PASSERINO Costantino e la somma di Euro 33.900 viene destinata a Carlo FARINA. Appena 30.000 Euro invece vengono destinati alla *Union of Telemedicine*. Meritevoli di menzione sono le spese di Euro 10.000 sostenute per la costituzione della società STELE 11 di cui beneficiario economico è PASSERINO e su cui conti confluiranno parte delle somme trasferite a RAMSETE e AKAI.

L'esame della documentazione bancaria concernente il conto corrente intestato a SIKRI ed aperto presso BSI di Lugano ha confermato l'attendibilità della contabilità interna di FENYO.

Di seguito sono indicati i bonifici pervenuti sul conto di SIKRI provenienti da AKAI: l'importo complessivo di **Euro 2.251.000** coincide esattamente con quello indicato nei prospetti di FENYO (slide n. 7 commentata dal Capitano COCOLA)

VALUTA					
15/07/2010	AKAI PACIFIC LIMITED	450.000	3000033	BANK JULIUS BAER &CO Singapore	FATTURA N.1009/10
09/12/2010	AKAI PACIFIC LIMITED	200.000	3000033	BANK JULIUS BAER &CO Singapore	FATTURA N.1020/10
15/12/2010	AKAI PACIFIC LIMITED	230.000	3000033	BANK JULIUS BAER &CO Singapore	FATTURA N.1022/10
24/03/2011	AKAI PACIFIC LIMITED	230.000	3000033	BANK JULIUS BAER &CO Singapore	FATTURA N.1024-26/11
24/03/2011	AKAI PACIFIC LIMITED	130.000	3000033	BANK JULIUS BAER &CO Singapore	FATTURA N.1025/11
20/04/2011	AKAI PACIFIC LIMITED	280.000	3000033	BANK JULIUS BAER &CO Singapore	FATTURA N.1033/11
21/04/2011	AKAI PACIFIC LIMITED	120.000	3000033	BANK JULIUS BAER &CO Singapore	FATTURA N.1034/11
04/05/2011	AKAI PACIFIC LIMITED	150.000	3000033	BANK JULIUS BAER &CO Singapore	FATTURA N.1035/11
19/05/2011	AKAI PACIFIC LIMITED	100.000	3000033	BANK JULIUS BAER &CO Singapore	FATTURA N.1042/11
24/05/2011	AKAI PACIFIC LIMITED	100.000	3000033	BANK JULIUS BAER &CO Singapore	FATTURA N.1044/11
27/05/2011	AKAI PACIFIC LIMITED	61.000	3000033	BANK JULIUS BAER &CO Singapore	FATTURA N.1043/11
03/06/2011	AKAI PACIFIC LIMITED	100.000	3000033	BANK JULIUS BAER &CO Singapore	FATTURA N.1045/11
03/06/2011	AKAI PACIFIC LIMITED	100.000	3000033	BANK JULIUS BAER &CO Singapore	FATTURA N.1046/11
	TOTALE	**2.251.000**			

Nel corso del 2011 il sistema di pagamenti diviene ancora più sofisticato, con l'inserimento di nuovi veicoli societari.

In particolare, come spiegato da FENYO durante l'esame dibattimentale, su indicazione di PASSERINO, i contratti che RAMSETE ed AKAI avevano stipulato con SIB LAB vengono ceduti alla società di diritto statunitense INTERNATIONAL HEALTH SOLUTIONS INC. (di seguito I.H.S.)

Secondo quanto riferito da FENYO, la società maltese SIB LAB non avrebbe potuto continuare a corrispondere somme così rilevanti a società offshore come AKAI e RAMSETE (mere scatole vuote), e pertanto, grazie all'intervento di Claudio MASSIMO e del fiduciario PELLI di Lugano, nell'interposizione viene inserita una società statunitense effettivamente operante nel campo medico-scientifico, ma che, nell'operazione in questione, si presta a fungere da mero canale per il transito delle somme corrisposte dalla Fondazione a SIB LAB verso la società SIKRI di DACCO', trattenendo quale *compenso* per l'illecita intermediazione la percentuale del 3,70% delle somme trasferite.

Peraltro, il passaggio da I.H.S. a SIKRI viene ulteriormente intermediato dalla società XIN MAO CONSULTANT PTE. LTD creata *ad hoc* per schermare i rapporti tra I.H.S. e SIKRI.

Come riferito dal teste COCOLA, nel corso della perquisizione presso la società PERIPLO è stata rinvenuta copia delle seguenti fatture emesse da I.H.S. nei confronti di SIB LAB

NR.	DATA			
10048	07/04/11	50.000	our fees for provision and commission on the Mars 500 project	20/04/2011
10049	12/04/11	160.000	advance on Know-how relating to the following patent application..	04/05/2011
10050	12/04/11	60.000	advance regarding supply of Medical Devices Regent and Korvit	20/04/2011
10051	19/04/11	160.000	advance on Know-how relating to the following patent application..	04/05/2011
10054	04/05/11	90.000	advance payment on supply regarding agreement for dry immersion equipment	23/05/2011
10055	04/05/11	15.000	advance payment on supply regarding agreement for 6 pcs Baby regent medical devices	23/05/2011
10056	18/05/11	277.500	terzo addendum all'accordo di sfruttamento di brevetti e know-how relativo a progetti nel settore della nanotecnologia	
10057	19/05/11	375.000	terzo addendum all'accordo di sfruttamento di brevetti e know-how relativo a progetti nel settore della nanotecnologia	
10058	20/05/11	117.500	terzo addendum all'accordo di sfruttamento di brevetti e know-how relativo a progetti nel settore della nanotecnologia	
10059	23/05/11	450.000	quarto addendum all'accordo di sfruttamento di brevetti e know-how relativo a progetti nel settore della nanotecnologia	26/05/2011
10060	24/05/11	525.000	integrazione al contratto di collaborazione relativo al Progetto Marte 500	
10062	27/05/11	145.000	advance on Know-how relating to the following patent application..	
10063	31/05/11	20.000	advance payment regarding presentation of review and scientific workshop..	
10064	17/06/11	112.000	integrazione al contratto di collaborazione relativo al Progetto Marte 500	
10065	20/06/11	45.400	terzo addendum all'accordo di sfruttamento di brevetti e know-how relativo a progetti nel settore della nanotecnologia	
10066	21/06/11	80.000	terzo addendum all'accordo di sfruttamento di brevetti e know-how relativo a progetti nel settore della nanotecnologia	
10067	22/06/11	96.000	quarto addendum all'accordo di sfruttamento di brevetti e know-how relativo a progetti nel settore della nanotecnologia	
10068	23/06/11	336.700	terzo addendum all'accordo di sfruttamento di brevetti e know-how relativo a progetti nel settore della nanotecnologia	
10069	02/11/11	336.700	quarto addendum all'accordo di sfruttamento di brevetti e know-how relativo a progetti nel settore della nanotecnologia	
10070	02/11/11	31.700	quarto addendum all'accordo di sfruttamento di brevetti e know-how relativo a progetti nel settore della nanotecnologia	
10071	02/11/11	750.000	contratto tra Periplo srl e Sib Laboratories Ltd	
10072	22/12/11	300.000	second payment regarding presentation of review and scientific workshop..	27/03/2012
	TOTALE	**4.533.500**		

Il conto sul quale I.H.S. ha ricevuto i pagamenti effettuati da SIB LAB è il seguente: nr. 31633 SWIFT SNTRUS3A, acceso presso la SUNTRUST BANK, Atlanta (Georgia).

Nel prospetto che segue si riporta, invece, la ricostruzione dei flussi finanziari che da I.H.S. sono stati trasferiti a favore di XINMAO - operata sull'elaborato predisposto da Sandro FENYO:

ENTRATE			IMPORTO
SIB LABORATORIES	4.533.500	SIKRI	2.239.000
		GLASTONDALE	749.000
		SPESE IHS (3,70%)	177.768

	STELE 11	100.000
	FARINA CARLO	84.000
	JSC INST.	45.000
	MANFID DI FENYO SANDRO	27.500
	INSTITUTE OF NANOTECHNOLOGY	120.000
	COMPANY CONCORD INTELLECT	20.000
	JOIN STOCK	75.000
	SPESE RIMBORSO VISITATORI RUSSI	97.000
	SINT	47.000
TOTALE		

<u>Come si nota dal prospetto interno del fiduciario FENYO, le spese apparentemente destinate a progetti di ricerca (Institute of Nanotechnology) ammontano ad appena Euro 120.000</u>.
Della complessiva somma di Euro 4.533.500 ricevuta da SIB LAB, ma confluita sui conti di I.H.S. (come si evince dalle copie delle fatture rinvenute presso la sede della società PERIPLO) **Euro 2.239.000** vengono trasferiti alla società SIKRI di DACCO', e oltre 700.000 Euro alla società panamense GLASTONDALE, riconducibile a MASSIMO e FARINA.
Viene inoltre indicata la *percentuale* trattenuta da I.H.S., per complessivi Euro 177.768, per i trasferimenti di danaro.
La piena attendibilità della contabilità interna di FENYO e la circostanza che I.H.S. trasferisce a SIKRI le somme ricevute attraverso la società XINMAO è riscontrata dall'analisi della documentazione bancaria relativa al conto SIKRI.
Come si vede dal seguente prospetto SIKRI riceve bonifici da XIN MAO (tra il maggio e il novembre 2011, per **Euro 2.239.000** (esattamente la somma indicata nella contabilità di FENYO come trasferita da SIB LAB a SIKRI)

19/05/2011	XINMAO CONSULTANTS PTE.LTD	45.000	33109349838	HONGKONG AND SHANGAY CORP.BANKING	Fattura 1037/11
20/05/2011	XINMAO CONSULTANTS PTE.LTD	355.000	33109349838	HONGKONG AND SHANGAY CORP.BANKING	Fattura 1037 – 1038- 1039 -1040/11
15/06/2011	XINMAO CONSULTANTS PTE.LTD	400.000	33109349838	HONGKONG AND SHANGAY CORP.BANKING	Fattura 1048/11
28/06/2011	XINMAO CONSULTANTS PTE.LTD	500.000	33109349838	HONGKONG AND SHANGAY CORP.BANKING	Fattura 1049/11
05/07/2011	XINMAO CONSULTANTS PTE.LTD	40.000	33109349838	HONGKONG AND SHANGAY CORP.BANKING	Fattura 1051/11
05/07/2011	XINMAO CONSULTANTS PTE.LTD	350.000	33109349838	HONGKONG AND SHANGAY CORP.BANKING	Fattura 1047/11
12/07/2011	XINMAO CONSULTANTS PTE.LTD	110.000	33109349838	HONGKONG AND SHANGAY CORP.BANKING	Fattura 1050/11
25/07/2011	XINMAO CONSULTANTS PTE.LTD	57.000	33109349838	HONGKONG AND SHANGAY CORP.BANKING	
01/08/2011	XINMAO CONSULTANTS PTE.LTD	166.560	33109349838	HONGKONG AND SHANGAY CORP.BANKING	Fattura 1053/11
07/11/2011	XINMAO CONSULTANTS PTE.LTD	215.440	33109349838	HONGKONG AND SHANGAY CORP.BANKING	Fattura
	TOTALE	2.239.000			

Va aggiunto che tra la documentazione acquisita per rogatoria dall'Autorità elvetica e relativa alla fiduciaria MANFID SA di FENYO, è stato rinvenuto il contratto tra SIKRI e XIN MAO nonché le

false fatture emesse da SIKRI nei confronti di XIN MAO per giustificare il trasferimento di somme che partendo da FSM passano attraverso SIB LAB, PERIPLO, I.H.S. e XIN MAO.
Qui di seguito si riporta l'elenco delle fatture rinvenute con l'indicazione della causale, l'importo e la data di pagamento:

1037	04/05/2011	45.000	fattura non rinvenuta ma rilevato il pagamento	19/05/2011
1038	04/05/2011	55.000	fatture non rinvenute ma rilevato il pagamento	20/05/2011
1039	04/05/2011	150.000		
1040	04/05/2011	150.000		
1047	20/05/2011	350.000	our fees intermediation on Advance payment on III Addendum for Nanotecnlogy project	05/07/2011
1048	20/05/2011	400.000	our fees intermediation on Advance payment on IV Addendum for Nanotecnlogy project	15/06/2011
1049	20/05/2011	500.000	our fees for intermediation on Mars 500 Project	28/06/2011
1050	20/05/2011	110.000	our fees intermediation on Advance payment on III Addendum for Nanotecnlogy project Mehod of formation of a nanostructured biocompatible Coating on implants	12/07/2011
1051	20/05/2011	40.000	our fees intermediation on Advance payment on III Addendum for Nanotecnlogy project, relating the deposit in Russian Federation of Patent application of "composition imitating intraarticular liquid and method of abtaining the additive to it"	05/07/2011
		57.000	fattura non rinvenuta ma rilevato il pagamento	25/07/2011
1053		166.560	fattura non rinvenuta ma rilevato il pagamento	01/08/2011
1054	25/10/2011	215.440	our fees intermediation on Advance payment on III Addendum for Nanotecnlogy project, relating the deposit in Russian Federation of Patent application of Method of evaluation of the effect of nanoparticles on cell cultures	07/11/2011
PAGATO				

Conclusivamente, sul conto BSI aperto a Lugano e intestato a SIKRI INV INC. pervengono, attraverso il sistema SIB LAB le seguenti somme:
Euro 10.097.009 ricevute da RAMSETE:
Euro 2.251.000 ricevute da AKAI
Euro 2.239.000 ricevute da XIN MAO
per complessivi **Euro 14.587.009.**

Altra operazione sospetta, oggetto di indagine, rigurdante il c.d. circuito SIB LAB è quella descritta al capo 8 di imputazione. In particolare, l'accusa contesta a DACCO', PASSERINO, SIMONE (in concorso con MONDIA, PARRICCHI, MAUGERI, MOZZALI e MASSIMO) il carattere fittizio dei trasferimenti di denaro in favore della società SIB LAB con la finalità di agevolare la successiva consumazione dei delitti di riciclaggio da parte di FENYO e FARINA (capo di imputazione n. 11), (si tratta della più volte menzionata somma di Euro 27.470.800 di cui Euro 26.685.800 trasferiti direttamente dalla Fondazione Maugeri a SIB LAB ed ulteriori Euro 785.000 attraverso la interposizione della società PERIPLO).
Secondo l'accusa, proprio l'interposizione della società PERIPLO, utilizzata per trasferire fittiziamente disponibilità finanziarie a SIB LAB, fonderebbe l'ulteriore addebito a PASSERINO,

in concorso con PARRICCHI, MAUGERI e MOZZALI, del delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti con riguardo alle fatture per € 26.685.800 emesse da SIB LAB (capo 9) ed alla fattura n. 8 del 1 luglio 2011 per Euro 1.296.000 emessa dalla società PERIPLO s.r.l. alla Fondazione Maugeri (capo 10 della rubrica).
L'operazione da ultimo menzionata (che rileva con riguardo ai capi 8 e 10) è stata ricostruita dagli inquirenti mediante gli allegati dal n. 9 al n. 18 dell'informativa di P.G. SIB LAB del 29 maggio 2012 (prodotti al Tribunale dal Capitano COCOLA nel corso della sua audizione).
Da tali documenti emerge che, in data 17 giugno 2011, viene stipulato un "ACCORDO" tra FSM e l'istituto lussemburghese I.C.B. dell'importo di Euro 4.000.000, con cui l'ente pavese incarica I.C.B., tramite società da questa designata (detta anche "assegnataria"), di coordinare e validare alcuni studi e gli sviluppi del know-how aventi ad oggetto particolari ricerche nel campo scientifico dettagliatamente indicate nello stesso contratto.
Nel contratto in questione è previsto che la Fondazione versi a I.C.B. la somma di Euro 200.000 per l'attività di coordinamento e valutazione, mentre alla società "assegnataria" incaricata dello svolgimento del programma di ricerca era previsto un riconoscimento della somma di Euro 3.800.000 (con pagamenti rateali di Euro 1.080.000 entro 10 giorni dalla designazione di tale società, ed ulteriori due pagamenti di Euro 1.360.000 cad. nel corso del 2012 e del 2013 secondo lo stato di avanzamento dei progetti di ricerca).
In data 20 giugno 2011, Mario CANNATA (Presidente di I.C.B.) comunica alla società PERIPLO s.r.l. che, in esecuzione del menzionato contratto, è stata designata quale società "assegnataria", con l'incarico di svolgere le attività di coordinamento degli accordi da redigere con i sub-contractors che svolgeranno le attività di studio e ricerca.

Il giorno successivo, Claudio MASSIMO invia a Mario BARTHET, e per conoscenza a Gianfranco PARRICCHI, una mail con la quale trasmette il file del contratto tra SIB LAB e PERIPLO, indicando che l'originale verrà trasmesso a mezzo DHL.

Con lettere del 22 giugno 2011, il rappresentante legale di PERIPLO s.r.l. - Gianfranco PARRICCHI - trasmette a Mario CANNATA, Giuseppe DEPLANO (responsabile Ufficio Legale di FONDAZIONE MAUGERI) ed al dott. BERNA' (di ICB), la lettera del 21 giugno 2011 inerente l'avvenuta accettazione del ruolo di "assegnataria" da parte di PERIPLO con riferimento all'esecuzione del contratto.

In data 6 luglio 2011, il consulente Claudio MASSIMO trasmette a Gianfranco PARRICCHI l'originale del "CONTRATTO TRA PERIPLO SRL (PERIPLO) E SIB LABORATORIES", firmato rispettivamente, in data 22 giugno 2011, da Gianfranco PARRICCHI e, in data 28 giugno 2011, da Mario BARTHET e James SCERRI WORLEY.

Con tale contratto PERIPLO e SIB convengono che venga svolto un programma di ricerca, articolato in una serie di attività indicate in apposito allegato allo stesso contratto. L'importo riconosciuto a SIB è pari ad Euro 2.900.000 (con pagamento della prima rata di Euro 785.000 entro 10 giorni dalla firma del contratto e due rate successive da Euro 1.057.500 cad. da pagarsi nel corso del 2012 e 2013 secondo lo stato di avanzamento dei progetti). Nello stesso contratto è indicato che PERIPLO, oltre a SIB LAB, ha individuato come ulteriore subappaltatore la società ISDD s.r.l.

In data 22 giugno 2011, tra la società PERIPLO s.r.l. e la ISDD s.r.l. viene stipulato un contratto - trasmesso sempre da Claudio MASSIMO a Gianfranco PARRICCHI in data 14 luglio 2011 - avente ad oggetto un programma di ricerche articolato nelle medesime attività previste per il contratto sopra menzionato. Il corrispettivo riconosciuto a ISDD s.r.l. è pari ad Euro 434.000.

PARRICCHI è stato trovato in possesso, inoltre, del seguente schema inerente lo sviluppo del progetto di ricerca:

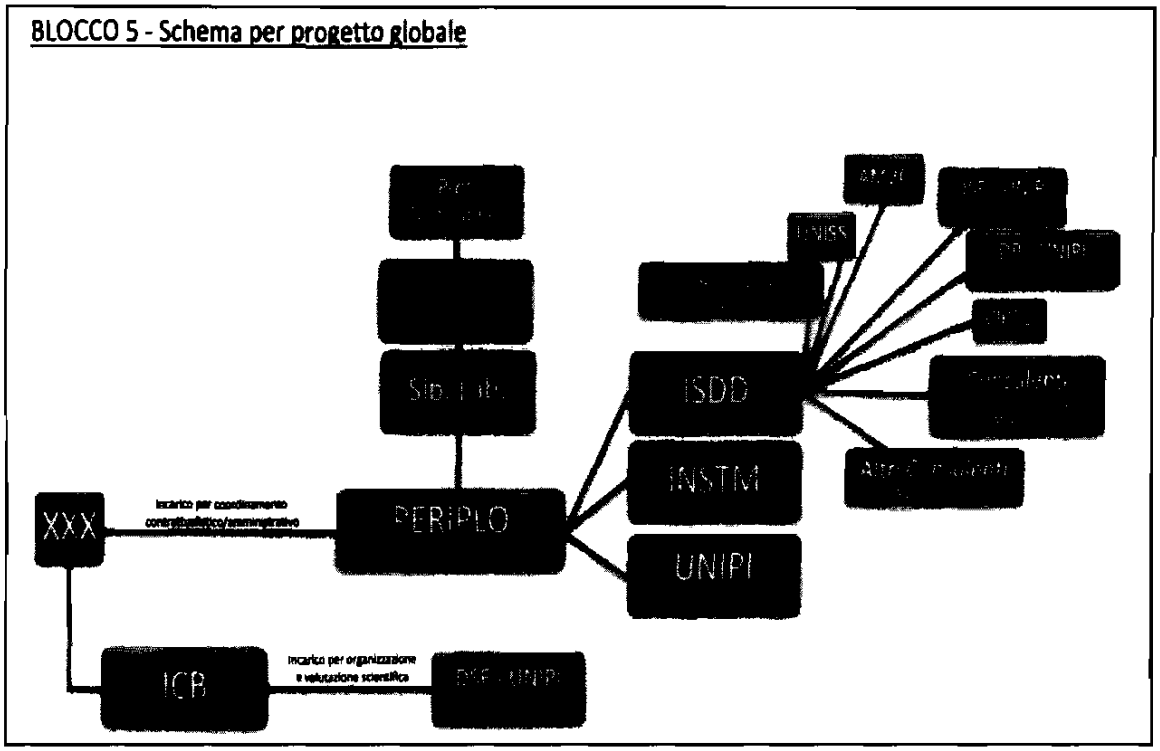

In corrispondenza della casella indicata con "XXX" il nominativo celato è da ritenere riconducibile a quello di FSM.

Relativamente all'esecuzione del contratto principale, occorre segnalare una circostanza singolare che emerge dalla ulteriore documentazione rinvenuta presso lo studio del consulente fiscale Claudio MASSIMO. Lo stesso, infatti, è stato trovato in possesso di una bozza di lettera datata 27 dicembre 2011 - prot. n. 628/2011 DA - indirizzata a PERIPLO, nonchè di una lettera avente la stessa data ed il medesimo protocollo, redatta su carta intestata di FSM, differenti soltanto nella parte riportante le richieste da questa avanzate.

Sostanzialmente, nei documenti in parola, dopo una breve enunciazione della natura del rapporto economico, si passa alla richiesta di FSM, che è quella di ridefinire i termini economici dell'accordo precedentemente siglato in conseguenza di asserite riduzioni del budget dedicato a questo tipo di ricerche.

Sulla base dell'esame delle fatture e della documentazione bancaria sequestrata, sono stati ricostruiti i seguenti pagamenti relativi alla società PERIPLO Srl:

PERIPLO SRL: SITUAZIONE COSTI RICAVI CONTRATTO "ASSEGNATARIA"									
VENDITA CLIENTE	FT. NR.	DATA FT.	IMPORTO EURO	DATA PAGAMENTO	COSTO FORNITORE	FT. NR.	DATA FT.	IMPORTO EURO	DATA PAGAMENTO
FSM	8	01/07/11	1.296.000	18/07/11 - 110.000	SIB LABORAT	23	30/06/11	785.000	01/08/11 - 370.000
				18/07/11 - 490.000					01/09/11 - 415.000
				17/08/11 - 246.000	ISDD	5	21/07/11	40.800	22/07/11 - 40.800
				17/08/11 - 450.000	ISDD	7	22/12/11	133.100	10/02/11 - 50.000
									09/03/11 - 25.000
									22/03/11 - 58.100
TOTALE RICAVO			**1.296.000**	**1.296.000**	**TOTALE COSTO**			**958.900**	**958.900**

Dal prospetto contenente la riconciliazione dei costi/ricavi, già indicato in precedenza, si rileva che PERIPLO, a sua volta, a fronte di un pagamento da parte di FSM di Euro 1.296.000, gira a SIB LAB la somma di Euro 785.000.

Non risulta peraltro che la società PERIPLO s.r.l. abbia svolto alcun tipo di attività in favore di FSM nei confronti della quale ha emesso la fattura n. 1 luglio 2011 al solo fine di farsi trasferire la somma di Euro 1.296.000 da girare, quanto a Euro 785.000 Euro a SIB LAB e quanto a Euro 173.800 alla società facente capo a Claudio MASSIMO ISDD s.r.l.

La dettagliata ricostruzione operata dalla P.G. sulla base della documentazione contrattuale, bancaria e contabile acquisita, ha trovato, poi, riscontro nelle dichiarazioni dei soggetti coinvolti nell'operazione.

In particolare, nel corso dell'incidente probatorio, MOZZALI ha riferito del nuovo sistema dei pagamenti sinora esaminato evidenziando come la struttura dell'operazione fu elaborata da Claudio MASSIMO e dal fiduciario MONDIA

Incidente Probatorio – I.R.C. MOZZALI –ud. 14 febbraio 2014 (pagg. 126 - 127)

I.R.C. MOZZALI – Massimo è un commercialista che lavorava già con Fondazione da anni e perché aveva tutta una serie di contatti con multinazionali nel campo farmaceutico e della ricerca scientifica. Mondia era, invece, il suo commercialista o suo partner però in Svizzera, aveva lo studio a Lugano. Questi due professionisti sono quelli che hanno predisposto lo schema appunto di SIB, e quindi tutte le società ... SIB è una società maltese che era controllata da una holding maltese, a sua volta controllata da Periplo, questo era lo schema. Poi SIB aveva un rapporto con Fondazione Maugeri per tutta una serie di progetti di ricerca e, a sua volta, aveva dei fornitori che erano Ramsete e Akai, società ... riconducibili a PASSERINO.

P.M.- Quindi il flusso qual era di soldi?

I.R.C. MOZZALI – Il flusso era, in questo caso Fondazione pagava SIB, SIB pagava i suoi costi, e poi girava l'altro importo, che era un ottanta per cento a Ramsete e Akai che erano due offshore, riconducibili a PASSERINO

OMISSIS

P.M.- E da Ramsete e Akai i soldi dove andavano?

I.R.C. MOZZALI – Qui era direttamente PASSERINO che dava disposizioni a un nuovo fiduciario, Fegno (FENYO, ndr), Fegno era un commercialista svizzero, di Lugano, indicato da Fraschina che appunto era il direttore di BSI che gestiva Ramsete, Akai e anche poi nell'ultimo periodo Stele Undici. Quindi PASSERINO dava le disposizioni

direttamente a Fegno sui pagamenti che doveva effettuare a favore di altre società, comunque con beneficiario economico DACCO'.

*P.M.- **E tutto questo sistema così complesso a cosa serviva?***

*I.R.C.- **Alla fine bisognava pagare DACCO'**, prima era un rapporto diretto Fondazione – MTB. Adesso, proprio perché PASSERINO aveva dato queste indicazioni che il rapporto non poteva essere più diretto, è stata inserita tutta una serie di attività scientifica che Fondazione poteva anche pagare direttamente, senza costruire tutto questo giro di società.*

MOZZALI ha anche chiarito il ruolo di MONDIA ed il conflitto sorto con PASSERINO

Incidente Probatorio – I.R.C. MOZZALI –ud. 14 febbraio 2014 (pagg. 128 - 130)

P.M. – Lei ha accennato a Mondia. Se può essere più preciso sull'intervento di Mondia in questi trasferimenti di denaro.

I.R.C. MOZZALI – Sì, Mondia già collaborava appunto, come ho detto in precedenza, con Massimo e quindi con PASSERINO su delle iniziative. Nel caso specifico, parlando con GRENCI per vedere di impostare questa nuova attività, che poi è sfociata con la creazione di SIB, si era trovato in conflitto con PASSERINO per due motivi. Uno economico ma l'altro perché non voleva avere rapporti con DACCO'.

P.M.- Chi non voleva avere rapporti con DACCO'?

I.R.C. MOZZALI– Mondia.

P.M. – E perché?

I.R.C. MOZZALI – Perché probabilmente, parlando con GRENCI, era venuto a conoscenza dell'attività che svolgeva DACCO', proprio perché parlandone perché doveva stipulare, predisporre i contratti, venendo a conoscenza, non voleva avere rapporti e mi ricordo che sia Mondia che Massimo infatti fecero presente a PASSERINO che non volevano seguire questo rapporto oltre SIB. Questo fu il motivo per il quale noi, a quel punto, PASSERINO mi disse: "Dobbiamo rivolgerci a Fraschina e trovare un altro interlocutore, individuato in Fegno" che potesse gestire quest'altro tipo di rapporto.

P.M.- E fu Mondia a parlare con lei di questa cosa, che non voleva avere rapporti con DACCO'?

I.R.C. MOZZALI – Sì, con me, fu abbastanza anche categorico, non ne voleva sapere.

P.M.- Ma perché? Era preoccupato?

I.R.C. MOZZALI- Presumo di sì, che fosse preoccupato proprio per il tipo di attività.

P.M. – Ma da quale punto di vista?

*I.R.C. MOZZALI – **Era un'attività che comunque era illecita o comunque presentava delle ... Cioè, doveva creare dei contratti però, a fronte di cosa?***

MONDIA e MASSIMO sono pertanto disponibili a realizzare il sistema SIB LAB – diretto a creare fondi extrabilancio per la Fondazione (come avevano d'altronde fatto per MTA) - ma intendono seguire l'operazione sino all'arrivo dei soldi su SIB LAB, senza instaurare o curare rapporti con le società riconducibili a FENYO.

Ed infatti PASSERINO si rivolge a FENYO non già per costituire o gestire SIB LAB, ma per procurargli veicoli su cui trasferire le somme che da FSM pervenivano sui conti di SIB LAB.

Nel corso del suo esame dibattimentale FENYO, titolare della società fiduciaria MANFID SA, ha riferito che PASSERINO si rivolse a lui, presentatogli dal funzionario della BSI Roberto FRASCHINA, per avere a disposizione due veicoli fiduciari (RAMSETE e AKAI) che avrebbero

dovuto svolgere attività di intermediazione nell'acquisto di brevetti, dispositivi medici, partecipazione ad attività di ricerche.
Ha poi ammesso di essersi reso conto, nel corso del rapporto, che si trattava di società che non erano destinate a svolgere alcuna attività se non quella di intermediare i pagamenti in favore della società SIKRI di DACCO'

Esame I.R.C. FENYO – ud. 21 ottobre 2014 (pagg. 122 – 135)

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Senta, lei quando e in che circostanze ha conosciuto Costantino PASSERINO?

I.R.C. FENYO – Mi è stato presentato alla fine del mese di dicembre del 2008. Mi è stato presentato e introdotto da un funzionario della banca BSI di Lugano.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Ci può dire il nome di questo funzionario?

I.R.C. FENYO – Roberto Fraschina, il quale mi diceva di conoscerlo da molti anni come persona estremamente corretta e rispettabile, che aveva un'esigenza e per questo motivo desiderava farmelo incontrare.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – E che esigenza aveva Costantino PASSERINO?

I.R.C. FENYO – Quando ci siamo incontrati mi ha significato l'esigenza di disporre di una struttura societaria la quale fungesse da intermediario per operazioni di carattere commerciale e finanziario nell'ambito della ricerca scientifica, nell'ambito sanitario, nell'ambito dei marchi, brevetti, nell'ambito delle cellule staminali. In questo settore qui.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Lei sapeva che attività svolgesse Costantino PASSERINO?

I.R.C. FENYO – No, mi è stato spiegato. Prima non lo conoscevo...

P.M. DOTT.SSA PEDIO – E cosa le ha detto?

I.R.C. FENYO – Mi ha detto di essere responsabile amministrativo della Fondazione Maugeri.

OMISSIS

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Quindi questa era l'esigenza, di creare un veicolo per questo tipo di attività, se non ho capito male.

I.R.C. FENYO – E' corretto.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – E lei che cosa ha fatto? Se ha creato un veicolo, quale?

I.R.C. FENYO – E' stata creata una società americana su richiesta del mandante, del Dottor PASSERINO. Una società americana, mi ha chiesto anche di dare il nome, che si chiamava Ramsete.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Cioè, glielo indicò il nome PASSERINO?

I.R.C. FENYO – Sì. Questa società americana, (inc.), che verso la metà di gennaio è stata poi messa in essere, in operatività.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – E' diventata attiva. Aveva sede dove questa società?

I.R.C. FENYO – La società mi pare fosse domiciliata a New York. Era americana, comunque domiciliata in America, se non ricordo male era a New York.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – E il conto corrente dov'era?

I.R.C. FENYO - Il conto corrente venne aperto presso la banca PKB di Lugano attraverso i funzionari medesimi della PKB che già erano stati presentati e i quali erano già stati informati di questo tipo di esigenza.

OMISSIS

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Rispetto a questa società lei che ruolo ha assunto?

I.R.C. FENYO – Avevo una procura generale in quanto il legale rappresentante della società era un cittadino americano. Io disponevo di una procura generale su questa società.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Lei aveva un mandato fiduciario?

I.R.C. FENYO – Sì, è corretto.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Chi era il beneficiario economico di questa società?

I.R.C. FENYO – Il Dottor PASSERINO

OMISSIS

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Qualcun altro aveva potere di firma o di rappresentanza su questa società o sui suoi conti correnti?

I.R.C. FENYO – Sì, c'erano due persone che avevano facoltà di dare istruzioni e disposizioni sull'operato della società, uno era il Dottor MOZZALI e uno era il Dottor FARINA.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Che tipo di operatività ha avuto questa società, ha fatto dei contratti questa Ramsete?

I.R.C. FENYO – Ha fatto dei contratti. Praticamente c'era un'attività commerciale nei confronti di enti di ricerca russi, enti istituzionali, enti di ricerca, studiosi in questo settore, dai quali acquisire questo nuovo know-how e sottoscrivere dei contratti relativi a questo progetti di studio i quali sarebbero stati poi a valle venduti, rivenduti diciamo così, commercializzati nei confronti della società maltese SIB Laboratories.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Quindi, diciamo, per ricondurre ad entrate e uscite, la società Ramsete da chi riceveva le provviste per poi comprare i brevetti?

I.R.C. FENYO – Dalla società maltese.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Dalla società maltese SIB Lab?

I.R.C. FENYO – Sì.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – E acquistava poi dei brevetti, lei ha detto.

I.R.C. FENYO – Sì.

OMISSIS

P.M. DOTT.SSA PEDIO – I brevetti che furono acquistati, se ne furono acquistati, dove si trovano?

I.R.C. FENYO – Il Dottor FARINA che curava anche l'aspetto scientifico e anche con gli enti russi mi ha sempre detto che i brevetti erano depositati presso uno studio di Milano, Notarbartolo e Gervasoni.

OMISSIS

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Lei prima ha indicato MOZZALI e FARINA come proc
uratori di Ramsete, chi glieli presentò MOZZALI e FARINA?

I.R.C. FENYO – MOZZALI mi era stato presentato la prima volta che conobbi il Dottor PASSERINO insieme al Dottor PASSERINO, il Dottor FARINA anche.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Quindi da PASSERINO entrambi.

I.R.C. FENYO – Successivamente però.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – E che cosa facevano?

I.R.C. FENYO – In definitiva MOZZALI si occupava forse più della parte direttamente connessa con i pagamenti, le fatture, gli scadenziari dei pagamenti; mentre il Dottor FARINA teneva i contatti con gli istituti di ricerca russi, era forse la persona più operativa, anche perché tra l'altro lui parlava e scriveva molto bene il russo e quindi teneva un po' i contatti con i ricercatori che anch'io in un paio di occasioni ho avuto modo di conoscere, anche se non parlavano una parola d'inglese e quindi è stata una presentazione di carattere formale, buongiorno e buonasera.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Quando lei ha detto che MOZZALI e FARINA avevano una procura ad operare per conto di Ramsete che cosa intende dire? Cioè, potevano dare le disposizioni?

I.R.C. FENYO – Sì, in questo senso.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Firmavano anche dei contratti per conto di Ramsete?

I.R.C. FENYO – No. FARINA direi di sì, MOZZALI mi sembra di no, però... direi di no. Però mi

dava disposizioni.

OMISSIS

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Con che frequenza lei ha incontrato Carlo FARINA, se l'ha incontrato e dove?

I.R.C. FENYO – Di solito lo incontravo presso i miei uffici di Lugano, forse con una cadenza di due volte al mese.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – E questo per quanto tempo?

I.R.C. FENYO – Dall'inizio del 2009 all'inizio del 2012.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – E invece con MOZZALI quante volte si è incontrato?

I.R.C. FENYO – Forse un po' meno frequentemente, però indicativamente con queste cadenze.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Quindi due volte al mese all'incirca.

I.R.C. FENYO – Indicativamente sì.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Lei ha detto che la società Ramsete intratteneva rapporti con la società SIB Lab che era una società di diritto maltese.

I.R.C. FENYO – Sì.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Ecco, la società SIB Lab era gestita da lei fiduciariamente?

I.R.C. FENYO – No.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Da chi era gestita, con chi si interfacciava lei?

I.R.C. FENYO – Mi interfacciavo e mi sono interfacciato con i suoi legali rappresentanti che erano il signor Mario Barthet e il signor James Scerri Worley che sono... non ricordo se erano cittadini maltesi, comunque residenti a Malta e che erano i legali rappresentanti della società.

OMISSIS

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Lei ricorda chi fosse il beneficiario economico della SIB Lab lussemburghese?

I.R.C. FENYO – Il Dottor Parricchi.

OMISSIS

P.M. DOTT.SSA PEDIO – ... Torniamo alle società che lei ha costituito su richiesta di PASSERINO. Quindi lei ha già descritto la Ramsete, ne costituì poi anche delle altre e se sì con quale scopo?

I.R.C. FENYO – Venne costituita una società di diritto di Hong Kong denominata Akai Pacific, la quale per una questione di differenziazioni delle attività svolte nell'ambito commerciale e contrattuale a livello scientifico doveva occuparsi specificatamente dei settori della telemedicina e delle cellule staminali. Infatti i contratti relativi alle cellule staminali e alla telemedicina furono sottoscritti ed eseguito attraverso la Akai Pacific.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Quando fu costituita, se lo ricorda più o meno? Abbiamo le carte, però...

I.R.C. FENYO – Direi primavera.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Dopo la Ramsete?

I.R.C. FENYO – Sì sì, la prima fu la Ramsete.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Nel febbraio del 2010 lei aveva appunto indicato. Questa società che ha detto è di Hong Kong se non ho capito male...

I.R.C. FENYO – Sì.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – E dove ha il conto corrente?

I.R.C. FENYO – Aveva un conto corrente presso la Banca Julius Baer di Singapore.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Chi le chiese di costituirla e chi le chiese anche che fosse una società orientale?

I.R.C. FENYO – Il mandante è il Dottor PASSERINO.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Fu lui esplicitamente a chiederle?
I.R.C. FENYO – Sì.
P.M. DOTT.SSA PEDIO – Cosa le chiese?
I.R.C. FENYO – Possibilmente una società operante nel mondo asiatico, anche perché sicuramente ci sarebbero stati notevoli sviluppi in quell'area geografica e di conseguenza sarebbe stato preferibile e auspicabile avere questo tipo di società in quell'area.
P.M. DOTT.SSA PEDIO – La società Akai avrebbe anche questa dovuto operare con ricercatori russi?
I.R.C. FENYO – Sì, la base contrattuale operativa era la medesima.

Chiarito l'incarico ricevuto da PASSERINO, e l'avvenuta costituzione di RAMSETE e AKAI, FENYO ha ammesso che le due società hanno operato esclusivamente per eseguire trasferimenti di denaro non legati ad attività di ricerca

Esame I.R.C. FENYO – ud. 21 ottobre 2014 (pagg. 135 - 136)
P.M. DOTT.SSA PEDIO – Quindi, riassumendo, lei ha costituito queste due società, Ramsete e Akai, su indicazione di Costantino PASSERINO che era il beneficiario economico per svolgere un'attività di intermediazione nell'acquisto di, lei ha spiegato prima, brevetti, comunque attività di ricerca fatte in Russia. Queste società svolgevano una qualche attività?
I.R.C. FENYO – In definitiva acquistavano e vendevano questi contratti che rivendevano alla società maltese, la quale poi aveva dei contratti di collaborazione con la Fondazione Maugeri e con altri partner.
P.M. DOTT.SSA PEDIO – Quindi sostanzialmente erano delle scatole vuote, delle società vuote. Erano semplici passaggi di rivendita di brevetti, cioè non facevano attività di ricerca.
I.R.C. FENYO – Era un'attività di intermediazione, per cui in quel momento non c'era... le dico francamente che nella mia visione si sarebbe dovuto sviluppare questa direzione, evidentemente non...
P.M. DOTT.SSA PEDIO – Ma si è sviluppata questa...?
I.R.C. FENYO – No.
*P.M. DOTT.SSA PEDIO – **Quindi non hanno fatto nulla...***
*I.R.C. FENYO – **No.***
*P.M. DOTT.SSA PEDIO – ...**se non trasferire somme di denaro.***
*I.R.C. FENYO – **Sì, è così.***

Dopo aver chiarito che I.H.S. e la società XIN MAO erano gestite da un altro fiduciario svizzero, Massimo PELLI, **FENYO ha confermato gli importi pervenuti sulle società RAMSETE, AKAI e I.H.S. e si è soffermato sulla destinazione di tali somme, evidenziando che gran parte di esse furono trasferite a fronte di nessuna attività alla società SIKRI di Pierangelo DACCO', di cui lo stesso FENYO era fiduciario**

Esame I.R.C. FENYO – ud. 21 ottobre 2014 (pagg. 139 - 145)
I.R.C. FENYO – Una parte significativa fu distribuita a un'altra società denominata Sikri Limited che faceva capo al Dottor DACCO'; altri importi furono corrisposti a fronte di fatture a un'altra società che faceva capo agli enti di ricerca russi, che si chiamava Glastondale;

altri importi sono stati corrisposti al Dottor FARINA per la sua attività.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Quindi, scusi, stava dicendo alla Sikri di Pierangelo DACCO' di cui poi parleremo e poi diceva un altro importo alla Glastondale, che era una società?

I.R.C. FENYO – Penso che fosse una società di Panama che mi è sempre stato detto facesse riferimento, facesse capo ai ricercatori russi; altri importi corrisposti al Dottor FARINA per le sue attività.

OMISSIS

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Lei ha nominato la società Sikri di Pierangelo DACCO', ci può dire in che circostanze l'ha conosciuto?

I.R.C. FENYO – Mi venne presentato durante l'inizio estate del 2009 dal Dottor PASSERINO dicendo che era una persona importante per l'andamento delle attività commerciali delle società.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Di quali società, scusi?

I.R.C. FENYO – Di Ramsete e Akai, nell'ambito operativo di queste società e che avrebbe... alla quale società avrebbero dovuto essere corrisposti degli onorari a fronte delle sue prestazioni.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Le disse anche che la gran parte delle somme di SIB Lab sarebbero state destinate alla Sikri?

I.R.C. FENYO – In quel momento non mi fece una quantificazione dell'entità.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Glielo disse poi...?

I.R.C. FENYO – Lo vidi in corso d'opera.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Lo vide nel tempo?

I.R.C. FENYO – Sì.

OMISSIS

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Lei lo vide poi nel corso del tempo, ma chiese anche spiegazioni? Ci mai un chiarimento su questo punto?

I.R.C. FENYO – Chiesi come mai fosse importante e mi fu risposto che era un partner molto importante perché grazie a lui tutta questa attività internazionale sarebbe stata resa possibile.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Le dissero che attività svolgeva DACCO'?

I.R.C. FENYO – DACCO' anche nel profilo che avevo allestito risultava essere un imprenditore con molti campi di interesse e attività a livello internazionale. Era un cittadino italiano che risiedeva da diverso tempo in Inghilterra e con residenza successivamente anche in Svizzera. Quindi a fronte di questi suoi profili lui aveva attività nel mondo sanitario, nel mondo immobiliare a livello internazionale.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Lei aveva riferito in questo interrogatorio che DACCO' le disse che svolgeva attività di lobby e di pubbliche relazioni, lo conferma?

I.R.C. FENYO – Sì.

OMISSIS

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Che tipo di attività ha svolto per DACCO'? Cioè, DACCO' le chiese di fare qualcosa per lui?

I.R.C. FENYO – Venne preparato un contratto di consulenza a fronte del quale contratto di consulenza vennero corrisposte le somme che avete visto da Akai verso Sikri e da Ramsete verso Sikri.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Facciamo un passo indietro, la società Sikri fu costituita da lei?

I.R.C. FENYO – Sì.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Lei è mandatario fiduciario della Sikri?

I.R.C. FENYO – Sì.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Chi è il beneficiario economico?
I.R.C. FENYO – Il Dottor DACCO'.
P.M. DOTT.SSA PEDIO – Questa società di che paese è e dove aveva il conto?
I.R.C. FENYO - E' una società panamense con un conto bancario presso BSI Lugano.
P.M. DOTT.SSA PEDIO – E quindi lei è stato al tempo stesso fiduciario, se non ho capito male, di Ramsete e Akai e di Sikri.
I.R.C. FENYO – Sì.
P.M. DOTT.SSA PEDIO – In un rapporto in cui Ramsete e Akai pagavano a Sikri delle consulenze.
I.R.C. FENYO – E' corretto.
P.M. DOTT.SSA PEDIO – Ci stava parlando del contratto di DACCO', che contratto è? Cioè, DACCO' persona fisica, la Sikri? Ce lo può spiegare?
I.R.C. FENYO – Praticamente Sikri avrebbe corrisposto delle prestazioni nei confronti di Ramsete e a fronte di queste consulenze avrebbe ricevuto degli onorari.
P.M. DOTT.SSA PEDIO – E quindi era la società che faceva il contratto, non era DACCO' persona fisica?
I.R.C. FENYO – E' corretto.
P.M. DOTT.SSA PEDIO – Era la società.
I.R.C. FENYO – Sì.
P.M. DOTT.SSA PEDIO – Il contratto l'ha predisposto lei?
I.R.C. FENYO – Sì, questo l'ho predisposto io.
P.M. DOTT.SSA PEDIO – Lei a fronte di questo contratto ha visto delle prestazioni, cioè le sono stati mai portati degli elaborati?
I.R.C. FENYO – Mi veniva detto che il buon esito delle attività, dei progetti era da ricondursi alle attività svolte dal mandante.
P.M. DOTT.SSA PEDIO – Cioè, da DACCO'?
I.R.C. FENYO – Da DACCO', sì.
P.M. DOTT.SSA PEDIO – Però lei elaborati ne ha mai visti?
I.R.C. FENYO – No.

FENYO ha, pertanto, ammesso che a fronte di nessuna attività svolta da DACCO' o dalla sua società SIKRI, egli predispose i contratti di consulenza con AKAI e RAMSETE e, comunque, eseguì i pagamenti in favore della società di Pierangelo DACCO'.
FENYO ha anche ricordato che il contratto di consulenza tra RAMSETE e SIKRI fu sottoscritto, per SIKRI, dallo stesso FENYO che ne era il fiduciario, mentre per RAMSETE dal dott. FARINA

Esame I.R.C. FENYO – ud. 21 ottobre 2014 (pagg. 163 - 164)
P.M. DOTT. PASTORE – Con riguardo al contratto stipulato tra Ramsete e Sikri è stato lei a sottoscriverlo quale rappresentante di Sikri?
I.R.C. FENYO – Mi pare di sì.
P.M. DOTT. PASTORE – E per Ramsete invece chi l'ha sottoscritto?
I.R.C. FENYO – Guardi, non lo ricordo.
P.M. DOTT. PASTORE – E' possibile il Dottor FARINA?
I.R.C. FENYO – Può essere. Sinceramente non lo ricordo.
AVV. CAMMARATA – Allora a questo punto ho una domanda anch'io: come mai non lo firmò lei per Ramsete?
I.R.C. FENYO – Mi sembrava anche abbastanza anomalo firmare due volte sullo stesso mandato.

AVV. CAMMARATA – Grazie.

Come risulta dalla documentazione acquisita per rogatoria, effettivamente il contratto tra RAMSETE e SIKRI fu sottoscritto il 10 maggio 2009 da FARINA e FENYO quali rappresentanti delle due società (**v. allegato n. 7**) ed anche il contratto stipulato in data 5 aprile 2011 tra XIN MAO e SIKRI, sebbene a differenza dell'altro, non indichi i nomi dei sottoscrittori, riporta per SIKRI una firma coincidente con quella di FENYO.

Le somme che SIKRI riceveva confluivano, poi, su un conto intestato a Pierangelo DACCO' presso BSI e da tale conto rientravano nella galassia di società gestite da GRENCI.
Il Capitano COCOLA ha ricostruito le somme che dal conto SIKRI sono pervenute sul conto aperto presso BSI ed intestato a Pierangelo DACCO'.
Nel prospetto che segue (slide 11 del Capitano COCOLA) si riportano, invece, i dati delle singole operazioni attraverso le quali le provviste, dal conto SIKRI, sono state trasferite al conto personale di Pierangelo DACCO' nr. A294016A presso la BSI di Lugano, la cui documentazione è stata acquisita per rogatoria per complessivi Euro 13.140.000

DATA	VALUTA	BENEFICIARIO/ORDINANTE	DARE	AVERE
28/07/2009	28/07/2009	DACCO PIERANGELO	1.950.000	
28/09/2009	24/09/2009	DACCO PIERANGELO	230.000	
17/12/2009	16/12/2009	DACCO PIERANGELO	1.080.000	
24/12/2009	23/12/2009	DACCO PIERANGELO	900.000	
23/03/2010	22/03/2010	DACCO PIERANGELO	270.000	
22/04/2010	21/04/2010	DACCO PIERANGELO	600.000	
29/07/2010	28/07/2010	DACCO PIERANGELO	700.000	
06/08/2010	06/08/2010	DACCO PIERANGELO	500.000	
10/08/2010	10/08/2010	DACCO PIERANGELO	220.000	
12/11/2010	11/11/2010	DACCO PIERANGELO	360.000	
20/12/2010	20/12/2010	DACCO PIERANGELO	1.000.000	
27/12/2010	27/12/2010	DACCO PIERANGELO	550.000	
14/01/2011	14/01/2011	DACCO PIERANGELO		1.000.000
29/03/2011	28/03/2011	DACCO PIERANGELO	450.000	
14/04/2011	14/04/2011	DACCO PIERANGELO	900.000	
10/05/2011	05/05/2011	DACCO PIERANGELO	350.000	
18/05/2011	12/05/2011	DACCO PIERANGELO	350.000	
24/05/2011	24/05/2011	DACCO PIERANGELO	250.000	
16/06/2011	15/06/2011	DACCO PIERANGELO	680.000	
12/07/2011	12/07/2011	DACCO PIERANGELO	900.000	
09/08/2011	08/08/2011	DACCO PIERANGELO	200.000	
17/08/2011	17/08/2011	DACCO PIERANGELO	200.000	
10/10/2011	10/10/2011	DACCO PIERANGELO	300.000	
07/11/2011	07/11/2011	DACCO PIERANGELO	200.000	
Totale			**13.140.000**	**1.000.000**

FENYO ha avuto modo di spiegare l'operatività di questo conto corrente personale di DACCO'

Esame I.R.C. FENYO – ud. 21 ottobre 2014 (pagg. 146 – 147)

P.M. DOTT.SSA PEDIO – La società Sikri aveva il conto in BSI, lei ci ha detto, giusto?

I.R.C. FENYO – E' corretto.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Quando avete acceso questo conto corrente lei è andato a parlare con Fraschina, vi siete detti delle cose?

I.R.C. FENYO – Sì, perché in effetti dato che questo conto era...

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Eh, come funzionava intanto questo conto corrente?

I.R.C. FENYO – Questo conto praticamente raccoglieva dico unicamente quanto sarebbe stato fatturato nei confronti di Akai e rispettivamente di Ramsete. Quindi una volta ricevuti gli emolumenti e i proventi di questi contratti e rispettivamente di queste fatture il mandante mi rappresentò la necessità di poterne disporre a titolo personale, perché il conto Sikri praticamente... o sul conto Sikri confluivano le attività imprenditoriali commerciali di cui lui in qualità di avente diritto economico voleva poter disporre. A fronte di questa richiesta, anche perché non è usuale utilizzare i cosiddetti conti di passaggio, quindi certi importi entrano ed escono, ne parlai col consulente bancario signor Fraschina spiegandogli questa situazione non volendo creare delle situazioni di imbarazzo e non usuali, spiegando esattamente la situazione, tant'è vero che ne parlammo anche di persona. Quindi non fui io da solo a presentare questa situazione, ci fu...

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Lei andò con DACCO' a rappresentare questa situazione a Fraschina?

I.R.C. FENYO – Esatto, il quale preso atto della situazione disse "fate in modo tale almeno da lasciare il 10 – 15% delle entrate o della giacenza sul conto Sikri per poi trasferire la differenza sul conto invece personale del signor DACCO'", del quale però poi non so che...

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Che non gestiva lei?

I.R.C. FENYO – Assolutamente no.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Quindi, se non ho capito male, questo conto Sikri era un conto di passaggio. Cioè, i soldi affluivano su questo conto, arrivavano su questo conto da Ramsete e Akai e venivano trasferiti sul conto personale di Pierangelo DACCO'.

I.R.C. FENYO – Nella misura dell'85%.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Dell'85% perché Fraschina disse "lasciamo una giacenza per dare una parvenza... perché non sia un conto di mero transito".

I.R.C. FENYO – Anche perché la banca oltre che per questioni proprio di carattere di usuale utilizzo disse "lascia una certa giacenza così sul conto rimane".

P.M. DOTT.SSA PEDIO – "Così diamo l'autorizzazione a questo tipo di operatività" in buona sostanza, ve lo pose come condizione per l'operatività di...

I.R.C. FENYO – Ho preferito chiedere prima di operare in questo senso.

Quindi il conto di SIKRI fungeva da mero conto di transito per il successivo passaggio delle somme al conto personale di Pierangelo DACCO', tanto che per consentire una tale operatività, inusuale anche nella Confederazione Elvetica, FRASCHINA richiese che venisse lasciata comunque una provvista sul conto di SIKRI.

Si spiega, quindi, perché a fronte di entrate sul conto SIKRI per Euro 14.587.009 sul conto di Pierangelo DACCO' siano stati trasferiti Euro 13.140.000. Ed infatti l'A.G. elvetica ha bloccato sul conto di SIKRI la somma di circa 1 milione di Euro ancora giacente.

Si è già detto che una volta pervenute sul conto personale di Pierangelo DACCO' le somme trasferite da SIKRI rientravano nel circuito gestito da NORCONSULTING come si evince dal grafico della slide n. 12 prodotta dal Capitano COCOLA all'udienza del 21 ottobre 2014 (v. i trasferimenti in favore di ALVINSTER, di DP CONSULTANTS, di IUVANS BV),

L'esigenza che le somme provenienti da FSM rientrassero nel circuito di GRENCI attraverso un conto intestato a DACCO', è stata messa in evidenza anche dallo stesso GRENCI il quale, proprio per la palese falsità dei contratti su cui era stata costruita l'operazione SIB LAB, si rifiutava di ricevere sulle società dallo stesso gestite somme che provenissero da società che egli sapeva essere scatole vuote come SIKRI.

Sentito in sede dibattimentale in merito alla costruzione del sistema SIB LAB, GRENCI, dopo aver parlato dell'interposizione di I.C.B., ha reso le seguenti dichiarazioni

Esame I.R.C. GRENCI – ud. 7 ottobre 2014 (pagg. 133)

...L'altro progetto invece era quello di istituire un centro di ricerca.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Ad hoc.

I.R.C. GRENCI – Ad hoc, quindi...

P.M. DOTT.SSA PEDIO – A Malta.

I.R.C. GRENCI – A Malta. Quindi cercai di capire, non ottenni informazioni e...

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Ma lei, diciamo, in quella sede espresse in maniera chiara il suo dissenso, comunque la sua preoccupazione? Non lo so.

I.R.C. GRENCI – Io chiesi spiegazioni e a margine di quell'incontro fui invitato... successivamente a quell'incontro a non questionare troppo. Poi non ho più saputo niente di quel progetto.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Ci può spiegare meglio quello che sta dicendo? Che fu invitato a non questionare, da chi?

I.R.C. GRENCI – Il Dottor DACCO' mi disse che capiva benissimo quali potevano essere le mie esigenze ma, tenuto conto che questi erano suoi clienti con cui lui ci lavorava da anni, non era opportuno che io questionassi. Quindi non dovevo questionare e che avrebbero fatto l'operazione. Mi avrebbero fatto sapere, non mi hanno fatto più sapere niente.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Quindi la richiamò in qualche modo perché era stato... quindi era stato un po' magari...?

I.R.C. GRENCI – Io dissi il mio punto di vista come sempre.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Allora dica bene.

I.R.C. GRENCI – Quindi gli dissi che non capivo...

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Non le piaceva questa operazione.

*I.R.C. GRENCI – **Non mi piaceva l'operazione, non la capivo e gli dissi semplicemente "l'unica cosa, tenuto conto che io gestisco le società di investimento, le società che si occupano di chartering, delle imbarcazioni e via dicendo, l'unica cosa che chiedo è che i soldi che vengono immessi nel circuito che gestisco io devono provenire da fonte certa, quindi da un conto nominativo, da fonte bancaria in modo tale che mi garantisci della bontà delle operazioni".***

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Quindi da un certo momento in poi lei si rifiutò di fare certe operazioni?

I.R.C. GRENCI – Io ho espresso il mio parere, dire che mi sono rifiutato non è corretto perché non ho mai ricevuto una richiesta. Ho espresso il mio parere...

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Lei fece capire che non era disponibile.

I.R.C. GRENCI – Eh, quindi... però, ecco, non è che mi ha detto "allora vado...". Non mi ha fatto più sapere niente e so che questo progetto è stato portato avanti.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Ma lei in quella occasione fece capire di non essere disponibile ad assecondare il progetto del veicolo maltese?

I.R.C. GRENCI – Sì, lo feci capire anche al Dottor Mondia. Gli chiesi spiegazioni, ma fu un discorso più tecnico perché...

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Sì, va be', tra di voi fu più facile magari. Lei si seccò quindi in quella riunione?

I.R.C. GRENCI – Dissi quello che era la mia opinione.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – E quindi fu richiamato. Mi interessa il discorso del richiamo, se lei ci può tornare. Quindi a margine della riunione cosa le disse DACCO'?

I.R.C. GRENCI – A margine della riunione il Dottor DACCO' mi disse che capiva le mie ragioni, ma che non era opportuno assumere questa posizione così rigida e che comunque forse per via anche del mio carattere un po' irruento mi disse "comunque è mio cliente, io ci lavoro, quindi abbi rispetto per i miei clienti".

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Lei aveva usato un'espressione un po' colorita, "Io con loro ci mangio".

I.R.C. GRENCI – Sì, forse... secondo me non è "ci mangio", è "ci lavoro", per come conosco...

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Questo era quello che aveva detto e che era stato verbalizzato nell'interrogatorio del 22 dicembre 2011.

I.R.C. GRENCI – Adesso...

P.M. DOTT.SSA PEDIO - Comunque è un'espressione forte, diciamo. Andiamo avanti. Lei ha accennato quindi a questa interposizione e al fatto che ad un certo momento si doveva costituire un veicolo maltese.

I.R.C. GRENCI – Sì.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Lei ricorda più o meno che anno fosse?

I.R.C. GRENCI – 2009, 2008 – 2009.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – E questo veicolo maltese, per quello che lei ricorda, poi abbiamo tutta la documentazione, che cosa doveva fare?

I.R.C. GRENCI – Doveva acquistare delle ricerche in Russia, utilizzarle come base per sviluppare evidentemente dei brevetti in Italia e, per quello che mi era stato detto, che si trattava di ricerche effettivamente valide da un punto di vista scientifico perché riguardavano sperimentazioni fatte in Russia e fatte...

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Del veicolo lei si ricorda il nome, l'ha saputo?

I.R.C. GRENCI – SIB Laboratories.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Che era stato costituito ad hoc, lei diceva.

I.R.C. GRENCI – Questo è quello che mi disse il suo professionista, sì.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Lei ha detto "io non ne ho saputo più niente", i suoi rapporti si interrompono sostanzialmente nel 2009 con il flusso MAUGERI?

I.R.C. GRENCI – Io mi occupo...

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Lei di che cosa si occupa?

I.R.C. GRENCI – Io da quel momento mi occupo delle strutture, diciamo, di investimento, quindi delle holding e di quelle che sono le strutture che hanno acquistato le imbarcazioni.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Quindi dell'impiego poi dei proventi dell'attività di DACCO'.

I.R.C. GRENCI – Sì.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Invece il flusso in entrata dalla Fondazione Maugeri non passa più per Norconsulting, è corretto?

I.R.C. GRENCI – Non passa più per Norconsulting, viene gestito da altre...

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Da chi viene gestito? Perché lei sa che poi questa cosa è stata fatta, cioè questo sistema maltese è stato fatto. Lei da chi l'ha saputo?

I.R.C. GRENCI – Io avevo saputo dal Dottor DACCO' che lavorava con il Dottor FENYO della Manfid.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Chi è Fenio, cos'è la Manfid?

I.R.C. GRENCI – Manfid è una fiduciaria svizzera, FENYO è il legale rappresentante della Manfid. Mi ricordo di FENYO perché mi introdusse al direttore di BSI per l'apertura di un conto corrente di una delle società di DACCO', in particolare per la Hornblower. Quindi io non ho poi avuto tutti i dettagli di questa operatività, per me la cosa importante era che il denaro provenisse da...

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Però lei vedeva poi questi soldi che affluivano sulle società di DACCO' alla fine del giro?

I.R.C. GRENCI – Io vedevo questi soldi che arrivavano...

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Da dove entravano?

I.R.C. GRENCI – Arrivavano dal conto nominativo di DACCO' che finanziava l'Alvinster e per me questi soldi erano denari evidentemente monitorati all'origine e dall'intermediario Mondia e dalle banche che avevano il conto nominativo...

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Quindi diciamo più o meno dal 2009 la porta d'ingresso del denaro nel circuito di DACCO' non è più M.T.B., ma diventa il conto di DACCO'.

I.R.C. GRENCI – Nominativo, sì.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Conto nominativo su quale banca?

I.R.C. GRENCI – Su BSI.

Ritiene il collegio che, alla luce delle richiamate risultanze dibattimentali, sia ampiamente dimostrato come anche il c.d. "circuito SIB LAB" sia stato creato *ad hoc* per veicolare i pagamenti da FSM a DACCO' e a SIMONE, attraverso interposizione fittizia di società, false fatture e falsi contratti di consulenza.

Il dato è inconfutabile e non è posto in discussione neppure dalle allegazioni dalla difesa di PASSERINO, la quale ha richiamato testimonianze e documenti acquisiti al dibattimento, che confermerebbero l'effettività dell'attività svolta da SIB LAB e sfociata nell'elaborazione di numerosi brevetti.

Quanto alle testimonianze, Olivier RAIMOND (teste della difesa), direttore e responsabile scientifico di SIB LAB ha dichiarato di avere iniziato a lavorare sui brevetti su indicazione del dr. Massimo, il quale gli spiegava lo scopo della società (analizzare e validare dei brevetti nel campo medico e nanotecnologico che provenivano da istituzioni scientifiche russe riconosciute). Compito del teste era verificare un potenziale mercato per i prodotti oggetto del progetto.

Il teste ricordava di avere analizzato almeno una trentina di progetti provenienti da un istituto biomedico ed altri provenienti da un istituto che lavorava nella medicina spaziale.

Insieme a Carlo FARINA (che fungeva da tramite, anche quale interprete, con i russi), Claudio MASSIMO ed il Prof. IMBRIANI si era recato in Russia, per la validazione dei progetti.

Più nel dettaglio RAIMOND riferiva che il progetto di nanotecnologia era stato testato in vari laboratori di stati UE e negli USA, con ottimi risultati nell'ambito delle patologie cerebrali.

Anche la c.d. "TUTA REGENT" faceva parte dei progetti. Era un equipaggiamento che permetteva di tenere una postura corporea eretta. Era stata sperimentata su cosmonautici che perdevano massa muscolare nella loro permanenza nello spazio.
Il teste IMBRIANI, responsabile scientifico di FSM, ha confermato, in dibattimento, che SIB LAB era il veicolo operativo della collaborazione tra FSM ed Accademia russa delle Scienze e che tale collaborazione aveva condotto alla realizzazione di alcuni brevetti, tra cui quello relativo alla c.d. "TUTA REGENT". Egli rendicontava il c.d.a. di FSM su questa attività (il teste, in particolare, ricordava la cospicua documentazione che SIB LAB inviava periodicamente a FSM). Aggiungeva che la collaborazione tra FSM e SIB LAB era sfociata anche in convegni scientifici di respiro internazionali
Ancora: i testi della difesa MOLTENI, SASSAREGO, PISTARINI confermavano l'attività di sperimentazione scientifica svolta da SIB LAB per conto di FSM.
Il teste GERVASI (difesa FARINA), titolare dell'omonimo studio che si occupa di brevetti in campo medico – scientifico in USA ed Europa, confermava l'esistenza della collaborazione tra SIB LAB ed Accademia Russa delle Scienze e ricordava di avere prestato la propria attività per ottenere il riconoscimento di 28 brevetti provenienti dalla Russia, molti dei quali nell'ambito della nanotecnologia.
La difesa PASSERINO ha, poi, prodotto documenti attestanti la collaborazione di SIB LAB con l'Università di Malta (cfr. all. 7 della produzione del 24.3.2016) e pubblicazioni scientifiche di FSM relative all'attività di ricerca e sperimentazione svolta in collaborazione con SIB LAB.
Ritiene il collegio che le prove orali e documentali richiamate dalla difesa di PASSERINO confermino un dato che neppure dall'accusa è stato contestato, e cioè che SIB LAB fosse una struttura realmente esistente e che abbia svolta attività di ricerca per conto di FSM, anche in collaborazione con l'Accademia Russa delle Scienze.
Tale attività, tuttavia, giustificava solo in minimissima parte l'ingente flusso dei capitali da FSM a SIB LAB e da SIB LAB alle altre società di DACCO'. Sul punto, le evidenze dibattimentali confermano le conclusioni cui già si è pervenuti commentando i pagamenti eseguiti mediante la società I.C.B.
Tutte le fonti probatorie (dichiarazioni di PASSERINO; dichiarazioni degli imputati in procedimento connesso MOZZALI e MAUGERI; dicbiarazioni degli intermediari FENYO e GRENCI; ricostruzione dei flussi operata dalla P.G.; analisi dei relativi contratti e fatture) dimostrano come anche per SIB LAB sia stata utilizzata la tecnica del "ribaltamento" dei contratti aventi ad oggetto lo svolgimento di attività di ricerca nel settore biomedico per giustificare i passaggi di denaro da FSM al circuito delle società di DACCO' e SIMONE e come tali contratti siano sostanzialmente fittizi, atteso che i flussi da FSM a SIB LAB solo in minima parte sono correlati ad attività di ricerca svolta da SIB LAB ed i flussi da SIB LAB ad altre società del circuito di DACCO' non hanno trovato riscontro in alcuna in effettiva attività di ricerca svolta da queste ultime società. Ed è significativo che il teste IMBRIANI (cfr. trascrizioni del 16.12.2014), responsabile scientifico di FSM, pur premettando che non rientrava nelle sue specifiche competenze la valutazione economica dei brevetti, abbia riferito che allorchè aveva vistato fatture di SIB LAB e di ICB per conto di FSM aveva avuto l'impressione che l'attività svolta dai due enti di ricerca fosse stata sovrastimata.
L'"impressione" di IMBRIANI ha trovato un'ulteriore, significativa conferma nelle dichiarazioni rese dall'imputato Carlo FARINA in occasione dell'interrogatorio svoltosi in indagine in data

15.3.2013. Egli, in particolare, dopo avere premesso di avere tenuto i contatti tra FSM e scienziati russi nell'ambito della collaborazione scientifica per sviluppare tecniche mediche in campo riabilitativo (progetti di nanotecnologia, di medicina spaziale e di oncologia), ammetteva di essere ben consapevole "*del fatto che sui conti delle società RAMSETE ed AKAI sono transitati importi di denaro molto consistenti e che vi è una sproporzione tra le somme che RAMSETE e AKAI corrispondevano ai russi per i progetti di ricerca e quella che invece SIB LAB versava a RAMSETE e AKAI per l'acquisto dei medesimi progetti*" ed aggiungeva che era Claudio MASSIMO che gli indicava quanti soldi dovevano essere destinati ad una attività piuttosto ad un'altra.

In merito all'attività svolta da FARINA per conto di FSM con l'Accademia Russa delle Scienze si tornerà nel proseguo, allorchè si analizzaranno le risultanze relative al capo 11 di imputazione.

Per quel che in questa sede rileva, le dichiarazioni di FARINA confermano tuttavia il già solido compendio probatorio relativo alla fittizietà dei pagamenti in contestazione relativi al circuito SIB LAB.

§ 8 La partecipazione di Antonio SIMONE all'accordo corruttivo

§ 8.1 Le contraddittorie dichiarazioni di PASSERINO in merito alla partecipazione di SIMONE all'accordo corruttivo

Per quanto finora esposto, ritiene il collegio che all'esito del dibattimento sia stata raggiunta la piena prova della partecipazione di Antonio SIMONE all'accordo stipulato da PASSERINO con DACCO', finalizzato alla corruzione del Presidente della Regione Lombardia.

E' pacifico come PASSERINO e MAUGERI, in base alle indicazioni di Beretta e Cova, si siano rivolti a SIMONE in quanto soggetto appartenente al livello "politico" (ex Assessore regionale alla Sanità), in grado di avvicinare i vertici di Regione Lombardia, in ragione della sua notoria amicizia con FORMIGONI, al quale era legato da comune appartenenza politica e religiosa.

SIMONE aveva poi introdotto PASSERINO a DACCO'. Dopo alcuni incontri, si era consolidato il rapporto e le parti, come in precedenza ricordato, avevano pattuito il compenso da attribuire agli intermediari quale corrispettivo della corruzione del Presidente di Regione Lombardia.

Nel corso della sua deposizione dibattimentale PASSERINO ha sostanzialmente sempre ribadito il ruolo di DACCO' quale intermediario tra FSM e Regione Lombardia, che veniva remunerato per pagare i suoi "referenti" in Regione. Con riguardo alla posizione di SIMONE, invece, PASSERINO ha operato dei distinguo, affermando che costui avrebbe avuto un ruolo politico nei rapporti tra FSM e Regione Lombardia, ma che, sostanzialmente, sarebbe stato estraneo all'accordo economico intervenuto con DACCO' anche se PASSERINO teneva costantemente aggiornato SIMONE sulle iniziative che assumeva con DACCO'. Nella sostanza, dunque, in dibattimento PASSERINO avvallava la tesi difensiva di SIMONE che, nel corso del suo esame dibattimentale, si è dichiarato estraneo a qualsiasi accordo corruttivo ed ha affermato di avere partecipato unicamente a leciti iniziative imprenditoriali con DACCO' e con FSM, alle quali erano da ricondursi i flussi finanziari a lui diretti e che la P.G. operante aveva appurato nel corso delle indagini.

Ritiene il Collegio che le evidenze dibattimentali sconfessino i "distinguo" operati in dibattimento da PASSERINO e la tesi difensiva di SIMONE.

Sotto il profilo intrinseco, non si può non rilevare come la versione dei fatti resa in dibattimento da PASSERINO si ponga in netto contrasto con le dichiarazioni da costui rese in indagini. Come emerge in modo palmare dalle numerose contestazioni effettuate dal P.M. nel corso del suo esame dibattimentale, infatti, PASSERINO, negli interrogatori resi in indagine, aveva sempre indicato SIMONE come socio di DACCO', partecipe degli accordi con FSM e incaricato, al pari di DACCO', di pagare i c.d. "referenti" in Regione al fine di ottenere i finanziamenti richiesti.

Così, ad esempio, in merito alla formalizzazione dell'incarico a DACCO', avvenuta nel settembre 2001, nel corso dell'interrogatorio del 7.5.2012 PASSERINO aveva indicato SIMONE e DACCO' come controparti dell'accordo (cfr. pag. 198 delle trascrizioni, laddove il P.M. contesta il seguente passaggio del richiamato interrogatorio: "*Nel settembre 2001, data che ricordo con certezza per l'attacco alle Torri Gemelle, ci sono stati diversi incontri, tra me, DACCO' e SIMONE, durante i quali si è discusso proprio della necessità di trovare una soluzione che consentisse alla*

Fondazione di ripianare le perdite. Io chiedevo espressamente che si trovasse un sistema per applicare anche a livello regionale le cosiddette funzioni non tariffabili. DACCO' e SIMONE mi dissero che si sarebbero dati da fare e che avrebbero cercato una soluzione in questo senso, ma che avrei dovuto pagare una somma consistente perché i loro referenti avevano chiesto una somma importante, in quanto da quella decisione sarebbe derivata la soluzione a tutti i nostri problemi. In quel momento nessuno indicò l'ammontare della somma"). A fronte della contestazione, PASSERINO, in dibattimento, specificava che dei problemi di FSM avevano parlato a DACCO' e a SIMONE. Per l'aspetto, poi, della formalizzazione del rapporto e della cifra da pagare, PASSERINO avrebbe discusso solo con DACCO' (cfr. pag. 201: "*Ma SIMONE non mi ha mai detto che io dovevo pagare una cifra, mai mi ha detto "Tu devi andare a pagare una cifra", loro mi hanno sempre detto "Io faccio un lavoro", questo poi ce l'aveva in bocca DACCO', "io faccio un lavoro, e il mio lavoro deve essere retribuito. Il lavoro è un lavoro costoso, io ho dei referenti, ho dei costi e questi costi tu me li devi pagare", questo discorso che faceva DACCO', sempre, e me l'ha ripetuto negli anni, e così tagliamo corto anche per il dopo. Questo lui me l'ha ripetuto sempre, questo discorso qua, e io ogni volta andavo dal Professor MAUGERI e dicevo "Guarda, qui il rinnovo del contratto è qui, in questo modo", e lui mi diceva "Sì, no, digli che non va bene", perché non sempre lui chiedeva e noi davamo, anzi nella maggior parte lui chiedeva e noi non davamo*").

Ancora: il P.M. contestava che, in indagini, PASSERINO aveva riferito che si era pattuito il 25% (sugli importi riconosciuti per le funzioni di riabilitazioni di alta complessità e qualità nella riabilitazione) in favore di DACCO' e SIMONE dopo la delibera del 2002. In dibattimento PASSERINO precisava che vi era un rapporto tra DACCO' e SIMONE, ma gli accordi erano stati stipulati esclusivamente con DACCO'. Poi PASSERINO informava SIMONE, il quale lo rinviava sempre a DACCO' (cfr. pagg. 28 ss.). PASSERINO ribadiva che SIMONE, fin dall'inizio, aveva avuto un ruolo nell'indicazione di DACCO' a FSM. Poi aveva seguito la sua attività di immobiliarista (cfr. pag. 38: "*... con l'inserimento di DACCO' il ruolo di SIMONE è molto sfumato, nel senso che andava avanti a fare il suo lavoro, ma si preoccupava dei nostri problemi DACCO', che anche lui non è che non fosse sempre però quando c'era era abbastanza significativa la presenza*").

Il P.M. contestava, poi, che PASSERINO in indagine aveva riferito che aveva sempre considerato SIMONE e DACCO' come un'unica entità che agiva in Regione per conto di FSM, nel senso che intervenivano ai vertici per fare passare alcune delibere di politica sanitaria in favore di FSM (cfr. pag. 38). In dibattimento PASSERINO precisava che considerava i due come soggetti in grado di interferire sul livello politico, ma con diverse funzioni (cfr. pag. 39: "*... io consideravo sia DACCO', DACCO' e SIMONE come due persone che potevano condizionare il discorso politico, con ruoli diversi, perché SIMONE aveva un suo ruolo e aveva una sua attività, ma soprattutto aveva una sua storia, ecco, forse è quello che chiarisce tutto. SIMONE aveva una sua storia, era stato Assessore alla Sanità, era un esperto di Sanità, viveva nel mondo di CL, attivamente nel mondo di CL, come ho detto anche durante gli interrogatori, partecipava alla vita di Comunità, era un uomo del Movimento e quindi aveva questa funzione. La funzione di DACCO' era un'altra, era quelle invece di andare in Regione. E' chiaro che queste due cose potevano influire, come si è detto, il discorso politico, perché è chiaro che ... non so DACCO' fino a quando, ma SIMONE un ruolo politico l'aveva giocato e giocava e DACCO' giocava un ruolo politico e anche operativo e gestionale. Quindi sono due ruoli. Svolgevano per noi un'attività interessante e utile, perché il*

nostro obiettivo era: noi dobbiamo rimanere un Istituto di Eccellenza come eravamo prima della Legge 31 ...").

§ 8.2 Maggiore logicità delle dichiarazioni rese in indagine da PASSERINO circa il ruolo attivo di SIMONE nell'accordo con Fondazione Maugeri, quale soggetto deputato a contattare il livello politico della Regione

Ritiene il collegio che, sotto il profilo logico, la versione dei fatti resa in indagine da PASSERINO sia più congruente. Se, infatti, l'esigenza della Fondazione era quella di interferire sul più alto livello politico regionale per ottenere determinati livelli di finanziamenti e SIMONE era stato indicato da autorevoli fonti (Cova, Beretta) come l'uomo in grado di "agganciare" FORMIGONI, in virtù degli stretti rapporti personali con lo stesso, era un preciso interesse per la Fondazione che lo stesso SIMONE fosse parte dell'accordo.

Non si può, inoltre, trascurare come, per quanto in precedenza esposto, DACCO' fosse soggetto assolutamente privo di competenze tecniche in materia sanitaria: l'ausilio tecnico di SIMONE era dunque per lui fondamentale per interfacciarsi con i vertici della Regione.

Non si capisce, inoltre, per quale motivo PASSERINO (per quanto dallo stesso PASSERINO riferito in dibattimento) tenesse costantemente aggiornato SIMONE degli accordi e delle iniziative assunte con DACCO', se realmente SIMONE fosse stato estraneo all'accordo. Logicamente, ciò avveniva in quanto SIMONE era considerato il vero garante politico dell'accordo, colui che, in ultima istanza, sarebbe stato in grado di interloquire con FORMIGONI (cfr. pag. 252 delle trascrizioni: "... *SIMONE sicuramente contava, il rapporto con FORMIGONI sicuramente ce l'aveva, e da vecchia data, era stato Assessore alla Sanità, non è che era una novità ...* ").

Ancora: è significativo come lo stesso PASSERINO riferisca che, nella fase della "conoscenza" con SIMONE e DACCO', in occasione della vicenda di Tradate egli, di comune accordo con MAUGERI, abbia deciso di partecipare all'investimento di Praga per "fare un favore" a SIMONE, evidentemente considerato il vero interlocutore in grado di interferire sul livello politico regionale.

§ 8.3 Le dichiarazioni di MAUGERI, MOZZALI, SANESE e SADLER circa i rapporti tra DACCO' e SIMONE

Oltre che intrinsecamente debole, peraltro, la versione dibattimentale di PASSERINO è contraddetta da prove orali, logiche e documentali che comprovano la partecipazione di SIMONE all'accordo corruttivo.

Anzitutto, non si può trascurare come tanto MAUGERI quanto MOZZALI abbiano concordemente riferito di avere appreso da PASSERINO che gli interlocutori di FSM erano SIMONE e DACCO', che occorreva pagare costoro per corrompere i c.d. "referenti" in Regione, e che i due agivano in modo congiunto, sia pure con differenti mansioni (ruolo politico per SIMONE, ruolo gestionale/operativo per DACCO').

In particolare, MAUGERI ha riferito quanto segue:

- che PASSERINO gli aveva rappresentato la necessità di pagare tangenti a DACCO' e SIMONE affinchè corrompessero i vertici della Regione (cfr. pag. 7 trascrizioni del 7.2.2014: "... *io mi ricordo che ho chiesto: "Ma cosa vuol dire referenti?, referenti si intendono quelli che lavoreranno in Regione in modo da fare arrivare alla Fondazione quello che la Fondazione*

chiede. E la mia domanda "Chi sono i referenti?", lui mi dice che i referenti sono SIMONE e DACCO', poi LUCCHINA e il Presidente FORMIGONI. Questo sinteticamente");
- che PASSERINO gli aveva specificato che erano stati BERETTA e COVA a fargli il nome di SIMONE in quanto "*molto amico del Presidente FORMIGONI*" (pag. 7) e che "*la consulenza, dico consulenza, di SIMONE sarebbe stata la soluzione dei problemi della Fondazione*" (pag. 23);
- che Alpeggiani aveva confermato che SIMONE era molto amico del Presidente FORMIGONI ed era un uomo molto importante in Comunione e Liberazione e che "*se si trova un accordo con SIMONE la Fondazione ha risolto tutti i suoi problemi*" (pag. 8);
- che SIMONE aveva invitato PASSERINO a prendere contatti con DACCO' e che, successivamente, "*si è sempre tenuto un po' a distanza e PASSERINO lavorava con DACCO' in pratica*" (pag. 26);
- che era convinto che SIMONE e DACCO' lavorassero in società in quanto "*uno rimandava all'altro e quando c'era il problema, l'uno rimandava all'altro, non per niente li chiamano il gatto e la volpe ... SIMONE era quello che se ne stava da parte e però curava tutti i problemi, i problemi grossi DACCO' doveva andarli a spiegare a SIMONE, sicuramente, a seconda dell'entità, certe volte si fermavano a LUCCHINA, se erano piccole cose, certe volte LUCCHINA diceva "No, devo parlare su", certe volte DACCO' andava da LUCCHINA dicendo "Io ne ho già parlato al Presidente FORMIGONI, FORMIGONI è d'accordo" era tutto questo il giro*" (cfr. pagg. 29 s.);
- conferma che SIMONE era presente alla cena a casa di DACCO' in S. Angelo Lodigiano (cfr. pag. 32);
- che l'accordo del 25% dell'erogato al di fuori del DRG riguardava la remunerazione di DACCO' e SIMONE (cfr. pag. 33: "*... E allora viene fuori questo venticinque per cento che era la cifra che si sarebbe data a DACCO' e SIMONE però quando arrivavano i finanziamenti, eh, non prima*");
- che anche i successivi accordi del 12,5% e dei 6 milioni a forfait sono stati presi con SIMONE, oltre che con DACCO' (cfr. pagg. 33 ss.);
- che l'investimento fatto a Praga da FSM costituiva un favore fatto a SIMONE per il suo interessamento sulla vicenda di Tradate (cfr. pag. 37);
A sua volta MOZZALI ha dichiarato quanto segue (cfr. trascrizioni del 14.2.2014):
- che PASSERINO gli aveva riferito che l'acquisto di immobili a Praga era un favore che egli doveva fare a SIMONE affinché la Regione potesse sbloccare i rimborsi di FSM per il centro di Tradate (pag. 73 e 91 ss.);
- che "*tutti gli importi che sono stati corrisposti da MDS, MTA, ICB e SIB a SIMONE e DACCO' erano delle tangenti per permettere di ricevere finanziamenti, oltre il rimborso dei DRG...*" (cfr. pag. 74);
- che PASSERINO gli aveva riferito che SIMONE era stato indicato da BERETTA come persona di CL molto vicina a FORMIGONI, che PASSERINO si era rivolto a SIMONE e DACCO' "*per arrivare al Presidente FORMIGONI*" e che PASSERINO si lamentava che DACCO' era andato in vacanza con FORMIGONI "*con i suoi soldi*";
- che SIMONE avrebbe dovuto svolgere il ruolo di nuovo referente politico per FSM in sostituzione o in affiancamento ad ABELLI (cfr. pag.92);
- ricorda che PASSERINO gli aveva presentato SIMONE presso la rivista Tempi nel 1997 e che successivamente lo aveva nuovamente incontrato nel 2003 per il progetto Sicilia, nel 2005 per

l'operazione Camaldoli, nel 2008 nell'incontro a Lugano con GRENCI ed infine presso l'ufficio di DACCO' per discutere delle tariffe relative ai subacuti (pagg. 97 ss.).
Specificamente compulsato dal P.M. sul rapporto tra SIMONE e DACCO', MOZZALI, poi rispondeva come segue (cfr. pag. 101 s. delle trascrizioni):
P.M.: Quale era il rapporto tra SIMONE e DACCO'?
I.R.C. MOZZALI: ... per quello che capivo da PASSERINO, che magari mi faceva presente la sera o nei nostri incontri, che avevamo, il rapporto con DACCO' era più un rapporto operativo, esecutivo, legato a determinati obiettivi nei confronti della Regione, determinate esigenze: "Datti da fare, muoviti", mentre, invece, il rapporto con SIMONE, per quel poco che ho capito, che mi ha detto, era un rapporto più legato a una progettualità anche perché comunque SIMONE aveva delle competenze specifiche nel campo della sanità, era stato un Assessore, proprio della Sanità, competenze che, invece, DACCO' non aveva. Quindi questo potevano essere un po' i due profili, da quanto ho capito con PASSERINO.
P.M.: E DACCO' le riferì qualcosa in merito a questo ...
I.R.C. MOZZALI: Sì, infatti riconosceva proprio questo ruolo di SIMONE, di autorevolezza di SIMONE nei confronti di PASSERINO. Infatti mi ricordo certe espressioni: "Ah, beh, se lo dice SIMONE, PASSERINO lo fa", e quindi era riconosciuta questa influenza".
Nello stesso senso anche pag. 119: "*... mentre DACCO' era chiamato più a gestire dei rapporti di natura economica, ovvero cercare di portare a casa dei risultati, SIMONE, invece, seguiva più degli aspetti tecnici, intendendo la politica sanitaria di Fondazione, e questo era un po' quello che PASSERINO appunto mi diceva*".
Ancora, su domanda della difesa PASSERINO, MOZZALI specifica che PASSERINO gli aveva riferito che SIMONE e DACCO' "*per lui erano due referenti che collaboravano*" e che "*... questi pagamenti erano finalizzati attraverso queste società a DACCO' e SIMONE*" (cfr. pag. 203);
MOZZALI, poi, confermava la partecipazione di SIMONE all'incontro a Lugano, da GRENCI, nel 2008, nel corso del quale venne concordato il cambiamento del sistema di pagamento (non più pagamenti diretti da FSM a MTB, ma pagamenti attraverso l'interposizione di soggetti esteri, ICB e SIB LAB) (cfr. pagg. 121 ss.). Nella circostanza MOZZALI ebbe diretta contezza che SIMONE partecipava anche "*ad un discorso di natura economica*" (cfr. pag. 123: "*Praticamente confermò ... perché PASSERINO si era rivolto a me, dicendo: "Bisogna stipulare quanto prima un contratto tra ICB e MTB, delineando gli importi" e a questo punto SIMONE confermò a PASSERINO che era questo il contenuto del contratto. Quindi l'aspetto economico, anche perché poi il contenuto doveva essere predisposto da MTB, quindi GRENCI e ICB, in questo caso Cannata*").
MOZZALI, infine, ribadiva che era stato SIMONE a segnalare a FSM la possibilità di acquistare la struttura di via Camaldoli e successivamente lo aveva rassicurato, insieme a DACCO', circa la possibilità di essere autorizzato dalla Regione a svolgere ivi attività di tipo riabilitativo (cfr. pagg. 130 ss.).

Ritiene il collegio che le dichiarazioni rese da MAUGERI e MOZZALI circa il ruolo di SIMONE siano particolarmente attendibili. Essi, infatti, in tempi non sospetti, hanno appreso in differenti contesti da PASSERINO analoghe informazioni sul ruolo di SIMONE. Inoltre, entrambi hanno congruamente motivato il coinvolgimento di SIMONE nell'accordo, in relazione al suo spiccato ruolo politico ed ai legami che lo stesso aveva con FORMIGONI.

Considerato, inoltre, che PASSERINO era il "braccio operativo" della Fondazione e che doveva rendere edotto di tutte le iniziative più sensibili il Presidente MAUGERI, per ottenerne l'avallo, se effettivamente SIMONE fosse stato estraneo all'accordo corruttivo, tale significativa circostanza sarebbe stata certamente rappresentata da PASSERINO a MAUGERI. Viceversa, per quanto riferito da MAUGERI e MOZZALI, sul punto, peraltro, non contraddetti da PASSERINO, l'unica differenziazione che PASSERINO ha operato, ai suoi interlocutori, tra SIMONE e DACCO' riguardava il diverso ruolo dagli stessi assunto in seno all'accordo, ma ha sempre fatto chiaramente capire che essi agivano in società e che entrambi venivano pagati per remunerare i loro referenti.
Anche sotto il profilo economico, inoltre, è difficile credere che MAUGERI pagasse così ingenti somme, destinate, almeno in parte, a corrompere il Presidente della Regione Lombardia, senza avere la precisa rassicurazione che parte del rapporto corruttivo fosse SIMONE, proprio in considerazione del suo spiccato ruolo politico e della sua vicinanza a FORMIGONI.

Un importante riscontro alle dichiarazioni di MAUGERI e MOZZALI viene anche dalle dichiarazioni del coimputato Nicola Maria SANESE, all'epoca dei fatti Segretario Generale della Regione, il quale in sede di esame dibattimentale ha riferito di avere appreso direttamente da DACCO' che questi svolgeva la propria attività di lobbista per gli enti ospedalieri privati in società con Antonio SIMONE.
SANESE è una fonte di informazioni particolarmente qualificata non solo per la posizione apicale da costui rivestita in Regione, ma anche per il rapporto di grande familiarità ed amicizia che l'imputato ha dichiarato di avere instaurato negli anni con Pierangelo DACCO'.

Esame SANESE – ud. 6 ottobre 2015 (pagg. 135 e ss.)

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Grazie. Senta, Dottor SANESE, lei sa se DACCO' svolgesse la sua attività di lobbies con altri soggetti, con altre persone?

IMP. SANESE – Non saprei dire quando ma a un certo punto ho capito che svolgesse questa attività o altre attività comunque - diciamo – in societa' con Antonio SIMONE.

OMISSIS

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Io le contesto il verbale di interrogatorio, pagina 5, lei aveva detto: "Anche Antonio SIMONE svolgeva attività di lobbista per strutture sanitarie private, e questo mi fu detto da DACCO', il quale mi riferì che svolgeva questa attività in societa' con SIMONE, anche se non conosco i dettagli della loro comune attività". Nello stesso verbale, alla pagina 3, lei ha detto "SIMONE collaborava con DACCO' nell'attività di Pubbliche Relazioni per conto di Enti ospedalieri privati". Quindi lo sapeva?

IMP. SANESE – Io l'interrogatorio, signor Presidente, quello che ho fatto come Teste, perché io sono stato sentito come Teste prima, è un interrogatorio che risale al 2011, al 2012, e quindi è stato un interrogatorio così, il giorno prima per il giorno dopo, quindi ho dato delle risposte molto... quello di undici ore, ho dato delle risposte di questo tipo. E' chiaro, dopo ho approfondito, ho chiesto, ho interrogato, perché io SIMONE non l'ho mai visto venire in Regione. Ho saputo successivamente che avesse alcune insieme attraverso il fatto che avevano lo stesso ufficio. Quindi io all'inizio non avevo questa consapevolezza, dopo ho dovuto chiedere.

PRESIDENTE – Sì, ma dopo quando?

IMP. SANESE – Prima che poi...

PRESIDENTE – Dopo l'interrogatorio?

IMP. SANESE – Sì, certo, perché io...

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Pero' queste cose lei le ha dette all'interrogatorio, quindi ha detto di sapere queste cose quando è stato sentito, nel 2011, Dottor SANESE, poi quello che ha saputo dopo non so cosa ha saputo. In quel momento era Teste dei fatti che riguardavano quel momento indietro. Lei ha dichiarato queste due cose che io le ho letto, in due momenti diversi ed è lo stesso interrogatorio.

IMP. SANESE – Io, signor Presidente, ho cercato di spiegare questo, quindi esattamente questo, cioè io nel 2012 nell'interrogatorio che ho fatto dalla sera, da un giorno all'altro, sono stato avvisato la mattina di un giorno e il successivo, alle dieci, ero all'interrogatorio. Quindi alcune risposte sono un po' approssimative, anche perché poi lei sa che il verbale è sintetico rispetto... Allora, che i due avessero attività insieme questo è sicuro perché l'ho saputo e lo confermo.

PRESIDENTE – Ma l'ha saputo prima, cioè lo sapeva prima dell'interrogatorio?

IMP. SANESE – No, non lo sapevo.

PRESIDENTE – Ma allora perché l'ha dichiarato?

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Ma Presidente, questo...

PRESIDENTE – Perché l'ha dichiarato?

IMP. SANESE – Presidente - voglio dire – io sapevo, ho saputo nel tempo, io non credevo che facessero attività insieme, credevo che avessero alcune attività – come dire – diverse, uno svolgesse alcune cose, uno altre attività, e poi avessero insieme - diciamo – una societa' di affari, non come succede in tanti casi. Pero' - voglio dire – a un certo punto ho chiesto, mi sono reso conto, e quindi oggi sì, io sono consapevole di quello che poi risulta nell'interrogatorio del 2013. Pero' - voglio dire – va bene, cioè non...

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Presidente, se posso, per essere ancora più chiaro, leggo anche il pezzo precedente, era una domanda molto specifica, Dottor SANESE. La domanda era: "Ha conosciuto o conosce altri lobbisti in materia di Sanità presso Regione Lombardia?" e la sua risposta è stata "No, l'unico lobbista che io abbia conosciuto in Regione Lombardia è Pierangelo DACCO'. Anche Antonio SIMONE svolgeva attività di lobbista per strutture sanitarie private, e questo mi fu detto da DACCO', il quale mi riferì che svolgeva questa attività in societa' con SIMONE anche se non ne conosco i dettagli della loro comune attività". E alla pagina tre ripete il tema.

PRESIDENTE – Allora, questa cosa che DACCO' le riferì prima di quell'interrogatorio... quello che è riportato in quel verbale, questo glielo riferì?

IMP. SANESE – Sì sì.

Era dunque noto ai vertici della Regione Lombardia come l'attività di *rappresentanza/lobbismo* in favore di erogatori privati fosse svolta da DACCO' in società con Antonio SIMONE.
Era questa una circostanza in realtà nota a molti, addirittura al ristoratore di fiducia di Pierangelo DACCO', Claudio SADLER, il quale ha riferito di averlo appreso direttamente da DACCO'

Verbale sit SADLER – 17 agosto 2011 (pag. 4)[39]

DOMANDA: Lei sa di cosa si occupava DACCO'?

RISPOSTA: *... so per averglielo sentito dire e per quanto capivo che il suo lavoro aveva per oggetto una attività di consulenza in ambito sanitario .... A volte mi diceva che la sua attività consisteva nel "programmare l'organizzazione e la struttura degli ospedali". Mi citò ad esempio*

[39] Il verbale di informazioni rese in fase di indagini da Claudio SADLER è stato acquisito agli atti del dibattimento su consenso delle parti.

MAUGERI, San Giuseppe e nell'ultimo anno il San Raffaele. ***Mi disse anche che svolgeva questa attività soprattutto col suo amico e socio SIMONE.***

§ 8.4 La partecipazione attiva di SIMONE a tutti gli incontri decisivi tra le parti nell'evoluzione del rapporto tra Fondazione Maugeri ed intermediari

Vi sono poi circostanze di fatto, pacificamente provate in dibattimento, che appaiono, sotto il profilo logico, altamente sintomatiche dalla partecipazione di SIMONE all'accordo corruttivo concluso con i vertici di FSM.

In tutte le fasi cruciali degli accordi intervenuti tra PASSERINO e DACCO' era sempre presente SIMONE, il quale era parte attiva nelle contrattazioni.

1) Già si è ricordato come MAUGERI e lo stesso PASSERINO abbiano riferito che era stato SIMONE a presentare DACCO' a PASSERINO, come SIMONE fosse presente all'incontro tra le parti avvenuto presso l'abitazione di DACCO' in S. Angelo Lodigiano e come la stipula dell'accordo dell'11 settembre 2001 avvenne proprio presso la rivista "Tempi", alla presenza di SIMONE.

2) Alle trattative che si svolsero, dopo la delibera sulle funzioni non tariffabili del 2002, per pervenire all'accordo del 25% sulle somme che arrivavano dalla Regione extra DRG, partecipò attivamente SIMONE. Il dato, come in precedenza ricordato, è riferito da MAUGERI (cfr. pagg. 31 ss. delle trascrizioni del 7.2.2014: "... *PASSERINO torna da me, mi dice che c'è stata discussione, SIMONE e DACCO' volevano un quid annuale forfettario, invece PASSERINO non lo vuole, preferisce una percentuale sulle somme che arrivavano alla Regione. E allora viene fuori questo venticinque per cento, che era la cifra che si sarebbe data a DACCO' e SIMONE, però quando arrivavano i finanziamenti eh, non prima*") e sostanzialmente confermato da PASSERINO (cfr. ud. 13 maggio 2015, pagg. 214 – 218 delle trascrizioni):

P.M. PEDIO – Lei ricorda che ne parlò sia con DACCO' che con SIMONE di questa cosa?
IMP. PASSERINO – Sì sì.
P.M. PEDIO – Lei ricorda chi dei due le propose le due alternative?
IMP. PASSERINO – Allora, guardi, credo che le due alternative me le propose, me le proposero in occasioni diverse entrambi, credo eh.
P.M. PEDIO – Lei l'aveva riferito a SIMONE, nel verbale che le ho citato.
IMP. PASSERINO – Può essere.
P.M. PEDIO – Cioè lei dice...
IMP. PASSERINO – Pero' ne parlai con entrambi.
P.M. PEDIO – Questo sì, l'ha detto: "Non ricordo se parlai con DACCO' e SIMONE insieme oppure separatamente, ricordo invece che SIMONE mi propose due possibilità alternative per il pagamento".
IMP. PASSERINO – Sì, può essere.

3) PASSERINO, allorché ha raccontato della rimodulazione, intervenuta nel 2008, che condusse all'individuazione della percentuale del 12,5 % sulle funzioni, ha sempre spontaneamente

utilizzato il pronome "loro" per indicare i soggetti cui tali somme venivano trasferite, facendo chiaramente riferimento anche a SIMONE (cfr. pagg. 228 ss. delle trascrizioni del 13.5.2015: "*Vogliono il dodici e cinquanta, glielo facciamo avere noi, estero su estero*" ... "*Beh allora facciamo una bella cosa: M.T.A. e compagnia bella, tutte queste cose belle cose qua che ci sono, gli utili di queste qua mandiamoli direttamente a loro*").
Proprio nel discutere l'applicazione delle percentuali è stata mostrata all'imputato una mail del 13 luglio 2009 inviata al dott. CORIONI in cui venivano indicate le funzioni non tariffabili riconosciute alla Fondazione Maugeri con la delibera del 30 giugno 2009 per l'anno 2008 (all. 4). In calce alla mail vi è una annotazione che PASSERINO ha riconosciuto come propria, in cui viene indicata la somma di euro 2.249.000. Richiesto di spiegare il senso dell'annotazione, PASSERINO ha spontaneamente riferito che si trattava della percentuale "***che gli davamo a loro***" (cfr. pag. 231 delle trascrizioni del 13.5.2015), avendo cura di precisare che "***noi non abbiamo mai dato effettivamente a DACCO' e SIMONE l'importo preciso del 12 e 50, abbiamo sempre dato di meno, perché nel corso degli anni addebitavamo poi degli interessi che su due anni passavano ...***" (cfr. pag. 236 delle trascrizioni del 13.5.2015).

5) Per quanto riferito dallo stesso PASSERINO, SIMONE è stato parte attiva anche nella trattativa che ha condotto al passaggio dal sistema del 12,5% all'importo forfettario di 6 milioni di euro annui.
PASSERINO, in particolare, spontaneamente ricordava (cfr. trascrizioni del 13.5.2015, pagg. 240 ss.) che dopo l'entrata in vigore della legge regionale 7/2010 che riconosceva agli IRCCS una maggiorazione sulle tariffe fino al 18%, egli aveva rappresentato la necessità di addivenire ad un nuovo accordo sia a SIMONE, sia a DACCO' ("***Allora a questo punto io dissi a SIMONE e DACCO' "Cari signori" questo glielo dissi in modo ... a SIMONE e a DACCO', in sedi separate a SIMONE e a DACCO', "abbiamo raggiunto un discorso diverso, dobbiamo fare un discorso diverso***").
A seguito di tale richiesta vi furono momenti di tensione con SIMONE e DACCO'. In particolare, PASSERINO confermava quanto già aveva dichiarato in indagine all'interrogatorio del 20.6.2012 ("***Ci fu effettivamente un momento di rottura del rapporto poiché sia SIMONE che DACCO' in quella occasione furono molto determinati nel dire che non poteva cambiarsi il metodo per calcolare i pagamenti. Gli stessi argomentavano il loro rifiuto dicendo che i loro referenti in Regione non erano d'accordo e vi erano esigenze di questi ultimi a cui bisognava far fronte, anzi DACCO' in particolare, a fronte delle richieste di riduzione diceva che quella applicata era già una percentuale di favore, in quanto in realtà le esigenze dei suoi referenti in Regione erano più alte***"). Inoltre, nel corso dell'udienza del 21.5.2015, PASSERINO ha aggiunto come, in questa fase delle trattative, vi fosse stata una comune richiesta di DACCO' e SIMONE avente ad oggetto il pagamento dei sei milioni di euro a titolo forfettario non più a valle, ma nel corso dell'esercizio di competenza ("... *La loro richiesta era questa, ma noi non abbiamo dato il consenso a questo discorso...* ").

5) Provata, altresì, è la circostanza che SIMONE partecipò, nel 2008, alla riunione a Lugano, presso il fiduciario GRENCI, cui erano presenti anche MOZZALI, PASSERINO e DACCO', allorchè si decise il passaggio dal sistema dei pagamenti diretti da FSM a MTB al sistema che prevedeva pagamenti estero su estero, mediante soggetti interposti (in particolare, ICB e SIB

LAB). Sul punto, in particolare, come già anticipato in precedenza, MOZZALI ha dichiarato quanto segue:

Incidente Probatorio – Esame MOZZALI – ud. 14 febbraio 2014 (pagg. 121 -)

P.M. – Lei ci ha accennato al fiduciario GRENCI e anche ad altri incontri che ha avuto con SIMONE, abbiamo parlato dell'incontro del 2003, se non sbaglio, quello sulla questione Sicilia, poi che ne sono stati degli altri, accennava anche ad un incontro a Lugano, dice lei con ordine quello che ricorda.

I.R.C. MOZZALI – Quello del 2008 di sicuro è stato un altro incontro che, ripeto, mi ha dato anche un'idea dell'attività nuova che si stava aprendo, o meglio, nel 2008 io mi sono recato, accompagnando PASSERINO, nello studio di GRENCI, si è svolta una riunione.

P.M. – Dove, scusi?

I.R.C. MOZZALI – A Lugano. Si è svolta questa riunione cui ha partecipato DACCO', SIMONE e PASSERINO. So che io con GRENCI da un'altra parte, ultimata questa riunione, finita questa riunione, siamo stati chiamati e PASSERINO proprio fece presente, in modo, anzi, abbastanza autorevole di chiudere subito l'operazione di MTB.

Ripeto, io feci anche presente poi come mai si doveva chiudere questa operazione, si doveva chiudere perché Fondazione, che aveva mantenuto fino all'anno precedente, quindi il 2007, un rapporto con MTB, dal 2008 PASSERINO o Fondazione gli avevano detto di chiudere il rapporto e trovare altre soluzioni. Mi ricordo al riguardo che appunto non pensavo di trovare in questo caso SIMONE quindi evidentemente era ...

P.M.- Non ho capito.

I.R.C. MOZZALI – Non mi aspettavo di trovarlo proprio perché per me GRENCI ... anche perché GRENCI per me era il commercialista, il professionista di DACCO'. Quindi, a quel punto, ho capito che c'era un'attività che veniva svolta PASSERINO, SIMONE e DACCO' per impostare questo nuovo rapporto. Nuovo rapporto intendendo non più Fondazione – MTB ma con altre strutture, in quell'incontro mi venne indicata ICB come società da utilizzare per far sottoscrivere quanto prima un contratto con MTB; quindi un incarico ICB-MTB.

P.M.- E la ICB da chi avrebbe ricevuto i soldi da corrispondere?

I.R.C. MOZZALI – Da Fondazione

OMISSIS

P.M.- Quale era il ruolo di SIMONE in questo incontro a Lugano?

I.R.C. MOZZALI – Era un ruolo che comunque lui, DACCO' e PASSERINO avevano comunque preso una decisione di trovare una forma diversa di accordo, non era più Fondazione con MTB ma iniziavano ad essere degli altri referenti e soprattutto SIMONE partecipava anche ad un discorso di natura economica, cosa che in precedenza almeno io non ero a conoscenza.

P.M. – Quindi partecipava attivamente all'incontro?

I.R.C. MOZZALI – Sì, ha partecipato.

P.M.- Su dare indicazioni di importi e modalità di ...

G.I.P. – Chiediamo che cosa diceva.

*I.R.C. MOZZALI – Praticamente confermò ... perché PASSERINO si era rivolto a me, dicendo: "bisogna stipulare quanto prima un contratto tra ICB e MTB, delineando gli importi" e a questo punto **SIMONE confermò a PASSERINO che era questo il contenuto del contratto**. Quindi l'aspetto economico, anche perché poi il contenuto doveva essere predisposto da MTB, quindi GRENCI e ICB, in questo caso, Cannata.*

G.I.P. – Quindi questo è quello che disse SIMONE in quel contesto?
I.R.C. MOZZALI – Sì.

L'attiva partecipazione di SIMONE alla riunione tenutasi a Lugano è stata ricordata anche da Giancarlo GRENCI (imputato in procedimento connesso)

Esame I.R.C. GRENCI – ud. 7 ottobre 2014 (pag. 130 – 131)

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Lei ci ha riferito nel corso della sua audizione fino ad ora che c'è stato un momento in cui, appunto, le hanno chiesto di interporre delle società nei pagamenti tra la Fondazione Maugeri e DACCO'/M.T.B. Lei ricorda un incontro nel quale si parlò di questo cambiamento di modalità di pagamento?

I.R.C. GRENCI – Furono più incontri. Ci fu un incontro particolare in cui mi si fece presente che non si poteva più andare avanti con questa operatività, che con il professionista di Fondazione Maugeri era stata studiata una nuova operatività.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Ci può dire chi era presente a quell'incontro e quando avvenne, se se lo ricorda?

I.R.C. GRENCI – Io mi ricordo che sicuramente c'era il dottor PASSERINO e il dottor DACCO'. Poi ci furono altri incontri sul tema con il dott. Mondia ...

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Lei non ricorda se erano presenti anche DACCO' e SIMONE a questi incontri?

I.R.C. GRENCI – In un incontro, non so se era quello relativo alla nuova operatività o se era ... io mi ricordo un incontro in cui c'erano presenti tutti, però non so se era per la nuova operatività o se era un incontro legato al nuovo progetto.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Ci può dire quindi ...

PRESIDENTE – Per tutti chi intende? Le stava chiedendo il Pubblico Ministero.

*I.R.C. GRENCI – **Il dottor SIMONE, il dottor DACCO', PASSERINO, MOZZALI**. Sicuramente non ci fu un incontro così allargato anche con il professionista di Fondazione Maugeri.*

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Cioè con Mondia?

I.R.C. GRENCI – Con Mondia.

Esame I.R.C. GRENCI – ud. 7 ottobre 2014 (pag. 141)

P.M. DOTT.SSA PEDIO – ... Lei ci ha parlato di incontri nei quali si parlò dell'interposizione, cioè di frapporre tra la Fondazione Maugeri e le società riferibili a DACCO' altri soggetti.

Lei ricorda chi partecipava a questi incontri in cui si discuteva dell'interposizione? Ricorda se c'era anche SIMONE a questi incontri?

*I.R.C. GRENCI – Credo di aver già riferito poc'anzi, comunque io ricordo un incontro in cui **c'era anche la presenza del dottor SIMONE**, c'era DACCO', c'era il sottoscritto, c'era il dottor MOZZALI.*

I.R.C. GRENCI – Io ricordo un incontro in cui si parlava delle questioni relative alla fatturazione dei servizi, non so nello specifico per l'interposizione o per la fatturazione come MAUGERI.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Perché nell'interrogatorio del 26 gennaio 2012 lei aveva riferito "MOZZALI. Che da quello che ho capito faceva il controllo di gestione della Fondazione, insieme con SIMONE, PASSERINO e DACCO' studiavano e proponevano delle alternative e cioè di interporre tra la Fondazione Maugeri e DACCO' delle altre società tra le quali per esempio un istituto di ricerca lussemburghese con il quale

lavoravano".
I.R.C. GRENCI. Quindi è quella l'occasione.

§ 8.5 Le dichiarazioni di GRENCI e la scrittura privata del 30.9.2005 che dimostrano come DACCO' e SIMONE svolgessero insieme l'attività di rappresentanza in favore degli enti ospedalieri privati e, in particolare, di Fondazione Maugeri

GRENCI, nel ricostruire i rapporti della fiduciaria NORCONSULTING con DACCO' e SIMONE, ha evidenziato come i due imputati fossero soci in numerose attività ed iniziative imprenditoriali, compresa l'attività di *consulenza* in favore di Fondazione Maugeri.
Le dichiarazioni di GRENCI – che trovano un riscontro oggettivo nei trasferimenti in favore di SIMONE di ingenti somme provenienti dalla FSM, come si avrà modo nel proseguo di analizzare – confermano ulteriormente come l'attività di *rappresentanza* degli interessi dell'ente pavese fosse gestita da entrambi gli imputati Antonio SIMONE e Pierangelo DACCO'.
GRENCI, dopo aver riferito che i primi rapporti della NORCONSULTING con SIMONE e DACCO' risalivano all'anno 1997, e dopo avere spiegato con efficacia il funzionamento della galassia di società estere riferibili agli imputati, ha precisato che la presenza di SIMONE presso NORCONSULTING, così come i trasferimenti di danaro da società di DACCO' in favore di SIMONE, si intensificarono quando venne acquisito il cliente Fondazione Maugeri, cliente che tutti indicavano come *cliente storico* o *cliente uno.*

Esame I.R.C. GRENCI – ud. 7 ottobre 2014 (pagg. 158 – 159)
P.M. DOTT.SSA PEDIO – Lei ricorda se ci fu un momento in cui la presenza di SIMONE divenne più assidua o comunque anche i trasferimenti di somme di denaro a suo favore aumentarono?
I.R.C. GRENCI – Io ho avuto l'impressione che questi trasferimenti sono aumentati dal momento in cui come cliente è diventata la Fondazione Maugeri e nel momento in cui si sono quindi sviluppate le attività anche accessorie. Questa è l'impressione, però...
P.M. DOTT.SSA PEDIO – Quindi con l'avvento di MAUGERI è più presente, diciamo, SIMONE.
I.R.C. GRENCI – Sì, però anche qui rimanderei poi...

GRENCI dopo essersi soffermato sulle società il cui beneficiario economico era Antonio SIMONE ha spiegato che, all'interno del perimetro delle società gestite da NORCONSULTING, le società di Antonio SIMONE ricevevano provviste esclusivamente dalle società di Pierangelo DACCO' (prima M.T.B. e successivamente altre società rientranti nel circuito SIB LAB) che svolgevano attività di *consulenza* in favore della Fondazione Salvatore MAUGERI

Esame I.R.C. GRENCI – ud. 7 ottobre 2014 (pagg. 154 – 155)
P.M. DOTT.SSA PEDIO – Come si approvvigionavano le società di Antonio SIMONE? Cioè, da dove arrivavano le provviste, come funzionava?
*I.R.C. GRENCI – **Le risorse finanziarie arrivavano sempre da quelle che erano le società commerciali del Dottor DACCO'**, quindi da M.T.B. sostanzialmente e poi da tutte le altre società che abbiamo visto in precedenza. Tengo a precisare che comunque sia M.T.B. è sempre stata una società dal punto di vista della proprietà solo del Dottor DACCO', salvo il fatto che il Dottor **DACCO' mi diceva "bene, metti a disposizione questi denari a***

favore di SIMONE per questa iniziativa piuttosto che per quest'altra". Dico questo perché chi dava disposizioni era il Dottor DACCO'. Teniamo anche presente che in un certo periodo, visto che questi flussi di denaro che venivano messi a disposizione del Dottor SIMONE erano ingenti, ritenemmo opportuno chiarire le ragioni di queste dazioni. ***Capimmo che sostanzialmente erano in società, in affari insieme soprattutto per quanto riguarda quella che era la gestione del cliente Fondazione Maugeri, tant'è che in tal senso ci fu un chiarimento speciale da noi fatto, non ricordo esattamente l'anno, in cui chiedemmo "bene, ma come mai questa società che è riferibile al 100% solo a DACCO' comunque fa dei pagamenti in modo ripetuto, continuativo?" E venne fuori che la ragione era proprio perché quel cliente lì era un cliente comune, di entrambi.***

PRESIDENTE – Chi è che ve lo disse, come l'avete appreso questo?

I.R.C. GRENCI – ***L'abbiamo appreso dai clienti stessi, da DACCO' e da SIMONE che ci sottoscrissero questo documento dicendo che in effetti una parte di queste somme sono attribuibili al Dottor SIMONE.***

A riscontro delle dichiarazioni di GRENCI, il P.M. ha prodotto il documento datato 30 settembre 2005 (**v. all. 6**)[40] in cui Antonio SIMONE dichiara che, con riguardo alle fatture emesse dalle società M.T.B., GRANT CONSULTING Services e JUVANS International BV (di cui beneficiario economico era Pierangelo DACCO') nei confronti della Provincia Lombardo Veneta del Fatebenefratelli, della Fondazione Salvatore MAUGERI, della M.T.A., della M.D.S., di Panacea s.p.a. e Periplo s.r.l. "***il sottoscritto è l'effettivo beneficiario economico del 40% delle somme incassate dalla sopraccitata Provincia Lombardo Veneta ... in relazione ai contratti in capo alla Juvans International BV Lugano Branch e del 50% delle somme incassate in relazione a prestazioni/servizi resi alla sopraccitata Fondazione Maugeri o parti ad esse correlate; il restante 60% delle somme incassate da Provincia Lombardo Veneta ... e 50% delle somme incassate da Fondazione Maugeri è imputabile al Sig. Pierangelo DACCO' nato a Sant'Angelo Lodigiano il 20 aprile 1956***".

Lo stesso SIMONE (analoga dichiarazione viene sottoscritta da DACCO') sottoscrive pertanto una dichiarazione in cui riconosce di aver titolo al 50% dei compensi erogati dalla Fondazione Maugeri e società ad essa correlate in favore delle società di Pierangelo DACCO'.

Ed è significativo che vengano menzionate proprio quelle società correlate (M.D.S., MTA, Panacea, Periplo) che alla data del 30 settembre 2005 erano state utilizzate da PASSERINO quali veicoli per pagamenti in favore di DACCO' e SIMONE.

Nel tentativo di fornire una spiegazione al documento da lui sottoscritto, SIMONE, in dibattimento, ha dichiarato che, a fronte delle richieste di GRENCI il quale si sarebbe rifiutato[41] di procedere ad ulteriori trasferimenti di somme di danaro in assenza di un chiarimento circa i rapporti di DACCO' e SIMONE con la Fondazione Salvatore MAUGERI, SIMONE avrebbe sottoscritto la sopra indicata dichiarazione facendo riferimento ai soli compensi fatturati alla Fondazione Maugeri in relazione all'operazione Sicilia (assegnazione della gestione di posti letto di riabilitazione all'ente pavese nell'ambito di strutture ospedaliere pubbliche).

[40] Si tratta di un documento che non è stato spontaneamente consegnato da GRENCI all'A.G. italiana, ma lo stesso è pervenuto a seguito di rogatoria dall'A.G. di Lugano.

[41] La redazione del documento dimostra la necessità di giustificare documentalmente l'effettività dei flussi

Tuttavia, di tale limitazione non vi è la benché minima (nemmeno implicita) menzione nella dichiarazione del 30 settembre 2005.

Al contrario nel documento si fa espresso riferimento a società collegate alla Fondazione Maugeri (PANACEA, MTA, Periplo etc.) che venivano utilizzate come veicoli per pagamenti che nulla avevano a che fare con il progetto dei posti letto di riabilitazione in Sicilia.

Esame SIMONE – ud. 30 giugno 2015 (pagg. 158 – 159)

IMP. SIMONE – Il punto dell'accordo di settembre, di settembre, quando c'è scritto che io prendo il 50 per cento della MAUGERI, e nella mia testa il 50 per cento è la Sicilia, che ho gia' preso.

P.M. PEDIO – C'è solo nella sua testa?

IMP. SIMONE – No, è nella testa di DACCO'.

P.M. PEDIO – Qui non c'è scritto da nessuna parte.

IMP. SIMONE – E' nella testa di DACCO' e penso che sia nella testa di GRENCI che scrive, perché chi scrive è GRENCI, perché quando è venuto qua a parlare GRENCI gli abbiamo semplicemente scritto: scusi, ma perché qui c'è scritto che questi soldi me li deve avere se fosse come dice lei e non me li ha dati? Perché io incasso cinque milioni e DACCO' ne incassa molti di più? Ma se fosse vero quello che c'è... ci ha fatto firmare perché...? Qui c'è scritto che gli diamo mandato a GRENCI di darmeli 'sti soldi, giusto?

Esame SIMONE – ud. 30 giugno 2015 (pagg. 104 – 107)

AVV. LUCIBELLO – Senta, lei prima aveva aperto un file che era una scrittura privata, fatta da (inc.) cioè laddove risulta... lei a una domanda del Pubblico Ministero aveva detto che non c'era nessuna scrittura che legava lei a DACCO', mentre invece risulta una scrittura del settembre 2005, dove sono ripartite esattamente le vostre percentuali. Ci può spiegare il perché?

IMP. SIMONE – Allora, il 2005 è l'anno che... allora, fino al 2004 io prendevo, come abbiamo visto ho preso una media di centomila euro l'anno dal Fatebenefratelli, che transitavano sempre via GRENCI sui conti di DACCO', D.P.. L'8 agosto del 2005, alla prima consistente provenienza dalla Sicilia, l'8 agosto mi arrivano questi soldi, 8 agosto siamo al mare.

AVV. LUCIBELLO – Cioè quali soldi vi arrivano?

IMP. SIMONE – Arrivano quelli della Sicilia, i 525 della Sicilia, okay? Quando ritorniamo, anzi al mare DACCO' mi dice "Guarda che GRENCI ha fatto una storia", perché GRENCI dice "Io non posso spostare dei soldi, fino a centomila erano fra lo stipendio - voglio dire – e il lavoro ma se ci sono dei soldi da spostare, consistenti, da tuoi conti ai conti di SIMONE, ci deve essere una motivazione perché se no io incappo nelle regole della Svizzera. Quindi fa la testa a DACCO' che c'è bisogno di arrivare alla motivazione. DACCO' me lo dice in vacanza "Guarda che GRENCI vuole che noi scriviamo qualche cosa per giustificare", perché GRENCI sa perfettamente che c'è la Sicilia. GRENCI, nell'interrogatorio, sa perfettamente che è la Sicilia, perché GRENCI fa la Five 2 One, sta preparando, lui sa che dobbiamo dividere con la MAUGERI un fatturato siciliano, lo dichiara in sede di interrogatorio. Quindi dice: ma se cominciano ad arrivare dei soldi di un certo spessore noi dobbiamo definire quali sono i rapporti contrattuali, e DACCO' dice a GRENCI e dice a me "Guarda che lui sta scrivendo un documento che a settembre dobbiamo firmare". Quindi quando torniamo dalle vacanze, e siamo fine settembre,

GRENCI ci convoca e dice" "Io non sposto più soldi se non firmate un documento su cui c'è scritto perché, perché rischio io l'accusa di riciclaggio", anzi GRENCI dice "Io non posso permettermi di dare dei soldi a SIMONE quasi che fosse un prestanome di DACCO'". GRENCI dice che ha questo problema, SIMONE è un prestanome di DACCO' e quindi prende i soldi perché è un prestanome, quindi io e DACCO' diciamo "Scrivi questo documento". E il documento è curioso, perché, cosa dice? Lui lo scrive come se fosse una lettera che io e DACCO' scriviamo a lui, e dice che io confermo che l'utilizzo delle strutture M.T.B., Grand Consulting - onestamente non so cosa sia, fa niente - Juvans International, so benissimo cosa sia, e di altre societa' di Pierangelo DACCO', è avvenuto e avverrà in relazione a consulenze, intermediazioni e servizi prestati o da prestarsi. I servizi sono stati e saranno effettivamente resi a favore delle societa' clienti, con particolare riguardo, ma non limitatamente, a... e qui GRENCI cosa scrive? Scrive i nomi delle societa' che prendono i soldi per DACCO', Provincia Lombardo Veneta, M.T.L.(?) – che non so cosa sia – M.D.S. che so cosa sia, Panacea, che so cosa sia perché collabora con Agens in certi progetti, Periplo che non so cosa sia. Curiosa questa dizione di GRENCI perché mette la Provincia Lombardo-Veneta nel 2005, che sono due anni che non fattura. Quindi lo mette un po' a copertura di quello che ha fatto, come memoria di quello che ha fatto, cioè che la Provincia Lombardo-Veneta fattura, è scarsamente utile perché sa benissimo che la Provincia non fattura più. E cosa dice? Che il sottoscritto ha diritto di ricevere l'importo dovuto secondo queste societa', e qui mette quello dovuto per i soldi della Provincia Lombardo-Veneta, che non esiste più, 60 e 40, e mette il 50 per cento per i soldi provenienti dalla MAUGERI. E io perché firmo che è giusto? Perché io con la Sicilia, con DACCO' ci ho l'accordo al 50 per cento. GRENCI scrive un documento dove c'è scritto che io sono d'accordo con DACCO' a dividere il 50 per cento, e io sono DACCO' con DACCO' a dividere il 50 per cento della Sicilia. Perché dovrei avere dei dubbi nel firmarlo? Qual è il dubbio? GRENCI dice "Per quello ho preso dai frati", e passi, non fattura più, pero' io ho preso 400 mila euro dei frati, mah sì. Quindi per quello ho preso dai frati, mi ricordo, per quello che prenderete, il 50 per cento... e io certo, io ho preso 500, 800, in quel momento 535, a fine anno diventano 800 mila euro, che derivano dalla Sicilia e che sono il 50 per cento di quello che prende DACCO'. Ma dove, che senso... non è un accordo, è un documento che a lui serve a dire "Perché lo sposto?", non è l'accordo tra me e DACCO' della vita, perché – come ho detto l'altra volta – gli accordi io e DACCO' li prendiamo, come si è visto per Limes, come si è visto per Agens, come si è visto per il Cile, come si è visto per tutto, discutendo, perché siamo grandi amici da tanti anni, punto.

La spiegazione fornita dall'imputato non pare convincente.

SIMONE insiste nell'affermare che la dichiarazione riguardava i soli pagamenti provenienti da Fondazione Maugeri e relativi all'attivazione dei posti letto in Sicilia, sostenendo che quello era il senso attribuito alla scrittura da lui stesso, da DACCO' e da GRENCI.

Il documento, tuttavia, fa riferimento ai pagamenti ricevuti da MTB, GRANT CONSULTING, JUVANS International BV, "*in relazione a consulenze, intermediazioni e più in generale a servizi e attività prestati o da prestarsi in favore di terze parti*", parti terze poi individuate nella Provincia Lombardo Veneta dei Fatebenefratelli, nella Fondazione Maugeri e nelle società a questa collegate. La nozione è assai generale senza che venga anche solo menzionata la vicenda Sicilia.

Come si avrà modo di evidenziare ricostruendo le somme di denaro di provenienza dell'ente pavese, pervenute nella disponibilità di SIMONE attraverso le società di cui era beneficiario

economico DACCO', il contenuto della scrittura sopra menzionata riflette quanto effettivamente accaduto: al netto delle spese di gestione delle società e dei compensi ricevuti dai fiduciari, confluiscono su conti riconducibili a SIMONE oltre 18 milioni di Euro provenienti dalla Fondazione Maugeri.

§ 8.6 Gli investimenti comuni di SIMONE e DACCO' alimentati con i capitali provenienti da Fondazione Maugeri

Peraltro, la cointeressenza di SIMONE e DACCO' documentata nella scrittura del 30.9.2005, ha trovato un ulteriore riscontro nelle dichiarazioni dibattimentali di GRENCI, il quale ben ha evidenziato come SIMONE e DACCO' gestissero *insieme* ed *insieme* assumessero decisioni sulla destinazione delle somme pervenute sulla galassia delle società di NORCONSULTING provenienti dalla Fondazione Maugeri.
GRENCI, pur precisando che egli tendeva ad attenersi ai mandati fiduciari, quindi a ricevere disposizioni sull'operatività delle diverse società dal soggetto (DACCO' e SIMONE) che formalmente era beneficiario economico della singola società, ha ammesso che si trattava di situazione piuttosto *fluida* nel senso che SIMONE e DACCO' interloquivano con il fiduciario sulla destinazione delle somme provenienti dalla Fondazione Maugeri a prescindere dal veicolo societario su cui tali somme erano pervenute (di cui fosse beneficiario economico DACCO' o SIMONE).
Con riguardo, ad esempio alle iniziative immobiliari in Sardegna, Cile, e Argentina, GRENCI ha precisato che si trattava di iniziative finanziate con i proventi dell'attività di *consulenza* svolta in favore prima dell'Ordine dei Fatebenefratelli e poi della Fondazione Maugeri

Esame I.R.C. GRENCI – ud. 7 ottobre 2014 (pagg. 58 – 59)

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Gli investimenti delle attività immobiliari, tutto questo circuito e flusso di denaro era tutto alimentato dalle attività di consulenza di DACCO'? Cioè, in entrata.
*I.R.C. GRENCI – **In entrata sostanzialmente sì, era l'attività di consulenza o di disinvestimento di altre operazioni immobiliari.***
P.M. DOTT.SSA PEDIO – Quindi diciamo che le attività immobiliari erano finanziate dall'attività di consulenza, cioè le provviste venivano dall'attività di consulenza.
I.R.C. GRENCI – Sì.

Esame I.R.C. GRENCI – ud. 7 ottobre 2014 (pag. 164)

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Lei l'ha già detto prima, ma soprattutto per sottolinearlo, questi investimenti immobiliari venivano finanziati con i proventi dell'attività di consulenza?
I.R.C. GRENCI – Sì, sostanzialmente sì. Da quello che vedevo io sì. O se c'erano disinvestimenti di altre operazioni, però adesso onestamente non...
P.M. DOTT.SSA PEDIO – Quello che vedeva lei le chiediamo, perché quello può dirci, o che le dicevano insomma.
I.R.C. GRENCI – Sì sì.

ed ha aggiunto che anche SIMONE era attivamente interessato a dette iniziative immobiliari con particolare riguardo alle attività immobiliari svolte in Sardegna attraverso la società LIMES s.r.l. ed in Argentina

Esame I.R.C. GRENCI – ud. 7 ottobre 2014 (pag. 160 - 161)

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Lei stava dicendo che SIMONE era anche coinvolto negli investimenti immobiliari, in particolare ci può dire rispetto a quali società?

I.R.C. GRENCI – Rispetto agli investimenti immobiliari condotti da Limes Italia mi ricordo che avevano un progetto importante, il Golf Pevero.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Intanto se ci può dire cos'è Limes, dove operava, perché il Tribunale non conosce niente delle carte.

I.R.C. GRENCI – Limes è una società italiana la quale aveva rilevato un'importante proprietà, un terreno nel Golf Pevero e venne portato avanti dai clienti un progetto di lottizzazione.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – In Sardegna.

I.R.C. GRENCI – In Sardegna, un progetto di lottizzazione che prevedeva la costruzione, ritengo, di tre ville. Questo è quello che io so.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – E Limes da chi era controllata?

I.R.C. GRENCI – Era controllata da Juvans e precedentemente anche da Karmal.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Che era di SIMONE.

I.R.C. GRENCI – Che era di SIMONE.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – E lei rispetto a questi investimenti ricorda che SIMONE dava indicazioni?

*I.R.C. GRENCI – **Dava indicazioni per quanto riguarda le attività di finanziamento di queste strutture**. Ribadisco che l'operatività delle strutture a me non interessava più di tanto, nel senso che erano strutture italiane, c'era il commercialista italiano, i professionisti italiani che seguivano da vicino i progetti in loco. Io gestivo semplicemente le holding, quindi Karmal e Juvans prima e poi solamente Juvans.*

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Poi in quali altre società aveva interesse SIMONE, di investimenti? Abbiamo detto Juvans e Limes.

I.R.C. GRENCI – So che si era interessato dell'investimento... si interessava dell'investimento in Argentina.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Che investimento è quello in Argentina?

I.R.C. GRENCI – L'investimento che prevede la costruzione di un palazzo e fu un'operazione nella quale Juvans subentrò parzialmente finanziando un progetto che era stato portato avanti inizialmente dalla famiglia Massei.

OMISSIS

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Ci può descrivere questo investimento?

I.R.C. GRENCI – Per quello che ne so io si trattava della costruzione di un palazzo, onestamente non ho altri dettagli. So che sono stati canalizzati su questa operazione dei milioni.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Come si chiama la società che faceva questo investimento?

I.R.C. GRENCI – Avenida Italia Construcciones.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – L'Avenida Construcciones SA.

I.R.C. GRENCI – Sì.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – E lei rispetto a questo investimento ci ha detto che SIMONE era coinvolto, sulla base di cosa lo dice?

*I.R.C. GRENCI – **Lo dico sulla base delle riunioni che avvenivano presso di noi e quindi nel momento in cui si definiva cosa finanziare i miei due clienti si confrontavano su quali erano le priorità e veniva fuori che magari la priorità era questo progetto invece che il down payment per l'imbarcazione.***

P.M. DOTT.SSA PEDIO – E quindi rispetto a questi investimenti SIMONE era informato e,

diciamo, partecipava alle decisioni di fare un investimento piuttosto che un altro? Di indirizzare i soldi da una parte o dall'altra?

I.R.C. GRENCI – Allora, la decisione finale spettava per quanto mi riguarda sempre e solo al Dottor DACCO', però il Dottor SIMONE interloquiva con il Dottor DACCO' e i due evidentemente poi decidevano. Magari avevano già discusso precedentemente. Io in realtà ero un esecutore delle volontà del cliente.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Certo. Senta, poi c'era anche un altro investimento rispetto al quale lei aveva registrato un interesse di SIMONE.

I.R.C. GRENCI – C'era l'investimento in I.P.I., quindi...

P.M. DOTT.SSA PEDIO – L'I.P.I. è quello in Israele?

I.R.C. GRENCI – In Israele, corretto.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – In che cosa consisteva quello?

I.R.C. GRENCI – Consisteva in un progetto di urbanizzazione. Vi spiegavo prima che I.P.I. aveva rilevato, aveva sottoscritto un contratto di lease di 999 anni e si trattava a questo punto di portare avanti un progetto di urbanizzazione e quindi di valorizzare il terreno, quindi facendo delle lottizzazione e vendendolo lottizzato. Vendere non è il termine giusto perché stiamo parlando di un lease di 999 anni, però era quello di frazionarlo a più soggetti e in questo modo valorizzarlo.

GRENCI ha quindi evidenziato l'interessamento di SIMONE a tutte le iniziative immobiliari in cui venivano investiti i proventi dell'attività di *consulenza* formalmente svolte dalle società di Pierangelo DACCO', ed ha chiaramente indicato una gestione comune di tali investimenti, affermando che durante le riunioni presso NORCONSULTING i due soci si confrontavano e decidevano sulle priorità nei pagamenti (a prescindere dal beneficiario economico della società interessata dall'operazione).

Le dichiarazioni appena riportate dell'esame di GRENCI appaiono di estremo interesse sotto almeno due profili.

In primo luogo chiariscono (o meglio confermano quanto già emerso dall'analisi dei flussi finanziari) che le iniziative imprenditoriali, soprattutto nel settore immobiliare, intraprese da DACCO' e SIMONE erano ***interamente finanziate*** dai pagamenti ricevuti dagli enti ospedalieri privati.

Si tratta di circostanza che merita di essere sottolineata. Nel corso del dibattimento, alcuni testi e imputati (tra i quali Roberto FORMIGONI in sede di spontanee dichiarazioni) nel voler fornire una descrizione di DACCO' distante dall'effettiva realtà di mero collettore di tangenti, hanno fatto riferimento a iniziative imprenditoriali in tutto il mondo descrivendo DACCO' quale imprenditore *globale* attivo in vari continenti.

In realtà, come emerge dall'analisi dei flussi finanziari e dalle dichiarazioni di GRENCI, tutte le iniziative imprenditoriali di DACCO' (e SIMONE) erano attivate con le provviste illecite ricevute dall'Ordine dei Fatebenefratelli, della MAUGERI e dell'Ospedale San Raffaele.

Il *core business* era l'attività di *rappresentanza* in Regione degli enti ospedalieri: come detto da GRENCI le società (MTB in particolare) che fatturavano agli enti ospedalieri rappresentavano il ***polmone finanziario*** **del sistema DACCO'**

Esame I.R.C. GRENCI – ud. 7 ottobre 2014 (pag. 50)

I.R.C. GRENCI – Quello che lei chiama sistema DACCO' si componeva essenzialmente da tre

tipologie di società: avevamo ***le società commerciali o di consulenza, la M.T.B., che erano una sorta di polmone finanziario****; le società di investimenti, quali la Juvans; le società di gestione, diciamo imbarcazioni o progetti nel settore aeronautico.* ***Sostanzialmente il flusso di denaro era il seguente: a seguito delle attività di consulenze espletate dal Dottor DACCO' arrivavano i denari su M.T.B., M.T.B. riconosceva questi denari al suo principal e quindi a D.P. Consulting e da qui poi venivano sempre a nome del Dottor DACCO', quindi erano denari di DACCO' che venivano rimessi sempre all'interno delle strutture di DACCO' per finanziare o progetti immobiliari o per finanziare l'acquisto di imbarcazioni o il progetto aeronautico. Questa è sostanzialmente in poche parole... diciamo che quindi parliamo di un'attività svolta nell'interesse del Dottor DACCO' e diciamo parzialmente anche del Dottor SIMONE*** *che...*

Il secondo aspetto di interesse centrale delle dichiarazioni di GRENCI, concernente l'attivo interessamento di SIMONE a tutte le iniziative imprenditoriali avviate (compreso l'investimento immobiliare in Argentina) e l'assunzione congiunta di decisioni da parte di SIMONE e DACCO' sullo sviluppo di tali iniziative, conferma ulteriormente come gli stessi fossero soci nell'attività di rappresentanza degli interessi della Fondazione Maugeri.

Entrambi pattuivano i *compensi* con PASSERINO ed entrambi decidevano sulla gestione e successiva utilizzazione dei pagamenti ricevuti.

Invero, al di là della individuazione delle somme di danaro che sono confluite su conti personali di DACCO' e SIMONE o su conti di società agli stessi riconducibili[42], il quadro assai *fluido* descritto da GRENCI, e numerosi ulteriori elementi di prova che verranno esaminati nel prosieguo, mostrano che in realtà i pagamenti eseguiti dalla Fondazione Maugeri, direttamente o attraverso soggetti interposti, in favore dei veicoli di volta in volta messi a disposizione da DACCO' e dai suoi fiduciari, sono stati immessi in un sistema che, gestito attraverso i conti rubrica di NORCONSULTING, formavano una provvista che era a disposizione di SIMONE e DACCO' e che questi ultimi gestivano per le proprie esigenze, per investimenti immobiliari e per i pagamenti corruttivi (cfr. infra, capitolo sulle c.d. "utilità del Presidente").

D'altro canto lo stesso Pierangelo DACCO', pur fornendo nel corso degli interrogatori versioni differenti in merito alle percentuali riconosciute ad Antonio SIMONE, ha in sostanza confermato che SIMONE era il suo socio nell'attività di *rappresentanza* della MAUGERI e che allo stesso corrispondeva percentuali dei *compensi* ricevuti da PASSERINO.

Interrogatorio DACCO' – 19 maggio 2012 (pag. 15)

Quanto al ruolo di SIMONE effettivamente ho corrisposto allo stesso tra il 40 e il 50% di tutti i compensi ricevuti dalla Fondazione Maugeri. Mi chiedete per quale motivo abbia corrisposto a SIMONE la metà dei guadagni provenienti dalla Fondazione e rispondo che l'ho fatto perché era stato lui a presentarmi il cliente e in alcune occasioni svolgeva in mio favore attività di consulenza in materia politico-tecnico-sanitaria.

[42] Ricostruzione che pur è stata dettagliatamente effettuata dalla P.G. delegata ed esposta, con riferimento a SIMONE, dal Mar. SPELLO.

Nel corso del primo interrogatorio DACCO' riconosce di avere corrisposto a SIMONE il 40-50% di tutti i compensi ricevuti da PASSERINO esattamente come riportato nella scrittura del 30 settembre 2005.
Successivamente l'imputato ha corretto le sue dichiarazioni ma ha comunque affermato di avere sempre corrisposto ad Antonio SIMONE una percentuale sui compensi ricevuti dalla Fondazione

Interrogatorio DACCO' – 16 giugno 2012 (pagg. 6, 7)

DOMANDA: Ci può chiarire meglio quali sono stati gli accordi economici tra lei e SIMONE in riferimento alle operazioni condotte nell'interesse di MAUGERI?

RISPOSTA: Per quanto riguarda i rapporti economici con SIMONE, ricordo che per la prima operazione – quella dei "fondi di riequilibrio" – ci siamo accordati per una percentuale del 50%. Anche per la Sicilia e per l'operazione dei "sub-acuti" dividevamo al 50%. Oltre a queste somme corrispondevo a SIMONE una somma pari al 10% di quanto il cliente mi pagava annualmente per i rapporti con la Regione Lombardia, ciò perché SIMONE mi aveva presentato il cliente MAUGERI

OMISSIS

DOMANDA: Può spiegarci meglio le circostanze in cui lei e SIMONE avete preso questi accordi economici?

RISPOSTA: Non c'è stato un momento preciso che riesco a ricordare nel quale con SIMONE ci siamo accordati sulle somme da ripartire. Il criterio che abbiamo seguito è stato il seguente: ho corrisposto a SIMONE il 50% sulla prima operazione come bonus per avermi portato il cliente. Gli ho corrisposto poi il 50% dei guadagni in relazione alle operazioni nelle quali egli stesso ha svolto un'attività (Sicilia, sub-acuti, immobiliare Camaldoli) nelle quali SIMONE era la "mente" nel senso che aveva l'idea ed io svolgevo invece il ruolo operativo. Sulla restante parte degli incassi da MAUGERI, ho corrisposto a SIMONE il 10% e negli ultimi tempi solo il 5% come "commissione residua" per la presentazione del cliente.

§ 8.7 Le somme provenienti da Fondazione Maugeri confluite su conti o società riferibili ad Antonio SIMONE. L'inconsistenza delle spiegazioni alternative fornite dall'imputato

Come già si è avuto modo di accennare in precedenza, altro importante riscontro della partecipazione di SIMONE all'accordo con finalità corruttive stipulato con Fondazione Maugeri è costituito dai rilevanti flussi di denaro provenienti dalla fondazione pavese e confluiti, senza apparente causale, su conti o società riferibili a SIMONE nel periodo in contestazione, secondo la ricostruzione operata dal Mar. Spello all'udienza del 23.4.2015 e sintetizzata secondo il seguente prospetto offerto dal teste al Collegio:

	Valori		
Somme ricevute da SIMONE	EURO	USD	GBP
ADSPICIO	3.115.000		
BRIMSTONE	1.700.000		
c/HANSON - stipendi			77.500
c/MILLENIUM - stipendi			34.985
c/RUBRICA per LIBERTY B	845.190		
c/RUBRICA per SIMONE	850.422		
CETINBLEW	1.942.600		
DP CONSULTANT	2.708.968		
EUROSAT	3.038.000		
EUROWW	500.000		
FIVE2ONE (50%)	14.000		
FRACA	900.000		
HIGHFLY	1.500		
IPI (40%)	29.200	527.153	
IUVANS - stipendi	242.348		
LIBERTY B	1.001.000		
NEGUA	300.000		
VOTERA	643.647		
Totale complessivo	**17.831.875**	**527.153**	**112.485**

In base a tale ricostruzione, Antonio SIMONE avrebbe ricevuto sui suoi conti ovvero su società di cui era il beneficiario economico somme per quasi 18 milioni di Euro, USD 527.000 e GBP 112.485, provenienti da FSM e per lo più veicolate dai conti rubrica e da società formalmente riconducibili a DACCO'.

I flussi in questione sono stati confermati dal consulente della difesa di Antonio SIMONE, dr. Luca Volpi (cfr. trascrizioni e consulenza tecnica acquisita agli atti del dibattimento) e non hanno formato oggetto di contestazione neppure da parte dell'imputato, il quale, nel corso del suo esame, ha cercato, tuttavia, di fornire una spiegazione alternativa agli stessi, riconducendoli a lecite operazioni commerciali che egli, nella sua veste di imprenditore operante nel settore immobiliare e ospedaliero, avrebbe posto in essere insieme a DACCO' con enti ospedalieri quali la Fondazione Maugeri e l'Ordine del Fatebenefratelli.

Va fin d'ora evidenziato un vizio di fondo che sembra inficiare in radice la riconciliazione dei flussi operata dal consulente tecnico della difesa di SIMONE.

La riconciliazione dei flussi operata dall'accusa si fonda su un dato serio, oggettivo ed incontrovertibile: i files di riconciliazione e la documentazione offerta dal fiduciario GRENCI. Quest'ultimo, in particolare, ha spiegato che i conti rubrica erano una sorta di conti "calderone", equiparabili a dei conti di transito, su cui confluivano tutti i soldi dei clienti della North Consulting ("*... i conti rubrica clienti non sono nient'altro che quelli che le fiduciarie italiane chiamano conti di transito. Sono quindi dei conti su cui confluiscono i soldi dei clienti. Quindi il grosso di queste risorse veniva canalizzato per una procedura interna di Norconsulting sui conti rubrica clienti a Madeira, conti rubrica clienti che sono dei conti evidentemente al pari dei conti delle fiduciarie italiane monitorate dall'autorità di sorveglianza. Come la fiduciaria italiana è soggetta al monitoraggio di Banca d'Italia, noi siamo soggetti a Finma e per Finma siamo soggetti all'OAD FCT, che è l'organismo di autodisciplina dei fiduciari. Quindi erano dei conti clienti monitorati dall'autorità*" – cfr. pag. 51 delle trascrizioni del 7.10.2014). Vi era, però, una contabilità interna

alla fiduciaria che consentiva di ricostruire esattamente i flussi di denaro riferibili a ciascun cliente ("*Tenuto conto che questi soldi provenivano da strutture da noi gestite, all'interno della fiduciaria c'era una contabilità che attribuiva queste somme evidentemente ad ogni singolo cliente o ad ogni società del cliente e quando il cliente aveva bisogno di fare delle operazioni si attingeva da queste somme e si facevano le operazioni. Quindi venivano ordinati i bonifici in uscita e contemporaneamente veniva aggiornata la contabilità che era tenuta nello specifico dal ragionier Maffezzoni che aveva il controllo su tutti i flussi finanziari delle rubriche clienti ...*" – cfr. pag. 53 s. delle trascrizioni del 7.10.2014).

Ritiene il collegio che la contabilità interna (e la riconciliazione dei flussi) offerte dal fiduciario GRENCI agli inquirenti costituisca documentazione particolarmente attendibile. Si tratta, infatti, di una contabilità formata ed aggiornata dal fiduciario non a posteriori, ma in tempo reale, in base alle precise indicazioni ed informazioni fornite dai clienti. Deve, inoltre, ritenersi che tale contabilità sia stata tenuta con particolare scrupolo dal fiduciario, atteso che ricadeva nella sua diretta responsabilità professionale nei confronti dei clienti, i quali lo pagavano profumatamente per l'esatto adempimento di tale incombente.

Proprio sulla base della documentazione bancaria fornita da Northconsulting, la Guardia di Finanza prima (cfr. deposizione Cap. Cocola, Mar. Spello, Ten. Col Carile) e il consulente tecnico del P.M. dr. Stefano Silvotti (cfr. deposizione del 7.5.2015) hanno riscontrato che la ricostruzione dei flussi, operata sulla base dei file di riconciliazione forniti da Giancarlo GRENCI era sostanzialmente corretta. Leggesi, in particolare, a pag. 8 della relazione integrativa depositata dal Consulente Silvotti in data 5.5.2015, quanto segue: "*La documentazione esaminata, oltre ai file di riconciliazione in formato excel forniti da Giancarlo GRENCI, è costituita principalmente da estratti conto e contabili bancarie, contratti, fatture, mandati e corrispondenza.*

In ossequio al quesito formulato dal Pubblico Ministero, che chiedeva di riferire in merito ai flussi finanziari intercorsi tra le società estere gestite da Northconsulting & Partners e i conti correnti loro riferibili, lo scrivente ha focalizzato la propria attenzione sull'esame di estratti conto, contabili bancarie e corrispondenza con gli istituti bancari, ponendo a confronto le movimentazioni finanziarie ivi registrate, con le movimentazioni finanziarie riportate, per le stesse società e per stessi conti correnti, sui file di riconciliazione predisposti da Giancarlo GRENCI.

Tale confronto ha evidenziato una sostanziale coincidenza di importi e date".

La ricostruzione dei flussi, provenienti da FSM ed attribuiti a SIMONE, si è basata, dunque, su un criterio documentale incontrovertibile.

In modo altrettanto incontrovertibile è stato accertato, dalla Guardia di Finanza e dal consulente Silvotti, che rilevanti flussi pervenuti da FSM a DACCO' e SIMONE, ricostruiti in base ai files di riconciliazione interna del fiduciario GRENCI, non hanno trovato adeguata giustificazione in una coerente rappresentazione documentale (contratti, fatture, mandati e corrispondenza) che ne comprovi la sottostante operazione economica (cfr. pag. 9 della relazione integrativa del consulente Silvotti).

Gli inquirenti hanno dunque attribuito i flussi in questione, a pagamenti eseguiti da FSM in favore di DACCO' e SIMONE in esecuzione degli accordi corruttivi, sulla base delle prove orali e documentali in precedenza richiamate (cfr. capitolo che precede).

Il consulente tecnico della difesa di SIMONE, senza addurre alcun elemento che potesse inficiare la rigorosa ed oggettiva ricostruzione dei flussi operata dall'accusa, ha, invece, tentato una

ricostruzione alternativa di tali flussi sulla base di una riconciliazione del tutto arbitraria. Da tale ricostruzione:
- non emergono criteri oggettivi in base ai quali a flussi in entrata vengono abbinati flussi in uscita;
- le riconciliazioni sono spesso approssimative e presentano palesi incongruenze, sotto il profilo numerico e quantitativo, tra le somme che SIMONE avrebbe dovuto percepire in base agli accordi negoziali sottostanti (secondo la stessa versione dell'imputato) e quelle che sono state effettivamente percepite da SIMONE;
- talora vi è un significativo iato temporale tra i finanziamenti ai conti rubrica che SIMONE avrebbe effettuato e le operazioni cui tali finanziamenti si riferiscono, stando sempre alla versione di SIMONE;
- spesso, a fondamento delle riconciliazioni, vengono richiamate dichiarazioni dell'imputato del tutto generiche ed approssimative prive di adeguato riscontro nella documentazione prodotta, la quale appare, per lo più inconferente o inattendibile.

Gli stessi contratti o fatture richiamati dall'imputato a giustificazione dei flussi, come si avrà modo nel proseguo di evidenziare, sono del tutto frammentari e contraddistinti da generiche causali, inidonee a riconciliare il flusso con l'origine indicata dall'imputato.

Il dato è decisamente anomalo, così come risulta anomalo che SIMONE e DACCO', per esplicita ammissione dello stesso SIMONE, non abbiano mai avvertito la necessità di disciplinare per iscritto ed in modo dettagliato i loro rapporti, pur aventi ad oggetto rilevanti interessi economici.

SIMONE ha cercato di giustificare la sostanziale assenza di una regolamentazione scritta dei suoi rapporti con DACCO' richiamando il consolidato rapporto di amicizia con quest'ultimo, rapporto che avrebbe consentito ai due di concludere affari semplicemente "sulla parola".

La spiegazione non è punto convincente.

SIMONE è uomo politico di una certa notorietà, con un non trascurabile passato di amministratore pubblico (era stato, in passato, anche Assessore alla Sanità), e che, per sua stessa ammissione, gestisce attività imprenditoriali all'estero (vedi iniziative immobiliari a Praga) ed in Italia, nel settore immobiliare e sanitario, di una certa entità.

Non è punto credibile che egli non si rendesse conto della necessità di gestire una siffatta attività in modo trasparente, nel pieno rispetto della normativa antiriciclaggio, fiscale, contabile e di bilancio.

Vi è, viceversa, una totale assenza di trasparenza negli affari condotti da SIMONE, il quale agisce come un vero e proprio socio "occulto" nelle iniziative imprenditoriali di DACCO', in assenza di qualsiasi scrittura che documenti il suo effettivo ruolo nelle attività formalmente condotte dall'amico, tanto da indurre il fiduciario GRENCI, per non incorrere nei rigori della disciplina antiriciclaggio svizzera, a richiedere a SIMONE la sottoscrizione del famoso documento del 30.9.2005, sopra richiamato, che in qualche modo giustificasse i flussi dalle società di DACCO' a SIMONE (l'esistenza e la funzione del documento in questione è stata ammessa, in dibattimento, dallo stesso SIMONE).

Tale opacità di rapporti può avere una sola, logica spiegazione: celare la partecipazione di SIMONE all'illecita attività svolta da DACCO' in Regione per conto di FSM.

Nè vale obiettare a tale conclusione che SIMONE poteva avere un interesse semplicemente fiscale a non apparire nei rapporti commerciali con FSM. Come già si è evidenziato in precedenza, infatti, i flussi finanziari da FSM alle società ed ai conti riconducibili a DACCO' a SIMONE si sono realizzati attraverso complicati passaggi, con la partecipazione di numerosi soggetti interposti e la predisposizione di false fatture e contratti fittizi. Il costo di tali intermediari è stato sicuramente

significativo e tale da superare qualsiasi vantaggio fiscale in termini di risparmio di imposta, come bene evidenziato dai consulenti tecnici del P.M. e dagli ufficiali della Guardia di Finanza che hanno operato la ricostruzione dei flussi.

§ 8.8 Analisi dei flussi e delle relative giustificazioni

Passando all'analisi nel dettaglio dei flussi in questione, seguendo, per comodità espositiva, lo schema del consulente tecnico della difesa di SIMONE, dr. Volpi, gli stessi possono essere suddivisi in quattro macrocategorie (cfr. apg. 7 della relazione di consulenza tecnica):

- intestazioni fiduciarie;
- Business;
- Immobiliare;
- operazioni societarie

§ 8.8.1 Le somme confluite sulle società Eurosat e Liberty Bridge ed utilizzate per finanziare le utilità del Presidente (gestione imbarcazioni)

Come ammesso anche dallo stesso SIMONE in dibattimento, egli è beneficiario economico delle società Eurosat Telecommunication Limited e Liberty Bridge Limited.

Tali società, come sottolineato sia dal Mar. Spello che dal consulente tecnico della difesa dr. Volpi, sono state destinatarie dei seguenti flussi di denaro (con la causale *loan from shareholders*), tutti provenienti dai conti rubrica Dulces, Genial, Iraklis e Marvel (cfr. tabella a pag. 10 della relazione Volpi) gestiti dalla Norconsulting (ed in contemporanea alimentati, come in precedenza ricordato, dal circuito societario di Fondazione Maugeri) ad esclusione di 100.000 euro provenienti da Antonio SIMONE in data 13.9.2011 (cfr. movimento contabile estratto dal conto corrente in atti della società Eurosat, riportato a pag. 10 della relazione di consulenza tecnica del dr. Volpi):

Società	2008	2009	2010	2011	Totale
Eurosat	708.000	984.000	789.000	557.000	3.038.000
Liberty	1.536.190	145.000	95.000	70.000	1.846.190
Totale	**2.244.190**	**1.129.000**	**884.000**	**627.000**	**4.884.190**

Come si avrà modo di meglio analizzare nel capitolo relativo alle c.d. "utilità del Presidente", le due società in questione sono state utilizzate per sostenere le spese relative alle imbarcazioni utilizzate dal Presidente FORMIGONI.

In particolare, tra il 2008 ed il 2011 Eurosat ha sostenuto spese per circa 3 milioni di euro per la gestione (acquisto, mantenimento equipaggio, ecc.) delle due imbarcazioni Ferretti 731 denominata Cihghingaia e Ferretti 880 denominata Ad Maiora.

Liberty Bridge, invece, risulta avere ricevuto dai conti rubrica (Genial), in data 10.3.2008, la somma di **Euro 1.001.000** che ha successivamente quasi interamente utilizzato, per l'importo di euro 1.000.000, per il deposito cauzionale per il noleggio dell'imbarcazione CHINGHIGAIA (poi in parte utilizzata per il noleggio di AD MAIORA), secondo lo schema sotto riportato:

10/03/08	Genial Investment Inc.	shareholder loan	1.001.000
17/03/08	AGF Service srl	fixed deposit	(1.000.000)

Oltre a questo trasferimento diretto, dai conti rubrica vengono eseguiti ulteriori significativi pagamenti per conto di LIBERTY BRIDGE.
In particolare, dai conti rubrica vengono effettuati in nome e per conto di LIBERTY BRIDGE pagamenti a terzi per **Euro 845.190**.
Si tratta di addebiti sui conti rubrica GENIAL e DULCES per bonifici diretti a Corner Banca per il pagamento delle carte di credito in uso ai comandanti dell'imbarcazione AD MAIORA

Data	Conto	Descrizione	Dettaglio	Euro	Posizione di GINCO' verso MONCONSUL
08/07/2008	GENIAL	D.P.: Trasferimento a Corner Banca	ref: transfer to credit card nr. 4950-0811-8846-0832 on behalf of Liberty Bridge	(20.000,00)	(2.832.342,41)
21/07/2008	GENIAL	D.P.: Trasferimento a Corner Banca	Come sopra	(30.000,00)	(2.157.502,63)
04/08/2008	GENIAL	D.P.: Trasferimento a Corner Banca	Come sopra	(50.000,00)	(2.377.802,63)
27/08/2008	GENIAL	D.P.: Trasferimento a Corner Banca	Come sopra	(30.000,00)	(1.239.702,63)
03/12/2008	GENIAL	D.P.: Trasferimento a Corner Banca	Come sopra	(15.000,00)	(1.522.022,96)
19/02/2009	GENIAL	D.P.: Trasferimento a Corner Banca	Come sopra	(15.000,00)	(500.194,10)
09/04/2009	DULCES	D.P.: Trasferimento a Corner Banca	Come sopra	(15.000,00)	(775.438,49)
24/04/2009	DULCES	D.P.: Trasferimento a Corner Banca	Come sopra	(10.000,00)	(1.027.649,57)
22/06/2009	DULCES	D.P.: Trasferimento a Corner Banca	Come sopra	(15.000,00)	(1.284.364,33)
17/07/2009	DULCES	D.P.: Trasferimento a Corner Banca	Come sopra	(15.000,00)	(1.436.722,16)
03/08/2009	DULCES	D.P.: Trasferimento a Corner Banca	Come sopra	(45.000,00)	(690.722,16)
12/10/2009	DULCES	D.P.: Trasferimento a Corner Banca	Come sopra	(15.000,00)	(223.889,42)
10/11/2009	DULCES	D.P.: Trasferimento a Corner Banca	Come sopra	(15.000,00)	(379.735,55)
09/03/2010	DULCES	D.P.: Trasferimento a P.D.	Come sopra	(15.000,00)	(701.012,97)
25/03/2010	DULCES	D.P.: Trasferimento a Corner Banca	Come sopra	(15.000,00)	(584.012,97)

07/05/2010	DULCES	D.P.: Trasferimento a Corner Banca	Come sopra	(15.000,00)	(831.682,72)
23/06/2010	DULCES	D.P.: Trasferimento a Corner Banca	Come sopra	(15.000,00)	(758.909,02)
06/07/2010	DULCES	D.P.: Trasferimento a Corner Banca	Come sopra	(15.000,00)	(1.105.909,02)
12/08/2010	DULCES	D.P.: Trasferimento a Corner Banca	Come sopra	(10.000,00)	(897.441,64)
28/09/2010	DULCES	D.P.: Trasferimento a Corner Banca	Come sopra	(10.000,00)	(1.098.441,64)
14/04/2011	IRAKLIS	D.P.: Trasferimento a Corner Banca	ref: transfer to credit card nr. 4950-0811-8453-9866 on behalf of Liberty Bridge	(30.000,00)	(1.737.298,57)
24/06/2011	DULCES	D.P.: Trasferimento a Corner Banca	Come sopra	(20.000,00)	(903.022,57)
22/07/2011	DULCES	D.P.: Trasferimento a Corner Banca	Come sopra	(20.000,00)	(1.765.908,49)
				(455.000,00)	

A cui vanno aggiunti il pagamento eseguito dal conto rubrica GENIAL, *on behalf of Liberty Bridge* di Euro 200.000 in data 12 marzo 2008 in favore di Rotis – Banca Julius Baer & Co, per "*2° down payment for the purchase of Barca Ferretti mod. 731*" ed il pagamento eseguito dal conto rubrica MARVEL per Euro 190.190 in data 10 giugno 2008 inviato a Rotis – Banca Jiulius Baer & Co. con la causale "*acquisto barca Ferretti 731*".

Nel corso del suo esame dibattimentale (cfr. trascrizioni dell'udienza del 24.6.2015, pagg. 16 ss.), Antonio SIMONE ha sostenuto di avere agito da mero fiduciario nell'interesse di DACCO'. Ricordava che, nel 2007, DACCO' aveva l'imbarcazione Ojalà, che utilizzava per gli amici e per la figlia. Alla fine della stagione, DACCO' rappresentava a SIMONE il suo intendimento di cambiare barca, perché quella che aveva non andava più bene. Chiedeva a SIMONE se fosse stato interessato ad affittare un'imbarcazione insieme. Nel frattempo DACCO' mise in vendita la sua barca. Suggeriva a SIMONE di costituire una società per affittare la barca. SIMONE, tramite GRENCI, costituiva la Eurosat che provvedeva ad affittare la barca (14.3.2008). Il noleggiatore chiedeva un deposito per l'affitto. GRENCI, allora, costituiva Liberty Bridge che, per conto di SIMONE, effettuava il deposito. SIMONE manifestava, poi, disinteresse per l'affitto dell'imbarcazione, che rimaneva nella sostanziale disponibilità di DACCO', il quale utilizzava, successivamente, le società fiduciariamente intestate a SIMONE, nel disinteresse di quest'ultimo, per gestire, a proprie spese (come risultava dai finanziamenti provenienti dai conti rubrica) le imbarcazioni.

La spiegazione offerta da SIMONE non convince.

In base alle risultanze dibattimentaliin precedenza richiamate (dichiarazioni di MOZZALI, MAUGERI, SANESE, Sadler; GRENCI; partecipazione di SIMONE a tutti i momenti decisivi dell'evoluzione del rapporto tra DACCO' e Fondazione Maugeri; documenti datati 30.9.2005 rilasciati al fiduciario GRENCI che dimostrano lo svolgimento in società dell'attività svolta da DACCO' e SIMONE nell'interesse di FSM e di altri enti ospedalieri; accertate cointeressenze in

iniziative imprenditoriali alimentate dai capitali provenienti da FSM) appare pienamente provato come DACCO' e SIMONE agissero in società e come SIMONE avesse un ruolo chiave quale intermediario tra FSM e FORMIGONI, quale garante "politico" dell'accordo corruttivo.
Non è dunque credibile che egli abbia agito da mero intestatario formale di Eurosat e Liberty Bridge, disinteressandosi completamente della gestione delle stesse.
La circostanza che SIMONE abbia messo a disposizione due società, nelle quali sono transitati, tra il 2008 ed il 2011, significativi flussi di denaro provenienti da FSM utilizzati proprio per finanziare le c.d. utilità del Presidente costituisce, viceversa, un ulteriore, fondamentale riscontro della partecipazione di SIMONE all'accordo corruttivo: non solo egli si è attivato per mettere in contatto FSM con FORMIGONI, ma si è reso pure veicolo (tramite Eurosat e Liberty Bridge) delle utilità da corrispondere al Presidente della Regione per il mercimonio delle sue funzioni.

§ 8.8.2 Le somme confluite da DP CONSULTANTS sui conti praghesi di Antonio SIMONE.
In base alla ricostruzione operata in dibattimento dal Mar. Spello, dai conti di **DP CONSULTANTS**, società di DACCO' su cui vengono girati i pagamenti ricevuti da M.T.B., vengono effettuati pagamenti in favore di conti intestati ad Antonio SIMONE per complessivi Euro 2.708.968.
Il Mar. SPELLO ha mostrato una tabella costruita sulla contabilità di GRENCI che indica i pagamenti eseguiti da DP CONSULTANTS a favore dei conti svizzeri, praghesi ed italiani di Antonio SIMONE

14/12/2005	MTB GmbH		300.000,00
15/12/2005	**Antonio Simone**	HVB Bank (Rep. Ceca) CZ37 2700 0000 0000 0539	(250.000,00)
07/08/2006	MTB GmbH		1.890.000,00
07/08/2006	Genial Investments		(1.569.000,00)
07/08/2006	**Antonio Simone**	Credito Artigiano IT15J0351201614BEU003103966	(320.000,00)
22/09/2006	Genial Investments		200.000,00
22/09/2006	**Antonio Simone**	HVB Bank (Rep. Ceca) CZ37 2700 0000 0000 0539	(200.000,00)
16/11/2006	Genial Investments		133.800,00
16/11/2006	**Antonio Simone**	HVB Bank (Rep. Ceca) CZ37 2700 0000 0000 0539	(133.500,00)
05/02/2009	Dulces investments inc (via Altawa)		1.000.886,91
05/02/2009	**Antonio Simone**	HVB Bank (Rep. Ceca) CZ37 2700 0000 0000 0539	(1.000.000,00)
03/02/2009	**Antonio Simone**	HVB Bank (Rep. Ceca) CZ37 2700 0000 0000 0539	(270.000,00)
03/02/2009	Dulces investments inc		270.000,00
29/10/2009	Dulces investments inc		200.500,00
30/10/2009	**Antonio Simone**	UNICREDIT (Rep. Ceca) CZ37 2700 0000 0000 053	(200.000,00)
19/01/2010	Dulces investments inc		75.000,00
20/01/2010	Pierangelo Daccò	Raiffeisen CH24 8037 5000 1054 7050 7	(52.000,00)
20/01/2010	**Antonio Simone**	RAIFFEISEN Lugano CH88 8037 5000 1071 8431 5	(23.000,00)
27/07/2010	Dulces investments inc		15.000,00
28/07/2010	**Antonio Simone**	RAIFFEISEN Lugano CH88 8037 5000 1071 8431 5	(15.000,00)

Il Mar. SPELLO ha chiarito lo schema proposto evidenziando che, ad esempio, in data 14 dicembre 2005 sul conto DP CONSULTANTS presso la Barclays Bank arrivano 300.000 Euro provenienti da MTB; il 15 dicembre 2005 Euro 250.000 vengono bonificati sul conto praghese di SIMONE.
O ancora il 7 agosto 2006 DP CONSULTANTS riceve da MTB la somma di 1.890.000 di cui 1.569.000 vengono trasferiti sul conto rubrica GENIAL ed Euro 320.000 vengono bonificati sul conto italiano di SIMONE.
A fronte dei nove bonifici sopra elencati nei documenti consegnati da GRENCI sono state individuate le fatture emesse da Antonio SIMONE, tutte con la medesima causale.

1208-2005	14.12.2005	D.P. CONSULTANT	Professional fees as agreed	250.000
0815-2006	04.08.2006	D.P. CONSULTANT	Professional fees as agreed	320.000
0902-2006	04.08.2006	D.P. CONSULTANT	Professional fees as agreed	200.000
1123-2006	16.11.2006	D.P. CONSULTANT	Professional fees as agreed	133.500
0221-2009	03.02.2009	D.P. CONSULTANT	Professional fees as agreed	1.000.000
0321-2009	02.03.2009	D.P. CONSULTANT	Professional fees as agreed	270.000
1019-2009	02.10.2009	D.P. CONSULTANT	Professional fees as agreed	200.000
0101-2010	18.01.2010	D.P. CONSULTANT	Professional fees as agreed	23.000
0727-2010	27.07.2010	D.P. CONSULTANT	Professional fees as agreed	15.000

Tra i documenti di GRENCI sono state rinvenute ulteriori fatture emesse da Antonio SIMONE prima del 2004 a DP CONSULTANTS: la fattura 713 del 2001 per 150 milioni di Lire; la fattura 28 del 2002 per Euro 100.000; e la fattura del 31 ottobre 2003 per ulteriori Euro 120.000, che sommate a quelle sopra elencate, e con la conversione in Euro, portano le somme trasferite da DP CONSULTANTS ai conti di Antonio SIMONE ad **Euro 2.708.968**.
A loro volta, i conti di DP CONSULTANTS vengono alimentati, nel medesimo periodo, dai pagamenti effettuati dalla Fondazione Maugeri.
Secondo l'accusa, i bonifici provenienti da DP CONSULTANT, tutti privi di apparente giustificazione economica e contrattuale, supportati unicamente da fatture emesse da SIMONE con causale assolutamente generica ("*Professional fees as agreed*"), costituirebbero parte del compenso, versato da FSM alle società formalmente intestate a DACCO', spettante a SIMONE per l'illecita intermediazione nei confronti dei vertici di Regione Lombardia.

§ 8.8.3 I flussi asseritamente provenienti dal Fatebenefratelli per l'attività svolta da Antonio SIMONE in favore dei frati: inattendibilità delle spiegazioni fornite dall'imputato

Le somme provenienti da DP Consultant e confluite sul suo conto praghese tra il 2001 ed il 2004, secondo la ricostruzione operata da SIMONE e dal suo consulente tecnico, sarebbero riconducibili ad attività svolta da SIMONE, insieme a DACCO' per conto del Fatebenefratelli.

I flussi in questione, in particolare, sono stati ricapitolati secondo lo schema che segue

Categorie	Business	2001	2002	2003	2004	Totale
Flussi	Fatebenefratelli	77.468	100.000	120.000	143.146	440.614

A fronte di tali flussi, provenienti da DP Consultant, SIMONE risulta avere emesso le seguenti fatture (cfr. doc. 7 della produzione della difesa di SIMONE del 19.7.2016):
- n. 1/713 del 13.7.2001 dell'importo di 150.000.000 di Lire, con causale "*Fees for service rendered outside UK and Switzerland*";
- n. 2/28 del 5.3.2002 dell'importo di 100.000 Euro, con causale "*Fees for service rendered outside UK and Switzerland*";
- n. 3/1028 del 31.10.2003 dell'importo di 120.000 Euro, con causale "*Fees for service rendered outside UK and Switzerland*".

Con riguardo al pagamento di 143.146,40 euro del 2004, dagli estratti conto di Ippocrates International LTD (conti rubrica), lo stesso risulta giustificato con causale "*Fund transfer, clean payment*".
Nel medesimo periodo Juvans Branch ed MTB, entrambe riconducibili a DACCO', emettono fatture nei confronti del Fatebenefratelli, per l'importo di euro 5.676.000 (cfr. tabella pag. 11 della relazione del consulente Volpi).
Nel corso del suo esame dibattimentale, SIMONE ha spiegato che nel periodo 2001 - 2004 egli avrebbe collaborato con DACCO' nell'attività di consulenza che quest'ultimo, mediante MTB, svolgeva nei confronti dell'Ordine del Fatebenefratelli (cfr. doc. 2 della produzione della difesa di SIMONE del 19.7.2016: contratto di consulenza del 10.12.1997, il quale prevedeva, in particolare, che MTB avrebbe dovuto assistere i frati nella relazione con le istituzione statali, regionali e provinciali e gestirne le pubbliche relazioni).
Le somme da lui incassate nel periodo 2001 – 2004 costituirebbero la percentuale (pari al 7,7%) di quanto incassato nel medesimo periodo da DACCO' (cfr. pag. 13 relazione Volpi) e sarebbero riconducibili, in particolare, alle seguenti attività (cfr. docc. 8, 9, 10 della produzione della difesa di SIMONE del 19.7.2016; slides da 28 a 41 del volume 1/2 della produzione di SIMONE del 24.3.2016; esame SIMONE all'udienza del 24.6.2015, pagg. 108 ss. delle trascrizioni):
- acquisto cliniche Ligresti;
- elaborazione della proposta di gestione e riposizionamento degli ospedali classificati di FBF formulata da DACCO' e SIMONE;
- consorzio tra FSM, FBF ed Associazione Diogene (DACCO' e SIMONE);
- consulenza per la ristrutturazione finanziaria del Fatebenefratelli.

1) <u>Acquisto delle cliniche Ligresti,</u>
SIMONE spiegava che nel 1999 Ligresti aveva conferito mandato a Mediobanca di vendere all'asta le sue cinque cliniche.
Fatebenefratelli decide di partecipare all'asta "Sviluppo Sanitario" indetta da Mediobanca per conto di Ligresti mediante Juvans s.r.l., (partecipata al 25% da Antonio SIMONE tramite Karmal e

per il 75% da DACCO' per il tramite di Juvans International BV), incaricando quest'ultima di individuare l'advisor per l'asta medesima.
Juvans International s.r.l. individua in Interbanca s.p.a. l'adivsor e con missiva del 29.12.1999 l'allora legale rappresentante del Fatebenfratelli, Fra Raimondo Fabello, conferma ad Interbanca l'incarico conferito per il tramite di Juvans Internationl (cfr. doc. 8 della produzione della difesa di SIMONE del 19.7.2016).
Juvans s.r.l. si aggiudica l'asta al prezzo di 311 miliardi di Lire, oltre all'accollo di debiti per 200 miliardi di Lire. A quel punto Mediobanca pone come condizione dell'aggiudicazione il pagamento entro cinque giorni della predetta somma. In data 7.3.2000 Juvans, previo rilascio di attestazione di capacità finanziaria da parte della Banca Popolare di Milano e con l'autorizzazione del Fatebenefratelli, accetta la condizione posta (cfr. slides 30, 31 e 32 della produzione della difesa di SIMONE del 24.3.2016). Successivamente, tuttavia, l'ordine del Fatebenefratelli non riesce a far fronte all'impegno di versare il prezzo entro cinque giorni. L'asta viene quindi aggiudicata al secondo offerente, Rotelli, al prezzo di 280 miliardi di Lire, oltre all'accollo dei debiti. Mediobanca, considerato il minor guadagno pari a 31 miliardi rispetto all'offerta di Juvans International, fa causa a quest'ultima per ottenere il rimborso di tale differenza.

2) Elaborazione della proposta di gestione e riposizionamento degli ospedali classificati di FBF formulata da DACCO' e SIMONE
SIMONE spiegava che, a seguito del fallimento dell'asta per le cliniche Ligresti, insieme a DACCO' proponeva al Fatebenefratelli, al fine di porre rimedio alla difficile situazione debitoria in cui l'ordine versava, di rilevare la gestione dei suoi ospedali mediante un contratto di affitto di ramo d'azienda. A tal fine veniva elaborato un piano di riposizionamento delle strutture ospedaliere della Provincia Lombardo Veneta del Fatebenefratelli (cfr. doc. 9 della produzione della difesa di SIMONE del 19.7.2016).
L'iniziativa, però, non andava a buon fine in quanto, nonostante l'iniziale appoggio dato al progetto dal Padre Provinciale del FBF, successivamente costui viene messo in minoranza ed i frati, preferendo mantenere la gestione diretta degli ospedali, nel 2001 respingono la proposta (cfr. esame SIMONE, pagg. 114 ss. delle trascrizioni del 24.6.2015).

3) Consorzio tra FSM, FBF ed Associazione Diogene (DACCO' e SIMONE)
SIMONE ricorda che sempre nel 2001 insieme a DACCO' propone la creazione di un consorzio tra FSM, FBF e Associazione non riconosciuta Diogene (all'uopo costituita da SIMONE e DACCO'), finalizzata a creare una sinergia tra FSM e FBF, per la gestione di attività di riabilitazione in strutture ospedaliere del FBF. In data 2 agosto 2001 viene dunque costituito il Consorzio ed in data 6.11.2011, nel corso di una riunione cui sono presenti PASSERINO, MAUGERI, SIMONE (per l'associazione Diogene), Fra Sergio Schiavon, Fra Giampietro Luzzato ed Alessandra Massei (per FBF), viene deliberato di iniziare la collaborazione con le strutture ospedaliere del FBF di Venezia (Ospedale San Raffaele Arcangelo) ed Erba. A tal fine SIMONE, tramite AGENS, elabora un progetto di fattibilità per la ristrutturazione dell'Ospedale San Raffaele Arcangelo di Venezia. L'iniziativa, tuttavia, non ha seguito in quanto i frati, con missiva inviata alla Fondazione Maugeri in data 24.6.2002, comunicano di non essere più interessati alla prosecuzione della collaborazione (cfr. docc. 33, 34, 35 e 36 della produzione della difesa di SIMONE del 24.3.2016).

4) Consulenza per la ristrutturazione finanziaria del Fatebenefratelli

SIMONE, infine, rammentava che, tra il 2003 ed il 2004 aveva collaborato con Juvans BVI (DACCO') all'elaborazione del piano di ristrutturazione del debito a medio – lungo termine del Fatebenefratelli (cfr. pagg. 123 ss. delle produzioni della difesa di SIMONE del 24.3.2016).

In attuazione di tale piano, Lehman Brothers International stipulava con i frati un contratto di consulenza che prevedeva un importo da finanziare pari a 110 milioni di euro.

A seguito di trattative, l'Ordine del Fatebenefratelli saldava a Juvans International BV, per l'attività svolta, in data 4.7.2003, una fattura dell'importo di 500.000 euro.

Per ottenere il pagamento del suo compenso per l'attività svolta (consistente, essenzialmente, nel riunire un pool di banche che finanziassero il debito di FBF) SIMONE, a fronte delle resistenze dei frati, i quali obiettavano che avrebbe già potuto essere stato remunerato da Lehman Brothers per tale attività, SIMONE si vedeva costretto a richiedere a Lehman Brothers un attestato, rilasciato in data 18.3.2004, in cui la banca d'affari americana certificava che non era in essere alcun rapporto di collaborazione con SIMONE e che alcuna somma gli era stato pagata in relazione al contratto di consulenza stipulato da Lehman Brothers con i frati (cfr. docc. 38, 39 e 40 della produzione di SIMONE del 24.3.2016). A distanza di un anno, tuttavia, SIMONE non veniva ancora remunerato dai frati, tanto è vero che in una mail inviata a Fra Pietro Cicinelli in data 20.12.2005, relativa ad una possibile transazione tra le parti, SIMONE richiamava la promessa del Padre Provinciale di versare l'importo di un milione di euro a saldo dell'operazione Lehman Brothers (cfr. doc. 10 della produzione della difesa di SIMONE del 19.7.2016).

In definitiva SIMONE riconduceva le somme versate da DP CONSULTANT sui suoi conti praghesi alle illustrate attività da lui svolte in collaborazione con DACCO' in favore dei frati nel periodo tra il 2001 ed il 2004 ed evidenziava come vi fosse la prova documentale che il rapporto con l'Ordine del Fatebenefratelli era antecedente al rapporto con FSM, dal momento che la prima fattura che egli emette a DP CONSULTANT in relazione all'attività svolta per i frati risale al 13.7.2001 (mentre, come in precedenza più volte ricordato, l'accordo tra M.T.B. ed F.S.M. viene stipulato in data 11.9.2001).

In realtà, le prove documentali offerte da SIMONE appaiono difficilmente riconciliabili con le fatture emesse da SIMONE in favore di DP CONSULTANT e con i relativi flussi.

Infatti:

- quanto alla vicenda della tentata acquisizione delle cliniche Ligresti, è documentalmente provato come l'attività in favore dei frati sia stata svolta da JUVANS International s.p.a., cui SIMONE partecipava al 25% tramite Karmal;
- quanto alla proposta di gestione degli ospedali classificati elaborata in favore di FBF è documentalmente provato che la stessa è stata elaborata dalla società di consulenza SGC Sviluppo Gestione Controllo s.r.l. (cfr. doc. 9 della produzione di SIMONE del 19.7.2016) e che, in ogni caso, tale proposta non è stata accettata;
- quanto al consorzio tra FBF, FSM ed Associazione Diogene per lo svolgimento dell'attività di riabilitazione nelle strutture ospedaliere di FBF, l'attività cui fa riferimento SIMONE è riconducibile alla società AGENS, che avrebbe svolto lo studio di fattibilità per l'Ospedale San Raffaele Arcangelo di Venezia, progetto che tuttavia non avrebbe trovato seguito per la rinuncia dei frati;

- quanto alla ristrutturazione del debito del Fatebenefratelli, dall'analisi documentale è emerso come il rapporto di consulenza fosse intercorso tra i frati e Juvans International BV e come l'attività svolta da SIMONE nei loro confronti fosse fortemente contestata dagli stessi frati. E'significativo che il teste CARRUBI, all'epoca dei fatti condirettore regionale per Unicredit Corporate Banking che si era occupato della ristrutturazione del debito del Fatebenefratelli con il pool di banche interessato, introdotto dalla difesa Massei, nel corso del suo esame dibattimentale abbia precisato che i suoi interlocutori per conto dell'Ordine del Fatebenefratelli erano unicamente Massei e DACCO', senza in alcun modo menzionare SIMONE.

In definitiva, non vi è alcuna ragione per cui SIMONE debba essere pagato in modo diretto da una società (DP CONSULTANT) che nulla ha avuto a che fare con le vicende indicate, in relazione ad attività che non sono mai riconducibili direttamente a SIMONE, ma a società (M.T.B.; Juvans International s.p.a.; AGENS; S.C.G. Sviluppo; Juvans International BV) che ben erano in grado di fatturare autonomamente i proventi delle loro attività ovvero in relazione ad attività che non hanno avuto esito e che non hanno prodotto utili (vedi proposta gestione ospedali FBF o consorzio FBF/FSM) o, ancora, in relazione ad attività per le quali la partecipazione di SIMONE è alquanto dubbia (vicenda ristrutturazione debito FSM).

Nè può trascurarsi che le fatture emesse da SIMONE in alcun modo fanno riferimento all'attività svolta per i frati, dal momento che hanno come generica causale "*Fees for service rendered outside UK and Switzerland*"; nè a supporto delle stesse esiste alcun contratto o scrittura privata (come normalmente avviene nelle transazioni commerciali) che consenta di ricondurre il flusso all'attività svolta da SIMONE per FBF.

Esiste, invece, agli atti un documento di segno diametralmente opposto che sembra negare la riconducibilità dei flussi dalle società di DACCO' ai conti di SIMONE ad attività svolta in società tra i due per il FBF. Con la scrittura privata sottoscritta in data 26.9.2005, infatti, DACCO' comunica, in qualità di mandante e fiduciario di MTB, Grand Consulting Service llc, Juvans International BV, che l'effettivo beneficiario economico al 100% delle somme incassate dalla Provincia Lombardo – Veneta O.O. di San Giovanni di Dio (Fatebenefratelli) è unicamente DACCO' (cfr. doc. 16 della produzione documentale relativa agli anni 1997 – 2005 della difesa di SIMONE del 19.7.2016).

Tale dichiarazione è perfettamente congruente con l'assenza di qualsiasi contratto, scrittura o documento fiscale ricollegabile, in modo chiaro ed esplicito, alla partecipazione di SIMONE ad attività svolte dalle suddette società di DACCO' in favore dei frati.

E' pur vero che, come ricordato in precedenza, agli atti è stata acquisita analoga scrittura privata, datata 30.9.2005 e sottoscritta da SIMONE, con la quale costui dichiara che è il beneficiario economico al 40% delle somme incassate dalla Provincia Lombardo – Veneta O.O. di San Giovanni di Dio (Fatebenefratelli) in relazione ai contratti in capo alla Juvans International Lugano Brench.

Tale scrittura, se da una parte conferma che alcuna partecipazione ha avuto SIMONE in relazione all'attività svolta da M.T.B. per il FBF, dall'altro appare smentita dagli stessi calcoli svolti dal consulente Volpi in relazione all'asserita partecipazione di SIMONE agli utili dell'attività svolta da Juvans International Lugano. Infatti, come leggesi a pagg 12 s. della relazione del consulente tecnico Volpi, le somme che SIMONE incassa da DP CONSULTANT nel periodo 2001 – 2004 sono pari al 7,7% delle somme che il FBF fattura a Juvans International Lugano Brench e a MTB.

Il rapporto percentuale smentisce in modo evidente il contenuto della scrittura privata sottoscritta da SIMONE.
Rimane, poi, l'incontestabile dato, accertato dalla P.G. operante che ha analizzato i flussi, che DP CONSULTANT, nel periodo di tempo in questione, è stata alimentata da flussi provenienti dal circuito FSM. Considerato che le scritture private sopra richiamate, sottoscritte da SIMONE e DACCO', sono concordi nel riferire a SIMONE il 50% delle somme incassate dalla società di DACCO' provenienti da FSM e società alle stesse collegate (MDS, MTA, Panacea e Periplo) la conclusione (peraltro confortata dalle prove logiche e testimoniali in precedenza richiamate) pare obbligata: le somme confluite da DP CONSULTANT sui conti praghesi di SIMONE costituiscono la partecipazione di quest'ultimo agli utili dell'illecita attività svolta da SIMONE e DACCO' per conto di FSM.
Nè la circostanza che il primo dei pagamenti richiamati si collochi in epoca temporale (13.7.2001) di poco tempo antecedente alla formale stipula dell'accordo tra M.T.B ed F.S.M. (11.9.2001) vale a mutare la conclusione. Come infatti si è in precedenza evidenziato, è fuori di dubbio che SIMONE si fosse attivato per mettere in contatto i vertici della MAUGERI con DACCO' ed abbia sviluppato tutta una attività prodromica alla stipula dell'accordo corruttivo. Proprio la prossimità temporale tra il pagamento a SIMONE e la stipula dell'accordo induce, pertanto, a ritenere che si tratti di un anticipo di pagamento da DACCO' a SIMONE in relazione all'attività svolta in pendenza di trattative con FSM ed al prevedibile esito positivo delle stesse.

§ 8.8.4 I flussi asseritamente derivanti dagli investimenti immobiliari in Sardegna della società Limes s.r.l.

Nella riconciliazione dei flussi operata dal dr. Volpi, consulente tecnico della difesa di SIMONE, alcuni flussi pervenuti a Simoni sarebbero riconducibili ad investimenti immobiliari cui egli avrebbe partecipato.

Con riguardo alle operazioni Camaldoli e Dardanoni, questo collegio è pervenuto alla conclusione che tali operazioni fossero estranee all'accordo corruttivo. Conseguentemente, anche gli importi pervenuti a SIMONE in conseguenza alle operazioni in questione non possono essere considerati come prezzo pagato da FSM agli intermediari per corrompere i vertici della Regione (sul punto si rinvia ai capitoli relativi alle vicende Camaldoli e Dardanoni).

Altro flusso riconducibile, nell'ottica difensiva, ad operazioni immobiliari poste in essere da SIMONE rigurda l'importo di euro 500.500,50 proveniente dal conto Marvel (conti rubrica) ed accreditato a SIMONE sul conto Votera in data 20.11.2006.
Gli inquirenti, considerato che i conti rubrica, all'epoca, erano alimentati dai flussi provenienti da FSM, hanno ritenuto che anche tale accredito a SIMONE costituisse parte della remunerazione a lui spettante in conseguenza dell'accordo corruttivo con FSM.
SIMONE, nel corso del suo esame dibattimentale, ha offerto una spiegazione alternativa (cfr. pagg. 4 ss. delle trascrizioni del 30.6.2015 nonché documenti da 47 a 51 del volume 1/2 della produzione difensiva del 24.3.2016).

Ha ricordato, infatti, che egli, nel 2002 aveva proposto a DACCO' un investimento immobiliare in Costa Smeralda, in Sardegna, che prevedeva l'acquisto e la successiva lottizzazione, ai fini della rivendita, di tre lotti di terreno con relative ville residenziali.
Per il compimento dell'operazione veniva costituita la società Limes s.r.l. di cui soci al 33,33% ciascuno erano Juvans International (B.V.), Karmal (SIMONE) e Sirefid (cfr. doc. 47 della produzione difensiva del 24.3.2016, da cui risulta che ciascuno dei soci aveva contribuito al capitale sociale per l'importo di euro 10.000).
Limes procedette, quindi, all'acquisto del terreno, all'ottenimento delle prescritte autorizzazione urbanistiche e all'edificazione delle ville, venendo finanziata parte con un mutuo bancario (circa tra milioni), parte da Juvans International BV (circa due milioni di euro – cfr. doc. 48 della produzione difensiva del 24.3.2016).
A seguito della liquidazione della società Karmal, avvenuta nel 2004, SIMONE cedeva alla Juvans International BV la propria quota di partecipazione a Limes al valore nominale di 10.000 euro. SIMONE precisa che, all'atto della vendita, vi era stato un accordo non scritto tra lui e DACCO' per cui, avendo SIMONE rinunciato al valore effettivo della sua partecipazione onde non sottrarre a Limes risorse necessarie all'investimento immobiliare in corso, in un successivo momento DACCO' gli avrebbe versato la sua parte di utili derivanti dalla rivendita dei lotti.
La prima villa viene ceduta da Limes in data 13.7.2006, per l'importo di euro 6.922,750. Tale importo viene impiegato per rimborsare i finanziamenti e dividere gli utili dell'operazione. In particolare, in data 20.11.2011, dal conto Marvel vengono effettuati due accrediti, entrambi dell'importo di euro 500.500,50, uno in favore di DACCO' (conto BSI) e l'altro in favore di SIMONE (conto Votera). Stando alla ricostruzione di SIMONE, dunque, l'accredito in questione corrisponderebbe al più corretto corrispettivo economico derivante dalla cessione delle quote di Limes, avvenuta nel 2004 al solo valore nominale di euro 10.000. Commenta, in particolare, il suo consulente Volpi (pag. 16 della relazione scritta) che "*nel 2004, infatti, le risorse finanziarie rimaste in seno alla società, a causa del mancato incasso del reale valore commerciale delle quote Limes, hanno permesso un sostanziale finanziamento dell'iniziativa in atto*".

Ancora una volta la spiegazione offerta da SIMONE non è convincente.
Dalla documentazione acquisita risulta che egli ha contribuito all'investimento unicamente con il versamento dell'importo di 10.000 euro (quota capitale di Limes). Per ammissione dello stesso SIMONE l'operazione commerciale è stata alimentata con finanziamenti bancari o provenienti da Juvans International BV: non si comprende a quel titolo SIMONE potesse fondatamente pretendere di incassare, a fronte di un modesto investimento, una volta ceduta la partecipazione, l'importo di oltre mezzo milione di lire.
L'operazione, così come ricostruita da SIMONE, è priva di qualsiasi giustificazione giuridica ed economica.
Né la – per vero scarna – documentazione a supporto dell'operazione offre alcun supporto alla ricostruzione operata da SIMONE. Invero, non si comprende perché la distribuzione degli utili debba avvenire da parte di un soggetto (Marvel Holdings Limited) diverso dalla società (Limes) che ha prodotto gli utili, in favore di un soggetto che non è più socio (SIMONE) né risulta creditore, per una causale del tutto generica ("*trasferimento per SIMONE*") che non ha alcun appiglio con l'investimento immobiliare in Sardegna.

Non è punto credibile, in quanto esulante dalla più elementare logica professionale ed imprenditoriale, che SIMONE e DACCO' abbiano affidato le sorti di un investimento immobiliare così oneroso a meri accordi verbali.
Per contro, molto più logica appare la ricostruzione dell'operazione effettuata dagli inquirenti: la provenienza della provvista da FSM, la voluta scarsità di documentazione a supporto, l'utilizzo di soggetti interposti per il pagamento, il carattere coevo del flusso con l'attività di "rappresentanza" svolta da DACCO' e SIMONE in Regione per FSM appaiono tutti indici sintomatici di un pagamento illecito, volutamente effettuato in modo poco trasparente, in favore di SIMONE.

§ 8.8.5 Cessione dell'usufrutto di un immobile in Sardegna alla Negua s.r.l.
Come risulta dagli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza, NEGUA è una società di Pierangelo DACCO' che esegue in favore di Antonio SIMONE due pagamenti.
In data 30 dicembre 2009, NEGUA, che il precedente 23 dicembre riceve Euro 201.000 dal conto rubrica DULCES, trasferisce 200.000 euro ad Antonio SIMONE.
In data 11 agosto 2010 NEGUA riceve da ALVINSTER la somma di Euro 100.000 e, lo stesso giorno, la gira ad Antonio SIMONE.
Questa la rappresentazione delle operazioni tratta dalla contabilità di NORCONSULTING

23/12/2009	DULCES INVESTMENTS	loan on behalf of shareholders		201.000,00
30/12/2009	**ANTONIO SIMONE**	IT09 Q035 1201 6140 0000 4431 039	1. acconto cessione immobiliare	(200.000,00)
11/08/2010	ALVINSTER CORPORATION	finanziamento		100.000,00
11/08/2010	**ANTONIO SIMONE**	IT09 Q035 1201 6140 0000 4431 039	2. acconto cessione immobiliare	(100.000,00)

Nel corso del suo esame dibattimentale (cfr. deposizione del 30.6.2015, pagg. 96 ss. delle trascrizioni nonché documenti nn. 105 ss. prodotti all'udienza del 24.3.2016) SIMONE ha addotto a giustificazione di questi pagamenti una operazione immobiliare. Egli, proprietario di una villa in Sardegna acquistata in data 20.7.2002 (cfr. doc. 105), vende alla sua società di famiglia FRACA s.r.l. la nuda proprietà dell'immobile. In data 8.2.2010 SIMONE costituisce sulla stessa villa un usufrutto di 25 anni in favore di NEGUA che si impegna a corrispondere la somma di Euro 600.000. Contestualmente NEGUA, quale usufruttuaria dell'immobile, concede in locazione ad Antonio SIMONE l'immobile per il canone di Euro 24.000 annuali per la durata di 15 anni[43].
SIMONE ha spiegato che, all'epoca, avendo egli necessità di danaro (il suo conto corrente evidenziava un passivo di euro 1.272.000, a seguito di iniziative imprenditoriali non andate a buon

[43] I relativi contratti sono stati menzionati dal Mar. SPELLO nel corso della sua deposizione e sono contenuti nei file dallo stesso indicati contenuti nel CD ROM consegnato al Collegio. Cfr. anche doc. 107 della produzione della difesa di SIMONE del 24.3.2016.

fine[44]), avrebbe chiesto a Pierangelo DACCO' un prestito, a garanzia del quale avrebbe ceduto come *garanzia* l'usufrutto sulla villa, ripromettendosi di riacquistare l'immobile una volta che avesse avuto le disponibilità economiche.
La spiegazione non convince.
L'artificiosità della costruzione negoziale, volta soltanto a dare un apparente titolo al trasferimento delle somme di danaro, si coglie evidenziando che dopo la corresponsione dei 300.000 Euro, NEGUA non versa la restante parte del prezzo pattuito per l'usufrutto, così come Antonio SIMONE non paga una sola rata del canone di locazione della villa.
Come giustamente sottolineato dal Mar. SPELLO

Teste SPELLO – ud. 23 aprile 2015 (pag. 25- 26)

Siccome il contratto è del 2010, io mi aspettavo di trovare nella società Negua, il pagamento almeno di una quota annua di canone di locazione. ... io in realtà non vedo alcun incasso del canone di locazione annuale, così come non vedo l'uscita per il perfezionamento del contratto con il pagamento della quota residua. C'è solo una considerazione ulteriore da fare rispetto a questa operazione: questa operazione naturalmente inizia a fine del 2009 e prosegue fino all'agosto del 2010, SIMONE e DACCO' nel 2011 realizzano ad esempio l'operazione Dardanoni, dove i movimenti finanziari sono dell'ordine di quattro milioni e nove complessivi. Quindi i 300 mila euro mancanti non sono stati scomputati in operazioni successive ma qui la situazione è rimasta appesa, pur essendoci stati ulteriori rapporti finanziari tra i due.

Ritiene il collegio che si sia in presenza di una operazione fittizia che vede SIMONE incassare Euro 300.000 e non versare a DACCO' alcun canone di locazione per il godimento della villa.
Nè la documentata passività del conto corrente dell'imputato all'epoca dei fatti vale a rendere plausibile la spiegazione fornita da SIMONE.
SIMONE non spiega per cosa abbia utilizzato i soldi ricevuti da NEGUA e non fornisce un quadro completo dei suoi conti. Nello stesso periodo, peraltro, SIMONE, come evidenziato dal Mar. Spello e dal Cap. Cocola nel corso delle loro deposizioni dibattimentali, riceve significative somme da DP CONSULTANT sul conto personale di Praga e di Lugano. All'epoca, dunque, egli disponeva sicuramente delle risorse per sopperire alla sofferenza del conto acceso presso il Credito Artigiano (doc. 106 della produzione del 24.3.2016).
Peraltro, appare davvero difficile ipotizzare che DACCO', imprenditore certamente avveduto, versi 300.000 euro a fondo perduto.
Ancora una volta l'unica plausibile spiegazione alla descritta (fittizia) operazione immobiliare appare quella fornita dall'accusa: mascherare un pagamento di natura illecita.

§ 8.8.6 Flusso di 1.700.000 euro pervenuto alla società BRIMSTONE

[44] A tal fine SIMONE ha prodotto l'estratto conto dell'epoca da cui risultava l'indicata passività (cfr. doc. 106 della produzione del 24.3.2016) ed ha spiegato che, tempo prima era stato convinto dall'imprenditore Ferruccio Locatelli ad acquistare, tramite Fraca, l'aereo Premium 1, con l'accordo che l'aereo sarebbe andato in gestione al venditore e che a SIMONE sarebbe stata garantita una partecipazione agli utili, oltre che un certo numero di ore di volo gratuite. Fraca, dunque, aveva costituito una società di leasing per l'acquisto dell'aeromobile e lo aveva ceduto in gestione alla società Jet Up, ricevendo per tale operazione una fideiussione. All'inizio l'affare aveva avuto andamento positivo, poi nel 2009 il mercato era entrato in crisi, la gestione non aveva più prodotto utili e Fraca era andata in passivo.

Come chiarito dal Mar. Spello, **BRIMSTONE** è una società costituita il 22 ottobre 2007, avente quale unico beneficiario economico Antonio SIMONE.
In data 31 dicembre 2007 BRIMSTONE ha acquistato da KARMAL (altra società di Antonio SIMONE) la quota di partecipazione pari al 10% del capitale sociale in INVERSIONES JUVANS CHILE LIMITADA[45] impegnata nell'operazione immobiliare in Cile di costruzione dell'ospedale e vendita dei terreni sul mare.
Dalla contabilità della NORCONSULTING è emerso che BRIMSTONE riceve dai conti rubrica e dalla società ALVINSTER (di Pierangelo DACCO') la complessiva somma di Euro 1.700.000 tra il 14 dicembre 2010 e il 5 aprile 2011 secondo il seguente schema

data	BRIMSTONE: operazione	motivazione	importo
14/12/2010	DULCES INVESTMENTS SA	reimbursement loan further sale real estate Chile on behalf of subsidiary	[redacted]
15/12/2010	HIGHFLY ENTERPRISEE LTD	funds on behalf of shareholders	(1.250.000)
15/12/2010	ANTONIO SIMONE	trasferimento CORNER CARD	(25.000)
15/12/2010	ANTONIO SIMONE	HVB BANK, CZECH REPUBLIC	(100.000)
23/02/2011	DULCES INVESTMENTS SA		[redacted]
05/04/2011	ALVINSTER CORPORATION		[redacted]
06/04/2011	HIGHFLY ENTERPRISEE LTD	funds on behalf of shareholders	(300.000)

Il primo bonifico di Euro 1.400.000 riporta come causale "*rimborso prestito a seguito vendita immobili in Cile per conto della controllata*".
La somma di Euro 1.400.000 è stata originata da una operazione in scoperto di conto (ossia finanziata da NORCONSULTING attraverso il conto rubrica DULCES) e, pervenuta sul conto di BRIMSTONE, è stata girata per Euro 1.250.000 a HIGHFLY e, poi, ulteriormente trasferita sul conto di FRACA s.r.l.(per Euro 1.000.000) ed Euro 250.000 sono stati trasferiti sul conto di Carla VITES.
Come evidenziato dal Mar. SPELLO nella contestualità dell'uscita di Euro 1.400.000 verso BRIMSTONE erano già in atto dei pagamenti eseguiti dalla Fondazione Maugeri, attraverso il circuito SIBLAB che sarebbero andati a coprire lo scoperto con DULCES a fronte di alcune fatture. In particolare:

- dal 02.12.2010 al 23.12.2010 RAMSETE e AKAI (FSM) pagano fatture per € 1.2950.000 a SIKRI (DACCO');
- dal 09.12.2010 al 15.12.2010 RAMSETE e AKAI (FSM) pagano fatture per € 430.000 a SIKRI (DACCO');
- dal 20.12.2010 al 23.12.2010, le somme ricevute da SIKRI sono state girate sul conto di DACCO' (€1.200.000);

[45] Come emerge dai documenti prodotti dalla difesa di Antonio SIMONE in data 24.3.2016 (cfr., in particolare, volume relativo ai rapporti Gruppo Juvans – SIMONE e/o DACCO' con il Fatebenefratelli, docc. 9 ss.), alla data del 23.5.2000, Juvans Inverciones Chile Limitada era partecipata al 45% da Karmal (Antonio SIMONE) ed al 55% da Juvans International B.V. Successivamente, alla data del 28.12.2000, Juvans Inverciones Chile Limitada era società partecipata al 20% da Juvans International BV (DACCO'), al 10% da Karmal (SIMONE) ed al 70% da Juvans S.r.l. A sua volta Juvans s.r.l. era partecipata al 75% da Juvans International BV (DACCO') e a al 25% da Karmal (SIMONE).

- Il 27.12.2010, dal c/BSI di DACCO' sono stati bonificati € 1.200.000 al c/ALVINSTER (DACCO');

Il 04.01.2011, dal c/ALVINSTER-DACCO - sono stati bonificati € 1.200.000 al c/ DULCES. Dopo tale operazione, lo scoperto determinato dal bonifico a BRIMSTONE si è ridotto da € -1.430.624 a € -371.320. In altri termini, la copertura del bonifico a BRIMSTONE è stata di fatto eseguita con le somme provenienti da FSM.
Va aggiunto che ai primi di dicembre del 2010 sul conto DULCES vengono accreditati USD 6.300.000 (pari a Euro 4.736.485,98) provenienti da JUVANS INTERNATIONAL a loro volta provenienti da INVERSIONES JUVANS CHILE LIMITADA.
Si tratterebbe della somma guadagnata con la vendita dei terreni cileni.
La somma di Euro 4.736.485 veniva utilizzata per ripianare un precedente scoperto di DACCO' verso DULCES e per eseguire una serie di bonifici come da prospetto che segue

[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
03/12/2010	D.P.: Accredito da Juvans NL		(1.784.628,26)
03/12/2010	D.P.: Trasferimento a Negua	(1.500,00)	(1.786.128,26)
03/12/2010	D.P.: Trasferimento ad Eurosat	(45.000,00)	(1.831.128,26)
06/12/2010	D.P.: Conversione da US$ ad EUR.	[redacted]	2.905.357,72
07/12/2010	D.P.: Trasferimento a Mesa	(2.500.000,00)	405.357,72
09/12/2010	D.P.: Trasferimento a Dakin (Fiducenter Trustees Limited, "settlement on behalf of the shareholders of the Share Capital of Dakin Equity SA")	(42.000,00)	363.357,72
09/12/2010	D.P.: Trasferimento a D.P.	(167.000,00)	196.357,72
09/12/2010	D.P.: Trasferimento a Mesa	(44.000,00)	152.357,72
09/12/2010	D.P.: Trasferimento a P.D. (Pierangelo DACCO' Credit Card VISA 4950 1801 6568 6140 - Corner Banca SA, Switzerland, Swift Code: CBLUCH22, Account: 294168-14 - ref: payment credit card no.: 4950 1801 6568 6140)	(20.000,00)	132.357,72
09/12/2010	D.P.: Trasferimento a P.D. (Pierangelo DACCO' - Barclays Bank Plc London, U.K., Swift Code: BARCGB22 - IBAN: GB63 BARC 2026 7774 4301 99)	(20.000,00)	112.357,72
09/12/2010	D.P.: Trasferimento ad Eurosat	(91.000,00)	21.357,72

Se è indubbio, per la ricostruzione operata dal Mar. SPELLO, che la somma di Euro 1.700.000 accreditata a BRIMSTONE provenga dalla Fondazione Maugeri, Antonio SIMONE ha invece affermato che tale importo costituisce la sua parte di guadagno nell'operazione cilena di Vina del Mar (cfr., in particolare, pagg. 64 ss. e 76 ss. delle trascrizioni del 24.6.2015 nonché docc. 9 ss. del volume 1/2 della produzione della sua difesa del 24.3.2016. L'operazione, peraltro, viene richiamata anche nelle spontanee dichiarazioni rese da DACCO' in dibattimento e nella deposizione del teste della difesa di DACCO', Cantero).
L'operazione sarebbe cominciata intorno al 2000, allorchè DACCO' avrebbe coinvolto SIMONE nell'iniziativa, sponsorizzata dalla Provincia Sudamericana del Fatebenefratelli, di costruire un

ospedale per bambini cerebrolesi in Cile. All'epoca, in particolare, questi ultimi venivano curati presso il vecchio sanatorio del Fatebenerfratelli a Vina del Mar, che si era ormai rivelato inadeguato. L'idea di DACCO' era stata, dunque, quella di acquistare, tramite INVERSIONES JUVANS CHILE LIMITADA, il vecchio sanatorio, ottenere l'edificabilità del relativo terreno al fine di rivenderlo a imprenditori del settore alberghiero ed impiegare le somme così incassate per costruire il nuovo ospedale all'interno, in collina.
SIMONE venne dunque coinvolto da DACCO' nell'operazione, che ebbe, tuttavia, all'inizio delle difficoltà: in particolare il governo cileno emanò una legge eccezionale per derogare al vincolo di in edificabilità sull'area del vecchio sanatorio, cui seguì un lungo contenzioso innanzi alla giustizia amministrativa ed alla Corte Costituzionale cilena, che durò dieci anni e che si risolse in favore di DACCO'. Ottenuta dunque l'edificabilità del terreno, INVERSIONES JUVANS CHILE LIMITADA riuscì a vendere il terreno ed il vecchio sanatorio ad una catena alberghiera ed incassato, nel novembre 2010, il saldo della vendita (per l'importo di euro 6.590.000), provvedeva, nei primi giorni di dicembre a girare la parte degli utili spettanti a SIMONE sulla società Brimstone.

La spiegazione fornita da SIMONE presenta evidenti punti di criticità.
1) Sotto un primo profilo, non è congruente sotto il profilo dell'ammontare degli utili che sarebbero derivati a SIMONE dall'operazione.
Più nello specifico, SIMONE spiegava di avere partecipato all'operazione cilena attraverso la KARMAL con una quota del 10% in INVERSIONES JUVANS CHILE LIMITADA poi trasferita, in data 31 dicembre 2007, come in precedenza evidenziato, a BRIMSTONE.
Conclusa l'operazione immobiliare, il 3 dicembre 2010 JUVANS INTERNATIONAL riceve la somma di Euro 4.736.485. Di questi il 10% (pari al valore della partecipazione di SIMONE attraverso BRIMSTONE) corrisponderebbe a poco meno di Euro 500.000.
Invece BRIMSTONE riceve la somma di Euro 1.400.000 nel 2010 e di Euro 300.000 nel 2011 che supera il 30%.
SIMONE non è riuscito a fornire alcuna spiegazione sul perché gli sarebbero stati accreditati Euro 1.700.000

Esame SIMONE – ud. 24 giugno 2015 (pag. 77-78)

AVV. ALBERTINI – Senta, prima lei ha illustrato una operazione immobiliare in Cile, una compravendita di terreni. Lei, poiché questo dato mancava al Maresciallo Spello, lei mi può ricostruire - diciamo – brevemente la vita della Brimstone, con riferimento ad altra societa', Karmal?

IMP. SIMONE – Sì. E' semplice, Presidente, l'ha ascoltata gia' stamattina, perché ho avuto modo di far vedere il pagamento del Cile. Quando si vende il Cile, stamattina ho fatto vedere i conti, quando il saldo del Cile, che è sei milioni di dollari e 590 mila, viene versato, DACCO' di comune accordo mi trasferisce dei soldi sulla societa' Brimstone. Qual è la societa' Brimstone? La societa' Brimstone è quella che detiene il dieci per cento della societa' I.C. Cile , che aveva avuto, perché la Brimstone è più recente come societa', che l'aveva comprata dalla Karmal che era la mia societa' di partecipazione. Quindi io avevo una società di partecipazione di cui parleremo dopo, dentro c'era il dieci per cento del Cile, quando ho chiuso la società di partecipazioni ho intestato il dieci per cento del Cile a Brimstone. Ci sono tutti i documenti. Quando è stata fatta la vendita del Cile arrivano a

Brimstone un milione e quattro e poi l'anno dopo trecentomila euro.

Esame SIMONE – ud. 30 giugno 2015 (pag. 88)

C'è ancora un incasso che compare sui miei conti, ed è la Brimstone, che qui non capisco perché devono... la Brimstone detiene il Cile, quando viene venduto il Cile a novembre vengono incassati sette milioni di dollari, DACCO' dà il dieci per cento, tenendo conto che non è il dieci perché era di più, ma lasciamo perdere. Manda un milione e quattro nel 2010, 300 mila euro nel 2011, alla societa' Brimstone, che è la societa' che detiene il dieci per cento del Cile. Questi sono tutti i soldi che io incasso, okay?

Non spiega SIMONE (limitandosi a un "*ma lasciamo perdere*") perché a fronte di una partecipazione del 10% la sua società incassi oltre il 30% dei profitti realizzati in Cile.
Tanto più che a specifica domanda del Presidente del Collegio egli ha precisato che l'operazione cilena (costruzione dell'ospedale/vendita dei terreni dove si trovava il sanatorio) si è chiusa, con fatica, in sostanziale pareggio.

Esame SIMONE – ud. 24 giugno 2015 (pag. 70)

PRESIDENTE – Ma tutta questa operazione è andata in pareggio o avete anche guadagnato?
IMP. SIMONE – A naso, Presidente, a fatica, a fatica, in pari ....

2) Sotto altro profilo, SIMONE non ha documentato in alcun modo come abbia partecipato al finanziamento dell'operazione.
Invero, dalla documentazione di NORTH CONSULTING non risultano finanziamenti da parte di Antonio SIMONE alla società cilena se non il versamento di parte del capitale sociale per una quota del 10% per Euro 132.000. Risultano invece finanziamenti da parte di una società di DACCO' JUVANS INTERNATIONAL tra il 2004 e il 2010 per complessivi USD 7.172.434.
Il consulente tecnico della difesa di SIMONE, dr. Volpi, rileva, sul punto, che, risalendo l'operazione al 1995, non sarebbe più reperibile la documentazione dell'epoca che comprovi i versamenti effettuati dai soci a finanziamento dell'operazione (cfr. pag. 17 della relazione scritta, nonché pagg. 84 ss. delle trascrizioni del 22.12.2015). In realtà, come emerge anche dalla documentazione prodotta dalla stessa difesa di SIMONE (cfr., in particolare, produzione del 24.3.2016, volume relativo ai rapporti Gruppo Juvans – SIMONE e/o DACCO' con il Fatebenefratelli, docc. 9 ss.), l'investimento a Vina del Mar risale al 2001 e la partecipazione di SIMONE, tramite Karmal, a INVERSIONES JUVANS CHILE LIMITADA, risale al 2000: la relativa documentazione è sicuramente reperibile, ma non dà atto di particolari finanziamenti da parte di SIMONE. Peraltro, se anche l'asserito finanziamento risalisse al 1995, non appare davvero credibile che dello stesso, di importo sicuramente ingente, non sia rimasta alcuna traccia nei conti correnti bancari di INVERSIONES JUVANS CHILE LIMITADA ovvero di SIMONE e delle società a lui riconducibili.
3) Infine, è interessante notare come il teste introdotto dalla difesa DACCO' Gustavo CANTERO, il quale seguì la costruzione dell'ospedale in Cile avendo svolto dal 2001 al 2011 l'attività di Direzione Pianificazione e Controllo per l'Ordine dei Fatebenefratelli in Argentina, Cile e Bolivia, esaminato all'udienza del 9 febbraio 2016, ha parlato soltanto dei rapporti con DACCO' dichiarando di avere incontrato SIMONE una sola volta in occasione probabilmente della posa

della prima pietra dell'ospedale. Tale dato sembra smentire quanto dichiarato da SIMONE circa un suo forte impegno nel progetto cileno, comportante almeno due viaggi all'anno in Cile.
In definitiva, l'apparente causale ("*reimbursement loan further sale real estate Chile on behalf of subsidary*") del trasferimento della somma di Euro 1.400.000 pervenuta dal conto Dulces sul conti di BRIMSTONE appare fittizia.
Per contro, è ampiamente provato che la provvista del flusso viene dalla Fondazione Maugeri: ancora una volta, dunque, la spiegazione fornita dall'accusa appare più logica e maggiormente dotata di riscontri.

§ 8.8.7 Accredito di 29.200 euro e di 527.153 dollari ad IPI

Come spiegato dal Mar. Spello, la società IPI aveva come beneficiari economici DACCO' per il 60% e Antonio SIMONE per il 40%. Si trattava della società destinata a gestire l'operazione immobiliare in Nazareth oggetto di un lungo contenzioso con l'Ordine dei Fatebenefratelli.
Il Mar. SPELLO ha mostrato che tra il 2004 e il 2011 la società è stata finanziata per circa 1,1 milione di Euro dai conti rubrica con le provviste provenienti dai pagamenti della Fondazione Maugeri

A	B	C	D	E	F	G	H	I
		C/RUBRICA				IPI		
Data	Descrizione		Eur	USD	Data	Descrizione	BARCLAYS EUR	BARCLAYS USD
27/05/2004	IPPOCRATES	D.P.: Trasferimento ad IPI		(20.052,50)	27/05/2004	Accredito da Ippocrates (usd 20'000)		20 000,00
10/03/2005	KOS BANF	D.P.: Trasferimento ad IPI		(23.069,48)	14/03/2005	accredito da kos (usd 23'000)		23 000,00
05/05/2005	KOS BANF	D.P.: Trasferimento ad IPI		(20.081,01)	09/05/2005	accredito da kos (usd 20'000)		20 000,00
08/06/2005	KOS BANF	D.P.: Trasferimento ad IPI	(493.116,00)		09/06/2005	accredito da kos (Euro 493 000)		599 044,30
22/06/2005	KOS BANF	D.P.: Trasferimento ad IPI	(24.986,84)		24/06/2005	accredito da Kos (usd 30'000)		30 000,00
19/07/2005	KOS BANF	D.P.: Trasferimento ad IPI		(6.000,00)	21/07/2005	accredito da Kos (usd 6'000)		6 000,00
23/12/2005	GENIAL	D.P.: Trasferimento ad IPI		(3.000,00)	29/12/2005	accredito da Genial (usd 3'000)		3 000,00
12/01/2006	GENIAL	D.P.: Trasferimento ad IPI	(29.046,84)		17/01/2006	accredito da Genial (usd 35'000)		35 000,00
05/07/2006	GENIAL	D.P.: Trasferimento ad IPI	(4.789,35)		07/07/2006	accredito da Genial (usd 6'000)		6 000,00
25/01/2007	GENIAL	D.P.: Trasferimento ad IPI		(15.000,00)	29/01/2007	accredito da Genial (usd 15'000)		15 000,00
22/05/2007	GENIAL	D.P.: Trasferimento ad IPI	(9.907,22)		24/05/2007	accredito da Genial (usd 12'000)		12 000,00
30/05/2007	GENIAL	D.P.: Trasferimento ad IPI	(29.961,39)		01/06/2007	accredito da Genial (usd 40'000)		40 000,00
19/07/2007	GENIAL	D.P.: Trasferimento ad IPI	(40.000,00)		23/07/2007	accredito da Genial (euro 40'000)		54 704,00
20/11/2007	GENIAL	D.P.: Trasferimento ad IPI		(20.000,00)	23/11/2007	accredito da Genial (usd 20'000)		20 000,00
24/01/2008	GENIAL	D.P.: Trasferimento ad IPI	(17.000,00)		24/01/2008	accredito da Genial (euro 17'000)		24 463,73
07/04/2008	GENIAL	D.P.: Trasferimento ad IPI	(20.000,00)		09/04/2008	accredito da Genial (euro 20'000)		31 003,57
24/04/2008	GENIAL	D.P.: Trasferimento ad IPI	(30.000,00)		29/04/2008	accredito da Genial (euro 30'000)		46 177,39
19/05/2008	GENIAL	D.P.: Trasferimento ad IPI	(20.000,00)		27/05/2008	accredito da Genial (euro 20'000)		31 023,50
04/06/2008	GENIAL	D.P.: Trasferimento ad IPI	(25.000,00)		06/06/2008	accredito da Genial (euro 25'000)		38 089,11
12/11/2008	GENIAL	D.P.: Trasferimento ad IPI	(12.000,00)		14/11/2008	accredito da Genial (euro 12'000)		14 579,30
20/01/2009	GENIAL	D.P.: Trasferimento ad IPI	(10.000,00)		09/02/2009	accredito da Genial (euro 10'000)		12 646,80
09/02/2009	GENIAL	D.P.: Trasferimento ad IPI	(10.000,00)		17/02/2009	accredito da Genial (euro 25'000)		31 210,76
19/02/2009	DULCES	D.P.: Trasferimento ad IPI	(31.000,00)		19/02/2009	accredito da Dulces (euro 31'000)		38 266,40
					26/02/2009	funds from shareholders (DP on behalf		500,00
19/03/2009	DULCES	D.P.: Trasferimento ad IPI	(12.000,00)		19/03/2009	accredito da Dulces (euro 12'000)		15 822,81
03/08/2009	DULCES	D.P.: Trasferimento ad IPI	(38.000,00)		03/08/2009	accredito da Dulces (euro 38'000)		53 017,60
28/08/2009	DULCES	D.P.: Trasferimento ad IPI	(10.000,00)		26/08/2009	accredito da Dulces (euro 10'000)		14 045,84
12/10/2009	DULCES	D.P.: Trasferimento ad IPI	(26.000,00)		13/10/2009	accredito da Dulces (euro 26'000)		37 403,72
30/11/2009	DULCES	D.P.: Trasferimento ad IPI	(30.000,00)		30/11/2009	accredito da Dulces (euro 30'000)		43 884,00
25/03/2010	DULCES	D.P.: Trasferimento ad IPI	(23.000,00)		25/03/2010	accredito da Dulces (euro 23'000)	23 000,00	
11/08/2010	DULCES	D.P.: Trasferimento ad IPI	(30.000,00)		11/08/2010	accredito da Dulces (euro 30'000)	30 000,00	
16/09/2010	DULCES	D.P.: Trasferimento ad IPI	(10.000,00)		16/09/2010	accredito da Dulces (euro 10'000)	10 000,00	
22/07/2011	DULCES	D.P.: Trasferimento ad IPI	(10.000,00)		22/07/2011	accredito da Dulces (euro 10'000)	10.000,00	

Tenuto conto della compartecipazione di DACCO' e SIMONE all'accordo intercorso con Fondazione Maugeri, è stato imputato ad Antonio SIMONE il 40% le somme che dai conti rubrica vengono trasferiti sui conti di IPI per Euro 29.200 e USD 527.153 (così facendo applicazione delle percentuali sancite nelle sopra richiamate scritture rilasciate, nel 2005, da DACCO' e SIMONE a GRENCI e ricognitive dei loro rapporti).

SIMONE ha ricondotto la genesi di questi flussi ad una iniziativa imprenditoriale da lui condotta in Israele insieme a DACCO' (cfr. pagg. 80 ss. delle trascrizioni del 24.6.2015; docc. 16 e 17 della sua produzione difensiva del 24.3.2016 relativa ai rapporti tra Gruppo Juvans ed il Fatebenefratelli; docc. 14 – 16 del volume 1/2 della medesima produzione difensiva).
SIMONE, in particolare, ricordava che a Nazareth il Fatebenefratelli aveva un ospedale che doveva ristrutturare. DACCO' e SIMONE costituiscono, dunque, nel 2000 IPI e si accordano con i frati per curare la vendita dei terreni della collina di proprietà dell'Ospedale. Contemporaneamente, i frati stipulano con Juvans International un contratto per la ristrutturazione dell'Ospedale. Tramite il ricavato della vendita di parte dei terreni (ventidue miliardi delle vecchie lire), i frati pagano gli avanzamenti dei lavori a Juvans International, che nel frattempo ha subappaltato i lavori alla società Iacorossi di Roma. I frati, tuttavia, non riescono più a vendere la rimanente parte dei terreni. Conseguentemente, si interrompono i pagamenti a Juvans International per l'avanzamento dei lavori dell'ospedale. A sua volta, Juvans International diventa insolvente nei confronti di Iacorossi, che, pertanto, chiede ed ottiene il fallimento di Juvans International. A questo punto IPI, per risollevare le sorti dell'iniziativa imprenditoriale, decide di partecipare all'asta per la vendita dei terreni dei frati, che si aggiudica. Conseguentemente, nel 2000, stipula il preliminare di acquisto con i frati. Tuttavia, nel 2001, il nuovo Padre Provinciale del Fatebenefratelli contesta la validità di questo contratto. Inizia un lungo contenzioso, nel corso del quale DACCO' e SIMONE avanzano anche proposte transattive, conclusosi in favore di IPI pochi mesi prima dell'arresto di DACCO'.
SIMONE spiegava che IPI, per eseguire i lavori in Israele, si era servita di Juvans Branch (partecipata di Juvans International BV – cfr. schema del Mar. Spello, doc. 23 della produzione della difesa SIMONE del 19.7.2016) per fare eseguire alla stessa i lavori in Israele. IPI aveva dunque saldato le fatture emesse da Juvans Branch la quale, con il ricavato, aveva poi pagato lo stipendio, in Svizzera, a SIMONE. SIMONE rileva, sul punto, una duplicazione delle somme che sono state a lui imputate dalla Guardia di Finanza (l'importo di euro 442.686 euro confluito su IPI tra il 2004 ed il 2011 già includerebbe, secondo l'imputato, l'importo di euro 159.705 a lui corrisposto a titolo di stipendio da Juvans Branch), atteso che Juvans Branch trae la provvista per il pagamento dei suoi stipendi proprio dalle somme che escono da IPI (cfr. pag. 85 delle trascrizioni del 24.6.2015: "... *IPI riceve fatture da Juvans Branch per il lavoro che Juvans Branch fa, cioè IPI è una società che ci ha questa cosa qui da seguire e da fare dei lavori. Quindi questi lavori li fa fare a Juvans Branch. Dico questo perché, siccome io ho uno stipendio di Juvans Branch, prendo lo stipendio in Svizzera da Juvans Branch, il Maresciallo Spello ha assegnato a me i soldi che sono andati a IPI e i soldi dello stipendio, è un evidente doppione, perché i soldi che sono andati a IPI ritornano a Juvans Branch che mi paga lo stipendio* ... ". Cfr. anche tabelle di cui alle pagine 20 e 21 della relazione scritta del consulente Volpi, il quale evidenzia la quasi contemporaneità dei flussi IPI – Juvans Branch e Juvans Branch – SIMONE e sottolinea, altresì, che IPI, in data 18.5.2004, 22.7.2008 e 16.2.2009, effettua versamenti sui conti rubrica Ippocrates e Dulces per un totale di 69.825 euro che vengono utilizzati da Juvans Branch per pagare SIMONE).
A supporto della ricostruzione operata da SIMONE, il consulente della difesa Volpi (cfr. trascrizioni e pagg. 21 ss. della relazione scritta) evidenzia che IPI ha pagato le tasse di registrazione in Israele, per il Fatebenefratelli, in data 12.4.2001 (cfr. all. 12 alla relazione scritta).

Tale dato, dunque, evidenzierebbe che l'operatività di IPI per il Fatebenefratelli sarebbe antecedente ai rapporti della società MTB di Pierangelo DACCO' con FSM.
Secondo il consulente Volpi, inoltre, SIMONE avrebbe finanziato IPI mediante fondi ricavati:
- dalla liquidazione di AGENS per l'importo di euro 250.000;
- dall'operazione S. Giuseppe per l'importo di euro 100.000;
- da consulenze per la Grande Distribuzione per euro 100.000

Ritiene il collegio che le spiegazioni fornite da SIMONE dal suo consulente non siano persuasive.

1) Somme (euro 250.000) provenienti da AGENS ed utilizzate da SIMONE per finanziare IPI
Il Consulente Volpi opera la seguente ricostruzione:
- in data 30.9.1999 DACCO' e SIMONE costituiscono AGENS (il capitale versato è così ripartito: 55% Juvans International B.V. e 45% Karmal) (cfr. all. 14 della consulenza Volpi);
- in data 17.4.2001 AGENS subentra a Juvans Intarnational BV nel contratto di progettazione stipulato con il Fatebenefratelli (all. 15 alla consulenza Volpi);
- in data 4.12.2004 Karmal cede le sue quote in AGENS a Juvans International al prezzo di euro 132.685;
- AGENS viene posta in liquidazione nel 2005;
- a seguito della messa in liquidazione di AGENS, DACCO' incassa dalla predetta società le seguenti fatture per prestazioni professionali (doc. 18 allegato a consulenza Volpi):
1) 30.5.2005: 500.000 euro;
2) 3.6.2005: 200.000 euro;
3) 14.6.2005: 500.000 euro
- SIMONE dall'operazione AGENS incassa:
1) euro 250.000 in data 15.12.2005 (bonifico DP CONSULTANT su c/c Praga);
2) dollari 239.618 in data 9.6.2005 dal conto Kos (conti rubrica)
3) euro 132.685 ricevuti per la cessione delle quote di AGENS da Karmal a Juvans International in data 4.12.2004 (doc. 18 allegato a consulenza Volpi).

Ad un attento esame della documentazione prodotta, alla ricostruzione operata dal consulente Volpi si può tuttavia obiettare quanto segue:
- è un dato veramente anomalo che SIMONE riceva pagamenti da conti rubrica e da DP CONSULTANT dopo che è stata liquidata la sua partecipazione in AGENS;
- i bonifici vengono da mittenti che nulla hanno a che fare con IPI;
- le causali dei bonifici nulla dicono sul business sottostante;
- dalla documentazione contrattuale non emergono prestazioni di SIMONE diverse ed ulteriori da quelle svolte da AGENS;
- una volta che i soldi transitano da DP Consultant e dai conti rubrica a SIMONE, non vi sono tracce di flussi di pari importo da SIMONE ad IPI.
Appare del tutto arbitraria e non riscontrata, dunque, l'imputazione, operata da SIMONE, dell'importo di euro 250.000 ricevuto sui suoi conti praghesi in data 15.12.2005 da DP CONSULTANT al finanziamento dell'operazione IPI.

2) Soldi da S. Giuseppe (euro 100.000) utilizzati da SIMONE per finanziare IPI

Sul punto si rinvia alle osservazioni che verranno di seguito espresse con riguardo all'inconsistenza delle spiegazioni fornite da SIMONE in merito all'operazione S. Giuseppe.

3) Soldi da Grande Distribuzione (euro 100.000) utilizzati da SIMONE

Per quanto constato dal Consulente Volpi, tra il 14.8.2006 ed il 15.11.2006 i conti rubrica (Genial) sarebbero stati alimentati, per un totale di 545.520,00 euro, con le seguenti causali: "*D.P.: Accrediti da CAM - Operazioni FINIPER*" (primi tre bonifici) e "*D.P.: Accrediti da CAM - Operazione GSC*" (ultimo bonifico) (cfr. pagg. 28 ss. della relazione di consulenza agli atti).

Il Consulente spiega tali introiti come compensi di consulenze immobiliari che SIMONE avrebbe fatto nell'ambito della grande distribuzione (pag. 45 relazione Volpi). A tal fine la difesa produce:

- materiale pubblicitario della società GSC Gestione Sviluppo Commerciale s.r.l. di Bergamo (con collegamenti, sembrerebbe, con CID company s.r.o., con sede a Praga) e della società lussemburghese FINIPER International s.a., nonché notizia di stampa relativa all'incorporazione del gruppo FINIPER nella capogruppo Canova (all. 19 alla consulenza);
- missiva della società Finiper del 10.3.2016, con la quale si conferma che SIMONE ha svolto attività di consulenza immobiliare per il gruppo Finiper negli anni 2005/2006 e che per l'attività di advisor, per il perfezionamento del relativo contratto e per la corresponsione dei compensi maturati, SIMONE indicò, all'epoca, la società "CAM – HANDELS UND BETEILIGUNGS G.m.b.H", la quale emise una prima fattura per l'importo di euro 200.000 in data 28.4.2006 con causale "*retainer fee as per agreement signed on 28.02 – 09.03.2005*" e una seconda fattura per l'importo di euro 300.000 in data 20.10.2006 per "*additional fees as per agreement signed on 28.02 – 09.03.2005*" (cfr. doc. 23 della produzione del 24.3.2016, sub paragrafo "*c) Indagini difensive*");
- missiva del 11.3.2016 del gruppo GSC Gestione Sviluppo Commerciale s.r.l., in cui si conferma che SIMONE, con l'ing. Petr Elias, negli anni 2004 e 2005 ha svolto consulenza per conto del gruppo in Repubblica Ceca (cfr. doc. 25 della produzione del 24.3.2016, sub paragrafo "*c) Indagini difensive*").

Il consulente osserva che, in base alla documentazione acquisita agli atti, sul conto Votera di Antonio SIMONE risulterebbero, altresì, due entrate dalle società Ponte Carlo e Queensbarry, entrambe operanti nel comparto della Grande Distribuzione: tale dato comproverebbe, ulteriormente, che Antonio SIMONE avrebbe operato nel settore della grande distribuzione in autonomia da DACCO'.

Nel tentativo di riconciliare i flussi, il consulente spiega che gli introiti dalla Grande Distribuzione pervenuti a SIMONE nel 2006 sui conti rubrica (euro 545.200) sarebbe stati utilizzati per l'importo di euro 100.000 per finanziare IPI, per l'importo di euro 60.000 per finanziare gli stipendi londinesi di SIMONE e per l'importo di euro 333.500 per alimentare due accrediti da D.P. CONSULTANT a SIMONE (euro 200.000 in data 22.9.2006 ed euro 133.500 in data 16.11.2006).

Ad avviso del Collegio, la documentazione prodotta dalla difesa per dimostrare che l'importo di euro 545.520,00 accreditato sul conto Genial tra il 14.8.2006 ed il 15.11.2006 deriverebbe da attività di consulenza svolta da SIMONE per il gruppo Finiper non può considerarsi probante.

Può senz'altro affermarsi, sulla base di tali documenti, l'effettività di attività di consulenza. Si osserva, tuttavia:

- che non vi è congruenza tra gli importi versati sul conto rubrica (euro 542.520 complessivi) e quelli pervenuti a CAM da Finiper (euro 500.000);
- che non vi sono elementi per potere affermare che gli accrediti sul conto rubrica si riferiscano proprio all'attività fatturata da CAM;
- nella contabilità dei conti rubrica, la causale dei flussi in entrata fa riferimento a "D.P.", cioè a Piero DACCO'. Nessun elemento concreto vi è, viceversa, per ricondurre tale flusso ad attività svolta da SIMONE;
- non vi è alcun elemento per ricollegare flussi in entrata sui conti rubrica all'attività di consulenza svolta da SIMONE, a Praga, per il gruppo GSC (peraltro, dalla missiva prodotta dalla difesa, non si evince neppure quale importo abbia corrisposto tale gruppo a SIMONE, in che periodo e per quale ammontare).

Appare dunque del tutto arbitraria la riconciliazione, operata dal consulente Volpi, tra gli introiti G.D.O. sui conti rubrica e le uscite dai conti rubrica per investimenti di SIMONE in IPI, per gli stipendi di Londra di SIMONE e per gli accrediti da DP CONSULTANT a SIMONE. Tali uscite, viceversa, appaiono fondatamente riconducibili ai flussi in entrata da FSM sui conti rubrica, con certezza attribuibili, per quanto in precedenza evidenziato, all'illecita attività svolta da DACCO' e SIMONE in Regione per conto della fondazione pavese, tanto più che, come sottolineato da GRENCI all'udienza del 7.10.2014, tutte le operazioni finanziarie riconducibili a SIMONE sono giustificate unicamente da capitali provenienti da società di DACCO' (cfr. pagg. 153 s. "*Le risorse finanziarie arrivavano sempre da quelle che erano le società commerciali del Dottor DACCO', quindi da M.T.B. sostanzialmente e poi da tutte le altre società che abbiamo visto in precedenza. Tengo a precisare che comunque sia M.T.B. è sempre stata una società dal punto di vista della proprietà solo del Dottor DACCO', salvo il fatto che il Dottor DACCO' mi diceva "bene, metti a disposizione questi denari a favore di SIMONE per questa iniziativa piuttosto che per quest'altra". Dico questo perché chi dava disposizioni era il Dottor DACCO'. Teniamo anche presente che in un certo periodo, visto che questi flussi di denaro che venivano messi a disposizione del Dottor SIMONE erano ingenti, ritenemmo opportuno chiarire le ragioni di queste dazioni. Capimmo che sostanzialmente erano in società, in affari insieme soprattutto per quanto riguarda quella che era la gestione del cliente Fondazione Maugeri, tant'è che in tal senso ci fu un chiarimento speciale da noi fatto, non ricordo esattamente l'anno, in cui chiedemmo "bene, ma come mai questa società che è riferibile al 100% solo a DACCO' comunque fa dei pagamenti in modo ripetuto, continuativo?" E venne fuori che la ragione era proprio perché quel cliente lì era un cliente comune, di entrambi*").

§ 8.8.8 Accredito di 242.348 euro da Iuvans International (stipendi)

In base agli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza (cfr. deposizione Mar. Spello, pagg. 37 ss. dell'udienza del 23.4.2015), dai conti di Juvans Branch risulterebbero uscite per finanziare gli stipendi di SIMONE, per il periodo dal 2004 al 2011, per un totale di 242.348 euro.

Il dato, come in precedenza evidenziato, è stato confermato dal consulente della difesa Volpi il quale, tuttavia, ha eccepito una duplicazione nell'attribuzione di flussi a SIMONE per l'importo di euro 159.705, atteso che Juvans Branch trarrebbe la provvista per il pagamento degli stipendi di SIMONE proprio dalle somme che escono da IPI.

L'obiezione del consulente della difesa è senz'altro suggestiva.

Occorre, tuttavia, evidenziare come Juvans Branch, nello stesso periodo, sia stata finanziata, per significativi importi, anche dai conti rubrica, i quali, a loro volta, ricevono la provvista dai pagamenti di Fondazione Maugeri.
Come più volte emerso nel corso del dibattimento, i conti rubrica agivano come una sorta di "*conti calderone*" dove confluivano in modo indistinto i pagamenti relativi all'attività svolta in comune da DACCO' e da SIMONE; i medesimi conti venivano poi utilizzati per il finanziamento dei due imputati.
Ebbene, come sottolineato dal Mar. Spello e come evidenziato dal Consulente tecnico del P.M. Stefano Silviotti (cfr. trascrizioni del 7.5.2015), la riconciliazione dei flussi, in indagine, è stata operata sulla base dei files di riconciliazione forniti dal fiduciario GRENCI (North Consulting), il quale gestiva i conti rubrica ed i conti correnti di buona parte delle società di DACCO' e SIMONE, tra cui Juvans Branch ed IPI (cfr. tabella 1 della relazione integrativa prodotta dal Dr. Silviotti all'udienza del 7.5.2015).
Il consulente del P.M. ha posto a raffronto le movimentazione finanziarie risultanti dalla documentazione (estratti conto, contabili bancarie, contratti, fatture, mandati e corrispondenza) con i file di riconciliazioni elaborati da GRENCI ed ha riscontrato una sostanziale coincidenza di importi e date (cfr. pag. 8 della relazione integrativa di Silviotti).
Ciò significa che la riconciliazione dei flussi operata da GRENCI è sostanzialmente corretta.
Stando, dunque, alla ricostruzione operata dal fiduciario GRENCI (e confermata dal Consulente Silviotti), sono state individuati i flussi provenienti da FSM, pervenuti sui conti di Juvans Branch e successivamente destinati a DACCO' o a SIMONE (cfr., in particolare, tabella 9 di pag. 34 e tabella 17 di pag. 41 della relazione integrativa Silviotti): tra questi flussi rientra, come confermato dal Mar. Spello, l'importo di 242.348 euro relativo agli stipendi di SIMONE.
Attribuire, dunque, l'importo di tali stipendi pagati da Juvans Branch a SIMONE dal flusso in entrata su Juvans Branch, proveniente da IPI, così come ha fatto il consulente Volpi, non appare corretto, in quanto si fonda su un criterio del tutto arbitrario di riconciliazione. Per contro, l'attribuzione delle somme pagate a titolo di stipendi a SIMONE come provenienti dal circuito FSM ha un solido riferimento documentale nella contabilità tenuta dal fiduciario GRENCI per conto di SIMONE e DACCO', la quale, evidentemente, è stata elaborata proprio in relazione alle direttive che i due clienti impartivano al fiduciario e che consentivano di attribuire con esattezza l'origine e la destinazione dei flussi.
Ritiene, dunque, il collegio che la riconciliazione dei flussi operata dalla Guardia di Finanza sia sostanzialmente corretto e che l'intero importo di 242.348 euro attribuito a SIMONE debba essere ricollegato ai flussi provenienti da FSM e destinati a remunerare SIMONE e DACCO' per l'attività di illecita intermediazione dagli stessi svolti presso i vertici di Regione Lombardia.

§ 8.8.9 Somme accreditate sui conti correnti Hanson (GBP 77.500) e Millenium (GBP 34.985)

Il Mar. Spello ha così ricostruito i flussi che sono stati destinati ad alimentare gli stipendi londinesi di SIMONE accreditati sui conti Hanson e Millenium e pervenuti a SIMONE (cfr. pagg. 38 ss. delle trascrizioni del 23.4.2015):
"*Analoga ricerca fatta sui conti rubrica mette in evidenza che ci sono altre quote di stipendio, altri stipendi che vanno ad A.S. e a P.D. Allora, questa è sempre la contabilità di GRENCI, in questo caso riferita ai conti rubrica, Kos, Genial e Dulces. L'8 aprile del 2004 Kos individua nel suo conto corrente una operazione di 15 mila e 200 sterline, che sono trasferiti per stipendi A.S.*

più P.D., cioè Antonio SIMONE e Pierangelo DACCO'. La somma non viene inviata direttamente ai conti dell'uno e dell'altro ma alla societa' Hanson. Hanson è un altro conto rubrica, credo di aver rappresentato... ecco, sì, in questo caso ne possiamo vedere alcune. Allora, a sinistra c'è il conto corrente Genial, che trasferisce a Hanson 9 mila 198 Eur. Questa somma – questa è la societa' Hanson – la andiamo a vedere sul conto Hanson, che è un altro dei conti rubrica che comunque teneva GRENCI, anche di questo ha fornito la contabilità e in questo conto corrente vediamo entrare la somma a credito per SIMONE e DACCO', e la somma viene ulteriormente distinta, era partito in Eur è arrivato in Pounds(?). I Pounds sono stati divisi quanto a tremila e 750 a SIMONE e tremila e 220 a DACCO'. La contabilità parla di stipendi per l'uno e per l'altro, le somme vengono veicolate in Inghilterra, la Barclays Bank, attraverso pero' un conto corrente ulteriore, in questo caso è Hanson. Questa operazione si ripete nel tempo, qui ne ho riportato sinteticamente soltanto alcune. Allora, il 15 gennaio del 2009 Genial trasferisce a Hanson 7 mila e 170 Pounds pari a 8 mila Eur, la somma entra nel conto Hanson, di 7 mila e 170, e viene divisa con l'individuazione... questo SIMONE e questo DACCO' sono annotazioni che compaiono nella contabilità, nei file Excel che ha consegnato GRENCI. Ci sono alcuni... in alcune occasioni questa distinzione non è stata introdotta, per cui io nel conto Hanson posso sicuramente dire che ci sono mille e 250 Eur destinati a DACCO' più 27 mila, così come a SIMONE ce ne sono mille e 250 più 26 mila e 250. C'è una quota in distinta perché ci sono delle operazioni per le quali io non posso procedere a una suddivisione precisa dell'uno e dell'altro, questi 110 mila Eur, che sono arrivati, sul conto Hanson, li ho computati nel calcolo complessivo al cinquanta per cento. In realtà forse è il 48 o il 52, c'è una variazione che è minima. Per non lasciare incompiuto questo 110 mila l'ho computato – nel prospetto finale – al cinquanta per cento l'uno rispetto all'altro. Hanson non è l'unico conto corrente perché, sempre partendo dai conti rubrica, ci sono – in epoche più recenti – qui stiamo parlando, che ne so, nell'ottobre del 2009, trasferimento per stipendi ad A.S., il conto che viene utilizzato non è più Hanson ma è Millenium, che è un altro conto rubrica gestito da GRENCI, per il quale GRENCI ci ha fornito poi la relativa contabilità. E anche qui vediamo che il meccanismo è esattamente lo stesso che abbiamo visto per Hanson. Dal conto rubrica parte una somma, va su un altro conto rubrica, dove le somme vengono divise. Questi sono settemila e 570 euro divisi quanto a tremila e 750 a SIMONE e a DACCO' invece tremila e 205. Anche per questo, arrivato in fondo, la porzione finale, in epoca più recente, permette di distinguere chiaramente quali somme sono partite dai conti rubrica con la causale "Stipendi" e l'importo complessivo è 23 mila a carico... a favore di DACCO', e per 34 mila è a favore di SIMONE ..."

Il consulente Volpi ha obiettato a questa ricostruzione che, in realtà, la provvista per il pagamento degli stipendi londinesi di SIMONE andrebbe rinvenuta nei seguenti trasferimenti operati dai conti correnti di Antonio SIMONE sui conti gestiti da North Consulting (cfr. pag. 22 della relazione Volpi):

- 5.10.1999: $ 20.000 da c/c Votera con causale Londra (all. 13 alla consulenza);
- 27.1.2000: Gbp 15.000 da c/c Votera con causale Londra (all. 13 alla consulenza);
- 12.10.2004: euro 39.954 da A.S.;
- nel 2006: euro 60.000 da grande distribuzione;
- nel 2009: euro 50:00 da S. Giuseppe.

La riconciliazione operata dal dr. Volpi non convince.

Già si è sottolineata l'opinabilità della riconducibilità dei flussi alla grande distribuzione ed all'operazione S. Giuseppe (sul punto si rinvia ai relativi paragrafi).
Quanto ai versamenti operati da SIMONE in data 5.10.1999 ed in data 27.1.2000 essi sono totalmente diacronici rispetto ai flussi degli stipendi londinesi e di importo troppo esiguo per coprire gli esborsi relativi a stipendi che vengono pagati ben cinque/sei anni dopo.
Quanto all'importo di euro 39.954 versato da SIMONE in data 12.10.2004, non vi è alcuna causale che faccia riferimento al pagamento degli stipendi e la totale carenza di documentazione sul punto rende del tutto arbitraria la riconciliazione operata dal dr. Volpi.
Per contro, più che fondata appare la ricostruzione del flusso operata dagli inquirenti, sia perché fondata sui files di riconciliazione di GRENCI, sia perché trova un significativo riscontro cronologico tra flussi in entrata e flussi in uscita dai conti rubrica.

§ 8.8.10 Cetinblew – Ospedale S. Giuseppe Milano

Come emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale (cfr., in particolare, deposizione Mar. Spello; deposizione dr. Pacini; consulenza dr. Volpi; esame di SIMONE, pagg. 32 ss. delle trascrizioni del 30.6.2015; docc. 74 ss. del volume 2/2 della produzione della difesa di SIMONE del 24.3.2016; docc. 29 e 30 della produzione della difesa di SIMONE del 19.7.2016) le somme accreditate dai conti rubrica alla società Cetinblew per l'importo di euro 1.942.600 traggono origine dalla c.d operazione S. Giuseppe.
CETINBLEW, il cui unico beneficiario economico è Antonio SIMONE, è per così dire la società gemella di **TACOMI**, quest'ultima di Pierangelo DACCO' (per entrambe vi sono due mandati fiduciari del 6 luglio 2006)[46].
Le due società sono state costituite in contemporanea da SIMONE e DACCO' e si sono mosse in parallelo nell'operazione di acquisto delle quote della società HOSPITALITY s.r.l. titolare del contratto di gestione dell'ospedale San Giuseppe (all'epoca appartenente al Fatebenefratelli).
L'operazione si è articolata in due fasi: nella prima le due società, che operano in Italia, attraverso la Cordusio Fiduciaria, acquistano le quote di HOSPITALITY ed eseguono finanziamenti; nella seconda fase le quote di HOSPITALITY vengono cedute al Gruppo VILLA MARIA.
Pertanto nella contabilità di GRENCI si rileva un flusso di somme che da DACCO' e SIMONE vanno verso CETINBLEW e TACOMI; nella seconda fase vi è il ritorno dell'investimento derivante dalla vendita delle quote.
Il Mar. SPELLO ha offerto in visione il seguente prospetto concernente i finanziamenti che CETINBLEW riceve dai conti rubrica per Euro 1.942.600

[46] Come ha anche affermato SIMONE nel corso del suo esame "*sono due fotocopie di società che mettono uguale riprendono uguale*" (pag. 34 trascr. ud. 30 giugno 2015).

26/07/2006 GENIAL INV. INC	advance o/b shareholder		7.500,00
29/07/2006 GENIAL INV. INC	loan o/b shareholder		100.000,00
22/09/2006 GENIAL INV. INC	share capital payment		31.000,00
22/09/2006 GENIAL INV. INC	advance o/b shareholder		100,00
15/06/2007 GENIAL INV. INC	advance o/b shareholder		500.000,00
23/10/2007 GENIAL INV. INC	advance o/b shareholder	376.000,00	
25/04/2008 GENIAL INV. INC	advance o/b shareholder	512.000,00	
24/06/2008 GENIAL INV. INC	advance o/b shareholder	296.000,00	
04/11/2008 GENIAL INV. INC	partial loan repayment to shareholder	(6.244,79)	
15/01/2009 GENIAL INV. INC	loan o/b shareholder	100.000,00	
30/01/2009 DULCES INV. SA	partial loan repayment to shareholder	(525.000,00)	
14/05/2009 DULCES INV. SA	loan o/b shareholder	20.000,00	
08/07/2009 DULCES INV. SA	partial loan repayment	(19.500,00)	
08/10/2009 DULCES INV. SA	loan repayment o/b shareholders	(1.467.653,30)	
25/11/2009 DULCES INV. SA	advance on liquidation proceeds	(500.310,92)	

Nell'altro prospetto offerto in visione da SPELLO si riportano le somme che, dopo la vendita delle quote di HOSPITALITY, ritornano da CETINBLEW e TACOMI sui conti rubrica

			USCITE	ENTRATE	
GENIAL INV. INC	26/07/06	7.500		7.500	
GENIAL INV. INC	29/07/06	100.000		100.000	
GENIAL INV. INC	22/09/06	31.100		31.100	
GENIAL INV. INC	15/06/07	500.000		500.000	
GENIAL INV. INC	23/10/07	376.000		376.000	
GENIAL INV. INC	25/04/08	512.000		512.000	
GENIAL INV. INC	24/06/08	296.000		296.000	
GENIAL INV. INC	04/11/08		-6.245		
GENIAL INV. INC	06/11/08				-993.755
GENIAL INV. INC	15/01/09	100.000		100.000	
DULCES INV. SA	30/01/09		-525.000		-525.000
DULCES INV. SA	13/05/09			20.000	
DULCES INV. SA	14/05/09	20.000			
DULCES INV. SA	08/07/09		-19.500		-19.500
DULCES INV. SA	08/10/09		-1.467.653		-1.467.673
DULCES INV. SA	25/11/09		-500.311		-500.311
				1.942.600	-3.506.239

Nella tabella sono riportati due bonifici di € 6.245 e € 993.755 (04.11.2008 e 06.11.2008) per un totale di un milione di Euro. Si tratta di un rimborso finanziamento che la fiduciaria CORDUSIO ha interamente girato a TACOMI (anche per la parte di CETINBLEW). Dell'errore ne dà conto anche la "contabilità" di GRENCI, tuttavia dovendo la somma essere trasferita al conto rubrica

anziché girare la quota di competenza dall'una all'altra per poi eseguire un bonifico ciascuna al conto rubrica, TACOMI ha eseguito un unico bonifico comprensivo delle due quote. I conteggi, corretti dell'accredito sbagliato, possono così riassumersi:

				TACOMI	
Società			USCITE	ENTRATE	USCITE
Totale				1.942.600	-3.012.484

Il Pubblico Ministero, nelle sue conclusioni, ha evidenziato che, a prescindere dal guadagno conseguito dalla vendita delle quote di circa 1 milione ciascuno per TACOMI e CETINBLEW, l'investimento viene eseguito con somme provenienti dai conti rubrica a loro volta alimentati dalle provviste provenienti dalla Fondazione Maugeri (tanto per la società di DACCO' quanto per quella di Antonio SIMONE).

Tale dato confermerebbe come tutti gli investimenti siano stati effettuati con risorse provenienti dagli enti ospedalieri e che Antonio SIMONE partecipa agli utili dell'attività di *rappresentanza* di Pierangelo DACCO'.

Nel corso del suo esame dibattimentale SIMONE ha evidenziato di aver messo a disposizione di DACCO' per l'operazione San Giuseppe la somma di USD 1.000.000 proveniente da BONELLI e accreditata sul conto GENIAL in data 30 marzo 2006 e relativa ad una sua operazione immobiliare *Grand Blue Providenciales.*

Come spiegato anche dal suo consulente Volpi, dunque, si sarebbe in presenza di una vera e propria operazione commerciale, ove SIMONE, a fronte di un investimento iniziale, ha conseguito degli utili (cfr. pag. 26 della relazione scritta: "*... si è trattato di una vera e propria operazione commerciale che ha fruttato un rimborso di € 3.009.361. Tale rimborso copre ampiamente il finanziamento ricevuto di € 1.942.600 generando, quindi, un utile di € 1.066.762 a cui occorre aggiungere € 821.830 di finanziamento originario di AS per un ritorno finanziario totale di € 1.888.591*").

Il Consulente rileva, altresì, come, nel periodo in cui si è svolta l'operazione S. Giuseppe, i conti correnti di SIMONE hanno visto entrate per euro 1.533.000, che costituirebbero parte del ritorno finanziario dell'operazione medesima.

In particolare, SIMONE avrebbe ricevuto da DP CONSULTANT i seguenti accrediti:

- in data 5.2.2009 euro 1.000.000 sul c/c di Praga (tale somma sarebbe stata poi bonificata in data 12.3.2009 sul c/c Credito Artigiano di Milano intestato a Carla Vites per l'acquisto dell'immobile di via Guerrazzi (capo 13 della rubrica);
- in data 3.2.2009 l'importo di euro 270.000 sul c/c di Praga;
- n data 30.10.2009 l'importo di euro 200.000 sul c/c di Praga;
- in data 20.01.2010 l'importo di euro 23.000 sul c/c di Lugano;
- in data 28.7.2010 l'importo di euro 15.000 sul c/c di Lugano.

Dai conti rubrica (Dulces) vi sarebbero poi due trasferimenti a SIMONE sui suoi conti svizzeri: euro 20.000 in data 6.3.2009 ed euro 5.000 in data 26.7.2011.

La ricostruzione operata da SIMONE e dal suo consulente, ancora una volta, è del tutto arbitraria ed incongruente.

Anzitutto, non si comprende in base a quale criterio l'importo di 999.978 dollari (la cui conversione in euro, al cambio del periodo, ammonta ad euro 821.830) accreditato da SIMONE sui conti rubrica in data 30.3.2006 venga correlato al finanziamento dell'operazione S. Giuseppe nè in base a quale criterio gli accrediti a SIMONE da DP CONSULTANT e dai conti rubrica vengano imputati agli utili tratti da SIMONE dall'operazione S. Giuseppe.

Ancora una volta occorre richiamare l'obiezione metodologica di fondo alla tesi difensiva: mentre la riconciliazione dei flussi operata dall'accusa si basa su un dato documentale certo ed affidabile (la contabilità di North Consulting e del fiduciario GRENCI, la cui sostanziale correttezza è stata riscontrata sia dalla G. di F. che dal consulente del P.M. Silviotti), la riconciliazione operata dalla difesa è del tutto opinabile e soggettiva, priva di un qualsiasi riscontro oggettivo.

La totale arbitrarietà della ricostruzione difensiva è confermata, nello specifico, da ulteriori anomalie.

Il finanziamento di SIMONE ai conti rubrica, come testè evidenziato, viene effettuato in data 30.3.2006 per l'importo di euro 821.830. Tale flusso, sotto il profilo quantitativo e temporale, come giustamente evidenziato dal P.M., non appare congruente con l'ipotizzata finalità di finanziamento dell'operazione S. Giuseppe.

Sotto il profilo quantitativo, la somma accreditata da SIMONE ai conti rubrica è pari a circa 800.000 Euro, mentre il complessivo finanziamento che i conti rubrica accreditano a CETINBLEW è di euro 1.942.600: vi è una differenza di circa euro 1.100.000 che non trova copertura e per cui non viene offerta alcuna spiegazione.

Sotto il profilo temporale, si rileva che il bonifico di SIMONE risale al 30 marzo 2006 mentre il mandato fiduciario e la costituzione di CETINBLEW risalgono al 6 luglio 2006. La distanza temporale di oltre tre mesi tra le due operazione rende difficile ipotizzare che vi sia un nesso di strumentalità tra le stesse.

Peraltro, alquanto dubbia appare anche l'imputazione a "ritorno finanziario" dell'operazione S. Giuseppe delle somme sopra elencate, accreditate a SIMONE e provenienti da DP CONSULTANT e dal conto Dulces.

Infatti:

- non vi è corrispondenza tra quanto, secondo lo stesso consulente Volpi, costituirebbe il ritorno finanziario dell'operazione (€ 1.888.591) e l'importo effettivamente accreditato sui conti di SIMONE (euro 1.533.000);
- le causali degli accrediti sui conti di SIMONE non fanno in alcun modo riferimento agli utili dell'operazione S. Giuseppe nè è stata rinvenuta documentazione contabile, contrattuale o fiscale sottostante a tali accrediti che giustifichi tale correlazione.

Per contro, come evidenziato dal fiduciario GRENCI in dibattimento e come risulta dalla contabilità da costui prodotta e dagli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza e dal consulente del P.M. Silviotti, vi è una perfetta tracciabilità dei flussi che alimentano la provvista dei conti di DP CONSULTANT (da cui vengono effettuati i bonifici in favore di SIMONE): si tratta, infatti, di somme che provengono dalla Fondazione Maugeri per il tramite dell'interposizione di MTB, e ricollegabili all'attività di "rappresentanza" svolta da DACCO' e SIMONE per conto della Fondazione. Analoga ricostruzione è stata effettuata con riguardo alle somme che vengono accreditata a SIMONE da Dulces e, in generale, dai conti rubrica.

§ 8.8.11 Gli utili derivanti dall'attività svolta da FSM in Sicilia

Secondo la difesa di SIMONE, parte degli importi che gli inquirenti avrebbero accreditato all'imputato quali proventi dell'attività di corruzione svolta in società con DACCO' nell'interesse di Fondazione Maugeri sarebbero in realtà riconducibili ad attività lecita svolta da SIMONE per conto della Fondazione pavese in Sicilia.

La genesi e lo sviluppo dell' iniziativa siciliana sono stati ben descritti da PASSERINO nel corso del suo esame dibattimentale (cfr., in particolare, pagg. 41 ss. delle trascrizioni del 5.6.2015). Stando al racconto di costui (riscontrato, nei suoi passaggi essenziali, dalle deposizioni di MAUGERI, MOZZALI, La Duca, GRENCI e dello stesso SIMONE), Fondazione Maugeri per ragioni anche affettive del Presidente Umberto MAUGERI (il padre del quale, fondatore dell'ente, era siciliano) aveva interesse ad aprire delle strutture in Sicilia. DACCO', pertanto, introdusse PASSERINO all'onorevole MICCICHE', all'onorevole FALLICA ed a CUFFARO. Sia DACCO' che Fallica consigliarono PASSERINO di rivolgersi a Vincenzo La Duca, che conosceva molto bene la legislazione siciliana in materia (cfr. pag. 46: "... *conosceva molto bene la macchina regionale siciliana, e quindi ci poteva aiutare nel fare le domande, nel fare le cose, che lui era abbastanza esperto di questa materia. Siccome noi avevamo, come per tutti i progetti, li gestiva M.D.S, io dissi a MOZZALI: "Pigliati La Duca che ti racconta tutta la storia siciliana, di quali sono le regole in Sicilia, in modo tale, quando fai i progetti, non ci illudiamo di prendere una strada che lì in Sicilia non è possibile ...* ").

PASSERINO ordinò a MOZZALI di elaborare i progetti alla luce delle indicazioni di La Duca. Dopo due anni vi furono incontri anche con il Prof. MAUGERI (cfr. pag. 47).

All'epoca la Regione Sicilia pagava circa due milioni di euro per i malati cronici e degenerativi che andavano a curarsi fuori regione. Aveva, dunque, tutto l'interesse a rendere attivi posti letto che erano liberi in strutture della Regione Sicilia. Il gap riguardava 2.500 posti letto. Vi furono accordi con FSM per la realizzazione di 600 posti letto in Sicilia. FSM ne realizzò 54 (cfr. pagg. 47 ss.).

Dall'analisi della documentazione acquisita si rileva che il progetto si riferisce alla possibilità per FSM di effettuare cure riabilitative presso la Regione Sicilia. I primi contatti partirono già nell'anno 2002 e ed in data 12.2.2003 Regione Sicilia e FSM firmarono il primo protocollo di intenti che prevedeva la realizzazione, entro un anno dei seguenti interventi:

- mappatura dei singoli bisogni per provincia;
- individuazione degli interventi prioritari e quantificazione dei posti letto.

In effetti, FSM elaborava sia la mappatura dei bisogni riabilitativi, sia il progetto di massima per gli interventi da effettuare e per la quantificazione dei posti letto, che veniva approvato da Regione Sicilia (cfr. docc. 54, 55 e 56 della produzione della difesa di SIMONE del 24.3.2016, vol. 2/2).

Sin dall'inizio del progetto FSM affidò ad AGENS (partecipata da SIMONE al 45%), in qualità di *general contractor*, più incarichi, descritti nelle fatture emesse da AGENS dal 2002 al 2005 come segue:

- 29.11.2002: euro 150.000 + IVA per "*assistenza tecnico progettuale nell'individuazione ed analisi di opportunità di sviluppo in Sicilia*";
- 25.2.2003: euro 300.000 + IVA per "*sviluppo di un progetto di ampliamento dell'attività sanitaria riabilitativa*";

- 12.12.2003: euro 150.000 + IVA per "*studio finalizzato alla riconversione di strutture sanitarie riabilitative in Sicilia*";
- 15.6.2005: euro 43.000 + IVA per "*consulenze tecniche ingegneristiche*".

Regione Sicilia ed FSM stipularono, quindi, un secondo protocollo che prevedeva la stesura di accordi tra FSM e singole strutture sanitarie. In attuazione di tale protocollo, vennero sottoscritte le seguenti convenzioni:

- nel 2004 con l'USL di Sciacca per 32 posti letto (cfr. progetto esecutivo elaborato per Sciacca da FSM – doc. 57 della produzione della difesa di SIMONE del 24.3.2016, vol. 2/2);
- nel 2006 con l'USL di Mistretta per 22 posti letto (cfr. progetto esecutivo elaborato per Mistretta da FSM – doc. 57 della produzione della difesa di SIMONE del 24.3.2016, vol. 2/2).

Avverso gli accordi stipulati da FSM con la Regione Sicilia, altri operatori privati in ambito sanitario fecero ricorso al TAR (n. 4900 del 2004).

Con sentenza n. 1237 del 18.7.2005 il TAR dichiarava la legittimità di tutti gli atti amministrativi.

I ricorrenti, nel 2005, impugnavano la sentenza del TAR innanzi al Consiglio di Stato, il quale, con sentenza in data 2.3.2007 rigettava l'appello, confermando la legittimità di tutti gli atti della Regione Sicilia (cfr. all. 22 alla relazione di consulenza tecnica del dr. Volpi).

A seguito delle convenzioni stipulate con le USL di Sciacca e di Mistretta, FSM fatturava, tra il 2004 ed il 2011, circa 57 milioni di euro (cfr. tabella riportata a pag. 31 della relazione del dr. Volpi)

Nel corso del suo esame dibattimentale (cfr. pagg. 11 ss. delle trascrizioni del 30.6.2015), SIMONE spiegava di avere avuto un ruolo centrale, insieme a DACCO', nell'ideazione della collaborazione pubblico/privato tra FSM e Regione Sicilia per la gestione dei posti letto di riabilitazione negli ospedali pubblici siciliani. In particolare, egli, tramite AGENS, si era occupato sia dei progetti di massima, in attuazione del primo protocollo di intesa, sia dei progetti esecutivi elaborati a seguito degli accordi conclusi con le USL di Sciacca e Mistretta. Sottolineava che, come certificato anche da Pricewaterhouse, l'investimento in Sicilia si era rivelato particolarmente vantaggioso per Fondazione Maugeri, tanto che aveva fruttato a quest'ultima circa 9 milioni euro l'anno, pari a 152.000 euro l'anno per posto letto (cfr. docc. 59, 60 e 61 del volume 2/2 della produzione del 24.3.2016 della difesa di SIMONE), ed era proseguito anche dopo l'arresto di DACCO', fino al 2013.

SIMONE ricordava che, insieme a DACCO', aveva pattuito con PASSERINO un compenso del 20% sul fatturato siciliano di FSM.

Fino al 2007 SIMONE era stato pagato in parte tramite AGENS (cfr. fatture sopra richiamate), in parte tramite DP CONSULTANT. In particolare, PASSERINO aveva concordato con DACCO' e SIMONE che M.T.B. avrebbe incrementato l'importo delle fatture emesse nei confronti di FSM con la causale "Sicilia"; una volta che FSM avesse saldato le fatture, DACCO', per il tramite di DP CONSULTANT, avrebbe versato a SIMONE la percentuale a lui spettante. A comprova di quanto affermato, SIMONE produceva (cfr. doc. 67 del volume 2/2 della produzione del 24.3.2016 della difesa di SIMONE) le fatture emesse da MTB nei confronti di FSM in data 3.3.2004 (una relativa all'ospedale di Noto, una relativa all'ospedale di Mistretta, una relativa all'ospedale di Petralia rispettivamente per **70.000, 75.000** e **70.000** euro), in data 16.11.2005 (fattura di euro **675.000** relativa al successo nell'attività di negoziazione per l'attività riabilitativa in Sicilia), in data 30.3.2007 (fattura di euro **1.500.000** per "*Success fee in relation to the clousure of the consultant activity in Sicily. Identification of partners for the estabilishment of a Temporary*

Partnership for the management of an health structure in Sicily") ed in data 5.10.2007 (fattura di euro 495.000 per "*consideration for successful result of the project concerning the new IRCCS (Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico of Fondazione Maugeri in Sicily*").

Dopo la sentenza del Consiglio di Stato del marzo 2007 che aveva confermato la legittimità degli accordi stipulati da FSM con Regione Sicilia, PASSERINO propose a DACCO' e SIMONE di stipulare una associazione in partecipazione per suddividere i futuri utili dell'attività svolta in Sicilia. Seguiva uno scambio di mail tra l'Avv. Zanuttigh per la Fondazione pavese ed il commercialista Sorce di DACCO', circa dieci giorni dopo la sentenza del Consiglio di Stato, avente ad oggetto proprio la bozza della convenzione di associazione in partecipazione da stipulare, predisposta dall'avvocato di SIMONE (cfr. docc. 63, 64 e 65 del volume 2/2 della produzione del 24.3.2016 della difesa di SIMONE).

L'accordo ipotizzato da PASSERINO prevedeva, in particolare, che FSM (associante) corrispondesse il 18,2% del fatturato ad una società (associata) appositamente costituita da DACCO' e SIMONE: in tal modo FSM avrebbe potuto portare in detrazione dalla dichiarazione dei redditi quanto corrisposto agli associati. A comprova di quanto affermato, SIMONE produceva appunti manoscritti sequestrati a PASSERINO, nei quali si dava conto degli importi da versare a MTB sul fatturato siciliano di FSM e del futuro accordo per la stipula della convenzione di associazione in partecipazione con attribuzione agli associati del 18,2% del fatturato siciliano (cfr. doc. 66 del volume 2/2 della produzione del 24.3.2016 della difesa di SIMONE, in particolare foglio 003476 ove si evidenzia che l'importo di 182 su 1000 di fatturato, versato da FSM all'associato, sarebbe stato "deducibile" per la Fondazione).

Al fine di stipulare l'associazione in partecipazione, SIMONE e DACCO' davano mandato a GRENCI per la costituzione di Five2One, società lussemburghese (cfr. doc. 68 del volume 2/2 della produzione del 24.3.2016 della difesa di SIMONE). Tale tipo di società, infatti, aveva i mandanti (DACCO' e SIMONE) "in chiaro": tale requisito era indispensabile per una società che aveva in programma di lavorare con la pubblica amministrazione italiana.

Il 20.7.2007 dai conti rubrica venivano trasferiti 20.000 euro per la costituzione della predetta società Five2One (partecipata al 50% da DACCO' ed al 50% da SIMONE).

Un secondo versamento dell'importo di euro 8.000 veniva effettuato dai conti rubrica in data 30.4.2008 a copertura delle spese della Five2One (cfr. tabella di cui a pag. 32 della relazione del consulente Volpi).

In definitiva, stando alla ricostruzione del consulente della difesa dr. Volpi, per l'attività svolta in Sicilia era stato corrisposto da FSM a SIMONE, attraverso i conti rubrica, l'importo complessivo di euro 1.659.422, così ripartito:

- euro 545.422 trasferiti dai conti rubrica (KOF BANIF) sul c/c praghese di SIMONE in data 8.8.2005;
- euro 320.000 trasferiti dai conti di DP CONSULTANT al conto del Credito Artigiano di SIMONE in data 7.8.2006;
- euro 500.000 trasferiti da EUROWORLDWIDE ad Antonio SIMONE in data 14.8.2007;
- euro 300.000 trasferiti dai conti rubrica (Genial) sul conto praghese di SIMONE in data 11.9.2007;
- euro 10.000 trasferiti a Five2One (50% SIMONE) in data 20.12.2007 con causale "*capital on behalf of shareholders*";

- euro 4.000 trasferiti a Five2One (50% SIMONE) in data 30.4.2008 con causale "*loan on behalf of shareholders*".

La ricostruzione operata dalla difesa di SIMONE non convince.
In merito ai trasferimenti che il consulente Volpi imputa alla remunerazione ricevuta dall'imputato per l'attività da lui prestata in Sicilia, si osserva che tali trasferimenti sono assolutamente generici e non fanno in alcun modo riferimento all'attività svolta da SIMONE in Sicilia.
Peraltro, non esiste alcun contratto o documento che attesti una attività di SIMONE per conto di FSM in Sicilia ulteriore a quella svolta da AGENS. Come in precedenza ricordato, anche la scrittura privata sottoscritta in data 30.9.2005 da SIMONE e rilasciata a GRENCI per giustificare i flussi di capitali dal perimetro North Consulting a SIMONE, fa genericamente riferimento alle entrate relative alla consulenza prestata da DACCO' e SIMONE per FSM e non già ad attività svolta in Sicilia (come sarebbe stato dato attendersi, ove, come sostenuto da SIMONE, l'unica attività da lui svolta per FSM fosse effettivamente quella relativa all'iniziativa siciliana).
La stessa analisi del flusso di euro 545.000 che da DP CONSULTANT finisce a SIMONE sembra suggerire che si tratti del trasferimento della quota parte di una tangente pagata da FSM a DACCO' e SIMONE. Come chiarito dal Mar. Spello, infatti, le società MDS e PERIPLO, tra il 1 e il 3 agosto 2005 trasferiscono a MTB la complessiva somma di Euro 850.000 circa. Indi, MTB trasferisce Euro 830.000 a DP CONSULTANTS che gira l'intero importo al conto rubrica KOS. Da qui Euro 525.422 vengono trasferiti, in data 8.8.2005, al conto praghese di SIMONE. Come in precedenza ricordato, MDS e PERIPLO erano i veicoli di solito utilizzati da FSM per eseguire i pagamenti a DACCO' e SIMONE in esecuzione degli accordi corruttivi. L'origine ed il dato temporale dei flussi – le somme escono da MDS e PERIPLO tra l'1 ed il 3 agosto e parte delle stesse giunge a SIMONE pochi giorni dopo, in data 8 agosto 2005 – sembrano suggerire che si sia in presenza di un pagamento illecito.
Quanto al pagamento eseguito da EURO WORLD WIDE (euro 500.000), come si avrà modo di evidenziare in seguito (cfr. capitolo relativo al capo 13 della rubrica), esso costituisce, ad avviso del collegio, il profitto del delitto di riciclaggio contestato a SIMONE al capo 13 della rubrica, avente ad oggetto proventi dei reati di corruzione di cui al capo 16 e di bancarotta per distrazione ai danni della Fondazione San Raffaele.
Anche sotto il profilo della quantificazione delle somme (euro 1.659.422) che SIMONE avrebbe percepito da FSM per l'attività svolta in Sicilia, le spiegazioni fornite da SIMONE sono illogiche ed inverosimili.
Come in precedenza evidenziato, a dire di SIMONE, l'accordo preso con PASSERINO prevedeva che la Fondazione corrispondesse a DACCO' e SIMONE il 20% del fatturato prodotto in Regione Sicilia, percentuale che fu poi ridotta al 18%: in forza di tali accordi SIMONE avrebbe ricevuto da M.T.B. quali compensi per l'attività in Sicilia soltanto la **somma di Euro 1.658.000**.

Esame SIMONE – ud. 30 giugno 2015 (pag. 87)
Io dalla Sicilia – i fogli rossi che vi ho fatto vedere prima – incasso un milione e 658. Quindi io per l'operazione Sicilia negli anni incasso: nel 2005, 525; nel 2006, 333; nel 2007, 800.
OMISSIS
Quindi per la Sicilia c'è il fatturato della MAUGERI, quello che PASSERINO riconosce come incremento del contratto M.T.B., e la quota che viene a me. Questo è questo disegno Sicilia. Quindi

io prendo dalla Sicilia un milione e 658 euro.

Invitato a giustificare la quantificazione di tale importo, SIMONE fornisce delle spiegazioni francamente incomprensibili

Esame SIMONE – ud. 30 giugno 2015 (pag. 86, 87)

Sicilia: questa tabellina qua c'è il fatturato della Sicilia, della Fondazione Maugeri, okay? Quanto la Fondazione dovrebbe dare per l'accordo al 18 per cento meno – qui ho scritto – meno 50 per cento. Attenzione, cosa vuol dire "meno 50 per cento"? PASSERINO, che è un commerciante, quando in questi anni, in attesa dell'associazione in partecipazione incrementa il corrispettivo a DACCO', dice "Non è che incremento tutto quello che devo dare, ti incremento il 50 per cento". Perché? Perché il 50 per cento nelle diverse forme vanno a te e tu non sei particolarmente tassato. Quindi tratta che in realtà l'accordo è 18 per cento ma lui trasferisce a DACCO' il 50 per cento del 18, perché dice "M.T.B., io ho fatto un incremento su M.T.B., ma non riguardante tutto il 18". Quindi il 18 per cento ragguagliato a PASSERINO fa cinque milioni su 56 di fatturato. Siamo intorno al dieci per cento. Di questi cinque milioni l'accordo fra me e DACCO' è il 50 per cento e sono due milioni e cinque, okay? Io dalla Sicilia – i fogli rossi che vi ho fatto vedere prima – incasso un milione e 658.

La percentuale concordata è del 18% ma PASSERINO versa a DACCO' soltanto il 50% del 18%, perché avrebbe aumentato i pagamenti in favore di M.T.B., e DACCO' divide le somme con SIMONE. L'imputato, tuttavia, non riesce a fornire una spiegazione logica di questo *abbattimento*, come emerge con evidenza dalla risposta che egli fornisce alle domande, sul punto, formulate dal P.M.

Esame SIMONE – ud. 30 giugno 2015 (pag. 133 – 135)

P.M. PEDIO – Senta, lei ha detto anche di avere fatto un accordo con PASSERINO per cui le veniva riconosciuto il venti per cento del fatturato della Sicilia.
IMP. SIMONE – E poi 18.2.
P.M. PEDIO – Intanto la domanda è se lei ha fatto un accordo scritto con PASSERINO.
IMP. SIMONE – No no.
P.M. PEDIO – No?
IMP. SIMONE – C'è negli atti quello che abbiamo visto oggi.
P.M. PEDIO – Anche con PASSERINO eravate così amici come con DACCO' da non scrivere nulla dei vostri accordi?
IMP. SIMONE – Allora, è parzialmente vero quello che dice perché ci sono le fatture di M.T.B. intestate alla Sicilia, che sono un accordo evidentemente scritto perché è scritto nelle motivazioni.
P.M. PEDIO – Le fatture non sono un accordo, Dottor SIMONE.
IMP. SIMONE – No?
P.M. PEDIO – No.
IMP. SIMONE – Va beh si sarà sbagliato a pagarle, mi dispiace per la Fondazione Maugeri che ha fatto un pagamento sbagliato.
P.M. PEDIO – Non sono un accordo, le fatture non sono un accordo. Senta, Dottor SIMONE, lei ha detto che prendeva il venti per cento del...
IMP. SIMONE – 18.2 meno 50.

P.M. PEDIO – Poi 18.2 del...
IMP. SIMONE – Barra 50, meno il 50 per cento.
P.M. PEDIO – Lei ha detto prima il 20, poi ha detto che si è ridotto al 18.2, è stato molto preciso.
IMP. SIMONE – No, e poi ho aggiunto che i soldi passati è il 50 per cento del 18.2, non è stata attentissima.
P.M. PEDIO – Cioè che lo divideva con DACCO'?
IMP. SIMONE – No, no.
P.M. PEDIO – Neanche?
IMP. SIMONE – No. Allora, andiamo ai conti Sicilia, che non c'è nessun problema ad andare sui conti. Nei conti Sicilia il fatturato è 56 milioni: ***18 per cento del fatturato sarebbe dieci milioni, mentre sono 556, perché PASSERINO diceva che a 18.2 era l'accordo ma siccome pagava M.T.B. voleva pagarlo al 50 per cento in meno perchè... non lo so.***
P.M. PEDIO – Perché?
IMP. SIMONE – Era un bel dibattito, era un dibattito che non si è ancora risolto.

SIMONE ha aggiunto che non si peritava neanche di controllare il fatturato siciliano della MAUGERI su cui pure andavano calcolati i suoi compensi.

Esame SIMONE – ud. 30 giugno 2015 (pagg. 137 – 138)

P.M. PEDIO – Senta, le veniva trasmesso ogni anno, una indicazione del fatturato della Sicilia, per poter definire i suoi importi?
IMP. SIMONE – No, guardi, ho avuto modo di dirlo abbondantemente. Io sono amico di Pierangelo DACCO', che è quello che parlava di più con PASSERINO, quindi sapevo che si mettevano d'accordo, io non ho mai fatto questioni. Quando DACCO' diceva che PASSERINO aveva pagato per la Sicilia c'erano le fatture di M.T.B., mi faceva avere, nelle forme che decideva, nel tempo che decideva, quanto spettava a me.
P.M. PEDIO – Quindi lei non ha mai controllato poi?
IMP. SIMONE – No.
P.M. PEDIO – No?
IMP. SIMONE – No.
P.M. PEDIO – Quello che arrivava arrivava.
IMP. SIMONE – Non sono abituato con...
P.M. PEDIO – Non è abituato.
IMP. SIMONE – ...con Pierangelo DACCO' a fare questa attività di controllo.
P.M. PEDIO – La faceva lui sulla Sicilia?
IMP. SIMONE – No no no, beh.
P.M. PEDIO – La faceva Pierangelo DACCO' sugli importi della Sicilia?
IMP. SIMONE – Allora apriamo i documenti conti.
P.M. PEDIO – No, è una domanda.
IMP. SIMONE – Certo, perché DACCO' – come si vede dai conti che ho fatto vedere stamattina – discutevano delle percentuali. Loro sono due commercianti, lui spingeva da una parte, quello spingeva, arrivavano a una cifra. Io non ho spinto nessuna cifra, mi fidavo delle capacità di DACCO' di trattare con PASSERINO. Quando DACCO' diceva "Abbiamo raggiunto questo, PASSERINO me li ha dati perché io ho fatturato come D.P., ti spetta questo" e io prendevo questo, punto.

Tali dichiarazioni appaiono inverosimili e contraddittorie rispetto a quanto in precedenza dichiarato dallo stesso SIMONE. Pare, infatti, al di fuori di qualsiasi logica imprenditoriale che un operatore commerciale avveduto come SIMONE non monitori in alcun modo il fatturato di FSM e si fidi ciecamente di PASSERINO e DACCO', tanto più che, come più volte sottolineato dallo stesso SIMONE nel corso del suo esame dibattimentale, si era in presenza di una iniziativa imprenditoriale che a lui stava particolarmente a cuore, sulla quale aveva investito non poche risorse, con prospettive di notevoli guadagni.

Le dichiarazioni di SIMONE, oltre che intrinsecamente inattendibili, sono puntualmente contraddette dalla dichiarazioni di altri imputati e testimoni che escludono un suo ruolo significativo nell'operazione Sicilia.
In merito al ruolo avuto da Antonio SIMONE nel progetto Sicilia, PASSERINO ha chiarito quanto segue

Esame PASSERINO – ud. 5 giugno 2015 (pagg. 53, 54, 55)

P.M. PEDIO – Senta, SIMONE ha avuto un ruolo nell'attività siciliana?

IMP. PASSERINO – Beh ***SIMONE ha avuto un ruolo, avrebbe dovuto avere un ruolo nella futura attività siciliana****, nel senso che noi avevamo in progetto di fare delle attività in Sicilia, di arrivare a stipulare un contratto, a dar corso al contratto iniziale. Questo era quello che avrebbe dovuto fare perché così com'era non c'era...*

P.M. PEDIO – Cosa vuol dire, Dottor PASSERINO? "Così com'era (Inc.) (N.d.T. Sovrapporsi Voci)".

IMP. PASSERINO – Così com'era, coi cinquanta posti letto al posto di seicento, non c'era sostanza.

P.M. PEDIO – Una qualche attività l'ha svolta?

IMP. PASSERINO – No, abbiamo parlato per le attività future, ho detto, io ho parlato per l'attività... poi ci aveva forse indicato delle strutture, qualcosa, adesso non mi ricordo più esattamente.

P.M. PEDIO – Non si ricorda?

IMP. PASSERINO – Avevamo parlato della Sicilia, di strutture, ma – come le dico – la Sicilia fino al 2012 era una cosa che aveva grandi prospettive ma poca sostanza immediata, questo è stato il discorso Sicilia.

P.M. PEDIO – Lei si ricorda appunto di progetti che c'erano su questa Regione?

IMP. PASSERINO – Certo, certo, le ho detto, il futuro sì, c'erano progetti di fare un Consorzio, di mettere dentro anche (inc.) ne sono venute fuori di tutti i colori sulla Sicilia, pero' alla fine non si finalizzava nulla.

P.M. PEDIO – In concreto non si è fatto niente.

IMP. PASSERINO – Abbiamo fatto un bel lavoro perché la Sicilia, per la Sicilia è stato un discorso importante perché quei cinquanta... avevamo sei mesi di lista di attesa per malati gravissimi, il che voleva dire malati che se non venivano da noi, specialmente quelli cardiologici e pneumologici, morivano a casa loro perché non c'erano strutture, o uno aveva i soldi per andare all'estero o moriva.

P.M. PEDIO – Quindi sostanzialmente, tornando al ruolo di SIMONE, avete fatto dei progetti che poi non si sono realizzati, avevate fatto solo delle ipotesi sulla Sicilia?

IMP. PASSERINO – Avrebbero dovuto realizzarsi.

P.M. PEDIO – Cioè delle ipotesi che sono rimaste lì?

IMP. PASSERINO – Sì sì.

P.M. PEDIO – Solo ipotesi?

Il diretto interessato, PASSERINO, il quale concordava ed eseguiva i pagamenti, ha escluso un effettivo ruolo di Antonio SIMONE nell'operazione Sicilia proprio in ragione del numero estremamente limitato dei letti attivati sino al 2012, ed ha fatto riferimento a mere *ipotesi* di futura collaborazione.

La risposta fornita da PASSERINO appare genuina. Egli, infatti, come in precedenza ricordato, non ha certo mostrato particolare avversità nei confronti di SIMONE, avendo anzi cercato, nel corso del suo esame dibattimentale, di sminuire il ruolo di quest'ultimo nell'accordo corruttivo con FSM.

Sulle somme corrisposte a M.T.B. per il progetto Sicilia, PASSERINO ha, poi, dichiarato che, a prescindere dalle causali inserite nelle fatture emesse da DACCO', qualcosa venne corrisposto a MTB per la Sicilia, ma sempre nell'ambito di quella percentuale della Fondazione che PASSERINO aveva stabilito di non superare nei pagamenti corruttivi

Esame PASSERINO – ud. 5 giugno 2015 (pagg. 49 – 53)

P.M. PEDIO – Senta, gli importi che lei ha pagato a DACCO' erano degli importi rilevanti sulla vicenda Sicilia?

IMP. PASSERINO – Beh erano nell'ambito del suo contratto, adesso a memoria non mi ricordo più, sicuramente erano... non mi ricordo più.

P.M. PEDIO – Non se lo ricorda?

IMP. PASSERINO – No, non me lo ricordo perché sono passati tanti anni.

P.M. PEDIO – Io le richiamo alla memoria allora quello che le era stato chiesto nell'interrogatorio del 19 aprile del 2012, alla pagina 6. In quella occasione le era stata fatta una domanda nella quale si riportava una dichiarazione di DACCO', gliela devo leggere perché se no non si capisce. La domanda era questa: "DACCO' ha riferito di avere percepito percentuali più alte in relazione a specifiche operazioni, quali per esempio quella in Sicilia. Riferisce di avere percepito il diciotto per cento". La sua risposta è stata questa.

OMISSIS

P.M. PEDIO – Non se lo ricordava. Allora, dobbiamo ricominciare, eh sì, ricominciamo dalla risposta: "Non mi risulta di avere pagato una percentuale così alta a DACCO', del resto gli accordi erano nel senso che riconoscevamo a DACCO' il quattro per cento sull'erogato della Regione Lombardia, e in relazione ad altre attività che ha svolto nel nostro interesse fuori dalla Regione gli abbiamo riconosciuto qualche compenso, ma sempre per importi non significativi. Del resto la Regione Sicilia non è stata una grande operazione, dal punto di vista economico, in quanto abbiamo ottenuto solo la gestione di 54 posti letto, e DACCO' ha fatto solo le presentazioni. Ritengo che DACCO' – e finisco – dica questo", cioè quello che le è stato detto nella domanda, "perché vi sono alcune fatture, tra le altre, che riportano la falsa indicazione di prestazioni svolte in Sicilia mentre invece le prestazioni sono state svolte in Regione Lombardia". Lei si ricorda in merito a queste fatture di averci riferito queste cose?

IMP. PASSERINO – Allora, mi devo riallacciare al discorso che avevo gia' fatto l'altra volta. DACCO' non lo sapeva, non sapeva come noi facevamo i conti, noi, perché il discorso era il famoso dodici per cento, venticinque, eccetera. Il quattro per cento era un conteggio che facevamo noi, che facciamo noi al nostro interno(?).

P.M. PEDIO – Va beh questo ce l'aveva anche detto l'altra volta, non è questo il tema.

IMP. PASSERINO – No, ma il problema è... no, si collega a questo discorso perché io quando... noi, quando pagavamo DACCO', gli facevamo un discorso globale su DACCO', non lo legavamo a un discorso singolo, DACCO' doveva garantirci un'attività, noi pagavamo DACCO' per una attività, che non era né le funzioni né questo, era l'attività di DACCO' in generale. Allora, noi pagavamo DACCO' in base al suo contratto, nel suo contratto c'era scritto lo sviluppo e noi lo pagavamo per quello. ***Che poi lui ci mettesse sulle fatture quello che voleva lui ma a noi non ce ne poteva fregare di meno - voglio dire – scusi il termine.***

P.M. PEDIO – A voi non interessava cosa veniva scritto come causale della fattura?

IMP. PASSERINO – No, perché c'era il contratto poi, c'era il contratto con l'M.T.B.. Io quello che controllavo, che ***controllavo molto bene era che lui non andasse sopra l'uno, il due per cento del nostro fatturato a livello nazionale e del quattro per cento della Lombardia.*** *Questa era la cosa che interessava a noi, di non sforare, tant'è vero che noi siamo sempre rimasti intorno all'uno, uno e qualcosa.*

P.M. PEDIO – Quindi era indifferente cosa si scriveva sulle fatture?

IMP. PASSERINO – Non era indifferente pero' - voglio dire – non mi... lui diceva che aveva lavorato tanto, io dicevo che aveva lavorato poco, era un discorso di trattativa commerciale, lui facesse quello che vuole. Alla fine pero' sulla Regione Sicilia in particolare abbiamo avuto un grosso contenzioso, e anche frizione(?) perché la Regione Sicilia per quasi tre anni non ha pagato niente.

P.M. PEDIO – Quindi laddove ci sono - diciamo – anche importi rilevanti, con la causale Sicilia?

IMP. PASSERINO – Ma lui l'ha fatto forse molto probabilmente perché aveva dato questo spunto, aveva un po' preso anche – se vogliamo – il Professor MAUGERI dal punto di vista affettivo perché alla Sicilia ci teneva. Non lo so ecco, questo discorso qua era. Pero' la sostanza era...

P.M. PEDIO – Era questa?

IMP. PASSERINO – ..."tu fai un'attività di promozione per me e io ti pago per l'attività di promozione che fai".

P.M. PEDIO – Infatti in riferimento - diciamo – a queste fatture siciliane lei aveva detto, nell'interrogatorio che le ho citato prima, del 19 aprile 2012:" False e se devo dire la verità le dico la verità", è una sua dichiarazione.

IMP. PASSERINO – Ma non erano... come dire, è un discorso falso e un discorso – mi scusi il termine – atecnico, nel senso che ***lui ha svolto un'attività, perché non è che in Sicilia non ha lavorato, ma il risultato di questa attività è stato scarsissimo, un po' di contatti e basta.***

Le dichiarazioni di PASSERINO sono chiarissime nell'escludere che M.T.B. abbia ricevuto percentuali anche lontanamente vicine al 18-20% del fatturato siciliano.
In ogni caso ha escluso un ruolo di SIMONE nell'operazione.

Anche il teste LA DUCA il quale, remunerato dalla società M.D.S., curava in Sicilia i rapporti con l'amministrazione regionale, dopo aver spiegato l'oggetto della sua attività (studi di fattibilità per la costituzione in Sicilia di presidi di riabilitazione gestiti dalla MAUGERI), ha specificamente indicato le persone con le quali si relazionava senza menzionare Antonio SIMONE

Teste LA DUCA – ud. 14 gennaio 2016 (pag. 13)

AVV. RIGGIO – Senta, lei - diciamo – a seguito dello svolgimento della sua attività, o comunque per progredire, andare avanti con la sua attività, con chi si relazionava, cioè a chi rendicontava la sua attività o a chi prospettava le eventuali problematiche che incontrava, che

emergevano per la risoluzione delle stesse?

TESTE LA DUCA - Allora, quasi tutte le attività erano proposte al signor DACCO', era lui il mio interfaccia per la Fondazione. Poi localmente c'era il Dottor De Cecco, che è attualmente il Direttore delle Unità Operative in riabilitazione, che mi dava supporto per la parte clinica.

AVV. RIGGIO – E basta, aveva solo...?

TESTE LA DUCA – No no, poi c'era il Dottor Mozzati che si occupava della parte gestionale e l'Architetto Santin che si occupava di tutti i problemi strutturali.

Solo ad ulteriore domanda della difesa SIMONE, LA DUCA ha riferito di aver incontrato in alcune occasioni (4 o 5 volte l'anno) prevalentemente a Milano e qualche volta a Roma, l'imputato SIMONE soprattutto per discutere dei "*rapporti che si venivano a determinare fra la MAUGERI e le singole Aziende Ospedaliere perché il rapporto convenzionale era a monte con la Regione Sicilia, che poi però ha delegato le singole convenzioni alle varie Aziende Ospedaliere. Per cui di volta in volta questi rapporti venivano – come dire – instaurati sulla base dell'esigenza delle singole Aziende Ospedaliere* ..." (pag. 15 trascr. ud. 14 gennaio 2016).

Si comprende l'affermazione di PASSERINO secondo cui SIMONE *avrebbe potuto avere un ruolo* in futuro. Essendo stati al 2012 attivati solo 54 posti letto a Mistretta e Noto, saranno presumibilmente state soltanto due le Aziende Ospedaliere con cui trattare come riferito da LA DUCA; per le altre, evidentemente, non era stato raggiunto alcun risultato.

LA DUCA ha, invece, confermato che gli studi di fattibilità venivano svolti da un team di cui faceva parte stabilmente il dottor MOZZALI, per la parte economica, l'arch. SANTIN, per i problemi strutturali ed impiantistici, e il dott. DE CECCO per i problemi di carattere sanitario.

E' vero che l'arch. SANTIN era dipendente della società AGENS s.r.l. di SIMONE e DACCO': ma per quelle attività era AGENS ad emettere fattura e ricevere i pagamenti dalla Fondazione.

Lo stesso MOZZALI riferisce (pagg. 100 ss. delle trascrizioni dell'inc. prob. del 14.2.2014) che del progetto Sicilia, per la parte operativa, si erano sempre occupati l'Arch. Santin (Agens), Spanevello e La Duca. Ricordava un incontro nel 2003, a Milano, nell'ufficio di DACCO', al quale erano presenti PASSERINO e SIMONE. MOZZALI si dichiarava sorpreso della presenza di quest'ultimo in quanto non pensava che "*fosse presente su questo progetto Sicilia*". Riteneva che la presenza di SIMONE a questo incontro fosse, essenzialmente, finalizzata ad esercitare pressione su PASSERINO affinchè accettasse la proposta del progetto Sicilia ("... *Perché l'obiettivo era di avere una risposta da PASSERINO, o sì o no su questa iniziativa e l'autorevolezza di SIMONE fu spesa in quel momento proprio richiamando PASSERINO in questo modo: "Allora interessa o non interessa?", anche per capire che cosa si doveva fare, se si doveva andare avanti o meno, si era arrivati a un punto in cui bisognava prendere una decisione. Intanto, ripeto, non sapevo che fosse coinvolto su questo progetto e poi l'autorevolezza che venne spesa in quell'incontro da parte di SIMONE*").

Circa quella che SIMONE, nel corso del suo esame, ha definito la "prova regina" concernente i pagamenti ricevuti per l'operazione Sicilia (il documento recante affiliazione 003476 prodotto in udienza), si tratta di un mero appunto che non si comprende quando e in che contesto sia stato redatto e in cui si fa riferimento all'ipotesi di associazione in partecipazione, ipotesi che, come riferito dallo stesso SIMONE, fu studiata dai legali della MAUGERI dopo il 2007, ma che non trovò mai l'accordo della Fondazione.

§ 8.9 Conclusioni sul ruolo di SIMONE

In definitiva, in base a quanto esposto in precedenza, sussistono, ad avviso di questo Collegio, prove più che solide della partecipazione di SIMONE all'accordo concluso tra FSM e DACCO' e finalizzato alla corruzione del Presidente FORMIGONI.

E' SIMONE il soggetto indicato da alti funzionari dell'Assessorato Sanità di Regione Lombardia come il soggetto in grado di avvicinare FORMIGONI; è SIMONE che mette in contatto PASSERINO con DACCO'; SIMONE prende parte all'accordo corruttivo come garante "politico" dello stesso, quale soggetto in grado di intervenire sui vertici della Regione in relazione ai rapporti personali intrattenuti col Presidente; SIMONE partecipa a tutti i momenti più importanti delle sviluppo degli accordi corruttivi; SIMONE, al pari di DACCO', fa riferimento ai suoi "referenti" in Regione per giustificare le richieste economiche a PASSERINO; SIMONE collabora alla remunerazione del pubblico ufficiale corrotto, mettendo a disposizione sue società per l'erogazione delle c.d. "utilità del Presidente"; SIMONE partecipa dei compensi erogati da FSM per l'intermediazione illecita.

Trattasi di una molteplicità di dati che trovano un'unica, logica chiave di lettura nella partecipazione di SIMONE all'ipotizzato accordo corruttivo.

§ 9 Gli atti contrari ai doveri di ufficio posti in essere dal Presidente FORMIGONI

§ 9.1 Premessa

Si è già detto di quanto riferito da PASSERINO in ordine all'accordo stipulato con DACCO' e SIMONE, alle fasi iniziali in cui prende forma il rapporto, già nel 97/98, per arrivare alla definizione dello stesso nel settembre 2001. Vale in questa sede ricordare la frase utilizzata da PASSERINO riguardo al diverso atteggiamento riscontrato presso i funzionari della Direzione Sanità dopo l'avvio di questo rapporto, a partire dal 1998 (*"si aprono le porte della Regione"*) con riferimento al mutato atteggiamento di BOTTI, allora Direttore Generale Sanità, che inizia a riceverlo e ad ascoltarlo anche se non perde occasione per sottolineare di non avere il potere di intervenire sulla remunerazione delle FNT, atto di competenza della sfera politica. Del pari, riguardo proprio alla necessità che DACCO' e SIMONE intervenissero sulla sfera politica, si è visto che PASSERINO e MAUGERI avevano individuato il referente di costoro in Regione nel Presidente FORMIGONI.

Ritiene il Collegio che l'analisi delle delibere adottate dalla Giunta Regionale (ed in alcuni casi dal Consiglio Regionale) nel periodo di riferimento, compiuta alla luce del contesto normativo delineatosi dalla seconda metà degli anni Novanta in tema di remunerazione degli erogatori e del contesto organizzativo di Regione Lombardia, dimostri, oltre ogni ragionevole dubbio, che il p.u. corrotto nel caso che ci occupa era l'allora Presidente della Regione, FORMIGONI e che oggetto del patto corruttivo era il mercimonio della funzione di costui (non la delibera finale adottata dall'organo collegiale).

In tale prospettiva, appare sin d'ora priva di fondamento l'obiezione delle difese ancorata alla natura collegiale delle decisioni, di competenza in massima parte della Giunta Regionale, che - si è detto - sarebbe incompatibile con lo schema accusatorio delineato dalla Procura che vede coinvolti esclusivamente il Presidente, il Segretario Generale ed il Direttore Generale Sanità di Regione Lombardia e non coinvolge invece altri soggetti che necessariamente partecipano alla deliberazione - in fase preparatoria come in fase finale - quali, in principalità, l'assessore alla sanità, i componenti della giunta (per le delibere di giunta), i consiglieri regionali (per le leggi).

Come si vedrà nei paragrafi seguenti, i risultati auspicati da FSM sono stati raggiunti grazie:
- al carattere altamente discrezionale dei provvedimenti sui quali il P.U. era chiamato ad intervenire, in primo luogo le FNT;
- al peso che nell'iter di adozione delle delibere assumevano determinati momenti di discussione (in particolare il c.d. Tavolo Interassessorile e il c.d. S4, tavoli di discussione ristretti), resi peraltro particolarmente efficaci dal carattere altamente tecnico della materia trattata che limitava l'effettività del confronto nella sede politica istituzionale (la Giunta);
- al potere (istituzionale e carismatico) che il Presidente FORMIGONI esprimeva in Regione;
- alle pressioni che FORMIGONI esercitava sulla c.d. area tecnica soprattutto attraverso la costante "richiesta" rivolta al Direttore Generale Sanità LUCCHINA ed al Segretario Generale della Presidenza SANESE di ricevere DACCO'.

§ *9.2 Il sistema di remunerazione introdotto nel 1995: DRG e FNT. Natura altamente discrezionale dei provvedimenti oggetto del patto corruttivo*

La disciplina che al momento dei fatti regolava la materia del finanziamento degli erogatori (pubblici e privati) da parte del Servizio Sanitario Nazionale dimostra come l'ambito prescelto dalle parti dell'accordo corruttivo fosse, per via della discrezionalità dei provvedimenti considerati, quello perfetto per raggiungere l'obiettivo prefissato confermando così, anche sotto questo profilo, l'attendibilità di Costantino Passerino. Consente invero di comprendere una volta di più la logica della scelta di individuare nelle FNT e nel Presidente Formigoni rispettivamente l'oggetto dell'accordo ed il soggetto che avrebbe potuto incidere con sistematicità ed efficacia sull'iter di adozione/mantenimento delle stesse.
Una ricostruzione di tale disciplina costituisce infine la necessaria premessa per comprendere in che modo il Presidente Formigoni interveniva per favorire FSM.

Come risulta dalla lettura delle norme che verranno richiamate e come ribadito nel corso del dibattimento dai consulenti sia dell'accusa che della difesa (di seguito verranno richiamati vari passaggi delle consulenze sostanzialmente uniformi sul punto), a partire dal 1992, anno in cui con il **dlgs 502/92** (successivamente modificato dai dlgs 517/93 e dlgs 229/99) si è proceduto al **riordino della disciplina in materia sanitaria**, il sistema sanitario ha subito importati modifiche in particolare, per quel che qui interessa, in punto di remunerazione delle attività fornite dagli erogatori.
Prima di passare all'esame in dettaglio della disciplina delle remunerazioni pare opportuno richiamare le linee generali di tale sistema anticipando sin d'ora che il dlgs 229/99 non ha apportato modifiche significative agli istituti che qui interessano ponendosi in sostanziale continuità rispetto alla disciplina delineata dal dlgs 502 e dai relativi decreti attuativi.
In tale sistema:
a) le prestazioni a carico del SSN sono assicurate dalle Asl (oggi ATS) e dagli erogatori pubblici e privati accreditati e contrattualizzati nell'ambito del principio di c.d. integrazione pubblico-privato[47].
Il sistema è, pertanto, caratterizzato, come correttamente rilevato dal consulente della difesa Formigoni (ma il punto non è apparso controverso) da una *"sostanziale parità tra istituzioni pubbliche e private nella erogazione competitiva delle prestazioni agli assistiti, e, dal lato della domanda, sulla libertà di scelta riservata all'utente di rivolgersi alla struttura di fiducia per la*

[47] L'art. 8-bis, intitolato "*Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali*", ai commi 1, 2 e 3 stabilisce che: "*Le regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui all'articolo 1 avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unita' sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonche' di soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies.*

I cittadini esercitano la libera scelta del luogo di cura e dei professionisti nell'ambito dei soggetti accreditati con cui siano stati definiti appositi accordi contrattuali. L'accesso ai servizi e' subordinato all'apposita prescrizione, proposta o richiesta compilata sul modulario del Servizio sanitario nazionale.

La realizzazione di strutture sanitarie e l'esercizio di attivita' sanitarie, l'esercizio di attivita' sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale e l'esercizio di attivita' sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale sono subordinate, rispettivamente, al rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 8-ter, dell'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-quater, nonche' alla stipulazione degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies. La presente disposizione vale anche per le strutture e le attivita' sociosanitarie.

fruizione dell'assistenza" (così TAR Lombardia, sent. n. 4227/2009).

b) accreditamento e accordo/contratto costituiscono condizioni necessarie per poter erogare prestazioni per conto (accreditamento) e a carico (accordo/contratto) del SSN[48].

c) Con riferimento specifico alla **remunerazione degli erogatori accreditati ed a contratto**, **viene abbandonato il sistema del c.d. rimborso a piè di lista dei costi in concreto sostenuti ed introdotto un sistema di finanziamento basato sul riconoscimento di costi ritenuti congrui per le singole attività, intesi non come costi effettivi, ma costi, per così dire, virtuosi, costi espressione di efficienza, appropriatezza e qualità dell'assistenza** (v. infra art. 8 *sexies*, c 5 Dlgs 502/92).
Nella sua prima formulazione il dlgs all'art. 8 prevedeva un'unica tipologia di rimborso basata su tariffe predeterminate per singole prestazioni e affidava alle regioni e alle unità sanitarie locali il compito di adottare i provvedimenti necessari per l'instaurazione dei nuovi rapporti previsti dal decreto fondati, quanto al regime di remunerazione, sulla modalità di pagamento a prestazione (**" le regioni e le unita' sanitarie locali per quanto di propria competenza adottano i provvedimenti necessari per la instaurazione dei nuovi rapporti previsti dal presente decreto fondati sul criterio dell'accreditamento delle istituzioni, sulla modalita' di pagamento a prestazione e sull'adozione del sistema di verifica e revisione della qualita' delle attivita' svolte e delle prestazioni erogate").**

Successivamente il **decreto del Ministro della Sanità 14.12.1994 ("Tariffe delle prestazioni di assistenza ospedaliera")**, la cui finalità espressa era quella di determinare le tariffe delle prestazioni da applicarsi in quelle regioni ove le relative istituzioni non avessero adottato i provvedimenti sopra menzionati ad una determinata data, nonché le tariffe massime applicabili in tali provvedimenti, **predisponeva in dettaglio il suddetto sistema tariffario basato sui c.d.**

---

[48] *L'a*rt. 8-quater, intitolato "Accreditamento istituzionale" stabilisce che:
" *L'accreditamento istituzionale e' rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private ed ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalita' rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attivita' svolta e dei risultati raggiunti. Al fine di individuare i criteri per la verifica della funzionalita' rispetto alla programmazione nazionale e regionale, la regione definisce il fabbisogno di assistenza secondo le funzioni sanitarie individuate dal Piano sanitario regionale per garantire i livelli essenziali ed uniformi di assistenza, nonche' gli eventuali livelli integrativi locali e le esigenze connesse all'assistenza integrativa di cui all'articolo 9. La regione provvede al rilascio dell'accreditamento ai professionisti, nonche' a tutte le strutture pubbliche ed equiparate che soddisfano le condizioni di cui al primo periodo del presente comma, alle strutture private non lucrative di cui all'articolo 1, comma 18, e alle strutture private lucrative. 2. La qualita' di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8- quinquies. I requisiti ulteriori costituiscono presupposto per l'accreditamento e vincolo per la definizione delle prestazioni previste nei programmi di attivita' delle strutture accreditate, cosi' come definiti dall'articolo 8- quinquies*".
L'art. 8 quinquies intitolato *"Accordi contrattuali"* al comma 2 stabilisce che *"La regione e le unita' sanitarie locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualita' e dei costi, definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate, comprese le aziende ospedaliero universitarie, e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati, anche mediante intese con le loro organizzazioni rappresentative a livello regionale . . che indicano: . . . d) il corrispettivo preventivato a fronte delle attivita' concordate, globalmente risultante dalla applicazione dei valori tariffari e della remunerazione extra-tariffaria delle funzioni incluse nell'accordo, da verificare a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti e delle attivita' effettivamente svolte secondo le indicazioni regionali di cui al comma 1, lettera d) . . . "*.

R.O.D. - Raggruppamenti Omogeneo di Diagnosi (o DRG -Diagnosis Related Grouping- come definiti dal DM 30.6.97 che sostituirà il DM 1994), ossia sull'individuazione di categorie diagnostiche omogenee fondate sulle definizioni di malattia contenute nei codici ICD (International Classification of Disease) che presuppongono prestazioni con impiego di risorse e costi simili, cui corrispondono predeterminate tariffe DRG finalizzate a remunerare la struttura sanitaria erogatrice della prestazione così definita. Ogni prestazione, individuata sulla base dei menzionati criteri, veniva quindi rimborsata sulla base di una tariffa predeterminata.

Peraltro con lo stesso decreto ministeriale si introduceva un sistema di finanziamento diverso per determinate categorie di attività. In particolare l'art. 2, comma 5 stabiliva che: "***Le regioni e le province autonome, per l'erogazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera relative alle attività di emergenza, di terapia intensiva, di trapianto di organi (ivi comprese quelle relative all'espianto degli organi stessi), di assistenza ai grandi ustionati e, eventualmente, delle attività di altri servizi obbligatori individuati dalla programmazione nazionale e regionale, nonché per lo svolgimento di attività didattica nell'ambito del servizio sanitario nazionale, possono prevedere programmi finalizzati di finanziamento regionale***"[49].

---

[49] Art. 2 D.M. 14 dicembre 1994 ("Tariffe delle prestazioni ospedaliere")

1. Ai fini del presente provvedimento, le prestazioni di assistenza ospedaliera si distinguono in: prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti erogate in regime di ricovero ordinario; prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti erogate in regime di ricovero diurno; prestazioni di riabilitazione ospedaliera erogate in regime di ricovero.

2. Le tariffe relative alle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti erogate in regime di ricovero ordinario di cui all'allegato 1, individuate quali episodi di ricovero come documentati dalla scheda di dimissione ospedaliera di cui al decreto ministeriale 28 dicembre 1991 e decreto ministeriale 26 luglio 1993 e specificati secondo il sistema di classificazione dei raggruppamenti omogenei di diagnosi (R.O.D.), si articolano come di seguito indicato:

a) ricoveri ordinari: tariffa forfettaria specifica per R.O.D. di appartenenza;

b) ricoveri ordinari di una sola giornata, ovvero ricoveri la cui durata di degenza, calcolata quale differenza aritmetica fra la data di ricovero e la data di dimissione, risulti inferiore a due, che non siano trasferiti ad altro istituto e che non siano caratterizzati da decesso del paziente: tariffa forfettaria specifica per R.O.D. di appartenenza;

c) ricoveri ordinari anomali per durata di degenza, ovvero caratterizzati da una durata di degenza superiore al "valore soglia" specifico per ciascun R.O.D.: tariffa forfettaria relativa al R.O.D. di appartenenza, incrementata del prodotto tra il numero delle giornate di degenza oltre il "valore soglia" e la tariffa giornaliera, specifica per il R.O.D. di appartenenza;

d) ricoveri ordinari nei reparti per lungodegenti, identificati dal codice di disciplina "60" (di cui al decreto ministeriale 19 marzo 1988): prodotto tra il numero delle giornate di degenza e la tariffa giornaliera.

3. Le tariffe relative alle prestazioni ospedaliere per acuti erogate in regime di ricovero diurno di cui all'allegato 2, individuate quali episodi di ricovero come documentati dalla scheda di dimissione ospedaliera e specificati secondo il sistema di classificazione dei raggruppamenti omogenei di diagnosi (R.O.D.), si articolano come di seguito indicato:

a) ricoveri diurni caratterizzati da un unico accesso giornaliero: tariffa forfettaria specifica per classe di R.O.D. di appartenenza;

b) ricoveri caratterizzati da un ciclo programmato di accessi giornalieri, nell'ambito dello stesso episodio diagnostico e/o terapeutico: prodotto tra il numero di accessi giornalieri e la tariffa forfettaria specifica per classe di R.O.D. di appartenenza.

4. Le tariffe relative alle prestazioni di riabilitazione ospedaliera erogate in regime di degenza di cui all'allegato 3, individuate quali episodi di ricovero negli ospedali di riabilitazione o nei reparti di riabilitazione, identificati dai codici di disciplina "56" e "28" (di cui al decreto ministeriale 19 marzo 1988), come documentati dalla scheda di dimissione ospedaliera e specificati secondo il sistema di classificazione dei raggruppamenti omogenei di diagnosi, si definiscono come prodotto fra il numero delle giornate di degenza e la tariffa giornaliera specifica per classi di raggruppamenti omogenei di diagnosi.

5. Le regioni e le province autonome, per l'erogazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera relative alle attività di emergenza, di terapia intensiva, di trapianto di organi (ivi comprese quelle relative all'espianto degli organi stessi), di assistenza ai grandi ustionati e, eventualmente, alle attività di altri servizi obbligatori individuati dalla programmazione nazionale e regionale, nonché per lo svolgimento di attività di

Detta impostazione trovava poi conferma nel successivo **DM 30.6.1997 intitolato "Aggiornamento delle tariffe delle prestazioni di assistenza ospedaliera, di cui al decreto ministeriale 14 dicembre 1994"**. Si riporta di seguito l'**art. 3** di tale decreto:

1. Le regioni e le province autonome prevedono programmi finalizzati di finanziamento regionale mediante i quali remunerare le seguenti attivita', ove siano specificamente individuate dalla programmazione nazionale e regionale:

a) le attivita' di emergenza ed urgenza, ivi compreso il funzionamento delle centrali operative, nonche' le attivita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992;

b) le attivita' delle unita' spinali;

c) le attivita' di assistenza ai grandi ustionati;

d) le attivita' di trapianto di organi, ivi comprese le attivita' di mantenimento e monitoraggio del donatore in terapia intensiva, l'espianto degli organi da cadavere, le attivita' di trasporto, il coordinamento e l'organizzazione della rete di prelievi e trapianti, gli accertamenti preventivi sui donatori;

e) le attivita' di assistenza ospedaliera in regime di ricovero per i pazienti affetti da malattia da virus della immunodeficienza umana (H.I.V.);

f) le attivita' di ospedalizzazione a domicilio;

g) le attivita' di formazione;

h) le attivita' istituzionali di didattica e di ricerca, in quanto siano specificamente previste e non altrimenti finanziate;

i) altre attivita' di rilievo regionale, in quanto previste da specifici atti della programmazione sanitaria regionale.

2. Le regioni e le province autonome determinano l'entità dei finanziamenti da riconoscere alle strutture di ricovero che ne abbiano titolo, in quanto erogano le attività descritte al comma 1, sulla base dei seguenti costi correlati al volume ed alla tipologia delle attività erogate: costi del personale direttamente impiegato, costi dei materiali consumati, costi della manutenzione e dell'ammortamento delle apparecchiature utilizzate e una quota dei costi generali.

3. omissis)[50]

---

didattica nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, possono prevedere programmi finalizzati di finanziamento regionale.

[50] Si riporta per completezza anche l'art. 1 che disciplina la remunerazione tariffaria.

1. Le tariffe delle prestazioni di assistenza ospedaliera di cui al decreto del Ministro della Sanita' 14 dicembre 1994, sono aggiornate con le tariffe riportate negli allegati 1 e 2, che formano parte integrante del presente decreto.

2. Le tariffe relative alle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti erogate in regime di ricovero ordinario sono riportate nell'allegato 1; alle prestazioni ospedaliere per acuti erogate in regime di ricovero diurno si applicano le tariffe riportate nell'allegato 1, colonna B; le tariffe relative alle prestazioni di riabilitazione ospedaliera erogate in regime di degenza sono riportate nell'allegato 2.

3. Per i ricoveri relativi a prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti erogate in regime di ricovero ordinario di una sola giornata che siano stati trasferiti ad altro istituto di ricovero o che siano caratterizzati da decesso del paziente, la remunerazione da corrispondere e' pari a due volte la tariffa per i ricoveri di un giorno, specifica per D.R.G., riportata nella colonna B dell'allegato 1.

4. Per le prestazioni di riabilitazione ospedaliera, in caso di ricoveri con degenza superiore a 60 giorni,

Con le modifiche introdotte con dlgs 229/99 tali attività sono state previste dalla normazione primaria e, specificamente, dall'art. art. 8-*sexies*, intitolato *"Remunerazione"* che di seguito si riporta.

*" 1. Le strutture che erogano assistenza ospedaliera e ambulatoriale a carico del Servizio sanitario nazionale sono finanziate secondo un ammontare globale predefinito indicato negli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies e determinato in base alle **funzioni assistenziali** e alle **attivita'** svolte nell'ambito e per conto della rete dei servizi di riferimento. Ai fini della determinazione del finanziamento globale delle singole strutture, **le funzioni assistenziali di cui al comma 2 sono remunerate in base al costo standard di produzione del programma di assistenza, mentre le attivita' di cui al comma 4 sono remunerate in base a tariffe predefinite per prestazione.***

*2. **Le regioni definiscono le funzioni assistenziali nell'ambito delle attivita' che rispondono alle seguenti caratteristiche generali:***

a) programmi a forte integrazione fra assistenza ospedaliera e territoriale, sanitaria e sociale, con particolare riferimento alla assistenza per patologie croniche di lunga durata o recidivanti;

b) programmi di assistenza ad elevato grado di personalizzazione della prestazione o del servizio reso alla persona;

c) attivita' svolte nell'ambito della partecipazione a programmi di prevenzione;

d) programmi di assistenza a malattie rare;

e) attivita' con rilevanti costi di attesa, ivi compreso il sistema di allarme sanitario e di trasporto in emergenza, nonche' il funzionamento della centrale operativa, di cui all'atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto dei Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 21 marzo 1992;

f) programmi sperimentali di assistenza;

g) programmi di trapianto di organo, di midollo osseo e di tessuto, ivi compresi il mantenimento e monitoraggio del donatore, l'espianto degli organi da cadavere, le attivita' di trasporto, il coordinamento e l'organizzazione della rete di prelievi e di trapianti, gli accertamenti preventivi sui donatori.

*3. **I criteri generali per la definizione delle funzioni assistenziali e per la determinazione della loro remunerazione massima sono stabiliti con apposito decreto del Ministro della sanita'**, sentita l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, **sulla base di standard***

---

la remunerazione da corrispondere oltre il sessantesimo giorno e' pari alla tariffa giornaliera ridotta del 40 per cento. Tale riduzione non si applica alle strutture di alta specialita' neuroriabilitativa di cuiall'articolo 5 del decreto del Ministro della Sanita' del 29 gennaio 1992 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1 febbraio 1992.

5. Le tariffe di cui al comma 1 costituiscono la remunerazione onnicomprensiva corrispondente a ciascun episodio di ricovero specificato secondo il sistema di classificazione dei raggruppamenti omogenei di diagnosi. Dette tariffe remunerano, conseguentemente, tutte le attivita' e le prestazioni erogate a ciascun paziente nel corso dell'intero ricovero.

6. Le prestazioni strettamente e direttamente correlate al ricovero programmato, preventivamente erogate al paziente dalla medesima struttura che esegue il ricovero stesso, sono remunerate dalla tariffa onnicomprensiva relativa al ricovero e non sono soggette alla partecipazione alla spesa da parte del cittadino. I relativi referti devono essere allegati alla cartella clinica che costituisce il diario del ricovero.

7. Il sistema di pesi relativi di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto del Ministro della Sanita' 15 aprile 1994, e' sostituito dal sistema di pesi relativi riportato nell'allegato 3, che forma parte integrante del presente decreto.

organizzativi e di costi unitari predefiniti dei fattori produttivi, tenendo conto, quando appropriato, del volume dell'attivita' svolta.

4. La remunerazione delle attivita' assistenziali diverse da quelle di cui al comma 2 e' determinata in base a tariffe predefinite, limitatamente agli episodi di assistenza ospedaliera per acuti erogata in regime di degenza ordinaria e di day hospital, e alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, fatta eccezione per le attivita' rientranti nelle funzioni di cui al comma 3.

5. Il Ministro della sanita', sentita l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con apposito decreto individua i sistemi di classificazione che definiscono l'unita' di prestazione o di servizio da remunerare e determina le tariffe massime da corrispondere alle strutture accreditate, tenuto conto, nel rispetto dei principi di efficienza e di economicita' nell'uso delle risorse, anche in via alternativa, di: a) costi standard delle prestazioni calcolati in riferimento a strutture preventivamente selezionate secondo criteri di efficienza, appropriatezza e qualita' dell'assistenza come risultanti dai dati in possesso del Sistema informativo sanitario; b) costi standard delle prestazioni gia' disponibili presso le regioni e le province autonome; c) tariffari regionali e differenti modalita' di remunerazione delle funzioni assistenziali attuate nelle regioni e nelle province autonome. Lo stesso decreto stabilisce i criteri generali, nel rispetto del principio del perseguimento dell'efficienza e dei vincoli di bilancio derivanti dalle risorse programmate a livello nazionale e regionale, in base ai quali le regioni adottano il proprio sistema tariffario, articolando tali tariffe per classi di strutture secondo le loro caratteristiche organizzative e di attivita', verificate in sede di accreditamento delle strutture stesse. Le tariffe massime di cui al presente comma sono assunte come riferimento per la valutazione della congruita' delle risorse a carico del Servizio sanitario nazionale.

Gli importi tariffari, fissati dalle singole regioni, superiori alle tariffe massime restano a carico dei bilanci regionali. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e' abrogato il decreto del Ministro della Sanita' 15 aprile 1994, recante "Determinazione dei criteri generali per la fissazione delle tariffe delle prestazioni di assistenza specialistica, riabilitativa ed ospedaliera", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1994.

6. Con la procedura di cui al comma 5, sono effettuati periodicamente la revisione del sistema di classificazione delle prestazioni e l'aggiornamento delle relative tariffe, tenendo conto della definizione dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza e delle relative previsioni di spesa, dell'innovazione tecnologica e organizzativa, nonche' dell'andamento del costo dei principali fattori produttivi.

7. omissis

8.omissis

Alla luce dell'*excursus* normativo fin qui compiuto pare potersi concludere che, a seguito della riforma introdotta con dlgs 502/92, **il sistema delle remunerazioni** delle strutture che erogano assistenza ospedaliera e ambulatoriale per conto ed a carico del SSN (di seguito erogatori) analizzato si fonda sui **seguenti principi**:

- ✓ **gli erogatori sono finanziati secondo un ammontare globale predefinito indicato negli**

accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies e determinato in base alle funzioni ed alle attività svolte nell'ambito e per conto del SSN (art. 8 sexies c. 1 dlgs 502/92);

- ✓ **la remunerazione delle attività assistenziali diverse dalle funzioni è determinata in base a tariffe predefinite (art. 8 sexies c. 4);**
- ✓ **le regioni definiscono le funzioni assistenziali nell'ambito delle attività che rispondano a determinate caratteristiche (indicative dell'inidoneità del sistema tariffario a coprirne i costi) specificamente indicate dall'art. 8 sexies c. 2;**
- ✓ **le regioni determinano l'entità dei finanziamenti da riconoscere alle strutture che ne abbiano titolo sulla base di determinate voci di costo (personale direttamente impiegato, materiali consumati, manutenzione e ammortamento delle apparecchiature utilizzate e una quota dei costi standard) correlati al volume ed alla tipologia delle attività erogate (art. 3 D.M. 30.6.997 che è rimasto in vigore a seguito della emanazione del dlgs 229/99 e che costituisce la disciplina di dettaglio di riferimento in mancanza dei decreti attuativi previsti dai commi 3 e 5 dell'art. 8 sexies[51]).**

Dalla normativa riportata si evince, inoltre, che il sistema tariffario rappresenta la regola e quello delle c.d. funzioni non tariffabili (così qualificate dal dlgs 229/99) rappresenta un sistema speciale di remunerazione seppur non straordinario né tanto meno transitorio, come correttamente evidenziato dai consulenti delle difese (la circostanza peraltro non pare in contestazione), attuabile laddove il sistema dei c.d. DRG non sia idoneo a riconoscere e a remunerare particolari costi svincolati dalle singole prestazioni.

A tale conclusione portano i consueti canoni ermeneutici (letterale, sistematico, intenzione del legislatore) alla luce, in particolare, del fatto che **il sistema tariffario per prestazione è stato concepito quale sistema generalmente valido per remunerare tutte le attività, che quello delle funzioni è stato introdotto successivamente allorché il sistema generale ha manifestato delle lacune rispetto a specifiche attività rispondenti a determinati criteri (v. elenco di attività, quali pronto soccorso, trapianto organi, assistenza grandi ustionati etc, contenuto nel dm. 1994 come in quello del 1997) ed eventualmente altre analogamente rispondenti a detti criteri e sostanzialmente caratterizzate da specificità che mal si adattano ad essere remunerate con il sistema delle tariffe e ben evidenziate attraverso i parametri dettati dal comma 2 dell'art. 8 *sexies*. Appare evidente come i parametri suddetti, quali, per esempio, l'elevato grado di specializzazione della prestazione o servizio, le attività rientranti in programmi di prevenzione o i programmi di assistenza a malattie rare, rimandino a costi che non trovano adeguato riscontro nella mera remunerazione delle prestazioni erogate.**
Nel corso del dibattimento è stato da più parti evidenziato come attività quali, ad esempio, quelle di emergenza, terapia intensiva e trapianto (che tradizionalmente rientrano tra le attività per le quali è stato previsto il sistema delle funzioni espressamente elencate dai D.M. 1994 e 1997),

[51] Lart. 8 sexies demanda ad un decreto del ministro della sanità l' individuazione (di sistemi di classificazione che definiscono l'unità di servizio o di prestazione da remunerare sulla base di costi standard di prestazione) nonché i criteri generali per la definizione delle funzioni assistenziali e per la determinazione della loro remunerazione massima sulla base di standard organizzativi e di costi unitari predefiniti dei fattori produttivi tenendo conto, quando appropriato, del volume dell'attività svolta.

impongano costi fissi di gestione cui non necessariamente corrisponde un numero di prestazioni sufficiente a coprire quei costi[52]. Il concetto è chiarito dalle norme menzionate: l'articolo 3 del DM 30 giugno 1997 (poi ripreso dall'art. 8 *sexies* del dlgs 502/92 a seguito delle modifiche introdotte con la novella del 1999), nell'esemplificare la natura delle attività remunerabili con il sistema delle funzioni, con riferimento alle attivita' di trapianto di organi, precisa che la funzione assistenziale comprende le attivita' di mantenimento e monitoraggio del donatore in terapia intensiva, l'espianto degli organi da cadavere, le attivita' di trasporto, il coordinamento e l'organizzazione della rete di prelievi e trapianti, gli accertamenti preventivi sui donatori, tutte attività che con ogni evidenza comportano costi estranei alla prestazione di trapianto specificamente e unitariamente considerata.

L'istituto viene, peraltro, efficacemente descritto nei medesimi termini dalla giurisprudenza amministrativa: "*Le funzioni non tariffabili costituiscono una speciale remunerazione per lo svolgimento di determinate funzioni che non si prestano ad essere retribuite secondo il consueto schema tariffario riferito a ciascuna prestazione effettuata, ma è destinata a coprire costi fissi non frazionabili o a incentivare specifiche attività*" (TAR Lombardia, n. 1369/2010). Analogamente: "*la remunerazione delle c.d. funzioni non tariffate prescinde totalmente dalla logica del corrispettivo per una prestazione resa dalla struttura, tale remunerazione correlandosi, piuttosto, alla opportunità di riconoscere la copertura dei costi fissi necessari allo svolgimento di quella certa attività, svincolati dal numero delle prestazioni rese*" (TAR Lombardia, n. 2847/2012).

Quel che in questa sede preme sottolineare, al di là della qualificazione del rapporto tra i due sistemi, è la necessità che lo strumento delle funzioni venga utilizzato quando ricorrono le esigenze e le condizioni specifiche individuate dalla legge e non risponda invece a interessi diversi e, a fortiori, a interessi privatistici.
Tale necessità viene peraltro ribadita nel corso degli anni oggetto della presente disamina anche in alcune note interne della Direzione Generale Sanità di Regione Lombardia e in una delle DGR prodotte in atti -DGR n. VII/5349- di individuazione delle attività qualificabili come funzioni (v. oltre par. Funzioni).

Ciò detto, appare altrettanto evidente come quelle esaminate siano norme generali e non di dettaglio che in quanto tali lasciano alla discrezionalità politico/amministrativa della Giunta Regionale ampissimi spazi in tutti i momenti decisionali nevralgici, dall' individuazione della funzione alla definizione della quota di FSR (fondo sanitario regionale) da destinare alle funzioni, alla remunerazione della funzione in favore del singolo erogatore, all'accordo (pubblico)/contratto (privato) con il singolo erogatore.
Come riportato correttamente dal citato consulente CROCE, da quando sono state introdotte le FNT le diverse regioni italiane hanno compiuto scelte molto diversificate che hanno portato a remunerare la medesima attività, alternativamente, attraverso un aumento tariffario (v. il caso

[52] Efficace appare l'esemplificazione proposta dal consulente della difesa LUCCHINA, dott. CROCE (p. 20 consulenza) che a tal proposito parla di "*1) prestazioni a basso volume e 2) prestazioni erogate in regime di urgenza, ad esempio il prelievo d'organo per un trapianto, e il Pronto Soccorso: questi due sono tipici esempi di attività che devono essere tariffate non per singola prestazione eseguita (nei casi in esempio gli operatori devono sempre essere a disposizione, indipendentemente dal numero dei casi cui prestano assistenza trattandosi di emergenze ed urgenze). Tutto questo in un servizio sanitario che garantisca tutte le prestazioni di pubblica utilità*".

dell'utilizzo di impianto di protesi), o la definizione di tariffari differenziati per diverse tipologie di erogatori (pubblico/privato o altamente qualificato o meno) o le FNT[53].

L'ampiezza discrezionale propria delle decisioni esaminate è confermata dalla giurisprudenza amministrativa che ha più volte riconosciuto la legittimità delle delibere adottate dalla Giunta regionale lombarda con riguardo ai profili esaminati (spesso, peraltro, fornendo una interpretazione estensiva riguardo ai criteri che presiedono all'individuazione delle funzioni e riconoscendo, per esempio, la finalità di incentivazione come propria di tale strumento).

Riguardo ai costi, che hanno costituito materia di ampia discussione in dibattimento, la disciplina esaminata (che pure non pare distinguere in modo chiaro tra momento di individuazione delle funzioni e momento di remunerazione delle stesse) richiede necessariamente una valutazione già nella fase di definizione della funzione. Ciò discende con tutta evidenza dalla *ratio* sottesa alla disciplina delle funzioni come strumento di remunerazione di attività i cui costi non sono coperti da tariffe. A tale momento fa riferimento senz'altro il comma 3 dell'art. 8 *sexies* che riguarda esplicitamente sia la fase delle definizione che quella della remunerazione.
Come anticipato, tuttavia, concetti richiamati da tale norma (c. 3) quali quelli di standard organizzativi e di costi unitari predefiniti dei fattori produttivi, non hanno trovato puntuale specificazione nei decreti attuativi (come visto resta vigente ancora oggi così come all'epoca dei fatti il DM 97 introdotto prima dell'art. 8 *sexies*). Inoltre gli stessi, che pur dovrebbero riguardare la valutazione sottesa alla definizione della funzione, sono richiamati unitamente ad altri, quale il volume dell'attività svolta, che attengono verosimilmente alla determinazione della remunerazione.
Riguardo al momento della valutazione dei costi per la remunerazione del singolo erogatore la normativa richiama, come visto, i concetti di volume e tipologia delle attività erogate e dei costi di personale, ammortamento etc sostenuti rispetto a tali attività (DM 97). Anche con riguardo a tale fase peraltro non pare vi sia stata una puntuale specificazione del rapporto che deve esistere tra tali costi e la quantificazione della somma da erogare.

Da quanto fin qui detto e dalla stessa lettera della legge (i finanziamenti sono determinati "*sulla base*" dei costi e non corrispondono quindi necessariamente all'entità di detti costi) pare potersi recisamente escludere che la determinazione del finanziamento corrisponda ai costi effettivi e quindi anche che i costi debbano essere rilevati a questi fini ad esercizio concluso[54].

---

[53] Costituisce un esempio di quanto rappresentato la c.d. funzione di qualità (funzione di incentivazione destinata a premiare la qualità delle strutture) adottata da Regione Lombardia, sulla quale ci si soffermerà a lungo più oltre, rispetto alla quale lo stesso consulente della difesa LUCCHINA ha precisato come si tratti di funzione ben remunerabile anche attraverso maggiorazioni tariffarie che tengano conto dei risultati in termini clinici perseguiti dalle strutture (p. 23 consulenza).

[54] Appare improprio il riferimento del PM (p. 469 memoria) all'art. 8 *quinquies* ("contratti") il quale prevede che il corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate, globalmente risultante dalla applicazione dei valori tariffari e della remunerazione extratariffaria delle funzioni incluse nell'accordo, debba essere verificato a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti e delle attività effettivamente svolte. Tale norma, come si evince anche dal contesto in cui è dettata - disciplina dei rapporti con erogatori in particolare con riguardo ai contratti - non riguarda specificamente le funzioni ma in generale i sistema del finanziamento. Prevede, come più sopra già evidenziato, che, a chiusura dell'anno cui il finanziamento si riferisce, la somma che la regione ha stanziato in contratto per il singolo erogatore in relazione alle attività concordate stabilite nel contratto stesso vada rivista alla luce delle attività in concreto compiute.

Come evidenziato dalle difese, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che "S*i tratta non già di prestare un corrispettivo sinallagmatico relativo alle prestazioni rese da tali strutture, ma di erogare una sovvenzione pubblica con riferimento all'attività svolta e allo standard qualitativo raggiunto. Ne segue* ***l'ampia discrezionalità nella determinazione sia delle risorse disponibili, sia dei criteri di erogazione***" (TAR Lombardia, n. 3155/2011).

Del pari, ed alla luce di quanto sopra evidenziato, deve escludersi che tale determinazione sia del tutto svincolata dai costi come, invece, sostenuto dai consulenti delle difese.
Resta il fatto che la disciplina esaminata, nella parte relativa alla determinazione dei costi, è scarsamente precettiva, circostanza che ancora una volta si riflette sull' ampiezza degli spazi discrezionali lasciati alla pubblica amministrazione.

§ 9.3 Il funzionamento della Struttura Organizzativa della Giunta Regionale: lo svuotamento della funzione della giunta

L'Ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale è disciplinato dalla legge regionale 16/96 (disciplina oggi contenuta nel T.U. 20/08) che stabilisce tra l'altro e per quel che qui interessa che l'organizzazione regionale è regolata, secondo le rispettive competenze (art. 2 e 3), mediante provvedimenti e atti di organizzazione della Giunta Regionale e dei dirigenti delle diverse strutture in cui si articola l'amministrazione regionale (cfr art. 8 legge 16/96). In tale contesto, come correttamente hanno rilevato in particolare i consulenti delle difese FORMIGONI e SANESE, **è ben delineata la separazione fra attività politica ed attività gestionale** e le **funzioni dei direttori delle strutture amministrative si atteggiano anche nelle forme dell'attività di alta amministrazione con poteri non solo di istruttoria ma anche di proposta e predisposizione**. Tale attività di alta amministrazione comprende anche l'elaborazione di proposte e la messa a disposizione dell'organo politico di elementi conoscitivi necessari per supportare la migliore scelta amministrativa.

Cosicché, in estrema sintesi, accanto alla Giunta Regionale, cui spetta l'attività politica, è costituita presso ogni assessorato una struttura che è articolata in Unità Operative ed al cui vertice vi è la Direzione Generale.
Una Direzione Generale (denominata anche Segreteria Generale) è costituita anche presso la Presidenza della Giunta[55].

Nel periodo in oggetto il ruolo da ultimo menzionato veniva ricoperto dall'imputato Nicola Maria SANESE –specificamente dal 2000 al 2013- mentre nella funzione di Direttore Generale Sanità si avvicendavano Renato BOTTI e l'imputato Carlo LUCCHINA, subentrato al primo l'1 gennaio 2003.
L'imputato SANESE ha (tra gli altri) spiegato come si articolava l'attività in questione precisando che egli aveva un ruolo di coordinamento delle diverse strutture nell'ambito del quale aveva continui confronti con i DG delle stesse. Le materie da seguire erano ben sedici e pertanto egli era

[55] Il teste BERETTA, DGS per alcuni anni fino al 1997, ha riferito che la figura del Segretario Generale è nata per volontà del Presidente FORMIGONI.

solito organizzare dei *team* con i DG dei vari settori per verificare il punto di attuazione del programma e mettere a fuoco le questioni da affrontare.
A titolo di esempio ha ricordato che nel 2004 si erano verificati ben 104 incontri con i "*team*" (dall'istruttoria è emerso che nel periodo in cui era DGS LUCCHINA tali incontri erano stati denominati dallo stesso LUCCHINA "*caffè sanità*").
Ha aggiunto che al team seguiva il c.d. S4, tavolo in cui egli (insieme al suo vicario ed al Coordinatore della Presidenza) portava all'attenzione del Presidente FORMIGONI gli argomenti discussi nel team.
Ha ancora precisato che quando si discutevano argomenti in materie complesse come la sanità (anche ambiente e territorio) agli S4 partecipava anche il DG dell'Assessorato di riferimento, per spiegare meglio i problemi dal momento che egli non aveva le competenze tecniche specifiche.
Quando l'argomento, oltre che tecnicamente complesso, comportava l'impiego di ingenti risorse si costituiva anche il c.d. Interassessorile (ndr detto anche "Tavolo Socio Sanitario" nel caso specifico della materia socio sanitaria), il cui fine era quello di attuare il concerto tra il Presidente e gli Assessori interessati. A queste riunioni erano presenti anche i D.G. degli Assessorati interessati ed i capi delegazione di giunta e, talora, anche i capi gruppo di maggioranza in Regione.

Pertanto, come pure ha detto tra gli altri SANESE, in via generale i dirigenti predisponevano le delibere e le sottoponevano alla visione dell'Assessore. Se l'Assessore le avallava, veniva predisposta la proposta di delibera. A quel punto SANESE proponeva l'inserimento nell'ODG (ordine del giorno), che doveva essere autorizzato dal Presidente. Dopo l'OK del Presidente la delibera veniva inserita all'ODG di Giunta. Seguiva la discussione in Giunta, cui SANESE non partecipava. Vi era poi l'approvazione della delibera. FORMIGONI aveva sempre preteso l'unanimità. Se questa non c'era, FORMIGONI rinviava il voto (nel 2004 sono stati fatti 112 team, 26 interassessorile, 32 di giunte informali -giunte interrotte per comprendere il problema, in mancanza di unanimità- e 47 formali).

Ebbene, tutto ciò premesso, deve evidenziarsi che l'istruttoria ha dimostrato che nella materia considerata quanto deciso dal Tavolo Socio Sanitario (in tale tavolo gli assessorati coinvolti erano – oltre, evidentemente, quello alla Sanità - Famiglia e Bilancio) **confluiva sistematicamente nelle delibere di giunta.**
Il peso che in concreto avevano le decisioni assunte in questo Tavolo sulla decisione finale licenziata dalla Giunta è stato chiarito da numerosi testimoni, tutti funzionari di altissimo livello dell'Assessorato alla Sanità.
Renato BOTTI, DGS dalla fine del 1997 al 2002, nell'ambito di una testimonianza in cui ha ammesso circostanze che non lo mettevano certamente in ottima luce rispetto ai fatti oggetto del processo, quali la predisposizione da parte sua, su richiesta del tavolo politico, di provvedimenti da lui ritenuti illegittimi sul piano della discrezionalità politico/amministrativa, la stretta amicizia e collaborazione in campo imprenditoriale con DACCO', il ruolo fondamentale di DACCO' quale "sponsor" della sua nomina a DGS, ha così descritto l'iter di adozione delle delibere in materia sanitaria negli anni in cui ha ricoperto questo ruolo di massimo dirigente della struttura tecnica dell'assessorato considerato.
All'epoca le decisioni importanti in Regione, in materia di sanità, venivano prese in un Tavolo, denominato "tavolo socio-sanitario", costituito presso la Presidenza, cui

partecipavano il Presidente della Giunta regionale, l'Assessore alla Famiglia, l'Assessore alla Sanità, l'Assessore al Bilancio, con i rispettivi Direttori Generali ed il Segretario Generale SANESE. Si trattava di un asse molto forte poiché composto da persone molto vicine al Presidente dal momento che sia l'assessore al Bilancio che quello alla Famiglia (ABELLI) erano legati al mondo di FORMIGONI e di CL, per cui BORSANI (ndr all'epoca era l'assessore alla Sanità)**, che invece era rappresentante di un'altra forza politica, aveva scarso peso certamente in quegli anni** (udienza 6.11.14, p. 26).

TESTE BOTTI – Allora, le decisioni importanti le si prendevano in quegli sostanzialmente in un Tavolo, che venne costituito all'interno della Presidenza, dove era presente, sostanzialmente rappresentati il Presidente della Giunta regionale, l'Assessorato alla Sanità, l'Assessorato alla Famiglia e l'Assessore al Bilancio, con i rispettivi Direttori Generali/Segretario Generale, nel caso della Presidenza. Quindi quello era il Tavolo dove si decideva, naturalmente c'era un asse molto forte di persone vicine al Presidente perché sia l'Assessore al Bilancio che l'Assessorato alla Famiglia erano naturalmente persone legate al mondo - voglio dire – di FORMIGONI e di Comunione e Liberazione, per cui BORSANI, che invece era rappresentante di un'altra Forza Politica - diciamo – aveva scarso peso certamente in quegli anni. Ma questo è successo abbastanza... insomma era abbastanza noto a tutti, anche una persona che studiava poco a volte, quindi si metteva anche lui in una condizione a volte di debolezza.
P.M. PEDIO – Lei aveva riferito, nella audizione del 31 maggio, che le decisioni importanti in materia di Sanità venivano in realtà prese non da BORSANI ma da FORMIGONI e ABELLI, dopo la nomina di quest'ultimo nel duemila, quale Assessorato alla Famiglia?
TESTE BOTTI – Sì, questo.
P.M. PEDIO – Poi ha precisato successivamente, sul Tavolo Socio Sanitario, che affronteremo poi.
TESTE BOTTI – Le persone forti erano certamente FORMIGONI e ABELLI.

Le decisioni assunte da tale Tavolo (p. 48 trascrizioni)**, avevano un peso decisivo sostanzialmente vincolante per la Giunta: era come fare una pre-giunta.**

TESTE BOTTI - ***Poi è chiaro che un atto che veniva approvato in quella sede poi diventava un atto di Giunta. Era come fare una pre-giunta insomma ecco, era evidentemente un elemento una volta condiviso dai vertici tecnici, dai vertici politici, sulle materie di competenza, quindi era un momento importante, decisionale.***

In tale contesto il Presidente FORMIGONI aveva sempre l'ultima parola.

TESTE BOTTI - Questo è noto a tutti. FORMIGONI ha fatto della Sanità il suo cavallo di battaglia in quegli anni e indubbiamente la persona che alla fine aveva l'ultima parola era il PRESIDENTE. (p. 56).

Nello stesso senso si esprime anche Alessandro CE', assessore alla sanità negli anni 2005/2007 (p. 35 ud 4.12.14) il quale ha riferito che **la pregiunta era un passaggio obbligato per ogni delibera; che quindi l'assessore non poteva, se non forzando la mano, portare una proposta**

direttamente in giunta; che la bozza veniva predisposta dalla direzione generale e veniva discussa in pregiunta; che la giunta di fatto non faceva altro che ratificare la decisione assunta in pregiunta; che non veniva redatto alcun verbale di pregiunta (problema che egli aveva provato a sollevare senza esito); che la situazione "era castrante", che "era chiaro che era quella la sede decisionale vera".

Anche l'imputato SANESE ha confermato che le decisioni venivano prese dal tavolo interassessorile.

In conclusione, se, come emerge dalle dichiarazioni riportate (come si vedrà oltre entrambe le circostanze troveranno conferma nei documenti relativi all'iter di formazione delle delibere interessate), quello descritto era l'iter di formazione delle delibere della giunta e nell'ambito di questo l'ultima parola era quella del Presidente, si comprende, ancora una volta, come avesse senso nell'ottica dell'imprenditore Costantino PASSERINO concludere l'accordo corruttivo con DACCO' e SIMONE, entrambi notoriamente vicini al Presidente e come il Presidente FORMIGONI si trovasse nella posizione di poter concretamente influire sul contenuto delle delibere. Egli non era pertanto una "testa senza braccia", come definito dal difensore in conclusioni.

§ 9.4 Le pressioni esercitate da FORMIGONI sui funzionari. Le dichiarazioni di BOTTI, MERLINO, AMIGONI, CE', LUCCHINA e SANESE. La presenza costante di DACCO' in Regione

L'istruttoria dibattimentale ha dimostrato anche che il Presidente FORMIGONI ha effettivamente influito sul contenuto delle delibere di Giunta in materia sanitaria con l'evidente fine di favorire FSM.
Rilevano anche in questo caso, in primo luogo, le dichiarazioni dei dirigenti della DGS.
Riguardo al clima in cui si lavorava, Maurizio AMIGONI ha dichiarato che DACCO' era particolarmente vicino al Presidente FORMIGONI e che ciò era un motivo importante per considerare con attenzione le sue richieste. Ha riferito, inoltre, che Luca MERLINO, che era il funzionario che si occupava di predisporre la delibera delle funzioni, in più occasioni gli aveva parlato del suo disagio con riferimento all'elaborazione delle delibere delle funzioni. Ha aggiunto che ciò era accaduto sia durante il suo primo mandato, conclusosi nel 2005, che nel 2011, quando egli era tornato in Regione.
Su contestazione del P.M., AMIGONI ha anche ricordato che MERLINO si lamentava di dovere escogitare sempre nuove soluzioni tecniche per venire incontro alle esigenze economiche di FSM (e di HSR). Sempre MERLINO gli aveva parlato della costante presenza di DACCO' presso la Direzione Generale Sanità quale latore delle esigenze di FSM (e di HSR), che lamentavano di avere difficoltà a coprire i costi di produzione; che il collega gli aveva anche confidato di avere avuto pressioni dal Direttore Generale affinché seguisse DACCO' e trovasse soluzioni tecniche alle esigenze da costui manifestate dal momento che vi era una particolare attenzione della Presidenza su questi erogatori.

Lo stesso Luca MERLINO, presente in DGS in tutto il periodo considerato in contestazione, ha

diffusamente riferito sul punto confermando quanto detto da AMIGONI. Si riportano di seguito alcuni passaggi delle dichiarazioni del teste.
Con riguardo al periodo in cui era DGS Renato BOTTI:

TESTE MERLINO - *Mah lui mi riferiva - diciamo - di due tipologie di input: input che arrivavano o direttamente dal signor Dacco' e/o - diciamo – mi ricordo questi due aspetti, anche dal livello politico diciamo, in termini lati penso ci si possa riferire o al Tavolo Socio Sanitario, esponenti della Presidenza. Ripeto: io stavo a quello che mi riferiva lui, io non partecipavo direttamente.*
... Mah è quello che dicevo prima. Io capivo dal mio Direttore che era importante trovare delle soluzioni che garantissero un certo livello di finanziamento di quelle strutture.
P.M. PEDIO – *Di quali strutture?*
TESTE MERLINO – *Della Fondazione Maugeri.*
P.M. PEDIO – *Della Fondazione Maugeri, e mi pare che non fosse mai soddisfatta o che comunque ci fossero continue richieste da questo Tavolo Socio Sanitario?*
TESTE MERLINO – *Beh certo, sì, è così.*
P.M. PEDIO – *Senta, voi dovevate accogliere le indicazioni del Tavolo Politico?*
TESTE MERLINO – *Mah - diciamo – il nostro modo di accoglierle è stato, forse mi ricordo di avervi dato un accenno due anni fa, era quello di cercare di sviluppare delle tematiche, che tecnicamente avessero una loro sostenibilità, sempre con l'obiettivo quello di garantire la tenuta complessiva del sistema, cioè il livello tecnico faceva così. Quindi trovare delle tematiche che fossero sufficientemente adeguate dal punto di vista tecnico e dall'altra parte cercare di garantire un equilibrio del sistema, quando parlavo di tamponare ad esempio.*

Con riguardo al periodo in cui era DGS Carlo LUCCHINA, a seguito di contestazione del P.M., MERLINO ha confermato che, per quanto appreso da LUCCHINA, FORMIGONI, sistematicamente, in occasione delle delibere più importanti, accoglieva le richieste di DACCO' e le imponeva al tavolo socio-sanitario.
Il teste ha aggiunto che LUCCHINA riceveva DACCO' perché così veniva richiesto dal Presidente e dal suo entourage e che quando le richieste di DACCO' non erano compatibili con gli stanziamenti delle funzioni, arrivavano richieste di adeguare questi ultimi. In qualche caso ciò era avvenuto anche contro il parere della struttura tecnica.
Su contestazione del P.M., MERLINO ha ricordato anche che, in sede di tavolo socio-sanitario, il Presidente più volte aveva sostenuto le richieste di DACCO' nonostante il parere contrario della struttura tecnica.
MERLINO ha aggiunto che a fronte dell'opposizione della struttura tecnica alle richieste di DACCO' il livello politico esercitava pressioni sulla struttura tecnica che si manifestavano con una maggiore frequenza degli accessi di DACCO', annunciato dalla Presidenza, presso D.G.S.

Quanto alla ricorrente presenza di DACCO' in Direzione Generale, il teste ha anche riferito che LUCCHINA gli aveva confidato che quando DACCO' si presentava rimarcava che era stato mandato dal PRESIDENTE e che costui aveva a cuore la sua richiesta. In alcune occasioni LUCCHINA aveva voluto verificare che DACCO' non millantasse l'appoggio del PRESIDENTE ma aveva poi avuto da SANESE la conferma che costui rappresentava effettivamente la volontà

del PRESIDENTE.

LUCCHINA nel corso dell'esame ha affermato che FORMIGONI non aveva mai esercitato pressioni. Tuttavia, dopo che il P.M. ha richiamato all'imputato le dichiarazioni di MERLINO sul punto, pur non confermando quanto detto dal teste, ha spiegato che comunque lui non intendeva sostenere che MERLINO avesse mentito. L'affermazione, sibillina, è tuttavia chiara.
Il senso di questa affermazione, inoltre, è chiarito da altre affermazioni di LUCCHINA il quale, nel ripercorrere l'iter di alcune delibere, ha fatto ben capire come tutto sommato FORMIGONI non avesse neanche bisogno di esercitare pressioni nel senso tradizionale del termine dal momento che ogni sua decisione era legge.

Un esempio significativo è rappresentato dalla vicenda, avvenuta nel 2006, dell'eliminazione e successiva reintroduzione delle funzioni di eccellenza (avvenute, la prima, su input dell'assessore CE' e, la seconda, di FORMIGONI), della quale si parlerà diffusamente nel paragrafo che segue. Senza entrare in questa sede nel dettaglio, basti qui ricordare che LUCCHINA, allorché gli è stato chiesto di riferire rispetto alle ragioni della reintroduzione delle funzioni, ha detto che ad un certo punto egli aveva ricevuto una telefonata di FORMIGONI che in modo stentoreo gli aveva detto che aveva parlato con l'assessore e che le funzioni considerate sarebbero state riconfermate anche per il 2006.

IMP. LUCCHINA - Mi chiama e mi dice: <<La delibera delle funzioni si adotta come l'anno scorso>>.
Ancora una volta il PRESIDENTE, almeno con me, è molto stringato nelle comunicazioni. . . incrocio La Neva Sbrissa e gli dico: <<Neva, avverti SANESE che il PRESIDENTE mi ha detto che ha parlato con l'Assessore Ce' per cui nell'interassessorile di domani ci sarà la conferma di rimettere le funzioni 2006 come quelle del 2005>>. Punto, altro non so".

Come si vede il Presidente FORMIGONI "*è molto stringato nelle comunicazioni*", non ha bisogno di spiegare il perché della posizione che assume rispetto all'adozione di un provvedimento e può limitarsi ad una mera comunicazione. Dopo di che, ciò che egli ha "comunicato" si traduce automaticamente nell'esito dell'interassessorile ed, ovviamente, per quel che si è evidenziato più sopra sul rapporto tra interassessorile e giunta, **in DGR**.

Vale qui evidenziare che non si ignora la circostanza, né ovviamente la ignoravano le parti del patto corruttivo (come visto il prezzo della corruzione era rapportato alle remunerazioni effettivamente ottenute), che in giunta (ma alla fine anche in uno dei passaggi precedenti) qualcosa potesse andare storto, ma certamente si trattava di una eventualità remota.
Come anticipato (in generale e riguardo alla vicenda verificatasi nel 2006) e come si vedrà più oltre, poteva capitare che qualcuno contrastasse tale volontà –i funzionari della DGS o l'Assessore- ma senza successo, salvo rarissimi casi.
Eloquenti su questo specifico punto appaiono alcune altre affermazioni di Luca MERLINO, ricordate dal teste a seguito di contestazione.

TESTE MERLINO - *Ritengo che non siano state più fatte delle note tecniche del tenore di quelle che vi ho prodotto per gli anni '98/2006. Questo è accaduto perché, a partire dal 2008 quantomeno, c'è stato un cambiamento nei rapporti fra la D.G. Sanità e il Tavolo sanitario politico e Dacco'.* ***E' come se in quegli anni quella che io definisco una sorta di ragnatela, che stringeva la struttura tecnica in una morsa, costringendo ad assumere decisioni influenzate da scelte politiche, si fosse ancor più rafforzata, cosicché il grado di resistenza della struttura tecnica è via via diminuito fino a sfumare in una sorta di rassegnazione o arrendevolezza. Intendo dire che dopo avere tentato più volte con energia di sostenere le ragioni tecniche che dovrebbero determinare le scelte di erogazioni sanitarie, ci siamo rassegnati come struttura tecnica a quello che il Tavolo politico imponeva, senza più suggerire quantomeno sulle funzioni non tariffabili soluzioni tecniche più adeguate o spendibili. Era ormai chiaro che c'era la volontà politica, attraverso le funzioni, di garantire ad alcuni erogatori, in particolare Maugeri e il San Raffaele, l'elargizione di somme nella misura richiesta, a prescindere dalle motivazioni tecniche".***

"***LUCCHINA mi disse in più occasioni che le pressioni del PRESIDENTE FORMIGONI, direttamente o tramite i suoi delegati su di lui, perché ricevesse Dacco' e/o lo accontentasse nelle sue richieste, si erano intensificate in modo insopportabile e che egli si era rassegnato a riceverlo direttamente senza più formalismi e senza neppure una parvenza di discussione e confronto sugli specifici temi di carattere socio-sanitario***".

"*LUCCHINA mi disse che l'unica alternativa per sottrarsi a queste pressioni era di andarsene in quanto non c'era possibilità di resistervi*" (cfr p 142 ss testimonianza del 18.11.14).

Carlo LUCCHINA, cui queste dichiarazioni, sono state lette nel corso dell'esame, ha sostanzialmente ammesso di aver avuto con MERLINO lo sfogo da questi riferito e da ultimo richiamato, giustificandolo come un mero "scatto" non significativo

IMP. LUCCHINA - "Le ripeto: allora, può essere uno scatto, e va bene, su uno scatto posso anche essere d'accordo perché (inc.) (N.d.T. Pronuncia Affrettata)".

Poi lo ha sostanzialmente ammesso riferendo che *"dal 2008, è vero, DACCO' viene direttamente, anche perché erano tre anni che andavamo avanti. Io mi ricordo che dissi alla mia segretaria "Facciamo una prova, traccheggiate un attimo quando chiama DACCO' " (inc.) alla Segreteria del Presidente".*

Le parole riportate confermano quindi che LUCCHINA pativa la presenza e l'insistenza di DACCO' a nulla valendo gli ulteriori tentativi dell'imputato di attribuire ad altre cause la sua insofferenza nei confronti di DACCO' (p. 109 ss ud. 5.11.15)

IMP. LUCCHINA - *Quando arriva l'occasione che DACCO' si è fatto vedere al mese di settembre, io che ci avevo in testa un problema così delicato scoppio. Chiamo SANESE e dico "Non lo voglio più vedere, cioè non è possibile continuare a perdere del tempo in questo modo, perché io perdo del tempo, anche pochi minuti, quello che vuoi, perdo del tempo". SANESE mi dice "Guarda, cerchiamo un po' di recuperare eccetera.*

L'imputato SANESE ha cercato di sminuire più che altro con riferimento alle motivazioni – ha anch'egli ribadito più volte che LUCCHINA, come peraltro lo stesso SANESE, erano stanchi di dover perdere inutilmente tempo ad ascoltare DACCO' - ma ha confermato che era il PRESIDENTE a chiedere loro di riceverlo, pur aggiungendo che il PRESIDENTE voleva che tutti venissero ricevuti. A fronte delle dichiarazioni di MERLINO sul disagio rappresentatogli da LUCCHINA circa le pressioni esercitate dal PRESIDENTE tramite DACCO', ha implicitamente ammesso che questa fosse la vera ragione sottolineando che egli e LUCCHINA non avevano però mai assecondato le richieste.

IMP. SANESE - Ma queste insistenze, io devo lavorare, non so cosa fare prima, queste insistenze...", io gli ho detto "Hai ragione pero' come facciamo?", questo.
...e quindi a quel punto siccome io ricevevo l'invito del Presidente FORMIGONI a riceverlo, pero' non serviva ma arrivammo a questo compromesso: facciamo una cosa, il più delle volte io non ho tempo, quindi non lo riceviamo, quelle poche volte che io sono costretto a riceverlo allora tu verrai da me e così con una fava prendiamo due piccioni. . . . . Il Dottor LUCCHINA si era spazientito, ho spiegato, perché riteneva del tutto inutile continuare a ricevere il signor Dacco' per delle insistenze a lui gia' ampiamente note, come lo stesso tipo di insistenze che portavano tutti gli altri erogatori. . . . Certo. Allora, sto dicendo che sulle pressioni, quando una persona chiede di essere ricevuta in Regione Lombardia, quando era Presidente FORMIGONI, noi abbiamo sempre ricevuto tutti.
P.M. DOTT.SSA PEDIO – Le pressioni che riferisce MERLINO era perché ricevesse DACCO' e lo accontentasse.
IMP. SANESE – Bene, io su questa seconda parte dico che non è stato mai accontentato.

Che poi Pierangelo DACCO', in particolare nel periodo della Direzione LUCCHINA, **fosse costantemente in DGS annunciato dalla Presidenza** (con tutta evidenza nel periodo BOTTI non c'era bisogno che la Presidenza interferisse al punto da prendere addirittura gli appuntamenti, considerata la grande amicizia tra DACCO' e BOTTI) emerge documentalmente ed è confermato dalla teste SAMELE, segretaria di LUCCHINA.
Il P.M. ha, invero, dimostrato, attraverso le analisi delle agende dei protagonisti, in particolare quella dello stesso LUCCHINA, il numero esorbitante di appuntamenti avuti con DACCO', 270 tra il 2004 ed il 2011 (dato non contestato peraltro dalle difese).
E' emerso, poi, in modo chiaro in dibattimento che erano gli uffici della Presidenza a prendere gli appuntamenti tra DACCO' e LUCCHINA almeno fino al 2006. LUCCHINA semplicemente prendeva atto di ciò e, come visto a malincuore, riceveva DACCO'. Lo ha riferito l'imputato LUCCHINA e la circostanza è stata confermata non solo da SANESE, ma anche da Giustina SAMELE, le cui dichiarazioni dell'8.10.12 sono state acquisite con il consenso delle parti (trattasi anche in questo caso di un elemento non contestato dalle difese).
In sede di esame, l'imputato SANESE ha cercato di sminuire le ragioni di tale presenza evidenziando che DACCO' era un mero lobbista come altri in Regione e ha fatto il nome di tale Micossi. Il P.M., però, ha contestato quanto dallo stesso SANESE riferito in interrogatorio e cioè che DACCO' era l'unico lobbista che operava in Regione, contestazione cui l'imputato ha replicato che si era ricordato di Micossi in un momento successivo.

Il P.M. ha contestato a SANESE anche l'ulteriore dichiarazione che era stato FORMIGONI ad accreditare DACCO' come lobbista in Regione precisando che FORMIGONI, in più occasioni, gli aveva fatto presente che l'accreditamento di DACCO' quale rappresentate di HSR e di FSM era effettivo e che bisognava riceverlo.
SANESE ha, quindi, confermato, seppur indirettamente, tale circostanza affermando, come già più sopra visto, che quando LUCCHINA si era spazientito in quanto riteneva inutile ricevere DACCO', il Presidente FORMIGONI lo aveva sollecitato perché LUCCHINA continuasse a ricevere DACCO' e così si era effettivamente poi fatto anche se LUCCHINA aveva voluto che gli incontri avvenissero anche alla presenza di SANESE.

Come già si è detto nei paragrafi precedenti, DACCO' non aveva alcuna competenza né di natura tecnica in materia sanitaria né tecnico amministrativa con specifico riguardo al funzionamento della macchina amministrativa della Regione. Lo confermano, in modo unanime, tutti i funzionari (BOTTI, MERLINO, LUCCHINA, SANESE) della Regione esaminati in dibattimento. Lo riferisce PASSERINO che preparava le note tecniche che DACCO' avrebbe dovuto sottoporre a LUCCHINA.
Appare allora evidente come la pressante presenza di DACCO' presso la D.G.S. fosse uno strumento utilizzato da FORMIGONI per ricordare costantemente a LUCCHINA il suo interesse per le sorti di FSM (e di HSR).

Alla luce del quadro fin qui ricostruito, appare di poco momento quanto riferito dalla dott. Neva SBRISSA, Vice Direttore Generale della Presidenza e Responsabile Coordinatore delle Direzioni Generali (in sostanza la più stretta collaboratrice di SANESE), a seguito della domanda posta dalla difesa di FORMIGONI se il PRESIDENTE avesse mai richiesto che si arrivasse ad un risultato determinato da lui.
La testimone, nella sua veste presente agli incontri di SANESE con il PRESIDENTE, ha risposto che "*No, cioè il PRESIDENTE a volte normalmente indicava una pista di lavoro da verificare, a volte ha detto "Non mi dispiacerebbe arrivare qui, mi verificate se è possibile?". Non ho mai assistito a "Voglio arrivare qui*" (ud. 26.1.16 p. 63).
Come si è già evidenziato (e si ribadirà oltre alla luce della procedura amministrativa relativa all'adozione di determinati provvedimenti), il PRESIDENTE FORMIGONI non aveva infatti bisogno di chiedere che si arrivasse ad un risultato determinato da lui.
Sul concetto di imposizione pare poi opportuna un'ulteriore osservazione. Invero, considerata la ripartizione di competenze tra area politica e tecnica cui in apertura di questo paragrafo si è fatto cenno, gli interventi di FORMIGONI in favore degli erogatori rappresentati da DACCO' consistevano in scelte attinenti all'ambito politico (a volte dopo aver abilmente -senza esporsi più di tanto- sondato la disponibilità dell'area tecnica a fare delle forzature "tecniche"). Per quanto fosse frustrante per i tecnici (costoro avevano lavorato spesso alacremente alla definizione delle bozze dei provvedimenti) veder vanificare il lavoro senza alcuna ragione politica (FORMIGONI non argomentava le proprie posizioni), costoro obbedivano alla volontà politica sulla quale non potevano interferire se non sul piano della persuasione argomentativa.
In particolare sull'attendibilità dei testimoni Renato BOTTI e Luca MERLINO si osserva quanto segue.
I testi BOTTI e MERLINO, così come gli altri che hanno rilasciato le dichiarazioni riportate nel

paragrafo che precede, erano, come visto, funzionari e dirigenti della DGS, avevano pertanto una diretta conoscenza e specifiche competenze rispetto ai fatti oggetto delle loro testimonianze.
Le difese hanno sollevato rilievi con riguardo alla credibilità di costoro, in particolare dei testi BOTTI e MERLINO, evidenziando come avessero interesse a difendere la propria posizione, in quanto autori di molti dei provvedimenti contestati in imputazione. Hanno quindi concluso che detta credibilità è minata dalla posizione ricoperta in seno alla DGS di Regione Lombardia e che, in sostanza, le accuse nei confronti del Presidente FORMIGONI altro non sono che uno strumento per guadagnarsi l'impunità.
Il Tribunale non ignora la posizione ricoperta da tali funzionari e, specificamente, che in ragione di ciò, costoro, temendo di essere coinvolti nell'indagine, potessero rilasciare false dichiarazioni etero-accusatorie. Per questa ragione il Collegio ha valutato le dichiarazioni di tali testi con particolare rigore giungendo comunque ad una valutazione di piena credibilità (oltre che, evidentemente, di attendibilità) delle stesse.
In primo luogo ed in via logica, pur tenendosi conto delle considerazioni appena fatte, deve rilevarsi che entrambi avrebbero avuto maggior interesse a negare che l'iter di adozione dei provvedimenti adottati fosse stato condizionato da pressioni, così come inizialmente fatto da MERLINO (all'epoca BOTTI aveva da tempo lasciato Regione Lombardia) a seguito dei primi rilievi sollevati dall'Audit nel 2011 (v. paragrafo seguente).
Ed *a fortiori* tale interesse avrebbero avuto se l'iter di adozione dei provvedimenti fosse stato corretto.
In secondo luogo deve evidenziarsi che i testi BOTTI e MERLINO hanno riferito fatti che avrebbero potuto pregiudicare comunque la loro posizione, considerato il ruolo centrale assunto dai medesimi nella predisposizione degli atti oggetto di contestazione.
Inoltre, come visto, le dichiarazioni rese da costoro sono riscontrate (oltre che reciprocamente) dalle dichiarazioni rese dagli altri funzionari, per esempio AMIGONI, e dagli stessi imputati LUCCHINA e SANESE.
Ma un ulteriore rilievo appare tranciante agli occhi del Tribunale. Invero, quanto da costoro dichiarato trova più che un riscontro -si tratta in alcuni casi di una autonoma prova della responsabilità di Roberto FORMIGONI- nel comportamento dai medesimi tenuto in sede di adozione dei singoli provvedimenti. In tali occasioni, come si vedrà in dettaglio oltre, entrambi tali protagonisti si sono lamentati con note scritte delle pressioni che giungevano dalla c.d. area politica e delle decisioni assunte in sede di tavolo sociosanitario, così come si sono opposti ad "interventi" di natura tecnica (in quanto tali di loro stretta competenza) che l'area politica chiedeva venissero compiuti (v. paragrafo seguente ma anche dichiarazioni di AMIGONI più sopra riportate sul disagio manifestato da MERLINO come pure dichiarazioni dello stesso imputato SANESE sul disagio manifestato da BOTTI nell'ultimo periodo, prima di lasciare anzitempo la carica -esame SANESE ud 6.10.15 p. 124 ss).

Quanto in particolare a BOTTI vale ancora ricordare che lo stesso PASSERINO, pur riferendo che dopo aver concluso l'accordo con DACCO' e SIMONE, BOTTI aveva iniziato a riceverlo, ha più volte sottolineato che BOTTI era solito dirgli che lui applicava la legge e che quanto rappresentato da FSM era un problema di regole e di politica sanitaria, non di sua competenza: "*. . io applico la legge. Allora tutto quello che non deriva dalla legge secondo me non è un problema mio voglio dire - è un problema di politica sanitaria. La politica sanitaria non la faccio io, è un problema di*

regole, di regole e di politica sanitaria. Queste due cose non sono problemi che io posso cambiare" (cfr. esame PASSERINO, p. 21 ss. trascr. ud 21.5.15).
Certo, BOTTI, come in precedenza evidenziato, era persona vicina a DACCO' ed aveva quindi astrattamente interesse a favorirlo; tuttavia non solo non ha agito in tale direzione ma, come si è anticipato e si vedrà nel paragrafo che segue, è intervenuto per l'adozione di delibere di maggior rigore nei confronti di FSM (e HSR).
BOTTI, infine, come detto, lascia l'incarico prima della naturale scadenza. Sulle motivazioni di questa decisione sono emersi dati contrastanti in dibattimento. BOTTI stesso, pur ammettendo che era esasperato dall'atteggiamento di DACCO', ha spiegato che la ragione era da individuarsi nei contrasti con l'Assessore BORSANI. Ritiene il Tribunale che i contrasti fossero effettivamente con DACCO', come dimostrato proprio dagli atti relativi all'adozione di alcune delibere e dalle stesse dichiarazioni di BOTTI[56]. Tuttavia, quel che qui vale evidenziare è il dato di fatto che BOTTI è andato via.
Quanto a MERLINO, non è in alcun modo emerso in dibattimento un interesse diretto di costui a favorire le richieste di DACCO'. DACCO', come visto, non aveva peraltro MERLINO quale interlocutore in Regione.

§ 9.5 L'iter di adozione delle delibere

§ 9.5.1 Premessa

L'iter di adozione delle singole DGR (tutte prodotte dal P.M, in particolare nel corso degli esami dei testi BOTTI e MERLINO e del consulente BRACCHI) dimostra, in generale, che, di fatto, il sistema come delineato consentiva l'efficace intervento di FORMIGONI, circostanza che riscontra le dichiarazioni dei funzionari della Direzione Generale Sanità di Regione Lombardia. In particolare, con riferimento a determinate delibere, tale iter dimostra *ex se* che l'intervento vi è stato e che FORMIGONI ha sostenuto l'adozione di decisioni in assenza di qualsivoglia ragione amministrativamente o (anche) politicamente sostenibile (*rectius*: sostenuta).
L'analisi riguarderà principalmente le delibere in materia di FNT che, come visto, rappresentano l'oggetto principale dell'accordo descritto da Costantino PASSERINO, ma anche altre delibere, in particolare quella relativa al finanziamento degli erogatori No Profit, che pure costituiscono oggetto di accordo, sempre secondo quanto riferito da PASSERINO.
Le difese, in particolare quella di Carlo LUCCHINA e di Roberto FORMIGONI, attraverso le consulenze affidate rispettivamente ai dott. CROCE e ROVERSI MONACO, hanno introdotto elementi che sono utili a ricostruire nel suo insieme la politica di Regione Lombardia in materia sanitaria e di FNT e che hanno in tale contesto mitigato alcune conclusioni cui è giunto il consulente del P.M..
Tali aspetti, tuttavia, restano sullo sfondo della vicenda: non rileva infatti, in punto di sussistenza del reato di cui trattasi, che Regione Lombardia gestisca ed abbia gestito negli anni di riferimento un budget destinato alla spesa sanitaria di gran lunga superiore a quello di altre regioni e che abbia conseguito ottimi risultati in termini di bilancio chiudendo, unico esempio nazionale, in attivo per la maggior parte degli esercizi; non rileva, così, che la spesa destinata alle FNT sia in termini assoluti contenuta rispetto a quella riconducibile al sistema dei DRG; non rileva che concetti come

[56] Nel corso di una cena DACCO' gli aveva detto che se voleva essere riconfermato nell'incarico doveva essere più vicino a una serie di persone note, conosciute (p. 50 ss dich. udienza 6.11.14).

qualità del servizio prestato e complessità organizzativa possano essere remunerati con il sistema delle funzioni o che il progressivo aumento del fondo destinato alle funzioni possa trovare generale giustificazione o in parte giustificazione nel progressivo aumento del FSN (fondo sanitario nazionale)[57].

Ciò che rileva è che in concreto (quindi non in generale ed in astratto) l'iter di adozione di delibere in tale materia sia stato viziato dalla condotta tenuta dal Presidente FORMIGONI volta a favorire FSM; che nel confronto proprio delle diverse sedi istituzionali, in particolare di quelle che precedono normalmente la discussione in giunta di cui già si è detto, costui abbia richiesto provvedimenti favorevoli per FSM al fine di tutelare e favorire questo erogatore asservendo l'esercizio del proprio potere discrezionale all'interesse privato; che in tale confronto i temi di cui sopra siano stati strumento per il raggiungimento di fini privatistici.

Preliminarmente vale ricordare, che in base alla normativa che disciplina la materia della remunerazione sopra esaminata, la Giunta Regionale, organo competente per l'adozione dei provvedimenti considerati, dovrebbe assumere le seguenti decisioni in sede di programmazione e pertanto prima dell'anno di esercizio cui si riferiscono nell'ordine logico che segue: a) determinazione del FSR (fondo sanitario regionale) sulla base delle disponibilità finanziarie della Regione e del fabbisogno espresso dai cittadini; b) valutazione dei costi delle diverse attività erogate; c) individuazione, sulla base di detti costi, delle attività da finanziare con il sistema delle FNT; d) individuazione delle quote di FSR da destinare al sistema tariffario e al sistema delle FNT alla luce degli esiti delle valutazioni di cui ai punti b) e c); e) determinazione del budget per singolo erogatore in rapporto al numero massimo di attività attribuite allo stesso, distribuite, quanto alla remunerazione, tra rimborso tariffario e funzioni.

Appare evidente che la definizione delle FNT deve precedere la determinazione del fondo da destinare alle stesse. In altri termini, come faccio a stabilire la quota complessiva da destinare alle funzioni se non ho stabilito quali attività intendo retribuire con il sistema delle funzioni? E come faccio a stabilire detta somma se non ho valutato quali sono i costi standard collegati a detta attività che peraltro sono il motivo che mi ha indotto a preferire il sistema della FNT a quello tariffario?

Come si vedrà dalla disamina delle singole funzioni e come ben ha evidenziato il P.m., non pochi sono stati i casi in cui la delibera delle funzioni (che individuava nuove funzioni o confermava per gli anni di riferimento funzioni già introdotte in precedenza) è intervenuta ad esercizio in corso o addirittura concluso. La circostanza rappresenta un'evidente anomalia rispetto all'iter già più sopra rappresentato secondo il quale tali determinazioni, come detto, attengono alla fase di programmazione e quindi devono precedere l'anno di esercizio. Soccorrono, peraltro, a sostenere

---

[57] Nel periodo precedente all'accordo corruttivo le funzioni riconosciute agli ospedali -strutture di ricovero e cura pubbliche e private accreditate- sono sostanzialmente quelle previste dalla normativa nazionale. Nel periodo considerato dal patto corruttivo fino all'arresto di DACCO' si assiste ad una consistente introduzione di funzioni in un contesto di generale progressivo aumento del FSR (incremento medio FSR del 50% nel periodo 1995/2002 con un aumento delle funzioni del 124% come riportato nella tabella consulenza CROCE p. 46 e proseguita negli anni successivi caratterizzati da incremento medio FSR del 17,2% con aumento FNT del 15,7%, cfr CROCE p. 49). Nel periodo successivo tendenziale riduzione di fondo destinato a funzioni. In particolare funzione complessità nella riabilitazione riceve nel 2011 oltre 27 milioni di cui il 40% a FSM, seguono non significativi cambiamenti nel 2012 e 2013 ma comunque si assiste a riduzione del fondo complessivo come di percentuale che va a FSM – scende da 11 mil a 8 e poi a 6) per giungere nel 2014 alla sostituzione della funzione con un aumento tariffario con riduzione del fondo complessivo a 20,5 milioni di cui il 25% a FSM pari a 5 mil circa (v. CROCE p. 53).

la validità di quanto affermato il generale principio informatore della attività della P.A. di cui all' art. 1 c. 1 e quello che specificamente riguarda i provvedimenti della P.A. attributivi di erogazioni di cui all'art. 12 della legge 241/90 richiamati anche in imputazione (cfr memoria P.M. pp 467 ss)[58].

§ 9.5.2 Excursus

L'*excursus* che segue riguarda le delibere assunte a partire dall'anno 1998, anno in cui FSM, secondo quanto riferito da PASSERINO e riscontrato dai funzionari di Regione Lombardia BERETTA e COVA (v. sopra), inizia ad usufruire dell'*operato* di SIMONE e DACCO'.
Si riporterà in termini generali l'intero *excursus* verificatosi nell'arco temporale considerato rinviando per il dettaglio sui dati storici (in particolare delibere assunte e somme corrisposte) -si tratta di dati sostanzialmente non contestati- a quanto dettagliatamente riferito dal consulente del P.M. BRACCHI. Ci si soffermerà, invece, particolarmente sui provvedimenti che in modo più significativo provano l'esistenza dell'accordo corruttivo.

Il primo provvedimento altamente remunerativo per FSM veniva adottato con la DGR n. VI/47417 del 29 dicembre 1999 (**FNT 1998**) che introduceva un'importante novità nell'articolazione delle FNT, con l'individuazione della funzione di "RIABILITAZIONE AD ALTA COMPLESSITÀ", per la quale venivano stanziati £ 21 miliardi destinati "*alle strutture che trattano pazienti afferenti a 16 DRG considerati complessi e comprendenti patologie neurologiche e pneumologiche*" (la delibera introduceva inoltre la funzione di ampiezza case-mix rilevante in ordine alla vicenda del SR e della quale pertanto si parlerà oltre).
Del complessivo fondo di £ 21 miliardi venivano assegnati alla FSM £ 5,5 miliardi (pari al 26% dell'intero fondo).
La delibera, che individuava per la prima volta la funzione considerata, come detto riguardava l'esercizio 1998, già concluso.
La DGR n. VII/2801 del 22 dicembre 2000, nel confermare la funzione di "riabilitazione ad alta complessità" per l'esercizio **1999**, ne definiva con maggior dettaglio i criteri di attribuzione prevedendo che: "*Al fine di incentivare l'attività di strutture che trattano casistica riabilitativa afferente alle MDC 01-04-05 (Neurologia, Cardiologia e Pneumologia) e di riconoscere il maggiore assorbimento di risorse ad esse correlate, si sono individuati i 16 DRG considerati più rappresentativi di queste patologie (DRG 009 – 011 – 012 – 013 – 023 – 029 – 030 – 088 – 093 – 102 – 122 – 124 – 127 – 144 – 145).*
I ricoveri ordinari di riabilitazione riferiti a queste tipologie di DRG, raggruppati per struttura di

---

[58] **Articolo 1 (Principi generali dell'attività amministrativa)**
1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario.

Articolo12. (Provvedimenti attributivi di vantaggi economici)
1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione [e alla pubblicazione] da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.

erogazione, sono stati ordinati in ordine numerico decrescente.
Si è così ottenuta una lista di struttura in funzione della numerosità della casistica dalle stesse trattate ed afferente ai DRG in oggetto.
L'importo di £ 21 miliardi destinato a questa funzione e riportato nella Tabella 18, è stato poi attribuito al 20% delle strutture che presentavano la casistica più numerosa".
Si tratta della configurazione della funzione che verrà mantenuta e riconosciuta sino al 2011 con alcune modifiche relative alla percentuale delle strutture ammesse alla funzione (talora il 10%, talora il 5%, altre volte il 20% delle strutture con casistica più numerosa) e con l'ulteriore limitazione che la funzione fosse riconosciuta solo agli erogatori che producessero i DRG complessi per una percentuale del 40% (in alcuni anni) o del 50% (in altri anni) dell'intero fatturato.
Come ben ha evidenziato il P.M., l'anomalia dell'emanazione della delibera sulle funzioni in epoca successiva all'esercizio di riferimento riguardava non solo il riconoscimento della funzione ma anche i criteri di attribuzione, con conseguente ulteriore amplificazione degli spazi di discrezionalità.
Utilizzando l'esempio appena fatto, appare di intuitiva comprensione come la decisione se premiare con la funzione il 5 o il 10 o il 20% delle strutture con casistica più numerosa potesse essere condizionata dai dati clinici in possesso di Regione circa la casistica trattata da ognuno.
Un ulteriore provvedimento di Giunta favorevole alla Fondazione veniva assunto con la **DGR n. VII/941 del 3 agosto del 2000** ("*Aggiornamento delle tariffe delle prestazioni ospedaliere in regime di ricovero a partire dal terzo quadrimestre dell'anno in corso*").
Con tale delibera si stabiliva un INCREMENTO NELLA REMUNERAZIONE DEI DRG relativi (tra l'altro) alle attività di riabilitazione (in alcuni casi anche il 54%) e si stanziava un FONDO ANNUALE DI £ 40 MILIARDI DESTINATO, ATTRAVERSO UNA MAGGIORAZIONE TARIFFARIA, alle strutture sanitarie che offrissero prestazioni di riabilitazione rispondenti ad alcuni parametri individuati nella stessa delibera e ritenuti indicatori di qualità delle prestazioni.
Alla FSM veniva corrisposta la somma di £ 5,377 mld per l'ultimo quadrimestre del 2000 su un totale di 14 mld previsti per il medesimo periodo (oltre un terzo del totale).
La **DGR n. VII/5348** del 2 luglio 2001 (**FNT 2000**) confermava sostanzialmente il quadro delineato dalla delibera precedente.
Contestualmente però, con **DGR n. VII/5349** emessa lo stesso 2 luglio si esplicitavano i criteri di remunerazione delle FNT con decorrenza dall'anno 2001 (difficoltà di classificazione degli eventi, difficoltà di definire un'unità di misura, forte incidenza sul costo totale delle spese per costi di attesa, rilevanza strategica di attività individuate dalla programmazione nazionale o regionale con le caratteristiche di cui sopra, estrema variabilità dei costi di produzione, straordinarietà dell'evento).
In applicazione di detti criteri la delibera ELIMINAVA la funzione "alta complessità nella riabilitazione" ritenuta superata dagli incrementi tariffari e dai fondi per la qualità dell'assistenza introdotti da dgr 7/941, come espressamente riportato in delibera.
Come si anticipava, tale eliminazione era in linea con i criteri, questi peraltro mutuati necessariamente dalla normativa nazionale (v. sopra), che costituiscono la condizione che legittima la deroga dal sistema dei DRG a favore di quello delle FNT. In altre parole con la delibera menzionata si era ritenuto che la riabilitazione, non presentando quei profili riassunti nei criteri, ben potesse e dovesse essere remunerata con gli aumenti tariffari, come in effetti si era fatto

apportando anche delle consistenti maggiorazioni alle tariffe.
Sennonché quella contenuta nella DRG 5349 era una previsione (correttamente) per il futuro e di fatto è stata disattesa con la successiva delibera sulle funzioni.
Infatti, con **DGR VI/9423 del 14.6.02 (FNT 2001)** la (appena eliminata) funzione B7 diventava "Riabilitazione ad alta complessità e qualità (ndr anche la qualità diveniva quindi funzione) dell'assistenza erogata in regime ordinario *al fine di incentivare le strutture che trattano casistica riabilitativa afferente alle MDC 01, 04 e 05 (neurologia, cardiologia e pneumologia) con conseguente individuazione di una lista di strutture in funzione del numero dei casi dalle stesse trattati afferenti ai drg (16) in oggetto*". La somma messa a disposizione era di € 7.746.853 (£15 mld) per alta complessità cui si aggiungeva la somma di € 20.658.276 (£ 40 mld) destinata alle strutture riabilitative in attuazione della DRG 941 sulla base di un pannello di 9 indicatori di qualità (detto fondo, come visto originariamente individuato per remunerare le attività riabilitative attraverso il sistema tariffario, diventa quindi fondo per remunerazione di una funzione).
In esecuzione di tale delibera la funzione veniva riconosciuta solo al 5% delle strutture che presentano la casistica più numerosa e FSM percepiva £ 20,72 mld, quasi il triplo dell'importo assegnatole nell'anno precedente.
Si deve evidenziare che la reintroduzione della funzione di alta complessità, in assenza di fatti nuovi (la situazione fotografata da tale delibera non risultava in alcun modo mutata), contrastava con quanto stabilito con DGR 5349 alla luce di quanto stabilito con DGR 5349. Con la delibera considerata, inoltre, veniva ridotta la platea delle strutture che potevano ricevere la remunerazione per detta funzione (cfr. pagg. 53 ss. slides consulenza tecnica imputato FORMIGONI nonché allegato tecnico a DRG considerata ove si fa riferimento *al 5% delle strutture che presentano la casistica più numerosa in ordine decrescente con il vincolo che la casistica stessa rappresentasse almeno il 40% del totale della giornate di degenza erogate*). Nella delibera, quanto alle esigenze poste a base del riconoscimento, ignorata del tutto la delibera precedente con riferimento alle ragioni in essa espresse per l'eliminazione, si diceva: "*al fine di incentivare l'attività di strutture che trattano casistica riabilitativa afferente alle MDC 01-04-05 (Neurologica, Cardiologica e Pneumoogica) e di riconoscere il maggiore assorbimento di risorse ad esse correlate, si sono individuati i 16 DRG considerati più rappresentativi di queste tipologie*".
Le note scambiate via mail tra i funzionari della Direzione Generale Sanità tra novembre del 2001 e maggio 2002 spiegano la natura del dibattito che precede tale delibera ed in particolare che il c.d. tavolo politico o FSM direttamente aveva chiesto di introdurre tra gli indicatori di qualità per la distribuzione del fondo qualità la disponibilità da parte degli erogatori di determinate dotazioni strutturali e tecnologiche, criterio che avrebbe smaccatamente favorito FSM; che il settore tecnico non era disposto a introdurre tale criterio perché non corretto nel merito come nel metodo. Sotto il primo profilo in generale la disponibilità di dotazioni tecniche non era considerato indice di qualità e, nello specifico, appariva come uno strumento chiaramente preordinato a favorire FSM. Sotto il secondo profilo sarebbe stato scorretto modificare gli indicatori senza coinvolgere il gruppo di lavoro al quale *ab origine* – allorché era stato istituito il fondo qualità - era stato affidato il compito di individuarli.
Da qui la necessità, nell'ottica di assicurare comunque il livello di remunerazione richiesto, di trovare un diverso strumento che, così come avvenuto negli anni precedenti, veniva individuato nella delibera che riconosceva una funzione, come visto, espressione di ampia discrezionalità. **Così in occasione del tavolo socio-sanitario del 13.5.02 si decideva di reintrodurre la funzione di**

alta complessità. In tale sede la decisione veniva assunta nonostante la nota predisposta per tale tavolo lo stesso 13 maggio dal D.G. Renato BOTTI con la quale si evidenziava che il mantenimento dell'alta complessità contrastava con la maggiorazione tariffaria che evidentemente già teneva conto dei profili di complessità che sarebbero stati remunerati con la funzione. Seguiva, meno di un mese dopo, l'adozione della delibera delle funzioni, che recependo integralmente le indicazioni provenienti dal tavolo socio sanitario, riconfermava la funzione di alta complessità.

Si riportano di seguito tre significative note –si tratta della nota 18.11.01 a firma di Luca MERLINO destinata al collega Del Missier, della nota 28.1.02 predisposta da MERLINO per BOTTI e destinata al Segretario Generale SANESE e della nota 13.5.02 a firma BOTTI per il tavolo socio sanitario dello stesso giorno (v. note prodotte dal P.M. durante esame consulente P.M. BRACCHI ed allegate anche alla consulenza e, quanto a nota del gennaio 2002 doc. 10 prod. ud. 20.11.14 durante esame MERLINO unitamente alle altre note menzionate).

18 – novembre - 2001.

Breve riassunto

Punto di partenza

Richiesta / rivendicazione di maggiori finanziamenti da parte di .....

Contesto

Con il finanziamento a prestazione non è possibile assegnare fondi al di fuori delle comuni vie utilizzate: DRG funzioni non tariffabili. Qualcuno ha deciso (ti conosci la mia opinione su questo) di percorrere la via della qualità e c corrispondere i maggiori finanziamenti utilizzando questo concetto come discriminante tra le diverse strutture. Fino a 1994 tutte le strutture erano sostanzialmente finanziate sulla base dei costi "ragionevolmente" sostenuti (è l'utilizzo de ragionevole che desta qualche perplessità) e l'unico vincolo alla discrezionalità di attribuzione delle risorse era l disponibilità complessiva delle stesse.

Razionale

La qualità che può interessare il finanziatore (vedi Regione) e addirittura spingerlo ad incentivarla in un contesto d risorse limitate, è quella che riguarda il risultato delle cure, il cosiddetto outcome a lungo termine e output a brev termine. Per incentivarla si può addirittura ipotizzare che chi non raggiunge definiti livelli della stessa possa esser disincentivato mediante la corresponsione di tariffe più basse. Noi come ben sai non abbiamo percorso questa via m abbiamo pensato di aggiungere solo a chi è qualitativo e non togliere agli altri anche perché i nostri indicatori, che i sostanzialmente condivido, sono finalizzati a disincentivare gli opportunisti e a premiare chi presumibilmente ha un dotazione organizzativa e strutturale di una certa complessità e tratta una casistica più complessa della media regionale La sfida di misura dell'outcome mi piace ma tutte le volte che la proponiamo troviamo grandi resistenze anche perché risultati, per fortuna, sono abbastanza uniformi tra le diverse strutture. Tieni presente che il primo riabilitatore che buon Dio ci mette a disposizione è la natura che cerca sempre, compatibilmente con l'età e le condizioni general dell'organismo, di recuperare il massimo della funzionalità (non siamo fatti per morire ma per vivere). Le alternativ sono quindi quelle di premiare strutture che hanno dotazioni più costose (ci interessa anche in considerazione ch questo non considera in alcun modo, come detto, i risultati?) o di coniugare a questi aspetti anche elementi molt selettivi di complessità dei pazienti come di fatto abbiamo fatto noi.

Risultati

Siamo riusciti a raggiungere il risultato che in realtà è stato quello di rispondere alle istanze di partenza utilizzando l uniche vie oggi disponibili e ottenendo pure il consenso della maggiore società scientifica dell'ambito riabilitativo (SIMFER). Penso che il primum movens di tutta la partita, anche se a parole non lo dichiara, possa essere soddisfatto. Un segno indiretto della bontà degli indicatori da noi utilizzati è la continua rivendicazione insistente della struttura milanese esclusa dalla graduatoria che, come tutti sanno, non fa riabilitazione se non lasciando accadere quella che la natura stessa mette in atto dal momento dell'intervento chirurgico in poi. Ti ricordo che l'inclusione di questa struttura non è compatibile con la soddisfazione del primum movens in quanto vedrebbe incluse ex aequo molte strutture.

Ruolo e responsabilità degli attori

La Regione in questa partita ha avuto il giusto comportamento che dovrebbe sempre adottare l'amministrazione e, partendo pragmaticamente dalla posizione di chi è costretto a limitare i danni, si è limitata a stimolare proposte che permettessero dei raggiungere i risultati. Noi non siamo dei Mecenati e neppure, anche se sapienti e colti, una società scientifica ma dei funzionari che secondo me devono conciliare i mandati delle politica (se ci sono !?) con la necessità di buttare il meno possibile soldi al vento. Ti ricordo che cosa ne pensa di questa partita, anche contro il suo stesso interesse, il Bresciano. Spesso in questo periodo alcuni vorrebbero forzare il nostro ruolo e sull'adagio di "vai avanti tu che mi viene da ridere" spingerci a proporre delle soluzioni che oltre il consesso scientifico farebbero ridere anche i polli. Quando si parla di qualità clinica deve essere il mondo clinico a fare le proposte.

Sviluppi

Gli ulteriori indicatori proposti ufficiosamente cercano di farci fare quello che altri non hanno il coraggio di fare apertamente. Si tratta infatti di indicatori di dotazione strutturale e tecnologica che sono di difficile correlazione con i risultati clinici ottenuti, portano un nome e cognome troppo esplicito (esiste ancora il pudore?) e ad occhio non

cambierebbero la situazione attuale a meno che non si voglia che l'intera quota vada ad un solo soggetto. Questa evenienza sarebbe però molto pericolosa utilizzando questo metodo anche perché non è corrispondente alla realtà dire che uno solo è bravo anche perché non è così. Se però la tendenza andasse in questa direzione (assegnare tutto ad uno) questo metodo non è più utilizzabile e soprattutto non mi piacerebbe fare il Lino Banfi della situazione (vai avanti tu che mi viene da ridere).

Via di uscita

Insistere per il 2001 sugli indicatori attuali invitando i componenti del gruppo a presentare eventuali integrazioni rispettose delle questioni esposte nel "razionale". Devono essere i componenti del gruppo a giocarsi la faccia proponendo cose nuove e sottoponendole al giudizio della commissione. Penso che anche per il 2001 i fondi avranno la stessa percentuale di distribuzione se andiamo avanti così. Ti ricordo che se andiamo a valutare i risultati, con la FIM ad esempio, livelliamo tutti, come già ho scritto, e rischiamo di penalizzare le strutture che trattano casistica molto complessa che, come ovvio, non raggiunge mai dei buoni livelli di miglioramento. La gente non muore sulla salita di Montevecchia ma sul K2! Date queste premesse sarebbe meglio che noi dicessimo il meno possibile, visto che non è nostro interesse cambiare alcunché, e che non fossimo presenti in forze alla riunione come tecnici intendo. Tu devi esserci e se riesce a stare zitto potrebbe venire il Mario!

Ciao

Luca

Siamo a novembre 2001 e deve essere adottata la delibera delle funzioni per l'anno 2001. La delibera delle regole adottata a fine 2000 non ha previsto di riconoscere la funzione di alta complessità nella riabilitazione in linea con la decisione assunta contestualmente all'adozione della delibera delle funzioni del luglio 2000 (per anno 2000) che ne ha previsto l'eliminazione a partire dall'anno 2001 ritenendola superata a seguito degli aumenti tariffari e della costituzione del fondo qualità (v. sopra).

Come si evince dalla nota il "*Punto di partenza*" della discussione è la *"Richiesta/rivendicazione di maggiori finanziamenti da parte di . . . ."*; il *"Contesto"* è quello del sistema di remunerazione in vigore che prevede DRG e FNT. Riguardo al contesto MERLINO fa preliminarmente delle considerazioni sulla scelta già adottata da Regione voluta da *"qualcuno"* di adottare il criterio della qualità rispetto al quale considera ben più adeguato quello dell'*out come* (dei risultati conseguiti in termini clinici), quest'ultimo tuttavia - sottolinea – ha trovato forti opposizioni perché avrebbe livellato i finanziamenti tra gli erogatori dal momento che sono tra loro equiparabili in termini di risultati ***("la sfida dell'out come mi piace ma tutte le volte che la proponiamo troviamo grandi resistenze anche perché i risultati –per fortuna- sono abbastanza uniformi tra le diverse strutture"***). Fa poi riferimento ai risultati ottenuti in termini di remunerazione fino ad allora dal ***"primum movens di tutta la partita"***. Poi (v. *"Ruolo e responsabilità degli attori"*) si sofferma sul ruolo dei funzionari, che considera di necessaria mediazione tra i mandati della politica e l'esigenza di non sprecare il denaro pubblico, ma esprime forti dubbi sull'esistenza di reali mandati della politica nella vicenda esaminata *("noi siamo dei funzionari che devono conciliare i mandati della politica (se ci sono!?) con la necessità di buttar meno possibile soldi al vento"*). E, esplicitando il senso di quanto appena detto, si lamenta del fatto che spesso si voglia far fare al settore tecnico quello che il settore politico non vuole fare

("Spesso in questo periodo alcuni vorrebbero forzare il nostro ruolo e sull'adagio "vai avanti tu che mi viene da ridere" spingerci a proporre delle soluzioni che oltre al consesso scientifico farebbero ridere anche i polli"). E, ancora, entrando ulteriormente nel dettaglio, spiega che il tavolo politico spinge per l'introduzione di indicatori per l'assegnazione del fondo qualità che premierebbero smaccatamente un unico erogatore ***("Gli ulteriori indicatori proposti cercano di farci fare quello che altri non hanno il coraggio di fare apertamente. Si tratta infatti di indicatori di dotazione strutturale e tecnologica che sono di difficile correlazione con i risultati clinici ottenuti, portano un nome e cognome troppo esplicito (esiste il pudore?) e ad occhio non cambierebbe la situazione attuale a meno che non si voglia che l'intera quota vada ad un solo soggetto"***).

E' chiaro che MERLINO non fa riferimento solo alle pressioni dell'erogatore che chiede maggiori finanziamenti ma anche al tavolo politico nella misura in cui critica profondamente il comportamento della politica che agisce senza reali mandati e, ancora, di chi vuol scaricare la responsabilità di decisioni illegittime sul settore tecnico invece di assumerle direttamente.

Qualche mese dopo, a gennaio, MERLINO così scrive a BOTTI per la Presidenza mettendo in evidenza come le maggiori rivendicazioni di FSM (in questo documento è esplicito il riferimento a questa struttura) siano infondate. Specifica che le richieste si fondano anche su un dato errato –un aumento medio annuo negli ultimi sei anni di finanziamenti per DRG destinati a FSM del 3,5% a fronte di un aumento medio regionale del 6,5%- dal momento che, al contrario, l'aumento considerato per FSM era stato del 7,08%, quindi superiore anche all' aumento del FSR. **Ma soprattutto sottolinea come FSM non possa lamentarsi del trattamento avuto alla luce della quota di fondo qualità ad essa destinata nell'ultimo anno, pari al 38% a fronte di un fatturato del 16%.**

NOTA per il Segretario Generale della Presidenza

FONDAZIONE MAUGERI

Le osservazioni poste dalla Fondazione necessitano di essere valutate alla luce delle modalità di remunerazione delle strutture sanitarie introdotte a partire dal 1995 e del conseguente radicale cambiamento del processo di trasferimento delle risorse dalla Regione ai soggetti erogatori. Fino al 1994 gli Istituti Scientifici di Ricovero e Cura erano finanziati secondo una modalità molto vicina al finanziamento dei costi sostenuti e di conseguenza molto vantaggiosa per gli erogatori. Dal 1995 il sistema prospettico di finanziamento a prestazione ha iniziato a finanziare non tanto i costi sostenuti dalla singola struttura quanto i costi ritenuti più efficienti tra quelli rilevati per gruppi isorisorse di prestazioni (DRG). Quanto detto è stato fatto avendo l'attenzione di incrementare i finanziamenti non aumentando in automatico le tariffe a tasso di inflazione ma definendo degli obiettivi strategici in ordine al fabbisogno delle prestazioni e della necessità di incentivarne maggiormente alcune. Se infatti si fosse seguita la tecnica della correzione delle tariffe a tasso di inflazione, utilizzata dalla Fondazione nelle riflessioni che propone, avremmo corso il rischio di incrementare in modo scorretto anche i finanziamenti di aree meno strategiche e non avremmo potuto incentivare lo sviluppo di quelle che la Giunta di volta in volta ha ritenuto come tali (alta specialità e riabilitazione ad esempio). A partire dall'ultimo quadrimestre del 2000 è iniziata, sulla base del possesso di requisiti di qualità, l'attribuzione di fondi aggiuntivi per la riabilitazione e su 14 MLD a disposizione la Fondazione ha avuto una assegnazione di 5.4 MLD pari al 38% del fondo totale destinato alla qualità e da pesarsi con l'incidenza del 16,2%, in termini di fatturato, che la Fondazione ha sul totale dell'offerta riabilitativa regionale.

I fondi destinati agli erogatori lombardi per le attività di ricovero, finanziate con i DRG, e comprensivi dei ricoveri di pazienti provenienti da altre regioni italiane, sono passati dal 1995 al 2001 da 6.440 MLD di lire a 8.830 MLD di lire con un incremento medio annuo nel periodo del 6.19% ed attestato su indici ben più alti del tasso di inflazione medio. La Fondazione, nello stesso periodo, per le attività sopra individuate, ha visto i propri finanziamenti passare da 116 MLD a 165 MLD circa, registrando un incremento medio annuo del 7.08 %, maggiore di quello regionale di riferimento. Le perdite dichiarate sono quindi difficilmente collegabili in rapporto causale alla politica tariffaria attuata dalla Giunta che ha invece permesso nei 6 anni trascorsi alla Fondazione un incremento medio annuo di finanziamento ben più alto di quello del 3.5 % che è stato utilizzato dalla Fondazione per stimare l'inadeguatezza delle tariffe. Il tutto in un contesto in cui la concorrenza in ambito riabilitativo è molto cresciuta e ha permesso di aumentare in modo significativo i servizi resi ai cittadini.

Si ricorda infine che la politica, già iniziata, di incentivazione tariffaria della qualità riferibile al processo di cura, alle caratteristiche strutturali ed agli esiti clinici potrà essere ulteriormente approfondita in fase di attuazione del Piano Socio Sanitario Regionale anche utilizzando degli strumenti di classificazione dei pazienti e di valutazione degli esiti che non potranno che valorizzare ulteriormente il ruolo delle strutture, tipo quelle della Fondazione, che si vogliono fortemente caratterizzare nel sistema dal punto di vista qualitativo.

28/01/02

Il 10 maggio ancora scrive:

10 – maggio – 2002

130583

Integrazione del documento precedente

Premessa generale

Quando si decide di realizzare delle ipotesi di allocazione di risorse senza utilizzare la via discrezionale ma scegliendo degli strumenti di tipo tecnico, non sempre le cose vanno come si desidera. La forzatura a posteriori dello strumento tecnico è più inopportuna, di sicuro dal punto di vista giuridico – amministrativo, della pura scelta discrezionale che a mio parere è una legittima prerogativa della Giunta. (vedi scelta dei DG delle aziende sanitarie)

Funzione di eccellenza

L'Istituto Nazionale dei Tumori non è presente nella classifica, in nessuna posizione, in quanto in sede di analisi, utilizzando le schede di dimissione inviate dall'Istituto stesso, non è stato possibile individuare i reparti chirurgici a causa dell'utilizzo di un codice di identificazione dei reparti che li individua tutti come oncologia medica, reparto questo afferente all'area medica.

Funzione qualità in riabilitazione

Sulla base delle elaborazioni effettuate ieri (9 maggio) la Fondazione, utilizzando esattamente la stessa metodologia dell'anno scorso, partecipa della quota disponibile di 40 MLD di lire con una percentuale che si avvicina al 25%, differente da quella del 2000 che era superiore al 35%.

Cordiali saluti

Luca Merlino

Appare evidente da questi documenti che, sulla base degli indicatori di qualità in vigore, la FSM percepirà verosimilmente una quota del fondo qualità -25% del totale- significativamente inferiore a quella percepita l'anno precedente. Questo spiega probabilmente l'attivazione di qualcuno in Regione per trovare strumenti di finanziamento ulteriori a partire dalla originaria modifica degli indicatori.

Ma la posizione di MERLINO appare chiara alla luce delle mail precedentemente analizzate: il settore tecnico non è disposto a fare forzature di sua diretta competenza: che la politica si assuma le responsabilità di tali forzature attraverso l'adozione di delibere di sua competenza che avendo natura discrezionale meglio si prestano all'uopo. Nella mail MERLINO non parla apertamente di forzature ed anzi fa riferimento alla legittimità di scelte di natura politica in quanto tali.

L'affermazione ovviamente non è condivisibile dal momento che, come si è detto ripetutamente, anche la decisione discrezionale e quella tra queste di maggiore discrezionalità (politica) non può essere espressione di un interesse privato. Questo MERLINO ovviamente lo sapeva data la sua levatura professionale, ma nel delicato dialogo con la parte politica quello che gli stava particolarmente a cuore nel momento in cui ha scritto la nota era non assumere decisioni

illegittime di sua competenza, ma eseguire eventualmente decisioni di competenza dell'area politica (si rimanda alla testimonianza MERLINO ove lo stesso chiarisce il punto).
In tale contesto MERLINO elabora anche soluzioni tecniche che prevedano la funzione di alta complessità e specificamente gli effetti che questa può avere sulla remunerazione di FSM.
In tale contesto, ancora, il 13 maggio 2002, il Direttore Generale BOTTI predispone la scheda tecnica per il tavolo socio sanitario dello stesso giorno[59]. La scheda si compone di due parti, rispettivamente ed esplicitamente dedicate agli erogatori HSR e FM. Per quanto riguarda la FSM esplicita l'ammontare del finanziamento che la stessa percepirà sommando tutte le voci di finanziamento ed in particolare l'alta complessità della riabilitazione, e tuttavia **conclude che in considerazione del differenziale tariffario introdotto a partire dall'ultimo trimestre del 2000 si riteneva più corretto sopprimere la funzione di alta complessità.**

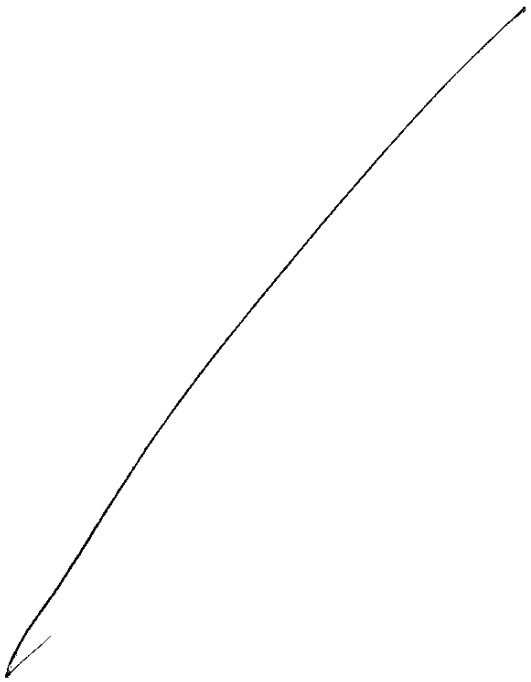

[59] La difesa LUCCHINA (conclusioni, p. 52) ha evidenziato che della nota per tavolo interassessorile del 13.5.02 (prodotta da BOTTI in sede di sit il 27.7.12) non è stata trovata traccia nei p.c.. La circostanza tuttavia non è stata negata da coloro che a tale tavolo hanno partecipato, gli imputati SANESE e LUCCHINA in primis. In ogni caso, come visto, la posizione dell'ufficio tecnico emerge anche dalle altre note di quel periodo, come per esempio da quella inviata da Luca MERLINO al collega Stefano Del Missier del 18.11.01 e da quella successiva predisposta da MERLINO per conto di BOTTI e diretta alla Presidenza.

TAVOLO SOCIO SANITARIO
13 maggio 2002

HSR

L'ipotesi è di introdurre una funzione che sia rivolta, in coerenza alle previsioni del PSSR, a dare un primo riconoscimento all'eccellenza e complessità delle strutture, in attesa del più organico e complesso lavoro di revisione delle tariffe (che sarà pronto per fine 2002 e applicato nel 2003). In questo modo, partendo dall'analisi delle strutture, della loro efficienza e delle caratteristiche dei pazienti, ed attraverso una serie di indicatori, si possono premiare, ponendo un limite molto selettivo (almeno 85/100 di punto), le 5 strutture della tabella seguente:

G. Pini	2.217.844
Besta	746.166
San Raffaele	6.509.077
IEO	1.430.020
San Matteo	4.626.982
Totale	*15.530.090*

Il valore del riconoscimento economico è pari al 4% del fatturato lordo 2001 riconducibile alle unità operative (di tipologia chirurgica) che hanno concorso a formulare il punteggio medio complessivo di almeno 85 punti su 100.
Va osservato come, oltre ad HSR, si vadano a premiare strutture di cui è riconosciuta l'eccellenza (2 IRCCS pubblici, 2 IRCCS privati, 1 AO).

Aggiungendo a questo intervento, l'aumento delle funzioni per l'emergenza-urgenza e per la didattica, HSR passerebbe dai 28,4 MLD del 2000 (erano 20,8 nel 1999) a circa 39 MLD nel 2001.

Se invece si considerano solo le strutture aventi almeno 8 delle 9 U.O. chirurgiche analizzate (premiando così i plurispecialistici), e abbassando la soglia di accesso ad un punteggio di almeno 70/100, si ha:

HSR	6.509.077
S. Matteo	4.626.982
Humanitas	3.335.918
Macchi - VA	4.396.134
OO.RR. Bergamo	4.620.035
Totale	*23.488.146*

FM

Confermando la funzione per la riabilitazione ad alta complessità (20 MLD, di cui circa 7 per FM) e il riconoscimento di un differenziale tariffario basato sulla qualità (40 MLD, di cui circa 14/16 per FM), l'ente percepirebbe, sia nel 2001 che nel 2002, 21/23 MLD aggiuntivi rispetto alla remunerazione tariffaria (che, naturalmente, continua a subire le decurtazioni da tetto finanziario). Va osservato che, in relazione all'introduzione del differenziale tariffario (applicato dall'ultimo quadrimestre del 2000), si riteneva più corretto sopprimere la funzione per la riabilitazione ad alta complessità (applicata negli anni 1999 e 2000).

Milano, 13/05/2002

Insomma, il punto di vista della struttura tecnica di netta contrarietà a manovre che premino ingiustificatamente la FSM appare chiarissimo in questi documenti: recisamente contrario a interventi in questo senso che portino la firma dell'area tecnica (nel caso di introduzione dell'indicatore di qualità), ma contrario anche a interventi che portino la firma della politica (il caso della conferma della funzione di alta complessità rispetto alla quale BOTTI esprime comunque la sua posizione).

In questo senso si esprimono anche le testimonianze dei funzionari BOTTI, MERLINO e AMIGONI secondo cui la delibera del 2002 ha riconosciuto le funzione della qualità e complessità in contrasto con i pareri tecnici perché vi era stato un orientamento politico volto a reinserire questa remunerazione così come a ridurre la platea dei beneficiari (BOTTI); dal dibattito emergeva con chiarezza che l'introduzione della complessità della funzione nella remunerazione era funzionale ad una esigenza di FSM (AMIGONI). BOTTI subiva pressioni che arrivavano da DACCO' e/o dal livello politico (in termini lati, il tavolo socio-sanitario o personalità della Presidenza) per trovare soluzioni tecnicamente sostenibili per assicurare maggiori finanziamenti a FSM. Questa richiesta della politica comportava un impegno specifico della struttura tecnica particolarmente significativo (MERLINO).

MERLINO, che meglio ricordava i singoli passaggi, li ha ripercorsi dettagliatamente. Per questo si rinvia alle dichiarazioni di tale teste che confermano ciò che, come detto, a parere di questo collegio, emerge chiaramente dai documenti esaminati.

La difesa di FORMIGONI ha obiettato che quest'ultimo, poco tempo prima che si adottasse la delibera, aveva espressamente stabilito che per FSM si doveva fare solo ciò che era tecnicamente sostenibile, in tal modo chiarendo che non voleva in alcun modo violare le regole e che era stato lo stesso MERLINO a proporre la reintroduzione della funzione di alta complessità.

In ordine a tale questione, secondo quanto riferito da BOTTI, "*dopo la delibera del 2000, tra il 2000 ed il 2001, DACCO' gli aveva chiesto un ulteriore incremento delle tariffe di riabilitazione affermando che aveva il sostegno del Presidente FORMIGONI. Egli aveva fatto le opportune verifiche e aveva rappresentato a DACCO' che le tariffe erano corrette e che la riabilitazione era adeguatamente remunerata. DACCO' però era tornato, evidenziando che vi era la ferma volontà di FORMIGONI di aumentare le tariffe di riabilitazione. Egli ne aveva parlato quindi a SANESE.*

SANESE si era confrontato con FORMIGONI, il quale aveva dato disposizioni che si facesse solo ciò che era tecnicamente sostenibile. Le richieste di DACCO' quindi non erano state accolte. DACCO' si era arrabbiato moltissimo, accusando BOTTI di non essere stato riconoscente per averlo aiutato a diventare Direttore Generale Sanità".
BOTTI, però, nel corso della testimonianza ha anche rappresentato che la situazione aveva molto preoccupato SANESE: appare invero evidente da quanto riferito dal teste, per il cui dettaglio si rinvia alle dichiarazioni rese dallo stesso, che la delicatezza della situazione derivava dal fatto che non vi erano margini per l'accoglimento della richiesta dal punto di vista tecnico e che si doveva dire no a chi era caro al PRESIDENTE: quindi non sarebbe stato "facile" riferire a questi in merito.

Ebbene, quanto succede dopo, di cui si è cercato di dare conto nel dettaglio, dimostra che l'interesse del tavolo politico e di FORMIGONI in particolare di favorire FSM c'era eccome e si è di fatto tradotto in una delibera favorevole a detto erogatore. Quello che nella circostanza era accaduto (e che come si vedrà accadeva costantemente) era verificare quale fosse lo strumento più adatto per raggiungere l'obiettivo. Il tavolo politico verificava la fattibilità a più livelli a partire da quello tecnico e, quando non vi erano margini su questo livello, costretto ad operare con la continua pressione che emerge dalla documentazione esaminata, si interveniva con strumenti di maggiore discrezionalità.

Né appare sostenibile che il referente politico di DACCO' in Regione, cui allusivamente si fa riferimento nelle note esaminate, sia qualcun altro.
Ciò è impensabile alla luce dell'iter di adozione dei provvedimenti. Quelli fin qui analizzati consentono di circoscrivere all'area politica l'ambito in cui nascevano le pressioni, ma alcuni tra quelli successivi che di seguito si analizzeranno direttamente riconducono gli interventi assunti nell'interesse di FSM ed in spregio delle ragioni pubblicistiche al PRESIDENTE FORMIGONI.
Ma anche alla luce delle dichiarazioni tutte dei funzionari della DGS assolutamente convergenti sul punto: FORMIGONI era il riferimento di DACCO' in Regione e FORMIGONI aveva l'ultima parola sui provvedimenti in materia di sanità.

Da escludere, poi, recisamente che i referenti fossero i protagonisti dell'area tecnica. Costoro, senza dubbio astrattamente in grado, per la posizione che occupavano, di predisporre provvedimenti illegittimi nell'interesse di un singolo operatore (si pensi a MERLINO, a BOTTI, a LUCCHINA), non lo hanno fatto, come dimostrato dalle note che sono state esaminate e che si esamineranno di seguito con riferimento ad altri provvedimenti. Anzi hanno spesso contrastato tale deriva.
E' indubbio, sulla base delle convergenti dichiarazioni richiamate, che DACCO' rappresentava le richieste di FSM sottolineando che erano appoggiate dal PRESIDENTE il quale, nell'occasione evidenziata dalle difese come in altre, non ha negato il suo rapporto. In altre parole, una persona che non avesse voluto favorire DACCO', non si sarebbe limitato a dire "si fa quello che è tecnicamente sostenibile" ma avrebbe smentito l'esistenza di qualsivoglia appoggio.
Ma vi è di più: come già sottolineato, DACCO' doveva essere ricevuto per volere del

PRESIDENTE e quando LUCCHINA aveva cercato di sottrarsi, gli era stato ricordato dal PRESIDENTE che doveva farlo.

In sintesi: dal complesso delle testimonianze e delle mail acquisite emerge che:_

- **la reintroduzione dell'alta complessità è stata adottata al fine di venire incontro alle esigenze di FSM;**
- **la struttura tecnica ha subito pressioni in tal senso dall'area politica;**
- **FORMIGONI non ha fornito alcuna spiegazione sulle ragioni politicamente sostenibili ed in concreto sostenute in favore dell'adozione della delibera né la relazione tecnica allegata alla delibera aggiunge alcunché sulle ragioni della reintroduzione dell'alta complessità.**

Per completezza vale aggiungere che non è in contrasto con la ricostruzione appena proposta la delibera di eliminazione dell'alta complessità del 2.7.01: come risulta sempre dalla documentazione in atti (in particolare nota intitolata "Scheda informativa" di BOTTI del 7.6.01, doc 3 prod. P.M. durante esame BOTTI) la struttura tecnica cercava di razionalizzare il sistema ed in particolare di evitare che le FNT avessero un effetto distorsivo. Evidentemente, in quell'occasione, la legittima pressione dell'area tecnica non contrastava con le esigenze di FSM che nel 2000 aveva comunque ottenuto ciò che voleva grazie soprattutto al fondo qualità. Inoltre la delibera come visto, per una volta, correttamente, decideva per il futuro (non era ancora il momento di mettere mano alla distribuzione effettiva del fondo). Il fondo qualità, tuttavia, come visto, l'anno successivo non si era dimostrato abbastanza remunerativo (la questione del 35%) perché altre strutture avevano raggiunto il livello di qualità necessario per accedervi. Da qui il revirement di cui si è cercato fin qui di dare conto.

Per l'anno **2002**, riguardo al quale intervenivano la DGR sulle funzioni del 9.5.2003 e la DGR dell'8.8.2003 sulla qualità e alta complessità della riabilitazione, la situazione in ordine alle funzioni di cui usufruiva FSM rimaneva sostanzialmente invariata. Aumentavano, comunque, i relativi fondi ed FSM riceveva 15,602 mil su 558,896.
Per l'anno **2003**, la DGR sulle funzioni (n. VII/17250) del 23.4.2004 prevedeva il finanziamento del fondo della qualità nonostante la DGR sulle regole- integrazione n. VII/12287 del 4.3.03 avesse previsto di posticipare la distribuzione in attesa del riordino della rete riabilitativa in ambito socio-sanitario (in questa sede viene anche introdotta la nuova funzione "funzioni di eccellenza" con fondo di 26 mil e destinata a erogatori che dispongono di almeno sei fra le attività di chirurgia specialistica indicate da delibera).
La difesa dell'imputato LUCCHINA ha ben evidenziato come alcune anomalie rilevate dal P.M. non fossero espressione di una volontà di costui di mantenere impropriamente la funzione qualità/alta complessità. Effettivamente come rilevato dall'accusa la delibera sulle funzioni riconosceva la funzione in questione nonostante la delibera sulle regole avesse sospeso la stessa in attesa del riordino della rete riabilitativa. Tuttavia, come ha spiegato l'imputato LUCCHINA, riscontrato dalla documentazione prodotta dalla sua difesa (la circostanza emerge dalla scheda relativa all'S4 del 19.4.04), a quella data il riordino, per la parte sanitaria, era stato ultimato. In sede di delibera sulle regole, inoltre, LUCCHINA, posto che questa non prevedeva la funzione in oggetto, aveva proporzionalmente ridotto il fondo (€ 73.000.000, poi reintegrati con la delibera

sulle funzioni).
Si tratta dei primi provvedimenti adottati a seguito della nomina di Carlo LUCCHINA come DGS.
Anche in questa nuova fase gli schemi di adozione delle delibere non cambiavano (v. sopra par. 3.3). FSM riceveva 17 milioni di cui 8,137 per qualità su un fondo complessivo per funzioni di 559,964 milioni.
Per il **2004** FSM riceveva 19,197 milioni su un fondo di 559,995.
Con **DRG delle regole n. VII/15324 del 28.11.03** veniva introdotta la funzione di qualità avanzata.
Nel **2005** FSM riceveva a titolo di funzioni € 22,788 su 616,670.
Particolarmente significativa, in generale e specificamente sotto il profilo dell'identificazione del P.U. corrotto, è risultata la vicenda relativa all'adozione della DGR 25.7.2007 (delibera FNT 2006).
La delibera, come vedremo particolarmente remunerativa per FSM, interveniva in un momento in cui, a seguito dell'insediamento dell'assessore CE', era stata adottata la DGR VIII/1375 del 14.12.05 (regole di sistema 2006) che aveva ridotto lo stanziamento per FNT.
L'attuale stanziamento era di € 481.000.000 (l'anno precedente, come visto, era stato di € 616.670.000).
Tuttavia, con specifica delibera -DGR VIII/3639- adottata il 28.11.06, il fondo veniva integrato e venivano stanziati i 134.000.000 di euro (mancanti).
Seguiva la delibera delle funzioni (DRG VIII/5159 del 25.7.07) che espressamente richiamava le determinazioni già assunte nel 2005. Tutto rimaneva come prima ed anzi FSM otteneva complessivamente finanziamenti superiori all'anno precedente.
Di tale vicenda si parlerà specificamente nel paragrafo 9.5.4.
Proseguendo ora nell'excursus, per l'annualità **2006** FSM riceveva a titolo di funzioni € 24,350 mil su 613,907.
In tale contesto temporale si colloca peraltro un'altra vicenda particolarmente significativa che si approfondirà nel paragrafo 9.5.5: l'adozione della legge sul c.d. No profit.
Per l'anno **2007** con DGR VIII/3776 del 13.12.06 venivano adottate le Regole di sistema (delibera delle regole) e con DGR VIII/7294 del 19.5.08 (delibera delle funzioni) riconosciute le FNT. Con DGR VIII/7860 del 30.7.08 si procedeva al riparto del fondo stanziato ad eccezione della quota di € 74,785 milioni, destinata alla funzione di qualità avanzata che sarebbe stata oggetto di separata assegnazione. Con DGR VIII/7860 del 30.7.08 si stanziavano quindi i 74,785 milioni rimanenti ripartendoli tra: qualità avanzata delle attività sanitarie di ricovero ordinario per acuti (€ 42 milioni) e "qualità avanzata delle attività sanitarie di riabilitazione in degenza ordinaria (€ 32,785 milioni).
Per l'annualità **2007** FSM riceveva a titolo di funzioni € 23,710 milioni su € 950,389 milioni.
Per il **2008** la DGR VIII/5734 del 31.10.07 definiva le regole di sistema mentre la DGR VIII/9765 del 30.6.09 "Funzioni non tariffabili 2008" ELIMINAVA le funzioni "Qualità nella riabilitazione" e "Eccellenza" ma aumentava complessivamente gli importi percepiti da FSM (e HSR) e per le funzioni "Complessità nella riabilitazione", "Ricerca" e "Didattica" (con riduzione dei beneficiari della funzione di complessità nella riabilitazione). In particolare per la complessità della riabilitazione si passava da 19 a 28 milioni, per la ricerca per gli IRCCS da 13 milioni a 57 milioni, e per la didattica universitaria da 58 a 62 mil.
Maugeri percepiva 25,112 milioni (HSR 47 milioni) .

Carlo LUCCHINA si è soffermato a lungo sulle decisioni adottate con la citata delibera, rappresentando come la DG, con l'assessore BRESCIANI che ne condivideva la posizione, avesse promosso l'eliminazione delle funzioni di fatto eliminate e l'utilizzo del fondo risparmiato per la remunerazione a mezzo di DRG da distribuirsi con il criterio dell'attrattività già proposto (e bocciato) in passato. Tuttavia la proposta era stata bocciata dal tavolo interassessorile che aveva voluto spostare le somme su altre funzioni.
In questa sede aveva difeso la posizione dell'area tecnica alla quale si era contrapposta la posizione della politica peraltro non motivata, come emerge dal seguente passaggio della testimonianza.

IMP. LUCCHINA - *Allora, quando si arriva a definire le regole 2008 il Tavolo interassessorile dice "No, non se ne parla". Si mantengono i... l'incremento della funzione della ricerca e si aumenta o si incrementa o si fa (inc.) (N.d.T. Pronuncia Affrettata) alla funzione della complessità della didattica del Case-Mix"(p.96) . . . Sentiamo il Comitato Interassessorile.*
P.M. PEDIO – ***Non avevano orientamenti?***
IMP. LUCCHINA – ***No.***
P.M. PEDIO – ***Non avevano dato nessuna indicazione su quelle che potevano essere le scelte?***
IMP. LUCCHINA – *No, pero' io ho risposto in precedenza a una domanda dove si dice: voi come mai... avete mai difeso la tecnica? Questo era uno dei casi dove il sottoscritto ha ribadito fino in fondo la bontà di questa soluzione, il Tavolo si è espresso legittimamente, dico io.*
P.M. PEDIO – *E non è passato?*
IMP. LUCCHINA – *Ha detto "No, guardate, stiamo sul sicuro", chiamatelo così.*
P.M. PEDIO – *Quindi l'attrattività non è passata?*
IMP. LUCCHINA – *No.*
P.M. PEDIO – *Lei poi dice che dal 2008 sono cambiate anche le funzioni, sono state eliminate le funzioni di qualità e di eccellenza negli acuti. Quello stesso anno però c'è un aumento notevole?*
IMP. LUCCHINA – *Sono state integrate alla complessità della riabilitazione.*
*P.M. PEDIO – **Ecco, la complessità della riabilitazione raddoppia, Dottor LUCCHINA? Quasi.***
IMP. LUCCHINA ***Quasi*** (cfr trascrizioni esame imputato LUCCHINA del 5.11.15, p. 99).

Peraltro, contestualmente venivano ridotti da 25 a 9 gli erogatori tra i quali il fondo veniva distribuito. Così si è espresso LUCCHINA alla domanda se egli condividesse questo fatto che a seguito della soppressione della funzione di qualità nella riabilitazione gli erogatori beneficiari passassero da 25 a 9: "*Questo qui è un risultato di una certa politica" . . "Cioè questa qui è una decisione di Giunta, cosa devo fare? Obietto anche alle decisioni di Giunta? Non lo so"*, in tal modo ribadendo la natura politica della decisione .
Sul punto sono state più sopra riportate anche le dichiarazioni di Luca MERLINO sulla perdita di fiducia della struttura tecnica (cfr paragrafo precedente).
Per l'anno **2009** la DGR VIII/8501 del 26.11.08 determinava le regole di sistema.
La DGR IX/133 del 17.6.10 "Funzioni non tariffabili 2009" distribuiva le funzioni in modo analogo a quella precedente.
FSM riceveva a titolo di funzioni € 26,466 su un fondo di € 1.094,71 milioni così raggiungendo la massima remunerazione nella storia delle FNT.
Per il **2010** la DGR VIII/10804 del 15.12.09 definiva le Regole di sistema stabilendo il fondo

destinato alle FNT di 994,735 milioni
La DGR IX/2132 del 4.8.11, delibera sulle funzioni, ripartiva il fondo e FSM riceveva € 20, 743 milioni.

Al termine di questa disamina vale rappresentare, seppur non si tratta di un dato di per sé determinante (v. sopra, rilievi su questo tema in ordine alle consulenze), che tra il 1995 (anno in cui è stato introdotto di fatto il sistema delle FNT) ed il 2011, la FSM ha goduto di un incremento medio delle FNT ben superiore all'incremento medio del FSR destinato alle funzioni. In tal senso ha riferito il consulente del P.m. BRACCHI (v. anche scheda p.47 del relativo abstract e note esplicative produz. 29.10.14) specificando che le somme percepite da FSM passano da 25,5 milioni a 4,6 milioni con un moltiplicatore 14,72 contro un moltiplicatore del FSR di 4,6.
Tale dato non appare peraltro scalfito da quanto rilevato dal consulente della difesa LUCCHINA – moltiplicatore 1,55 nel periodo compreso tra 2003 e 2009- in quanto lo studio eseguito dal consulente ha valorizzato un diverso periodo di rilevamento, concentrandosi su quello in cui è stato DGS Carlo LUCCHINA.
Deve rilevarsi come nel 2003, anno in cui subentra LUCCHINA a BOTTI in DGS, le FNT inerenti all'area della riabilitazione, che costituiscono i maggiori introiti in termini di FNT per FSM, fossero già state introdotte.
Come si è più volte evidenziato, quindi, l'iter di adozione delle delibere esaminate in alcuni casi riscontra le dichiarazioni dei testi ed in generale le altre prove esaminate nei paragrafi che precedono sulle condotte tenute da FORMIGONI perché si adottassero delibere in favore di FSM (e HSR) ed in altri casi prova autonomamente il diretto intervento di costui all'esclusivo fine di favorire FSM.

§ 9.5.3 La mancata valutazione dei costi nella definizione e nella remunerazione delle FNT. L'audit. Le sentenze del Tar

Nel corso del dibattimento, in linea con la contestazione di cui al capo 2 che richiama anche tali aspetti, il P.m. ha cercato di dimostrare che al fine di raggiungere l'obiettivo oggetto del patto corruttivo, gli imputati FORMIGONI, SANESE e LUCCHINA si sono adoperati perché le delibere sulle funzioni venissero adottate in corso di esercizio e senza rilevazione dei costi.
Il Collegio ritiene che sia stato provato che il ritardo nell'adozione delle delibere e certamente, in alcuni casi, anche una insufficiente/incongrua valutazione dei costi abbiano significativamente ampliato gli ambiti di discrezionalità della Giunta (*rectius*: dei tavoli che la precedevano) in sede di individuazione e mantenimento delle FNT e di determinazione delle quote di FSR da destinare alle stesse ad ai singoli erogatori, ma non anche che questo sia stato uno specifico strumento utilizzato dagli imputati per dare esecuzione al patto corruttivo.

Andando con ordine, il ritardo nell'adozione delle delibere non pare in discussione alla luce dell'excursus esaminato e della disciplina prevista dall'art. 12 l. 241/90 e dall'art. 8 *sexies* dlgs 229/92 e s.m. (v. tra l'altro nota a firma di BOTTI che di seguito si richiama).

Certamente alcuni testimoni altamente qualificati per il ruolo che ricoprivano, in particolare BOTTI e MERLINO, hanno riferito che in regione Lombardia negli anni considerati non si faceva una rilevazione adeguata dei costi.

Per esempio, con riguardo alla delibera del 2000 che aveva costituito il fondo qualità, BOTTI ha riferito che non vi era stata rilevazione di costi e che ci si era basati, oltre che sui dati utilizzati per le tariffe, sull' ammontare delle sofferenze riportate dagli erogatori.
E ciò è così vero che il DGS BOTTI avvertiva il problema dell'arbitrarietà nella definizione e remunerazione delle FNT, che in una nota del 7.6.01 di pochissimo precedente alla delibera delle funzioni 2.7.01, metteva in evidenza la necessità di definire criteri di finanziamento delle FNT più oggettivi e di giungere alla definizione delle FNT prima dell'esercizio di riferimento per evitare che le FNT *"diventino fattore distorcente il sistema di pagamento a prestazione"* e puntualizzava che in questo senso *"le FNT non intervengono tra l'altro per le attività previste dai DRG"*, così chiarendo che il sistema della FNT non poteva e non doveva risolversi in una duplicazione di finanziamento rispetto ai DRG (all. 3 produzioni p.m. nel corso della testimonianza BOTTI).

MERLINO ha chiarito che la rilevazione di costi veniva fatta con riguardo alle tariffe nell'ambito dell'attività di monitoraggio ed adeguamento delle stesse ma, non anche con riferimento alle FNT, rispetto alle quali vi era ampia discrezionalità.

Come correttamente rilevato dal P.M. nella memoria depositata il 19.4.16, le conclusioni cui è giunto l'AUDIT[60] interno a Regione Lombardia, all'epoca dei fatti diretto dal dott. Fasano[61], peraltro formulate dopo un ampio contraddittorio con gli uffici della D.G. Sanità, sono radicali nell'evidenziare lo scostamento delle delibere regionali sulle FNT dal criterio del c.d. costo standard e, comunque, da un'accertata correlazione tra finanziamenti erogati dalla Regione e costi sostenuti dalle strutture sanitarie.
Nel "Report del 13.9.12 (cfr prod. doc. P.M. ud 13.1.15) viene, infatti, evidenziato che "*una volta determinato il finanziamento in base a parametri stabiliti, non potrebbe considerarsi adeguato il riconoscimento definitivo del diritto al finanziamento in base alla sola rilevazione a consuntivo di indicatori di attività, disgiuntamente dalla determinazione di una **stabile relazione predefinita tra attività effettuate, costi sostenuti e entità del finanziamento, come del resto previsto dalla norma dell'art. 8 sexies del D.L.vo 502/92** secondo cui le funzioni assistenziali che non sono remunerate in base a tariffe predefinite per prestazione sono remunerate in base al costo standard di produzione del programma di assistenza*".
Con specifico riferimento alla funzione di riabilitazione ad alta complessità il servizio audit ha evidenziato che si tratta di funzione destinata "*alla copertura di oneri non specificati, connessi all'erogazione di prestazioni che, pur retribuite a tariffa con il sistema dei DRG, comporterebbero, secondo la Direzione, costi supplementari correlati alla complessità delle patologie da trattare. Anche da questo punto di vista tuttavia la mancata specificazione dei costi supplementari sostenuti dagli istituti comporta rischi di irregolarità connessi alla mancanza di obblighi sulla destinazione*

[60] Tale unità (Unità Organizzativa Sistema dei Controlli e Coordinamento) all'epoca dei fatti faceva capo al Segretariato Generale (solo nel 2013, con la nuova legislatura, l'unità è stata collocata presso la Direzione Centrale Legale, Legislativa, Istituzionale e Controlli diretta dal dott. Dainotti). Fino al 2010, allorché la Regione ha definito un sistema di audit interno compiuto, tale Unità era costituita esclusivamente con riguardo ai fondi comunitari. Il dott. Gaetano Fasano, già direttore dell'unità precedente, nel 2010 era divenuto il dirigente del servizio audit generale (cfr dich. Fasano ud 13.1.15)
[61] Il teste è stato sentito in dibattimento all'udienza del 13.1.15. Sono inoltre state acquisite con il consenso delle parti le sit rese il 28.6.13.

delle risorse"" (pag. 22 della relazione di audit del 13 settembre 2012).
Nel corso del suo esame il teste Fasano ha così chiarito il punto

TESTE FASANO - Io conosco due modi per controllare i finanziamenti. Il primo è quello di chiedere la rendicontazione: la Regione eroga delle somme e gli enti ospedalieri devono provare, con fatture o quietanze o altri documenti contabili, di avere impiegato le risorse ricevute per sostenere determinati costi. Il secondo modo è quello di stabilire in anticipo quali siano i costi standard che vengono sostenuti dagli enti ospedalieri per le attività coperte dal finanziamento.
La principale criticità delle funzioni non tariffabili, per come gestite da Regione Lombardia, è la mancata correlazione delle erogazioni a titolo di funzioni con effettivi costi sostenuti dagli enti ospedalieri. *Infatti, non vi è una preventiva individuazione dei costi standard che le funzioni dovrebbero, come prescritto dalla legge, rimborsare, né vi è un controllo successivo sulla effettiva destinazione delle somme erogate alle attività assistenziali per le quali sono riconosciute le funzioni.*
Questa criticità riguarda soprattutto la funzione di riabilitazione di alta complessità.
Aggiungo che, ***anche con riguardo alle funzioni non tariffabili rispetto alle quali in astratto sarebbe possibile la definizione di costi standard, come per esempio il pronto soccorso e per la complessità delle prestazioni rese dagli enti gestori unici, la Direzione Generale Sanità non ci ha fornito alcuna prova della previa definizione o dell'aggiornamento dei costi standard.***
L'unico criterio di finanziamento è il volume delle attività, senza che le stesse siano valutate per i costi effettivi che comportano.

Le difese hanno contestato la veridicità delle dichiarazioni rese dai testi MERLINO e BOTTI così come la validità delle conclusioni cui è giunto l'Audit valorizzando, anche attraverso le consulenze difensive, le sentenze del Tar e del Consiglio di Stato che proprio in tema di rilevazione dei costi hanno più volte ritenuto la legittimità di dette delibere.
Si riportano di seguito alcuni stralci di motivazione richiamati nelle note conclusive in particolare della difesa LUCCHINA.

Tra le altre, con sentenza n. 4246/2009 Casa di Cura Ouarenghi (e nello stesso senso le n. 4243 e 4245) (DOC.

afferma che "il sistema attraverso il quale vengono remunerate le prestazioni rese dalle strutture, che erogano assistenza ospedaliera e ambulatoriale, è individuato nell'art. 8 *sexies* della vigente versione del d.lgs. n. 502 del 1992" e si riporta in dettaglio il contenuto del predetto D.M. 30.6.1997, circa la previsione di programmi di finanziamento regionale per la remunerazione di una serie di attività, tra cui al punto i) "altre attività di rilievo regionale..." determinandone l'entità sulla base di "... costi correlati al volume ed alla tipologia delle attività erogate" e ancora che "... la Regione Lombardia nella piena esplicazione della propria autonomia normativa ed organizzativa, ha deciso ... di sovvenzionare lo svolgimento di talune attività sanitarie ... con un ulteriore riconoscimento economico finalizzato a coprire i costi fissi aggiuntivi ... indefettibilmente connessi alla specifica tipologia di servizio sanitario ..." (cfr. sent. n. 4246/2009, 4243/2009 e 4245/2009).

Con sentenza n. 419/08 Policlinico di Monza, (DOC. 93), il TAR si è pronunciato proprio sulla legittimità della funzione non tariffabile della qualità avanzata (oggetto di contestazione), valutando altresì l'istruttoria sottesa all'individuazione dei parametri delineati da Regione Lombardia affermando che "... dalla documentazione depositata dall'Amministrazione a seguito dell'ordinanza istruttoria è possibile desumere, invero piuttosto agevolmente, sia i criteri seguiti per la attribuzione dei punteggi alle diverse strutture ospedaliere che le modalità di calcolo impiegate" e che "... a nulla vale sostenere che dalla deliberazione impugnata non sarebbe possibile evincere sia le modalità di calcolo che i corrispondenti risultati, poiché tali dati emergono poi pacificamente dagli atti del procedimento istruttorio che la ricorrente avrebbe potuto acquisire mediante la richiesta di accesso presso gli uffici competenti".

Analogamente

Con sentenza n. 13690/2010 Policlinico di Monza (DOC. 94) il T.A.R. tratta della "didattica universitaria" (funzione non tariffabile oggetto di contestazione) ritenendo che l'attribuzione di tale funzione "in relazione ai posti letto appare del tutto coerente con le tipologie di costi che Regione ha inteso coprire attraverso l'inclusione di tale funzione fra quelle non tariffabili"; ciò in quanto "il punto n. 14 dell'allegato tecnico alla delibera impugnata prevede ... che ad essere remunerato non è lo svolgimento di attività didattica in sé considerato ma l'aggravio dei costi di degenza in termini di tempi operatori più lunghi, maggiore durata dei ricoveri, maggior

numero di prestazioni diagnostiche, duplicazione delle attrezzature in dotazione e maggiore complessità della casistica..." .

O ancora (la sentenza che segue riguarda più specificamente una FNT di cui ha beneficiato HSR che per coerenza sistemica qui si riporta dal momento che le valutazioni espresse nel presente paragrafo verranno richiamate in quello relativo alla vicenda corruttiva di HSR)

Con sentenza n. 2847/2012 AIOP, Galeazzi, Multimedica (DOC. 95) il T.A.R., rigettando il ricorso delle strutture ricorrenti che, tra l'altro, lamentavano la "violazione del principio di onnicomprensività della tariffa", ha affermato che "il case mix è ancorato ad un presupposto di qualità del servizio reso, con riferimento al numero di posti letto disponibili e ai volumi di prestazioni erogate, che non solo non pregiudica se non in termini di inconveniente di fatto le strutture private, ma non appare nemmeno manifestamente irragionevole, con riguardo alle finalità perseguite" sottolineando che "la remunerazione delle c.d. funzioni non tariffate prescinde totalmente dalla logica del corrispettivo per una prestazione resa dalla struttura".

Dalla lettura delle sentenza citate, si ritiene che anche la giustizia amministrativa abbia risentito della lacunosità della disciplina che regola la materia affermando in alcuni casi dei principi apodittici e concentrandosi in altri casi esclusivamente su alcuni e non tutti i parametri indicati dalla legge.
Si rileva, inoltre, che le pronunce prodotte in atti hanno riguardato in principalità la valutazione dei costi in sede di remunerazione e non anche quella valutazione dei costi preliminare di cui si è detto che attiene alla fase della definizione delle funzioni rispetto alla quale, come visto, l'area politica aveva grandissima discrezionalità.
Invero, ed andando per gradi, si evidenzia come il Tar abbia, si, richiamato la disciplina dettata dall'art. 8 *sexies* e quindi i criteri del *"volume e tipologia delle attività erogate"*, ma non anche quelli più specifici di cui al decreto attuativo che indica le tipologie di costi che devono essere analizzati *"in rapporto al volume ed alla tipologia di attività erogate"*. Analoghe considerazioni valgono per il criterio del numero dei posti letto richiamato nella sentenza da ultimo menzionata

che altro non è che un indice del volume delle attività erogate.
Come visto la volontà legislativa era più ambiziosa dei risultati ottenuti, sia a livello legislativo – come già detto non sono stati adottati i decreti che avrebbero dovuto dettare la disciplina di dettaglio e ci si è dovuto "accontentare" del Dm del 97 -, sia a livello amministrativo, come dimostrano le delibere certamente scarne sotto il profilo considerato sia, infine, per quanto si è appena detto, a livello di giustizia amministrativa.
Con riguardo più specifico al c.d. livello amministrativo, la DGS (alla medesima competeva certamente l'istruttoria posta alla base dei provvedimenti incriminati) nell'ambito del quadro legislativo lacunoso più volte citato e in considerazione del fatto che si operava negli anni immediatamente successivi all'introduzione del nuovo sistema di remunerazione, certamente non ha dato attuazione in modo adeguato alla volontà del legislatore che pur emergeva dalla legge.
Lo dimostrano le poche note che si sono richiamate nel corso di questa disamina, le parole dei funzionari MERLINO e BOTTI, i rilievi dell'Audit e le stesse parole degli imputati LUCCHINA e SANESE.
Questi ultimi, pur difendendo il loro operato, chiariscono le motivazioni di quanto accaduto.
SANESE, in sostanza, ha sottolineato che le valutazioni contenute nel report dell'Audit facevano riferimento a criteri (quale appunto quello dei c.d. costi standard) che non erano applicabili all'epoca dei fatti dal momento che non erano stati ancora elaborati i costi standard con appositi decreti.

LUCCHINA, pur sostenendo in linea di principio che la valutazione dei costi era stata sempre fatta, sostanzialmente sulla base dei posti letto, e che i criteri più complessi da più parte richiamati non erano applicabili in concreto, ha fatto una serie di affermazioni dalle quali, a parere del collegio, emerge chiaramente che l'obiettivo prioritario di costui era quello di garantire continuità al sistema di remunerazione in modo tale che gli erogatori potessero fare previsioni realistiche sulle somme (di anno in anno) erogande facendo affidamento sulle remunerazioni ottenute in passato (è il c.d. *criterio storico* di cui spesso parla LUCCHINA). In un quadro così delineato una pedissequa rilevazione dei costi e, per le FNT, dei c.d. *maggiori costi* (costi non coperti con il sistema dei DRG), avrebbe potuto destabilizzare il sistema (v. in particolare la vicenda CE' come raccontata dallo stesso LUCCHINA) che faticosamente era stato portato in pareggio di bilancio.
Si riporta uno stralcio delle dichiarazioni di LUCCHINA sul punto, laddove l'imputato commenta i rilievi dell'Audit sulle FNT di cui il PM dà lettura.

P.M. PEDIO – *"Adottare il criterio del costo standard significa passare dal sistema del riconoscimento ex-post della funzione a quello della preventiva assegnazione, dunque alla budgetizzazione, così da ricondurre anche le funzioni alle comuni logiche di sistema, senza però maggiorare come in altre Regioni le tariffe base. Viene però riconosciuto l'incremento, la funzione, sono...", "solo" credo che sia, "se la struttura supera una certa soglia di significanza(?)".*
IMP. LUCCHINA – *Esatto.*
P.M. PEDIO – *"Tenere separate dal regime di remunerazione delle funzioni le cosiddette incentivazioni, che sono del tutto sganciate da ogni riferimento a costi e regolarle separatamente". E poi lei recepisce, nella sua relazione del 5 novembre, al PRESIDENTE del Comitato dei controlli, Avvocato Paganelli, gli esiti del suo gruppo di lavoro.*

IMP. LUCCHINA – *No, ma si può dire di tutto, ma per l'amor di Dio! Allora, cosa si dice? Rileggo quello che il Pubblico Ministero ha appena letto: "Tendere al superamento dei criteri fondati su logiche forfettarie", va bene, "per far prevalere quello normativamente più adeguato del costo standard", perfetto. Io non voglio tediare il Tribunale perché altrimenti credo che mi ammazzerebbero però posso stare qua fino a domani mattina a spiegare qual è la discussione dottrinale, che tuttora continua, su come si identifica il costo standard. Allora, se devo prevedere quello normativamente più adeguato del costo standard, chiedo, come ho chiesto prima di tutto a questi componenti, "Mi dite, per favore, dov'è? Come si calcola il costo standard?", un silenzio di tomba, tuttora continua il silenzio. "Adottare il criterio del costo standard", punto due, che ha richiamato il Pubblico Ministero, "significa passare al sistema del riconoscimento ex-post a quello della preventiva assegnazione", benissimo. Anche qui vuol dire, facciamo la cosa più semplice.* (udienza 11.11.15 p. 30)

Con riguardo poi alla rilevazione dei (maggiori) costi in sede di definizione delle funzioni, significativo appare il seguente passaggio dell'esame di LUCCHINA.

P.M. PEDIO – *La domanda era se furono rilevati dei maggiori costi nella riabilitazione di complessità.*

. .

IMP. LUCCHINA – ***L'indirizzo politico è stato quello di dare ulteriormente rilevanza e attenzione al problema della complessità nella riabilitazione. Questo dimostra lo stanziamento, indipendentemente dalla rilevazione dei costi.*** (p.16, udienza 11.11.15).

La ricostruzione offerta da LUCCHINA appare plausibile alla luce di tutti gli elementi di cui fin qui si è cercato di dare conto e tra questi - è il caso qui di ricordarlo - del fatto che LUCCHINA ha spesso proposto soluzioni che si contrapponevano al dilagare di FNT che favorivano FSM (e HSR).

Peraltro non vi sono elementi di prova diretti su pressioni specifiche esercitate da FORMIGONI in questo ambito.

Certo è che al più la rilevazione dei costi, effettuata sulla base di parametri generali come quello dei posti letto, riguardava la fase della distribuzione del fondo funzioni tra i diversi erogatori e non quelle preliminari della determinazione del fondo funzioni complessivo e della definizione delle FNT. Queste ultime come visto si fondavano su valutazioni "forfettarie" (così le definisce l'Audit) compiute "indipendentemente dalla rilevazione dei costi" (così si esprime LUCCHINA).

Certo è anche che tale situazione, nel contribuire ad ampliare gli spazi di discrezionalità dell'area politica e, per quel che si è visto, del PRESIDENTE FORMIGONI, ha facilitato, come si è visto, la condotta tenuta da costui.

Negli anni oggetto della presente disamina, nell'esercizio di questa ampia discrezionalità sono così state riconosciute per esempio le funzioni di riabilitazione, dapprima l'alta complessità e poi, la qualità e la qualità avanzata, senza rilevazione di maggiori costi non coperti da maggiorazioni

tariffarie ed anzi, in certi casi in concomitanza con maggiorazioni tariffarie che tenevano conto anche della complessità. Si è quindi assistito anche ad un sovrapporsi di funzioni che andavano a premiare aspetti difficilmente distinguibili. Si pensi, per fare ancora l'esempio della riabilitazione, alle diverse funzioni di qualità nella riabilitazione, complessità nella riabilitazione (queste per alcuni anni accorpate in un'unica funzione B7 nella quale tuttavia confluivano due fondi diversi) e qualità avanzata delle attività sanitarie di riabilitazione in degenza ordinaria.
Come si è più volte sottolineato, non è l'esercizio della discrezionalità in sé che rileva ai fini che qui interessano, quanto piuttosto l'aver approfittato di tale discrezionalità a fini privatistici.
La finalità privatistica della condotta del p.u., in generale difficilmente enucleabile in contesti che presentino tale ampia discrezionalità (ed infatti scelti come oggetto del *pactum sceleris*), nel caso di specie è stata chiarita dai funzionari che subivano le pressioni dall'alto ed è emersa in modo chiaro in quei momenti in cui i diversi protagonisti - tecnici o politici - in vari modi hanno cercato di cambiare qualcosa per correggere quei profili di discrezionalità che avevano portato con tutta evidenza a delle storture ed introdurre elementi di maggior certezza.
Si è visto come per esempio l'Audit abbia tra l'altro evidenziato, coerentemente con il dettato normativo (si rammentano i criteri previsti dall'art. 8 sexies) come lo strumento delle FNT non fosse utilizzabile per finalità di incentivazione.
Analogamente nelle valutazioni espresse dal Servizio Studi e Valutazione Politiche Regionali ad esito dello studio affidato nel 2013 avente ad oggetto l'analisi storica dell'uso delle funzioni da parte di regione Lombardia anche in comparazione con Regione Veneto e Emilia Romagna, il servizio suddetto ha evidenziato (oltre ad un maggior ricorso alle funzioni da parte di regione Lombardia di per sé non criticato e non criticabile):
- l'affinità di ambito assistenziale (quindi una sostanziale indebita sovrapposizione) delle funzioni individuate da Regione auspicando un accorpamento delle stesse;
- l'utilizzo di criteri di assegnazione numerosi, compositi e variabili di anno in anno auspicando un riordino in chiave di semplificazione e di trasparenza.

In sintesi riguardo all'iter di adozione delle FNT è emerso quanto segue:

1. a seguito dell'introduzione del sistema di remunerazione previsto dal dlgs 502/92 e dei relativi decreti attuativi (in particolare dm 1994 e dm 1997) ed in particolare dal 1999 Regione Lombardia ha previsto di remunerare con il sistema delle FNT una serie di attività non espressamente previste dalla normativa nazionale e tra queste l'alta complessità nella riabilitazione, la qualità nella riabilitazione, la qualità avanzata nella riabilitazione in regime di degenza ordinaria;
2. il riconoscimento di tali funzioni ha consentito a FSM di ottenere un progressivo incremento medio, in termini di remunerazione, pari al 7,5%, superiore quindi all'incremento medio complessivo del FSR destinato alle FNT;
3. il riconoscimento di tale funzioni non è stato accompagnato da un adeguata valutazione dei maggiori costi che le stesse comportano rispetto a quelli già remunerati con DRG. Conseguentemente la determinazione del fondo da destinare alle medesime è stato sempre determinato con criterio forfettario in sede politica nel c.d. tavolo socio sanitario;
4. nei momenti in cui i funzionari dell'area tecnica hanno evidenziato le criticità legate al sistema delle remunerazioni delle funzioni in particolare con riguardo al rischio di duplicazione della remunerazione di medesimi costi attraverso DRG e FNT, il Presidente

FORMIGONI è intervenuto imponendo il mantenimento delle FNT che assicuravano laute remunerazioni a FSM.

§ 9.5.4 Le DGR VIII/1375 del 14.12.05, VIII/3639 del 28.11.06 e VIII/5159 del 25.7.07

Come si diceva sopra, particolarmente significativa, in generale e specificamente sotto il profilo dell'identificazione del P.U. corrotto, è risultata la vicenda relativa all'adozione della DGR 25.7.2007 (delibera FNT 2006).

La delibera, come vedremo particolarmente remunerativa per FSM, interveniva in un momento in cui, a seguito dell'insediamento dell'assessore CE', era stata adottata la DGR VIII/1375 del 14.12.05 (regole di sistema 2006) che aveva ridotto lo stanziamento per FNT.

L'attuale stanziamento era di € 481.000.000 (l'anno precedente, come visto, era stato di € 616.670.000).

Tuttavia, con specifica delibera -DGR VIII/3639- adottata il 28.11.06, il fondo veniva integrato e venivano stanziati i 134.000.000 di euro (mancanti).

Seguiva la delibera delle funzioni (DRG VIII/5159 del 25.7.07) che espressamente richiamava le determinazioni già assunte nel 2005. Tutto rimaneva come prima ed anzi FSM otteneva complessivamente finanziamenti superiori all'anno precedente.

Cosa era accaduto nel frattempo?

Come emerge dalla documentazione acquisita al dibattimento (cfr., in particolare, doc 22 ss P.M. durante esame MERLINO e doc 10 e ss prod finali difesa LUCCHINA), già ai primi di marzo del 2006 la struttura tecnica aveva predisposto una DGR (denominata prima revisione della delibera delle regole) che rispetto alla questione esaminata confermava le premesse prevedendo un piano di distribuzione delle risorse sottratte alle funzioni (i 134 milioni) secondo il c.d. criterio dell'attrattività che consentiva di aumentare il budget definito con i singoli erogatori in sede di contratto sulla base appunto di indici di attrattività (doc 13 produzione finale difesa LUCCHINA).

Alla data del 18.4.06 la DG (mail Cozzoli per conto del Direttore LUCCHINA) trasmetteva Scheda per S4 del 19.4.06 (doc. 14 prod. finali difesa LUCCHINA) che conferma quanto riportato al punto precedente.

In effetti in tale scheda, nella parte relativa alle FNT ("DGR FUNZIONI") così si esprimeva la DGS:

> La scorsa settimana la DG Sanità ha presentato una bozza di deliberazione che sostituiva il criterio dell'eccellenza con quello dell'attrattività, riconoscendo alle strutture maggiormente attrattive un aumento di budget e aumentando altresì le funzioni per la ricerca

Il documento così continuava:

L'Assessore Cé non ha condiviso la proposta e ha chiesto di ripristinare le vecchie funzioni sull'eccellenza e il case mix
L'indicazione dell'Assessore Cé è quella di destinare 110 mln € invece dei 130 mln € previsti
Considerato che le minori previsioni sono riconducibili all'eccellenza è preventivabile una criticità su quegli erogatori che negli anni 2003, 2004 e 2005 accedevano a tali risorse (IEO, HSR, Humanitas, Tumori, San Matteo, Fondazione Maugeri)

Vale in questa sede precisare che dalla lettura complessiva della documentazione del periodo emerge chiaramente che laddove nelle note e nelle mail si parla genericamente di "*eccellenza*" si fa riferimento a tutte le funzioni di qualità compresa la qualità della riabilitazione. Invero, i prospetti elaborati dall'area tecnica che accompagnano queste note/mail riguardano sempre anche la funzione di qualità nella riabilitazione (sul punto v. anche esame LUCCHINA).

Chiarito anche questo punto, alla data considerata la linea dell'assessore, almeno da questa mail, sembrava quella di ripristinare i finanziamenti per le funzioni eliminate dalla delibera sulle regole seppur in misura inferiore a quelli originari. Secondo questa previsione la somma mancante avrebbe comunque ancora penalizzato le funzioni di eccellenza. Tra le strutture che avrebbero avuto meno finanziamenti vi erano FSM (e HSR) insieme ad altre 4.

Nei mesi successivi la questione era, comunque, ancora aperta.
Il 3 maggio Carlo LUCCHINA scriveva ai funzionari del suo ufficio circa gli esiti dell'interassessorile del 3 maggio allegando una scheda di riepilogo sul riparto della spesa. Si tratta peraltro di scheda di difficile lettura, in particolare con riguardo alle funzioni dove sembra darsi atto della decurtazione e tuttavia in nota si riporta la cifra di 130 milioni come incremento funzioni per adeguamento quota 2005 (cfr doc. 14 bis prod. finale dif. LUCCHINA ma anche dichiarazioni di LUCCHINA, ud 11.11.15, che valorizza quanto riportato in nota : "*Nota incremento funzioni per adeguamento quota 2005*". *Quindi vuol dire che quell'Interassessorile lì ha sostanzialmente che le funzioni come stanziamento e come voci venissero riportate alla situazione 2005*").

Soprattutto nelle due alternative previsioni di riparto predisposte da MERLINO in epoca di poco successiva (doc 23 e 24 prod pm durante esame MERLINO risalenti al maggio come emerso dalla data di ultima modifica dei file nel pc di MERLINO) FSM avrebbe perso (nel primo il calcolo veniva fondato su criteri del tutto diversi dai precedenti: "*+ 7% per IRCCS e AZ Miste così come previsto dalle regole in vigore per le tariffe di scambio tra Regioni*") oltre 5 milioni di euro (HSR nel primo caso 10 milioni circa e nel secondo 2 milioni circa)

A luglio l'area tecnica era ancora certamente assestata sulle previsioni elaborate a maggio, dal momento che il 17 luglio Carlo LUCCHINA inviava all'Assessore CE' i prospetti di cui ai doc 23 e 24 citati (cfr anche mail inviata il 27.7.06 da LUCCHINA a CE').

Nel settembre Luca MERLINO predisponeva dei prospetti di distribuzione riferibili, il primo, al

fondo di € 481.000.000 ed il secondo a quello di 615.000.000, evidenziando come il primo non fosse compatibile con la remunerazione delle funzioni oggetto di discussione (cfr doc. 17 bis prod finale difesa LUCCHINA).

A questo punto, in un contesto in cui l'atteggiamento dell'Assessore appare ambiguo in quanto non emergevano sue posizioni ufficiali (negli stessi atti dell'ufficio tecnico, laddove si parla della posizione dell'Assessore, vi sono sempre riferimenti generici all'intenzione di costui di presentare la sua proposta in Interassessorile), interveniva il PRESIDENTE FORMIGONI.
La natura di questo intervento emerge documentalmente dalla mail del 17.10.2006 trasmessa dalla dott.ssa Neva SBRISSA al Segretario Generale SANESE che di seguito si riporta (doc 18 prod finale dif. LUCCHINA).

Neva Sbrissa/Regione_Lombardia
17/10/2006 19:37

Per Nicola Sanese/Regione_Lombardia@Regione_Lombardia
CC Carlo Lucchina/Regione_Lombardia@Regione_Lombardia
CCR

Oggetto Incontro Pres./Ass. Cè

Nicola, il Presidente ha dato a Lucchina gli esiti del suo colloquio di oggi pomeriggio con Cè. In sintesi:
- concordato sulla manovra di chiusura del 2006 (DGr su eccellenze e case mix)
- sulle Regole 2007 l'Assessore ha anticipato al Pres. che ci sta lavorando (senza entrare nel merito). Importante probabilmente domani stabilire una tempistica e fissare nuovo incontro (se necessario modifico in questo senso le note a margine per il Presidente)
- sul PdL qualche resistenza di Cè (così ci priviamo di tutti gli strumenti di governo/controllo), "abbattute" dal Presidente con un sostanziale "voglio portare avanti tutto quello che semplifica la vita della gente. Pare che l'Assssore abbia, in chiusura, condiviso.

Ci aggiorniamo a domani.

Neva

Il giorno dopo si riuniva il Tavolo socio sanitario i cui esiti sono riportati in una mail che il 19 Neva SBRISSA scrive a Carlo LUCCHINA, da cui emerge che il Tavolo socio sanitario ha deciso di distribuire le funzioni nel 2006 esattamente come nel 2005 (cfr doc 19 prod. finale dif. LUCCHINA).
Significativo come l'interlocuzione sul punto sia caratterizzata da riservatezza (v. sia intestazione che contenuto mail).

Neva Sbrissa/Regione_Lombardia
19/10/2006 13.46 Per
Carlo Lucchina/Regione_Lombardia@Regione_Lombardia, Umberto Fazzone/Regione_Lombardia@Regione_Lombardia, Marco Carabelli/Regione_Lombardia@Regione_Lombardia, Antonello Turturiello/Regione_Lombardia@Regione_Lombardia, Paolo Alli/Regione_Lombardia@Regione_Lombardia, Paolo Diana/Regione_Lombardia@Regione_Lombardia
CC
Nicola Sanese/Regione_Lombardia@Regione_Lombardia, Mario Benaglia/Regione_Lombardia@Regione_Lombardia, Luca Dainotti/Regione_Lombardia@Regione_Lombardia, Enrico Pazzali/Regione_Lombardia@Regione_Lombardia, Antonella Restelli/Regione_Lombardia@Regione_Lombardia
CCR

Oggetto
RISERVATO - Esiti Interass. Socio-sanitario

Vi metto a disposizione una sitentica traccia degli eisti dell'Interassessorile di ieri: Vi prego di usarla con discrezione ai fini di orientamento dell'attività "a seguire".

Richiamo l'attenzione:
- di Carabelli sulla esigenza di riprendere il progetto Finlombarda sulla Cassa, compresa la prevista riattivazione del Comitato Giunta. Prima del prossimo incontro politico è il caso di fare un punto preciso in sede tecnica
- di Dainotti sul Collegato Sanità (ho visto che è già previsto un incontro oggi con Lucchina).

Grazie

Ciao

Neva

Segue l'allegato e cioè l'esito del tavolo

Tavolo Interassessorile Socio Sanitario
18 ottobre 2006

esiti

b) Chiusura 2006/Obiettivi 2007

2006
- OK quadro complessivo
- Aggiornamento DGR funzioni: come 2005 (DGR in Giunta entro 15 gg)

Appare evidente come, in un momento in cui (nonostante un certo ammorbidimento dell'Assessore CE') comunque FSM sembra destinata a perdere almeno 5 milioni di finanziamenti, la parola fine sulla discussione viene messa da FORMIGONI.

Costui, poi, a conferma del particolare interesse alla delibera, riferisce a LUCCHINA di voler essere informato dell'esito dei lavori della DG come dimostrato dalla mail che LUCCHINA scrive qualche giorno prima della delibera (doc. 20 dif. LUCCHINA)

Carlo Lucchina/Regione_Lombardia
02/11/2006 07:39

Per Nicola Sanese/Regione_Lombardia@Regione_Lombardia, Neva Sbrissa/Regione_Lombardia@Regione_Lombardia, Paolo Alli/Regione_Lombardia@Regione_Lombardia, Paolo Diana/Regione_Lombardia@Regione_Lombardia
CC Luca Merlino/Regione_Lombardia@Regione_Lombardia
CCR

Oggetto DGR funzioni

La DGR di aggiornamento delle funzioni è pronta basta che RF dia l'ok (come da sua espressa richiesta) vi segnalo però che l'Ass. Cè vuole approfittare di questo passaggio per allargare le esenzioni da redditi della DGR del 1agosto , noi stiamo lavorando ad un'ipotesi mediata e seria (allargare l'attuale fascia di esenzione dai vaecchi e bambini a tutte le età) ma credo valga la pena che l'ass. informi RF (l'ass. ha preso un impegno con i sindacati) e poi possiamo sentire gli altri compenenti del tavolo interassessorile.

Che dopo la comunicazione di FORMIGONI a LUCCHINA non vi sia più margine di discussione è dimostrato anche dai tempi di definizione dell'iter, dal momento che il giorno dopo è convocato il tavolo socio sanitario per la discussione.
Le testimonianze/esami, in particolare di CE', MERLINO, BRESCIANI e LUCCHINA, acquisite in ordine a questa delibera e all'iter che ha portato alla sua adozione confermano quanto emerge dai documenti.
CE', nel corso dell'esame ha inizialmente difeso la posizione infine formalmente assunta firmando la delibera (come noto, in caso di dissenso l'assessore rassegna le dimissioni), con argomenti latamente tecnici affermando che era necessario capire il funzionamento del sistema per poterlo cambiare e che per questo c'era bisogno di tempo. Poi ha sostanzialmente affermato che la sua posizione aveva trovato opposizioni in *pregiunta ("Se tu vai in pregiunta e vuoi cambiarlo e non riesci a cambiarlo cosa fai? Devi prenderne atto. Cioè forse mancano dei passaggi, ci sono passaggi politici che contano. I passaggi politici erano tutti contro di me e non sono riuscito).*
Ha infine escluso di aver concordato la decisione con FORMIGONI.

Il primo argomento, come ha evidenziato la difesa LUCCHINA nel corso del controesame, appare tuttavia contraddetto, oltre che dalle stesse parole di CE', dall' *iter* di formazione della delibera ed in particolare dal fatto che la posizione di CE' si era tradotta in delibera (delibera delle regole) ed aveva avuto il supporto dell'area tecnica che aveva elaborato piani di riparto coerenti con la stessa

(v. in particolare bozza delibera di marzo). Inoltre, il fatto (sempre lamentato da CE') che la struttura non gli fornisse adeguata documentazione che spiegasse i maggiori costi previsti dalla legge a giustificazione del prescelto sistema di remunerazione con funzione, avrebbe dovuto mettere una pietra tombale sulle funzioni considerate e non invece, come accaduto, convincerlo a riconsiderarle. Del pari, con riferimento ai criteri di distribuzione, ed in particolare alle soluzioni che proponeva l'area tecnica, CE' ha riferito che non le condivideva, definendole delle "*alchimie*" ma non ha spiegato perché avrebbe preferito riproporre il vecchio sistema.

L'assunto secondo cui CE' si sarebbe convinto della bontà di quella soluzione, sostenuto in sede di conclusioni dalla difesa FORMIGONI, non è supportato neanche dal teste BRESCIANI, all'epoca dei fatti vice direttore generale vicario e dirigente dell'UO Programmazione e Sviluppo nominato per volontà dello stesso CE' in quanto vicino alla Lega (successivamente divenuto assessore al posto di CE'). Costui, invero, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, in dibattimento, premesso di non ricordare bene la vicenda, al P.M. che gli ricordava del *revirement* di CE', ha inizialmente risposto che CE' aveva evidentemente cambiato idea (*"Non ricordo il perché, ricordo che ci fu questo passaggio, ci fu – le ripeto – dibattito e arrivammo praticamente alla conclusione che queste funzioni non tariffabili potessero essere corrette"*). Poi però ha confermato quanto dichiarato in s.i.t. e cioè che il cambio di rotta era avvenuto a seguito di un colloquio con FORMIGONI

P.M.: ... "*Con riguardo alla delibera adottata nel dicembre 2005, quando era Assessore Ce', con cui si riduceva il Fondo destinato alle funzioni non tariffabili, ricordo che nei mesi successivi, a seguito del riparto definitivo della quota di Fondo Sanitario, spettante a Regione Lombardia, si cominciò a discutere se destinare una ulteriore somma alle funzioni non tariffabili. Mi sembra di ricordare che si trattasse di un importo di circa 130 milioni di euro. Sino al riparto definitivo Ce' aveva in qualche modo deciso di sospendere le funzioni di qualità nella riabilitazione, di eccellenza negli acuti, e Case-Mix. Ricordo che Ce' ebbe un incontro con il PRESIDENTE FORMIGONI proprio con riguardo alla destinazione dei 130 milioni di euro. Dopo l'incontro Ce' mi disse che si dovevano reintrodurre le tre funzioni sopra menzionate". Lo conferma?*
TESTE BRESCIANI "Confermo"._

Per completezza, ma si tratta di circostanza non valorizzata da alcuna delle parti processuali, è il caso di evidenziare che il revirement in questione non può essere stato determinato, come sembra ipotizzare LUCCHINA nel corso del suo esame, dalla considerazione che alcune proiezioni del nuovo sistema ipotizzato avrebbero penalizzato l'area territoriale di provenienza di CE' (Brescia). Deve invero rilevarsi sul punto che dette proiezioni riguardavano la determinazione della c.d. *quota capi*taria e non le funzioni e la distribuzione del fondo eventualmente sottratto ad esse (cfr. testimonianza LUCCHINA).

L'iter di formazione della delibera che emerge dai documenti esaminati è stato peraltro pienamente confermato anche da LUCCHINA (n.b.: i documenti sottoposti dal P.M. a LUCCHINA sono gli stessi già menzionati anche se vengono denominati diversamente con la numerazione degli allegati all'informativa di p.g.: all 16,17,18 corrispondono a 23,24,25).

LUCCHINA, in particolare, ha confermato di aver condiviso con CE' la linea iniziale di ridurre gli stanziamenti destinati alle funzioni in quanto riteneva fosse un'ottima occasione per revisionare il sistema delle funzioni. Le funzioni di eccellenza erano causa di continui contenziosi davanti al Tribunale amministrativo anche se fino ad allora sempre respinti.
E che questa fosse la linea del DG Sanità è riscontrato dalla politica seguita da costui negli anni successivi (v. oltre) improntata al superamento delle funzioni di eccellenza ed all'introduzione del c.d. criterio dell'attrattività, già proposto, come visto, nella sede considerata.

LUCCHINA ha specificato che CE' non aveva condiviso la bozza di delibera approntata a marzo che prevedeva una distribuzione delle somme sottratte alle funzioni (e confluite nel fondo DRG) sulla base del criterio dell'attrattività nel quale egli invece credeva molto; che l'assessore aveva quindi chiesto il ripristino delle funzioni anche se poi ci aveva ripensato *("lui ha chiesto di ripristinare le vecchie funzioni, siamo in primavera del 2006, ma poi ha chiesto di aspettare ad adottare gli atti deliberativi perché voleva ripensarci");* che in tale contesto la DGS aveva elaborato le due diverse ipotesi di redistribuzione del fondo funzioni *("noi ritenevamo che questa potesse essere una proposta alternativa, tecnicamente costruita bene e legittima, a quelle funzioni. Non toccava a noi dire, perché questa era una certa politica, se mantenere questa alternativa oppure riconfermare oppure mantenere la delibera così come era stata adottata, cioè senza le funzioni");* **che infine lo aveva chiamato il PRESIDENTE per dirgli che la delibera sulle funzioni doveva essere come quella dell'anno precedente**

IMP LUCCHINA - "Mi chiama e mi dice "La delibera delle funzioni si adotta come l'abbia (NDR è evidente l'errore di trascrizione: il teste ha detto "anno") ***scorso". Ancora una volta il PRESIDENTE, almeno con me, è molto stringato nelle comunicazioni. Va beh, io scendo, perché al piano sotto c'era la (inc.) (N.d.T. Pronuncia Affrettata) con il Dottor SANESE, non mi ricordo ma certamente il Dottor SANESE era occupato in qualche riunione, forse non c'era, incrocio La Neva SBRISSA e gli dico "Neva, avverti SANESE che il PRESIDENTE mi ha detto che ha parlato con l'Assessore Ce' per cui nell'interassessorile di domani ci sarà la conferma di rimettere le funzioni 2006 come quelle del 2005". Punto, altro non so").*** (p. 85 trascrizioni del 5.11.15).

Analogamente MERLINO ha dichiarato che la struttura tecnica condivideva la linea individuata da CE', che, anzi, questa linea era stata condivisa *ab origine* con la struttura tecnica ed in particolare con LUCCHINA.

Insomma, al di là di alcune discrasie attribuibili alla volontà dei dichiaranti di difendere il proprio operato, appare chiaro come la decisione di tornare al sistema 2005 sia stata di FORMIGONI.

Che poi vi sia stato un incontro tra costui e CE' nel quale si sia raggiunto un accordo o meno non appare determinante alla luce della reale posizione di CE' sulla questione. Dell'accordo parla certamente FORMIGONI a LUCCHINA, circostanza che emerge chiaramente dalla mail SBRISSA e di un accordo parla BRESCIANI. Come visto CE' nega che vi sia stato.

E, come visto, la decisione presa da FORMIGONI non ammette repliche né ulteriori discussioni stanti i toni perentori di costui emergenti sia da dichiarazioni di LUCCHINA che da mail SBRISSA.

Infine, circostanza che vale qui ribadire, in questa come nelle altre situazioni esaminate ed esaminande, l'intervento di FORMIGONI, per le modalità e per i contenuti (rectius: per la mancanza di contenuti) appare gravemente distonico rispetto alle dinamiche proprie della gestione della cosa pubblica, necessariamente improntate a trasparenza, così come rispetto alla complessità della materia trattata che, come visto, aveva impegnato la struttura in complesse valutazioni.

In altre parole, mentre le scelte dell'area tecnica, sollecitate proprio da CE', trovano giustificazione nei documenti e nelle dichiarazioni di chi li ha redatti, ancora una volta non si può dire lo stesso per le posizioni del PRESIDENTE FORMIGONI il quale si esprime esclusivamente con dei *dictat*. Nella documentazione esaminata non vi è infatti traccia delle ragioni di politica sanitaria che lo hanno determinato a chiedere ed ottenere il ripristino del sistema di remunerazione utilizzato l'anno precedente.
Tali ragioni inoltre non sono state riferite e spiegate da FORMIGONI in dibattimento né sono emerse *aliunde* in sede processuale.

Per completare il quadro istruttorio si ricorda che PASSERINO (cfr. pag. 149 trascrizioni PASSERINO) ha dichiarato che DACCO' gli aveva confidato che con CE' non poteva fare nulla. CE' quindi rappresentava un ostacolo per DACCO'. Che poi CE' fosse un personaggio scomodo emerge dallo stesso percorso di costui in Regione Lombardia. Medico odontoiatra, assumeva l'incarico di assessore alla Sanità Regione Lombardia nel marzo 2005, ma già nell'agosto dello stesso anno e fino al 10 ottobre FORMIGONI gli tolse le deleghe a seguito di denuncia di CE' sui giornali sulla gestione poco trasparente della Regione da parte di costui. Il 9 ottobre 2005 Calderoli telefonava a CE', chiedendogli di desistere dalla richiesta di fare l'Assessore alla Sanità in quanto FORMIGONI non lo voleva in quel ruolo. Gli chiedeva di spostarsi all'Assessorato al Territorio ma CE' si opponeva, essendosi occupato sempre di Sanità. Poi la situazione si sbloccava e veniva reintegrato. Come noto l'esperienza di CE' come assessore si concludeva pochissimi mesi dopo la vicenda qui esaminata, nel febbraio 2007.

§ 9.5.5 L'iter di adozione della legge regionale n.34/2007 c.d. "Non profit ("Politiche Regionali di sviluppo dei soggetti non profit operanti in ambito sanitario")
Si tratta di una vicenda emblematica rispetto alla quale l'intervento del Presidente FORMIGONI appare evidente ed è foriero di vantaggi estremamente significativi per FSM (e HSR) in termini di remunerazione.
Anche in questo caso si procederà ad una disamina dell'iter amministrativo che ha portato all'emanazione del provvedimento finale, prevalentemente sulla base dei documenti il cui valore probante, trattandosi di documentazione strettamente inerente a tale *iter*, appare particolarmente pregnante. Si anticipa sin da ora che i dati oggettivi da questi enucleabili hanno trovato ampia conferma nelle dichiarazioni dei soggetti coinvolti delle quali si darà di seguito conto e non sono contraddetti da alcun elemento di segno contrario. Nulla ha riferito sul punto, salvo alcune

affermazioni sostanzialmente in punto di diritto, l'imputato FORMIGONI al fine di spiegare il ruolo avuto nella definizione dell'ambito di applicazione di tale legge.
Per quel che risulta dalla documentazione inerente ai lavori di preparazione della legge (si tratta di documenti prodotti dal P.m., in particolare ud. 20.11.14 durante esame MERLINO, doc. 35 ss e da alcune difese, in particolare si veda prod. finale difesa LUCCHINA) la vicenda aveva inizio per iniziativa dell'assessore CE' e del DGS LUCCHINA, come emerge dalla mail del 5.12.06 che il primo inviava ai dirigenti interessati cui dava incarico di studiare un progetto di legge per individuare aree di intervento per non profit (doc. 47) .

Con l'Assessore abbiamo condiviso l'opportunità di presentare un pdl sul no-profit sanitario con un insieme di agevolazioni ma anche di vincoli organizzativi, mettiamoci subito al lavoro settimana prossima

L'area tecnica predisponeva quindi una bozza di progetto di legge, come emerge, tra l'altro, dal documento inerente agli esiti della seduta di Giunta del 15.6.07. In tale documento, precisamente nella sezione c.d. "Informative – Presidente Formigoni- Anticipazione testi" si menziona (tra gli altri) il PDL sul non profit ed allo stesso è allegata la bozza oggetto di discussione che si riporta qui di seguito.

Anticipazione testo
Seduta Giunta 12 giugno 2007

PDL –Istituzione Azienda regionale dell'emergenza urgenza e disposizione a favore dei soggetti senza fini di lucro con sede in Lombardia. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali)

RELAZIONE

Il provvedimento, attraverso le modifiche e integrazione alla l.r. **11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali),** provvede a:

- istituire l'Azienda regionale dell'emergenza urgenza con la definizione dei compiti e delle funzioni essenziali, in sintonia con quanto stabilito dal PSSR;
- autorizzare l'erogazione di contributi straordinari, fino al 31 dicembre 2010, a favore dei soggetti aventi sede in Regione Lombardia che, alla data del 31 marzo 2007, operano da statuto senza fini di lucro, che non si trovano in situazione di controllati da società con fini di lucro ovvero che non controllino società con fini di lucro e svolgono attività di ricovero e cura in regime di accreditamento con oneri a carico del servizio sanitario regionale. I contributi possono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione di progetti finalizzati a miglioramenti organizzativi, strutturali e tecnologici in coerenza con gli indirizzi indicati nel Piano Socio Sanitario Regionale e non possono superare il quindici per cento delle risorse riconosciute dal Servizio Sanitario Regionale per assistiti lombardi per l'anno di riferimento.

Come si vede, il testo di legge prevedeva l'erogazione di contributi straordinari a favore di soggetti che operano da statuto senza fini di lucro, che non si trovano in situazione di controllati da società con fini di lucro ovvero che non controllino società con fini di lucro.

Qualche giorno dopo, a seguito di breve interlocuzione via mail con la dott. Neva SBRISSA (ufficio SANESE), la dirigente dell'U.O. Coordinamento Istituzionale rapporti SSR e giuridico legislativo" LOPEDOTO su indicazione del DG, trasmetteva la seguente mail cui era allegata, come espressamente riportato nella mail, la **"nuova bozza di PDL che tiene conto di alcune osservazioni emerse nella riunione dei capigruppo consiliari".**

Filomena Lopedoto/Regione_Lombardia
22/06/2007 16.09
Per
Luca Dainotti/Regione_Lombardia@Regione_Lombardia, Francesco Zucaro/Regione_Lombardia@Regione_Lombardia, Dario Vivone/Regione_Lombardia@Regione_Lombardia
CC
Carlo Lucchina/Regione_Lombardia@Regione_Lombardia, Nicola Sanese/Regione_Lombardia@Regione_Lombardia, Neva Sbrissa/Regione_Lombardia@Regione_Lombardia
Oggetto
PdL Sanità

Su indicazione del Direttore trasmetto per una opportuna valutazione, anche sotto il profilo degli aiuti di stato, nuova bozza di PDL Sanità che tiene conto di alcune osservazioni emerse nella riunione dei capigruppo consiliari, per l'informativa del Presidente nella seduta di Giunta del 26 giugno p.v. e per la trasmissione ai capigruppo consiliari.

Cordiali saluti.

Mimma Lopedoto
Struttura Coordinamento e Rapporti Istituzionali
Direzione Generale Sanità

[allegato "PDL Sanità.doc" eliminato da Neva Sbrissa/Regione_Lombardia]

Si riporta di seguito l'allegato alla mail contenente la bozza del PDL Sanità

Progetto di Legge Regionale

"Istituzione Azienda regionale dell'emergenza urgenza e disposizione a favore dei soggetti senza fini di lucro con sede in Lombardia. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 ***(Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali)"***

Azienda regionale dell'emergenza urgenza:

Il provvedimento, attraverso le modifiche e integrazioni alla l.r. 11 luglio 1997, n. 31 *(Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali),* provvede a:

- istituire l'Azienda regionale dell'emergenza urgenza con la definizione dei compiti e delle funzioni essenziali, in sintonia con quanto stabilito dal Piano Socio Sanitario Regionale 2007-2009;

- a demandare alla Giunta regionale, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge, la definizione della sede, la struttura organizzativa, il patrimonio e le funzioni operative dell'Azienda regionale dell'emergenza urgenza, ivi compreso il servizio di elisoccorso.

Sostegno al settore *non profit* in ambito sanitario:

Il provvedimento, attraverso le modifiche e integrazioni alla l.r. 11 luglio 1997, n. 31 provvede inoltre ad:

- autorizzare l'erogazione di contributi straordinari, fino al 31 dicembre 2010, a favore dei soggetti privati aventi sede in Regione Lombardia che, alla data del 31 marzo 2007, operano da statuto senza fini di lucro, che non si trovino in situazione di controllati da società con fini di lucro e svolgano attività di ricovero e cura in regime di accreditamento con oneri a carico del servizio sanitario regionale. I contributi possono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione di progetti finalizzati a miglioramenti organizzativi, strutturali e tecnologici in coerenza con gli indirizzi indicati nel Piano Socio Sanitario Regionale e non possono superare il quindici per cento delle risorse riconosciute ai medesimi soggetti dal Servizio Sanitario Regionale per assistiti lombardi per l'anno di riferimento. Ove il soggetto *non profit* controlli società con fini di lucro l'eventuale contributo sarà calcolato sulle risorse sopra indicate, al netto del fatturato annuo di tali società verso il soggetto *non profit* controllante.

La Giunta regionale definisce i parametri di carattere economico-finanziario e clinico-organizzativo in base ai quali la competente direzione generale procede alla valutazione e all'approvazione dei progetti.

Per l'erogazione dei contributi di cui al comma 15 *quater* è autorizzata la spesa annua pari a € 56 milioni nell'ambito del Fondo sanitario regionale

Da dove nasce l'esigenza di un intervento nel settore *non profit*?

La l.r. 31/97, nel disciplinare il sistema sanitario lombardo prevede quale elemento caratterizzante la pluralità di soggetti erogatori pubblici e privati per la realizzazione dei fini istituzionali di tutela della salute.

In tale sistema, caratterizzato da un reale equilibrio economico, i soggetti *non profit* spesso incontrano difficoltà derivanti dalla necessità di adeguarsi ai continui mutamenti dei modelli organizzativi imposti dalla legge, che rendono particolarmente diseconomica la loro gestione.

Al fine di garantire tale pluralismo, e di contribuire quindi a mantenere tali soggetti all'interno del sistema sanitario lombardo si propone di intervenire, in via straordinaria, a sostegno dell'attività degli stessi per rimuovere gli ostacoli di ordine economico che limitano la parità di condizioni rispetto agli altri erogatori del sistema, procedendo in tal modo ad un progressivo riequilibrio delle condizioni.

Come si vede, la bozza originaria veniva modificata nella parte relativa ai destinatari tra i quali, per effetto della modifica, venivano ricompresi anche i soggetti che controllino società con fini di lucro.

Il testo "Proposta di progetto di legge regionale «Politiche regionali di sviluppo dei soggetti non profit operanti in ambito sanitario»" veniva quindi approvato dalla Giunta ad esito della seduta del 4.7.07. Nel verbale non si dava atto né della genesi né della discussione che avevano portato alla modifica.

Nella relazione allegata alla deliberazione suddetta, venivano dalla Giunta indicate le seguenti finalità perseguite dal progetto di legge in argomento: "*Il provvedimento provvede a:*
- Autorizzare l'erogazione di contributi, fino al 31 dicembre 2010, a favore dei ***soggetti privati*** *aventi sede in Regione Lombardia che, alla data del 31 marzo 2007, operano da statuto* ***senza fini di lucro, che non si trovino in situazione di controllati da società con fini di lucro*** *e svolgono attività di ricovero e cura in regime di accreditamento con oneri a carico del servizi sanitario regionale;*
- Stabilire che i contributi possono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione di progetti finalizzati a miglioramenti organizzativi, strutturali e tecnologici in coerenza con gli indirizzi indicati nel Piano Socio Sanitario Regionale e non possono superare il quindici per cento delle risorse riconosciute ai medesimi soggetti del Servizio Sanitario Regionale per assistiti lombardi per l'anno di riferimento. Ove il soggetto non profit controlli società con fini di lucro l'eventuale contributo sarà calcolato sulle risorse sopra indicate, al netto del fatturato annuo di tali società verso il soggetto non profit controllante;
- Subordinare l'esecuzione dei provvedimenti attuativi all'esito positivo dell'esame di compatibilità da parte della Commissione Europea ovvero al rispetto delle condizioni SIEG (Servizio di Interesse Economico Generale).

Come visto, la modifica in questione, che - è il caso di sottolinearlo - rideterminava in modo molto consistente l'ambito di operatività della legge, stando alla mail sopra richiamata, trovava impulso nelle osservazioni dei capigruppo consiliari.

Pare opportuna a questo punto qualche considerazione preliminare riguardo a questo delicato passaggio dell'iter amministrativo che, tuttavia, avrebbe cambiato in modo assai significativo il grafico della distribuzione dei fondi disponibili ricomprendendo soggetti (per quel che qui interessa) come FSM (e HSR) altrimenti esclusi.

Come visto, delle "*osservazioni emerse nella riunione dei capigruppo consiliari*" menzionate è stata rinvenuta esclusivamente documentazione, per così dire indiretta, rappresentata da una mail nella quale la scrivente si limita a trasmettere il testo su disposizione del DG. Non un verbale relativo all'ambito istituzionale in cui i capigruppo consiliari si sarebbero confrontati, verosimilmente la conferenza dei capi gruppo. Peraltro il citato organo ed in generale i capigruppo operano in linea di massima in ambito consiliare mentre nel momento in cui intervengono le osservazioni considerate il testo è ancora una bozza di proposta di legge ed è ancora in discussione in giunta. E' certamente vero che nel corso dell'istruttoria è emerso che nella prassi adottata in Regione i capigruppo dei partiti di maggioranza erano spesso presenti nei tavoli interassessorili; tuttavia non vi è alcun riferimento nelle mail (come nelle testimonianze che di seguito si esamineranno) ad un dibattito sviluppato in questa sede riguardante il testo di legge considerato (dai documenti risulta che vi è stato un tavolo interassessorile prima della seduta della giunta del 15 giugno, ma come visto a quella data il testo non era ancora modificato)._

Emerge invece che la richiesta di predisporre una nuova bozza che tenesse conto della modifica considerata è giunta dal Presidente FORMIGONI.

Quello che è accaduto infatti è che il Presidente FORMIGONI ha informato il DGS LUCCHINA, che poi ha informato la dott.ssa LOPEDOTO, che nel progetto di legge bisognava inserire tra i beneficiari anche gli enti non profit che avevano partecipazioni nel profit.

Così si è espresso LUCCHINA all'udienza del 19.11.2015 (pagg. 25 ss):

> IMP. LUCCHINA - ***E' una indicazione che mi ha dato il PRESIDENTE sicuramente informato dalla conferenza dei capigruppo e a me il PRESIDENTE ha detto che bisognava prevedere la possibilità che a questo progetto di legge potessero partecipare gli Enti non-profit che controllavano, non che erano controllati, che controllavano".***

Il DGS LUCCHINA ha quindi avuto indicazioni di modificare la bozza di disegno di legge dal PRESIDENTE FORMIGONI.

Vale qui sottolineare:

- che LUCCHINA non aveva alcun interesse a mentire sul punto dal momento che non era certamente lui il vero promotore della modifica giacche, è bene ricordarlo, era stato autore della prima versione del testo di legge destinato a finanziare esclusivamente il c.d. no profit puro;

-che non era la prima volta che FORMIGONI diceva l'ultima parola su un provvedimento anche stravolgendone il senso espresso fino ad allora dagli uffici (v. vicenda reintroduzione funzioni nel 2006);

- che non vi erano in Regione altri soggetti che potessero da soli incidere così pesantemente sull'iter di formazione di un atto (v. sopra).

Dalle dichiarazioni di LUCCHINA non si comprende poi se nel corso dell'interlocuzione tra i due FORMIGONI abbia effettivamente attribuito la volontà di modifica ai capigruppo o se sia stato LUCCHINA a supporre che fosse così. Sta di fatto che di queste osservazioni non vi è una traccia documentale né in alcun modo le stesse hanno avuto ingresso in dibattimento: sono invero rimasti ignoti i nomi dei presunti capi gruppo che avrebbero fatto la proposta così come le motivazioni politiche di questa proposta.

Quand'anche poi si volesse ipotizzare che effettivamente l'input di modifica fosse partito dai capigruppo, resta il fatto che è stato il PRESIDENTE FORMIGONI a disporre che quelle osservazioni si traducessero in un testo da sottoporre alla Giunta invece di attendere che in Giunta si discutesse del testo originario già ad essa sottoposto e che qui qualcuno (chi?) esplicitasse, rendendola pubblica, la diversa volontà politica e ne spiegasse le ragioni.

Vale ricordare – ma la circostanza come visto emerge dai documenti - che in sede di esame LUCCHINA ha precisato che il testo predisposto dall'area tecnica riguardava esclusivamente il non profit c.d. puro in linea con quanto previsto dal PSS (esame LUCCHINA ud 19.11.15 p. 26).
Analogamente, il teste VIVONE, all'epoca Coordinatore dell'Avvocatura Regionale (testimonianza del 13.1.2015 pag. 67 ss), ha confermato che la struttura tecnica aveva pensato e predisposto il progetto di legge in questione, al fine di finanziare progetti realizzati da soggetti rientranti nell'area del no profit c.d. puro. Ha specificato che egli aveva suggerito di adottare una legge regionale piuttosto che una delibera anche in considerazione del problema dei c.d. aiuti di Stato, poi risolto positivamente a seguito di confronto tra una delegazione regionale e la commissione europea. Aveva poi appreso da MERLINO e da LUCCHINA che la Giunta aveva voluto allargare la cerchia dei beneficiari in favore anche dei soggetti non profit controllanti soggetti profit. Egli non condivideva questa impostazione perché l'intervento legislativo si giustificava esclusivamente per gli enti realmente bisognosi di finanziamento, non per gli enti che già svolgevano attività di impresa e che godevano di ottimi fatturati. Si trattava di una questione di opportunità ("*era come fare l'elemosina a chi ha una Jaguar*").
Nello stesso senso si è espressa la teste ROSSI (funzionario dell'U.O. diretto dalla dott.ssa LOPEDOTO).

Per completezza si rammenta che alcun rilievo nella vicenda esaminata, per i profili che qui interessano, ha la questione degli aiuti di Stato, cui pure l'imputato LUCCHINA ha fatto cenno. La legge, in quanto destinata a finanziare attività (imprenditoriali) poteva essere astrattamente in conflitto con la disciplina di derivazione europea del divieto dei c.d. aiuti di stato che potessero distorcere il mercato ed in generale confliggere con principio di libera concorrenza. La questione in termini generali era stata già posta dall'avvocato regionale VIVONE (costui aveva ritenuto che alla luce di questo potenziale conflitto sarebbe stato più corretto sul piano formale adottare una legge e non una delibera). La questione si era posta in modo certamente più pregnante a seguito dell'introduzione dell'estensione dei beneficiari, dal momento che i finanziamenti sarebbero andati a soggetti ben diversi (si pensi proprio a erogatori come FSM e HSR) da quelli pensati originariamente (la difesa LUCCHINA in conclusioni ha menzionato la Congregazione delle Suore

Miserendine) il cui peso sul mercato è noto. Da qui l'indicazione contenuta nel progetto licenziato dalla Giunta di verificare la compatibilità della legge con la disciplina degli aiuti di Stato, e l'incontro a Bruxellese il 19 luglio tra la delegazione e due esponenti della Commissione Europea, oltre che il dibattito sul punto in Consiglio in sede di approvazione.

Se, quindi, la questione degli aiuti di Stato aveva costituito motivo di dibattito (come è effettivamente emerso), certamente la stessa non poteva essere il motivo o uno dei motivi che avevano alla fine fatto propendere per l'estensione dei beneficiari dal momento che questa rappresentava un motivo in più di possibile conflitto.

Nessun rilievo ha, infine, il dibattito sviluppatosi in Consiglio ove, come sottolineato dalle difese, sono stati espressi voti contrari da due soli consiglieri[62].

Invero, come già anticipato e come si dirà oltre con riguardo al rilievo penale di tale condotta, l'atto contrario è rappresentato dall'intervento del PRESIDENTE FORMIGONI che ha alterato il normale iter di sviluppo della legge e non l'atto collegiale finale se non nella misura in cui questo è frutto (anche) di quell'intervento illegittimo.

Ciò egli ha fatto, ancora una volta, senza una ragione politicamente sostenibile (*rectius:* sostenuta) ma per le ragioni privatistiche di cui ha parlato l'imputato PASSERINO, come dimostrato dalle modalità dell'intervento e dal fatto che egli non abbia sostenuto la propria posizione con degli argomenti politico-amministrativi, all'epoca come in seguito ed in particolare nel processo.

Alla luce di questi elementi nessuna rilevanza può essere data quindi alle parole dell'imputato FORMIGONI (richiamate dalla difesa in discussione unitamente alla mail di LUCCHINA ed alle dichiarazioni di costui già esaminate) il quale in sede di dichiarazioni spontanee ha laconicamente ed esclusivamente evidenziato di non poter essere ritenuto responsabile di un atto di competenza di un organo collegiale, nella specie il Consiglio Regionale, sottoposto al controllo del Governo e della Corte Costituzionale, peraltro votato all'unanimità, anche dalle opposizioni regionali.

Inutile dire che, come sempre, nel periodo considerato e forse in modo particolare nel periodo considerato, DACCO' chiedeva ed otteneva di essere ricevuto da LUCCHINA.

---

[62] Consigliere Agostinelli: *"Questo provvedimento è stato largamente discusso in Commissione ed ha registrato pareri davvero opposti. C'è un articolo estremamente preoccupante, quello che prevede che soggetti che non hanno scopo di lucro possano beneficiare anche nel caso in cui controllino a loro volta soggetti profit"*.

E ancora:

> Allora io vorrei dall'Assessore - adesso mi spiace che non ci sia Bresciani ma forse può rispondere Abelli a questo - venisse data, sulla nostra richiesta di soppressione del comma 2, che tra l'altro non inficia la legge minimamente, a meno che non ci siano trucchi, una spiegazione del significato di una norma così bizzarra, cioè come è possibile consentire, in una legge che si chiama "Apertura al non profit", di inserire il profit.
>
> MONGUZZI Carlo

Sentite le argomentazioni di tutti, soprattutto in Commissione, noi votiamo convintamente contro perché a noi sembra che un'operazione che poteva essere interessante si rivela in realtà una ripartizione di fondi a soggetti che operano senza fini di lucro, però questa ripartizione di fondi è fatta un po' agli amici vostri e un po' agli amici nostri, dico anche nostri, per carità, in proporzione ovviamente uguali ai rapporti di forza che ci sono in questo momento in Regione Lombardia.

Non ci sembra un'operazione di grande respiro statuale e quindi votiamo convintamente contro, senza che nessuno si offenda.

Vale infine ricordare che per effetto della Legge 34/07 (rectius: dell'estensione dell'ambito di applicazione ai soggetti non profit controllanti società profit) ed a seguito dell'emanazione dei relativi bandi, nei tre anni successivi FSM riceveva € 30.108.679 pari al 17,10% del fondo complessivamente erogato (e HSR € 56.612.040 pari al 30,45% del fondo complessivo).
Come bene ha scritto il P.M. nella memoria depositata il 19.4.16, la legge 34/07, costituita da soli 4 articoli, demandava alla Giunta la definizione di questioni centrali che sarebbero state determinate nei bandi emanati per i tre anni successivi.
Il primo bando veniva emanato con DGR n. VIII/7227 del 8 maggio 2008 (doc F7 prod. difesa LUCCHINA) e prevedeva un finanziamento di 56 milioni.
Come riferito dai testi esaminati sul punto e riportato nelle consulenze - si tratta di aspetti non oggetto di rilievi dal punto di vista della ricostruzione degli eventi - in esecuzione della legge e del bando stesso veniva nominata una commissione cui veniva affidato il compito di valutare, selezionare ed attribuire i relativi punteggi ai progetti.
Così si esprimeva il bando: *"La Direzione Generale Sanità procederà alla selezione dei progetti ritenuti meritevoli di finanziamento e all'individuazione dei contributi anche avvalendosi del supporto di una commissione nominata con Decreto del Direttore Generale Sanità, composta da tutte le necessarie competenze dell'amministrazione e di eventuali esperti esterni, sia nella fase di valutazione e selezione dei progetti che nella successiva fase di costante monitoraggio dei costi e di efficacia degli interventi"*.
Ad esito dei lavori la commissione, presieduta da Luca MERLINO e composta da funzionari regionali e da due professori universitari, rilevava che *"il totale finanziabile risulta essere, sulla base dei progetti approvati sopra elencati, pari a € 57.002.310. La Commissione ha ritenuto i progetti coerenti con i criteri ispiratori del bando e pertanto ha assegnato a ciascun progetto analogo punteggio sulla base dell'area di riferimento del progetto stesso.*
La Commissione propone, anche considerando il vincolo del 15% dei finanziamenti 2007 per cittadini lombardi che rappresenta il massimo finanziabile per ciascun soggetto proponente, di procedere ad un contenimento del totale finanziabile di cui sopra entro il limite dei fondi disponibili di €56.000.000. Tale contenimento prevede un arrotondamento per difetto alle centinaia di migliaia di euro per i progetti riconosciuti ai soggetti proponenti il cui totale finanziabile risulta essere superiore ai tre milioni di euro. Per quelli il cui valore finanziabile risulta, invece, inferiore ai 3 milioni, si procede ad una riduzione proporzionale dei finanziamenti del 6,5% per restare nei limiti complessivi dei fondi disponibili".

Per effetto dell'applicazione dei suddetti criteri FSM (così come HSR), che aveva presentato progetti per un valore complessivo superiore a 3 milioni, subiva esclusivamente un arrotondamento per difetto. In particolare subiva una riduzione di 4.149 euro (HSR di 90.000 su € 23.091.114) a fronte di riduzioni ben più consistenti a carico di altri soggetti: per esempio il Don Gnocchi (il cui finanziamento totale era pari ad € 2.952000) subiva una decurtazione di € 191.880. Effettivamente, come rilevato dal P.m., se fosse stata operata nei confronti di tutti una decurtazione in percentuale uguale (nella specie si sarebbe trattato dell'1,76%), FSM avrebbe perso € 179.593 (e HSR 406.403).
Appare pertanto indubbio che il criterio di fatto prescelto favoriva FSM (e HSR).
Riguardo a detto momento deliberativo il teste MERLINO ha riferito che LUCCHINA gli aveva detto che vi era un'aspettativa molto precisa di FSM (e di HSR) e che, dovendo rimodulare lo

stanziamento, questa aspettativa rischiava di venire delusa. Era stato allora elaborato un criterio di rimodulazione del finanziamento differenziato per gli enti, in modo da ridurre il sacrificio per HSR e FSM. Si trattava, in definitiva, secondo quanto gli aveva fatto capire LUCCHINA, che come lui era sfinito dalla situazione che ormai si era venuta a creare, di un segnale da dare in merito alle richieste che venivano dal PRESIDENTE, che riportava le esigenze di HSR e di FSM (cfr testimonianza MERLINO ud 18.11.14 p. 177 ss.).

La funzionaria ROSSI componente della commissione (cfr verbale s.i.t.) ha dichiarato che vi era stata una lunga discussione sul punto della decurtazione e dei criteri da adottare ma che non ricordava chi aveva proposto il criterio poi adottato.

La dott.ssa LA GENGA, funzionario della DG Sanità, incaricata della predisposizione delle bozze di liquidazione dei contributi no profit, come dalla stessa riferito (ud. 13.1.15 p 178 ss), aveva predisposto i decreti applicando a FSM una decurtazione del 6,5% sulla base del fatto che ogni singolo progetto non superava il valore di € 3.000.000. I suoi superiori tuttavia, a seguito di una telefonata del dott. BOMBELLI di FSM che le aveva sottoposto il problema, le avevano però detto di modificare il decreto valorizzando il finanziamento complessivo. In questo senso si era espressa la sua diretta superiore la dott. ROSSI, che però non aveva potere decisionale. Sopra alla ROSSI vi era il dirigente del settore e, quindi, il Direttore Generale.

LUCCHINA ha negato di aver avuto alcun ruolo nella decisione della Commissione, questa come le altre, e di essersi sempre adeguato alle decisioni di questo organo che era altro da sè. Peraltro – ha aggiunto- era sostanzialmente d'accordo con tali decisioni.

Rispetto a tale vicenda non può negarsi che il teste MERLINO potesse avere interesse ad attribuire l'iniziativa al DG (seppur sempre in esecuzione dei desiderata del PRESIDENTE) e così allontanare da sé il sospetto di aver avuto un ruolo decisivo nella vicenda in qualità di PRESIDENTE della Commissione. Tuttavia queste dichiarazioni di MERLINO devono essere valutate nell'ambito dell'intera deposizione di costui ed in particolare alla luce di dichiarazioni analoghe in punto di ricaduta sulla propria dignità professionale di cui più sopra si è dato conto (v. in particolare paragrafo relativo alle pressioni esercitate dal Presidente FORMIGONI).

A ciò va aggiunta l'oggettiva incongruenza dei criterio adoperato dalla Commissione, in alcun modo spiegato dai componenti della commissione sentiti in dibattimento nonché, nonché le prove già esaminate relative alle pressioni esercitate dal Presidente FORMIGONI per favorire FSM (e HSR).

Nel corso nel dibattimento il P.M. ha evidenziato altre criticità non specificamente contestate in imputazione seppur rientranti nell'iter di approvazione ed esecuzione dei bandi, come il fatto che la delibera relativa al primo bando fosse stata portata a conoscenza di dirigenti di HSR prima della approvazione definitiva, che il consulente di Regione Lombardia, prof. ZANGRANDI, su richiesta di LUCCHINA (che così assecondava la richiesta in tal senso di DACCO') avesse contemporaneamente fornito la propria opera professionale a FSM (e HSR) per la predisposizione dei progetti da presentare, che i costi di HSR fossero stati riconosciuti sulla base esclusivamente di un'autocertificazione.

Riguardo a tali criticità ha evidenziato in particolare il ruolo attivo dell'imputato LUCCHINA.

Ritiene questo collegio che si tratti di condotte non univocamente riconducibili alle pressioni esercitate dal Presidente FORMIGONI seppur certamente non espressione di assoluto rigore nell'esercizio delle funzione amministrativa (cfr sul punto anche le dichiarazioni dei testi LA GENGA sulle ragioni della sua richiesta di essere spostata ad altro ufficio, BONGIOVANNI, p.

34, sull' esito degli accertamenti eseguiti nel 2011 su input della dott. LA GENGA che aveva rilevato la "*mancanza di requisiti minimi*" in ordine alla documentazione dei costi, e FASANO, p. 54, riguardo alla mancanza nel bando di criteri di imputazione dei costi generali) e latamente indicative di quel clima di sudditanza psicologica rispetto al Presidente FORMIGONI che si respirava in Regione Lombardia e specificamente negli uffici della DGS all'epoca dei fatti. Delle stesse si parlerà tuttavia in modo più approfondito nel paragrafo relativo alla vicenda corruttiva del HSR e con riferimento alla posizione dell'imputato LUCCHINA.

In sintesi dalle prove esaminate, con riguardo alla vicenda del c.d. Non profit, è emerso che:
1) nel 2007 i rapporti tra PASSERINO e DACCO' erano tesi. SIMONE e DACCO' avevano quindi rassicurato l'imprenditore che erano in fase di gestazione iniziative legislative potenzialmente favorevoli ad FSM, tra cui non profit e maggiorazioni tariffarie. In tale contesto DACCO' aveva precisato che il PRESIDENTE era al corrente delle lamentele di FSM e che si stava adoperando in loro favore; nel 2010, quando PASSERINO aveva sancito con SIMONE e DACCO' l'accordo che prevedeva il pagamento annuo di 6 milioni di euro forfettari, il quantum includeva anche il no profit (v. quanto riportato sul punto nel paragrafo 2);
2) l'iniziativa legislativa era nata su iniziativa della struttura tecnica e dell'assessore ed era rivolta al settore del c.d. no profit puro, a soggetti che, a fronte di un'attività meritoria in un settore di grande interesse pubblico, avevano difficoltà a reperire fondi per adeguamento. In tale prospettiva erano sicuramente esclusi dall'ambito applicativo del provvedimento i grandi enti quali FSM (e HSR);
3) il testo della bozza era stato successivamente modificato in favore degli enti non profit controllanti enti profit, e quindi (anche) di FSM (e HSR) per volontà del PRESIDENTE FORMIGONI, espressa a LUCCHINA per telefono;
4) la proposta come modificata a seguito di detto intervento era stata fatta propria dalla Giunta nella seduta del 4.7.2007 ed era quindi diventata legge a seguito dell'approvazione del Consiglio;
5) per effetto della nuova legge FSM aveva ricevuto nei tre anni successivi la somma di € 30.108679 pari al 17,10% del fondo complessivamente erogato (e HSR € 56.612.040 pari al 30,45% del fondo complessivo);
6) in sede di attuazione del primo bando era stata compiuta una riduzione dei finanziamenti sulla base di un criterio incongruo che aveva favorisce FSM (e HSR);

§ 9.5.6 Le Maggiorazioni Tariffarie introdotte con Legge Regionale 7/10

Il P.m. ha infine contestato il mantenimento a favore degli IRCCS della funzione della ricerca a seguito dell'approvazione della legge regionale 7/10 che riconosceva agli IRCCS delle maggiorazioni tariffarie, tra l'altro, per la ricerca. Secondo l'assunto accusatorio ciò comportava una sostanziale duplicazione di finanziamento per la medesima voce.
Per l'anno 2010 FSM riceveva € 18,4 milioni a titolo di maggiorazioni (cfr decreto DG Sanità n. 11001 del 29.10.10) e contemporaneamente e 5.999.885 per la FNT della ricerca.
Le difese, in particolare la difesa dell'imputato LUCCHINA, hanno contestato le conclusioni cui è

giunto il P.M. rilevando che diversi erano gli ambiti di remunerazione dal momento che con la funzione considerata si remunerava l'attività di ricerca in sé e con la maggiorazione tariffaria i maggiori costi dell'attività clinica imposti dall'attività di ricerca.
Quanto emerso in dibattimento dalle parole dei soggetti che ancora una volta sono stati protagonisti dell'iter di adozione dei due provvedimenti considerati non chiarisce adeguatamente il punto.
Si riporta di seguito quanto riferito da Luca MERLINO il quale, come si vede, dapprima sembra assecondare la lettura proposta dalla difesa LUCCHINA e poi, a seguito di contestazione, pur non chiarendo adeguatamente la questione in termini tecnici, ammette che anche nella circostanza considerata la decisione era stata determinata da una valutazione a monte degli esiti in termini di complessiva remunerazione di cui FSM (così come HSR, ma non solo questi due erogatori) avrebbe beneficiato.

TESTE MERLINO – *Sì, come vi avevo spiegato, questo me lo ricordo abbastanza bene, sostanzialmente la Legge 7 è finalizzata a remunerare i maggiori costi per la gestione clinico-sanitaria dei pazienti. La funzione, quella relativa alla ricerca degli IRCCS, è finalizzata invece a sostenere la ricerca vera e propria, quindi la scelta di mantenere quella funzione compatibile con i principi che hanno ispirato la Legge 7.*
P.M. PEDIO – *Senta, io le contesto, lei aveva detto una cosa diversa nel corso dell'audizione, è il verbale del 19 ottobre 2012, alla pagina 6. La domanda che era stata*
fatta era questa: "Come mai la legge 7/2010 esclude per i beneficiari le funzioni di didattica universitaria di ampiezza del Case-Mix e di pazienti extra Regione mentre rimane la funzione non tariffabile della ricerca, che appare quella meno compatibile con gli aumenti tariffari della nuova legge?", questa è la domanda. Lei risponde "La scelta è stata condizionata dall'esigenza di non eccedere nel tagliare l'erogazione di finanziamenti al San Raffaele e alla Maugeri, in quanto l'eliminazione della ricerca avrebbe fatto perdere al San Raffaele ben 17 milioni circa e alla Maugeri sei milioni circa. Era tuttavia necessario, per l'equilibrio del sistema, togliere comunque delle funzioni, scegliendole tra quelle meno remunerative rispetto ad altre per i due Enti": Ricorda questa dichiarazione?
TESTE MERLINO – Sì, me la ricordo ma tecnicamente non contraddice quella che ho detto adesso, a mio parere, perché sostanzialmente, dovendo scegliere quali funzioni eliminare, si sono eliminate quelle - diciamo – meno significative e si è lasciata la ricerca, anche perché sarebbe andata a danno anche degli IRCCS pubblici - diciamo – togliere la funzione della ricerca. Poi è chiaro che confermo quello che ho detto, che manteneva - diciamo – degli introiti costanti per le due strutture, ma era anche per non danneggiare tutti gli altri IRCCS di diritto pubblico (cfr p. 161 ss dich. Ud. 18.11.14).

Il consulente del P.m. BRACCHI, dopo aver analizzato l'iter di adozione della legge e della delibera di giunta esecutiva della stessa, ha evidenziato come dalla documentazione amministrativa non emerga uno studio sui costi della ricerca e della didattica che giustificassero la maggiorazione ed i valori della stessa, in sostanza la determinazione del budget complessivamente destinato alla stessa (cfr p. 100 ss testimonianza del 4.12.14). Ha anche evidenziato che la DGS, al fine di attribuire i punteggi agli IRCCS richiedenti la maggiorazione si è avvalsa dei dati che detti IRCCS avevano inviato al Ministero a supporto delle richieste di finanziamento dell'attività di

ricerca e didattica.

Alla luce degli elementi indicati non pare emergano indicatori di uno specifico intervento di FORMIGONI destinato a favorire anche in questo caso in modo diretto FSM (e HSR). Non vi sono riferimenti specifici in questi termini da parte dei testi, in particolare MERLINO. Non vi sono peraltro indicatori di tale intervento negli atti amministrativi. In questo caso a differenza di altri già esaminati, non vi sono mail che documentano l'esistenza di un dibattito che ha visto contrapposta l'area tecnica a quella politica ed il prevalere della posizione assunta da quest'ultima.

La vicenda in oggetto conferma tuttavia, ancora una volta, come anche in tale circostanza, in cui si interveniva in modo significativo sul sistema di remunerazione degli erogatori, non vi fosse un adeguato approfondimento dei costi[63] al fine di scongiurare il pericolo di duplicazioni di finanziamenti e di rapportare la quota di FSR da destinarsi alle FNT ai costi standard effettivi.
Lo ha sottolineato BRACCHI e lo si deduce dalle dichiarazioni del teste MERLINO che ha chiaramente indicato quali fossero le motivazioni del mantenimento della funzione della ricerca piuttosto che delle altre. Lo conferma, infine, la documentazione in atti. La DGR IX/350 del 28/7/10 attuativa della legge, per determinare la percentuale di maggiorazione attribuibile ai singoli IRCCS, richiamava i parametri del numero del personale addetto alle attività di ricerca per posto letto, del numero di progetti di ricerca in corso di svolgimento presso la struttura in base al numero di pazienti in trials clinici attivi e al c.d. impact factor standardizzato delle strutture e impact factor per fatturato prodotto per ricoveri ordinari. Tali dati venivano poi in concreto mutuati dal Ministero cui i singoli erogatori li comunicavano per ottenere i finanziamenti statali per la ricerca. Il fondo destinato alla FNT di ricerca era ripartito, come in passato, per il 50% secondo la proporzione con cui venivano distribuiti i fondi ministeriali per la ricerca e per il restante 50% secondo i posti letto.
Tali dati, come si vede, riguardavano il momento della distribuzione del fondo tra i diversi erogatori e non gli altri momenti altamente discrezionali evidenziati.
Inoltre, come si vede, vi era una quanto meno parziale sovrapposizione dei medesimi criteri per assicurare le diverse finalità se solo si considera che si teneva conto (anche) dei dati in possesso del Ministero sia per la distribuzione della funzione che per la distribuzione delle maggiorazioni.

§ 9.5.7 Conclusioni

In conclusione ed in estrema sintesi, dalle dichiarazioni dei funzionari di Regione Lombardia e dagli atti ufficiali delle procedure amministrative acquisiti presso Regione e da quelli informali rinvenuti nelle memorie dei personal computer dei funzionari è emerso che all'epoca dei fatti:

- ✓ **Il contenuto delle delibere di Giunta in materia sanitaria veniva preventivamente deciso dal c.d. tavolo socio sanitario e che la Giunta si limitava a ratificare quanto deciso precedentemente**
- ✓ **In tale contesto il Presidente FORMIGONI aveva sempre l'ultima parola;**

[63] Come visto tanto quelli che giustificassero la determinazione dell'ammontare da destinare alle maggiorazioni tariffarie quanto quelli che giustificassero il permanere di maggiori costi per l'attività di ricerca da remunerare con FNT ed il relativo ammontare.

- ✓ **Pierangelo DACCO' era spesso presente presso la Presidenza o la DGS quale rappresentante, pur in assenza di formale mandato, degli interessi degli erogatori FSM (e HSR) pur non avendo alcuna specifica competenza in materia sanitaria che gli consentisse di rapportarsi efficacemente con i vertici della struttura amministrativa regionale sul merito dei provvedimenti in materia sanitaria che riguardavano gli erogatori rappresentati (infatti spesso aveva con sé appunti predisposti da PASSERINO);**
- ✓ **in particolare, negli anni in cui era DGS Carlo LUCCHINA, costui incontrava DACCO' su richiesta del Presidente FORMIGONI: la stessa Presidenza comunicava a LUCCHINA data ed ora degli incontri;**
- ✓ **i funzionari della DGS sapevano che DACCO' era particolarmente vicino al Presidente FORMIGONI e che ciò era un motivo importante per considerare con attenzione le sue richieste;**
- ✓ **i funzionari della DGS vivevano con forte disagio la pressante presenza di DACCO' e l'atteggiamento di FORMIGONI che optava sempre per soluzioni che favorissero i due erogatori da questi rappresentati. La volontà del Presidente era considerata legge e non aveva bisogno neanche di una parvenza di motivazione. Era comunicata per le vie brevi senza bisogno di reale confronto nelle relative sedi;**
- ✓ **nelle occasioni in cui i funzionari davano atto dell'impossibilità sul piano tecnico di accedere a soluzioni favorevoli a FSM e HSR il Presidente FORMIGONI interveniva sul piano politico e specificamente sui momenti deliberativi di maggiore discrezionalità (delibere di adozione di nuove funzioni, di determinazione dei fondi da destinare alle medesime, di reintroduzione di funzioni precedentemente eliminate) imponendo la sua posizione.**

§ 10 Le utilità del Presidente

§ 10.1 Premessa

L'ipotesi accusatoria poggia sull'assunto che, a fronte dell'accordo corruttivo intervenuto con FSM (capo 2) e con HSR (capo 9), FORMIGONI sia stato destinatario delle utilità meglio descritte nei capi di imputazione.

In effetti, l'istruttoria dibattimentale ha consentito di ricostruire ingenti flussi finanziari relativi alle somme di denaro, provenienti da FSM e da HSR, che DACCO' e SIMONE hanno negli anni utilizzato per procurare a Roberto FORMIGONI e alle persone a lui vicine ingentissime utilità economiche.

L'analisi svolta dalla P.G. sulla documentazione bancaria acquisita per rogatoria e su quella fornita dal fiduciario GRENCI, il quale curava la gestione delle società estere di DACCO' e SIMONE, ha consentito di documentare e dettagliare con sufficiente precisione le spese sostenute dai due intermediari nell'interesse di FORMIGONI nonché la provenienza delle relative provviste.

La ricostruzione è stata offerta in sede dibattimentale dal Maresciallo D'AGOSTINO nella deposizione del 26 febbraio 2015 (cfr. trascrizioni e le slide riassuntive offerte in visione e poi prodotte al collegio).

Occorre fin d'ora evidenziare che, ad avviso di questo collegio, l'evidenza delle prove raccolte smentisce in radice la tesi della difesa di FORMIGONI, secondo cui le c.d. "utilità del Presidente" non sarebbero altro che omaggi e regalie rientranti nell'ambito di un normale rapporto di amicizia tra FORMIGONI e DACCO'.

Invero, gli ingenti capitali investiti da DACCO' e SIMONE per garantire a FORMIGONI vacanze in località esclusive, disponibilità di imbarcazioni di lusso, uso di dimore di pregio, un altissimo tenore di vita, cene di rappresentanza e viaggi su aerei privati sono del tutto *esorbitanti* un qualsiasi normale rapporto di amicizia (sia pure con persone molto facoltose) e trovano, viceversa, sotto il profilo quantitativo e temporale, una logica spiegazione proprio nella remunerazione che i privati riconoscono al pubblico ufficiale quale corrispettivo al mercimonio delle funzioni.

Sulla prova del sinallagma si tornerà, più approfonditamente nel proseguo.

Appare, tuttavia, fin d'ora opportuno anticipare come vi sia una significativa corrispondenza cronologica e quantitativa tra i più significativi atti contrari ai doveri d'ufficio posti in essere dal Presidente FORMIGONI e le dazioni di utilità in suo favore.

Sotto il profilo quantitativo, questo collegio (sul punto vedi infra) ritiene che le utilità corrisposte a FORMIGONI in esecuzione dell'accordo corruttivo, tra il 2006 ed il 2011 siano stimabili nell'ordine di almeno sei milioni di euro, a fronte di circa 120 milioni di euro e di circa 180 milioni di euro che, nello stesso periodo, vengono erogati dalla Regione rispettivamente a FSM e ad HSR.

Sotto il profilo cronologico, si sottolinea il quasi parallelismo tra le erogazioni alle due fondazioni e le erogazioni delle utilità.

Ad esempio, le vacanze di Capodanno 2006/2007 (indicate dal P.M. tra le utilità del Presidente – cfr. pag. 545 memoria PM) sono coeve all'intervento di FORMIGONI per la reintroduzione delle funzioni non tariffabili (in particolare: la nota della struttura tecnica che, a seguito dell'intervento di FORMIGONI, reintroduce le funzioni è di fine settembre 2006; nel settembre 2006 DACCO' prenota la vacanza in Argentina per FORMIGONI; nel novembre 2006 viene adottata la delibera

sulle funzioni; FORMIGONI fruisce della vacanza prenotata da DACCO' proprio tra il dicembre 2006 ed il gennaio 2007).
Ancora: FORMIGONI fruisce del grosso utilità (vacanze e viaggi – contanti – villa in Sardegna) dal Capodanno 2007 in poi. Proprio in quell'anno, come evidenziato in precedenza, si verifica l'intervento di FORMIGONI per garantire che la legge no profit venga approvata con un testo favorevole a FSM e ad HSR, che avevano, all'epoca, più pressanti necessità finanziarie. E' significativo, in particolare, che la Giunta Regionale recepisca le modifiche alla legge sul no profit favorevoli alle due fondazioni in data 22.6.2007 e che DACCO' acquisti Ojalà (imbarcazione poi utilizzata quasi esclusivamente da FORMIGONI) proprio in data 28.6.2007.

Anche le modalità (creazione di un fitto intreccio di società interposte, con vorticosi ed articolati passaggi di denaro schermati da fiduciari esteri, supportati da false fatture e fittizi contratti di consulenza) attraverso le quali sono state create da PASSERINO, DACCO' e SIMONE le provviste per alimentare le utilità del Presidente appaiono altamente sintomatiche della finalità illecita dei pagamenti.
Tutti i testi di P.G. hanno evidenziato al riguardo le difficoltà incontrate nella ricostruzione dei flussi e nella identificazione della provenienza delle provviste utilizzate per finanziare le utilità del Presidente FORMIGONI, difficoltà che sarebbero state insuperabili senza l'acquisizione della documentazione del fiduciario svizzero Giancarlo GRENCI.
Ad esempio, il Mar. SPELLO nel corso della sua deposizione del 23 aprile 2015, richiesto di individuare le somme confluite su conti o società riconducibili ad Antonio SIMONE, ha evidenziato la difficoltà di conciliare la *forma* e la *sostanza* dei rapporti tra DACCO' e SIMONE, sottolineando come, con riguardo alla società LIBERTY BRIDGE, di cui era beneficiario economico il solo SIMONE, questa ricevesse somme di denaro dal circuito di GRENCI su cui arrivano da società di Pierangelo DACCO', e come tali somme fossero utilizzate per imbarcazioni (CINGHIGAIA e AD MAIORA) in uso a Roberto FORMIGONI.

Teste SPELLO – ud. 23 aprile 2015 (pag. 77)

Liberty Bridge: in Liberty Bridge si incrociano tre soggetti, perché Liberty Bridge è formalmente di SIMONE, i soldi arrivano fondamentalmente dal circuito Grenci, ma la barca Cinghingaia è utilizzata da una terza persona ... era FORMIGONI.

Che, peraltro, non vi sia sproporzione tra le somme trasferite dagli enti ospedalieri ed il valore economico delle utilità (almeno quelle che è stato possibile ricostruire) procurate a Roberto FORMIGONI lo si coglie esaminando l'elaborato del CT del P.M., dott. Stefano SILVOTTI (v. in particolare Relazione Integrativa prodotta all'udienza del 7 maggio 2015).
Il CT esaminando i flussi in uscita dalle numerosissime società riconducibili a DACCO' e SIMONE[64], e su cui confluivano le somme di FSM e di HSR, ha evidenziato a pag. 50 (limitatamente agli importi in Euro che tuttavia costituiscono la maggioranza dei flussi) come il 9,4% delle somme siano state assorbite da spese amministrative (fiduciari, corrispondenti dei fiduciari, costituzione dei veicoli societari) e il 2,83% da spese bancarie, e per ben il **33,68% da**

[64] Cfr. la nutrita lista delle società di cui alle tabelle 1 e 2 della Relazione Integrativa (pagg. 6, 7 e 8).

spese per imbarcazioni e per il 2,17% da spese per vacanze (oltre a percentuali assai significative per flussi in contanti attraverso la Rubrica 21).
Il grafico proposto a pag. 50 della Relazione Integrativa con l'indicazione delle quote destinate alle varie attività evidenzia come la *fetta* maggiore sia andata a finanziare barche, vacanze, acquisti di vino, e ristoranti.

Si passa, qui di seguito, ad esaminare le utilità percepite dal Presidente FORMIGONI, suddividendole in alcune macrocategorie per comodità espositiva:
- imbarcazioni;
- vacanze di Capodanno ed altri viaggi;
- villa in Arzachena – Località Li Liccioli
- denaro contante;
- finanziamento elettorale di 600.000 euro;

A differenza di quanto opinato dal P.M., invece, ad avviso del collegio non rientrano nel novero delle utilità di FORMIGONI le cene in ristoranti di lusso organizzate da DACCO' in onore del Presidente della Regione. Pur avendo tali cene, indubbiamente, un ritorno in termini di immagine per FORMIGONI, esse rispondevano anche al tornaconto di DACCO', che in questo modo accreditava (soprattutto agli occhi dei funzionari della Regione e dei Direttori Generali) la sua immagine di imprenditore del settore Sanità molto vicino al Presidente. Non appare dunque congruo considerare tali cene come parte del sinallagma corruttivo. Le utilità in questione, tuttavia, hanno una indubbia valenza probatoria con riguardo al consolidato rapporto personale esistente tra DACCO' e FORMIGONI ed alle forti cointeressenze esistenti tra i due.

* * *

§ 10.2 - Le spese per le imbarcazioni

Sulla base delle qualificate testimonianze rese dai membri degli equipaggi che hanno lavorato nel corso degli anni sugli yacht utilizzati dall'imputato FORMIGONI (e sulle imbarcazioni di DACCO'), si può senz'altro affermare che DACCO' e SIMONE hanno sostenuto ingenti costi per acquistare e mantenere, con le provviste provenienti dai pagamenti corruttivi, lussuose imbarcazioni lasciate nella quasi esclusiva disponibilità di FORMIGONI e delle persone a lui vicine.
Come evidenziato anche dal CT del PM, dott. SILVOTTI, una percentuale pari al 33,68% delle risorse illecitamente confluite sui conti delle società riconducibili a DACCO' e SIMONE sono state impiegate per acquistare, armare e mantenere diverse imbarcazioni di lusso, tre delle quali poste nella esclusiva disponibilità di FORMIGONI e PEREGO a partire dall'anno 2007.
Si tratta delle seguenti imbarcazioni:

modello	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Armatore	data cessione
Ferretti 70	OJALA'	4GE282D	28.06.2007	M.T.B.	30.05.2008
Ferretti 731	CINGHINGAIA	VG4816D	14.03.2008	Eurosat TLC LTD	29.09.2008

Ferretti 880	ADMAIORA	SP061ND	29.09.2008	Eurosat TLC LTD	30.09.2011

Le imbarcazioni destinate, invece, all'uso di DACCO' e della sua famiglia ed acquistate grazie alle medesime illecite provviste sono le seguenti:

modello	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Ferretti Altura 690	MIAMOR	MC1259D	30.01.2006	ASSION	18.12.2006
Ferretti 680	ROSEDAL	2NA2436D	28.06.2007	M.T.B.	23.06.2010
Ferretti Navetta 26	MIAMOR	2GE7954D	05.07.2007	M.T.B.	05.10.2010
Dolphin 51	KUMBALLA	RM3955D	10.08.2009	Mesa Yachting Chartering Services LTD	
Ferretti Navetta 33	MIAMOR		21.06.2011	Hornblower Limited	22.08.2011

Le modalità di utilizzo da parte di FORMIGONI e PEREGO delle imbarcazioni OJALA', CINGHINGAIA e ADMAIORA non possono qualificarsi come una semplice frequentazione (ancorché abituale) delle stesse in ragione dell'ospitalità accordata per amicizia da DACCO' e SIMONE, come sostenuto dalla difese,

Dalle dichiarazioni rese nel corso delle indagini (ed acquisite su consenso delle parti agli atti del dibattimento) e del dibattimento dai membri degli equipaggi imbarcati è, invero, emerso che le suddette imbarcazioni non venivano utilizzate dalla famiglia DACCO' (che d'altronde aveva altre imbarcazioni a sua disposizione); che due cabine erano stabilmente assegnate a FORMIGONI ed a PEREGO e che nessuno poteva utilizzarle in loro assenza. In tali cabine, all'inizio della stagione estiva, venivano riposti gli effetti personali dei due imputati, poi sbarcati nel mese di ottobre di ogni anno. FORMIGONI e PEREGO sin dalla stagione primaverile disponevano autonomamente delle imbarcazioni.

E' altresì emerso come PEREGO addirittura scegliesse gli allestimenti interni, gli accessori ed i tessuti presenti a bordo.

L'uso esclusivo delle imbarcazioni, almeno con riguardo all'imbarcazione OJALA', è peraltro provato in via documentale da quattro contratti di noleggio stipulati nel 2007 tra la società armatrice M.T.B. ed Alberto PEREGO per un importo complessivo di Euro 140.000.

I contratti riguardavano il noleggio dello yacht per i mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre 2007.

Nessuna somma risulta essere mai stata versata da PEREGO alla società M.T.B. ovvero a DACCO'

DACCO' Pierangelo - interrogatorio del 19.05.2012

Si dà atto che vengono mostrati al sig. DACCO' alcuni contratti di noleggio tra PEREGO e la società M.T.B. per l'utilizzo dell'imbarcazione OJALA di proprietà di M.T.B.. Si tratta di

documentazione pervenuta dalle Autorità Svizzere. Si precisa che i contratti sono stati inviati da Giuseppe DANZI (collaboratore di DACCO') a Giancarlo GRENCI (ALLEGATO 5).
DOMANDA: Che tipo di contratti sono?
***RISPOSTA**: Sono contratti mai eseguiti nel senso che non è mai stato pagato il corrispettivo previsto dai contratti. Dovendo ospitare per alcune settimane FORMIGONI e PEREGO il mio fiduciario mi ha consigliato di stipulare contratti di questo tipo in modo che in caso di controlli da parte delle autorità, PEREGO e FORMIGONI potessero giustificare l'utilizzo della barca.*
Si dà atto che viene contestato all'indagato il fatto che tale procedura può essere ragionevole soltanto se gli "ospiti" viaggiano sull'imbarcazione in assenza dell'armatore.
DOMANDA: Si tratta di documenti pro-forma per coprire l'utilizzo dell'imbarcazione da parte di FORMIGONI e PEREGO. E' questa la reale motivazione?
***RISPOSTA**: Effettivamente si. Si tratta di quattro contratti necessari a giustificare l'utilizzo dell'imbarcazione per quattro mesi da parte di FORMIGONI e PEREGO in via esclusiva e comunque senza la mia presenza (luglio, agosto, settembre e ottobre dell'anno 2007). Non è stato pagato alcun corrispettivo per l'utilizzo dell'imbarcazione, nonostante nei contratti che mi avete mostrato sia previsto un corrispettivo di € 36.000 mensili a carico di PEREGO.*

Anche GRENCI, al quale sono stati mostrati in udienza i contratti stipulati tra M.T.B. e Alberto PEREGO, ha confermato che nessuna somma fu mai pagata in esecuzione di tali contratti di noleggio

Esame I.R.C. GRENCI – ud. 7 ottobre 2014 (pagg. 211)

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Non voglio che ce li commenti tutti perché sono documenti, quindi li abbiamo. La domanda è quale fosse l'utilità di questi contratti.
I.R.C. GRENCI – L'utilità è quella di legittimare l'uso dell'imbarcazione da parte di una persona che non sia l'armatore.
P.M. DOTT.SSA PEDIO – Quindi l'uso esclusivo?
I.R.C. GRENCI – Sì, però io non ho evidenza... o meglio, non ho ricevuto alcun pagamento in relazione...
P.M. DOTT.SSA PEDIO – Non sono stati pagati i noleggi?
I.R.C. GRENCI – Ecco, e non so quindi se poi questo uso esclusivo è avvenuto. Cioè, io ho predisposto i contratti nel caso...

Il Mar. D'AGOSTINO, nel corso della sua deposizione, nell'analizzare i conti intestati a PEREGO e FORMIGONI ha confermato che l'unico pagamento eseguito in favore di società riconducibile a Pierangelo DACCO' o ad Antonio SIMONE è quello effettuato da Alberto PEREGO per Euro 20.000 per l'affitto della villa in Sardegna per il mese di agosto 2010.

Per accertare le modalità di utilizzo delle predette imbarcazioni risultano di particolare importanza le dichiarazioni dei membri degli equipaggi imbarcati.
Molto chiare sono state le dichiarazioni rese in fase di indagini (ed acquisite su consenso delle parti) da PASSALACQUA Silvio[65], il quale è stato ufficiale di macchina e cuoco a bordo delle tre

[65] Il verbale di dichiarazioni rese in fase di indagini da PASSALACQUA Silvio è stato acquisito su consenso delle parti. Il teste è stato sentito comunque all'udienza del 18 febbraio 2015 a chiarimenti dalla difesa di FORMIGONI e non ha reso dichiarazioni contraddittorie rispetto a quanto riferito in fase di indagini. Alla stessa udienza del 18

imbarcazioni messe a disposizione di FORMIGONI, da giugno 2007 ad agosto 2011, per poi proseguire la sua attività lavorativa per un breve periodo sull'altra imbarcazione in uso alla famiglia DACCO', MIAMOR (da settembre a novembre 2011).
Si tratta, peraltro, dell'unico teste (tra i membri dell'equipaggio) che ha prestato servizio sulle barche di FORMIGONI in via continuativa.

PASSALACQUA Silvio - assunzione di informazioni del 15.05.2012

DOMANDA: Quando ha cominciato a lavorare per Pierangelo DACCO'?
RISPOSTA: *Ho iniziato a lavorare per Pierangelo DACCO' da 5 anni, in particolare dal 2007 ... il mio amico PASSALACQUA Alessandro, con cui non siamo parenti, mi contattò offrendomi l'opportunità di lavorare come ufficiale di macchina e cuoco su una imbarcazione importante. Alessandro mi disse che la mia assunzione era vincolata ad un colloquio di lavoro che avrei avuto con l'armatore in Liguria, a Lavagna. L'incarico si sarebbe svolto su uno yacht del tipo Ferretti 70 denominato "OJALA". Di lì a qualche giorno mi incontrai da solo con il sig. DACCO' il quale mi fece una serie di domande sulle mie esperienze professionali pregresse e mi disse che, se avessi accettato la proposta, avrei lavorato su una imbarcazione molto importante anche perché la stessa avrebbe ricevuto a bordo ospiti molto importanti, per questo era importante tenere un comportamento consono ed in particolare essere riservati*
OMISSIS
DOMANDA: chi sono gli ospiti per cui le ha cucinato e a cui DACCO' faceva riferimento quando le fece il colloquio di lavoro?
RISPOSTA*: DACCO', la sua famiglia (la moglie, le due sue figlie ed il genero BUESCEMI); il fratello della moglie di DACCO', Gaetano CANTONI; Renato POZZETTO; Antonio SIMONE; Roberto FORMIGONI con diversi amici e amiche; la famiglia di FORMIGONI (il fratello con i familiari); tale don Guido; tale dott. Walter (professore); il maestro VILLA; Maurizio LUPI; Alberto PEREGO con i familiari; tale Willy (al seguito di FORMIGONI).*
DOMANDA: precisi meglio per ciascuna delle persone che ha citato: la frequenza delle presenze, il periodo, l'arco temporale della permanenza sugli yacht, le attività svolte, le modalità di "prenotazione" delle imbarcazioni e con chi si accompagnavano questi ospiti. Inoltre è pregato di indicare l'imbarcazione su cui gli ospiti permanevano.
RISPOSTA*: voglio premettere per chiarezza che l'imbarcazione "ADMAIORA" veniva abitualmente utilizzata dal sig. PEREGO e dal sig. FORMIGONI. Entrambi infatti disponevano, in forma autonoma dell'impiego della barca ovvero l'uscita dal porto, le destinazioni da raggiungere, portando con sé ulteriori loro ospiti. Intendo dire che quando a bordo salivano altri ospiti erano sempre in compagnia di PEREGO e FORMIGONI, congiuntamente e disgiuntamente. E' capitato con una cadenza di una volta l'anno che a bordo salissero autonomamente il sig. CANTONI Gaetano e per un solo giorno il sig. Renato POZZETTO. Mi si chiede di precisare se anche il sig. DACCO' utilizzasse questa barca e rispondo di no, il sig. DACCO' aveva la sua barca chiamata "MIAMOR". La barca di DACCO' è un FERRETTI 33, prima di questa aveva sempre un FERRETTI di dimensioni più piccole. Entrambe le barche si chiamavano appunto "MIAMOR". Per spiegare meglio le circostanze mi sembra utile chiarire che capitava di frequente che queste due imbarcazioni svolgessero dei viaggi insieme, soprattutto questo accadeva d'estate. Sul "MIAMOR" vi era DACCO' con i suoi ospiti, mentre su*

febbraio 2015 sono stati sentiti a chiarimenti anche PASSALACQUA Diego e MASCHERONI (i cui verbali di indagine sono stati acquisiti su consenso delle parti) dalla difesa FORMIGONI rendendo anche in questo caso dichiarazioni coerenti con quanto in precedenza riferito.

"ADMAIORA" vi erano PEREGO, FORMIGONI e i loro ospiti.
Per quanto riguarda quest'ultima imbarcazione è stata preceduta dalla "CINGHINGAIA" per un brevissimo periodo e dalla "OJALA'" quindi anche queste due imbarcazioni sono state ad uso quasi esclusivo di PEREGO e FORMIGONI. Infine è stata acquistata l'"ADMAIORA" che come vi ho appena detto aveva queste due persone come principali utilizzatori. ***Mi si chiede di precisare meglio questa affermazione e rispondo che nei miei 5 anni di servizio per Pierangelo DACCO' le tre imbarcazioni (CINGHINGAIA - OJALA - ADMAIORA) ed in particolare l'"ADMAIORA" sono state utilizzate per circa l'80% delle volte da PEREGO e FORMIGONI.***
Mi si chiede di precisare i periodi dell'anno in cui la barca veniva utilizzata e rispondo che dalla primavera di ogni anno PEREGO o FORMIGONI, o entrambi, contattavano il comandante pro tempore dell'imbarcazione e lo informavano che avrebbero trascorso il week end in Liguria Rapallo, sullo yacht. Qui pernottavano sulla barca e io venivo incaricato di preparare da mangiare i normali pasti di bordo. In Liguria, come ho detto, trascorrevano alcuni week end e periodi più lunghi in corrispondenza dei "ponti". Circa 4/5 volte ci siamo recati in Francia a Cannes e Antibes. Dopo la primavera l'imbarcazione "ADMAIORA" veniva spostata ed ormeggiata in Sardegna a Portisco. Qui PEREGO e FORMIGONI si recavano per trascorrere alcuni week end e negli ultimi 5 anni vi trascorrevano tutte le vacanze estive. Il periodo andava dalla prima settimana di agosto alla prima settimana di settembre anche se non posso essere preciso in merito alle date, comunque utilizzavano l'imbarcazione per circa un mese. Nel corso di questo periodo ci informavano che dei loro conoscenti li avrebbero raggiunti e con loro avrebbero soggiornato sullo yacht per brevi periodi, al massimo per una settimana, sempre comunque con la loro presenza che era costante e continuativa. Preciso che i due non pernottavano sulla barca in Sardegna perché lì avevano una villa ad Abbiadori nella zona di porto Cervo vicino al Golf Club Pevero. La villa è situata in cima alla collina del Pevero e dalla villa si vede Cala di Volpe. Mi si chiede se sia mai stato presso questa villa e rispondo che alcune volte PEREGO mi ha chiesto se potevo, a fine giornata, recarmi presso la villa per preparare la cena per lui e FORMIGONI. Quando ho svolto questo servizio aggiuntivo, ricordo che alle cene erano sempre presenti PEREGO e FORMIGONI. A queste cene ha partecipato una sola volta DACCO' ed un'altra Antonio SIMONE, mentre negli altri casi erano presenti ospiti che non so chi fossero. Mi si chiede di specificare come PEREGO e FORMIGONI raggiungessero lo yacht "ADMAIORA" e rispondo che non hanno mai fatto la traversata dalla Liguria alla Sardegna imbarcati ma per i week end o per il mese estivo, arrivavano in aereo all'aeroporto di Olbia.
OMISSIS
Mi si chiede se fosse DACCO' il proprietario della villa e rispondo che, come ho già detto, ho visto DACCO' nella villa in un'unica occasione quando avevo preparato la cena di cui ho appena riferito. Per quanto a mia conoscenza la villa veniva utilizzata in via esclusiva da PEREGO e FORMIGONI nei periodi di permanenza in Sardegna, quindi i fine settimana e il mese di agosto/settembre. ***Preciso che la villa di cui vi ho parlato è stata costruita di recente e quindi solo negli ultimi due anni PEREGO e FORMIGONI vi hanno soggiornato*** *mentre nei precedenti tre anni le ville sono sempre cambiate e non ricordo dettagli per identificare dove si trovassero, comunque erano tutte nella zona di Porto Cervo.*
Mi si chiede di fornire ulteriori dettagli sull'utilizzo dell'imbarcazione "ADMAIORA" da parte di FORMIGONI e PEREGO e rispondo che i due avevano la piena disponibilità dell'imbarcazione del suo contenuto e dell'equipaggio e avevano ciascuno la propria cabina personale che non è mai cambiata. In particolare FORMIGONI aveva la cabina più ampia e accessoriata a poppa mentre PEREGO quella a prua. Preciso che all'interno di queste due cabine erano custoditi alcuni indumenti personali che i due utilizzavano quando si trovavano a bordo. La "ADMAIORA" ha altre due cabine che venivano occupate quando PEREGO e FORMIGONI

erano accompagnati dagli ospiti e poi la cabina per l'equipaggio.
Mi si chiede di precisare chi pagasse e con quali modalità le spese che venivano sostenute durante le permanenze di PEREGO e FORMIGONI e rispondo che le modalità erano le stesse che vi ho riferito. In particolare il comandante faceva fronte a tutte le spese utilizzando la carta di credito delle società. Qualche volta mi consegnava denaro contante per la spesa giornaliera. Mi si chiede se PEREGO o FORMIGONI abbiano mai pagato personalmente qualche spesa della barca e rispondo di non averli mai visto pagare alcunché, non li ho visti pagare neanche un centesimo.
OMISSIS
Mi si chiede di fornire dettagli sugli altri ospiti di cui ho riferito in precedenza e rispondo che in una occasione Renato POZZETTO che era ospite di DACCO' sulla "MIAMOR", è stato ospitato con quest'ultimo da PEREGO sulla "ADMAIORA" per il pranzo. Ricordo POZZETTO e DACCO' si affiancarono con la loro imbarcazione a quella di PEREGO e, saliti a bordo, pranzarono insieme. Per l'occasione ricordo di aver preparato una pasta alla carbonara ed un'insalata caprese. Preciso che questo è avvenuto in Sardegna circa tre anni fa nel mese di luglio/agosto.
Per quanto riguarda gli altri ospiti, tre viaggiavano sempre in gruppo ed erano il maestro VILLA, Don Guido e tale dott. Valter che per brevi periodi, tra i sette e i dieci giorni, erano ospiti di FORMIGONI e PEREGO. Un altro che era spesso presente al seguito di FORMIGONI era il suo segretario WILLY. Infine un ospite che sono sicuro essere amico personale di FORMIGONI era Marco DE PETRO.
OMISSIS
Altri ospiti della "ADMAIORA" sono stati il fratello di FORMIGONI con le figlie che trascorrevano brevi periodi insieme al presidente FORMIGONI. Alcune volte sono venuti anche i familiari di PEREGO (fratello con moglie e figlia), sempre per brevi periodi.
DOMANDA: Lei ha detto che anche DACCO' con i familiari e Antonio SIMONE sono stati ospitati sulle diverse imbarcazioni dove lei ha lavorato. Può spiegare meglio questa affermazione?
***RISPOSTA**: per quanto riguarda DACCO', lui personalmente è sempre stato ospite sulla barca per poche ore dato che si affiancava con la sua "MIAMOR" e saliva a bordo per pranzare o fare il bagno con FORMIGONI e PEREGO. Antonio SIMONE è stato ospite una volta per un giorno sulla "OJALA'" e mezza giornata sulla "ADMAIORA". Come vi ho detto prima ho visto Antonio SIMONE in un'altra occasione a cena presso la villa di FORMIGONI e PEREGO quando avevo cucinato per DACCO', SIMONE, PEREGO, FORMIGONI e altre persone che però non conosco.*
DOMANDA: gli allestimenti interni dell'imbarcazione "ADMAIORA" così come la scelta degli accessori (lenzuola, asciugamani, vasellame) chi se ne curava e chi lo sceglieva?
***RISPOSTA**: PEREGO sceglieva il tipo di accessori e si rifornivano dalla sig.ra Anita CANTONI che ha un negozio che vende tessili.*

PASSALACQUA Silvio ha, dunque, confermato l'uso esclusivo delle imbarcazioni, e, da ultimo, dell'AD MAIORA, da parte di FORMIGONI e PEREGO i quali, dalla primavera e sino al mese di ottobre, disponevano, liberamente ed in piena autonomia, delle barche e del personale, addirittura scegliendo le suppellettili e gli accessori dello yacht, ed invitando i loro ospiti a bordo.
E' utile richiamare l'attenzione sui nomi di alcune delle persone che FORMIGONI e PEREGO, secondo quanto riferito da PASSALACQUA Silvio, ospitavano con frequenza sugli yacht: il segretario di FORMIGONI, Mauro VILLA (detto Willy), don Guido, il fratello di FORMIGONI, Carlo, con sua moglie, e il maestro VILLA.

Trattasi di persone dello stretto entourage di Roberto FORMIGONI che, come si vedrà, hanno potuto usufruire anche delle costose vacanze invernali spesate dalle società di DACCO' e SIMONE. Si è inteso evidenziare tale circostanza per sottolineare come le vacanze invernali pagate da DACCO' e SIMONE fossero organizzate nell'interesse di Roberto FORMIGONI, tanto da coprire anche le spese di viaggio e alloggio dei suoi più stretti collaboratori, amici e familiari.
E' interessante sottolineare che PASSALACQUA Silvio ha dichiarato che, negli ultimi due anni (2009 e 2010), la villa di proprietà di DACCO' (in cima alla collina del Pevero), poi ceduta a FORMIGONI e PEREGO, veniva utilizzata in via esclusiva proprio da FORMIGONI e PEREGO nei week-end e nei mesi di agosto/settembre.
Le circostanze riferite da PASSALACQUA Silvio sono state confermate anche dagli altri membri dell'equipaggio nonché dai membri dell'equipaggio imbarcati sugli yacht in uso a Pierangelo DACCO' (v. dichiarazioni dibattimentali di PASSALACQUA Alessandro, per brevissimo tempo comandante della OJALA', rese all'udienza del 20 marzo 2015, e quelle rese all'udienza del 26 marzo 2015 da MOLTEDO Mauro, comandante della OJALA, della CHINGHINGAIA e dell'AD MAIORA sino al mese di settembre 2010; nonché i verbali di sommarie informazioni del 15 maggio 2012, acquisiti agli atti su consenso delle parti, di MASCHERONI Paolo, comandante dell'imbarcazione MIAMOR in uso alla famiglia DACCO' e di PASSALACQUA Diego, marinaio imbarcato su MIAMOR dalla fine del 2008 alla fine del 2010, entrambi, poi, sentiti a chiarimenti all'udienza del 18 febbraio 2015).
Interessanti le dichiarazioni del comandante MOLTEDO con riguardo alle somme di denaro contante che gli venivano fatte recapitare da Pierangelo DACCO' dell'importo di circa 5-10 mila Euro.
Il comandante ha spiegato che, oltre alla carta di credito allo stesso assegnata per far fronte alle spese, veniva anche costituita una sorta di cassa di bordo il cui ammontare poteva variare, ma che non superava i 20 mila Euro. Questi contanti venivano consegnati in buste chiuse dai collaboratori ed autisti di DACCO'.
MOLTEDO ha riferito che in almeno due occasioni le buste per la cassa di bordo, contenenti contanti tra i 5 e i 10 mila Euro, e provenienti da Pierangelo DACCO', gli furono consegnate da Alberto PEREGO (v. pagg. 19 e 20 trascr. ud. 26 marzo 2015).
Il teste ha anche dichiarato che negli ultimi due anni (2009 e 2010) FORMIGONI e PEREGO occupavano la villa del Pevero (quella che sarà poi venduta a FORMIGONI) e che in alcune occasioni PEREGO richiedeva al personale di bordo di prestare servizio in villa per la cena.
Tale circostanza è stata confermata da PASSALACQUA Diego, fratello di PASSALACQUA Silvio, facente parte dell'equipaggio delle imbarcazioni di Pierangelo DACCO', il quale ha riferito che durante la stagione del 2010 il suo comandante MASCHERONI chiese anche a lui, per una cena, "*di andare a prestare servizio in villa dal Presidente*" ed ha riconosciuto nella foto che gli è stata mostrata (villa in località LI LICCIOLI ad Arzachena) la villa dove effettivamente si recò.
Le convergenti dichiarazioni dei membri degli equipaggi che hanno prestato servizio sulle imbarcazioni di DACCO' e *di* FORMIGONI non lasciano spazio ad alcun dubbio.
OJALA', CHINGHINGAIA e AD MAIORA, furono acquisite, armate e mantenute nell'esclusivo interesse di Roberto FORMIGONI[66].

[66] E' interessante notare come, in un caso di corruzione del Direttore Generale della Sanità della Regione Piemonte una delle *utilità* procurate al pubblico ufficiale, per il quale la Cassazione ha confermato la condanna, consistesse

Soltanto la prima settimana di agosto le stesse venivano utilizzate da Gaetano CANTONI (il cognato di Pierangelo DACCO') e dalla sua famiglia, ma dalle dichiarazioni dei testi appare chiaro che l'eccezione era la presenza del cognato di DACCO'.
Anche alcuni ospiti di FORMIGONI e PEREGO hanno confermato di essere stati invitati dai due imputati sulle imbarcazioni.
Ad esempio TALENTI Emanuela, legata per anni da un rapporto sentimentale con Roberto FORMIGONI

TALENTI Emanuela – sit del 03.08.2012

DOMANDA: Ha trascorso vacanze con il Presidente e se sì dove?
RISPOSTA: *Sono stata a volte ospite, insieme col Presidente, in Sardegna e in Costa Azzurra presso una villa ovvero in barca ed ho trascorso anche vacanze in hotel. Non so chi ci ospitasse in villa o in barca, nel senso che FORMIGONI non mi ha mai detto di chi fossero la villa e l'imbarcazione. Mi ha sempre detto che si trattava di beni di amici o affittati, ma che non erano di sua proprietà. Quando trascorrevamo le vacanze sull'imbarcazione o nella villa eravamo soltanto io e FORMIGONI con personale di servizio e/o cuochi ... Le ville a cui ho fatto riferimento sono situate una in Costa Azzurra, tra Montecarlo e Cannes, e l'altra è in Sardegna in località Arzachena. Le imbarcazioni sulle quali sono stata invitata negli anni erano diverse ma mi pare di modelli simili ... Sicuramente sino al 2007 sono stata in barca in vacanza con il Presidente e comunque in tutte le vacanze in barca con lui, eravamo solo io ed il Presidente oltre al marinaio e al cuoco*

E nel corso del dibattimento il teste introdotto dalla difesa PEREGO, Maria Clara DE PONTI, storica segretaria ed amica di PEREGO, ha ricordato di essere stata ospitata in alcune occasioni sulla barca a volte con suo fratello, a volte con una nipote

Teste DE PONTI – ud. 14 gennaio 2016 (pag. 41)

TESTE DE PONTI – Sì sì sì, sulla barca qualche volta sono stata perché mi invitava PEREGO più che altro, io andavo sempre quando lui me lo diceva, non mi sono mai permessa di autoinvitarmi, e mi portavo sempre qualcuno, una volta è venuto mio fratello, una volta è venuta mia nipote, cioè mi portavo sempre qualcuno della famiglia appresso

E' stato accertato che **nessuna spesa relativa alle imbarcazioni in uso a FORMIGONI e PEREGO è stata sostenuta dai due imputati.**
Lo stesso Roberto FORMIGONI ha riconosciuto di avere usufruito delle imbarcazioni, pur ridimensionandone l'uso rispetto alle dichiarazioni dei testi, e di non aver mai corrisposto alcunché a DACCO' o SIMONE

Spontanee dichiarazioni FORMIGONI – ud. 8 luglio 2015 (pagg. 40, 45, 46)

... anzi allora fu SIMONE a dirmi "Sai che DACCO' ha acquistato una barca, vorremmo invitarti

proprio nella messa a disposizione dell'imbarcazione Eluanne oltre che al pagamento di alcuni soggiorni presso un hotel a Sanremo e la consegna di fiches per giocare al Casinò (Cass., 8 settembre 2009, n. 34834).

a trascorrere...". Perché? Perché SIMONE sapeva che io ho sempre amato la barca; io sono stato anche possessore di barche, barche in possesso con altri, dall'inizio degli anni Novanta, una barca, anche qui, compravo una barca, prima denominata Lupi, poi Matusa, poi Obelix, e le mie vacanze estive, negli anni che vanno dal '92, '93 in su, le ho sempre passate... andando in giro con questa barca si facevano delle crociere, partivamo dalla Liguria, raggiungevamo la Corsica, quando c'era bel tempo, quando le Bocche di Bonifacio erano attraversabili, magari facevamo una capatina in Sardegna e tornavamo su. Avevo alcuni compagni di avventura, che erano anche i comproprietari con me della barca che di volta in volta utilizzavo. Nel 2005 appunto, nel 2005 o 2006, probabilmente 2006, SIMONE mi dice "Ma anche DACCO' ha una barca, ci ha una barca da tempo, perché non vieni a trascorrere un periodo con noi?".

OMISSIS

Insomma, Presidente, per concludere questa vicenda delle barche e poter andare più velocemente agli altri casi: ***era un invito amicale, cordiale, di DACCO' e di SIMONE, a bordo delle loro barche o della barca di DACCO'****. Certamente DACCO' non mi ha mai presentato il conto, certamente DACCO' godeva della mia compagnia come io della sua ma entrambi godevamo di questa compagnia grande che le ho descritto. D'altra parte DACCO' nel corso degli anni è stato moltissime volte ospite a casa mia.*

La chiave di lettura "*amicale*" dello scambio di favori avanzata da FORMIGONI non appare logicamente sostenibile. E' di palmare evidenza, infatti, la sproporzione tra le spese sostenute per le barche e le cene che FORMIGONI avrebbe organizzato a casa sua per Pierangelo DACCO'.

In contraddizione con quanto riferito dai membri degli equipaggi, gli imputati, e in particolare SIMONE e FORMIGONI, hanno dichiarato che, in realtà, le imbarcazioni erano utilizzate da molti altri ospiti di DACCO'.

Tali affermazioni di SIMONE e FORMIGONI sono intrinsecamente deboli e contraddette dalle altre risultanze dibattimentali.

A prescindere dalla considerazione che i membri dell'equipaggio hanno riferito che Antonio SIMONE è stato, per un solo giorno, ospite dell'OJALA' e per mezza giornata dell'AD MAIORA, l'imputato non riesce a dare nessun contenuto all'affermazione secondo cui le barche venivano utilizzate anche da altri ospiti (diversi da FORMIGONI, PEREGO e familiari e amici di questi ultimi).

A specifica domanda del Presidente del Collegio, SIMONE ha dato una risposta del tutto vaga, anzi ha in sostanza omesso di rispondere

Esame SIMONE – ud. 24 giugno 2015 (pagg. 14, 15)

PRESIDENTE – Può essere più preciso sull'utilizzo delle barche da parte di queste persone che lei cita, compreso lei stesso? In quante occasioni lei ha utilizzato queste barche e in quante occasioni la sua famiglia, in quali periodi di tempo, quando i Consigli di Amministrazione che ha citato, chi sono le persone che fanno parte di questi Consigli di Amministrazione?

IMP. SIMONE – Beh ovviamente posso ricordare quello che ho fatto io e non ricordare come l'hanno usata gli altri. Quindi se la domanda è come l'ho usata io la risposta è – come le ho detto – quando la barca, generalmente le barche stazionavano... anche questo è difficile da dire perché delle volte facevano dei viaggi con delle persone, per cui...

quando stazionavano, se io ero in Sardegna, siccome io ho una casa in Sardegna a Portisco, una barca spesso era posteggiata nel Porto di Portisco, quando io ero in Sardegna e quando il mare lo permetteva chiedevo a volte a Pierangelo DACCO' se potevo usarla e lui mi diceva "Sì, è libera", "No, c'è su un'altra persona, vai domani, vai dopodomani". Quindi quante volte non me lo ricordo, penso che quello che ho detto è stato confermato da tutti i Comandanti, quando hanno parlato, che hanno visto me e le mie figlie frequentarli. Molte volte mi vedevano perché io avevo invece un piccolo motoscafo. Quando sapevo che il signor DACCO' era lì in Sardegna, era al mare, lo chiamavo, dicevo "Dove sei posteggiato?", perché è noto che nella barca del signor DACCO' si mangiava bene e quindi io con il motoscafo a volte lo raggiungevo, facevo il bagno con lui e me ne tornavo a casa. Quindi se c'è bisogno di un numero penso che ogni stagione sarà stato cinque o sei volte, non lo so.

Anche Roberto FORMIGONI ha riferito di altri amici di DACCO' che erano ospiti delle imbarcazioni

Spontanee dichiarazioni FORMIGONI – ud. 8 luglio 2015 (pagg. 44, 45)

... nella barca vengono invitati da DACCO' anche altri amici che soggiornano in Sardegna, ricordo la famiglia Ronzoni, con rispettive figlie e figli, tanto per citarne una.
OMISSIS
Si è anche detto che FORMIGONI e PEREGO avevano a disposizione una cabina in uso esclusivo. Ma per carità! Certo, ho detto a PEREGO "Ti spiace se lascio a bordo due paia di pantaloni, una maglietta, i costumi di ricambio, anche una giacca magari?", "Eh certo, la metti lì in quello stipetto". Quando la barca veniva utilizzata, come veniva utilizzata, per accogliere altri ospiti, il cugino di DACCO', il Professor Donatelli, il Consiglio di Amministrazione della San Giuseppe o altre cose, i marinai avevano l'autorizzazione le mie poche robe di metterle in un altro.

senza fornire però ulteriori chiarimenti.
Ma soprattutto ciò che va rilevato è che **a fronte di un asserito così *promiscuo* uso delle barche da parte di altri amici di Pierangelo DACCO', nessuna difesa degli imputati ha introdotto un solo teste che di tale asserita ospitalità abbia in ipotesi goduto.**
Anche un teste non certo ostile a FORMIGONI come Massimo BUSCEMI, compagno della figlia di DACCO' dal 2005, nel riferire delle vacanze in Sardegna di Roberto FORMIGONI e dell'uso dell'imbarcazione, pur premettendo che si trattava di un'imbarcazione a disposizione degli ospiti di DACCO', e che FORMIGONI la utilizzava, ha precisato di non aver mai visto sulla barca persone diverse da FORMIGONI e PEREGO ed i loro familiari ed amici

Teste BUSCEMI – ud. 29 gennaio 2015 (pagg. 38 – 40)

P.M. DOTT. PASTORE – Il presidente FORMIGONI invece dove trascorreva le vacanze estive in Sardegna?
TESTE BUSCEMI – Mah, qualche volta nella villa in cui soggiornava PEREGO.
P.M. DOTT. PASTORE – E avevano a disposizione anche una barca?
TESTE BUSCEMI – Sì, cioè era una barca che era a disposizione degli ospiti del Dottor

DACCO' e FORMIGONI l'ha utilizzata. Nei giorni in cui lui si recava in Sardegna la utilizzava.

P.M. DOTT. PASTORE – La utilizzava insieme a PEREGO?

TESTE BUSCEMI – Sì.

P.M. DOTT. PASTORE – Quella barca veniva utilizzata anche da DACCO'?

TESTE BUSCEMI – Sì, credo veniva utilizzata anche da altre persone, cioè era nella disponibilità.

P.M. DOTT. PASTORE – No, io le stavo chiedendo se venisse utilizza anche dal signor DACCO'.

TESTE BUSCEMI – Guardi, il signor DACCO' c'era molto poco peraltro in vacanza con noi, quindi francamente io non... penso di sì, ma non ne ho la certezza perché non eravamo sempre insieme.

P.M. DOTT. PASTORE – Lei aveva dichiarato il 12 ottobre...

TESTE BUSCEMI - Andavamo in vacanza anche in periodi diversi.

P.M. DOTT. PASTORE – Immagino. Lei aveva dichiarato il 12 ottobre 2012, è una contestazione, "Su quella barca io nel corso degli anni ho visto solo FORMIGONI e PEREGO. So che DACCO' non faceva le vacanze su quella barca, ma vi saliva solo occasionalmente, come è capitato anche a me e cioè soltanto per salutare o in occasione di qualche cena o pranzo".

TESTE BUSCEMI – Sì, questo è avvenuto. In occasione di qualche cena o pranzo ci siamo recati su quella barca. Io le poche volte che sono salito su quella barca ho visto FORMIGONI, DACCO' e anche i fratelli, le sorelle, cioè la famiglia diciamo.

P.M. DOTT. PASTORE – Di chi?

TESTE BUSCEMI - Di PEREGO e anche di FORMIGONI.

P.M. DOTT. PASTORE – Ma con riguardo alla prima parte della contestazione "Su quella barca io ho visto solo FORMIGONI e PEREGO...".

TESTE BUSCEMI – Sì, confermo.

P.M. DOTT. PASTORE – Mi fa finire? "So che DACCO' non faceva le vacanze su quella barca".

*TESTE BUSCEMI - **Sì sì, confermo. Io quelle poche volte in cui sono salito su quella barca ho visto FORMIGONI e PEREGO.***

Il Mar. D'AGOSTINO ha ricostruito i costi sostenuti per l'acquisto e il mantenimento delle imbarcazioni.

Rinviando alla deposizione del teste per tutti i dettagli, le voci di costo per le tre imbarcazioni possono così riassumersi.

Per l'imbarcazione OJALA' (giugno 2007 – maggio 2008):

[illegible] OJALA'	
[illegible]	Importo
Costo acquisto	800.000,00
Costo equipaggio	55.124,48
Addebiti carte di credito	67.732,00
Altri costi	84.005,21
Totale costi	**1.006.861,69**

per l'imbarcazione CINGHINGAIA (marzo 2008 – settembre 2008)

[illegible]	
[illegible]	[illegible]
Canoni noleggio	168.335,70
Registro di cassa	129.296,30
Costo equipaggio	38.000,00
Totale	**335.362,00**

quanto all'imbarcazione AD MAIORA (settembre 2008 – settembre 2011)

[illegible]	
[illegible]	[illegible]
Canoni noleggio	2.277.212,35
Addebiti carte di credito	491.044,64
Costo equipaggio	470.676,00
Totale	**3.238.932,99**

In conclusione, è possibile riassumere il costo delle imbarcazioni utilizzate in via esclusiva da Roberto FORMIGONI e dalle persone a lui vicine secondo il seguente schema:

[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
OJALA'	Costo acquisto	800.000,00	**1.006.861,69**
	Costo equipaggio	55.124,48	
	Addebiti carte di credito	67.732,00	
	Altri costi	84.005,21	
CINGHINGAIA	Canoni noleggio	168.335,70	**335.362,00**
	Registro di cassa	129.296,30	
	Costo equipaggio	38.000,00	
ADMAIORA	Canoni noleggio	2.277.212,35	**3.238.932,99**
	Addebiti carte di credito	491.044,64	
	Costo equipaggio	470.676,00	
	Spese telefoniche e internet		**53.422,25**
		Totale complessivo €	**4.634.578,93**

La ricostruzione della P.G. è stata particolarmente rigorosa: laddove disponibili sono stati esaminati i registri di bordo in cui erano annotate tutte spese (anche quelle minime: gelati, giornali, mance) sostenute dal comandante e dall'equipaggio; sono stati esaminati gli estratti conto relativi

alle carte di credito in uso ai comandanti delle imbarcazioni; gli estratti conto di altre carte di credito che NORCONSULTING usava per il pagamento delle agenzie marittime.
Il Mar. D'AGOSTINO si è altresì soffermato sulla provenienza delle provviste utilizzate per il noleggio ed il mantenimento delle imbarcazioni (v. slide nn. 21, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 31 e 32).
Qui è sufficiente evidenziare che, con riguardo ad OJALA', ad acquistare l'imbarcazione è stata la società austriaca di DACCO', M.T.B. che ne ha sostenuto il costo con provviste provenienti da FSM. Il teste di P.G. ha indicato che: in data 7 giugno 2007 FSM esegue un pagamento di Euro 2.950.000 in favore di M.T.B. e parte di questa provvista, per Euro 2.300.000 viene utilizzata per l'acquisto di OJALA' e dell'imbarcazione in uso a DACCO' (MI AMOR): entrambe vengono acquistate dalla LUXURY YACHTS CORPORATION s.r.l. (slide n. 21).
Quanto all'imbarcazione CHINGHINGAIA, a stipulare il contratto di noleggio con la società A.G.F. è EUROSAT, società il cui beneficiario economico è Antonio SIMONE (sul punto cfr. anche paragrafo relativo alla partecipazione di SIMONE all'accordo corruttivo).
A fronte della stipula del contratto, A.G.F. chiede la garanzia di 1 milione di Euro che viene prestata da altra società il cui beneficiario economico è ancora Antonio SIMONE, LIBERTY BRIDGE. Da tale deposito cauzionale vengono pagate le rate di noleggio per complessivi Euro 168.000. La provenienza delle provviste è il conto rubrica GENIAL. Anche le provviste per le carte di credito in uso al Comandante MOLTEDO per l'imbarcazione CHINGHINGAIA provengono dal conto rubrica GENIAL.
Infine il contratto di noleggio dell'imbarcazione AD MAIOR viene stipulato ancora una volta da EUROSAT che utilizza per il pagamento parte del deposito cauzionale versato per CHINGHIGAIA (per Euro 850.000) e fa un ulteriore versamento di Euro 350.000, per poi pagare tutti gli ulteriori canoni per complessivi Euro 2.277.212. La provenienza delle provviste sono i conti rubrica GENIAL e DULCES. Per le carte di credito in uso a MOLTEDO ed al comandante che gli è succeduto, Tomislav SVIKOLOS, le spese sono sostenute dalla società di SIMONE, LIBERTY BRIDGE, con provviste provenienti dai conti rubrica GENIAL, DULCES e IRAKLIS.
I costi del personale (che per l'AD MAIORA ammontano a ben Euro 470.676) vengono pagati dai conti di EUROSAT alimentati dai conti rubrica.
Sull'assoluta inconsistenza delle spiegazioni fornite da SIMONE in merito all'utilizzo delle società EUROSAT e LIBERTY, a lui riconducibili, per le spese delle imbarcazione si rinvia a quanto in precedenza analiticamente esposto in relazione alla partecipazione di SIMONE all'accordo corruttivo.

* * *

§ 10.3 - Le vacanze di Capodanno e altri viaggi.

Roberto FORMIGONI ha trascorso, dal 2007 e fino al 2011, ogni Capodanno insieme a stretti amici e parenti, partecipando a viaggi organizzati da DACCO' e caratterizzati da costi altissimi.
I viaggi di Capodanno sono stati organizzati dal collaboratore di DACCO', Giuseppe DANZI la cui puntuale ricostruzione dei fatti merita di essere integralmente riportata[67]

[67] Le dichiarazioni di Giuseppe DANZI sono state acquisite agli atti del dibattimento su consenso di tutti gli imputati.

DANZI Giuseppe - sit del 30.05.2012

Sono un perito chimico. Dal 1985, ho svolto sempre mansioni commerciali nel settore turistico presso numerose agenzie di viaggio e presso una rivista specializzata nel settore turistico. Ho conosciuto Pierangelo DACCO' in Venezuela, nel 2003, presso un albergo dove alloggiavamo entrambi. All'epoca lavoravo per una casa editrice. L'ho visto saltuariamente fino al 2006 quando mi ha telefonato per chiedermi di fornirgli dei servizi turistici. In questo contesto dopo qualche tempo mi ha proposto di lavorare per lui, dicendomi che aveva una serie di iniziative in corso di realizzazione. Ho lavorato per Pierangelo DACCO' dal Marzo 2007 al mese di Ottobre 2011. Attualmente sono in cerca di occupazione.
DOMANDA: Lei ci ha detto che ha operato a lungo nel settore turistico; DACCO' le ha mai chiesto di organizzare dei viaggi per lui e/o per i suoi amici?
***RISPOSTA**: Sì.*

Capondanno 2006-2007

DACCO' nel settembre 2006 mi contattò dopo molto tempo che non ci sentivamo e mi chiese se potevo organizzare per lui ed i suoi amici una vacanza per il Capodanno 2006/2007. Mi disse che voleva andare in Sud America e che voleva le migliori sistemazioni possibili nelle località selezionate. Il viaggio, della durata di poco meno di 15 giorni, prevedeva un giro dell'Argentina, Patagonia e Brasile. DACCO' mi indicò, come persone che avrebbero partecipato al viaggio, oltre a se stesso, sua moglie, la figlia Monica con il fidanzato, Alberto PEREGO e Roberto FORMIGONI (ricordo che quest'ultimo non partecipò a tutto il viaggio essendo rientrato prima dell'ultimo trasferimento in Brasile). Il costo del viaggio è stato di circa 10.000 € a persona. Io stesso ho provveduto a fare tutte le prenotazioni attraverso la BUON VIAGGIO NETWORK (di cui ero direttore commerciale). Il prezzo è stato pagato da DACCO' parte in contanti e parte con bonifico.

Capodanno 2007-2008

Nel mese di marzo 2007, come vi ho detto, ho iniziato a lavorare per DACCO'. Anche per quell'anno mi ha chiesto di organizzare un viaggio nel periodo di Capodanno dicendomi che preferiva una vacanza stanziale. Mi indicò come meta del viaggio ANGUILLA e mi chiese di selezionare delle ville presso le quali poter soggiornare. I partecipanti al viaggio erano gli stessi dell'anno prima. Il viaggio è durato quasi 15 giorni. Per quanto riguarda i costi ricordo che fu selezionata una villa (ALTAMEER) al prezzo complessivo di circa 130.000 US$ (comprensivo della prima colazione e del personale di servizio). A tale somma si devono poi aggiungere i biglietti aerei di circa 3.500 € a persona, lo scalo a Parigi (con pernottamento), i pranzi e le cene, nonché i noleggi di auto e barche ed escursioni in loco. So per certo che hanno fatto una escursione a St. Barth. Anche in questa occasione pagò tutto DACCO' con carta di credito quanto ai biglietti aerei da me prenotati e bonifici fatto da DACCO' al gestore della villa. Posso indicare con esattezza il prezzo di affitto della villa perché ho avuto modo di esaminare i preventivi trasmessi dalla società ed io stesso sono stato incaricato da DACCO' di trasmettere la conferma della prenotazione. Non so dire da quale società sia stato fatto il bonifico, in ogni caso il pagamento doveva avvenire interamente prima dell'uso della villa (50% alla prenotazione e 50% due mesi prima dell'arrivo).

Capodanno 2008-2009

Anche per il 2008/2009 ho organizzato le vacanze di DACCO' e dei suoi amici. Fu prenotata la stessa villa dell'anno prima al prezzo di circa 140.000 US$. Il viaggio è durato circa 15 giorni con scalo a Parigi, ma questa volta i passeggeri erano DACCO', la moglie, DACCO' Monica accompagnata da una amica/o (non ricordo con precisione), PEREGO Alberto, FORMIGONI Roberto, don GUIDO (Ottorino RANDON), il maestro VILLA, Mauro VILLA (Willy). Ricordo che a metà vacanza WILLY tornò indietro e al suo posto andarono il fratello di FORMIGONI (Carlo) accompagnato dalla moglie. Il costo del volo si aggirava intorno ai 3.500 € a persona. Tutti i costi furono sostenuti da DACCO' e pagati parte con la carta di credito (biglietti aerei) e la villa con bonifico fatto direttamente da DACCO' con le stesse modalità di cui sopra. Anche in questa occasione fui io a confermare la prenotazione della villa dopo aver ricevuto il preventivo.

Capodanno 2009-2010

Il viaggio del 2009/2010 è stato organizzato nello stesso identico modo di quello dell'anno precedente. Stessa villa, stessi partecipanti, stesse modalità di pagamento e prenotazione.

Capodanno 2010-2011

Essendoci stati delle lamentale da parte degli ospiti di DACCO' sulla adeguatezza dei servizi erogati dalla società ALTAMEER presso la villa di ANGUILLA, per il Capodanno 2010/2011 DACCO' decise di prenotare una villa a St. Marteen il cui costo era di poco inferiore a quello della villa dell'anno precedente, credo sui 130.000 USD. Esclusa la figlia di DACCO' e l'amico/a, i partecipanti sono rimasti gli stessi sopra indicati; dopo una settimana sono stati raggiunti dal fratello di FORMIGONI e dalla moglie, con la differenza (rispetto all'anno precedente) che WILLY è rimasto fino alla fine della vacanza.
A differenza dell'anno precedente, per questa vacanza non ho prenotato alcun volo in quanto DACCO' ha utilizzato un jet privato. Credo si trattasse del Challenger del San Raffaele. Per quanto a mia conoscenza tutti i costi sono stati sostenuti da DACCO'. Non so dire come sia stato pagato il jet privato. In questo caso la prenotazione della villa è stata fatta direttamente da DACCO' che ebbe a commentare con me i disservizi dell'anno precedente e la soluzione "migliorativa" da lui trovata che, peraltro, gli sarebbe anche costata di meno, per questo posso indicare il prezzo dell'affitto.
DOMANDA: Ha organizzato altre vacanze per questo gruppo?
***RISPOSTA**: Non come quelle che ho descritto. Mi è capitato, invece, di prenotare dei biglietti in periodi pasquali quando, in genere, lo stesso gruppo andava in vacanza in Costa Azzurra. In genere per le vacanze di Pasqua provvedevano autonomamente loro per l'alloggio in quanto avevano a disposizione la barca. Per quello che mi risulta, durante quelle vacanze la famiglia DACCO' andava in albergo mentre PEREGO e FORMIGONI utilizzavano la barca. Ho il ricordo di un albergo a Cannes del quale si era lamentata la figlia, anche se non ne ricordo il nome.*
DOMANDA: Ha fatto altri biglietti per le persone che ci ha indicato?
***RISPOSTA**: Ho fatto dei biglietti per Alberto PEREGO e Mauro VILLA su Olbia utilizzando per il pagamento carte di credito intestate a DACCO'. Preciso che in una occasione una collaboratrice di PEREGO mi consegnò una busta contenete un assegno per il pagamento di due biglietti (A/R) su Olbia. L'importo era di circa 700 €.*

In merito al noleggio dell'aereo di HSR per il viaggio verso i Caraibi, è stato sentito anche RIDOLFI Gianluca[68], comandante di volo

RIDOLFI Gianluca - assunzione di informazioni del 23.05.2012

Preciso che FORMIGONI ha viaggiato due volte con l'aereo del SAN RAFFAELE e, in entrambi i casi, c'era anche DACCO' con alcuni suoi familiari. I due hanno fatto un viaggio a St. Marteen per il Capodanno del 2010-2011.

OMISSIS

lo pilotai l'aereo fino a St. Marteen con scalo di circa 40 minuti nelle Azzorre e poi riportai l'aereo a Milano. Dopo circa due settimane tornai a St. Marteen per riportare in Italia i passeggeri, sempre con scalo nelle Azzorre.

Si dà atto che viene mostrata al sig. RIDOLFI la fattura n. 260 del 28.02.2011, emessa da ALBA SERVIZI nei confronti di EUROSAT TELECOMMUNICATION LIMITED, dell'importo di 100.000 Euro relativa al volo Milano-St. Marteen A/R (ALLEGATO n. 1).

Il sig. RIDOLFI conferma che la fattura fa riferimento al volo in argomento.

Le dichiarazioni di DANZI sui costi sostenuti interamente da Pierangelo DACCO' per l'organizzazione dei viaggi di Capodanno sono state confermate dallo stesso DACCO'

DACCO' Pierangelo: verbale di interrogatorio del 19.05.2012

DOMANDA: Con riferimento alla fattura di 100.000 euro emessa dalla società ALBA il relazione ad un volo per ST. MARTEEN a Capodanno 2010/2011, chi ha preso parte a questo viaggio?

***RISPOSTA**: Oltre a me e mia moglie, vi erano PEREGO, FORMIGONI, il maestro VILLA e un amico di Bassano don Guido RANDON nonché Willy.*

Si dà atto che vengono mostrate due contabili di pagamenti per un ammontare di 114.000 euro e 38.000 euro per l'affitto di una villa a St MARTEEN.

DOMANDA: Di cosa si tratta?

***RISPOSTA**: Si tratta delle spese per l'affitto della villa in cui abbiamo alloggiato durante il Capodanno 2010-2011. Tutte le persone che hanno volato con il volo sopra indicato hanno poi alloggiato nella villa per il cui affitto ho sostenuto io tutti i costi.*

ALTRE UTILITA' A FAVORE DEL PRESIDENTE FORMIGONI

DOMANDA: Oltre al Capodanno 2010-2011 di cui abbiamo già parlato, lei ha finanziato altri viaggi del Presidente FORMIGONI e del suo entourage? In particolare, può spiegare dove ha trascorso le vacanze di Capodanno 2008-2009 e 2009-2010?

***RISPOSTA**: Oltre al Capodanno 2010-2011, ho passato con FORMIGONI anche il Capodanno 2009-2010 e 2008-2009. In occasione di tutte le vacanze di fine d'anno, ho sostenuto io tutte le spese di alloggio presso le ville prese in affitto ai Caraibi. FORMIGONI e altri amici hanno alloggiato in tali ville senza corrispondere alcuna quota. Per quanto riguarda invece i viaggi aerei sono certo che FORMIGONI mi ha rimborsato tramite PEREGO, ma non sono in grado di riferirvi con quali modalità, forse anche in contanti. Non ricordo le modalità con cui FORMIGONI mi ha rimborsato i biglietti aerei da me anticipati, ma ricordo che mi disse che voleva assolutamente rimborsarmi perché era un personaggio pubblico. Mi chiedete se FORMIGONI mi abbia anche*

[68] Anche le dichiarazioni rese in sede di indagini da RIDOLFI sono state acquisite su consenso delle parti.

rimborsato per il volo aereo del Capodanno 2010-2011 per il quale ho sostenuto la spesa di Euro 100.000 e rispondo di no, che in relazione a tale volo, così come per le spese di alloggio, FORMIGONI non mi ha rimborsato alcunché.

e da Roberto FORMIGONI, il quale, con maggiore sincerità di DACCO', ha ammesso di non avere mai rimborsato alcunché a DACCO', neanche con riguardo ai biglietti aerei.

Spontanee dichiarazioni FORMIGONI – ud. 8 luglio 2015 (pag. 66, 67, 68)

... è un segno di amicizia anche gli inviti che ricevo in quegli anni, a fare nel corso delle feste di Capodanno dei periodi di vacanza in località amene. Come nasce la cosa? Anche qui, nel consolidarsi del rapporto di amicizia tra me e DACCO', DACCO' mi dice "A fine anno vado con la mia famiglia in Sudamerica. Vieni anche tu, non puoi mancare. C'è mia moglie, ci sono le mie figlie, c'è il fidanzato della prima o il fidanzato della seconda, ho invitato anche tizio e tazio, tu non puoi mancare, devi venire anche tu". Sono tutti viaggi di Capodanno che la Procura minuziosamente ha ricostruito. Io non dico di no, dico di sì, accetto questo invito

OMISSIS

L'invito è di DACCO', DACCO' si fa carico delle spese, non mi ha mai chiesto nulla. *Io ho tentato la prima volta di dire "Beh va beh" mentre era in corso il viaggio, "almeno il viaggio aereo lo pago io", lo dissi con PEREGO, "Paghiamolo noi il viaggio", e diedi incarico a PEREGO di ricompensare l'equivalente del biglietto aereo. Tentammo, forse quella volta lì ci riuscimmo, a pagare il biglietto. Gli anni successivi io cercavo di sdebitarmi organizzando delle cene in queste località, devo dire che non si andava fuori a cena perché la casa era provvista anche di un cuoco, di una cuoca, che faceva da mangiare, pero' per volontà di sdebitarmi, in qualche modo di dimostrare gratitudine all'amico, organizzavo appunto le cene fuori oppure l'escursione in barca. Là non c'erano, non c'era la barca di DACCO', quindi si viveva sulla spiaggia, ma organizzavo la visita di questa o di quell'altra località suggestiva. Ripeto: cose normali tra amici, e tanto più tra amici di mare. Ecco la vera chiave del rapporto tra me e DACCO'. Siamo diventati in quegli anni amici e ci comportiamo da amici, e nessuno calcola il valore di quello che dà all'altro. Torno a dire: io non calcolo quanto spendo per organizzare la cena a casa mia, e DACCO' non calcola...*

FORMIGONI ha riconosciuto di non avere rimborsato mai nulla a DACCO', forse una volta sarebbe riuscito insieme a PEREGO a corrispondergli il prezzo del biglietto aereo.

Si sarebbe sdebitato organizzando, durante le vacanze, cene fuori ed escursioni in località *suggestive*.

Tali generiche spiegazioni non hanno trovato alcun riscontro in dibattimento e sono state, anzi, contraddette da altre significative circostanze. In particolare, i conti di FORMIGONI e di persone a lui vicine (PEREGO e Mauro VILLA detto Willy), come si dirà, nei periodi di vacanze sopra indicate, rimangono totalmente *silenti*: nessun prelievo, nessun pagamento POS, nessun addebito su carta di credito che documenti la benché minima spesa sostenuta *per* e *durante* i viaggi di Capodanno.

Non si comprende, dunque, con quali mezzi FORMIGONI si sarebbe sdebitato organizzando cene ed escursioni durante le vacanze caraibiche.

In merito ai costi sostenuti da DACCO' per le vacanze invernali, DANZI ha fornito qualche indicazione (per l'affitto dei resort caraibici e per i voli aerei).
L'analisi approfondita della documentazione bancaria dei conti riferibili a Pierangelo DACCO' (anche attraverso l'esame degli estratti conto delle carte di credito condotto dal CT della Procura, dott. PACINI della Banca d'Italia) ha consentito alla P.G. di ricostruire in modo puntuale i costi per le vacanze di Capodanno.
In particolare, in base alla testimonianza del Mar. D'AGOSTINO (cfr. trascrizione e slides da lui prodotte, in particolare da 43 a 43) i risultati delle indagini possono essere ricostruiti come segue.
Per le vacanze di **Capodanno 2006/2007 in Sudamerica (Argentina, Patagonia e Brasile)** è stato possibile quantificare le spese sostenute da DACCO' esaminando i costi addebitati nel periodo di Capodanno sulle carte di credito dell'imputato (e riferibili a spese aeree, agenzie di viaggi argentine, hotel, ristoranti, società di noleggio di autovetture e di taxi siti in Brasile ed Argentina).
Sono risultate spese per complessivi **Euro 24.157,54** e **CHF 4.992,85**[69].
Con riguardo alle vacanze di **Capodanno 2007/2008 in località Anguilla (Caraibi)** sono stati individuati due pagamenti effettuati in data 14 giugno 2007 e 11 settembre 2007 rispettivamente di € 56.960,11 ed € 54.820,86, per un totale di **Euro 111.780,97**, per il solo affitto della villa resort.
I pagamenti sono stati disposti dal conto rubrica GENIAL di GRENCI, alimentato da trasferimenti provenienti dalla società D.P. CONSULTANTS LLC. Peraltro, è interessante notare come con riguardo al pagamento del resort il trasferimento di Euro 2.320.000 da DP CONSULTANTS al conto GENIAL (da cui poi vengono tratte le provviste per il pagamento del resort) corrisponde al pagamento di una fattura emessa da M.T.B. nei confronti della Fondazione pavese, il cui importo M.T.B. trasferisce a DP CONSULTANTS.
Durante il periodo di vacanza le carte di credito di DACCO', invece, registrano spese per **Euro 22.268,38** e **CHF 7.892,60** (spese relative a hotel, servizi aeroportuali, ristoranti aventi sede in Anguilla, nonché spese accessorie addebitate dalla società di gestione della villa resort).
Per le vacanze di **Capodanno 2008/2009 in località Anguilla (Caraibi)** sono stati individuati tre pagamenti per l'affitto della villa resort effettuati in data 24 giugno 2008, 12 settembre 2008 e 12 novembre 2008 rispettivamente di € 50.442,56, € 48.433,05, ed € 13.426,08 per un totale di **Euro 112.301,69**. I pagamenti provengono ancora una volta dal conto rubrica GENIAL di GRENCI alimentato dalle provviste di DP CONSULTANTS.
Per il periodo di vacanze risultano addebiti sulle carte di credito di DACCO' per **Euro 33.190,41** e **CHF 3.385,90** (per spese relative ad aerei, hotel, servizi aeroportuali e di noleggio automobili, ristoranti aventi sede in Anguilla, e spese accessorie addebitate dalla società di gestione della villa resort).
Per le vacanze di **Capodanno 2009/2010 in località Anguilla (Caraibi)** risultano i seguenti pagamenti per l'affitto della villa resort: in data 31 luglio 2009 di **Euro 62.328,90**; in data 12 ottobre 2009 di **USD 85.932,56**. I pagamenti sono stati effettuati, il primo, direttamente dal conto

[69] I criteri seguiti dalla P.G. delegata per la ricostruzione delle spese sostenute da DACCO' (con addebiti su carte di credito) nell'interesse di FORMIGONI appaiono pienamente condivisibili. Invero, come già detto, in relazione a tutti i periodi di vacanze invernali dal 2006 al 2011, i conti di FORMIGONI, PEREGO e VILLA non registrano alcuna movimentazione che documenti spese sostenute nel corso dei lunghi soggiorni. Non si comprende con quali risorse gli imputati abbiano pagato ristoranti e pernottamenti, noleggiato autovetture, se non ipotizzando che le spese sostenute da DACCO' coprissero anche le esigenze dei suoi ospiti.

londinese di DP CONSULTANTS, il secondo da uno dei conti rubrica di GRENCI, DULCES, per conto di DP CONSULTANTS.
Nel periodo di vacanza sono stati registrati addebiti sulle carte di credito di DACCO' per **Euro 10.238,38** e per **CHF 15.404,35** (per spese relative ad aerei, hotel, servizi aeroportuali e di noleggio automobili, ristoranti aventi sede in Anguilla, e per spese accessorie addebitate dalla società di gestione della villa resort).
Da ultimo per il **Capodanno 2010/2011 in località Saint Marteen (Caraibi)**, è stata individuata una fattura emessa dalla ALBA Servizi Aerotrasporti per un importo pari ad **€ 100.000**, avente ad oggetto: *"noleggio aereo ai fini del trasporto di persone non di linea MI LINATE - ST. MARTEEN - MI LINATE dal 27.12.2010 al 10.01.2011"*. La fattura risulta pagata in data 15 settembre 2011, con addebito sul conto AIB IE56 AIBK 9310 6322 4640 69 intestato ad EUROSAT TELECOMMUNICATION LTD, il quale a sua volta, in data 13 settembre 2011 riceve la provvista da Antonio SIMONE con causale "finanziamento soci".
Per l'affitto della villa resort, risultano due pagamenti effettuati in data 21 settembre 2010 e 27 ottobre 2010 rispettivamente di **Euro 38.000** ed **Euro 114.000** provenienti dai conti della società di DACCO', ALVINSTER CORPORATION[70], con causale "vacanze". Entrambe le distinte riportano la causale: "*reservation fee villa SANDYLANE*".
Le spese documentate tramite le carte di credito di DACCO' ammontano a **Euro 10.040,09** e **CHF 6.761,25** (per spese relative ad aerei, hotel, servizi aeroportuali e di noleggio automobili, ristoranti aventi sede in Saint Marteen, spese accessorie addebitate dalla società di gestione della villa resort).
Complessivamente, pertanto, con riferimento alle vacanze di Capodanno, le spese sostenute da DACCO' e SIMONE ammontano a:

- **Euro 638.306,26**
- **CHF 38.436,95**
- **USD 85.932,56**

Pare opportuno sottolineare, come, sebbene a tali viaggi partecipassero anche Pierangelo DACCO' ed alcuni suoi familiari, costoro fossero in netta minoranza rispetto a FORMIGONI ed alle persone che lo accompagnavano. La maggior parte delle spese venivano, dunque, sostenute nell'interesse del Presidente, di suoi strettissimi amici (PEREGO), di suoi collaboratori (Mauro VILLA), di suoi familiari (Carlo FORMIGONI con la moglie) e di altre persone (il Maestro VILLA e don Guido) che risultano essere state regolarmente ospitate sulle imbarcazioni in uso a Roberto FORMIGONI.

Alle spese per le vacanze di Capodanno, devono aggiungersi i costi sostenuti da DACCO' e SIMONE per ulteriori viaggi di FORMIGONI, PEREGO e i loro familiari.
Tra i viaggi risulta, anzitutto, un volo privato da Linate a Nizza effettuato con partenza il 14 aprile 2011 e ritorno il 16 aprile 2011. Nell'occasione DACCO' noleggiò l'aereo di HSR per il costo di Euro 51.750. Al riguardo è stata individuata la fattura n. 553 emessa dalla società di gestione del

[70] ALVINSTER, come si ricorderà, è la società che, nel sistema SIB LAB, riceve somme dal conto BSI di Pierangelo DACCO' a sua volta alimentato dal conto SIKRI.

velivolo nei confronti della società di SIMONE, EUROSAT. Il comandante dell'aereo ha riferito che tra gli ospiti di DACCO' vi era anche il Presidente FORMIGONI

RIDOLFI Gianluca - assunzione di informazioni del 23.05.2012

Il secondo volo si è svolto nella primavera del 2011. Ho portato DACCO' con la famiglia e credo anche FORMIGONI da Milano a Nizza; poi sono stato incaricato di riposizionare l'aereo, senza passeggeri, nell'aeroporto di Digione e lì sicuramente ho imbarcato sia DACCO' che FORMIGONI ed i loro ospiti per riportarli a Milano Linate.

Si dà atto che viene mostrata al sig. RIDOLFI la fattura n. 553 del 20.05.2011, emessa da ALBA SERVIZI nei confronti di EUROSAT TELECOMMUNICATION LIMITED, dell'importo di 51.750 Euro in cui viene riportato un volo del 14.04.2011 da Linate a Digione, un altro del 16.04.2011 da Digione a Linate, un volo del 21.04.2011 da Linate a Nizza ed, infine, uno del 28.04.2011 da Nizza a Milano Linate (ALLEGATO n. 2).

DOMANDA: Dalla fattura che le viene mostrata sembra che i voli siano due e che, comunque, il tragitto non corrisponda a quello che lei ha riferito. Può spiegare questa incongruenza?

RISPOSTA: *Non so come la ALBA abbia fatturato questo viaggio. Io sono sicuro del fatto che ho portato DACCO' e la famiglia da Linate a Nizza dove ho dormito. Come vi ho già detto non sono sicuro se da Linate a Nizza fosse anche presente FORMIGONI con i suoi amici. Dopo aver dormito a Nizza, la mattina successiva, ho riposizionato l'aereo senza passeggeri a Digione. Qui sono sicuro di aver trasportato DACCO' con la famiglia e FORMIGONI con gli amici da Digione a Milano Linate. Vorrei aggiungere che, indipendentemente da quello che è riportato sulla fattura, i costi sono comunque gli stessi.*

Anche la società di cui è beneficiario economico Antonio SIMONE, EUROSAT, contribuisce alle spese delle vacanze pagando la fattura per il viaggio a Nizza nonché la fattura di Euro 100.000 per il viaggio di Capodanno del 2010/2011.

Da ultimo l'esame degli estratti conto riferiti ai pagamenti eseguiti da Pierangelo DACCO' con carte di credito hanno messo in evidenza ulteriori spese effettuate a favore di Alberto PEREGO, Roberto FORMIGONI, il fratello di quest'ultimo, Carlo, ed Anna MARTELLI, moglie di Carlo FORMIGONI.

In particolare nel seguente prospetto vengono riepilogate le spese di viaggio risultanti dagli estratti conto delle carte di credito di DACCO':

Viseca Raiffesen 1109788000000990	27/11/2008	€ 4.080,80	FORMIGONI ROBERTO	AIR FRAN 0573329831372, 848884466	Aerei
		€ 4.080,81	PEREGO ALBERTO		Aerei
Viseca Raiffesen 1109788000000990	10/12/2009	€ 3.5[illegible]	[illegible] CARLO	AIR FRAN 0573004090397, 848884466	Aerei
		€ 3.5[illegible]	[illegible] ANNA		Aerei
Viseca Raiffesen 1109788000000990	30/01/2009	€ 1.297,09	FORMIGONI	AIR FRAN 0573329831372, 848884466	Aerei
		€ 1.297,09	PEREGO		Aerei
Viseca Raiffesen 1109788000000990	23/04/2010	€ [illegible]	[illegible]	AIR FRAN 0573004090397, 848884466	Aerei
		€ [illegible]	[illegible]		Aerei

Ciò consente di ricostruire ulteriori spese per biglietti aerei pari ad **€ 18.144,17.**[71]
DACCO' e SIMONE si fanno carico evidentemente di tutte le esigenze di FORMIGONI, e delle persone a lui più vicine pagando biglietti aerei non legati – almeno per quanto risulta – a vacanze trascorse in compagnia della famiglia DACCO', attingendo dalle provviste loro assicurate dai pagamenti illeciti di FSM e di HSR.

* * *

§ 10.4 - La villa in Arzachena – Località Li Liccioli

Tra le utilità ottenute da Roberto FORMIGONI la pubblica accusa individua il godimento (anche in questo caso a titolo gratuito, salvo il pagamento di Euro 20.000 eseguito da PEREGO per il solo mese di agosto 2010) protrattosi per anni e, successivamente, l'acquisto ad un prezzo sensibilmente inferiore a quello di mercato di una esclusiva villa sita in una delle zone di maggior pregio della Costa Smeralda.
Alla luce di quanto emerso in dibattimento l'addebito pare fondato.
Nel corso della sua deposizione il Mar. D'AGOSTINO ha ricostruito l'operazione immobiliare condotta dalla società LIMES s.r.l. di Pierangelo DACCO', con la costruzione di tre distinte ville su tre lotti (sul punto si rinvia a quanto esposto dal teste e dall'imputato SIMONE – cfr. paragrafo relativo alla partecipazione di SIMONE all'accordo corruttivo).
In questa sede è sufficiente evidenziare che la LIMES, nell'esecuzione dell'operazione immobiliare, oltre a stipulare un mutuo di Euro 2.900.000, viene finanziata dalla IUVANS INTERNATIONAL di Pierangelo DACCO' per circa cinque milioni; la IUVANS INTERNATIONAL riceve tali somme dal circuito che fa capo a M.T.B. Come riferito da GRENCI tutte le operazioni immobiliari di DACCO' e SIMONE venivano supportate dal *polmone finanziario* del gruppo di società: M.T.B.
In ogni caso, in esito alle vendite dei lotti immobiliari, LIMES restituisce a IUVANS il finanziamento ricevuto per Euro 5.200.000 circa.
La prima villa in costruzione (sebbene non ultimata) viene venduta il 13 luglio 2006 ad una società lussemburghese al prezzo di Euro 6.922.750.
In data 8 marzo 2007 LIMES vende alla società CHRIMAR s.r.l., il secondo lotto edificabile, confinante con la villa già venduta, per il prezzo di Euro 1.648.000 (si trattava di un lotto con un rustico).
La seconda villa costruita da LIMES (quella che poi sarà venduta a PEREGO e FORMIGONI) risulta essere stata ultimata all'incirca nell'anno 2007 e, comunque di certo nel 2008. I lavori furono affidati ad un prestigioso architetto, LE SUISSE, particolarmente rinomato in Costa Smeralda.
Come per le imbarcazioni, FORMIGONI e PEREGO hanno avuto piena e libera disponibilità della villa in Arzachena quantomeno nelle stagioni estive del 2009 e del 2010 (probabilmente anche nel 2008).

[71] È appena il caso di notare che, anche con riguardo alle spese sostenute per PEREGO, pari a circa Euro 5.300, si tratta di importo ben superiore ai 700 Euro che DANZI ha dichiarato di avere ricevuto dall'imputato quale rimborso per un biglietto aereo pagato da DACCO'.

La circostanza è riferita dai membri degli equipaggi nelle dichiarazioni sopra commentate e confermata dal teste DANZI

DANZI Giuseppe – sit del 30.05.2012

DOMANDA: E' a conoscenza del fatto che PEREGO abbia acquistato una villa dalla società LIMES?
RISPOSTA: *Sì, me ne parlò CIPELLI in quanto fu delegato a occuparsi dell'operazione ... La villa si trova in Sardegna, credo al confine con il golf Pevero. E' stata acquistata da PEREGO che però l'aveva già in uso da alcuni anni unitamente a FORMIGONI e loro amici. Preciso che questa villa (prima della vendita) è stata utilizzata anche da Erika e familiari.*
OMISSIS
DOMANDA: Lei ci ha detto nel corso di questa audizione che PEREGO e FORMIGONI insieme ai loro amici venivano ospitati da DACCO' nella casa in Sardegna. Questo vuol dire che DACCO' sosteneva tutte le spese?
RISPOSTA: *Sicuramente i costi della villa erano in capo a DACCO'. Dico questo perché le utenze erano intestate alla LIMES. Tra i costi dell'utilizzo estivo, quello per l'energia elettrica era particolarmente oneroso*

Anche il teste BUSCEMI ha confermato che, sostanzialmente, la villa era in uso a PEREGO e FORMIGONI

Teste BUSCEMI – ud. 29 maggio 2015 (pagg. 42, 43)

P.M. DOTT. PASTORE – ... Con riguardo alla casa venduta a PEREGO prima della vendita la casa da chi veniva utilizzata? Lei prima aveva fatto riferimento, glielo chiedo con maggiore precisione. Negli anni precedenti la vendita, cioè nel 2008, 2009, 2010, 2011, da chi veniva utilizzata la villa?
TESTE BUSCEMI - Da PEREGO sicuramente, anche precedentemente credo che abbia anche affittato la casa PEREGO.
P.M. DOTT. PASTORE – Comunque in queste stagioni era occupata da PEREGO?
TESTE BUSCEMI – Sì, lui l'affittava, mi sembra, non so se stagionalmente o annualmente. Comunque l'ha anche affittata e quindi la usava lui con la sua famiglia.
P.M. DOTT. PASTORE – E il presidente FORMIGONI vi soggiornava?
TESTE BUSCEMI - Non lo so, ritengo di sì. Io l'ho visto qualche volta, ma non so che tipo di... per quanto tempo ha soggiornato. Se è questa la domanda è una domanda a cui non so rispondere in termini quantitativi.
PRESIDENTE – Più che altro se ha ricordo negli anni in cui PEREGO l'ha affittata.
TESTE BUSCEMI – Sì sì. No no, sto dicendo prima. Sì, anche FORMIGONI è andato certamente ospite del Dottor PEREGO.

e che questi vi ospitavano loro familiari ed amici, aggiungendo che la villa non veniva utilizzata da Pierangelo DACCO' e dalla sua famiglia

Teste BUSCEMI – ud. 29 gennaio 2015 (pagg. 44, 45, 46)

P.M. DOTT. PASTORE – C'erano anche altri ospiti del presidente FORMIGONI in questa villa? Hanno soggiornato anche altri ospiti del presidente FORMIGONI?

TESTE BUSCEMI - Io so, era a mia conoscenza che anche il fratello qualche volta...

P.M. DOTT. PASTORE – E altre persone?

TESTE BUSCEMI – Altre persone penso di sì, cioè ospiti di FORMIGONI penso di sì, ma non posso dire chi perché non lo so.

P.M. DOTT. PASTORE – Lei aveva detto il 12 ottobre 2012: "Ricordo tra gli altri anche Willy e altri conviventi di FORMIGONI".

TESTE BUSCEMI – Ah sì sì, Willy. Willy era un suo amico, segretario del presidente.

P.M. DOTT. PASTORE – E gli altri conviventi?

TESTE BUSCEMI - Intendo dire il fratello, la sorella, la famiglia di FORMIGONI e poi... io non so chi viveva in casa di FORMIGONI.

P.M. DOTT. PASTORE – L'ha detto lei, lei ha parlato di altri conviventi di FORMIGONI.

TESTE BUSCEMI – Conviventi intendo dire PEREGO che era il capo casa e poi non so chi altri della famiglia di FORMIGONI partecipassero oltre ai fratelli e ai nipoti anche.

P.M. DOTT. PASTORE – Che non sono mi pare conviventi di FORMIGONI.

TESTE BUSCEMI - Convivente è PEREGO.

P.M. DOTT. PASTORE – Lei ha detto "altri conviventi di FORMIGONI".

TESTE BUSCEMI – PEREGO. Poi ce ne saranno altri, però io non so i nomi perché non ero a conoscenza di quel mondo.

P.M. DOTT. PASTORE – Ho capito, però dato che lei aveva dichiarato: "Tra gli altri ricordo "Willy e altri conviventi di FORMIGONI". Gli altri conviventi erano gli altri appartenenti alla comunità dei Memores?

TESTE BUSCEMI – Sì, esatto, però non so i nomi, non li conosco.

P.M. DOTT. PASTORE – Non li ricorda i nomi?

TESTE BUSCEMI – Non è che non li ricordo, non li conosco.

P.M. DOTT. PASTORE – Li ha visti semplicemente nella villa. La casa era utilizzata anche da Pierangelo DACCO'?

TESTE BUSCEMI - Prima della vendita dice?

P.M. DOTT. PASTORE – Sì.

TESTE BUSCEMI - Immagino che qualche volta sia transitato anche il Dottor DACCO' in quella villa.

*P.M. DOTT. PASTORE – **Lei aveva dichiarato: "Per quanto a mia conoscenza la villa non veniva utilizzata dalla famiglia DACCO'".***

*TESTE BUSCEMI – **No, non veniva utilizzata da noi. Noi ci andavamo, abbiamo fatto dei pranzi...***

P.M. DOTT. PASTORE – Dalla famiglia DACCO'.

OMISSIS

*TESTE BUSCEMI – No, faccio parte della famiglia BUSCEMI, ma faccio parte, se mi consente, anche della famiglia DACCO' e di questo ne ho un vanto e sicuramente un orgoglio. Quindi **posso dire che il Dottor DACCO' non soggiornava in quella casa e confermo**, non posso escludere che non vi sia stato magari in una giornata, ma non capisco quale sia il problema francamente.*

BUSCEMI, riferendo del successivo acquisto della villa, ha ribadito l'uso costante della villa da parte di Alberto PEREGO

Teste BUSCEMI – ud. 29 gennaio 2015 (33 – 34)

PEREGO non so se a nome suo o con una società, questo non lo so, ha acquistato perché ***PEREGO soggiornava spesso in quella casa, ne faceva un uso continuo e costante, lui con la sua famiglia.*** *Quindi di fatto il signor PEREGO era colui che utilizzava molto spesso la casa, quindi io ritengo che questa casa l'abbia acquistata per sé e per la sua famiglia.*

FORMIGONI e PEREGO hanno, quindi, goduto in via esclusiva della villa per varie stagioni. A fronte di tali utilità risulta un unico pagamento, nel mese di agosto 2010, dell'importo di euro 20.000, da parte di PEREGO.
Trattasi di una somma davvero esigua se, come è stato accertato, la medesima villa, successivamente alla vendita, nell'anno 2013 è stata concessa in locazione a DE LONGHI Fabio **per i mesi di luglio e agosto per un canone complessivo di <u>Euro 225.000</u>** (v. documenti depositati dal P.M. all'udienza del 18 febbraio 2015).

E' importante evidenziare che dopo l'estate del 2009 alla villa furono apportate importanti migliorie che determinarono una spesa per la LIMES di circa 400-500.000 Euro.

CIPELLI Pierluigi – sit del 05.06.2012

DOMANDA: Dal 2009 al 2011, sono stati effettuati dei lavori di ristrutturazione/ampliamento della villa che poi PEREGO ha acquistato?
RISPOSTA: *Premetto che la villa in questione, nel 2008/2009, era di fatto già finita non a caso c'era già l'agibilità. Il valore iscritto a bilancio dell'immobile (terreno e villa) ricordo che si aggirava tra i 2,2 e 2,4 mln di Euro.* ***Dopo l'estate 2009, sono stato incaricato da DACCO' di seguire – da Milano - una serie di lavori di ristrutturazione ma soprattutto di ampliamento della villa.*** *Questi lavori credo che fossero stati richiesti da PEREGO che poi avrebbe acquistato l'immobile. I lavori consistevano nel rifacimento di alcune stanze ed, in particolare, nel rifacimento di alcune stanze al piano interrato e* ***nell'ampliamento di una camera da letto che credo sarebbe stata poi utilizzata da FORMIGONI*** *ma non ne sono sicuro. Inoltre, fu ridistribuita la cucina, il soggiorno e la dispensa. Infine è stato rifatto il giardino con la creazione di una zona barbecue. Mi si chiede quanto siano costati questi ulteriori lavori sull'immobile e rispondo che la cifra si aggira intorno ai 400.000/500.000 euro.*
DOMANDA: Che interesse aveva FORMIGONI alla villa se è stata acquistata da PEREGO?
RISPOSTA: L'interesse di FORMIGONI era legato al fatto che la villa l'avrebbe occupata insieme con PEREGO, almeno così mi disse PEREGO. *Inoltre, la mia sensazione, quando parlavo con PEREGO, è stata sempre che questo rappresentasse non solo il suo interesse all'acquisto ma anche quello di FORMIGONI.* ***Intendo dire che ritengo che la villa sia stata acquistata da entrambi anche se formalmente solo ed esclusivamente da PEREGO.***
OMISSIS
DOMANDA: Chi ha pagato i lavori di ristrutturazione?
RISPOSTA: *Tutti i lavori sono stati pagati dalla società LIMES.*

La società di DACCO', LIMES, sostiene delle spese particolarmente significative per adeguare la villa alle esigenze e richieste di PEREGO e FORMIGONI ai quali la stessa era destinata.

La circostanza è di particolare importanza con riferimento al valore dell'immobile poi ceduto nel 2011.

Al riguardo, la difesa PEREGO ha introdotto, all'udienza dell'8 marzo 2016, quale teste, Fernanda BRUNATI, titolare di un'agenzia immobiliare di Porto Cervo, alla quale la LIMES nel 2005 aveva conferito mandato a vendere l'immobile fissando un prezzo di Euro 5.000.000 e, successivamente, nel 2008 aveva conferito mandato a vendere, valido per il 2009, per il prezzo di Euro 7.000.0000

La teste ha riferito che la villa si trovava in un lotto molto panoramico, ma aveva diversi difetti tra i quali una cucina aperta sul salotto, delle scale molto ripide per accedere all'immobile. Tali difetti avevano rappresentato degli ostacoli alla vendita della villa.

La BRUNATI ha poi dichiarato che, dopo l'acquisto, PEREGO le diede incarico di affittarla, cosa che la teste fece individuando nel DE LONGHI il conduttore, precisando che all'epoca "*però l'aveva molto abbellita la casa*".

A domande del P.M. sulle migliorie che aveva riscontrato nell'immobile la BRUNATI ha fatto riferimento proprio ai lavori eseguiti da LIMES ed indicati da CIPELLI

Teste BRUNATI – ud. 8 marzo 2016 (pagg. 107 – 109)

P.M. PEDIO – Lei ha detto che aveva ricevuto un mandato a vendere, poi la casa non è stata venduta e lei non ha più ricevuto mandati, se non ho capito male?

TESTE BRUNATI – No, mandati scritti no.

P.M. PEDIO – Ha fatto riferimento al fatto che poi la casa era stata abbellita. Le risulta che siano state fatte delle modifiche in questa casa?

TESTE BRUNATI – Mi risulta che da due camere hanno fatto una camera padronale.

P.M. PEDIO – Perché lei è tornata con l'affittuario, giusto?

TESTE BRUNATI – Certo.

P.M. PEDIO – Quindi le ha viste le modifiche?

TESTE BRUNATI – Certo.

P.M. PEDIO – Non gliele hanno raccontate?

TESTE BRUNATI – No no.

P.M. PEDIO – Ed era – ha detto lei – molto abbellita?

TESTE BRUNATI – Sì, molto abbellita.

P.M. PEDIO – Cosa intende?

TESTE BRUNATI – Un po' l'arredamento, un po' gli accessori.

P.M. PEDIO – Ma anche strutturalmente erano stati fatti dei cambiamenti?

TESTE BRUNATI – Era stato fatto un ponticello che dal parcheggio accedeva al primo terrazzamento.

P.M. PEDIO – Quindi era reso più comodo l'accesso?

TESTE BRUNATI – Quindi evitava la scala più ripida che dal parcheggio scendeva al terrazzo.

P.M. PEDIO – Ed erano state anche aumentate le camere da letto o riviste le camere da letto, ristrutturate?

TESTE BRUNATI – Era stata fatta una camera da letto per il servizio con bagno e poi era stata spostata la cucina.

P.M. PEDIO – In che senso?

TESTE BRUNATI – La cucina prima era aperta sul salotto e invece dove era prevista la cucina è stata fatta la zona pranzo.

P.M. PEDIO - E' stato ampliato anche il salotto, la sala da pranzo?

TESTE BRUNATI – No, il salotto è rimasto così.
P.M. PEDIO - E' stata creata...
TESTE BRUNATI – Hanno fatto, al posto della cucina che era aperta sul salotto, hanno fatto la sala da pranzo.

Proprio i difetti che avrebbero impedito la vendita della villa a 5 milioni, prima, e poi a 7 milioni, erano stati eliminati dai lavori affidati da DACCO' a CIPELLI dopo l'estate del 2009. Lavori che rendono comprensibile l'altissimo costo di locazione corrisposto da DE LONGHI per i due mesi estivi del 2013.

In data 28 ottobre 2011, quando era già scoppiato il caso di HSR e dopo il suicidio di CAL, con atto a rogito del Notaio PAPACCIO di Tempo Pausania, viene stipulato il contratto di vendita della villa tra LIMES s.r.l., rappresentata per l'atto dal procuratore speciale CIPELLI, e Alberto PEREGO.
Il prezzo viene fissato in Euro 3.000.000.
E' stato acquisito anche il contratto preliminare di vendita sottoscritto in data 19 maggio 2011 da Erika DACCO', per LIMES, e da Alberto PEREGO, con cui il promissario acquirente si impegnava a versare la somma di Euro 1.500.000 all'atto della stipula del preliminare ed Euro 1.500.000 al momento del rogito.
Prima di esaminare le modalità e la provenienza delle provviste, il dato sicuramente più significativo è rappresentato dal prezzo particolarmente *contenuto*.
Si vendeva a 3 milioni di Euro un immobile per il quale nel 2005 e nel 2009, in assenza delle migliorie poi apportate, l'agenzia BRUNATI aveva ricevuto mandato a vendere rispettivamente per 5 e 7 milioni di Euro.
Riscontro importante del cospicuo "sconto" praticato a FORMIGONI e PEREGO si ha dalla perizia redatta nell'interesse dell'istituto di credito Banca di Credito Sardo, che ha concesso a PEREGO un mutuo di Euro 1.500.000 per l'acquisto.
La perizia infatti ha attribuito alla villa un "*valore di mercato prudenziale*" pari a Euro 4.300.000, ed il perito ha espresso il convincimento che, in realtà, quello di Euro 3.000.000 fosse un prezzo dichiarato ai soli fini fiscali: "*si ritiene che il "prezzo" di vendita attestato in compromesso in Euro 3.000.000, sia ivi riportato per fini fiscali. Ovvero si stima che il valore di mercato della proprietà in questione, sia più veritiero se avvicinato ad Euro 4.500.000, tenuto conto anche della situazione di mercato. La valutazione odierna di Euro 4.300.000 è prudenziale, causa le modifiche accertate, regolarizzate in parte*".
Dunque, la valutazione prudenziale del perito incaricato dalla banca assegna all'immobile un valore di mercato maggiore di almeno Euro 1.500.000 rispetto al prezzo effettivo di vendita.
La circostanza che sia stato praticato un corrispettivo assolutamente fuori mercato trova conferma nei criteri che furono adottati per la determinazione del prezzo

CIPELLI – sit del 05.06.2012
DOMANDA: Lei ha riferito che il valore della villa iscritto a bilancio era tra i 2,2 e i 2,4 mln di Euro, inoltre ha riferito che sono stati spesi oltre 500.000 Euro per ulteriori lavori di ampliamento e ristrutturazione. Ritiene che il prezzo dell'immobile era congruo? Ha commentato con qualcuno il fatto che il prezzo fosse più o meno congruo?

RISPOSTA: *Ritengo che il prezzo dell'immobile sia congruo nel senso che le spese vive sono state "pareggiate" dai 3 milioni ma, di sicuro, la LIMES non ha avuto utili dall'operazione. Mi si chiede se PEREGO abbia pagato una cifra, oltre i 3 milioni, "in nero" e rispondo assolutamente no. Per quanto riguarda i commenti che ho fatto, ricordo di aver diverse volte parlato con CERNIGLIARO e DANZI del fatto che DACCO' avesse fatto a PEREGO "un prezzaccio".*
DOMANDA: Come è stato deciso il prezzo di 3 mln di Euro?
RISPOSTA: *Fui incaricato da DACCO' di controllare con lo studio NECCHI SORCI, precisamente con la dott.ssa Michela CIANI, che il valore di vendita dell'immobile, stabilito in 3 milioni di Euro, non fosse inferiore al "valore di carico" in bilancio dell'immobile stesso, ciò al fine di evitare di fare una vendita sotto costo. Una volta riscontrato che il prezzo aveva le caratteristiche richieste da DACCO', glielo comunicai e lui mi diede l'autorizzazione a procedere con l'operazione.*

DANZI – sit del 05.06.2012

DOMANDA: Sa a quale prezzo sia stata venduta la villa e ricorda se avete fatto qualche commento in merito?
RISPOSTA: *CIPELLI è stato delegato ad occuparsi dell'operazione e mi ha coinvolto nella stessa chiedendomi consigli e confrontandosi con me sul da farsi. Mi disse che il prezzo era stato fissato, mi pare, in tre milioni di Euro circa. Ricordo che CIPELLI aveva il problema di verificare con il commercialista (studio NECCHI SORCI) ed in particolare con una collaboratrice di cui in questo momento mi sfugge il nome, che il valore di carico dell'immobile fosse compatibile con il prezzo di vendita. Per quello che ricordo non ci furono problemi da un punto di vista contabile. La preoccupazione di CIPELLI e del commercialista era che il prezzo non fosse inferiore al valore di carico.*
DOMANDA: Dunque lei ci vuol dire che a CIPELLI fu indicato il prezzo di vendita e che successivamente fu delegato a fare i controlli in contabilità? A quell'epoca era stato già firmato il preliminare?
RISPOSTA: *Quello che io ricordo è che CIPELLI mi disse che DACCO' gli aveva indicato come prezzo di vendita 3 milioni circa e che gli aveva chiesto contestualmente di verificare che quel prezzo fosse compatibile con le scritture contabili. Colloco temporalmente questo fatto nel periodo di giugno e la metà di luglio 2011. Non so se a quell'epoca fosse già stato stipulato il preliminare.*
DOMANDA: Torniamo ai commenti sul prezzo.
RISPOSTA: Con CIPELLI e CERNIGLIARO abbiamo commentato innanzi tutto il fatto che PEREGO potesse spendere una cifra così importante per acquistare una casa e poi il fatto che la casa venisse venduta a un prezzo che ci sembrava particolarmente favorevole per l'acquirente sia rispetto ai valori di mercato della zona e sia rispetto ai consistenti costi sostenuti (soprattutto negli ultimi due anni) per ristrutturarla e modificarla.

Il prezzo fu quindi determinato in Euro 3.000.000 poiché occorreva quanto meno coprire il "valore di carico" iscritto in bilancio.
Nei capi di imputazione relativi ai fatti di corruzione si è indicata una "utilità" derivante dalla vendita della villa stimata in Euro 1.500.000, secondo la valutazione espressa dal perito dell'istituto di credito che ha concesso a PEREGO il mutuo per l'acquisto.
In realtà, l'utilità è risultata notevolmente maggiore.

Sono stati infatti acquisiti i provvedimenti assunti, in data 22 aprile 2013 e 30 settembre 2013, dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Sassari con cui

(i) sono state revocate le agevolazioni per l'acquisto della prima casa di cui PEREGO si era avvalso, non essendo le stesse applicabili ad un immobile che l'Agenzia ha ritenuto di qualificare "di lusso";

(ii) sono state rideterminate le imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute, poichè l'Agenzia ha disatteso il prezzo dichiarato nel contratto di compravendita e determinato il valore di mercato del bene in **Euro 5.412.000**.

E' dunque l'Agenzia delle Entrate, nell'ambito di procedimento amministrativo del tutto autonomo dal presente procedimento penale[72], ad avere determinato un valore di mercato dell'immobile acquistato da PEREGO di gran lunga superiore al prezzo corrisposto.

Peraltro, l'Agenzia ha fondato le sue conclusioni sulla perizia di stima redatta dall'Ufficio Territoriale di Tempio Pausania.

E si tratta di perizia particolarmente dettagliata ed attendibile nei risultati.

L'immobile viene descritto come "*una villa unifamiliare denominata "Li Grazii", posta in località Li Liccioli, via dei Ginepri n. 9, facente parte del complesso Golf Pevero all'interno dell'area del Consorzio Costa Smeralda. L'immobile, dalla forma particolarmente articolata tipica delle case edificate lungo la costa nord-est della Sardegna è posta in ottima posizione dominante, con spettacolare vista panoramica sul mare della ben nota "Costa Smeralda" in una delle sue località più esclusive. La villa, che ha una superficie totale coperta di circa 350,00 mq circondata da un giardino ben curato di circa 1400 mq ed una grande piscina privata, confina su tre lati con altre ville private ... L'immobile articolato su più livelli attorno ad un patio centrale scoperto, è composto da un grande soggiorno-pranzo, cucina, 6 camere da letto ciascuna con bagno privato, una lavanderia ed un locale deposito; sono inoltre presenti vari terrazzi e verande coperte e scoperte, una zona barbeque coperta, una ampia tettoria coperta per autovetture ed un locale tecnico per la piscina*" (v. anche allegati fotografici della perizia).

In merito ai criteri per la determinazione del valore di mercato della villa, l'Ufficio Territoriale ha premesso che "*il mercato immobiliare della zona in cui ricade il fabbricato oggetto della presente valutazione ha risentito solo parzialmente della contrazione delle vendite e dei prezzi. In particolare fino a tutto il 2011, epoca della stima, i prezzi degli immobili di pregio sono stati in costante aumento con anche punte altissime in relazione alla maggiore prossimità del mare. In generale il mercato degli immobili di prestigio della Costa Smeralda si è mantenuto robusto anche grazie al carattere cosmopolita e facoltoso dei compratori internazionali*".

L'Ufficio Territoriale ha quindi preso in considerazione i prezzi risultanti da atti di compravendita stipulati nello stesso periodo temporale (estate-autunno 2011) aventi ad oggetto immobili siti nella stessa area del Pevero Golf, ed è risultato un valore medio di mercato per mq pari ad Euro 13.000.

Valori confermati dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare del 2° semestre 2011 relativamente alla zona del Pevero Golf (min. 7.600 Euro/mq – max. 12.100 Euro/mq).

L'Ufficio Territoriale ha "prudenzialmente" assunto quale parametro, per la determinazione del valore dell'immobile, il prezzo di Euro 11.000 per mq.

---

[72] Il P.M. ha evidenziato, nelle sue conclusioni, di avere avuto notizia degli accertamenti dell'Agenzia delle Entrate dal custode dei beni sequestrati, dott. Attilio MARCOZZI, il quale ne ha preso contezza essendo anche custode delle quote della società LIMES S.r.l. alla quale gli avvisi di accertamento sono stati notificati.

I criteri adottati nella perizia e, in particolare, il confronto con altri rogiti effettivamente stipulati ed aventi ad oggetto immobili simili nella medesima area, rendono pienamente attendibile la stima finale di Euro 5.412.000.
Ne consegue che il vantaggio conseguito da FORMIGONI è pari allo "sconto" praticato per Euro 2.412.000.
Peraltro, che il valore dell'immobile fosse di gran lunga superiore a tre milioni di Euro, lo si deduce proprio dai canoni di locazione corrisposti a PEREGO da DE LONGHI Fabio per i soli mesi di luglio e agosto 2013 per complessivi Euro 225.000.

Si è parlato di vantaggio conseguito da FORMIGONI e, per mezzo di quest'ultimo, da PEREGO. Nonostante il formale acquirente dell'immobile sia stato PEREGO, le modalità di pagamento del prezzo e l'esame della documentazione acquisita dimostrano univocamente che l'acquisto è stato effettuato anche nell'interesse di Roberto FORMIGONI.

L'interesse di FORMIGONI all'acquisto è stato riferito da alcuni testi

CIPELLI – sit del 05.06.2012

DOMANDA: Che interesse aveva FORMIGONI alla villa se è stata acquistata da PEREGO?
RISPOSTA: *L'interesse di FORMIGONI era legato al fatto che la villa l'avrebbe occupata insieme con PEREGO, almeno così mi disse PEREGO.*

DANZI – sit del 30.05.2012

DOMANDA: E' a conoscenza del fatto che PEREGO abbia acquistato una villa dalla società LIMES?
RISPOSTA: *Sì, me ne parlò CIPELLI in quanto fu delegato a occuparsi dell'operazione, e su delega dell'amministratore della società stipulò il contratto. La villa si trova in Sardegna, credo al confine con il golf Pevero. E' stata acquistata da PEREGO che però l'aveva già in uso da alcuni anni unitamente a FORMIGONI e loro amici ... CIPELLI mi disse che PEREGO aveva deciso di acquistare la villa perché piaceva molto sia a lui che al Presidente FORMIGONI.*

Il diretto interesse di FORMIGONI all'acquisto della villa è peraltro provato in via documentale.
E' stata acquisita la documentazione bancaria relativa ai conti di PEREGO e FORMIGONI e, in relazione all'acquisto della villa, è emerso che:
- in data 20 maggio 2011, giorno successivo alla stipula del contratto preliminare di vendita della villa, Alberto PEREGO ha effettuato un bonifico a favore di LIMES S.r.l. di Euro 1.500.000 dal suo conto acceso presso BANCA SELLA S.p.A. con causale "*caparra conf. Acquisto immobile*";
- il conto di PEREGO, qualche giorno prima, in data 13 maggio 2011 era alimentato da un bonifico di Euro 1.000.000 disposto da Roberto FORMIGONI con addebito sul conto corrente del Presidente acceso presso la Banca Popolare di Sondrio – Filiale di Milano;

- in data 28 ottobre 2011 la Banca di Credito Sardo ha concesso a PEREGO, a titolo di mutuo, l'importo di Euro 1.500.000 ed a garanzia del capitale è stata iscritta ipoteca sull'immobile per la somma di 3 milioni di Euro;
- in pari data PEREGO bonifica l'importo di Euro 1.500.000 a favore di LIMES S.r.l. con causale "*bonifico ... atto compravendita del 28.10.2011*".

E' stata acquisita anche la contabile relativa al trasferimento di Euro 1 milione dal conto di Roberto FORMIGONI, dove con la sottoscrizione dell'imputato viene indicata quale causale *mutuo concordato*.

Appare quindi evidente l'interesse di FORMIGONI all'acquisto dell'immobile.

Ancora più significativa è la sottoscrizione da parte di PEREGO e FORMIGONI del documento contrattuale con cui FORMIGONI, accordando a PEREGO il mutuo, si riserva il diritto di godere liberamente dell'immobile nonché un diritto di prelazione per il caso di trasferimento, a qualsiasi titolo, della villa.

Si riporta qui di seguito il testo dell'accordo sottoscritto in data13 maggio 2011 da FORMIGONI e PEREGO

Milano, 13 maggio 2011
A mani
Caro Roberto,
ho ricevuto la Tua proposta che per immediatezza trascrivo:
"Milano, 13 maggio 2011
Caro Alberto,
qui di seguito intendo formalizzare quanto abbiamo tra noi già convenuto e precisamente:
premesso che
- *da quanto mi hai riferito Ti è stata offerta la possibilità di acquistare in Sardegna la Villa "Del Golf" in località Abbiadori ad un prezzo conveniente, anche in considerazione delle opere di adeguamento e manutenzione straordinaria da effettuare;*
- *non sono interessato e non intendo acquistare, neppure in comproprietà, la Villa, ma sono disponibile a farTi un prestito, a titolo personale, per permetterTi di fare un'offerta per acquistare la Villa;*
- *a fronte delle condizioni vantaggiose alle quali abbiamo convenuto il prestito Ti chiedo la possibilità di godere della casa liberamente, anche in Tua assenza e – nel contempo – di essere titolare di un diritto di prelazione dell'immobile alle condizioni che abbiamo pattuito.*

Tutto ciò premesso da considerarsi parte integrante ed essenziale della presente, formula la seguente
PROPOSTA
Ti consegno a titolo di mutuo, contestualmente all'accettazione della presente proposta, la somma di Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) a mezzo versamento sul conto corrente da Te indicato.
Tu assumi l'obbligo di restituirmi la somma, secondo modalità che più riterrai opportune, entro il 1 gennaio 2021.
Il presente mutuo è tra noi convenuto a titolo gratuito ed alle condizioni tutte contenute nella presente proposta.
Io disporrò liberamente delle chiavi della Villa e potrò utilizzarla – a titolo di comodato – per tutto il periodo di sussistenza del mutuo di cui all'art. 1.
Con l'accettazione della proposta Tu mi concedi altresì il diritto di prelazione all'acquisto della Villa. Nel caso in cui Tu intenda trasferire a qualunque titolo (oneroso o gratuito) la Villa dovrai

darmene comunicazione scritta nella quale dovrà essere indicato il corrispettivo, da quantificare in ogni caso in denaro e le altre condizioni alle quali il trasferimento dovrebbe essere concluso e l'invito a esercitare il diritto di prelazione.
Nel caso in cui Tu intenda trasferire la Villa a titolo gratuito resta tra noi inteso che il prezzo di riferimento per il mio esercizio del diritto di prelazione sarà il prezzo di riferimento per il mio esercizio del diritto di prelazione sarà il prezzo risultante dal rogito di acquisto.
Io dovrò esercitare il diritto di prelazione entro 90 giorni dalla ricezione della Tua comunicazione scritta e provvedere all'acquisto ed al versamento del relativo prezzo entro i successivi 60 giorni.
In segno di accettazione della mia proposta, Ti prego di ritrascrivere la presente sottoscrivendola per conferma ed accettazione

L'accordo è stato sottoscritto da PEREGO e FORMIGONI.
Va aggiunto che, dall'esame dei conti intestati a PEREGO e FORMIGONI non risulta eseguita alcuna, neppure parziale, restituzione della somma asseritamente concessa in mutuo.

Le conclusioni esposte sono confortate anche dal contenuto della conversazione intercorsa nell'ufficio del Presidente della Regione, tra Massimo BUSCEMI, compagno di Erika DACCO', e l'imputato FORMIGONI.
Si tratta di una conversazione intercettata in quanto BUSCEMI (utilizzando l'utenza cellulare 335-1267701 sottoposta ad operazioni tecniche), durante l'incontro, contatta volontariamente l'utenza 389.8856712 in uso al fidanzato di Monica DACCO' (tale Patrik GONNELLA).
La conversazione ha avuto luogo nel febbraio 2012 quando Pierangelo DACCO' era già in stato di detenzione da circa tre mesi, ed a BUSCEMI era stata da poco revocata la delega di Assessore regionale alla Cultura, essendogli stato promesso altro incarico e, segnatamente, la nomina a Presidente di FERROVIE NORD ENERGIA.
Dunque la conversazione si inserisce in tale contesto. Prima dell'incontro BUSCEMI si era attrezzato per registrare la conversazione. Si riporta la trascrizione della conversazione

BUSCEMI: *esco dalla Giunta in malo modo sono lo zimbello di tutti ... non è possibile Roberto cioè io vengo a guadagnare 2.500 Euro in meno in questo periodo qua in questo periodo qua in cui abbiamo tutto bloccato (n.d.r. fa riferimento alle vicende giudiziarie di DACCO') ... hanno chiamato Erika, adesso Erika l'hanno chiamata e dovrà andare non si sa ancora quando, ma sappiamo per che cosa*

FORMIGONI: *dove?*

BUSCEMI: *l'hanno chiamata in Tribunale,* ***perché le chiederanno com'è quella storia della casa, vogliono sapere conto e ragione e come mai così poco .... ma cosa stai dicendo? 3 mln!! Contro 9/10 milioni di valore commerciale! No guarda, siamo nella merda fino a qua!! Roberto siamo nella merda fino a qua e tu forse non te ne stai accorgendo o fai fai finta di non accorgertene*** *..... ma ti dico che ce le ho io le notizie, ce le ho io, lascia stare*

FORMIGONI: *ho le fonti*

BUSCEMI: *ce le ho anche io le fonti, ce le ho anche io. Noi ce le abbiamo le fonti perché ci arrivano gli avvisi di garanzia e le nostre fonti sono ufficiali, non sono ufficiose, eh! Quindi non è che le nostre fonti sono pettegolezzi, le nostre fonti*

sono richieste ufficiali di verifiche che stanno facendo

***FORMIGONI**: ma è arrivato...*

***BUSCEMI**: non è ancora arrivato, però evidentemente non è arrivato, ma stanno indagando su Erika le hanno sequestrato tutto a Erika, anche l'iPad le hanno sequestrato, tutti documenti della società della villa lì della Sardegna glieli hanno sequestrati tutti*

***FORMIGONI**: il problema, siccome mi sono impegnato a risolverlo, lo risolviamo.....*

E' interessante notare come BUSCEMI affronti il tema del prezzo della villa rivolgendosi direttamente a FORMIGONI, pur formalmente estraneo all'acquisto, e come il secondo non sia affatto sorpreso e, anzi, si impegni a risolvere il problema.

Nel corso del suo esame dibattimentale, BUSCEMI ha dichiarato ripetutamente, contraddicendo le dichiarazioni rese in fase di indagini, che egli aveva espresso soltanto una sua opinione con riguardo al valore della villa venduta senza avere svolto alcun approfondimento *tecnico* o *commerciale*.

Tuttavia su contestazione del P.M., ha ammesso di avere suggerito alla sua compagna Erika DACCO' di non comparire all'atto di vendita e di rilasciare procura a CIPELLI, anche perché quella vendita ad un prezzo così basso poteva apparire un favore fatto a FORMIGONI

Teste BUSCEMI – ud. 29 gennaio 2015 (pag. 25 – 26)

P.M. DOTT. PASTORE – Signor BUSCEMI, io le contesto che in data 12 ottobre 2012 alla medesima domanda: "Perché non le sembrava il momento giusto per fare quel tipo di operazione?" Lei ha risposto: "Ricordo che a luglio del 2011 si era suicidato Mario Cal e quindi stava per scoppiare in tutta la sua gravità il caso San Raffaele. Il San Raffaele è un ente erogatore finanziato dalla Regione, mio suocero lavorava per il San Raffaele ed in Regione si occupava di questioni di sanità. In questo senso ritenevo che non fosse opportuno in quel momento dare corso ad un contratto di vendita di un immobile di grande pregio ad un prezzo di favore tra DACCO', SIMONE e PEREGO perché quel contratto si risolveva nei fatti, per i rapporti che vi erano tra PEREGO e FORMIGONI, in un favore allo stesso FORMIGONI".

TESTE BUSCEMI – Sì, io questo lo dissi e lo confermo. Voglio fare delle precisazioni adesso a mente più libera. Non mi sembrava il momento giusto perché in effetti la morte di Cal aveva generato tensioni diffuse. Dissi una imprecisione durante quell'interrogatorio perché io dissi, ma proprio per mia ignoranza, che il Dottor DACCO' lavorava per il San Raffaele, in realtà il Dottor DACCO' non lavorava per il San Raffaele, ma io questo non lo sapevo. Io pensavo, avendo avuto frequentazioni con Cal, ma non aveva nessun contratto, quindi non lavorava proprio affatto. Quindi è una imprecisione che dissi, era una mia ignoranza...

P.M. DOTT. PASTORE – Si può lavorare anche senza contratti, comunque...

*TESTE BUSCEMI - ...sulla non conoscenza delle cose, anche perché non essendomi mai occupato delle sue attività io ovviamente non conosceva quasi nulla, di fatto nulla. Quindi dissi quella imprecisione sul San Raffaele, ma comunque **confermo il fatto che non mi sembrava il momento di vendere perché avvertivo delle tensioni e quindi quel** prezzo **di 3 milioni dovuto a un momento di mercato in grave crisi, com'è ancora oggi, poteva apparirmi un prezzo, vista la persona e la figura di Alberto PEREGO che era una figura, non so se ancora adesso, era molto vicina al presidente FORMIGONI, poteva apparire come un***

favore da fare a quella parte.
P.M. DOTT. PASTORE – A FORMIGONI?
TESTE BUSCEMI - A PEREGO e quindi anche a FORMIGONI vista la vicinanza che PEREGO aveva con FORMIGONI essendo, se non ricordo male, capo casa in quel periodo.

ed in merito alla conversazione con Roberto FORMIGONI, ha confermato di avere menzionato la vicenda della villa per sottolineare che prima o poi gli investigatori avrebbero rilevato il carattere incongruo di quell'operazione immobiliare

Teste BUSCEMI – ud. 29 gennaio 2015 (pagg. 32, 33)

P.M. DOTT. PASTORE – Io le contesto che in data 12 ottobre 2012 alla medesima domanda: "Ci può spiegare per quale motivo ha messo in relazione la vendita della casa con la sua richiesta di ottenere un risarcimento politico dal presidente FORMIGONI?" Lei ha risposto: "Parlandogli della casa e mettendo in relazione i due fatti intendevo richiamare FORMIGONI alle sue responsabilità. Volevo mandargli il messaggio che la mia famiglia, Erika ed io, stava pagando un prezzo molto alto per tutta la vicenda giudiziaria in corso in quanto io ero stato estromesso dalla Giunta e prima o poi gli inquirenti si sarebbero accorti di questa anomala ed incongrua compravendita di fatto a suo favore ed avrebbero chiesto ad Erika in qualità di amministratore della Limes di interessi economici che investivano altre persone, cioè i rapporti tra DACCO', SIMONE, FORMIGONI e PEREGO".
TESTE BUSCEMI - Lei mi fa la stessa domanda in un altro modo.
P.M. DOTT. PASTORE – Be' no, è un po' diverso.
TESTE BUSCEMI - Comunque confermo la risposta.

Peraltro, considerando l'importo del mutuo contratto da Alberto PEREGO per l'acquisto della villa che comportava una rata di circa 6.200 Euro mensili[73], è difficile comprendere come lo stesso potesse far fronte a tale impegno economico.
E' risultato infatti che nel 2006 PEREGO ha denunciato un reddito lordo di Euro 65.000, nel 2007 di Euro 68.000 nel 2008 di Euro 76.000; nel 2009 di Euro 116.000.
Soltanto successivamente il reddito aumenta in misura consistente quando Roberto FORMIGONI con proprio decreto del 16 dicembre 2010, nomina Alberto PEREGO membro del consiglio di amministrazione dell'ente, partecipato da Regione Lombardia, I.N.G.M.[74]
Il solo incarico presso I.N.G.M. consente a PEREGO di percepire i seguenti emolumenti tra il 2011 e il 2013

EROGANTE	ANNUALITA'	IMPORTO €
INGM	**2011**	**127.931,00**
INGM	**2012**	**135.200,00**
INGM	**2013**	**104.000,00**

[73] V. dichiarazioni del Mar. D'AGOSTINO: trascr. ud. 26 febbraio 2015 (pagg. 83 – 86)

[74] La nomina di PEREGO è un atto monocratico del Presidente di Regione Lombardia e non già un atto della Giunta come l'imputato FORMIGONI ha rappresentato in sede di spontanee dichiarazioni (il decreto di nomina è stato prodotto all'udienza dell'8 luglio 2015).

* * *

§ 10.5.- La disponibilità di somme di denaro contante da parte di Roberto FORMIGONI

Prima di esaminare i risultati investigativi delle analisi dei conti correnti intestati a PEREGO, FORMIGONI, TALENTI, Mauro VILLA, è opportuno richiamare quanto accertato dalla P.G. in merito alle movimentazioni di denaro contante da parte di Pierangelo DACCO' (v. anche dichiarazioni dibattimentali di GRENCI e consulenza dott. SILVOTTI).

Il Mar. D'AGOSTINO, all'udienza del 26 febbraio 2015, ha ricostruito le disponibilità di denaro contante in capo a DACCO'. I dati sono stati riassunti nella slide 49 dove sono indicate sia le somme in denaro contante consegnate dai fornitori del San Raffaele, sia i prelievi di contanti risultanti dall'esame dei conti intestati a SIKRI, del conto RUBRICA 21, il conto presso la Credit Suisse intestato a DACCO', il conto BSI intestato a DACCO' per complessivi **Euro 10.576.000** a cui vanno aggiunti circa 500.000 Euro prelevati da DACCO' e da suoi collaboratori presso il conto aperto in Milano presso UNICREDIT (v. consulenza CT dott. PACINI).

Somme di denaro a disposizione di DACCO'

2003/2010	DIODORO SRL (OPERAZIONE SAN RAFFAELE ZAMMARCHI DICE 4.500.000 A CAL. - 3% FATTURATO- FINO AL 2008 E SUCCESSIVAMENTE PROBABILMENTE 800.000 A DACCO')	ZAMMARCHI PIERINO	800.000
2006/2010	METODO SRL (OPERAZIONE SAN RAFFAELE)		500.000
30/04/2008	PROGETTI SRL (OPERAZIONE SAN RAFFAELE)	LORA FERNANDO	390.000
23/12/2009			200.000
27/01/2010			200.000
25/03/2010	CONTO SIKRI RICONDUCIBILE A DACCO'	DACCO'	100.000
26/07/2010			100.000
06/02/2009	CONTO TASCHINO c/o BSI RICONDUCIBILE A PASSERINO	PASSERINO	300.000
16/03/2009			250.000
2002/2011	IRAKLIS -IPPOCRATES - KOS - GENIAL - DULCES - D.P. CONS.	RUBRICA 21 RAIFFEISEN	3.840.000
04/04/2008	GENIAL	NUMSART	560.000
21/11/2008			250.000
29/07/2003	CONTO 495804-12-2 CREDIT SUISSE - DACCO'	DACCO'	100.000
31/10/2003			230.000
19/12/2005			100.000
23/01/2004			360.000
06/10/2004			385.000
04/07/2006			30.000
05/07/2006	CONTO A294016A BSI INTESTATO A DACCO'		170.000
26/06/2007			170.000
05/08/2010			80.000
31/08/2010			100.000
09/11/2010			50.000
03/12/2010			10.000
20/06/2011			250.000
13/07/2011			50.000
30/08/2011			500.000
		TOTALE	401.000
			10.576.000

49

Si tratta di ***ingenti capitali*** la cui utilizzazione e destinazione non è stato possibile ricostruire.

Tuttavia, soprattutto dall'esame dei conti intestati a FORMIGONI, sono emersi indizi gravi, precisi e concordanti che fanno ritenere che parte di quelle somme contanti di cui disponeva DACCO', quanto meno dalla fine del 2006 (epoca alla quale si fa risalire l'instaurazione dell'accordo illecito con FORMIGONI – sul punto vedi infra) siano state consegnate a Roberto FORMIGONI.

Al riguardo, va ricordato che è stata accertata la consegna di buste contenenti tra i 5 e i 10 mila Euro da DACCO' ad Alberto PEREGO che poi le consegnava al Capitano MOLTEDO per le esigenze delle imbarcazioni.

Il Mar. D'AGOSTINO ha indicato tutti i conti correnti esaminati dalla P.G. per il periodo compreso tra il 2002 e il 2012, spiegando le ragioni per cui gli accertamenti erano stati estesi a PEREGO e VILLA Mauro. Avendo gli stessi partecipato alle vacanze invernali ed estive di

Roberto FORMIGONI, la P.G. riteneva necessario verificare se alcune spese per quei viaggi fossero state sostenute o anticipate da PEREGO o VILLA.
L'accertamento, come si è già anticipato, ha avuto esito negativo.
Prima di soffermarsi sulle operazioni extra-conto che chiaramente denunciano la disponibilità di danaro contante di dubbia provenienza da parte di Roberto FORMIGONI, è interessante evidenziare alcuni dati particolarmente significativi che emergono dall'analisi dei conti dell'imputato.
Dal c/c 2990 presso la Banca Popolare di Sondrio – aperto nel 2007 e ancora in essere nel 2012 – risulta una sola uscita di Euro 1.000 per bonifico in favore del Popolo delle Libertà.
Dal c/c 6441 presso la Banca Popolare di Sontro – nel periodo tra il 2002 e il 2012 – vi sono quali uscite: assegni bancari per Euro 150.000 (risalenti per Euro 137.000 all'anno 2002, per Euro 5.000 all'anno 2010, e per Euro 7.000 all'anno 2011); bonifici in favore di Forza Italia per Euro 45.524; bonifici in favore di Alberto PEREGO per Euro 1.487.000 di cui Euro 1.000.000 destinato all'acquisto della villa, e la restante somma quale contributo per le spese della casa comune; bonifici in favore di Emanuela TALENTI per Euro 244.000 e prelievi per Euro 22.000.
Va notato che i prelievi complessivi per Euro 22.000 sono soltanto due: il primo nel 2002 per Euro 21.000 ed il secondo nel 2009 per appena Euro 1.000.
Nessuna uscita invece dai c/c 13823 e 76614 entrambi aperti presso la Banca Popolare di Sondrio e dal c/c 6307 aperto presso Banca Intesa.
Dal c/c 38154 aperto presso Banca Intesa vi sono bonifici per Euro 151.4000 in favore del c/c 8371 aperto presso Banca Intesa e cointestato a Roberto FORMIGONI e Emanuela TALENTI: si tratta della provvista per l'utilizzo di carte di credito utilizzate in via esclusiva dalla TALENTI, come da quest'ultima riferito.
Come evidenziato dal Mar. D'AGOSTINO si tratta di una operatività dei conti del tutto anomala

Teste D'AGOSTINO – ud. 26 febbraio 2015 (pag. 108)

TESTE D'AGOSTINO – Sì, l'anomalia era rappresentata dal fatto che questi conti – possiamo definirli morti – cioè non presentavano una operatività di esigenza quotidiana, che poteva avere l'intestatario del conto, non ci sono pagamenti con la carta di credito, non ci sono prelevamenti Bancomat, non ci sono pagamenti che ogni persona ha le necessità quotidiane, anche di andare a fare la spesa al supermercato ecco. Inoltre questo è un dato importante perché, come abbiamo visto prima, i costi di mantenimento, l'utilizzo delle imbarcazioni, i viaggi, cioè non c'è neanche una spesa per un souvenir, tanto per dire, preso ai Caraibi, quindi questo per noi è stato un dato significativo ecco.

L'imputato FORMIGONI, in sede di spontanee dichiarazioni, ha tentato di spiegare l'anomala operatività del suo conto in ragione del proprio incarico di Presidente di Regione Lombardia.
Negli anni in cui ha ricoperto il proprio incarico, non sarebbe riuscito neanche a pagare un caffè; persino il barbiere si sarebbe rifiutato di farlo pagare, poiché l'importante era il *ritorno* in termini di pubblicità derivante dal servire il Presidente di Regione Lombardia.
Tuttavia, non si riescono ad individuare neppure prelievi, addebiti POS o di carte di credito con cui FORMIGONI, a partire dal 2002, ha fatto fronte, ad esempio, a spese di abbigliamento ovvero ai

viaggi verso e dalla Sardegna ovvero verso e da Rimini dove si recava tutte le estati. Nè risulta con quali provviste ha sostenuto le spese per le sue vacanze estive dal 2002 al 2006[75].
La reale spiegazione dell'anomala operatività dei conti è data dalla circostanza – provata – che nel corso degli anni, e quantomeno a far data dal 2003, Roberto FORMIGONI aveva larghe disponibilità di denaro contante di cui non è riuscito a indicare la legittima provenienza.

Conviene prendere la mosse dalle più significative operazioni extra-conto attraverso le quali Roberto FORMIGONI ha fatto pervenire sui conti di Alberto PEREGO ed Emanuela TALENTI cospicue somme di denaro contante che lo stesso deteneva e che consegnava per i versamenti al direttore della sede di Milano della Banca Popolare di Sondrio.

Dall'esame del conto corrente n. 6441 intestato a FORMIGONI presso la Banca Popolare di Sondrio – Sede di Milano sono risultati diversi bonifici disposti dall'imputato in favore di TALENTI e di PEREGO.
Tra gli altri, sono stati individuati i seguenti trasferimenti in favore di TALENTI

Conto Corrente n. 6441 Banca Popolare di Sondrio		
Data	**Uscite**	**Causale**
23.07.04	20.000	Vostra disposizione a favore di TALENTI Emanuela
27.01.05	5.000	vostra disposizione a favore TALENTI Emanuela
11.03.05	10.000	vostra disposizione a favore TALENTI Emanuela

ed il seguente bonifico a favore di PEREGO Alberto

Conto Corrente n. 6441 Banca Popolare di Sondrio		
Data	**Uscite**	**Causale**
08.10.04	10.000	Vostra disposizione a favore di PEREGO Alberto

E' stata quindi acquisita la documentazione relativa ai conti di TALENTI e di PEREGO e, in corrispondenza dei sopra indicati bonifici, risultano essere state accreditate somme maggiori di quelle che risultano uscire dai conti di FORMIGONI.
Inoltre, nei conti di TALENTI sono stati individuati ulteriori accrediti con causale "*bonifico da FORMIGONI*" di cui non vi è alcuna traccia nella documentazione bancaria dei conti di FORMIGONI.
E' quindi emerso che le maggiori somme (di cui non vi è traccia nella documentazione bancaria di FORMIGONI) provenivano da versamenti di denaro contante effettuati su un conto interno di transito della Banca Popolare di Sondrio – Sede di Milano secondo i seguenti schemi[76]
per Emanuela TALENTI

[75] Atteso che dal 2007 è provato che tutte le spese per le vacanze estive erano sostenute da Pierangelo DACCO'.
[76] Nello schema relativo alla TALENTI sono riportati gli accrediti sui conti di TALENTI con causale "*bonifico da FORMIGONI*": sia quelli provenienti dal conto intestato all'imputato sia quelli derivanti da versamenti di denaro contante sul conto interno della Banca Popolare di Sondrio.

Data	FORMIGONI c/c 6441 B.P.Sondrio	BANCA POP. SONDRIO[77] c/c 99909 B.P.Sondrio	TALENTI Emanuela c/c 1089 BPCI
	addebiti in conto	operazioni extra-conto eseguite con utilizzo di CONTANTE	(accrediti con causale "*bonifico da FORMIGONI*")
17.04.2003	50.000	0	50.000
24.07.2003	0	11.000	11.000
04.08.2003	0	12.000	12.000
06.08.2003	90.000	0	90.000
21.11.2003	40.000	0	40.000
23.07.2004	20.000	10.000	30.000
27.01.2005	5.000	25.000	30.000
11.03.2005	10.000	15.000	25.000
04.06.2008	15.000	0	15.000
03.11.2008	45.000	0	45.000
22.04.2009	4.000	0	4.000

e per PEREGO

Data	Banca Popolare Sondrio		Credito Artigiano
	FORMIGONI c/c 6441	Banca P. Sondrio c/interno 99909 CONTANTE	PEREGO c/c 40348
08.10.04	**10.000**	**10.000**	**20.000**

L'utilizzazione del conto interno della Banca Popolare di Sondrio ed il versamento da parte di FORMIGONI di contanti sono stati puntualmente confermati e descritti da Francesco ROTA, Capo Area dell'istituto di credito, il quale ha personalmente curato il cliente FORMIGONI.
All'udienza del 21 gennaio 2015 Francesco ROTA ha spiegato che tra il 2003 e il 2005 Roberto FORMIGONI, dopo averlo convocato presso il suo ufficio in Regione Lombardia, ebbe a consegnargli somme di denaro contante per eseguire dei bonifici in favore di Emanuela TALENTI e Alberto PEREGO, chiedendogli espressamente se fosse possibile eseguire tali bonifici senza far transitare sui suoi conti le somme di contante

Teste ROTA – ud. 21 gennaio 2015 (pagg. 12 – 14)

P.M. PEDIO – Va bene. Senta, il Presidente FORMIGONI le ha mai chiesto di eseguire delle operazioni in contanti?
TESTE ROTA – In contanti cosa intende?

[77] Il c/c 99909 è un conto interno aperto presso la sede della filiale della Banca Popolare di Sondrio diretta da ROTA.

P.M. PEDIO – Non credo ci...
TESTE ROTA – Cioè se mi ha dato dei contanti?
P.M. PEDIO – Sì, delle operazioni in contanti?
TESTE ROTA – Sì sì sì, assolutamente.
P.M. PEDIO – Ecco, ci può dire in che periodo e che tipo di operazioni le ha chiesto?
TESTE ROTA – Allora, a memoria direi tra il 2003 e il 2005, erano richieste tra i 5 e i 20 mila euro, a memoria.
P.M. PEDIO – Pero' precisiamo: cioè il Presidente le dava dei contanti?
TESTE ROTA – Sì, sì sì.
P.M. PEDIO – Cioè aveva lui disponibilità di contanti?
TESTE ROTA – Sì sì.
P.M. PEDIO – E li consegnava a lei?
TESTE ROTA – Esattamente.
P.M. PEDIO – E cosa le chiedeva, che cosa doveva fare lei?
TESTE ROTA – Allora, inizialmente venivano versati sul conto e la richiesta è di fare dei bonifici che, se non ricordo male i nomi, dovrebbero essere PEREGO e Talenti, io ricordo questi due, ricordo uno grosso a PEREGO per un milione, mi sembra.
P.M. PEDIO – In contanti?
TESTE ROTA – No no, quello dal conto.
P.M. PEDIO – Parliamo dei contanti per un attimo.
TESTE ROTA – Okay. Tra i 5 e i 20 mila euro. Mi chiese anche se vi era la possibilità di non far figurare queste operazioni sul conto e dice "Sì, tecnicamente questa possibilità esiste, fermo restando che, per quanto attiene al discorso antiriciclaggio Gianos, e il riferimento al codice fiscale, pur essendo partite extra conto, questo viene pescato dal sistema". Quindi vi è - tra virgolette – una riservatezza se uno chiede l'estratto conto ma se chiede il Registro Unico Informatico delle operazioni che uno ha svolto, siccome è il codice fiscale che va a pescare il flag(?), viene preso. Dice "No, ma io lo farei per motivi di riservatezza", ho detto "Va bene".
P.M. PEDIO – Cioè le chiese di non fare quindi...?
TESTE ROTA – Di non far transitare parte...
P.M. PEDIO – Dica bene.
TESTE ROTA – Di non far transitare parte, non tutti i versamenti ma buona parte di questi versamenti non sul suo conto ma di utilizzare un Fondo per Cassa e quindi la scritturazione contabile sul suo conto non avveniva perché avveniva su un conto e, laddove ovviamente...
P.M. PEDIO – Sul conto di chi?
TESTE ROTA – Su un conto interno.
P.M. PEDIO – Un conto della Banca?
TESTE ROTA – Su un conto della Banca.
P.M. PEDIO – Una sorta di conto collettore nel senso? Conto di transito della Banca?
TESTE ROTA – Sì, esatto, che serve come contropartita di tutte le operazioni o per cassa o per bonifico, nel senso che non sempre i bonifici partono direttamente dal conto dell'ordinante e vanno al beneficiario ma vengono fatti transitare per rispettare una valuta piuttosto che per modificarla, da questo conto, oppure piccoli pagamenti per cassa: bollettino delle tasse universitarie, cioè è un conto - diciamo – della Banca.

ed ha specificato che Roberto FORMIGONI gli consegnava banconote da Euro 500.

Teste ROTA – ud. 21 gennaio 2015 (pag. 19)

P.M. PEDIO – Senta, lei ricorda quale fosse il taglio delle banconote che le consegnava?
TESTE ROTA – Me lo ricordo benissimo, da 500 euro.
P.M. PEDIO – Erano pezzi da 500 euro?
TESTE ROTA – Prevalentemente, nove su dieci.

Va precisato che la P.G. – come riferito dal Mar. D'AGOSTINO – ha accertato che alle consegne di denaro contante a ROTA non corrispondesse alcun prelievo dai conti di Roberto FORMIGONI.

In sede di spontanee dichiarazioni, l'imputato ha detto di non conoscere le tecnicalità con cui il dott. ROTA avrebbe eseguito i bonifici: si tratta di un'affermazione smentita dalle dichiarazioni di ROTA il quale ha riferito di un'espressa richiesta di FORMIGONI.
Né si comprende perché ROTA di sua iniziativa avrebbe dovuto usare il conto di transito della banca invece che versare i contanti sul conto intestato all'imputato.
Sulla provenienza dei contanti, e, in particolare, degli 83.000 Euro utilizzati per i bonifici in favore di TALENTI e PEREGO, l'imputato ha fornito le seguenti spiegazioni

Spontanee dichiarazioni FORMIGONI – ud. 8 luglio 2015 (pag. 55 – 56)

Da dove mi provenivano questi contanti? Tengo a ribadire: nessun contante, nessun centesimo di provenienza illecita, nessun centesimo di provenienza da DACCO', da SIMONE o da altri. Mi provenivano da disponibilità familiari. Faccio un esempio, anche qui non voglio addentrarmi di più: i miei genitori, il mio papà e la mia mamma, che morirono nell'anno 2000, mi avevano detto "Quando noi non ci saremo più ti lasceremo in eredità analogamente in più rispetto ai tuoi fratelli", perché ci lasciarono queste case che abbiamo diviso in tre, anzi che gestiamo in tre, "ti lasceremo anche un regalo in più, dei soldi". Perché? "Perché tuo fratello e tua sorella si sono sposati e nel momento del loro matrimonio noi lì abbiamo molto", ed è vero, perché poi mia sorella ha avuto sei figli, mio fratello ne ha avuti tre, "tu invece hai fatto una scelta diversa ma noi vogliamo trattare tutti voi figli nello stesso modo, e quindi ti lasceremo questo dono in più". E appunto quando morirono ci fu, tra le cose che lasciarono a tutti uguali, questo regalo particolare, questa disponibilità in più, data dalla mia famiglia, nei miei confronti. Poi altri contanti mi provenivano da qualche pubblicazione che ho fatto, dalla partecipazione a conferenze, a dibattiti, anche Regione Lombardia mi erogava delle diarie, legata alla mia funzione di Presidente, quando andavo in trasferta a Roma, quando andavo in trasferta a Bruxelles, quando andavo da qualche altra parte, e poi anche in casa mia c'era una cassa comune, nella quale erano contenuti anche dei contanti.

Si tratta di spiegazioni assolutamente non convincenti, l'imputato ha dichiarato di *non volersi addentrare di più* ma, al contrario, avrebbe dovuto fornire elementi più concreti a sostegno della legittima provenienza del contante.
Come condivisibilmente osserva il P.M. nelle sue conclusioni scritte "*i soldi che i genitori, deceduti nel 2000, avrebbero lasciato all'imputato come dono in più da dove venivano prelevati?*

E' pensabile che dal 2000 FORMIGONI abbia custodito a casa o nel suo ufficio questo regalo di contanti? Tanto più che difficilmente si spiega il taglio delle banconote da 500 Euro per un lascito intervenuto quando era ancora in vigore la lira".

L''imputato non è stato neppure in grado di fornire un principio di prova per documentare gli asseriti rimborsi in contanti provenienti da Regione Lombardia per diarie o trasferte (dopo anni dalla contestazione delle imputazioni).

In merito al contante presente nella cassa della casa comune, l'affermazione è del tutto smentita dagli accertamenti svolti sui conti riferiti alla gestione della casa dei *memores.*

Come riferito dal Mar. D'AGOSTINO, considerando tutti i conti usati per la gestione della casa comune (c/c 40348 intestato a PEREGO presso il Credito Artigiano e c/c 4850 intestato a PEREGO e ad *altro memor* convivente MAFFENINI Walter) risultano **prelievi di denaro contante per soli Euro 6.000**. Non si comprende quindi a quale cassa l'imputato faccia riferimento, e difficilmente si comprenderebbe comunque la ragione per cui FORMIGONI potesse attingere a questa cassa comune per esigenze personali.

Al di là degli 83.000 Euro consegnati in contanti a ROTA e fatti pervenire sui conti di TALENTI e PEREGO, la P.G., esaminando i conti di transito della Banca Popolare di Sondrio ha individuato ulteriori operazioni extra–conto eseguite in contanti nell'interesse di Roberto FORMIGONI, in alcuni casi materialmente effettuate dal segretario Mauro VILLA, tra il 2005 e il 2011, riassunte dal Mar. D'AGOSTINO nelle slide 7 e 8 (relative agli accertamenti bancari) per complessivi Euro 18.675.

VERSAMENTO sul c/ 99909		BONIFICO dal c/ 99909				
Data operazione	Importo	tipo operazione	Data operazione	Importo	Destinatario	Causale
15.02.2005	517,00	versamento contanti	15.02.2005	517,00	CENTRO CULTURALE DI MILANO	QUOTA ANNO 2005 SOCIO BENEMERITO FORMIGONI RO
07.03.2005	1.813,44	versamento contanti	07.03.2005	1.813,44	CAMERA DEI DEPUTATI	QUOTA A.S.I. PER L'ANNO 2005 + CONGUAGLIO QUO ANNO 2004 ON.LE FORMIGONI ROBERTO
24.05.2005	200,00	versamento contanti	24.05.2005	200,00	MEDIA WORLD DI PADOVA	LISTA NOZZE DE BELLINI-PESCE DA ROBERTO FORMI
04.07.2005	700,00	versamento contanti (i restanti € 200 sono stati utilizzati in pari data per un bonifico al SACRO ORD. MILIT. COSTANT. S.GIOR.)	04.07.2005	500,00	SOLIDARIETA' COOP. SOCIALE	DONAZIONE ONOREVOLE ROBERTO FORMIGONI
03.05.2006	371,76	versamento contanti	03.05.2006	371,76	ASS EX PARLAMENTARI DELLA REPUBBLICA	PAGAMENTO QUOTA SOCIALI ANNI 2004-2005 ON.

						ROBERTO FORMIGONI
21.11.2007	8.018,30	ordine e conto - FORMIGONI - BONIFICO PER CASSA	21.11.2007	8.018,30	FORZA ITALIA	SALDO QUOTE CONS. REGIONALE
21.01.2008	300,00	ordine e conto - FORMIGONI - bonifico per cassa	21.01.2008	300,00	FONDAZIONE EUROPA CIVILTA'	DUE GIORNI ROBERTO FORMIGONI
12.02.2008	500,00	ordine e conto - FORMIGONI - bonifico per cassa	12.02.2008	500,00	CENTRO CULTURALE DI MILANO	QUOTA SOCIO BENEMERITO 2008
30.04.2008	2.448,49	ordine e conto - N. 1 bon. cassa - FORMIGONI	30.04.2008	2448,49	VERONELLI VIAGGI SRL	SALDO BOLLE DI CONSEGNA:91 731-91988-92471-924
09.05.2008	200,00	ORDINE E CONTO	09.05.2008	200,00	SACRO MILITARE ORD.COST. DI S. GIORGIO	SALDO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2008
19.06.2008	240,00	ORDINE E CONTO	19.06.2008	240,00	FRATERNITA` DI COMUNIONE E LIBERAZIONE /	A.I.R.2008 FORMIGONI ROBERTO
30.07.2008	750,00	ordine e conto - Bonifico FORMIGONI	30.07.2008	750,00	MIRABILIA DEI COOP SOCIALE	CONTRIBUTO VACANZE 2008
17.12.2008	200,00	ORDINE E CONTO	17.12.2008	200,00	FRATERNITÀ COMUNIONE E LIBERAZIONE/ EVE	AR2009 FORMIGONI ROBERTO
05.03.2009	300,00	ORDINE E CONTO	05.03.2009	300,00	C.R.C.SRL	DUE GIORNI RETE ITALIA - ROBERTO FORMIGO
30.09.2008	998,35	ORDINE E CONTO	30.0.2008	998.35	SENATO DELLA REPUBBLICA	CONTRIBUTO ASIS
11.01.2010	190,00	ORDINE E CONTO	11.01.2010	190,00	FRATERNITA' DI COMUNIONE LIBERAZIONE	AR2010 FORMIGONI ROBERTO
28.10.2011	65,00	ORDINE E CONTO	28.10.2011	65,00	MARCIANUM PRESS SRL	QUOTA SOCIO ORDINARIO ROBERTO FORMIGONI
23.12.2011	863,00	ORDINE E CONTO	23.12.2011	876,60	AMINISTRAZIONE DEL SENATO	CONTRIBUTI ASIS - FORMIGONI ROBERTO
Totale	**18.675,34**	(operazioni e conteggi limitati all'anno 2011)				

Si tratta di importi senz'altro contenuti ma che attestano ulteriormente la larga disponibilità di contanti da parte di Roberto FORMIGONI.

Questi peraltro ha ammesso, che oltre alle operazioni extra – conto sopra indicate, spesso il segretario Mauro VILLA era da lui incaricato di eseguire degli acquisti nel suo interesse

Spontanee dichiarazioni FORMIGONI – ud. 8 luglio 2015 (pag. 57 – 58)

Più avanti si parlerà anche che ho dato dei contanti a Willi(?), al mio segretario Mauro Villa, detto Willi. Willi faceva la funzione di assolvere a qualche piccola spesa. E' chiaro che se io dovevo andare in farmacia e mi mettevo in moto, dovevo venire io, doveva venire il mio autista, dovevano venire le due macchine di scorta, quindi andava Willi, il farmacista, piuttosto che un 'altra cosa. ***Lui pagava con la sua carta di credito e poi io lo remuneravo come capitava.***

"*Lui pagava con la sua carta di credito e poi io lo remuneravo come capitava*": evidentemente FORMIGONI rimborsava le spese che VILLA sosteneva nell'interesse del primo, con la sua carta di credito. Ed ancora una volta lo faceva per contanti di dubbia provenienza poiché alle somme rimborsate a VILLA non corrispondono prelievi o bonifici dai conti di Roberto FORMIGONI.

In realtà l'esame dei conti intestati a Mauro VILLA ha evidenziato che quest'ultimo non si limitava affatto a *qualche piccola spesa,* ma eseguiva con la sua carta di credito operazioni di acquisto del tutto sproporzionate ai suoi redditi, che infatti andava a coprire con versamenti in contanti.

E' emerso un sistematico uso della carta di credito di Mauro VILLA per spese di Roberto FORMIGONI.

Il Mar. D'AGOSTINO ha indicato nelle slide 17 e 18 (relative agli accertamenti bancari) una serie di spese pagate con carta di credito di VILLA per complessivi Euro 80.347 incoerenti e sproporzionate rispetto ai redditi del segretario di FORMIGONI[78] (trattasi, ad esempio, di pagamenti presso ristoranti esclusivi; acquisti presso la gioielleria Cartier) che, anche in ragione di quanto dichiarato dall'imputato FORMIGONI, possono considerarsi, con altissima probabilità logica, spese sostenute nell'interesse di Roberto FORMIGONI. A fronte di tali spese particolarmente alte (che VILLA non avrebbe potuto affrontare con i suoi redditi) sono stati accertati versamenti di contanti sui conti di VILLA, tra il 2002 e il 2012, per complessivi Euro 61.098.

Esemplificativo delle modalità di utilizzo della carta di credito è il pagamento eseguito da VILLA in data 24 dicembre 2008 presso la gioielleria Cartier di Milano per Euro 1.778 a cui segue, cinque giorni dopo, un versamento di contanti per Euro 2.300.

Le prove acquisite e, in particolare, l'anomala operatività dei conti di FORMIGONI (in cui sono sostanzialmente assenti movimenti in uscita), l'accertata disponibilità di denaro contante, i risultati delle intercettazioni telefoniche,[79] le stesse dichiarazioni dell'imputato, e l'analisi dell'operatività dei conti di VILLA Mauro, portano a ritenere al di là di ogni ragionevole dubbio che la somma di Euro 61.098 versati in contanti da VILLA gli sia stata consegnata da Roberto FORMIGONI. Ed anche in questo caso, l'utilizzo esteso della carta di credito del segretario era finalizzato ad occultare le disponibilità di somme di denaro contante di provenienza illecita.

[78] Il reddito di Mauro VILLA ammontava a circa Euro 2.200 mensili con aumenti molto contenuti nel corso degli anni.

[79] Esiti che hanno documentato come VILLA fosse frequentemente incaricato di effettuare acquisti per conto del Presidente FORMIGONI.

Addebiti carte di credito in uso a VILLA Mauro
1 di 2

Esercizio	totale	Esercizio	totale
A Riccione Milano	-1.218	Langosteria 10 129milano	-630
A Svi Co C/O Collegi 447 Mazzin	-242	Le Meridien Bristol Hotelwarsaw	-823
Abercrombie A Fitch Milan	-924	Le Meridien Gallia Milano	-270
Ader Milano	-2.330	Lvmh-Drv.Louis Vuitto Milano	-490
Albergo Boe Livinallongo	-615	Maggioni Calzature Verano B.	-367
Albergo Lago Antonio Auronzo Di Ca	-330	Media World	-773
Alertpay.Com	-240	Meridionally	-1.812
Alitalia	-3.046	Mister Golf Milano	-525
Argenteria Dabbene Milano	-350	Mode Sport Moena	-298
Bagni Di Bormio Spa Resorvaldidentro	-326	Montezemolo 548milano	-1.090
Basilico Rimini	-275	Mottadelli Verano Brianz	-620
Bon Wei Rist.Cinese Milano	-439	Mottadelli 329verano Brianz	-1.340
Bric S Store 614 Milano	-611	Mottadelli Seregno	-200
Capitol Fashion Milano	-215	Nino Negri Vini Valtellin Chiuro	-315
Car Shoe 339 Milano	-225	Osteria Antica Dei Cameli Ambivere	-300
Centro Moda Cantoni S Angelo Lodi	-1.500	Osteria Del Pomiroeu Seregno	-1.200
Ceramiche Di Vietri Di Napoli	-566	Patagonia Milano	-234
Cielo Giotelleria Milano	-830	Prada Galleria 865milano	-895
Cilindrika 128 Milano	-220	Punto Sport Ski Trab Livigno	-245
Club Francesco Conti Milano	-1.200	Rentalento.Com Manchester	-830
Cons. Imp. A Fune Val Di Campitello	-220	Rifugio Scotoni 782san Cassiano	-310
Consorzio Gioielleria Costamasnaga	-1.000	Rist Da Giacomo Milano	-600
Cooperativa Agricola 487 Varedo	-376	Rist Di Vino Bacco Milano	-360

17

Addebiti carte di credito in uso a VILLA Mauro
2 di 2

Esercizio	totale	Esercizio	totale
Coraline 1 Negozio Fr 119 Milano	-225	Ristorante Cracco Milano	-930
Da Giuseppina Livigno	-720	Ristorante Finger S Milano	-679
Dw Art Gallery Warszawa	-252	Saldiprivati Milano	-412
Easyjet Air	-758	Sartoria Rossi Milano	-600
Eddy Monetti Milano	-4.535	Segagni Studio Dentisticogiussano	-454
Faloria Spa Cortina D'amp	-298	Soggiorno Dolomiti Mazzin	-555
Feg Industria Mobili Giussano	-200	Sorelle Crippa Di Cri 559milano	-220
Fnac Mi Milano	-209	St. Regis Grand Roma	-2.648
Foto Digital Center Livigno	-215	St.G. Abbigliamento Poviglio	-390
Fratelli Rossetti Spa Parabiago	-710	Starhotels Metropole 183roma	-243
Frette Gsm 830monza	-204	Supermercato	-2.832
Galimberti Limbiate	-648	Tettamanzi Calzature Bovisio M.	-628
Gant Cortina D Amp	-200	Viaggiare.It Di Viaggiaremilano	-1.303
Gerardi Pietro Marsala	-301	Villa Tradycja Bialystok	-460
Giusy Varedo	-648	Vo Ristorante 863torino	-310
Grand Hotel Ji Krakow	-1.204	Zara 9105 Milano	-267
Helvetia Livigno	-738	Zara Internet Italy Dublin 2	-418
Hobbyceram 277 Milano	-237	Zuneka Srl Milano	-771
Hotel Dona Pakyta San Jose	-300	Profumeria Mazzolari Milano	-340
Hotel Hilton Gdansk Gdansk	-908	Europa Rent A Car Almeria	-1.303
Hotel Le Meridien Rimini	-12.838	Incartare Carate Brianza	-620
Joaillerie Cartier Mi 092milano	-1.778	Jp Tod's Hogan Moritz	-366
L Insieme 244 Varedo	-1.310	Mckw Zamek Ryn Sp Z O Ryn	-501
La Rinascente	-725	Possa Sport Leukerbad	-632
La Taverna Degli Artisti Rimini	-480		
Totale complessivo € 80.347			

18

Per concludere sulle disponibilità di contanti di Roberto FORMIGONI occorre esaminare le prove acquisite in merito ai versamenti per circa Euro 100.000 che Emanuela TALENTI ha eseguito sui suoi conti in coincidenza con l'acquisto di un appartamento in Milano.
Si è già detto del rapporto sentimentale che ha legato l'imputato ad Emanuela TALENTI e delle somme che FORMIGONI le ha trasferito nel corso degli anni (2003 – 2009), anche attraverso operazioni extra-conto, per un importo complessivo di Euro 352.000

TALENTI Emanuela – sit 03.08.2012

DOMANDA: In merito ai bonifici ricevuti da Roberto FORMIGONI, cosa può dirci?
RISPOSTA: *Sono stata legata sentimentalmente a Roberto FORMIGONI dal 1997 al 2005. Proprio in ragione di questo rapporto che peraltro è stato un rapporto molto profondo, Roberto FORMIGONI mi ha aiutata quando ho avuto necessità di denaro per acquistare l'appartamento e quando sono rimasta senza lavoro. Si è trattato di un aiuto tra fidanzati.*
OMISSIS
Roberto FORMIGONI mi ha aiutata quando ne avevo necessità sia per comprare la casa sia per restituire alcune somme di denaro ai miei genitori che me le avevano prestate.

E' stato accertato che Emanuela TALENTI in data 14 aprile 2005 ha sottoscritto un preliminare di vendita avente ad oggetto un appartamento sito in Milano, versando al venditore, con assegni circolari, una caparra di Euro 64.480 pari al 10% del prezzo di vendita.
In data 28 novembre 2005 la TALENTI ha stipulato il contratto definitivo ed ha emesso, a favore del venditore, assegni circolari per Euro 580.000 (per Euro 380.000 dal conto corrente n. 1089 di Banca Popolare Commercio e Industria, e per Euro 200.000 dal conto corrente di Banca Intesa).
Proprio in tale periodo Emanuela TALENTI ha effettuato versamenti di denaro contante sul proprio conto per circa Euro 100.000.
Più precisamente, il 20 luglio 2005 la TALENTI ha effettuato il versamento di Euro 49.500 in contanti e, in concomitanza con la stipula del definitivo, tra il 28 novembre e il 15 dicembre 2005, in più *tranches*, ha versato l'ulteriore somma di danaro contante di Euro 48.750.
La cronologia sopra riportata evidenzia la stretta connessione tra i versamenti e l'acquisto dell'immobile.
Inoltre, l'analisi dei conti della TALENTI fa ritenere che la stessa sia venuta in possesso delle intere somme in contanti immediatamente prima di effettuare i versamenti[80].
Sulla provenienza dei contanti versati sui suoi conti la TALENTI non è riuscita a fornire alcuna spiegazione, ammettendo tuttavia di non poter escludere di avere ricevuto le somme in questione da Roberto FORMIGONI

TALENTI Emanuela – sit 03.08.2012

DOMANDA: Ha ricevuto soldi in contanti da qualcuno e se sì da chi?
RISPOSTA*: Mi pare di no, l'unica persona alla quale mi viene da pensare è mia madre*

[80] Questa conclusione è convincentemente argomentata dal teste di P.G. poiché dai conti della TALENTI, nei giorni immediatamente precedenti i versamenti, risultano numerosi prelievi bancomat che difficilmente si spiegano ove la TALENTI avesse già una disponibilità di contante per circa 50.000 Euro in ciascuna occasione.

per le ragioni che vi ho già esposto. Non posso escludere che sia stato anche Roberto FORMIGONI, in relazione ai versamenti in contanti del 2005 indicati nella tabella, a darmi queste somme di denaro per aiutarmi all'acquisto della casa.

La teste ha avanzato l'ipotesi che il contante versato sui suoi conti le fosse stato consegnato da sua madre, GHISINI Liliana, e derivasse dalla vendita di alcuni oggetti di valore appartenuti ad una defunta zia.

TALENTI Emanuela – sit 03.08.2012

DOMANDA: Può spiegarci in primo luogo la provenienza del denaro contante?
***RISPOSTA**: Non ricordo come io sia entrata nella disponibilità di denaro contante, potrebbe trattarsi del corrispettivo della vendita di alcuni oggetti antichi appartenenti alla defunta zia, ovvero pagamenti per prestazioni lavorative occasionali come modella e/o come testimonial per eventi*
DOMANDA**: **Risulta però un versamento di 49.500 Euro in un'unica soluzione il 20.07.2005. Può spiegarci se anche questo importo è il corrispettivo di una prestazione lavorativa?
***RISPOSTA:** Non lo so, non me lo ricordo, non so spiegare il versamento di queste somme in contanti. Non so neppure dire chi abbia materialmente eseguito il versamento stesso.*

Tuttavia la madre GHISINI Liliana, pur affermando di avere in alcune occasioni consegnato alla figlia, somme di denaro contante proveniente dalla vendita di oggetti di famiglia, ha escluso con assoluta sicurezza che potessero essere importi di decine di migliaia di Euro (v. verbale sit del 24 novembre 2012 acquisito su consenso delle parti).
Gli elementi di prova sopra esaminati portano a ritenere pienamente fondata l'ipotesi che a consegnare a Emanuela TALENTI la somma di circa 100.000 Euro sia stato Roberto FORMIGONI.
Si tratta di un'ipotesi avvalorata da plurimi elementi.
In primo luogo, è stata accertata un'ampia disponibilità di contanti da parte dell'imputato il quale ha provveduto a consegnare almeno 73.000 Euro al direttore ROTA per bonifici diretti proprio a Emanuela TALENTI.
Va aggiunto che la stessa TALENTI ha chiarito di avere chiesto l'aiuto dell'imputato per l'acquisto della propria abitazione nel 2005, non escludendo di avere ricevuto anche somme in contanti da parte di FORMIGONI (unica ipotesi alla fine formulata da Emanuela TALENTI, rivelandosi le altre del tutto inconsistenti).
Inoltre, avendo le indagini consentito di escludere che i contanti provenissero da altri soggetti (ad es., la madre GHISINI Liliana) ed avendo la TALENTI ricevuto nel corso degli anni significativi aiuti economici dall'imputato, è del tutto ragionevole ritenere che anche gli Euro 100.000 che la TALENTI ha versato sui suoi conti, in concomitanza con l'acquisto dell'appartamento, le siano stati consegnati da Roberto FORMIGONI.

Concludendo sulle disponibilità di denaro contante da parte di Roberto FORMIGONI è risultato accertato un importo pari a **Euro 270.000** (di cui 83.000 Euro trasferiti con operazioni extraconto a TALENTI e PEREGO; 18.675 Euro utilizzati ancora con operazioni extraconto per eseguire

pagamenti; oltre Euro 61.000 consegnati al segretario Mauro VILLA per coprire le spese sostenute nel suo interesse; 100.000 Euro consegnati a Emanuela TALENTI per l'acquisto dell'abitazione).
Ritiene il collegio che sia stata raggiunta la prova che tali somme, quanto meno a far data dal settembre 2006 (epoca in cui si colloca l'instaurazione dell'accordo corruttivo) siano state consegnate a Roberto FORMIGONI da Pierangelo DACCO', con le provviste provenienti dai pagamenti corruttivi.
La circostanza che DACCO' e SIMONE provvedessero a tutte le esigenze *ricreative* di FORMIGONI e dei suoi familiari ed amici (con barche, vacanze, cene) ed anche a spese quotidiane più contenute (v. in particolare le dichiarazioni di SADLER sul pagamento dei conti presso il suo ristorante) delinea un rapporto in cui, in ragione del patto corruttivo, le provviste provenienti da FSM e da HSR sono a disposizione degli intermediari e del pubblico ufficiale per le rispettive esigenze.
La significativa disponibilità i denaro contante che DACCO' ha avuto negli anni (per oltre 10 milioni di Euro), la lunga durata del rapporto corruttivo, l'anomala operatività dei conti di FORMIGONI, l'assenza di qualsiasi spiegazione minimamente convincente da parte dell'imputato sulla provenienza del denaro contante consegnato a ROTA, la prassi, anch'essa accertata, delle buste con contanti consegnate a PEREGO per le vacanze in barca, sono tutti elementi univoci che offrono fondamento all'ipotesi accusatoria.
E non possono dimenticarsi le affermazioni di Mario CAL, riportate da GALLI, DONATI e ZAMMARCHI, secondo cui le buste di danaro contante consegnate a Pierangelo DACCO' erano dirette a Roberto FORMIGONI.

* * *

§ 10.6 - Il finanziamento elettorale di Euro 600.000

Nel corso del suo esame dibattimentale Costantino PASSERINO ha riferito di un pagamento *straordinario* eseguito su richiesta di DACCO', per un ammontare di circa 600.000 Euro, necessario a finanziare la campagna elettorale di Roberto FORMIGONI per la competizione del 2010.
Le circostanze sono state confermate da Umberto MAUGERI in sede di incidente probatorio

Incidente probatorio – Esame MAUGERI – ud. 7 febbraio 2014 (pag. 44, 45, 46)
P.M.- Lei ha mai fatto dei finanziamenti di tipo elettorale?
I.R.C. MAUGERI _ Beh, ne ho fatto una volta sola di finanziamenti elettorali. Siamo nel 200 ... La data non la ricordo esattamente ma viene PASSERINO, molto preoccupato, perché era stato da lui DACCO' e gli aveva detto che, insomma, bisogna trovare ... c'è bisogno di una cifra per la candidatura per le elezioni di FORMIGONI. Quindi siamo nel 2010, i primi mesi del 2010. PASSERINO è preoccupato, è preoccupato perché la cosa deve essere fatta al più presto possibile, FORMIGONI ne ha bisogno, logicamente dice DACCO': "questa cifra che daremo sarà ritratta, sarà ridotta rispetto a quello che chiediamo di solito ...
G.I.P. – Scalata?
I.R.C. MAUGERI – Scalata, esatto. Me ne parla PASSERINO, non vedo particolari problemi, anche perché la cifra sarebbe stata scalata, e avremmo fatto un piacere a FORMIGONI. E allora PASSERINO riesce a trovare, non so in che modo la cifra. Dopo di che siamo nei primi mesi del

2010. mi dice: "Sarebbe bene che FORMIGONI ti mandasse almeno un ringraziamento". Io non ho mai chiesto niente di questo tipo. E però in questo caso dico "Sono d'accordo". Perché? Perchè serviva prima di tutto ad essere sicuri che i soldi che davamo a DACCO' arrivavano a FORMIGONI e poi anche perché mi faceva piacere che mi dicesse "Grazie"

OMISSIS

G.I.P. – L'importo di questo finanziamento elettorale l'ha detto?

I.R.C. MAUGERI – No, non l'ho detto, andava sui 600 mila euro e dovevano essere fatti subito, il problema era questo.

MAUGERI ha poi rievocato la vicenda del biglietto di ringraziamento che tardava ad arrivare, le sollecitazioni di PASSERINO e la circostanza che alla fine arrivarono due distinti biglietti di ringraziamento sottoscritti da Roberto FORMIGONI datati rispettivamente giugno 2010 e 9 settembre 2010, che sono stati mostrati e riconosciuti dal dichiarante.

In sede dibattimentale, Costantino PASSERINO ha confermato quanto riferito da Umberto MAUGERI

Esame PASSERINO – ud. 21 maggio 2015 (pagg. 179)

IMP. PASSERINO – DACCO' ci chiese un anticipo delle sue... in occasione delle elezioni ci chiese...

P.M. PEDIO – Che anno era?

IMP. PASSERINO – Le ultime elezioni, adesso mi sfugge la data, non mi ricordo la data esatta.

P.M. PEDIO – Era il 2010.

IMP. PASSERINO – Ecco, il 2010, che c'erano, ci sarebbero state le elezioni e aveva bisogno di anticiparli, se noi potevamo anticipargli dei soldi sulle sue spettanze.

P.M. PEDIO – Quanti soldi vi chiese?

IMP. PASSERINO – 600 mila euro.

P.M. PEDIO – 600 mila euro?

IMP. PASSERINO – Noi del resto nulla quaestio nel senso che io ne parlai col Professor Maugeri, rimanemmo molto colpiti da questa sua...

P.M. PEDIO – Le disse a che cosa servivano questi soldi DACCO'?

IMP. PASSERINO – No, disse che servivano per la campagna elettorale, per la campagna elettorale.

dichiarando che, ottenuta l'autorizzazione di MAUGERI, decisero di chiedere a DACCO' di avere un segnale dal destinatario del finanziamento

Esame PASSERINO – ud. 21 maggio 2015 (p. 181 - 182)

IMP. PASSERINO – No, questo qui lo sapeva di regola sempre, cioè di chiedere l'autorizzazione a Maugeri, per qualunque operazione gli chiedevo l'autorizzazione a Maugeri, quindi andai da Maugeri, gli dissi "Sì, il Professor Maugeri è d'accordo", non subito glielo dissi, non dissi subito perché ne abbiamo parlato un po', ci ha pensato su un po', poi ha detto "Va beh, fai in modo almeno che ci... di avere indietro un ringraziamento, qualcosa" perché tutto sommato "di avere, di sapere che vadano veramente lì", questo.

P.M. PEDIO – "Che vadano veramente"?

IMP. PASSERINO – Per la campagna elettorale, questo è il discorso.

P.M. PEDIO – Quindi un segnale, volevate un segnale?
IMP. PASSERINO – Un segnale, certo.
P.M. PEDIO – Dal destinatario.
IMP. PASSERINO – Abbastanza, sì.
P.M. PEDIO – Quindi volevate un segnale. Ma questo segnale sostanzialmente dal destinatario, per sapere che i soldi erano andati così come vi veniva chiesto?
IMP. PASSERINO – Sì sì, questo è stato. Poi a noi, anche lì, il problema era di DACCO', lui mi diceva che era per quello, mi aveva chiesto un anticipo, almeno la briga di darci (inc.)

e specificando di aver chiesto espressamente a DACCO' un biglietto di ringraziamento proveniente dal Presidente FORMIGONI

Esame PASSERINO – ud. 21 maggio 2015 (pagg. 185, 186)

P.M. PEDIO – Finisco, chiudiamo questo. Lei da chi se l'aspettava questo bigliettino, quando lo chiese, da chi se lo aspettava, cosa chiese a DACCO'?
IMP. PASSERINO – Di far mandare un bigliettino di ringraziamento.
P.M. PEDIO – Un bigliettino da chi?
IMP. PASSERINO – Da FORMIGONI.
P.M. PEDIO – Lo chiese esplicitamente?
IMP. PASSERINO – Sì sì sì.
P.M. PEDIO – Si aspettava che sarebbe arrivato da lui?
IMP. PASSERINO – Io l'ho detto a DACCO', poi mi aspettavo... mi aspettavo, gliel'ho chiesto.
P.M. PEDIO – No, si aspettava che fosse del Presidente il biglietto?
IMP. PASSERINO – Sì.

PASSERINO ha poi confermato le dichiarazioni di MAUGERI sulla circostanza che, non arrivando alcun biglietto, egli ebbe a sollecitarlo a DACCO', ed alla fine Umberto MAUGERI ricevette due biglietti

Esame PASSERINO – ud. 21 maggio 2015 (pag. 184, 185)

P.M. PEDIO – Quanti bigliettini arrivarono?
IMP. PASSERINO – Penso due.
P.M. PEDIO – Si ricorda che ci fu una questione del bigliettino che non arrivava'
IMP. PASSERINO – Sì sì, prima non arriva, poi arriva, poi arriva il secondo e Maugeri trova anche il primo. Non so, adesso credo che sia andata così. Poi pero' ci fu il fatto che Maugeri...
P.M. PEDIO – Lei sollecitò...
OMISSIS
P.M. PEDIO – Senta, ma lei ricorda che quando a un certo punto questo bigliettino non arrivava lei sollecitò DACCO' a mandarlo?
IMP. PASSERINO – Sì sì.
P.M. PEDIO – Sì?
IMP. PASSERINO – Quando non arrivava lo dissi a DACCO'.
P.M. PEDIO – E poi ne arrivarono due?
IMP. PASSERINO – Sì sì.

PASSERINO ha, infine, riferito che per il pagamento dei 600.000 Euro, essendo già attivato il sistema SIB LAB, è assai verosimile che egli abbia dato disposizione a FENYO di provvedere al trasferimento della somma a DACCO'.
Dalla documentazione bancaria relativa al conto SIKRI, tra il novembre 2009 e il mese di aprile 2010, risultano consistenti pagamenti da parte di RAMSETE e, in particolare, il trasferimento di circa 800.000 tra il mese di marzo ed il mese di aprile 2010.
Questo il prospetto delle movimentazioni del conto della società SIKRI

DATA				
27/11/2009	02/12/2009	BONIFICO DA RAMSETE LLC		400.000
11/12/2009	16/12/2009	BONIFICO DA RAMSETE LLC		500.000
17/12/2009	16/12/2009	BONIFICO A DACCO PIERANGELO	1.080.000	
17/12/2009	22/12/2009	BONIFICO DA RAMSETE LLC		500.000
24/12/2009	23/12/2009	BONIFICO A DACCO PIERANGELO	900.000	
21/12/2009	24/12/2009	BONIFICO DA RAMSETE LLC		500.000
11/03/2010	16/03/2010	BONIFICO DA RAMSETE LLC		309.200
23/03/2010	22/03/2010	BONIFICO A DACCO PIERANGELO	270.000	
25/03/2010	25/03/2010	PRELEVAMENTO CONTANTI	100.000	
09/04/2010	14/04/2010	BONIFICO DA RAMSETE LLC		500.000
22/04/2010	21/04/2010	BONIFICO A DACCO PIERANGELO	600.000	

a cui corrispondono i seguenti movimenti sul conto personale di Pierangelo DACCO' presso la BSI di Lugano

09/12/2009	09/12/2009	VERSAMENTO CONTANTI DACCO'		100.000
17/12/2009	16/12/2009	BONIFICO DA SIKRI INVESTMENTS INC.		1.080.000
18/12/2009	18/12/2009	BONIFICO AD ALVINSTER CORPORATION	1.000.000	
24/12/2009	23/12/2009	BONIFICO DA SIKRI INVESTMENTS INC.		900.000
07/01/2010	07/01/2010	BONIFICO AD ALVINSTER CORPORATION	700.000	
22/02/2010	22/02/2010	VERSAMENTO CONTANTI DACCO		564.000
22/03/2010	22/03/2010	BONIFICO AD ALVINSTER CORPORATION	275.000	
23/03/2010	22/03/2010	BONIFICO DA SIKRI INVESTMENTS INC.		270.000
16/04/2010	16/04/2010	BONIFICO AD ALVINSTER CORPORATION	220.000	
22/04/2010	21/04/2010	BONIFICO DA SIKRI INVESTMENTS INC.		600.000
03/05/2010	03/05/2010	BONIFICO AD ALVINSTER CORPORATION	500.000	

Come riferito dal Mar. D'AGOSTINO, emerge che DACCO' versa sul proprio conto aperto presso BSI (su cui riceveva le somme da SIKRI) in data 22 febbraio 2010 (circa un mese prima delle elezioni) la somma in contanti di Euro 564.000.

Le dichiarazioni di PASSERINO e MAUGERI in merito al finanziamento elettorale di Euro 600.000 sono state confermate anche da Pierangelo DACCO' il quale, dopo averle negate nel corso dell'interrogatorio del 12 giugno 2012, le ha infine ammesse. Tuttavia, per proteggere il coimputato FORMIGONI, ha inteso connotare la richiesta in termini di *millanteria*

Interrogatorio DACCO' – 12 giugno 2012

Effettivamente, in occasione delle elezioni regionali del 2010, io mi recai da PASSERINO e gli rappresentai l'urgente necessità da parte mia di ricevere una consistente cifra in denaro contante – pari per quello che ricordo a circa 600.000 Euro - per finanziare la campagna elettorale del PDL. Effettivamente PASSERINO mi disse che ne avrebbe dovuto parlare con MAUGERI ma tale circostanza era usuale in tutti i nostri rapporti, nel senso che evidentemente era necessario per lui ottenere l'autorizzazione da parte del Presidente della Fondazione. Quando ci rivedemmo, PASSERINO mi disse che, questa volta, MAUGERI – vista la "particolarità" della richiesta (era la prima volta che effettivamente chiedevo dei soldi a titolo non di rimborso bensì per un asserito finanziamento elettorale) – pretendeva un segno di riconoscimento/ringraziamento diretto da parte del Presidente FORMIGONI per autorizzare l'operazione. Io mi impegnai in tal senso e poi concordai con PASSERINO la consegna del denaro contante che avvenne presso la BSI di Lugano. Quanto al bigliettino di ringraziamento a firma di FORMIGONI ricevuto da MAUGERI, io effettivamente andai dal Presidente FORMIGONI e gli dissi che era il caso di "ringraziare due persone come PASSERINO e MAUGERI che stavano facendo proselitismo elettorale a favore del PDL". Tuttavia, devo altresì precisare che il denaro che io ebbi a ricevere, non l'ho versato nelle casse del PDL e/o in quelle di FORMIGONI, ma l'ho trattenuto per mie esigenze personali. Una parte, l'ho usata per darla ad un mio fornitore che non voglio nominare in questo momento ed, una parte, a mio cognato; il resto l'ho utilizzato per le attività correnti.
Preciso che chiesi a FORMIGONI di scrivere questo biglietto di ringraziamento, in quanto avendo promesso a PASSERINO un ringraziamento da parte del PDL pensai di rivolgermi a FORMIGONI che era un mio amico. Preciso altresì che dissi a FORMIGONI che occorreva ringraziare due persone che si erano attivate per la campagna elettorale del PDL.
DOMANDA: Ricorda in che circostanze ha chiesto al Presidente FORMIGONI di scrivere questo biglietto di ringraziamento?
RISPOSTA: *Dopo aver ricevuto i soldi in contanti da PASSERINO, mi sono recato a trovare FORMIGONI penso in Regione per chiedere se poteva scrivere un biglietto di ringraziamento per il prof. Umberto MAUGERI. Ricordo distintamente che gli feci il nome del Presidente della FONDAZIONE MAUGERI. Non so poi cosa il Presidente FORMIGONI abbia scritto nel biglietto. Alla mia richiesta il Presidente FORMIGONI mi disse "va bene lo faccio". Io non ho visto il Presidente FORMIGONI scrivere il biglietto; evidentemente lo ha scritto se è vero, come mi è stato ricordato, che il prof. MAUGERI ne ha ricevuti addirittura due.*
DOMANDA: Fu lei a recapitare il biglietto di ringraziamento a firma di FORMIGONI?
RISPOSTA: *Non credo di essere stato io a recapitare a mano il biglietto di ringraziamento al prof. MAUGERI. Non ricordo in questo momento se PASSERINO mi confermò l'arrivo del biglietto del Presidente.*

La circostanza, ricordata da DACCO', di avere ricevuto la somma in contanti presso la BSI di Lugano appare compatibile con il versamento di Euro 564.000 eseguito in data 22 febbraio 2010.
Si è detto che DACCO' ha inteso rappresentare la richiesta del finanziamento elettorale come una *millanteria.*

La spiegazione di DACCO' è documentalmente smentita. La circostanza che FORMIGONI abbia effettivamente ricevuto il finanziamento richiesto è dimostrata dai ben due biglietti di ringraziamento inviati dallo stesso Presidente della Regione a MAUGERI. Tale dato ha un'unica, logica spiegazione: il Presidente, più volte sollecitato, aveva inteso esprimere il suo ringraziamento per l'aiuto ricevuto.
Più in generale, la tesi che DACCO' millantasse il nome di FORMIGONI, come si è evidenziato in precedenza, è stata completamente sconfessata dalle dichiarazioni dei numerosi funzionari della Regione esaminati in dibattimento ed in particolare da LUCCHINA il quale, come più volte si è ribadito, ha riferito che lo stesso FORMIGONI, ad un certo punto, gli aveva imposto di ricevere DACCO'.
Non vi è pertanto alcuna ragione per credere che, con riguardo al finanziamento elettorale, si sia trattato di una millanteria.
La vicenda, viceversa, costituisce ulteriore, significativo riscontro del ruolo di DACCO' e SIMONE quali intermediari del rapporto corruttivo tra FSM ed il Presidente della Regione e della circostanza che, anche agli occhi dei corruttori, FORMIGONI fosse il pubblico ufficiale corrotto, referente di DACCO' e SIMONE.
Inoltre, con tutta evidenza, il finanziamento elettorale in questione costituisce parte integrante delle remunerazioni che FORMIGONI chiedeva, per il tramite di DACCO' e SIMONE, ai rappresentanti di FSM per il mercimonio delle sue funzioni.

* * *

§ 10.7 - Le cene e feste organizzate da Pierangelo DACCO' per promuovere l'immagine di Roberto FORMIGONI

Le utilità in questione, come si è evidenziato in premessa, non costituiscono, ad avviso del collegio, parte del *pretium sceleris* corrisposto a FORMIGONI da parte dei corruttori.
Pur non potendosi negare che le cene in questione promovevano l'immagine politica di FORMIGONI, esse, in ultima istanza, servivano ad un preciso interesse dell'organizzatore DACCO': accreditare agli occhi dei suoi importanti interlocutori (funzionari ed operatori del settore sanità in Regione) il suo forte legame con FORMIGONI.
Ciò non toglie, tuttavia, che le cene in questione hanno ugualmente una importante valenza probatoria nell'ottica accusatoria. Esse infatti:
- dimostrano come vi fosse un forte legame personale tra DACCO' e FORMIGONI, ostentato dai due in occasione di queste occasioni celebrative;
- costituiscono ulteriore riscontro alla circostanza che DACCO', allorchè avanzava le sue richieste in Regione nell'interesse di FSM e di HSR, spendeva il nome del Presidente con l'autorizzazione di quest'ultimo e non certo a sua insaputa;
- rendono evidente il legame di cointeressenza tra DACCO' e FORMIGONI che ha costituito l'*humus* dell'accordo corruttivo.
Pare dunque opportuno passare in rassegna le prove emerse nel corso del dibattimento che danno ampiamente conto delle cene in questione.

1) Le cene per lo staff delle segreterie del Presidente FORMIGONI e del Segretario Generale SANESE

Tutti i protagonisti della vicenda processuale (molti testi e tutti gli imputati) hanno riferito di numerose e costose cene organizzate da Pierangelo DACCO' presso i più noti ristoranti di Milano (SADLER e PECK) nonché in occasione del Meeting di CL a Rimini nel mese di agosto.

E` pacifico, anzitutto, che tra il 2000 e il 2003, DACCO' organizzò cene natalizie riservate al Presidente FORMIGONI ed al Segretario Generale SANESE ed ai componenti delle rispettive segreterie[81].

Lo ha riferito nel corso del suo esame lo stesso SANESE il quale dopo avere partecipato a due di queste cene, ritenendole inopportune, chiese a DACCO' di astenersi dall'invitare per gli anni successivi i membri della sua segreteria

Esame SANESE – ud. 6 ottobre 2015 (pagg. 51, 52, 53)

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Lei ha partecipato ad alcune cene con DACCO'?

IMP. SANESE – Io ho partecipato a due cene che il signor DACCO' ha organizzato per le due Segreterie - diciamo – per la Segreteria del Presidente innanzitutto, perché lui partiva sempre dal livello più alto ovviamente, e per la mia Segreteria, Segretario Generale, in occasione degli auguri natalizi. Una prima volta disse: piuttosto che portare il panettone e la bottiglia, come poi fece successivamente, invece di fare così sarebbe più gradevole – disse – se io vi posso avere insieme, sarà una cena abbastanza rapida, semplice, e ci si fa gli auguri. Io di fronte a una offerta di questo tipo dico "Cosa fa la Segreteria?" quella che sta di sopra anche come piano, "Vengono", "Bene, allora d'accordo". Questa cosa avvenne due anni di seguito, io sono sempre andato, c'era la mia Segreteria ovviamente oltre che quella del Presidente, io sono sempre andato. Non mi sono mai trattenuto fino alla fine, io più di un'ora e mezzo non sono mai stato a queste cose, e quindi andavo via. Dopo la seconda volta io ho notato che non era una cosa – come dire – mi stonava, mi stonava innanzitutto perché veniva fatto in un locale appositamente dedicato, e questa era una cosa che a me non piaceva, come dire chiuso per gli altri. Quindi dopo il secondo anno gli dissi "Guarda, falla pure con la Segreteria del Presidente, se loro vogliono, ma la mia Segreteria, ti prego, non ho piacere". Io comunque, per me la presenza alle cene è finita con quella dell'anno scorso.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Lei si ricorda quale fosse il ristorante?

IMP. SANESE – Quello là verso i Navigli.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Sadler?

IMP. SANESE – Ecco, quello lì, sì.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Che era interamente dedicato?

IMP. SANESE – Sì sì sì, certo.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Un ristorante molto elegante, anche questo la disturbò?

IMP. SANESE – Mi disturbò tutto, anche il fatto che appunto era dedicato, cioè che non era aperto agli altri, come si dice...

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Agli altri clienti, agli altri avventori.

IMP. SANESE – Agli altri clienti, ecco, questo.

[81] Si tratta di circostanze che ulteriormente smentiscono le dichiarazioni spontanee di Roberto FORMIGONI quando lo stesso ha affermato di avere stretto una conoscenza più approfondita con Pierangelo DACCO' solo nel 2005.

Richiesto di chiarire il disagio e la richiesta fatta a DACCO' di non invitare più i membri della sua segreteria, l'imputato ha dichiarato

Esame SANESE – ud. 6 ottobre 2015 (pag. 54. 55)

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Non le piaceva. Lei ricorda di avere anche commentato con la sua Segretaria che non era chiaro il senso che avessero queste cene?

IMP. SANESE – Era una modalità che strideva con la mia impostazione. Io ho sempre usato mezzi miei, io tutto il personale che lavora in Regione, quello che lavorava con me, si è sempre pagato tutto, il caffè, i caffè, non c'erano le macchinette come qui, quelli che lavorano lì c'era il caffè, l'acqua, eccetera, sempre, anche una abitudine che fino al 2013... anche per gli ospiti, quindi le persone che venivano, noi ci siamo sempre finanziati tutto e io non ho mai utilizzato nessuno strumento della Regione, dal telefonino – io sono fatto così – dal telefonino alla macchina, alle missioni. Io sono andato qualche volta a Roma, a Bruxelles, ho sempre pagato di tasca mia, io non ho mai voluto rimborsi di nessun tipo.

La risposta di SANESE è chiara.

Si trattava di cene che per i costi sostenuti da DACCO' superavano qualsiasi ragionevole *regalia d'uso* sconfinando in vere e proprie utilità.

Non può interpretarsi diversamente la risposta di SANESE che, alla specifica domanda del P.M., ha ribattuto che lui e i membri del suo staff *si sono sempre pagati tutto, anche il caffè.*

Le dichiarazioni di SANESE sono state confermate da Delfina Luisa SFRONDINI la quale lavorò sia nella segreteria di SANESE sia presso quella di Roberto FORMIGONI (il verbale di sit rese in fase di indagine è stato acquisito su consenso delle parti)

SFRONDINI - sit 25 luglio 2015

... Ho partecipato tra il 200 e il 2003 a un paio di cene organizzate nel periodo natalizio da DACCO' a cui parteciparono membri della segreteria della Presidenza e del Segretario Generale. Ricordo la partecipazione di SANESE a queste cene. Mi chiedete se partecipò anche FORMIGONI, ma non ricordo che fosse presente anche lui. Le due cene si tennero una da PECK e l'altra da SADLER. Eravamo circa 25 ospiti.

OMISSIS

DOMANDA: Visto che DACCO' vi invitava per cene importanti, avete mai fatto tra voi della Segreteria dei commenti sulle ragioni di questi inviti o su chi fosse DACCO' e che attività svolgesse?

RISPOSTA: *No, a dire il vero, con il senno di poi, siamo stati un po' superficiali perché nessuno si è mai posto il problema su chi fosse o cosa facesse DACCO'. Avevamo stabilito un rapporto di cordialità e quindi non ci siamo fatti tante domande e peraltro a quelle cene partecipavano tutti i membri della Segreteria, il segretario SANESE e il Presidente FORMIGONI e quindi sembrava una cosa normale ...*

OMISSIS

DOMANDA: Ha mai parlato con SANESE di DACCO' prima o dopo gli arresti?

RISPOSTA: *Ricordo che in occasione di una delle due cene che ho menzionato e che furono organizzate da SANESE, quest'ultimo fece un commento dicendo forse sarebbe stato meglio per il*

futuro non fare più queste cene con DACCO'. E ricordo che io gli dissi "Nicola, forse hai ragione tu". Commentammo in questi termini perché non era chiaro che senso avessero queste cene.

Le cene natalizie di cui ha parlato SANESE sono state confermate anche da altre due componenti della segreteria di FORMIGONI. BANFI Enrica Dolores (il cui verbale di sit del 25 luglio 2015 è stato acquisito su consenso delle parti) ha riferito di avere partecipato almeno a due cene di Natale presso PECK e SADLER alle quali presenziarono anche FORMIGONI e SANESE oltre ai rispettivi staff per un totale di circa 25 ospiti. VISINTIN Anna Patrizia, segretaria di FORMIGONI dal 1995 al 2013, la quale ha riferito di avere partecipato ad almeno tre cene di Natale confermando le circostanze riportate dalle sue colleghe, ed aggiungendo di ricordare la frequentazione di DACCO' presso la Presidenza sin dalla fine degli anni '90.

2) Le cene organizzate da DACCO' con gli esponenti del mondo sanitario e politico e con la presenza di Roberto FORMIGONI a Milano ed al Meeting di Comunione e Liberazione a Rimini.

Molti testimoni hanno riferito di avere partecipato a cene organizzate da Pierangelo DACCO' presso rinomati ristoranti, e in particolare presso SADLER, alle quali venivano invitati importanti esponenti del mondo sanitario e politico lombardo oltre a Roberto FORMIGONI.

Interessanti al riguardo le dichiarazioni di Claudio SADLER, il quale dopo aver riferito del suo lungo rapporto con il cliente storico DACCO', ha dichiarato che quest'ultimo organizzava frequentemente cene per numerose persone, circa una trentina, per lo più esponenti della sanità lombarda.

Ne ha riferito MOZZALI in sede di incidente probatorio precisando che, pur essendo invitato PASSERINO quest'ultimo gli chiedeva di presenziare alle cene

Incidente probatorio – Esame MOZZALI – ud. 14 febbraio 2014 (pagg. 136, 137, 138)

P.M. – Lei ha accennato a un certo punto a delle cene, organizzate da Pierangelo DACCO', ci vuole dire di cosa si tratta?
I.R.C. MOZZALI – Erano delle cene cui ho partecipato in genere a fine anno, quindi per Natale, queste cene che erano promosse da DACCO', era invitato PASSERINO però PASSERINO non partecipava e aveva indicato me in sua sostituzione.
OMISSIS
P.M.- Chiedeva a lei di andare?
I.R.C. MOZZALI – Chiedeva a me di andare. Io ho partecipato a queste cene ... io mi ricordo quelle in certi ristoranti, tipo Sadler, partecipavo a queste cene, mi ricordo che avevo anche conosciuto delle persone, in questo caso, mi ricordo Canattelli di Niguarda, Beretta di ICP.
P.M.- Erano direttori generali?
I.R.C. MOZZALI – Sì direttori generali.
OMISSIS
P.M.- Quanta gente c'era a queste cene circa?
I.R.C. MOZZALI – Una cinquantina di persone almeno ... di sicuro molti erano aderenti al movimento di CL, questo anche parlandone con alcuni di loro era emerso ....
P.M.- E DACCO' dove si sedeva?
I.R.C.- DACCO' si sedeva al tavolo del Presidente.

P.M.- Era presente FORMIGONI a queste cene?
I.R.C. MOZZALI – Talvolta sì, veniva o magari non stava tutta la sera, però magari veniva, faceva un saluto e poi andava via ... in genere però era spesso presente.
OMISSIS
P.M.- Chi altri c'era al tavolo del Presidente?
I.R.C. MOZZALI - Mi ricordo PEREGO ... poi c'era SIMONE talvolta, mi ricordo forse anche BUSCEMI una volta

Il teste BERETTA ha dichiarato di essere stato frequentatore abituale di tali cene

Teste BERETTA – ud. 29 ottobre 2014 (pagg. 220 – 223)

TESTE BERETTA – Mi è capitato, cioè in occasione delle feste di Natale, di fine delle vacanze, gli ultimi anni, il signor DACCO' organizzava delle cene e io andavo a quelle cene.
P.M. PEDIO – Da quando queste cene sono iniziate? Da quando lei ha cominciato a partecipare a queste cene organizzate da DACCO'?
TESTE BERETTA – Duemila e... adesso siamo nel '14, 2005/2006/2007, quegli anni lì, credo.
P.M. PEDIO – Lei aveva riferito all'incirca dal 2002.
TESTE BERETTA – Può darsi, può darsi, un dieci anni, undici.
P.M. PEDIO – Partecipava alle cene sia a Natale che a luglio, a tutte e due?
TESTE BERETTA – Qualcheduna l'ho saltata.
P.M. PEDIO – Beh magari qualcuna l'ha saltata.
TESTE BERETTA – Certo.
P.M. PEDIO – Pero' veniva invitato a queste cene?
TESTE BERETTA – Sì.
P.M. PEDIO – E partecipava?
TESTE BERETTA – Sì, agli auguri di Natale, prima delle vacanze.
P.M. PEDIO – Chi altri partecipava a queste cene?
TESTE BERETTA – Come?
P.M. PEDIO – C'era molta gente a queste cene, eravate in pochi?
TESTE BERETTA – No no, saranno state – che so – trenta persone.
P.M. PEDIO – Dove si svolgevano?
TESTE BERETTA – In qualche ristorante.
P.M. PEDIO – Nei ristoranti. Chi c'era?
TESTE BERETTA – C'erano alcuni miei colleghi, Direttori generali, perché a quei tempi facevo il Direttore generale di Ospedali, qualche Direttore Sanitario di altre realtà, qualche imprenditore, un po' di tutto.
OMISSIS
P.M. PEDIO – Senta, lei perché andava a queste feste?
TESTE BERETTA – Perché venivo invitato, lo conoscevo.
P.M. PEDIO – Ma era in un rapporto di amicizia con DACCO'?
TESTE BERETTA – Sa, amicizia, di conoscenza, lo conoscevo, mi veniva a chiedere pareri, così, parlavamo, "C'è una cena, andiamo", lo conoscevo abbastanza da...
P.M. PEDIO – C'era anche il Presidente FORMIGONI a queste feste?
TESTE BERETTA – Qualche volta sì e qualche volta no.

Anche AMIGONI ha riferito di avere partecipato a queste cene e, con spontaneità e prontezza, ha spiegato le ragioni per cui DACCO' le organizzava

Teste AMIGONI – ud. 6 novembre 2014 (pagg. 226 – 228)

P.M. PEDIO – Senta, lei ha partecipato ad alcune cene organizzate da DACCO'?
TESTE AMIGONI – Sì.
P.M. PEDIO – In che periodo e in che circostanze?
TESTE AMIGONI – Adesso sinceramente... mah dunque...
P.M. PEDIO – Intanto di che cene si trattava?
TESTE AMIGONI – Allora, sicuramente dal 2006.
OMISSIS
TESTE AMIGONI – Sì, perché prima del 2006 no, mai. Dal 2006 ricordo una cena prima di Natale e una cena al Meeting di Rimini.
P.M. PEDIO – Chi partecipava alla cena di Natale, chi c'era?
TESTE AMIGONI – Beh un certo numero di Direttori Generali della Sanità, più altri politici, più altre persone che io non conoscevo.
P.M. PEDIO – Ne ricorda qualcuno dei Direttori Generali?
TESTE AMIGONI – Sì, certo, erano diversi. Ricordo Beretta, Cannatelli, Stucchi, poi non vorrei fare dei nomi altri su cui ho dei dubbi.
P.M. PEDIO – Era presente anche il Presidente a queste cene?
TESTE AMIGONI – Sì.
OMISSIS
P.M. PEDIO – Come mai organizzava queste cene DACCO'?
TESTE AMIGONI - Mah erano dei momenti conviviali in cui c'era l'opportunità di fare una cena con il Presidente, quindi erano delle cose piacevoli.
P.M. PEDIO – Erano organizzate per promuovere la sua attività?
*TESTE AMIGONI – **Beh per promuovere l'attività del Presidente.***
*P.M. PEDIO – **L'attività del Presidente?***
*TESTE AMIGONI – **Beh - voglio dire – credo che l'obiettivo, cioè nessuno l'ha mai dichiarato evidentemente, credo che l'obiettivo fosse proprio quello di consentire al Presidente di parlare con le persone e soprattutto viceversa.***

L'affermazione di AMIGONI appare del tutto convincente.
Sicuramente le cene non erano destinate a promuovere gli enti rappresentati da Pierangelo DACCO' (FSM ed HSR) tanto che né PASSERINO né CAL vi partecipavano.
Né si comprende in che modo queste cene avrebbero promosso l'attività di pubbliche relazioni di DACCO' il quale si presentava come imprenditore attivo nella sanità privata: diviene difficile immaginare l'utilità di invitare i direttori generali degli ospedali pubblici, come BERETTA, AMIGONI o CANNATELLI.
In realtà tanto le cene a Milano (in occasione delle vacanze natalizie e delle vacanze estive) quanto quelle di Rimini in occasione del Meeting di CL, erano dirette a promuovere l'immagine di Roberto FORMIGONI, a rafforzare i rapporti tra il Presidente di Regione Lombardia e i personaggi più importanti della sanità pubblica lombarda i quali peraltro ricoprivano i rispettivi incarichi per decisione della Giunta presieduta da Roberto FORMIGONI.
Ma l'affermazione di AMIGONI ha trovato conferma in precise circostanze riferite da altri testi.

In particolare, Claudio SADLER ha riferito che le cene con numerosi invitati nel corso degli anni erano diminuite

SADLER – sit 27 luglio 2012

DOMANDA: DACCO' organizzava anche feste con più persone?
RISPOSTA: *Capitava abbastanza frequentemente che venivano organizzate feste per numerose persone: ricordo feste particolari per una trentina di persone nell'ambito della Regione Lombardia.* ***Negli ultimi anni queste feste si erano ridotte sia come numero che come spese.*** *Nei primi anni DACCO' richiedeva prodotti molto cari, soprattutto nella selezione delle marche di champagne. Nel corso di queste feste FORMIGONI era certamente l'ospite più importante.*

E MOZZALI, che su incarico di PASSERINO frequentava assiduamente DACCO' recandosi presso il suo ufficio di Via Bandello a Milano, ha chiarito le ragioni di questo cambiamento

Incidente probatorio – Esame MOZZALI – ud. 14 febbraio 2014 (pag. 138)

P.M.- Queste cene in quali anni si sono tenute?
I.R.C. MOZZALI – Beh, il 2005, 2006, 2007 ...
P.M.- Quelle alle quali ha partecipato lei?
I.R.C. MOZZALI – Sì, in questi anni e poi mi ricordo se non so nel 2008 DACCO' mi disse che comunque non sarebbero state più fatte perché il Presidente non aveva piacere o non era interessato, questa è la risposta che mi diede.
P.M.- Non era interessato il Presidente, e quindi non facevano più?
I.R.C. MOZZALI – Sì fece un'affermazione di questo genere.

Le dichiarazioni di MOZZALI sono pienamente attendibili sia per il rapporto di consuetudine instaurato dal collaboratore di PASSERINO con DACCO' nel corso degli anni, sia perché riscontrano quanto riferito da SADLER.
Se DACCO' decide di non fare più le grandi cene perché FORMIGONI non gradisce più queste occasioni conviviali, evidentemente in precedenza le stesse erano organizzate per il Presidente di Regione Lombardia.
D'altro canto, è stato lo stesso Roberto FORMIGONI, in sede di spontanee dichiarazioni, a far comprendere il senso di queste cene con molti partecipanti, con affermazioni che richiamano proprio quanto detto da Maurizio AMIGONI
L'imputato, pur ribadendo che le sue erano partecipazioni occasionali e di brevissima durata e che le cene erano organizzate nell'interesse di Pierangelo DACCO' ha affermato

Spontanee dichiarazioni FORMIGONI – ud. 8 luglio 2015 (pagg.49, 50)

Analoga cosa valga per i 500 mila euro di cene, eventi, incontri, organizzati da DACCO' a Milano, a cui partecipavano altri uomini politici, dirigenti e funzionari della Regione Lombardia, dirigenti di strutture sanitarie pubbliche e private. Ecco, eh certo, è così. Scusi, ma qual era il mio interesse nell'andare a queste cene a incontrare persone che vedevo tutti i giorni? A incontrare i dirigenti e i funzionari di Regione Lombardia? Ma qual è l'interesse? Cioè gente che era – virgolette – alle mie dipendenze, non dipendenze personali, dipendenze funzionali, gente che vedevo tutti i giorni. Anche

queste cene erano organizzate nell'interesse di DACCO'. Certo, non c'erano soltanto i dirigenti di Regione Lombardia, eh lo so, peggio ancora, c'erano medici, docenti, qualche imprenditore, ***tutta gente che trovava comodo parlarmi lì dei suoi problemi invece che fare la fatica di chiedere un appuntamento nel luogo di lavoro del Presidente FORMIGONI e di vederselo magari procrastinare di qualche settimana o di qualche mese perché si doveva mettere in coda, francamente.***

Gli invitati, per espressa ammissione di FORMIGONI, si recavano alle cene per parlare con lui, per evitare di dover seguire la trafila degli appuntamenti in Regione.
L'imputato riconosce espressamente che *il centro* (e dunque la ragione) di queste cene era il Presidente di Regione Lombardia.
Altrettanto indubbio è che, dalle cene in questione, derivava un ritorno di immagine di non secondo momento anche per DACCO': egli, infatti, si accreditava agli occhi dei suoi interlocutori (tra cui anche alti funzionari di Regione Lombardia, competenti in materia sanitaria), come imprenditore avente uno stretto legame con FORMIGONI, che agiva in ambito sanitario in sintonia e con la "*protezione*" del Presidente.
L'importanza, sotto il profilo del ritorno pubblicitario in termini di immagine sia per FORMIGONI che per DACCO', lo si ricava anche in relazione al valore di queste cene, ricostruito dagli inquirenti nell'ordine di circa Euro 500.000 per le cene in Milano e di circa Euro 70.000 per le cene d'Agosto del Meeting di Comunione e Liberazione. Si noti che tali importi sono stati ricostruiti *per difetto* in modo del tutto prudenziale. esaminando gli addebiti sulle carte di credito di Pierangelo DACCO' e altri pagamenti eseguiti in favore del ristorante SADLER e di ristoranti riminesi (v. consulenze tecniche del dott. PACINI).
In particolare, con riferimento alla somma di Euro 70.000 gli accertamenti svolti dal CT PACINI sugli addebiti sulle carte di credito di Pierangelo DACCO' hanno consentito di ricostruire pagamenti di ristoranti e alberghi[82] a Rimini per Euro 64.326 e CHF 13.206.
Quanto alla somma di Euro 500.000, sono stati i pagamenti eseguiti da DACCO' in favore del ristorante di Claudio SADLER con carte di credito e con bonifici bancari ed esse sono risultate esssere pari a Euro 190.337 e CHF 158.672 a cui devono aggiungersi le spese sostenute per i vini che DACCO' acquistava e metteva a disposizione dei suoi ospiti per Euro 501.194. La somma di tali importi porta ad un totale di pagamenti di Euro 680.000 e CHF 158.672.

Un ulteriore riscontro allo stretto legame esistente tra DACCO' e FORMIGONI viene anche dalle dichiarazioni rese, in sede di indagini, dal teste SADLER

SADLER – sit 27 luglio 2012

DOMANDA: con che frequenza è venuto FORMIGONI?
RISPOSTA: *FORMIGONI veniva spesso soprattutto in occasione di feste (circa sei-dieci volte in un anno), qualche volta in gruppi più ristretti, sei sette persone, quello che definirei una sorta di comitato di lavoro. Intendo dire che erano per lo più persone della Regione, in genere uomini, cioè non coppie e parlavano intensamente di lavoro. C'era spesso il segretario Willy. Parlavano*

[82] Soprattutto per l'hotel Le Meridien dove DACCO', come dallo stesso riferito, era solito in occasione del Meeting di CL prenotare circa 10 stanze per i suoi ospiti. Circostanza confermata da MOZZALI il quale ha riferito di aver soggiornato presso tale hotel a spese di Pierangelo DACCO'.

di cose che stavano facendo nell'ambito della sanità, di ostacoli politici da superare. Ricordo che il più autoritario era FORMIGONI, perché ricordo che dirigeva la conversazione e comunque si capiva che era lui che decideva. Qualche volta era un po' "incazzuto". Alle volte ricordo che DACCO' e i suoi ospiti avevano anche delle cartellette, dei fogli o documenti che esaminavano e su cui discutevano. FORMIGONI con DACCO' era sempre l'ospite d'onore nel senso che DACCO' era sempre molto attento agli umori del Presidente, ci teneva che lo stesso fosse sempre contento ed infatti se qualcosa non andava nella serata o se il Presidente mostrava disappunto per qualcosa, DACCO' era molto nervoso e ci trasmetteva una certa tensione. Raramente è capitato che FORMIGONI sia venuto da solo con DACCO'. Il più delle volte c'erano personaggi legati alla Regione Lombardia: BUSCEMI, WILLY, PEREGO, SIMONE ed altri. PEREGO soprattutto era tra i più assidui ospiti di DACCO' e avevo la netta sensazione che PEREGO fosse una sorta di filtro, cuscinetto tra DACCO' e FORMIGONI, in quanto con PEREGO, DACCO' aveva particolare confidenza mentre aveva una sorta di sudditanza verso FORMIGONI. Questi incontri che io definirei cene di lavoro si tenevano con una frequenza di circa due volte al mese e, comunque, non meno di dieci volte all'anno

SADLER appare un teste particolarmente affidabile. Egli, infatti, è totalmente disinteressato ai fatti di causa ed ha spiegato di avere avuto un rapporto di grande confidenza con DACCO', suo abituale cliente che lo aveva ospitato almeno due volte in Sardegna e che gli aveva raccontato delle sue vacanze ai Caraibi con FORMIGONI (cfr. verbale di s.i.t. acquisito su accordo delle parti).

Le dichiarazioni di SADLER comprovano, anzitutto, che, almeno due volte a mese, si tenevano queste cene di lavoro a cui partecipavano, solitamente, DACCO', FORMIGONI, PEREGO, SIMONE, BUSCEMI e il segretario VILLA e durante le quali i partecipanti parlavano di questioni sanitarie. Tale dato, oltre a confermare il forte legame esistente tra DACCO', SIMONE e FORMIGONI, smentisce quanto dichiarato da quest'ultimo, il quale, in sede di spontanee dichiarazioni, ha riferito che, in occasione delle vacanze e di altre circostanze conviviali, non avrebbe mai parlato di lavoro con DACCO'

Claudio SADLER, inoltre, ha riferito che anche quando il Presidente di Regione Lombardia si recava presso il suo ristorante senza DACCO' ma con altri ospiti, lo stesso non si premurava neanche di chiedere il conto, perché per espressa direttiva di DACCO' tutti i conti del Presidente erano a suo carico

SADLER – sit 27 luglio 2012

DOMANDA: quali altri argomenti erano oggetto di conversazione tra DACCO' e i suoi ospiti, oltre alle questioni di lavoro?

RISPOSTA: *Ho spesso sentito parlare di "gite" nei Caraibi ed in altri luoghi esotici soprattutto negli ultimi cinque anni. Ai viaggi, DACCO' mi diceva che partecipava anche il Presidente. DACCO' mi descriveva posti meravigliosi, ville con servitù e cuochi. Mi chiedete chi pagasse i viaggi e dico che non l'ho mai chiesto perché davo per scontato che fosse DACCO'.*

DOMANDA: perché dice questo?

RISPOSTA: *perché in tutti questi anni non ho visto altri che lui pagare i conti. Pagava sempre DACCO' anche quando FORMIGONI veniva da solo. E' capitato infatti che alcune volte FORMIGONI sia venuto senza DACCO'. Avevamo ricevuto personalmente da DACCO' la*

disposizione che i conti del Presidente erano a suo carico. Questa regola valeva solo per il Presidente. Del resto FORMIGONI, anche quando veniva senza DACCO', non si preoccupava affatto del conto e una volta finita la cena si alzava e andava via. Ringraziava e andava via senza neppure chiedere quale fosse l'importo. Ordinava peraltro con libertà, bevendo solo champagne del quale è particolarmente appassionato. Quando è venuto senza DACCO', FORMIGONI era sempre accompagnato da alcuni ospiti.

E sulle bottiglie di vino di proprietà di Pierangelo DACCO', sequestrate presso la cantina di SADLER (per un valore di circa Euro 300.000), il teste ha spiegato

SADLER – sit 27 luglio 2012

DOMANDA: Che può riferire in ordine alle bottiglie di vino sequestrate a DACCO'?
RISPOSTA: *Le bottiglie di valore sequestrate mi erano state date da DACCO' il quale mi aveva chieso di custodirgliele per poterle utilizzare a suo piacimento nelle feste o nelle cene. I suoi gusti negli anni erano diventati sempre più sofisticati e voleva pasteggiare con bottiglie il cui valore era superiore alla media di quelle di cui potevo disporre io (si tratta di bottiglie del valore tra i 200 e i 1.000 euro). Io avevo il vantaggio di poterle utilizzare per la mia attività, così come mi aveva permesso di fare senza anticipare i costi e le scalavo dal suo conto personale che lui saldava ogni due tre volte. Vi era un angolo della cantina dedicato a lui. C'è persino una bottiglia da sei litri di champagne valutata 15.000 euro. Le bottiglie le riservava ai suoi amici più importanti: PEREGO, MASSEI, FORMIGONI, ecc.*

Le richiamate dichiarazione di SADLER riscontrano, ancora una volta, il forte legame esistente tra DACCO' e FORMIGONI. E la circostanza che FORMIGONI usufruisse, senza pagare, di cene e cibi così costosi, senza neppure porsi il problema del prezzo da pagare, essendo sottointeso che DACCO' lo saldava, rendono più che mai credibile l'ipotesi che FORMIGONI fosse al libro paga di DACCO' (e del suo socio SIMONE).

§ 10.8 - Quantificazione delle utilità corrisposte da DACCO' e SIMONE a FORMIGONI

A conclusione dell'excursus sulle utilità corrisposte da DACCO' e SIMONE a FORMIGONI, pare opportuno procedere alla quantificazione delle stesse. Il dato, infatti, appare utile da una parte al fine di dimostrare la congruenza dell'importo versato rispetto alle utilità assicurate da FORMIGONI ai suoi corruttori mediante il mercimonio delle sue funzioni. Dall'altra consente di ricostruire l'ammontare delle somme che dovranno essere confiscate, anche per equivalente, a FORMIGONI, ai sensi dell'art. 322 *ter* c.p. (sul punto si tornerà più avanti, nel capitolo relativo alle confische).

Va, altresì, precisato che, come si è più volte ribadito in precedenza, DACCO' e SIMONE hanno tratto le provviste per il pagamento delle utilità del Presidente dalle somme erogate da HSR e da FSM.

Voce per voce, le utilità conseguite da FORMIGONI possono, dunque, essere quantificate come segue.

a) <u>Spese per imbarcazioni</u>

Gli inquirenti hanno quantificato in euro 4.634.578,93 l'utilità corrisposta a FORMIGONI per le imbarcazioni secondo il prospetto riassuntivo che segue (cfr. silde 39 prodotta dal Mar. Spello nel corso della sua audizione dibattimentale):

Costi per imbarcazioni			
Imbarcazione	**Voce di costo**	**importo**	**subtotali**
OJALA'	Costo acquisto	800.000,00	**1.006.861,69**
	Costo equipaggio	55.124,48	
	Addebiti carte di credito	67.732,00	
	Altri costi	84.005,21	
CINGHINGAIA	Canoni leasing	168.335,70	**335.362,00**
	Registro di cassa	129.296,30	
	Costo equipaggio	38.000,00	
ADMAIORA	Canoni leasing	2.277.212,35	**3.238.932,99**
	Addebiti carte di credito	491.044,64	
	Costo equipaggio	470.676,00	
	Spese telefoniche e internet		**53.422,25**
		Totale complessivo €	**4.634.578,93**

33

Ritiene il collegio che tale importo debba essere rettificato.

Risulta, infatti, che OJALA' è stata rivenduta da MTB in data 16.5.2008 al prezzo di 226.000 euro + accollo del mutuo residuo. DACCO', alla fine, ha dunque recuperato gli 800.000 euro spesi per l'acquisto del natante (cfr. deposizione Spello, udienza del 23.4.2015, pag. 46 + documenti).

Occorre comunque considerare che FORMIGONI ha goduto in modo esclusivo della disponibilità del natante dal suo acquisto (avvenuto in data 28.6.2007) alla sua rivendita (avvenuta in data 30.5.2008).

Per determinare il valore di tale utilità, ritiene il collegio che possa essere validamente assunto come parametro di riferimento il canone di locazione mensile versato da DACCO' per Cinghiaia (24.495,25), arrotondato, in linea prudenziale, per difetto, a 20.000 euro. Ciò in quanto tale parametro esprime il valore di mercato che ragionevolmente, all'epoca dei fatti, era attribuibile al godimento di un bene analogo ad Ojalà.

Considerando, dunque, il valore di godimento mensile pari ad euro 20.000 e ritenuto che FORMIGONI ha avuto la disponibilità esclusiva del bene per 11 mesi circa, l'importo dell'utilità per la barca Ojalà viene ad essere pari a: 20.000 euro x 11 mesi = 220.000 euro.

Il valore di godimento di Ojalà va dunque rettificato in 220.000 euro. La differenza tra il prezzo di acquisto (800.000 euro) ed il valore del godimento (220.000 euro) è pari a 580.000 e va detratto dal valore di 4.634.578,93

In definitiva, le utilità connesse alle imbarcazioni sono pari a: 4.634.578,93 – 580.000 = **4.054.578,93 euro**

A tale importo deve aggiungersi la somma di **10.000 euro,** pari ai contanti che DACCO' risulta avere consegnato al capitano MOLTEDO per le spese correnti delle imbarcazioni (cfr. s.i.t. MOLTEDO che ha confermato che, in due occasioni, ha ricevuto buste da PEREGO provenienti da DACCO').

b) <u>Spese vacanze Capodanno</u>

Le spese per le vacanze di Capodanno sono state così quantificate dalla Guardia di Finanza (cfr. slide 43 illustrata dal Mar. SPELLO nel corso della sua deposizione dibattimentale):

RIEPILOGO SPESE DI VIAGGIO **43**

DESCRIZIONE	IMPORTO [illegible]	[illegible]
SPESE CAPODANNO 2006/2007		
- carte di credito	24.157,54	4.992,85
SPESE CAPODANNO 2007/2008		
- carte di credito	22.268,38	7.892,60
- locazione resort	111.780,97	
SPESE CAPODANNO 2008/2009		
- carte di credito	33.190,41	3.386,90
- locazione resort	112.301,69	
SPESE CAPODANNO 2009/2010		
- carte di credito	10.238,38	15.404,35
- locazione resort	148.261,40	
SPESE CAPODANNO 2010/2011		
- carte di credito	10.040,09	6.761,25
- locazione resort	152.000	
- [illegible]	[illegible]	
TOTALE	724.238,92	38.436,95

Il Collegio ritiene che anche tale importo debba essere rettificato.

Gli inquirenti, infatti, hanno attribuito a FORMIGONI l'intero importo delle spese relative alle vacanze di Capodanno, sebbene sia emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale che di tale spese abbiano fruito anche altri soggetti (DACCO' e i suoi familiari) diversi dal Presidente e dalle persone a lui vicine (parenti ed amici).

Occorre dunque quantificare la quota di utilità riguardante esclusivamente il Presidente ed i prossimi congiunti ed amici che, insieme a lui, hanno partecipato alle vacanze in questione.

Il Collegio, per individuare tale valore, ha ritenuto di procedere come segue:
1) si sono assunti come dato di partenza gli importi riportati dal P.M. nella sua memoria per ciascuna delle vacanze in questione;
2) si sono convertite la componenti in franchi svizzeri o in dollari in euro in base al tasso di cambio storico;

3) si è attribuita a FORMIGONI la quota delle spesa riferibile a lui ed alle persone a lui collegate suddividendo l'importo per il numero di partecipanti (così come indicati da DANZI nelle s.i.t. da lui rese in data 30.5.2012) e moltiplicando il quoziente così ottenuto per il numero di persone imputabili a FORMIGONI (vale a dire: FORMIGONI + accompagnatori).

Tanto premesso, è possibile determinare nel dettaglio la quota di utilità spettante a FORMIGONI per ciascuno dei viaggi in esame.

1) Spese Capodanno 2006/2007.

A questa vacanza risultano avere partecipato sei persone. FORMIGONI, nella circostanza, era accompagnato da PEREGO che era stato evidentemente invitato da DACCO' in relazione al suo legame con il Presidente.

Complessivamente la spesa risulta essere stata pari ad euro 24.157,54 + 4.992,85 CHF (cfr. slide 34).

La componente della spesa in questione espressa in franchi svizzeri convertita in euro viene ad essere pari a: 4.992,85 x 1,6127 = 8.051,53 euro.

L'importo della spesa complessiva riferibile a FORMIGONI (2/6 intera spesa) viene, pertanto, ad essere quantificato come segue:

euro (24.157,54 + 8.051,53) : 6 x 2 = 10.736,35 euro.

2) Spese Capodanno 2007/2008.

A questa vacanza risultano avere partecipato sei persone. FORMIGONI, nella circostanza, era accompagnato da PEREGO che era stato evidentemente invitato da DACCO' in relazione al suo legame con il Presidente.

Complessivamente la spesa risulta essere stata pari ad euro 22.268,38 + 7.892,60 CHF per le spese di carte di credito e di euro 111.780,97 per le spese di resort (cfr. slide 35 e 36).

La componente della spesa in questione espressa in franchi svizzeri convertita in euro viene ad essere pari a: 7.892,60 x 1,6312 = 12.874,40 euro.

L'importo della spesa complessiva riferibile a FORMIGONI (2/6 intera spesa) viene, pertanto, ad essere quantificato come segue:

euro (22.268,38 + 12.874,40 + 111.780,97) : 6 x 2 = 48.974,58 euro.

3) Spese Capodanno 2008/2009.

Secondo quanto riferito da DANZI, a questo viaggio, durato quindici giorni, hanno partecipato: DACCO', la moglie di DACCO', DACCO' Monica ed una sua amica, FORMIGONI, PEREGO, Don Guido (Ottorino Randon), il maestro Villa e Mauro Villa (Willy). A metà viaggio Willy tornò indietro e, al suo posto, arrivarono Carlo FORMIGONI e la di lui moglie.

In via prudenziale, il Collegio, considerato il numero di quote attribuibili a FORMIGONI, ha assegnato metà della spesa al Presidente, considerato che PEREGO, Don Guido (Ottorino Randon), il maestro Villa e Mauro Villa (Willy), Carlo FORMIGONI e la di lui moglie erano persone che erano state invitate in relazione al loro legame con il Presidente.

Complessivamente la spesa risulta essere stata pari ad euro 33,190,41 + 33.385,90,60 CHF per le spese di carte di credito e di euro 112.301,69 per le spese di resort (cfr. slide 37 e 38).

La componente della spesa in questione espressa in franchi svizzeri convertita in euro viene ad essere pari a: 73.385,90 x 1,5005 = 5.080,54.

L'importo della spesa complessiva riferibile a FORMIGONI (1/2 intera spesa) viene, pertanto, ad essere quantificato come segue:

euro (33.190,41 + 5.080,54+ 112.301,69) : 2 = 75.286,31 euro.

4) Spese Capodanno 2009/2010

Secondo quanto riferito da DANZI, a questo viaggio hanno partecipato le stesse persone dell'anno precedente. Anche in questo caso, pertanto, si è attribuita la metà della spesa complessiva a FORMIGONI.

Complessivamente la spesa risulta essere stata pari ad euro 10.238,38 + 15.404,35 CHF per le spese di carte di credito e di euro 62.328,90 + 85.932,56 dollari per le spese di resort (cfr. slide 39 e 40).

La componente della spesa per carte di credito espressa in franchi svizzeri convertita in euro viene ad essere pari a: 15.404,35 x 1,4743 = 22.710,63.

La componente della spesa per resort espressa in dollari convertita in euro viene ad essere pari a: 85.932,56 dollari x 1,4765 euro = 126.879,42

L'importo della spesa complessiva riferibile a FORMIGONI (1/2 intera spesa) viene, pertanto, ad essere quantificato come segue:

euro (10.238 + 22.710.63 + 62.328.90 + 126.879,42) : 2 = 111.078,66 euro.

5) Spese Capodanno 2010/2011

Secondo quanto riferito da DANZI, a questo viaggio hanno partecipato le stesse persone dell'anno precedente, meno la figlia di DACCO' e la sua amica.

In via prudenziale ed a titolo forfettario, si sono, pertanto, attribuiti a FORMIGONI i 2/3 della spesa.

Complessivamente la spesa risulta essere stata pari ad euro 10.040,09 + 6.761,25 CHF per le spese di carte di credito, di euro 152.000 per le spese di resort (cfr. slide 41 e 42).

La componente della spesa per carte di credito espressa in franchi svizzeri convertita in euro viene ad essere pari a: 6.761,25 x 1,2538 = 8.477,25.

L'importo della spesa complessiva riferibile a FORMIGONI (2/3 intera spesa) viene, pertanto, ad essere quantificato come segue:

euro (10.040,09 + 8.477,25+ 152.000) : 2 x3 = 113.678,22 euro.

Il totale delle spese per le vacanze di Capodanno imputabili a FORMIGONI viene, pertanto, ad essere pari a: 10.736,35 + 48.974,58+ 75.286,31 + 111.078,66 + 113.678,22 = 359.754,12 euro.

c) Altre utilità

Le altre utilità di cui ha fruito FORMIGONI sono state quantificate come segue

- **euro 18.144,17** euro per viaggi aerei (cfr. slide 44). Come in precedenza evidenziato, si tratta di spese sostenute da DACCO' per viaggi aerei effettuati da FORMIGONI e/o da suoi prossimi congiunti:

Altri addebiti registrati sulle carte di credito relativi a spese per biglietti aerei

Viseca Raiffesen 1109788000000990	27/11/2009	€ 4.080,80	FORMIGONI ROBERTO	AIR FRAN 0573329631372, 848884466	Aerei
		€ 4.080,81	PEREGO ALBERTO		Aerei
Viseca Raiffesen 1109788000000990	10/12/2009	€ 3.573,80	FORMIGONI CARLO	AIR FRAN 0573004090397, 848884466	Aerei
		€ 3.573,80	MARTELLI ANNA		Aerei
Viseca Raiffesen 1109788000000990	30/01/2009	€ 1.297,09	FORMIGONI	AIR FRAN 0573329631372, 848884466	Aerei
		€ 1.297,09	PEREGO		Aerei
Viseca Raiffesen 1109788000000990	23/04/2010	€ 120,39	FORMIGONI CARLO	AIR FRAN 0573004090397, 848884466	Aerei
		€ 120,39	MARTELLI ANNA		Aerei

44

- **euro 1.500.000** euro per sconto villa Arzachena. Come si è in precedenza evidenziato, FORMIGONI ha acquistato la villa in questione da DACCO' insieme a PEREGO, ad un prezzo nettamente inferiore al valore di mercato, ottenendo uno sconto pari ad almeno 1.500.000 euro;

- **euro 600.000** per il finanziamento delle elezioni 2010;

- **euro 50.461** per versamenti in contanti sul conto corrente 9534 BPS di Mauro Villa dal settembre 2006 (data in cui si colloca, ad avviso del collegio, la stipula dell'accordo corruttivo con

FORMIGONI) al 2012. Tale importo si ottiene sottraendo dall'ammontare dei contanti versato tra il 2006 ed il 2012 (pari ad euro 52.626 – cfr. slide 15 prodotta dal Mar. Spello) l'importo dei versamenti in contanti eseguiti nel periodo antecedente all'accordo corruttivo (vale a dire versamenti dal 31.5.2006 al 21.8.2006, pari ad euro 2.165 - cfr. slide 16).

Tali importi sono stati attribuiti a FORMIGONI in quanto, come in precedenza evidenziato, si trattava dei rimborsi in contanti che il Presidente effettuava in favore di Mauro Villa, a fronte di spese con carta di credito in precedenza anticipate da quest'ultimo in favore del primo.

- **euro 18.950,60** per operazioni extraconto (versamenti in contanti) eseguite da Mauro Villa nell'interesse di FORMIGONI sul conto corrente di quest'ultimo della Banca Popolare di Sondrio secondo il prospetto che segue (cfr. slide 19):

Operazioni Extra-Conto di VILLA Mauro

Data	Importo	Destinatario	Modalità di pagamento
04/05/2007	16.184,00	Emissione assegni circolari - FIAT	Op. extra-conto VILLA
21/01/2008	300,00	Vs disp.: FONDAZIONE EUROPA CIVILTA' - DUE GIORNI ROBERTO FORMIGONI	Op. extra-conto VILLA
12/02/2008	500,00	Vs. disp.:Fv. CENTRO CULTURALE DI MILANO, QUOTA SOCIO BENEMERITO 2008	Op. extra-conto VILLA
20/10/2008	500,00	Vs. disp.: Fv. ASSOCIAZIONE AMICI DEL CENTRO CULTURALE QUOTA SOCIO BENEMERITO	Op. extra-conto VILLA
18/12/2008	200,00	Vs. disp.:Fv. FRATERNITÀ COMUNIONE E LIBERAZIONE... FORMIGONI ROBERTO	Op. extra-conto VILLA
23/03/2009	876,60	bonifico a SENATO (contributi ASIS)	Op. extra-conto VILLA
11/01/2010	190,00	Vs. disp.: Fv. FRATERNITA' DI COMUNIONE LIBERAZIONE – FORMIGONI ROBERTO	Op. extra-conto VILLA
05/03/2010	200,00	Vs. disp.:Fv. FRATERNITÀ DI COMUNIONE LIBERAZIONE ISCRIZIONE ESERCIZI SPIRITUALI 2010 – FO...	Op. extra-conto VILLA

19

- **euro 15.073,14** per operazioni extraconto di FORMIGONI sulla Banca Popolare di Sondrio successive al settembre 2006 (cfr. slides 7 e 8)

21.11.2007	8.018,30	versamento contanti	21.11.2007	8.018,30	FORZA ITALIA	SALDO QUOTE CONS. REGIONALE
21.01.2008	300,00	versamento contanti	21.01.2008	300,00	FONDAZIONE EUROPA CIVILTA'	DUE GIORNI ROBERTO FORMIGONI
12.02.2008	500,00	versamento contanti	12.02.2008	500,00	CENTRO CULTURALE DI MILANO	QUOTA SOCIO BENEMERITO 2008
30.04.2008	2.448,49	versamento contanti	30.04.2008	2448,49	VERONELLI VIAGGI SRL	SALDO BOLLE DI CONSEGNA:91731-91988-92471-924

09.05.2008	200,00	versamento contanti	09.05.2008	200,00	SACRO MILITARE ORD.COST. DI S. GIORGIO	SALDO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2008
19.06.2008	240,00	versamento contanti	19.06.2008	240,00	FRATERNITA' DI COMUNIONE E LIBERAZIONE /	A.I.R.2008 FORMIGONI ROBERTO
30.07.2008	750,00	versamento contanti	30.07.2008	750,00	MIRABILIA DEI COOP SOCIALE	CONTRIBUTO VACANZE 2008
17.12.2008	200,00	versamento contanti	17.12.2008	200,00	FRATERNITÀ COMUNIONE E LIBERAZIONE/EVE	AR2009 FORMIGONI ROBERTO
05.03.2009	300,00	versamento contanti	05.03.2009	300,00	C.R.C.SRL	DUE GIORNI RETE ITALIA - ROBERTO FORMIGO
30.09.2008	998,35	versamento contanti	30.0.2008	998.35	SENATO DELLA REPUBBLICA	CONTRIBUTO ASIS
11.01.2010	190,00	versamento contanti	11.01.2010	190,00	FRATERNITA' DI COMUNIONE LIBERAZIONE	AR2010 FORMIGONI ROBERTO
28.10.2011	65,00	versamento contanti	28.10.2011	65,00	MARCIANUM PRESS SRL	QUOTA SOCIO ORDINARIO ROBERTO FORMIGONI
23.12.2011	863,00	versamento contanti	23.12.2011	876,60	AMINISTRAZIONE DEL SENATO	CONTRIBUTI ASIS - FORMIGONI ROBERTO

Ricapitolando, le utilità conseguite da FORMIGONI in esecuzione degli accordi corruttivi conclusi con HSR e FSM, possono essere così sintetizzate:

- euro 4.064.578,93 per spese natanti;

- euro 359.754,12 per spese vacanze Capodanno

- euro 18.144,17 per viaggi aerei;

- euro 1.500.000 euro per sconto villa Arzachena;

- euro 600.000 per il finanziamento delle elezioni 2010;

- euro 50.461 per versamenti in contanti sul conto corrente 9534 BPS di Mauro Villa

- euro 18.950,60 per operazioni extraconto (versamenti in contanti) eseguite da Mauro Villa nell'interesse di FORMIGONI sul conto corrente di quest'ultimo della Banca Popolare di Sondrio;

- euro 15.073,14 per operazioni extraconto di FORMIGONI sulla Banca Popolare di Sondrio

Totale utilità FORMIGONI: euro 6.626.961,96.

§ 11 Conclusioni: sull'esistenza dell'accordo corruttivo avente ad oggetto i provvedimenti in materia di FNT e legge no – profit

Da quanto in precedenza esposto emerge il ruolo decisivo che, nella ricostruzione dell'accordo corruttivo intervenuto tra FSM ed i vertici di Regione Lombardia, hanno avuto, sin dalle indagini, le chiamate in correità effettuate da PASSERINO, MAUGERI e MOZZALI.

Ai fini di una corretta valutazione di tali chiamate in correità pare opportuno richiamare i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il giudice deve in primo luogo verificare la credibilità del dichiarante, valutando la sua personalità, le sue condizioni socio-economiche e familiari, il suo passato, i suoi rapporti con i chiamati in correità e le ragioni che lo hanno indotto alla confessione ed all'accusa dei coautori e complici; in secondo luogo, deve verificare l'attendibilità delle dichiarazioni rese, valutandone l'intrinseca consistenza e le caratteristiche, avendo riguardo, tra l'altro, alla loro spontaneità ed autonomia, alla loro precisione, alla completezza della narrazione dei fatti, alla loro coerenza e costanza; deve, infine, verificare l'esistenza di riscontri esterni, onde trarne la necessaria conferma di attendibilità (la S.C. ha precisato che l'esame deve essere compiuto seguendo l'indicato ordine logico perché non si può procedere ad una valutazione unitaria della chiamata in correità e degli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità se prima non si chiariscono gli eventuali dubbi che si addensino sulla chiamata in sé considerata, indipendentemente dagli elementi di verifica esterni ad essa. Così Cass., Sez. 2, n. 21171 del 07/05/2013 - dep. 17/05/2013, Lo Piccolo e altro, Rv. 25555301).

Sotto il profilo della credibilità, va osservato come MAUGERI e PASSERINO siano entrambi professionisti di provata fama nei rispettivi ambiti (medico specialista in medicina del lavoro e professore universitario il primo; manager in ambito sanitario il secondo – cfr. curriculum prodotto dai suoi difensori), con importanti funzioni dirigenziali e di vertice in seno a FSM.

Umberto MAUGERI è il presidente dell'omonima Fondazione, istituita dal padre: allo stesso competono, in ultima analisi, tutte le decisioni strategiche sull'operato della Fondazione.

PASSERINO è stato legato a Fondazione MAUGERI da un rapporto pluriennale quale Direttore Centrale, incarico proseguito anche dopo il suo pensionamento con l'instaurazione di un rapporto di consulenza. Egli, nei fatti, era il braccio operativo di MAUGERI nell'attuazione delle strategie aziendali e con lo stesso aveva un consolidato rapporto fiduciario.

Pare, dunque, anzitutto evidente come MAUGERI e PASSERINO siano fonti particolarmente qualificate. Attraverso di loro passavano tutte le decisioni più importanti per la vita della Fondazione, ivi comprese quelle relative ad eventuali pratiche corruttive.

MOZZALI era l'amministratore unico di MDS e collaboratore fidato di PASSERINO. Trattasi di persona con indubbie competenze aziendali, che attuava, sotto il profilo finanziario, le scelte adottate dai vertici aziendali e che è stato presente ad importanti incontri (ad esempio a Milano e a Lugano) con gli intermediari della corruzione DACCO' e SIMONE nelle quali si concordavano le strategie per i pagamenti a costoro ed ai loro referenti politici. MOZZALI, inoltre, ha tenuto contatti con il fiduciario GRENCI nella gestione dei flussi per i pagamenti agli intermediari

DACCO' e SIMONE. La sua fonte di conoscenza in merito agli accordi corruttivi è stata quasi esclusivamente PASSERINO. Ciò non toglie che egli abbia fornito un originale apporto cognitivo al processo, con riguardo all'articolato sistema di flussi e di società interposte da lui appositamente creato insieme a PASSERINO, a DACCO', a SIMONE e a GRENCI per il pagamento delle tangenti.

In merito al rapporto con i chiamati in correità è pacificamente emerso dal dibattimento che i contatti con DACCO' erano tenuti quasi esclusivamente da PASSERINO e che nessuno dei tre chiamanti in correità ha avuto un rapporto diretto con l'asserito corrotto (FORMIGONI).

I tre chiamanti in correità, peraltro, sono stati sin da subito estremamente puntuali nel precisare quale era la fonte delle loro conoscenze (PASSERINO per MAUGERI e MOZZALI, DACCO' e SIMONE per PASSERINO) e mai hanno mostrato un atteggiamento di particolare avversità o pregiudizio nei confronti dei chiamati in correità (SIMONE, DACCO' e FORMIGONI).

Anzi, sin dalla fase delle indagini, come emerge dalle contestazioni loro fatte in dibattimento, MAUGERI, PASSERINO e MOZZALI hanno ammesso di avere agito anzitutto per tornaconto personale e di avere assunto l'iniziativa dell'accordo corruttivo.

Pacifica circostanza, infatti, è che alla fine degli anni Novanta, con l'entrata in vigore del nuovo sistema di remunerazione delle prestazioni sanitarie (fondato, essenzialmente su DRG e su funzioni non tariffabili e non più sul rimborso a piè di lista) i finanziamenti per FSM si erano drasticamente ridotti e che vi era un incipiente problema di copertura dei costi (il 90% del fabbisogno della Fondazione era coperto dai finanziamenti regionali).

Altrettanto pacifica circostanza era che i tradizionali referenti in Regione – ABELI e ALPEGGIANI – non erano più in grado di orientare le scelte di politica sanitaria in favore della fondazione pavese.

Da qui, dunque, l'esigenza di trovare un interlocutore, a livello politico, in grado di influire sulla leva finanziaria regionale (in particolare, sui provvedimenti discrezionali in materia di funzioni non tariffabili), assicurando, in termini di risultato, il fabbisogno di cui necessitava la Fondazione.

Sulla necessità che aveva spinto la Fondazione a trovare un nuovo interlocutore i tre coimputati sono assolutamente concordi. Come sono assolutamente concordi nel riferire che, una volta instaurata la collaborazione con DACCO' e SIMONE, le porte in Regione si erano "aperte".

Si tratta, in definitiva, di dichiarazioni che descrivono il rapporto con SIMONE e DACCO' in termini, anzitutto, di collaborazione professionale. Peraltro, i tre chiamanti in correità, pur non facendo mistero del loro intendimento corruttivo (quantomeno MAUGERI e MOZZALI), sono stati molto misurati nel descrivere la condotta dei chiamati in correità, limitandosi a riferire che, per quanto a loro conoscenza, DACCO' e SIMONE avevano contribuito, almeno in parte, all'ottenimento dei risultati sperati e che per tale motivo erano stati adeguatamente remunerati.

Va, infine, rilevato come i tre chiamanti in correità, prima di essere esaminati in dibattimento o in incidente probatorio, sono stati interrogati più volte nel corso delle indagini (in particolare, PASSERINO dieci volte e MAUGERI cinque volte). Spontaneamente hanno fatto riferimento agli

accordi intervenuti con DACCO' e SIMONE, fornendo dettagli in origine non noti agli inquirenti assumendosi anzitutto in prima persona la responsabilità di pagamenti con intendimento corruttivo.

Non solo; ma hanno altresì riconosciuto che, per raggiungere i loro illeciti risultati, hanno posto in essere tutta una serie di gravi reati, creando fondi neri, emettendo falso fatture, trasmettendo fraudolentemente valori, avvalendosi di fiduciari per la predisposizione di contratti fittizi che giustificassero i flussi finanziari a DACCO' e SIMONE.

In definitiva: i tre coimputati hanno tenuto un contegno processuale sostanzialmente collaborativo, finalizzato alla corretta ricostruzione delle vicende oggetto di giudizio, senza particolari secondi fini.

Più volte le difese hanno obiettato una certa compiacenza nelle risposte fornite in sede di incidente probatorio da MAUGERI e MOZZALI, sottolineando come, in un certo senso, essi siano stati indotti a rendere dichiarazioni favorevoli all'accusa in quanto, al momento del loro esame, era pendente una richiesta di patteggiamento su cui il P.M. ancora non aveva espresso il consenso.

Ad avviso del collegio trattasi di una mera illazione difensiva, destituita di concreto fondamento. Si ripete che il contegno tenuto da MAUGERI e MOZZALI in incidente probatorio è parso piuttosto misurato: hanno sostanzialmente ribadito, con lievi difformità, quanto già dichiarato in indagine, hanno puntualizzato come la fonte principale delle loro conoscenze fosse PASSERINO e come, pur avendo ottenuto i risultati sperati grazie all'intervento di DACCO' e SIMONE, essi non si fossero mai rapportati con i vertici della Regione, limitandosi a remunerare i due intermediari.

Nel suo nucleo essenziale, peraltro, il racconto dei chiamanti in correità è rimasto invariato, in indagine ed in dibattimento.

In particolare tutti hanno riferito:

- che i contatti con gli intermediari DACCO' e SIMONE erano stati tenuti da PASSERINO, con l'avvallo di MAUGERI;

- che si erano rivolti a SIMONE in quanto considerato uomo molto vicino a FORMIGONI, sia dal punto di vista politico che per la comune militanza in CL, su indicazione dei funzionari regionali COVA e BERETTA, i quali avevano rappresentato la necessità di "cambiare cavallo" in Regione (ABELLI ed ALPEGGIANI non avevano più il peso politico necessario ad assicurare gli interessi della fondazione pavese) e che se i vertici della fondazione pavese avessero raggiunto un accordo con SIMONE, per il tramite di quest'ultimo sarebbe stato possibile instaurare una relazione con FORMIGONI "utile al contesto", per utilizzare le parole di COVA. Tale circostanza è stata confermata da COVA e BERETTA in dibattimento;

- che SIMONE aveva poi messo PASSERINO in contatto con DACCO';

- che tanto MAUGERI (presso ABELLI) quanto PASSERINO (presso il Provinciale del Fatebenefratelli) avevano appurato che, in effetti, DACCO' era persona molto vicina al Presidente

FORMIGONI, che era un "*imprenditore del rapporto*", che aveva ottenuto ottimi risultati allorché aveva lavorato per il Fatebenefratelli;

- che SIMONE e DACCO' agivano, sostanzialmente, in società (cfr. quanto in precedenza esposto sul rapporto tra i due intermediari);

- che vi erano stati dei primi contatti tra le parti, prodromici all'instaurazione di un rapporto di collaborazione professionale (vedi, in particolare, la cena a S. Angelo Lodigiano, a casa di DACCO', cui avevano partecipato PASSERINO, MAUGERI, SIMONE, BOTTI, BORSANI);

- che PASSERINO aveva posto ai due intermediari degli obiettivi di risultato, in termini di maggiori entrate dalla Regione;

- che il rapporto formalmente si era instaurato l'11 settembre del 2011 presso la rivista Tempi di SIMONE con la stipula del contratto di consulenza tra FSM ed MTB;

- che SIMONE e DACCO' sempre avevano rappresentato a PASSERINO la necessità di pagare i loro "referenti", senza tuttavia farne mai il nome;

- che gli accordi per la remunerazione erano stati all'inizio nei termini del 25% sulle maggiori entrate dalla Regione, poi del 12,5 (con pagamento estero su estero) ed infine di sei milioni di euro forfettari;

- che, in esecuzione di tali accordi, significative somme erano state pagate ai due intermediari;

- che, a seguito dell'intervento di DACCO' e SIMONE, effettivamente "*le porte della Regione si aprirono*" e maggiori entrate erano state assicurate alla Fondazione, specie in termini di funzioni non tariffabili.

Si è, dunque, in presenza di una narrazione, da parte dei tre chiamanti in correità, sufficientemente precisa, dettagliata, dotata di una sua plausibilità logica.

Le lievi discrepanze esistenti tra le dichiarazioni dei tre non incrinano la sostanziale omogeneità del nucleo narrativo essenziale e sono, per contro, sintomatiche dell'assenza di una versione precostituita dei fatti.

Così, ad esempio, è ben vero che MAUGERI colloca l'incontro a S. Angelo Lodigiano con DACCO' e SIMONE poco tempo prima dell'incontro a Milano nel quale si sarebbe convenuto il "quid" della tangente. In realtà, per quanto emerso in dibattimento tale incontro è avvenuto molto tempo prima. Evidentemente si tratta di una imprecisione nel ricordo di MAUGERI determinata dal lungo tempo trascorso dai fatti e dalla circostanza che gli accordi con DACCO' e SIMONE erano stati presi da PASSERINO.

Ancora: MOZZALI ha dichiarato in dibattimento di avere appreso da DACCO', oltre che da PASSERINO, che tra gli interlocutori di DACCO' in Regione vi era anche il Presidente FORMIGONI (cfr. pagg. 166 e 175 delle trascrizioni del 14.2.2014), mentre in indagine non aveva fatto il nome di quest'ultimo. L'apparente mutamento di versione in realtà non è sintomatico, come opinano le difese, di un atteggiamento delatorio nei confronti del Presidente della Regione,

ma, semmai, ancora una volta, di imprecisione dei ricordi. Se ben si analizza la deposizione MOZZALI, specie con riguardo alle risposte fornite alla difesa PASSERINO, pare evidente come egli, pur riferendo per la prima volta in incidente probatorio di avere appreso da DACCO' che quest'ultimo si interfacciava in Regione con FORMIGONI, ha nettamente escluso che DACCO' gli avesse rivelato di avere versato tangenti a FORMIGONI.

PASSERINO, MAUGERI e MOZZALI sono, poi, concordi nel leggere l'investimento a Praga con SIMONE come un favore fatto a quest'ultimo per il suo interessamento nella vicenda di Tradate. Ora è ben vero che è documentalmente provato che l'investimento a Praga è di poco antecedente alla sentenza del TAR che avrebbe accolto le ragioni della Fondazione e che è da escludersi che SIMONE abbia influito sulla decisione dei giudici amministrativi. E' altrettanto vero, tuttavia, che la Regione, una volta intervenuta la decisione del TAR favorevole alla fondazione pavese, ha liquidato con una certa celerità le somme spettanti alla Fondazione e che SIMONE, per sua stessa ammissione, si è attivato in Regione per accelerare la pratica. Dunque, la spiegazione fornita da PASSERINO, MAUGERI e MOZZALI ha una sua plausibilità: in ogni caso era un loro interesse stimolare l'intervento di SIMONE sulla Regione che era controparte in causa. E peraltro, come si è in precedenza evidenziato, l'investimento a Praga poteva essere logicamente letto solo in chiave di favore a SIMONE, data la situazione di difficoltà finanziaria in cui versava la Fondazione al momento dell'investimento.

Si deve, dunque, concludere, ad avviso di questo collegio, che le dichiarazioni dei chiamanti in correità sono intrinsecamente solide.

Prima di passare all'analisi dei riscontri estrinseci alle chiamate in correità effettuate da MAUGERI, PASSERINO e MOZZALI, giova ribadire come, ad avviso di questo Collegio, le dichiarazioni di questi ultimi abbiano, anzitutto, un indubbio e significativo valore confessorio.

Come è noto, la confessione può costituire prova sufficiente della responsabilità del confidente, indipendentemente dall'esistenza di riscontri esterni (non essendo suscettibili di applicazione analogica i limiti previsti dall'art. 192 cod. proc. pen. per la chiamata in correità), purché il giudice prenda in esame le circostanze obiettive e subiettive che hanno determinato e accompagnato la dichiarazione e dia ragione, con logica motivazione, delle circostanze che escludono intendimenti autocalunniatori o l'intervenuta costrizione dell'interessato (cfr. Cass. Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013 - dep. 20/03/2014, Amato e altri, Rv. 25948901). E se è pur vero che la confessione, da parte del chiamante in correità, di fatti di rilevanza penale prima di tutto a sé sfavorevoli non è sufficiente, da sola, a fornire la prova delle responsabilità del chiamato in correità è altrettanto vero che una serie confessione, non soggetta a ritrattazione e non animata da secondo fini, è sintomo di particolare credibilità del dichiarante.

Come già in precedenza evidenziato, MAUGERI e MOZZALI hanno pienamente ammesso i fatti di corruzione loro ascritti sia in indagine che in dibattimento. Per quanto si è teste argomentato, la loro è parsa una confessione piena, non animata da secondi fini. Entrambi hanno ammesso di avere pagato ingenti somme a DACCO' e SIMONE e che il loro fine era quello di corrompere il Presidente della Regione Lombardia per ottenere provvedimenti favorevoli a Fondazione MAUGERI in materia sanitaria.

E' ben vero che in indagine MAUGERI ha affermato che "*il termine di corruzione non mi piace*" (cfr. contestazione della difesa di PASSERINO, pagg. 27 s. delle trascrizioni del 14.2.2014). Ha, tuttavia, precisato, in incidente probatorio, che egli lasciava la qualificazione giuridica dei fatti ai magistrati e che, nella sostanza, anche in indagine aveva riferito le medesime circostanze e cioè che aveva pagato DACCO' per comprare, dai suoi "referenti" in Regione e, *in primis*, da FORMIGONI i provvedimenti favorevoli alla sua fondazione ("*tangente è per me pagare un qualcosa perché, se non la pago, questa non arriva*").
PASSERINO, da parte sua, come in precedenza ricordato, ha fornito sempre la stessa versione dei fatti, in indagine ed in dibattimento, e cioè che egli si era rivolto a DACCO' e SIMONE per la loro vicinanza al Presidente FORMIGONI e che DACCO' aveva chiesto dei compensi elevati per ottenere dalla Regione i provvedimenti favorevoli richiesti, spiegando che serviva per pagare i suoi "referenti in Regione".
In dibattimento ha poi cercato di attenuare la portata accusatoria delle sue affermazioni sotto due profili:
- il coinvolgimento di SIMONE nell'accordo con DACCO';
- la finalità corruttiva del pagamento.
Già si è osservato come le spiegazioni fornite in dibattimento da PASSERINO non siano credibili (sul punto si rinvia alle argomentazioni analiticamente riportate in precedenza).
Se è mutata la spiegazione dei fatti fornita da PASSERINO tra indagine e dibattimento è rimasta immutata, tuttavia, l'essenza dei fatti riferiti dallo stesso. E tale essenza ha un'unica plausibile spiegazione: PASSERINO, con l'avvallo di MAUGERI, aveva pagato DACCO' e SIMONE nella loro qualità di persone fiducia di FORMIGONI, in grado di far pervenire a costui i pagamenti corruttivi ed ottenere così i provvedimenti richiesti. D'altronde che questo fosse l'intendimento di PASSERINO, ben lo si comprende dalla circostanza (riferita dallo stesso PASSERINO e confermata da MOZZALI) che, allorchè egli vede le immagini di FORMIGONI in barca con DACCO', commenta che il Presidente si paga le vacanze con i suoi soldi. E ancora: nessun altro significato può avere la preoccupazione manifestata da PASSERINO a DACCO', all'indomani del suicidio di CAL, in merito all'utilizzo per fini illeciti ed alla tracciabilità delle somme che PASSERINO aveva corrisposto al medesimo intermediario per ottenere i provvedimenti favorevoli in Regione (circostanza ammessa da PASSERINO in dibattimento e confermata da MOZZALI, presente al fatto)[83].
Quanto, poi, al coinvolgimento di SIMONE nell'accordo corruttivo, si rinvia a quanto in precedenza esposto.

In via logica si rileva, peraltro, che le dichiarazioni in esame non appaiono neanche compatibili con una volontà di nascondere la commissione del diverso reato di appropriazione indebita. Tale

[83] Peraltro, va rammentato che anche secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di valutazione della prova, il giudice di merito, in base al principio della scindibilità delle dichiarazioni, ben può ritenere veridica solo una parte della confessione resa dall'imputato, e nel contempo disattenderne altre parti, allorché si tratti di circostanze tra loro non interferenti sul piano logico e fattuale, e sempre che giustifichi la scelta con adeguata motivazione (così Cass., Sez. 1, n. 35993 del 14/06/2011 - dep. 04/10/2011, Filippone e altro, Rv. 25077401). Nel caso di specie, si ribadisce, PASSERINO ha sempre riferito gli stessi fatti, dandone, tuttavia, una diversa spiegazione in indagine ed in dibattimento. E' la parte valutativa, non quella narrativa del suo racconto che muta. Ma i fatti, così come riferiti, ad avviso del collegio hanno un'unica possibile spiegazione nella logica corruttiva.

ipotesi è, infatti, in radice smentita dai flussi di denaro che proprio grazie alle dichiarazioni di costoro sono stati indagati e che chiaramente dimostrano come la gran parte delle somme da costoro sottratte a FSM siano finite nella galassia delle fiduciarie riferibili a DACCO' e SIMONE, mentre l'appropriazione indebita (quella effettivamente contestata nel presente processo) avveniva attraverso società create dagli stessi PASSERINO e MAUGERI.

Un primo, significativo dato può dunque dirsi acquisito al dibattimento: PASSERINO, MAUGERI e MOZZALI hanno corrisposto significative somme di denaro a DACCO' e SIMONE con finalità corruttive.
Sul punto, le confessione dei tre chiamanti in correità, pur autonome l'una dall'altra, sono assolutamente concordanti e si riscontrano l'una con l'altra.

Occorre a questo punto verificare se le dichiarazioni dei tre corruttori siano dotate di sufficienti riscontri estrinseci ed individualizzanti con riguardo alla chiamata in correità degli intermediari (SIMONE e DACCO') e del pubblico ufficiale corrotto (FORMIGONI).
In punto di diritto, va rammentato che, in base al consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, i riscontri esterni alla chiamata di correità richiesti dall'art. 192 cod. proc. pen., possono consistere in elementi di qualsivoglia natura anche di carattere logico, ma che, oltre ad essere individualizzanti, e quindi avere direttamente ad oggetto la persona dell'incolpato in relazione allo specifico fatto a questi attribuito, debbono essere esterni alle dichiarazioni accusatorie, allo scopo di evitare che la verifica sia circolare ed autoreferente (così Cass., Sez. 6, n. 1249 del 26/09/2013 - dep. 14/01/2014, Ceroni, Rv. 25875901).
Come si è più volte riferito, PASSERINO, sia in indagine che in dibattimento, ha riferito che DACCO' e SIMONE avevano motivato le loro richieste economiche in quanto dovevano pagare i loro referenti in Regione per ottenere i provvedimenti favorevoli richiesti.
Il *thema probandum* è dunque quello di un accordo corruttivo con il pubblico ufficiale posto in essere tramite intermediari.
Per verificare se un tale accordo possa dirsi provato nel caso di specie, pare opportuno richiamare i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in *subiecta materia* (cfr., tra le altre, Cass, Sez. VI, 2 dicembre 2014, n. 1/2015, Pedrotti e al., Rv. 262919), secondo cui:
1) non è presupposto indefettibile per l'affermazione di sussistenza di un fatto di corruzione l'individuazione dell'identità del funzionario corrotto, giacché diversamente si rinuncerebbe alla punizione ogniqualvolta questi, per qualsiasi causa, restasse ignoto;
2) ma è comunque necessario fugare ogni dubbio sull'effettivo concorso di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio, giacché, diversamente, la corruzione non si configurerebbe (viepiù non essendo ancora prevista nel nostro ordinamento la corruzione tra privati: infatti, a dispetto della rubrica, tale non è quella ex art. 2635 cod. civ.).
In siffatta prospettiva,
3) la semplice consegna *sine titulo* di pur ingenti somme di denaro ad un intermediario è insufficiente ad affermare con certezza, in mancanza di ulteriori elementi, che si sia consumato un episodio di corruzione, ben potendo tale condotta integrare alternativamente altri reati.
Si incrociano così due piani d'analisi concorrenti in una residua area di rilevanza del concorso corruttivo:

- da un canto, la mancanza di titolo della dazione o della consegna non è auto-dimostrativa della causa illecita, siccome corruttiva, dal momento che non è di per sé *contra ius* neppure sotto il profilo civilistico;
- dall'altro, la peculiarità della struttura bilaterale della corruzione esige la dimostrazione, anche indiziaria, quantomeno della cornice del rapporto tra corrotto e corruttore, affinché in connessione con la stessa possa apprezzarsi la consistenza dell'intermediazione (altrimenti non significativa perché aspecifica).

Tanto premesso, si osserva che non possono essere considerati sufficienti riscontri alle dichiarazioni di PASSERINO le dichiarazioni di MAUGERI e MOZZALI: come da questi ultimi ammesso in sede di incidente probatorio, infatti, la loro fonte di informazione circa il rapporto tra gli intermediari ed i loro referenti politici era lo stesso PASSERINO (fermo restando il fatto che non sono emersi elementi per i quali Passerino avrebbe dovuto mentire ai due sodali).
Dall'istruttoria dibattimentale, tuttavia, sono emersi una pluralità di elementi estrinseci per potere affermare:
1) che, in effetti, DACCO' e SIMONE avevano il loro referente in Regione in Roberto FORMIGONI;
2) che DACCO' e SIMONE hanno agito quali intermediari della corruzione;
3) che FORMIGONI ha concretamente operato in Regione per assecondare le richieste di PASSERINO e MAUGERI, adottando provvedimenti favorevoli alla Fondazione;
4) che FORMIGONI è stato lautamente remunerato per l'attività illecita svolta.
Rinviando per una più approfondita analisi a quanto in precedenza già esposto, si può in questa sede sinteticamente rammentare che dall'istruttoria dibattimentale è pacificamente emerso:
- che DACCO', nel rapportarsi con la struttura tecnica della Direzione Generale dell'Assessorato Sanità in Regione, spendeva sempre il nome del Presidente FORMIGONI, puntualizzando come quest'ultimo avvallasse le richieste avanzate da FSM;
- che la presenza di DACCO' alla struttura tecnica dell'Assessorato era stata imposta dallo stesso FORMIGONI. La circostanza, oltre che riscontrata dai numerosi funzionari esaminati in dibattimento (cfr., in particolare, dichiarazioni di AMIGONI, MERLINO, BOTTI, LUCCHINA e SANESE) è documentata dalle agende di LUCCHINA, le quali attestano che, tra il 2004 ed il 2001 LUCCHINA ha ricevuto DACCO' ben 270 volte, previ appuntamenti che venivano fissati dalla Segreteria del Presidente FORMIGONI;
- che, allorché LUCCHINA ha cercato di sottrarsi alla presenza di DACCO', è intervenuto lo stesso Presidente FORMIGONI, imponendogli di ricevere personalmente DACCO';
- che allorché MAUGERI ha voluto una conferma diretta che le somme da lui erogate per il tramite di DACCO' fossero giunte effettivamente a FORMIGONI, quest'ultimo ha dato riscontro dell'aiuto ricevuto con più biglietti di ringraziamento, scritti di suo pugno: emblematica, in tal senso, la vicenda del contributo elettorale versato da MAUGERI a FORMIGONI in occasione delle elezioni regionali del 2010;
- che la struttura tecnica regionale riceveva costanti pressioni dal tavolo politico e, in particolare, da FORMIGONI affinché fossero elaborate soluzioni tecniche che tenessero in debita considerazione le esigenze di FSM e di HSR;
- che i riscontri operati dagli alti dirigenti regionali in merito all'avallo dato da FORMIGONI alle richieste avanzate da DACCO' alla struttura tecnica avevano dato esito positivo: come in

precedenza rammentato, è altamente significativo che allorché SANESE si rivolge a FORMIGONI per avere chiarimenti in merito alle richieste avanzate da DACCO', in occasione della delibera delle regole per il 2002, al DGS BOTTI di incrementi alla tariffe di riabilitazione specialistica in favore di FSM, spendendo il nome del Presidente, FORMIGONI non neghi il legame con DACCO', ma si limiti a rispondere con un sibillino "*si fa solo ciò che è tecnicamente sostenibile, nel rispetto della norma*" (cfr. dichiarazioni BOTTI e SANESE ed in generale par. 2);
- che il ruolo di DACCO' quale "uomo di FORMIGONI" e collettore di tangenti per quest'ultimo in ambito sanitario è stato confermato da Mario CAL, uomo particolarmente vicino al Presidente della Regione (sul punto si rinvia a quanto analiticamente esposto nella vicenda relativa alla corruzione del San Raffaele, che presenta evidenti elementi di analogia rispetto alla corruzione posta in essere nell'interesse di FSM);
- che lo stesso DACCO' non ha mancato di rendere evidente il suo legame con FORMIGONI in eventi pubblici, come le cene organizzate in onore del Presidente in occasione del meeting annuale di CL a Rimini o in occasione delle festività natalizie con gli alti esponenti della DGS (cfr. le dichiarazioni rese, sul punto, da PASSERINO, MOZZALI, SANESE, LUCCHINA e dagli altri funzionari escussi in dibattimento) alle quali era presente FORMIGONI, spesso seduto allo stesso tavolo di DACCO'.

Peraltro, l'istruttoria dibattimentale ha dimostrato che FORMIGONI ha concretamente operato, nell'esercizio delle sue funzioni, per favorire le istanze provenienti dalla Fondazione MAUGERI secondo un *modus operandi* particolarmente callido ed efficace. Infatti:
- ha esercitato una costante pressione sulla struttura tecnica, per il tramite di DACCO', affinché venissero adottate proposte di delibera dai contenuti tecnici corrispondenti ai desiderata della Fondazione;
- ha accentrato tutte le decisioni di maggiore rilievo in ambito sanitario nel c.d. Tavolo Sociosanitario. Come evidenziato da tutti i dirigenti e funzionari escussi in dibattimento (cfr. dichiarazioni BOTTI, LUCCHINA, SANESE, AMIGONI e MERLINO) le soluzioni che uscivano da tale tavolo politico venivano sostanzialmente recepite dalla Giunta. Nell'ambito di tale tavolo l'ultima parola era sostanzialmente di FORMIGONI. E in tale tavolo, specie con riguardo ai finanziamenti per le funzioni non tariffabili, FORMIGONI ha speso tutta la sua autorevolezza ed il suo peso politico per orientare le scelte discrezionali in favore della Fondazione Pavese;
- FORMIGONI è anche talora intervenuto direttamente in controtendenza rispetto alle proposte della struttura tecnica, imponendo in Giunta delibere che si ponevano in contrasto con il parere elaborato dai tecnici e che prevedevano soluzioni chiaramente dirette a favorire gli interessi di FSM (e di HSR). Emblematiche le vicende relative alla reintroduzione della funzione dell'alta complessità (D.G.R. n. VII/9423 del 14.6.2002), al mantenimento delle funzioni di qualità e di ampiezza del case mix (D.G.R VIII/003639 del 28.11.2006), all'aumento degli stanziamenti delle somme erogate per le funzioni di alta complessità nella riabilitazione nel 2009 e nel 2010, a fronte dell'eliminazione delle funzioni di qualità (D.G.R. n. XI/133 del 17.6.2010 e D.G.R. n. IX/2132 del 4.8.2011); alla legge sul no profit. Come si è in precedenza evidenziato, queste vicende appaiono di rilevante significato sotto un triplice profilo: si tratta di interventi operati dalla Giunta e sostanzialmente imposti da FORMIGONI in controtendenza rispetto a quanto suggerito o prospettato dalla struttura tecnica; che hanno comportato rilevanti vantaggi economici per FSM (e per HSR); che non hanno avuto alcuna plausibile spiegazione sotto il profilo della discrezionalità

politica o amministrativa e che si possono logicamente spiegare solo con l'intento di favorire FSM ed HSR.
Più in generale, è emerso che FORMIGONI, nell'esercizio delle sue funzioni politiche e amministrative, ha piegato l'esercizio della discrezionalità all'interesse privato di FSM (e di HSR), in tal senso esercitando i poteri a lui spettanti quale Presidente della Regione nell'indirizzo di politica sanitaria, nel coordinamento dell'azione degli Assessori (specie dell'Assessore alla Sanità – cfr. deposizione CE'), nelle direttive impartite agli uffici tecnici, nel coordinamento e nella direzione dell'azione della Giunta Regionale, nell'esercizio del potere di iniziativa legislativa spettante a quest'ultima. Il *suo modus operandi* si è tradotto nell'imposizione di scelte precostituite agli uffici tecnici regionali, non supportate da alcuna plausibile spiegazione nell'ottica dell'interesse pubblico ed orientate unicamente a favorire FSM e HSR.

Il "contesto corruttivo" è reso ancor più evidente dalla contemporaneità delle maggiori erogazioni a FSM, dei flussi da quest'ultima alle società di SIMONE e DACCO' e delle utilità corrisposte da questi ultimi a FORMIGONI.
Tale contemporaneità, in particolare, si manifesta dopo l'estate del 2006, con l'intervento operato da FORMIGONI che ripristina il fondo per le funzioni di qualità (nella riabilitazione e per gli acuti) e di ampiezza del case mix (in particolare, come visto nel paragrafo relativo all'iter di adozione dei provvedimenti, con la delibera di Giunta del 28.11.2006, la Giunta approva la D.G.R. VIII/003639 che stanzia 134 milioni di euro destinati alle funzioni di qualità e ampiezza del case mix secondo i criteri della precedente delibera sulle funzioni del 2005).
Nel 2007 viene approvata la legge sul c.d. Non Profit che spiegherà i suoi effetti, a seguito dell'emanazione dei relativi bandi, nei tre anni successivi e, quindi fino al 2010, apportando a FSM finanziamenti per **€ 30.108.679 pari al 17,10% del fondo complessivamente erogato** (e HSR € 56.612.040 pari al 30,45% del fondo complessivo).
Nel 2007 per il 2008 vengono eliminate le controverse funzioni di qualità che storicamente erano state costruite per FSM e HRS e che avevano assicurato ai due enti ingenti erogazioni extra-tariffarie. Nonostante l'abrogazione delle due funzioni, per l'esercizio 2008, in forza della DRG n. VIII/9765 del 30 giugno 2009, FSM vede aumentare le somme erogate a titolo di funzioni passando da Euro 23.710.231 (del 2007) a Euro 25.112.273 e HSR passa da Euro 43.945.754 (per il 2007) a Euro 47.842.641. Le due strutture raggiungono il massimo (nella storia delle funzioni) delle erogazioni extratariffarie nell'esercizio 2009: pur essendo state eliminate le funzioni di qualità, in forza della DGR n. XI/133 del 17 giugno 2010, **FSM ottiene Euro 26.465.910 ed HSR Euro 58.026.313**, con un incremento, per HSR, di oltre 10 milioni di Euro rispetto all'anno precedente.
Tra il 2008 ed il 2010, a fronte di una percentuale di DRG complessi prodotti da FSM pari a circa il 18% della complessiva produzione lombarda (di DRG complessi), la fondazione pavese si vede riconoscere in media il 45% del fondo destinato alla riabilitazione di alta complessità (cfr. consulenza del C.T. del P.M. BRACCHI). E come riconosciuto anche dal consulente tecnico della difesa di LUCCHINA, prof. CROCE (cfr. controesame svolto dal P.M.), a seguito della soppressione della funzione di qualità, sono stati pochissimi gli erogatori che hanno beneficiato della funzione di complessità. In particolare, per l'esercizio 2008 sono soltanto 8 gli erogatori che beneficiano della funzione con tre strutture della MAUGERI; per l'esercizio 2009 sono 10 gli erogatori a cui viene riconosciuta la funzione e 3 sono strutture della MAUGERI; per l'esercizio

2010 i beneficiari della funzione sono esattamente gli stessi del 2009; ed anche per l'esercizio 2011 (che pure non costituisce oggetto di contestazione) rimangono 10 i beneficiari della funzione di complessità (come documentato dalla copia della delibera sulle funzioni adottata in data 25 ottobre 2012 per l'anno 2011 e prodotta dal P.M. all'udienza del 23 febbraio 2016).

E' altamente significativo che, proprio in corrispondenza di questi provvedimenti, FORMIGONI fruisca di ingentissime utilità finanziate dalle società di DACCO' e SIMONE con le provviste provenienti dalla Fondazione MAUGERI e dal San Raffaele.
In particolare, come si è avuto modo di evidenziare nel capitolo relativo alle c.d. "utilità del Presidente, le utilità erogate al Presidente FORMIGONI ammontano, complessivamente, ad euro 6.626.961,96 e sono state ricostruite come segue:
- euro 4.064.578,93 per spese natanti;
- euro 359.754,12 per spese vacanze Capodanno
- euro 18.144,17 per viaggi aerei;
- euro 1.500.000 euro per sconto villa Arzachena;
- euro 600.000 per il finanziamento delle elezioni 2010;
- euro 50.461 per versamenti in contanti sul conto corrente 9534 BPS di Mauro Villa
- euro 18.950,60 per operazioni extraconto (versamenti in contanti) eseguite da Mauro Villa nell'interesse di FORMIGONI sul conto corrente di quest'ultimo della Banca Popolare di Sondrio;
- euro 15.073,14 per operazioni extraconto di FORMIGONI sulla Banca Popolare di Sondrio

Particolarmente interessante il dato relativo ai contanti.
Il Mar. D'AGOSTINO, all'udienza del 26 febbraio 2015, ha ricostruito le disponibilità di denaro contante in capo a DACCO'. I dati sono stati riassunti nella slide 49 dove sono indicate sia le somme in denaro contante consegnate dai fornitori del San Raffaele, sia i prelievi di contanti risultanti dall'esame dei conti intestati a SIKRI, del conto RUBRICA 21, il conto presso la Credit Suisse intestato a DACCO', il conto BSI intestato a DACCO' per complessivi **Euro 10.576.000** a cui vanno aggiunti circa 500.000 Euro prelevati da DACCO' e da suoi collaboratori presso il conto aperto in Milano presso UNICREDIT (v. consulenza CT dott. PACINI). Per la massima parte, l'importo in questione è interamente riferibile al periodo 2006-2011.

Somme di denaro a disposizione di DACCO'

2003/2010	DIODORO SRL: (OPERAZIONE SAN RAFFAELE: ZAMMARCHI DICE 4.500.000 A CAL - 3% FATTURATO- FINO AL 2006 E SUCCESSIVAMENTE PROBABILMENTE 800.000 A DACCO')	ZAMMARCHI PIERINO	800.000
2006/2010	METODO SRL (OPERAZIONE SAN RAFFAELE)		500.000
30/04/2008	PROGETTI SRL (OPERAZIONE SAN RAFFAELE)	LORA FERNANDO	390.000
23/12/2009			200.000
27/01/2010			200.000
25/03/2010	CONTO SIKRI RICONDUCIBILE A DACCO'	DACCO'	100.000
28/07/2010			100.000
06/02/2009	CONTO TASCHINO c/o BSI RICONDUCIBILE A PASSERINO	PASSERINO	300.000
16/03/2009			250.000
2002/2011	IRAKLIS -IPPOCRATES - KOS - GENIAL - DULCES - D.P. CONS.	RUBRICA 21	3.840.000
		RAIFFEISEN	660.000
04/04/2008	GENIAL	NUMISART	250.000
21/11/2008			100.000
29/07/2003	CONTO 495804-12-2 CREDIT SUISSE - DACCO'	DACCO'	230.000
31/10/2003			100.000
19/12/2003			360.000
23/01/2004			385.000
06/10/2004			30.000
04/07/2006	CONTO A294016A BSI INTESTATO A DACCO'		170.000
05/07/2006			170.000
26/06/2007			80.000
05/08/2010			100.000
31/08/2010			50.000
09/11/2010			10.000
03/12/2010			250.000
20/06/2011			50.000
13/07/2011			500.000
30/08/2011			401.000
		TOTALE	10.576.000

49

Tale disponibilità di denaro contante è stata sicuramente alimentata, almeno in parte, dal denaro, in contante e mediante bonifici, versato FSM e HSR. Si noti che il solo contante pervenuto dalla galassia del San Raffaele a DACCO' nel periodo 2006-2011 è pari a circa 2.000.000 di euro (sul punto si rinvia al capitolo relativo alla corruzione posta in essere nell'interesse del San Raffaele).

Nel medesimo periodo temporale FORMIGONI, come sopra evidenziato, ha dimostrato di avere una disponibilità extraconto di denaro contante, utilizzato direttamente o per il tramite di Mauro Villa, quanto meno pari a circa 85.000.

E, seppure a campione, vi è la prova di come denaro contante proveniente da DACCO' (ed alimentato dalle provviste delle due Fondazioni) sia stato utilizzato per finanziare le utilità di FORMIGONI: così è per il contributo elettorale di 600.000 euro e per le somme in contanti versate ai comandanti delle imbarcazioni per le necessità di FORMIGONI e dei suoi compagni di viaggio (vedi capitolo utilità del Presidente).

Viceversa, alcuna plausibile spiegazione ha fornito FORMIGONI in merito alla disponibilità così significativa di denaro contante extraconto (come in precedenza si è evidenziato, risibile è la spiegazione fornita dall'imputato, secondo cui il denaro in questione sarebbe frutto di un lascito *brevi manu* dei genitori – avvenuto prima del 2000 e dunque in lire! – non meglio riscontrato nè riscontrabile).

Analogo discorso vale per le somme transitate tramite bonifici da HSR e da FSM alle società di DACCO' e SIMONE. Vi è una perfetta coincidenza temporale tra questi flussi e le erogazioni di DACCO' e SIMONE in favore di FORMIGONI.

Raffrontando i dati richiamati, appare indubitabile che FORMIGONI, nel periodo in considerazione, venga a fruire di cospicue utilità, certamente esulanti il semplice rapporto di amicizia: non si può certo spiegare con il mero spirito di ospitalità o con la magnanimità di DACCO' la circostanza che FORMIGONI e le persone a lui vicine abbiano la pluriennale disponibilità, in via esclusiva, di costosissime imbarcazioni e, fruiscano di vacanze in località esotiche, di viaggi aerei all'estero, di sconti assolutamente fuori mercato nell'acquisto di ville di lusso in Sardegna, di cene in ristoranti di prima classe senza versare un euro.
Peraltro, si tratta di utilità milionarie che vengono finanziate con le provviste provenienti dai corruttori (FSM ed HSR), in un continuo fluire proprio in corrispondenza dei sopra richiamati provvedimenti della Giunta FORMIGONI di cui beneficiavano in modo così eclatante le due fondazioni in questione.
Come in precedenza evidenziato, ad esempio, le vacanze di Capodanno 2006/2007 (indicate dal P.M. tra le utilità del Presidente – cfr. pag. 545 memoria PM) sono coeve all'intervento di FORMIGONI per la reintroduzione delle funzioni non tariffabili di cui si è più volte detto. In particolare: nel settembre 2006 DACCO' prenota la vacanza in Argentina per FORMIGONI; nei primi giorni di ottobre 2006 FORMIGONI telefona a LUCCHINA e gli impone il cambio di rotta; nel novembre 2006 viene adottata la delibera sulle funzioni; tra il dicembre 2006 ed il gennaio 2007 FORMIGONI fruisce della vacanza prenotata da DACCO'.
Ancora: FORMIGONI fruisce del grosso delle utilità (vacanze e viaggi – contanti – villa in Sardegna) dal Capodanno 2007 in poi. Proprio da quell'anno, per effetto delle delibere della Giunta FORMIGONI, FSM (ed HSR) raggiungono i massimi livelli per quanto riguarda le erogazioni per funzioni non tariffabili.
E' significativo, altresì, che la Giunta Regionale recepisca le modifiche alla legge sul non profit favorevoli alle due fondazioni in data 22.6.2007 e che DACCO' acquisti Ojalà (imbarcazione poi utilizzata quasi esclusivamente da FORMIGONI) proprio in data 28.6.2007.

In definitiva, nel caso di specie, il sinallagma tra atto illecito e retribuzione si concretizza in un inscindibile intreccio tra provvedimenti di favore per la FONDAZIONE MAUGERI ed erogazioni di cospicue utilità al Presidente FORMIGONI. In una tale situazione, come sottolineato dalla Cassazione in un caso analogo a quello per cui si procede[84], "*non può che*

[84] Il riferimento è a Cass., Sez. F, n. 34834 del 25/08/2009 - dep. 08/09/2009, Ferro, Rv. 24518201. Nel caso di specie, l'imputato direttore della direzione regionale della Regione Piemonte preposto al controllo delle attività sanitarie, tra le quali l'assistenza ospedaliera e territoriale, è stato riconosciuto responsabile del delitto di corruzione continuata in atti contrari ai doveri del proprio ufficio, in quanto, in concomitanza a significative utilità a lui corrisposte da un imprenditore operante nel settore sanitario, aveva agito in un'ottica di "***protezione globale***" degli interessi di quest'ultimo, adottando provvedimenti connotati da evidenti intenti di favoritismo nei confronti di quest'ultimo. Leggesi, in particolare, nella motivazione della citata sentenza, quanto segue: "*Nella concreta fattispecie, il giudice d'appello, in una coerente descrizione dei fatti in linea con i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, anzitutto elenca le singole utilità alle quali si fa riferimento nell'imputazione e che costituiscono la prova incontrovertibile del sinallagma corruttivo e dell'asservimento e il collegamento con i più significativi atti compiuti da Ferro in favore di Verducci. Tra questi, anzitutto, i pernottamenti all'hotel nazionale di Sanremo, per un complessivo importo di L. 17.622.000, dei quali Ferro ha usufruito per l'ospitalità offerta dal Casinò municipale a Verducci*

ribadirsi che ai fini della configurazione del reato di corruzione e in particolare di quella prevista dall'art. 319 c.p. non è necessario che l'accordo sia strumentale a uno specifico atto

---

poiché "grosso giocatore" nonché ulteriore ospitalità a pagamento di Verducci presso lo stesso albergo; utilità che è considerata dai giudici di merito unitaria - al di là delle singole elargizioni provenienti dalla medesima fonte che la compongono - al pari delle offerte offerta di fiches da L. 1.000.000 ciascuna in varie occasioni, nonché la crociera di Capodanno 2001, pagata anche alla moglie di Ferro e il viaggio aereo pagato per raggiungere la moglie a Barcellona; esse si inseriscono nel periodo dei due atti significativi realizzati in favore della casa di cura Bernini, ricostruzione che la sentenza di primo grado rende in termini dettagliati, condivisa e fatta propria dal giudice d'appello. Insomma, una "protezione globale" a fronte delle utilità che riguardano i singoli momenti topici dei due interventi significativi in favore della Casa di cura Bernini: l'uno, è la vicenda del pagamento di prestazioni di terapia riabilitativa, effettuate dalla casa di cura senza autorizzazione, come se si trattasse di prestazioni per "medicina lungo-degenziale" a seguito della decisiva nota 6 luglio 2000 a firma di Ferro, alla quale è collegato dal giudice di primo grado l'atto di trasferimento della Porche il 19 luglio 2000; l'altro, la trasformazione della casa di cura in residenza sanitaria assistenziale, per il cui avvio della procedura Ferro si attivò, non appena presentata l'istanza dell'interessato e seguì l'andamento della pratica sino alla sua realizzazione, nel cui ambito si inseriscono le utilità di cui si è già detto che il giudici di merito all'unisono riconducono al cd. asservimento di Ferro alle esigenze imprenditoriali di Verducci. Altrettanto accurata la disamina delle pratiche significative riguardanti la casa di cura "Nuova Major", il giudice d'appello evidenzia i due episodi ampiamente descritti nella sentenza di primo grado: l'uno, l'adozione di una delibera condizionata per l'esecuzione di lavori, senza che ne ricorressero i presupposti e in mancanza del parere dell'Asl competente; l'altro, i comportamenti di Ferro in occasione della cessione della casa di cura alla società I.S.A.N, conclusasi nell'estate del 2001 e nel cui ambito si inserisce la datio dell'imbarcazione, come risulta dall'atto di trasferimento 10 agosto 2001 da Pedaci a Ferro e a, sua moglie Carmela Crudo. Per entrambe le vicende, la Corte d'appello disattende le diverse ipotesi della difesa e richiama la ricostruzione operata dal giudice di primo in base alle risultanze processuali. Si è specificamente descritto in narrativa, il giudice d'appello, nel condividere l'impostazione complessiva data all'intera vicenda dal Tribunale, ritiene che tali utilità, al pari dell'autovettura Porche e dell'imbarcazione trovino la loro spiegazione in dazioni di indiscutibilità utilità nelle passioni e interessi di Ferro, coincidenti con quelli di Verducci. Un'impostazione, dunque, coerente con le singole risultanze processuali - poste in rilevo nelle due sentenze di merito e argomentate con rigore logico e giuridico - che forniscono la prova e il senso complessivo alla vicenda nella quale si inseriscono le condotte di Ferro, negli anni in cui ha rivestito l'incarico di direttore generale alla Regione, volte a favorire Verducci nelle singole difficoltà e assicurarne il buon esito delle stesse. Interventi specifici, descritti nei singoli passaggi nella sentenza di primo grado e condivisi integralmente dal giudice d'appello, per la soluzione di pratiche più significative relative a chiari interessi economici di Verducci proprio a opera di Ferro. Interventi rispetto ai quali la difesa fornisce una ricostruzione opposta quella dei giudici di merito, attribuendo un significato diverso non solo a asse ma alle singole utilità, di rilevo notevole, ricevute. Per la verità, la ricostruzione dei giudici di merito - e in particolare della Corte d'appello che ha sintetizzato i segmenti significativi dei singoli episodi - dimostra che la complessiva gestione dell'ufficio rivestito da Ferro era caratterizzata dalla evidente strumentalizzazione a ottenere danaro o altre utilità attraverso il sistematico intervento in favore di Verducci. In tale contesto, il sinallagma tra atto illecito e retribuzione assume un significato difficilmente decifrabile circa l'inquadramento in una datio antecedente o susseguente. Esso, piuttosto, si inserisce in un generalizzato favoritismo del pubblico ufficiale nei confronti del privato, in attuazione di un accordo pressoché generalizzato a elargire favori per utilità frutto di sottintese promesse, indifferentemente se già determinate ex ante o determinabili ex post. ***E allora non può che ribadirsi che ai fini della configurazione del reato di corruzione e in particolare di quella prevista dall'art. 319 c.p. non è necessario che l'accordo sia strumentale a uno specifico atto individuato ab origine, mentre è sufficiente un collegamento di tale accordo anche con un genus di atti individuabili o addirittura l'asservimento - più o meno sistematico - della funzione pubblica agli interessi del privato corruttore"; situazione che si realizza nel caso in cui il privato promette o consegna al soggetto pubblico, che accetta, denaro o altra utilità, per assicurarsene, senza ulteriori specificazioni, i futuri favori (Sez. 6^, 4 maggio 2006, dep. 5 ottobre 2006, n. 33435). In conclusione, là dove l'accettazione della promessa e la ricezione dell'utilità siano unitarie, nel senso che siano riconducibili alle medesima fonte, anche se in funzione di una pluralità di atti da compiere, il reato si configura come una condotta pressoché unitaria, pur in presenza di una pluralità di utilità che realizzano solo elargizioni già tacitamente convenute.*** *Una situazione rigorosamente descritta e riportata nella sentenza d'appello anche rispetto alla ricostruzione dei fatti, considerata corretta e logica nella sua complessiva esposizione della decisione del Tribunale.* ***Le utilità poste in rilevo e gli atti individuati e descritti - dei quali in sintesi si è già detto in narrativa - danno dunque la prova incontrovertibile dell'asservimento della pubblica funzione a Verducci ed escludono in termini altrettanto trancianti il diverso inquadramento nel delitto di corruzione impropria che trova collocazione nell'ipotesi di singoli atti collegati alla funzione specifica svolta dal pubblico funzionario non inquadrabili - come più volte sottolineato nella sentenza impugnata, con specifico riferimento a singoli atti e specifiche utilità, in ottica "protezione globale".***

individuato ab origine, mentre è sufficiente un collegamento di tale accordo anche con un genus di atti individuabili o addirittura l'asservimento - più o meno sistematico - della funzione pubblica agli interessi del privato corruttore"; situazione che si realizza nel caso in cui il privato promette o consegna al soggetto pubblico, che accetta, denaro o altra utilità, per assicurarsene, senza ulteriori specificazioni, i futuri favori (Sez. 6^, 4 maggio 2006, dep. 5 ottobre 2006, n. 33435). In conclusione, là dove l'accettazione della promessa e la ricezione dell'utilità siano unitarie, nel senso che siano riconducibili alla medesima fonte, anche se in funzione di una pluralità di atti da compiere, il reato si configura come una condotta pressoché unitaria, pur in presenza di una pluralità di utilità che realizzano solo elargizioni già tacitamente convenute".
La logica della "*protezione globale degli interessi del corruttore*" è proprio quella che contraddistingue l'operato di FORMIGONI e degli intermediari DACCO' e SIMONE nel caso di specie: a fronte di utilità che vengono commisurate ai finanziamenti ricevuti dai corruttori, essi agiscono affinché venga assicurato, dalla struttura tecnica, un obiettivo di risultato a FSM (e a HSR), consistente nell'ottenimento di determinati livelli di finanziamento mediante il duttile strumento delle funzioni non tariffabili o di altri provvedimenti ad hoc (quali la legge no profit); nel caso in cui la struttura tecnica si opponga a tali obiettivi, FORMIGONI agisce direttamente, assicurando l'adozione di atti di Giunta che disattendano le osservazioni della struttura tecnica.

Una conclusiva notazione riguarda la **collocazione temporale dell'accordo corruttivo**.
Ai fini della prova del sinallagma si è attribuita una decisiva rilevanza alla contestualità temporale fra flussi di capitali provenienti dai corruttori e destinati agli intermediari, adozione di atti favorevoli ai corruttori da parte del pubblico ufficiale corrotto e dazioni di utilità dagli intermediari a quest'ultimo. Tale contestualità, in particolare, come in precedenza evidenziato, si manifesta a partire dalla vicenda relativa al mantenimento, da parte della Giunta, del fondo per le funzioni di qualità e di ampiezza del case mix. Da allora si verifica quella contestualità tra utilità a FORMIGONI e provvedimenti favorevoli a FSM ed HSR che connota la vicenda corruttiva de quo.
Coerentemente al ragionamento probatorio seguito, ritiene dunque il collegio di fissare l'epoca dell'accordo corruttivo nel settembre 2006.
Né può essere ritenuta distonica rispetto a tale collocazione temporale la circostanza che l'accordo per la corruzione tra i vertici di FSM (MAUGERI e PASSERINO) e gli intermediari DACCO' e SIMONE sia stato formalizzato l'11 settembre 2001, in occasione della stipula del contratto di consulenza tra FSM ed MTB presso la sede della rivista "Tempi".
Va rilevato che certamente, a seguito di tale accordo, la Giunta FORMIGONI ha adottato delibere che si connotano per un marcato favoritismo nei confronti di FSM (*in primis*, la più volte citata DGR n. VII/9423 del 14.6.2002).
Non vi è, tuttavia, prova, fino alla fine del 2006, di utilità in favore di FORMIGONI alimentate da flussi finanziari provenienti dai corruttori che possano costituire il prezzo del mercimonio delle funzioni.
Certamente le indagini svolte dalla Guardia di Finanza dimostrano che anche nel periodo antecedente al 2006 FORMIGONI disponeva di significative somme di denaro extraconto di cui l'imputato non ha saputo in alcun modo giustificare la provenienza. All'esito del dibattimento, tuttavia, non è stata raggiunta la prova, oltre ogni ragionevole dubbio, che tali somme provenissero da DACCO' o da SIMONE. Sebbene sia stato accertato, in dibattimento, che anche DACCO' e

SIMONE, nel medesimo periodo, abbiano prelevato significativi importi in contanti dai loro conti esteri (cfr., sul punto, le dichiarazioni di GRENCI e le indagini svolte dalla Guardia di Finanza), non vi sono sufficienti elementi per potere affermare che tali contanti siano stati consegnati a FORMIGONI quale prezzo della corruzione.

Viceversa, è proprio dalla fine del 2006 che si verifica una significativa corrispondenza tra utilità a FORMIGONI alimentate da DACCO' e SIMONE con provviste provenienti da FSM e provvedimenti favorevoli a FSM ispirati dall'intervento del Presidente della Regione.

Non a caso è proprio in questo periodo che l'intervento del Presidente della Regione diviene imprescindibile per le sorti di FSM e di HSR. In tale periodo, infatti, si manifesta con particolare evidenza da una parte la necessità di maggiori finanziamenti per le due fondazioni (HSR, in particolare, era prossima al dissesto; PASSERINO, da parte sua, ha evidenziato come i finanziamenti provenienti dalla Regione si fossero rivelati, per FSM, non idonei a coprire tutte le necessità finanziarie della fondazione pavese) e dall'altra il concreto pericolo, per le due fondazioni, di perdere i finanziamenti provenienti dalla funzioni non tariffabili per effetto dei progetti di riforma (imperniati sul criterio dell'attrattività) avanzati dalla struttura tecnica e dell'opposizione al sistema delle funzioni non tariffabili manifestata in Giunta Regionale dall'allora Assessore alla Sanità CE'.

Si può, dunque, conclusivamente affermare che l'istruttoria dibattimentale ha riscontrato pienamente che, a far data dal settembre 2006, i vertici di FSM, per il tramite di DACCO' e SIMONE, hanno effettivamente remunerato il Presidente FORMIGONI per la compravendita di provvedimenti favorevoli di natura discrezionale (in particolare, quelli relativi alla funzioni non tariffabili) che assicurassero adeguati finanziamenti alla fondazione.

§ 12 Sul difetto di prova dell'accordo corruttivo in merito alle operazioni di Tradate, di via Camaldoli e di via Dardanoni

§ 12.1 La vicenda relativa alla struttura di Tradate

Già si è osservato in precedenza come la **vicenda di Tradate** e del successivo investimento a Praga operato da FSM per "*fare un favore*" a SIMONE (anni 1997 – 2000) si collochi in epoca antecedente all'accordo corruttivo e si inserisca nella fasce della conoscenza, prodromica all'incarico corruttivo, tra PASSERINO e SIMONE. Deve, dunque, escludersi che tale vicenda abbia formato oggetto di accordi corruttivi.

§ 12.2 La vicenda relativa alla struttura di via Camaldoli

Con riguardo all'**operazione di via Camaldoli**, il P.M. contesta il delitto di corruzione propria antecedente consumato in data 5 agosto 2004 con il pagamento in favore della società di Antonio SIMONE (ADSPICIO s.s.) della somma di Euro 5.500.000.

Ad avviso della Procura, si tratterebbe di un pagamento corruttivo eseguito da MAUGERI e PASSERINO attraverso la creazione di una fittizia plusvalenza che la società di SIMONE avrebbe realizzato.

Dall'istruttoria dibattimentale è emerso che, in data 5 agosto 2004, ADSPICIO acquista le quote della società BELFORTE s.r.l., proprietaria della struttura di via Camaldoli (ancora nelle prime fasi di costruzione), per Euro 3.771.000 ed il medesimo giorno le cede a FSM per Euro 9.271.000, con una plusvalenza di Euro 5.500.000.

Secondo l'accusa, l'enorme plusvalenza realizzata da Antonio SIMONE nasconderebbe un pagamento corruttivo, come dimostrerebbe anche la circostanza che la metà della plusvalenza viene girata su un conto di Pierangelo DACCO'. In particolare, PASSERINO avrebbe pagato la tangente in questione affinchè Roberto FORMIGONI, anche attraverso pressioni sugli organi della D.G. Sanità, in un periodo in cui vi era il blocco dei posti letti, adottasse provvedimenti diretti a consentire l'attivazione di posti letto contrattualizzati con Regione Lombardia.

L'atto contrario che avrebbe consentito alla Fondazione di raggiungere l'obiettivo sarebbe stato la DGR n. VIII/7094 del 18 aprile 2008 con cui la Giunta approva un progetto di sperimentazione dell'ASL di Milano stabilendo criteri tali che l'unico ente ospedaliero che può concorrere ed aggiudicarsi il progetto di sperimentazione è FSM.

Il P.M. spiega che l'atto contrario ai doveri d'ufficio interverrebbe qualche anno dopo l'accordo corruttivo perché, tra l'agosto 2004 e l'aprile 2008, la struttura di via Camaldoli doveva ancora essere costruita e doveva ottenere l'autorizzazione e l'accreditamento con Regione Lombardia.

Dall'istruttoria dibattimentale[85] è emerso che, nel piano sanitario 2002 – 2004 della Regione, era stato stabilito il blocco totale dei posti letto a contratto (cfr. deposizione dr.ssa TRIDICO).

Nel 2004, come riferito da Umberto MAUGERI in sede di incidente probatorio, FSM decide di allargarsi a Milano e di aprire una struttura per la riabilitazione con almeno 200 posti letto. PASSERINO, nella sua deposizione dibattimentale, ha precisato che vi erano molti pazienti di

[85] Per una puntuale ricostruzione della vicenda dell'attivazione di posti letto di via Camaldoli e per l'individuazione di una pluralità di irregolarità amministrative dirette a favorire la Fondazione MAUGERI, vedi l'accurato elaborato del CT arch. BRACCHI del 31 gennaio 2013.

FSM che provenivano da Milano e che avevano interesse ad essere curati in *loco*. Da qui la decisione della Fondazione di aprire un nuovo centro.

SIMONE e DACCO' venivano, dunque, resi edotti del progetto della Fondazione.

Stando a quanto concordemente riferito da PASSERINO e da SIMONE in dibattimento, in origine FSM aveva trattato, per il tramite di SIMONE, con la società ELEKA, la quale aveva avuto difficoltà ad ottenere l'autorizzazione come RSA in quanto doveva produrre fideiussioni.

SIMONE, quindi, propone a PASSERINO la struttura di via Camaldoli, che FSM decide di acquistare nell'agosto 2004.

A quel punto, FSM incontra delle resistenze in Regione per ottenere l'accreditamento di nuovi posti letto per la riabilitazione. La teste TRIDICO (funzionaria all'epoca in servizio presso la Direzione Generale Sanità della Regione e addetta agli accreditamenti), in particolare, ricorda di avere parlato con PASSERINO nel 2005 e di essersi opposta a nuovi posti letto da accreditare in ragione del blocco previsto dal Piano sanitario regionale (cfr. trascrizioni).

A quel punto DACCO' avrebbe imposto ad FSM di assumere la MASSEI per rapportarsi con la Regione, in ragione degli stessi rapporti che la stessa vantava con DACCO' e con FORMIGONI (cfr., in particolare, la testimonianza di IMBRIANI, il quale conferma che MASSEI era stata imposta per trovare una soluzione per via Camaldoli).

La DGS rilascia l'autorizzazione all'accreditamento per 200 posti di riabilitazione specialistica non a contratto. Ciò sulla base di perizia asseverata di FSM (cfr. deposizione teste GARIBOLDI).

A quel punto, nel 2008, interviene il progetto di sperimentazione per le cure intermedie elaborato dall'ASL di Milano.

La dr.ssa CANTU' (ASL di Milano) redige una prima versione di "*progetto di potenziamento delle cure intermedie*". Il progetto è caratterizzato da assenza di necessità di ulteriori risorse. Si fonda sulla disponibilità di strutture ospedaliere e di carattere socio-sanitario.

CANTU' redige un'ulteriore versione del progetto, più dettagliata. Il progetto riguarda 130 posti letto, tra pubblico (80) e privato (50).

La CANTU' parla di progetto "*isorisorse*": posti già contrattualizzati dovevano essere destinati a cure intermedie, senza oneri aggiuntivi.

Segue corrispondenza via mail tra CANTU' e LUCCHINA, prodromica all'approvazione del progetto da parte della Regione.

MERLINO, per conto della Regione, suggerisce modifiche al progetto, in particolare proponendo una gara tra strutture ospedaliere operative già accreditate per posti (non a contratto) nella Specialità Riabilitazione (l'originario progetto della CANTU' prevedeva il coinvolgimento anche di RSA e un'offerta rivolta anche a pazienti che non necessitavano di trattamenti riabilitativi). Esaminato in dibattimento, su contestazione del P.M. MERLINO riferisce di avere introdotto

queste modifiche su input del Direttore Generale. LUCCHINA, in dibattimento, nega di avere suggerito tali modifiche per favorire FSM.

Il progetto approvato dalla Regione introduce le modifiche suggerite da MERLINO. Il periodo contrattuale è di due anni, con valore fissato ad euro 150 per giornata di degenza.

GARIBOLDI (FSM) segnala all'ASL (Zavaglio) che se FSM avesse partecipato alla gara, sarebbe stato necessario riaprire la fase preliminare per l'autorizzazione.

L'ASL di Milano, stazione appaltante, durante la procedura chiede il supporto di LUCCHINA e della DGS regionale.

CANTU' propone il criterio del massimo ribasso. LUCCHINA suggerisce una modifica, con l'introduzione del criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa (offerta economica accompagnata da progetto da valutarsi in termini qualitativi). CANTU' si adegua. L'avviso di gara è del 14 maggio 2008; il termine per le istanze è del 4 giugno (in contrasto con il T.U. per i contratti pubblici, che per le gare pubbliche prevede il termine di 52 giorni).

Poiché nessuno partecipava alla gara, CANTU' chiede alla Regione di riaprire la gara, estendendola anche alle strutture socio-sanitarie.

MERLINO risponde negativamente (mail del 29.5.2008) perché le modifiche richieste da CANTU' avrebbero richiesto variazioni alla deliberazione regionale che non potevano essere apportate dalla struttura tecnica.

Alla fine partecipano alla gara FSM ed Istituto Don Gnocchi. Quest'ultimo viene escluso per mancanza dei requisiti.

FSM propone 120 posti letto con tariffa massima giornaliera. La proposta viene accolta e la gara aggiudicata a FSM.

I posti letto vengono aperti per l'erogazione delle cure intermedie.

A fine agosto 2008 vi è un accesso ispettivo dell'ASL che accerta carenze organizzative e di personale nella struttura di via Camaldoli.

Con nota del 2.9.2008, pertanto, l'ASL di Milano eccepisce irregolarità organizzative e documentali a FSM, con verifica a posteriori dei requisiti di accreditamento.

E' solo il 28.11.2008 che viene portato termine il procedimento di verifica dei requisiti tecnici di FSM.

Gli 80 posti letto per la riabilitazione saranno contrattualizzati nel 2009.

I posti delle strutture intermedie, in quanto destinati a progetti sperimentali, si sottraggono al blocco dei posti letto accreditati.

Nel corso del suo esame dibattimentale, la teste CANTU' ha sottolineato che il suo progetto avrebbe consentito più presidi di cure intermedie nel territorio. La risposta che viene da

LUCCHINA è negativa: la riabilitazione deve riguardare solo gli erogatori che avevano posti di riabilitazione specialistica accreditati non a contratto. A quel punto la CANTU' capisce che intendimento della Regione era favorire FSM: si richiedeva, cioè, una situazione che era l'esatta fotografia della struttura di via Camaldoli.

Il progetto viene aggiudicato a FSM, la quale aveva offerto soltanto 120 posti dei 200 che aveva a disposizione. In questo modo FSM può chiedere, il 29.9.2009, di spostare 80 posti di riabilitazione ed altri posti letto ordinari da Pavia e Montescano a Camaldoli. L'autorizzazione viene rilasciata.

Nella CT del dr. BRACCHI vengono riscontrati numerosi vizi della procedura. In particolare, l'autorizzazione viene rilasciata nonostante l'iter di verifica per i requisiti di accreditamento dei posti letto di FSM non fosse terminata (FSM aveva comunicato all'ASL di Milano di non proseguire nell'iter in quanto i letti non venivano utilizzati per la riabilitazione).

Terminata la sperimentazione il 4.6.2011, FSM stabilizza i posti letto per le cure intermedie. La Giunta regionale quantifica i posti letto da stabilizzare per l'ASL di Milano in 120, come richiesto da FSM.

La Pubblica accusa ha concluso chiedendo che venisse dichiarata la prescrizione del reato in questione, essendo il pagamento del prezzo della corruzione intervenuto il 5 agosto 2004 e non rilevando ai fini della consumazione del reato di corruzione il momento in cui l'atto contrario viene assunto.
Ritiene il collegio che, all'esito del dibattimento, siano emersi elementi che incrinano la solidità della tesi accusatoria.
L'ipotesi corruttiva si fonda, anzitutto, sull'assunto che il corrispettivo versato da Fondazione MAUGERI alla società ADSPICIO (SIMONE) per l'acquisto delle quote della società Belforte non sia in linea con i valori di mercato e mascheri, dunque, una tangente.
In realtà, come giustamente sottolineato dal consulente tecnico della difesa di SIMONE, nel valutare la congruità del prezzo versato da FSM ad ADSPICIO occorre considerare che l'operazione immobiliare (individuazione del terreno, ottenimento di un finanziamento, inizio dei lavori) era stata avviata dalla società Belforte ben prima che Adspicio acquistasse le quote di Belforte nel 2004. A tale data erano stati fatti interventi fino al completamento della soletta del 1° piano e per terminare i lavori occorrevano 12 milioni di euro, già finanziati con un mutuo "in pancia" della società Belforte. Trattasi di dati che vanno considerati nella determinazione del valore del bene e che inducono a ritenere il prezzo (euro 21.271.300) versato da FSM congruo, come confermato, peraltro, da tre perizie di stima del 2012 allegate dalla difesa di Antonio SIMONE che attribuiscono alla struttura di via Camaldoli un valore di 25/26 milioni di euro circa (cfr. docc. 11, 12 e 13 prodotti in data 19.7.2016: perizia giurata dell'Ing. R. Turino e del Geom. E. Ferrari del 5.6.2012; perizia del 17.7.2012 di Pricewaterhousecooper; valutazione immobiliare ad opera della società Colliers International per il costituendo fondo gestito da Perlios SGR S.p.a. del 8.5.2012).
Occorre, inoltre, evidenziarsi che se è pur vero che le modifiche apportate al bando per la sperimentazione sui subacuti sembrano oggettivamente favorire FSM, non vi sono sufficienti elementi per potere ipotizzare che tali modifiche, introdotte su input di LUCCHINA, facessero parte di un accordo corruttivo che coinvolgeva il Presidente della Regione.

Emergono, in senso contrario all'ipotesi accusatoria, almeno due circostanze.
Anzitutto, il versamento della tangente si sarebbe verificato nel 2004 quando ancora, in base a quanto in precedenza argomentato, non poteva dirsi provato che gli intermediari DACCO' e SIMONE avessero attivato l'accordo corruttivo con il Presidente della Regione. Infatti, è solo nella seconda metà del 2006 che si verifica una più pressante necessità per FSM di erogazioni che provenissero dalla Regione e che il Presidente della Regione inizia ad attivarsi concretamente, tanto è vero che le utilità in suo favore iniziano ad essere erogate dalla fine del 2006. Né dall'istruttoria sono emersi elementi da cui desumersi che le modifiche apportate al bando per la sperimentazione su indicazione della Direzione Generale Sanità della Regione siano state, in qualche modo, imposte o suggerite da FORMIGONI.
Non si può, inoltre, non sottolineare come il "progetto di potenziamento delle cure intermedie" viene proposto, per la prima volta dalla dr. CANTU', per conto dell'ASL di Milano, in data 31.3.2008 a quasi tre anni e mezzo di distanza dal versamento dell'asserita tangente (agosto 2004). Si tratta di un evento estemporaneo, certamente non prevedibile nell'estate del 2004 da parte di FSM, di SIMONE, di DACCO' e dei funzionari della Regione (si noti che il progetto era una iniziativa dell'ASL di Milano e non della Regione). Stabilire un collegamento tra la cessione delle quote della società Belforte intervenuta tra FSM ed Adspicio (SIMONE) e la successiva delibera di Giunta n. VIII/7094 del 18 aprile 2008, che approva il bando per la sperimentazione con le modifiche apportate su input della D.G.S., appare difficile, considerato il tempo trascorso, l'atteggiamento oppositivo all'accreditamento di nuovi posti letto in via Camaldoli originariamente tenuto dai funzionari della Regione ed il carattere del tutto estemporaneo del progetto per la sperimentazione sui subacuti.
In difetto di prova, si deve dunque escludere che l'operazione di via Camaldoli fosse oggetto di accordi corruttivi.

§ 12.3 La vicenda relativa alla struttura di via Dardanoni

La corruzione relativa all'**operazione di via Dardanoni** si sarebbe consumata, secondo l'accusa, in data 1 giugno 2011 con il pagamento da parte di Fondazione MAUGERI della somma di Euro 4.900.000 in favore della società di Antonio SIMONE FRACA s.r.l.
Il pagamento è legato all'acquisto della struttura di via Dardanoni a Milano di proprietà della Fondazione OMBRETTA di Pierino ZAMMARCHI.
Per quanto emerso nel corso del dibattimento (cfr., in particolare, deposizione di Pierino ZAMMARCHI e di VALSECCHI), CAL impedisce a ZAMMARCHI di vendere la struttura ad un acquirente che egli aveva già individuato per il prezzo di Euro 9.200.000, con la minaccia di non liberargli l'immobile (al tempo occupato dal reparto di psichiatria di HSR) e lo costringe a vendere l'immobile con destinazione RSA a SIMONE e DACCO' che poi lo cederanno a FSM per il prezzo di Euro 14.980.000.
In questo caso il pagamento corruttivo sarebbe stato eseguito in data 1.6.2011 sotto forma di provvigione riconosciuta alla società FRACA per la cessione del contratto preliminare di vendita in favore della Fondazione.
Parte della provvigione, per la somma di Euro 3.965.031, viene indirizzata sul conto della GREEN LIGHT in Bahamas (rispetto al quale nessuna informazione gli inquirenti sono riusciti a reperire).
Il teste CARILE, nel corso del suo esame dibattimentale, ha prodotto i seguenti schemi che riassumono lo svolgimento dell'operazione Dardanoni ed i connessi flussi finanziari.

RAPPORTO ALMSMEED LIMITED (SIMONE) - FRACA S.R.L. (SIMONE) - FONDAZIONE OMBRETTA (ZAMMARCHI P.) e FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI (PASSERINO)

Depositato
12 GIU. 2014
CANCELLIERE
DELLO MONACO

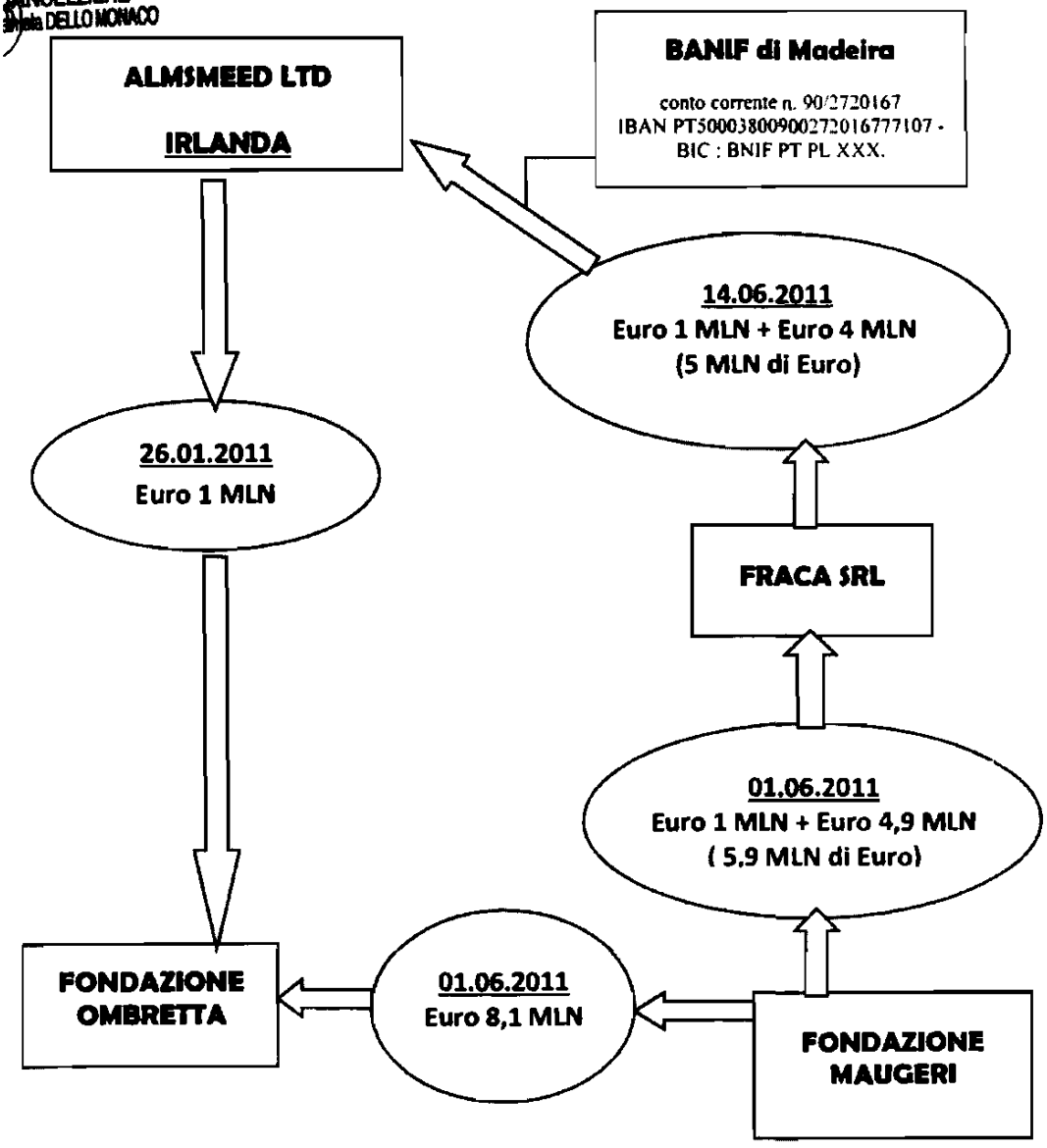

DESTINAZIONE DEL DENARO DERIVANTE DALL'ACQUISTO DEL CONTRATTO PRELIMINARE
FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI – FRACA SRL – ALMSMEED LTD

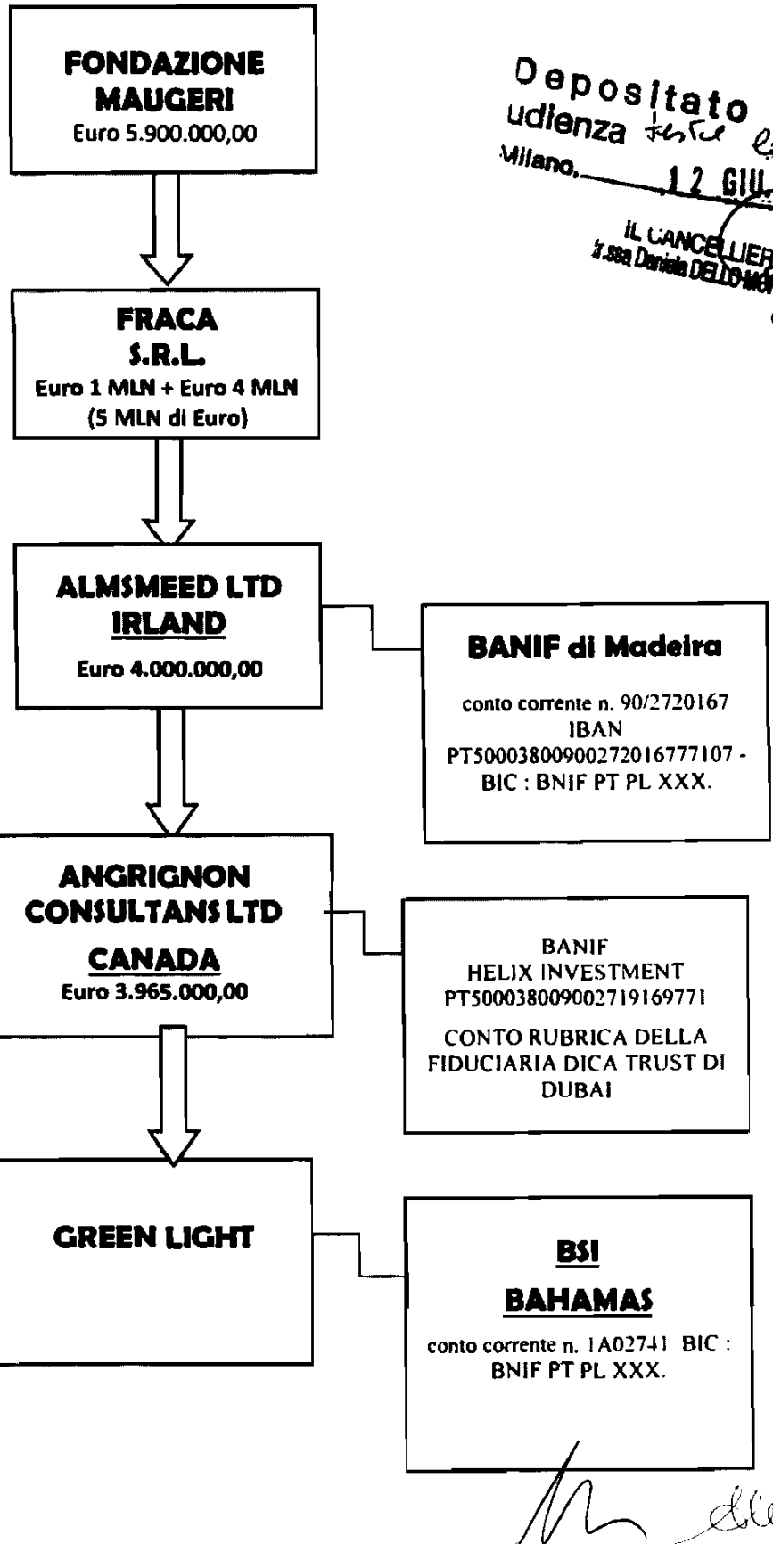

Depositato in udienza
Milano, 12 GIU. 20
IL CANCELLIERE

Ad avviso della Pubblica Accusa, la provvigione riconosciuta da FSM a Fraca per la cessione del contratto preliminare di vendita in favore della Fondazione costituirebbe, dunque, una tangente diretta a consentire l'attivazione di ulteriori posti letto per FSM in un periodo in cui ancora vigeva il blocco dei posti letto in Regione Lombardia.
Secondo il P.M., PASSERINO decide, infatti, di acquistare l'immobile, dopo mesi di tentennamenti, quando riceve rassicurazioni da LUCCHINA circa la possibilità di attivare una sperimentazione clinica particolarmente redditizia.
L'atto contrario che avrebbe consentito l'attivazione di nuovi 70 posti letto di riabilitazione in via Camaldoli (con spostamento dei corrispondenti posti tecnici per cure intermedie in via Dardanoni), sarebbe, dunque, stata la delibera con cui si prevedeva di approvare una sperimentazione clinico-scientifica per il trattamento del dolore cronico, dei pazienti affetti da malattie rare e per pazienti pre e post trapianto cardio polmonare.
Si tratta, invero, della sperimentazione per la quale in data 30 settembre 2011 il Direttore Generale del Ministero della Salute Massimo CASCIELLO invia a LUCCHINA una missiva in cui invita il Direttore Generale della Sanità a prendere in seria considerazione il progetto di sperimentazione presentato da FSM.
Alla delibera, secondo la Pubblica Accusa, avrebbe lavorato alacremente Maria Alessandra MASSEI appena nominata in Regione Dirigente dell'U.O. Programmazione e Sviluppo ed alla quale viene affidato il progetto.
Il progetto non verrà, poi, realizzato per il fermo di Pierangelo DACCO'.
Per quanto emerso dai documenti e dagli atti acquisiti nel corso del processo, l'operazione Dardanoni può essere ricostruita come segue (cfr., in particolare, relazione del consulente tecnico della difesa di Antonio SIMONE nonché docc. da 14 a 18 della produzione della difesa di SIMONE del 19.7.2016; produzione difesa LUCCHINA e produzione difesa MASSEI; atti prodotti dal P.m. nel corso delle deposizioni dei testi CARILE e COCOLA della Guardia di Finanza):
1) 7.12.2010: FSM riceve da SIMONE una prima bozza di contratto per l'acquisto della struttura di via Dardanoni;

2) 22.12.2010: FSM manifesta interesse all'acquisto e commissiona apposita perizia di stima all'Arch. Santin;

3) 18.1.2011: gli Uffici legali di FSM ricevono una perizia dell'Arch. Santin che attribuisce all'immobile un valore tra 21 e 23 milioni di euro circa;

5) 25.1.2011 Fondazione Ombretta stipula contratto preliminare con Almseed (DACCO') con deposito caparra di euro 1.000.000 da parte di quest'ultima. La provvista viene dal conto SIKRI, a sua volta alimentato dai bonifici di SIB LAB (FSM) in relazione ai contratti di consulenza stipulati con AKAI (DACCO');

6) 1.2.2011: SIMONE propone a FSM acquisto della struttura al prezzo di euro 18.500.000;

7) Bozza delibera del C.d.A. di F.S.M. del 18.2.2011: si dà mandato al Presidente MAUGERI di acquistare la struttura di via Dardanoni di proprietà di Fondazione Ombretta e in atto locata ad HSR (la quale ha ottenuto l'autorizzazione provvisoria ad utilizzare la struttura come sede delle propria attività di riabilitazione specialistica, nonostante la destinazione della struttura ad RSA. Si

prevede che HSR lasci libera la struttura entro la fine del mese di luglio 2011) al prezzo di 23 milioni di euro ovvero a prenderla in locazione al prezzo di 1 milione di euro all'anno. FSM ha in corso di svolgimento lavori di ristrutturazione nella struttura di Montescano (durata prevista: quattro anni). L'acquisizione di Dardanoni consentirebbe a FSM di spostare in quest'ultima struttura almeno parte dei 35 posti letto dedicati alla riabilitazione da Montescano, durante il periodo di ristrutturazione, impedendo così la perdita di fatturato.

8) 15.3.2011: SIMONE propone ad FSM, in luogo dell'acquisto, l'affitto della struttura comprensivo di un contratto di servizi;

9) 8.4.2011: Almsmeed cede contratto preliminare stipulato con Fondazione Ombretta a Fraca per 5 milioni di euro.

Da una serie di e-mail (inviate a PASSERINO) allegate alla relazione di P.G. del 10.1.2012 emerge che all'inizio di dicembre del 2010 FSM già sapeva che doveva comprare l'immobile. Vi sono dunque tutta una serie di ipotesi su come acquistare l'immobile e come presentare l'acquisto al C.d.A. della Fondazione pavese (ostile agli acquisti da società estere).

L'avv. Loriana Zanuttig (legale di FSM) cerca soluzioni che possano soddisfare le esigenze della Fondazione pavese.

Dopo la firma del preliminare ALMSMEED – Fondazione Ombretta, nelle mail permane l'esigenza di interporre società italiana.

Si suggerisce che FSM stipuli affitto con società che acquisterà immobile (Chiara Luna s.r.l., controllata da FRACA S.R.L., società riconducibile a SIMONE ed ai suoi familiari).

Poi si trova la soluzione: FRACA acquista il diritto di prelazione sull'immobile da Almsmeed.

Si riporta di seguito la mail del 16.5.2011 dell'Avv. Loriana Zanuttigh.

Oggetto: dardanoni
Da: "avv. Loriana Zanuttigh" <loriana.zanuttigh@studiolegalezanuttigh.it>
Data: Mon, 16 May 2011 10:13:37 +0200 (ora legale Europa occidentale)
A: costantino.passerino@fsm.it, andrea de plano <andrea.deplano@fsm.it>

allego due possibili versioni della delibera con maggiore o minore disclosure del passaggio su Italiana srl(sub a e b)

la necessità di versare a Italiana srl un importo di Euro 4,9 milioni potrebbe anche essere passata sotto silenzio, limitandosi a dare conto del prezzo "finale ",risultante dalla scomatoria delle due voci

se la scelta fosse questa il testo potrebbe essere "asciugato" (la versione asciutta è quella sub c)),ma esporrebbe il Presidente ad una "solitudine" forse eccessiva,posto che risulterebbe l'unico consapevole del coinvolgimento necessario della Italiana srl e del costo(non modesto) della sua estromissione-rinuncia all'affare .

Miglior partito credo una condivisione trasparente di tutti i passaggi dell operazione ;La notevole differenza di valore tra prezzo totale e stima mi pare renda comunque plausibile la accettazione di un vantaggio economico significativo in capo a chi ha avuto la lucidità di intuire per primo l' affare ed è perciò nella posizione di cederlo a "caro prezzo"

ne parliamo

cordialmente

Loriana Zanuttigh

EMAIL DEL 16.05.2011 DA AVV. ZANUTTIGH A PASSERINO E DE PLANO - ALLEGATO 31 ALL'INFORMATIVA NR 124/2011 DE 10/01/2012

10) 1.6.2011: FSM acquista da Fraca il diritto di prelazione sull'immobile di via Dardanoni (4.900.000 euro + 1 milione per il rimborso della caparra) e nello stesso giorno acquista la struttura da Fondazione Ombretta al prezzo di 8.100.000 euro. In totale FSM versa 14.000.000 di euro. La plusvalenza realizzata da FRACA viene così ripartita:

- euro 4.000.000 vanno a DACCO' che ha rischiato 1 milione di euro come caparra confirmatoria;

- euro 900.000 vengono trattenuti da Fraca, dove SIMONE partecipa al 20%. Quindi dall'operazione Dardanoni SIMONE percepisce 180.000 euro (il dato è confermato dalla ricostruzione dei flussi operata dal Ten. Colonnello CARILE in udienza);

11) 22.7.2011: BPM stipula con FSM un contratto di mutuo fondiario per l'acquisto di via Dardanoni;

12) 14.9.2011: FSM invia missiva al M.I.U.R. (dr. CASCELLO) e per conoscenza alla DGS Regione Lombardia (dr. LUCCHINA) avente ad oggetto la proposta per l'attivazione di almeno 70 posti letto per la sperimentazione destinata alla cura ed alla ricerca nell'ambito della Riabilitazione di Alta Specialità (dolore cronico, malattia rare, trapianto cardio-polmonare);

13) 30.9.2011: CASCELLO invia missiva a LUCCHINA con la quale manifesta l'interesse del Ministero e chiede a LUCCHINA di verificare la possibilità di attivare i posti letto proposti da FSM per la sperimentazione. La missiva giunge in Regione il 7.10.2011 e viene smistata all'U.O. Programmazione (da dove è attiva, da circa 20 giorni, la MASSEI);

14) 30.9.2011, ore 16:13 intercettazione di telefonata tra LUCCHINA e MASSEI (... *Ale scusa un attimo, prima che cominci il CO DI SAN vieni dentro una volata da me, perché tu lunedì metti la testa, il naso, le ginocchia, i piedi tutto il resto nelle concessioni dei nuovi ospedali*");

Secondo l'accusa la telefona dimostrerebbe l'accelerazione della pratica per l'accreditamento dei 70 posti letto di sperimentazione a FSM;

15) 4.11.2011: FSM rivolge istanza al DGS Regione Lombardia per trasferire 70 posti letto tecnici a contratto per attività Cure Sub-acute da via Camaldoli a via Dardanoni;

16) 16.11.2011: viene fermato DACCO'. Nello stesso giorno viene perquisita MASSEI in quanto risultava agli inquirenti che avesse molteplici contatti con DACCO' e che fosse stata destinataria di comunicazione da parte di quest'ultimo da riferire, a sua volta, a "Roberto" (identificato dagli inquirenti in FORMIGONI).

Nella borsa della MASSEI vengono trovati documenti che fanno riferimento alla proposta di cui si è detto relativamente all'accreditamento di nuovi posti letto in Camaldoli per progetti di sperimentazione. In particolare, vi è una lettera inviata da MAUGERI al dott. CASCELLO (min. sanità) e a Carlo LUCCHINA. Di questa lettera vi è riscontro nei PC di FSM. CASCELLO, nella lettera di risposta, dà l'avvallo alla sperimentazione. La lettera viene ricevuta dal Ministero della Salute il 30 settembre e lo stesso giorno CASCELLO risponde a LUCCHINA, invitandolo a verificare la possibilità della sperimentazione proposta da FSM. Questa corrispondenza, ad avviso

degli inquirenti, ricalcherebbe l'intendimento di rendere economicamente sostenibile l'investimento nell'immobile di via Dardanoni perseguito da FSM.

Nell'impostazione accusatoria, la Dr.ssa MASSEI risulterebbe, dunque, avere il compito di istruire la pratica fornendo ad esito di questa elementi utili all'accoglimento del progetto (oltre che un ruolo di intermediazione tra FSM e Regione Lombardia).

La P.G. ha sviluppato i tabulati telefonici di PASSERINO e MASSEI da cui risulta che fino al 28.9.2011 i due non avevano avuto alcun contatto, quanto meno nei due anni precedenti. Vengono, poi, riscontrati incontri tra PASSERINO e MASSEI nei giorni tra settembre ed ottobre del 2011, che si concludono con una cena al Four Season, tra MASSEI, PASSERINO, dr. IMBRIANI e dr. SPANEVELLO di FSM (questi ultimi due erano competenti per l'accreditamento della struttura di via Camaldoli) (cfr. deposizione teste CARILE. Peraltro, l'incontro viene confermato anche dai testi IMBRIANI e SPANEVELLO).

Nel corso della sua deposizione dibattimentale, il teste SPANEVELLO (medico, specialista in malattie dell'apparato respiratorio, responsabile della Pneumologia di Tradate e Sovrintendente Sanitario a Pavia in FSM, esaminato all'udienza del 16.12.2014) ha ricordato che, dopo la vittoria alle elezioni di FORMIGONI, PASSERINO lo aveva sollecitato ad attivarsi per nuove linee di riabilitazione perché il momento era propizio. Era stato, dunque, elaborato il progetto che era stato poi sottoposto al dr. CASCELLO del MIUR.

SPANEVELLO ricordava di avere visitato la struttura di via Dardanoni per accertare se potesse essere accreditata per la nuova sperimentazione giungendo alla conclusione che non fosse idonea. Viene allora chiesto lo spostamento di 70 posti letto da via Camaldoli a via Dardanoni per mettere 70 posti letto accreditati e di maggior valore in via Camaldoli. SPANEVELLO rammentava che PASSERINO aveva commentato che FSM aveva fatto "*un bel favore*" ad Antonio SIMONE con l'acquisto dell'immobile di via Dardanoni.

Una volta arrivata la MASSEI in Regione, SPANEVELLO viene invitato per verificare lo stato del progetto in Regione. MASSEI riferiva a SPANEVELLO che al progetto era stata data la priorità dai vertici regionale e che PASSERINO non doveva preoccuparsi (cfr. deposizione SPANEVELLO).

BOMBELLI (dirigente amministrativo di FSM all'epoca dei fatti, esaminato all'udienza del 16.12.2014) si era parimenti interrogato sull'opportunità di acquisto di via Dardanoni quando era ancora in atto il blocco dei posti letto. Aveva poi appreso da PASSERINO che l'operazione era stata pensata da DACCO' e che aveva il gradimento di LUCCHINA e dei vertici regionali.

LUCCHINA, da parte sua, nel corso del suo esame dibattimentale ha ricordato di avere parlato con DACCO' e PASSERINO del progetto di sperimentazione e di averli indirizzati al Ministero, nonostante sapesse che la risposta sarebbe stata negativa.

Nel corso del suo esame dibattimentale (cfr. udienza del 5.6.2015) PASSERINO afferma che LUCCHINA gli avrebbe fornito rassicurazioni in ordine al buon esito della procedura, chiedendogli una pezza giustificativa (progetto di sperimentazione scientifica corredato dal parere del MIUR). Aggiunge che le trattative erano durate così a lungo in quanto FSM voleva avere

rassicurazioni sulla fattibilità della sperimentazione. DACCO' e SIMONE erano molto arrabbiati per le resistenze mostrate da FSM a pagare il corrispettivo per l'acquisto dell'immobile; alla fine DACCO' aveva rassicurato PASSERINO che di lì a poco sarebbe arrivata in Regione la MASSEI e che quest'ultima si sarebbe occupata della pratica di via Dardanoni.

PASSERINO tanto prende sul serio le rassicurazioni di DACCO' e LUCCHINA che invia SPANEVELLO a Roma per concordare una lettera di presentazione del progetto. CASCELLO consiglia di dare una veste di ricerca, più che clinica, al progetto. Così viene fatto ed il 14.9.2011 il Presidente MAUGERI invia la richiesta di finanziamento a DGS e per conoscenza al MIUR. CASCELLO aveva già predisposto la richiesta del Ministero a DGS Regione Lombardia nella quale sollecitava l'adozione del progetto.

Su contestazione del P.M., PASSERINO confermava, nella sostanza, che le somme versate da FSM a SIMONE erano funzionali a garantire il rilascio delle autorizzazioni per l'accreditamento di quei posti letto (cfr. pagg. 131, 132 e 136 delle trascrizioni: "*io a DACCO' e SIMONE ho detto voi però dovete garantirmi queste cose in Regione ...*").

Ritiene il collegio che gli elementi acquisiti dimostrino, ancora una volta, come fossero forti le pressioni esercitate da DACCO' in Regione (vedi assunzione di MASSEI ome donna legata a DACCO' in grado di assecondarne interessi; affidamento a MASSEI dell'istruttoria e rassicurazioni da costei fornite a SPANEVELLO e a BOMBELLI sul buon esito della pratica) e come la stessa fosse particolarmente sensibile e attenta, per effetto degli input provenienti dal livello politico, agli interessi di FSM.

Se pure, dunque, le prove acquisite dimostrino una palpabile attenzione dell'Assessorato alla sanità di Regione Lombardia alle esigenze della fondazione pavese, le medesime risultanze probatorie, ad avviso di questo collegio, non consentono di affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, che l'operazione Dardanoni abbia formato oggetto di un accordo corruttivo.

Occorre, anzitutto, osservare che la plusvalenza realizzata da SIMONE (euro 4.900.000) dall'operazione appare in linea con i valori di stima della struttura di via Dardanoni espressi dalla perizia dell'Arch. Santin del 22.12.2010 (file del CD del teste Spello, produzione del 23.4.2015), dal contratto di mutuo fondiario del 22.7.2011 concesso dalla Banca Popolare Commercio e Industria a FSM per l'acquisto dell'immobile di via Dardanoni (produzione difesa PASSERINO del 24.3.2016) e dalla due diligence del 2012 di PWC (cfr. pag. 27 della relazione del Consulente tecnico della difesa di SIMONE dr. Vopi).

In particolare, nella perizia del 22.12.2010 dell'Arch. Santin si dà atto che, tenuto conto dell'età della costruzione, dell'ubicazione, della qualità dei materiali utilizzati, dei materiali di finitura, delle caratteristiche tecnologiche degli impianti, dello stato di conservazione, della disponibilità di superficie, delle oggettive difficoltà ampliatorie, fino al valore di 22,3 milioni di euro "*non si dovrebbe, ragionevolmente, correre il rischio di una sopravalutazione del complesso*".

Parimenti, nel contratto di mutuo stipulato da Banca Popolare di Commercio e Industria con FSM in data 22.7.2011 viene iscritta ipoteca sull'immobile per un valore di euro 22.720.000. Tale valore

appare particolarmente attendibile, considerata la stima prudenziale degli immobili normalmente praticata dagli istituti di credito per concedere mutui ipotecari.

La due diligence di PWC del 2012 ha attribuito alla struttura di via Dardanoni un valore di costo di costruzione pari a 9,5 milioni di euro, così motivando:

"*Nel mese di giugno 2012, l'immobile è stato oggetto di perizia asseverata effettuata da parte di due consulenti esterni alla Fondazione, Ing. Roberto Turino con studio in Voghera (PV) e il Geom. Roberto Ferrari con studio in Borgarello (PV). Sulla base di quanto riportato nella perizia sopra citata l'edificio oggetto di perizia "in relazione alla specifica destinazione d'uso ed il tipo di attività attualmente in esercizio, non è stato ritenuto valutabile secondo i parametri statistici di mercato; al fine di determinare un valore minimo del bene che prescindesse dalla redditività dello stesso, non trattandosi di immobile con commercialità convenzionale, la perizia ha adottato come valore di riferimento l'ipotetico costo di costruzione, nel sito urbano specifico, corretto in relazione allo stato di conservazione e di funzionalità. Tale valore è stato stimato in Euro 9.500 migliaia, corrispondente ad un valore medio di circa Euro 1,8 migliaia al mq di superficie...* ". Se a tale valore di costruzione si aggiunge il valore di avviamento commerciale, si evince la sostanziale correttezza dei valori di cui alle altre due perizie.

Alla luce delle richiamate perizie, appare dunque difficile ipotizzare che i prezzi della transizione fossero "gonfiati" e che mascherassero, dunque, una tangente.

Si aggiunga che, per quanto emerso dall'istruttoria dibattimentale, nello stesso periodo in cui sarebbe stata versata l'asserita tangente, stando alle stesse dichiarazioni di PASSERINO, era già stato raggiunto l'accordo per il pagamento di sei milioni a forfait, in attuazione del quale, nel 2011, vengono pagati circa 5.100.000 euro: in presenza di un pagamento a forfait, appare difficile ipotizzare l'esistenza di ulteriori pagamenti corruttivi. Si può, viceversa, fondatamente ipotizzare che PASSERINO abbia adeguatamente remunerato SIMONE proprio perché rassicurato dall'intervento di DACCO' e perché comunque aveva un interesse autonomo ad acquistare la struttura di via Dardanoni (risultava di vitale importanza per FSM rimpiazzare i posti letto oggetto di ristrutturazione in quanto, diversamente, FSM avrebbe perso milioni di fatturato e di utili, oltre a perdere potenziali pazienti, per la chiusura di reparti ospedalieri).

L'accusa ha poi valorizzato, quale prova dell'intento di LUCCHINA e di MASSEI di assicurare l'accreditamento di posti letto a FSM nella struttura di via Dardanoni, la sopra richiamata conversazione oggetto di captazione del 30.9.2011. In particolare, secondo il P.M., tale intercettazione (... *Ale scusa un attimo, prima che cominci il CO DI SAN vieni dentro una volata da me, perché tu lunedì metti la testa, il naso, le ginocchia, i piedi tutto il resto nelle concessioni dei nuovi ospedali*") dimostrerebbe l'accelerazione della pratica per l'accreditamento dei 70 posti letto di sperimentazione a FSM.

Si tratta, in realtà, di una illazione che non corrisponde alla realtà.

LUCCHINA, nel corso del suo esame dibattimentale, ha spiegato che parlava della riunione del CODISAN e che egli aveva invitato la MASSEI a venire a parlare nel suo ufficio delle concessioni

degli ospedali pubblici prima di tale riunione. MASSEI, infatti, era responsabile anche dell'edilizia sanitaria. La telefonata non riguardava in alcun modo Dardanoni.

Osserva la difesa LUCCHINA:

Spello all'udienza del 26.3.2015. Il contenuto della intercettazione, quindi erroneamente ricollegato dall'operante alla vicenda di via Dardanoni, va invece correttamente riferito al tema relativo all'affidamento dei lavori per la realizzazione dei nuovi ospedali di Niguarda, Bergamo, Monza e Legnano col sistema del project financing di cui la dott.ssa Massei, da settembre 2011 nominata dirigente dell'U.O. Programmazione, avrebbe dovuto occuparsi.

Quanto asserito dalla difesa LUCCHINA ha solidi riscontri documentali.

La difesa MASSEI ha, infatti, prodotto i documenti 32 e 33 da cui risultano gli elaborati che la MASSEI, nel periodo in contestazione, aveva prodotto per le strutture del S. Gerardo di Monza e della Città della Salute. Inoltre ha prodotto documento (all. 2) da cui risulta che MASSEI era stata nominata Dirigente della U.O. Programmazione e sviluppo Piani della D.G.S., con delibera in data 29.6.2011, avente ad oggetto "*Programmazione e sviluppo attività di ricerca scientifica, piani e programmi regionali, edilizia e sviluppo, relazioni università e centri di ricerca nazionali; relazioni internazionali*".

Si può dunque fondatamente ipotizzare che la conversazione oggetto di captazione riguardasse, in effetti, riunioni inerenti alla realizzazione di nuove strutture ospedaliere, con il sistema del project finance, rientrante, peraltro, nelle competenze della MASSEI.

Osserva, inoltre, la difesa LUCCHINA come, nello stesso periodo temporale in cui si colloca l'istanza di FSM, CASCELLO aveva già espresso manifestazione di interesse per analoghe richieste di sperimentazione avanzate dallo IEO. Con missiva del 15.9.2011 inviata a CASCELLO e, p.c., a MERLINO e MASSEI, LUCCHINA aveva risposto che non era possibile superare il blocco dei posti letto.

Con riguardo all'istanza di FSM, a seguito della manifestazione di interesse di CASCELLO, la pratica era stata girata alla MASSEI affinchè svolgesse i prescritti adempimenti istruttori (rilevazione dati epidemiologici, ecc.) così come era stato fatto per lo IEO.

Avendo, dunque, LUCCHINA agito come da consolidata prassi, non si può certo affermare con la dovuta certezza che, all'esito del parere favorevole espresso da CASCELLO, la DGS avrebbe accreditato ad FSM i posti letto per la sperimentazione, anche considerato l'esito negativo che, nel medesimo periodo temporale, aveva avuto analoga istanza dello IEO.

Come osservato dalla difesa MASSEI, inoltre, alquanto dubbia è la circostanza che l'interlocuzione di FSM con il Ministero della Salute sia stata sollecitata da LUCCHINA al fine di creare le premesse per un accreditamento dei posti letto per la sperimentazione in via Dardanoni.

Come in precedenza ricordato, il 16.11.2011 MASSEI viene perquisita. All'epoca l'imputata lavorava al Dipartimento Programmazione e Sviluppo. L'accreditamento non è nella competenze di Alessandra MASSEI. Secondo l'accusa, viceversa, MASSEI avrebbe lavorato alacremente per l'accreditamento dei 70 posti letto di via Dardanoni.

Ci sono poi le due intercettazioni del 29 e 30 settembre 2011 (PASSERINO – MASSEI e LUCCHINA – MASSEI).

La lettera del 14.9.2011 di FSM al Ministero arriva al Ministero il 30.9.2011 La missiva di risposta di CASCELLO giunge in Regione il 7.10.2011.

Durante il suo esame MASSEI descrive ciò che avviene nel momento in cui arriva in Regione la lettera di CASCELLO: LUCCHINA chiede informazioni sulla ricerca. Da qui l'appunto scritto di MASSEI a LUCCHINA, sottoposto a sequestro, che contiene il riferimento alla lettera di CASCELLO in merito alla sperimentazione dei 70 posti letto. MASSEI è interessata alla tematica non solo perché le è stato chiesto da LUCCHINA, ma perché l'istruttoria di quel progetto rientra nella competenza di MASSEI.

In data 30.9.2011, ben prima dell'arrivo della lettera di CASCELLO in Regione, si verifica la telefonata di LUCCHINA a MASSEI, nel quale il primo segnala alla seconda il problema delle concessioni ai nuovi ospedali. Le concessioni sono una cosa, gli accreditamenti sono un'altra.

La difesa ha dimostrato (docc. 32 e 33) che, in effetti, la MASSEI ha lavorato alle concessioni di nuovi ospedali.

Dunque: non solo non è provato che LUCCHINA e MASSEI abbiano chiesto l'intervento di CASCELLO (intervento, in realtà, chiesto da FSM), ma tale dato è smentito per *tabulas*.

In definitiva, si è in presenza di un quadro probatorio contraddittorio, che non consente di affermare, con la dovuta certezza, che vi sia stato un accordo corruttivo per effetto del quale la Regione avrebbe concesso l'accreditamento di nuovi posti letto per la sperimentazione ad FSM.

PARTE III: I FATTI CORRUTTIVI RELATIVI ALLA FONDAZIONE SAN RAFFAELE (capo 16)

§ 1. L'origine delle indagini: la bancarotta di HSR

Come evidenziato in precedenza, l'odierno procedimento ha tratto origine dalle indagini svolte sullo stato di crisi della Fondazione San Raffaele del Monte Tabor, a seguito del suicidio del vice-presidente Mario CAL avvenuto in data 18 luglio 2011 (cfr. deposizione Ten. Col. Carile).

Poco meno di un mese prima, in data 20 giugno 2011, durante un consiglio di amministrazione della Fondazione, l'allora Presidente don Luigi VERZE' aveva invitato tutti i membri del consiglio di amministrazione, compreso Mario CAL, a dare le dimissioni, essendo in corso un tentativo di salvataggio del San Raffaele da parte dello IOR e dell'imprenditore Vittorio MALACALZA.

Pochi giorni dopo la tragica morte di Mario CAL, l'avvocato ALESSANDRI si presentò presso la Procura di Milano consegnando dieci scatoloni contenenti documentazione ed un computer. Si trattava di documentazione che Mario CAL, nelle settimane precedenti al suicidio, aveva fatto raccogliere e catalogare dalla segretaria Stefania GALLI, e consegnato a Danilo DONATI, persona di fiducia di don VERZE' e dello stesso CAL nonché capo del servizio di sicurezza del San Raffaele.

La Polizia Giudiziaria cominciò pertanto ad esaminare quanto consegnato dall'avv. ALESSANDRI, individuando una serie di operazioni di cui CAL intendeva conservare la relativa documentazione per eventuali fini difensivi (come confermeranno i testi).

Proprio approfondendo con le persone più vicine a Mario CAL (la sua storica segretaria Stefania GALLI, il direttore amministrativo del San Raffaele Mario VALSECCHI, lo stesso Danilo DONATI) le operazioni oggetto della documentazione consegnata alla Procura della Repubblica, la P.G. cominciò a concentrare l'attenzione sulla figura di Pierangelo DACCO', che emergeva anche dall'analisi della corrispondenza elettronica di CAL.

Come già accennato nel capitolo introduttivo e si avrà modo di approfondire in seguito, le indagini di P.G. hanno consentito di accertare una serie di consegne di somme di denaro di HSR in favore di Pierangelo DACCO' da parte di Mario CAL, anche effettuate attraverso i fornitori della fondazione milanese, apparentemente ingiustificate.

Proprio per tali distrazioni Pierangelo DACCO' è stato sottoposto a provvedimento di fermo nel mese di novembre 2011.

Come giustamente sottolineato dal P.M. nelle sue conclusioni, tutti i pagamenti illeciti eseguiti con risorse di HSR da CAL, direttamente o tramite i suoi fornitori, in favore di Pierangelo DACCO' e di società allo stesso riconducibili, dettagliatamente indicati nel capo di imputazione n. 16 del decreto che dispone il giudizio, sono stati già accertati con sentenza passata in giudicato nei confronti di Pierangelo DACCO' il quale ha riportato per le ipotesi di bancarotta per distrazione e dissipazione nonché per il delitto di associazione a delinquere finalizzata ai reati di bancarotta, di frode fiscale, di appropriazione indebita, e di riciclaggio di denaro, la condanna alla pena di anni 9 di reclusione[1].

[1] Per maggiore precisione, i pagamenti indicati nel capo di imputazione n. 16 del decreto che dispone il giudizio corrispondono al capo A) della sentenza di condanna di DACCO' (quanto ai pagamenti di somme contanti da parte di ZAMMARCHI Pierino tra il 2006 ed il 2011); al capo B) della sentenza di condanna (quanto al pagamento di Euro

Deve aggiungersi che anche Pierino ZAMMARCHI, uno dei fornitori del San Raffaele che, attraverso sovrafatturazioni, retrocedeva somme di denaro a Mario CAL destinate poi a Pierangelo DACCO', è stato condannato alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione per il delitto di bancarotta fraudolenta e di associazione a delinquere, con sentenza passata in giudicato in data 7 settembre 2015, per le somme consegnate a Mario CAL, per un importo complessivo di Euro 700.000, derivanti da sovrafatturazioni della società amministrata da ZAMMARCHI (DIODORO s.r.l.) nei confronti dell'Ospedale San Raffaele.

La sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello di Milano in data 20 settembre 2014, e confermata in Cassazione, fa stato nei confronti di DACCO' in merito ai fatti in essa accertati.

Tuttavia anche con riguardo agli altri imputati del presente dibattimento la condanna di Pierangelo DACCO' (così come quella pronunciata nei confronti di ZAMMARCHI Pierino) può essere acquisita ex art. 238 *bis* c.p.p. ai fini della prova dei fatti in essa accertati e dovrà essere valutata a norma degli artt. 187 e 192, comma 3, c.p.p.

E' principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, infatti, che "*le sentenze irrevocabili acquisite ai sensi dell'art. 238 bis cod. proc. pen. sono utilizzabili anche nei confronti di soggetti rimasti estranei ai procedimenti nei quali esse sono state pronunciate*" (Cass., sez. V. n. 7993 del 13 novembre 2012, imp. MICELI e altri), con la precisazione che "*le risultanze di un precedente giudicato penale acquisite ai sensi dell'art. 238* bis *cod. proc. pen. devono essere utilizzate alla stregua della regola probatoria di cui all'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., ovvero come elemento di prova la cui valenza, per legge non autosufficiente, deve essere corroborata da altri elementi di prova che lo confermino*" (Cass., sez. I, n. 4704 dell'8 gennaio 2014, imp. ADAMO e altri).

Va aggiunto che il Supremo Collegio ha più volte affermato che anche le sentenze di patteggiamento ovvero quelle emesse in esito a giudizio abbreviato, una volta irrevocabili, possono essere acquisite ai sensi dell'art. 238 *bis* c.p.p. (v. Cass., sez. I. n. 50706 del 5 giugno 2014, imp. MACRI' secondo cui "*rientrano tra le sentenze divenute irrevocabili che possono essere acquisite ai fini della prova del fatto in esso accertato ai sensi dell'art. 238* bis *cod. proc. pen., anche le sentenze emesse a seguito di giudizio abbreviato o di patteggiamento*").

Si può sin d'ora anticipare che, nel corso del presente dibattimento, i pagamenti distrattivi evidenziati nel capo 16 della rubrica hanno trovato piena conferma nelle prove orali e documentali acquisite.

Le citate sentenze costituiscono, dunque, un ulteriore, importante riscontro alla prova acquisita nel presente giudizio.

§ 2. Gli stretti legami di HSR con il mondo politico regionale e nazionale

Come evidenziato dal teste CARILE nel corso della sua deposizione dibattimentale, sin dall'avvio delle indagini è parso chiaro il sistema delle sovrafatturazioni imposto ai principali fornitori di HSR, con conseguenti retrocessioni in contanti a Mario CAL, che veniva così a disporre di cospicui fondi neri.

1.000.000 eseguito dalla società METODO s.r.l. in favore di M.T.B.); al capo D) della sentenza di condanna (quanto al pagamento di Euro 2.000.000 in favore della società EUROWORLD WIDE); al capo E) della sentenza di condanna (quanto al pagamento della somma di Euro 510.000 in favore di HARMANN HOLDING); al capo F) della sentenza di condanna (con riguardo ai pagamenti in contanti ed ai bonifici effettuati da LORA Fernando e FRESCHI Carlo della società PROGETTI s.r.l.).

Il dato è stato confermato sia da Stefania GALLI, storica segretaria di Mario CAL[2], sia da altre persone molto vicine a quest'ultimo, quali Danilo DONATI (addetto alla sicurezza ed autista di CAL e Don VERZE'), VALSECCHI (Direttore Generale del San Raffaele), ZAMMARCHI Pierino, ZAMMARCHI Gianluca, BEZZICCHERI (fornitori).

Dalle dichiarazioni rese da GALLI, DONATI e ZAMMARCHI Pierino emergeva, inoltre come CAL avesse loro confidato che le somme oggetto delle retrocessioni erano destinate a DACCO', in quanto "*uomo di FORMIGONI*". Tramite DACCO', in particolare, tali somme venivano corrisposte a FORMIGONI affinché quest'ultimo assicurasse provvedimenti in materia sanitaria (quali, ad esempio, quelli aventi ad oggetto le funzioni non tariffabili e la legge non profit) che venissero incontro alle sempre più pressanti esigenze economiche del San Raffaele, che aveva cominciato a mostrare segni di difficoltà finanziaria e di insolvenza già agli inizi degli anni Duemila.

I testi sono, poi, concordi nel confermare la presenza di DACCO', presso il San Raffaele e la consegna allo stesso di buste di denaro contante da parte di CAL, dal 2005/2006, con frequenza almeno settimanale.

Giova fin d'ora evidenziare, nella genesi del rapporto tra DACCO' e la Fondazione San Raffaele, un elemento di forte analogia con la vicenda della Fondazione Maugeri.

Come si è evidenziato in precedenza, i vertici della Fondazione Maugeri, pur disponendo, in Regione, di importanti riferimenti politici che svolgevano sostanzialmente funzione di l*obbying* (Abelli, assessore alla famiglia, in tale qualità peraltro presente ai tavoli socio sanitari, ed Alpeggiani), con l'entrata in vigore del nuovo sistema sanitario fondato su DRG e funzioni non tariffabili, che non garantisce più il c.d. rimborso a pie' di lista, si vedono costretti a rivolgersi a DACCO' e a SIMONE al fine di corrompere il Presidente della Regione ed ottenere così provvedimenti favorevoli alla fondazione pavese. Le prove acquisite nel corso del dibattimento hanno poi confermato (sul punto si rinvia a quanto esposto in relazione alla vicenda corruttiva riguardante FSM) lo stretto rapporto di DACCO' con FORMIGONI ed il suo ruolo di intermediario per la formazione e l'attuazione del rapporto corruttivo.

Ebbene, anche nella vicenda di HSR emerge come all'epoca dell'instaurazione dei rapporti con DACCO', HSR già godesse di importanti e privilegiati canali di comunicazione con la politica e non avesse certamente necessità di ulteriori lobbisti.

Come confermato dai testi, Mario CAL e don Luigi VERZE', per il prestigio dell'ospedale, avevano accesso diretto a ministri, politici, ed agli stessi vertici di Regione Lombardia[3].

Come sottolineato dal teste VALSECCHI, negli anni in contestazione, venne nominato Ministro della Sanità il prof. FAZIO, già dipendente del San Raffaele e, per riprendere le parole del teste BOTTI, "*il San Raffaele di lobbisti ne aveva già troppi*".

---

[2] Stefania GALLI è stata segretaria di CAL per circa 17 anni. Con la stessa il vice presidente del San Raffaele aveva un rapporto di assoluta fiducia e confidenza. Emblematica, del rapporto di fiducia esistente, è l'indicazione che GALLI riceve da CAL secondo cui, a seguito della perquisizione svolta dalla Guardia di Finanza presso il San Raffaele nel corso dell'inchiesta sul Centro del Sonno nel corso del 2008, le buste consegnate dagli ZAMMARCHI non dovevano essere più riposte nella cassaforte presente nel corridoio della vicepresidenza, bensì nella cassaforte dell'hotel Rafael (cfr. deposizione Stefania GALLI, pagg. 46 e 47 trascrizioni ud. 3 luglio 2014).

[3] Emblematica è la lettera del 2001, su cui si tornerà, che don VERZE' indirizza a Roberto FORMIGONI e in cui si chiede espressamente il pagamento di un determinato importo a titolo di funzioni non tariffabili per consentire al San Raffaele di raggiungere un equilibrio economico.

Teste Assistito VALSECCHI – ud. 15 luglio 2014 (pagg. 48 – 49)

PRESIDENTE – La domanda è: CAL aveva rapporti diretti con funzionari o politici della Regione o a livello nazionale?

T. A. VALSECCHI – Sì, che io sappia sì, ne parlava. Come aveva rapporti anche a livello molto più ampio, a livello nazionale. Non so, si relazionava con Ministri, si relazionava con Sottosegretari, quindi era la persona che presentata da Don VERZE' poi seguiva tutti gli aspetti con le persone che riteneva opportuno coinvolgere.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Lei ricorda i nomi di alcuni politici con cui lui si rapportava?

T. A. VALSECCHI – Sì, si rapportava... in Lombardia o in generale?

P.M. DOTT.SSA PEDIO – In generale.

T. A. VALSECCHI – In generale con Cappellacci, con Soru, che erano i due Presidenti della Regione Sardegna; si rapportava col Ministro Matteoli, con la Gelmini per quanto riguardava l'università. Prendeva il telefono e chiamava molte volte, quindi aveva questo tipo di introduzione favorita da Don VERZE', parlava con queste persone.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Un rapporto diretto, lei aveva riferito anche Bossi, Maroni, Fazio, Sacconi.

T. A. VALSECCHI – Fazio perché era un nostro collaboratore e quindi Fazio lo conosceva perché era un dipendente della Fondazione. Maroni, sì, ogni tanto parlava di Maroni, di Bossi. Quando CAL raccontava c'era sempre il beneficio d'inventario perché alcune volte magari si allargava un po' su certe conoscenze o su certi interventi.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Ma al di là di questo aveva un rapporto... lei dice che alzava il telefono e li chiamava.

T. A. VALSECCHI – Sì sì sì.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – A livello invece di Regione Lombardia con chi si rapportava?

T. A. VALSECCHI – Lui so che aveva incontri con FORMIGONI, con SANESE, col Dottor LUCCHINA. Insomma con le persone che erano le controparti naturali della nostra struttura. Adesso non so se con altri... sì, queste sono le tre persone con le quali si relazionava normalmente.

I legami di CAL e Don VERZE' con la politica venivano confermati anche dalla teste GALLI e dal teste BOTTI:

Teste GALLI – ud. 3 luglio 2014 (pagg. 108-109)

P.M. – Senta, ma il Dottor CAL che rapporti aveva con il mondo politico? Cioè incontrava dei politici?

TESTE GALLI – Sì. I politici lei...? Sì, politici.

P.M. – Per questioni relative all'ospedale, ovviamente.

TESTE GALLI – Sì, sì, soprattutto a Roma.

P.M. – A che livelli?

TESTE GALLI – Sì, soprattutto a Roma.

P.M. – Soprattutto a Roma?

TESTE GALLI – Sì, sì sì.

P.M. - Si incontrava con chi? Con che tipo di politici? Se lei lo sa, se lo ricorda.

TESTE GALLI – Beh, dunque, mi faccia pensare perché...

P.M. - Non so, incontrava Ministri, Direttori...? Non lo so.

TESTE GALLI – Ministri, sì. Sì, Ministri li incontrava; non so, credo che avesse incontrato il Ministro Scajola, il Ministro Gelmini, politici di vario tipo, Letta, Berlusconi, cioè nel senso

che...
P.M. - Cioè aveva rapporti con la politica?
TESTE GALLI - Sì sì sì sì, certamente sì.
P.M. - E a livello regionale? Aveva incontri in Regione?
TESTE GALLI – Sì.
P.M. - Con chi?
TESTE GALLI – Allora, a livello regionale lui si incontrava con il Dottor SANESE, si incontrava con il Dottor LUCCHINA e anche col Presidente FORMIGONI, ma normalmente insieme al Presidente don VERZE', e l'appuntamento veniva sempre richiesto da don VERZE' al Presidente FORMIGONI.
P.M. - Quindi lei aveva evidenza di rapporti diretti di CAL con persone del mondo politico?
TESTE GALLI – Sì, sì, sì.
P.M. - E anche con i funzionari della Regione, mi pare di aver capito?
TESTE GALLI - Sì.
P.M. – LUCCHINA, SANESE?
TESTE GALLI – Sì.

Teste BOTTI[4] – ud. 6 novembre 2014 (pagg. 83 – 84)
P.M. PEDIO – Senta, invece i rapporti - diciamo – politici del San Raffaele chi li gestiva?
TESTE BOTTI – Direttamente Don Luigi VERZÉ e Mario CAL.
P.M. PEDIO – Che avevano rapporti con chi, che lei ricordi?
TESTE BOTTI – Beh direttamente con Presidenti di Regioni, quindi in primis con FORMIGONI, con Ministri, insomma con...

Lo stesso Roberto FORMIGONI in sede di spontanee dichiarazioni ha evidenziato i solidi rapporti politici di Don VERZE'

FORMIGONI – spontanee dichiarazioni – ud. 8 luglio 2015 (pagg. 91, 92)
Ho detto Don VERZE' non aveva difficoltà ad avere rapporti con chicchessia, quindi aveva rapporti con i governi nazionali, di Destra e di Sinistra, parlava con Prodi e parlava con Berlusconi, parlava con il Ministro Bindi e parlava con il Ministro Veronesi e parlava con il Ministro Fazio, anzi probabilmente con Fazio a parlare avrà parlato molto molto di più, visto che Fazio era un Medico del San Raffaele, e parlava con Sirchia.

§ 3. Gli atti contrari ai doveri di ufficio

Dall'istruttoria dibattimentale è emersa, altresì, evidenza documentale del trattamento di favore che FORMIGONI aveva riservato al San Raffaele anche in epoca antecedente all'intervento di DACCO' quale rappresentante della Fondazione di Regione (intervento da collocarsi, in base a quanto riferito dai testi, intorno al 2005/2006 – sul punto vedi *infra*).
Può in proposito essere utile richiamare la lettera del 14 giugno 2001 indirizzata da don VERZE' a Roberto FORMIGONI, in cui il Presidente del San Raffaele, evidenziando un passivo per quell'anno di 35 miliardi, richiedeva nell'allegato alla sua missiva 30 miliardi di lire a titolo di

[4] Renato BOTTI, già direttore generale della Sanità in Regione Lombardia dal 1997 alla fine del 2002, e successivamente direttore generale dell'Ospedale San Raffaele.

funzioni non tariffabili per il 2000, oltre alla copertura del disavanzo maturato per le malattie infettive (di circa 4 miliardi) e di psichiatria (per circa 4 miliardi).
Se la richiesta, come già detto, evidenzia il rapporto diretto che don VERZE' aveva con il Presidente FORMIGONI, la risposta di quest'ultimo (**v. allegato n. 10 della produzione del P.M. del 6.11.2014, fascicolo "Teste BOTTI"**), datata 19 giugno 2001 è significativa perché documenta una serie di *soluzioni* che erano state trovate dalla Regione ai problemi del San Raffaele, che andavano oltre il limite della legalità, sebbene nella sua lettera FORMIGONI scriva che "*dalla definizione della retta per l'anno 1994 fino alla transazione per il quinquennio 1995-1999 è stato un susseguirsi di trovare soluzioni ai problemi, ovviamente nel rispetto delle leggi*".

ALLEGATO 10

RegioneLombardia

Il Presidente

Milano, 19/6/2001

Illustrissimo
Prof. Don Luigi Verzé

Carissimo Don Luigi,

ritengo che il Tuo giudizio nei confronti della struttura regionale, per come emerge dalla Tua ultima, sia un po' ingeneroso.
Lo dico alla luce di una volontà positiva di addivenire alla soluzione di molti problemi, che attanagliano il San Raffaele come altre strutture lombarde, e alla luce dei frutti che questa volontà ha già prodotto.

Dalla definizione della retta per l'anno 1994 fino alla transazione per il quinquennio 1995-1999 è stato un susseguirsi di tentativi di trovare soluzioni ai problemi, ovviamente nel rispetto delle leggi.

Non sono poche le soluzioni che sono state trovate, e molte altre se ne troveranno: siamo decisamente impegnati in questa direzione.

Ti allego breve sintesi, fornitami dalla struttura, relativa alle soluzioni trovate in questi anni, e Ti saluto con molta cordialità.

Tuo

(Roberto Formigoni)

Come giustamente evidenziato dal P.M., nel documento allegato alla lettera di Roberto FORMIGONI si elencano una serie di gravi *irregolarità* poste in essere dagli organi della Regione per venire incontro ai problemi dell'ente ospedaliero.
Emblematico è il primo dei punti trattati "***autorizzazione e accreditamento IV lotto***" in cui si fa riferimento ad una struttura nella quale, HSR, pur in assenza di autorizzazione, esercitava attività sanitaria in regime di accreditamento e di solvenza.

Nota su HSR

Autorizzazione e accreditamento IV lotto

Nella scorsa legislatura (dicembre 1998) ha trovato soluzione, dopo anni di inerzia delle precedenti amministrazioni, il problema del IV Lotto dell'Istituto: struttura realizzata nei primi anni novanta e nella quale l'Istituto, pur non autorizzato, ha esercitato attività sanitaria in regime di accreditamento e di solvenza.
Il rilascio dell'autorizzazione è stato frutto di un complesso iter procedurale condotto senza mettere in discussione la prosecuzione delle attività sanitarie in essere: abitualmente, in questi casi, prima si dispone l'interruzione delle attività e poi eventualmente si attiva l'iter per il rilascio dell'autorizzazione.
Si ricorda che solo un intervento diretto del Presidente presso il Sindaco di Milano ha consentito l'ottenimento dell'agibilità dell'edificio.
Si sottolinea che questa Amministrazione ha fatto quello che non era mai stato fatto in precedenza e in un momento in cui "l'attenzione" della Magistratura sull'Istituto era molto viva.

La Regione ha rilasciato l'autorizzazione, ma non ha bloccato, sospeso le attività sanitarie ("*il rilascio dell'autorizzazione è stato frutto di un complesso iter procedurale condotto senza mettere in discussione la prosecuzione delle attività sanitarie in essere: abitualmente, in questi casi prima si dispone l'interruzione delle attività e poi eventualmente si attiva l'iter per il rilascio dell'autorizzazione*"). Non solo, addirittura per la produzione sanitaria del IV lotto tra il 1995 e il 1999, pur in assenza di autorizzazione, è stato riconosciuto al San Raffaele il valore delle prestazioni erogate sia pure decurtato del 15%.
Nel documento si fa anche riferimento ai fondi di riequilibrio, evidenziando tra per il 1995 – 1996 erano stati riconosciuti già 45,5 miliardi e per l'anno 1997 è in discussione una cifra tra i 3 e 5 miliardi.

Transazione economica 1995-1999

Fondo di riequilibrio

Per gli anni 1995 – 1996 sono già stati riconosciuti 45.5 MLD e per l'anno 1997 è in discussione una cifra tra i 3 e i 5 MLD; tali risorse sono riconosciute, in equiparazione ai fondi date alle aziende pubbliche, non a fronte di attività prodotte.

Attività svolte in strutture non autorizzate (IV lotto)

Per le attività svolte in letti non autorizzati è stato riconosciuto, sempre attraverso transazione, il valore della produzione degli anni 1995 – 1999 decurtato del 15%.

Quanto all'accreditamento della struttura di Ville Turro, era stata autorizzata la trasformazione dei posti letto di psichiatria in riabilitazione psichiatrica per consentire una tariffa a giornata di degenza più remunerativa, pur evidenziandosi che "*la riabilitazione psichiatrica non è contemplata dagli atti autorizzativi né nazionali né regionali*".

Accreditamento "Ville Turro"

Nella fase di accreditamento della Casa di Cura "Ville Turro" si è consentita la trasformazione di posti letto di psichiatria in riabilitazione, pur nella consapevolezza, oggi formalmente evidenziata dalla Asl, della natura puramente nominale della variazione, volta ad ottimizzare la fatturazione delle prestazioni rese: la tariffa a giornata di degenza prevista per la riabilitazione è più remunerativa.
Si sottolinea che la riabilitazione psichiatrica non è contemplata dagli atti autorizzativi nè nazionali nè regionali.
A breve questa situazione dovrà trovare una soluzione: gli uffici stanno ipotizzando una fase transitoria che in attesa di una riforma del settore psichiatrico, consenta il mantenimento di queste modalità di assistenza: un approccio rigorosamente formale condurrebbe alla messa in discussione dell'accreditamento di quei posti letto di riabilitazione a causa del non possesso dei requisiti richiesti per quella disciplina.
In questa situazione, si trovano, accanto all'Istituto, pochi altri soggetti di diritto privato.

Da ultimo, sotto la voce ***funzioni non tariffabili*** si sottolinea che per l'anno 2000, rispetto al quale don VERZE' chiedeva 10 miliardi in più rispetto all'anno precedente, "*è stata costruita una diversa ipotesi per l'anno 2000, basata su criteri innovativi e di grande interesse per le caratteristiche organizzative e sanitarie di HSR. Per questi finanziamenti il totale regionale ha avuto un incremento complessivo del 8% pari a circa 60 MLD ... HSR un incremento del 20% pari a oltre 5 MLD (naturalmente altri privati stanno contestando tale proposta che deve essere sottoposta all'approvazione della Giunta)*".

Funzioni non tariffabili

E' stata costruita una diversa ipotesi per l'anno 2000, basata su criteri innovativi e di grande interesse per le caratteristiche organizzative e sanitarie di HSR. Per questi finanziamenti il totale regionale ha avuto un incremento complessivo del 8% pari a circa 60 MLD; le case di cura avrebbero una diminuzione del 28% pari a circa 8 MLD; HSR un incremento del 20% pari a oltre 5 MLD. (Naturalmente altri privati stanno contestando tale proposta che deve essere sottoposta all'approvazione della Giunta Regionale).

Tariffe 2000

Le modifiche tariffarie introdotte a partire dal 1 settembre 2000, nonostante abbiano introdotto una diminuzione del 9% delle tariffe di cardiochirurgia, non hanno arrecato per HSR un decremento del fatturato complessivo in quanto vi sono stati degli incrementi del 47% del trapianto di rene, del 15% dei DRG di chirurgia oncologica, del 18% dei DRG di radioterapia e di chemioterapia, del 18% dei DRG per AIDS, del 6% dei casi chirurgici ortopedici e del 6% della ostetricia – ginecologia. tutte attività, queste, di interesse per HSR.

Grandi Ospedali (o Istituti Regionali di Eccellenza)

HSR ha fatto una proposta di differenziazione delle tariffe per categorie di erogatori, proponendo di individuare un'élite di ospedali cui dare un DRG maggiorato.
Al fine di approfondire e trovare soluzioni per giustificare una classificazione per strutture erogatrici quali HSR, nel dicembre 2000 è stata istituita una commissione che coinvolge 6 strutture. tra cui HSR, con la finalità di valutare l'impatto esercitato sui costi e sulla organizzazione dalle attività dedicate alla emergenza urgenza, dalle attività di ricerca e di didattica universitaria e dall'introduzione nella pratica clinica della innovazione tecnologica. A riguardo dell'ultimo punto è stata anche presentata al Ministero della sanità una richiesta di finanziamento per un progetto di ricerca in cui è stato coinvolto anche HSR.
Inoltre HSR è stato coinvolto nel progetto "qualità" attivato con la Joint Commission USA che dovrà vedere la definizione di indicatori per il riconoscimento delle aree di eccellenza cui eventualmente. collegare una diversa remunerazione delle attività.

La richiesta di don VERZE' di un incremento di 10 miliardi trovava quindi parziale accoglimento con un aumento prospettato nella misura di oltre 5 miliardi per le sole FNT già previste. Nel contempo, tra l'altro, si prospetta l'eventualità di un'ulteriore remunerazione per l'eccellenza (*"riconoscimento delle aree di eccellenza cui eventualmente collegare una diversa remunerazione delle attività*").

Come evidenziato dal teste BERETTA, l'allegato alla lettera di Roberto FORMIGONI, predisposto dal Direttore Generale BOTTI, tra i dirigenti della sanità lombarda aveva suscitato scalpore.
BERETTA dopo aver ricordato che il San Raffaele poneva continui problemi alla Direzione Generale Sanità

Teste BERETTA – ud. 29 ottobre 2014 (pagg. 236 – 237)

P.M. PEDIO – No, Presidente, non abbiamo finito. Senta, lei ricorda se quando lavorava in Regione ci sono state delle problematiche relative al San Raffaele? Intanto se lei conosce, ha conosciuto Don Verzé, chi di loro.
TESTE BERETTA – Il San Raffaele era oltre una realtà prestigiosa ed eccezionale era anche un continuo problema per la Regione.
P.M. PEDIO – Questo ormai è sotto gli occhi di tutti.
TESTE BERETTA – Ho conosciuto Don Verzé evidentemente, ho conosciuto i suoi Direttori Amministrativi, ho conosciuto tutto il suo apparato chiaramente, interloquivamo con loro come con tutte le altre strutture, loro - con le dimensioni che avevano – frequentemente. Non erano buoni i miei rapporti con Don Verzé.
P.M. PEDIO – Non erano buoni i suoi rapporti con Don Verzé?
TESTE BERETTA – No, notoriamente.
P.M. PEDIO – Come mai?
TESTE BERETTA – Perché c'era sempre da discutere, perché le attese della Fondazione San Raffaele sui finanziamenti regionali, cioè ai suoi tempi il riconoscimento delle rette di degenza(?), era sempre oggetto di validazione, contestazioni particolarmente pesanti, e quello che era riconoscibile lo si riconosceva, quello che non era riconoscibile il sottoscritto non lo riconosceva e quindi le tensioni evidentemente c'erano. Loro avevano attese di finanziamenti che la Regione non poteva dare.
P.M. PEDIO – Quindi c'erano delle richieste pressanti di finanziamenti alle quali lei si opponeva?
TESTE BERETTA – Sì, sì, pressanti, richieste notevoli. Sì, pressanti, è giusto dire pressanti, sì sì, va bene.

ha dichiarato di conoscere il contenuto della lettera inviata da FORMIGONI a don VERZE' e di averne discusso frequentemente con il suo collega dottor FAZZONE

Teste BERETTA – ud. 29 ottobre 2014 (pagg. 240 – 248)

P.M. PEDIO – Va bene. Allora, io le chiederei di voler fare un commento a queste note, lei l'aveva fatto gia' durante l'audizione. Se vuole, magari faccio qualche domanda un po' più specifica.
TESTE BERETTA – Sì sì, la ricordo, cioè me la ricordo.
P.M. PEDIO – Prego, vediamo cosa ricorda lei e poi le faccio qualche domanda io.
TESTE BERETTA – Questa lettera qui, che ho rivisto in sede di, era stata oggetto di ripetuti incontri, chiacchierate, chiamiamoli così, a suo tempo con il Dottor Fazzone, a cui mi legava una profonda amicizia, perché era una lettera che girava in Assessorato, era una

lettera nota ad alcuni, perlomeno Fazzone ce l'aveva. Quando l'aveva vista ha detto "Ma come si fa?", perché emergeva come alcune di queste... di questi appunti, di queste note, di queste iniziative, venivano non riconosciute del tutto corrette, chiamiamolo così.

P.M. PEDIO – Non ho capito, scusi?

TESTE BERETTA – Non venivano riconosciute del tutto corrette.

P.M. PEDIO – Cioè ci sono...

*TESTE BERETTA – **Cioè quando si parla dell'autorizzazione accreditamento del quarto lotto gia' qui era la realizzazione di una struttura che era stata fatta come palesemente in dispregio alle norme. C'erano fuori addirittura a quei tempi, chi fosse passato in quegli anni dal San Raffaele vedeva dei cartelli enormi fuori dal San Raffaele, con scritto "Qui stiamo realizzando il quarto lotto, la Magistratura ci impedisce di andare avanti ma noi costruiamo lo stesso sperando che venga...", è vero eh!***

OMISSIS

TESTE BERETTA – Partita prima delle autorizzazioni, cioè veniva svolta prima delle autorizzazioni. Infatti c'è scritto qui "Pur non autorizzato... struttura realizzata nei primi anni Novanta in quell'Istituto pur non autorizzato", viene scritto in questa nota.

P.M. PEDIO – Questi temi lei li conosce?

TESTE BERETTA – Sì.

P.M. PEDIO – Sono temi noti, di quando lei lavorava lì in Regione?

TESTE BERETTA – Allora, per farla sintetica: il quarto lotto era partito, credo, in quegli anni o poco prima; i fondi di riequilibrio si accennava qualche cosa, infatti per gli anni '95, '96 vuol dire che cominciavano a venire, a fare richieste gia' a quei tempi, ma appunto, come dissi in quel verbale dell'ottobre di due anni fa, io gli dissi che non si poteva fare, poi hanno trovato una soluzione successiva, mi spiego? Quella di una transazione.

P.M. PEDIO – Sui fondi di riequilibrio?

TESTE BERETTA – Sui fondi di riequilibrio, credo che sia la transazione del 2001/2002, raccoglieva tutte queste problematiche.

P.M. PEDIO – Non si poteva fare perché era un Ente privato?

*TESTE BERETTA – **No, non si potevano dare, che poi sono arrivati a una transazione è un discorso che hanno fatto loro.***

P.M. PEDIO – Vuol dire che glieli hanno dati, seppure in forma...

TESTE BERETTA – Il quantum non lo so. L'accreditamento delle Ville Turro era un'attività di riabilitazione psichiatrica. Perché? Perché la riabilitazione era remunerata pochissimo, come si diceva prima, e una delle modalità era quella di attivare una nuova forma di finanziamento, che era la riabilitazione psichiatrica, quindi(?) si poteva adeguarla.

P.M. PEDIO – Che è un non senso?

TESTE BERETTA – No un non senso, una cosa inventata, pero' avevan(?) trovato la maniera. Io so solo che parlando...

P.M. PEDIO – Inventata per? Lei ha detto "inventata".

TESTE BERETTA – Diciamo inventata perché prima non c'era. Io so per certo che di queste cose qui, di questa lettera, inviata da Don VERZE', eccetera, Fazzone ce l'aveva, Fazzone più volte me la faceva vedere "Ma come si fa a scrivere... non stanno in piedi", "Perché?", "Eh questo non si può, questo non si può, questo non si può".

OMISSIS

P.M. PEDIO – Sì, ho capito ma questa lettera, che è una nota allegata a una lettera del Presidente della Regione a VERZE' lei in che circostanze l'ha vista, se nel 2003 non era più in Regione?

TESTE BERETTA – Da Fazzone. Da Fazzone.

OMISSIS

P.M. PEDIO – E con che commenti gliela mostrò Fazzone?

TESTE BERETTA – Così come le ho detto.

P.M. PEDIO – Cioè?

*TESTE BERETTA – Non me lo ricordo bene, dicendo "**Come si fa a scrivere una lettera del genere in cui si dichiara che ci sono delle cose che non si possono fare e che vengono fatte?**", poi "Come si fa a fare la riabilitazione psichiatrica che non esisteva prima'". Dopodiché ne abbiamo parlato, del più e del meno, ma questo era il concetto.*

P.M. PEDIO – Quindi Fazzone gliela mostrò, stupito che fosse stata mandata una nota nella quale sostanzialmente si riferivano delle cose non corrette. Lei le aveva definite nel verbale "Violazioni di legge, forzature e violazioni di legge".

TESTE BERETTA – Beh la prima di sicuro, dichiarata, è un autogol quello, cioè un autogol, una autoaffermazione; la seconda è una forzatura. La prima è una violazione di legge, la seconda è più una forzatura.

P.M. PEDIO – Qual è, l'accreditamento di Ville Turro?

TESTE BERETTA – Sì (inc.) (N.d.T. Pronuncia affrettata) inventata tutta, e la terza, quella dei fondi di riequilibrio, questa è stata... cioè è una cosa di cui se ne parlava "come si fa a fare una transazione del genere?", pero' so anche che prima di fare una transazione bisogna passare al vaglio di tanti di quegli organismi per cui ci avranno pensato prima di farlo.

P.M. PEDIO – Lei su questo punto aveva detto che l'accesso ai fondi di riequilibrio non era consentito agli Enti privati.

TESTE BERETTA – Di sicuro. Non so pero' il termine della... come è avvenuta la transazione, ma la transazione è stata oggetto di...

(N.d.T. Sovrapposizione Voci).

P.M. PEDIO – ...fa ricorso e poi si accorda.

TESTE BERETTA – All'interno dell'Assessorato è stato oggetto di ampie discussioni nei confronti di verifiche.

P.M. PEDIO – Senta, ma queste forzature, violazioni di legge al sistema, che lei ci ha descritto e che Fazzone anche le ha commentato, come si possono fare, chi le fa? Chi si assume la responsabilità di fare questo tipo di atti?

TESTE BERETTA – La Direzione Generale Sanità credo, perché il riconoscimento della psichiatria, cioè la riabilitazione psichiatrica è un atto della Direzione Generale Sanità. L'ipotesi di una transazione deve partire dall'Assessorato alla Sanità e l'altra, l'autorizzazione alla... tutte cose che vengono fuori dall'Assessorato alla Sanità.

P.M. PEDIO – Dall'Assessorato o dalla...?

TESTE BERETTA – Dalla Direzione Generale Sanità, gli uffici predispongono gli atti.

P.M. PEDIO – Senta, io le devo fare un'altra contestazione, Dottor Beretta.

TESTE BERETTA – Prego, mi dica.

*P.M. PEDIO – Alla pagina 14 di questo verbale lei ha riferito, le leggo anche la domanda: "**Chi all'interno degli uffici della Regione può assumersi la responsabilità di prendere simili decisioni in violazione alle normative di legge?", questa era la mia domanda, e lei risponde "In questi casi è evidente che è il Presidente che prende la decisione, il Presidente dice alla Direzione Generale che c'è un problema e che bisogna trovare una soluzione, rimettendo quindi all'Ufficio Tecnico l'individuazione del percorso per giungere alla risoluzione del problema. Anche questo è uno dei motivi per i quali sono andato via dalla Regione".***

*TESTE BERETTA – **Quello che è scritto lì non è diverso da quello che dicevo prima perché il***

Presidente dice...

P.M. PEDIO – Intanto, guardi, lei mi dica se queste dichiarazioni che io le ho letto lei se le ricorda e se le conferma.

TESTE BERETTA – Me le ricordo e dico anche che non contraddice quello che ho detto prima perché il Presidente dà indicazione alla...

P.M. PEDIO – No, lei prima ha parlato...

PRESIDENTE – Faccia finire. "Il Presidente"?

TESTE BERETTA – Dà l'indicazione, dice all'Assessorato che cosa deve fare, l'Assessorato deve predisporre gli atti per poterlo fare.

Le dichiarazioni di BERETTA sono molto interessanti poiché evidenziano la consapevolezza da parte dei dirigenti della Sanità di adottare, su indicazione del Presidente Roberto FORMIGONI, provvedimenti che se appaiono *forzature* (accreditamento di Ville Turro) in altri casi erano palesemente *contra legem* (il riconoscimento e il pagamento di prestazioni erogate da struttura non autorizzata).

Peraltro poco dopo si verifica puntualmente anche quanto prospettato nella nota tecnica sopra riportata con riguardo alle funzioni già previste dal sistema ed a ulteriori remunerazioni in fase di individuazione.

Invero è di poco successiva al periodo considerato, nel quale effettivamente con la DGR n. VII/941 del 3 agosto del 2000 vengono a*ggiornate le tariffe delle prestazioni ospedaliere in regime di ricovero a partire dal terzo quadrimestre dell'anno in corso"*) l'introduzione della FNT della c.d. **Ampiezza del case-mix** con DGR VII/5348 del 2.7.01. Tale funzione attiene alla complessità della patologia trattata dall'erogatore in rapporto alla complessità media di un insieme di erogatori di riferimento (c.d. case mix) e premia l'ampiezza di tale complessità remunerando i *providers* che eseguono molte attività differenziate tra loro. Il criterio si fonda sull'assunto che più ampia e articolata è la produzione, maggiori siano i costi per eseguirla. Grazie a tale FNT, HSR riceve per l'esercizio 2000 la somma di £ 10,236 miliardi pari al 36% del totale percepito dalla struttura per FNT (£ 28,382 miliardi), e pari al 4% del fondo regionale complessivo destinato a FNT di £700 miliardi.

Con la DGR sulle funzioni n. VII/17250 del 23.4.2004 viene introdotta la FNT denominata **"Funzioni di eccellenza"** cui viene destinato un fondo di € 26 milioni. Detta funzione è rivolta agli erogatori che dispongono di determinate Unità Operative chirurgiche nonché, tra questi, a quelli che dispongano di almeno sei fra le attività di chirurgia specialistica indicate dalla delibera. Questa funzione, peraltro, verrà riconosciuta fino all'anno 2007 nonostante vi siano chiare indicazioni in senso contrario già evidenziate dalla struttura tecnica in sede di previsione. Invero nella nota che il DGS Botti predispone per il tavolo interassessorile del 13 maggio 2002 che riguarda specificamente HSR (e FSM) si delinea una funzione *"che sia rivolta, in coerenza con le previsioni del PSSR, a dare un primo riconoscimento all'eccellenza e complessità delle strutture"*. Il dirigente specifica, tuttavia, che *"tale riconoscimento viene proposto in attesa del più organico e complesso lavoro di revisione delle tariffe (che sarà pronto per fine 2002 e applicato nel 2003)"*. Appare evidente anche da questa nota (si veda sul punto anche capitolo corruzione FSM) come il DGS Botti abbia chiaro in mente il corretto rapporto di necessaria alternatività che deve intercorrere ex art. 8 *sexies* dlgs 502/92 e s.m.i. tra remunerazione tariffaria e remunerazione con

FNT al fine di evitare una duplicazione di finanziamento delle medesime voci di costo. La funzione, tuttavia, non viene eliminata.

Segnali provenienti dalla struttura tecnica volti a superare questa funzione ci saranno anche negli anni successivi, come emerge in modo chiaro dalla vicenda relativa all'adozione della DGR delle regole del 14.12.06 che la eliminava e della successiva adozione della DGR di integrazione del fondo delle funzioni del 28.11.06, che, "rimangiandosi" quanto disposto in sede di programmazione, la reintroduceva. In questa vicenda, che è gia stata ricostruita in dettaglio nel capitolo relativo alla corruzione FSM, è emerso in modo lampante l'intervento del Presidente FORMIGONI per ripristinare il sistema di remunerazione adottato in precedenza che scongiurava per HSR la perdita di circa € 10 milioni di remunerazione.

L'intervento del Presidente FORMIGONI emergere in tutta la sua evidenza anche nell'ambito della vicenda relativa alla c.d. legge no profit della quale pure si è detto in dettaglio nel capitolo testé citato.

A tale disamina si rinvia anche per un quadro completo in ordine alle delibere in materia di FNT.

§ 4. Il ruolo di DACCO' quale "collettore" di tangenti per conto di FORMIGONI nei rapporti con HSR

Da quanto precede appare, dunque, evidente come ben prima del periodo rispetto al quale si ha evidenza del pagamento di somme di denaro da parte di HSR in favore di DACCO', i vertici di HSR avessero un canale di interlocuzione privilegiata con il Presidente FORMIGONI e come quest'ultimo riservasse alla Fondazione un evidente trattamento di favore.

Non si comprende, quindi, in alcun modo la necessità di Don Luigi VERZE' e di Mario CAL di avvalersi dell'opera, della mediazione di DACCO' per relazionarsi con gli organi della Regione Lombardia e con il Presidente FORMIGONI[5]. Tanto più che tale rapporto veniva svolto da DACCO', a differenza di quanto avvenuto per Fondazione Maugeri, in assenza di qualsiasi incarico formale di consulenza conferito da HSR allo stesso DACCO'[6].

L'intermediazione di DACCO' può dunque logicamente spiegarsi unicamente in chiave corruttiva: egli, persona che godeva di un rapporto privilegiato con il Presidente della Regione, veniva pagato per corrompere FORMIGONI e parte dei soldi a lui versati serviva a finanziare le c.d. utilità del Presidente, che costituivano il prezzo della corruzione[7].

---

[5] È lo stesso Segretario Generale della Regione Lombardia Nicola Maria SANESE che in sede di esame ha espresso la sua sorpresa sul fatto che il San Raffaele e la Maugeri si rivolgessero a Pierangelo DACCO' per i rapporti con la Regione Lombardia anche in considerazione delle difficoltà economiche lamentate soprattutto dal San Raffaele (v. pagg. 58 – 62 delle trascrizioni dell'udienza del 6 ottobre 2015 in cui SANESE riferisce che l'intervento di DACCO' "*non era necessario, quindi diventava una spesa inutile*").

[6] Come si vedrà, con la costituzione della società HARMANN da parte di DACCO', vi fu un tentativo nel 2007 di formalizzare un rapporto con il San Raffaele: ma si tratta di un episodio isolato e che non ha condotto alla costituzione di un (pur fittizio) duraturo rapporto contrattuale come è accaduto invece nel caso della Fondazione Maugeri.

[7] Non è forse un caso che nel processo conclusosi con la condanna di Pierangelo DACCO' per il delitto di bancarotta fraudolenta ai danni del San Raffaele, l'imputato non ha mai allegato, a giustificazione dei pagamenti ricevuti, la asserita attività di consulenza/lobbismo/rappresentanza di interessi invece invocata per giustificare i pagamenti ricevuti dalla Fondazione Maugeri. DACCO' ha sempre sostenuto la tesi che le dazioni di danaro da parte di CAL costituissero restituzioni di prestiti che DACCO' aveva in passato concesso al vice presidente del San Raffaele. Versione difensiva che non ha trovato accoglimento poiché sfornita di qualsiasi riscontro anche di tipo logico (v. sentenza GUP Milano prodotta all'udienza del 16 marzo 2016).

Ed è questa infatti la spiegazione che è stata fornita dalle persone più vicine a Mario CAL: GALLI, VALSECCHI, DONATI e dagli stessi fornitori del San Raffaele, Pierino e Gianluca ZAMMARCHI.

D'altro canto, Renato BOTTI, negli anni '90 strettamente legato da relazioni personali e d'affari con Pierangelo DACCO' e nominato Direttore Generale della Sanità nel 1997 grazie all'intervento di DACCO', essendo poi divenuto direttore generale del San Raffaele, quando si accorge nel 2005/2006 della frequentazione tra CAL e DACCO', manifesta la sua preoccupazione per possibili pagamenti corruttivi

Teste BOTTI – ud. 6 novembre 2014 (pagg. 93 – 95)

P.M. PEDIO – Perfetto. Senta, a un certo punto lei ricorda la presenza di DACCO' presso il San Raffaele?

TESTE BOTTI – Sì, a un certo punto, però non riesco a collocarla temporalmente in modo preciso, certamente non all'inizio del mio mandato, quindi io penso che possa essere intorno al 2005/2006, in questo arco temporale DACCO' ha iniziato a frequentare il San Raffaele, direttamente il Dottor CAL, direttamente Mario CAL però. Mario CAL sapeva bene che io non avevo più relazioni con DACCO' e quindi non... cioè io non ho mai partecipato agli incontri di DACCO' con CAL.

P.M. PEDIO – CAL le parlò delle ragioni per le quali incontrava DACCO', per le quali DACCO' veniva al San Raffaele, lei glielo chiese?

TESTE BOTTI – Non ricordo se me ne parlò in modo esplicito, diciamo che era abbastanza noto a tutti, comunque insomma era... adesso può essere che me l'abbia detto o altro, ma che evidentemente su tanti temi su cui il San Raffaele aveva difficoltà Piero DACCO' aveva evidentemente una capacità di relazione, istituzione, importante, per cui poteva evidentemente essere utile.

OMISSIS

P.M. PEDIO – Senta, qual è stata la sua reazione quando ha visto DACCO' al San Raffaele?

TESTE BOTTI – Di preoccupazione, di preoccupazione perché personalmente ritenevo che il San Raffaele fosse già dotato dei canali sufficienti per garantire le proprie attività, attraverso il lavoro di CAL e Don VERZE' su un certo piano e del sottoscritto sull'altro.

P.M. PEDIO – Ma perché si preoccupò?

TESTE BOTTI – Perché era una cosa che come... evidentemente poi, di cui io poi non avevo - come dire – contezza, e poi perché evidentemente ***le ultime relazioni che avevo avuto con DACCO' mi facevano preoccupare.*** *Secondo me il San Raffaele non aveva bisogno di quel tipo di relazione istituzionale, aveva tutti gli elementi oggettivi per far valere le proprie ragioni, in qualunque sede. Secondo me quell'approccio non era quello corretto per far valere le ragioni del San Raffaele.*

P.M. PEDIO – Ma qual era l'approccio non corretto?

TESTE BOTTI – No, quello della relazione istituzionale, della lobby, evidentemente quello che era il lavoro di DACCO', che poi - voglio dire – è un tema... se DACCO' poi lo ha fatto in modo che lobby di per sé è un lavoro lecito e legittimo, se ci sono delle cose non sta a me evidentemente dire nulla su questo. Secondo me il San Raffaele non aveva bisogno di un ulteriore lobbista, nel modo più assoluto, cioè ce n'era già abbastanza.

*P.M. PEDIO – Io le devo fare una contestazione di richiamo alla memoria anche, rispetto a quello che lei aveva dichiarato. Quando le avevamo chiesto il motivo della sua preoccupazione, che ci aveva già esternato, lei aveva detto: "****Avendo conosciuto il metodo di lavoro di DACCO', come si era manifestato nell'ultimo periodo delle nostre relazioni,*** *e*

conoscendo anche il metodo del Dottor CAL nella gestione dei rapporti istituzionali, la mia preoccupazione era che DACCO' e CAL utilizzassero strumenti illeciti per conseguire i risultati cui aspiravano". *Le è stato anche chiesto che cosa intendesse per mezzi illeciti e lei ha risposto: "**Mi riferisco alla possibilità che venissero effettuati pagamenti corruttivi ed altre leve illecite nei rapporti del San Raffaele con gli Enti pubblici. La mia preoccupazione nasceva dal fatto che era noto che CAL e Don VERZE' fossero persone molto disinvolte e temevo che la vicinanze di DACCO' potesse accentuare tali caratteristiche**". Ricorda, ci conferma queste sue preoccupazioni?*

*TESTE BOTTI – **Confermo.***

BOTTI, pur affermando di non avere avuto diretta conoscenza di pagamenti corruttivi eseguiti da DACCO' e CAL in favore di pubblici ufficiali, ha spiegato il metodo con cui DACCO' riusciva ad ottenere quanto richiesto dagli erogatori sanitari

Teste BOTTI – ud. 6 novembre 2011 (pagg. 96 – 97)

P.M. PEDIO – Senta, lei sempre nell'esprimere la preoccupazione per il comportamento appunto di DACCO' aveva parlato di una sorta di metodo di DACCO'. Si ricorda a che cosa si riferisse?

TESTE BOTTI – Beh DACCO' era persona, è persona di grande cordialità e di grande capacità relazionale, quindi aveva la grande attitudine - come dire – a mettere qualunque ospite in condizioni di assoluta gradevolezza e poi, a mio parere, farlo sentire in qualche modo in debito di riconoscenza. Quindi questo era una sua – secondo me – modalità di approccio, secondo me molto... cui lui era molto capace, è molto capace credo, tuttora.

P.M. PEDIO – Ecco, lei oggi...

TESTE BOTTI – Però non so se poi lei... se mi ricorda qualcos'altro.

*P.M. PEDIO – Lei aveva detto appunto, nel corso del verbale del 31 maggio del 2012, a pagina 7, parlando appunto del metodo di DACCO', dice: "Questo atteggiamento e queste raccomandazioni nel tempo – quelle delle richieste – sono diventati più insistenti e pressanti. Si tratta di un cancro che è andato via via ampliandosi, almeno per quello che mi pare di capire". E poi ancora dice, quando parlava del metodo DACCO': "**Facevo riferimento ad un metodo di pressioni sulle istituzioni pubbliche, quali quelle appunto svolte da DACCO', fondate non su competenze tecniche o su regole ma su rapporti e relazioni d'affari e di tipo personale**". **Conferma queste sue dichiarazioni?***

TESTE BOTTI – Si, le confermo, non ho nulla da aggiungere.

La causa corruttiva dei pagamenti, a cui hanno fatto riferimento i predetti testimoni, pur sfornita di molti dettagli per l'assenza del contributo dichiarativo di CAL e VERZE' (entrambi deceduti), ha trovato conferma nelle prove assunte con riguardo a FSM.

Grazie infatti al contributo conoscitivo dei vertici dell'ente pavese, Umberto MAUGERI e Costantino PASSERINO[8], è stato chiarito come le somme versate a DACCO' e a SIMONE fossero destinate anche ai loro referenti in Regione e, segnatamente, al Presidente Roberto FORMIGONI.

[8] Come si è evidenziato in precedenza, le dichiarazioni confessorie ed accusatorie di MAUGERI e PASSERINO hanno trovato numerosissime conferme in ulteriori elementi di prova (documentali e testimoniali) relativi alle modalità di formazione delle delibere della Giunta oggetto dei patti corruttivi, ed un formidabile riscontro oggettivo (nemmeno smentito da Roberto FORMIGONI) nelle ingentissime somme di danaro utilizzate da DACCO' e SIMONE per procurare al Presidente di Regione Lombardia utilità economiche.

La piena prova raggiunta in merito alla causa corruttiva dei pagamenti della Fondazione pavese illumina la vicenda di HSR e fornisce contenuti più precisi e approfonditi circa il rapporto corruttivo indicato dalle persone vicine a Mario CAL.
Nel caso di HSR, anche in virtù dei rapporti diretti tra VERZE' e CAL ed il Presidente FORMIGONI[9], non era probabilmente necessario costruire la pur fittizia impalcatura di contratti di consulenza che si è esaminata con riguardo alla FSM e non era necessario l'intervento di Antonio SIMONE quale garante dell'operazione corruttiva.
Alcune difese hanno obiettato, nelle loro conclusioni, che proprio l'esistenza di un legame diretto tra i vertici della Fondazione San Raffaele e FORMIGONI rendeva implausibile la necessità che i primi si rivolgessero ad un intermediario per concludere un accordo corruttivo con il Presidente.
In realtà, il ricorso a DACCO' quale intermediario da parte di FORMIGONI, con modalità analoghe alla vicenda corruttiva di Fondazione Maugeri, si spiega proprio con le modalità particolarmente callide e non certo sprovvedute dell'azione delittuosa del Presidente della Regione.
Come si è evidenziato analizzando la vicenda di FSM, il Presidente della Regione ha sempre seguito un *modus operandi* che lasciasse meno tracce possibili del suo intervento. A tal fine, egli, in prima battuta, avvallava l'attività di pressione svolta da DACCO', nell'interesse delle due Fondazioni, nei confronti della struttura tecnica, imponendo al Direttore Generale (Botti e poi LUCCHINA) di ricevere, ascoltare, accordare un trattamento privilegiato allo stesso DACCO' ed elaborare, nei limiti del tecnicamente sostenibile, soluzioni che venissero incontro alle richieste avanzate da costui. In seconda battuta, FORMIGONI interveniva nella sede più propriamente politica, quella della Giunta e dei tavoli sanitari, per assicurare che l'esercizio dell'alta discrezionalità amministrativa fosse orientata al servizio dei suoi corruttori (FSM ed HSR). In quest'ottica ben si comprende, dunque, come fosse necessario l'intervento di DACCO' nell'accordo corruttivo tra HSR e FORMIGONI.

§ 5. Le confidenze di Mario CAL alla segretaria Stefania GALLI nell'imminenza del suo suicidio

Si è già anticipato come la lettura in chiave corruttiva dei rapporti Fondazione San Raffaele/DACCO'/FORMIGONI, trovi un primo, solido fondamento nelle confidenze rese da Mario CAL, poco tempo prima del suo suicidio, alla sua storica segretaria Stefania GALLI.
Quest'ultima, nel corso del suo esame dibattimentale, ha riferito che in data 1 luglio 2011, pochi giorni prima del suicidio di CAL, quando don VERZE' gli aveva già chiesto di dimettersi dal consiglio di amministrazione della Fondazione[10], venne consegnata a CAL dall'assistente di Don VERZE' una lettera **(vedi allegato n. 1 della produzione del P.M. del 3.7.2014 "allegati al verbale s.i.t. Stafania GALLI del 3 settembre 2011")**

[9] Rapporti diretti di cui MAUGERI e PASSERINO non disponevano.
[10] Anzi Stefania GALLI ha precisato che al consiglio di amministrazione del 30 giugno 2011, non fu consentito l'accesso ai precedenti consiglieri, tra i quali Mario CAL.

ALLEGATO NR. 01

FONDAZIONE CENTRO S. RAFFAELE DEL MONTE TABOR
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

IL PRESIDENTE

Milano, 1° luglio 2011

Preg.mo dott.
MARIO CAL

Carissimo Mario,

anzitutto auguri per il Tuo compleanno.

Tutto il recente passato con il Consiglio di Amministrazione di ieri è completato.

Ti ripeto che il Vaticano non intende neanche lontanamente che io non continui ad essere il Presidente della Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor ed io, come tale, non posso accettare di continuare ad esserlo senza avere sempre Te al mio fianco.

Qualcuno pettegola su Tue ipotetiche responsabilità: niente di più falso.
Le responsabilità sono soltanto mie perché Tu hai, per amore fraterno, eseguito quello che da me Ti era stato richiesto.
Questo lo dirò davanti a chiunque: Magistrato, Vaticano, qualsiasi che d'ora in poi si offra ad aiutare il San Raffaele.

In ginocchio e davanti al Signore, Ti ringrazio di tutto quello che hai fatto e continui a fare con il Tuo disinteresse ed, anche, rischio personale.

Ti abbraccio. Tuo

Don Luigi

Don L. Luigi

171540

H SAN RAFFAELE
Via Olgettina 60 • 20132 Milano Italy • Tel. 02/2643.2242 - 2643.2243 • Fax 02/2643.2170 • Cod. Fisc. 07184280153

CAL mostrò la lettera in questione a Stefania GALLI chiedendole di farne e tenerne una copia anche per sé

Teste GALLI – ud. 3 luglio 2014 (pagg. 22 – 24)

P.M. – Ecco, ci vuol dire in che circostanza le consegnò questa lettera, che cosa le disse?

TESTE GALLI – Sì. Allora, la lettera fu consegnata al Dottor CAL il 1° luglio, la stessa data in cui è stata scritta, ed è stata consegnata dall'assistente di don VERZE', dalla signora Cattelan, che è arrivata nei nostri uffici dicendo che aveva una lettera da parte del Presidente don VERZE'. Il Dottor CAL ha aperto la busta, l'ha letta e...

P.M. - L'ha letta ad alta voce?

TESTE GALLI – No, no, l'ha letta tra sé e dopodiché me l'ha mostrata. Me l'ha mostrata e... però era... diciamo che il suo atteggiamento di fronte a questa lettera era piuttosto scettico nel senso che... come potrei esprimermi... lui aveva poca fiducia nelle parole che erano scritte in questa lettera.

P.M. - Questa lettera veniva dopo il Consiglio del 30 giugno?

TESTE GALLI - Il giorno dopo. Infatti il Presidente fa gli auguri...

P.M. - Ce la vuole leggere? È breve.

TESTE GALLI – Sì sì. Allora, "Carissimo Mario, innanzitutto auguri per il tuo compleanno" perché il 30 di giugno era anche il compleanno del Dottor CAL ed è coinciso con questo ultimo Consiglio.

P.M. – Prego.

TESTE GALLI – "Tutto il recente passato con il Consiglio di Amministrazione di ieri è completato. Ti ripeto che il Vaticano non intende neanche lontanamente che io non continui ad essere il Presidente della Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor ed io, come tale, non posso accettare di continuare ad esserlo senza avere sempre te al mio fianco. Qualcuno pettegola su tue ipotetiche responsabilità: niente di più falso. Le responsabilità sono soltanto mie perché tu hai, per amore fraterno, eseguito quello che da me ti era stato richiesto. Questo lo dirò davanti a chiunque: Magistrato, Vaticano, qualsiasi che d'ora in poi si offra ad aiutare il San Raffaele. In ginocchio davanti al Signore ti ringrazio di tutto quello che hai fatto e continui a fare con il tuo disinteresse e anche rischio personale. Ti abbraccio, tuo don Luigi". Questa era la lettera.

P.M. - Quindi lei stava dicendo che CAL, dopo averla letta tra sé, la lesse ad alta voce?

TESTE GALLI – No, me l'ha data da leggere, quindi io l'ho letta, l'ho letta e lui poi ha commentato dicendo che non credeva, come dire, a queste parole del Presidente. E poi mi chiese di fare una copia della lettera, una per lui e una per me, e io gli ho detto "Ma se lei ha già la copia...", cioè io non ho mai capito perché lui mi ha lasciato questa lettera. E l'altro commento che ha fatto...

P.M. - Lui invece volle lasciargliela, volle che lei ne tenesse una copia?

TESTE GALLI – Sì, mi ha detto "Tienine una copia anche tu", "È meglio che la tieni anche tu" o "Tienine una copia anche tu", adesso non ricordo le parole esatte ma comunque... tant'è che io l'ho conservata questa lettera e l'ho prodotta a voi. Poi lui aveva la sua borsa 24 ore, ha messo nella borsa l'originale e la copia che io avevo appena fatto.

In un momento drammatico della vicenda di CAL, che era stato estromesso dal consiglio di amministrazione e che riceveva una lettera in cui VERZE' dichiarava di assumersi la responsabilità di quanto CAL aveva fatto su sua richiesta[11], CAL commenta nei seguenti termini la missiva con la sua segretaria

[11] Peraltro il riferimento contenuto nella missiva al *magistrato* implica evidentemente fatti che VERZE' considerava possibili fonti di responsabilità.

Teste GALLI – ud. 3 luglio 2014 (pagg. 22 – 24)

*L'unico commento... lui ha fatto due commenti a questa lettera: una è stata breve ma molto significativa e ha detto "**Tu sai, Stefania, che io sono l'esecutore di don VERZE' come Piero lo è per FORMIGONI**", questo è stato esattamente il commento che lui ha fatto a questa lettera e, oltre a questo, lui ha fatto riferimento al 1984, anno in cui il Dottor CAL...*

P.M. – '94.

TESTE GALLI – '94, scusatemi, lui era stato indagato. Adesso, con me lui non ne aveva mai parlato ma ha detto solo "Io l'altra volta non sapevo niente" - nel '94 – "eppure è successo quello che è successo" e poi ha lasciato in sospeso il discorso. Dopodiché la conversazione è finita.

P.M. - Quindi lei ha detto che CAL disse questa frase "Io sono l'esecutore di don VERZE' come Piero lo è di FORMIGONI"?

TESTE GALLI - Sì.

P.M. - Piero chi è?

TESTE GALLI – Piero? Il signor DACCO'.

Le dichiarazioni di Stefania GALLI, assolutamente attendibili per lo strettissimo rapporto di fiducia esistente con Mario CAL[12], non possono considerarsi meramente suggestive.

CAL, in un momento particolarmente delicato, descrive con chiarezza alla sua segretaria il rapporto esistente tra FORMIGONI e DACCO'.

E si tratta di dichiarazioni provenienti da chi conosceva bene sia DACCO' sia FORMIGONI e da chi aveva come proprio ruolo al San Raffaele quello di curare i rapporti con la politica e con le istituzioni

Teste Assistito VALSECCHI – ud. 15 luglio 2014 (pagg. 50 – 51)

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Ma tendenzialmente qual era l'obiettivo di CAL nel coltivare i rapporti con la politica?

T. A. VALSECCHI – Sempre di vedere se c'era la possibilità di avere delle informazioni o avere degli aiuti per quanto riguarda una Fondazione che stava avendo delle difficoltà.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Cioè, dei finanziamenti intende aiuti?

T. A. VALSECCHI – Finanziamenti sì, oppure provvedimenti che in qualche modo potessero aiutare o la Fondazione o l'università ad avere delle migliorie.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Lei sa se questo fosse sostanzialmente il ruolo di CAL nella Fondazione?

*T. A. VALSECCHI – Io penso di sì, adesso poi non vorrei andare ad allargarmi perché l'altra volta ero uscito dal seminato, però sicuramente **CAL nel suo... quello che gli veniva riconosciuto dal Presidente come suo know-how era proprio quello di tessere i rapporti, di avere un'abilità particolare, di tessere rapporti con le persone e con le istituzioni. Quindi il suo ruolo era prevalentemente questo.***

*P.M. DOTT.SSA PEDIO – **Poi mantenere i rapporti con la politica e con le istituzioni.***

*T. A. VALSECCHI – **Esatto, questo era il ruolo di CAL perché chiaramente su sono altri ruoli, tipo la gestione, non aveva una conoscenza così specifica per poter assumersi questo tipo di impegno.***

[12] Come confermato anche da altri testi: v. dichiarazioni di VALSECCHI (pagg. 18 - 19 trascrizioni udienza del 15 luglio 2014), secondo cui "***CAL si fidava moltissimo di Stefania GALLI, la riteneva proprio una persona quasi di famiglia**, tra virgolette, se si può dir questo. **Era la persona alla quale affidava tutte le sue pratiche, tutto insomma***").

Ritiene il collegio che le parole riferite da Mario CAL alla sua fidata segretaria, in un momento particolarmente drammatico della sua esistenza, con la palese rievocazione di indagini penali per corruzione che lo avevano visto protagonista negli anni Novanta, commentando una lettera di Don VERZE' che paventava proprio possibili risvolti penali in relazione al dissesto di HSR, si presti ad un'unica, possibile chiave di lettura: CAL ha versato, su disposizione di don VERZE', somme di danaro a Piero DACCO' che le riceveva per conto di FORMIGONI.

E a futura memoria, nell'imminenza del suo suicidio, per evitare l'occultamento di importanti tracce documentali dell'accordo corruttivo, quali la missiva di Don VERZE' appena letta (" ... *Qualcuno pettegola su tue ipotetiche responsabilità: niente di più falso. Le responsabilità sono soltanto mie perché tu hai, per amore fraterno, eseguito quello che da me ti era stato richiesto...* ") CAL si assicura che la sua fidata segretaria conservi copia di tale missiva.

Nel corso delle sue conclusioni, le difese hanno posto in dubbio il significato delle parole profferite da CAL alla segretaria. In particolare, si è evidenziato come CAL non era certo un soggetto disinteressato rispetto alle distrazioni del San Raffaele.

In realtà, **non vi è alcuna evidenza processuale da cui possa anche solo ipotizzarsi che i contanti riscossi da DACCO' siano stati poi retrocessi a CAL.**

Le richiamate sentenze definitive che si sono occupate della bancarotta del San Raffaele hanno, poi, smentito la tesi difensiva di DACCO', secondo cui le dazioni di danaro da parte di CAL costituivano restituzioni di prestiti che DACCO' aveva in passato concesso al vice presidente del San Raffaele.

Per contro, come già si è evidenziato analizzando la vicenda della Fondazione Maugeri, in dibattimento è stata raggiunta la prova che DACCO' ha erogato significative utilità a FORMIGONI proprio in contemporanea all'adozione di provvedimenti della Regione particolarmente favorevoli a HSR e a FSM.

La dinamica dei flussi costituisce, dunque, ancora una volta un decisivo riscontro in merito al significato da attribuirsi all'importante confidenza fatta da CAL, in punto di morte, alla sua segretaria.

* * *

§ 6. Le dichiarazioni di Mario VALSECCHI

§ 6.1.- Il sistema delle sovrafatturazioni e i pagamenti in contanti a Pierangelo DACCO'.

Passando ad esaminare le prove acquisite in merito ai pagamenti eseguiti da CAL, si ritiene utile ripercorrere le dichiarazioni rese dalle persone che, collaborando strettamente con CAL, erano a conoscenza dei pagamenti in favore di DACCO', nonché di coloro che, essendo fornitori del San Raffaele, procedevano alle retrocessioni necessarie a creare le provviste di danaro (per lo più in contanti) utilizzate per effettuare i pagamenti a Pierangelo DACCO'.

Va peraltro evidenziato che negli interrogatori resi avanti al GIP in data 18 novembre e 16 dicembre 2011, Pierangelo DACCO' ha ammesso di avere ricevuto somme di denaro contante da Mario CAL, nonché di avere realizzato operazioni negoziali fittizie (preliminare di vendita di un terreno in Cile con la società METODO; l'operazione HARMANN; l'operazione EUROWORLDWIDE, nonché le false fatture emesse da società estere gestite da GRENCI nei confronti di Progetti s.r.l.) per ricevere somme di denaro contante da Mario CAL.

Tanto premesso, si possono prendere le mosse dalla testimonianza resa da chi aveva un ruolo importante all'interno del San Raffaele, nella gestione finanziaria dell'ente, ed un rapporto quotidiano con Mario CAL.

Mario VALSECCHI, direttore amministrativo del San Raffaele dal 1995, esaminato quale teste assistito ex art. 197 bis c.p.p., ha precisato che, dal 2003 alla funzione da lui diretta "*fu riservata la predisposizione del bilancio; l'Ufficio Fornitori, quindi pagamento di fornitori Ufficio Clienti, quindi emissione di fatture attive nei confronti degli enti clienti; tesoreria, quindi rapporto con le banche ... per controllo estratti conto, sconti fatture, concordare le condizioni di base*" (pag. 190 trascrizioni. ud. 3 luglio 2014).

Dopo aver premesso di essere, proprio per il ruolo rivestito, in una posizione privilegiata per conoscere la situazione finanziaria del San Raffaele, VALSECCHI ha evidenziato la grave precarietà di tale situazione risalente ai primi anni 2000[13]

Teste Assistito VALSECCHI – ud. 3 luglio 2014 (pag. 192)

P.M. - E qual era la situazione finanziaria?

I.R.C. VALSECCHI – La situazione finanziaria era veramente precaria perché comunque erano diversi anni che il San Raffaele soffriva di una mancanza di liquidità, soffriva di un patrimonio netto molto vicino alle zero, quindi era una situazione molto molto delicata. Questo però risale - ci terrei proprio a precisarlo - a molti anni prima, perché io ricordo di avere delle lettere che ho scritto al Consiglio e soprattutto al Dottor CAL e al Dottor Botti dove già nel 2003 il DSO, quindi i giorni di scoperto dei fornitori, la situazione dei fornitori era precaria in quanto dalle mie lettere, che ne ho ancora la copia ovviamente...

P.M. - Sì sì, ma sono state acquisite.

I.R.C. VALSECCHI – ...sono state acquisite, già allora i DSO dei fornitori, quindi i giorni di scoperto dei fornitori, erano oltre i 250 giorni, si avvicinavano ai 300 in certi momenti, quindi...

VALSECCHI ha avuto modo di precisare le ragioni della grave situazione finanziaria del San Raffaele, riconducibile in parte alla riforma del sistema di remunerazione intervenuta nel 1995, ma soprattutto ad investimenti azzardati e comunque in attività *no core*, estranee all'ambito sanitario.

Ha, in particolare, ricordato l'operazione della costruzione dell'Ospedale di Roma che comportò per il San Raffaele un indebitamento pesantissimo senza che poi si arrivasse all'accreditamento della struttura con la Regione Lazio; la costruzione dell'ospedale di Olbia; l'acquisto di un albergo in Sardegna chiamato "Don Diego"; l'acquisizione nel 2004/2006 di una società brasiliana che produceva uva senza semi; l'operazione EDILRAF avente ad oggetto la costruzione di un complesso immobiliare di appartamenti a Cologno Monzese; l'acquisto della società SHARDNA in Sardegna[14].

[13] Il teste VALSECCHI ha consegnato e sono state prodotte al Collegio in data 15 luglio 2014 le relazioni redatte da VALSECCHI e risalenti all'anno 2003 in cui il direttore amministratore evidenziava la precaria situazione economico-finanziaria dell'ente ospedaliero (le stesse sono raccolte nel fascicolo "*comunicazioni del rag. VALSECCHI in relazione alla situazione finanziaria del San Raffaele indirizzate a Mario CAL e Renato BOTTI tra il 2003 e il 2010*").

[14] Per una sintetica descrizione delle operazioni e dell'impatto negativo sulla situazione del San Raffaele si rinvia alla deposizione di VALSECCHI (pagg. 194 – 210 trascrizione udienza 3 luglio 2014). Va aggiunto che anche Renato BOTTI nel corso della sua deposizione ha sottolineato che "*io ho sempre sostenuto, ho fatto anche dei documenti per il Consiglio di Amministrazione, che il San Raffaele è andato in default non certo per la gestione operativa ma la – a mio parere – non sana gestione di tutti gli aspetti immobiliari e di questa smania di crescita oltre misura sul*

Il teste si è poi soffermato sul sistema di sovrafatturazione instaurato da CAL con alcuni dei più importanti fornitori del San Raffaele

Teste Assistito VALSECCHI – ud. 15 luglio 2014 (pagg. 7 – 8)

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Senta, ragionier VALSECCHI, affrontando un altro tema, all'interno del San Raffaele c'era un sistema di sovrafatturazioni?

*T. A. VALSECCHI – **Be', da un certo punto in avanti sì. CAL mi informò che per necessità di avere della liquidità si sarebbe ricorso anche a delle sovrafatturazioni.***

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Che cosa intende per sovrafatturazioni lei?

T. A. VALSECCHI – CAL mi parlò di sovrafatturazioni, per me sovrafatturazione è stabilire un prezzo più alto di quello che è il prezzo reale ottenendone in restituzione la differenza.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Quindi erano delle fatture gonfiate?

T. A. VALSECCHI – Sì, doveva essere così.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Lei ci sa dire quali fornitori abbiano fatto delle sovrafatturazioni?

*T. A. VALSECCHI – **CAL mi parlò di quattro. Inizialmente erano tre: era Metodo, Diodoro e Progetti. Poi alla fine si unì, non so se con sovrafatturazione o solo con restituzione, anche un piccolo fornitore che si chiamava Tagliapietra.***

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Se ci può dire i nomi delle persone alle quali fanno riferimento le società che ha citato.

*T. A. VALSECCHI – **Per Diodoro Pierino ZAMMARCHI, per Metodo i due soci ZAMMARCHI Gianluca e BEZZICCHERI, per Progetti Lora.***

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Ferdinando Lora.

T. A. VALSECCHI – Ferdinando Lora, sì.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Lei ricorda anche Carlo FRESCHI?

OMISSIS

P.M. DOTT.SSA PEDIO – FRESCHI chi era?

T. A. VALSECCHI – Era il direttore finanziario o amministrativo della Progetti.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Quando lei parla di fatture gonfiate sulla base di cosa afferma questo?

T. A. VALSECCHI – Sulla base di ciò che diceva CAL ...

Al di là di quello che gli era stato riferito da CAL, VALSECCHI ha portato esempi concreti di sovrafatturazione, di cui ha avuto diretta cognizione, con particolare riguardo all'operazione EDIL RAF per la costruzione di appartamenti a Cologno Monzese ed alla costruzione dell'ospedale di Olbia

Teste Assistito VALSECCHI – ud. 15 luglio 2014 (pagg. 9 - 12)

T. A. VALSECCHI – Quelli che ricordo meglio e di cui sono a conoscenza sono stati la Edilraf per

---

patrimonio immobiliare, che non aveva sostegno e sostenibilità nel conto economico dell'attività operativa" (pagg. 102-103 delle trascrizioni udienza del 6 novembre 2011). Simile valutazione è stata espressa da LONGO Alessandro, responsabile del controllo di gestione presso il San Raffaele, il quale, affermando che le erogazioni di Regione Lombardia non coprivano i costi dell'ospedale ha precisato che "*poi c'erano dei motivi endogeni alla struttura del San Raffaele, perché il San Raffaele aveva in pancia dei costi importanti per un tipo di attività di investimento assolutamente esorbitante. Per cui questo ha distrutto la struttura finanziaria del San Raffaele, non pagavano più i fornitori ... era il portato di una struttura anche patrimoniale degradata ....*" e a specifiche domande del P.M. ha riconosciuto che, tra i costi che il San Raffaele non riusciva a coprire con le remunerazioni dei DRG erano compresi i 60 milioni spesi per la costruzione della cupola con l'angelo; le perdite delle *fazendas* acquistate in Brasile, i costi di 35 milioni di Euro per acquistare il *Challenger 604*, pur precisando che "*queste però erano frazioni di costo limitate rispetto ai costi dei processi sanitari, questo bisogna dirlo*" (v. deposizione di LONGO del 9 ottobre 2014).

la costruzione di quegli appartamenti cui facemmo conto l'altra volta che il costo per metro quadro finale era sicuramente molto molto elevato.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Ci può dire quale fu il prezzo finale e qual era il prezzo che invece vi aspettavate?

T. A. VALSECCHI – Guardi, io ricordo un prezzo superiore a quello di mercato comunque. Adesso io non ricordo esattamente, intorno ai 4 mila e 5 – 5 mila euro per metro quadro.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Finale?

T. A. VALSECCHI – Finale.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Rispetto ad un prezzo?

T. A. VALSECCHI – 3 e 2, 3 e 3 di vendita.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Tra i?

T. A. VALSECCHI – 3 mila 200 – 3 mila 300 di possibile vendita. Questo sarebbe bello confrontarlo con i numeri perché comunque io conosco che c'è stato un costo globale veramente molto importante qui sopra.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Io le contesto questo, che nel verbale di sommarie informazioni del 29 luglio 2011, verbale che lei poi ha confermato in sede di interrogatorio, lei dice in riferimento al cantiere Edilraf: "In particolare sull'operazione di Cologno Monzese il costo consuntivo fu di 4 mila e 500 euro al metro quadro a fronte di un'aspettativa di 2 mila e 500 euro. In quella occasione mi fu evidente la sproporzione tra i due importi".

T. A. VALSECCHI – E' corretto.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Quindi conferma anche questi numeri?

T. A. VALSECCHI – Confermo.

OMISSIS

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Ci sono stati poi altri cantieri, altri lavori rispetto ai quali lei ha avuto contezza della sproporzione?

T. A. VALSECCHI – Sì, uno è sicuramente Olbia.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Olbia cos'è?

T. A. VALSECCHI – Olbia era l'ospedale che la Fondazione iniziò a costruire dieci anni fa inizialmente facendo dei lavori di sbancamento perché c'erano delle rocce e ce lo portammo avanti per anni in attesa di sviluppi. Ad un certo punto Don VERZE' decise, sulla base di informazioni penso che avesse avuto dalla politica, dalle ASL o dalla Regione Sardegna, di riprendere i lavori e iniziò la costruzione di questa struttura. Quando iniziò la costruzione non avevamo ancora i permessi, non sapevamo ancora... la Fondazione non sapeva ancora che tipo di patologia avrebbe dovuto seguire, quanti letti sarebbero stati accreditati. Quindi come per Roma vent'anni prima si iniziò ancora un'attività che non aveva un supporto di autorizzazione concreto. Quindi in questi casi è evidente che poi si rifà un pezzo, se ne rifà un altro...

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Ma lei ricorda che...?

T. A. VALSECCHI – Il prezzo?

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Sì.

T. A. VALSECCHI – Dunque, io ricordo perché lo feci presente, a me interessava al di là di tutte le eventuali sovrafatturazioni. Io ricordo che scrissi più volte denunciando che sul benchmarking, ossia sul mercato degli ospedali, per le dimensioni di Olbia che rappresentava circa 220 – 230 posti letto il costo per posto letto era di 250 – 300 mila euro per posto letto, salvo poi essere leggermente più alto in virtù magari di apparecchiature più sofisticate o di bunker per le radiologie, eccetera. Be', ad Olbia il costo finale era ipotizzato in 125 milioni di euro per 220 posti letto che poi diventarono 230. Quindi parliamo di circa 450 – 500 mila euro per posto letto, il che era una follia in quanto non

avevamo un business plan, non era stato costruito un business plan idoneo a giustificare un ritorno per far fronte a questo tipo di investimento, anche perché non avevamo ancora definito con la Regione e con la ASL la tipologia delle prestazioni.

*P.M. DOTT.SSA PEDIO – **Quindi, se non ho capito male, a fronte di un costo medio di circa 250 mila euro a letto, 300 mila, si arrivò a 500 mila a posto letto?***

*T. A. VALSECCHI – **Esatto.***

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Chi lavorava ad Olbia, quali erano i fornitori?

*T. A. VALSECCHI – **I fornitori erano Diodoro e Lora principalmente.***

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Quindi Diodoro e Progetti.

T. A. VALSECCHI – Scusi, e Progetti.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – C'era anche Metodo ad Olbia?

T. A. VALSECCHI – Può darsi che successivamente alla... quando Diodoro ebbe dei problemi subentrò Metodo che di fatto era il figlio, quindi prese il seguito della commessa.

P.M. DOTT.SSA PEDIO - Scusi, non gliel'ho chiesto prima, su Edilraf lavorava Diodoro?

T. A. VALSECCHI – Diodoro e poi Metodo, sì.

VALSECCHI ha anche spiegato che alcuni fornitori, le società DIODORO e METODO, che facevano capo agli ZAMMARCHI, e che principalmente erano coinvolte nel sistema di sovrafatturazioni e retrocessioni in favore di CAL, avevano un trattamento privilegiato nei pagamenti rispetto agli altri fornitori.

Il teste non ha avuto alcuna esitazione nell'indicare le ragioni delle sovrafatturazioni

Teste Assistito VALSECCHI – ud. 15 luglio 2014 (pag. 32 – 33)

*P.M. DOTT.SSA PEDIO – Qual era la finalità di queste sovrafatturazioni, **perché si facevano le sovrafatturazioni?***

T. A. VALSECCHI – La fatturazione avveniva...

P.M. DOTT.SSA PEDIO – A cosa servivano?

*T. A. VALSECCHI – **Servivano a dotare la Fondazione di liquidità per pagare una persona, che era DACCO', che avrebbe aiutato la Fondazione ad ottenere dei benefici economici presso la Regione. Questa era in sintesi la situazione.***

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Quindi servivano a formare dei fondi neri?

T. A. VALSECCHI – Sì, dei fondi, sì.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Lei quindi ha detto che questi soldi venivano retrocessi a chi, a CAL?

T. A. VALSECCHI – Dunque, i soldi venivano retrocessi esclusivamente a CAL o direttamente o tramite altre operazioni.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – E poi, lei dice, questi soldi venivano dati, servivano per essere consegnati a DACCO'.

T. A. VALSECCHI – Sì.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Questo chi glielo disse?

*T. A. VALSECCHI – **Lo disse CAL, perché l'operazione era strutturata in questo modo. Lo disse CAL che era il pagamento a favore di DACCO' per l'attività che lui svolgeva per nostro conto.***

Anche VALSECCHI, dunque, aveva appreso da CAL che i soldi della sovrafatturazioni servivano per pagare DACCO' affinché intercedesse in Regione per ottenere provvedimenti favorevoli alla Fondazione.

Peraltro, al di là di quanto appreso da CAL, VALSECCHI ha riferito di avere assistito alle consegne di buste di denaro contante da parte di ZAMMARCHI Pierino

Teste Assistito VALSECCHI – ud. 15 luglio 2014 (pag. 33 – 34)

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Lei ha mai assistito a delle retrocessioni di denaro da parte dei fornitori?

T. A. VALSECCHI – Guardi, una volta sì, con ZAMMARCHI che consegnò a CAL e CAL mi disse "adesso questi li devo dare a DACCO'". Poi...

P.M. DOTT.SSA PEDIO – No, ce lo può raccontare bene però questo?

T. A. VALSECCHI – Sì, eravamo nell'ufficio...

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Dove eravate, che anno era?

T. A. VALSECCHI – L'anno non me lo ricordo, sarà 2007 o 2008. 2007 probabilmente.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Guardi, lei aveva riferito nel verbale del 2011: "Circa due anni fa", quindi immagino fosse il 2009 più o meno.

T. A. VALSECCHI – Sì, 2009 o 2008. Io adesso veramente ho difficoltà a ricordare. Quindi ero nell'ufficio di CAL, si presentò ZAMMARCHI con una busta, la diede...

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Una busta di carta?

T. A. VALSECCHI – Una busta di carta, la diede...

PRESIDENTE – ZAMMARCHI chi?

*T. A. VALSECCHI – **ZAMMARCHI... il padre, ZAMMARCHI Pierino. La diede e CAL mi disse "questa la devo dare adesso a Piero, a DACCO'". Non so quanto ci fosse nella busta.***

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Ma la busta era di dimensioni medie, grandi?

T. A. VALSECCHI – Sì, medie insomma. Adesso non so quanto...

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Quando entrò ZAMMARCHI disse qualcosa?

T. A. VALSECCHI – No, disse soltanto... consegnò e basta.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – E CAL disse qualcosa a ZAMMARCHI?

T. A. VALSECCHI – Non so se disse "va bene," qualcosa, ma non commentarono nel dettaglio questa operazione.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Le sembrò che CAL sapesse cosa c'era nella busta?

T. A. VALSECCHI – Be', penso proprio di sì.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – E quindi cosa le disse? Scusi, se lo può ripetere.

T. A. VALSECCHI – Mi disse "questi sono... adesso li devo portare a Piero DACCO'".

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Ma disse che era denaro?

T. A. VALSECCHI – Questo non me lo disse che era denaro, però lo arguì. Io non lo vidi.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Perché lei aveva detto: "Mi ha riferito che Pierino aveva portato il contante per DACCO'".

T. A. VALSECCHI – Può essere, non mi ricordo.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Quindi era denaro, lei è certo che fosse denaro.

T. A. VALSECCHI – Certo.

ed ha ricordato uno specifico episodio in cui DACCO', nell'ufficio di CAL, richiese la somma di circa 200.000 Euro

Teste Assistito VALSECCHI – ud. 15 luglio 2014 (pag. 40 - 42)

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Lei ricorda se lei era presente a qualche richiesta di denaro di DACCO'?

T. A. VALSECCHI – Una volta mi ricordo che ero presente, ma normalmente era CAL che mi

diceva, magari anche in presenza poi di DACCO', che c'era necessità di avere dei quattrini.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Ma ricorda un episodio in particolare in cui lei era presente?

T. A. VALSECCHI – Uno me lo ricordo, inizialmente... adesso la cifra esatta... inizialmente se non ricordo male era sui 150 – 200 mila euro, inizialmente. Poi era sempre CAL che interfacciava, quindi difficilmente io ero presente quando c'era questa richiesta specifica. Lo sapevo dopo, in alcuni casi.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Ma c'è stata un'occasione invece in cui lei era presente insieme con DACCO' e CAL e DACCO' fece una richiesta di denaro a CAL?

T. A. VALSECCHI – Sì, ricordo una volta una richiesta specifica di 150 mila euro.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Lei aveva riferito "200 – 250 mila euro".

OMISSIS

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Le stavo chiedendo se lei ha assistito, lei ha detto "sì, un episodio lo ricordo". Ce lo può descrivere, per favore?

*T. A. VALSECCHI – **CAL mi chiamò, lì c'era il signor DACCO' all'interno e disse "c'è necessità di reperire 150 – 200 mila euro". Quindi ci fu questa richiesta specifica di questa somma.***

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Lei era presente? Sentì lei direttamente DACCO'...

T. A. VALSECCHI – Ero presente, sì.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – ...fare la richiesta?

T. A. VALSECCHI – Sì.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Lei ricorda cosa gli disse CAL?

T. A. VALSECCHI – Niente, disse "va bene, dovremo provvedere". Non è che commentasse molto.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Lei aveva riferito questa frase, che CAL disse: "Appena è possibile te li diamo".

T. A. VALSECCHI – Può essere, sì.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Quindi lei ha detto che si trattava di quanto?

T. A. VALSECCHI – Io avevo in mente 150, possono essere 200, non mi ricordo.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Lei aveva riferito "200 – 250 mila euro".

T. A. VALSECCHI – Può essere, sì.

il teste ha poi precisato che i pagamenti in favore di DACCO' avvenivano in contanti.

§ 6.2.- Il nuovo sistema di pagamenti introdotto per la società PROGETTI s.r.l. e l'intervento del fiduciario GRENCI. L'operazione HARMANN.

Il teste ha proseguito nella descrizione dell'evoluzione dei sistemi di pagamento in favore di DACCO', precisando che con riguardo al fornitore PROGETTI s.r.l. (nelle persone di LORA e FRESCHI), tra il 2008 e il 2009 CAL decise che i pagamenti a DACCO' fossero effettuati direttamente dalla PROGETTI, senza passare attraverso retrocessioni in favore di CAL

Teste Assistito VALSECCHI – ud. 15 luglio 2014 (pagg. 72-74)

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Ritorniamo un attimo al tema delle retrocessioni dei pagamenti fatti dai fornitori. Lei ci ha riferito che Metodo, Diodoro e Progetti retrocedevano delle somme di denaro a Mario CAL che le consegnava a DACCO'. C'è stato un momento in cui i fornitori si sono poi interfacciati direttamente con DACCO', quindi senza più passare da CAL?

T. A. VALSECCHI – Sì, c'è stato un... con la Progetti.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Ci può dire quando e come?

*T. A. VALSECCHI – Quando, diciamo che... più avanti, intorno al 2009 immagino, **tra il 2008 e il***

2009. CAL mi chiamò e disse di convocare FRESCHI, che era il direttore amministrativo della Progetti, e GRENCI, che era un funzionario di una società di Lugano che aveva avuto tra i suoi clienti anche il signor DACCO', per metterli in contatto in quanto loro non si conoscevano e mi disse di dire ad entrambi che il regolamento dei pagamenti di retrocessione sarebbero dovuti avvenire direttamente tra la Progetti e GRENCI in Svizzera. Questo è l'episodio che posso riferire perché chiaramente l'ho seguito.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Quindi sostanzialmente i pagamenti, le disse CAL, dovevano avvenire direttamente tra la Progetti e GRENCI?

T. A. VALSECCHI – Sì, in Svizzera.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Poi si ricorda di quale società fosse...?

T. A. VALSECCHI – Sì, la Norconsulting si chiamava.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Ed era un consulente di DACCO', era un fiduciario?

T. A. VALSECCHI – Di DACCO' e anche nostro. Era il fiduciario di DACCO' e anche poi nostro quando eravamo nel business dell'aereo.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Dell'aereo, che poi riferiremo. Quindi da questo momento in poi come si è svolta l'attività di retrocessione?

T. A. VALSECCHI – Direttamente tra le due parti, tra il fornitore e DACCO', con la società che poteva far riferimento a DACCO'.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Lei sa se quei soldi fossero anche questi destinati a DACCO'?

T. A. VALSECCHI – No, era GRENCI che... posso presupporre perché era la persona che seguiva le attività di DACCO', però non so se poi andassero direttamente a lui, ad altri.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – E CAL cosa le disse?

T. A. VALSECCHI – Mi chiese soltanto di mettermi in contatto e di dare questo tipo di informazione..

Su come furono realizzati i pagamenti in favore di DACCO' da parte di LORA e FRESCHI, si dirà nel paragrafo che segue esaminando le dichiarazioni soprattutto di FRESCHI.

Oltre ai pagamenti tramite fornitori, VALSECCHI ha riferito di pagamenti diretti da parte del San Raffaele, o da società controllate dalla Fondazione, in favore di società riconducibili a Pierangelo DACCO'.

Teste Assistito VALSECCHI

P.M. DOTT.SSA PEDIO – La società Harmann?

T. A. VALSECCHI – Sì, la società Harmann è un'operazione dove CAL chiese di fare una verifica tra le situazioni pendenti che aveva la Fondazione per dare incarico a questa società di capire se aveva la possibilità di venirsi incontro e quindi di recuperare quattrini o di avere delle agevolazioni, come nel caso della Joseph Foundation a Gerusalemme, per poter portare a termine progetti che erano in itinere e che non erano ancora stati realizzati.

*P.M. DOTT.SSA PEDIO – **E quanto fu pagato alla Harmann?***

*T. A. VALSECCHI – **510 mila euro.***

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Lei ricorda su quale banca furono pagati questi soldi?

T. A. VALSECCHI – No, furono pagati all'estero, in Austria forse.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – A una banca austriaca di Vienna?

T. A. VALSECCHI – Penso di sì, però non mi ricordo il nome.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – La Erste?

T. A. VALSECCHI – La Erste, è probabile, sì.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Lei ha mai potuto verificare l'attività fatta dalla Harmann, se ci fu una

qualche attività?

T. A. VALSECCHI – Guardi, inizialmente furono fatte delle indagini e fu spiegato il motivo della richiesta, perché fu richiesto alle funzioni del San Raffaele che avevano nei loro libri situazioni critiche, di esplicitarle per poi presentarle alla Harmann per vedere se ci fosse la possibilità di avere un intervento da parte loro. Poi quando fu deciso di pagare la giustificazione che avevamo noi era molto blanda. A richiesta specifica, perché chiaramente fu chiesto a CAL di capire dove fosse la documentazione, come si poteva pagare, lui rispose "la documentazione è presso la Norconsulting. Quando avremo bisogno la potremo chiedere di là". Quindi questa fu la risposta che diede CAL alla richiesta di documentazione.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Quella fattura era una fattura vera?

T. A. VALSECCHI – Sì.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Quella di Harmann?

T. A. VALSECCHI – Sì sì sì.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Vera cosa intende?

T. A. VALSECCHI – Fu emessa da una società che aveva certe caratteristiche.

P.M. DOTT.SSA PEDIO - E la causale?

T. A. VALSECCHI – Il risultato non è che sia stato eclatante per la Fondazione. Cosa intende per vera, scusi, Dottoressa?

*T. A. VALSECCHI (P.M. PEDIO, ndr) – Noi le abbiamo chiesto se quella fattura fosse stata creata... nell'interrogatorio del 16 febbraio 2012 alla pagina 10 le avevamo chiesto se la fattura Harmann era stata creata ad hoc per effettuare un pagamento a DACCO' e lei aveva risposto "**Sì, si tratta di una fattura falsa creata ad hoc e confezionata anche molto male perché la causale era totalmente inconsistente. Mi arrabbiai con CAL dicendogli che questo non era tollerabile**".*

*T. A. VALSECCHI – **Okay, sì. Ossia, da parte mia non fu considerata un'operazione falsa, ma falsa dopo quando l'inconsistenza della documentazione era evidente che non poteva essere il corrispettivo di 510 mila euro per un'attività che non aveva avuto una finalizzazione.***

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Quindi conferma quello che disse all'epoca?'

T. A. VALSECCHI – Sì.

VALSECCHI ha dunque confermato che la fattura emessa dalla società HARMANN era una fattura falsa per dare una giustificazione al pagamento di Euro 510.000 a favore di una società di DACCO' (per maggiori dettagli sull'operazione HARMANN, v. *infra*, capitolo relativo al delitto di riciclaggio contestato ad Antonio SIMONE al capo 17).

§ 6.3.- Riscontri alle dichiarazioni di VALSECCHI in merito all'operazione HARMANN

Le dichiarazioni rese da VALSECCHI in merito all'operazione HARMANN trovavano precisi riscontri nella documentazione acquisita in indagine (cfr. deposizione teste CARILE).

In particolare, è documentalmente provato che in data 1.6.2007 la società HARMANN (società riconducibile a DACCO' e gestita da North Consulting) stipula con HSR un contratto di consulenza, per l'importo di 500.000 euro circa, per la promozione di affari commerciali in paesi via di sviluppo.

HARMANN ha la stessa sede di altre società di cui si serve NC.

HARMANN presenta una relazione di ventidue pagine per l'attività svolta in esecuzione del contratto. **Tale relazione risulta essere la traduzione in inglese di altra relazione fatta da società inglese ad HSR**.
HSR paga (7.8.2007) regolarmente la fattura emessa da HARMANN su c/c di banca di Vienna utilizzato anche per i pagamenti di MTB.
Dalla mail GALLI/CAL emergeva che HARMANN era debitrice con AERVIAGGI per voli a Nizza, Ancona, Olbia.
HARMANN riceve il denaro da HRS il 7.8.2007 e, sette giorni dopo, bonifica la stessa somma (500.000 euro circa) sul c/c di EUROWORLDWIDE. Successivamente (14.7.2008) tale capitale transita da conti EWW a conto HB Bank di Praga di Antonio SIMONE.
In data 22.8.2007 ed in data 11.9.2011 le somme (480.000 euro) transitano da HB Banck in Italia per copertura mutuo ipotecario su immobile in Sardegna di Antonio SIMONE.
In sede di esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di SIMONE viene rinvenuto un verbale della G. di F. di Olbia del 2010 in cui si chiedevano giustificazioni in merito all'importazione di valuta da HB Banck di Praga. SIMONE spiegava ai finanzieri che si trattava di denaro proveniente da suoi conti esteri.

§ 6.4.- L'operazione EUROWORLDWIDE

Ulteriore pagamento diretto a DACCO' dal San Raffaele, o meglio dalla società ASSION controllata dalla Fondazione, riferito da VALSECCHI è quello effettuato in favore della società EUROWORLDWIDE LLC.
In questo caso viene costruita da CAL e DACCO' una operazione negoziale priva di qualsiasi senso commerciale, per giustificare la corresponsione alla predetta società di Euro 2.000.000 corrisposti con cinque bonifici bancari eseguiti tra il 27 dicembre 2007 e il 13 febbraio 2009.
Quando già il San Raffaele, attraverso l'acquisizione della società ASSION, aveva acquistato l'aereo in una operazione commerciale che si rivelò costosissima, la stessa società ASSION stipula con la EUROWORLDWIDE LLC (società riferibile a Pierangelo DACCO') un contratto con cui la incarica di ricercare sul mercato un aereo con determinate caratteristiche.
Il contratto peraltro prevedeva che, qualora la EUROWORLDWIDE avesse individuato l'aeromobile di interesse, ma la ASSION non avesse proceduto all'acquisto, ASSION avrebbe dovuto corrispondere una penale di Euro 2.000.000[15]

Teste Assistito VALSECCHI – ud. 15 luglio 2014 (pagg. 82 – 85)

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Lei ricorda la società Euro Worldwide?
T. A. VALSECCHI – Sì.
P.M. DOTT.SSA PEDIO – Ci può dire che tipo di rapporti avete avuto?
T. A. VALSECCHI – Io personalmente non ho mai conosciuto nessuno della Euro Worldwide. ***Della***

[15] Sull'operazione EUROWORLD WIDE v., diffusamente, anche le dichiarazioni del Ten. Col. CARILE all'udienza del 29 maggio 2014 (pagg. 117 e ss.) in cui il teste ricostruisce gli accertamenti eseguiti indicando anche i conti correnti su cui EUROWORLD WIDE riceve la somma con la causale della penale contrattuale. Anche Pierangelo DACCO', negli interrogatori del 18 novembre e del 16 dicembre 2011 ha in sostanza ammesso che si trattava di una costruzione negoziale fittizia diretta a risarcire degli asseriti (e mai provati) danni che DACCO' avrebbe riportato per la rinuncia di CAL a partecipare al progetto AirAmbulance. La documentazione concernente l'operazione EUROWORLD WIDE è stata prodotta dal P.M. all'udienza del 16 marzo 2016.

Euroworldwide ci rendemmo conto quando nei conti della Assion apparve un tipo di operazione che costò non so se 2 milioni o 2 milioni e mezzo di euro, che era così strutturata: era stato dato incarico da parte della Assion, quindi da parte di CAL, di una ricerca di un aereo che avesse certe caratteristiche, quindi un aereo molto importante ad un certo prezzo. La Euroworldwide eseguì questo tipo di ricerca, identificò una serie di aerei che avevano le caratteristiche richieste e il prezzo che era stato richiesto. Faccio presente che noi l'aereo l'avevamo già *e...*

P.M. DOTT.SSA PEDIO – In che periodo si inserisce questo contratto rispetto a quello di acquisto della Assion?

T. A. VALSECCHI – Circa un anno dopo grosso modo, mentre l'aereo era ancora negli Stati Uniti.

OMISSIS

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Quindi nell'attesa dell'aereo ci fu questa operazione.

T. A. VALSECCHI – Esatto, questa operazione che consisteva nell'incarico di una società Euro Worldwide di trovarne un altro con certe caratteristiche, con una penalità nel caso loro avessero trovato un aereo con queste caratteristiche e la Assion non l'avesse acquistato di pagare una penalità di 2 milioni di euro.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Questa penalità fu poi pagata?

T. A. VALSECCHI – Sì.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – E l'aereo fu trovato?

T. A. VALSECCHI – Be', sì, fu trovato ma non fu acquistato, perché loro svolsero il loro compito, nel senso che identificarono una serie di aerei con quelle caratteristiche, malgrado ciò la Assion non aderì a quella richiesta e quindi si sottopose al pagamento di una penale.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Ma questa penale a lei sembrò normale?

T. A. VALSECCHI – No, non sembrava normale la richiesta di un altro aereo.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Non le sembrava normale?

T. A. VALSECCHI – Eh no.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – E il pagamento di una penale così alta per un'attività infruttuosa?

T. A. VALSECCHI – Nemmeno.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Lei disse qualcosa a CAL?

T. A. VALSECCHI – Be', certo.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – E cosa disse?

T. A. VALSECCHI – Disse che...

P.M. DOTT.SSA PEDIO – No, lei cosa disse a CAL

T. A. VALSECCHI – Dico "ma scusa...", perché lo seppi dopo dai documenti, quando arrivarono i documenti contabili perché poi venivano passati alla contabilità per la registrazione e il pagamento. Quindi gli chiesi motivo di questa decisione e lui disse che questo aereo non arrivava e quindi lui aveva premura di avere l'aereo e poi avrebbe addebitato agli altri i costi per il ritardo. Insomma diede delle giustificazioni che comunque... va be', insomma.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Ha detto che la somma fu pagata. Ci sa dire di chi era la Euro Worldwide?

T. A. VALSECCHI – Io al momento non lo seppi, non sapevo di chi fosse.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – E quand'è che l'ha saputo?

T. A. VALSECCHI – Poi lo disse CAL che era riconducibile, non so se fosse di proprietà partecipata, che era riconducibile a DACCO'.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Quindi avete pagato questi 2 milioni. Lei l'ha vista l'attività di ricerca che la Euro Worldwide aveva fatto?

T. A. VALSECCHI – Sì, la pagina di screening, avevano mandato delle brochure di aerei che avevano certe caratteristiche, avevano fatto un lavoro di scouting.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Questa pagina?
*T. A. VALSECCHI – **Be', pagina, due pagine, c'erano delle brochure di aerei che avevano queste caratteristiche.***

§ 6.5.- Riscontri alle dichiarazioni di VALSECCHI in merito all'operazione EUROWORLDWIDE

Le dichiarazioni rese da VALSECCHI in merito all'operazione Euroworldwide hanno trovato significativi riscontri nella documentazione acquisiti nel corso delle indagini.

In particolare, come chiarito in dibattimento dal teste CARILE (cfr. trascrizioni), dall'incrocio tra la documentazione proveniente da CAL e le mail a lui riferibili emergeva un interesse di HSR ad acquistare un aereo di una società neozelandese, la ASSION.

HSR finanziava la società Fin Raf, la quale, a sua volta, finanziava altra società (AERVIAGGI) per acquistare le quote della ASSION che deteneva l'aeromobile. L'aereo era acquistato per consentire a Don VERZE' di recarsi direttamente in Brasile, ove vi erano le società dell'uva di HSR. In una zona dell'aereo era stato predisposto un tavolino per consentire a CAL di giocare a carte. L'aereo, inoltre, era stato munito di rete WIFI: si trattava, all'epoca, di migliorie molto costose per HSR, considerato lo stato di crisi in cui l'ente versava.

L'acquisto dell'aereo avveniva il 25 giugno 2007. In totale HSR pagava 36 milioni di euro per l'operazione ASSION. All'epoca HSR non versava in buone acque e non aveva la disponibilità finanziaria per l'acquisto. Le fatture venivano, pertanto, scontate da una società di factoring.

In base alle mail di CAL (GALLI) risultava che l'aereo acquistato era stato utilizzato, in precedenza, da persone legate a DACCO'. In particolare, risultavano prenotazioni nel periodo 2007-2009 per voli a Nizza ed altre località. Nel capodanno 2010 era stato effettuato un volo a Saint Marten (Caraibi) molto costoso. Per la prenotazione veniva indicato il nome di Franco Cernigliaro (autista DACCO'), il quale comunicava, poi, alla GALLI, le persone che si imbarcavano.

HSR non aveva struttura per gestire l'aereo. Il mezzo veniva, pertanto, dato in gestione alla società ALBA SERVIZI del gruppo Finvest.

Dal P.C. della GALLI risultavano le fatture emesse nei confronti delle società che formalmente risultavano avere utilizzato l'aereo, in particolare la società austriaca HARMANN o la società EUROSAT. Tali società risultavano riferibili a DACCO' e a SIMONE.

Per il pagamento di queste fatture ALBA SERVIZI si rivolgeva alla segreteria di Mario CAL e non alle società HARMANN e ad EUROSAT.

Dall'analisi della documentazione emergeva che HSR, tramite ASSION, aveva delegato altra società (EUROWORLDWIDE, società di Santo Domingo che aveva ad oggetto la commercializzazione dell'olio di cocco in Italia) per l'acquisto di altro aereo (Bombardier Modello Global Express). La commissione richiesta era del 6%, ben superiore a quello richiesto per transazioni analoghe. Il mandato prevedeva la corresponsione del 6% (2 milioni di euro circa) anche nel caso in cui ASSION avesse deciso di non dare corso all'acquisto.

La ricerca fatta da EUROWORLDWIDE consisteva in cinque pagine scaricate da internet su sito pubblico.

Si verifica, dunque, un flusso di denaro da ASSION a EUROWORLDWIDE, tra il 2007 ed il 2009, per un totale di 2.180.000 euro quale commissione per la ricerca dell'aereo da acquistare. La

provvista proveniva da HSR (da notare che HSR non aveva mai presentato i bilanci alla Prefettura di Milano, come previsto per legge).
In particolare il 17.3.2008 ASSION comunicava ad EUROWORLDWIDE che rinunciava all'acquisto dell'aereo e riconosceva ugualmente la commissione. Destinatario della missiva era tale Mr. Mondon e autore e firmatario della missiva era lo stesso Mr. Mondon. All'evidenza si trattava di corrispondenza fittizia predisposta da NC per giustificare il flusso finanziario.
La riferibilità di ASSION a DACCO' risulta dalla documentazione trasmessa dalla fiduciaria NC, in base alla quale DACCO' è il "*beneficial owner*" della società.
Nelle mail GALLI/CAL non viene mai rivelato il nome del reale titolare della ASSION.

§ 6.6.- Il ruolo di Pierangelo DACCO'

VALSECCHI ha, dunque, con precisione contribuito a ricostruire alcuni dei pagamenti indicati nel capo di imputazione n. 16.
In merito alla figura ed al ruolo di Pierangelo DACCO', VALSECCHI ha riferito che gli fu presentato da Mario CAL tra il 2006 e il 2007.
CAL glielo presentò dicendo "*è la persona che collaborerà con noi*". VALSECCHI ha precisato che non venne mai concluso alcun contratto di consulenza con DACCO'.
Sulle ragioni dei pagamenti in favore di DACCO', VALSECCHI ha dichiarato

Teste Assistito VALSECCHI – ud. 15 luglio 2014 (pagg. 35 – 36)

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Per quale motivo CAL dava questo denaro a DACCO'?
T. A. VALSECCHI – La giustificazione di CAL, a meno che giustificazione fosse, comunque quello che diceva a noi era che il ***DACCO' era la persona che poteva aiutare la Fondazione in un'attività, chiamiamola, di lobby per fare ottenere alla Fondazione e ad altri alcuni benefici di natura economica, considerata la situazione precaria in cui si trovava la Fondazione.***
*P.M. DOTT.SSA PEDIO – **E in particolare su chi agiva DACCO'?***
*T. A. VALSECCHI – **CAL diceva genericamente, ma diceva con i vertici della Regione.***
P.M. DOTT.SSA PEDIO – Della Regione Lombardia?
T. A. VALSECCHI – Della Regione Lombardia, sì.
P.M. DOTT.SSA PEDIO – Quindi era sostanzialmente il tramite con i politici e funzionari?
T. A. VALSECCHI – Ritengo di sì.
P.M. DOTT.SSA PEDIO – Cioè, questo le disse CAL?
T. A. VALSECCHI – Con i vertici della Regione.
P.M. DOTT.SSA PEDIO – Della Regione Lombardia.
T. A. VALSECCHI – Sì, esatto.

aggiungendo di aver parlato di DACCO' con BOTTI, il quale era rimasto sorpreso della presenza di DACCO' presso il San Raffaele, e con Danilo DONATI

Teste Assistito VALSECCHI – ud. 15 luglio 2014 (pagg. 43 – 46)

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Lei ha mai parlato con qualcun altro all'interno del San Raffaele della figura di DACCO'?
T. A. VALSECCHI - Sì, se ne parlò perché comunque non era una persona sconosciuta, anche per il fatto che il nostro direttore generale, Dottor Botti, dimostrava di conoscerlo perfettamente
OMISSIS

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Quali erano i rapporti tra Botti e DACCO'?
T. A. VALSECCHI – Io non lo so se non per qualche frase detta da Botti, non dovevano avere un gran buon rapporto.
P.M. DOTT.SSA PEDIO – E da che cosa lei lo capì?
T. A. VALSECCHI – Perché mi disse "ma cosa fa lui qui?" Mi disse anche che avevano avuto dei problemi in passato, quindi ero a conoscenza che non ci fossero dei rapporti molto stretti o comunque della massima cordialità.
OMISSIS
P.M. DOTT.SSA PEDIO – Le disse qualcosa in più Botti della presenza di DACCO' presso il San Raffaele?
T. A. VALSECCHI – Sì, fu sorpreso perché in una occasione durante un incontro in Regione dove Botti partecipava, perché Botti partecipava frequentemente con la Regione, c'era Botti, c'era CAL e c'era anche DACCO' in quella occasione, e quando tornò Botti mi disse "ma non capisco perché al tavolo ci fosse anche DACCO'". Ecco, questo è un episodio di cui mi ricordo.
P.M. DOTT.SSA PEDIO – Quindi era infastidito di questo?
T. A. VALSECCHI – Sorpreso e non riusciva... cioè, non capiva la motivazione.
P.M. DOTT.SSA PEDIO – Non capiva per quale ragione fosse stato coinvolto anche DACCO'.
T. A. VALSECCHI – Che fosse stato presente, sì.
OMISSIS
P.M. DOTT.SSA PEDIO – Lei ha parlato con qualcun altro nel San Raffaele di DACCO'?
T. A. VALSECCHI – Be', sì, di DACCO' ne abbiamo parlato se c'era DONATI che parlava più che altro lui di DACCO'. Adesso non mi ricordo se se ne parlò, però può darsi perché...
P.M. DOTT.SSA PEDIO – E DONATI cosa diceva?
T. A. VALSECCHI – DONATI diceva "ho visto DACCO', è frequentemente qui DACCO'". Io avevo l'impressione che lui sapesse un qualcosa di più, però io non...
P.M. DOTT.SSA PEDIO – DONATI?
T. A. VALSECCHI – Io non ne parlai mai con lui di questo.
P.M. DOTT.SSA PEDIO – Le sembrò che fosse a conoscenza di qualcosa di più?
T. A. VALSECCHI – Di qualcosa di più.
P.M. DOTT.SSA PEDIO – Ma questo perché, per il rapporto che aveva con CAL?
T. A. VALSECCHI – Sì sì, lì c'era anche un po' un'abitudine di parlare molto con le persone che magari non erano direttamente interessate. ***DONATI era uno di questi, raccoglieva le confidenze sia di Don VERZE' che anche di CAL in alcuni casi. Molte cose le sapeva lui e non le sapevamo noi, ecco.***

In merito alle ragioni dei pagamenti in favore di DACCO', VALSECCHI, richiesto se avesse messo in collegamento determinate dazioni di danaro a specifiche attività che coinvolgessero Regione Lombardia, ha richiamato la legge sui contributi no profit e la legge n. 7 del 2010 relativa agli incrementi tariffari per gli IRCCS e le strutture sanitarie collegate alle Facoltà di Medicina

Teste Assistito VALSECCHI – ud. 15 luglio 2014 (pagg. 36 e 37)

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Lei fece qualche collegamento nella sua mente tra quel denaro e qualche attività che c'era in quel momento?
T. A. VALSECCHI – Eh be', sì.
AVV. MERLINI – C'è opposizione a questa domanda, Presidente.
PRESIDENTE – Ha chiesto soltanto se lui ha pensato qualche cosa, non...

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Allora, c'era qualche attività in quel periodo che vi coinvolgeva molto e che proveniva dalla Regione Lombardia?

T. A. VALSECCHI – Erano due le attività che in quel... due, prima e poi la seconda, non so collocare questo episodio se in occasione della prima o della seconda. C'erano in corso delle emissioni di... o delle emanazioni di normative che tendevano a favorire anche il San Raffaele.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Se lei ci dice solo i numeri delle Leggi e poi ci torneremo.

T. A. VALSECCHI – Sì, la prima è la Legge 34 del 2008 e la seconda...

P.M. DOTT.SSA PEDIO – 2007.

T. A. VALSECCHI – 2007, e la seconda è la Legge 7 del 2009.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – 2010.

T. A. VALSECCHI – Sì, la prima... sì, 2009 – 2010.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – 7/2010. Solo se ci vuol dire il titolo di queste Leggi e poi ci torneremo in modo più specifico.

T. A. VALSECCHI – La Legge 34 era una Legge che permetteva alle strutture no profit che operavano in Lombardia di avere la possibilità di ottenere dei finanziamenti a fondo perduto per una serie di progetti o di acquisizioni, attrezzature, eccetera, tese a favorire l'accesso all'ospedale o comunque le cure a utenti lombardi. Questa era la Legge...

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Perfetto. Invece la 7 del 2010?

T. A. VALSECCHI – La 7 era destinata ad istituti di ricerca a carattere scientifico pubblici e privati convenzionati con l'università con tutta una serie di caratteristiche ...

§ 7.- Le dichiarazioni di Stefania GALLI

§ 7.1.- I rapporti tra CAL e Pierangelo DACCO'

Già in apertura del presente capitolo si sono riportate alcune dichiarazioni molto significative rese in dibattimento dalla teste GALLI, evidenziandosi l'attendibilità della testimone la quale, avendo lavorato come segretaria personale di Mario CAL dal 1995 al 2011, aveva instaurato con lui un rapporto di grande fiducia.

Stefania GALLI ha, in primo luogo, confermato che, dopo le dimissioni dal consiglio di amministrazione della Fondazione, CAL le chiese di raccogliere dei documenti, dei fascicoli che intendeva portare via e che furono poi consegnati a Danilo DONATI (v. trascr. ud. 3 luglio 2014, pagg. 13 – 16).

In merito alla conoscenza di Pierangelo DACCO' ha riferito

Teste GALLI – ud. 3 luglio 2014 (pag. 25 – 26)

P.M. - Chi è Pierangelo DACCO', signora GALLI?

TESTE GALLI - Il signor Pierangelo DACCO' è un imprenditore che ha iniziato a frequentare diciamo il San Raffaele, avere rapporti con il Dottor CAL indicativamente nel... dico "indicativamente" perché non ricordo il periodo proprio preciso, mi sembra 2005. Io non lo conoscevo, non l'avevo mai conosciuto, e quindi come tutte le persone che avvicinavano il Dottor CAL io chiesi a lui che tipo di filtro dovessi fare, cioè qual era il modo con cui io mi dovevo rapportare con lui, perché ovviamente lui mi dava sempre delle indicazioni sugli interlocutori con cui avevamo rapporti di lavoro, e lui ***mi aveva detto che era una persona che ci avrebbe potuto aiutare nelle pratiche in Regione.*** *E poi ha continuato sempre più a lavorare... lui è venuto molto spesso da noi negli anni, quindi si vedeva frequentemente con*

il Dottor CAL.

*P.M. - **Con che frequenza veniva presso il Dottor CAL? Più o meno.***

*TESTE GALLI - **Veniva almeno credo una volta alla settimana.** Poi c'erano dei periodi che magari lui era assente perché lui viaggiava anche, faceva anche dei viaggi spesso in Sud America, mi sembra in Cile, in Argentina, e quindi... però almeno una volta alla settimana direi, insomma, comunque molto di frequente.*

P.M. - Molto di frequente.

TESTE GALLI - E gli appuntamenti erano sempre annotati nelle nostre agende.

P.M. - Erano annotati nelle vostre agende?

TESTE GALLI – Sì, sì.

OMISSIS

P.M. - Tra le indicazioni che le aveva dato CAL c'era anche quella di ricevere sempre e comunque DACCO'? Cioè lei aveva...?

TESTE GALLI – Sì, cioè se mi telefonava per fissare un appuntamento normalmente io trovavo uno spazio, sì.

P.M. - Quindi le aveva detto di dare una certa disponibilità?

TESTE GALLI – Sì, certo.

P.M. - E capitava anche che lui telefonasse e ottenesse appuntamenti nello stesso giorno, a distanza di poche ore?

TESTE GALLI - Sì.

In merito agli incontri tra CAL e DACCO', che la GALLI ha riferito essere sempre stati molto brevi e comunque mai più lunghi di mezz'ora, va evidenziato che l'analisi delle agende tenute da Stefania GALLI ha consentito di ricostruire il numero degli incontri (almeno quelli fissati preventivamente) tra CAL e DACCO' tra il 2006 e il luglio 2011 in ben **208 appuntamenti**[16].
La teste ha inoltre aggiunto

Teste GALLI – ud. 3 luglio 2014 (pag. 38)

TESTE GALLI – Sì. Gli incontri tra il Dottor CAL e il signor DACCO' erano sempre e solo loro, ad eccezione del fatto, come ho già citato prima, che qualche volta il Dottor CAL lo accompagnava dal Presidente[17], se no gli incontri tra il Dottor CAL e il signor DACCO' erano sempre loro due da soli.

In merito al ruolo di DACCO', la GALLI, oltre alle dichiarazioni riportate in apertura, ha riferito

Teste GALLI – ud. 3 luglio 2014, pag. 70 – 71)

P.M. – Senta, a cosa servivano tutti questi soldi che venivano dati a DACCO'? Cosa faceva DACCO' per il San Raffaele?

TESTE GALLI – Allora, lui aiutava il San Raffaele nello snellimento delle pratiche, aiutava, non so, a monitorare l'andamento di quello che era lo stato delle pratiche; in particolare, io ricordo che il signor DACCO' aveva aiutato molto il San Raffaele quando la Regione aveva elaborato la legge 34 nel 2007, credo, e la legge 7 successiva, nel 2010 ...

[16] Di cui 11 incontri nel 2006, 47 incontri nel 2007, 31 nel 2008, 43 incontri nel 2009, 78 incontri tra il 2010 e sino al suicidio di Mario CAL del 18 luglio 2011 (v. in proposito dichiarazioni Col. CARILE: pag. 130 trascr. ud. 29 maggio 2014).

[17] Il Presidente don VERZE' era evidentemente informato del rapporto con DACCO' e dei pagamenti effettuati in suo favore. D'altronde, dall'esame delle agende di Carlo LUCCHINA sono risultati incontri con il Presidente FORMIGONI, alla presenza di VERZE', CAL e DACCO'.

OMISSIS
E per la legge 34 posso aggiungere come particolare che mi ricordo che il signor DACCO' aveva indicato il Professor Zangrandi come un consulente che avrebbe potuto aiutare nella compilazione di questi progetti, mandava spesso un suo collaboratore a verificare, a dare un supporto per l'elaborazione dei progetti, che poi sono stati presentati e approvati e quindi finanziati.

Ha altresì rammentato che CAL chiedeva a DACCO' di *monitorare* i pagamenti della Regione, oltre che occuparsi delle funzioni non tariffabili

Teste GALLI – ud. 3 luglio 2014 (pagg. 79 – 81)

TESTE GALLI – Allora, riferito a leggi specifiche oltre a queste due no. Io ricordo che però ***il Dottor CAL gli chiedeva di monitorare, come dire, i mandati di pagamento che venivano effettuati****, che fossero abbastanza veloci, c'era sempre problema di liquidità e insomma quindi monitorare un po' questa situazione. Poi era stata presentata una pratica sul riconoscimento del distaccamento di Ville Turro come istituto scientifico, quindi mi pare di ricordare che anche su quello fosse stata data copia della documentazione al signor DACCO', cioè pratiche che venivano presentate in Regione delle quali lui poteva monitorare l'andamento piuttosto che intervenire se era il caso, sì.*

P.M. – Senta, lei ricorda se CAL si rivolse a DACCO' anche per ottenere dei finanziamenti ulteriori, cioè diversi dai rimborsi dei DRG?

TESTE GALLI – Guardi, ritengo che ci fossero sicuramente delle altre voci tipo funzioni aggiuntive piuttosto che altre. Sì, tutto ciò che era il rapporto con la Regione, sì, veniva sempre sottoposto a lui.

P.M. - Ma in particolare ricorda qualcosa in relazione alle funzioni?

TESTE GALLI - Ricordo che era stato coinvolto, però in questo momento non ricordo altro. Cioè, sì, però delle funzioni sì, mi ricordo, cioè erano voci extra DRG che venivano riconosciute al San Raffaele e che...

PRESIDENTE – Ecco, ma perché rimanga, lei "le funzioni" intende le funzioni non tariffabili? Cosa intende?

TESTE GALLI – Sì, funzioni credo che fossero delle voci che non rientravano nel DRG ma che in virtù del fatto che la struttura avesse determinati requisiti di tecnologia insomma, di ricerca, di didattica, quindi davano un apporto maggiore e dovevano essere, come dire, considerate al di fuori del DRG. Io questo è quello che ricordo di queste che credo venissero chiamate funzioni non tariffabili, insomma, che però andavano un po' discusse, nel senso, ovviamente non erano comprese in quelli che erano i DRG. Poi è un discorso un po' più tecnico, io faccio un po' fatica, ma spero di essere stata corretta e chiara.

OMISSIS

P.M. – Cioè lei dice che DACCO' veniva investito da CAL anche per procurare questi finanziamenti, cioè per...?

TESTE GALLI – Sì, sì, seguire... sì, sì sì.

P.M. – Senta, lei dice questo per averlo saputo da CAL?

TESTE GALLI - Sì.

P.M. - Ma anche per qualche altra circostanza?

TESTE GALLI – Allora, sicuramente l'avevo sentito dal Dottor CAL e...

PRESIDENTE - Anche per qualche altra circostanza?

TESTE GALLI – Allora, sicuramente dal Dottor CAL sì. Può essere che venissero... però non sono sicurissima, ma... che venissero presentati come dei... che forse erano stati dati degli

appunti al signor DACCO'[18]*, e se questo è avvenuto è sempre avvenuto tramite il Dottor CAL, però...*

In merito al *know-how* di DACCO', al tipo di apporto che Io stesso forniva al San Raffaele, Stefania GALLI ha riferito unicamente di ***entrature*** in Regione dell'imputato e di un rapporto privilegiato con il Presidente Roberto FORMIGONI

Teste GALLI – ud. 3 luglio 2014 (pagg. 71 – 72)

P.M. – Senta, ma che tipo di apporto dava DACCO' al San Raffaele rispetto a queste leggi? Cioè che tipo di attività faceva? Intanto, DACCO' era un esperto in materia sanitaria, che lei sapesse, era un medico, era...?

TESTE GALLI – No, non credo... no, non è medico. ***Credo che lui avesse delle entrature in Regione*** *che gli permettevano di conoscere, avere informazioni, dettagli che potevano ovviamente aiutare e favorire quindi l'ospedale.*

Teste GALLI – ud. 3 luglio 2014 (pagg. 86 – 87)

P.M. - ... Comunque quello che a me premeva contestare alla Teste era questa risposta, e cioè "Ritengo che fossero dei corrispettivi pagati a DACCO' per una serie di servizi e prestazioni che DACCO' riusciva a fornire al San Raffaele grazie alle sue entrature all'interno di Regione Lombardia ed in particolare al suo rapporto privilegiato con il Presidente FORMIGONI". Questo lei ha dichiarato nel verbale del 3 settembre 2011 alla pagina 8.

PRESIDENTE – Ricorda di aver dichiarato questo?

TESTE GALLI - Sì.

PRESIDENTE – Ecco, e però ci chiarisca come fa a sapere queste circostanze, cioè delle entrature di DACCO' e del suo rapporto con FORMIGONI.

TESTE GALLI – Allora, io questo... allora, scusate, giusto per spiegare anche la mia affermazione di prima. Allora, che il signor DACCO' avesse un rapporto privilegiato con il Presidente...

AVV. SIMEONI – Scusi, non si sente. Avesse un rapporto...?

TESTE GALLI – ***Avesse dei rapporti particolari, privilegiati con il Presidente, questo io...***

AVV. SIMEONI – Presidente... può fare il nome?

TESTE GALLI – Presidente FORMIGONI. Io l'avevo sentito anche dal Dottor CAL nel senso che comunque lui aveva un rapporto anche di amicizia con il Presidente FORMIGONI. Allora, quindi sicuramente lo confermo. Quando mi è stato chiesto poco fa come il signor DACCO' ... nel senso, io pensavo che voi mi steste chiedendo chi erano i suoi interlocutori nell'ambito della Regione al di fuori di questo rapporto che il signor DACCO' aveva col Presidente FORMIGONI, allora ho risposto "Non lo so", se questo può servire come spiegazione alla mia risposta.

P.M. – Quindi, se non ho capito male, lei dice "So che DACCO' aveva un rapporto privilegiato col Presidente FORMIGONI", ma non vorrei sovrappormi alla Teste, "Non so con chi altri avesse rapporti in Regione"?

TESTE GALLI – Sì, sì, esatto, quando io ho detto "Non so" quando lei mi ha chiesto, voi mi avete chiesto come lui poi... io non so quali altri interlocutori nello specifico lui consultasse o con cui si relazionasse, quindi ho risposto "Non lo so", okay. ***Confermo che sapevo ed ero a***

[18] Come nella vicenda FSM, per quanto riferirà PASSERINO, a DACCO' venivano consegnati degli appunti, essendo lo stesso privo di qualsiasi conoscenza tecnica in materia amministrativa e sanitaria.

conoscenza di questo rapporto privilegiato, che peraltro mi risulta anche essere un rapporto di amicizia, questo perché io l'ho saputo direttamente dal Dottor CAL.

La teste è stata ancora più esplicita in merito al ruolo di Pierangelo DACCO' riferendo quanto le veniva detto da Mario CAL

Teste GALLI – ud. 3 luglio 2014 (pagg. 88 – 89)

P.M. - Lei ricorda se CAL le fece qualche confidenza in merito ai suoi rapporti con DACCO' e all'attività che svolgeva DACCO'?

TESTE GALLI – No, lui non ha... allora, il Dottor CAL non ha mai... non ha mai nascosto il fatto che ci fosse questo rapporto molto stretto con il Presidente FORMIGONI, quindi... tant'è che in alcune situazioni lui, ***il Dottor CAL, scusatemi, mi diceva che aveva parlato con DACCO' perché poi il signor DACCO' sarebbe andato da Roberto, chiamandolo in modo proprio molto... amichevole, insomma, piuttosto che frasi del tipo "Dal suo capo".***

P.M. – ***"Dal suo..."****?*

TESTE GALLI – ***"Capo".***

P.M. – ***"Capo"****?*

TESTE GALLI – Mh mh.

P.M. - ***Riferendosi al Presidente FORMIGONI?***

TESTE GALLI - ***Sì.***

P.M. – ***"Capo" di DACCO'?***

TESTE GALLI – ***Sì.*** *Quindi cioè non nascondeva che ci fosse questo rapporto di privilegio, di amicizia, di...*

Emerge ancora una volta, dalle parole di Mario CAL, riferite da Stefania GALLI, il ruolo di DACCO' quale persona di stretta fiducia di FORMIGONI.

D'altro canto, è assai indicativo – e questo sarà riferito anche da PASSERINO e MAUGERI per l'ente ospedaliero da loro diretto – che **la GALLI abbia indicato le procedure amministrative (finanziamenti progetti no profit; funzioni non tariffabili; rimborsi) che CAL affidava a DACCO', e per le quali gli consegnava somme di denaro, e quale specifico know-how di DACCO'** ***il rapporto di amicizia*** **con Roberto FORMIGONI, addirittura definito quale "capo" di DACCO'.**

Anche in questo caso non si tratta di frasi di CAL meramente suggestive.

Esse provengono da chi gestiva il rapporto con DACCO' e gli corrispondeva somme di denaro.

E d'altro canto, nessuna altra plausibile spiegazione alternativa è stata fornita per tali pagamenti.

§ 7.2.- La consegna di buste di denaro e i successivi bonifici in favore delle società di DACCO'.

La teste GALLI è stata molto precisa nel riferire della consegna di buste contenenti contanti da parte di Pierino ZAMMARCHI a Mario CAL, aggiungendo che in assenza di CAL, era stata lei stessa a ricevere le buste per poi consegnarle al vice presidente del San Raffaele.

Teste GALLI – ud. 3 luglio 2014 (pagg. 44, 45, 48, 49)

P.M. - Molto veloce. Senta, lei ha fatto riferimento nelle sue audizioni alla consegna di alcune buste di denaro.

TESTE GALLI - Sì.

P.M. - Ci vuol spiegare di che si tratta?

TESTE GALLI – Allora, le buste venivano consegnate solo dal signor Pierino ZAMMARCHI e...
P.M. - Intanto cos'erano, delle buste...?
TESTE GALLI - Buste di contanti.
P.M. - Contenenti dei contanti?
*TESTE GALLI – **Contenenti dei contanti. Questo lo so perché le buste a un certo punto venivano consegnate anche a me, evidentemente su indicazione del Dottor CAL; io ricevevo la busta e la mettevo nell'ufficio del Dottor CAL, il quale qualche volta o tratteneva la busta, qualche volta la apriva e qualche volta mi diceva di riporla in una cassaforte che c'era nella vicepresidenza, e queste buste quando il Dottor CAL le apriva contenevano delle banconote di circa... da 500 euro.***
P.M. - Da 500 euro?
TESTE GALLI - Sì.
P.M. - CAL le disse che sarebbero state consegnate delle buste contenenti denaro?
TESTE GALLI – Mi... sì.
P.M. - Cioè l'avvisò?
TESTE GALLI – Sì, che ZAMMARCHI avrebbe portato una... sì, delle buste, e io dovevo prenderle. Poi io non sapendo se il Dottor CAL le...
P.M. - Ma le disse che contenevano denaro?
TESTE GALLI – No. Però io poi ho visto, lui le ha aperte e io ho visto.
P.M. - Quindi ZAMMARCHI veniva in ufficio e consegnava o a CAL personalmente...
TESTE GALLI – Sì, o a me.
P.M. - ...o a lei delle buste contenenti del denaro contante?
TESTE GALLI – Sì, sì.
OMISSIS
P.M. - Lei ricorda più o meno quando è iniziata questa diciamo abitudine di portare delle buste di denaro?
TESTE GALLI - Che io sappia, che io sappia e che ricordi, indicativamente nel 2005 direi.
P.M. - Ricorda con che frequenza venivano portate?
TESTE GALLI – Allora, direi una volta al mese ma qualche volta è capitato di più ma credo su richiesta del Dottor CAL.
P.M. - Ci spieghi meglio.
TESTE GALLI - Nel senso che, anziché magari venire una volta al mese, le buste venivano consegnate magari anche due volte, ma questo credo dipendesse dalle richieste che il Dottor CAL faceva.
OMISSIS
P.M. - Quindi diciamo che la prassi era circa una volta al mese, ogni tanto anche di più?
TESTE GALLI – Sì, più o meno, sì.
P.M. - Anche di più, e lei ritiene su richiesta di CAL probabilmente?
TESTE GALLI – Beh, sì, sì.
P.M. - Erano voluminose queste buste?
TESTE GALLI – Sì, abbastanza, tre/quattro centimetri.

Peraltro, nel corso della deposizione sono stati mostrati alla teste degli estratti dei suoi quaderni di lavoro sottoposti a sequestro, dove la GALLI annotava la consegna delle buste quando era lei stessa a riceverla (v. pagg. 53 – 56 trascrizioni udienza del 3 luglio 2014 nonché estratti dei

quaderni di lavoro prodotti al Tribunale[19]), e in cui la teste ha riconosciuto la propria calligrafia e le annotazioni relative alle consegne delle buste da parte di Pierino ZAMMARCHI.
La GALLI ha riferito di avere avuto contezza della consegna delle buste di danaro a Mario CAL sino all'anno 2008.
Successivamente, come in parte confermato dai testi ZAMMARCHI Gianluca e BEZZICCHERI[20], il sistema dei pagamenti sarebbe cambiato.
In particolare, essendo stato Pierino ZAMMARCHI sottoposto ad indagini per gravi fatti di reato, per ragioni reputazionali Mario CAL aveva deciso di trasferire i rapporti con la società DIODORO di Pierino ZAMMARCHI, alla società METODO s.r.l. partecipata e amministrata dal figlio di ZAMMARCHI, Gianluca.

Teste GALLI – ud. 3 luglio 2014 (pagg. 65 – 67)

TESTE GALLI – Esatto. Allora, io ero a conoscenza del fatto che Andrea BEZZICCHERI e Gianluca ZAMMARCHI si incontravano con il signor DACCO' da soli, nel senso non in presenza del Dottor CAL, e poi a seguito di questi incontri il signor Gianluca ZAMMARCHI e Andrea BEZZICCHERI venivano dal Dottor CAL e gli riferivano che l'incontro era avvenuto, che si erano messi d'accordo, che avrebbero fatto quello che dovevano fare, quindi frasi abbastanza generiche perché poi di fatto loro si chiudevano in ufficio e quindi tutto quello che poi veniva dettagliato al Dottor CAL io non lo sentivo.

P.M. - Lei però aveva riferito che dall'avvento diciamo di Metodo era cambiato il sistema di pagamento nel senso che venivano fatti dei bonifici.

TESTE GALLI - Sì.

P.M. - Ricorda questa circostanza?

TESTE GALLI – Sì, sì, sì.

P.M. – Ecco, e ricorda sulla base di quale conoscenza ha potuto dire questo, di quale fonte?

TESTE GALLI – Guardi, credo di averlo affermato per qualcosa che avevo sentito, così, nell'anticamera mentre loro si incontravano prima di accomodarsi. Non hanno mai parlato di dettagli, però sicuramente... anche perché poi le buste... cioè non sono più arrivati i contanti, non sono più... come dicevo prima, e quindi è cambiata un po' la forma...

P.M. - Di pagamento?

TESTE GALLI - Sì.

P.M. - Io le devo leggere una parte del verbale sempre del 3 settembre che lei aveva appunto reso. Lei dice... la domanda era sostanzialmente questa, cioè se a un certo punto fosse cambiata la metodologia di consegna del denaro destinato a Piero DACCO' da quando, insomma, non c'erano più le buste, sono a pagina 6. La risposta è stata "Dopo che Pierino ZAMMARCHI è stato indagato per associazione di stampo mafioso ha cessato i suoi rapporti di fornitura con il Gruppo San Raffaele ed è stato sostituito dal figlio e da BEZZICCHERI con la società Metodo. La società Metodo, come già ho detto, ha continuato a regolare i suoi rapporti economici e di fatturazione con il San Raffaele nello stesso modo della Diodoro e quindi era necessario che consegnassero denaro a CAL, che poi avrebbe dovuto destinare a DACCO'".

TESTE GALLI - Sì.

P.M. – "La procedura delle buste fu modificata e dico questo perché non ho più avuto evidenza

[19] Ed inseriti nel fascicolo *"produzioni P.M. 3.07.2014"*.
[20] Questi testi hanno in realtà riferito di avere continuato a consegnare buste di denaro contante a Mario CAL anche dopo il 2008.

diretta di consegna di buste da parte di Gianluca ZAMMARCHI e del socio".
TESTE GALLI – Sì.
P.M. – "Non ho mai visto i referenti della Metodo consegnare alcun tipo di busta".
TESTE GALLI - Corretto.
P.M. – "So però che dalla società Metodo avvenivano dei bonifici diretti per DACCO'". Lei dice "Non so se i bonifici fossero fatti direttamente dalla società Metodo o dai suoi titolari a DACCO' direttamente, di sicuro non vi era più, come per Diodoro, l'interposizione di Mario CAL o di VALSECCHI. Mi chiedete perché parlo di bonifici e rispondo che in almeno due occasioni ho personalmente assistito a colloqui tra CAL e Gianluca ZAMMARCHI, con BEZZICCHERI, nei quali questi ultimi hanno riferito a CAL che 'il bonifico per quello là' era andato a buon fine, intendendo come destinatario DACCO'".
TESTE GALLI – Sì, confermo.
P.M. - Lei ricorda di avere detto queste cose?
TESTE GALLI – Sì, sì, sì, sì sì. Cioè adesso l'ho espresso in maniera differente ma...
P.M. – È questo?
TESTE GALLI - ...il contenuto, sì, è questo, lo confermo.

Anche queste dichiarazioni di Stefania GALLI sono in parte confermate da quanto riferito da Gianluca ZAMMARCHI e Andrea BEZZICCHERI.

Prima di passare ad esaminare il contenuto delle dichiarazioni degli ZAMMARCHI e di Andrea BEZZICCHERI, è utile richiamare quanto riferito da Stefania GALLI in merito allo strettissimo rapporto di frequentazione tra Pierino ZAMMARCHI, Danilo DONATI e Mario CAL[21].
Già Mario VALSECCHI, nelle dichiarazioni sopra riportate, aveva riferito che DONATI raccoglieva le confidenze di VERZE' e CAL, e che su certe questioni era addirittura più informato dei dirigenti del San Raffaele.
Stefania GALLI, richiesta di riferire chi fossero i frequentatori più assidui di Mario CAL ha dichiarato

Teste GALLI – ud. 3 luglio 2014 (pag. 34, 35, 36)
P.M. - E poi invece come persone diciamo esterne, nel senso che non erano dipendenti del San Raffaele, chi erano i frequentatori assidui?
TESTE GALLI - Frequentatori assidui erano i... c'era il signor ZAMMARCHI sicuramente.
P.M. - Ci può dire il nome?
TESTE GALLI - Pierino ZAMMARCHI, che era un fornitore dell'ospedale, lui ha costruito gran parte dei lotti dell'ospedale, poi Olbia, Cologno, insomma era... loro avevano anche un rapporto di amicizia, tra l'altro, il Dottor CAL e il signor Pierino ZAMMARCHI. Anche con il figlio, Gianluca ZAMMARCHI.
OMISSIS
P.M. - Quindi diciamo aveva questi rapporti anche con dei fornitori. Anche con Danilo DONATI era in rapporti?
TESTE GALLI - Sì sì, certo, sì sì.
P.M. - Lei ci ha detto prima che Danilo DONATI era a capo della vigilanza del San Raffaele?

[21] Si tratta di circostanza di indubbio rilievo in quanto consente di apprezzare l'affidabilità delle dichiarazioni di Pierino ZAMMARCHI e Danilo DONATI. D'altro canto, è a Danilo DONATI che viene consegnata la documentazione che CAL aveva fatto predisporre dalla sua segreteria.

TESTE GALLI – Sì, sì sì. Allora, lui era il responsabile della vigilanza; oltre a questo, lui accompagnava il Dottor CAL agli appuntamenti, frequentava molto il Presidente don VERZE' e frequentava la cascina dove risiedeva il Presidente con i Sigilli.

* * *

§ 8.- Le dichiarazioni di Pierino ZAMMARCHI

Pierino ZAMMARCHI, esaminato in dibattimento quale teste assistito ex art. 197 bis c.p.p., ha ricostruito brevemente i rapporti economici intrattenuti dalla sua società DIODORO con l'Ospedale San Raffaele, spiegando di aver lavorato per la Fondazione dal 1980 al 1992, riprendendo poi i rapporti nei 2002, quando "*essendo amico del Mario CAL, che mi vedevo tutte le settimane una volta, mi ha detto «perché non vieni ancora a lavorare da noi?»* (pagg. 117, 118 trascrizioni ud. del 15 luglio 2014).

Il teste ha riferito che la prassi delle retrocessioni di danaro era in atto già nel periodo tra il 1980 e il 1992, quando ZAMMARCHI restituiva il 5% del fatturato.

Tornato a lavorare per il San Raffaele nel 2002, furono presi accordi perché ZAMMARCHI restituisse una percentuale inferiore, pari al 3% del fatturato.

A partire dal 2006, ZAMMARCHI ha riferito che le retrocessioni non avvenivano automaticamente ma, quando CAL gli chiedeva delle somme di danaro, Pierino ZAMMARCHI cercava di accontentare le richieste purché fossero effettuati pagamenti in favore della sua società

Teste Assistito ZAMMARCHI Pierino – ud. 15 luglio 2014 (pagg. 124 – 125)

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Aspetti, lei aveva riferito in quel verbale che ho già citato che nel 2006 lei dice "Basta 3%...".

*T. A. ZAMMARCHI P. – **No no, non basta, glieli ho sempre dati, solo che però non glieli portavo subito, di continuo. Allora il CAL ogni tanto quando mi vedeva mi diceva... il Mario mi diceva "Pierino, ti ricordi il nostro accordo? Guarda che ho bisogno di 100 mila euro". Mi avete fatto sentire una telefonata che l'avete intercettata, no? Che mi chiede 100 mila euro e io gli dico "non so se ce li abbiamo, chiamo la signorina" e fatto sta che ho detto alla mia signorina, che ne aveva solo 60, le ho detto "aspetta un momento che chiedo al Mario se va bene 60" e gliel'ho chiesto, eravamo lì in ufficio da lui. Ho telefonato alla signorina, la Donatella mi disse...***

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Donatella è la sua segretaria?

T. A. ZAMMARCHI P. – Segretaria, sì. "Ne abbiamo solo 60", "Mario, va bene 60?" "Sì, anche 40 me li darai", perché lui si riferiva sempre al 3%, mica ad altre cose. Figurarsi!

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Quante volte gli ha dato denaro?

T. A. ZAMMARCHI P. – Adesso quante volte...

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Tra il 2006 e il 2011.

*T. A. ZAMMARCHI P. – **E il 2010, diciamo, gli avrò dato forse una cinquantina di volte. Gradatamente 50, 100...***

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Ma per un totale di quanto?

*T. A. ZAMMARCHI P. – **Sempre per quell'importo iniziale, 4 milioni – 4 milioni e mezzo sommando tutto.***

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Lei aveva riferito nell'interrogatorio che dal 2006 in avanti, quando cambia il sistema diciamo, cioè lei non pagava più continuamente, ma ogni tanto, quando aveva...

T. A. ZAMMARCHI P. – Quando mi facevano dei pagamenti.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Quando la pagavano, aveva indicato una somma di circa 800 mila euro.
T. A. ZAMMARCHI P. – Sì.
P.M. DOTT.SSA PEDIO – In quel periodo.
T. A. ZAMMARCHI P. – In quel periodo lì sì

Il teste ha quindi confermato di avere consegnato buste di denaro contante destinate a Mario CAL, tra il 2006 e il 2010 per circa Euro 800.000, precisando che era egli stesso a consegnare personalmente le buste contenenti contanti a CAL, oppure a VALSECCHI o alla segretaria Stefania GALLI.
Richiesto di indicare la destinazione finale del denaro ha reso le seguenti dichiarazioni

Teste Assistito ZAMMARCHI Pierino (pagg. 125, 126, 127)

P.M. DOTT.SSA PEDIO – CAL le spiegò a che cosa gli servissero questi soldi?
*T. A. ZAMMARCHI P. – Diciamo che **una volta o due volte gli ho detto "ma come mai, Mario, hai bisogno dei soldi? Sei in mezzo ai soldi te, come fai ad avere così bisogno di soldi?" "Li devo dare a DACCO'" lui mi ha detto, testuali parole.** Alla luce di adesso con tutte le balle che mi ha raccontato il Mario CAL non so se se li teneva lui oppure li dava a DACCO'. Io questo non lo posso sapere.*
P.M. DOTT.SSA PEDIO – Lei si ricorda più o meno quando le disse che dava questi soldi a DACCO'?
*T. A. ZAMMARCHI P. – **Lui due volte quando gliel'ho detto mi ha detto che li dava a DACCO' perché era l'uomo di FORMIGONI. Tutto qua.***
P.M. DOTT.SSA PEDIO – E chi è Piero DACCO'?
T. A. ZAMMARCHI P. – Ah, non lo so io chi è. Io l'ho visto tre volte, lo vedevo sempre lì dal CAL e non si poteva neanche parlarci assieme.
OMISSIS
P.M. DOTT.SSA PEDIO – L'ha visto spesso da Mario CAL?
T. A. ZAMMARCHI P. – Ogni volta che andavo, io andavo tutti i giorni dal Mario CAL perché gli facevo compagnia e, diciamo, un giorno sì e un giorno no c'era lì DACCO'.
P.M. DOTT.SSA PEDIO – E si intratteneva lì DACCO', stava a lungo?
T. A. ZAMMARCHI P. – Stavano da soli in ufficio perché lui aveva la sua stanza, il Mario CAL, allora entravano e io aspettavo fuori con la Stefania GALLI. Ero lì fuori.

ribadendo tali dichiarazioni più volte nel corso del suo esame dibattimentale

Teste Assistito ZAMMARCHI Pierino – ud. 15 luglio 2014 (pag. 140 - 141)

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Lei ha detto che dava CAL dei soldi a DACCO' perché era uomo di FORMIGONI, ma lei ha mai chiesto quale fosse il motivo per cui glieli dava?
T. A. ZAMMARCHI P. – Davvero, mi creda, non l'ho mai chiesto perché non ero curioso di sentire. Io facevo le cose mie, ma non andavo...
P.M. DOTT.SSA PEDIO – E lui cosa diceva, CAL?
*T. A. ZAMMARCHI P. – **Quando gli dicevo "ma perché hai bisogno di soldi, Mario?" lui mi diceva "li devo dare a DACCO'". Non mi diceva che li doveva dare a chicchessia, a DACCO' perché... "ma per quale motivo glieli devi dare a DACCO'?" "Perché lui è uomo di FORMIGONI", non mi diceva altro.***

ZAMMARCHI ha riferito delle spiegazioni fornitegli da Mario CAL: doveva pagare DACCO' perché era l'*uomo di FORMIGONI*.

E' vero che ZAMMARCHI ha espresso dubbi in merito a quanto gli diceva CAL, affermando con riguardo ai contanti consegnati "*non so se li teneva lui oppure li dava a DACCO*".

Tuttavia, la consegna di buste contenenti somme di denaro contante a DACCO' da parte di CAL è stata confermata da VALSECCHI e GALLI, nonché, come si dirà, anche da ZAMMARCHI Gianluca (e dallo stesso Pierangelo DACCO').

Pertanto nonostante i dubbi espressi da Pierino ZAMMARCHI, CAL gli aveva riferito l'effettiva destinazione delle somme ricevute.

Lo stesso ZAMMARCHI aveva avuto occasione di avere contezza delle consegne delle buste di danaro. Pur precisando in dibattimento di non aver mai personalmente assistito a consegne dirette da CAL a DACCO', ha dichiarato

Teste Assistito ZAMMARCHI Pierino – ud. 15 luglio 2014 (pag. 133)

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Lei ricorda se queste buste in qualche caso siano state anche consegnate nell'hotel Rafael?

T. A. ZAMMARCHI P. – Questo lo so per certo perché andavamo sempre a mangiare e allora il Mario diceva "deve venire DACCO' e gli devo dare delle...". Lui faceva così.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Il segno dei soldi?

T. A. ZAMMARCHI P. – Sì.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – E lei ha mai visto DACCO' venire a ritirare?

*T. A. ZAMMARCHI P. – **Veniva lì in albergo mentre noi mangiavamo, ma lui non mangiava mai a mezzogiorno e il CAL usciva fuori, stava via dieci minuti e tornava indietro dicendo che aveva fatto tutto quanto.***

* * *

§ 9.- Le dichiarazioni di Gianluca ZAMMARCHI

§ 9.1.- La società METODO s.r.l. e le consegne di denaro da parte di Gianluca ZAMMARCHI a Mario CAL

Anche Gianluca ZAMMARCHI, figlio di Pierino, è stato esaminato in dibattimento nella veste di testimone assistito ex art. 197 bis c.p.p. Egli ha premesso di essere stato socio e amministratore della società METODO s.r.l. costituita nel 2007 e di avere cominciato a lavorare subito per il San Raffaele "*perché forte dei rapporti che c'erano di amicizia, di conoscenza, che mio padre aveva con il vice presidente, con il presidente del San Raffaele, in qualche modo avevo avuto modo di iniziare ...*" (pag. 200 trascrizioni udienza del 15 luglio 2014).

Il teste ha anche precisato che, già prima di operare con la società METODO, sapeva delle consegne di denaro che CAL richiedeva a suo padre, aggiungendo che, quando iniziò a lavorare con la società METODO, le richieste di CAL furono rivolte direttamente a Gianluca ZAMMARCHI

Teste Assistito ZAMMARCHI Gianluca – ud. 15 luglio 2014 (pagg. 202 – 204)

P.M. DOTT. PASTORE – Che cosa le chiedeva, quante volte e che somme di denaro le ha chiesto Mario CAL?

*T. A. ZAMMARCHI G. – **Complessivamente da quando ho iniziato a lavorare come Metodo***

cinque o sei volte, una cosa del genere.

P.M. DOTT. PASTORE – Per un totale? Quindi quanto ha consegnato in contanti?

T. A. ZAMMARCHI G. – ***600 – 700 mila euro.***

P.M. DOTT. PASTORE – Lei come lo consegnava questo denaro contante?

T. A. ZAMMARCHI G. – ***Era mio padre che me lo procurava, quindi poi veniva consegnato in busta e veniva consegnato direttamente al Mario CAL.***

P.M. DOTT. PASTORE – Quindi lei diceva a suo padre... riferiva le richieste di Mario CAL?

T. A. ZAMMARCHI G. – Riferivo la richiesta di Mario CAL, c'era questa necessità e quindi mi facevo in qualche modo... mi assicuravo che poi questo denaro venisse fatto avere al Mario CAL. Qualche volta lo portavo io fisicamente, qualche volta invece magari era mio padre stesso che lo portava.

P.M. DOTT. PASTORE – Qualche volta l'ha lasciato alla segretaria di Mario CAL?

T. A. ZAMMARCHI G. – Qualche volta è successo che l'ho lasciato alla segretaria, alla Stefania GALLI.

P.M. DOTT. PASTORE – Queste consegne dove avvenivano?

T. A. ZAMMARCHI G. – Negli uffici, nell'ufficio del vice presidente di Mario CAL, presso l'ospedale.

P.M. DOTT. PASTORE – Nel suo ufficio personale?

T. A. ZAMMARCHI G. – Sì.

P.M. DOTT. PASTORE – Qualcuno ha assistito a queste dazioni di denaro, a queste dazioni di buste?

T. A. ZAMMARCHI G. – Con me qualche volta c'era il mio socio nelle operazioni immobiliari, Andrea BEZZICCHERI.

Gianluca ZAMMARCHI ha peraltro riferito di avere assistito personalmente alla consegna di una busta contenente Euro 100.000 da Mario CAL a Pierangelo DACCO'

Teste Assistito ZAMMARCHI Gianluca – ud. 15 luglio 2014 (pag. 214 – 215)

T. A. ZAMMARCHI G. – In una delle dazioni di denaro in contante, quindi avvenute attraverso la consegna della busta, mi era stato chiesto di andare presso il ristorante dove abitualmente il Mario CAL andava a pranzare, che è in via Londonio da Silvano. Questo ristorante si chiama Silvano.

P.M. DOTT. PASTORE – Temporalmente ce lo sa collocare il periodo?

T. A. ZAMMARCHI G. – Mi sa che...

OMISSIS

P.M. DOTT. PASTORE – Lei aveva riferito che si trattava dell'estate del 2009, è possibile?

T. A. ZAMMARCHI G. – Non riesco adesso a collocarlo temporalmente.

P.M. DOTT. PASTORE – Presumibilmente è dopo visto che...

T. A. ZAMMARCHI G. – Sicuramente era il periodo estivo.

P.M. DOTT. PASTORE – Quindi d'estate le viene chiesto da chi di andare al ristorante Silvano?

T. A. ZAMMARCHI G. – Da Mario CAL. Vado al ristorante Silvano, ovviamente avevo con me questa busta.

P.M. DOTT. PASTORE – Contenente?

T. A. ZAMMARCHI G. – Contenente il denaro.

P.M. DOTT. PASTORE – Quanto?

T. A. ZAMMARCHI G. – Solitamente erano tranche da 100 mila euro.

P.M. DOTT. PASTORE – Erano 100 mila euro in contanti?

T. A. ZAMMARCHI G. – Sì.
P.M. DOTT. PASTORE – E lì ha pranzato con Mario CAL?
T. A. ZAMMARCHI G. – Ho pranzato con Mario CAL.
P.M. DOTT. PASTORE – E gli ha consegnato la busta?
T. A. ZAMMARCHI G. – E gli ho consegnato la busta. Dopodiché il pranzo era finito, siamo usciti e... anzi, poco prima che finissimo il pranzo Mario CAL ha ricevuto una chiamata e praticamente siamo usciti. ***Siamo usciti, nell'uscire c'era una macchina con l'autista che era una macchina che vedevo sempre, di DACCO' insomma, che la vedevo anche all'ospedale San Raffaele.***
P.M. DOTT. PASTORE – E c'era DACCO' dentro la macchina?
T. A. ZAMMARCHI G. – E c'era DACCO' dentro, sì. Quindi è stata aperta la portiera, Mario CAL è entrato velocemente e gli ha consegnato la busta.
P.M. DOTT. PASTORE – La busta che lei gli aveva a sua volta consegnato.
T. A. ZAMMARCHI G. – Sì.
P.M. DOTT. PASTORE – E c'erano 100 mila euro abbiamo detto.
T. A. ZAMMARCHI G. – Sì.

§ 9.2.- Il bonifico di Euro 1.000.000 alla società M.T.B.

Oltre alla consegna di somme di denaro contante, il teste ha riferito di un ulteriore pagamento di 1 milione di Euro eseguito su richiesta di Mario CAL attraverso un bonifico bancario[22].
Sono stati mostrati al teste e prodotti al Tribunale alcuni documenti concernenti questo pagamento: *a)* un estratto del conto corrente di METODO s.r.l. relativo ad un bonifico del 24 dicembre 2008; *b)* un contratto preliminare di compravendita di terreni in Cile stipulato tra M.T.B. e METODO; *c)* una fattura emessa da M.T.B. nei confronti di METODO e *d)* documentazione bancaria attestante il pagamento eseguito in favore di M.T.B. e di un successivo pagamento effettuato da DREAMLANE FINANCE S.A. in favore di METODO[23] (v. documenti prodotti dal P.M. all'udienza del 15 luglio 2014[24])
La vicenda è stata così ricostruita dal teste

Teste Assistito ZAMMARCHI Gianluca – ud. 15 luglio 2014 (pagg. 208 – 213)
T. A. ZAMMARCHI G. – Fine 2008. Ero stato convocato da Mario CAL nell'ufficio e in quella occasione mi era stata manifestata questa necessità che dovessi necessariamente partecipare a questa iniziativa immobiliare in Cile. Cioè, mi è stato detto "c'è questa necessità per il San Raffaele che voi facciate questo pagamento e quindi che partecipiate a questa operazione immobiliare", nella prospettiva che poi l'operazione avrebbe il suo corso, il suo sviluppo, e quindi la società Metodo sarebbe riuscita a recuperare questi quattrini e ad avere il suo guadagno dallo sviluppo immobiliare.
P.M. DOTT. PASTORE – Lei aveva un interesse a fare questa operazione?
T. A. ZAMMARCHI G. – Non avevo nessun interesse, però lei deve sapere che in quel periodo la

[22] L'episodio del bonifico riferito da ZAMMARCHI Gianluca riscontra in parte le dichiarazioni di Stefania GALLI in merito alle diverse modalità seguite per corrispondere somme di danaro a DACCO'.
[23] Al riguardo si evidenzia che lo stesso DACCO' negli interrogatori del 18 novembre e 16 dicembre 2011, proprio con riguardo al preliminare di compravendita stipulato con METODO ha espressamente parlato di operazione fittizia volta a fornire una causale alle somme che doveva ricevere da CAL.
[24] Inseriti nella cartellina "*Produzioni P.M. 15-07-2014 – esame ZAMMARCHI G.*".

Metodo non lavorava solo per il San Raffaele, lavorava anche per altri clienti, però il San Raffaele era il cliente principale della Metodo, nel senso che era comunque un cliente importante. Quando mi chiamava il Mario CAL e mi faceva delle richieste erano dei diktat per me, cioè non potevo discutere.

P.M. DOTT. PASTORE – Non erano trattabili?

T. A. ZAMMARCHI G. – Non erano trattabili. Quando io chiedevo questa cosa era anche un sottile ricatto, perché consideri che in concomitanza di quella circostanza io stavo sottoscrivendo il contratto di appalto in Sardegna per 23 milioni di euro.

P.M. DOTT. PASTORE – Per l'ospedale di Olbia.

T. A. ZAMMARCHI G. – Per l'ospedale di Olbia.

P.M. DOTT. PASTORE – Non era stato ancora sottoscritto?

T. A. ZAMMARCHI G. – Non era ancora stato sottoscritto. Quindi quando Mario CAL mi diceva che c'era questa necessità mi faceva capire in sostanza che se io non fossi stato disponibile di persone o di imprese di costruzioni che potevano fare il lavoro in Sardegna e quindi prendersi l'appalto c'era la fila.

OMISSIS

P.M. DOTT. PASTORE – Operativamente quindi cosa ha fatto, che indicazioni le ha dato Mario CAL?

T. A. ZAMMARCHI G. – Mi ha detto che mi avrebbe dato indicazioni della società che era intestataria di questi terreni alla quale effettuare il bonifico.

P.M. DOTT. PASTORE – Lei ricorda quando ha effettuato questo bonifico?

T. A. ZAMMARCHI G. – Dunque, se questo incontro è avvenuto a fine anno è poco dopo, nel senso potrebbe essere i primi dell'anno del 2009.

P.M. DOTT. PASTORE – Dalla documentazione che le ho mostrato risulterebbe il 23 – 24 dicembre, cioè il 23 dicembre lei fa l'ordine e il 24...

T. A. ZAMMARCHI G. – Io mi ricordo che ero andato oltre l'anno, però adesso a memoria non ricordo. Può essere che l'incontro era avvenuto il 15, il 14, e siamo rimasti nell'anno. Non ricordo questo particolare.

P.M. DOTT. PASTORE – Comunque risulta documentalmente. La provvista di questo pagamento, lei prima di effettuare ha ricevuto dei soldi in relazione al contratto di Olbia?

T. A. ZAMMARCHI G. – Io ho ricevuto un acconto relativamente al contratto di Olbia e una serie di pagamenti di fatture che mi spettavano.

P.M. DOTT. PASTORE – Qualche giorno prima che lei effettuasse il...?

T. A. ZAMMARCHI G. – Adesso sa che così a memoria...? E' tutto documentale, adesso io non ricordo.

P.M. DOTT. PASTORE – Documentalmente risulterebbe che M.T.B., se lei esamina i documenti, ha ricevuto oltre 2 milioni e 4 il giorno prima di effettuare il bonifico ad M.T.B..

T. A. ZAMMARCHI G. – ***M.T.B. ha ricevuto 1 milione.***

P.M. DOTT. PASTORE – No no, scusi, Metodo ha ricevuto 2 milioni e 4 per Olbia prima di effettuare il bonifico ad M.T.B..

T. A. ZAMMARCHI G. – Metodo ha ricevuto un'anticipazione sul contratto di appalto di Olbia

OMISSIS

P.M. DOTT. PASTORE – Un'anticipazione sui lavori poi di Olbia.

T. A. ZAMMARCHI G. – Sì.

P.M. DOTT. PASTORE – Quando il Mario CAL le dice di effettuare questo bonifico in favore di M.T.B. su un conto austriaco lei sa a chi era riconducibile quella società?

T. A. ZAMMARCHI G. – Non me lo sono posto in quel momento, nel senso per me rientrava nella sfera del Mario CAL e del San Raffaele.

P.M. DOTT. PASTORE – Tra i documenti prodotti c'è anche un contratto preliminare di compravendita di questi terreni, questo contratto...
T. A. ZAMMARCHI G. – Questo contratto non è stato fatto in quel momento.
P.M. DOTT. PASTORE - ...porta una data anteriore al pagamento in favore di M.T.B. In realtà quando è stato sottoscritto?
T. A. ZAMMARCHI G. – E' stato sottoscritto dopo in realtà.
P.M. DOTT. PASTORE – Dopo il pagamento del milione?
T. A. ZAMMARCHI G. – Sì.

Gianluca ZAMMARCHI ha dichiarato che soltanto dopo aver effettuato il pagamento venne a conoscenza del reale destinatario della somma, Pierangelo DACCO'

Teste Assistito ZAMMARCHI Gianluca – ud. 15 luglio 2014 (pagg. 212 – 213)
P.M. DOTT. PASTORE – Poi successivamente lei ha avuto contezza della persona a cui era riferibile la società M.T.B.?
T. A. ZAMMARCHI G. – Io ho avuto contezza a chi fosse riferita questa società quando insieme a Mario CAL mi siamo andati... mi ha chiesto di accompagnarlo all'Hotel Rafael...
P.M. DOTT. PASTORE – Aspetti, lei si trovava al San Raffaele con Mario CAL?
T. A. ZAMMARCHI G. – Io mi trovavo al San Raffaele come succedeva quasi quotidianamente, mi ha chiesto il Mario CAL di accompagnarlo all'Hotel Rafael che si trova dirimpetto gli uffici del Mario CAL. In quella circostanza presso l'Hotel Rafael ho trovato il signor DACCO'.
P.M. DOTT. PASTORE – Dove vi siete incontrati, alla reception?
T. A. ZAMMARCHI G. – Alla reception Mario CAL ha chiesto di poter avere le chiavi di una stanza e siamo andati in una stanza. In quella circostanza io ho appreso...
P.M. DOTT. PASTORE – Siete entrati in una stanza dell'albergo lei, CAL e DACCO'?
T. A. ZAMMARCHI G. – Siamo entrati, dopodiché in quella circostanza ***il Mario CAL ha chiesto al signor DACCO' se era tutto a posto, se avesse ricevuto il bonifico, se il bonifico era stato effettuato, se il pagamento era avvenuto, il DACCO' ha confermato questa cosa e quindi io ho appreso che il beneficiario di questa somma era riconducibile a DACCO', ecco.***
P.M. DOTT. PASTORE – Che il milione quindi era destinato a lui.
T. A. ZAMMARCHI G. – Sì.
P.M. DOTT. PASTORE – E dopo che DACCO' ha confermato di aver ricevuto questo milione cosa è accaduto?
T. A. ZAMMARCHI G. – Mario CAL mi ha chiesto di lasciarlo solo con DACCO', io sono uscito e ho aspettato nella hall di ingresso, ho aspettato che scendesse Mario CAL, l'ho aspettato sotto praticamente.

§ 9.3.- Le ragioni dei pagamenti eseguiti in favore di DACCO'.

Sulle ragioni per cui CAL richiedesse somme di denaro contante, il teste ZAMMARCHI ha reso le seguenti dichiarazioni

Teste Assistito ZAMMARCHI Gianluca – ud. 15 luglio 2014 (pagg. 204,)
P.M. DOTT. PASTORE – CAL in che modo... se giustificava in qualche modo queste richieste di denaro che le formulava.
T. A. ZAMMARCHI G. – Devo dire che Mario CAL era molto riservato, quantomeno su questi aspsetti non si confidava, nel senso non era facile... diceva che avevano questa necessità

perché l'ospedale per andare avanti aveva bisogno di queste necessità di denaro. Però non è mai stato... cioè, non si è mai lasciato andare in discorsi con me che potessi desumere dove esattamente andavano a finire questi soldi, ecco.

P.M. DOTT. PASTORE – Ne ha parlato con qualcun altro all'interno del San Raffaele?

T. A. ZAMMARCHI G. – In che senso? Consideri che io per le necessità lavorativa e per le necessità di andare a riscuotere poi i pagamenti, quindi che mi venissero pagate le fatture per i lavori eseguiti, bazzicavo e frequentavo il San Raffaele assiduamente. Quindi ho avuto modo di parlare anche con persone che gravitavano nella sfera del Mario CAL.

P.M. DOTT. PASTORE – E in particolare con chi?

T. A. ZAMMARCHI G. – In particolare per esempio c'era questa persona che si occupava della sicurezza, che era Danilo DONATI, che parlava, nel senso raccontava, aveva tutte delle sue teorie insomma.

P.M. DOTT. PASTORE – Cosa diceva?

T. A. ZAMMARCHI G. – ***Diceva sostanzialmente che questi denari che venivano richiesti dal San Raffaele erano necessari per ottenere delle agevolazioni dal punto di vista sanitario, quindi per avere delle agevolazioni dal punto di vista regionale e quindi nell'ambito delle leggi che potevano avvantaggiare l'ospedale come centro qualificato.***

P.M. DOTT. PASTORE – ***Quindi erano destinati a chi questi soldi?***

T. A. ZAMMARCHI G. – ***Erano destinati a personaggi politici. Lui faceva riferimento in particolare a FORMIGONI, ecco.***

P.M. DOTT. PASTORE – ***DONATI?***

T. A. ZAMMARCHI G. – ***DONATI, sì.***

P.M. DOTT. PASTORE – Queste cose DONATI le diceva nel corso dei vostri incontri?

T. A. ZAMMARCHI G. – Sì, capitava che si sedesse magari a tavola con noi a pranzo, piuttosto che magari ci si incontrasse nei corridoi, piuttosto che nell'attesa di un incontro col vice Presidente perché ovviamente rimanendo in ospedale tutti i giorni se dovevo parlare con Mario CAL passavo magari dalla segretaria e chiedevo se c'era la possibilità di poter parlare con Mario CAL e quindi aspettavo magari anche ore per poter convenire con Mario CAL. Quindi mi capitava di incontrare Danilo DONATI, ecco.

P.M. DOTT. PASTORE – Queste conversazioni durante i pranzi all'Hotel Rafael piuttosto che alla pizzeria era presente anche a volte il suo socio?

T. A. ZAMMARCHI G. – Sì sì.

P.M. DOTT. PASTORE – Il suo amico BEZZICCHERI?

T. A. ZAMMARCHI G. – Sì sì.

P.M. DOTT. PASTORE – E avete discusso mai tra voi poi di queste affermazioni anche piuttosto, diciamo, pesanti, gravi di DONATI?

T. A. ZAMMARCHI G. – Facevamo delle considerazioni tra di noi, nel senso su come potesse... diciamo che erano delle dichiarazioni di DONATI, ma era abbastanza una vox populi nell'ambiente del San Raffaele.

P.M. DOTT. PASTORE – E da suo padre lei aveva avuto qualche notizia in merito alla destinazione di questi denari?

T. A. ZAMMARCHI G. – Mio padre non direttamente, nel senso che lui... a volte era presente anche lui a questi incontri con Danilo DONATI, quindi queste cose le sentiva anche mio padre. Poi di questo ne parlavo e mio padre mi diceva "va be', sono problemi loro, noi risolviamo i lavori, facciamo i lavori che dobbiamo fare e poi che cosa loro facciano di questi quattrini non ci riguarda. L'importante è che ci paghino, che ci paghino per i lavori che eseguiamo".

in merito, invece, ai pagamenti in favore di DACCO', ZAMMARCHI, avendo premesso che incontrava frequentemente l'imputato nell'ufficio di Mario CAL, ha riferito

Teste Assistito ZAMMARCHI Gianluca (pagg. 217, 218)

P.M. DOTT. PASTORE – Visto che lo incontrava così frequentemente lei si sarà chiesto, poi ha visto anche che in qualche modo CAL gli dava denaro contante, le ha chiesto di fargli un bonifico di 1 milione, insomma che ruolo aveva questo DACCO' all'interno del San Raffaele? Perché era sempre lì presente, perché prendeva dei soldi da Mario CAL?

OMISSIS (opposizione alla domanda respinta)

PRESIDENTE – Ma può rispondere, risponda alla domanda del Pubblico Ministero.

P.M. DOTT. PASTORE – Che ruolo aveva DACCO' all'interno del San Raffaele e perché prendeva questi soldi da Mario CAL?

AVV. BRUSA – Nell'occasione del ristorante.

P.M. DOTT. PASTORE – No, nell'occasione del ristorante no. Nell'occasione del ristorante e nell'occasione del bonifico a M.T.B.

PRESIDENTE – Vuole rispondere alla domanda? Risponda alla domanda.

T. A. ZAMMARCHI G. – Guardi, io non sono in grado di risponderle perché prendesse questi soldi, io...

P.M. DOTT. PASTORE – CAL non le ha mai detto nulla?

T. A. ZAMMARCHI G. – No, le dico, era molto riservato su queste cose, non è che si mettesse a confidarsi, a parlare.

P.M. DOTT. PASTORE – E qualcun altro all'interno del San Raffaele?

T. A. ZAMMARCHI G. – Le dico, l'unico che aveva fatto delle enunciazioni abbastanza plateali è stato il Danilo DONATI che aveva...

P.M. DOTT. PASTORE – Cosa aveva detto?

PRESIDENTE – No, quello l'ha già detto e l'abbiamo già registrato.

(NdT, interventi fuori microfono).

PRESIDENTE – Allora, io non ammetto questi commenti, questi brusii! C'è opposizione, tra l'altro vi ho anticipato io che alla domanda ha già risposto, basta!

P.M. DOTT. PASTORE – Presidente, però è una domanda diversa da quella che era stata fatta prima, eh.

PRESIDENTE – Cioè?

P.M. DOTT. PASTORE – Prima era stato detto a che cosa servivano i soldi e aveva risposto che servivano a pagare i politici della Regione Lombardia, in particolare il Presidente FORMIGONI. Io stavo chiedendo se DONATI gli aveva detto qualcosa di specifico su DACCO', è una domanda diversa.

PRESIDENTE - DONATI su DACCO' ha detto qualcosa di specifico?

T. A. ZAMMARCHI G. – <u>Aveva detto che era un uomo di FORMIGONI</u>.

PRESIDENTE – E basta, o ha aggiunto qualche altra cosa?

T. A. ZAMMARCHI G. – No, che era uomo di FORMIGONI, che era uomo di Comunione e Liberazione, che era una persona nella sfera della Regione e di FORMIGONI.

OMISSIS

P.M. DOTT. PASTORE – Perché lei dice "Riferiva DONATI che DACCO' era un uomo legato alla Regione e alla politica e i soldi servivano per ottenere finanziamenti e agevolazioni in tempi rapidi". Era questo che diceva DONATI?

T. A. ZAMMARCHI G. – Era quello che avevo detto anche prima, sì sì, che era un uomo di FORMIGONI e probabilmente serviva all'ospedale San Raffaele per avere dei vantaggi dal

punto di vista delle sovvenzioni, immagino.

Gianluca ZAMMARCHI ha dunque riferito di avere appreso da Danilo DONATI che i soldi consegnati a DACCO' erano destinati al Presidente FORMIGONI, chiarendo di non aver voluto approfondire la questione.

Che il rapporto tra CAL e DACCO' fosse percepito anche da Gianluca ZAMMARCHI come illecito e particolarmente pericoloso, è attestato oggettivamente dall'operazione che interviene lo stesso giorno del suicidio di Mario CAL, quando Gianluca ZAMMARCHI *simula* l'avvenuta restituzione della caparra di 1 milione di Euro versata dalla società METODO alla società austriaca di DACCO' M.T.B.

In realtà la somma fu bonificata alla società METODO da una società lussemburghese riferibile al padre Pierino[25]

Teste Assistito ZAMMARCHI Gianluca – ud. 15 luglio 2014 (pag. 220 – 224)

P.M. DOTT. PASTORE – Dalla documentazione acquisita, si tratta anche dell'ultimo dei documenti prodotti oggi, risulta che il 18 novembre del 2011, cioè il giorno in cui purtroppo Mario CAL compie il suicidio, si toglie la vita...

AVV. BRUSA – Non novembre, 18 luglio.

P.M. DOTT. PASTORE – Ah, ho sbagliato.

PRESIDENTE – 18 luglio, sì. C'è l'ultimo movimento con questa scheda movimenti.

P.M. DOTT. PASTORE – Mi perdoni, ho sbagliato. Il 18 luglio appunto risulta che perviene sul conto corrente di Metodo la somma di 1 milione di euro, corrispondente a quella da Metodo versata a M.T.B., e questa somma proviene dalla società Dreamlane...

T. A. ZAMMARCHI G. – Sì.

P.M. DOTT. PASTORE – ...con la causale restituzione acconto M.T.B..

T. A. ZAMMARCHI G. – Sì.

P.M. DOTT. PASTORE – Ci spiega questo movimento?

T. A. ZAMMARCHI G. – Come immagina, poco prima che si suicidasse il vice Presidente del San Raffaele sui giornali c'era di tutto e di più, nel senso che c'erano notizie di ogni genere.

PRESIDENTE – Alzi la voce.

T. A. ZAMMARCHI G. – Dicevo che poco prima che si suicidasse il Mario Carl ogni giorno sui giornali c'erano notizie che riguardavano il San Raffaele, quindi ovviamente dal mio punto di vista per la società che rappresentavo e amministravo c'era questa uscita importante che in qualche modo era rimasta così, nel senso non aveva avuto nessun seguito.

OMISSIS

P.M. DOTT. PASTORE – Avete indicato una causale fittizia?

T. A. ZAMMARCHI G. – Una causale fittizia come se fosse la restituzione di questa caparra, ecco.

OMISSIS

P.M. DOTT. PASTORE – Ma lei di che cosa era preoccupato, che il destinatario fosse DACCO' o di altre ragioni?

*T. A. ZAMMARCHI G. – **Anche quello. Quando poi le notizie di giornali parlavano di questa figura ero preoccupato che ci fosse questo collegamento tra la mia società e la persona di DACCO', ecco.***

[25] La circostanza è confermata anche da Pierino ZAMMARCHI (v. pagg. 130 – 132 trascrizioni udienza del 15 luglio 2014).

§ 10. Le dichiarazioni di Andrea BEZZICCHERI

Le dichiarazioni rese da Gianluca ZAMMARCHI sono state integralmente confermate dal teste assistito Andrea BEZZICCHERI, il quale, legato da un lungo rapporto di amicizia e collaborazione professionale con ZAMMARCHI, ha riferito di avere assistito almeno in due occasioni a richieste di somme di danaro rivolte da CAL a Gianluca ZAMMARCHI ed a consegne di buste di denaro contante da parte di quest'ultimo in favore del vice-presidente del San Raffaele.
Ha altresì quantificato l'importo complessivo delle somme consegnate da Gianluca ZAMMARCHI a Mario CAL tra il 2007 e il 2010 in circa Euro 600.000.
Sulla destinazione delle somme consegnate a Mario CAL il teste ha reso le seguenti dichiarazioni

Teste Assistito BEZZICCHERI – ud. 15 luglio 2014 (pagg. 177 – 178)

P.M. DOTT. PASTORE – Mario CAL giustificava queste richieste e in che modo?
T. A. BEZZICCHERI – Diceva che servivano per mandare avanti la baracca, questa era una sua espressione tipica che ha fatto anche in mia presenza. Poi giravano voci che erano un po' all'orecchio di tutti, perché questo...
AVV. BRUSA – (Fuori microfono).
T. A. BEZZICCHERI – Era cosa nota che i fornitori tutti pagassero per lavorare.
P.M. DOTT. PASTORE – Questo era noto?
*T. A. BEZZICCHERI – **Era noto ed era altrettanto noto... giravano voci e dicevano che i soldi che venivano pagati, parte dei soldi venivano utilizzati per avere delle delibere regionali** che...*
PRESIDENTE – Ma lei sa individuare chi?
*T. A. BEZZICCHERI – **Io l'ho sentito da Danilo DONATI**.*
PRESIDENTE – Cosa diceva Danilo DONATI?
T. A. BEZZICCHERI – Quello che riferiva parlando di queste cose, ma niente di più. Cioè, non ho mai sentito da Mario CAL questa cosa.

Andrea BEZZICCHERI ha sottolineato come Gianluca ZAMMARCHI avesse il dubbio se effettivamente le somme consegnate a CAL fossero destinate a pagamenti corruttivi ovvero rimanessero nelle tasche di Mario CAL e don VERZE', ed ha aggiunto che "*le cose che diceva Danilo DONATI sono da prendere col beneficio d'inventario perché era un chiacchierone, ne aveva per tutti e raccontava di tutto*" (pag. 180 trascrizioni udienza del 15 luglio 2014).
Tuttavia ha ammesso che DONATI riferiva che le somme in questione erano destinate al Presidente FORMIGONI

Teste Assistito BEZZICCHERI – ud. 15 luglio 2014 (pag. 180 – 183)

P.M. DOTT. PASTORE - Invece Danilo DONATI era persona con cui pranzavate frequentemente?
T. A. BEZZICCHERI – Era presente ai pranzi, quelli di cui ho fatto riferimento prima.
P.M. DOTT. PASTORE – E cosa diceva di questi soldi che voi... era a conoscenza del fatto che voi consegnavate dei soldi?
T. A. BEZZICCHERI – E tutti i fornitori pagavano.
P.M. DOTT. PASTORE – Era a conoscenza?
T. A. BEZZICCHERI – Assolutamente...
P.M. DOTT. PASTORE – Lo diceva apertamente?
T. A. BEZZICCHERI – Apertamente.
P.M. DOTT. PASTORE – Quindi sapeva che voi restituivate delle somme in contanti?
T. A. BEZZICCHERI – Sì sì, sapeva, anche perché ZAMMARCHI glielo diceva a DONATI, si

confidava[26].
P.M. DOTT. PASTORE – ZAMMARCHI glielo diceva a DONATI?
T. A. BEZZICCHERI – Sì sì.
P.M. DOTT. PASTORE – E DONATI sulla destinazione di queste somme cosa disse?
T. A. BEZZICCHERI – Diceva sia che andavano ai politici, sia che andavano a Mario CAL, sia che andavano a Don Luigi VERZE'.
P.M. DOTT. PASTORE – Guardi, in realtà lei ha detto una cosa completamente diversa in sede di interrogatorio il 16 novembre 2011. Lei ha detto "Ricordo che Danilo in particolare diceva che i soldi in argomento erano destinati alla Regione Lombardia e in particolare al Presidente FORMIGONI".
T. A. BEZZICCHERI – Questo diceva, ma diceva anche che in altri momenti...
OMISSIS
T. A. BEZZICCHERI – Diceva questa cosa, ma diceva anche cose diverse, che sono quelle che Mario CAL aveva il tesoro in Azerbaijan e che...
OMISSIS
PRESIDENTE – Su questo punto deve aggiungere qualcos'altro?
T. A. BEZZICCHERI – La volevo motivare questa cosa, proprio per quello c'avevamo il dubbio, ZAMMARCHI aveva il dubbio questi soldi dove andassero alla fine, che magari gli veniva data una motivazione diversa di quella che poi lui pensava che fosse. Solo per questo ho voluto specificare, cosa che non ho specificato nell'interrogatorio, però Danilo DONATI dicevano che andavano alla Regione Lombardia come diceva che Mario CAL aveva il tesoro in Azerbaijan. Per quello...
P.M. DOTT. PASTORE – Diceva anche che andavano al Presidente FORMIGONI?
T. A. BEZZICCHERI – Sì, alla Regione Lombardia, Presidente FORMIGONI, certamente.
P.M. DOTT. PASTORE – (Inc., voci sovrapposte).
T. A. BEZZICCHERI – Quando parlo di Regione Lombardia è nella figura del Presidente di allora.

Pur nutrendo dubbi su quanto riferiva DONATI in merito alla destinazione delle somme retrocesse a CAL, BEZZICCHERI ha ammesso di avere condiviso con Gianluca ZAMMARCHI preoccupazione per le affermazioni di Danilo DONATI

Teste Assistito BEZZICCHERI – ud. 15 luglio 2014 (pag. 183)
P.M. DOTT. PASTORE – Quindi queste affermazioni anche di DONATI sulla destinazione dei soldi in qualche modo destavano in voi preoccupazione?
T. A. BEZZICCHERI – Sì sì, preoccupazione e anche... sì, sicuramente, certo.

Deve aggiungersi che, per quanti dubbi anche BEZZICCHERI potesse nutrire sulle affermazioni di DONATI, anch'egli aveva avuto notizia del versamento di Euro 1.000.000 da parte di METODO ad una società di Pierangelo DACCO'.
Dopo aver descritto puntualmente l'operazione di pagamento del milione di Euro da parte di METODO, BEZZICCHERI ha aggiunto

[26] Appare opportuno evidenziare il rapporto di grande confidenzialità esistente tra DONATI e Gianluca ZAMMARCHI: quest'ultimo riferisce al primo espressamente delle retrocessioni di danaro contante imposte da Mario CAL.

Teste Assistito BEZZICCHERI – ud. 15 luglio 2014 (p. 188 – 189)

P.M. DOTT. PASTORE – Quindi il signor Gianluca ZAMMARCHI le dice che la società M.T.B. è riconducibile a DACCO', di avere appreso insomma di avere versato questo milione ad una società riconducibile a DACCO'.

T. A. BEZZICCHERI – Sì.

*P.M. DOTT. PASTORE – Lei aveva conosciuto **DACCO'** o conosceva DACCO'?*

T. A. BEZZICCHERI – L'avevo visto qualche volta quando mi recavo insieme a ZAMMARCHI lì da Mario CAL perché era abbastanza... quotidianamente presente.

P.M. DOTT. PASTORE – Era quotidianamente presente?

T. A. BEZZICCHERI – Cioè, quando andavo io una volta su due lo incontravo.

P.M. DOTT. PASTORE – Lo incontrava dove, negli uffici (inc., voci sovrapposte)?

T. A. BEZZICCHERI – Nella sala d'attesa, perché andare da Mario CAL c'erano delle attese interminabili da fare. Non dava appuntamento se non ad alcune particolari persone e quindi si facevano delle anticamere di ore e in queste anticamere di ore...

P.M. DOTT. PASTORE – Incrociava DACCO'.

*T. A. BEZZICCHERI – **Incrociavo DACCO' che entrava senza appuntamento e quando arrivava entrava direttamente.***

P.M. DOTT. PASTORE – Quindi saltava tutti?

T. A. BEZZICCHERI – Sì, passava davanti a tutti, per quello lo vedevamo.

e sul ruolo di DACCO' ha riferito

Teste Assistito BEZZICCHERI – ud. 15 luglio 2014 (pagg. 189 – 190)

P.M. DOTT. PASTORE – Ecco, ma lei sa quale ruolo avesse, visto che c'era un giorno sì e un giorno no, o meglio tutti i giorni era lì al San Raffaele secondo quanto... cioè lo incontrava spessissimo?

T. A. BEZZICCHERI – Molto spesso quando...

*P.M. DOTT. PASTORE – Ecco, **lei sa che ruolo aveva all'interno del San Raffaele?***

*T. A. BEZZICCHERI – No, all'interno del San Raffaele non mi risulta avesse ruoli. **Da quello che si diceva, che appunto si è appreso da DONATI ed altri, che fosse una persona di fiducia di FORMIGONI.***

P.M. DOTT. PASTORE – Questo glielo disse DONATI?

*T. A. BEZZICCHERI – **Me lo disse DONATI** e me lo disse anche ZAMMARCHI che non so se l'avesse appreso da DONATI, dal Papà o da Mario CAL, sinceramente non lo so.*

P.M. DOTT. PASTORE – Quindi sia Gianluca ZAMMARCHI che DONATI le dissero che DACCO' era una persona di fiducia di FORMIGONI.

T. A. BEZZICCHERI – Sì.

*P.M. DOTT. PASTORE – **Le dissero anche cosa andava a fare al San Raffaele?***

*T. A. BEZZICCHERI – **Sì, che le provviste destinate a FORMIGONI erano destinate comunque a fare delle delibere di leggi regionali per le sovvenzioni pubbliche che avvantaggiassero in qualche modo il San Raffaele.***

P.M. DOTT. PASTORE – Quindi questo glielo riferì DONATI?

T. A. BEZZICCHERI – DONATI e anche Gianluca ZAMMARCHI.

P.M. DOTT. PASTORE – Quindi sostanzialmente DACCO' andava a raccogliere i soldi da portare a FORMIGONI?

T. A. BEZZICCHERI – Questo è quello che...

P.M. DOTT. PASTORE – Un collettore di tangenti.

* * *

§ 11. Le dichiarazioni di Danilo DONATI

§ 11.1.- Il ruolo di DONATI e lo stretto rapporto con Don VERZE' e CAL

Danilo DONATI ha dichiarato di avere lavorato al San Raffaele dal mese di aprile 1988 al mese di ottobre 2012, avendo raggiunto la qualifica di Direttore della Tutela del Patrimonio Aziendale, ma "*soprattutto diciamo sono stato negli ultimi vent'anni l'uomo più vicino a don VERZE'. Facevo da autista, accompagnatore*" (v. pagg. 125-126 trascrizioni udienza 3 luglio 2014).

Il teste ha evidenziato i suoi ottimi e costanti rapporti tanto con don VERZE' quanto con Mario CAL

Teste DONATI – ud. 3 luglio 2014 (pagg. 126, 127, 128, 129)

P.M. - Lei frequentava assiduamente Mario CAL? Lo frequentava molto?

TESTE DONATI - Per forza, cioè nel senso, essendo così vicino a don VERZE', di riflesso frequentavo molto anche Mario CAL.

P.M. - Ma aveva anche una sua frequentazione privata con CAL?

TESTE DONATI - Sì.

P.M. - Ci può dire in che termini si svolgeva?

TESTE DONATI - A pranzo, durante... mangiavo spesso assieme. Poi...

P.M. - Dove mangiavate assieme?

TESTE DONATI - Nel ristorante dell'albergo, del San Raffaele, se no delle volte andavamo a mangiare al Ristorante Silvano, anche perché giocavamo a scopa, gli facevo da compagno al gioco di scopa d'assi, per quello che... e in più una volta al mese andavamo in Veneto perché lui andava a trovare la mamma, i genitori al cimitero, prendevamo, partivamo la sera, stavamo là la sera a dormire e poi giocavamo a carte anche là in Veneto con dei suoi amici, sempre a scopa e senza giocare soldi, massimo era un tressette.

OMISSIS

P.M. - Si confidava con lei Mario CAL?

TESTE DONATI – Cioè assolutamente io ero... sì, ero... si confidava, aveva questo rapporto di confidenza; più che un rapporto lavorativo, anche con don Luigi, era proprio un rapporto di confidenza e tutto quanto, perché don Luigi soprattutto lo frequentavo fuori dagli orari di ufficio; quando era in ufficio aveva la sua segreteria, mi mandava a chiamare ogni tanto, così, ma durante i fine settimana, le vacanze, i pomeriggi, la sera, le messe... checché ne dicano tutti, era un prete... andavamo due volte alla settimana a pregare in Duomo il Cardinal Schuster, queste cose insomma.

sottolineando come Mario CAL fosse il braccio operativo di Don VERZE' e fosse stato chiamato al San Raffaele proprio al fine di tenere i rapporti con i politici[27] e riferendo altresì che Don VERZE' gli aveva confidato di avere pagato tangenti a politici

Teste DONATI – ud. 3 luglio 2014 (pagg. 131, 132, 133, 134)

TESTE DONATI - Tutto quello che Mario CAL faceva era tutto su ordine di don Luigi. Mario CAL

[27] Esattamente come riferito da VALSECCHI.

non era una persona che poteva far qualcosa se non per ordine di don Luigi, era la mano di don Luigi, come dicevo prima.

P.M. - Lei sa se CAL o le è stato detto che CAL avesse fatto dei pagamenti riservati a uomini politici?

TESTE DONATI – Allora, che Mario CAL da quando c'era... praticamente io ho sempre detto: il San Raffaele c'è, è una grossa intuizione di don VERZE' e tutto, fin dalle origini, però se non ci fosse stato Mario CAL non ci sarebbe stato il San Raffaele, perché i rapporti coi politici li ha sempre tenuti Mario CAL perché quando li teneva don VERZE' ci litigava.

P.M. – Ma in che termini erano questi rapporti? Io le ho fatto una domanda precisa, cioè se qualcuno le ha mai detto o lei ha mai saputo che CAL aveva fatto dei pagamenti riservati a uomini politici.

TESTE DONATI – Guardi, questa cosa è un po' delicata, nel senso, io non li ho mai visti farne; la gente lo diceva così, però davano tutti per scontato questa cosa, che Mario CAL pagasse i politici.

P.M. - Ma qualcuno glielo disse in particolare a lei o ebbe qualche indicazione diciamo che potesse in qualche modo confermare?

TESTE DONATI - Don Luigi.

P.M. - Don Luigi. E che cosa le disse don Luigi?

TESTE DONATI – Mah, devo dire... ***don Luigi era un po' particolare come prete, diceva che per raggiungere l'obiettivo dell'opera, il fine dell'opera tutti i mezzi erano buoni e quindi anche, tra parentesi, il dover pagare i politici per ottenere i vari favori.***

P.M. - Lei si ricorda come nacque il rapporto tra don VERZE' e CAL? Cioè come si conobbero, come mai CAL andò a lavorare per don VERZE'?

OMISSIS

TESTE DONATI - ... e lui poi, Mario CAL, si presentò a don Luigi, lasciò perdere l'impresa che aveva con Cerato, litigò, e si presentò a don Luigi che aveva appena litigato con Rivolta, che era il vecchio Assessore alla Sanità, perché non dava i posti letto e disse "Ci penso io a questo fronte" e ci ha sempre pensato lui.

DONATI ha poi confermato la prassi delle sovrafatturazioni e delle retrocessioni di denaro contante a CAL da parte di Pierino e Gianluca ZAMMARCHI.

§ 11.2.- Il ruolo di Pierangelo DACCO'

Come è emerso nel corso dell'esame dibattimentale (cfr. contestazioni effettuate dal P.M.), il teste DONATI, in fase di indagini, nel mese di luglio e agosto 2011, aveva reso dichiarazioni particolarmente gravi in merito alla prassi seguita da VERZE' e CAL di pagamenti corruttivi in favore di politici, ed aveva esplicitamente chiamato in causa il Presidente FORMIGONI e descritto DACCO' come l'uomo di FORMIGONI.

Quelle dichiarazioni erano state poi ritrattate, ma successivamente riconfermate, sia pure con accenti meno forti, da DONATI sia nel corso del processo per la bancarotta del San Raffaele sia durante l'audizione del 24 maggio 2013[28].

Successivamente alle prime dichiarazioni, DONATI era stato ricoverato presso l'Ospedale San Raffaele prima in terapia intensiva e successivamente nel reparto di psichiatria alle Ville Turro

[28] DONATI ha affermato di non ricordare le dichiarazioni che aveva reso nel luglio e nell'agosto del 2011 per la situazione di grave stress che stava vivendo e che rese necessario un ricovero presso l'ospedale San Raffaele al reparto di Psichiatria.

Teste DONATI – ud. 3 luglio 2014 (pagg. 184 – 185)

P.M. - ... Senta, lei si ricorda quando è stato ricoverato? Intanto dove è stato ricoverato?

TESTE DONATI – Allora, in Terapia Intensiva al San Raffaele e poi mi hanno portato in clinica psichiatrica alle Ville Turro, sempre San Raffaele.

P.M. – Alle Ville Turro. Senta, lei si ricorda se era un po' spaventato in quei giorni in cui era ricoverato?

TESTE DONATI – Sì, ero terrorizzato.

P.M. - Per che cosa era terrorizzato?

TESTE DONATI - Eh beh, immagini tutto quanto così: c'era nessuno... questa qua è una mia convinzione personale eh, torno a ripeterlo.

P.M. – Sì.

TESTE DONATI – La mia convinzione personale è che c'era la morte di Mario CAL che, siccome io l'ho sentito fino al giorno prima, non era sicuramente un uomo che avesse in mente di suicidarsi, ed ero profondamente spaventato da questo, anche perché ero io la persona più vicina, questo qua, a don Luigi e a Mario CAL.

P.M. – Senta signor DONATI, lei aveva paura per la sua incolumità fisica?

TESTE DONATI - Sì.

P.M. – In che termini? Temeva che qualcuno potesse farle del male o ucciderla?

TESTE DONATI - Sì.

P.M. - E quindi ha adottato anche delle precauzioni durante il ricovero?

TESTE DONATI - Non io, le hanno prese i miei collaboratori.

P.M. – Chi? Ci vuole raccontare?

TESTE DONATI – Non lo so, le hanno prese loro. Mi era stato detto dopo perché io ero completamente assente e non ricordo più nulla.

PRESIDENTE – Senta, ma anche qua come si concilia il fatto che gliel'hanno detto dopo e lei... deve aver detto che era spaventato, no? Se no che ragione c'era per prendere delle misure? E come potevano prenderle autonomamente?

TESTE DONATI - Tutti vedevano che ero spaventato e le hanno prese così, però io non ho dato nessuna disposizione, cioè così.

P.M. – Senta, ma lei queste cose ce le ha riferite, no, perché non è che noi ce le siamo immaginate, allora vuol dire che poi c'è stato un momento in cui lei ha realizzato che cosa fosse successo.

TESTE DONATI - Certo.

P.M. - Si ricorda? Ci può dire?

TESTE DONATI – No, mi ricordo che avevo paura e tutto quanto, anche perché io...

PRESIDENTE - Ma lei paura di che cosa, scusi? E di chi?

TESTE DONATI - Di far la fine di Mario CAL.

P.M. – Ma di ammazzarsi o di essere ucciso?

TESTE DONATI - Di essere ucciso.

P.M. – Allora, io le ricordo delle dichiarazioni che lei ha reso il 1° agosto 2011 quando è stato sentito proprio appena era stato dimesso. Lei dice "Devo precisare che non vi sono fatti e circostanze specifiche; nonostante ciò, durante il mio ricovero presso la struttura di Ville Turro ho chiesto ad amici collaboratori Pinto Francesco, Cirillo Vito, Paticchio Antonio e Gianni di assistermi continuativamente nelle 24 ore. In più ho assunto le medicine prescrittemi chiedendo che venissero preparate dinnanzi a me. In sostanza, in questi giorni ho temuto per la mia incolumità fisica".

PRESIDENTE - Ha capito quello che aveva dichiarato?
TESTE DONATI – Sì, assolutamente. Cioè non mi ricordavo più di averlo dichiarato, però...
P.M. – Dopodiché lei ha detto "Preciso che ripensando alle mie deposizioni ho realizzato di avere un grande timore di dover ripetere quanto detto in un'aula di Tribunale pur essendo quanto da me detto solo ed esclusivamente la verità".
TESTE DONATI – Questo non mi ricordo di averlo detto.
P.M. – Qui, è nel verbale che lei ha firmato il 1° agosto.
TESTE DONATI – Non mi ricordo di... onestamente, torno a ripetere... perché poi il 10 agosto e tutto quanto...
P.M. - Comunque lei conferma questo timore che aveva avuto durante quei giorni per la sua incolumità?
TESTE DONATI – Sì, assolutamente.

Il teste, pur affermando ripetutamente di non ricordare le dichiarazioni rese il 26 luglio 2011 e contestategli dal P.M., perché si sarebbe trovato all'epoca in uno stato psicologico di grave disagio a seguito del recente suicidio di Mario CAL, ha nella sostanza confermato le prime dichiarazioni descrivendo il ruolo di Pierangelo DACCO' all'interno del San Raffaele nei seguenti termini

Teste DONATI – ud. 3 luglio 2014 (pagg. 146, 147, 148, 149, 150)

P.M. - Chi era DACCO'? Se lei lo conosce, se l'ha incontrato, dove.
TESTE DONATI - Io lo vedevo spesso al San Raffaele e lo vedevamo come un consulente del Dottor CAL.
P.M. - Lo vedeva spesso dove? Frequentava il San Raffaele?
TESTE DONATI - Frequentava il San Raffaele.
P.M. - Ma chi, in particolare?
TESTE DONATI - Il Dottor CAL.
P.M. - Le è stato presentato? Se sì, da chi?
TESTE DONATI – Mah, il Dottor CAL me ne parlava; così, col Dottor CAL che...
P.M. - E come glielo presentò? Disse "È un mio amico", "È un conoscente"? Chi è?
TESTE DONATI – "È un mio amico e uno che mi dà una mano" e tutto quanto.
P.M. - Una mano a fare che cosa?
TESTE DONATI - Per i progetti speciali.
P.M. - Cosa sono i progetti speciali? Spieghi bene.
TESTE DONATI - Perché a un certo punto c'era sempre l'esigenza di trovare nuove fonti di finanziamento perché eravamo sempre... per la crisi fisiologica di cassa e tutto quanto, e quindi chi secondo il Dottor CAL aveva le capacità imprenditoriali e di... oserei dire imprenditoriali e anche di mettere insieme le cose per poter fare i progetti... progettuali, ecco, scusi, la parola giusta è "progettuali" per poter avere dei finanziamenti nuovi era, secondo lui, il Dottor DACCO'.
P.M. - Le disse esattamente come DACCO' poteva aiutarvi in Regione, aiutare il San Raffaele presso la Regione Lombardia?
TESTE DONATI - Perché era... era un... era, penso sia ancora, un uomo intelligente e soprattutto conosceva molto bene la sanità lombarda e tutta la legge regionale e tutti i meccanismi della legge regionale della sanità lombarda.
*P.M. - C'è una contestazione, Presidente, io mi riferisco al **verbale reso il 24 maggio del 2013**, quindi dopo tutto e dopo che lei aveva anche già deposto nel processo del San Raffaele, comunque io leggo quello che ha riferito in merito al ruolo di DACCO' ...*

*"**Pierangelo DACCO' mi è stato indicato da CAL come colui che poteva facilitare i rapporti con la Regione. Con questa espressione intendo dire che DACCO' interveniva presso il Presidente FORMIGONI per favorire l'erogazione di maggiori somme al San Raffaele. Sebbene io non abbia mai assistito, come ho già riferito, a dazioni di denaro a DACCO', tuttavia oltre all'episodio riferitomi da Gianluca ZAMMARCHI e da BEZZICCHERI in merito a somme di denaro da loro pagate in Svizzera a un commercialista di DACCO', ricordo che CAL in più occasioni mi disse che pagava DACCO' al fine di favorire gli interessi del San Raffaele presso la Regione. Tale circostanza mi fu più volte confermata da don Luigi VERZE'. Il fatto che DACCO' avesse un ruolo di "facilitatore" era noto a molti, se non a tutti i dirigenti del San Raffaele**" e poi lei indica una serie di...*

PRESIDENTE – Ecco, fermiamoci qua. Queste sono le dichiarazioni che ha reso il 24 maggio 2013?

P.M. – Sì.

TESTE DONATI – Sì.

PRESIDENTE – Ecco...

*TESTE DONATI – Allora, io forse mi sono... **questa dichiarazione non mi sembra che sia in contrasto con quello che ho appena finito di dire, nel senso che il ruolo che mi era stato detto più volte da Mario CAL che aveva Pierangelo DACCO' era quello... cioè io prima ho detto anche in fase progettuale è un facilitatore, è uguale, perché era secondo lui l'uomo che conosceva molto bene la legge sanitaria regionale; in più aveva le entrature per poter avere delle corsie preferenziali. Non penso di aver detto niente di... per fare proprio lobby, non è che...***

Pur cercando di attribuire a Pierangelo DACCO' qualità e competenze progettuali, DONATI ha confermato le dichiarazioni rese il 24 maggio 2013 in cui l'unico ruolo attribuito a DACCO', per come riferitogli anche da don VERZE', era quello di *facilitatore* in virtù del rapporto delle *entrature* e dei *rapporti preferenziali* di cui disponeva in Regione.

DONATI, sia pure su contestazione e pur precisando di non avere preso diretta cognizione di tangenti pagate a FORMIGONI, **ha confermato che CAL più volte gli aveva detto che DACCO' era l'*uomo di FORMIGONI* e che, per questo, era necessario mantenere i rapporti con lui[29] e che grazie a DACCO' il San Raffaele poteva ottenere finanziamenti aggiuntivi**

Teste DONATI – ud. 3 luglio 2014 (pagg. 150-151)

*P.M. – Allora io le faccio un'altra contestazione tornando al **verbale del 24 maggio del 2013**, quando lei era in buona salute: "**CAL più volte mi ha detto che DACCO' era l'uomo del Presidente FORMIGONI e che per questo motivo era necessario coltivare il rapporto con lui, così facendomi intendere chiaramente che era attraverso e grazie a DACCO' che il San Raffaele poteva ottenere i finanziamenti aggiuntivi.** Peraltro ricordo che questa forma di finanziamento" – quelli aggiuntivi – "è coeva all'arrivo di DACCO' presso il San Raffaele. A me era chiaro, per tutte le cose che CAL mi diceva, per i commenti con gli altri dirigenti che ho citato, che attraverso DACCO' venivano pagate delle tangenti al Presidente FORMIGONI". Questo lei l'ha detto a pagina 3 del 24 maggio del 2013.*

TESTE DONATI – Okay. Questo però è sempre... torno a ripetere, è sempre fonte di quello che

[29] Peraltro si tratta proprio dell'espressione usata da CAL con Pierino ZAMMARCHI e riferita dallo stesso DONATI a Gianluca ZAMMARCHI e BEZZICCHERI.

penso io. Io non ho mai visto... non ho mai visto.
P.M. – Allora, però lei deve essere preciso e chiaro. Io le ho letto il verbale, che mi sembra chiaro; ***lei riferisce in questo verbale di notizie apprese da CAL*** *e dagli altri dirigenti dell'ospedale.*
TESTE DONATI – ***Sì, infatti, perché io non ho mai visto.***
P.M. – Beh, ma io non le ho chiesto se lei ha visto, io voglio sapere se lei oggi conferma questo verbale o no.
TESTE DONATI – ***Confermo. Confermo.***
P.M. - Conferma queste dichiarazioni?
TESTE DONATI – Sì, io confermo quello lì.
P.M. - Quindi conferma che CAL e gli altri dirigenti...
PRESIDENTE - Ha confermato.

L'attendibilità delle circostanze che DONATI apprendeva da CAL, in merito alla finalità dei pagamenti fatti a DACCO', è confermata dal fatto che DONATI (sin dalle prime dichiarazioni rese in fase di indagini) ha sottolineato il ruolo di DACCO' nell'area delle funzioni non tariffabili

Teste DONATI – ud. 3 luglio 2014 (pagg. 156, 157, 158)
P.M. - Va beh, questo che le raccontava CAL ci dice. Senta, lei ha fatto riferimento nelle dichiarazioni che riguardano l'attività di DACCO' al fatto che egli procurasse dei finanziamenti aggiuntivi.
TESTE DONATI - Le funzioni aggiuntive.
P.M. - Ci vuol spiegare cosa sono? Per quello che ne sa lei, ovviamente, non parliamo...
TESTE DONATI - Non sono un tecnico, perché ne sentivo sempre parlare.
P.M. – Quello che io voglio sapere: perché lei attribuisce, collega DACCO' a queste funzioni aggiuntive? Cioè chi gliene ha parlato e in che termini. È chiaro che lei non è un tecnico della sanità.
TESTE DONATI – Sì, allora, succedeva... posso raccontare quello che succedeva?
P.M. – Sì.
TESTE DONATI - C'era il Dottor Botti, che era il Direttore Generale dell'ospedale, che faceva 'sto... su input di Mario CAL; Mario CAL gli diceva di fare questi progetti sulle funzioni aggiuntive, che erano dei finanziamenti per l'eccellenza di certe prestazioni, così mi sembra di capire, fatte... messe in bilancio dalla Regione Lombardia. E a un certo punto Botti riuniva a questo tavolo trasversale - io non ho mai partecipato – tutti i suoi collaboratori, faceva il progetto, però alla fine il progetto doveva essere vagliato, se funzionante o no e tutto quanto, e veniva portato avanti da DACCO'. Questo era il coso.
P.M. - Io volevo capire cosa sono, se sono cose oltre ai DRG.
TESTE DONATI - Sono oltre i DRG le funzioni, funzioni aggiuntive.
P.M. - Quello che le dicevano.
TESTE DONATI - Funzioni aggiuntive e tutto quanto.
P.M. - E questo a lei chi è che lo diceva, di queste funzioni? Scusi, mi sono un attimo...
TESTE DONATI – ***Me lo diceva Mario CAL, anche perché tutti i giorni bisognava coprire qualche buco, qualche spesa di don VERZE', e lui era perennemente alla ricerca di entrate aggiuntive.***

Tali dichiarazioni hanno trovato riscontro nell'istruttoria dibattimentale, essendo emerso con chiarezza come il trattamento preferenziale del San Raffaele (e della Fondazione Maugeri) sia

stato realizzato da FORMIGONI soprattutto attraverso lo strumento (duttile e discrezionale) delle funzioni non tariffabili.

In merito al ruolo di DACCO' sulle funzioni non tariffabili, sia pure con qualche reticenza ed a seguito di puntuali contestazioni del P.M. e richiami del Presidente del Collegio, DONATI ha confermato che, secondo quanto riferitogli da CAL, tali funzioni erano garantite e procurate da DACCO' a fronte del pagamento di tangenti

Teste DONATI – ud. 3 luglio 2014 (pagg. 158, 159, 160)

P.M. - Lei ricorda se CAL le disse qualcosa di più preciso sul ruolo di DACCO' rispetto a queste funzioni?

TESTE DONATI - In che senso? Perché... eh, in pratica... cioè chi riusciva assolutamente a portare avanti un progetto credibile... anche se noi avevamo lì il Dottor Botti...

*P.M. - Senta DONATI, lei non ha mai parlato di progetto credibile, però, nelle dichiarazioni che ha reso. Io le faccio una contestazione su questo: lei ha riferito "**Sulle funzioni non tariffabili negli ultimi tre anni il San Raffaele ha ricevuto una somma complessiva di circa 120 milioni di euro, oltre ai normali rimborsi, dalla Regione Lombardia grazie ad almeno due specifiche leggi regionali sulle funzioni e sulla qualità...**"*

TESTE DONATI - Sono leggi dello Stato.

*P.M. – Aspetti. "**...la cui emanazione è stata ideata e curata da DACCO', su richiesta di CAL, a fronte di pagamento di tangenti di cui CAL non mi specificò né le modalità né l'entità**".*

TESTE DONATI – Mah, eh... questa affermazione l'ho fatta io?

OMISSIS

PRESIDENTE - Cosa vuol dire? Sono ben dettagliate e specifiche quelle dichiarazioni.

TESTE DONATI – Sì, ma adesso sulla cifra, così, mi perdoni, non mi ricordo.

PRESIDENTE – Ah, sulla cifra.

P.M. – No, la cifra erano i soldi che aveva ricevuto il San Raffaele dalla Regione eh.

TESTE DONATI – Sì, sono i soldi che così... però sulla cifra assolutamente... cioè ci sono tanti... dei grossi... delle funzioni aggiuntive che sono arrivati tanti soldi, però sulla cifra ho detto 120 milioni, se l'ho... ai tempi, non mi ricordo, come facevo...? Cioè non ero in possesso del bilancio.

P.M. – La cifra poteva non essere... sul resto?

TESTE DONATI – Sul resto...?

P.M. – Della dichiarazione che io le ho detto. Io le ho anche letto e contestato delle dichiarazioni del 24 maggio 2013...

TESTE DONATI - Sì sì no, assolutamente.

P.M. - ...quindi in una fase in cui lei aveva superato tutti i suoi problemi, e lei le ha confermate, e che sono in linea con quelle che poi aveva già reso il 26 di luglio.

TESTE DONATI – Sì, pressappoco, non troppo(?) perché... sul discorso dei milioni e tutto quanto, sì, abbiamo avuto...

P.M. – Va beh, non si ricorda se i milioni erano quelli, è questo il punto?

TESTE DONATI - Sì.

P.M. - Va bene. Il resto invece lo conferma?

TESTE DONATI - Sì.

Teste DONATI – ud. 3 luglio 2014 (pag. 187)

P.M. - Solo un'ultima precisazione, solo per il verbale, perché lei a un certo punto ad una contestazione ha detto che sono state sue elaborazioni quelle di pensare a pagamenti di

tangenti; siccome io le ho letto già il verbale del 24 maggio 2013 in cui lei fa riferimento a circostanze apprese da Mario CAL, le chiedo se i fatti che ha riferito sono stati detti da Mario CAL e se lei li conferma.

TESTE DONATI – Sì, da Mario CAL. Quella del 2013...

AVV. SIMEONI - C'è opposizione.

AVV. STORTONI - C'è opposizione formale perché (pp.ii., fuori microfono).

PRESIDENTE – Rigettata. Prego, risponda.

TESTE DONATI - Io continuo a ribadire, come ho già ribadito prima, che il verbale del 2013, siccome l'ho fatto in condizioni... ero assolutamente in me, a differenza delle altre, lo confermo.

così ulteriormente **confermando che era stato Mario CAL a riferirgli di ottenere, tramite DACCO' e a fronte del pagamento di tangenti, le somme erogate dalla Giunta presieduta da Roberto FORMIGONI a titolo di funzioni non tariffabili.**

§ 12. Le dichiarazioni di Carlo FRESCHI

§ 12.1. Le consegne di somme di denaro eseguite a CAL da LORA e da FRESCHI della PROGETTI s.r.l.[30]

Carlo FRESCHI ha riferito di essere stato assunto da Fernando LORA, amministratore e socio della PROGETTI s.r.l., nel 2000 e di avere sempre svolto funzioni di responsabile amministrativo della società. La PROGETTI, operante nel campo della progettazione ed installazioni di impianti elettrici e meccanici, ha avviato rapporti economici con il San Raffaele dall'anno 2000, divenendo tra i più importanti fornitori dell'ospedale e fatturando, tra il 2000 e il 2011, nei confronti del solo San Raffaele circa 115 milioni di Euro.

Il teste ha ammesso di essere a conoscenza di retrocessioni effettuate da LORA a Mario CAL, quanto meno a partire dal 2002

Teste FRESCHI – ud. 15 luglio 2014 (pag. 231)

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Lei è a conoscenza di retrocessioni che dovevano essere fatte al San Raffaele?

TESTE FRESCHI – Sì.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Ci può dire di quali retrocessioni lei ha avuto notizia, da chi, a favore di chi venivano fatte?

*TESTE FRESCHI – **Ci sono state delle retrocessioni durante i primi sette – otto anni di rapporto col San Raffaele delle quale io ho avuto notizia direttamente dal signor Lora**, nel senso che mi informava ovviamente per i conteggi che riguardavano l'attività amministrativa dell'azienda e mi informava che aveva dovuto elargire del contante direttamente nelle mani del Dottor Mario CAL.*

Il teste ha precisato che, nel corso del 2002, Mario CAL aveva richiesto a LORA di sponsorizzare il meeting di Comunione e Liberazione a Rimini, e che la PROGETTI aveva aderito alla richiesta corrispondendo una somma di circa Euro 200.000 (doc. 2 prodotto dal P.M.). Si era trattato di una regolare operazione fatturata che era stata con fermezza imposta da Mario CAL

[30] All'udienza del 15 luglio 2014 il P.M. ha prodotto documenti relativi alle retrocessioni di PROGETTI da 1 a 9 raccolti in un faldone verde. Eventuali riferimenti a documenti riguardano pertanto tali produzioni documentali.

Teste FRESCHI – ud. 15 luglio 2014 (pag. 232)

TESTE FRESCHI – Il 2002 è stato, se non ricordo male, l'anno in cui sono state pagate le fatture del meeting Rimini.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Ecco, ci vuol dire che pagamenti sono stati e di che importo?

TESTE FRESCHI – Mi sembra circa 200 mila euro per un'attività di pubblicità che è stata effettuata presso la manifestazione, appunto, del meeting di Rimini.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – 200 mila euro complessivi o...? Perché lei ha indicato due anni, 2002 e 2003.

TESTE FRESCHI – Adesso non ricordo nello specifico, comunque probabilmente è vero 2002 e 2003. Se non ricordo male sono state fatte due fatture, mi sembra.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Cosa le disse Lora in merito a questo pagamento? Era la prima volta che facevate questo tipo di pubblicità, di sponsorizzazione?

TESTE FRESCHI – Sì, che sappia io perlomeno era la prima volta. Mi disse che nonostante la cifra fosse importante per noi e anche l'attività, diciamo, di pubblicità un po' anomala per la tipologia di lavoro che facevamo noi, però mi disse che era una cosa obbligatoria, che gli era stata chiesta dal Dottor CAL come azione obbligatoria, altrimenti questo avrebbe inficiato nel proseguimento dei rapporti con il San Raffaele.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Avrebbe potuto compromettere quindi il rapporto della Progetti?

TESTE FRESCHI – Da come l'ho interpretato io avrebbe potuto proprio interrompere i rapporti di lavoro col San Raffaele più che compromettere.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – E queste due fatture alle quali lei ha accennato sono state pagate?

TESTE FRESCHI – Sono state pagate, sì.

In merito alle somme in contanti consegnate da LORA a Mario CAL, il teste ha dichiarato che le stesse si sono protratte sino al 2007 inizi del 2008, essendo successivamente stato adottato per le retrocessioni un metodo più sofisticato che avrebbe impegnato società messe a disposizione da NORCONSULTING

Teste FRESCHI – ud. 15 luglio 2014 (pag. 233, 234)

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Poi lei riferiva anche di pagamenti in contanti, stava dicendo prima. Ci vuol dire qualcosa in più? Fu Lora di dirglielo?

TESTE FRESCHI – Sì, Lora mi riferì che aveva eseguito, prima ancora quindi di viverlo in concomitanza a questi pagamenti, che aveva già precedentemente eseguito degli altri versamenti in contanti nelle mani del Dottor CAL.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Quindi prima del 2002?

*TESTE FRESCHI – No, quando me l'ha riferito aveva già fatto un paio di pagamenti. Adesso vado un po' così a memoria, però aveva già autonomamente lui fatto un paio di pagamenti. Poi successivamente mi informava con più tempestività di questione ulteriori richieste che lui riceveva dal Dottor **CAL. Erano pagamenti che oscillavano a seconda delle sue richieste e disponibilità di Lora da 20 ai 50 mila euro che io ricordi il pagamento maggiore che sia stato fatto.***

P.M. DOTT.SSA PEDIO - Per volta, diciamo. Ogni volta queste cifre.

TESTE FRESCHI – Per volta, sì.

Dopo aver precisato che le consegne di somme di denaro contante da LORA a CAL si erano protratte dal 2002 al 2007 e inizi 2008, il teste ha spiegato le modalità di queste corresponsioni

Teste FRESCHI – ud. 15 luglio 2014 (pag. 237)

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Lei sa come Lora consegnasse il denaro a CAL, il denaro in contante?
TESTE FRESCHI – Be', so che glielo consegnava su una busta e...
P.M. DOTT.SSA PEDIO – Dentro una busta?
TESTE FRESCHI – Sì.
P.M. DOTT.SSA PEDIO – E glielo portava a mani?
TESTE FRESCHI – Penso di sì, mi ha riferito che glielo consegnava a mani.
P.M. DOTT.SSA PEDIO – Le preparava lei le buste?
*TESTE FRESCHI – **Io aiutavo a contare i soldi. Non sempre, ma mi è successo di dover contare i soldi che poi avrebbe messo su queste buste e che poi avrebbe consegnato.***

Teste FRESCHI – ud. 15 luglio 2014 (pagg. 238 – 239)

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Torniamo alla prima fase che lei dice arriva fino al 2007 – 2008, ci può descrivere come venivano fatti questi pagamenti in questa fase?
*TESTE FRESCHI – Be', **erano richieste che Mario CAL faceva direttamente a Fernando Lora, Fernando Lora le prime volte ha raccolto i soldi e li ha consegnati informandomi, come le dicevo prima, a distanza di due o tre volte di queste consegne che ha originariamente fatto e poi successivamente mi avvisava volta per volta, "sono stato invitato a consegnare questi soldi per le esigenze del Dottor CAL", e quindi facevamo il prelevamento... mi forniva, diciamo, i soldi, li contavamo, venivano inseriti su una o più buste a seconda del volume che questi potevano avere e poi direttamente Fernando Lora andava a Milano e li consegnava al Dottor CAL.***

Quanto alle somme in contanti consegnate dal 2002 al 2007/2008

Teste FRESCHI – ud. 15 luglio 2014 (pag. 246)

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Nell'arco di questo periodo che va quindi fino al 2007 – 2008 quanti soldi avete consegnato tra contante... contante?
TESTE FRESCHI – Lì sono stati tutti contanti, mi verrebbe da dire mi pare intorno agli 800 mila euro. Indicativamente una cifra del genere.

Sono stati mostrati al teste ed acquisiti dal Tribunale dei prospetti riassuntivi redatti dallo stesso FRESCHI il quale teneva la contabilità delle retrocessioni in favore di CAL[31].
Dal prospetto intitolato "costi extra HSR" risultano dazioni di danaro contante tra il 2002 e il 2005 per Euro 526.000; nel 2006 consegne di somme per Euro 100.000.
Dal prospetto "Riepilogo versamenti HSR – nuova posizione" sono indicate le date dei pagamenti eseguiti nel corso del 2007 e nel 2008 con la causale "aereo" per complessivi Euro 180.000 (in particolare, Euro 20.000 in data 22/06/2007; Euro 50.000 in data 28/08/2007; Euro 50.000 in data 5/12/2007; Euro 30.000 in data 19/03/2008 ed Euro 20.000 in data 2/09/2008).
Carlo FRESCHI ha spiegato il senso di queste annotazioni.

[31] Si tratta della cartellina acquisita dal Tribunale in data 15 luglio 2014 ed intitolata "*acquisizione documentazione consegnata da Carlo Freschi in data 29.11.2011*".

Ha ricordato che, al ritorno da un incontro con Mario CAL, LORA gli aveva riferito che avrebbero dovuto acquistare un centinaio di ore di volo da utilizzare con il Challenger del San Raffaele

Teste FRESCHI – ud. 15 luglio 2011 (pag. 240)

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Quindi cosa vi propose CAL?

*TESTE FRESCHI – **Propose di vendere mi sembra un centinaio di ore di volo, il tutto valeva circa 600 mila euro, che noi avremmo potuto utilizzare nell'arco se non ricordo male di due o tre anni. Chiaramente queste ore di volo però avremmo dovuto pagarle non in funzione dell'utilizzo, tant'è vero che noi non sapevamo neanche come poterle utilizzare queste ore di volo, ma avremmo dovuto pagare in base ad una sCALetta che ci stava preparando. Questa sCALetta prevedeva un pagamento anticipato mi sembra del 30% circa del valore...***

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Cioè, dovevate pagare subito il 30%...

TESTE FRESCHI – Noi dovevamo pagare subito...

P.M. DOTT.SSA PEDIO - ...di questi 600 mila euro circa.

TESTE FRESCHI – Mi sembra richiedesse un anticipo di circa 200 mila euro.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – L'importo che lei aveva indicato all'epoca totale era di 590 mila euro.

TESTE FRESCHI – Okay, io le ho detto 600 un po' a memoria.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – E poi una fattura subito di 260 mila.

E' stata infatti mostrata al teste la lettera di intenti che aveva ricevuto via fax in data 16 febbraio 2007 da VALSECCHI e che riguardava proprio l'acquisto delle ore di volo (doc. 3 del P.M.). FRESCHI ha riferito che la richiesta di CAL destò preoccupazione in LORA anche perché in quel periodo il San Raffaele era in ritardo nei pagamenti dovuti alla Progetti s.r.l.

La soluzione proposta da CAL fu quella di consentire a Progetti di emettere una fattura di 250-260 mila Euro, di autorizzarne lo sconto in modo che Progetti potesse avere la disponibilità di Euro 200.000 per poter procedere all'acquisto della prima tranche di ore di volo

Teste FRESCHI – ud. 14 luglio 2014 (pagg. 245 – 246)

TESTE FRESCHI - E' stata fatta una fattura in modo tale che l'anticipazione tramite i factor mi desse la disponibilità netta dei 200 mila euro in pratica.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Il contratto poi è andato a buon fine, cioè questa lettera d'intenti relativa alla vendita...?

TESTE FRESCHI – No, questa lettera d'intenti non è mai stata firmata. Non è mai stata firmata perché successivamente subito dopo il pagamento della fattura il Dottor CAL chiamò il signor Lora e riferì che aveva risolto... Noi eravamo ancora molto perplessi e stavamo trovando una collocazione aziendale anche per questo tipo di contratto, però il Dottor CAL disse che aveva risolto il suo problema in un modo diverso, che non conosco, e quindi non sarebbe più stato necessario né la nostra firma, né il prosieguo del pagamento delle fatture.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Quindi saltò. Voi avevate però incassato dallo sconto delle fatture 200 mila euro.

TESTE FRESCHI – Noi avevamo scontato quella fattura per circa...

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Questi 200 mila euro li avete tenuti voi, cosa ne avete fatto?

TESTE FRESCHI – No, questi 200 mila euro il Dottor CAL pretese che gli venissero consegnati. In realtà, se non ricordo male, sono stati consegnati in più tranche perché noi, proprio

per il ragionamento che le dicevo prima, avevamo veramente scarsità di disponibilità finanziaria per pagare i fornitori e quindi lui pretese ovviamente che i soldi venissero consegnati a lui, ma non li pretese in un'unica soluzione, gli vennero consigliati se non ricordo male in due o tre momenti diversi.

Si comprende pertanto che le somme in contanti elencate nel prospetto fornito da FRESCHI con la "causale" aereo (per complessivi Euro 180.000) corrispondono proprio alle dazioni derivanti dallo sconto della fattura di 240-250 mila Euro.

Nel prospetto "*riepilogo versamenti HSR – nuova posizione*" compare poi l'annotazione "*contanti brevi mani + pagam. Olanda tramite GG 500.000*". Come spiegherà il teste FRESCHI si tratta del pagamento di Euro 500.000 consegnati a GRENCI in Svizzera per Euro 390.000 con disponibilità di LORA, e per il resto a copertura di una delle fatture emesse dalle società di GRENCI.

§ 12.2.- I pagamenti eseguiti in favore di società messe a disposizione da Giancarlo GRENCI per complessivi Euro 2.100.000[32]

FRESCHI ha riferito che il sistema per effettuare retrocessioni in favore di CAL cambiò nel 2008

Teste FRESCHI – ud. 15 luglio 2014 (pagg. 246 – 250)

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Nel 2008 il sistema cambia, tra il 2008 e il 2011.

TESTE FRESCHI - Il sistema è cambiato perché le richieste sono cambiate.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – In che senso?

*TESTE FRESCHI – **Il Dottor CAL non si accontentò più, probabilmente per sue ragioni, non erano più sufficienti queste elargizioni di contante di valore fra i 20 e i 50 mila euro, ma fece una richiesta come le dicevo prima di 1 milione e mezzo.***

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Questo nel 2008 vi chiese 1 milione e mezzo?

TESTE FRESCHI – Mi sembra fosse il 2008, sì.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Cosa pensò lei quando Lora le disse "dobbiamo pagare 1 milione e mezzo?"

TESTE FRESCHI – Sinceramente mi misi a ridere come lo sto facendo oggi perché...

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Pensò a uno scherzo?

TESTE FRESCHI – Pensavo a uno scherzo, sì.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Come avete organizzato il pagamento?

*TESTE FRESCHI – Mi ricordo che Lora non rise affatto di questo mio atteggiamento perché non era effettivamente uno scherzo. Però non sapevamo... proprio non avevamo alcuna possibilità, non immaginavano alcuno strumento per poter far fronte a questo tipo di richiesta. Per cui lui pensò di andare dal Dottor CAL ed esporre questa nostra difficoltà. **Il Dottor CAL propose invece una soluzione, la soluzione era quella intanto di suddividere questo valore in momenti diversi. Lui ricordo che aveva bisogno subito di 500 mila euro e comunque disse che lui avrebbe fornito tramite un suo consulente degli strumenti in modo tale che noi fossimo stati nelle condizioni di creare queste***

[32] Si rinvia alla lettura del verbale della deposizione resa da Carlo FRESCHI per quanto riguarda le modalità di comunicazione richieste da GRENCI, da cui emerge con chiarezza l'illiceità del contesto in cui i protagonisti della vicenda si muovevano. FRESCHI ha infatti riferito di incontri con GRENCI presso autogrill dell'autostrada; della richiesta di GRENCI di contattarlo soltanto da cabine telefoniche; di fax inviati da FRESCHI a NORCONSULTING da cartolerie di Vicenza: una serie di precauzioni che davvero richiamano, come evidenziato dal Ten. Col. CARILE, altri contesti di criminalità.

disponibilità. Il signor Lora tornò a casa e disse che ci saremmo visti a Milano per definire questa situazione. A distanza di qualche giorno io fui invitato ad andare nell'ufficio del ragioniere VALSECCHI dove incontrai questo consulente svizzero che non conoscevo.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Come si chiama?

TESTE FRESCHI – Si chiama GRENCI. L'incontro è stato abbastanza breve, nel senso che in quella sede il ragionier ***VALSECCHI non fece altro che dirmi "guarda che tramite questo nostro consulente troveremo una soluzione. Interagite con lui come se parlaste direttamente con noi e poi vi spiegherà nello specifico come si svolgeranno queste raccolte di denaro".***

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Come doveva funzionare il meccanismo?

TESTE FRESCHI – ***Il meccanismo in pratica funzionava, è stato articolato, immagino, da GRENCI tramite emissione di fatture da parte di società estere che GRENCI mi riferì essere controllate direttamente da lui e quindi noi avremmo pagato queste fatture tramite bonifico, cioè come se fosse un'attività...***

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Come se fossero dei fornitori vostri?

TESTE FRESCHI – ***Come se fossero dei fornitori normali.***

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Non lo erano in realtà, erano società di GRENCI?

TESTE FRESCHI – Noi non conoscevamo questi fornitori e GRENCI me le presentò come società che comunque lui conosceva e quindi poteva gestire in questo senso. La difficoltà che si doveva superare era quella di trovare una congruità fra i valori di fattura che loro avrebbero voluto emettere in tempi brevissimi e le logiche invece delle nostre commesse.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – E quello che poi voi potevate sostenere.

TESTE FRESCHI – E quello che noi potevamo sostenere, sì.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Avete anche scelto delle società estere con un oggetto sociale congruente con la vostra attività?

TESTE FRESCHI – Io questo non lo so perché mi sono state proprio... mi sono arrivate le fatture, tanto per capirci chiaro.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – E basta?

TESTE FRESCHI – E basta. Io ovviamente ho chiesto a GRENCI...

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Quindi erano delle fatture per operazioni inesistenti, non c'era nessuna attività sotto che voi facevate?

TESTE FRESCHI – ***Diciamo che erano state presentate come se fossero attività di procacciamento d'affari, ma in realtà...***

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Non era così.

TESTE FRESCHI – ***Ci sono arrivate fatture punto e basta.***

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Come pagavate, come formavate la provvista per il pagamento?

TESTE FRESCHI – Utilizzando quelle che erano le disponibilità dell'azienda perché il pagamento avveniva tramite un bonifico bancario come verso qualsiasi altro fornitore e quindi il sistema era assolutamente, diciamo, normale. Il problema nostro era reperire invece la disponibilità finanziaria. Reperire la disponibilità finanziaria significava togliere capacità di pagamento verso fornitori, fornitori...

Circa gli importi bonificati alle società messe a disposizione da GRENCI, FRESCHI ha indicato la complessiva cifra di Euro **2.100.000** effettivamente corrispondente agli importi delle fatture per operazioni inesistenti emesse dalle società[33].

§ 12.3.- I pagamenti eseguiti alla società DH-DEXIM Handels – und Beratungs GmbH

Le retrocessioni in favore di Mario CAL passano poi attraverso l'operazione gestita da GRENCI e che coinvolse la società DH-DEXIM. FRESCHI ha riferito che fu costruita con GRENCI un'operazione attraverso la quale una società messa a disposizione del fiduciario svizzero (DH-DEXIM) avrebbe svolto una funzione di intermediazione per l'acquisto di materiale fotovoltaico che avrebbe poi venduto alla società PROGETTI con una sovrafatturazione di circa 850.000 Euro destinati ai pagamenti a Pierangelo DACCO' (v. trasc. ud. 15 luglio 2014, pagg. 259 – 261).

Sono state prodotte (sub doc. 8) le fatture emesse da DH DEXIM nei confronti della società PROGETTI per un importo complessivo di Euro 1.900.000 di cui Euro 850.000 costituivano la sovrafatturazione destinata a Pierangelo DACCO'.

Alla somma di Euro 2.100.000 sopra indicata devono aggiungersi quindi la somma di Euro 850.000 Euro trasferita senza causa alla società messa a disposizione di GRENCI e destinata a Pierangelo DACCO'[34].

E' stato altresì prodotto (doc. n. 8) l'estratto conto contabile della PROGETTI riferita al fornitore DH – DEXIM da cui emerge che l'ultimo pagamento fu eseguito in data 12 gennaio 2011.

Va aggiunto che LORA e FRESCHI apprendono soltanto in un secondo momento che i pagamenti eseguiti in favore delle società estere di GRENCI erano diretti a Pierangelo DACCO'.

Teste FRESCHI – ud. 15 luglio 2015 (pagg. 261 – 266)

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Che evoluzione hanno avuto i rapporti con GRENCI?

TESTE FRESCHI – In che senso?

P.M. DOTT.SSA PEDIO – In particolare intendo dopo la morte di CAL e quindi nel 2011.

TESTE FRESCHI – Dopo la morte di CAL GRENCI ci chiamò per fissare un incontro ed è stato l'unico momento nel quale ci siamo visti dove lui...

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Lei da chi fu contattato, scusi? Direttamente da GRENCI?

TESTE FRESCHI – Non mi ricordo se sia stato da lui o da un suo assistente onestamente.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Lei ha riferito che GRENCI la fece contattare da un suo collaboratore, Andrea Torriani, il quale le chiese di telefonare a GRENCI con la solita modalità dalla cabina.

TESTE FRESCHI – Può essere.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Quindi lei ha telefonato?

TESTE FRESCHI – So che avevamo fissato un appuntamento, ha chiesto che ci fosse il signor Lora e quindi io lo accompagnai, diciamo, non sapendo l'oggetto dell'incontro. In quella sede GRENCI ci spiegò che era stato oggetto di indagine e quindi la vicenda di questa

[33] Sono state prodotte sub doc. 5 e 7 della produzione del P.M. del 15 luglio 2014 le fatture per operazioni inesistenti emesse dalle società estere fornite da GRENCI (VAN NIJMEGEN & PARTNERS LLC, DEGAS & PARTNERS CONSTRUCTION Limited, RITAC BV, TI-CAM Handels-Und Beteiligungs GmbH, tutte menzionate nel capo di imputazione n. 16) il cui importo complessivo è per l'appunto di Euro 2.104.600.

[34] V. in particolare i docc. 7 e 8 della produzione del P.M. del 15 luglio 2014 dove vi sono le fatture emesse da DH-DEXIM, nonché l'estratto conto contabile della Progetti s.r.l. che riporta tutti i pagamenti eseguiti mediante bonifici con le relative date, dal 30 dicembre 2009 al 12 gennaio 2011, per complessivi Euro 1.919.000 come effettivamente riferito dal teste FRESCHI **(v. allegato n. 3 che è un prospetto con indicazione delle date dei pagamenti eseguiti da PROGETTI a D-H DEXIM).**

operazione era...

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Perché lui era indagato vi disse, GRENCI?

TESTE FRESCHI – Che era oggetto comunque di indagine da parte della Procura. Al che ***in quella sede ci informò che le aziende che lui aveva utilizzato per l'emissione di quelle fatture facevano comunque riferimento a questo signor DACCO'.*** *In quella sede noi... io perlomeno non conoscevo... ne avevo sentito vagamente parlare, ma non conoscevo la persona e quindi rimanemmo sorpresi da questa informazione che GRENCI ci dette e successivamente ci chiese di essere disponibili ad un incontro direttamente tra Lora e GRENCI possibilmente il giorno seguente o due giorni seguenti a questo incontro.*

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Fra Lora e GRENCI o con DACCO'?

TESTE FRESCHI – Scusi, tra Lora e DACCO'.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Perché GRENCI chiese a Lora di incontrare DACCO'?

TESTE FRESCHI – Di incontrare DACCO', sì.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Per quale motivo?

TESTE FRESCHI – Questa era una richiesta che lui aveva ricevuto... quindi lui faceva da tramite. ***Ipotizzava che questo incontro potesse servire a trovare una forma giustificativa dell'operazione di questo giro di fatture.***

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Quindi dovevate concordare una versione?

TESTE FRESCHI – Ipotizzo che questa fosse la...

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Ma lui cosa vi disse GRENCI? Il motivo dell'incontro qual era?

TESTE FRESCHI – ***Il motivo dell'incontro è stato informarci che dietro a queste società utilizzate... comunque queste società facevano riferimento a DACCO' e ad informarci che DACCO' proponeva di incontrare Lora in modo particolare per trovare una soluzione giustificativa a questa operazione.***

OMISSIS

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Che periodo era intanto? Non l'abbiamo detto. Quando avviene questo incontro?

TESTE FRESCHI – Era a novembre mi sembra del 2011.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Lei aveva riferito ottobre 2011.

TESTE FRESCHI – Ottobre o novembre, adesso... In realtà sto facendo un CALcolo ipotetico del tempo perché questo incontro con GRENCI a Lugano ci portò a rientrare passando per Milano, fermandoci da un Avvocato di Milano il quale ci mise in contatto con la Procura e ci portò a fare le deposizioni che successivamente avvennero, se non ricordo male, il 28 di novembre. O 27 o 28 novembre.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Del 2011.

OMISSIS

Al che noi fummo molto sorpresi, nel senso che non conoscevamo né il collegamento con il signor DACCO', né tantomeno che dietro a queste società risultasse lui, anche perché da parte di GRENCI c'era stata, diciamo, la presentazione che non ci sarebbero stati problemi di questo genere.

OMISSIS

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Cosa avete fatto poi? Avete incontrato DACCO'?

TESTE FRESCHI – No, come le dicevo prima, durante la strada di rientro ci siamo fermati a Milano, abbiamo parlato con un Avvocato che già era stato... col quale avevamo avuto altri contatti per ragioni diverse. Abbiamo spiegato, Lora in particolare ha spiegato quale fosse la situazione e l'Avvocato consigliò di mettersi in contatto con l'Autorità Giudiziaria.

§ 12.4.- I pagamenti in contanti eseguiti in Svizzera

Il teste ha anche riferito di alcuni versamenti di denaro contante eseguiti, su richiesta di CAL, a GRENCI (e non rientranti negli Euro 800.00 versati in contanti da LORA a CAL). In particolare

Teste FRESCHI – ud. 15 luglio 2014 –(pag. 253)

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Lei si ricorda di una richiesta di contanti nel 2008?

TESTE FRESCHI – La richiesta di contanti, quella che ricordo io, è stata proprio immediatamente successiva a quell'incontro dove io ho partecipato a Milano dove era presente anche il Dottor CAL, ***nel senso che lui richiese di avere immediatamente la disponibilità di 500 mila euro. Quindi il meccanismo di queste fatture estere non era ancora partito. Lora da parte sua aveva una disponibilità di 390 mila euro mi sembra di ricordare, quindi quelli erano i contanti che avrebbe potuto mettere a disposizione immediatamente. La quota rimanente che va da 390 mila fino a 500 mila ha visto l'emissione di una prima fattura la quale poi...***

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Che rientra quindi nel conto poi delle fatture dei 2 milioni e 100 che abbiamo già detto.

TESTE FRESCHI – Esattamente, ed è stato il primo bonifico che abbiamo eseguito a pagamento di quelle fatture.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Quindi dei 500 mila richiesti in contanti in contanti ne avete dati 390 mila.

TESTE FRESCHI – Esattamente.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Questa somma come e dove è stata data?

TESTE FRESCHI – ***Lora mi incaricò di prelevare questa somma da una banca svizzera di Lugano. Io andai a nome suo, chiaramente la banca aveva già ricevuto istruzioni in merito, prelevai questa somma e d'accordo con il Dottor GRENCI gliela consegnai in una saletta adiacente all'interno della banca.***

P.M. DOTT.SSA PEDIO – In una saletta della banca consegnò questa somma in contanti a GRENCI. Che banca, l'ha detto?

TESTE FRESCHI – Era la Banca del Sempione.

Il pagamento fu eseguito in data 30 aprile 2008 come risulta dall'estratto del conto corrente riferibile a LORA dove risulta un prelevamento in contanti in quella data di Euro 391.0370 (v. doc. 6 delle produzioni del P.M. del 15 luglio 2014).

FRESCHI ha riferito poi di altre due consegne di denaro contante tra il 2008 e il 2009

Teste FRESCHI – ud. 15 luglio 2014 (pag. 258)

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Ad un certo punto vi viene chiesto un ulteriore pagamento in contanti, questo tra il 2008 e il 2009, in due tranche. Se lo ricorda?

TESTE FRESCHI – Sono stati due pagamenti mi sembra da 200 mila euro cadauno.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Esatto. Ricorda dove furono fatti questi pagamenti?

TESTE FRESCHI – ***Avvennero nello stesso modo di quello precedente, cioè io fui delegato dal signor Lora a prelevare questi soldi e li consegnai direttamente su disposizione di Lora a GRENCI.***

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Li consegnò nella saletta a GRENCI?

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Di questi 400 mila euro una parte si riferiva ad un saldo di alcune

fatture?

TESTE FRESCHI – Sì, in realtà adesso vado un po' a mente perché è trascorso un po' di tempo, so che una parte di questo approvvigionamento di contante derivava dal pagamento di una o più fatture che rientravano nel monte del valore dichiarato prima e una parte derivava invece da disponibilità di Lora direttamente.

Uno di questi pagamenti è documentato dall'estratto del conto corrente svizzero riferibile a LORA, da cui risulta un prelevamento di contanti in data 23 dicembre 2009 pari a Euro 200.000 (v. ancora doc. 6 delle produzioni del P.M. del 15 luglio 2014).

E` pertanto del tutto verosimile che questa somma proveniente dalle disponibilità di LORA non fosse diretta a coprire le fatture.

Stando, dunque, alle dichiarazioni del teste assistito FRESCHI, i versamenti effettuati a Mario CAL e destinati a DACCO' possono essere ricostruiti come segue:

a) **la somma di Euro 2.950.000** corrisposta tra il 21 aprile 2008 e il 12 gennaio 2011 con bonifici effettuati da FRESCHI a fronte di emissione di fatture per operazioni inesistenti da parte delle società messe a disposizione da GRENCI;
b) **la somma complessiva di Euro 590.000** consegnata da FRESCHI a GRENCI presso i locali della Banca San Gottardo rispettivamente in data 30 aprile 2008 (per Euro 390.000) e 23 dicembre 2009 (per Euro 200.000);
c) **la somma complessiva di Euro 280.000** consegnata in varie tranche tra il 2006 e il 2007 (soprattutto avuto riguardo all'importo di Euro 180.000 riferita alla provvista ottenuta con lo sconto della fattura per far fronte all'acquisto delle ore di volo)[35].

All'udienza del 7 ottobre 2014 (cfr. pagg. 5 ss. delle trascrizioni) **LORA Fernando**, amministratore delegato di PROGETTI s.r.l., ha sostanzialmente confermato le dichiarazioni di Carlo FRESCHI.

In particolare Lora, esaminato quale teste assistito ex art. 197 bis c.p.p.:

- ha ricordato che Mario CAL gli aveva chiesto di sponsorizzare il meeting di CL, cosa che Progetti aveva fatto per due anni, spendendo 100.000 euro all'anno (regolarmente fatturati), esponendo cartellonistica al meeting di Rimini. La cosa poi non aveva seguito;
- ha riferito che, tra il 2002 ed il 2006, aveva versato personalmente la circa complessiva di circa 600.000 euro in contanti, consegnando di volta in volta a CAL 30.000/40.000 euro. Mario CAL aveva genericamente spiegato che il denaro gli serviva per motivi suoi, per esigenze della Fondazione;
- ha rammentato che nel 2010/2011 CAL gli aveva chiesto una somma importante, dando in garanzia un suo immobile personale, per i debiti che HSR aveva con le attività in Brasile. La somma che Lora aveva corrisposto era stata di 1.200.000 euro (in aula Lora riconosceva il contratto preliminare che il P.M. gli esibiva);
- ha spiegato che Progetti aveva importanti crediti nei confronti di HSR. Per lo sconto delle fatture in banca era necessaria l'autorizzazione di CAL. Per questo motivo Progetti aveva acconsentito alle richieste di CAL.

[35] In questi termini il P.M. ha precisato, alla luce delle prove dibattimentali assunte, il capo di imputazione n. 16, nella parte concernente le somme versate da LORA e FRESCHI per la PROGETTI s.r.l.

* * *

§ 13.- Le dichiarazioni del fiduciario GRENCI

Il fiduciario GRENCI ha reso, nel corso del dibattimento, dichiarazioni che riscontrano perfettamente quanto riferito da Lora, FRESCHI, Pierino ZAMMARCHI e VALSECCHI in merito ai bonifici effettuati dai fornitori del San Raffaele, su indicazione di CAL, in favore delle società riconducibili a DACCO' e gestite dal medesimo fiduciario svizzero (cfr, trascrizioni del 7.10.2014 e delle udienze successive).

GRENCI premetteva che il cliente HSR gli era stato presentato da DACCO'. GRENCI aveva avuto rapporti con CAL e, più spesso, con il Rag. VALSECCHI per le problematiche relative all'immatricolamento dell'aereo nel frattempo acquistato dalla Assion.

DACCO' svolgeva, per HSR; attività di coordinamento delle relazioni esterne con enti italiani ed esteri e della gestione delle ore volo degli aeroplani acquistati in leasing.

CAL non era mai venuto presso la NC. GRENCI lo aveva visto solo una volta, di sfuggita, con DACCO', sul lungo lago in Svizzera.

Il progetto delle ore volo non partì mai e rimase sulla carta. DACCO' avrebbe dovuto acquistare, con la ASSION, un Challenger 604 che avrebbe poi dovuto concedere a terzi per ore volo e finanziare così il leasing di acquisto.

Ad un certo punto DACCO' spiegò che HSR, tramite Aerviaggi, voleva subentrare nella gestione dell'aereo. Successivamente, Aerviaggi comprò la ASSION.

GRENCI ebbe più incontri, a Milano, con VALSECCHI per l'immatricolazione, alquanto problematica, dell'aereo. Il problema, in particolare, era di renderlo conforme alle normative europee.

L'aereo costava parecchio (circa 14 milioni di dollari). In più c'erano i costi di *refurnishment* ed adattamento su richiesta del cliente.

VALSECCHI non era convinto dell'operazione, la riteneva dispendiosa, ma CAL insisteva per avere un aereo pronto e disponibile. Ad un certo punto, addirittura, visti i ritardi del progetto, CAL si adoperò per rintracciare altro aereo.

Il primo contratto con la società fu onorato. Il rinnovo, invece, non andò in porto, in quanto HSR, per ragioni di bilancio e fiscali, optò per altre forme di pagamento. VALSECCHI spiegò che si trattava di onorari molto pesanti per il bilancio di HSR, che la Fondazione non poteva pagare direttamente. Nel corso di una riunione a Milano per pratiche del refurnishment dell'aereo, VALSECCHI presentò FRESCHI, un fornitore di HSR, a GRENCI ed invitò il fiduciario a mettersi d'accordo con lui per la fatturazione.

L'importo che doveva essere pagato era di oltre 2 milioni di euro e fu suddiviso in più fatture fra più soggetti interposti.

Le fatture furono saldate da FRESCHI, per conto di HSR, con contratti fittizi.

GRENCI aveva individuato delle società che avrebbero dovuto emettere le fatture alla PROGETTI: erano società preesistenti, olandesi o extracomunitarie, che avevano lo stesso oggetto sociale o che lavoravano nel settore della PROGETTI e che avevano un regime fiscale favorevole.

La causale delle fatture veniva indicata da FRESCHI (all'uopo il P.M. ha prodotto fax inviato da FRESCHI a GRENCI nel quale si indicava l'attività di costruzione degli impianti elettrici al polo ospedaliero di Olbia).

Le somme pagate da PROGETTI venivano poi girate a DACCO'.

FRESCHI aveva raccomandato di tenere contatti da telefoni pubblici, per ragioni di riservatezza.

GRENCI riferiva anche di operazioni immobiliari (cessione o locazione di magazzini) fatte all'estero da PROGETTI (una dell'importo di 1,3 milioni e l'altra di 600 milioni) in Spagna, per creare delle plusvalenze destinate ad alimentare le provviste di HSR per pagare DACCO'.

GRENCI fece delle osservazioni a DACCO', rappresentandogli che, per queste fatture, il suo ruolo fiduciario era molto scarso e che DACCO' avrebbe potuto fatturare in prima persona.

GRENCI ricordava di avere ricevuto, nell'interesse di DACCO', da FRESCHI denaro contante che quest'ultimo aveva prelavato dal Banco del Sempione di Lugano e consegnato in busta chiusa allo stesso GRENCI.

GRENCI ricordava di avere visto LORA e FRESCHI poco prima dell'arresto di DACCO' (ottobre 2011). GRENCI aveva invitato FRESCHI a Lugano in quanto DACCO' gli aveva chiesto di organizzare un incontro a Milano per parlare delle operazioni poste in essere dalla PROGETTI, al fine di giustificare queste operazione qualora DACCO' fosse stato chiamato a spiegare queste operazioni agli inquirenti. LORA e FRESCHI risposero che ne avrebbero parlato con il loro legale. Per quanto a conoscenza di GRENCI, poi LORA e FRESCHI non si erano più incontrati con DACCO'.

GRENCI ricordava l'operazione relativa ai terreni in Cile posta in dalla METODO. GRENCI venne incaricato di prendere contatti con Pierino Zammanchi. Anche questa operazione serviva a creare delle plusvalenze destinate ad alimentare le provviste di HSR per pagare DACCO'.

Già in passato ZAMMARCHI aveva messo a disposizione di 500.000 euro ad HSR per l'acquisto di un altro aereo che poi non avvenne.

GRENCI ricordava che aveva regolarmente rendicontato il suo operato a DACCO'. Per garantirsi, GRENCI agli incontri con DACCO' si faceva accompagnare da un legale svizzero.

<u>Operazioni con Metodo e Diodoro</u>

Per quel che GRENCI ricordava, DIODORO doveva essere tra le società che avrebbero dovuto comprare le ore volo.

Pierino ZAMMARCHI era stato presentato da VALSECCHI a GRENCI come fornitore di vecchia data di HSR. VALSECCHI spiegò che anche questo fornitore si prestava per fare da tramite di HSR per versare somme a DACCO'.

<u>La prima operazione riguardava un finanziamento dell'importo di 500.000 euro per l'acquisto di un nuovo aereo.</u>

In realtà questa provvista aveva come finalità ultima pagare i compensi di DACCO'. L'acquisto dell'aereo era fittizio, serviva a pagare 2 milioni di euro a DACCO'. CAL spiegò che HSR aveva in precedenza fatto perdere dei soldi a DACCO' in un'altra operazioni e che doveva restituirglieli.

Il flusso di denaro passava attraverso New Technology fino ad ASSION che avrebbe stipulato un contratto di compravendita con EWW.

500.000 euro furono erogati da un c/c svizzero di ZAMMARCHI; transitarono su un conto di un notaio che li riversò alla ASSION, che a sua volta li bonificò alla EWW.
1.500 euro furono erogati direttamente dalla Aerviaggi.
GRENCI ricordava che Gianluca ZAMMARCHI aveva fatto anche un'operazione immobiliare per acquistare terreni in Cile, nel 2009. Si trattava di terreni riconducibili a DACCO'. Il contratto prevedeva una caparra e fu stipulato tra MTB e la METODO. L'operazione era di importo superiore ad un milione di euro. Anche la finalità di questa operazione era pagare gli onorari di DACCO' per l'attività svolta per conto di HSR. Il contratto era dunque fittizio. Il milione di euro versato non tornò mai indietro da MTB a METODO.

§ 14.- Le dichiarazioni di Alessia ZACCHIA

Può essere utile richiamare alcune dichiarazioni rese da Alessia ZACCHIA, dipendente del San Raffaele dall'anno 2000, con mansioni amministrative, la quale ha lavorato a stretto contatto sia con Mario CAL sia con VALSECCHI, sostituendo in caso di assenza la segretaria di CAL, Stefania GALLI.
In particolare, alla dott.ssa ZACCHIA venne affidato il coordinamento, dal punto di vista amministrativo, dei progetti no profit e la rendicontazione degli stessi per la liquidazione dei finanziamenti da parte della Regione Lombardia.
Sul ruolo di Pierangelo DACCO', la ZACCHIA ha riferito di averlo visto con una certa frequenza presso l'ufficio del dottor CAL

Teste ZACCHIA – ud. 9 ottobre 2014 (pagg. 75-76)

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Le è mai stato presentato?
TESTE ZACCHIA – Presentato no.
P.M. DOTT.SSA PEDIO – Le è stato detto chi fosse e perché venisse?
TESTE ZACCHIA – No, così chiaramente no. L'ho capito nel prosieguo degli incontri, ecco.
P.M. DOTT.SSA PEDIO – E lei che cosa ha capito e come dell'attività di DACCO'? Di che cosa si occupava DACCO', perché veniva a trovare CAL?
TESTE ZACCHIA – Appunto, non mi fu presentato in nessuna maniera con una veste ufficiale, quello che capii nel prosieguo degli anni è che era una persona che si relazionava con la Regione.

Ed ha riferito di alcuni episodi in cui le fu chiaro il ruolo di Pierangelo DACCO' quale *tramite* tra HSR e gli organi di Regione Lombardia.
Uno di questi episodi riguardava la documentazione da produrre in Regione per **la rendicontazione dei progetti no profit del primo bando per l'anno 2007**

Teste ZACCHIA – ud. 9 ottobre 2014 (pag. 78-79)

TESTE ZACCHIA – Sì, un altro fu proprio quando predisposi... forse era il primo bando, il bando 2007, predisposti la documentazione corposa per la rendicontazione di questo primo bando e il raccoglitore con tutti i giustificativi fu portato... anche lì ***il Dottor CAL mi sollecitò, "predisponi", anche se era corposissimo di documentazione contabile e venne portato direttamente in Regione da Pierangelo DACCO'.***

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Lei sa questo perché?
TESTE ZACCHIA – Perché gliel'ho consegnato.
P.M. DOTT.SSA PEDIO – A chi?
TESTE ZACCHIA – Al suo autista.
P.M. DOTT.SSA PEDIO – All'autista di DACCO'?
TESTE ZACCHIA – Sì.
P.M. DOTT.SSA PEDIO – Che venne presso il San Raffaele a ritirarlo?
TESTE ZACCHIA – Sì.
P.M. DOTT.SSA PEDIO – Lei ricorda se era presente anche DACCO' a questa consegna?
TESTE ZACCHIA – Non ricordo se era presente anche DACCO'.
P.M. DOTT.SSA PEDIO – Lei aveva riferito sempre nell'interrogatorio del primo marzo 2012...
AVV. DIFESA – Può citare il foglio, per favore, Pubblico Ministero?
P.M. DOTT.SSA PEDIO – Sì, è pagina 2; l'altra invece era pagina 3. A pagina 2 appunto lei dice "CAL aveva premura di consegnare la documentazione a DACCO', che era presente in quel momento, in quanto egli avrebbe potuto portarla in Regione per ottenere al più presto il pagamento conseguente". Si ricorda quello che le ho letto che è stato verbalizzato?
TESTE ZACCHIA – Sì sì, ricordo. Allora era sicuramente una memoria più fresca, probabilmente era presente sia Pierangelo DACCO' che l'autista.
P.M. DOTT.SSA PEDIO – Lei ricorda a quanto ammontava questa prima tranche all'incirca?
TESTE ZACCHIA – 17 milioni.
P.M. DOTT.SSA PEDIO – 17 milioni di euro.
TESTE ZACCHIA – Sì, su 23 milioni del totale del bando. Era un'importante tranche, sì.

aggiungendo (pag. 81 delle trascrizioni dell'udienza del 9 ottobre 2014) che il pagamento dei 17 milioni "*sì, sì arrivò immediatamente*".

Da notare che trattasi proprio del rimborso dei 17 milioni di Euro per i quali – come emerso nel corso del dibattimento – il Direttore Generale LUCCHINA liquidò le fatture non quietanzate di HSR sulla base di una mera dichiarazione sottoscritta da Mario CAL.

Un ulteriore episodio rievocato dalla teste concerne ancora il **rimborso dei progetti no profit relativi all'anno 2010** che la teste ha collocato nella primavera del 2011

Teste ZACCHIA – ud. 9 ottobre 2014 (pagg. 76, 77, 78)

TESTE ZACCHIA – Ad esempio quindi fui chiamata nell'ufficio del Dottor CAL chiedendomi a proposito del pagamento di un bando no profit. Mi chiese "a che punto siamo coi pagamenti?" C'era presente il Dottor DACCO' e lui disse "devi sollecitarli se non arrivano questi pagamenti perché io sollecito per averli e quindi...". Come invece un'altra volta...
P.M. DOTT.SSA PEDIO – Scusi, se ci può dire meglio. Lei ricorda più o meno il periodo?
TESTE ZACCHIA – Sì sì, era... me lo ricordo perché era presso l'ufficio nuovo perché si spostò il Dottor CAL... a ottobre circa del 2010 si spostò al sesto piano del Dibit 2, quindi in un altro ufficio. Quindi mi ricordo che era presso quell'ufficio, quindi secondo me era attorno a febbraio... era primavera del 2011, per cui mi disse "ricordati...". Mi riprese perché per me lui era... va be', era una (inc.), si permetteva anche di sgridarmi e quindi mi disse "devi ricordarmi però che questi pagamenti devono essere fatti insomma, anche perché le carte noi le abbiamo portate, quindi sollecitami su... Quando vedi che nonostante il tuo sollecito non arriva e tutta la documentazione riportata in Regione non

arriva", ecco. Quindi erano presenti loro due.

OMISSIS

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Ma CAL la rimproverò in qualche modo, usò dei toni un po' bruschi?

TESTE ZACCHIA – Sì sì, lo ricordo per quello.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Questo richiamo fu fatto alla presenza di DACCO' per un motivo particolare?

TESTE ZACCHIA – Immagino perché lui riportasse in Regione questo sollecito.

*P.M. DOTT.SSA PEDIO – Lei aveva riferito nell'interrogatorio del primo marzo del 2012 appunto che CAL la rimproverò di non avergli comunicato il ritardo "**Dicendomi che dovevo avvisarlo tempestivamente di qualsiasi problema con la Regione in quanto DACCO' avrebbe potuto risolverlo**". Ricorda che fu detto questo?*

TESTE ZACCHIA – Sì, confermo, anche perché lo chiamava Piero.

DACCO' quindi viene descritto come la persona che può efficacemente sollecitare i pagamenti in Regione. Ottenere pagamenti celeri rappresentava per HSR, in gravissima e risalente crisi di liquidità, una questione decisiva.

Peraltro quanto riferito dalla teste ZACCHIA è risultato confermato dall'esame congiunto delle agende di Carlo LUCCHINA e della sua corrispondenza elettronica con l'impiegata Grazia TRAVERSI dell'Unità Economico-Finanziaria come evidenziato nel corso dell'esame dell'imputato LUCCHINA in data 11 novembre 2015 (pagg. 35 e ss. delle trascrizioni).

Ad incontri con DACCO' corrispondono nella medesima data o i giorni immediatamente successivi, solleciti rivolti da LUCCHINA alla TRAVERSI a predisporre decreti di liquidazione di acconti per le funzioni non tariffabili per il San Raffaele (e la Fondazione Maugeri).

Alessia ZACCHIA ha riferito di un ultimo, pur interessante, episodio concernente il ruolo di DACCO' quale intermediario con gli organi della Regione

Teste ZACCHIA – ud. 9 ottobre 2014 (pagg. 81 - 82)

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Lei ricorda se poi DACCO' avesse qualche altro ruolo nel rapporto con la Regione?

TESTE ZACCHIA – No.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Lei ricorda se fissava anche degli appuntamenti in Regione nell'interesse di CAL?

TESTE ZACCHIA – Allora, mi sovviene, scusate. Una volta, ha ragione, questo me l'ero dimenticato, un altro episodio a questo punto sì, fu quando fui chiamata per andare in Regione perché sembrava ci fosse... mi chiamò il Dottor CAL per dire che il Dottor DACCO' gli aveva riferito che dovevo andare in Regione per recuperare delle informazioni ai fini della rendicontazione dei bandi... credo che fosse del primo bando no profit. Quindi andai direttamente in Regione a capire qual era il problema sulla documentazione presentata.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – E con chi si incontrò in quella occasione?

TESTE ZACCHIA – Mi incontrai col Dottor LUCCHINA e con il Dottor MERLINO. Mi dissero che c'erano delle relazioni da integrare, insomma oltre alla corposa documentazione doveva essere corredata anche da relazioni sanitarie su singoli progetti del bando.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – E lei ricorda che CAL le disse che DACCO' aveva sollecitato questo...?

TESTE ZACCHIA – Sì, che il contatto era stato DACCO' che gli aveva detto che c'era da...

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Da andare subito.
TESTE ZACCHIA - ...da andare subito. Infatti avevo degli impegni personali, me lo ricordo per quello, quindi ho dovuto lasciarli per andare direttamente pensando che fosse urgentissimo. Quindi andai.

Le dichiarazioni testè richiamate di Alessia ZACCHIA costituiscono, ad avviso di questo collegio, un importante riscontro circa le pressioni cui LUCCHINA era sottoposto da parte del Presidente della Regione Roberto FORMIGONI affinché ricevesse ed accordasse un canale di comunicazione privilegiato a DACCO', nella sua veste di portatore degli interessi di HSR e di FSM.

LUCCHINA, in particolare, come si è già avuto modo di sottolineare, ha ammesso di avere avuto numerosissimi incontri con DACCO' (oltre 270 tra il 2004 e il 2011) che gli sarebbero stati imposti dal Presidente FORMIGONI.

Stando alle dichiarazioni della ZACCHIA (teste certamente disinteressato, sulla cui genuinità si ritiene non si possa dubitare), DACCO' avverte CAL che LUCCHINA ha bisogno di un'integrazione documentale per i progetti no profit del 2007 e, pertanto, gli chiede di mandare qualcuno del San Raffaele in Direzione Generale Sanità: la ZACCHIA vi si reca e incontra LUCCHINA e MERLINO.

Evidentemente, LUCCHINA aveva interloquito preliminarmente con DACCO', rappresentando la necessità di integrazione documentale per il bando, così come impostogli dal Presidente della Regione.

* * *

§ 15.- La consegna di bozze di provvedimenti normativi da parte di Pierangelo DACCO'.

Tutti i testi sentiti hanno messo in relazione il ruolo di DACCO', quale *facilitatore* nei rapporti con la Regione, con la circostanza che in almeno due occasioni, per la legge n. 34 del 2007 (sul no profit) e per la legge n. 7 del 2010 (incrementi tariffari), CAL ricevette da DACCO' bozze dei provvedimenti regionali prima che gli stessi fossero definitivi.

Ed i testi hanno unanimemente riferito che, ricevute le bozze, CAL chiedeva ai propri dirigenti (BOTTI, MAZZUCCONI, LONGO) di studiare le bozze dei testi normativi per verificarne la ricaduta sul San Raffaele ed eventualmente evidenziare possibili suggerimenti per miglioramenti e *adeguamenti* alla situazione del San Raffaele.

Come giustamente osservato dal P.M., ad essere consegnate erano le bozze non già delle leggi approvate dal Consiglio Regionale, ma delle delibere della Giunta attuative di tali leggi (l'imprecisione dei testi è più che comprensibile, non essendo essi giuristi).

La legge n. 34 del 2007 consta di pochissimi articoli e rimette poi alla Giunta il compito di approvare il bando per l'assegnazione dei contributi no profit.

Allo stesso modo la legge n. 7 del 2010 rinvia interamente alla delibera che la Giunta avrebbe dovuto assumere per l'individuazione dei requisiti che I.R.C.C.S. e Ospedali convenzionati con le facoltà di medicina devono presentare per poter accedere agli incrementi tariffari stabiliti.

E' dunque certo che le bozze che circolavano tra gli uffici del San Raffaele consegnate da DACCO' a CAL riguardassero le delibere della Giunta: solo per esse aveva senso un'attività di studio e verifica dei parametri e requisiti stabiliti[36].

Un esempio è quello riportato da LONGO relativo all'esame della bozza sui progetti no profit

Teste LONGO – ud. 9 ottobre 2014 (pagg. 152 – 153)

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Lei ricorda che tipo di attività si fece subito dopo avere avuto questa bozza? Cosa fece lei, cosa fecero altri?

TESTE LONGO – Allora, quello che feci io fu sicuramente quello di cercare di capire qual era il valore possibile in gioco e poi anche cercare di capire nelle aree di investimento previste dalla legge se il San Raffaele aveva degli investimenti da poter presentare in base alle direttive, ai capitoli, pur scarni, che erano indicati nella Legge 34.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – E lei poi fece delle osservazioni?

TESTE LONGO – Sicuramente le feci, sicuramente feci le osservazioni rispetto a ciò che era... cioè, ai capitoli nell'ambito dei quali era possibile presentare... c'erano delle attività, degli investimenti del San Raffaele da poter presentare e altri che invece mi sembrava che non fossero, almeno chiaramente, inclusi. Se non ricordo male, feci presente la questione delle sale angiografiche che era un investimento per noi importante e che mi sembrava che nel tipo di enunciazione della legge non fossero presenti.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Lei ricorda l'investimento nelle sale angiografiche a quanto ammontasse?

TESTE LONGO – No, non lo ricordo, posso ipotizzare che fosse nell'ordine di qualche milione di euro.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Lei aveva indicato circa 3 milioni di euro in quella dichiarazione.

TESTE LONGO – Confermo.

P.M. DOTT.SSA PEDIO - E questo progetto non era... quest'area non era prevista e lei segnalò l'opportunità di inserirla perché avevate un grosso investimento lì?

TESTE LONGO – Io lo segnalai sicuramente avendo riscontrato che non ci fosse.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – A chi lo segnalò?

TESTE LONGO – A Botti.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Lei si ricorda se poi questo settore fu inserito?

TESTE LONGO – No, non lo ricordo. So che poi fu fatta un'attività monumentale di redazione di un numero notevole di progetti che però fu redatta dalla Direzione Sanitaria soprattutto e poi sottoposta al vaglio della ASL, eccetera eccetera. Però l'iter seguì quel canale lì.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Lei si ricorda se questa sua osservazione fu fatta in relazione al primo bando, quindi al primo anno di vigenza della legge?

TESTE LONGO – Penso di sì, mi sembra di ricordare di sì.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Era prima dell'emanazione lei ha detto.

TESTE LONGO – Mi sembra di ricordare di sì.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – In una fase di bozze ancora.

TESTE LONGO – Sì.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Io le mostrerei il Decreto della Direzione Generale della Sanità che riguarda l'approvazione dei progetti proprio relativi al primo bando e in particolare le farò vedere il punto dove c'è il post-it giallo.

(NdT, il Teste ne prende visione).

[36] Deve pertanto considerarsi superato il rilievo della difesa LUCCHINA circa il carattere di piena pubblicità del provvedimento comunicato, fondato sull'erroneo presupposto che si trattasse degli atti legislativi.

TESTE LONGO – Il Decreto è il Decreto del 18 dicembre del 2008.
P.M. DOTT.SSA PEDIO – Ecco, questo è il Decreto della Direzione Generale della Sanità che approva i progetti no profit per il primo anno.
TESTE LONGO – Esatto.
P.M. DOTT.SSA PEDIO – Le chiederei di vedere lì dove c'è il post-it giallo se tra i progetti approvati del San Raffaele mi pare rientri anche il macchinario angiografico.
TESTE LONGO – Sì, c'è questo apparecchio angiografo digitale biplanare nell'ambito della gestione d'urgenza della patologia cerebrovascolare ischemica ed emorragica.
P.M. DOTT.SSA PEDIO – Il valore di questo apparecchio?
TESTE LONGO – Il valore è di 2 milioni 111 mila euro circa.

Anche VALSECCHI ha menzionato la consegna delle bozze concernenti i progetti no profit (si parla di legge ma è assai verosimile che si trattasse delle bozze del bando approvato dalla Giunta Regionale) ed ha evidenziato l'utilità di avere avuto conoscenza in anticipo del provvedimento e la soddisfazione diffusa nel San Raffaele

Teste Assistito VALSECCHI – ud. 15 luglio 2014 (pagg. 60, 61)
P.M. DOTT.SSA PEDIO – Fu utile averlo saputo prima?
T. A. VALSECCHI – Be', ci accelerò i tempi, ma soprattutto fu utile sapere che c'era la possibilità, da spendere anche con i fornitori, che avremmo potuto avere qualche beneficio di natura economica.
P.M. DOTT.SSA PEDIO – Ma i tempi erano brevi, quelli di presentazione poi dei progetti?
T. A. VALSECCHI – Questo non me lo ricordo quando fu presentata, comunque fu presentata verso fine anno se non ricordo male tutta la sequenza dei progetti. Però forse lì è facile ricostruirlo quando... capire quando fu emanata la legge e quindi noi lo presentammo un po' prima.
P.M. DOTT.SSA PEDIO – Perché lei aveva detto: "Si trattava di tempi piuttosto brevi, fu dunque utile averlo saputo prima".
T. A. VALSECCHI – Sì, brevi perché comunque identificare tutta una serie di progetti, che furono 17, trovare tutta la documentazione, eccetera, i tempi erano... con agosto e luglio di mezzo, erano obiettivamente brevi.
P.M. DOTT.SSA PEDIO – Quali furono le reazioni poi dopo l'emanazione della legge, nel San Raffaele ovviamente?
T. A. VALSECCHI – Di soddisfazione chiaramente, soprattutto per la prima tranche, per la prima parte che andava a finanziare a fondo perduto progetti già realizzati, quindi era cassa fresca e non era un rimborso di progetti successivi.

§ 16.- Conclusioni

Ad avviso del Collegio, alla luce delle richiamate prove orali e documentali può, anzitutto, dirsi pacificamente provato:
1) che, tra il 2002 ed il 2011, i principali fornitori di HSR (DIODORO, METODO, PROGETTI) hanno retrocesso importanti somme in contanti a Mario CAL a fronte dello sconto di fatture "gonfiate" che i fornitori emettevano nei confronti della Fondazione;

2) che tali somme erano destinate a DACCO' per remunerare la sua funzione di "facilitatore in Regione" dei provvedimenti favorevoli ad HSR;
3) che, ad un certo punto, a far data dal 2008, al sistema delle retrocessioni in contanti si è sostituito quello dei bonifici alle società di DACCO', mascherati da fatture e documentazione contrattuale fittizia.
Sul punto, le prove acquisite nel presente dibattimento hanno ampiamente riscontrato quanto accertato nelle sentenze definitive, acquisite ai sensi dell'art. 238 bis c.p.p., in merito alla bancarotta del San Raffaele.
Va, anzitutto, evidenziato come le dichiarazione dei testi assistiti VALSECCHI, Pierino e Gianluca ZAMMARCHI, BEZZICCHERI, LORA, GRENCI le quali hanno comportato la chiamata in correità di CAL e di DACCO', siano parse intrinsecamente serie e dotate di solidi riscontri estrinseci.
Occorre premettere, in punto di diritto, come, ai fini di una corretta valutazione della chiamata in correità a mente del disposto dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., il giudice deve in primo luogo sciogliere il problema della credibilità del dichiarante (confidente e accusatore) in relazione alla sua personalità, alle sue condizioni socio-economiche e familiari, al suo passato, ai rapporti con i chiamati in correità e alla genesi remota e prossima della sua risoluzione alla confessione e all'accusa dei coautori e complici; in secondo luogo deve verificare l'intrinseca consistenza e le caratteristiche delle dichiarazioni del chiamante, alla luce di criteri come precisione, coerenza, costanza, spontaneità; infine deve esaminare i riscontri cosiddetti esterni. Questo esame deve essere compiuto seguendo l'indicato ordine logico perché non si può procedere a una valutazione unitaria della chiamata in correità e degli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità se prima non si chiariscono gli eventuali dubbi che si addensino sulla chiamata in sè, indipendentemente dagli elementi di verifica esterni ad essa. In presenza di tutti i suddetti requisiti, la chiamata di correo ha valore di prova diretta contro l'accusato (così Cass., Sez. 2, n. 2350 del 21/12/2004 - dep. 26/01/2005, Papalia ed altri, Rv. 23071601).
Applicando i richiamati principi alle dichiarazioni rese dai testi assistiti nel presente procedimento va evidenziato, in merito alla genesi delle loro dichiarazioni, come gli stessi, sin dall'inizio delle indagini, abbiano tenuto un comportamento ampiamente collaborativo, spontaneamente fornendo informazioni ignote agli inquirenti subito riscontrate da questi ultimi (cfr., sul punto, quanto riferito dal teste CARILE in merito al contributo fornito da questi testi all'inizio delle indagini).
Gli stessi, inoltre, sin da subito sono parsi fonti particolarmente qualificate, avendo essi la gestione delle società cui si riferivano i pagamenti incriminati.
Né si può trascurare come le loro dichiarazioni costituissero la piena confessione di fatti di una certa gravità (emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti) anzitutto a sé sfavorevoli.
La confessione resa, peraltro, non è parsa animata da particolari intenti etero – accusatori, avendo anzi i testi assistiti ammesso di essersi piegati alle richieste di CAL essenzialmente per convenienza personale. In particolare, i fornitori (Pierino e Gianluca ZAMMARCHI; BEZZICCHERI; LORA) hanno spiegato come il sistema delle retrocessioni consentisse loro di avere scontate, in anticipo rispetto agli altri fornitori, le fatture emesse nei confronti di HSR che notoriamente, all'epoca dei fatti, versava in gravi difficoltà finanziarie e non era solvente.
VALSECCHI, da parte sua, ha evidenziato di avere accettato il sistema delle sovrafatturazioni imposto da CAL ai fornitori in quanto, sostanzialmente, consentiva a HSR di disporre di fondi neri necessari a pagare l'attività di intermediazione di DACCO' finalizzata ad ottenere dalla Regione

provvedimenti favorevoli alla Fondazione. GRENCI ha spiegato come egli abbia eseguito le disposizioni di CAL e DACCO' in quanto clienti della fiduciaria, dai quali percepiva lucrosi compensi.

Il racconto reso dai testi assistiti è, inoltre, rimasto costante nel tempo, senza significativi scostamenti tra la fase delle indagini e quella dibattimentale (le poco contestazioni in dibattimento sono state quasi sempre in aiuto alla memoria, quasi mai per difformità rispetto a quanto riferito in indagine).

La deposizione dibattimentale è parsa, sotto il profilo intrinseco, pacata, logica, precisa e dettagliata.

Peraltro, al dibattimento sono stati acquisiti solidi riscontri estrinseci alle dichiarazioni dei testi assistiti.

Non si può, anzitutto, trascurare come le circostanze (pagamenti in contanti a CAL; bonifici destinati alle società di DACCO') riferite dai fornitori (Pierino e Gianluca ZAMMARCHI; BEZZICCHERI; LORA) siano state puntualmente riscontrate da VALSECCHI, direttore amministrativo, il quale aveva conoscenza di tali fatti o per averli appresi da CAL (in merito, ad esempio, alle sovrafatturazioni operate dai fornitori con riguardo all'operazione EDIL RAF per la costruzione di appartamenti a Cologno Monzese o con riguardo all'ospedale di Olbia) o per avervi assistito personalmente (consegne di buste di denaro da Pierino ZAMMARCHI a Mario CAL; richiesta della somma di 200.000 da parte di DACCO', nell'ufficio di CAL, alla presenza di quest'ultimo).

Analogamente, il fiduciario GRENCI ha ammesso di avere personalmente ricevuto denaro contante da LORA e FRESCHI per conto di HSR e di avere personalmente curato la gestione dei bonifici alle società di DACCO' di cui si è in precedenza parlato, predisponendo false fatture e fittizia documentazione contrattuale.

Ancora: il teste CARILE ha riferito, con particolare riferimento alle operazioni HARMANN ed EUROWORLDWIDE, come, in base agli accertamenti svolti, al flusso di denaro non corrispondesse una adeguata documentazione atto a dimostrare l'effettività dei rapporti sottostanti.

Il dato non può rimanere privo di rilevanza.

Come è noto, la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che in tema di chiamata in correità, i riscontri dei quali necessita la narrazione, possono essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, a condizione che sia indipendente e, quindi, anche da altre chiamate in correità, purché la conoscenza del fatto da provare sia autonoma e non appresa dalla fonte che occorre riscontrare, ed a condizione che abbia valenza individualizzante, dovendo cioè riguardare non soltanto il fatto-reato, ma anche la riferibilità dello stesso all'imputato, mentre non è richiesto che i riscontri abbiano lo spessore di una prova "autosufficiente" perché, in caso contrario, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su tali elementi esterni e non sulla chiamata di correità (così, tra le altre, Cass., Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014 - dep. 28/10/2014, Cariolo e altri, Rv. 26060701).

Nel caso di specie, i chiamanti in correità o avevano una conoscenza diretta dei fatti (vedi pagamenti in contanti effettuati da Pierino e Gianluca ZAMMARCHI, da BEZZICCHERI e da LORA; vedi pagamenti in contanti e bonifici ricevuti da GRENCI) o per averle apprese da fonti esterne dagli altri chiamanti in correità (VALSECCHI, ad esempio, aveva appreso del sistema delle sovrafatturazioni da CAL e GRENCI da DACCO').

Peraltro, le dichiarazioni dei chiamanti in correità sono ampiamente riscontrate da vere e proprie fonti testimoniali.
Si è sopra rammentato come Stefania GALLI, teste particolarmente affidabile e legata da un rapporto strettamente fiduciario a Mario CAL, abbia puntualmente descritto il sistema delle sovrafatturazioni e delle conseguenti retrocessioni ordito da CAL ed imposto ai fornitori sopra richiamati; abbia confermato il passaggio al sistema dei bonifici; abbia precisato di avere appreso da CAL che le somme oggetto delle retrocessioni e dei bonifici erano destinate a DACCO', uomo di FORMIGONI, il quale agiva in Regione per "facilitare" provvedimenti in materia sanitaria (no profit; maggiorazioni tariffarie; funzioni non tariffabili) favorevoli alla Fondazione.
Peraltro, la teste GALLI ha riconosciuto importanti documenti che riscontravano le sue dichiarazioni, quali i quaderni ove venivano annotate in tempo reale le consegne di buste con denaro contante da parte di Pierino ZAMMARCHI.
Analogamente, il teste FRESCHI ha reso un ampio e dettagliato racconto in merito ai pagamenti in contanti, alle sovrafatturazioni ed ai bonifici effettuati dalla PROGETTI in esecuzione delle direttive di CAL, all'uopo producendo sue annotazioni scritte, risalenti all'epoca dei fatti, che documentavano tali uscite.
Anche il teste DONATI, pur avendo reso dichiarazioni talora contraddittorie in indagini e dibattimento, nel tempo non ha mai ritrattato quanto riferito su quanto appreso da CAL in merito al sistema delle sovrafatturazioni e delle retrocessioni dai fornitori a CAL e da questi a DACCO'.
Infine, a ulteriore riscontro della narrazione dei testi assistiti, non si possono trascurare le indagini della Guardia di Finanza le quali, come ricordato, hanno evidenziato come, a fronte di flussi finanziari dai fornitori di HSR alle società di DACCO', non sussistesse una reale giustificazione economica (vedi, in particolare gli accertamenti svolti in merito alle operazioni HARMANN ed EURO WORLDWIDE; al bonifico disposto da METODO s.r.l. in data 24.12.2008 n favore della MTB; ai bonifici effettuati dalla PROGETTI s.r.l. in favore della D.H. - DEXIM).

Appare, inoltre, provato, alla luce delle concordanti dichiarazioni dei testi assistiti, ampiamente riscontrate dalle testimonianze (in particolare, GALLI, FRESCHI e DONATI), dalle indagini sui flussi svolte dalla Guardia di Finanza e dalla documentazione acquisita, che i pagamenti effettuati dai fornitori e ricapitolati alle pagine 28 e 29 del decreto che dispone il giudizio, erano destinati a DACCO', in relazione all'attività da costui svolta in Regione e volta a favorire l'ottenimento di provvedimenti favorevoli ad HSR.
La fonte di conoscenza di tale testimonianza, per la maggior parte dei dichiaranti, è stata Mario CAL; alcuni di loro (VALSECCHI; Gianluca ZAMMARCHI), tuttavia, hanno personalmente assistito alle consegne di denaro, proveniente dai fornitori di HSR, a DACCO'.
GRENCI, da parte sua, ha ammesso che i pagamenti effettuati da HSR o dai suoi fornitori erano destinati a DACCO' e servivano a remunerare l'attività da costui svolta in regione nell'interesse della Fondazione, come appreso da DACCO'.
Peraltro, ulteriore riscontro circa la destinazione finale dello somme consegnate dai fornitori a DACCO' proviene dalle sopra richiamate dichiarazioni di Stefania GALLI, la quale aveva appreso di tale destinazione da CAL, ripetutamente, in via del tutto confidenziale in circostanze che non potevano certo destare sospetto.
Per quanto riguarda, poi, le somme erogate tramite bonifico dai fornitori, palese è la destinazione alle società di DACCO', alla luce delle indagini svolte sui flussi.

Analogamente, alla luce delle concordi dichiarazioni testimoniali richiamate e della assoluta carenza di documentazione a supporto, è certo come le fatture ed i contratti posti a fondamento di tali flussi fossero fittizi e che a tali pagamenti non corrispondessero reali giustificazioni economiche.

Chiarito come i versamenti in contanti ed i bonifici indicati al capo 16 di imputazione fossero destinati alla remunerazione di DACCO', occorre porsi l'interrogativo della finalità di questi pagamenti.

Ritiene il collegio che la natura di tali pagamenti fosse corruttiva. In base agli accordi con i vertici (CAL e Don VERZE') di HSR, cioè, DACCO' agiva quale collettore di tangenti per FORMIGONI in cambio dell'ottenimento di provvedimenti in materia sanitaria favorevoli alla Fondazione.

I testi esaminati in dibattimento sono stati sostanzialmente concordi nel riferire come DACCO' svolgesse, in Regione, una importante funzione di "facilitatore" di provvedimenti favorevoli ad HSR, quali legge sul no profit e funzioni non tariffabili. In particolare:

- VALSECCHI ha dichiarato che le sovrafatturazioni "*servivano a dotare la Fondazione di liquidità per pagare una persona, che era DACCO', che avrebbe aiutato la Fondazione ad ottenere dei benefici economici presso la Regione* ... (cfr. pagg. 32 s. delle trascrizioni del 15.7.2014);
- Stefania GALLI ha precisato di avere appreso da CAL come DACCO' "*avesse delle entrature in Regione che gli permettevano di conoscere, avere informazioni, dettagli che potevano ovviamente aiutare e favorire quindi l'ospedale*" (cfr. pag. 72 delle trascrizioni del 3.7.2014);
- Danilo DONATI descriveva DACCO' come "*un facilitatore*", che grazie alle sue entrature consentiva alla Fondazione di ottenere provvedimenti favorevoli dalla Regione;
- analoghe dichiarazioni sono state sostanzialmente rese da Alessia ZACCHIA.

Alcuni testi particolarmente qualificati per la loro vicinanza a Mario CAL, hanno, inoltre, ulteriormente specificato che DACCO' era sostanzialmente un collettore di tangenti per conto di FORMIGONI, in cambio dell'ottenimento dei provvedimenti favorevoli ad HSR in materia sanitaria.

Anzitutto, vengono in rilievo le sopra richiamate dichiarazioni di Stefania GALLI.

La stessa, come in precedenza evidenziato, ha precisato che CAL non le aveva mai fatto mistero del rapporto molto stretto esistente tra DACCO' e FORMIGONI ed aveva anzi qualificato quest'ultimo come il "*capo*" di DACCO' (cfr. trascrizioni udienza del 3.7.2014, pagg. 88 ss.: "*... il dottor CAL, scusatemi, mi diceva che aveva parlato con DACCO' perché poi il signor DACCO' sarebbe andato da Roberto, chiamandolo in modo proprio molto ... amichevole, insomma, piuttosto che frasi del tipo "dal suo capo" ...*").

Poco prima di morire, inoltre, in un momento di estrema confidenza, CAL, commentando una lettera inviatagli da Don VERZE' che faceva un chiaro riferimento a possibili responsabilità penali per l'imminente dissesto del San Raffaele ("... *Le responsabilità sono solo mie perché tu hai, per amore fraterno, eseguito quello che da me ti era stato richiesto. Questo lo dirò davanti a chiunque: Magistrato, Vaticano ...* "), ricordava le indagini per corruzione che aveva subito nel 1994 e spiegava alla fidata segretaria, consegnandole copia della lettera di Don VERZE' a futura memoria, che "***Tu sai, Stefania, che io sono l'esecutore di don VERZE' come Piero lo è per FORMIGONI***". Il messaggio consegnato a Stefania GALLI da CAL non si presta ad equivoci:

CAL ha versato, su disposizione di Don VERZE', somme di denaro a Piero DACCO' che le riceveva per conto di FORMIGONI.

Pierino ZAMMARCHI, che pure vantava con CAL un rapporto di amicizia risalente nel tempo e che con lo stesso aveva una certa confidenza, ricorda che, quando aveva chiesto a CAL il motivo per cui esigeva la retrocessione di denaro contante, CAL aveva risposto che doveva dare il denaro a DACCO' "***perché era l'uomo di FORMIGONI***" (cfr. pag. 125 ss. delle trascrizioni del 15.7.2014). Il messaggio, con tutta evidenza, è assolutamente analogo a quello che CAL, in punto di morte, aveva passato alla segretaria Stefania GALLI.

Anche il teste DONATI, uomo molto vicino a CAL e a Don VERZE' pur rendendo dichiarazioni contraddittorie in indagine, spesso oggetto di ritrattazione, ha confermato in dibattimento un nucleo costante della sua narrazione e cioè che aveva appreso in via confidenziale da CAL che DACCO' era l'uomo di FORMIGONI e che per questo era necessario mantenere i rapporti con lui, in quanto grazie a DACCO' il San Raffaele poteva ottenere finanziamenti aggiuntivi (su contestazione del P.M., in particolare, all'udienza del 3.7.2014, pagg. 150 s. delle trascrizioni, DONATI confermava la seguente dichiarazione che aveva reso in occasione del verbale di s.i.t. del 24.5.2013: "***CAL più volte mi ha detto che DACCO' era l'uomo di FORMIGONI e che per questo motivo era necessario coltivare il rapporto con lui, così facendomi intendere chiaramente che era attraverso e grazie a DACCO' che il San Raffaele poteva ottenere finanziamenti aggiuntivi***").

La bontà di queste dichiarazioni di DONATI, pur a fronte di una deposizione per larghi tratti contraddittoria e non trasparente, ha dei sicuri riscontri oltre che nelle già citate dichiarazioni di Stefania GALLI e di Pierino ZAMMARCHI, depositari di analoghe confidenze da parte di Mario CAL, anche nelle dichiarazioni rese da Gianluca ZAMMARCHI e da BEZZICCHERI. Costoro, infatti, hanno concordemente riferito che in epoca non sospetta, ben prima dell'avvio delle indagini, quando era in pieno svolgimento il sistema dei pagamenti a DACCO', DONATI aveva loro rivelato di avere appreso da CAL che DACCO' era uomo di FORMIGONI e che i suddetti pagamenti erano destinati, per il tramite di DACCO', a FORMIGONI al fine di ottenere sovvenzioni pubbliche che in qualche modo avvantaggiassero il San Raffaele (cfr. deposizione Gianluca ZAMMARCHI, pag. 204 e 217 s. delle trascrizioni del 15.7.2014; deposizione BEZZICCHERI, pagg. 180 ss. delle trascrizioni del 15.7.2014).

Può dunque dirsi processualmente provato che CAL pagava DACCO' per corrompere FORMIGONI ed ottenere così provvedimenti in materia sanitaria favorevoli (funzioni non tariffabili, no profit, ecc.) ad HSR.

Le difese degli imputati, nelle loro conclusioni, hanno obiettato che, all'esito del dibattimento, non sarebbe emersa la prova che sia effettivamente intervenuto un accordo corruttivo tra FORMIGONI ed i vertici della Fondazione per il tramite di DACCO'.

In realtà, dall'istruttoria dibattimentale è emersa una molteplicità di indizi che hanno un'unica possibile chiave di lettura nell'ottica della corruzione e che non ammettono spiegazioni logiche alternative.

I testi GALLI, Pierino ZAMMARCHI e DONATI hanno affermato di avere avuto contezza della natura corruttiva del rapporto intercorso tra HSR, DACCO' e FORMIGONI da Mario CAL, soggetto deceduto prima dell'avvio delle indagini.

Si è in presenza, ad avviso di questo Collegio, per quanto finora esposto, di una vera e propria confessione stragiudiziale da parte del corruttore Mario CAL.

Come è noto, in merito ai criteri di valutazione della confessione stragiudiziale, la giurisprudenza di legittimità ha fissato i seguenti principi:

- che la confessione stragiudiziale dell'imputato assume valore probatorio secondo le regole del mezzo di prova che la immette nel processo, e quanto alla prova dichiarativa occorre distinguere il caso in cui sia riferita dal testimone, con applicazione della regola di valutazione propria delle prove testimoniali, da quello in cui sia riferita dal chiamante in reità o correità, con applicazione della regola della necessità di riscontri esterni (così Cass., Sez. 1, n. 17240 del 02/02/2011 - dep. 04/05/2011, Consolo e altri, Rv. 24996001. In senso analogo Cass., Sez. 2, n. 38149 del 18/06/2015 - dep. 21/09/2015, Russo e altri, Rv. 26497201);
- che la confessione stragiudiziale può essere assunta a fonte del libero convincimento del giudice quando, valutata in sé, nonché nel contesto dei fatti e nel raffronto con gli altri elementi di giudizio, sia possibile verificarne la genuinità e la spontaneità in relazione al fatto contestato (così Cass., Sez. 6, n. 23777 del 13/12/2011 - dep. 15/06/2012, Zedda, Rv. 25300201).

Applicando tali principi al caso di specie, va anzitutto osservato come la confessione stragiudiziale di CAL sia stata resa non solo ad imputati in procedimento connesso (Pierino ZAMMARCHI), ma anche a veri e propri testimoni (Stefania GALLI e Danilo DONATI).

Già si è sottolineato come Stefania GALLI, sin dall'inizio delle indagine, sia parsa un testimone di provata attendibilità, disinteressata rispetto ai fatti di causa, che aveva un rapporto privilegiato e di confidenza con Mario CAL, che ha reso un racconto lucido e puntuale, ricco di riscontri. Si tratta, dunque, di una testimonianza particolarmente attendibile.

Danilo DONATI, per contro, ha reso, tra indagini e dibattimento, dichiarazioni contraddittorie e a volte reticenti. Il suo racconto, però, proprio con riguardo alle confidenze di CAL circa il ruolo di DACCO' è parso costante nel tempo. Peraltro, il testimone, in dibattimento, non ha certo mostrato di avere particolare avversità nei confronti di DACCO' e FORMIGONI (evidente, anzi, è stato il suo intento di ridimensionare la portata delle dichiarazioni accusatorie rese in indagine). E in ogni caso le dichiarazioni rese da DONATI in merito a DACCO' "*uomo di FORMIGONI*" hanno trovato significativi riscontri nelle dichiarazioni rese da GALLI e Pierino ZAMMARCHI (destinatari di analoghe confessioni in contesti del tutto diversi) e da Gianluca ZAMMARCHI e BEZZICCHERI (depositari delle confidenze di DONATI all'epoca dei fatti).

Pierino ZAMMARCHI, infine, ha ben descritto il rapporto di consolidata amicizia, risalente nel tempo, intrattenuto con Mario CAL e non ha avuto remora nel riferire degli accordi illeciti intrattenuti con quest'ultimo, così ammettendo anche proprie gravi responsabilità. Le sue dichiarazioni in merito alle confidenze ricevute da CAL non sono parse animate da secondi fini, sono parse lucide e verosimili e peraltro sono riscontrate dalla deposizioni di GALLI e DONATI in merito ad analoghe confidenze ricevute da CAL.

Peraltro, proprio in relazione al contesto dei fatti e nel raffronto con gli altri elementi di giudizio, è possibile verificare la genuinità e la spontaneità delle confessioni rese da CAL a GALLI, DONATI e Pierino ZAMMARCHI.

In primo luogo, non si può trascurare come Mario CAL si sia confidato con persone di provata fiducia, alle quali era legato da un rapporto di amicizia (Pierino ZAMMARCHI e DONATI) o di stretta collaborazione professionale (Stefania GALLI) risalenti nel tempo. Si trattava, cioè, di persone da cui non aveva da temere alcunché e che anzi, in virtù dei rapporti esistenti, potevano

essere depositari dei suoi più reconditi segreti. Non aveva, dunque, alcun motivo di mentire a costoro nè alcuna necessità di nascondere o millantare alcunché.
Si deve, inoltre, ancora una volta ribadire il particolare contesto in cui Mario CAL ha confidato a Stefania GALLI "***Tu sai, Stefania, che io sono l'esecutore di don VERZE' come Piero lo è per FORMIGONI***". **Trattasi di un vero e proprio testamento spirituale, fatto nell'imminenza di un suicidio, in un momento di disperazione, in cui la tensione alla verità è massima.**
Non si può, inoltre, trascurare che, per quanto emerso dal dibattimento, CAL e Don VERZE' avevano un canale di comunicazione privilegiato con FORMIGONI, risalente nel tempo, che avrebbe certamente loro consentito di scoprire eventuali millanterie di DACCO' o comunque di verificare che le cospicue somme versate dalla Fondazione a DACCO' fossero effettivamente utilizzate per corrompere FORMIGONI ed ottenere i risultati sperati.
Alla luce di tale rapporto devono dunque leggersi le parole di CAL, allorché definisce DACCO', nei colloqui strettamente confidenziali con GALLI, con Pierino ZAMMARCHI e con DONATI, come "*uomo di FORMIGONI*" ovvero allorché qualifica quest'ultimo come "*capo*" di DACCO'.
Evidentemente, **CAL aveva avuto contezza sia da Don VERZE' che da FORMIGONI che DACCO' agiva da intermediario e da collettore di tangenti per il Presidente della Regione e che le somme da lui versate erano almeno in parte servite a corrompere il Presidente della Regione.**
Ed è significativo che HSR non reputi necessario dare una veste formale alla "collaborazione" prestata nel suo interesse da DACCO' in Regione. Il consolidato (e comprovato) legame diretto esistente tra i vertici di HSR e Roberto FORMIGONI rendeva superflua l'attribuzione di una veste formale a DACCO' quale consulente/rappresentante del San Raffaele: era ben chiaro a CAL e a Don VERZE' che costui era l'esecutore delle volontà di FORMIGONI nell'ambito del rapporto corruttivo. Attribuire a DACCO' una veste formale come consulente/rappresentante degli interessi di HSR in Regione, oltre che superfluo, era controproducente rispetto all'obiettivo della corruzione: per l'intermediario di una corruzione, infatti, è certamente meno rischioso agire senza vesti formali, occultando l'esistenza di un legame con il mandante della corruzione, soprattutto ove agisca da collettore di tangenti.

Occorre ancora una volta ribadire che, differentemente da quanto opinato dalle difese degli imputati, **DACCO' aveva un ruolo imprescindibile nelle vicende corruttive che vedevano come protagonista l'allora Presidente di Regione Lombardia.**
Non è punto credibile l'ipotesi, avanzata dalle difese degli imputati, che DACCO' agisse quale semplice "lobbista" in Regione, nell'interesse di HSR.
Dal dibattimento, infatti, è emerso che CAL e Don VERZE' vantavano consolidati e risalenti rapporti con i vertici della Regione e, in particolare, con FORMIGONI il quale, in passato, già aveva tenuto un atteggiamento di favore nei confronti della fondazione milanese.
DACCO', inoltre, come in precedenza evidenziato, non aveva alcuna specifica competenza in materia sanitaria che gli consentisse di rapportarsi efficacemente con i vertici della struttura amministrativa regionale sul merito dei provvedimenti in materia sanitaria che riguardavano HSR.
Non vi era, dunque, alcuna necessità per i vertici di HSR di ricorrere a DACCO' quale lobbista o consulente.

L'unico ruolo che DACCO' poteva efficacemente svolgere per la Fondazione era dunque quello indicato da CAL: fungere da tramite con FORMIGONI per l'attuazione dell'accordo corruttivo avente ad oggetto i provvedimenti favorevoli alla fondazione in materia sanitaria.
La dinamica della vicenda corruttiva relativa ad HSR così come quella relativa a FSM (vicenda corruttiva che ha evidenti analogie con quella di HSR per i soggetti coinvolti, per le esigenze che avevano mosso le due Fondazioni a cercare l'accordo corruttivo, per i provvedimenti oggetto del mercimonio, per la contestualità temporale) dimostra, infatti, come DACCO' avesse un ruolo imprescindibile nell'attuazione dell'accordo corruttivo.
DACCO', infatti, da un lato fungeva da collettore delle tangenti per FORMIGONI e finanziava le sue utilità.
Dall'altro, d'intesa con il Presidente, agiva in prima battuta nei confronti della struttura amministrativa regionale, onde ottenere provvedimenti favorevoli alle due Fondazioni. Egli veniva autorizzato da FORMIGONI a spendere il suo nome e la sua presenza veniva addirittura imposta da FORMIGONI al Direttore Generale dell'Assessorato Sanità (la circostanza che DACCO' agisse anche nell'interesse di HSR, spendendo il nome di FORMIGONI, è stata confermata, in dibattimento, da MERLINO, AMIGONI, BOTTI, LUCCHINA e SANESE).
Ed è altamente significativo che allorché SANESE si rivolge a FORMIGONI per avere chiarimenti in merito alle richieste avanzate da DACCO', nell'estate del 2001, al DGS BOTTI di ulteriori interventi sulle maggiorazioni tariffarie, spendendo il nome del Presidente, FORMIGONI non neghi il legame con DACCO', ma si limiti a rispondere con un sibillino "*si fa solo ciò che è tecnicamente sostenibile, nel rispetto della norma*".
Logicamente, ben diversa sarebbe stata la reazione di un Presidente della Regione che si fosse sentito chiamato in causa da un millantatore: con decisa fermezza avrebbe denunciato la millanteria di DACCO' nelle competenti sedi ed avrebbe negato recisamente, *in primis* ai funzionari, l'esistenza di qualsiasi legame poco trasparente con un soggetto assai noto agli stessi funzionari per essere un "*faccendiere*" uso a pratiche piuttosto discutibili nei suoi rapporti con i pubblici ufficiali.
Viceversa, FORMIGONI non nega il suo rapporto con DACCO', ammette implicitamente che costui sta spendendo il suo nome con il suo assenso ed invita i funzionari ad accogliere le sue richieste nei limiti del "*tecnicamente sostenibile*". Il messaggio è chiaro: occorre accontentare DACCO' nei limiti in cui il sistema lo consente. Il Presidente della Regione indica ai funzionari come obiettivo primario l'accoglimento delle richieste dell'erogatore privato, così subordinando l'esercizio della discrezionalità amministrativa al perseguimento dell'interesse di un privato. Nel contempo, tuttavia, ha l'accortezza di indicare il limite dello sforamento di bilancio: l'accoglimento di richieste in assenza di copertura, infatti, avrebbe comportato per lui responsabilità contabile oltre che rendere oltremodo palese ai suoi interlocutori il suo favoritismo per FSM e HSR (si richiamano le deposizioni di BOTTI e SANESE e quanto già riportato nel capitolo relativo alla corruzione FSM).
D'altronde, tanto BOTTI quanto LUCCHINA sono stati estremamente chiari in dibattimento nell'ammettere che la presenza di DACCO' era loro imposta dalla Presidenza della Regione.
Dall'agenda di LUCCHINA emerge, addirittura, che costui ha incontrato ben 270 volte DACCO' tra il 2004 ed il 2011 (78 volte, in particolare, tra il 2010 ed il 2011) e che, nel periodo dal 2003 al 2007, gli appuntamenti di DACCO' con LUCCHINA venivano fissati direttamente dalla Segreteria del Presidente FORMIGONI.

Non solo; ma quando LUCCHINA ha tentato di sottrarsi a tale presenza, la Presidenza è intervenuta direttamente, richiamandolo all'ordine (cfr. esame LUCCHINA nonché capitolo relativo alle vicende corruttive che hanno interessato FSM).
DACCO' ha dunque una funzione insostituibile quale *longa manus* del pubblico ufficiale corrotto deputato ad incassare le tangenti e ad esercitare pressioni sulla struttura amministrativa. E laddove l'obiettivo non poteva essere raggiunto, in modo indiretto, mediante tali pressioni, FORMIGONI interveniva direttamente in Giunta e nei tavoli ristretti in materia sanitaria, assicurando che gli stanziamenti in favore di HSR (e di FSM) venissero incontro alle richieste di questi ultimi.
E' chiaro come un *modus operandi* così congegnato esponesse il Presidente della Regione a minori rischi, essendo l'attività di pressione sulla struttura amministrativa delegata ad un terzo (DACCO') e le decisioni favorevoli ai corruttori assunte con riguardo a provvedimenti caratterizzati da altissima discrezionalità ed in ambito collegiale seppur sufficientemente ristretto (il c.d. tavolo socio sanitario) da poterne controllare gli esiti. In ogni caso interveniva lo schermo di terzi (il lobbista DACCO'; la struttura collegiale) che consentiva al Pubblico Ufficiale di agire "sotto copertura", di orientare l'esercizio della discrezionalità amministrativa a fini privati, senza lasciare tracce visibili del suo intervento.
E anche il flusso delle utilità in suo favore veniva efficacemente schermato dall'intermediario, come dimostra l'articolato sistema di flussi finanziari, scoperto dalla Guardia di Finanza, che dalle due fondazione giungeva a DACCO' e da quest'ultimo a FORMIGONI.

Peraltro, le parole di CAL che spiegano in chiave corruttiva il rapporto HSR/DACCO'/FORMIGONI, oltre ad avere una attendibilità intrinseca, hanno trovato dei riscontri estrinseci in fatti oggettivi che dimostrano ulteriormente quanto le confidenze fatte da CAL alle persone a lui vicine descrivessero "*in tempo reale*" l'esistenza di un ormai collaudato meccanismo corruttivo.
Come già evidenziato a proposito della vicenda corruttiva relativa a FSM, infatti, è davvero altamente sintomatica dell'esistenza del rapporto corruttivo la contemporanea coesistenza di:
- provvedimenti amministrativi della Regione (e, in particolare, della Giunta Regionale) dal contenuto altamente discrezionale, adottati con il chiaro obiettivo di favorire HSR;
- significativi flussi finanziari che da HSR giungono a DACCO' ed alle sue società, privi di reale giustificazione economica;
- erogazioni di importanti utilità dalle società di DACCO' a FORMIGONI.

Dalle congiunte dichiarazioni dei dipendenti del San Raffaele la presenza di DACCO' presso gli uffici di CAL deve collocarsi nel 2005/2006[37]. DACCO', inoltre, ha curato gli interessi di HSR in Regione quanto meno fino al suo fermo, avvenuto nel novembre del 2011.
All'epoca, come ricordano i medesimi testi (cfr., in particolare, le dichiarazioni di BOTTI, VALSECCHI, GALLI, DONATI, ZACCHIA e dei fornitori di HSR), HSR versava in una difficile situazione finanziaria e necessitava di ingenti finanziamenti per evitare il dissesto. Lo strumento

[37] Va, comunque, ricordato che DACCO' curava gli interessi di HSR presso Regione Lombardia già da tempo secondo quanto riferito dai testi BOTTI e MERLINO. Rispetto a tale periodo tuttavia non emergono elementi sufficienti - si veda in particolare il dato relativo ai pagamenti di cui si ha evidenza dal 2005/06 - al fine di sostenere che fosse già in essere un rapporto corruttivo e, a fortiori, che questo vedesse coinvolto il Presidente FORMIGONI, pur in presenza di provvedimenti oggettivamente favorevoli per HSR (v. oltre).

che era stato individuato dai vertici del San Raffaele per ottenere tale obiettivo erano proprio i provvedimenti della Regione connotati da maggiore discrezionalità (funzioni non tariffabili, finanziamenti agli enti no profit) e che potevano garantire alla Fondazione i maggiori introiti.
E' da notare che proprio nel periodo successivo al 2005, si verificano almeno tre importanti evenienze che impongono a HSR la necessità di interferire sulla leva politica regionale per ottenere maggiori finanziamenti:
- è in questo periodo che diventa particolarmente evidente la situazione di dissesto di HSR (si vedano, sul punto, oltre alle dichiarazioni dei testi sopra indicati anche la sentenza relativa alla bancarotta di HSR, acquisita ai sensi dell'art. 238 bis c.p.p.);
- è in questo periodo che la struttura tecnica cerca di elaborare soluzioni che comportino il superamento del sistema delle funzioni non tariffabili (cfr. quanto in precedenza esposto con riguardo ai fatti corruttivi che hanno interessato FSM);
- è in questo periodo che l'Assessore CE' manifesta, in seno alla giunta, la propria opposizione al sistema delle remunerazioni fondato sulle funzioni non tariffabili.
Nel periodo in questione, dunque, particolarmente concreto era il pericolo per HSR, sull'orlo del fallimento, di perdere la principale fonte dei propri finanziamenti (vale a dire le funzioni non tariffabili).
Da qui più stringente necessità, per i vertici di HSR, di corrompere il Presidente della Regione, pubblico ufficiale che, proprio per la sua posizione di vertice in Regione, era in grado, più di tutti gli altri, di orientare l'esercizio della discrezionalità in modo conforme alle aspettative della Fondazione.
Alcuni documenti prodotti dalla difesa LUCCHINA (allegati alla nota conclusiva) sono particolarmente sintomatici delle pressioni di CAL per la reintroduzione delle funzioni non tariffabili di cui si era programmata l'eliminazione alla fine del 2006 e dimostrano l'intervento di FORMIGONI su CE' volto all'ottenimento di questo obiettivo.
In particolare, dalla mail dell'avv. VIVONE al dott. LUCCHINA e al dott. SANESE del 27.7.2006, e dalla conseguente mail di risposta di LUCCHINA del 28.7.2006 (doc. 16) emerge che l'avv. VIVONE fa riferimento ad una lettera inviata da HSR all'Assessore e al Presidente (non acquisita agli atti del dibattimento), e ricorda che "*una buona risposta alle pressanti richieste della Fondazione [HSR ndr] era stata dalla direzione, col nostro supporto, elaborata molti mesi fa, ma che purtroppo la relativa deliberazione (sulle funzioni) era stata trattenuta dall'assessore per verifiche e mai poi portata alla GR [Giunta Regionale]*"[38].
Nella risposta del dott. LUCCHINA, che pure ignora il contenuto della lettera, si fa presente che "*come dichiarato ieri dall'Assessore CE' il problema dei criteri per le funzioni 2006 sarà oggetto di sua proposta nell'interassessorile del prossimo settembre*".
Con la mail di LUCCHINA all'Assessore CE' del 17.7.2006 (doc. 17), la DGS trasmette dei prospetti con delle ipotesi alternative di assegnazione delle risorse. Si tratta dei prospetti prodotti

[38] Risulta pacificamente in atti che già prima che la DGS predisponesse la prima bozza di delibera basata sul un criterio di riparto diverso della quota di fondo in questione -criterio dell'attrattività-, erano giunte delle richieste ufficiali da HSR (BOTTI, in qualità di DG dell'HSR si era rivolto all'Avvocatura Regionale nel novembre 2005 ed aveva rappresentato all'Avv. VIVONE il timore che le strette imposte dalla finanziaria potessero portare a dei tagli delle funzioni di eccellenza). HSR, quindi, era con tutta evidenza preoccupato dal taglio previsto dalla delibera sulle regole. Alla richiesta per così dire "alla luce del sole" avanzata da BOTTI, non assecondata dalla struttura tecnica, seguirà poi l'interlocuzione "riservata" tra i vertici di HSR e il Presidente FORMIGONI e l'Assessore CE' della quale parla VIVONE che ha l'esito già evidenziato.

anche dal dott. MERLINO, tra cui quello che prevede l'impiego della TUC con un aumento tariffario del 7%. Ancora con la mail del 29.9.2006 di MERLINO (doc. 17 bis) si fornisce una proiezione per l'ipotesi di distribuzione delle FNT per il 2006.
La mail della dott.ssa SBRISSA al dott. SANESE del 17.10.2006 (doc. 18) documenta il passaggio decisivo della questione delle funzioni 2006: "*Nicola, il Presidente ha dato a LUCCHINA gli esiti del suo colloquio di oggi pomeriggio con CE'. In sintesi: - concordato sulla manovra di chiusura del 2006 (DGR su eccellenza e case mix); - sulle regole 2007 l'Assessore ha anticipato al Pres. che ci sta lavorando ...*".
Con la mail del 19.10.2006 la dott.ssa SBRISSA allega poi gli esiti dell'interassessorile del 18.10.2006 (doc. 19). Al punto b) "*Chiusura 2006/Obiettivi 2007*" si riporta: 2006 – "... ***Aggiornamento DGR funzioni: come 2005*** *(DGR in Giunta entro 5 gg); 2007 ... a breve, proposte assessorato su impostazione regole*".

Alla luce di tale documentazione, si può dire raggiunta la prova che FORMIGONI si è personalmente attivato nell'interesse di HSR nel settembre 2006.
Per una disamina dettagliata della documentazione inerente all'*iter* amministrativo che ha portato alla reintroduzione delle FNT in oggetto e delle altre prove acquisite in dibattimento, si rinvia a quanto riportato nel Capitolo riguardante la vicenda corruttiva di FSM.
FORMIGONI, dunque, si attiva certamente in favore delle due fondazioni tra l'estate del 2006 e la fine di settembre.
Come evidenziato analizzando le vicende relative alla corruzione della Fondazione Maugeri, è proprio nel settembre 2006 che DACCO' prenota la vacanza in Argentina per FORMIGONI.
Nel novembre 2006 viene adottata la delibera sulle funzioni considerata che ripristina in favore di dette funzioni (si tratta delle funzioni c.d. di eccellenza) il fondo di € 134 milioni che era stato eliminato con la delibera delle regole di fine 2005 per l'esercizio 2006.
FORMIGONI, quindi, fruisce della vacanza di Capodanno 2017, sovvenzionata da DACCO' con la provvista proveniente dalle due Fondazioni.
Dal settembre 2006 si ha dunque piena prova dell'evidenza del rapporto corruttivo e della sua attuazione.

Ulteriore riprova dell'instaurazione del rapporto corruttivo proprio alla fine del 2006, si ricava dall'analisi delle delibere regionali sulle funzioni adottate a far data da allora.
In particolare, i provvedimenti di Regione Lombardia, riconducibili a FORMIGONI, che chiaramente favoriscono HSR, adottati dal 2006 in poi, si connotano, proprio, per la loro massima discrezionalità.
Si è appena detto della vicenda riguardante la reintroduzione del fondo destinato alle funzioni di eccellenza.
A tale periodo risale anche l'adozione delle L.R. 34/07 c.d. No Profit il cui ambito di applicazione, per intervento diretto del Presidente FORMIGONI, è stato esteso ai soggetti no profit controllanti soggetti profit, in tal modo coinvolgendo anche HSR. Anche per tale vicenda si richiama integralmente quanto riportato nel Capitolo 1, par. 3.4.
Di poco successiva è l'estensione, in sede di delibera delle funzioni, del fondo destinato alle FNT della ricerca e della didattica grazie alla quale HSR vede aumentare le somme erogate a titolo di funzioni da Euro 43.945.754 (per il 2007) a Euro 47.842.641 (per il 2008).

Come già si è evidenziato (cfr Capitolo 1, par. 3.4 su Corruzione FSM), dopo i tentativi vani di superare le funzioni di qualità/eccellenza esperiti dall'area tecnica nel 2006 con l'introduzione del criterio della c.d. attrattività che avrebbe ridotto gli spazi di discrezionalità nella materia della remunerazione degli erogatori riportando la gestioni di risorse finanziarie considerevoli nell'alveo della remunerazione con DRG, la struttura tecnica "ritorna alla carica" ed ottiene, con le regole di sistema approvate nel 2007 per il 2008, l'eliminazione delle controverse funzioni di qualità che avevano assicurato al HSR (così come a FSM) ingenti erogazioni extra-tariffarie.
Nonostante l'abrogazione delle due funzioni, come detto, per l'esercizio 2008, in forza della DRG n. VIII/9765 del 30 giugno 2009, HSR vede aumentare le somme erogate a titolo di funzioni passando da Euro 43.945.754 (per il 2007) a Euro 47.842.641 (e la FSM passa da Euro 23.710.231 a Euro 25.112.273) per effetto dell'aumento considerevole della quota di FSR destinata alle FNT della didattica e della ricerca, molto remunerative per tale ente.
Come giustamente sottolineato dal P.M.,. "*è' proprio quel baluginare di numeri a cui ha fatto riferimento il teste CE' nella sua deposizione dibattimentale:* ***si sopprimono funzioni, si spostano i relativi stanziamenti su altre funzioni, le remunerazioni passano da un erogatore all'altro senza che tali mutamenti trovino alcuna base in una puntuale analisi dei costi".***
Come pacificamente emerso in dibattimento, per la funzione di ricerca IRCCS i fondi dell'anno precedente, pari a 13 milioni, vengono incrementati sino a 57 milioni e quelli per la didattica passano da 58 a 62 milioni (analogamente, per quanto riguarda FSM, eliminata la funzione di qualità nella riabilitazione, lo stanziamento per la riabilitazione di alta complessità passa da 15 a 28 milioni di Euro).
Conseguentemente, HSR riceve per l'esercizio 2008 per la ricerca IRCCS Euro 11.523.765 a fronte di Euro 2.503.109 dell'anno precedente (FSM riceve per la ricerca IRCCS Euro 4.787.101 - l'anno precedente ne aveva ricevuti circa Euro 900.000- e per la sola funzione della complessità nella riabilitazione -il cui fondo era quasi raddoppiato- Euro 13.011.780).

Sul punto pare opportuno richiamare le dichiarazioni rese da LUCCHINA in dibattimento

Esame LUCCHINA – ud. 5 novembre 2015 (pagg. 100 – 101)

P.M. PEDIO – Ecco, la complessità della riabilitazione raddoppia, Dottor LUCCHINA? Quasi.
IMP. LUCCHINA – Quasi.
P.M. PEDIO – Passa da quindici a ventotto milioni. La ricerca va da tredici a cinquantasette milioni e la didattica da cinquantotto a sessantadue, con uno spostamento di risorse di oltre sessanta milioni da funzioni precedenti a nuove funzioni. Ma chi lo decideva questo e quali erano gli obiettivi? Lo decideva lei?
IMP. LUCCHINA – Scusi, ho appena finito di dire che questo qui era stato deciso dall'interassessorile, lo deciderà l'interassessorile. Questa è letteralmente una scelta di politica sanitaria.
P.M. PEDIO – Ma cosa vuol dire?
IMP. LUCCHINA – Scusi, ma quando mi si... abbia pazienza!
P.M. PEDIO – Lei ha fatto queste proposte.
OMISSIS
P.M. PEDIO – Lei ha fatto una proposta "Raddoppiamo la riabilitazione"?
IMP. LUCCHINA – No.

P.M. PEDIO – "Aumentiamo la ricerca da tredici a cinquantasette"?
IMP. LUCCHINA – Sì.
P.M. PEDIO – "Aumentiamo la didattica da cinquantotto a sessantadue"?
IMP. LUCCHINA – No. Abbiamo fatto la proposta di aumentare la ricerca.
P.M. PEDIO – Nella misura in cui gliel'ho letta io, da tredici a cinquantasette?
IMP. LUCCHINA – Sì, credo di sì, forse di più, adesso... abbiamo fatto la proposta, sulla proposta di aumentare la ricerca la nostra proposta.
P.M. PEDIO – E invece per esempio il raddoppio della riabilitazione di complessità?
IMP. LUCCHINA – No, è un dato attuativo della decisione del Comitato Interassessorile e della delibera delle regole.
P.M. PEDIO – Non l'avete proposto voi?
IMP. LUCCHINA – No, abbiamo proposto l'attrattività.
P.M. PEDIO – E nemmeno la didattica aveva proposto lei, ha detto, da cinquantotto a sessantadue?
IMP. LUCCHINA – No, neanche la didattica, se non ricordo male neanche la didattica.

Esame LUCCHINA – ud. 5 novembre 2015 (pagg. 102 – 106)

P.M. PEDIO - ...visto che il processo riguarda questi due Enti, se si ricorda di questa circostanza. Senta, la modifica del 2008 comporta che le risorse destinate alla riabilitazione, a seguito della soppressione della qualità e dell'aumento della complessità, vengono distribuite a soli nove soggetti mentre prima ne partecipavano venti?
IMP. LUCCHINA – Se chiudono il discorso della qualità.
P.M. PEDIO – Anzi venticinque.
IMP. LUCCHINA – Se chiudono il discorso, cioè si annulla, è lo stesso discorso della qualità degli acuti.
OMISSIS
*IMP. LUCCHINA – Se si eliminano le voci qualità acuti, qualità riabilitazione, è evidente che alcune che prendono questa funzione non la prendono più; **se si aumenta la voce della ricerca è evidente che la scelta della Giunta, nella sua piena autonomia e discrezionalità, ha portato una attenzione alle attività di ricerca** che sono notoriamente fatte da tutti gli IRCCS e dalle Aziende Ospedaliere Universitarie.*
P.M. PEDIO – Scusi, Dottor LUCCHINA, lei condivideva questo fatto della...
IMP. LUCCHINA – Sulla ricerca condivido, l'ho gia' detto tante volte.
P.M. PEDIO – Mi faccia finire la domanda.
IMP. LUCCHINA – Eh va beh Dottoressa pero' (inc.) (N.d.T. Sovrapporsi Voci).
P.M. PEDIO – Lei condivideva questo fatto che a seguito della soppressione della funzione di qualità nella riabilitazione gli erogatori beneficiari passassero da 25 a 9?
IMP. LUCCHINA – Questo qui è un risultato di una certa politica.
P.M. PEDIO – Ma lei era d'accordo?
IMP. LUCCHINA – Ma cosa devo condividere, Dottoressa? Cosa devo condividere?
P.M. PEDIO – Condividere la distribuzione delle risorse.
IMP. LUCCHINA – La distribuzione delle risorse...
P.M. PEDIO – Lei era il Direttore Generale della Sanità, non è che era uno di passaggio in Regione, Dottor LUCCHINA.
IMP. LUCCHINA – Il Direttore Generale della Sanità.

P.M. PEDIO – E allora?

IMP. LUCCHINA – Attiva, scusi, esegue gli atti.

OMISSIS

P.M. PEDIO – Dottor LUCCHINA, la domanda è precisa: lei condivideva questa diversa ripartizione sulla...

IMP. LUCCHINA – Io non avevo nulla a che obiettare sulla decisione di Giunta, tant'è vero che sono aumentate le strutture, perché la Casa di Cura del Policlinico – vada a vedere – non c'era negli anni precedenti.

OMISSIS

IMP. LUCCHINA – Cioè questa qui è una decisione di Giunta, cosa devo fare? Obietto anche alle decisioni di Giunta? Non lo so.

P.M. PEDIO – Quindi c'era una indicazione politica in questo senso?

IMP. LUCCHINA – Ah certo che c'è l'indicazione politica. Ma quando mai un Direttore Generale può superare e imporsi su una decisione politica – aggiungo – su una decisione del suo dirigente che è responsabile unico del procedimento?

P.M. PEDIO – Scusi, Dottor LUCCHINA, siccome lei in altre circostanze invece ci ha detto che riteneva più equa una ripartizione diversa per esempio delle somme, quella del 2006, la domanda è se era lei come tecnico, lo condivideva o meno.

IMP. LUCCHINA – Dottoressa Pedio, ho ribadito che nel 2008 io ero per la funzione di attrattività. ***Nel momento in cui la Giunta decide diversamente la Giunta è sovrana, come dice la Legge Regionale, non c'era niente di illegittimo, non c'è niente di illegittimo, e quindi l'Assessore mi dice "Forza, diamo esecuzione a questo", diamo esecuzione, fine.*** *Poi quali sono le mie valutazioni personali...*

Come sottolineato da LUCCHINA è, dunque, dalla Giunta (e, per quanto si è visto, dal tavolo socio sanitario e, *in primis*, dal Presidente FORMIGONI) che vengono gli *input* per aumentare le erogazioni in favore di HSR (e di FSM). Gli aumenti vengono poi decisi in modo forfettario senza una specifica valutazione dei maggiori costi (seppur in termini di c.d. costi standard e non di costi effettivi) che li giustificano (sulla predisposizione degli atti in sede di tavolo socio sanitario e sulla valutazione dei costi si richiama ancora una volta quanto già riportato nel Capitolo 1, in particolare, par. 3.3 e 3.4).

La situazione non cambia nell'anno successivo, il 2009, che anzi si rivelerà quello più remunerativo per HSR (come peraltro FSM) nella storia delle FNT: pur essendo state eliminate le funzioni di qualità, **il San Raffaele ottiene Euro 58.026.313** (e la Maugeri Euro 26.465.910), **con un incremento di oltre 10 milioni di Euro rispetto all'anno precedente**.

In contemporanea ai provvedimenti testé citati che, grazie all'intervento di FORMIGONI, chiaramente favoriscono HSR, si verificano significativi flussi finanziari che da HSR finiscono a DACCO' e da quest'ultimo a FORMIGONI.

Sul punto si richiamano le provi orali e documentali, in precedenza esposte, che hanno consentito di ritenere provato che, tra settembre 2006 al 2011, DACCO' ha percepito da HSR le seguenti somme:

- euro 800.000 in contanti derivanti dalle retrocessioni di Pierino ZAMMARCHI (DIODORO s.r.l.) a Mario CAL (dato riscontrato dalle congiunte dichiarazioni di Pierino ZAMMARCHI, Gianluca ZAMMARCHI, BEZZICCHERI, Stefania GALLI, VALSECCHI e dalle agende di

Stefania GALLI che danno contezza della consegna delle buste di denaro contante da Pierino ZAMMARCHI a CAL);
- euro 500.000 da ZAMMARCHI Gianluca (METODO s.r.l.) (dato riscontrato dalle congiunte dichiarazioni di Pierino ZAMMARCHI, Gianluca ZAMMARCHI, BEZZICCHERI, Stefania GALLI, VALSECCHI);
- euro 590.000 consegnata da FRESCHI a GRENCI presso i locali della Banca San Gottardo rispettivamente in data 30 aprile 2008 (per euro 390.000) e 23 dicembre 2009 (per euro 200.000) (dato riscontrato dalle concordanti dichiarazioni di FRESCHI, Lora e GRENCI e dalle indagini bancarie svolte dalla Guardia di Finanza);
- euro 280.000 consegnati in varie tranche tra il 2006 ed il 2007 da FRESCHI e LORA quali retrocessioni a Mario CAL (cfr. dichiarazioni rese da FRESCHI, LORA e GRENCI, nonché prospetti forniti da FRESCHI nei quali erano stati appuntati versamenti per euro 100.000 nel 2006 e per euro 180.000 nel 2007/2008 con causale "*aereo*");
- euro 1.000.0000 bonificati da Gianluca ZAMMARCHI (METODO s.r.l.) a MTB in data 24.12.2008 (dichiarazioni Gianluca ZAMMARCHI, BEZZICCHERI, VALSECCHI, GRENCI nonché indagini sui flussi svolte dalla Guardia di Finanza);
- bonifici effettuati da PROGETTI s.r.l. per un complessivo importo di euro 2.953.000, tra il 21.4.2008 ed il 12.1.2011, in favore delle società estere riconducibili a DACCO' e messe a disposizione dal fiduciario GRENCI (RITAC B.V. VAN NIJMEGEN & PARTNERS LLC, WECHELD TECHNIQUES BV, DEGAS & PARTNERS CONSTRUCTION LIMITED, TI-CAM Handels-Und Beteiligungs GmbH, D.H. -DEXIM Handels-und Beratungs GmbH) (cfr. dichiarazioni LORA, FRESCHI, VALSECCHI e GRENCI che attestano il carattere fittizio delle fatture e dei contratti sottostanti);
- la somma di Euro 2.000.000 erogata direttamente da HSR con cinque bonifici bancari tra il 27 dicembre 2007 e il 13 febbraio 2009, alla società EUROWORLDWIDE LLC, parte su un conto corrente acceso presso la banca Banif di Funchal Madeira e parte su un conto corrente acceso presso la Barclays Bank di Londra (cfr. dichiarazioni di VALSECCHI, GRENCI, GALLI e gli accertamenti sui flussi svolti dalla Guardia di Finanza ed illustrati dal tenente CARILE);
- la somma di Euro 510.000,00 erogata direttamente dalla Fondazione con un bonifico in data 7 agosto 2007, alla HARMANN HOLDING GmbH, su di un conto acceso presso Erste Bank di Vienna (cfr. dichiarazioni di VALSECCHI, GRENCI, GALLI e gli accertamenti sui flussi svolti dalla Guardia di Finanza ed illustrati dal tenente CARILE).

In totale, dunque, nel periodo in considerazione (2006 – 2011), HSR direttamente o per il tramite di soggetti interposti (fornitori o società fiduciarie) ha versato 8.633.000 euro a DACCO' per remunerare l'attività da lui svolta in Regione e, in particolare, per corrompere il Presidente FORMIGONI.

Nel medesimo periodo in cui si verificavano questi consistenti flussi di denaro, privi di reale giustificazione economica, da HSR (o da soggetti interposti) in favore di DACCO', le società di DACCO' (e di SIMONE), come in precedenza ricordato, erogavano significative utilità al Presidente FORMIGONI.
In particolare, nel capitolo relativo alla vicenda corruttiva che ha interessato FSM si sono ricostruite le utilità erogate al Presidente FORMIGONI per un ammontare complessivo di euro 6.626.961,96.

Le medesime utilità, ad avviso di questo Collegio, servivano a remunerare FORMIGONI anche per i provvedimenti adottati in favore del San Raffaele.
Il dato temporale non può, ancora una volta, rimanere privo di rilievo.
I maggiori flussi da HSR giungono a DACCO' nel medesimo periodo in cui egli finanzia le utilità del Presidente e quest'ultimo adotta i provvedimenti in precedenza indicati.
Rinviando per esteso a quanto analiticamente esposto con riguardo alla vicenda corruttiva relativa a FSM, si ribadisce in questa sede che il solo contante pervenuto dalla galassia di HSR a DACCO' nel periodo 2006-2011 è pari a circa 2.000.000 di euro.
Altrettanto cospicue sono le somme transitate tramite bonifici, in particolare, dal 2008, da HSR alle società di DACCO'.
Vi è una perfetta coincidenza temporale tra questi flussi e le erogazioni di DACCO' in favore di FORMIGONI.

In merito alle utilità che sono state corrisposte a FORMIGONI, obiettano le difese che le c.d. "*utilità del Presidente*", nell'impostazione accusatoria, sarebbero state finanziate da DACCO' con provviste provenienti, indifferentemente, da FSM e da HSR. Tale dato non consentirebbe di stabilire un apprezzabile sinallagma tra l'attività svolta dal Presidente in favore di una e dell'altra fondazione e la remunerazione ricevuta.
Tale obiezione, ad un attento esame, non pare fondata.
In base a quanto in precedenza evidenziato, è certo che i corruttori (PASSERINO, MAUGERI, MOZZALI per FSM; Mario CAL per HSR) hanno corrisposto ingenti capitali a DACCO' per corrompere FORMIGONI, così come è certo che FORMIGONI ha percepito significative utilità da DACCO' in cambio del mercimonio delle sue funzioni.
FORMIGONI, poi, ha palesemente strumentalizzato le proprie prerogative di Presidente della Regione per ottenere denaro o altra utilità attraverso il sistematico intervento, indiretto (vedi pressioni di DACCO' sulla struttura tecnica) o diretto (vedi atti adottati dalla Giunta in materia di funzioni non tariffabili o di no profit) in favore delle due fondazioni.
Altrettanto certo è il ruolo insostituibile di DACCO' quale intermediario nella corruzione, ruolo per cui veniva remunerato. Egli da una parte fungeva da collettore delle tangenti nell'interesse del corrotto; dall'altra remunerava, con le provviste dei corruttori, il pubblico ufficiale corrotto.
Il fulcro dell'attività finanziaria di DACCO' era costituito dai c.d. conti calderone gestiti dalla fiduciaria NC. Qui confluivano tutte le somme elargite dalle due fondazioni e da qui provenivano i capitali utilizzati per "*remunerare*" FORMIGONI, per coprire i costi degli intermediari (*in primis* GRENCI) e per finanziare, in generale, gli investimenti gestiti in società con SIMONE.
Proprio tale peculiarità operativa spiega la "*confusione*" delle provviste delle utilità provenienti dalle due fondazioni per remunerare FORMIGONI.
D'altronde, come più volte si è evidenziato in precedenza, FORMIGONI lasciava la "*gestione operativa*" del rapporto con i corruttori a DACCO'. Gli accordi intercorsi tra FORMIGONI da una parte e gli intermediari DACCO' e SIMONE dall'altra in merito alla ripartizione degli utili provenienti dalle due corruzioni non sono noti. Il dato, tuttavia, ai fini della prova del sinallagma non pare rilevante. Ciò che conta (e che è stato provato nel corso del dibattimento) è che un prezzo (molto elevato) è stato pagato dalle due fondazioni per remunerare il pubblico ufficiale e i suoi intermediari, che parte di tale prezzo è finito al pubblico ufficiale e che, in cambio, il pubblico ufficiale ha adottato atti e comportanti che hanno palesemente favorito le due fondazioni.

In definitiva, nel periodo temporale in considerazione (settembre 2006 – novembre 2011) vi è la prova della contemporaneità:

- di consistenti flussi da HSR e da FSM in favore di DACCO' e delle sue società. In particolare, per quanto in precedenza evidenziato, **DACCO', nel periodo in considerazione, riceve 37.312.209 euro da FSM e 8.633.000 euro da HSR**;
- di un grave abuso delle funzioni da parte di FORMIGONI. In particolare, con il suo decisivo contributo, vengono adottati provvedimenti (delibere di Giunta su definizione, mantenimento e reintroduzione di FNT; legge regionale sul no profit adottata sulla base di una proposta di legge della stessa giunta) viziati da eccesso di potere (in quanto la discrezionalità amministrativa viene palesemente piegata all'interesse privato delle due fondazioni) e che garantiscono l'afflusso di ingenti finanziamenti ai due erogatori. Basti pensare, riportando le sole vicende maggiormente rappresentative, che, come in precedenza ricordato:
  - **per effetto dell'integrazione del fondo per FNT di € 134 mil disposta con delibera del 28.11.06, la DGR 25.7.2007 (delibera FNT 2006) erogava a HSR complessivamente € 41,821, circa € 10 mil in più rispetto a quanto avrebbe ottenuto senza l'integrazione;**
  - **per effetto della legge n. 34/07 c.d. No Profit HSR riceve nei tre anni successivi finanziamenti per € 54.612.040;**
  - solo **per l'esercizio 2008, in forza della DRG n. VIII/9765 del 30 giugno 2009, HSR passa da Euro 43.945.754 (per il 2007) a Euro 47.842.641;**
  - **in forza della DGR n. XI/133 del 17 giugno 2010 (relativa all'esercizio 2009), HSR ottiene Euro 58.026.313, con un incremento, per la fondazione stessa, di oltre 10 milioni di Euro rispetto all'anno precedente;**
- dell'erogazione, da parte di società riconducibili a DACCO' e SIMONE, di **ingenti utilità in favore del Presidente, per un valore pari ad euro 6.626.961,96**. Appare opportuno ancora una volta ribadire, come giustamente sottolineato dalla pubblica accusa, che si tratta di utilità davvero abnormi (disponibilità esclusiva di grosse imbarcazioni; vacanze di lusso; acquisto di immobili di pregio in località rinomata della Sardegna a prezzi palesemente inferiori a quelli di mercato; disponibilità di significative somme di denaro contante; cene e pranzi in ristoranti esclusivi; finanziamenti elettorali per 600.000 euro) che coprono un lasso temporale particolarmente esteso, spesso irrogate nell'imminenza di provvedimenti della Giunta regionale particolarmente importanti per le sorti finanziarie delle due fondazioni (sul punto vedi retro, capitolo sulle utilità del Presidente) e che non possono trovare logica giustificazione in un semplice rapporto d'amicizia o in regalie d'uso;
- del collegamento causale tra le utilità corrisposte al Presidente della Regione e gli atti da lui posti in essere, viziati da palese favoritismo nei confronti delle due fondazioni. Ancora una volta, sul punto, **non si possono che richiamare le parole di CAL, il quale ben aveva fatto comprendere ai suoi interlocutori più fidati che FORMIGONI, per il tramite di DACCO', veniva pagato proprio per assicurare quei provvedimenti discrezionali, in materia sanitaria, che garantivano significativi introiti ad HSR**.

PARTE IV: CONSIDERAZIONI IN DIRITTO SUI DELITTI DI CORRUZIONE CONTESTATI AI CAPI 2 E 16

1. Sulla riconducibilità delle condotte contestate ai capi 2 e 16 allo schema della corruzione propria (art. 319 c.p.)

All'esito dell'istruttoria dibattimentale possono dirsi provate, in punto di fatto, le condotte di corruzione rispettivamente ascritte ai capi 2 e 16 a PASSERINO, DACCO', SIMONE e FORMIGONI.

Nel caso di specie, in particolare, la corruzione si è manifestata nella forma dell'asservimento delle funzioni del pubblico ufficiale, avendo FORMIGONI strumentalizzato, come si è evidenziato in precedenza, le proprie prerogative di Presidente della Giunta Regionale a "copertura globale" degli interessi di Fondazione Salvatore Maugeri e di Fondazione San Raffaele.

In punto di diritto, occorre verificare se tale condotta possa essere effettivamente qualificata come corruzione propria (art. 319 c.p.) anche a seguito dell'entrata in vigore, dopo i fatti, della novella normativa (L. 190 del 2012) che ha riformulato l'art. 318 c.p., introducendo la figura della c.d. corruzione per la funzione.

Prima della novella del 2012, l'interpretazione giurisprudenziale dell'art. 319 c.p. è stata costante e consolidata nel tempo, a partire dalle prime decisioni risalenti agli anni Novanta (Sez. 6, 17.2.1996, Cariboni, rv 204440; idem, 5.3.1996, Magnano, rv 205076; idem, 5.2.1998, Lombardi, rv 210381; idem, 13.8.1996, Pacifico, rv 206122; idem, 25.3.1999, Di Pinto, rv 213884) fino alle più recenti (Sez. F., 25.08.2009 n. 34834, Ferro, rv 245182; Sez. 6, 16.05.2012 n. 30058, Di Giorgio, rv 253216). Attraverso un'interpretazione estensiva della relazione tra promessa-dazione e atto di ufficio, si è affermato che ricade nel reato di corruzione propria non solo l'accordo illecito che prevede lo scambio tra il denaro o altra utilità e un determinato o ben determinabile atto contrario ai doveri di ufficio, ma anche l'accordo avente per oggetto una pluralità di atti, non preventivamente fissati, ma pur sempre "*determinabili per genus mediante il riferimento alla sfera di competenza o all'ambito di intervento del pubblico ufficiale*" o – in altri termini - i pagamenti eseguiti "*in ragione delle funzioni esercitate dal pubblico ufficiale, per retribuirne i favori*", così da ricomprendervi l'ipotesi del c.d. asservimento della funzione pubblica agli interessi privati. Valutando poi gli effetti dell'entrata in vigore della legge n. 190/2012, la Cassazione ha affermato che "*il nuovo testo dell'art. 318 c.p., non ha proceduto ad alcuna abolitio criminis, neanche parziale, delle condotte previste dalla precedente formulazione e ha, invece, determinato un'estensione dell'area di punibilità, configurando una fattispecie di onnicomprensiva monetizzazione del munus pubblico, sganciata da una logica di formale sinallagma e idonea a superare i limiti applicativi che il vecchio testo, pur nel contesto di un'interpretazione ragionevolmente estensiva, presentava in relazione alle situazioni di incerta individuazione di un qualche concreto comportamento pubblico oggetto di mercimonio*" (Sez. 6, 11.01.2013 n. 19189, Abbruzzese, rv 255073). In effetti la riscrittura dell'art. 318 cod.pen. ha portato nell'assetto del delitto di corruzione un'importante novità: il baricentro del reato non è più l'atto di ufficio da compiere o già compiuto, ma l'esercizio della funzione pubblica. Dalla rubrica, nonché dal testo dell'art. 318, è scomparso ogni riferimento all'atto dell'ufficio e alla sua retribuzione e, a seguire, ogni connotazione circa la conformità o meno dell'atto ai doveri d'ufficio e, ancora, alla relazione

temporale tra l'atto e l'indebito pagamento. Ciò significa che è stata abbandonata la tradizionale concezione che ravvisava la corruzione nella compravendita dell'atto che il pubblico ufficiale ha compiuto o deve compiere, per abbracciare un nuovo criterio di punibilità ancorato al mero "*esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri*", a prescindere dal fatto che tale esercizio assuma carattere legittimo o illegittimo e, quindi, senza che sia necessario accertare l'esistenza di un nesso tra la dazione indebita e uno specifico atto dell'ufficio. La riforma ha inteso adeguare il nostro ordinamento penale ai superiori livelli di tutela raggiunti da altri ordinamenti Europei e al contempo colmare lo iato tra diritto positivo e diritto vivente formatosi per l'interpretazione estensiva data dalla giurisprudenza di legittimità al concetto di atto di ufficio, dilatato fino al punto di ritenere sufficiente, per la sua determinabilità, il solo riferimento alla sfera di competenza o alle funzioni del pubblico ufficiale che riceve il denaro. Il comando contenuto nella nuova fattispecie è estremamente chiaro: il pubblico funzionario in ragione della funzione pubblica esercitata non deve ricevere denaro o altre utilità e, specularmente, il privato non deve corrisponderglieli. Tali divieti, secondo la logica del pericolo presunto, mirano a prevenire la compravendita degli atti d'ufficio e fungono da garanzia del corretto funzionamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione. Il nuovo reato di cui all'art. 318 c.p., in forza della novità del riferimento all'esercizio della funzione, ha esteso l'area di punibilità dall'originaria ipotesi della retribuzione del pubblico ufficiale per il compimento di un atto conforme ai doveri d'ufficio a tutte le forme di mercimonio delle funzioni o dei poteri del pubblico ufficiale, salva l'ipotesi in cui sia accertato un nesso di strumentalità tra dazione o promessa e il compimento di un determinato o ben determinabile atto contrario ai doveri d'ufficio, ipotesi, quest'ultima, espressamente contemplata dall'art. 319 c.p., modificato dalla novella soltanto nella parte attinente alla misura della pena. Ne deriva che i fenomeni di corruzione sistemica conosciuti dall'esperienza giudiziaria come "*messa a libro paga del pubblico funzionario*" o "*asservimento della funzione pubblica agli interessi privati*" o "*messa a disposizione del proprio ufficio*", tutti caratterizzati da un accordo corruttivo che impegna permanentemente il pubblico ufficiale a compiere od omettere una serie indeterminata di atti ricollegabili alla funzione esercitata, finora sussunti - alla stregua del consolidato orientamento giurisprudenziale sopra richiamato - nella fattispecie prevista dall'art. 319 c.p., devono ora, dopo l'entrata in vigore della L. n. 190 del 2012, essere ricondotti nella previsione del novellato art. 318 c.p., sempre che i pagamenti intervenuti non siano ricollegabili al compimento di uno o più atti contrari ai doveri d'ufficio. In altre parole, considerato che la nuova figura di reato prevista dall'art. 318, e quella di cui all'art. 319 c.p., sono caratterizzate l'una dall'assenza l'altra dalla presenza di un atto contrario ai doveri di ufficio, volendo individuare quale sia la norma penale applicabile, occorrerà previamente accertare se l'asservimento della funzione sia rimasto tale o sia sfociato nel compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio. Nella prima ipotesi il fatto sarà sussunto nella nuova fattispecie di reato descritta dall'art. 318 c.p., che, elevando a fatto tipico uno dei tanti fenomeni di corruzione propria prima compresi nell'art. 319 c.p., ha assunto - rispetto ai fatti commessi ante riforma - il ruolo di norma speciale destinata a succedere nel tempo a quella generale, perché la pena comminata dall'art. 318, è, nel minimo edittale (un anno di reclusione, anziché due), più favorevole al reo. Nell'ipotesi, invece, che l'asservimento della funzione abbia prodotto il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio, il fatto resterà sotto il regime dell'art. 319 c.p., e sarà punito, ove commesso prima dell'entrata in

vigore della novella, con la pena - più lieve - prevista ante riforma, in ossequio alla regola dell'art. 2 c.p., comma 4 (così Cass., Sez. 6, n. 49226 del 25/09/2014 - dep. 26/11/2014, Chisso, Rv. 26135201). Questa soluzione è stata criticata, rilevando che, in tal modo, verrebbe irragionevolmente punito con pena meno grave il pubblico ufficiale che vende l'intera funzione rispetto a colui che vende soltanto un singolo atto (Cass., Sez. 6, 15.10.2013 n. 9883, Terenghi, rv 258521[1]). L'argomentazione però non è condivisibile, perché non rispecchia la realtà normativa come sopra ricostruita. Invero l'art. 318 cod.pen., in quanto punisce genericamente la vendita della funzione, si atteggia come reato di pericolo, mentre l'art. 319 c.p., perseguendo la compravendita di uno specifico atto d'ufficio, è reato di danno. Nel primo caso la dazione indebita, condizionando la fedeltà e imparzialità del pubblico ufficiale che si mette genericamente a disposizione del privato, pone in pericolo il corretto svolgimento della pubblica funzione; nell'altro, la dazione, essendo connessa sinallagmaticamente con il compimento di uno specifico atto contrario ai doveri d'ufficio, realizza una concreta lesione del bene giuridico protetto, meritando quindi una pena più severa. Per completezza va detto che, nel nuovo regime, il rapporto tra art. 318 c.p., e art. 319 c.p., da alternativo che era (cioè fondato sulla distinzione tra atto conforme o atto contrario ai doveri d'ufficio), è ora divenuto da norma generale a norma speciale. Si tratta di specialità unilaterale per specificazione, perché, mentre l'art. 318 c.p., prevede e punisce la generica condotta di vendita della pubblica funzione, l'art. 319 c.p., enuclea un preciso atto, contrario ai doveri di ufficio, oggetto di illecito mercimonio[2].
In definitiva, in tema di corruzione, lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, con episodi sia di atti contrari ai doveri d'ufficio che di atti conformi o non contrari a tali doveri, configura l'unico reato, permanente, previsto dall'art. 319 cod. pen., con assorbimento della meno grave fattispecie di cui all'art. 318 stesso codice (così Cass., Sez. 6, n. 40237 del 07/07/2016 - dep. 27/09/2016, P.G. in proc. Giangreco, Rv. 26763401).

Per stabilire se, nel caso di specie, alla luce dei richiamati principi interpretativi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, l'asservimento della funzione da parte del Presidente di Regione Lombardia si sia tradotto in specifici atti contrari ai doveri d'ufficio, occorre, preliminarmente, richiamare i poteri del Presidente della Giunta Regionale nel nostro ordinamento giuridico.

---

[1] In senso conforme si veda anche Cass., Sez. 6, n. 8211 del 11/02/2016 - dep. 29/02/2016, Ferrante e altri, Rv. 26651001 e Cass., Sez. 6, ,n. 15959 del 23/02/2016 - dep. 18/04/2016, Caiazzo e altri, Rv. 26673501, secondo cui "*in tema di corruzione, lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, attraverso il sistematico ricorso ad atti contrari ai doveri di ufficio non predefiniti, né specificamente individuabili "ex post", ovvero mediante l'omissione o il ritardo di atti dovuti, integra il reato di cui all'art. 319 cod. pen. e non il più lieve reato di corruzione per l'esercizio della funzione di cui all'art. 318 cod. pen., il quale ricorre, invece, quando l'oggetto del mercimonio sia costituito dal compimento di atti dell'ufficio*".

[2] Va precisato, infine, che la nuova figura di reato prevista dall'art. 318 c.p., può atteggiarsi, sotto il profilo della consumazione, come reato eventualmente permanente. Invero, se a realizzare la fattispecie penale è sufficiente l'azione istantanea dell'accettazione della promessa del denaro (o di altra utilità) o della sua ricezione, nell'ipotesi che le dazioni indebite siano plurime, trovando esse ragione giustificativa nel fattore unificante dell'esercizio della funzione pubblica, non si realizzeranno tanti reati quante sono le dazioni, ma un unico reato la cui consumazione comincia con la prima dazione e si protrae nel tempo fino all'ultima.

Non si può trascurare che, per espressa previsione costituzionale, statutaria e legislativa (cfr. artt. 121 ss. Cost.; artt. 24 ss. dello Statuto di Regione Lombardia), il Presidente della Regione è l'organo di vertice dell'amministrazione regionale.
Egli, infatti, presiede la Giunta Regionale, che è l'organo esecutivo regionale; rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.
In Lombardia, il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto; nomina e revoca i componenti della Giunta e tra essi il Vice Presidente, i quali sono responsabili nei confronti del Presidente; ha diritto di esercitare, secondo le procedure stabilite dal regolamento generale, l'iniziativa delle leggi e di ogni altro atto di competenza del Consiglio. Il voto contrario del Consiglio regionale su una proposta del Presidente o della Giunta non comporta obbligo di dimissioni.
Come si è detto, il Presidente è capo della Giunta, cioè dell'organo esecutivo regionale. In Lombardia, in particolare, la Giunta esercita le sue funzioni in forma collegiale nel rispetto del proprio regolamento interno ed ha importanti attribuzioni. Infatti:
a) provvede all'attuazione del programma di governo;
b) dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio regionale;
c) esercita la potestà regolamentare nei casi e con i limiti previsti nel Titolo III dello Statuto Regionale;
d) esercita l'attività di alta amministrazione per gli affari di interesse regionale;
e) predispone annualmente il bilancio preventivo, il conto consuntivo e ogni altro atto di programmazione finanziaria;
f) regola l'esercizio della propria attività interna;
g) delibera i giudizi di legittimità costituzionale e i conflitti di attribuzione, dandone comunicazione al Consiglio regionale e al Consiglio delle autonomie locali; delibera in merito alle liti attive e passive, con facoltà di attribuzione alla dirigenza;
h) nomina e designa i rappresentanti della Regione in enti, aziende, agenzie e altri soggetti dipendenti dalla Regione o a partecipazione regionale, compresi quelli in organi di sorveglianza nelle società con sistema duale;
i) vigila sull'attività dei soggetti di cui all'articolo 48 dello Statuto Regionale (per lo più società partecipate);
j) approva i piani e i programmi non di competenza del Consiglio;
k) amministra il demanio e il patrimonio della Regione nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge regionale;
l) esercita le altre attribuzioni ad essa demandate dallo Statuto o dalle leggi e adotta ogni altro provvedimento per il quale la legge assegni, in via generale, la competenza alla Regione.
E' evidente, dunque, come alla Giunta spettino le decisioni più importanti nell'attuazione del programma di governo regionale. In particolare, come è emerso anche nel presente dibattimento, tutte le decisioni connotate da maggiore discrezionalità in materia sanitaria (quali: stanziamenti per le funzioni non tariffabili; delibere sulle regole; programmazione dell'attività sanitaria regionale; nomina dei dirigenti) passano attraverso delibere della Giunta. E in seno alla Giunta il Presidente

ha un indubbio ruolo predominante, sia per la sua investitura popolare diretta, sia per i poteri di nomina e revoca degli Assessori, sia in quanto responsabile delle politiche di giunta.
Sotto l'amministrazione FORMIGONI il ruolo decisionale del Presidente della Giunta in materia sanitaria è stato particolarmente accentuato nella prassi. L'istruttoria dibattimentale ha dimostrato come, sostanzialmente, le decisioni più importanti in materia sanitaria venissero assunte nei c.d. Tavoli socio-sanitari che precedevano la Giunta. Tali tavoli avevano una composizione ristretta; vi partecipavano per lo più assessori quale quello al Bilancio e quello alla Famiglia (Abelli) che erano legati all'area politica e culturale di FORMIGONI; sebbene FORMIGONI pretendesse formalmente l'unanimità nelle decisioni, l'ultima parola era, sostanzialmente, sempre la sua. Alla fine le decisioni che venivano assunte in pregiunta dai Tavoli socio-sanitari venivano sempre ratificate in Giunta.

Non si possono, inoltre, trascurare gli importanti poteri di indirizzo spettanti alla Giunta (ed al suo Presidente) nei confronti dell'amministrazione regionale.
Anche nell'ambito dell'amministrazione regionale, come in quella statale, vige, infatti, il principio della distinzione tra i compiti di indirizzo degli organi di direzione politica e i compiti di gestione amministrativa dei dirigenti (art. 49, comma 2, dello Statuto di Regione Lombardia). Per effetto di tale principio (cfr. art. 4 del T.U. sul pubblico impiego di cui al D. Lgs. 2001, n. 161):
"1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare:
a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;
b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;
d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;
f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;
g) gli altri atti indicati dal presente decreto.
2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati".
Pur, dunque, nella distinzione dei ruoli tra indirizzo politico/amministrativo e gestione amministrativa, è evidente il ruolo preminente dell'organo di governo regionale sulla dirigenza amministrativa: la Giunta nomina i dirigenti; assegna gli stessi gli obiettivi ed attribuisce le risorse; sovraintende al loro operato; valuta i risultati dagli stessi raggiunti.

In definitiva, già da una sommaria ricognizione delle fonti normative che disciplinano l'attività del Presidente e della Giunta Regionale, emerge con evidenza come il Presidente abbia un ruolo centrale nel governo regionale e sia in grado di interferire in modo decisivo sia sull'operato degli Assessori che degli alti dirigenti.
Nel caso di specie, pare raggiunta la prova che FORMIGONI ha strumentalizzato le sue prerogative, adottando specifici atti in violazione dei doveri di ufficio per favorire Fondazione Salvatore Maugeri e Fondazione San Raffaele.
Va, sul punto, rammentato che, ai fini della configurabilità del reato di corruzione propria, non è determinante il fatto che l'atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio sia ricompreso nell'ambito delle specifiche mansioni del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, ma è necessario e sufficiente che si tratti di un atto rientrante nelle competenze dell'ufficio cui il soggetto appartiene ed in relazione al quale egli eserciti, o possa esercitare, una qualche forma di ingerenza, sia pure di mero fatto (così, tra le altre, Cass., Sez. 6, n. 23355 del 26/02/2016 - dep. 06/06/2016, Margiotta, Rv. 26706001).
Nella vicenda oggetto del presente giudizio, FORMIGONI:
- per il tramite di DACCO' ha esercitato, di fatto, una pesante ingerenza sulla struttura tecnica, in violazione del principio di distinzione tra indirizzo politico ed amministrazione attiva, sollecitando costantemente l'adozione di atti che, nei limiti della sostenibilità del sistema, venissero incontro alle esigenze dei corruttori;
- ha imposto in Giunta l'adozione di delibere, in materia di funzioni non tariffabili, che hanno palesemente disatteso il parere espresso dai tecnici e che hanno favorito in modo altrettanto evidente FSM ed HSR (emblematica la vicenda della DGR n. VIII/003639 del 28.11.2006);
- ha imposto l'adozione di disegni di legge di iniziativa della Giunta con un testo che palesemente veniva incontro alle esigenze manifestate dalla due fondazioni (emblematica la vicenda della legge no profit).

2. Configurabilità della corruzione con riguardo ad atti collegiali a contenuto discrezionale

Il mercimonio delle funzioni si è dunque tradotto nell'adozione di atti collegiali, a contenuto altamente discrezionale, di natura amministrativa (delibere di giunta in materia di funzioni non tariffabili) e di natura politica, endoprocedimentali rispetto all'adozione di leggi regionali.
In entrambi i casi, come emerso nel dibattimento, FORMIGONI ha gravemente piegato l'esercizio della discrezionalità amministrativa e politica al perseguimento di interessi privati.
Tale dato non può rimanere privo di rilievo ai fini penali.
Come più volte rammentato dalla giurisprudenza di legittimità il reato di corruzione propria può essere integrato anche **mediante atti di natura discrezionale** quando essi costituiscano concreto esercizio dei poteri inerenti l'ufficio e l'agente sia il soggetto deputato ad emetterli o abbia un'effettiva possibilità di incidere sul relativo contenuto o sulla loro emanazione. Si sostiene che l'atto di natura discrezionale o consultiva non abbia mai un contenuto pienamente "libero", essendo soggetto, per un verso, al rispetto delle procedure e dei requisiti di legge, e, per altro verso, alla necessità di assegnare comunque prevalenza all'interesse pubblico. La Cassazione, in particolare, ha evidenziato (cfr. Cass., Sez. 6, n. 8211 del 11/2/2016 Ferrante ed altri, Rv. 266510) come nulla

osti alla possibilità di ravvisare la fattispecie incriminatrice ex art. 319 cod. pen. anche qualora si tratti di atti caratterizzati da discrezionalità, atteso che **integra il delitto di corruzione propria la condotta del pubblico ufficiale che, dietro elargizione di un indebito compenso, esercita i poteri discrezionali spettantigli rinunciando ad una imparziale comparazione degli interessi in gioco, al fine di raggiungere un esito predeterminato, anche quando questo risulta coincidere, ex post, con l'interesse pubblico, e salvo il caso di atto sicuramente identico a quello che sarebbe stato comunque adottato in caso di corretto adempimento delle funzioni, in quanto, ai fini della sussistenza del reato in questione e non di quello di corruzione impropria, l'elemento decisivo è costituito dalla "vendita" della discrezionalità accordata dalla legge, precisando che il versamento di una somma consistente è un elemento fortemente sintomatico della necessità per il privato di incidere sulla formazione del provvedimento amministrativo** (così Cass., Sez. 6, n. 39542 del 22/3/2016, Fronti, non massimata sul punto; Sez. 6, n. 8935 del 13/01/2015, Giusti, Rv. 262497; Sez. 6, n. 23354 del 4/2/2014, Conte, Rv. 260538; Sez. 6, n. 36212 del 27/06/2013, De Cecco, Rv. 256095).

Nel caso di specie, per quanto si è evidenziato il precedenza:

- il Presidente della Giunta ha fortemente condizionato l'operato della Giunta, sostanzialmente imponendo delibere che assecondassero i *desiderata* delle due fondazioni;
- dato il contenuto altamente discrezionale degli atti adottati e la molteplicità di scelte che potevano essere legittimamente operate dalla Giunta, non si può certo affermare che l'atto adottato sarebbe stato assolutamente identico a quello che si sarebbe adottato ove non vi fosse stato asservimento delle funzioni;
- i corruttori, per il tramite degli intermediari, hanno corrisposto ingenti capitali a FORMIGONI così palesando il loro intendimento di condizionare in loro favore il contenuto degli atti discrezionali.

Analoghe osservazioni valgono per il mercimonio avente ad oggetto atti connotati da ampia discrezionalità politica.

Così, è stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità che, ai fini della configurabilità del delitto di istigazione alla corruzione, la promessa di un posto di consigliere di amministrazione effettuata nei confronti di un consigliere comunale per condizionarne il voto rientra nella nozione di "altra utilità", trattandosi di un'offerta volta ad incidere illecitamente sulla libertà di coscienza del destinatario, indotto ad orientare la propria scelta discrezionale alla luce dei propri interessi personali piuttosto che di quelli della collettività (Cass., Sez. 6, n. 8203 del 27/01/2016 - dep. 29/02/2016, Tuzet, Rv. 266185)

Parimenti, rientra nello schema concettuale degli elementi costitutivi, materiale e psicologico, del reato di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, di cui all'art. 319 c.p., comma 1, la dazione e la promessa di denaro e altre utilità effettuate nei confronti di consiglieri comunali affinché costoro, compiendo un atto contrario al loro dovere di votare nel consiglio comunale in piena libertà, secondo scienza e coscienza, esprimano un voto già determinato e precostituito (cfr. Cass. Sez. 6, Sentenza n. 2841 del 03/06/1987, Rv. 177779 Imputato: PRIORINI.).

Ancora, in tema di corruzione propria, le dimissioni da una carica politica elettiva possono rappresentare un atto contrario ai doveri di ufficio, quando violano il dovere di imparzialità, ossia

risultano poste in essere non già per una scelta discrezionale legittima, di natura squisitamente politica, ma a fronte del compenso promesso o ricevuto, con lo scopo di assicurare ad un soggetto privato il maggior beneficio, configurando quindi una "totale svendita" delle funzioni pubbliche (cfr. Cass., Sez. 6, Sentenza n. 36780 del 02/07/2003 Rv. 226803 Imputato: Zabatta).

Infine, in relazione all'esercizio della pubblica funzione legislativa, è stato affermato che può ipotizzarsi il mercanteggiamento della funzione, qualora venga concretamente in rilievo che la scelta discrezionale non sia stata consigliata dal raggiungimento di finalità istituzionali e dalla corretta valutazione degli interessi collettività, ma da quello prevalente di un privato corruttore (cfr. Cass. Sez. 6, Sentenza n. 21117 del 30/11/2005 Rv. 234495 P.M. in proc. Castiglione, non massimata sul punto).

Così, nel caso di specie, FORMIGONI ha ispirato modifiche al testo del disegno di legge sul no profit in modo che il disegno di legge definitivamente licenziato dalla Giunta venisse incontro alle esigenze di FSM e di HSR. Lo stesso testo di legge, poi, anche grazie all'ampia maggioranza politica su cui FORMIGONI poteva contare, è stato approvato in Consiglio Regionale con la sola opposizione di due consiglieri.

Il fatto che l'atto oggetto di mercimonio (il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale) avesse mera valenza endoprocedimentale rispetto all'iter di approvazione delle legge regionale non vale certo ad escludere la corruzione.

E' pacifico, alla luce del combinato disposto degli artt. 319 e 357 c.p. che la corruzione può avere ad oggetto anche il mercimonio di una pubblica funzione legislativa. E come più volte ribadito dalla Cassazione, in tema di delitti contro la P.A., la nozione di "atto di ufficio" comprende una vasta gamma di comportamenti umani, effettivamente o potenzialmente riconducibili all'incarico del pubblico ufficiale, e quindi non solo il compimento di atti di amministrazione attiva, la formulazione di richieste o di proposte, l'emissione di pareri, ma anche la tenuta di una condotta meramente materiale o il compimento di atti di diritto privato (così, tra le altre, Cass., Sez. 6, n. 38698 del 26/09/2006 - dep. 22/11/2006, Moschetti ed altri, Rv. 23499101)

Nell'ambito della pubblica funzione legislativa, al pari di quanto avviene per la pubblica funzione amministrativa, assumono rilievo anche gli atti endoprocedimentali, quali gli atti propostivi e quelli consultivi, allorché essi assumano rilevanza decisiva nella concatenazione degli atti che compongono la complessiva procedura amministrativa o legislativa e, quindi, incidano sul contenuto dell'atto finale Anche rispetto a tali atti vale l'insegnamento, di recente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità in tema di atti consultivi (cfr. Cass., Sez. 6, n. 21740 del 1/3/2016, Masciotta, Rv. 266923), secondo cui " *in tema di corruzione propria, costituiscono atti contrari ai doveri d'ufficio non soltanto quelli illeciti (perché vietati da atti imperativi) o illegittimi (perché dettati da norme giuridiche riguardanti la loro validità ed efficacia), ma anche quelli che, pur formalmente regolari, prescindono, per consapevole volontà del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, dall'osservanza di doveri istituzionali espressi in norme di qualsiasi livello, ivi compresi quelli di correttezza ed imparzialità (Sez. 6, n. 30762 del 14/05/2009, Ottochian e altri, Rv. 244530).*

Sotto altro, ma connesso profilo, è pacifico che il reato in oggetto possa essere integrato anche mediante atti di natura discrezionale o meramente consultiva, quando essi costituiscano concreto esercizio dei poteri inerenti l'ufficio e l'agente sia il soggetto deputato ad emetterli o abbia

un'effettiva possibilità di incidere sul relativo contenuto o sulla loro emanazione. L'atto di natura discrezionale o consultiva, infatti, non ha mai un contenuto pienamente "libero", essendo soggetto, per un verso, al rispetto delle procedure e dei requisiti di legge, e, per altro verso, alla necessità di assegnare comunque prevalenza all'interesse pubblico.
Secondo una pacifica linea interpretativa di questa Suprema Corte, l'atto di ufficio oggetto di mercimonio non deve essere interpretato in senso formale, potendo tale nozione ricomprendere qualsiasi comportamento lesivo dei doveri di fedeltà, imparzialità ed onestà che debbono essere osservati da chiunque eserciti una pubblica funzione (Sez. 6, n. 21943 del 07/04/2006, Caruso, Rv. 234619).
Ne consegue che anche la formulazione di un parere previsto dalla legge quale necessario presupposto, ovvero come specifico segmento di una successiva progressione procedimentale, può integrare la condotta delittuosa prevista dall'art. 319 cod. pen., quando lo stesso sia il frutto di un accordo corruttivo intercorso fra il pubblico ufficiale ed il beneficiario del provvedimento conclusivo della sequenza procedimentale (Sez. 6, n. 8935 del 13/01/2015, Giusti, Rv. 262497; Sez. 6, n. 36212 del 27/06/2013, De Cecco, Rv. 256095)".

Il fatto, poi, che, nel caso di specie, gli atti oggetto di mercimonio fossero formalmente di natura collegiale non vale, parimenti, ad escludere la corruzione.
Si è già evidenziato, infatti, come oggetto di accordo corruttivo possa essere anche il voto esercitato dal pubblico ufficiale nell'ambito di organismi collegiali (consiglio comunale, parlamento, ecc.). Il reato si configura in quanto la scelta discrezionale espressa con il voto non è stata consigliata dal raggiungimento di finalità istituzionali e dalla corretta valutazione degli interessi collettività, ma da quello prevalente di un privato corruttore.
Non si può, inoltre, trascurare che il metodo collegiale perfetto - quale quello connaturale alla giunta regionale - conduce ad una deliberazione che è il portato conclusivo di una comune trattazione e discussione delle questioni controverse, con circolazione dialettica delle opinioni. La ponderazione degli opposti interessi in vista del perseguimento del bene pubblico non può dunque prescindere dall'apporto dialettico di ciascun membro del collegio. La presenza di un componente dell'organo collegiale privo del requisito di imparzialità perché partecipe di un accordo corruttivo che lo delegittima, in radice, dalla funzione, infirma la validità dell'intero *iter* decisionale, per sua natura dialettico e sinergico.
Si aggiunga che nel caso di specie FORMIGONI, in quanto Presidente della Giunta, aveva un indubbio peso politico e a lui, nella sostanza, come evidenziato da tutti i funzionari e dirigenti della Regione, spettava l'ultima parola in tema di sanità. Nella sostanza, in Giunta, come sottolineato dal teste Cè, non vi era spazio per una *dissenting opinion* rispetto a quella del Presidente: l'unica alternativa praticabile erano le dimissioni. Ed analogo concetto è stato espresso dal teste Merlino con riguardo alla posizione dei funzionari e dei dirigenti amministrativi che non concordassero con gli orientamenti del tavolo politico.
Molte difese, nelle loro conclusioni, al fine di escludere la corruzione hanno insistito sulla circostanza che le delibere regionali in materia di funzioni non tariffabili sono state reputate legittime dal TAR e dal Consiglio di Stato in sede di contenzioso amministrativo.

Invero tale circostanza, come già si è evidenziato in precedenza, non muta le conclusioni cui è pervenuto questo Collegio in merito alla sussistenza dell'accordo corruttivo. Come più volte sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, *ai fini della qualificazione dell'esercizio del potere discrezionale del pubblico ufficiale come "atto contrario ai doveri di ufficio" e della sussistenza del delitto di corruzione propria, non assume rilievo discriminante la circostanza che gli atti concretamente posti in essere abbiano superato il vaglio di legittimità del giudice amministrativo, essendo tale positivo scrutinio un risultato particolare e contingente connesso alle particolari modalità di impostazione e di svolgimento del giudizio amministrativo e non potendo esso valere ad escludere l'illiceità penale della condotta* (cfr. Cass., Sez. 6, n. 38698 del 26/09/2006 - dep. 22/11/2006, Moschetti ed altri, Rv. 23499201).
Non si può che concordare con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità.
Come è noto, la giurisdizione amministrativa, tendenzialmente, ha ad oggetto l'atto e non il rapporto e prevede un mero scrutinio logico-formale della legittimità dell'atto amministrativo. Certamente nel giudizio amministrativo non trovano ingresso le prove e gli approfonditi accertamenti in fatto relativamente alle condotte dei pubblici funzionari che connotano il giudizio penale. Tale dato è particolarmente evidente nel caso di specie: i giudici amministrativi si sono limitati (e non poteva essere diversamente) a sindacare della legittimità logico-formale degli atti oggetto di impugnazione, secondo le censure introdotte dai ricorrenti; viceversa il dibattimento penale ha fatto emergere come, all'origine di un esercizio apparentemente corretto della discrezionalità amministrativo, vi fosse un mercimonio delle funzioni con totale rinuncia, da parte del pubblico ufficiale, alla comparazione degli interessi in gioco per favorire l'interesse privato.

FORMIGONI, in definitiva, era perfettamente in grado di piegare l'azione discrezionale della Giunta, tanto in ambito amministrativo (delibere in materia di no profit) quanto in ambito legislativo (legge sul no profit) al perseguimento dell'interesse dei privati corruttori. In base alle evidenze dibattimentali, ciò è puntualmente avvenuto nel caso di specie, mediante l'adozione di specifici atti o di comportamenti contrari ai doveri d'ufficio. Può dunque dirsi integrata la fattispecie di cui all'art. 319 c.p., atteso che, nel caso di specie, sebbene la dazione di utilità nei confronti del Presidente della Regione, sia avvenuta, per conto dei corruttori, da parte di intermediari, l'istruttoria dibattimentale ha fornito la prova che il compimento dell'atto contrario ai doveri d'ufficio è stato la causa della prestazione dell'utilità e della sua accettazione da parte del pubblico ufficiale (sul punto cfr. Cass., Sez. 6, n. 39008 del 06/05/2016 - dep. 20/09/2016, Biagi e altri, Rv. 26808801). Nel rinviare per esteso a quanto esposto in precedenza (si vedano, in particolare, le conclusioni del capitolo relativo alla vicenda MAUGERI e quelle relative alla vicenda San Raffaele), si rammenta, infatti, che i corruttori hanno espressamente confessato la finalità corruttiva delle loro dazioni o in sede giudiziale (PASSERINO, MAUGERI e MOZZALI) o in via stragiudiziale (Cal), che le loro dichiarazioni hanno trovato ampi riscontri in dibattimento (contemporaneità di flussi verso il pubblico ufficiale corrotto e di atti amministrativi favorevoli ai corruttori; interventi del Presidente della Regione improntati ad una logica di evidente favoritismo; pressioni sulla struttura tecnica; legami tra DACCO' ed il Presidente della Regione; ecc.) e che mai la difesa dell'imputato FORMIGONI ha saputo opporre una plausibile spiegazione alternativa ai fatti, specie, con riguardo alle enormi utilità ricevute (non logicamente spiegabili come il

rapporto di amicizia tra FORMIGONI e DACCO'), anche considerato che, secondo la sopra richiamata giurisprudenza di legittimità, proprio con riguardo agli atti connotati da discrezionalità, la corresponsione di ingenti utilità da parte del privato favorito è elemento sintomatico della corruzione.

§ 3. Sul concorso degli intermediari (DACCO' e SIMONE) nel reato di corruzione

Alla luce di quanto precede pare dunque pienamente provata tanto la responsabilità dei privati corruttori (PASSERINO, MAUGERI, MOZZALI; Cal), quanto del pubblico ufficiale corrotto (FORMIGONI).

Parimenti sussistente è la responsabilità degli intermediari DACCO' e SIMONE.

Come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, è' configurabile il concorso eventuale nel delitto di corruzione, quale reato a concorso necessario ed a struttura bilaterale, sia nel caso in cui il contributo del terzo si realizza nella forma della determinazione o del suggerimento fornito all'uno o all'altro dei concorrenti necessari, sia nell'ipotesi in cui si risolve in un'attività di intermediazione finalizzata a realizzare il collegamento tra gli autori necessari, senza che il privato concorrente con il pubblico ufficiale corrotto debba necessariamente percepire un vantaggio patrimoniale per effetto del contributo concorsuale da lui prestato (così, tra le altre, Cass., Sez. 6, n. 24535 del 10/04/2015 - dep. 09/06/2015, Mogliani e altri, Rv. 26412401; Cass., Sez. 6, n. 13450 del 19.2.2014 – dep. 21.03.2014). Secondo i giudici di legittimità, in particolare, la corruzione non isola in un involucro impermeabile il rapporto tra corrotto e corruttore, sì che, confinatane l'illegittimità all'interno, possa aversi concorso del terzo solo nell'"attivazione" del rapporto stesso, facendo leva o sull'estremo superiore, quello del pubblico ufficiale, che formula la richiesta di avere o ricevere, o sull'estremo inferiore, quello del privato, che manifesta la disponibilità o accetta la richiesta di dare o promettere. Poiché è il rapporto tra corrotto e corruttore in sé a stillare di illegittimità e, lungi dall'essere un meccanismo che scatta ad impulso, a dissolversi in una trama di contatti diretti ed indiretti, ben può configurarsi l'apporto di un terzo causalmente orientato a mandare a segno detti contatti nelle sembianze tipiche dell'intermediario, che dunque risponde di corruzione per concorso in quanto con la sua attività l'ha resa possibile o quantomeno agevolata (incidentalmente notasi che non v'è sovrapposizione con la c.d. **mediazione onerosa** ex art. 346 bis c.p., introdotto dalla legge n. 190 del 2012, giacché detta mediazione in realtà è solo eventualmente tale, la consumazione del reato presupponendo uno schema bipolare tra terzo ed intermediario e non una triangolazione con l'intraneus[3]).

Con riguardo alla corruzione posta in essere nell'interesse della Fondazione Maugeri, il dibattimento ha fornito la prova che tanto DACCO' quanto SIMONE hanno concretamente agito da intermediari tra la Fondazione ed il Presidente della Regione, veicolando a quest'ultimo le

---

[3] Peraltro, va sottolineato che il delitto di traffico di influenze di cui all'art. 346 bis cod. pen., così come introdotto dall'art. 1, comma 75, della l. n. 190 del 2012, è una fattispecie che punisce un comportamento propedeutico alla commissione di una eventuale corruzione e non è, quindi, ipotizzabile quando sia già stato accertato un rapporto alterato e non paritario fra il pubblico ufficiale ed il soggetto privato (così Cass., Sez. 6, n. 11808 del 11/02/2013 - dep. 12/03/2013, Colosimo, Rv. 25444201). Nel caso di specie, per quanto evidenziato in precedenza, si è acquisita la prova che i mediatori hanno attuato l'accordo corruttivo con il pubblico ufficiale, in esecuzione del mandato ricevuto dai corruttori. Non si è dunque rimasti nello stadio prodromico della corruzione, ma la stessa è stata ampiamente consumata.

richieste della Fondazione, concordando (anche per conto di FORMIGONI) il prezzo della corruzione, ricevendo i pagamenti corruttivi e finanziando, con le provviste provenienti dai corruttori, le utilità del Presidente[4]. Rilevante è stato il loro apporto causale anche con riguardo alla creazione dell'articolato sistema di soggetti interposti, di contratti fittizi di consulenza e di false fatture che hanno consentito di veicolare le tangenti dai corruttori agli intermediari e da questi ultimi al pubblico ufficiale corrotto.
Del pari, analogo ruolo ha svolto DACCO' con riguardo alla corruzione posta in essere nell'interesse della Fondazione San Raffaele. In questo caso, ancora più evidente è stato il suo ruolo di collettore di tangenti per conto del Presidente della Regione: non può dunque essere negato il suo decisivo apporto causale anche nella corruzione di cui al capo 16.

Dall'istruttoria dibattimentale è emerso:
- che Fondazione Maugeri, dal settembre 2006 al 4 novembre 2011, in esecuzione dell'accordo corruttivo, ha corrisposto a DACCO' e SIMONE euro 37.312.209 euro;
- che Fondazione San Raffaele, dal settembre 2006 al gennaio 2011, in esecuzione dell'accordo corruttivo ha corrisposto a DACCO' euro 8.633.000;
- che DACCO' e SIMONE, tra il settembre 2006 ed il 2011 hanno corrisposto utilità a FORMIGONI (mediante le provviste provenienti da Fondazione Maugeri e da Fondazione San Raffaele) per euro 6.626.961,96.
Già si è in precedenza evidenziato che gli accordi intercorsi tra FORMIGONI da una parte e gli intermediari DACCO' e SIMONE dall'altra in merito alla ripartizione degli utili provenienti dalle due corruzioni non sono noti. Il dato, tuttavia, ai fini della prova del sinallagma non pare rilevante. Ciò che conta (e che è stato provato nel corso del dibattimento) è che un prezzo (molto elevato) è stato pagato dalle due fondazioni per remunerare il pubblico ufficiale e i suoi intermediari, che una parte significativa di tale prezzo è finito al pubblico ufficiale e che, in cambio, il pubblico ufficiale ha adottato atti e comportamenti che hanno palesemente favorito le due fondazioni.

§ 4. Sull'unitarietà delle condotte di corruzione contestate ai capi 2 e 16 e sulla data di consumazione delle stesse

Già si è in precedenza evidenziato come, ad avviso di questo Collegio, non possa dirsi provata la contestata corruzione con riguardo alle vicende relative alla strutture di FSM site in Tradate, via Camaldoli e via Dardanoni.
L'accordo corruttivo ha invece sicuramente riguardato le c.d. funzioni non tariffabili e la legge no profit (cfr. capi 2 e 16 della rubrica).

---

[4] Proprio la destinazione del prezzo della corruzione, causalmente diretto a remunerare non solo gli intermediari, ma anche il pubblico ufficiale corrotto costituisce ulteriore conferma della ricorrenza del delitto di corruzione propria nel caso di specie. Come sottolineato dalla Cassazione, infatti, il delitto di traffico di influenze, di cui all'art. 346 bis cod. pen., (norma introdotta dall'art. 1, comma 75, della l. n. 190 del 2012) si differenzia, dal punto di vista strutturale, dalle fattispecie di corruzione per la connotazione causale del prezzo, finalizzato a retribuire soltanto l'opera di mediazione e non potendo, quindi, neppure in parte, essere destinato all'agente pubblico (così Cass., Sez. 6, n. 29789 del 27/06/2013 - dep. 11/07/2013, Angeleri, Rv. 25561801).

Ritiene il collegio che i fatti di corruzione in questione configurino condotte unitarie di corruzione, che si sono consumate tra settembre 2006 e novembre 2011.
Come è noto, per giurisprudenza consolidata, il delitto di corruzione si perfeziona alternativamente con l'accettazione della promessa ovvero con la dazione - ricezione dell'utilità, e tuttavia, ove alla promessa faccia seguito la dazione - ricezione, è solo in tale ultimo momento che, approfondendosi l'offesa tipica, il reato viene a consumazione (così Cass., Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010 - dep. 21/04/2010, Mills, Rv. 24658301).
Si è in precedenza evidenziato come, tanto con riguardo alla corruzione contestata al capo 2 quanto a quella contestata al capo 16, si è ritenuta raggiunta la prova dell'accordo corruttivo a decorrere dal settembre 2016.
Nella vicenda corruttiva relativa alla Fondazione Maugeri, si è altresì accertato come il prezzo per la corruzione concordato tra PASSERINO e DACCO' e SIMONE sia mutato nel tempo: dall'originaria percentuale del 25%, si è passati, nel 2008, alla percentuale del 12,50% sulle nuove funzioni introdotte per la Fondazione pavese sino a giungere, nel 2011, all'accordo forfettario di 6 milioni di euro annui, a condizione che la Fondazione ricevesse finanziamenti extratariffari per almeno 40 milioni di euro.
Ritiene il collegio che, tali variazioni in merito al *quantum* da pagare da parte dei corruttori non abbiano integrato novazioni del rapporto corruttivo.
Originariamente, i concorrenti avevano stabilito che MAUGERI e PASSERINO versassero a Roberto FORMIGONI, per il tramite di DACCO' e SIMONE, una percentuale prima del 25%, e successivamente, dall'esercizio 2008, del 12,50% sulle funzioni introdotte per la Fondazione pavese.
PASSERINO ha riferito che, a partire dall'esercizio 2008, avendo i concorrenti optato per pagamenti non più diretti dalla Fondazione a società di DACCO', ma da eseguirsi estero su estero, e con l'interposizione di altre società legate alla Fondazione, essi convennero di applicare una percentuale pari al 12,50% in considerazione dei maggiori costi che avrebbero dovuto sostenere i corruttori per i fiduciari e i soggetti interposti.
Si tratta dei pagamenti che vengono eseguiti a far data dal 17 luglio 2008[5] sino al 6 maggio 2011 (quando la società RAMSETE trasferisce a SIKRI la somma di euro 200.000) dapprima attraverso l'interposizione dell'ente lussemburghese I.C.B. e, successivamente, attraverso l'articolato sistema SIB LAB e l'interposizione delle società RAMSETE, AKAI e XIN MAO.
Pertanto, il passaggio dalla percentuale del 25% a quella del 12,50% non appare costituire una novazione dell'accordo corruttivo, ma semplicemente una variazione del prezzo da pagare in considerazione delle diverse e più onerose modalità di pagamento imposte da DACCO' e SIMONE alla fondazione pavese.
Nel 2010 interviene l'accordo per il passaggio, a valere per l'esercizio 2011, al sistema del pagamento forfettario dei 6 milioni di euro, come chiarito da PASSERINO in dibattimento

[5] E' vero che, anche prima del 2008, vi sono pagamenti eseguiti da società estere legate a Fondazione Maugeri, MTA e ICB, ma si tratta di pagamenti isolati. I pagamenti che hanno inizio in data 17 luglio 2008 sono quelli che danno esecuzione agli accordi intervenuti durante la riunione tenutasi a Lugano di interrompere ogni pagamento diretto da Fondazione a società di Pierangelo DACCO'. Ed infatti è nel 2008 che i pagamenti attraverso I.C.B. vengono strutturati con apposite costruzioni negoziali fittizie.

Contrariamente a quanto sostenuto dal P.M. (cfr. pagg. 537 ss. della memoria scritta) non si può affermare che vi sia stata una rottura dell'accordo corruttivo. Semplicemente, le parti hanno rimodulato il contenuto dell'accordo per venire incontro a loro opposte esigenze: da una parte, mediante il sistema di pagamento a forfait, i corruttori hanno ottenuto uno sconto significativo sul prezzo della corruzione; dall'altra parte gli intermediari hanno ottenuto un pagamento certo nell'ammontare ed immediato, all'inizio dell'esercizio, e non variabile e a consuntivo, a distanza di anni rispetto all'esercizio di riferimento (come è noto le funzioni non tariffabili venivano pagate dalla Regione a consuntivo, con eventuali anticipi).
Pur nella tensione del momento, non sembra potersi affermare che vi sia stata una interruzione del rapporto corruttivo: ciò è dimostrato dalla pacifica circostanza che, anche allorchè vi è stato questo momento di tensione, è continuato l'incensante fluire, da una parte, dei capitali dai corruttori agli intermediari e da questi ultimi al corrotto e, dall'altra, l'erogazione di significativi finanziamenti dalla Regione alla fondazione pavese, in esecuzione delle delibere oggetto del mercimonio delle funzioni.
Si è dunque in presenza di un unico accordo corruttivo, iniziato nel settembre 2006 e proseguito fino all'ultimo pagamento, avvenuto in data 4.11.2011 (cfr. tabella di cui a pag. 12 del decreto che dispone il giudizio). A tale data ritiene il Collegio che si sia consumata la corruzione contestata al capo 2 della rubrica.
Va precisato che, come in precedenza evidenziato, l'istruttoria dibattimentale ha consentito di raggiungere la prova, oltre ogni ragionevole dubbio, che le somme corrisposte da PASSERINO e MAUGERI a DACCO' e SIMONE erano destinate a remunerare sia gli intermediari che il pubblico ufficiale corrotto (FORMIGONI).
Ciò comporta che la corruzione si consuma nel momento in cui PASSERINO esegue i pagamenti verso le società facenti capo a SIMONE e DACCO'.
Come chiarito dalla Cassazione, infatti, nel caso di pagamenti corruttivi eseguiti nelle mani di intermediari (o mandatari) il delitto di corruzione deve ritenersi consumato al momento di tali pagamenti quando vi siano elementi che possano ragionevolmente far ritenere che "*il denaro sia stato "cumulativamente" corrisposto sia per gli intermediari che per il corrotto o, in ogni caso, perché i primi compensassero quest'ultimo*" (Cass. 4 maggio 2006, n. 33519).
Poiché l'istruttoria dibattimentale ha dimostrato, come già si è detto, che i pagamenti venivano cumulativamente eseguiti dai corruttori agli intermediari per remunerare sia questi ultimi che il funzionario corrotto, ne consegue che la consumazione del reato viene a coincidere con l'ultimo pagamento effettuato da FSM, per il tramite di società interposte, a XINMAO (società riconducibile a DACCO' e SIMONE) in data 4.11.2011.

Analogamente, anche con riguardo al capo di imputazione n. 16, relativo al San Raffaele, ritiene il Collegio che si sia consumata un'unica condotta di corruzione, iniziata nel settembre 2006 (sul punto si rinvia, per l'individuazione della data dell'accordo corruttivo a quanto analiticamente esposto nel capitolo relativo al San Raffaele) sino alla data del 12 gennaio 2011 quando FRESCHI (per conto della PROGETTI s.r.l.) dispone l'ultimo bonifico in favore della società DH DEXIM messa a disposizione da GRENCI per ricevere i pagamenti destinati a DACCO'.

Si è detto che il suicidio di Mario CAL e la successiva morte di don Luigi VERZE' non hanno consentito di conoscere con precisione quali fossero gli accordi corruttivi intervenuti con Roberto FORMIGONI.
Le persone più vicine a CAL (GALLI, Pierino ZAMMARCHI, DONATI, VALSECCHI) hanno riferito che le somme date a DACCO' erano destinate al Presidente FORMIGONI ed erano dirette a garantire al San Raffaele, che già viveva una situazione finanziaria particolarmente grave, finanziamenti aggiuntivi a titolo di funzioni e di contributi no profit.
Le prove dibattimentali relative alla corruzione del San Raffaele fanno ritenere più aderente ai fatti accertati l'ipotesi di un unico accordo corruttivo intervenuto con il Presidente FORMIGONI e che poi ha trovato esecuzione nei pagamenti indicati nel capo di imputazione.
Sono diverse e significative le circostanze che portano a ritenere sussistente un unico accordo corruttivo.
In primo luogo, CAL e VERZE' si trovavano già in una situazione di grave difficoltà economica, tale da impedire loro di prendere accordi precisi su percentuali o ammontari predeterminati in relazione ai finanziamenti regionali richiesti.
Pierino ZAMMARCHI ha riferito infatti a dibattimento che, a partire dal 2006, la regola della retrocessione del 3% del fatturato in favore di CAL non trovava più applicazione, poiché il San Raffaele non pagava o pagava con fortissimi ritardi i fornitori, comprese le società dei ZAMMARCHI.
Pertanto Pierino ZAMMARCHI ha riferito di richieste di danaro che CAL gli faceva e che lui assecondava nella misura in cui la sua società riceveva i pagamenti fatturati al San Raffaele.
Ed anche con riguardo a DACCO', è emerso come lo stesso abbia nel corso degli anni avanzato richieste di danaro in modo, per così dire, estemporaneo: talora chiedendo 200.000 Euro altre volte somme più alte (si pensi al bonifico di 1 milione di Euro da parte della società METODO).
Tutti gli elementi di prova acquisiti depongono per un unico accordo corruttivo in forza del quale FORMIGONI, attraverso DACCO', richiede a CAL le somme necessarie per le esigenze sue e del mediatore a fronte di un asservimento della sua funzione in favore del San Raffaele che si tradurrà nell'adozione di atti contrari ai doveri d'ufficio.
Non emergono invece elementi di prova che consentano di ricostruire una pluralità di episodi corruttivi, e, comunque, non sarebbe rispondente alle emergenze dibattimentali ed alla stessa logica, ritenere che ogni pagamento eseguito da CAL e don VERZE' integri un autonomo fatto di corruzione.

§ 5. Sulle aggravanti contestate ai capi 2 e 16

Ritiene il Collegio che siano configurabili, nei confronti di DACCO', SIMONE e PASSERINO le aggravanti di cui agli arrtt. 112, n. 1, e 61, n. 7, c.p. contestate al capo 2 della rubrica.
Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di corruzione propria, la circostanza aggravante del numero delle persone, di cui all'art. 112, comma primo, n. 1, cod. pen., è configurabile nei reati plurisoggettivi necessari, in presenza di un numero minimo pari a sei concorrenti (ossia, i due concorrenti necessari, oltre quelli eventuali), escludendo dal computo le persone assolte e ricomprendendovi invece quelle che sono decedute (così Cass., Sez. 6, n. 10996 del 17/02/2010 - dep. 22/03/2010, Vanacore e altro, Rv. 24668701).

Come è noto, inoltre, le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell'agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenuti inesistenti per errore determinato da colpa (art. 59, comma 2, c.p.).
In effetti, la condotta corruttiva che riguarda FSM è stata posta in essere sei persone: DACCO', FORMIGONI, PASSERINO, SIMONE, MOZZALI e MAUGERI.
Dalle risultanze istruttorie in precedenza richiamate in merito a questa vicenda corruttiva è, inoltre, emerso come ciascuno di tali concorrenti fosse perfettamente a conoscenza del contributo degli altri concorrenti:
- PASSERINO, MAUGERI e MOZZALI agivano di comune accordo ed erano a conoscenza del ruolo di intermediari di DACCO' e SIMONE e dell'esistenza dei c.d. "referenti politici" di questi ultimi;
- DACCO' e SIMONE, del pari, nel loro ruolo di intermediari, erano a conoscenza dei corruttori mandatari (che avevano anche incontrato di persona in appositi incontri) ed agivano d'intesa con il pubblico ufficiale corrotto (FORMIGONI).
Non è, invece, emersa la prova in esito al dibattimento che anche FORMIGONI avesse la consapevolezza che concorressero nel reato tutti gli altri soggetti di cui è stata accertata la penale responsabilità in merito al reato di cui al capo 2.
Egli, infatti, aveva uno stretto rapporto con gli intermediari (DACCO' e SIMONE), che nel suo interesse riscuotevano le tangenti e che si facevano latori delle richieste illecite dei corruttori nei suoi confronti.
Parimenti, si può fondatamente ritenere che FORMIGONI fosse a conoscenza che il corruttore era da identificarsi nel Presidente della Fondazione Maugeri: costui, infatti, era il Presidente della Fondazione ed allo stesso il Presidente della Regione aveva inviato ben due biglietti di ringraziamento in riferimento al finanziamento elettorale che, per quanto emerso dal dibattimento, ha formato oggetto dell'accordo corruttivo con FSM.
Parimenti, considerato che colui che ha materialmente tenuto i rapporti, per FSM, con gli intermediari è sempre stato PASSERINO, che costui ha condotto con gli intermediari le trattative per la conclusione dell'accordo corruttivo, che costui formulava le richieste per conto della fondazione pavese e che costui sovente era presente in Regione insieme a DACCO', appare davvero difficile ipotizzare che DACCO' e SIMONE non abbiano reso edotto del ruolo giocato da PASSERINO nell'accordo corruttivo, quale referente di FSM.
Non sono emersi elementi, invece, per potersi fondatamente ipotizzare che FORMIGONI fosse a conoscenza che anche MOZZALI aveva contribuito alla realizzazione dell'accordo corruttivo.
Per quanto emerso nel dibattimento, MOZZALI era formalmente amministratore di MDS ed aveva un ruolo meramente esecutivo rispetto alle direttive di PASSERINO; non era certo persona di primo piano nella conduzione e gestione dell'accordo corruttivo.
Considerato il ruolo secondario e meramente esecutivo di MOZZALI, interno ad MDS, non è implausibile ritenere che SIMONE e DACCO' abbiano omesso di riferirne a FORMIGONI. Né risulta che MOZZALI abbia avuto rapporti diretti con il Presidente della Regione, all'infuori della partecipazione alle cene di rappresentanza organizzate da DACCO', cui, peraltro, egli aveva saltuariamente partecipato in sostituzione di PASSERINO (e nelle quali, all'evidenza, è difficile

ritenere che si parlasse apertamente degli accordi corruttivo data la dimensione pubblica dell'incontro, aperto anche ad altri funzionari della regione e direttori sanitari).
Deve dunque escludersi la ricorrenza, sotto il profilo soggettivo, dell'aggravante di cui all'art. 112, n. 1, c.p. nei confronti di FORMIGONI.

Nei confronti di DACCO', SIMONE, PASSERINO e FORMIGONI è sussistente l'aggravante di cui all'art. 61, n. 7, c.p.
La Regione ha elargito somme davvero ingenti, per svariati milioni di euro, in favore di FSM e di HSR in esecuzione degli atti che avevano formato oggetto di mercimonio.
E' ben vero che, a fronte delle delibere sulle funzioni non tariffabili, vi sono state prestazioni sanitarie in effetti rese da Fondazione Maugeri e che hanno costituito una utilità per il sistema sanitario regionale.
E' altrettanto indubbio, peraltro, che, per effetto del mercimonio delle funzioni, le due fondazioni hanno tratto un lucro indebito che, parallelamente, ha costituito un danno per la Regione.
In assenza di più precisi elementi di quantificazione, appare logico quantificare tale lucro, come si avrò modo di evidenziare nel capitolo relativo alle statuizioni civili, secondo un criterio prudenziale, quanto meno nel prezzo della corruzione: risponde, infatti, al sinallagma proprio della corruzione e ad una elementare logica imprenditoriale che il corruttore versi una somma a titolo di tangente che è quantomeno pari all'utilità di cui egli beneficerà per effetto del mercimonio delle funzioni.
Si è evidenziato che le somme versate da FSM agli intermediari sono pari ad euro 37.312.209 euro. Si deve dunque logicamente ritenere che tale sia l'importo per le funzioni non tariffabili di cui abbiano illecitamente beneficiato i corruttori, con conseguente danno per l'amministrazione regionale.
A tale importo deve aggiungersi, altresì, l'importo, pari a quasi a trenta milioni di euro di cui FSM ha beneficiato per effetto della legge no profit negli anni 2007, 2008 e 2009. Trattasi di contributi a fondo perduto, che non hanno giustificazione in una logica corrispettiva, e di cui la fondazione pavese ha beneficiato per effetto di un atto di iniziativa legislativa oggetto di mercimonio.
Si può dunque concludere che il danno cagionato alla Regione, per effetto delle indebite elargizioni, sia davvero ingente e valga ad integrare l'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 c.p.
La Cassazione infatti, ha precisato come nel valutare l'applicabilità della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, può farsi riferimento alle condizioni economico-finanziarie della persona offesa solo qualora il danno sofferto, pur non essendo di entità oggettiva notevole, può essere qualificato tale in relazione alle particolari condizioni della vittima, che sono invece irrilevanti quando l'entità oggettiva del danno è tale da integrare di per sé un danno patrimoniale di rilevante gravità (Nella fattispecie, la Suprema Corte ha ritenuto sussistere l'aggravante con riferimento ad un danno ricompreso tra 20.000 e 50.000 euro, a prescindere dalla capacità economica delle vittime del reato – cfr. Cass., Sez. 2, n. 33432 del 14/07/2015 - dep. 29/07/2015, Di Filippo, Rv. 264543).

Per le stesse ragioni deve ritenersi configurabile nei confronti di DACCO' e di FORMIGONI la medesima aggravante di cui all'art. 61 n. 7 c.p. contestata con riguardo alla corruzione di cui al capo 16 (corruzione San Raffaele).
Infatti:
- il lucro indebito conseguente alle remunerazione per funzioni non tariffabile deve quantificarsi quanto meno in euro 8.633.000 (pari alla tangente versata da Cal e Verzè all'intermediario DACCO' per la compravendita degli atti oggetto del mercimonio);
- le somme ricevute da HSR per i bandi no profit del 2007, 2008 e 2009 è pari a poco meno di 44 milioni di euro.

Non è, invece, configurabile l'aggravante di cui all'art. 112, n. 1, c.p. con riguardo alla condotta di cui al capo 16.
L'istruttoria dibattimentale, infatti, ha permesso di accertare che a concorrere al reato in questione sono stati Cal, Verzè, DACCO' e FORMIGONI.
Il numero dei concorrenti è inferire a cinque. Tanto basta ad escludere la contestata aggravante.

§ 6 Estraneità di MASSEI, LUCCHINA, SANESE e PEREGO alle condotte corruttive loro rispettivamente ascritte ai capi 2 e 16

Ad **Alessandra MASSEI** viene contestato il concorso nella corruzione di cui al capo 2, limitatamente all'operazione di via Dardanoni.
Poiché, come in precedenza evidenziato, all'esito del dibattimento non si può ritenere provato che l'operazione di via Dardanoni abbia formato oggetto dell'accordo corruttivo ipotizzato al capo 2, si impone, ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p., l'assoluzione dell'imputata per non avere commesso il fatto.

Del pari deve escludersi il concorso di **LUCCHINA** e **SANESE** nelle condotte corruttive contestate ai capi 2 e 16.
Secondo la Cassazione (cfr. Cass., n. 13450/2014), il concorso dell'*extraneus*, pur non costituendone all'evidenza elemento essenziale (Cass., sez. 6, n. 1752 del 14/5/1998, Cerciello, Rv. 211077) è pienamente configurabile nei delitti di corruzione a tipica struttura bilaterale (Cass., sez. 6, n. 33435 del 4/5/2006, Rv. 234361) in base agli ordinari criteri di imputazione della responsabilità concorsuale di cui all'art. 110 c.p., ma implica un grado di coinvolgimento nella fase dell'ideazione (sotto forma di determinazione o suggerimento fornito all'uno o all'altro dei concorrenti necessari) ovvero della preparazione (si pensi alla classica figura dell'intermediario) ovvero della realizzazione di una delle condotte tipiche (stipula del pactum sceleris tra corrotto e corruttore e ricezione di denaro o altre utilità) o ancora della successiva attuazione concreta dell'accordo.
Osservano i giudici di legittimità che non è, tuttavia, lecito interpretare la mera consapevolezza dell'esistenza del patto criminoso tra privato e pubblico agente in termini di concorso nella corruzione, quand'anche in forza di tale consapevolezza l'estraneo abbia posto in essere

comportamenti genericamente connessi a detto accordo (o all'indebita dazione di utilità al pubblico agente), vale a dire che non si pongano in un rapporto strettamente funzionale rispetto alla realizzazione di una delle condotte tipiche del reato.
La condotta del terzo che si caratterizzi in tal senso può allora dare luogo unicamente a connivenza non punibile, il cui connotato essenziale è rappresentato da un atteggiamento meramente passivo rispetto al fatto tipico (v. Cass., sez. 6, n. 1108 del 4/12/1996, P.M. in proc. Famiano, Rv. 206786 e Cass., sez. 6, n. 579 del 30/09/1993, Borgia ed al., Rv. 19116).
Nel caso di specie, dall'istruttoria dibattimentale è certamente emerso che LUCCHINA e SANESE, nei loro rispettivi ruoli di Direttore Generale della Sanità e di Segretario Generale in Regione, hanno tenuto un comportamento non sempre irreprensibile nell'esercizio delle loro funzioni, talora dimostrando troppa accondiscendenza nei confronti del livello politico, dando attuazione ad input, provenienti dal Presidente della Regione, che denotavano un certo favoritismo nei confronti di Fondazione Maugeri e nei confronti di San Raffaele.
Non sono, tuttavia, emersi dal dibattimento sufficienti elementi per potere affermare, oltre ad ogni ragionevole dubbio, che essi fossero a conoscenza dell'accordo corruttivo intercorso tra le due fondazioni con FORMIGONI, per il tramite di DACCO' e SIMONE e che abbiano consapevolmente contribuito all'attuazione dello stesso, adottando o consentendo l'adozione di delibere illegittime.
La stessa dinamica del rapporto corruttivo appare sintomatica di una estraneità dei tecnici dall'accordo corruttivo.
Gli atti oggetto del mercimonio vengono adottati nel tavolo politico (delibere di Giunta): se LUCCHINA e SANESE fossero stati intranei all'accordo, non vi sarebbe stato certo la necessità, da parte di FORMIGONI, di esercitare così forti pressioni sulla struttura tecnica o di imporre loro di ricevere DACCO'.
Depone, a livello indiziario, per l'estraneità all'accordo corruttivo anche la circostanza che LUCCHINA e SANESE, per quanto emerso dal dibattimento, in alcun modo abbiano beneficiato delle utilità provenienti dal reato.
Per quanto riguarda specificamente LUCCHINA, sono emersi, specifici elementi che appaiono sintomatici di una sua estraneità a logiche corruttive.
Va sottolineato che egli ha ereditato il sistema delle funzioni non tariffabili così come era stato in precedenza impostato dal precedente Direttore Generale Botti ed ha cercato sempre di adattarlo in modo che fosse garantito l'equilibrio del sistema, raggiungendo risultati sicuramente positivi in termini di contenimento della spesa e di efficienza delle prestazioni rese dal sistema sanitario regionale.
Ha, inoltre, adottato iniziative che non andavano certo nell'interesse delle due fondazioni. Così, ad esempio, si è verificato con riguardo al tentativo, nel 2006, di superare il sistema delle funzioni di qualità e del case mix, con l'introduzione del sistema basato sul criterio dell'attrattività. Ancora: il disegno di legge sul no profit, così come originariamente concepito da LUCCHINA e dalla struttura tecnica, andava a beneficiare il c.d. "no profit puro", cui erano estranee tanto FSM quanto HSR.

Appare, inoltre, difficile conciliabile con una logica di partecipazione all'accordo corruttivo la circostanza che LUCCHINA, ad un certo punto, decida di non ricevere più DACCO', tanto da costringere FORMIGONI ad intervenire e ad imporgli di accoglierlo nuovamente nei suoi uffici.
Per quanto riguarda SANESE, pare al collegio che egli abbia tenuto un ruolo quasi "notarile" nell'esercizio delle sue funzioni, prendendo atto della volontà politica e fungendo da raccordo, così come imponeva il suo ruolo, con il livello della dirigenza amministrativa. Così come per LUCCHINA non vi sono, tuttavia, elementi che appaio sintomatici di una sua partecipazione all'accordo corruttivo.

Il P.M. contesta ad **Alberto PEREGO** il concorso nei delitti di corruzione di cui ai capi 2 e 16 in quanto, quale persona di fiducia di FORMIGONI e convivente dello stesso nell'ambito dell'associazione religiosa dei *memores domini*, "*teneva rapporti con DACCO' anche nell'interesse di FORMIGONI e si prestava a sottoscrivere fittizi contratti di noleggio di imbarcazioni e a comparire quale acquirente di una villa sita in Sardegna, al fine di occultare parte delle utilità procurate a sé e a FORMIGONI, e riceveva inoltre in diverse occasioni, nell'interesse proprio e di FORMIGONI, somme di denaro contante da parte di DACCO*".

E' pacifico, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, che tra DACCO' e PEREGO sono stati registrati 854 contatti telefonici tra il 2009 ed il 2011.
Secondo il P.M. il dato dimostrerebbe il ruolo di tramite di PEREGO tra DACCO' e FORMIGONI per i traffici illeciti di questi ultimi.
In realtà, come giustamente sottolineato dalla difesa, l'istruttoria dibattimentale ha dimostrato come tra DACCO' e PEREGO vi fosse uno stretto rapporto di amicizia ed una assidua frequentazione, anche nel tempo libero (vacanze a Rapallo, in Sardegna ed in barca), risalente nel tempo (quanto meno a far data dal 2003), e come DACCO' fosse stato molto vicino all'amico in momenti difficili della vita (depressione e precarie condizioni di vita di PEREGO a seguito di un infarto). Sul punto si richiamano, in particolare, le deposizioni della segretaria di PEREGO (Maria Clara De Ponti), di Danzi, di Maffenini.
I frequenti contatti telefonici tra PEREGO e DACCO' potevano, dunque, trovare una logica spiegazione anche in relazione al rapporto amicale e di stretta frequentazione esistente tra i due.

PEREGO, secondo l'accusa, sarebbe il prestanome dell'acquisto della villa ad Arzachena, avrebbe sottoscritto fittizi contratti di noleggio di imbarcazioni ed avrebbe ricevuto denaro in contante nell'interesse proprio e di FORMIGONI.
In effetti, l'istruttoria dibattimentale (cfr., in particolare, capitolo relativo alle utilità del Presidente) ha dimostrato che PEREGO ha stipulato, con la società MTB, per i mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre 2007, quattro contratti di noleggio dell'imbarcazione Ojalà per un importo complessivo di euro 140.000 che non risulta essere mai stato corrisposto, come confermato dagli accertamenti bancari e documentali svolti dalla Guardia di Finanza e dalle dichiarazioni di Grenci, il quale ha spiegato come si trattasse di contratti fittizi, posti in essere essenzialmente per giustificare la disponibilità del bene. Peraltro, il carattere fittizio di questi contratto non è stato posto in discussione neppure dalla difesa dell'imputato.

Parimenti, dalle dichiarazioni dei comandanti delle navi (cfr., in particolare, le dichiarazioni del Comandante Moltedo), è emerso come PEREGO abbia ricevuto da DACCO' buste di denaro contante per le spese delle imbarcazioni.

Infine, può dirsi provato, con riguardo alla vicenda della villa di Arzachena, che PEREGO ha partecipato pro quota all'acquisto dell'immobile con risorse proprie e stipulando, altresì, un mutuo a proprio nome. E' indubbio, tuttavia, come anche egli, insieme a FORMIGONI, abbia beneficiato di un prezzo di acquisto decisamente di favore, assolutamente non in linea con i valori di mercato per la zona.

Può dunque dirsi provato, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, che PEREGO ha in effetti fruito di alcune delle utilità costituenti il prezzo della corruzione di FORMIGONI.

Tale dato, tuttavia, come giustamente argomentato dalla difesa dell'imputato, non vale a dimostrare, di per sé, il concorso di PEREGO nei reati di corruzione di cui ai capi 2 e 16.

La mera fruizione delle utilità provenienti dal reato si colloca, infatti, a valle della consumazione del reato che, nel caso di specie, per quanto si è in precedenza argomentato, si verifica con il pagamento eseguito agli intermediari.

La condotta di PEREGO, dunque, si pone come un post factum e, sotto il profilo materiale, deve escludersi che essa abbia spiegato qualsiasi efficacia causale rispetto alla condotta penalmente rilevante

Deve, parimenti, escludersi il concorso morale nel reato di PEREGO, sotto forma della determinazione o del rafforzamento del proposito criminoso degli altri concorrenti.

Dall'istruttoria dibattimentale, infatti, non sono emersi elementi per potere ipotizzare che egli fosse a conoscenza del *pactum sceleris* intercorso tra FORMIGONI ed i corruttori per il tramite di DACCO' né, sotto il profilo del dolo, che le condotte di PEREGO fossero funzionalmente orientate rispetto alla realizzazione ed esecuzione della condotta corruttiva.

Non essendo, pertanto, stata raggiunta la prova del concorso di PEREGO nei reati di corruzione a lui contestati ai capi 2 e 16, si impone, ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p., la sua assoluzione per non avere commesso il fatto.

CAPITOLO 2 : GLI ALTRI REATI SATELLITE

§ 1 I reati di cui ai capi 3, 4, 5, 6, 7

Si tratta di imputazioni che riproducono lo schema di cui si tratterà (o si è trattato) più diffusamente nella valutazione degli elementi di prova relativi ai capi 8, 9, 10.

Si rinvia pertanto in generale a quanto affermato in tale sede con riferimento alla struttura dei reati considerati e a quanto riportato nel capitolo relativo alla corruzione FSM nella parte relativa ai flussi di denaro per quel che riguarda la prova degli elementi costitutivi ed in particolare la natura fittizia dell'attribuzione di denaro a MEDICAL TRIALS ANALYSIS SA– Luxembuorg (M.T.A.) e a INTERNATIONAL CENTRE FOR RESEARCH IN BIOMEDICINE ASBL – Luxembuorg (I.C.B.), di cui rispettivamente ai **capi 4 e 6** in cui è contestato il reato p. e p. agli artt. 110, 112 nr. 1 e 81 cpv. c.p. e 12 *quinquies* D.L.vo 306/92 stante il carattere fittizio dei contratti che formalmente giustificavano i trasferimenti di denaro ed il permanere del potere dispositivo sulle sorti di tale denaro in capo a Costantino PASSERINO nonostante l'intestazione fiduciaria.

Da tale ricostruzione emerge peraltro la responsabilità di Pierangelo DACCO' e Antonio SIMONE rispetto a tali condotte dal momento che costoro, a differenza di quanto accaduto in ordine alla vicenda relativa a SIB LAB, hanno ideato insieme a MAUGERI e PASSERINO la costituzione delle società intestatarie o comunque l'utilizzazione delle stesse per le fittizie attribuzioni.

Si tratta di una pluralità di episodi di fittizia attribuzione in evidente continuazione tra loro in quanto tutti strumentali alle successive condotte di riciclaggio poste in essere da GRENCI (di cui i medesimi non rispondono stante la clausola di salvaguardia di cui all'art. 648 bis c.p.).

Tali reati, tuttavia, sono prescritti.

Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, il reato di cui all'art. 12 *quinquies* D.L.vo 306/92 si consuma al momento dell'attribuzione, nonché, in caso di più attribuzioni, al momento dell'ultima attribuzione (tra le altre si veda, di recente, anche Cass., Sez. 2, n. 15792 del 07/01/2015 - dep. 16/04/2015, P.M. in proc. Scalmana, Rv. 26375501).

Le condotte commesse fino al 29 marzo 2009 sono, dunque, sicuramente prescritte essendo trascorso alla data della pronuncia della presente sentenza il termine di sette anni e sei mesi previsto dall'art. 159 c.p. (termine calcolato tenendo conto della sospensione di complessivi 24 giorni verificatasi nei periodi compresi tra il 3.12.15 ed il 21.12.15 e tra il 25.5.15 ed il 30.5.15 avendo i difensori degli imputati aderito all'astensione proclamata dall'Unione Camere penali Italiane per le udienze del 3.12.15 e del 25.5.15).

Come emerge dal capo di imputazione, i trasferimenti contestati al **capo 4** sono tutti precedenti a tale data e pertanto rispetto a tale contestazione gli imputati devono essere prosciolti essendo il reato estinto per prescrizione.

Quanto al **capo 6** dall'imputazione risultano trasferimenti anche successivi alla data indicata come si evince dal prospetto che integra l'imputazione e che si riporta.

2009
2010
2011
[redacted]

Tuttavia dall'istruttoria è emerso che l'ultimo trasferimento è quello del 29.3.2009 (dopo questa data infatti il sistema c.d. I.C.B. è stato sostituito dal sistema c.d. SIB LAB come si è avuto modo di ribadire più volte). A tali conclusioni è giunto peraltro anche il P.M. che nella sua requisitoria ha concluso nello steso senso (v. memoria P.M., pagg. 223 ss., in particolare 232 ss., 240 ss.). Con riferimento a tali intestazioni gli imputati devono quindi essere assolti perché il fatto non sussiste.

Ai **capi 3, 5 e 7** viene contestato agli imputati DACCO' e SIMONE il reato di cui all'art. 8 dlvo 74/00 per più annualità in relazione rispettivamente alle fatture per operazioni inesistenti emesse da MEDIZINISCH TECHNISCHE BERATUNGS GmbH (M.T.B.) (capo 3), da MEDICAL TRIALS ANALYSIS SA– Luxembuorg (M.T.A.) (capo 5) e da INTERNATIONAL CENTRE FOR RESEARCH IN BIOMEDICINE ASBL - Luxembuorg (I.C.B.).

In merito alla sussistenza del reato e, in particolare, al carattere fittizio delle fatture in questione, valgono le considerazioni svolte in ordine ai capi 9 e 10 cui si rimanda. Nè può esservi dubbio circa la riconducibilità della condotta ai due imputati. Per quanto ampiamente argomentato nell'esporre le risultanze relative al capo 2 della rubrica, infatti, è emerso dal dibattimento che i due imputati agivano in società e che i fiduciari che gestivano le società M.T.B. (capo 3) rispondevano alle loro direttive per quanto riguardava la gestione dei flussi e la documentazione contrattuale e fiscale di supporto. Con riguardo alle fatture emesse da M.T.A. e da I.C.B. (capi 5 e 7), invece, pur non avendo i due imputati un ruolo formale nelle due società (essendo le stesse riconducibili a PASSERINO e MAUGERI ed al loro fiduciario svizzero), essi hanno comunque contribuito sotto il profilo morale alla consumazione del reato, avendo espressamente richiesto il pagamento estero su estero delle somme che venivano loro corrisposte, per la loro illecita attività, da FSM. In particolare, le fatture in contestazione riguardano flussi finanziari da FSM a società interposte riconducibili a PASSERINO, le quali fungevano da intermediari per i successivi pagamenti alle società riconducibili a DACCO' e SIMONE. Le fatture in contestazione sono, dunque, l'anello iniziale delle operazioni fittizie che consentivano il passaggio delle tangenti dai corruttori agli intermediari ed al corrotto. DACCO' e SIMONE hanno espressamente richiesto a PASSERINO e MAUGERI di creare questo sistema di fatturazioni fittizie per schermare l'illecito flusso di capitali (e ottenere vantaggi fiscali, dato che le somme avevano come ultima destinazione, per la gran parte, società site in paradisi fiscali) ed erano certo consapevoli che tale sistema avrebbe consentito alle società emittenti le fatture di lucrare indebitamente un risparmio di imposta. Si deve, pertanto, concludere che DACCO' e SIMONE hanno agito da istigatori delle contestate condotte, animati da un dolo eventuale.

Le condotte in questione, tuttavia, si sono prescritte, atteso che l'emissione delle fatture risale agli anni 2006, 2007 e 2008. Dalla data di consumazione del reato è, dunque, decorso il termine massimo di prescrizione (in tal senso ha concluso anche il P.M.).

Con riguardo al capo 7 deve farsi una precisazione analoga a quanto già rilevato con riguardo al capo 6. Invero dall'istruttoria è emerso che, contrariamente a quanto contestato, la I.C.B. ha emesso fatture per operazioni inesistenti fino al 2009. Per le fatture dal 2010 in poi, pertanto, gli imputati devono essere assolti perché il fatto non sussiste, come richiesto anche dalla pubblica accusa (si veda ancora memoria P.M., pagg. 223 ss., in particolare 232 ss., 240 ss.).

§ 2 I reati di cui ai capi 8, 9, 10, 11 e 18

§ 2.1 - Premessa

Le vicende di cui ai **capi 8, 9, 10 e 11** hanno un nucleo fattuale comune di cui si è già parlato nel capitolo dedicato alla corruzione FSM, in particolare nella parte relativa alla ricostruzione dei flussi ed al c.d. sistema SIB LAB cui integralmente si rinvia.

Alla luce della ricostruzione offerta nella sede citata è ampiamente provato che SIB LAB è stata utilizzata quale veicolo finanziario per schermare le somme che venivano versate da FSM a DACCO' e che i contratti di consulenza stipulati tra FSM e SIB LAB erano fittizi fatta salva qualche eccezione.

Sul punto, come visto, convergono i dati riportati nei prospetti predisposti dal fiduciario di SIB LAB, FENYO, e le distinte bancarie relative al trasferimento di denaro da FSM a SIB LAB, da questa agli altri veicoli societari creati *ad hoc* quali RAMSETE, AKAI, SIKRI etc.. e da tali veicoli al conto personale di DACCO' acceso presso BSI (da questo poi le somme rientravano nella galassia di società gestite da GRENCI). Sul punto convergono infine le dichiarazioni dei protagonisti della vicenda, in particolare PASSERINO, MOZZALI, MAUGERI, FENYO, GRENCI.

FENYO, per esempio, così si è espresso:

PM DOTT: PEDIO - ***Quindi non hanno fatto nulla...***
*I.R.C. FENYO – **No.***
*P.M. DOTT.SSA PEDIO – ...**se non trasferire somme di denaro.***
*I.R.C. FENYO – **Sì, è così.***

Le prove orali e documentali richiamate dalla difesa di PASSERINO e FARINA confermano un dato che neppure dall'accusa è stato contestato, e cioè che SIB LAB fosse una struttura realmente esistente e che abbia svolto attività di ricerca per conto di FSM, anche in collaborazione con l'Accademia Russa delle Scienze.
Tale attività, tuttavia, giustificava solo in minimissima parte l'ingente flusso dei capitali da FSM a SIB LAB[1] e da SIB LAB alle altre società menzionate.
In particolare dal prospetto interno redatto da FENYO durante la gestione dell'operazione si evince chiaramente che RAMSETE riceve oltre 17 milioni di euro e che le somme destinate a

[1] In questa somma rientrano poi i € 785.000 che FSM trasferisce a PERIPLO quale pagamento della fattura n. 8 dell'1.7.11 per € 1.296.000 emessa da PERIPLO e che PERIPLO trasferisce a SIB LAB.

progetti di ricerca ovvero all'acquisto di brevetti sono davvero esigue rispetto all'ammontare complessivo delle somme movimentate: Euro 77.500 per i brevetti di nanotecnologie; 130.000 Euro per il progetto corpetto; appena Euro 20.000 per il progetto DRY IMMERSION (per tale progetto nei contratti stipulati tra Fondazione MAUGERI e SIB LAB erano previsti compensi per Euro 943.000).
Analogamente con riguardo alle somme -€ 3.183.000- che da SIB LAB sono transitate sul conto della società AKAI, soltanto 30.000 Euro sembrano essere stati destinati ad attività genericamente legate al mondo sanitario.
Così pure della somma di Euro 4.533.500 ricevuta da SIB LAB, ma confluita sui conti di I.H.S., al più € 120.000 vengono destinati a progetti di ricerca (Institute of Nanotechnology).

Lo stesso imputato Carlo FARINA in sede di interrogatorio reso in indagine in data 15.3.2013, dopo avere premesso di avere tenuto i contatti tra FSM e scienziati russi nell'ambito della collaborazione scientifica per sviluppare tecniche mediche in campo riabilitativo (progetti di nanotecnologia, di medicina spaziale e di oncologia), ha ammesso di essere ben consapevole "*del fatto che sui conti delle società RAMSETE ed AKAI sono transitati importi di denaro molto consistenti e che vi è una sproporzione tra le somme che RAMSETE e AKAI corrispondevano ai russi per i progetti di ricerca e quella che invece SIB LAB versava a RAMSETE e AKAI per l'acquisto dei medesimi progetti*".
Ritiene il Collegio che la condotta che si è testé descritta integri i reati contestati ai capi 8, 9, 10 e 11 e che gli imputati cui i medesimi sono stati contestati ne siano responsabili ad eccezione di Pierangelo DACCO' e Antonio SIMONE con riguardo al capo 8.

§ 2.2 - Il reato di cui al capo 8

La norma incriminatrice (art. 12 *quinquies* D.L.vo 306/92) punisce, come noto, la condotta di chi attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine (per quel che qui interessa) di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648 *bis* e 648 *ter* c.p..

Si tratta, come chiarito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite[2], di un reato istantaneo a effetti permanenti, la cui consumazione avviene al momento dell'attribuzione, nonché, in caso di più

[2] Lla Cassazione a Sezioni Unite (cfr. Cass., Sez. U, n. 25191 del 27/02/2014 - dep. 13/06/2014, Iavarazzo, Rv. 25959001) ha, in particolare, precisato che "*tale reato costituisce una fattispecie a forma libera che si concretizza nell'attribuzione fittizia della titolarità o disponibilità di denaro o di qualsiasi altro bene o utilità, realizzata con modalità non predeterminate, al fine di eludere specifiche disposizioni di legge. La condotta vietata consiste nella creazione di una situazione di apparenza formale della titolarità di un bene, difforme dalla realtà sostanziale, e nel mantenimento consapevole e volontario di tale situazione.*
L'interpretazione letterale e logico-sistematica della norma rende evidente che il suo ambito di applicabilità non è limitato alle ipotesi riconducibili a precisi schemi civilistici, ma comprende tutte quelle situazioni in cui il soggetto viene a trovarsi in un rapporto di signoria con il bene, e, inoltre, che essa prescinde da un trasferimento in senso tecnico-giuridico, rimandando non a negozi giuridici tipicamente definiti ovvero a precise forme negoziali, ma piuttosto ad una indeterminata casistica, individuabile soltanto attraverso la comune caratteristica del mantenimento dell'effettivo potere sul bene attribuito in capo al soggetto che effettua l'attribuzione ovvero per conto o nell'interesse del quale l'attribuzione medesima viene compiuta.
Lo spazio di illiceità delineato dalla norma in relazione a manovre di occultamento giuridico o di fatto di attività e beni, altrimenti lecite, si connota per il fine perseguito dall'agente, individuato alternativamente nell'elusione delle disposizioni in tema di misure di prevenzione patrimoniali ovvero nell'agevolazione nella commissione dei delitti di

attribuzioni, al momento dell'ultima attribuzione (tra le altre si veda, di recente, anche Cass., Sez. 2, n. 15792 del 07/01/2015 - dep. 16/04/2015, P.M. in proc. Scalmana, Rv. 26375501).

L'attribuzione, come espressamente richiesto dalla norma, deve essere fittizia. Ne consegue che per la sussistenza della fattispecie è necessario che la titolarità o disponibilità di beni, denaro o altre utilità in capo al ricevente, a prescindere dagli strumenti negoziali utilizzati, sia meramente formale e che l'originario titolare, autore del reato, mantenga l'effettivo potere sugli stessi. Tale potere potrà poi essere esercitato direttamente o attraverso il titolare fittizio che in tal caso agirà in nome proprio, ma nell'interesse e/o sotto la direzione del titolare effettivo. In particolare, si è osservato che, in tema di trasferimento fraudolento di valori (art. 12 quinquies D.L. n. 306 del 1992) l'espressione "*attribuzione fittizia della titolarità o della disponibilità di denaro, beni o altre utilità*" ha una valenza ampia che rinvia non soltanto alle forme negoziali tradizionalmente intese, ma a qualsiasi tipologia di atto idonea a creare un apparente rapporto di signoria tra un determinato soggetto e il bene, rispetto al quale permane intatto il potere di colui che effettua l'attribuzione, per conto - o nell'interesse - del quale l'attribuzione è operata (così Cass., Sez. 2, n. 15781 del 26/03/2015 - dep. 16/04/2015, Arrichiello e altri, Rv. 26353101)

Ha inoltre precisato la giurisprudenza di legittimità che ai fini della configurabilità del reato di trasferimento fraudolento di valori, previsto dall'art. 12-*quinquies* della Legge n. 356 del 1992, è sufficiente l'accertamento dell'attribuzione fittizia ad altri della titolarità o della disponibilità di denaro, beni o altre utilità, senza che al giudice sia anche richiesto l'apprezzamento della concreta capacità elusiva dell'operazione patrimoniale accertata, trattandosi di situazione estranea agli elementi costitutivi del fatto incriminato (così Cass., Sez. 5, n. 40278 del 06/04/2016 - dep. 28/09/2016, Camerlingo e altri, Rv. 26820001)

Nel caso di specie tutti gli elementi raccolti in atti dimostrano come le somme trasferite a SIB LAB, così come quella trasferita a PERIPLO, apparentemente in forza di rapporti negoziali di consulenza, siano rimaste nella disponibilità di FSM e specificamente di Costantino PASSERINO.

Come già detto, SIB LIMITED (controllante di SIB LAB) era stata costituita in data 22 agosto 2008, ed il capitale sociale, pari a Euro 50.000, era fiduciariamente detenuto dalla MANFID SA di Sandro FENYO; *beneficial owner* della società era Gianfranco PARRICCHI, anche se soltanto quale prestanome di Costantino PASSERINO. SIB LAB era stata acquistata da SIB LIMITED

---

ricettazione, riciclaggio o reimpiego. Sotto tale profilo la disposizione in esame consente di perseguire penalmente anche questi fatti, per così dire, di "auto" ricettazione, riciclaggio, reimpiego, che non sarebbero altrimenti punibili per la clausola di riserva presente negli artt. 648-bis e 648-ter, che ne esclude l'applicabilità agli autori dei reati presupposti (Sez. 2, n. 39756 del 05/10/2011, Ciancimino, Rv. 251193).

Di conseguenza, l'autore del delitto presupposto il quale attribuisca fittiziamente ad altri la titolarità o la disponibilità di beni o di altre utilità, di cui rimanga effettivamente dominus, al fine di agevolarne una successiva circolazione nel tessuto finanziario, economico e produttivo è punibite anche ai sensi dell'art. 12-quinquies d.l. n. 306 del 1992.

A sua volta, colui che, mediante la formale titolarità o disponibilità dei beni o delle attività economiche, si presta volontariamente a creare una situazione apparente difforme dal reale, così contribuendo a ledere il generale principio di affidamento, risponde di concorso nel medesimo delitto, ove abbia la consapevolezza che colui che ha effettuato l'attribuzione è motivato dal perseguimento di uno degli scopo tipici indicati dalla norma (cfr. ex plurimis Sez. 1, n. 30165 del 26/04/2007, Di Cataldo, Rv. 237595; Sez. 1, n. 14626 del 10/02/2005, Pavanati, Rv. 231379; Sez. 2, n. 38733 del 09/07/2004, Casillo, Rv. 230109).

Il disvalore della condotta è dato, poi, dalle finalità che costituiscono il profilo soggettivo (dolo specifico) della figura delittuosa, intesa ad eludere - come già sopra detto - le misure di prevenzione patrimoniale o di contrabbando ovvero ad agevolare la commissione di reati che reprimono fatti connessi alla circolazione di mezzi economici di illecita provenienza".

(99%) con una provvista (102 mila euro) fornita da RAMSETE (società di cui era beneficiario economico PASSERINO). Analogamente per l'attribuzione della somma di € 785.000 a PERIPLO s.r.l. è emerso che dal 28 aprile 2009 detta società era interamente controllata dal socio unico SIB LIMITED, società come visto gestita fiduciariamente da FENYO con le stesse modalità rappresentate.

Inoltre FENYO non ha gestito autonomamente il denaro che SIB LAB riceveva, ma ne ha disposto su indicazione di PASSERINO. Su richiesta di PASSERINO, infatti, ha costituito addirittura le due società (RAMSETE e AKAI) sui cui conti le somme sono state trasferite e ha provveduto ai relativi trasferimenti (si vedano in particolare dichiarazioni PASSERINO, MOZZALI e FENYO riportate nel capitolo più volte citato relativo alla corruzione poste in essere nell'interesse di FSM, nella parte attinente al sistema SIB LAB).

E', pertanto, integrato l'elemento oggettivo del reato con riferimento alla figura di PASSERINO. A tale conclusioni non osta la circostanza che PASSERINO sia anche uno degli autori del reato presupposto (come è stato ampiamente argomentato analizzando i fatti di corruzione di cui al capo 2 della rubrica, i capitali transitati da SIB LAB erano destinati alla remunerazione del pubblico ufficiale corrotto e dei suoi intermediari DACCO' e SIMONE, in attuazione degli accordi corruttivi di cui PASSERINO era parte). Come precisato dalla Cassazione, infatti, è configurabile il reato di cui all'art. 12 *quinquies* del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in legge 7 agosto 1992, n. 356 in capo all'autore del delitto presupposto, il quale attribuisca fittiziamente ad altri la titolarità o la disponibilità di denaro, beni o altre utilità, di cui rimanga effettivamente "*dominus*", al fine di agevolare una successiva circolazione nel tessuto finanziario, economico e produttivo, poichè la disposizione di cui all'art. 12 *quinquies* citato consente di perseguire anche i fatti di "auto" ricettazione, riciclaggio o reimpiego (cosìm Css., Sez. U, n. 25191 del 27/02/2014 - dep. 13/06/2014, Iavarazzo, Rv. 25959001)

Non altrettanto può dirsi provata la responsabilità degli imputati DACCO' e SIMONE che, secondo l'imputazione, risponderebbero quali destinatari dei pagamenti corruttivi.

La condotta a costoro attribuita, certamente provata, non è tuttavia elemento costitutivo della fattispecie e pertanto la stessa può rilevare esclusivamente quale elemento indicativo di un accordo preventivo tra costoro e PASSERINO (e gli altri concorrenti giudicati separatamente) avente ad oggetto il trasferimento fittizio di denaro che ci occupa. Tuttavia di tale accordo non vi è traccia in atti ed anzi dagli stessi emergono indicazioni di segno contrario.

Invero, come risulta dalle dichiarazioni dei protagonisti della vicenda, primi fra tutti PASSERINO (pag. 228 ss. trascrizioni udienza 13.5.2015) e MAUGERI (ma anche GRENCI e FENYO), il sistema SIB LAB era stato voluto dai vertici di FSM, in particolare era stato ideato da MAUGERI e poi condiviso ed attuato da PASSERINO. L'intento era quello di avere il controllo sui costi delle fiduciarie e dunque di ridurre la percentuale da corrispondere a DACCO' e SIMONE, oltre che quello di risparmiare sulle imposte.

Si era andati, quindi, oltre la richiesta di DACCO' e SIMONE di dare vita ad un sistema di pagamento estero su estero, già attuato con ICB.

Con riguardo alla posizione dell'imputato PASSERINO risulta, invece, integrato anche l'elemento soggettivo ed in particolare il dolo specifico, in quanto le operazioni descritte erano certamente finalizzate a commettere (tra l'altro) il reato di cui all'art. 648 *bis* c.p. di cui al capo 11.

Come visto (e come si specificherà di seguito con riguardo al capo 11), invero, l'attribuzione della titolarità delle somme a SIB LAB altro non era che il primo passaggio di un'operazione ben più articolata che attraverso una serie di passaggi che non avevano alcuna giustificazione sul piano negoziale, consentiva il trasferimento di dette somme di denaro alle società riferibili a DACCO' ostacolando l'identificazione della provenienza delle somme da FSM.

Il dato non può rimanere privo di rilievo in punto di diritto, dato che la norma incriminatrice indica quale finalità del reato in questione proprio la commissione dei delitti di cui agli artt. 648 *bis* cod. pen. e 648 *ter* cod. pen. (in termini si veda Cass., Sez. 2, n. 33076 del 14/07/2016 - dep. 28/07/2016, P.M. in proc. Moccia e altri, Rv. 26769401).

§ 2.3 - I reati di cui ai capi 9, 10 e 18

Ai **capi 9 e 10** è contestato il reato di cui all'art. 8 dlvo 74/00 a carico di PASSERINO (e per capo 9 anche di DACCO' e di SIMONE), in concorso con altri soggetti giudicati separatamente, con riferimento a più fatture emesse da SIB LAB in favore di FSM (capo 9) e ad una fattura emessa da PERIPLO in favore sempre di FSM (capo 10). Con riguardo a PASSERINO (e originariamente a MOZZALI e a MAUGERI) le contestazioni sono limitate all'anno 2011 rispetto al quale FSM ha esclusivamente annotato le fatture senza tuttavia utilizzarle in dichiarazione dei redditi.

Come noto, il reato considerato è per così dire speculare rispetto a quello previsto dall'art. 2 medesimo decreto che punisce chi, avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti, indica in dichiarazione elementi passivi inesistenti. E' altresì noto che il legislatore, al fine di evitare una duplicazione di punizione (colui che utilizza la fattura, soggetto nell'interesse del quale viene emessa la fattura falsa, concorre nel delitto di emissione), all'art. 9 stesso decreto, ha escluso la punibilità ex art. 8 per colui che risponde ex art. 2 (e viceversa).

Correttamente, dunque, la Pubblica Accusa ha limitato le contestazioni a PASSERINO di cui ai capi 9 e 10 limitatamente all'anno di imposta 2011. Egli, infatti, è chiamato a rispondere dei contestati reati nella sua qualità di "*Direttore Centrale della Fondazione Salvatore MAUGERI*", nei cui confronti sono state emesse le fatture di cui ai predetti capi di imputazione. Evidentemente, la sua responsabilità quale istigatore dell'emissione delle fatture per operazioni inesistenti deve essere limitata unicamente all'anno di imposta 2011, per il quale le fatture in questione, emesse da SIB LAB e da PERIPLO, risultavano annotate, ma non utilizzate da FSM nella sua dichiarazione dei redditi.

Per quanto riguarda, invece, le fatture emesse da SIB LAB e da PERIPLO nei confronti di FSM per gli anni di imposta precedenti, a PASSERINO viene contestato, al capo 18, il reato di cui all'art. 2 D. Lgs. 2000, n. 74, avendo FSM annotato nelle sue scritture contabili e portato in detrazione nelle sue dichiarazioni fiscali gli elementi passivi fittizi relativi a tali fatture emesse dalle due società in questione.

Parimenti, al capo 18, a PASSERINO viene contestato il concorso nel reato di all'art. 2 D. Lgs. 2000, n. 74, per gli anni di imposta dal 2006 al 2011, per quanto riguardo gli elementi passivi portati in detrazione da FSM nelle sue dichiarazioni dei redditi ed ai fini IVA, relativi alle fatture emesse dalle altre società indicata al capo 18 (M.T.B., M.T.A., I.C.B., M.D.S., PANACEA, PANACEA CLINICAL SERVICE, ITACA, SEMEC, IMMOPAN SERVIZI, AGENS).

Ad avviso di questo collegio appare pienamente provata la penale responsabilità di PASSERINO in ordine ai reati a lui contestati ai capi 9, 10 e 18.

Non si ritiene si possa dubitare, anzitutto, della materialità di tali reati.

Dall'istruttoria dibattimentale è emerso che SIB LAB, PERIPLO e le altre società indicate al capo 18 fungevano da intermediari fittizi per il passaggio delle tangenti da FSM alle società riconducibili a DACCO' e SIMONE. Il passaggio di tali capitali avveniva mediante fittizi contratti (in massima parte di consulenza) e false fatture: sul punto si rinvia a quanto analiticamente esposto con riguardo ai fatti di corruzione che riguardano FSM (capo 2 della rubrica), in particolare ai sistemi di pagamento delle tangenti.

Risulta, inoltre, dalle indagini e dalla documentazione acquisita dalla Guardia di Finanza che FSM, per gli anni di imposta dal 2006 al 2011, ha annotato le false fatture in questione ed ha portato in detrazione gli elementi passivi fittizi relativi a tali fatture ai fini IVA e delle imposte sui redditi, secondo lo schema riportato al capo 18 (pag. 33 del decreto che dispone il giudizio).

Alla luce di tutti gli elementi evidenziati in ordine al ruolo di *deus ex machina* avuto da PASSERINO, non pare ci possano essere dubbi circa il concorso di costui nei contestati reati fiscali.

Come è noto, in tema di reati tributari, i delitti di dichiarazione fraudolenta previsti dagli artt. 2 e 3, D.Lgs. n. 74 del 2000, si consumano nel momento della presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono effettivamente inseriti o esposti elementi contabili fittizi, essendo penalmente irrilevanti tutti i comportamenti prodromici tenuti dall'agente, ivi comprese le condotte di acquisizione e registrazione nelle scritture contabili di fatture o documenti contabili falsi o artificiosi ovvero di false rappresentazioni con l'uso di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne l'accertamento (cfr. Cass., Sez. 3, n. 52752 del 20/05/2014 - dep. 19/12/2014, Vidi e altro, Rv. 262358).
Parimenti, l'emissione di fatture per operazioni inesistenti è reato istantaneo che si consuma nel momento in cui l'emittente perde la disponibilità della fattura, non essendo richiesto che il documento pervenga al destinatario, né che quest'ultimo lo utilizzi (così Cass., Sez. 3, n. 25816 del 21/04/2016 - dep. 22/06/2016, De Roia, Rv. 26766401).

Il Tribunale ovviamente non ignora il rilievo, condivisibile in punto di diritto, secondo il quale la condotta tipica dei due reati considerati è, da un lato, quella di emissione della fattura per operazioni inesistenti (art. 8) e dall'altro quella di redazione della dichiarazione riportando gli elementi passivi fittizi (art. 2).

Si tratta di reati propri, che vengono commessi dal soggetto che sottoscrive la dichiarazione fraudolenta ovvero che emette la fattura per operazioni inesistenti.

PASSERINO, all'evidenza, non essendo il soggetto che ha materialmente emesso le fatture ovvero che ha sottoscritto le dichiarazioni dei redditi, non è l'autore materiale delle condotte.

Rispetto a tali reati, tuttavia, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, è, in astratto configurabile il concorso dell'*extraneus* che si realizza nella condotta di coloro che - pur essendo estranei e non rivestendo cariche nella società a cui si riferisce la dichiarazione fraudolenta - abbiano, in qualsivoglia modo, partecipato a creare il meccanismo fraudolento che ha consentito, nel caso del reato di cui all'art. 2 D. Lgs. 2000, n. 74, all'amministratore della società, sottoscrittore della dichiarazione fraudolenta, di avvalersi della documentazione fiscale fittizia (così Cass., Sez. F, n. 35729 del 01/08/2013 - dep. 29/08/2013, Agrama e altri, Rv. 256579[3]).
In particolare, il concorso materiale si concretizzerà nell'ausilio materiale fornito alla predisposizione della fattura per operazioni inesistenti che viene emessa dal soggetto attivo del reato di cui al citato art. 8 ovvero nella predisposizione della dichiarazioni che verrà sottoscritta dal soggetto attivo del reato di cui all'art. 2.
Tale tipo di concorso, nel caso di PASSERINO, deve escludersi, non avendo egli compiti o funzioni contabili in FSM o nelle società che hanno emesso le fatture fittizie.
Il concorso nel reato può, peraltro, assumere anche le forme del concorso morale.
Come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di concorso di persone nel reato, il contributo causale del concorrente morale può manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso); ciò non esime, tuttavia il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 cod. pen., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà (così Cass., Sez. 1, n. 7643 del 28/11/2014 - dep. 19/02/2015, Villacaro e altro, Rv. 262310).
Nel caso di specie, ritiene il collegio che l'imputato PASSERINO debba, rispondere a titolo di concorso morale con coloro che hanno emesso le fatture per operazioni inesistenti con riguardo ai reati di cui ai capi 9 e 10 (fatture emesse da SIB e da PERIPLO) e con colui (legale rappresentante) che ha sottoscritto le dichiarazioni fiscali di FSM di cui al capo 18.

Dall'istruttoria dibattimentale, infatti, è emerso che PASSERINO era sin dall'inizio d'accordo con MAUGERI per la realizzazione di una galassia di società attraverso le quali veicolare il denaro a DACCO'; egli ha concretamente costituito questa galassia con l'aiuto dei fiduciari; egli infine ha disposto che venissero redatti dei contratti di consulenza o fornitura falsi con emissione di relative fatture ben sapendo che dette fatture sarebbero state registrate se non vi fosse stato da parte sua o di MAUGERI, una diversa indicazione.

[3] Nel caso di specie, una società aveva evidenziato nelle dichiarazioni annuali costi per l'acquisto di diritti cinematografici maggiorati rispetto a quelli effettivamente versati al venditore, attraverso il cd sistema della catena societaria, e cioè facendo risultare acquistati i diritti medesimi da più intermediari fittizi e la Corte ha ritenuto configurabile la responsabilità concorsuale sia di coloro che avevano escogitato il sistema fraudolento sia di coloro che avevano gestito le società che avevano funto da fittizie intermediarie.

Analogamente, egli è il mandante del reato di emissione non solo perché è il finale utilizzatore delle fatture, ma anche perché dette fatture sono emesse da società (SIB LAB e PERIPLO) i cui atti negoziali in generale, ma specificamente quelli relativi ad operazioni inesistenti erano decisi da PASSERINO.

Quanto al dolo specifico del reato fiscale, come noto le norme considerate richiedono che la condotta sia commessa al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi. Questo fine con tutta evidenza non deve essere necessariamente esclusivo e può quindi concorrere con altri; pertanto non confligge con l'impostazione accusatoria la circostanza che detta condotta fosse destinata (anche) a costituire fondi neri per il pagamento delle tangenti.

Proprio in relazione all'elemento soggettivo del contestato reato, la Cassazione ha precisato che, in tema di reati tributari, il dolo specifico costituito dal fine di evadere le imposte, che concorre ad integrare il reato di cui all'art. 2 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (e di cui all'art. 8 del medesimo decreto), sussiste anche quando ad esso si affianchi una distinta ed autonoma finalità extraevasiva non perseguita dall'agente in via esclusiva, e il relativo accertamento, riservato al giudice di merito, se adeguatamente e logicamente motivato è incensurabile in sede di legittimità (così Cass., Sez. 3, n. 27112 del 19/02/2015 - dep. 30/06/2015, Forlani, Rv. 264390). Più di recente, è stato, altresì, precisato che integra il reato di emissione di fatture inesistenti al fine di eludere le imposte dirette e l'IVA, previsto dall'art. 8, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, l'emissione di fatture aventi ad oggetto la prestazione di servizi di consulenza, al fine di "coprire" l'erogazione di somme di denaro in esecuzione di un accordo corruttivo, essendo tali operazioni riconducibili alla categoria delle "operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte" prevista dall'art. 1, comma primo, lett. a), D.Lgs. n. 74 del 2000 (così Cass., Sez. 6, n. 52321 del 13/10/2016 - dep. 09/12/2016, Beccaro Migliorati, Rv. 26852101[4]).

---

[4] Leggesi, in particolare, nelle motivazioni della citata sentenza quanto segue:
"*Nella giurisprudenza di legittimità, è stato espressamente affermato il principio secondo cui, tra le «operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte» di cui all'art. 1, comma primo, lett. a), d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, qualificate come «inesistenti» ai fini della configurabilità dei reati di cui agli artt. 2 ed 8 del citato decreto, devono intendersi anche quelle "giuridicamente" inesistenti, ovvero quelle aventi una qualificazione giuridica diversa (così Sez. 3, n. 13975 del 06/03/2008, Carcano, Rv. 239910, che ha annullato una sentenza di merito la quale aveva escluso la natura di operazioni inesistenti in relazione ad alcune operazioni di finanziamento dissimulato mediante l'emissione di fatture recanti come oggetto quello concernente acconti su forniture).*
Il principio indicato deve essere condiviso, almeno quando l'operazione dissimulata è sottoposta ad un trattamento fiscale diverso da quello riservato all'operazione formalmente documentata.
Invero, l'art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, prevede che «per "fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi".
Può innanzitutto rilevarsi che la disposizione citata qualifica "fatture [...] per operazioni inesistenti" anche quelle concernenti «operazioni [...] che indicano [...] l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale». Ora, quando si fatturano come prestazioni di servizi per consulenze quelle che sono, invece, ricezioni di somme illecitamente corrisposte nell'adempimento di un accordo corruttivo si indica un imposta sul valore aggiunto superiore a quella reale: quest'ultima, se è dovuta per le attività di consulenza, non è certamente prevista per le dazioni corruttive, e, in ogni caso, se pagata, non può essere certamente computata in compensazione ("scaricata") dal soggetto ricevente la fattura nei suoi rapporti con il Fisco. Inoltre, l'art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 74 del 2000 prende in considerazione le fatture per il loro «rilievo probatorio». A tal proposito, assume significato decisivo l'art. 21 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, rubricato «fatturazione delle operazioni»: lo stesso, in particolare, prevede, al comma 2, che le fatture debbano specificamente indicare: «[...] g) natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi

Declinando i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità al caso di specie, si deve concludere che la condotta di PASSERINO era connotata dal dolo del contestato reato.

In particolare, dalle concordi dichiarazioni di MAUGERI e PASSERINO in precedenza richiamate è emerso che tutte le decisioni assunte dai vertici di FSM erano il frutto di una valutazione complessiva in ordine al rapporto costi/benefici e che pertanto la scelta del sistema di fatto adoperato rispetto ad altre modalità di pagamento di tangenti pure astrattamente possibile, era la più conveniente in termini di benefici. Tra questi con tutta evidenza vi erano quelli fiscali, consistenti, se si considera l'ammontare della fatture di cui trattasi.

Nè, ancora una volta, può essere sottaciuto il ruolo di concorrente morale (e in particolare di istigatore) tenuto da PASSERINO: per quanto emerso dal dibattimento, infatti, egli aveva un importante ruolo gestionale in FSM, era uomo di fiducia del Presidente MAUGERI e tutte le decisioni più rilevanti per Fondazioni (anche quelle relative alla pianificazione fiscale) venivano da lui attuate, dopo essere state concordate con il Presidente della Fondazione. Lo stesso, dunque, dava disposizioni per l'emissione delle fatture fittizie da parte delle società interposte (a lui riconducibili), per consentirne il successivo utilizzo, ai fini fiscali, alla Fondazione pavese.

Con riguardo al reato di cui al capo 18, tuttavia, si impone nei confronti di PASSERINO sentenza di non doversi procedere per essersi estinti i reati per intervenuta prescrizione, limitatamente alle condotte relative agli anni di imposta 2006 e 2007: dal momento della consumazione del reato

---

formanti oggetto dell'operazione; h) corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all'articolo 15, primo comma, n. 2; i) [...]; l) aliquota, ammontare dell'imposta e dell'imponibile con arrotondamento al centesimo di euro; [...]»; stabilisce, poi, al comma 3, che «Se l'operazione o le operazioni cui si riferisce la fattura comprendono beni o servizi soggetti all'imposta con aliquote diverse, gli elementi e i dati di cui al comma 2, lettere g), h) ed l), sono indicati distintamente secondo l'aliquota applicabile. [...]» (si è riportato il testo dell'art. 21 vigente dalla data dell'i gennaio 2013 al 31 dicembre 2016, per effetto dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ma non risulta sostanzialmente diverso il contenuto della disposizione vigente nel corso del 2012, in forza di quanto stabilito dall'art. 1 del d.lgs. 11 febbraio 2010). E' allora evidente che una fattura emessa al fine di "coprire" l'erogazione di un importo effettuato per una causale completamente diversa da quella indicata, è mendace, e quindi tradisce la sua funzione probatoria, con riferimento a plurimi elementi che, per legge, debbono essere oggetto di specifica attestazione.
Il mendacio appena indicato, poi, è rilevante anche ai fini delle imposte dirette quando i costi coperti dal documento fittizio non sono riconosciuti dall'ordinamento, con riferimento alla causale effettiva, ai fini della determinazione dell'imponibile: l'art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000 sanziona penalmente l'emissione di fatture per operazioni inesistenti non solo se questa attività sia commessa al fine di consentire l'evasione delle imposte sul valore aggiunto, ma pure se la stessa sia indirizzata a determinare l'evasione delle imposte sui redditi. La non riconoscibilità dei costi connessi a delitti dolosi in tema di imposte dirette, poi, discende dal comma 4-bis dell'art. 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il quale - per effetto dell'art. 8 del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 - prevedeva, al tempo delle condotte in contestazione, che: «Nella determinazione dei redditi di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo per il quale il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale o, comunque, qualora il giudice abbia emesso il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 424 del codice di procedura penale ovvero sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'articolo 425 dello stesso codice fondata sulla sussistenza della causa di estinzione del reato prevista dall'articolo 157 del codice penale. [...]». Né può dubitarsi circa la classificazione delle erogazioni di denaro a titolo di dazioni corruttive come costi o spese direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo.
Qualora poi sia accertata l'emissione di fatture aventi ad oggetto costi in realtà non deducibili, ovvero recanti una imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, e risulti inoltre la piena consapevolezza dell'indebito vantaggio fiscale derivante dall'utilizzo di tali fatture, deve ritenersi integrato anche l'elemento psicologico. Invero, la disposizione incriminatrice di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000 non richiede che il fine di evasione delle imposte costituisca un fine esclusivo; di conseguenza, lo stesso può essere benissimo concorrente con altre finalità".

(data di presentazione delle dichiarazioni), infatti, è decorso il termine massimo di prescrizione, anche considerati gli atti interruttivi ed i periodi di sospensione della stessa.

In conclusione l'imputato PASSERINO deve essere ritenuto responsabile dei reati contestati ai capi 8, 9, 10 e 18 (quest'ultimo limitatamente agli anni di imposta dal 2008 al 2011). Rispetto ai primi due ricorre anche la circostanza aggravante di cui all'art.112 c.p. stante il concorso nel reato di almeno cinque persone, nella specie, MAUGERI Umberto, MOZZALI Gianfranco, MASSIMO Claudio, BARTHET Mario, quale amministratore della società di diritto maltese SIB LABORATORIES LTD (quanto al capo 8), MAUGERI Umberto, MOZZALI Gianfranco, MASSIMO Claudio, BARTHET Mario, quale amministratore della società di diritto maltese SIB LABORATORIES LTD, PARRICCHI in qualità di socio di SIB su mandato di PASSERINO e amministratore di fatto, MASSIMO in qualità di commercialista e consulente fiscale della Fondazione Salvatore MAUGERI, MONDIA in qualità di fiduciario e consulente di PASSERINO. Riguardo alla prova del concorso di costoro si rinvia alla ricostruzione dei fatti riportata nel capitolo relativo alla corruzione FSM, in particolare al sistema SIB LAB.

Per le ragioni già espresse al paragrafo che precede (cui si rinvia) deve, invece, essere esclusa la penale responsabilità di DACCO' e SIMONE in ordine al capo 9 per non avere commesso il fatto.

§ 2.4 - Il reato di cui al capo 11

Al capo 11 viene contestato a Carlo FARINA il delitto "***p. e p. agli artt. 110, 81 cpv., 648 bis c.p.*** *perché in concorso con* ***FENYO Sandro Andrea (nei confronti del quale si procede separatamente)****, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, FENYO in qualità di socio della MANFID SA, società fiduciaria svizzera con sede a Lugano, FARINA in qualità di rappresentante della RAMSETE LLC nei rapporti con SIB LTD e con SIKRI INC e della AKAI LTD, senza essere concorsi nei reati di corruzione di pubblici ufficiali, di trasferimento fraudolento di valori, di emissione di fatture per operazioni inesistenti, trasferivano denaro provento di tali delitti per un importo di Euro 26.585.800 e compivano altre operazioni in modo da ostacolarne l'identificazione della provenienza delittuosa ricevendo tale somma dalla società maltese SIB LABORATORIES LTD con conto nr. MT07 VALL 2201 3000000040017757966 acceso presso la Bank of Valletta PLC – alla quale la Fondazione Salvatore MAUGERI la aveva fraudolentemente trasferita secondo le modalità di cui al capo 8) - su conti correnti di società gestite fiduciariamente e facendo poi transitare tali somme su altri conti correnti esteri intestati a società di comodo riferibili a PASSERINO e DACCO' in forza di falsi contratti di acquisto di brevetti in campo medico sanitario.*

In particolare:

- *FENYO metteva a disposizione, su mandato fiduciario di PASSERINO, la società statunitense RAMSETE LLC, per la quale FARINA sottoscriveva i relativi fittizi contratti, con conto corrente nr. CH 32 6866 4415 4652 acceso presso la PBK Privatbank di Lugano che riceveva dalla SIB la somma di Euro 17.844.600, la società di diritto di Hong Kong AKAI PACIFIC LIMITED con conto corrente nr. 3000033 BIC BAERSGSG, acceso presso la Julius Baer & co. Ltd di Singapore, che riceveva da SIB la somma di Euro 3.183.000, la società statunitense INFORMATIONAL HEALTH*

SOLUTIONS INC (I.H.S.) con conto corrente nr. 31633, acceso presso la Suntrust Bank, Atlanta (Georgia), che riceveva da SIB la somma di Euro 4.533.500;

- *trasferivano parte delle somme ricevute ed in particolare la somma di Euro 14.737.009 direttamente o attraverso l'interposizione della società di diritto di Hong Kong XINMAO CONSULTANTS PTE. LTD con conto corrente nr. 33109349838 acceso presso la Hong Kong and Shangay Corporation Banking sul conto corrente della società di diritto statunitense SIKRI INVESTMENTS INC. nr. A121926 acceso presso la BSI di Lugano gestita per conto di DACCO' in forza di mandato fiduciario, e FENYO ulteriormente trasferiva la somma di Euro 13.140.000 sul conto corrente personale di DACCO' nr. A294016A acceso presso la BSI di Lugano.*

In Lugano, Milano e altrove dal dicembre 2008 e fino ad aprile 2012".

Per quanto riguarda l'inquadramento giuridico della condotta di riciclaggio, si rinvia alla giurisprudenza richiamata al capo 17, con riguardo alla condotta di riciclaggio contestata ad Antonio SIMONE.

Nel merito, l'istruttoria dibattimentale ha dimostrato che, nelle complesse operazioni negoziali descritte dal capo di imputazione, era coinvolto, tra gli altri soggetti, anche l'imputato FARINA. E' pacifico che costui abbia operato quale legale rappresentante di RAMSETE LLC e di AKAI LTD (e successivamente anche di IHS) società dalle quali è transitata gran parte delle somme provenienti da SIB LAB e destinate a SIKRI. Lo stesso FARINA, che ha reso interrogatorio, prodotto dal P.M. ex art. 513 c.p.p. all'udienza del 17.6.15 (v. verbale ud. 30.6.15) ha riconosciuto questo suo ruolo. Ha sul punto specificato:

- che ha, in particolare, firmato contratti con gli istituti di ricerca russi per conto delle sopra citate società;

- che ha, altresì, firmato un contratto tra RAMSETE e SIKRI ed i contratti tra SIB LAB e RAMSETE;

- che per quel che riguardava la gestione delle società, i contratti e i flussi finanziari, prendeva disposizioni da Claudio MASSIMO;

- che sapeva che le provviste provenivano da FSM;

- che era ben consapevole del fatto che sui conti delle società RAMSETE e AKAI transitavano importi di denaro molto consistenti e che vi era una sproporzione tra le somme che RAMSETE e AKAI corrispondevano ai russi per i progetti di ricerca e quella che invece SIB LAB versava a RAMSETE e AKAI per l'acquisto dei medesimi progetti (riguardo a tale affermazione v. anche *infra*);

- che non aveva mai chiesto a MASSIMO spiegazioni in merito al consistente flusso di denaro che transitava sui conti di RAMSETE e AKAI perché non gli interessava;

- che il suo ruolo era quello di tenere i contatti tra FSM e scienziati russi nell'ambito della collaborazione scientifica per sviluppare tecniche mediche in campo riabilitativo.

Da quanto dichiarato emerge in primo luogo che FARINA, pur occupandosi specificamente dei rapporti con gli enti di ricerca russi, conosceva le vicende delle società in oggetto che in molti momenti significativi ebbe anche a rappresentare [5].

Il Collegio ritiene che conoscendo e in alcuni casi firmando i contratti da queste stipulati nonché i flussi finanziari delle medesime, l'imputato FARINA fosse pienamente consapevole non solo dell'enormità delle somme transitate, ma anche dell'inesistenza delle attività che da contratto le stesse avrebbero dovuto svolgere.

Alla luce di quanto evidenziato non possono condividersi i rilievi difensivi secondo cui le dichiarazioni rese in interrogatorio da FARINA non avrebbero contenuto confessorio. La difesa ha, in particolare, evidenziato che FARINA, in tale, sede ha rivendicato di essersi occupato esclusivamente dei rapporti con i russi e di aver avuto contezza dei restanti ingenti flussi transitati dai conti RAMSETE e AKAI solo dopo l'avvio delle indagini e non al momento dei fatti.

Preme sul punto ricordare il passaggio dell'interrogatorio nel quale FARINA afferma di non aver mai chiesto a MASSIMO nulla in merito al consistente flusso di denaro che transitava sui conti delle società RAMSETE e AKAI perché non gli interessava: egli quindi sapeva ma non chiedeva perché non gli interessava.

La difesa, come si anticipava, ha dimostrato che sono stati effettivamente firmati dei contratti di collaborazione con enti scientifici russi e che nei rapporti con tali enti ha avuto un ruolo determinante FARINA. Costui era, peraltro, soggetto qualificato per svolgere tale ruolo dal momento che prima dei fatti aveva vissuto per molti anni in Russia, ne conosceva la lingua. Non è tuttavia rilevante ai fini delle conclusioni cui è giunto il Collegio, che in concreto tali rapporti vi siano stati e che per il tramite di FARINA, FSM abbia avuto questa collaborazione scientifica (*I.R.C. FENYO – Il Dottor FARINA che curava anche l'aspetto scientifico e anche con gli enti russi mi ha sempre detto che i brevetti erano depositati presso uno studio di Milano, Notarbartolo e Gervasoni).*

---

[5] Sul punto si ricordano ancora una volta le dichiarazioni del fiduciario FENYO che pur specificando anch'egli che l'attività di FARINA era prevalentemente incentrata sui rapporti con i russi, richiama, tuttavia, un generale potere dispositivo di costui:

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Qualcun altro aveva potere di firma o di rappresentanza su questa società o sui suoi conti correnti?

I.R.C. FENYO – Sì, c'erano due persone che avevano facoltà di dare istruzioni e disposizioni sull'operato della società, uno era il Dottor MOZZALI e uno era il Dottor FARINA.

Omissis

I.R.C. FENYO – In definitiva MOZZALI si occupava forse più della parte direttamente connessa con i pagamenti, le fatture, gli scadenziari dei pagamenti; mentre il Dottor FARINA teneva i contatti con gli istituti di ricerca russi, era forse la persona più operativa, anche perché tra l'altro lui parlava e scriveva molto bene il russo e quindi teneva un po' i contatti con i ricercatori che anch'io in un paio di occasioni ho avuto modo di conoscere, anche se non parlavano una parola d'inglese e quindi è stata una presentazione di carattere formale, buongiorno e buonasera.

Omissis

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Firmavano anche dei contratti per conto di RAMSETE?

I.R.C. FENYO – No. FARINA direi di sì, MOZZALI mi sembra di no, però... direi di no. Però mi dava disposizioni.

E' stato inoltre da più parti menzionato il contratto acquisito per via rogatoriale tra RAMSETE e SIKRI sottoscritto il 10 maggio 2009 da FARINA e FENYO quali rappresentanti delle due società (v. allegato n. 7 prodotto nel corso dell'esame del M.llo COCOLA).

Come già rappresentato, tale elemento non è rilevante alla luce dell'enorme sproporzione tra le somme che di fatto sono state pagate per tale collaborazione con gli scienziati russi e quelle che sono uscite dalle casse di RAMSETE e AKAI. Come detto, peraltro lo stesso FARINA ha ammesso di essere stato perfettamente consapevole di tale sproporzione.

Peraltro, sempre dalle dichiarazioni di FARINA, che riferisce di aver ricevuto l'incarico da FSM, si ricava agilmente il dato ulteriore che egli era ben consapevole che il suo reale interlocutore era FSM e che pertanto la costituzione di SIB LAB, prima, e di RAMSETE e AKAI dopo, tanto più che tali società non svolgevano alcuna attività, non era giustificata.

Ma l'analisi dei flussi di cui si sono richiamati gli esiti dimostra altresì che somme cospicue, non ascrivibili a compenso per l'attività di intermediazione prestata (lo stesso FARINA nega questa circostanza), sono state trasferite anche allo stesso FARINA (oltre che a MASSIMO), elemento che riscontra la ricostruzione qui offerta in quanto trattasi a ben vedere del prezzo pagato a FARINA per aver contribuito ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa delle somme.

Infatti, come visto, degli oltre 17 milioni di Euro che RAMSETE riceve da SIB LAB, ben € 2.730.700 vengono trasferiti alla società GLASTONDALE, di diritto panamense, riferibile a FARINA e MASSIMO (che si aggiungono ai Euro 439.874 trasferiti direttamente a Carlo FARINA ad ai € 33.900 che costui riceve da AKAI). Così pure della somma di Euro 4.533.500 ricevuta da SIB LAB, ma confluita sui conti di I.H.S., oltre 700.000 Euro vengono trasferiti alla citata società panamense GLASTONDALE.

FARINA non ha negato di essere il beneficiario di GLASTONDALE insieme a MASSIMO, ma ha negato che le somme confluite sul conto di questa società fossero a lui destinate. Ha riferito che i contratti tra RAMSETE e GLASTONDALE servivano a veicolare anche il "*nero*" ai russi. Non vi sono, tuttavia, riscontri a tale tesi, tranne fugaci affermazioni di FENYO che non riferisce da chi e come abbia appreso questa circostanza. FARINA, poi, dice di avere pagato i russi con contanti e bonifici, di cui non fornisce alcuna prova. Inoltre egli risulta avere un milione di euro su conti svizzeri, che genericamente ha giustificato come provento della sua non meglio specificata pregressa attività lavorativa.
Quello che risulta in atti è, quindi, che le somme menzionate sono rimaste nella disponibilità di FARINA (e MASSIMO) .
Più specificamente, il dato quantitativo è il seguente:
a) **440.000** euro (da RAMSETE);
b) **84.000** euro (da XINMAO);
c) 2.730.700 euro (soldi da RAMSETE) + 749.000 euro (soldi da XINAMAO) su GLASTONDALE (società costituita da MONDIA e da costui gestita nell'interesse di FARINA e MASSIMO) = 3.479.700 euro. Di questi soldi (cfr. in particolare interrogatorio FARINA):
- 850.000 euro finiscono a MASSIMO (bonifici + contanti);
- **450.000** euro finiscono a FARINA (contanti);
- **1.200.000** finiscono a KORVEY (secondo FARINA utilizzata per pagare i russi, ma come visto non vi è tuttavia prova dei pagamenti di cui parla l'imputato).
Rimane sul conto GLASTONDALE la somma di euro 979.700. Il 50% va imputato a FARINA ed è pari a **489.850**.

L'importo rimasto nella disponibilità di FARINA è dunque, complessivamente, pari ad euro 2.663.850 (vale a dire: 489.850 + 1.200.000 + 450.000 + 84.000 + 440.000).

Tanto premesso, appare provata la responsabilità dell'imputato FARINA in ordine al reato contestato, del quale, si rammenta, costui deve rispondere a titolo di concorso con il fiduciario di SIB LAB, RAMSETE e AKAI, FENYO (giudicato separatamente).

Il ruolo di quest'ultimo è stato ampiamente tratteggiato allorché si è descritto il c.d. sistema SIB LAB. Vale qui rammentare che costui ha ampiamente ammesso i fatti riferendo di aver costruito il sistema di società considerato su richiesta di PASSERINO.

La quantità di società costituite, unitamente alla natura fittizia della gran parte dei contratti stipulati (si rammenta l'efficace espressione –"ribaltamento dei contratti" – utilizzata dal M.llo COCOLA) denuncia *ex se* l'idoneità della struttura messa in piedi a ostacolare l'identificazione della provenienza delle somme transitate attraverso i vari veicoli.

FARINA ha contribuito alla realizzazione della struttura prestandosi a rappresentare le società indicate e a compiere atti dispositivi. Tra questi (tale aspetto ha costituito oggetto di contestazione da parte della difesa che ha rilevato come FARINA abbia compiuto atti dispositivi esclusivamente sui trasferimenti della somme riguardanti i contratti effettivamente esistenti e che il contratto tra RAMSETE e SIKRI era generico e privo di contenuto economico) va certamente annoverato il più volte menzionato contratto con SIKRI in forza del quale, nonostante la sua genericità (anch'essa contestata dalla difesa), sono stati effettuati tutti i trasferimenti menzionati.

FARINA ha poi certamente ricevuto, come visto, sui conti della società GASTONDALE parte delle somme in questione.

Vale, infine, aggiungere che non aveva alcuna giustificazione la sottoscrizione da parte di FARINA del contratto tra RAMSETE e SIKRI se il ruolo di costui fosse stato esclusivamente quello di reperire interlocutori scientifici validi e gestire i rapporti dal punto di vista scientifico con questi e se, come riferito, costui non aveva alcun potere decisionale a livello negoziale né dispositivo rispetto al trasferimento di somme di denaro.
FARINA aveva una certa competenza tecnica riguardo ai contratti scientifici e pertanto, considerata la durata del rapporto ed i contatti costanti con il fiduciario aveva modo di comprendere il contenuto (*rectius* la mancanza di contenuto) di tutti gli altri contratti.
Del pari, alla luce della sproporzione tra contratti reali e contratti fittizi, certamente ha compreso come i primi contribuissero a occultare i secondi e nonostante ciò ha continuato a ricoprire il suo ruolo.

E' poi ampiamente stato dimostrato come quelle in oggetto fossero somme di provenienza delittuosa.

Quanto alla provenienza dal delitto di cui all'art. 12 *quinquies nulla quaestio* alla luce delle considerazioni fatte più sopra riguardo alla sussistenza di tale reato. Il rilievo è, peraltro, tranciante sulla sussistenza di un reato presupposto.

La contestazione con cui oggi ci si confronta fa peraltro riferimento anche al reato di corruzione ed a quelli fiscali di cui agli artt. 2 e 8 dlvo 74/00.

Quanto al fatto che le somme considerate fossero parte delle tangenti pagate da FSM a DACCO' per corrompere FORMIGONI si rinvia integralmente al capitolo relativo al capo 2.

La circostanza non è stata contestata dalla difesa che ha tuttavia rilevato, sul piano normativo, che la corruzione è stata erroneamente considerata dall'accusa reato presupposto del riciclaggio in quanto quest'ultimo sarebbe stato commesso nel corso della corruzione e non a valle di questa.

Nel caso di specie la corruzione si è perfezionata al momento dell'adesione al *pactum sceleris* da parte del P.U., avvenuta ben prima della vicenda di cui al capo 11. Rispetto a tale momento, i pagamenti delle tangenti sono successivi ed esecutivi del patto (come noto spostano in avanti il momento di consumazione del reato già perfezionatosi).

Ciò premesso ritiene il Collegio che laddove l'art. 648 *bis* c.p. parla di denaro (beni o altre utilità) "*provenienti*" da altro delitto non colposo non fa riferimento a denaro che sia il prezzo, il profitto o il prodotto per così dire finale del reato presupposto (nel caso di specie quindi le somme oggetto di tangente una volta che siano giunte nella disponibilità dei destinatari finali), ma, più semplicemente, a denaro che proviene da tale delitto. Si richiama a tal proposito la sentenza n. 8432/07 della Corte di Cassazione pronunciata in un caso analogo a quello considerato. Nelle vicenda analizzata il ricorrente era stato condannato per riciclaggio per aver collaborato con l'autore materiale dei reati presupposti (individuati nell'appropriazione indebita e nella corruzione) per compiere una serie di operazioni bancarie e societarie volte a trasferire le somme sottratte alla p.o., che erano state fatte pervenire su depositi esteri, verso altri conti accesi presso ulteriori Stati. In sede di ricorso la difesa rivendicava la mancata erronea applicazione della clausola di riserva di cui all'art. 648 *bis* c.p. alla luce della contemporaneità della condotta tenuta dal proprio assistito rispetto a quella costituente i reati presupposti. La Corte respingeva il ricorso evidenziando che per la sussistenza del concorso non è sufficiente che vi sia contemporaneità tra le due condotte, ma è, altresì, necessario che quella di ostacolo all'identificazione della provenienza delittuosa delle utilità (*rectius* la preventiva assicurazione da parte del concorrente che si sarebbe occupato di "*lavare*" il denaro) abbia realmente influenzato o rafforzato nell'autore del reato principale la decisione di delinquere.

La Corte conclude – rigettando, quindi, il ricorso- che quando non ricorra tale secondo requisito non debba essere applicata la clausola di salvaguardia di cui all'art. 648 *bis* c.p. con conseguente applicazione di tale norma incriminatrice.

Peraltro, al di là della connotazione finale di corruzione assunta dalla condotta nel presente procedimento, al momento della commissione dei fatti di riciclaggio, detta condotta era certamente compiuta nelle forme dell'appropriazione indebita.

Ancora, le somme in oggetto, alla luce di quanto osservato sulla sussistenza dei reati fiscali di cui ai capi 9 e 10 erano altresì provenienti da tale reato. Nella specie invero vi è stato un effettivo trasferimento delle somme in oggetto da FSM alla società (SIB LAB) che emetteva le fatture per operazioni inesistenti. Come noto la Corte di Cassazione esclude la sussistenza del reato di riciclaggio quando il reato presupposto sia quello previsto dall'art. 2 dlvo 274/00 esclusivamente nel caso in cui le somme sono solo fittiziamente fatte pervenire alla società che emette le fatture (cfr Cass. Sez. 5 n. 36870/13) poiché in tal caso non si formano realmente delle somme provenienti da reato.

E tale condotta, unitamente a quella di fittizia intestazione di cui all'art. 12 *quinquies* era ben visibile all'imputato FARINA considerata la posizione occupata ed il lungo periodo in cui si è protratto il rapporto (dal 2009 al 2011). Come noto, peraltro, per la sussistenza del dolo di riciclaggio, non è necessario che l'agente abbia una piena cognizione di quali siano i delitti presupposti essendo sufficiente una cognizione generica.

Gli elementi riportati portano a concludere che l'imputato Carlo FARINA è responsabile del reato contestato al capo 11

Le somme menzionate costituiscono il profitto del reato e devono pertanto essere confiscate.

Peraltro di tali somme solo quelle relative al conto GLASTONDALE erano ancora presenti sul conto al momento dell'emissione del decreto di sequestro.

Deve pertanto essere disposta, ex art. 648 *quater* commi 1 e 2 c.p., la confisca di tali somme e dell'ulteriore somma in sequestro sui conti svizzeri intestati a FARINA e comunque la confisca di somme od altri beni nella disponibilità dell'imputato fino al valore di euro 2.663.850,00 .

Ex artt 29 ss c.p., Carlo FARINA deve inoltre essere dichiarato interdetto per cinque anni dai pubblici uffici;

§ 3 – Il reato di cui al capo 12 (riciclaggio contestato ad Alessandra MASSEI)

L'imputata Alessandra MASSEI risponde del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 648 bis c.p., "*perché, senza essere concorsa nei delitti di corruzione di pubblici ufficiali – fatta eccezione per l'episodio di via Dardanoni di cui al capo 2) – di trasferimento fraudolento di valori e di emissione di fatture per operazioni inesistenti, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, trasferiva somme di danaro provento di tali delitti e comunque compiva operazioni in guisa da non consentirne l'identificazione della provenienza delittuosa ed in particolare, tra il 13 novembre 2008 e il 22 agosto 2011, metteva a disposizione di DACCO' e SIMONE la società di diritto argentino a lei riferibile, AVENIDA ITALIA CONSTRUCCIONES S.A., e riceveva sui conti di tale società (c/564783 presso First Bank of Miami e c/050526784605 presso Ocean Bank) somme di denaro per complessivi Euro 3.750.644,2 e USD 780.000, provenienti dal conto n. 90 002.525.654/77/10 acceso presso la banca Banif della società ALVINSTER CORPORATION (per Euro 788.521,71), e dal conto n. 25.65.20.380 acceso presso la Fortis Bank della società IUVANS INTERNATIONAL BV (per Euro 2.962.122,49 e USD 780.000), società i cui beneficiari economici erano DACCO' e SIMONE ed i cui conti erano alimentati dai pagamenti corruttivi provenienti dalla Fondazione Salvatore Maugeri.*
In Milano ed all'estero, dal 13 novembre 2008 al 22 agosto 2011".

Riguardo a questa imputazione si richiamano in primo luogo le osservazioni relative alla vicenda di via Dardanoni svolte in precedenza (cfr. capo 1, parte II) rammentando che il collegio ha ritenuto non raggiunta la prova della natura corruttiva dell'accordo pur ritenendo che l'acquisto di detto immobile da parte di FSM fosse sintomatico di una certa accondiscendenza dei vertici dell'istituto nei confronti di SIMONE, ritenuto garante dell'accordo corruttivo, e che DACCO'

abbia esercitato pressioni sulla struttura tecnica dell'assessorato anche in tale vicenda per favorire FSM.
Rispetto a detto episodio, come visto, la pubblica accusa ha inteso provare che MASSEI aveva fornito un contributo al fine di assumere i necessari provvedimenti amministrativi diretti a:
- autorizzare la Fondazione Salvatore Maugeri al trasferimento di 70 posti letto attivati nell'ambito della sperimentazione per le c.d. cure intermedie dalla struttura di via Camaldoli a quella di via Dardanoni, nonostante su quest'ultima gravasse il vincolo urbanistico ventennale di destinazione d'uso a RSA (residenza sanitaria assistita);
- attivare con risorse del fondo sanitario regionale i 70 posti letto che si sarebbero resi disponibili nella struttura di via Camaldoli attraverso un progetto di sperimentazione apparentemente destinato a cura e ricerca che avrebbe consentito di superare il blocco dei posti letto a contratto previsto dalla Regione Lombardia.

In particolare l'imputata, avrebbe collaborato con LUCCHINA al fine di predisporre la proposta di delibera da sottoporre alla Giunta per l'approvazione della sperimentazione.

Come già evidenziato, in istruttoria è emerso che, al momento dei fatti, l'imputata era stata appena nominata in Regione Dirigente dell'U.O. Programmazione e Sviluppo per volere di FORMIGONI nonostante non fosse ben vista da tutti, in particolare dall'assessore e dallo stesso LUCCHINA, nonché che a costei, nell'ambito di questo ruolo, si stava occupando dell'istruttoria sul progetto di sperimentazione richiesto da FSM.

Con riguardo specifico alla posizione assunta da MASSEI, se è emersa una diretta interlocuzione tra l'imputata ed FSM in ordine al progetto, tuttavia, non vi è stata da parte dell'imputata - è infatti intervenuto *medio tempore* il fermo di DACCO' - l'adozione dell'atto conclusivo dell'istruttoria di cui era responsabile né sono emersi altri chiari indici dell'intenzione della donna di fornire in tale contesto dati o valutazioni condizionati dall'interesse a favorire FSM.

Se, ancora, è certamente vero che è stato DACCO' a volere MASSEI in un ruolo importante per l'adozione del provvedimento di approvazione del progetto di sperimentazione di FSM, tuttavia, l'assunzione di questo incarico, considerato il *curriculum* dell'imputata, è coerente rispetto Agli incarichi assunti dalla donna nel corso della sua carriera.

In altre parole, considerato anche lo stretto legame con Alessandra MASSEI, di cui oltre si dirà, è ben possibile che DACCO' abbia interferito sul livello politico per sponsorizzare la nomina della donna anche (o forse esclusivamente) con la finalità di avere all'interno dell'assessorato, per così dire, una sponda che facilitasse il raggiungimento dell'obbiettivo, una persona che avesse un atteggiamento benevolo nei confronti di FSM, ma ciò, alla luce degli elementi che si sono evidenziati, non implica necessariamente che vi fosse un accordo pregresso con costei per ricevere un contributo alla realizzazione del patto corruttivo. Come sostenuto dalla difesa MASSEI, in assenza di una prova di un coinvolgimento della donna *ab initio*, risalente al momento dell'accordo non può in alcun modo sostenersi che l'apporto fornito con l'attività istruttoria di cui si è detto e con i colloqui con i dirigenti di Fondazione (che costituiscono strutturalmente condotte successive e per questo estranee alla fattispecie) abbia agevolato la consumazione del reato.

Come si anticipava è comunque certamente emerso che l'imputata era legata a Pierangelo DACCO' da un profondo e risalente rapporto personale, di natura sentimentale o amicale, e che i due avevano spesso collaborato anche a livello professionale.
Si conoscevano da molto tempo ed avevano lavorato nell'ambito del medesimo contesto quando Alessandra MASSEI aveva ricoperto il ruolo di direttore amministrativo fino al 2001 (specificamente Coordinatore Amministrativo dell'Ospedale San Giuseppe) e direttore generale fino al 2005 presso il Fatebenefratelli. All'epoca DACCO' svolgeva attività di consulenza per FBF e per tale incarico percepiva a titolo di compenso somme molto elevate – complessivamente almeno 4,5 milioni di euro - di cui l'imputata era certamente a conoscenza in considerazione delle funzioni svolte essendosi pacificamente occupata, come dalla stessa riferito, tra l'altro, della ristrutturazione del debito di tale ente[6].

Come pure correttamente evidenziato dal P.M., Dacco' in più occasioni sostiene economicamente operazioni commerciali formalmente riferibili ad Alessandra MASSEI o di cui costei beneficia: acquista con la società TUALATIN per un milione e mezzo di euro una villa a Bonassola (si tratta della villa in sequestro) per poi concludere con la donna un contratto di locazione per 9 anni rinnovabili tacitamente senza diritto di disdetta da parte del locatore al canone irrisorio di € 3600 annui formalmente giustificato dall'impegno assunto dal locatario a eseguire lavori di ristrutturazione, poi mai eseguiti, per un milione di euro (cfr contratto di locazione e conti correnti TUALATIN dai quali non risultano entrate provenienti da MASSEI prodotti nel corso dell'esame del M.llo SPELLO all'udienza del 26.3.15)[7].
Alessandra MASSEI acquista degli appartamenti in via Broletto nel 1999 con denaro - 140 milioni di lire - di DACCO' il quale interviene peraltro come procuratore della MASSEI al momento della firma del contratto mentre non è provato che l'imputato abbia restituito questa somma (in contanti come riferito dall'imputata in sede di esame).

[6] Si riporta quanto sottolineato dal P.M. in sede di conclusioni sul punto in quanto trattasi di circostanze che non sono contestate in fatto pacificamente emerse in dibattimento: *"Da un certo momento in avanti DACCO' comincia anche a fare il consulente per i frati, nei rapporti con la Regione, e – come noi abbiamo visto dai conti della M.T.B., perché i conti, i flussi sono sempre il nostro riferimento – faceva questa attività di consulenza per i frati a suon di miliardi, lo pagavano profumatamente per questa sua attività. Nella stessa epoca BOTTI era Direttore generale del Fatebenefratelli, quindi conosceva DACCO', rivestiva la più alta carica amministrativa laica nella Regione. Negli stessi anni Novanta SIMONE presenta Alessandra MASSEI a Pierangelo DACCO'. La MASSEI all'epoca lavorava presso l'Università e aveva un incarico, l'Università Bocconi, e aveva un incarico, un progetto presso la Regione Lombardia. SIMONE conosceva la MASSEI da quando era ragazzina, a Varese, e frequentava gli incontri di C.L.. La MASSEI aveva poi anche aderito al Movimento dei Memores Domini"*. La stessa imputata MASSEI, peraltro, ha ammesso di aver predisposto un programma per il contenimento dei costi di gestione e per la riduzione del debito finanziario di FBF dal 1999 al 2005 e di essere stata quindi a conoscenza delle somme per oltre 4 milioni di euro che in quattro anni FBF aveva pagato a MTB (limitandosi a sottolineare di non aver deciso e di non essersi occupata dei relativi pagamenti).

[7] Successivamente, e poco prima del suo fermo, DACCO' ha ceduto in favore di tale RIGOLLI per il prezzo irrisorio di Euro 50.000 tutte le azioni della società TUALATIN che deteneva la villa di Bonassola in uso alla famiglia MASSEI al fine evidente di proteggere il bene da eventuali sequestri (cfr comunicazione da DACCO' al presidente di TUALATIN e a NORTHCONSULTING inerente all'avvenuto trasferimento di tutte le quote di TUALATIN INTERNATIONAL TRADING LLC da parte di DACCO' stesso in favore di Ernesto Luis RIGOLLI, cittadino argentino, a partire dal 7.6.11 nonché relativo contratto di cessione prodotti dal P.M. durante l'esame dell'imputata MASSEI il 14.10.15).

E' anche vero che Renato BOTTI (come riferito da detto teste in sede di esame) parlò con la MASSEI della rottura dei rapporti con DACCO' avvenuta poco prima che lasciasse l'incarico di Direttore Generale della Sanità e le riferì che tale decisone era dovuta al mancato rispetto della sua indipendenza come DGS da parte di DACCO'.

In tale contesto si inserisce la vicenda di cui al capo di imputazione rispetto alla quale risulta provato e non contestato dalla difesa MASSEI l'elemento oggettivo del reato, almeno con riguardo all'esistenza del flusso di denaro da ALVINSTER CORPORATION e da IUVANS INTERNATIONAL BV nei termini riportati in intestazione.

Del pari provata appare la provenienza di tali somme dai conti rubrica gestiti da GRENCI per DACCO' e SIMONE nei quali confluivano le somme pagate da FSM ai due imputati per corrompere FORMIGONI. Di tale flusso di denaro si è parlato nel relativo capitolo. Ci si limita in questa sede a richiamare alcuni passaggi delle dichiarazioni di GRENCI sulla provenienza da tali conti delle somme destinate all'investimento argentino.

Esame I.R.C. GRENCI – ud. 7 ottobre 2014 (pagg. 58 – 59)

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Gli investimenti delle attività immobiliari, tutto questo circuito e flusso di denaro era tutto alimentato dalle attività di consulenza di DACCO'? Cioè, in entrata.

I.R.C. GRENCI – In entrata sostanzialmente sì, era l'attività di consulenza o di disinvestimento di altre operazioni immobiliari.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Quindi diciamo che le attività immobiliari erano finanziate dall'attività di consulenza, cioè le provviste venivano dall'attività di consulenza.

I.R.C. GRENCI – Sì.

Esame I.R.C. GRENCI – ud. 7 ottobre 2014 (pag. 164)

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Lei l'ha già detto prima, ma soprattutto per sottolinearlo, questi investimenti immobiliari venivano finanziati con i proventi dell'attività di consulenza?

I.R.C. GRENCI – Sì, sostanzialmente sì. Da quello che vedevo io sì. O se c'erano disinvestimenti di altre operazioni, però adesso onestamente non...

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Quello che vedeva lei le chiediamo, perché quello può dirci, o che le dicevano insomma.

I.R.C. GRENCI – Sì sì.

Esame I.R.C. GRENCI – ud. 7 ottobre 2014 (pag. 160 - 161)

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Lei stava dicendo che SIMONE era anche coinvolto negli investimenti immobiliari, in particolare ci può dire rispetto a quali società?

I.R.C. GRENCI – Rispetto agli investimenti immobiliari condotti da Limes Italia mi ricordo che avevano un progetto importante, il Golf Pevero.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Intanto se ci può dire cos'è Limes, dove operava, perché il Tribunale non conosce niente delle carte.

I.R.C. GRENCI – Limes è una società italiana la quale aveva rilevato un'importante proprietà, un terreno nel Golf Pevero e venne portato avanti dai clienti un progetto di lottizzazione.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – In Sardegna.

I.R.C. GRENCI – In Sardegna, un progetto di lottizzazione che prevedeva la costruzione, ritengo, di tre ville. Questo è quello che io so.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – E Limes da chi era controllata?

I.R.C. GRENCI – Era controllata da Iuvans e precedentemente anche da Karmal.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Che era di SIMONE.

I.R.C. GRENCI – Che era di SIMONE.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – E lei rispetto a questi investimenti ricorda che SIMONE dava indicazioni?

I.R.C. GRENCI – Dava indicazioni per quanto riguarda le attività di finanziamento di queste strutture. Ribadisco che l'operatività delle strutture a me non interessava più di tanto, nel senso che erano strutture italiane, c'era il commercialista italiano, i professionisti italiani che seguivano da vicino i progetti in loco. Io gestivo semplicemente le holding, quindi Karmal e Iuvans prima e poi solamente Iuvans.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Poi in quali altre società aveva interesse SIMONE, di investimenti? Abbiamo detto Iuvans e Limes.

I.R.C. GRENCI – So che si era interessato dell'investimento... si interessava dell'investimento in Argentina.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Che investimento è quello in Argentina?

I.R.C. GRENCI – L'investimento che prevede la costruzione di un palazzo e fu un'operazione nella quale Iuvans subentrò parzialmente finanziando un progetto che era stato portato avanti inizialmente dalla famiglia MASSEI.

OMISSIS

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Ci può descrivere questo investimento?

I.R.C. GRENCI – Per quello che ne so io si trattava della costruzione di un palazzo, onestamente non ho altri dettagli. So che sono stati canalizzati su questa operazione dei milioni.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Come si chiama la società che faceva questo investimento?

I.R.C. GRENCI – Avenida Italia Construcciones.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – L'Avenida Construcciones SA.

I.R.C. GRENCI – Sì.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – E lei rispetto a questo investimento ci ha detto che SIMONE era coinvolto, sulla base di cosa lo dice?

I.R.C. GRENCI – Lo dico sulla base delle riunioni che avvenivano presso di noi e quindi nel momento in cui si definiva cosa finanziare i miei due clienti si confrontavano su quali erano le priorità e veniva fuori che magari la priorità era questo progetto invece che il down payment per l'imbarcazione.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – E quindi rispetto a questi investimenti SIMONE era informato e, diciamo, partecipava alle decisioni di fare un investimento piuttosto che un altro? Di indirizzare i soldi da una parte o dall'altra?

I.R.C. GRENCI – Allora, la decisione finale spettava per quanto mi riguarda sempre e solo al Dottor DACCO', però il Dottor SIMONE interloquiva con il Dottor DACCO' e i due evidentemente poi decidevano. Magari avevano già discusso precedentemente. Io in realtà ero un esecutore delle volontà del cliente.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Certo. Senta, poi c'era anche un altro investimento rispetto al quale lei aveva registrato un interesse di SIMONE.

I.R.C. GRENCI – C'era l'investimento in I.P.I., quindi...

P.M. DOTT.SSA PEDIO – L'I.P.I. è quello in Israele?

I.R.C. GRENCI – In Israele, corretto.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – In che cosa consisteva quello?

I.R.C. GRENCI – Consisteva in un progetto di urbanizzazione. Vi spiegavo prima che I.P.I. aveva rilevato, aveva sottoscritto un contratto di lease di 999 anni e si trattava a questo punto di portare avanti un progetto di urbanizzazione e quindi di valorizzare il terreno, quindi facendo delle lottizzazione e vendendolo lottizzato. Vendere non è il termine giusto perché stiamo parlando di un lease di 999 anni, però era quello di frazionarlo a più soggetti e in questo modo valorizzarlo.

I flussi considerati sono poi confermati dalla ricostruzione operata dalla Guardia di Finanza sulla base della documentazione di GRENCI e bancaria (in particolare testimonianza M.llo SPELLO, udienza del 26 marzo 2015, p. 179 ss).

TESTE SPELLO – Allora, nel materiale sequestrato alla Dottoressa MASSEI sono stati trovati alcuni documenti che erano relativi a operazioni di finanziamento della societa' Avenida Construcciones, che è una societa' che ha in pancia la realizzazione della Torre MASSEI a Cordoba, in Argentina, se non mi sbaglio. Si tratta di un immobile di quattordici piani di appartamenti di pregio. La costituzione della Avenida, a memoria mia, dovrebbe risalire al 2007. Tra i documenti che sono stati trovati c'è un prospetto di ripartizione del capitale, questo è materiale di sequestro, da cui risulta una sorta di evoluzione, seppur schematica e sintetica, di quello che è l'evoluzione del capitale sociale della societa' Avenida Construcciones. Da quello che risulta nel 2007, 2008, 2009, le percentuali di partecipazione fra tre soggetti, che sono Alessandra MASSEI, Oscar MASSEI e Rafael MASSEI. Se non ricordo male, Rafael MASSEI è il fratello della Dottoressa Alessandra e Oscar MASSEI è il padre. ***L'elemento di interesse è che fino al 2009 la percentuale di partecipazione delle tre persone portava al cento per cento del valore complessivo, perché chi il 34, chi il 29, chi il 34 per cento, comunque avevano la proprietà di tutta l'intera societa'. A partire dal 2010 invece... chiedo scusa, io ho indicato questi, 35, 30 e 35. A partire dal 2009 la quota di partecipazione delle tre persone, Alessandra MASSEI, Oscar MASSEI, Rafael MASSEI, subisce una diminuzione e si contrae. La contrazione, 19 per cento, 19 per cento, 15 per cento, 23 per cento, è dal 2009 e per il 2010.*** *Quindi c'è l'introduzione di un nuovo socio che partecipa agli aumenti di capitale, che pero' non è rappresentato in questa tabella, questa rappresenta semplicemente la partecipazione della famiglia MASSEI. Avenida Construcciones è però un nominativo che troviamo nei conti correnti trasmessi da Giancarlo GRENCI. In particolare, ci sono una serie di somme che, a partire dal 2009, nel 2009 c'è la contrazione della quota di partecipazione della famiglia MASSEI nella...*
INTERVENTO – (N.d.T. Fuori microfono).
P.M. PASTORE – Anche prima del 2009 mi sembra.
TESTE SPELLO – Sì, ci sono alcuni, ce n'è uno, un intervento. Vediamo se riusciamo a darne visibilità. Allora, questa è Iuvans International, questa è una immagino, sto leggendo il file Avenida Construcciones, è una parte – vediamo se riusciamo a rivederlo da questa parte ancora – nei file che ha prodotto GRENCI, nel quale faceva il riepilogo contabile della contabilità delle societa' gestite da Dacco', c'è il conto Iuvans International. Nel conto Iuvans International il conto è un tantino più articolato, questo è il frutto di una selezione di tutte le transazioni con Avenida Construcciones. Il filtro che è stato introdotto, filtro che è

ben visibile qua dentro, naturalmente sono tutte operazioni che sono replicabili perché c'è allegato il file Excel, che permette di poter ricostruire tutte le operazioni.
P.M. PASTORE – Queste sono le operazioni intervenute tra Iuvans e Avenida?
TESTE SPELLO – Esatto, questo è un documento di GRENCI, in formato Excel, che riguarda Iuvans International, selezionato per le transazioni Avenida Italia Construcciones. ***Tutte le operazioni sono in addebito sul conto Iuvans e destinate all'Avenida Italia Construcciones. L'importo complessivo è gia' determinato, è stato erogato un importo complessivo di due milioni e 962 mila euro e 780 mila dollari****. Questo è stato fatto come Iuvans. In realtà somme che partono dai conti di GRENCI... chiedo scusa, conti amministrati, gestiti da GRENCI per conto di Dacco', si trovano anche in Alvinster Corporation.* ***Anche Alvinster ha inviato delle somme di denaro alla Avenida Construcciones****. Anche in questo caso questa è la rappresentazione di un dato estratto dai DVD di GRENCI, da cui risulta che* ***dalla fine del 2008, 13 novembre 2008, Avenida Italia Construcciones ha ricevuto delle somme di 320 mila euro, 520 mila euro e 165 mila euro, provenienti da Alvinster Corporation****. Quindi, a partire dalla fine del 2008, Alvinster... è stata finanziata la societa' Avenida Construcciones con somme che provenivano dai conti di cui ci ha dato contezza GRENCI.*
P.M. PASTORE – Ecco, queste somme venivano trasferite sui conti dell'Avenida, che è una societa' argentina.
TESTE SPELLO – Sì.
P.M. PASTORE – Su quale conto corrente venivano trasferiti? Perché c'è un passaggio intermedio mi sembra.
TESTE SPELLO – Ci sono dei passaggi, il conto finale di destinazione in questo momento mi manca, ma c'è invece una ricostruzione di quello che è invece il flusso. Quindi il conto corrente – adesso non vorrei dire una cosa per un'altra – in Florida forse poteva essere un primo conto di Avenida Construcciones. Il problema era come pervenivano le somme e da dove traevano origine le somme che venivano poi alla fine trasferite a Avenida Construcciones. Molto schematicamente, senza andare a cercare gli estratti conto ma sfruttando la correttezza delle registrazioni che abbiamo verificato in più occasioni, sempre molto puntuali e molto precise, in questo caso la stessa ricostruzione dei movimenti finanziari, tra le varie societa' riconducibili a Dacco', anziché farla attraverso gli estratti conto l'abbiamo fatta attraverso la contabilità di GRENCI. Allora, qui in fondo sicuramente c'è Avenida che è percettore di somme che provengono da questa serie di passaggi. In particolare, la parte che abbiamo ricostruito è questo segmento, e adesso ingrandendo possiamo andare a vedere qual è la provenienza delle somme che sono state via via movimentate attraverso più conti correnti. Allora, partendo dal fondo, Avenida ha ricevuto da Genial 400 mila euro, sto leggendo questo pezzetto, quindi Avenida dal conto Alvinster, chiedo scusa, Alvinster ha inviato 403 mila e 705,82 euro al conto Avenida.
P.M. PASTORE – Questa è l'operazione del 20 gennaio 2009, giusto?
TESTE SPELLO – Sì, questo è il secondo finanziamento che ha fatto Avenida Italia Construcciones ma il meccanismo può essere replicato per tutti i finanziamenti. Questo era particolarmente semplice da ricostruire pur essendo articolato su quattro passaggi. Alvinster invia 403 mila euro e a sua volta riceve lo stesso giorno da Genial 400 mila euro. Naturalmente, andando a ritroso, qui troviamo che c'è un trasferimento ad Alvinster di 400

mila euro, che è cumulato insieme a un'altra serie di operazioni tutte in uscita. Le prime operazioni in entrata, che danno a Genial una disponibilità, sono le prime due: 750 mila euro e 969 mila euro. Allora, questo è il conto Genial, conto rubrica, per cui in questa colonna euro sono indicate le operazioni in entrata e in uscita verso destinatari o percettori indicati da Dacco'. In questa colonna invece, sempre euro, c'è indicata la posizione debitoria o creditoria di Dacco' verso il conto Genial. Al 9 gennaio del 2009 Dacco' era debitore verso il conto Genial di 863 mila euro. Riceve 750 mila euro e 969 mila euro, dopodiché esegue tutta una serie di bonifici in uscita, tra cui anche i 400 mila euro che vanno ad Alvinster, che vanno poi ad Avenida. Quindi l'attenzione si è spostata sui due ingressi di 750 mila euro e 969 mila euro, per vedere a loro volta da dove provenivano. ***Allora, l'indicazione della provenienza è fornita gia' nella contabilità perché si parla di accredito da D.P. Consultants.*** *Muovendosi sul conto corrente di D.P. Consultants qui ci sono le operazioni che sono in uscita, di 750 mila euro e 969, che sono quelle che poi fanno da interfaccia con l'altro(?).* ***A loro volta queste due operazioni in uscita D.P. Consultants sono coperte da un ingresso di 750 mila euro e 970 mila euro. Queste due somme provengono da M.T.B.*** *ed M.T.B., nel senso il meccanismo è sempre quello: se c'è una somma che esce o ci deve essere una giacenza o ci deve essere un ingresso, che comunque consente di dare conto personale della operazione. Se le somme provengono da M.T.B., facciamo un passo indietro e andiamo sul conto M.T.B., dove troviamo... Allora, le due somme in ingresso, queste sono le somme in uscita – chiedo scusa - 970 e 750, che vanno a D.P. Consultants, che vanno a Genial.* ***M.T.B., a sua volta, ha delle operazioni di ingresso che sono legate a un versamento, a un accredito di un milione e 102 mila euro, proveniente dalla I.C.B.****, e credo che I.C.B. sia una societa' gia' abbondantemente menzionata.*

P.M. PASTORE – Sì.

TESTE SPELLO – ***Perché era una interfaccia di Fondazione Maugeri****. La provvista dell'uscita dei 750 mila euro invece la possiamo ritrovare in un milione di euro, che proviene da Metodo Impresa Generale, che è l'impresa di Zammarchi, che lavorava per la Fondazione Maugeri. Credo che anche di questo abbiamo gia' parlato.*

P.M. PASTORE – Ne abbiamo gia' parlato, sì.

TESTE SPELLO – Gia' parlato, non voglio essere ridondante. Quindi ***se andiamo a ricostruire le operazioni della provenienza delle somme di questi 400 mila euro, che sono finiti all'Avenida Construcciones, in realtà la radice sta in somme che sono state ricevute da M.T.B., da Metodo e da I.C.B.****.*

P.M. PASTORE – Questo per il primo versamento?

TESTE SPELLO – Questo è per il secondo finanziamento...

P.M. PASTORE – Per il secondo, scusi, secondo finanziamento.

TESTE SPELLO – ...che ha fatto Avenida, chiedo scusa, che ha fatto Alvinster ad Avenida.

P.M. PASTORE – Ecco, senza andare a vedere per ogni singola operazione e fare questa ricostruzione, pero' si può affermare che lo stesso meccanismo riguarda anche le altre operazioni? Cioè che le provviste...

TESTE SPELLO – Sì, perché tutto quello che Iuvans, ***tutti i movimenti che sono investimenti che escono da Iuvans e vanno... abbiamo spostato l'attenzione da Alvinster a Iuvans, che è sicuramente il comparto più ampio, Iuvans a sua volta fa tutta una serie di trasferimenti per investimenti anche ad Avenida e la provenienza è sempre Genial, Genial o Dulces,***

sempre con gli stessi meccanismi che sono stati sintetizzati in questo prospetto molto più ampio.

Non pare peraltro a questo collegio che si possa dubitare dell'idoneità di tali flussi e specificamente del trasferimento di denaro oggetto di contestazione ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro.

Il rilievo difensivo sul punto secondo cui il percorso del denaro era facilmente tracciabile come dimostrato dalla documentazione che GRENCI ha consegnato alla Guardia di Finanza non può convincere. Tale rilievo infatti non tiene conto della circostanza che prima che le - come visto oltremodo complesse - indagini avviate grazie alle dichiarazioni di alcuni soggetti consentissero di fare luce sulla galassia di società gestite da GRENCI, Alvinster e la stessa Iuvans erano società formalmente riferibili a Northconsulting (una delle due inoltre non svolgeva alcuna attività ed aveva sede in un c.d. paradiso fiscale) e non avevano alcun apparente collegamento con Pierangelo DACCO'. E, quindi, a fortiori, con FSM. Nella gran parte dei casi inoltre le somme di denaro confluivano su un conto americano di Avenida (acceso presso Ocean Bank di Miami).

Si tenga peraltro presente che tale operazione, come visto, si colloca al termine di una serie di interposizioni aventi valenza fortemente elusiva. Il reimpiego del denaro in Avenida va letto dunque con tutti gli altri passaggi di denaro che stanno a monte e che sono serviti a creare la provvista.
Sulla natura degli atti idonei a integrare il reato di riciclaggio si rimanda al paragrafo relativo al riciclaggio (capo 17) contestato a Antonio SIMONE limitandosi qui a rilevare come proprio con la sentenza citata dalla difesa MASSEI (sez. II n. 30235 del 10 luglio 2014) la Corte di Cassazione ha affermato che "*integra il delitto di riciclaggio il compimento di operazioni volte non sono ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l'accertamento della provenienza dei beni delle altre attività attraverso un qualsiasi espediente che consista nell'aggirare la libera e normale esecuzione dell'attività posta in essere*" (nello stesso cfr. anche Cass., Sez. 2, n. 3397 del 16/11/2012 - dep. 23/01/2013, Anemone e altri, Rv. 25431401. Nella specie, la Corte ha ritenuto configurabili i gravi indizi di reato in relazione ad una condotta consistita nella ricezione di somme di provenienza illecita su conti correnti personali e nella successiva effettuazione di operazioni bancarie comportanti ripetuti passaggi di denaro di importo corrispondente su conti di diverse società, oggettivamente finalizzate alla "schermatura" dell'origine delle disponibilità).

Trova invece fondamento in atti l'ulteriore rilievo difensivo riguardante l'elemento soggettivo. Ritiene invero il Tribunale che non sia stata raggiunta la prova in ordine alla conoscenza da parte dell'imputata della provenienza delittuosa delle somme impiegate.

Come visto la vicenda corruttiva non fornisce alcun decisivo apporto sul punto dal momento che l'istruttoria dibattimentale non ha dimostrato che Alessandra MASSEI fosse a conoscenza del patto corruttivo e che avesse fornito coscientemente un contributo alla realizzazione dello stesso. Gli altri fatti analizzati che riguardano la conoscenza che avesse la donna *aliunde* del "lavoro" svolto da DACCO' non sono del pari significativi (almeno in assenza di altri elementi) in quanto appaiono compatibili con un'attività di *lobbing* lecita (si pensi in particolare ai compensi pagati dal

Fatebenefratelli a DACCO' - cui tutti riconoscevano grandi doti diplomatiche - ed alle ragioni della rottura tra DACCO' e Botti genericamente riferite da quest'ultimo).
Analogo discorso vale per il finanziamento da parte di DACCO' di investimenti fatti dalla MASSEI alla luce dello strettissimo legame tra i due. Peraltro rispetto all'intestazione/locazione dei due immobili sopra menzionati non è stata sollevata dalla Procura alcuna accusa né di ricettazione né di riciclaggio che sarebbe stata automatica in caso si fosse postulata la conoscenza della provenienza illecita da parte della MASSEI.

Tale legame è stato da ultimo documentato dalla lettera che DACCO' ha inviato alla donna allorché si trovava in Argentina poco prima del suo arresto (Alessandra MASSEI è una delle tre persone, insieme al presidente FORMIGONI e all'autista di DACCO', Cernigliaro, cui DACCO' fa sapere di essere rientrato in Italia dall'Argentina pochi giorni prima di essere arrestato).
In tale lettera DACCO' appella l'imputata *"Amorçito"* e si mostra seriamente preoccupato per le sorti della stessa alla luce dei fatti di cronaca che riguardano la bancarotta del San Raffaele e che lo vedono indagato nella relativa indagine.
Non sembra peraltro che proprio questa lettera, per la genericità dei riferimenti all'indagine, possa –come invece sostenuto dal P.M.- essere sintomatica del dolo di cui trattasi [8]. La preoccupazione infatti può essere riferita alla circostanza oggettiva che DACCO' abbia investito suoi denari nell'attività imprenditoriale della MASSEI la quale, da sola, avrebbe potuto esporre la donna al pericolo di un'indagine. Oppure il riferimento può essere stato al pericolo che mantenendo contatti telefonici la donna avrebbe corso di essere accusata di altri reati quali, per esempio, il favoreggiamento.

Non pare infine che la vicenda Argentina in sé contenga elementi sintomatici univoci di tale conoscenza.

Ora, come visto, è provato che Avenida Costrucciones, ha ricevuto, tra il 13 novembre 2008 e il 22 agosto 2011, dalla società Alvinster Corporation (società peraltro che non svolgeva attività), con sede in Panama City, di cui il beneficiario economico era Pierangelo Dacco', 788 mila euro e 521, e dalla società Iuvans International, sempre riferibile a Dacco', euro 2 mila e 962, e dollari statunitensi 780 mila euro.

E' indubbio quindi, considerato il ruolo effettivo ricoperto nell'operazione immobiliare, mai negato dalla stessa imputata[9], che costei sapesse che i finanziamenti di DACCO' arrivavano attraverso veicoli fiduciari aventi sede all'estero e gestiti dalla fiduciaria Northconsulting [10], così

[8] *"Le telefonate intercontinentali sono intercettate e non voglio che tu corra rischi, ne ho gia' abbastanza di quelli che abbiamo"*.
[9] L'imputata ha tuttavia puntualizzato di non essere stata a conoscenza in tempo reale di ogni operazione dal momento che vi erano altre figure professionali coinvolte: *"chi tutelava in tutti i sensi l'Avenida Italia, e quindi la famiglia MASSEI, era in primo luogo mio cugino, che era l'amministratore delegato e presidente; in secondo luogo, il contabile che, essendo uno studio contabile, per legge deve fare verificare, eccetera; in terzo luogo, Fernando Diaz con la società di finanziamento, che è sotto la legge argentina per l'ingresso di capitali, devono fare dei controlli, eccetera"*.
[10] GRENCI ha riferito di avere incontrato MASSEI più volte con DACCO' e la stessa imputata (allorché le è stata mostrata una e-mail nel corso del suo esame) ha ammesso di essersi interfacciata con il collaboratore di GRENCI, GALAFASSI, che direttamente si occupava dei rapporti con gli amministratori della Avenida Construcciones.

come che le provviste provenienti da Alvinster ad un certo punto erano state giudicate in contrasto con la disciplina antiriciclaggio in quanto Alvinster aveva sede in un c.d. paradiso fiscale e non svolgeva reale attività.
Su tale ultimo punto l'imputata nel corso del suo esame del 14.10.15 ha detto che la questione era stata sollevata dalla banca presso la quale era acceso il conto di Avenida: *"No, perché per me anche la... chi mi gestiva a un certo punto la Banca che riceveva questi soldi si lamenta, la Banca argentina"*. Ha aggiunto che per le medesime ragioni l'originario finanziamento era stato sostituito con una partecipazione di Iuvans in qualità di socio.

Riguardo al fatto che inizialmente le somme incriminate transitassero su un conto americano di Avenida acceso presso Ocean Bank di Miami, l'imputata ha spiegato che le ragioni di ciò erano di natura finanziaria: *"Li veicoliamo sempre a nome della societa' di Avenida Italia, quindi trasparente, negli Stati Uniti", e aprirono un conto alla Ocean Bank, "questi fondi invece di entrare al tasso di cambio ufficiale entrano al tasso di cambio dei bond, che ha uno spread, dal punto di vista finanziario, che va dal 30 al 40 per cento. Quindi invece di mandare un milione di dollari voi vi trovate un milione e 300, un milione e 400, per questo effetto di cambio e valuta"*.

Riguardo all'ulteriore profilo evidenziato dal P.M. sul punto, che cioè nell'estate del 2011 la notizia della bancarotta del San Raffaele e del coinvolgimento di DACCO' fosse di dominio pubblico e che nonostante ciò Alessandra MASSEI continuasse a ricevere denaro da DACCO' e cercasse di ottenere ulteriori capitali da GRENCI anche dopo l'arresto di DACCO', la difesa ha obiettato che non vi sono stati altri bonifici dopo l'estate dello stesso anno e che le richieste della MASSEI a GRENCI successive all'arresto, da un lato, si collocano in un momento successivo alla cessazione dell'azione criminosa contestata alla MASSEI stessa e, dall'altro, non sono andate a buon fine essendosi GRENCI sottratto a tale richiesta.

Ebbene, ritiene il Tribunale che gli elementi evidenziati dall'accusa, seppur unitariamente considerati, possano trovare spiegazione anche nelle prospettazioni difensive. Invero, da un lato, l'intestazione fiduciaria di una società non è di per sé indicativa dell'esistenza di un'attività illecita e, dall'altro, Alessandra MASSEI si è adeguata alla normativa antiriciclaggio nel momento in cui il problema è stato posto. A ciò deve aggiungersi che la difesa ha documentato l'esistenza di disponibilità finanziarie della famiglia MASSEI che provano l'effettività della partecipazione di costoro all'investimento, ciò a prescindere dal fatto, che appare non dirimente, se sin dal principio fosse prevista una partecipazione di DACCO' o questa, come sostiene MASSEI, si sia resa necessaria successivamente.
A tali rilievi deva aggiungersi quello ulteriore che, come sempre sostenuto da Alessandra MASSEI e dalla difesa di costei, Pierangelo DACCO' svolgeva al momento dei fatti anche attività imprenditoriali lecite.

Per tutto quanto detto l'imputata deve essere assolta ex art. 530 c. 2 c.p.p. perché il fatto non costituisce reato.

Tali conclusioni si riflettono inevitabilmente sulle sorti di parte dei beni in sequestro ed in particolare dei beni di cui è titolare Alessandra MASSEI o Avenida Costrucciones che non sono nella disponibilità degli imputati DACCO' e/o SIMONE.
In primo luogo deve rilevarsi che, stante l'assoluzione dell'imputata MASSEI dal reato di riciclaggio, né le somme appartenenti a DACCO' ed investite in Avenida, né i beni che sono il frutto di tale investimento sono qualificabili come profitto del reato di riciclaggio.

Gli stessi sono, invece, profitto dei reati presupposti ed in particolare del reato di corruzione posto in essere dai due imputati DACCO' (e SIMONE) che, a norma dell'art. 322 *ter*, comma 1 c.p. deve essere confiscato salvo che appartenga a terzi estranei al reato. Nella specie appartiene certamente a DACCO' (e per quel che si dirà a SIMONE), in qualità di beneficiario economico di Iuvans, la quota societaria acquistata da Iuvans, ma non anche gli immobili realizzati che sono di proprietà di Avenida, soggetto diverso da DACCO' (e diverso dagli altri soci).

Non sono del pari, e per le stesse ragioni appena espresse, nella disponibilità dei due imputati considerati le somme provenienti da Iuvans e Alvinster confluite sui conti di Avenida (rectius: la parte di esse non costituente il prezzo delle azioni acquistate e verosimilmente conferita a titolo di finanziamento). Da ciò consegue che dette somme -allo stato non precisamente quantificate- non possano ritenersi nella disponibilità di DACCO' (e SIMONE), i quali godono esclusivamente di un credito per finanziamento in misura corrispondente alle stesse, credito che tuttavia ad oggi non risulta sequestrato. Ai sensi dell'art. 322 *ter*, comma 1 c.p. tale credito va, dunque, confiscato a DACCO' e SIMONE ove sussistente.

§ 4 – Il reato di cui al capo 13 (riciclaggio contestato a Carla VITES)

All'imputata Carla VITES è stato contestato il reato p. e p. dall'artt. 81 cpv. e 648 *bis* c.p. "*perché senza essere concorsa nei delitti di corruzione, emissione di fatture per operazioni inesistenti, frode fiscale, con più azioni esecutive di un disegno criminoso compiva con denaro provento di tali delitti una operazione negoziale di acquisto di un immobile di pregio, in forme tali da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa della provvista a tal fine utilizzata.*
In particolare, con atto di compravendita del 2.4.2009 acquistava un immobile in Milano, via Guerrazzi n. 2, per il prezzo di Euro 1.556.000 pagato quanto ad Euro 1.000.000 attraverso una provvista in giacenza sul c/c n. 49/91900 a lei intestato ed acceso presso il Credito Artigiano e quanto ad Euro 600.000 attraverso la stipula di un contratto di mutuo con il medesimo istituto di credito.
Utilizzando disponibilità di provenienza illecita - occultate alla Amministrazione Finanziaria dello Stato e riconducibili a schermi societari esteri utilizzati per il compimento dei reati presupposti - trasferite da SIMONE con le modalità di seguito specificate:
- in data 12.3.2009 SIMONE disponeva un ordine di bonifico di Euro 1.000.000 dal c/c n. 5390001 a lui intestato, acceso presso la Unicredit Bank di Praga, a favore del c/c n. 49/91900, somma utilizzata per il pagamento dell'immobile;
- in data 24.12.2010 veniva disposto un ordine di bonifico di Euro 250.000 dal c/c n. 4763 acceso presso il Credito Artigiano ed intestato a FRACA s.r.l. a favore del c/c n. 49/91900, somma utilizzata in pari data, nella misura di Euro 200.000,00, per la anticipata estinzione del mutuo;

- in data 6.6.2011 veniva disposto un ordine di bonifico di Euro 300.000 dal c/c n. 4763 acceso presso il Credito Artigiano ed intestato a FRACA s.r.l. a favore del c/c n. 49/91900, somma utilizzata il 7.6.2011, nella misura di Euro 251.517,76 per la anticipata estinzione del mutuo.
In Milano, dal 12.3.2009 al 7.6.2011".

Ad esito dell'istruttoria espletata il collegio ritiene che non sia sufficiente la prova in ordine all'elemento soggettivo del reato ed in particolare alla conoscenza, anche nelle forme del dolo eventuale, in capo all'imputata della provenienza delittuosa delle somme utilizzate per l'acquisto dell'immobile così come in ordine alla conoscenza dell'idoneità di tale acquisto a ostacolare l'identificazione di detta provenienza delittuosa.

A tali conclusioni si è giunti sulla base dei seguenti rilievi.

Va in primo luogo osservato che è stata provata l'esistenza degli atti negoziali menzionati in imputazione, in particolare del contratto di compravendita e di quello di mutuo, così come dei flussi di denaro dal conto praghese di SIMONE a quello intestato a Carla VITES presso il Credito Artigiano e dal conto intestato a Fraca srl presso il Credito Artigiano a quello personale di Carla VITES presso la medesima banca.

Corretta, da questo punto di vista, è la ricostruzione offerta dal P.M. in sede di conclusioni (cfr ud. 5.5.16) e fondata sulla ricostruzione dei flussi compiuta dal M.llo SPELLO all'udienza del 23.3.15 sulla base della documentazione bancaria e di quella nella disponibilità del fiduciario GRENCI. Tale ricostruzione, che di seguito si riporta, peraltro, non ha costituito oggetto di contestazione da parte della difesa.
" L'acquisto dell'immobile interviene il 2 aprile 2009 per un milione e 556 mila, il 12 marzo, un mese, quindici giorni prima, la VITES riceve un bonifico di un milione di euro, proveniente dal conto praghese di Antonio SIMONE, e poi stipula un mutuo di 600 mila euro, sempre con il Credito Artigiano. Il mutuo verrà poi estinto in via anticipata con un bonifico di 200 mila euro il 24 dicembre 2010 e di 251 mila euro il 7 giugno del 2011".

Corretta è risultata anche la ricostruzione dei passaggi che precedono il trasferimento della somma di € 1.000.000 sul conto praghese di Antonio SIMONE ed in particolare la provenienza di questa dalla c.d. operazione Hospitality. Si richiama sul punto la ricostruzione riportata nel capitolo relativa alla partecipazione di Antonio SIMONE all'accordo corruttivo di cui al capo 2. Anche su questa non vi è stata contestazione da parte della difesa che ha, tuttavia, rivendicato la natura non delittuosa ed anzi lecita della stessa.

Il P.M. ha ripercorso, infine, i trasferimenti relativi alle ulteriori due somme di cui all'imputazione nel modo seguente.
"Con riguardo alle ulteriori due somme, che intervengono dopo ad estinguere il mutuo, la somma di 250 mila euro viene bonificata da Fraca, in data 24/12/2010, sul conto di Carla VITES. Si tratta di una parte della somma che era stata ricevuta da Brimstone, di cui ci siamo occupati prima. Brimstone una parte di quella somma la trasferisce ad Highfly, un milione e 250, e poi Highfly la trasferisce per un milione a Fraca e Fraca per 250 mila euro a Carla VITES. Quindi si tratta proprio del milione e sette di Brimstone, di cui non ci è stata data nessuna spiegazione.

L'ultimo versamento, di 300 mila euro, per l'estinzione definitiva del mutuo, è una parte della tangente pagata il primo giugno 2011 dalla Fondazione Maugeri per l'acquisto dell'immobile di via Dardanoni. La Fondazione Maugeri paga Fraca, cinque milioni e 880, e la Fraca trasferisce 300 mila euro sul conto di Carla VITES, che così estingue il mutuo".

Detta ricostruzione è peraltro contestata dalla difesa nella parte relativa ai trasferimenti che precedono quello in favore di Fraca. La difesa ha rilevato che si tratta di somme ricavate dalla vendita di un immobile sito a Venezia che l'imputata ha ricevuto da Fraca, società immobiliare di famiglia, a titolo di pagamento crediti dalla stessa vantati, come dimostrato dall'estratto conto relativo al trasferimento di denaro considerato, prodotto dal P.M. nel corso dell'esame del M.llo SPELLO del 23.3.15: nella causale del pagamento si legge "reso finanziamento soci".

Così si è espressa sul punto la difesa: "*Vengono date con delle causali molto chiare, che sono una restituzione del Finanziamento Soci, che la stessa aveva fatto in precedenza e che derivava pacificamente dal fatto che in anni precedenti esisteva un immobile, intestato personalmente alla signora VITES. Era un immobile che si trovava a Rapallo, che è stato venduto nel 2003, che il frutto di quella somma... Tutto questo è stato confermato dallo stesso Maresciallo SPELLO, quindi sono tutti elementi che voi avete acquisito pacificamente e documentalmente. Questi denari vengono versati sulla... investiti nella societa' di famiglia come Finanziamento Soci e la Fraca restituisce queste somme come Finanziamento Soci e sono i denari che poi vengono utilizzati per estinguere il mutuo la vendita dell'immobile di via... scusate, di Rapallo, porta all'acquisto di un altro immobile, un immobile a Venezia, che viene acquistato dalla Fraca. Quindi il denaro che proviene dalla vendita dell'immobile di Rapallo viene versato come Finanziamento Soci nella societa' Fraca, la societa' Fraca acquista un immobile a Venezia e questo immobile a Venezia verrà venduto nel momento in cui viene offerto dal PAT, dal Pio Albergo Trivulzio, l'opportunità alla signora VITES, che era intestataria del contratto di locazione dell'appartamento di via Guerrazzi, viene offerto in vendita alla signora*".

Anche tale vicenda è già stata oggetto di esame. Quanto alla prima delle due somme menzionate si rinvia al capitolo testé citato relativo alla partecipazione di Antono SIMONE all'accordo corruttivo di cui al capo 2. Ci si limita qui a ricordare che dalla documentazione bancaria è emerso che la somma considerata proveniva da Brimstone, società riferibile a SIMONE, e prima ancora dai conti rubrica gestiti da GRENCI ed alimentati da FSM.

La ricostruzione offerta dalla difesa non trova invece evidenze in atti salvo che (parzialmente) per l'acquisto dell'immobile di Venezia da parte di Fraca il 30.9.05 (estratto conto Fraca dal quale risulta il pagamento della somma di € 350.000 in data 8.10.05 con detta causale) e per la vendita del medesimo immobile (copia fattura datata 10.2.09 per € 700.000 prodotta dalla difesa SIMONE). Invero, dalla documentazione prodotta (dal P.M e in parte dalla difesa SIMONE) relativa alle compravendite menzionate ed alle vicende societarie di Fraca srl, non risulta che il ricavato della vendita dell'immobile di Rapallo sia confluito in Fraca come finanziamento eseguito dalla socia Carla VITES. Peraltro, come sostenuto dallo stesso SIMONE, si sarebbe trattato di € 200.000, somma inferiore a quella di cui si parla.

In conclusione non trova riscontro in atti l'esistenza di un credito vantato da Carla VITES nei confronti di Fraca per la somma confluita sul conto della donna e poi utilizzata per estinguere il mutuo acceso da costei per l'acquisto dell'immobile.

Alla luce di tutto quanto evidenziato, deve quindi concludersi che le somme utilizzate per l'acquisto dell'immobile di via Guerrazzi provenivano nella loro interezza da FSM e che in due casi –quelli fin qui analizzati nel dettaglio- si trattava di somme utilizzate per pagare le tangenti di cui al capo 2, così come oggetto delle fatturazioni per operazioni inesistenti di cui ai capi 3 ss .

A conclusioni diverse deve giungersi invece con riguardo al terzo pagamento (proveniente dal ricavato della vendita dell'immobile di via Dardanoni) alla luce delle considerazioni relative alla vicenda Dardanoni espresse nel relativo paragrafo cui si rinvia, avendo questo collegio escluso che il prezzo pagato da FSM avesse natura corruttiva.

Un'ulteriore considerazione merita la vicenda riguardante il milione di euro relativo all'operazione Hospitality. Come si è già detto, si tratta di somme provenienti da FSM e poi reinvestite da DACCO' e SIMONE in detta operazione di acquisto e successiva vendita delle quote di Hospitality srl, società titolare del contratto di gestione dell'ospedale San Giuseppe. In tale circostanza le società Cetinblew e Tacomi riferibili a SIMONE e DACCO' acquistano le quote suddette che poi rivendono per € 1.050.000, somma che poi confluisce -esclusi solo € 50.000- sul conto Praghese di SIMONE

Come pure si è detto, la difesa ha rivendicato la liceità di tali guadagni in quanto riferibili ad operazione lecita (acquisto e vendita di Hospitality). Tale argomento non è tuttavia in alcun modo condivisibile alla luce della provenienza delittuosa delle somme utilizzate per finanziare tale operazione.

Deve a tal proposito ricordarsi il principio statuito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la nota sentenza "Gubert" n. 10561/14 in materia di confisca. In tale sede la Corte ha in primo luogo affermato che la confisca diretta (detta anche confisca di proprietà), prevista dall'art. 240 c.p. come misura facoltativa e resa obbligatoria per alcuni reati dall'art. 322 *ter* c.p., ha per oggetto il **profitto del reato**, vale a dire **l'utilità economica direttamente o indirettamente conseguita con la commissione del reato**. Ha quindi chiarito la nozione di profitto precisando che in tale nozione non rientrano solo i beni appresi per effetto diretto e immediato dell'illecito, ma anche **ogni altra utilità comunque ottenuta dal reato, anche in via indiretta o mediata**, come ad esempio i beni acquistati con il denaro ricavato dall'attività illecita oppure l'utile derivante dall'investimento del denaro di provenienza criminosa. Si è in questo senso ritenuto che costituisce profitto del reato anche il bene immobile acquistato con somme di denaro illecitamente conseguite, quando l'impiego sia causalmente collegabile al reato e soggettivamente attribuibile all'autore di quest'ultimo.

Alla luce di tale principio, tenuto conto della ricostruzione dei flussi in questione, non pare possa dubitarsi che le somme nella specie ricavate dalla vendita dell'immobile acquistato con denaro di provenienza delittuosa siano da considerarsi profitto del reato pur in presenza di più passaggi (utilità indiretta) stante il collegamento causale oggettivo con il reato (l'utilizzo della parte di tangente trattenuta dagli intermediari quale compenso -prezzo del reato- per la propria intermediazione) e la attribuibilità dei vari passaggi allo stesso SIMONE.

Analogamente non vi è alcun dubbio che il trasferimento del denaro considerato sul conto di Carla VITES costituisca un'operazione idonea a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa delle somme per il semplice fatto che somme appartenenti ad un soggetto -Antonio SIMONE- siano state intestate ad un terzo senza che ciò trovasse giustificazione in alcuna dichiarazione negoziale (per esempio in una donazione). Sulla natura delle operazioni idonee ad integrare il delitto di riciclaggio si richiama quanto già osservato nel capitolo relativo al riciclaggio di cui al capo 17.

Tutto ciò premesso, tuttavia, si ribadisce che, nel caso di specie, non appare sufficientemente provato l'elemento soggettivo del reato contestato.

Come osservato dalla difesa ed emerso pacificamente in atti:

- l'operazione, nella parte in cui è certamente conosciuta da Carla VITES, è piuttosto lineare: le somme utilizzate per l'acquisto dell'immobile provengono in buona parte dal conto personale di SIMONE a Praga, luogo ove costui svolgeva attività di immobiliarista ed in parte dalla società immobiliare di famiglia, FRACA s.r.l.;

- Carla VITES non era a conoscenza diretta delle attività del marito che si occupava anche della gestione della società di famiglia della quale la VITES era socia insieme ai figli, Fraca srl;

-l'imputata era intestataria del contratto di locazione relativo all'immobile di via Guerrazzi e pertanto a costei la proprietà (Pio Albergo Trivulzio) aveva offerto l'acquisto dell'immobile nel rispetto del diritto di prelazione riconosciuto dal codice civile.

Alla luce di tali elementi non appaiono sintomatiche della sussistenza del dolo, neanche nella forma del dolo eventuale, le circostanze evidenziate dal P.M. in requisitoria e cioè:
- che negli anni di interesse SIMONE si recasse di meno a Praga e quindi si fosse ridotta la sua attività immobiliare in loco;
- che la moglie fosse preoccupata (temeva che si fosse messo nei guai) in relazione alla ossessiva frequentazione tra il marito e DACCO' tanto che aveva chiesto lumi anche ai vertici di CL che l'avevano rassicurata;
- che la casa di via Guerrazzi fosse intestata a lei invece che a SIMONE nonostante fosse stata pagata con denaro di quest'ultimo;
- ancora, che, terminata l'operazione, la VITES avesse revocato la delega al marito SIMONE ad operare sul conto corrente a lei intestato presso il Credito Artigiano.

Ad avviso del collegio, tali circostanze non sono incompatibili con la prospettazione difensiva. Infatti:
- la meno intensa frequentazione di Praga non implicava necessariamente che l'attività immobiliare di SIMONE fosse conclusa e non escludeva del pari che comunque costui avesse ancora del denaro sui conti aperti in loco;
- i vertici di CL avevano rassicurato la donna sulla liceità dell'attività del marito;
- il diritto di prelazione sull'acquisto dell'appartamento di via Guerrazzi poteva essere esercitato esclusivamente dalla VITES;

- la delega ad operare sul conto poteva trovare spiegazione nell'abituale affidamento della VITES nei confronti del marito per tutte le questioni economiche che la interessavano.

Per tutto quanto detto Carla VITES deve essere assolta perché il fatto non costituisce reato non essendo sufficiente la prova della conoscenza da parte di costei della provenienza delittuosa delle somme di denaro utilizzate per l'acquisto dell'immobile.

Ciononostante deve essere disposta la confisca dell'immobile in questione. Già si è detto che la gran parte delle somme utilizzate per l'acquisto erano provento di delitto. Ci si riferisce al milione di euro proveniente dall'operazione Hospitality ed ai 200.000 euro provenienti da Brimstone.
Quanto al valore residuo del bene, ricollegabile alla parte del prezzo - € 300.000 - proveniente dalla vendita dell'immobile di via Dardanoni, si ritiene che la confisca si imponga *ex* art. 322 *bis* comma 1, secondo periodo c.p. (c.d. confisca per equivalente) dal momento che le somme in questione erano di SIMONE e che costui, nonostante l'intestazione dell'immobile alla moglie, è rimasto nella disponibilità (seppur non esclusiva) del medesimo[11].
Non costituisce, peraltro, condizione ostativa alla confisca il fatto che l'immobile fosse intestato a Carla VITES, dovendosi escludere, alla luce delle circostanze fin qui evidenziate, che costei fosse soggetto estraneo ai sensi dell'art. 322 *ter* c.p.
Si rammenta sul punto quanto dichiarato dalla stessa VITES in esame e risultante dalla documentazione in atti relativa all'immobile e cioè che la decisione di acquistare detto immobile è stata presa dai coniugi insieme e quella di intestarlo alla sola VITES è stata determinata unicamente dall'interesse ad usufruire del diritto di prelazione. Non porta peraltro a diverse conclusioni la circostanza, pure emersa in dibattimento, che SIMONE fosse presente saltuariamente presso detta abitazione, forse già da anni, a causa sia degli spostamenti di lavoro che della precarietà del rapporto coniugale, in mancanza della volontà (non emergente da atti negoziali né *aliunde*) da parte di SIMONE di donare l'immobile alla moglie.
In definitiva:
- l'immobile è stato acquistato interamente con risorse provenienti da Simone, in buona parte provento di reato;
- l'intestazione a Vites è fittizia in quanto finalizzata unicamente alla fruizione del diritto di prelazione e non motivata da intenti liberali del marito;
- Simone, pur essendo sovente assente per lavoro, manteneva la propria effettiva residenza nell'immobile in questione (cfr. quanto riferito in merito alla fittizietà della residenza londinese, capo 14 di imputazione) e ne manteneva intatto il godimento.
Alla luce di tali considerazioni, si deve concludere che l'immobile di via Guerrazzi n. 2 era solo formalmente intestato a Vites, ma che in realtà apparteneva a Simone. Nei confronti di quest'ultimo, pertanto, deve essere disposta la confisca dell'immobile in questione ai sensi dell'art. 322 ter c.p., in parte come confisca diretta (in quanto frutto dell'investimento di provento di reato: un milione di euro proveniente dall'operazione Hospitality e 200.000 euro provenienti da Brimstone) e parte come confisca per equivalente (parte del prezzo finanziata con i proventi dell'operazione Dardanoni).

[11] Come dalla stessa VITES amesso nel corso del suo esame dibattimentale, ella non aveva mai svolto attività lavorativa, aveva scelto di dedicarsi alla famiglia ed era sempre stata mantenuta dal marito.

Come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, la confisca per equivalente può ricadere su beni anche solo nella disponibilità dell'imputato, per essa dovendosi intendere la relazione effettuale con il bene, connotata dall'esercizio dei poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprietà (Sez. 2, n. 22153 del 22/02/2013, Ucci e altri, Rv. 255950), cosicché i beni, se anche siano formalmente intestati a terzi estranei al reato, devono ritenersi nella disponibilità dell'imputato quando essi, sulla base di elementi specifici e dunque non congetturali, rientrino nella sfera degli interessi economici del reo, ancorché il potere dispositivo su di essi venga esercitato per il tramite di terzi (così Cass., Sez. 3, n. 15210 del 08/03/2012, Costagliola ed altri, Rv. 252378 proprio con riguardo al sequestro finalizzato alla confisca per equivalente di beni immobili formalmente intestati al coniuge formalmente separato dell'indagato, ma acquistati esclusivamente con risorse di quest'ultimo; Cass., Sez. 3, n. 36530 del 12/05/2015 - dep. 10/09/2015, Oksanych, Rv. 26476301).
Si rinvia al paragrafo relativo alle confische per le ulteriori considerazioni in diritto.

§ 5 – I reati di cui ai capi 14 e 15

§ 5.1 Il reato di cui al capo 14

Al capo 14 viene contestato ad Antonio SIMONE il seguente reato:
***"p. e p. dagli articoli 81 cpv. c.p., 4 d.lgs. 74/2000** perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, indicava nelle proprie dichiarazioni fiscali elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, omettendo in particolare di dichiarare i redditi detenuti all'estero come di seguito indicato:*

Periodo d'imposta	***Data presentazione dichiarazione***	***Imposta evasa***	***Elementi di reddito sottratti a tassazione***
2005	*17/10/2006*	*358.930,37*	*834.721,78*
2006	*24/07/2007*	*996.316,98*	*2.317.016,23*
2007	*09/09/2008*	*721.654,30*	*1.678.265,81*
2009	*17/09/2010*	*1.831.386,68*	*4.259.038,80*
2010	*29/09/2011*	*134.207,52*	*312.110,52*

In Olbia, per ciascuna annualità alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi".

Dalla segnalazione redatta in data 6.11.2012 ai fini fiscali dall'Agenzia delle Entrate – Dipartimento Centrale e dai relativi allegati (cfr. faldone 1 della produzione del P.M.) emerge che Antonio SIMONE è iscritto all'A.I.R.E. dal 1998, con Residenza nel Regno Unito, a Londra – Flat 1, Acol Court, Acol Road.
All'estero risulta avere percepito significativi compensi, in relazione alla sua attività di immobiliarista ed alle attività svolte in società unitamente a DACCO'.
L'importo di tali compensi è stato determinato sulla base della documentazione relativa ai conti personali di SIMONE e a quelli delle società a lui riconducibili ed è riassunto, per gli anni di imposta dal 2005 al 2010, nella tabella sopra riportata sotto la voce "*elementi di reddito sottratti a tassazione*". Per una ricostruzione analitica, anno per anno di tali compensi si rinvia alle risultanze

documentali riassunte alla pagg. 92 ss. della richiamata segnalazione dell'Agenzia delle Entrate – Dipartimento Centrale. Tali compensi possono essere riassunti in due categorie:
- compensi fissi mensili, confluiti direttamente sui conti personali del contribuente, corrisposti in franchi svizzeri e in sterline inglesi, riconosciuti in seguito a disposizioni di DACCO' ed erogati attraverso le società estere del gruppo;
- compensi variabili, legati alla realizzazione di operazioni immobiliari o di altri operazioni svolte da SIMONE in società con DACCO' e sulle quali ci si è analiticamente soffermati in precedenza (cfr. paragrafo relativo al ruolo di SIMONE in ordine alla corruzione contestata al capo 2 della rubrica).
Per quanto riguarda i compensi fissi, dalla documentazione bancaria acquisita si è potuto constatare che SIMONE ha percepito gli stessi con cadenza mensile, attraverso società estere secondo il seguente schema:
- i fondi entrati nella D.P. CONSULTANT erano trasferiti al conto rubriche della NORCONSULTING e poi alla branch di Lugano della IUVANS INTERNATIONAL BV; da quest'ultima venivano infine girati ai conti personali di SIMONE;
- le somme erogate in sterline sul conto n. 1572210, aperto presso la sede della HSBC di Londra, risultano analiticamente dettagliate nella documentazione acquisita; al contrario, le erogazioni in franchi sono state individuate solo mediante la corrispondente operazione in uscita dal conto di provenienza. Tuttavia la descrizione dell'operazione, recante la causale "*Stipendi A. SIMONE*" con il mese di competenza rappresenta un elemento inconfutabile dell'avvenuta erogazione.

Ritiene il collegio che, alla luce delle risultanze dibattimentali, possa dirsi pienamente provato che, ai fini fiscali, oltre che civilistici, la residenza effettiva di Antonio SIMONE fosse in Italia e non all'estero (in Inghilterra) e che, dunque, i redditi in contestazione andassero dichiarati in Italia.
Come giustamente osservato dall'Agenzia delle Entrate (cfr. nota 38 a pag. 8 della richiamata segnalazione), uno dei principali criteri individuati sia dalla norma interna che da quella convenzionale come più significativi per dirimere i casi di doppia residenza è rappresentato dalla definizione del luogo in cui il soggetto abbia mantenuto il proprio "centro degli affetti".
Anche di recente, inoltre, la Cassazione ha precisato che, in tema d'imposte sui redditi (ma le stesse affermazioni valgono anche per l'IVA), in base all'art. 2, secondo comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, la residenza fiscale in Italia non può essere esclusa solo con l'iscrizione del cittadino nell'anagrafe dei residenti all'estero (AIRE), qualora il soggetto abbia nel territorio dello Stato il proprio domicilio, inteso come sede principale degli affari ed interessi economici, nonché delle proprie relazioni personali e ciò in quanto va contemperata la volontà individuale con le esigenze di tutela dell'affidamento dei terzi e, di conseguenza, va data prevalenza al luogo in cui la gestione di detti interessi viene esercitata abitualmente, in modo riconoscibile dai terzi. (cfr. Cass. civ., Sez. 5 civ., Sentenza n. 24246 del 18/11/2011, Rv. 620260 - 01).
La residenza di una persona, secondo la previsione dell'art. 43 cod. civ., è determinata dall'abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, che si caratterizza per l'elemento oggettivo della permanenza e per l'elemento soggettivo dell'intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali (cfr. Cass., Sez. 1 civ., Sentenza n. 25726 del 01/12/2011, Rv. 620499 - 01).
Da quanto in precedenza ampiamente argomentato in relazione all'attività svolta da SIMONE in società con DACCO', pare evidente come la principale attività e la fonte principale dei guadagni

di SIMONE riguardasse proprio l'attività di (illecita) intermediazione svolta in ambito sanitario in Italia e come SIMONE proprio dall'Italia gestisse e programmasse gli investimenti che poi effettuava in varie parti del mondo. Lo stesso SIMONE ha spiegato, nel corso della sua attività dibattimentale, come buona parte dei suoi proventi derivassero dagli incarichi ricevuti dalla Provincia Italiana del Fatebenefratelli ovvero da FSM ovvero di investimenti svolti in Italia (cfr. operazioni Camaldoli e Dardanoni; attività svolta da AGENS; operazione Negua e S. Giuseppe; ecc.) con imprenditori della grande distribuzione.

Dall'istruttoria dibattimentale, inoltre, è emerso che la residenza londinese era sostanzialmente fittizia e che il centro effettivo degli interessi economici ed affittivi di SIMONE fosse in Italia.

In tal senso si richiamano le convergenti dichiarazioni di GRENCI e dell'imputata Carla VITES. Trattasi di soggetti particolarmente vicini a SIMONE dal punto di vista professionale (GRENCI era il suo fiduciario svizzero) e dal punto di vista affettivo - familiare (VITES) che hanno reso dichiarazioni convergenti nei loro passaggi essenziali e che non sono certo parsi animati da particolare avversità nei confronti dell'imputato.

Le loro dichiarazioni riscontrano, dunque, ampiamente il dato, pacifico, emerso dal dibattimento: SIMONE aveva la principale sede dei propri interessi economici e familiari in Italia.

Si riportano, qui di seguito, per esteso le dichiarazioni rese da GRENCI e da VITES.

Deposizione GRENCI (udienza del 7.10.2014, pagg. 146 ss.)

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Ma la prima attività se la ricorda? Cosa vi chiese in prima battuta SIMONE?

I.R.C. GRENCI – Probabilmente quello di seguirgli tutte le pratiche legate alla sua residenza fiscale a Londra, quindi tute le formalità connesse...

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Cioè, cosa vi chiese?

I.R.C. GRENCI – In un primo momento gli fornimmo un indirizzo utile all'acquisizione, non so se l'aveva già una residenza, non me lo ricordo, all'acquisizione della residenza inglese; dopodiché, dopo aver fornito questo indirizzo iniziale, il Dottor SIMONE e il Dottor DACCO' trovarono loro indirizzi, loro locatari e da questo punto di vista noi non ci preoccupammo più. Noi ci preoccupammo invece di tutte quelle che erano le formalità connesse alle dichiarazioni dei redditi che il Dottor SIMONE presentava nel Regno Unito.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Lei ricorda come curaste la domiciliazione a... vi chiese di trovare un domicilio a Londra, di domiciliarsi a Londra?

I.R.C. GRENCI – Sì, ci chiese di occuparci della domiciliazione, quindi noi ci rivolgemmo ai nostri corrispondenti di Londra.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Chi sono questi corrispondenti, chi erano?

I.R.C. GRENCI – Credo che in quella occasione fosse Fidinam Londra e quindi ci rivolgemmo a loro per...

P.M. DOTT.SSA PEDIO – E loro cosa vi fornirono?

I.R.C. GRENCI – Ci fornirono sia un indirizzo, diciamo, utile all'ottenimento della residenza e un contratto di lavoro, perché erano i requisiti fondamentali per ottenere la residenza.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – E l'indirizzo e il contratto di lavoro erano veri o erano fittizi?

I.R.C. GRENCI – Erano degli indirizzi evidentemente... non userei fittizi, forniti dal fiduciario in loco finalizzato all'ottenimento.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Ma SIMONE viveva là, ovvero lavorava per la ditta che gli fece il contratto, sì o no?
I.R.C. GRENCI – No, successivamente il Dottor SIMONE però so che aveva preso in affitto insieme al Dottor DACCO' un'abitazione.
P.M. DOTT.SSA PEDIO – Avevano lo stesso indirizzo?
I.R.C. GRENCI – In certo periodo sì.
P.M. DOTT.SSA PEDIO – Quindi lei curò queste pratiche di domiciliazione a Londra. Poi cosa ci può dire ancora dei rapporti con SIMONE, dei rapporti iniziali? Lei era la persona che lo seguiva in Norconsulting, o no?
I.R.C. GRENCI – Probabilmente inizialmente lo seguivo insieme a Maffezzoni ma, le dico, non ho la certezza. Tenga presente che se, come ho dichiarato, il rapporto è iniziato nel '97 – '98 io ero proprio agli inizi e quindi ragione vuole che lo seguissi con un mio responsabile.
P.M. DOTT.SSA PEDIO – E chi lo seguiva, se lo ricorda?
I.R.C. GRENCI – Maffezzoni da un punto di vista di residenza.
P.M. DOTT.SSA PEDIO – Lei si ricorda come si presentò, che attività svolgeva SIMONE, cosa faceva?
I.R.C. GRENCI – Io ricordo che si era presentato con una persona attiva nel settore immobiliare, soprattutto nell'Est Europa, in Romania e mi ricordo a Praga. Però questo è quello che mi ricordo. Non ho mai seguito business in loco del Dottor SIMONE.
P.M. DOTT.SSA PEDIO – Perché voi non seguivate società comunque praghesi, cecoslovacche per conto di SIMONE?
I.R.C. GRENCI – No.

Esame VITES (udienza 16.7.2015)

Pagg. 11 ss.
P.M. PEDIO – Senta, signora, lei e suo marito siete vissuti sempre nella stessa casa? Se sì, da quando e fino a quando?
IMP. VITES – Abbiamo fatto i primi... dunque, dieci anni di matrimonio un pellegrinaggio continuo perché cambiavamo sempre casa, ogni bambino era un trasloco. Dal '91 risiedo in via Guerrazzi, dove mi hanno dato questa casa in affitto, oggetto di tanto contendere. Dopo diciassette anni mi hanno fatto l'offerta di acquisto e tuttora io sono lì seppur non posso né vendere né affittare.
P.M. PEDIO – In che anno è entrata a vivere in questa casa?
IMP. VITES – '91.
P.M. PEDIO – Nel '91. Suo marito viveva con lei all'epoca?
IMP. VITES – Sì sì.
P.M. PEDIO – Fino a quando è vissuto con lei in questa casa?
IMP. VITES – Allora, considero che lui ha vissuto con me fino a due mesi prima dell'arresto, anche se era sempre in giro per il mondo e la residenza, come ben sappiamo, se l'era presa a Londra, pero' - siccome i panni sporchi li portava a me – per me viveva con me.
P.M. PEDIO – Quindi viveva in casa, è vissuto in casa con lei fino a due mesi prima dell'arresto?
IMP. VITES – Sì.

P.M. PEDIO – Siamo nel 2012?
IMP. VITES – Sì. P.M. PEDIO – Mi pare che fosse aprile la data dell'arresto?
IMP. VITES – L'aprile, sì. P.M. PEDIO – Sarà febbraio insomma?
IMP. VITES – Era il 12 aprile del... 12.

Pagg. 15 ss.
P.M. PEDIO – Senta, lei ha accennato prima al fatto che suo marito a un certo punto ha trasferito la residenza all'estero. In che anno, si ricorda?
IMP. VITES – Eh di persona io so che da un certo punto in poi c'era la disponibilità perché a me attraeva molto di andare a fare le vacanze a Londra, poi ho letto e riletto, è stato il '98.
P.M. PEDIO – Nel '98?
IMP. VITES – Sì.
P.M. PEDIO – Suo marito si è trasferito a Londra?
IMP. VITES – A Londra ci stava fisso un tot di giorni perché so che quando si fanno le richieste di residenza all'estero quindi... poi mio marito devo dire che stava un po' dappertutto, cioè gli bastava avere il sedile di un aereo sotto le chiappe ed era contento, quindi l'importante è che non fosse il divano di casa. Quindi per me Londra, Praga... ogni tanto chiamava e mi diceva "Sono ai Caraibi", "Ah pensavo fossi a Praga", "Sono a Londra", "Ah pensavo fossi a Roma". Questo era il tipo di ménage.
P.M. PEDIO – lei aveva riferito che si recava una volta al mese all'incirca.
IMP. VITES – Sicuramente almeno una volta al mese.
P.M. PEDIO – Almeno una volta al mese. Senta, che attività svolgeva suo marito a Londra?
IMP. VITES – Siccome io non l'ho mai pedinato, e mi vanto perché mi fido, non lo so, cioè lui mi ha detto "Mi serve perché ho degli immobili". Allora, mio marito per me ha fatto – quello che ho visto io – il Consigliere regionale, che è stato lo stipendio grazie al quale abbiamo potuto convolare a giuste nozze se no non avevamo i soldi per farlo. Finita la fase Consigliere/Assessore, si getta nell'immobiliare e sceglie Praga, che ci aveva i ricordi di gioventù e tutto quanto. Sceglie da solo, come sempre, e scopro anche che gli avevano fatto un'offerta come dirigente, un buon posto qua a Milano, lo scopre anni dopo, e lui, quarant'anni, gia' tre figli, decide che non avrebbe mai timbrato il cartellino. Quindi rifiuta e si butta ai viaggi, come ho detto, sedile dell'aereo sotto le chiappe e via andare. Praga ho visto degli immobili interi, che qualche volta ci siamo stati, mi ha detto "Vedi, questo l'ho appena comprato, ora lo ristrutturo, insieme a quello, quell'altro", Turks and Caicos idem, "Vedi, qui faremo...", una volta sono stata, "un bel villaggio turistico". Questa per me è la sua professione. Se i contratti si firmavano a Londra, si firmavano a Bruxelles, non lo so, se a Londra aveva l'amante non lo so, mi ha detto "Ho la casa a Londra".
P.M. PEDIO – Suo marito le disse qualche cosa in merito a questa residenza londinese, sulle ragioni per cui l'aveva presa?
IMP. VITES – Sì, mi disse che dal punto... perché io gli ho detto "Ma che cos'è questa cosa?", mi fa "Ci sono delle questioni, per cui per il mio lavoro è molto più comodo avere una residenza a Londra", fine.
P.M. PEDIO – Non ho capito, scusi, mi sono distratta un attimo.
PRESIDENTE – Per il suo lavoro era molto più comodo avere una residenza al (Inc.) (N.d.T. Sovrapporsi Voci).

P.M. PEDIO – Io le contesto che lei, nell'interrogatorio che ha reso al Pubblico Ministero il 13 marzo del 2013, alla pagina 3, aveva riferito: "Ritengo che il trasferimento a Londra sia stato determinato da ragioni di carattere fiscale, come mio marito mi confermò".
IMP. VITES – Probabile, probabile, sì sì.
...
PRESIDENTE – Va bene. Allora, la domanda è sui motivi fiscali del...
IMP. VITES – Possibile.
PRESIDENTE – Possibile.
P.M. PEDIO – Senta, con chi aveva la casa a Londra suo marito? L'aveva affittata da solo...
IMP. VITES – Sì.
P.M. PEDIO – ...o con qualcun altro?
IMP. VITES – Era in coabitazione - diciamo – io non ce l'ho mai visto, con Dacco'.
P.M. PEDIO – Lei si è recata a Londra, ha occupato questa casa in alcune occasioni?
IMP. VITES – Io spesso, ero molto felice che ci fosse, e tutte le volte che potevo scappare a Londra andavo.
P.M. PEDIO – Senta, lei ha detto che suo marito dopo il 1994 non ha più svolto attività politica ma ha svolto altre attività. Lei sa dirci esattamente che cosa facesse?
IMP. VITES – Come ho detto prima, l'immobiliarista.

Alla luce delle richiamate risultanze dibattimentale può dunque dirsi provato che l'imputato ha omesso di dichiarare in Italia, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA, gli importi indicati nel capo 14 di imputazione e che, conseguentemente, come evidenziato dagli uffici fiscali, egli ha evaso le imposte parimenti indicati nel medesimo capo di imputazione.

Occorre, peraltro, verificare se tale omessa dichiarazione di elementi attivi sottratti all'imposizione integri la contestata fattispecie di reato (art. 4 D. Lgs. 2001, n. 74), sotto il profilo della soglie di punibilità. Sul punto, ai fini della normativa applicabile, non si può trascurare che, in materia di reati tributari, il reato di dichiarazione infedele, di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 74 del 2000, come delineato a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 4, comma primo, lett. a), D.Lgs. n. 158 del 2015, si pone in continuità normativa con la fattispecie previgente ed è più favorevole all'imputato, avendo la nuova disciplina innalzato le soglie di punibilità (così Cass., Sez. 3, n. 40317 del 26/04/2016 - dep. 28/09/2016, Merlo, Rv. 26778901).

Applicando, dunque, la norma attualmente vigente al caso di specie, in quanto più favorevole al reo, si rileva che le soglie di punibilità sono state ampiamente superate con riguardo all'anno di imposta 2010 (imposta evasa superiore ad euro centocinquantamila e ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione superiore a tre milioni di euro).

Evidente, inoltre, è stato il fine di SIMONE di evadere le imposte in Italia, anche considerando il regime fiscale più oneroso esistente in Italia rispetto all'Inghilterra.

In ordine all'anno di imposta 2010, invece, non risultano superate le soglie di punibilità introdotte nel 2015: l'imputato, pertanto, deve essere mandato assolto perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Con riguardo agli anni di imposta dal 2005 al 2007, il reato si è consumato al momento della presentazione delle dichiarazioni di imposta in Italia. Rispetto a tale data, anche considerati gli atti che hanno interrotto la prescrizione ed i periodi di sospensione della stessa, è interamente decorso il termine massimo (sette anni e mezzo) di prescrizione del reato. Si impone, pertanto, sentenza di non doversi procedere per essersi il reato estinto per intervenuta prescrizione.

§ 5.2 Il reato di cui al capo 15

Al capo 15 viene contestato a Pierangelo DACCO' il seguente reato:
***"p. e p. dagli articoli 81 cpv. c.p., 4 d.lgs. 74/2000** perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, indicava nelle proprie dichiarazioni fiscali elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, omettendo in particolare di dichiarare i redditi detenuti all'estero, come di seguito indicato:*

Periodo d'imposta	*Data presentazione dichiarazione*	*Imposta evasa*	*Elementi di reddito sottratti a tassazione*
2005	*31/10/2006*	*1.790.116,68*	*4.163.062,04*
2006	*30/09/2007*	*2.898.716,46*	*6.741.201,07*
2007	*30/09/2008*	*6.051.646,79*	*14.114.626,14*
2008	*30/09/2009*	*4.021.161,29*	*9.361.361,32*
2009	*30/09/2010*	*4.218.806,65*	*9.811.178,25*
2010	*30/09/2011*	*2.537.297,19*	*5.900.691,14*

In Sant'Angelo Lodigiano, per ciascuna annualità alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi".

Alla luce delle risultanze dibattimentali, anche per DACCO' valgono le stesse conclusioni cui si è pervenuti con riguardo a SIMONE in merito alla residenza effettiva ai fini fiscali.

Dai controlli eseguiti ai fini fiscali (cfr. avvisi di accertamento notificati dall'Agenzia delle Entrate di Lodi per i periodi di imposta dal 2005 al 2007, all. 2 alla più volte richiamata segnalazione dell'Agenzia delle Entrate – Dipartimento Centrale del 6.11.2012) è emerso che DACCO' risulta iscritto all'A.I.RE. del Comune di Sant'Angelo Lodigiano (LO) dal 30.7.1997, con trasferimento della residenza nel Regno Unito, a Londra – 3 St. Peters Villas.

E', inoltre, emerso che sui suoi conti esteri, anche per effetto dei flussi finanziari descritti nei capitoli che precedono, ha percepito i compensi indicati nel superiore capo di imputazione, come risulta in modo inequivocabile dalla documentazione bancaria acquisita (cfr., in particolare, le risultanze documentali analiticamente riportate alle pagg. 57 ss. della segnalazione dell'Agenzia delle Entrate – Dipartimento Centrale del 6.11.2012).

DACCO', tuttavia, per quanto è emerso pacificamente nel presente dibattimento (cfr. risultanze in merito ai capi 2 e 16), ha svolto, negli anni in contestazione, la sua attività imprenditoriale nel settore sanitario principalmente in Italia, lavorando per importanti gruppi (FSM, HSR,

Fatebenefratelli). Da tali attività ha percepito le cospicue risorse che poi, tramite i fiduciari svizzeri, sono state trasferite all'estero.

A S. Angelo Lodigiano, poi, egli aveva (ed ha) la propria abituale dimora, dove risiedeva con la sua famiglia.

Lo stesso DACCO', infine, ha sostanzialmente ammesso, nel corso delle spontanee dichiarazioni rese all'udienza del 22.3.2016 (cfr. trascrizioni) di avere casa familiare e la sede principale della propria attività imprenditoriale in Italia. E' in Italia, infatti, il centro organizzativo e decisionale della sua attività imprenditoriale svolta anche all'estero ed è a S. Angelo Lodigiano che risiede il centro della sua vita affettiva e familiare.

Si deve, dunque, concludere che, per gli anni in contestazione, il domicilio londinese era fittizio, che l'effettivo domicilio di DACCO', anche ai fini fiscali, era in Italia e che gli importi attivi riportati nel capo 15 di imputazione sono stati omessi nelle dichiarazioni dei redditi da lui presentate in Italia, con conseguente evasione delle imposte indicate nel medesimo capo di imputazione e correttamente calcolate dagli uffici fiscali.

Per il regime fiscale di maggiore favore esistente in Inghilterra, inoltre, evidente appare il dolo di evasione dell'imposta in Italia che ha animato la condotta di DACCO'.

Considerando come applicabile al caso di specie il testo normativo dell'art. 4 D. Lgs. 2000, n. 74, avendo soglie di punibilità più favorevoli al reo, DACCO' deve dunque essere dichiarato responsabile del reato a lui ascritto con riguardo agli anni di imposta dal 2008 al 2010, per i quali tali soglie risultano superate.

Con riguardo, invece, agli anni di imposta dal 2005 al 2007, dalla commissione del reato (data di presentazione delle dichiarazioni fiscali in Italia) è ampiamente decorso il termine massimo di prescrizione del reato, anche considerati gli atti interruttivi ed i periodi di sospensione della prescrizione. Si impone, dunque, per tali annualità sentenza di non doversi procedere per essersi estinti i reati per intervenuta prescrizione.

§ 6. L'operazione HARMANN ed il delitto di riciclaggio contestato ad Antonio SIMONE (capo 17)

Al capo 17 viene contestato ad Antonio SIMONE il *"reato p. e p. dall' artt. 110, 648 bis c.p. perché, in concorso con GRENCI (nei confronti del quale si procede separatamente), fuori dei casi di concorso nel reato di corruzione di cui al capo 16) e di bancarotta per distrazione ai danni della Fondazione San Raffaele, trasferiva denaro provento di tali delitti per un importo di Euro 500.000 e compiva altre operazioni in modo da ostacolarne l'identificazione della provenienza delittuosa facendo transitare tale somma sul conto corrente nr. CZ3727000000000005390001 acceso presso la banca HVB di Praga a lui intestato, per poi ulteriormente trasferirla sul conto sempre a se intestato acceso presso il Credito Artigiano di Milano - somma accreditata dal conto corrente nr. 72770166 acceso presso la Barclays Bank di Londra intestato alla EUROWORLD WIDE di DACCO' e proveniente dal conto corrente nr. 288158 567/00 BIC GIBAATWW IBAN AT652011128815856700 acceso presso la ERSTE BANK di Vienna a nome della società*

HARMANN HOLDING GmbH, che a sua volta aveva incassato la somma dalla Fondazione San Raffaele.
In Milano, nei mesi di agosto e settembre 2007".

Come si è in precedenza riferito, l'operazione HARMANN è operazione negoziale fittizia costruita da DACCO' e CAL per fornire giustificazione formale al trasferimento della somma di Euro 510.000 da HSR alla società riconducibile a Pierangelo DACCO' (cfr. capitolo 1, paragrafo relativo alle vicende corruttive che hanno interessato HSR). In particolare, piena prova circa il carattere fittizio di questa operazione proviene dalle dichiarazioni del teste assistito VALSECCHI, ampiamente riscontrate dagli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza (cfr. dichiarazioni del teste CARILE).
L'operazione è stata approfondita dal Mar. SPELLO[12] nel corso dell'udienza del 15 aprile 2015.
La società HARMANN viene costituita su mandato di Pierangelo DACCO' dal fiduciario Giancarlo GRENCI il 31 maggio 2007: beneficiario economico è DACCO'.
Il giorno successivo alla costituzione, in data 1 giugno 2007, HARMANN sottoscrive un contratto di consulenza con HSR.
Nel contratto si dà atto che le "*le Parti, tramite una serie di incontri, hanno sviluppato un interesse reciproco al fine di instaurare una cooperazione continua il cui scopo è la selezione di partner operanti nel settore della salute ....* "
L'oggetto della consulenza è estremamente generico, ma il contenuto dell'accordo presenta evidenti profili di anomalia.
Il contratto, valido per un anno (rinnovabile) e con scadenza al 31 maggio 2008, prevede il pagamento di una somma di Euro 510.00 (comprensiva di Euro 60.000 di spese) da versarsi in via anticipata e totale entro il mese di agosto dello stesso anno 2007, oltre ad una percentuale che viene così individuata "*un ulteriore importo pari al 4% del valore lordo di qualsiasi affare procacciato e definito dal COMMITTENTE (intendendo con il termine "affare" la sottoscrizione di accordi di compartecipazione aziendale, i progetti per gare d'appalto assegnati ecc.) in conformità con i seguenti criteri:*
a) tale somma sarà dovuta per la sola ragione che il committente ha acquisito l'incarico;
b) il CONSULENTE sarà esonerato dal comprovare i servizi forniti al RAPPRESENTATO".
Già il contenuto del contratto, e in particolare gli obblighi posti a carico di HSR (anticipazione di spese non rendicontate); e del Consulente (nessun obbligo di rendicontazione), l'assoluta genericità dei contenuti della consulenza sono sintomatici del carattere fittizio dell'accordo, stipulato al solo fine di fornire una causale ai trasferimenti di danaro da FSM alla società di Pierangelo DACCO'.
Prima di concludere il contratto con HSR, la HARMANN stipula il giorno stesso della sua costituzione tre contratti di consulenza di analogo contenuto con Pierangelo DACCO', Antonio SIMONE e la società EUROWORLD WIDE secondo il seguente schema

[12] I documenti relativi all'operazione HARMAN commentati dal Mar. SPELLO sono contenuti nei supporti informatici dallo stesso consegnati e dal teste indicati ciascuno con uno specifico numero.

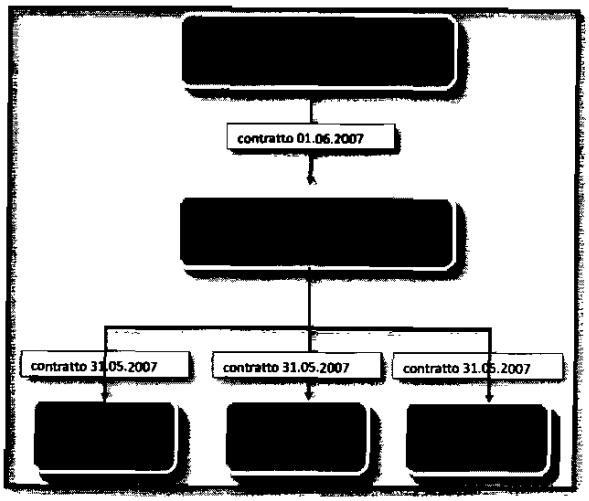

Come spiegato da GRENCI (cfr. trascrizioni), HARMANN avrebbe dovuto avere nei rapporti con HSR la stessa funzione che la M.T.B. aveva avuto nei rapporti con FSM, anche se poi il rapporto non proseguì (probabilmente anche per le resistenze di VALSECCHI manifestate a Mario CAL).
Ma dallo schema negoziale sopra indicato, costruito contemporaneamente alla costituzione della società HARMANN, appare evidente che accanto al fittizio rapporto contrattuale tra HSR e la società HARMANN, erano stati erano stati già ideati e costruiti ulteriori rapporti fittizi negoziali volti al trasferimento delle somme di provenienza delittuosa in modo da ostacolare l'identificazione di tale provenienza.
Anche Antonio SIMONE nel corso del suo esame ha riferito di essere a conoscenza che la società austriaca HARMANN avrebbe svolto nei rapporti con HSR la medesima funzione che la M.T.B. aveva avuto dapprima con l'Ordine dei Fatebenefratelli e poi con FSM.
Il dato non può rimanere privo di rilievo ai fini della prova della consapevolezza che SIMONE aveva circa la provenienza delittuosa delle somme. Dall'istruttoria dibattimentale è, infatti, emerso (cfr. capitolo corruzione FSM) che la M.T.B. era stato uno dei veicoli societari utilizzati da DACCO' e SIMONE per veicolare i pagamenti corruttivi che da FSM pervenivano agli intermediari.

Esame SIMONE – ud. 30 giugno 2015 (pag. 121)

Euro Worldwide è la Casa – chiamiamola - Madre di HARMANN, e qui GRENCI dice: siccome DACCO' ha cominciato una collaborazione con il San Raffaele, per non usare M.T.B., che è la storica della Maugeri, che è tutto, fa HARMANN e Principle(?) Euro Worldwide. Quindi lo stesso sistema per cui c'era M.T.B. e D.P. GRENCI dice "lo faccio per Pierangelo Dacco' in rapporto al San Raffaele, HARMANN e Madre Euro Worldwide".

In conformità alle previsioni negoziali contenute nel contratto stipulato tra HARMANN e HSR, in data 1 luglio 2007 HARMANN emette nei confronti dell'ente ospedaliero fattura per Euro 510.000 ed il 7 agosto 2007 HSR bonifica la somma portata in fattura sul conto corrente austriaco di HARMANN.

Il 13 agosto 2007 HARMANN trasferisce la somma di Euro 500.000 alla società EUROWORLD WIDE (secondo lo schema contrattuale sopra riportato); in data 14 agosto 2007 EUROWORLD WIDE trasferisce la medesima somma di Euro 500.000 sul conto praghese intestato ad Antonio SIMONE dal quale la somma sarà poi ulteriormente trasferita sul conto intestato a SIMONE presso il Credito Artigiano.
I descritti trasferimenti di somme di danaro sono accompagnati dalla fattura che SIMONE emette il 6 agosto 2007 nei confronti di EUROWORLD WIDE per Euro 500.000 e dalla fattura emessa in data 7 agosto 2007 da EUROWORLD WIDE nei confronti di HARMANN (sempre per l'importo di Euro 500.000).
I vari passaggi di danaro sono stati così schematizzati dal Mar. SPELLO:

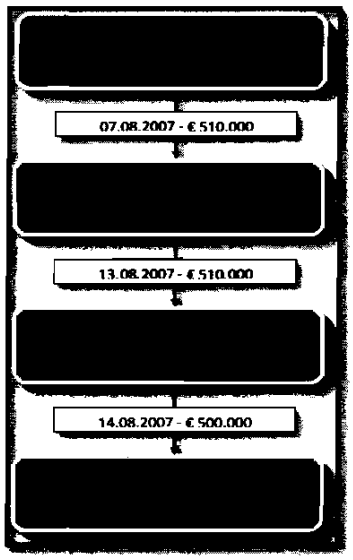

L'unica discrasia rispetto alla costruzione negoziale sopra commentata è che Antonio SIMONE emette la fattura nei confronti di EUROWORLD WIDE e non nei confronti di HARMANN con cui aveva stipulato il contratto, anche se nella fattura emessa vi è il riferimento al contratto stipulato con la società HARMANN (nella fattura si legge infatti *professional fees as agreed consultancy agreement 31 maggio 2007* proprio il contratto stipulato tra HARMANN e SIMONE).

Antonio SIMONE, pur avendo dichiarato che la società HARMANN di DACCO' era destinata a ricevere i pagamenti di HSR, ha sostanzialmente attribuito a GRENCI tutte le altre costruzioni negoziali. In particolare, con riguardo al pagamento ricevuto dalla società HARMANN Antonio SIMONE ha dichiarato

Esame SIMONE (pagg. 121, 122, 123, 124)

IMP. SIMONE – Allora, preferirei dire la verità, prima della mia versione, la verità è che io devo ricevere dei soldi da Dacco', okay? GRENCI questi soldi, come ho fatto vedere prima, non li ha in D.P., e quindi li prende da Euro Worldwide. Euro Worldwide è la Casa – chiamiamola - Madre di HARMANN, e qui GRENCI dice: siccome Dacco' ha cominciato una collaborazione con il San Raffaele, per non usare M.T.B., che è la storica della Maugeri, che è tutto, fa

HARMANN e Principle(?) Euro Worldwide. Quindi lo stesso sistema per cui c'era M.T.B. e D.P. GRENCI dice "lo faccio per Pierangelo Dacco' in rapporto al San Raffaele, HARMANN e Madre Euro Worldwide". Quindi quando Euro Worldwide dà i soldi tutto ciò che fa dopo GRENCI, la fattura, il contratto, è per giustificare perché mi manda i soldi da Euro Worldwide, perché lui non li trova a D.P., me li sposta da Euro Worldwide, dopodiché fa il contratto di Euro Worldwide con HARMANN, il trasferimento, il contratto. Questo è completamente... quando lei dice ha visto la sua fattura io vedo la fattura che GRENCI, quando io sono al mare, produce per spostare i soldi, non è una fattura che scrivo io. Come ho detto questa mattina, GRENCI a posteriori sistema delle cose che lui stesso crea, perché avesse spostato da Euro Worldwide a D.P. i soldi e avesse fatto la fattura da SIMONE a D.P. saremmo qua a discutere di tutto questo? No. Quel giorno i soldi a D.P. non ci sono, GRENCI li deve spostare e li sposta. Quindi tutto ciò che succede, compresa la mia firma, è una copertura a posteriori di una movimentazione che fa GRENCI

OMISSIS

P.M. PEDIO – ... Quindi lei ha detto – se non ho capito male – che tutti questi contratti...

IMP. SIMONE – Non ho detto così.

P.M. PEDIO – ...che questo contratto con la HARMANN fu fatto tra lei e la HARMANN su indicazione di GRENCI, così come le chiese anche di fare la fattura a Euro Worldwide, perché in quel momento c'erano i soldi disponibili solo su Euro Worldwide e lei li doveva prendere. E' questo, ho capito bene?

IMP. SIMONE – Non ho detto proprio così, non ha proprio capito bene, perché io parlato di una inutile pezza a posteriori che GRENCI fa perché ha fatto un movimento non tradizionale, punto, perché il movimento tradizionale è che Antonio SIMONE fattura a D.P., GRENCI in agosto non trova i soldi da D.P., li trova in Euro Worldwide, dopodiché fa un assoluto e inutile contratto fra SIMONE e HARMANN, che non viene usato (Inc.) (N.d.T. Sovrapporsi Voci).

P.M. PEDIO – Che lei sottoscrive?

IMP. SIMONE – Che io firmo perché se GRENCI mi dice "Guarda, ho fatto una cosa in agosto, c'è la fattura e firma", punto. Non è usato, non è niente, io prendo i soldi lì e ribadisco, ribadisco che la questione per cui su HARMANN mi si sono fatte le domande, gli interrogatori, era sul riciclaggio.

P.M. PEDIO – Dottor SIMONE, risulta – dai conti che sono stati esaminati, di Giancarlo GRENCI – che lei ha ricevuto le somme soprattutto dai conti rubrica, in particolare da Genial e Dulces. Come mai in questa occasione invece GRENCI trasferì la somma da Euro Worldwide?

IMP. SIMONE – E' quello che ho detto prima: prima cosa ribadisco che la maggior parte delle fatture sono fatte a D.P., dopodiché ci sono tre o quattro casi dove GRENCI muove i soldi dai conti rubrica senza passare da D.P., e dove c'è questo unico caso, dove GRENCI non passa dal conto rubrica ma lo fa diretto da Euro Worldwide. Ho spiegato benissimo stamattina.

P.M. PEDIO – Lei pero' sa il motivo?

IMP. SIMONE – No.

P.M. PEDIO – Io le ho chiesto se lei sa per quale motivo.

IMP. SIMONE – Io so solo che agli atti risulta che abbiamo pagato GRENCI sei milioni di euro per gestire tutto ciò.

P.M. PEDIO – Appunto, appunto.

SIMONE, in sostanza, ha dichiarato di non sapere perché GRENCI gli faccia pervenire la somma da EUROWORLD WIDE, aggiungendo di avere firmato a posteriori il contratto con HARMANN quale *pezza giustificativa* preparatagli dal fiduciario.
La spiegazione è inattendibile.
Il Mar. SPELLO, nel corso della sua deposizione, ha evidenziato che nel periodo in questione (estate del 2007) i conti di DACCO' avevano ricevuto ingenti pagamenti provenienti da FSM, somme che dalla M.T.B. venivano trasferite sui conti della DP CONSULTING ovvero sui conti rubrica, come da schema riepilogativo sotto riportato:

07/06/2007	Fondazione Maugeri	saldo ft. 523	€ 2.950.000,00
29/10/2007	Fondazione Maugeri		€ 495.000,00
17/01/2008	Fondazione Salvatore Maugeri Clinic		€ 900.000,00
18/03/2008	Fondazione Salvatore Maugeri Clinic	saldo ft. 207/08	€ 475.000,00
13/06/2008	Fondazione Salvatore Maugeri Clinic		€ 860.000,00

Non si comprende, inoltre, perché GRENCI avrebbe dovuto utilizzare i fondi pervenuti sulla società HARMANN anziché operare come di solito faceva attraverso i conti rubrica anche anticipando somme di danaro a DACCO', dovendo peraltro *a posteriori* costruire contratti e fatture fittizi. Tanto più che era frequentissimo, come è emerso dalla deposizione del Mar. SPELLO, che DACCO', per eseguire pagamenti, operasse in scoperto sui conti rubrica.
A questo si aggiunga che, come riferito dal Mar. SPELLO all'udienza del 23 aprile 2015, in prossimità della prima scadenza del contratto tra HARMANN e HSR (prevista per il 31 maggio 2008) venne predisposta una nuova bozza dell'accordo tra le medesime parti datata 25 marzo 2008 (rinvenuta tra la documentazione di GRENCI) con contenuto sostanzialmente analogo al precedente, ma con un compenso più alto previsto in Euro 750.000 annuali oltre alla percentuale del 4% contemplata anche dal contratto del 2007. Insieme al contratto è stata rinvenuta una fattura emessa da HARMANN nei confronti di HSR per l'importo di Euro 250.000 (quale prima rata del complessivo compenso annuale). Il contratto non fu sottoscritto e la stessa fattura reca l'annotazione "*da cancellare*".
Il carattere fittizio del contratto stipulato tra SIMONE ed HARMANN del 2007, per cui intervenne il pagamento di Euro 510.000, emerge, altresì, dalla documentazione che è stata acquisita in indagine in ordine al predetto contratto: come evidenziato dal Mar. SPELLO all'udienza del 15 aprile 2015, infatti, la relazione prodotta da HARMANN nel 2008 in esecuzione del predetto

contratto altro non è che una sintesi/riadattamento di documenti e report già predisposti da funzionari e dirigenti di HSR (v. pagg. 55 – 61 della trascrizione dell'udienza del 14 aprile 2015).

Ritiene il collegio che le richiamate risultanze dibattimentali comprovino, oltre ogni ragionevole dubbio, la pena responsabilità di Antonio SIMONE in ordine al reato a lui ascritto al capo 17.
Come è noto, l'art. 648 *bis* c.p. sanziona la condotto di coloro che, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituiscono o trasferiscono denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compiono in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
La condotta descritta dalla norma incriminatrice richiede, anzitutto, che il denaro, i beni o le utilità oggetto del riciclaggio provengano da delitto non colposo e che l'autore del reato non abbia concorso nel delitto presupposto.
Sotto il primo profilo, va rammentato che, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l'accertamento del reato di riciclaggio non richiede l'individuazione dell'esatta tipologia del delitto presupposto, né la precisa indicazione delle persone offese, essendo sufficiente che venga raggiunta la prova logica della provenienza illecita delle utilità oggetto delle operazioni compiute (Sez. 2, n. 20188 del 04/02/2015, Charanek e altro, Rv. 263521; Sez. 2, n. 546 del 07/01/2011, P.G. in proc. Berruti, Rv. 249444). Tuttavia, nell'affermare la responsabilità per il reato di cui all'art. 648 *bis* cod. pen. non si può prescindere dall'individuare la sussistenza del delitto non colposo presupposto, sebbene esso non sia stato accertato da una sentenza di condanna passata in giudicato; è, infatti, sufficiente che il fatto costitutivo di tale delitto non sia stato giudizialmente escluso, nella sua materialità, in modo definitivo e che il giudice procedente per il riciclaggio ne abbia incidentalmente ritenuto la sussistenza (così Cass., Sez. 2, n. 10746 del 21/11/2014, Bassini, Rv. 263156; Sez. 2, n. 7795 del 19/11/2013, Gualtieri, Rv. 259007. Nello stesso senso, più di recente, cfr. Cass., Sez. 5, n. 527 del 13/09/2016 - dep. 05/01/2017, Dell'Anna, Rv. 26901701).
La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, più volte sottolineato che ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione (ma le stesse argomentazioni valgono, sul punto, anche per il delitto di riciclaggio, stante l'omogeneità strutturale delle condotte) non occorre la prova positiva che il soggetto attivo non sia stato concorrente nel delitto presupposto, essendo sufficiente che non emerga la prova del contrario. Infatti "*l'incipit dell'art. 648 c.p., comma 1 ("Fuori dei casi di concorso nel reato, ...") costituisce una clausola di riserva: in quanto tale, essa - lungi dal delineare un elemento costitutivo del reato di ricettazione - è finalizzata soltanto ad escludere il ricorso al criterio di specialità, applicando in sua vece quello di sussidiarietà e così preventivamente risolvendo, a monte, un concorso apparente di norme. Se, dunque, l'estraneità al delitto presupposto non è elemento costitutivo della ricettazione, ma mera clausola di riserva a fini di preventiva risoluzione di concorso apparente di norme, l'accusa non è onerata della relativa prova. In altre parole, in tema di ricettazione non v'è bisogno della prova positiva che il soggetto attivo non sia stato concorrente nel delitto presupposto, bastando che non emerga la prova del contrario*" (così Cass., Sez. 2, Sentenza n. 23047 del 14/05/2010 - 15/06/2010).

Declinando i richiamati principi di diritto al caso di specie, può dirsi provato tanto che le somme che sono state trasferite a SIMONE provengono da un delitto non colposo, quanto che SIMONE non è concorrente nel reato presupposto.

Sotto il primo profilo, va osservato che dall'istruttoria dibattimentale è emerso che la somma di euro 510.000 versata da HSR alla società HARAMANN (e successivamente da quest'ultima trasferita a EUROWORLD WIDE e quindi a SIMONE) costituisce oggetto di una condotta distrattiva posta in essere da CAL, da DACCO', dai loro intermediari e collaboratori ai danni di HSR. In particolare, CAL e DACCO' hanno ideato l'operazione negoziale in questione per dissimulare la reale finalità del flusso di capitale da HSR a DACCO' (remunerazione versata da HSR a DACCO' per l'intermediazione nel rapporto corruttivo che legava la fondazione al Presidente FORMIGONI). Sul punto si rinvia:
- alle dichiarazioni rese da VALSECCHI (cfr. quanto in precedenza esposto con riguardo alla corruzione posta in essere nell'interesse di HSR);
- ai riscontri acquisiti dalla Guardia di Finanza in ordine a tali dichiarazioni, dai quali è emerso il carattere fittizio del contratto e delle relative fatture (cfr. dichiarazioni sopra richiamate del Mar. SPELLO nonché quanto in precedenza esposto con riguardo alla corruzione posta in essere nell'interesse di HSR);
- alla sentenza passata in giudicato, prodotta ai sensi dell'art. 238 *bis* c.p.p. dall'accusa, la quale ha accertato la responsabilità di DACCO' in relazione alla bancarotta per distrazione posta in essere in danno di HSR, con riguardo, tra l'altro, anche al pagamento della somma di euro 510.000 in favore di HARMANN Holding (cfr. capo E della sentenza di condanna).
Nel caso di specie, il pagamento distrattivo è stato antecedente alla dichiarazione di insolvenza di HSR. Peraltro, già al momento del pagamento era evidente ai vertici della fondazione milanese (e, in particolare, a Mario CAL), la situazione di insolvenza in cui versava la fondazione ed il contributo al dissesto della stessa che poteva essere cagionato da cospicui pagamenti *sine causa*, come quello verificatosi nel caso di specie.
La condotta posta in essere da Mario CAL, con il concorso di DACCO', era dunque certamente idonea ad integrare un'ipotesi di bancarotta fraudolenta prefallimentare[13] e, ancora prima, di appropriazione indebita ai danni di HSR.
Va, sul punto, rammentato che anche di recente la Cassazione (cfr. Cass., Sez. 5, n. 572 del 16/11/2016 - dep. 05/01/2017, P.M. in proc. Spendolini e altro, Rv. 26860001) ha affermato che i delitti di ricettazione e riciclaggio riguardanti il provento del reato di bancarotta fraudolenta sono configurabili anche nell'ipotesi di distrazioni fallimentari compiute prima della dichiarazione di fallimento, in tutti i casi in cui talidistrazioni erano "*ab origine*" qualificabili come appropriazione indebita, ai sensi dell'art. 646 cod. pen. (in tal senso anche Cass., Sez. 2, n. 33725 del 19/04/2016, Dessì, Rv. 267497).
Un giudizio, questo, che si condivide in considerazione del rapporto in cui si trovano il delitto di appropriazione indebita (aggravata ai sensi dell'art. 61 n. 11 cod. pen., in considerazione delle qualità dei soggetti agenti; e quindi anche procedibile d'ufficio) e il delitto di bancarotta patrimoniale in ragione del quale il secondo assorbe il primo (ai sensi dell'art. 84 cod. pen., divenendo l'appropriazione un elemento costitutivo della bancarotta: così Sez. 5, n. 2295 del

[13] Come spiegato dalla giurisprudenza di legittimità, la dichiarazione di fallimento, ponendosi come evento estraneo all'offesa tipica e alla sfera di volizione dell'agente, costituisce una condizione obiettiva di punibilità, che circoscrive l'area di illiceità penale alle sole ipotesi nelle quali, alle condotte del debitore, di per sè offensive degli interessi dei creditori, segua la dichiarazione di fallimento (in motivazione, la Corte ha richiamato la sentenza n. 1085 del 1988 Corte cost. quanto al sottrarsi delle condizioni obiettive di punibilità alla regola della rimproverabilità ex art. 27, comma primo, Cost. - cfr. Cass., Sez. 5, n. 13910 del 08/02/2017 - dep. 22/03/2017, Santoro, Rv. 26938801).

03/07/2015, Marafioti, Rv. 266018) quando la società, a danno della quale l'agente ha realizzato la condotta appropriativa (che diviene distrattiva), venga dichiarata fallita.
La diversa opinione non tiene, infatti, conto di tale progressione criminosa e finisce per affermare l'irrilevanza penale delle indicate condotte di appropriazione indebita solo perché le stesse sono state erroneamente qualificate come condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in contrasto con il potere, ed il dovere, del giudice di attribuire al fatto storico sottoposto al suo giudizio l'esatta qualificazione giuridica.
Del resto la stessa Cassazione ha anche affermato che, ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio, non si richiedono l'esatta individuazione e l'accertamento giudiziale del delitto presupposto, essendo sufficiente che lo stesso risulti, alla stregua degli elementi di fatto acquisiti ed interpretati secondo logica, almeno astrattamente configurabile (Sez. 6, n. 28715 del 15/02/2013, Alvaro, Rv. 257206).

Peraltro, il pagamento distrattivo, per quanto ampiamente argomentato in precedenza, non era altro che una tangente che HSR versava a DACCO' per remunerarlo nell'attività di intermediazione svolta rispetto al corrotto (FORMIGONI): trattavasi, pertanto, del provento del reato di corruzione di cui al capo 16 della rubrica.

Non sono emersi dall'istruttoria dibattimentale elementi per ravvisare il concorso di SIMONE nella bancarotta del San Raffaele ovvero nella corruzione contestata al capo 16: correttamente, pertanto, l'accusa ha escluso il concorso di SIMONE nel reato presupposto.

Alla luce delle risultanze dibattimentale risulta altresì provato che SIMONE ha posto in essere le condotte che costituiscono l'elemento oggettivo del reato di riciclaggio.
Come è noto, il delitto di riciclaggio si consuma con la realizzazione dell'effetto dissimulatorio conseguente alle condotte tipiche previste dall'art. 648 *bis*, primo comma, cod. pen. (sostituzione, trasferimento o altre operazioni volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa di denaro, beni o altre utilità), non essendo invece necessario che il compendio "*ripulito*" sia restituito a chi l'aveva movimentato (così, tra le altre, Cass., Sez. I, n. 32491 del 30/06/2015, conf. comp. in proc. Ghini, Rv. 264497).
A tal fine - ricordano i giudici di legittimità - come non vada sottaciuto il fatto che, il testo dell'art. 648 *bis* cod. pen., quale risulta dall'ampliamento recato al suo contenuto letterale dalla L. 9 agosto 1993 n. 328, faccia riferimento solo al compimento di specifiche operazioni di "*sostituzione*" e "*trasferimento*", nonché a quelle che ostacolino l'identificazione della provenienza delittuosa di denaro, beni ed altre utilità, non essendo invece richiesta la finalizzazione della condotta del reo al rientro del bene "ripulito" nella disponibilità dell'autore del reato presupposto (così Cass., Sez. 1, n. 871 del 09/02/1996, Confl. compet. G.I.P. Tribunale e G.I.P. Pretura Brescia, Rv. 204485).
E' stato al riguardo precisato che, per "sostituzione", deve intendersi la condotta posta in essere sul denaro, bene od utilità di provenienza delittuosa, specificamente diretta alla sua trasformazione parziale o totale ovvero ad ostacolare l'accertamento sull'origine della "*res*", anche senza incidere direttamente, mediante alterazione dei dati esteriori, sulla cosa in quanto tale (Sez. 2, n. 17771 del 11/04/2014, Spataro, Rv. 259581); nel concetto di "*trasferimento*", d'altro canto, devono essere ricomprese tutte le fasi della movimentazione del bene proveniente da delitto (Sez. 2, n. 9558 del 25/02/2004, P.M. in proc. Ferrarese, Rv. 228390).

La Cassazione ha, inoltre, precisato che integra il reato di riciclaggio, ex art. 648 *bis* c.p., il compimento di operazioni volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l'accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità, attraverso un qualsiasi espediente che consista nell'aggirare la libera e normale esecuzione dell'attività posta in essere (Cass. Sez. 2, Sent. n. 1422/2012 Rv. 254050; Sez. 2, Sent. n. 2818/2006 Rv. 232869; Sez. 6, Sent. n. 16980/2007 (dep. 24/04/2008) Rv. 239844). Considerato che il delitto di riciclaggio è a forma libera e potenzialmente a consumazione prolungata, attuabile anche con modalità frammentarie e progressive, i giudici di legittimità hanno altresì statuito che integra di per sè un autonomo atto di riciclaggio qualsiasi prelievo o trasferimento di fondi successivo a precedenti versamenti, ed anche il mero trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario ad un altro diversamente intestato, ed acceso presso un differente istituto di credito (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 546/2011 Rv. 249446), e ciò pur in presenza di una completa tracciabilità dei flussi finanziari, atteso che, stante la natura fungibile del bene, per il solo fatto dell'avvenuto deposito, il denaro viene automaticamente sostituito, essendo l'istituto di credito obbligato a restituire al depositante il *mero tantundem* (cfr. Cass. Sez. 2, Sent. n. 47375/2009 Rv. 246434; Sez. 2, Sent. n. 13155/1986 Rv. 174380). Infatti, in tale fattispecie delittuosa non è necessario che sia efficacemente impedita la tracciabilità del percorso dei beni, essendo sufficiente che essa sia anche solo ostacolata (Cass. Sez. 2, Sent. n. 1422/2012, dep. 2013, Rv. 254050; Sez. 2, Sent. n. 3397/2012, dep. 2013, Rv. 254314).
Nel caso di specie, SIMONE, per sua stessa ammissione, ha stipulato contratti fittizi con HARMANN ed ha emesso una fattura fittizia che giustificasse il passaggio del denaro di provenienza illecita nella sua disponibilità.
La stretta connessione, sotto il profilo cronologico e funzionale, tra i falsi contratti e le false fatture che hanno consentito il passaggio del denaro di provenienza illecita da HSR ad HARMANN e da quest'ultima ad EUROWOLDWIDE e poi a SIMONE dimostrano come si sia in presenza di una operazione negoziale appositamente concepita per dare una apparente giustificazione formale ai passaggi di denaro, sì da conferire una parvenza di liceità all'intera operazione: evidente, dunque, è l'effetto dissimulatorio dell'intera operazione negoziale cui SIMONE ha consapevolmente contribuito, stipulando contratti fittizi, emettendo false fatture e mettendo a disposizione i suoi conti correnti per il trasferimento del denaro di provenienza illecita.

Rimane da verificare se si sia integrato, nel caso di specie, il dolo del contestato reato.
Come è noto, l'elemento soggettivo del reato di riciclaggio è costituito dal dolo generico di trasformazione della cosa per impedirne l'identificazione (cfr. Cass., Sez. 2, n. 50950 del 13/11/2013 - dep. 17/12/2013, Vinciguerra, Rv. 25798201). La Cassazione ha, altresì, precisato che il dolo può configurarsi anche nella forma del dolo eventuale allorquando l'agente si rappresenta la concreta possibilità, accettandone il rischio, della provenienza delittuosa del denaro ricevuto ed investito (cfr. Cass., Sez. 2, n. 8330 del 26/11/2013 - dep. 21/02/2014, Antonicelli e altri, Rv. 25901001).
Nel corso del suo esame dibattimentale, come in precedenza evidenziato, SIMONE ha riferito che il pagamento di 500.000 euro effettuato in suo favore in data 14.8.2007 da EUROWORLD WIDE costituirebbe parte dei compensi a lui versati da DACCO' in relazione all'attività svolta da SIMONE in Sicilia per conto di FSM. Tale spiegazione è risultata totalmente inattendibile alla

luce delle risultanze dibattimentali: sul punto si rinvia a quanto ampiamente argomentato sulla posizione di SIMONE in relazione alla condotta di corruzione contestata al capo 2 della rubrica.
Del pari, per quanto in precedenza esposto, le risultanze dibattimentali smentiscono quanto affermato da SIMONE in merito alle cause che avrebbero indotto GRENCI ad utilizzare il canale di EUROWORLD WIDE per eseguire il pagamento in suo favore.
La spiegazione più logica e plausibile del flusso di denaro in favore di SIMONE appare, allora, quella fornita da GRENCI: si trattava di soldi che erano stati versati da DACCO' a SIMONE per fare fronte ad una esigenza estemporanea di quest'ultimo (cfr. pag. 44 delle trascrizioni del 7.10.2014: "*Sì, ricordo che alla fine questi soldi vennero bonificati al Dottor SIMONE, ma per quello che ricordo io erano legati ad una... questo bonifico era legato ad un'esigenza estemporanea in quel momento del Dottor SIMONE che venne assecondata dal Dottor DACCO'...*"). Il dato, peraltro, trova conferma nella circostanza che, come emerso dalle indagine svolte dalla Guardia di Finanza sui flussi di capitali, SIMONE, dopo avere ricevuto il capitale da EUROWORLD WIDE sul suo conto di Praga, manda 480.000 euro dal medesimo conto di Praga al suo conto del Credito Artigiano in data 22.8.2007 e 11.9.2007 a copertura del mutuo per la ristrutturazione dell'immobile in Sardegna (udienza 29.5.2014, pag. 154 trascrizioni).
Le modalità e circostanze attraverso le quali SIMONE ha percepito il denaro in contestazione appaiono sintomatiche, ad avviso del collegio, di un atteggiamento, quantomeno, di dolo eventuale.
Egli, infatti:
- ha percepito una somma di denaro davvero ingente dal socio DACCO' in assenza di una plausibile giustificazione economica;
- ha consapevolmente stipulato con HARMANN un contratto fittizio in data 31.5.2007. Lo stesso giorno DACCO' ed EUROWORLD WIDE hanno stipulato analoghi contratti fittizi con HARMANN. Il giorno successivo HARMNN ha, a sua volta stipulato un contratto fittizio di consulenza con HSR;
- il flusso di capitale da HSR ad HARMANN si è verificato in data 7.8.2007. Pochi giorni dopo, in data 13.8.2007 il capitale viene trasferito da HARMANN ad EUROWOLD WIDE e, il giorno successivo, da quest'ultima a SIMONE, il quale riceve il denaro sul suo conto corrente di Praga. Risulta, poi, che SIMONE, dal conto di Praga, trasferisce il denaro in questione al suo conto del Credito Artigiano, in Italia, in data 22.8.2007 e 11.9.2007 a copertura di un mutuo per la ristrutturazione di immobile in Sardegna;
- tra SIMONE ed EUROWOLD WIDE non esisteva alcun tipo di rapporto che giustificasse il trasferimento di denaro e SIMONE emette, consapevolmente, una fattura fittizia nei confronti della predetta società per giustificare il passaggio di denaro;
- lo stesso SIMONE, nel corso del suo esame dibattimentale, ha ammesso di essere al corrente che si era in presenza di una complessa operazione negoziale fittizia, architetta dal fiduciario GRENCI, per giustificare il passaggio di denaro in suo favore (cfr. pag. 121 s. delle trascrizioni del 30.6.2015: "*... quando EUROWORLD WIDE dà i soldi tutto ciò che fa GRENCI dopo, la fattura, il contratto, è per giustificare perché mi manda i soldi da EUROWORLD WIDE, perché lui non li trova in D.P., me li sposta da EUROWORLD WIDE, dopodiché fa il contratto di EUROWORLD WIDE con HARMANN, il trasferimento, il contratto*").
Come evidenziato in precedenza, SIMONE ha, altresì, spiegato in dibattimento di essere al corrente che DACCO' curava gli interessi di HSR quantomeno dal 2006 (cfr. pagg. 31 ss. delle

trascrizioni del 24.6.2015) e che HARMANN svolgeva per DACCO' in relazione alla collaborazione di quest'ultimo con HSR, la stessa funzione che M.T.B. svolgeva per DACCO' e SIMONE in relazione alla collaborazione svolta con FSM (cfr. pag. 121 delle trascrizioni del 30.6.2015).

Dall'istruttoria dibattimentale è emerso (cfr. retro) che M.T.B. era un veicolo societario utilizzato per veicolare le tangenti da FSM al circuito DACCO' – SIMONE.

Del tutto evidente è l'analogia dell'attività illecita da DACCO' nell'interesse di HSR rispetto all'attività svolta nell'interesse di M.T.B. Il dato non poteva certo sfuggire a SIMONE, il quale ben era a conoscenza del ruolo di DACCO' quale collettore di tangenti per FORMIGONI (come ricordato in precedenza, era stato egli stesso ad indirizzare PASSERINO a DACCO'), della totale assenza di competenza tecnica in materia sanitaria di DACCO', delle esigenze che accomunavano FSM ed HSR in relazione al nuovo sistema regionale di finanziamento delle spesa sanitaria (cfr. pag. 34 delle trascrizioni del 24.6.2015: "*Ho specificato: fino al 2006 non frequentava nè CAL nè il San Raffaele, dopo il 2006, ma direi dal 2007, se DACCO' fosse andato qualche volta a quel punto frequentava il Dottor CAL e sicuramente DACCO' aveva una conoscenza rispetto alla fisionomia del San Raffaele perché era identica la fisionomia della Maugeri, era identica la fisionomia del Fatebenefratelli. Quindi sicuramente era a conoscenza delle problematiche similari, che in campo amministrativo e politico si stavano discutendo, certo*"). Lo stesso SIMONE, peraltro, ha sostanzialmente escluso che, all'epoca dei fatti, DACCO' potesse svolgere una mera attività di rappresentanza degli interessi di HSR in Regione, atteso che, all'epoca, HSR già vantava importanti referenti e agganci politici a livello regionale e nazionale (cfr. pag. 33 delle trascrizioni del 24.6.2015: "*Non credo, non credo, non credo affatto che il San Raffaele ... Il San Raffaele in quegli anni, Dottoressa, dal 2009 al 2011, aveva nominato il Ministro della Sanità, che era un dipendente del San Raffaele, il Dottor Fazio. Quindi il San Raffaele, il Ministro della Sanità era un dipendente del San Raffaele. Che il San Raffaele avesse bisogno di tanti rappresentanti presso tanti organismi, c'era un capitolo di bilancio apposta nel bilancio dello Stato, riguardante il San Raffaele. Di sicuro aveva tante problematiche e rapporti con la Regione Lombardia*").

La conclusione appare dunque obbligata: per la conoscenza che SIMONE aveva circa l'attività svolta da DACCO' quale intermediario di FORMIGONI nei rapporti corruttivi con enti che operavano nel settore sanitario, egli non poteva non rappresentarsi l'eventualità che DACCO' svolgesse per HSR una attività di natura illecita analoga a quella svolta nell'interesse di FSM.

In definitiva si può dunque affermare che per le modalità assolutamente anomale e sospette attraverso le quali l'ingente somma di denaro è stata veicolata da HSR a società (HARMANN ed EUROWORLD WIDE) riconducibili a DACCO' e da queste ultime a SIMONE nonché per la conoscenza che SIMONE aveva circa l'attività che DACCO' svolgeva o poteva svolgere nei confronti di HSR, egli deve essersi rappresentato, nel caso di specie, la concreta possibilità, accettandone il rischio, della provenienza delittuosa del denaro ricevuto.

Nè si può trascurare il fine di lucro perseguito da SIMONE con l'operazione in questione. Come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, l'elemento essenziale ai fini della qualificazione giuridica del fatto nel reato di cui all'art. 648-bis cod. pen. è la idoneità della condotta ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del bene, in presenza della quale, il concreto intento di lucro, può valere a rafforzare, ma non ad escludere, il dolo generico

del riciclaggio (così Cass., Sez. 2, n. 10746 del 21/11/2014 - dep. 13/03/2015, Bassini, Rv. 26315501).
Va dunque dichiarata la penale responsabilità di SIMONE in ordine al delitto di riciclaggio a lui contestato al capo 17 della rubrica.

§ 7. Le appropriazioni indebite contestate a PASSERINO (capi 19 e 20)

§ 7.1 Le appropriazioni indebite contestate al capo 19

Al capo 19 vengono contestate a Costantino PASSERINO condotte di appropriazione indebita che si innestano sui flussi di capitale che da FSM passano attraverso il circuito SIB LAB.
Dato pacificamente acquisito all'esito del dibattimento (sul punto non muove contestazioni neppure PASSERINO nel corso del suo esame dibattimentale) è che le somme di cui al capo di imputazione sono, in effetti, pervenute su conti correnti nella disponibilità dell'imputato.
Si è già accennato, trattando dei pagamenti eseguiti da M.T.A., alle sistematiche distrazioni di somme di FSM in favore di PASSERINO e MAUGERI.
PASSERINO e MAUGERI, come dagli stessi ammesso in dibattimento ed in incidente probatorio, hanno trasferito sui proprio conti correnti personali una parte dei *fondi neri* costituiti all'estero per l'esecuzione dei pagamenti corruttivi.
Dall'analisi dei conti HYDRA, ROSTAND e TASCHINO il cui unico beneficiario era Costantino PASSERINO[14], nonché dall'analisi dei conti delle società AKAI, RAMSETE, XIN MAO (acquisiti per rogatoria) e STELE 11[15], il cui beneficiario economico era ancora PASSERINO, sono emersi i seguenti trasferimenti e prelevamenti in contanti effettuati da PASSERINO tra il 4 febbraio 2009 e il 30 marzo 2012 (soltanto il primo trasferimento da GENIAL risale all'8 marzo 2006)

DATA	IMPORTO	DESCRIZIONE	PROVENIENZA	DESTIN.	BENEFICIARIO ECONOMICO
08/03/2006	220.000,00	BONIFICO	GENIAL INVESTMENTS	HYDRA	PASSERINO COSTANTINO
23/10/2009	300.000,00	BONIFICO	RAMSETE LLC	ROSTAND	PASSERINO COSTANTINO
04/02/2009	300.000,00	BONIFICO	RAMSETE LLC	TASCHINO	PASSERINO COSTANTINO
06/03/2009	300.000,00	BONIFICO	RAMSETE LLC	TASCHINO	PASSERINO COSTANTINO
26/06/2009	200.000,00	BONIFICO	RAMSETE LLC	TASCHINO	PASSERINO COSTANTINO
01/07/2009	200.000,00	BONIFICO	RAMSETE LLC	TASCHINO	PASSERINO COSTANTINO
14/06/2011	25000,00	PRELEVAMENTO	AKAI		PASSERINO COSTANTINO
12/07/2011	8900,00	PRELEVAMENTO	AKAI		PASSERINO COSTANTINO
18/08/2011	9240,00	PRELEVAMENTO	AKAI		PASSERINO COSTANTINO
30/03/2012	180.000,00	BONIFICO	XINMAO	STELE 11	PASSERINO COSTANTINO
11/01/2012	250.000,00	BONIFICO	XINMAO	STELE 11	PASSERINO COSTANTINO
27/12/2011	250.000,00	BONIFICO	XINMAO	STELE 11	PASSERINO COSTANTINO
14/12/2011	100.000,00	BONIFICO	XINMAO	STELE 11	PASSERINO COSTANTINO
25/11/2011	810,549.37	BONIFICO	AKAI	STELE 11	PASSERINO COSTANTINO
02/02/2009	10.000,00	PRELEVAMENTO	RAMSETE LLC		PASSERINO COSTANTINO
06/02/2009	6.000,00	PRELEVAMENTO	RAMSETE LLC		PASSERINO COSTANTINO
11/02/2009	4.500,00	PRELEVAMENTO	RAMSETE LLC		PASSERINO COSTANTINO

[14] Sulla riconducibilità dei conti HYDRA, ROSTAND e TASCHINO a PASSERINO è stata prodotta dal P.M. ampia documentazione all'udienza del 13 maggio 2015. Peraltro lo stesso PASSERINO ha ammesso che si trattava di conti nella sua disponibilità. Ad esempio ha riferito che HYDRA era una società estera a lui riferibile (v. pag. 18 trascr. ud. 13 maggio 2015).
[15] Società come detto costituite per il funzionamento del sistema SIB LAB.

20/02/2009	10.000,00	PRELEVAMENTO	RAMSETE LLC		PASSERINO COSTANTINO
03/03/2009	8.800,00	PRELEVAMENTO	RAMSETE LLC		PASSERINO COSTANTINO
17/03/2009	9.450,00	PRELEVAMENTO	RAMSETE LLC		PASSERINO COSTANTINO
31/03/2009	23.000,00	PRELEVAMENTO	RAMSETE LLC		PASSERINO COSTANTINO
29/04/2009	8.000,00	PRELEVAMENTO	RAMSETE LLC		PASSERINO COSTANTINO
26/05/2009	9.000,00	PRELEVAMENTO	RAMSETE LLC		PASSERINO COSTANTINO
16/06/2009	9.390,00	PRELEVAMENTO	RAMSETE LLC		PASSERINO COSTANTINO
18/06/2009	13.500,00	PRELEVAMENTO	RAMSETE LLC		PASSERINO COSTANTINO
22/06/2009	22.000,00	PRELEVAMENTO	RAMSETE LLC		PASSERINO COSTANTINO
01/07/2009	5.000,00	PRELEVAMENTO	RAMSETE LLC		PASSERINO COSTANTINO
21/07/2009	6.200,00	PRELEVAMENTO	RAMSETE LLC		PASSERINO COSTANTINO
24/07/2009	2.000,00	PRELEVAMENTO	RAMSETE LLC		PASSERINO COSTANTINO
29/07/2009	2.890,00	PRELEVAMENTO	RAMSETE LLC		PASSERINO COSTANTINO
31/08/2009	5.000,00	PRELEVAMENTO	RAMSETE LLC		PASSERINO COSTANTINO
10/09/2009	10.000,00	PRELEVAMENTO	RAMSETE LLC		PASSERINO COSTANTINO
11/09/2009	3.660,00	PRELEVAMENTO	RAMSETE LLC		PASSERINO COSTANTINO
05/10/2009	8.050,00	PRELEVAMENTO	RAMSETE LLC		PASSERINO COSTANTINO
19/10/2009	10.030,00	PRELEVAMENTO	RAMSETE LLC		PASSERINO COSTANTINO
05/11/2009	8.260,00	PRELEVAMENTO	RAMSETE LLC		PASSERINO COSTANTINO
20/11/2009	15.070,00	PRELEVAMENTO	RAMSETE LLC		PASSERINO COSTANTINO
16/12/2009	9.410,00	PRELEVAMENTO	RAMSETE LLC		PASSERINO COSTANTINO
21/01/2010	9.400,00	PRELEVAMENTO	RAMSETE LLC		PASSERINO COSTANTINO
28/01/2010	19.640,00	PRELEVAMENTO	RAMSETE LLC		PASSERINO COSTANTINO
17/02/2010	5.000,00	PRELEVAMENTO	RAMSETE LLC		PASSERINO COSTANTINO
01/03/2010	6.450,00	PRELEVAMENTO	RAMSETE LLC		PASSERINO COSTANTINO
03/03/2010	5.500,00	PRELEVAMENTO	RAMSETE LLC		PASSERINO COSTANTINO
10/03/2010	20.000,00	PRELEVAMENTO	RAMSETE LLC		PASSERINO COSTANTINO
24/03/2010	10.300,00	PRELEVAMENTO	RAMSETE LLC		PASSERINO COSTANTINO
08/04/2010	5.000,00	PRELEVAMENTO	RAMSETE LLC		PASSERINO COSTANTINO
30/04/2010	8.070,00	PRELEVAMENTO	RAMSETE LLC		PASSERINO COSTANTINO
01/06/2010	13.500,00	PRELEVAMENTO	RAMSETE LLC		PASSERINO COSTANTINO
11/06/2010	14.500,00	PRELEVAMENTO	RAMSETE LLC		PASSERINO COSTANTINO
27/07/2010	28.900,00	PRELEVAMENTO	RAMSETE LLC		PASSERINO COSTANTINO
29/07/2010	5.810,00	PRELEVAMENTO	RAMSETE LLC		PASSERINO COSTANTINO
03/09/2010	8.850,00	PRELEVAMENTO	RAMSETE LLC		PASSERINO COSTANTINO
21/09/2010	10.500,00	PRELEVAMENTO	RAMSETE LLC		PASSERINO COSTANTINO
06/10/2010	7.050,00	PRELEVAMENTO	RAMSETE LLC		PASSERINO COSTANTINO
27/10/2010	5.500,00	PRELEVAMENTO	RAMSETE LLC		PASSERINO COSTANTINO
03/11/2010	3.290,00	PRELEVAMENTO	RAMSETE LLC		PASSERINO COSTANTINO
16/11/2010	5.300,00	PRELEVAMENTO	RAMSETE LLC		PASSERINO COSTANTINO
01/12/2010	6.290,00	PRELEVAMENTO	RAMSETE LLC		PASSERINO COSTANTINO
15/12/2010	168.000,00	PRELEVAMENTO	RAMSETE LLC		PASSERINO COSTANTINO
11/01/2011	15.000,00	PRELEVAMENTO	RAMSETE LLC		PASSERINO COSTANTINO
31/01/2011	15.500,00	PRELEVAMENTO	RAMSETE LLC		PASSERINO COSTANTINO
23/02/2011	5.500,00	PRELEVAMENTO	RAMSETE LLC		PASSERINO COSTANTINO
14/03/2011	10.000,00	PRELEVAMENTO	RAMSETE LLC		PASSERINO COSTANTINO
30/03/2011	5.500,00	PRELEVAMENTO	RAMSETE LLC		PASSERINO COSTANTINO
07/04/2011	3.000,00	PRELEVAMENTO	RAMSETE LLC		PASSERINO COSTANTINO
20/04/2011	5.800,00	PRELEVAMENTO	RAMSETE LLC		PASSERINO COSTANTINO
04/05/2011	8.600,00	PRELEVAMENTO	RAMSETE LLC		PASSERINO COSTANTINO
11/05/2011	136.000,00	PRELEVAMENTO	RAMSETE LLC		PASSERINO COSTANTINO
totale	**3.134.100**				

Si tratta della somma indicata nel capo di imputazione n. 19[16].

[16] In realtà la somma complessiva è più alta ed è pari a Euro 3.960.000 circa poiché il bonifico eseguito da AKAI a STELE 11 in data 25 novembre 2011 è di Euro 810.549 mentre nel prospetto di calcolo è stato indicato in Euro

Dall'esame del conto Taschino intestato a Costantino PASSERINO è emerso che, quantomeno a partire dal 2002, l'imputato ha effettuato bonifici in favore del conto NADINE ROTZER il cui beneficiario è Umberto MAUGERI.

Esame PASSERINO – ud. 13 maggio 2015 (pag. 35)

P.M. PEDIO – E' l'uscita che vediamo dal conto TASCHINO, nello schema di cui all'allegato due, verso Nadine Rotzer.

IMP. PASSERINO – Sì.

OMISSIS

P.M. PEDIO – Quello è il conto corrente ...

IMP. PASSERINO – Che è la B.S.I.

P.M. PEDIO - ... della B.S.I. di MAUGERI a Cran?

IMP. PASSERINO – Sì

Questo è il prospetto riassuntivo dei bonifici eseguiti dal conto TASCHINO al conto NADINE ROTZER

DATA	RIF. OPERAZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	CONTO	BANCA
22/01/2002	NADINE ROTZER	120.000,00	BONIFICO	268-909420-79J	UBS SIERRE/SIDERS
12/02/2002	NADINE ROTZER	60.000,00	BONIFICO	268-909420-79J	UBS SIERRE/SIDERS
04/04/2002	NADINE ROTZER	30.000,00	BONIFICO	268-909420-79J	UBS SIERRE/SIDERS
15/05/2003	NADINE ROTZER	56.000,00	BONIFICO	268-909420-79J	UBS SIERRE/SIDERS
16/07/2003	NADINE ROTZER	30.000,00	BONIFICO	268-909420-79J	UBS SIERRE/SIDERS
14/10/2003	NADINE ROTZER	50.000,00	BONIFICO	268-909420-79J	UBS SIERRE/SIDERS
01/03/2004	NADINE ROTZER	50.000,00	BONIFICO	268-909420-79J	UBS SIERRE/SIDERS
09/06/2004	NADINE ROTZER	78.000,00	BONIFICO	268-909420-79J	UBS SIERRE/SIDERS
14/10/2004	NADINE ROTZER	60.000,00	BONIFICO	268-909420-79J	UBS SIERRE/SIDERS
19/01/2005	NADINE ROTZER	60.000,00	BONIFICO	268-909420-79J	UBS SIERRE/SIDERS
08/03/2005	NADINE ROTZER	60.000,00	BONIFICO	268-909420-79J	UBS SIERRE/SIDERS
17/05/2005	NADINE ROTZER	60.000,00	BONIFICO	268-909420-79J	UBS SIERRE/SIDERS
01/06/2007	NADINE ROTZER	100.787,00	BONIFICO	268-909420-79J	UBS SIERRE/SIDERS
05/02/2008	NADINE ROTZER	50.000,00	BONIFICO	268-909420-79J	UBS SIERRE/SIDERS
07/03/2008	NADINE ROTZER	50.000,00	BONIFICO	268-909420-79J	UBS SIERRE/SIDERS
25/03/2008	NADINE ROTZER	38.000,00	BONIFICO	268-909420-79J	UBS SIERRE/SIDERS
05/06/2008	NADINE ROTZER	115.150,00	BONIFICO	268-909420-79J	UBS SIERRE/SIDERS
	SUB-TOTALE	**1.067.937,00**			

810,549. Come si può notare dal prospetto si tratta di operazioni che si inseriscono nel circuito SIB LAB ad eccezione del primo trasferimento dal conto rubrica GENIAL ad HYDRA dell'8 marzo 2006.

09/02/2009	NADINE ROTZER	50.000,00	BONIFICO	268-909420-79J	UBS SIERRE/SIDERS
27/02/2009	NADINE ROTZER	37.000,00	BONIFICO	268-909420-79J	UBS SIERRE/SIDERS
06/05/2009	NADINE ROTZER	270.000,00	BONIFICO	268-909420-79J	UBS SIERRE/SIDERS
25/01/2010	NADINE ROTZER	100.000,00	BONIFICO	268-909420-79J	UBS SIERRE/SIDERS
05/05/2010	NADINE ROTZER	298.500,00	BONIFICO	268-909420-79J	UBS SIERRE/SIDERS
29/04/2011	NADINE ROTZER	161.000,00	BONIFICO	268-909420-79J	UBS SIERRE/SIDERS
19/05/2011	NADINE ROTZER	290.000,00	BONIFICO	268-909420-79J	UBS SIERRE/SIDERS
15/06/2011	NADINE ROTZER	20.000,00	BONIFICO	268-909420-79J	UBS SIERRE/SIDERS
27/07/2011	NADINE ROTZER	20.000,00	BONIFICO	268-909420-79J	UBS SIERRE/SIDERS
05/08/2011	NADINE ROTZER	20.000,00	BONIFICO	268-909420-79J	UBS SIERRE/SIDERS
06/09/2011	NADINE ROTZER	20.000,00	BONIFICO	268-909420-79J	UBS SIERRE/SIDERS
04/11/2011	NADINE ROTZER	20.000,00	BONIFICO	268-909420-79J	UBS SIERRE/SIDERS
14/12/2011	NADINE ROTZER	20.000,00	BONIFICO	268-909420-79J	UBS SIERRE/SIDERS
	SUB-TOTALE	**1.326.500,00**			
	TOTALE GENERALE	**2.394.437,00**			

Con riferimento a questi trasferimenti di danaro appare evidente che a far data dal 9 febbraio 2009 le provviste sono quelle generate dai fondi neri costituiti con il sistema SIB LAB.

Umberto MAUGERI, in sede di incidente probatorio, ha confermato i trasferimenti di danaro in suo favore pur affermando che si trattava di un *tesoretto* che aveva concordato con PASSERINO di mettere da parte per far fronte ad esigenze improvvise (tra cui pagamenti illeciti) (v. pagg. 66 – 68 trascrizioni ud. 7 febbraio 2014).
In merito a queste somme PASSERINO ha fornito spiegazioni molto confuse.
In particolare sul milione di Euro che viene trasferito con quattro bonifici dal conto di RAMSETE al conto TASCHINO tra il 4 febbraio 2009 e il 1 luglio 2009 l'imputato ha reso le seguenti dichiarazioni

Esame PASSERINO – ud. 13 maggio 2015 (pagg. 41, 42, 43, 44)

P.M. PEDIO – No. Senta, arrivano ancora soldi sul Conto Taschino dalla societa' Ramsete, un milione di euro. Lei si ricorda perché le arrivano questi soldi?

IMP. PASSERINO – Credo che fossero... che fossero... la movimentazione di Ramsete la curava Fenyo, non ho...

P.M. PEDIO – A che cosa servivano questi soldi? Ramsete è una societa' riferibile a lei?

IMP. PASSERINO – Ramsete è una societa' riferibile a me ma sia Ramsete che Akai erano gestite da Fenyo.

P.M. PEDIO – Dottor PASSERINO, il fatto che la gestione di queste societa' e di questi conti esteri sia seguita dai fiduciari non ha niente a che fare sui motivi per cui poi vengono trasferiti gli importi, questo lo decide il beneficiario economico dei conti, il fiduciario esegue degli ordini.

IMP. PASSERINO – Eh ma loro mi dicevano...

P.M. PEDIO – Quindi gli ordini chi glieli dava, glieli dava lei?

IMP. PASSERINO – Certo.

OMISSIS

IMP. PASSERINO – Perché credo che queste erano delle attività che Ramsete e Akai avranno svolto per conto...

P.M. PEDIO – Per conto suo? Cioè lei ha fatto delle attività per Ramsete e Akai?

IMP. PASSERINO – No.

P.M. PEDIO – E perché prende un milione di euro? Lei è un uomo fortunato.

IMP. PASSERINO – Sul Conto Taschino?

P.M. PEDIO – Riceve milioni di euro senza svolgere attività.

IMP. PASSERINO – Beh ma il Conto Taschino...

OMISSIS

IMP. PASSERINO – Il Conto Taschino è un conto di tipo finanziario, nel senso che le attività venivano svolte dalle societa', poi sul Conto Taschino potevano provenire soldi che venivano dalle... Solo dal numero che lei vede ognuna di queste aveva "enne" attività nel corso di un anno. Queste hanno viaggiato per quindici anni.

P.M. PEDIO – Io voglio sapere perché lei prende un milione di euro da Ramsete.

IMP. PASSERINO – Perché Ramsete mi gira un milione di euro?

P.M. PEDIO – Sì.

IMP. PASSERINO – Non lo so.

P.M. PEDIO – Non lo sa?

IMP. PASSERINO – Così d'emblée non lo so.

Esame PASSERINO – ud. 13 maggio 2015 (pagg. 62, 63)

P.M. PEDIO – Senta, ma da questi conti poi vengono trasferiti dei soldi a dei conti riferibili a lei. Abbiamo gia' parlato di Taschino, non ci ritorno. 300 mila euro su Rostand, per quale motivo?

IMP. PASSERINO – Questo era stato fatto, come avevo gia' detto anche negli interrogatori, era stato fatto per un discorso contabile, perché volevo tenere separate alcune attività che venivano svolte.

P.M. PEDIO – Cioè quali?

IMP. PASSERINO – Eh non mi ricordo, Dottoressa, c'erano delle attività che erano state svolte, allora mi dico, ho detto "Apriamo un altro conto, le mettiamo lì perché così sappiamo esattamente...", quello lì l'avevo detto io ma non mi ricordo più esattamente qual era.

Era qualcosa che volevo tenere separato dal Conto Taschino che aveva molti movimenti e quelli lì li volevo tenere separati, era solamente un discorso di questo genere.

P.M. PEDIO – Questi soldi pero' arrivano da Ramsete non da Taschino?

IMP. PASSERINO – Quali da Ramsete? No, ho detto di non versarli da Taschino ma tenerli separati.

P.M. PEDIO – Di non versarli su Taschino?

IMP. PASSERINO – Scusi, di non versarli su Taschino perché volevo tenere separata..

P.M. PEDIO – A chi l'ha detto?

IMP. PASSERINO – Al fiduciario.

P.M. PEDIO – Al fiduciario?

IMP. PASSERINO – A Fenyo, a Fenyo, a Fenyo, a Fenyo, lo gestiva Fenyo il conto.

P.M. PEDIO – A Fenyo, ha detto "Spostali su Rostand questi"?

IMP. PASSERINO – Sì, "Apri un conto lì e tienili lì".

P.M. PEDIO – Il motivo non se lo ricorda?

IMP. PASSERINO – No.

PASSERINO ha, tuttavia, sostenuto ripetutamente che si trattava di somme di danaro che, pur confluendo su conti di società a lui riferibili o addirittura, come nel caso del conto TASCHINO, a lui direttamente intestato, erano in realtà nella disponibilità di FSM per l'esecuzione di pagamenti all'estero *riservati e non riservati.*

Proprio valorizzando la tesi per cui PASSERINO avrebbe distratto le somme provenienti dalle casse di FSM nell'interesse di quest'ultima, la sua difesa ha invocato la consolidata giurisprudenza della Cassazione, secondo cui non integra il reato di appropriazione indebita, ma una mera condotta di distrazione non rilevante ai sensi dell'art. 646 cod. pen., il compimento, da parte dell'amministratore di una società di capitali, di atti di disposizione patrimoniale comunque idonei a soddisfare anche indirettamente l'interesse sociale, e non un interesse esclusivamente personale del disponente (così, tra le altre, Cass. Sez. 2, n. 30942 del 03/07/2015 - dep. 16/07/2015, P.M. in proc. Costantin e altri, Rv. 26455501).

In realtà, se è pur vero che alcune delle somme confluite sui conti TASCHINO sono state utilizzate per eseguire pagamenti corruttivi, la gran parte delle somme rimanevano nella disponibilità di PASSERINO nel suo esclusivo interesse.

La tesi offerta dall'imputato è insostenibile soprattutto alla luce dei numerosissimi prelievi in contanti dallo stesso effettuati dai conti di RAMSETE e AKAI per un ammontare complessivo di ben **Euro 834.100** (cfr. esiti degli accertamenti bancari).

Si tratta di contanti sulla cui destinazione PASSERINO non ha dato alcuna spiegazione[17].

[17] Né sono riferibili a contanti versati a Pierangelo DACCO', atteso che gli unici pagamenti in contanti a DACCO' sono stati eseguiti in data 6 febbraio 2009 e 16 marzo 2009 per complessivi Euro 550.000 con prelievi dal conto TASCHINO.

Ma la non plausibilità della tesi sostenuta da PASSERINO è dimostrata soprattutto dai trasferimenti di danaro che da XIN MAO e AKAI raggiungono la società STELE 11 con sede a Samoa e conto corrente a Singapore.

Tra il 25 novembre 2011 (dopo l'arresto di Pierangelo DACCO') ed il 30 marzo 2012 (13 giorni prima dell'arresto di PASSERINO) vengono trasferiti complessivi Euro 1.590.000.

PASSERINO attribuisce l'iniziativa al fiduciario FENYO

Esame PASSERINO – ud. 13 maggio 2015 (pagg. 63, 64)

P.M. PEDIO – Le ho chiesto il trasferimento su Stele 11, se ci può dire questo conto quando fu costituito, per quale motivo, qual è la storia dei trasferimenti. Intanto è un conto a Singapore?

IMP. PASSERINO – Sì.

P.M. PEDIO – Giusto?

IMP. PASSERINO – Sì.

P.M. PEDIO – Come mai a Singapore?

IMP. PASSERINO – Fu proprio una scelta di Fenyo per una convenienza di gestione finanziaria quello di aprirla a Singapore, questo me lo dice Fenyo, e mi disse che era opportuno chiudere i conti Ramsete, Akai, perché finanziariamente avevamo avuto del... non rendevano, e di aprirne uno su... Quindi furono chiusi Ramsete e Akai e fu aperto Stele 11. Questa è una scelta di Fenyo e io l'ho assecondata, nel senso che lui mi disse che era meglio, diede agli amministratori l'ordine di farlo, perché io ero solo il beneficiario economico, non ero... mi diceva quali erano le opportunità e io dicevo "Va bene".

In realtà come riferito da FENYO la vicenda si sviluppò in modo completamente diverso.

PASSERINO, subito dopo il suicidio di Mario CAL, incarica FENYO di costituire la società STELE 11 (costituita in data 23 settembre 2011) al fine di mettere in salvo somme che gli ritiene di sua spettanza.

Esame I.R.C. FENYO – ud. 21 ottobre 2014 (pagg. 151 – 155)

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Lei nell'interesse di PASSERINO ha costituito anche altre società?

I.R.C. FENYO – Sì, feci costituire una società denominata Stele 11 con un conto bancario a Singapore.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Ci può dire quando?

I.R.C. FENYO – Direi alla fine dell'estate, forse settembre 2011 se non vado errato.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Chi glielo chiese di costituirla, il nome, la nazionalità?

I.R.C. FENYO – Mi chiese il Dottor PASSERINO di costituire o di far costituire una società di questo genere, mi diede lui il nome della società, Stele 11. Era l'anno 2011 e ricordo che scherzando disse "ricordo la stele di Rosetta, chiamala Stele 11". Mi informai in questo senso, avevo interpellato una società fiduciaria di Singapore in questo senso che mi

suggerivano di aprire una società di sede di Samoa.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – In Samoa?

I.R.C. FENYO – In Samoa.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Fu PASSERINO a chiederle una società anche in questo caso orientale, diciamo così?

I.R.C. FENYO – Sì, non mi chiese lui Samoa perché francamente anch'io...

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Non se lo immaginava?

I.R.C. FENYO – No no. Quindi mi chiese il nome, ma chiesi a mia volta consiglio in questo senso.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – A chi si rivolse lei?

I.R.C. FENYO – Ad una società fiduciaria chiamata Asia City con sede a Singapore.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Quindi questa società le suggerì una società di Samoa. Questa società Stele 11 aveva anche un conto corrente? Se sì dove?

I.R.C. FENYO – Sì, aveva un conto bancario presso Bank of Singapore che faceva capo alla società Stele 11.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – PASSERINO le disse a che cosa sarebbe servita questa società?

I.R.C. FENYO – Doveva in definitiva detenere dei beni patrimoniali e in prima battuta venne bonificato, venne riversato la giacenza residua del conto Akai a fronte della cessazione delle attività di Akai nell'ambito della telemedicina e delle cellule staminali a fronte dell'intervento della società americana I.H.S. e quindi questa giacenza, se ricordo bene, di circa 800 mila euro fu trasferita presso il conto della Stele 11.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Lei, se non ho capito male, ha detto che questa società era destinata a detenere dei beni di PASSERINO.

I.R.C. FENYO – Sì.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Cioè, erano suoi beni privati.

I.R.C. FENYO – Sì, sempre nel profilo antiriciclaggio e l'avente diritto economico era lui.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Era il beneficiario economico.

I.R.C. FENYO – Sì.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – E questa società doveva svolgere attività di intermediazione o era una società di...?

I.R.C. FENYO – Non mi venne indicata l'attività di intermediazione in quel caso lì.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Quindi ci fu questo primo trasferimento, più o meno si ricorda quando? La società viene costituita a settembre 2011.

I.R.C. FENYO – Forse ottobre, ma...

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Poco dopo quindi?

I.R.C. FENYO – Non ricordo in questo momento, ma era immediatamente dopo... anche perché ricostruendo i termini se l'attività di I.H.S. cominciava nel settembre, mi ha confermato lei, del 2011, quindi l'attività di Akai era stata interrotta nel settembre 2011, quindi la giacenza e quindi la liquidazione della società avvenne intorno a settembre 2011 e quindi anche il trasferimento di questo importo fu fatto in quel periodo.

OMISSIS

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Poi ha fatto altre operazioni su questa società Stele 11?

I.R.C. FENYO – E' stato corrisposto un importo, se ricordo bene, di 600 mila euro che era un residuo di alcune fatturazioni presso I.H.S. che vennero trasferiti anche questi sulla società Stele 11.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Lei ricorda in che circostanze furono trasferite queste somme?

I.R.C. FENYO – Avvenne dopo l'arresto del Dottor Daccò.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Dopo l'arresto di Daccò?

I.R.C. FENYO – Sì.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – Ci può dire che cosa accadde, se venne da lei PASSERINO?

I.R.C. FENYO – Il Dottor PASSERINO mi disse che in definitiva erano importi di sua competenza, di sua spettanza, ma in attesa che si chiarisse la situazione, dato che questa società americana I.H.S. era una società operativa di cui non è che conosceva tutti i meccanismi, preferiva mettere da parte questo importo in attesa di chiarimenti ulteriori e successivi.

P.M. DOTT.SSA PEDIO – E quindi le chiese di trasferirli su Stele 11.

I.R.C. FENYO – Sì, è corretto.

Fu dunque PASSERINO a chiedere la costituzione di una società in un Paese orientale e dispose i trasferimenti di danaro dopo il fermo di Pierangelo DACCO', confidando a FENYO che si trattava di somme di sue spettanza.

E quanto riferito da FENYO viene specificatamente riscontrato dal contenuto della conversazione intercettata tra PASSERINO e sua moglie Maria Grazia ALONI in data 31 marzo 2012 alle ore 12.39 nel corso della quale l'imputato riferisce alla moglie che i suoi legali gli hanno consigliato di mettere in salvo i *suoi* soldi in Svizzera trasferendoli *da un'altra parte*.

Esame PASSERINO - ud. 5 giugno 2015 (pagg. 25 – 27)

P.M. PEDIO – In questa telefonata in particolare, del 31 marzo 2012, che appunto il Tribunale ha gia' nella sua disponibilità, in particolare alle ore 12:39, la telefonata di questo orario, lei fa riferimento ai suoi conti in Svizzera, parla con sua moglie, con Aloni Maria Grazia. Le leggo questo passaggio, che nei brogliacci è alla pagina 22. Dice lei: "Ciao, no no, ti ho telefonato su quello svizzero, quindi secondo me hai scaricato poco tu". Quindi forse chiamava anche sua moglie sul telefono svizzero lei in quel momento?

IMP. PASSERINO – Può essere.

P.M. PEDIO – Può essere. Sua moglie era a Pavia pero' aveva un telefono svizzero?

IMP. PASSERINO – Mia moglie?

P.M. PEDIO – Non lo so, dov'era sua moglie in quel momento? Lei era in Croazia.

IMP. PASSERINO – Non lo so, a memoria non mi ricordo.

*P.M. PEDIO – Allora, lei dice "**L'altra cosa che mi hanno detto, l'altra cosa che mi hanno detto è 'Guardi – mi ha detto – la prima cosa che deve fare secondo me, ci pensi sopra bene, parli con... metta in salvo i soldi, anche quelli svizzeri, io li farei andare da un'altra parte. Parli con Postizzi'**". Sua moglie dice: "Ma come 'Anche? Anche' quali? 'Anche', perché dici 'Anche'? e lei dice "No, non **'Anche' dico, oltre i soldi che sono in giro nelle varie societa' che sono legate a Fondazione, quella roba lì, eccetera, ha detto 'i miei personali.** Lei parli con calma ma - voglio dire – io metterei in salvo eh'. Eh lì ci sono tre milioni e rotti" e sua moglie dice "Va beh ho capito, ma perché? Perché, ti ribeccano, perché?", "No, ma lui dice 'Ma io cautelativamente comincerei piano piano', così mi ha detto lui", "Eh va bene, ma tu sai cosa farne?", "Eh non lo so, parlo con Postizzi lunedì quando vado in Svizzera". Quindi dal tenore di questa telefonata si rileva che lei fa riferimento a dei soldi suoi in Svizzera e sua moglie appunto le chiede.*

IMP. PASSERINO – Sì.

P.M. PEDIO – Si ricorda questa telefonata?

IMP. PASSERINO – Io mi ricordo bene, ma lei sa benissimo perché me l'ha chiesto anche davanti al G.I.P.. Quando lei mi ha fatto la domanda "Lei ha dei soldi...?", io ho detto "Sì, ho due milioni e otto sul Conto Taschino". Il Conto Taschino è un conto di cui io sono il beneficiario. Quei soldi lì – io le ho ribadito – sono i soldi che erano gli utili delle varie societa' estere, le quali avevano un loro conto, poi davano degli utili, gli utili andavano a finire lì sopra, e sono rimasti sul Taschino per "enne" anni fino adesso.

P.M. PEDIO – Dottor PASSERINO, lei qui fa una distinzione tra soldi suoi personali e soldi che sono nelle societa'?

IMP. PASSERINO – No, intestati a me. Allora, richiarisco molto bene: le societa' avevano dei conti di funzionamento, che erano i conti delle societa', quindi ogni societa', a ogni nome di societa' corrispondeva un conto di funzionamento. Poi le societa' davano degli utili nel corso degli anni – qui stiamo parlando di quindici anni – davano degli utili, questi utili venivano poi trasferiti su un conto, che era il mio conto, che era un conto intestato a me, e sono rimasti fermi lì sopra, su quei conti lì, come voi avete accertato, dal '92 in poi sono sempre rimasti lì, non sono mai stati movimentati quelli lì se non per piccole cose.

La spiegazione di PASSERINO non è persuasiva.
Nella conversazione telefonica parla espressamente di suoi conti personali (TASCHINO) per i quali gli veniva suggerito di trasferirli dalla Svizzera. Né si comprende perché, se fossero stati soldi della Fondazione, occorreva metterli in salvo: sarebbe stato sufficiente trasferirli all'ente pavese per il quale PASSERINO asserisce di essere il fiduciario titolare del conto.

Conclusivamente le prove acquisite nel corso del dibattimento dimostrano che le somme trasferite sui conti riconducibili a PASSERINO ovvero a sue società e provenienti da FSM costituivano vere e proprie distrazioni ai danni dell'ente che PASSERINO dirigeva. Data tale situazione, non può che ritenersi integrato il reato: come più volte sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, commette il delitto di appropriazione indebita il mandatario che, violando le disposizioni impartitegli dal mandante, si appropri del denaro ricevuto, utilizzandolo per propri fini e, quindi, per scopi diversi ed estranei agli interessi del mandante (così Cass., Sez. 2, n. 50156 del 25/11/2015 - dep. 21/12/2015, Fratini, Rv. 26551301).

Sussistono, altresì, le contestate aggravanti di cui all'art. 61, n.. 7 e 11, c.p.

Come è noto, l'aggravante dell'abuso di prestazione d'opera implica un concetto più ampio di quello civilistico di "locazione d'opera", comprendendo tutti i casi nei quali, a qualunque titolo, taluno abbia prestato ad altri la propria opera; infatti, ciò che rileva è l'abuso della relazione fiduciaria da parte dell'autore, il quale profitta di una situazione di minore attenzione della vittima, determinata proprio dall'affidamento che questa ripone nell'opera dell'altro, per commettere un reato a suo danno (cfr., tra le molte, Cass., Sez. 2, n. 42352 del 23/09/2005 - dep. 23/11/2005, Biagini ed altro, Rv. 23289401). Nel caso di specie è ampiamente comprovato che PASSERINO era nel possesso delle somme di denaro di cui si è illecitamente appropriato nella sua qualità di Direttore Centrale di FSM e di persona legata da uno stretto rapporto fiduciario con i vertici della Fondazione medesima. PASSERINO, dunque, per effetto di tale legame fiduciario godeva di ampi poteri di disposizione sulle risorse della Fondazione che hanno certamente agevolato la commissione del reato (sul ruolo gestionale svolto da PASSERINO in FSM si rinvia, ancora una volta, alle concordi dichiarazioni rese in incidente probatorio da MOZZALI e da MAUGERI).

Sussiste, altresì, l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità.

Occorre premettere che, nel caso di specie, le condotte per cui si procede sono chiaramente avvinte dal vincolo della continuazione, considerata l'omogeneità e la contestualità spazio-temporale delle stesse.

Ebbene, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, in caso di reato continuato, valendo, in mancanza di tassative esclusioni, il principio della unitarietà, la valutazione in ordine alla sussistenza o meno dell'aggravante del danno di rilevante gravità deve essere operata con riferimento non al danno cagionato da ogni singola violazione, ma a quello complessivo causato dalla somma delle violazioni (cfr. Cass., Sez. 2, n. 45504 del 27/10/2015 - dep. 16/11/2015, Badaloni e altri, Rv. 26555701, in una fattispecie in tema di truffe nei confronti della stessa persona offesa, in cui la S.C. ha precisato che il danno complessivamente cagionato restava confinato nel patrimonio di un'unica vittima, e non poteva essere, quindi, "scomposto" in ragione dei singoli episodi truffaldini). La Cassazione ha, inoltre, precisato che nel valutare l'applicabilità della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, può farsi riferimento alle condizioni economico-finanziarie della persona offesa solo qualora il danno sofferto, pur non essendo di entità oggettiva notevole, può essere qualificato tale in relazione alle particolari condizioni della vittima, che sono invece irrilevanti quando l'entità oggettiva del danno è tale da integrare di per sé un danno patrimoniale di rilevante gravità (così Cass., Sez. 2, n. 33432 del 14/07/2015 - dep. 29/07/2015, Di Filippo, Rv. 26454301. Nella fattispecie, la Suprema Corte ha ritenuto sussistere l'aggravante con riferimento ad un danno ricompreso tra 20.000 e 50.000 euro, a prescindere dalla capacità economica delle vittime del reato).

Nel caso di specie, le condotte distruttive poste in essere da PASSERINO ai danni di FSM ammontano milioni di euro. Evidente, dunque, è la ricorrenza della contestata aggravante.

PASSERINO va dunque dichiarato responsabile dei reati a lui ascritti al capo 19, limitatamente alle condotte successive al 28.5.2009. Infatti, anche considerati gli atti interruttivi e i periodi in cui il corso della prescrizione è rimasto sospeso, in concomitanza all'astensione dalle udienze indette dalle Camere Penali, cui difensori del presente procedimento hanno dichiarato di aderire (in totale 25 giorni: 19 giorni dall'udienza 3.12.2015 all'udienza del 22.12.2015; 6 giorni dall'udienza del 25.5.2016 all'udienza del 31.5.2016), si sono prescritte le condotte poste in essere fino al 28.5.2009 per il decorso del termine massimo di prescrizione del reato: in ordine a tali condotte si impone, pertanto, sentenza di non doversi procedere per essersi i relativi reati estinti per intervenuta prescrizione.

§ 7.2 Le appropriazioni indebite contestate al capo 20

Al capo 20 viene contestato a Costantino PASSERINO il "*reato p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 646, 61 nn. 7 e 11, c.p., perché, in concorso con MAUGERI Umberto e MOZZALI Gianfranco (nei confronti dei quali si procede separatamente), con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, PASSERINO, nella sua qualità di titolare, attraverso la POTOMAC SA e la fiduciaria SPAFID s.p.a., dell'intero capitale sociale di M.D.S. s.p.a. e amministratore di fatto della stessa società, nonché nella sua qualità di Direttore Centrale della Fondazione Salvatore Maugeri, MAUGERI, nella sua qualità di Presidente della medesima Fondazione, MOZZALI, nella sua qualità di Amministratore Unico di M.D.S. s.p.a., al fine di procurarsi un ingiusto profitto, si appropriavano di somme di danaro della Fondazione Salvatore Maugeri per un importo complessivo di circa Euro 6.500.000, attraverso la sistematica sovrafatturazione delle prestazioni rese da M.D.S. s.p.a. in favore della Fondazione Salvatore Maugeri in esecuzione di contratti di appalto di servizi e di consulenza ed assistenza aziendale. Le somme così indebitamente corrisposte a M.D.S. s.p.a., venivano trasferite per un importo non inferiore a circa Euro 4.500.000 - attraverso la distribuzione di dividendi e mediante artificiose operazioni di emissione e rimborso di prestiti obbligazionari - sui conti della POTOMAC SA e della fiduciaria SPAFID s.p.a. per conto di PASSERINO per poi confluire sui conti personali anche esteri di quest'ultimo (conto TASCHINO presso BSI Lugano), il quale ne trasferiva una parte pari a circa il 50% a MAUGERI anche sul conto corrente svizzero NADINE ROTZER.*
Con le circostanze aggravanti di avere commesso il fatto con abuso di prestazione d'opera e di avere cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità.
In Milano, dall'anno 2000 all'anno 2011".

L'assunto accusatorio è fondato, essenzialmente, sulle dichiarazioni rese dal Mar. MANZITTO (udienza 24.3.2015, pagg. 7 ss., in particolare 41 ss.), da MOZZALI (pagg. 80 ss. in particolare 83, 84, 89), da MAUGERI (cfr. trascrizioni incidente probatorio) e dallo stesso PASSERINO.

Da tali dichiarazioni risulta:

- che MDS (società di fatto controllata da PASSERINO) effettivamente sovrafatturava le prestazioni fornite ad FSM (sul punto si rinvia a quanto esposto in merito al capo 2 di imputazione);

- che i capitali confluiti su MDS venivano in parte utilizzati per il pagamento di tangenti a DACCO' e a SIMONE attraverso veicoli societari (ICB, ecc.), contratti e fatture fittizie;

- che MDS aveva grossa liquidità: distribuiva 300/350.000 utili netti all'anno alle azioniste SPAFID e POTOMAC, riconducibili a PASSERINO. Questi utili da SPAFID finivano a conti personali di PASSERINO e da qui, per il 50%, a conti svizzeri di MAUGERI;

- che MDS emetteva prestiti obbligazionari (utilizzati per investimenti immobiliari in Milano) sottoscritti da SPAFID e POTOMAC. Gli interessi sul prestito finivano a SPAFID e da qui a PASSERINO e MAUGERI.

Nel dibattimento, per la prima volta, l'imputato ha parlato delle *strategy business unities* della Fondazione (MDS, POTOMAC, HIDRA, MTA), di cui egli era il beneficiario economico, quale fiduciario della Fondazione e i cui fondi rimanevano a disposizione dell'ente pavese.
L'insostenibilità della tesi è dimostrata dalla documentazione bancaria che è stata mostrata all'imputato all'udienza del 5 giugno 2015. In particolare, è stata esibita a PASSERINO la documentazione concernente il conto corrente (n. 60105 presso UBI Banca) su cui confluivano parte degli utili distribuiti dalla MDS s.p..a. società interamente controllata da PASSERINO e da lui di fatto amministrata, come dallo stesso ammesso in dibattimento.
Su tale conto sono stati trasferiti dalla SPAFID, fiduciaria che deteneva per PASSERINO il 53% delle quote della MDS, tra il 2000 e il 2010 Euro 2.467.445 quali dividendi distribuiti dalla MDS.
Anche per la società MDS, come per POTOMAC, HIDRA, per la prima volta in dibattimento, l'imputato ha detto trattarsi di una ulteriore *strategy business unity* di FSM di cui egli era azionista al 100% ancora una volta *fiduciariamente.*
Tuttavia dall'analisi della movimentazione del conto n. 60105 è emerso che i dividendi della MDS venivano utilizzati per spese personali di PASSERINO e della sua famiglia (ristrutturazioni di immobili; pagamento bollette; pagamento dei legali). Alle puntuali contestazioni fondate sulla destinazione dei soldi, PASSERINO ha ammesso che utilizzava quel conto per fini personali ma che, comunque, garantiva alla Fondazione l'importo

Esame PASSERINO – ud. 5 giugno 2015 (pagg. 21 – 22)

P.M. PEDIO – Quindi sono spese sue personali?

IMP. PASSERINO – Mie personali.

P.M. PEDIO – E poi una serie di altri assegni che le sono stati appunto prodotti, sono stati presi a campione, e che sono stati incassati comunque da sua moglie?

IMP. PASSERINO – Abbiamo fatto delle opere di...

P.M. PEDIO – O comunque per usi personali?

IMP. PASSERINO – Sì sì, abbiamo rifatto la casa di campagna, a Santa Maria dell'Aversa, si era mossa una collina, era venuta giù mezza collina, la casa era semidistrutta, ho pagato io le opere di

ristrutturazione, sì.

P.M. PEDIO – Quindi questi soldi dalla SPAFID erano stati trasferiti su conti suoi, utilizzati per sue necessità?

IMP. PASSERINO – No no, la SPAFID erano stati utilizzati, erano andati su quel conto lì, poi da quel conto lì lo utilizzavo, era un mio conto personale, ma garantivo l'importo totale che spettava a Fondazione, che poteva essere depositato, che poteva esistere in diversi conti. Io avevo questo e avevo i conti in Svizzera, erano i conti in Svizzera e questo conto qua, ma non avevo mai detto "I soldi si trovavano lì".

P.M. PEDIO – Non l'aveva mai detto a nessuno?

IMP. PASSERINO – No.

P.M. PEDIO – Non c'era nemmeno un accordo scritto?

IMP. PASSERINO – No.

P.M. PEDIO – In cui si sapeva quanti soldi lei deteneva per conto della Fondazione?

IMP. PASSERINO – No, l'importo lo sapeva il Professor MAUGERI perché ogni anni gli davo l'importo (Inc.) (N.d.T. A bassa voce).

Nelle sue conclusioni il P.M. ha obiettato che le dichiarazioni di PASSERINO non sarebbero punto credibili: egli, infatti, avrebbe utilizzato per fini personali quelli che egli afferma essere soldi della Fondazione, perché comunque *egli garantiva l'importo*. Ad avviso dalla Pubblica Accusa non si comprenderebbe, tuttavia, su quale altro conto PASSERINO avrebbe garantito l'importo di Euro 2.467.445 che tra il 2000 e il 2010 gli erano stati accreditati dalla SPAFID.

Osserva il collegio che per potersi affermare che, effettivamente, PASSERINO si è illecitamente impossessato di somme di pertinenza della Fondazione di cui egli aveva la disponibilità, occorre dimostrare, anzitutto, che le somme provenienti da FSM e veicolate per il tramite di MDS, SPAFID e POTOMAC sui conti personali di PASSERINO e MAUGERI fossero, effettivamente fondi neri di FSM, creati attraverso il sistema della sovrafatturazione delle prestazioni fornite da MDS, e fiduciariamente detenuti da PASSERINO.
Tale prova sembra difettare nel caso di specie.
Quanto agli interessi sui prestiti obbligazionari sottoscritti da SPAFID e POTOMAC, si tratta, in effetti, dei frutti civili di una obbligazione regolarmente contratta da MDS nei confronti delle due fiduciarie azioniste a fronte di un finanziamento regolarmente ricevuto per gli investimenti di MDS nel settore immobiliare. Non sono emersi elementi nel corso del dibattimento per potere affermare che i prestiti obbligazionari sottoscritti dalle due fiduciarie fossero fittizi. *Ergo* gli interessi prodotti dal prestito devono ritenersi un corrispettivo regolarmente percepito dalle due fiduciarie e non già fondi di pertinenza di FSM fiduciariamente detenuti da PASSERINO per il tramite delle due fiduciarie.
Per quanto riguarda, invece, gli utili derivanti dalla distribuzione dei dividendi di MDS, il Mar. MANZITTO, nel corso della sua deposizione (cfr., in particolare, pagg. 41 ss. delle trascrizioni del 24.3.2015), ha spiegato che tali utili provenivano dalla sovrafatturazione delle prestazioni di

consulenza fornite da MDS a FSM. L'entità di tale sovrafatturazione è stata determinata dalla Guardia di Finanza utilizzando, come parametro di riferimento, le tariffe di Assocunsult (associazione di imprese che offrono attività di consulenza, aderente a Confindustria). Come precisato, tuttavia, dallo stesso operante, si tratta di tariffe che recano valori meramente indicativi, che andavano comunque rapportati al contenuto della prestazione effettivamente resa (cfr. pag. 44).

Se il parametro utilizzato dalla Guardia di Finanza appare certamente idoneo a riscontrare quanto affermato da MAUGERI, MOZZALI e dallo stesso PASSERINO in merito alla sovrafatturazione, per il suo valore indicativo esso non appare altrettanto idoneo a determinare, con precisione, l'entità della sovrafatturazione.

Tale dato non può rimanere privo di rilievo ai fini della prova del contestato reato.

Non conoscendosi l'entità della sovrafatturazione e considerando che gli utili distribuiti da MDS alle due fiduciarie SPAFID e POTOMAC costituiscono solo una parte delle somme fatturate da MDS a FSM, in assenza di più puntuali accertamenti della P.G. non si può a priori escludere che i dividendi in questioni siano imputabili alla quota-parte dell'importo fatturato riferibile al valore dell'attività effettivamente svolta da MDS in favore della fondazione pavese.

In difetto di prova, si impone, pertanto, l'assoluzione di PASSERINO in ordine al reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.

CAPITOLO 3: IL REATO ASSOCIATIVO (CAPO 1)

Ritiene il collegio che, alla luce delle richiamate risultanze dibattimentali, possa dirsi provata la penale responsabilità di DACCO', PASSERINO e SIMONE in merito al reato associativo loro ascritto al capo 1 della rubrica, nei termini di seguito indicati.

In punto di diritto va premesso che, come più volta chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'associazione per delinquere si caratterizza per tre fondamentali elementi, costituiti da un **vincolo associativo tendenzialmente permanente, o comunque stabile**, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati, dall'**indeterminatezza del programma criminoso** che distingue il reato associativo dall'accordo che sorregge il concorso di persone nel reato, e dall'esistenza di una **struttura organizzativa**, sia pur minima, ma idonea e soprattutto adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira (così, tra le molte, Cass., Sez. 2, n. 16339 del 17/01/2013 - dep. 10/04/2013, Burgio e altri, Rv. 255359).
Con specifico riferimento alle associazioni a delinquere finalizzate alla commissione di delitti contro la P.A., è stato precisato che, ai fini dell'integrazione del reato associativo, non si richiede l'apposita creazione di un'organizzazione, sia pure rudimentale, ma è sufficiente l'attivazione di una struttura che può essere anche preesistente all'ideazione criminosa e già dedita a finalità lecita; né è necessario che il vincolo associativo assuma carattere di stabilità, essendo sufficiente che esso, a prescindere dalla sua durata nel tempo, non sia "*a priori*" circoscritto alla consumazione di uno o più reati predeterminati (cfr. Cass., Sez. 6, n. 10886 del 28/11/2013 - dep. 06/03/2014, Grasso, Rv. 259301. In senso conforme si vedano anche Cass., Sez. 6, n. 9117 del 16/12/2011, dep. 07/03/2012, Rv. 252387; Cass., Sez. 5, n. 31149 del 05/05/2009, dep. 28/07/2009, Rv. 244486; Cass., Sez. 2, n. 19917 del 15/01/2013, dep. 09/05/2013, Rv. 255914). In tale contesto, è ipotizzabile l'esistenza del vincolo associativo di cui all'art 416 cod.pen. tra corruttore e corrotto. Detto vincolo, peraltro, sortisce l'effetto di rafforzare il "*pactum sceleris*", nonché la stessa struttura della organizzazione delinquenziale, attraverso un più stretto ed ancor più compromettente collegamento interpersonale (Sez. 2, n. 6240 del 10/12/1999 - dep. 07/01/2000, Lanzafame S, Rv. 21567201. Nello stesso senso Cass., Sez. 6, n. 10032 del 03/02/2010 - dep. 11/03/2010, Picchi e altri, Rv. 24628401, in una fattispecie relativa alla riconosciuta esistenza di un sodalizio criminale gestito da operatori obitoriali cui sono stati ritenuti partecipare i rappresentanti delle imprese di onoranze funebri, le quali, pagando una tangente ai primi, avevano stabilmente accesso ad un sistema di turnazione nell'orientamento della potenziale clientela).
Si è, altresì, precisato che, in tema di associazione per delinquere, devono considerarsi integrati i requisiti della stabilità del vincolo associativo e della organizzazione di mezzi nel caso in cui gli associati, per realizzare il programma criminoso del sodalizio, abbiano utilizzato una società commerciale tra loro costituita imponendole un modulo operativo illecito (così Cass., Sez. 6, n. 43656 del 25/11/2010 - dep. 09/12/2010, Bartocci, Rv. 248816). Leggesi, in particolare, nella motivazione della citata sentenza che non è di ostacolo alla contestazione del reato di cui all'art. 416 c.p. "*la formazione di una persona giuridica, costituendo al contrario la creazione di tale centro di imputazione un connotato evidente della stabilità del vincolo, e della presenza di un mezzo finalisticamente volto alla commissione di reati, ove si possa desumere un costante modus procedendi della compagine in tal senso. Si osserva infatti in giurisprudenza che alla configurazione del reato sia sufficiente la sussistenza della prova della stabilità dell'accordo illecito tra tre o più persone, e la predisposizione di mezzi, anche rudimentali, e che per provare la sussistenza della compagine non sia necessario un atto costitutivo, discendendo da tale ricostruzione l'esigenza una prova minore di quella*

presente nella specie, per accertare il reato contestato, dovendosi da ciò desumere che, provata la presenza in capo ad una società commerciale di un modulo operativo illecito costantemente seguito e condiviso dai consociati, a maggior ragione debba ritenersi la presenza di indizi del delitto associativo".

Declinando i richiamati principi giurisprudenziali al caso di specie, può senz'altro affermarsi, alla luce delle risultanze dibattimentali, che PASSERINO, DACCO' e SIMONE, unitamente a MAUGERI, MOZZALI, GRENCI FENYO, MASSIMO, MONDIA E PARRICCHI (giudicati separatamente), hanno dato vito ad un sodalizio organizzato finalizzato alla commissione di una serie indeterminata di reati, quali corruzione, reati fiscali, riciclaggio, trasferimento fraudolento di valori e appropriazione indebita.
Si è evidenziato, commentando le risultanze processuali relative al capo 2 di imputazione, come la vicenda corruttiva che ha interessato FSM abbia tratto origine dalla decisione dei vertici della Fondazione pavese (in particolare MAUGERI e PASSERINO), in ciò sollecitati da DACCO' e SIMONE, di sopperire alle esigenze finanziarie della fondazione medesima, determinate dal mutato quadro normativo in materia di spesa sanitaria nazionale e regionale, comperando i favori del Presidente della Regione, in modo che costui garantisse alla Fondazione adeguati flussi finanziari nel corso del tempo.
Se le vicende concernenti i fondi di riequilibrio e la risoluzione della vertenza di Tradate sono state le occasioni in cui Costantino PASSERINO e Umberto MAUGERI hanno potuto constatare l'efficacia dei nuovi canali di comunicazione con gli organi di Regione Lombardia, si è detto che l'origine del rapporto corruttivo risale senz'altro alla fine del 2001 – primi mesi del 2002, quando, in data 11 settembre 2001 (l'incontro delle Torri Gemelle) DACCO' consegna il contratto quadro da stipularsi tra la Fondazione e la società MTB, e quando nel giugno del 2002 con la delibera della Giunta del 14 giugno, ed il reinserimento della funzione di complessità nella riabilitazione imposto da Roberto FORMIGONI, la Fondazione vede più che duplicare le remunerazioni assegnate a titolo di funzioni non tariffabili.
Proprio seguendo la narrazione di Costantino PASSERINO, si è sottolineato che da quel momento i concorrenti ***si aprono al futuro***, ***alla futura commissione di una serie non predeterminata di reati*** anche di corruzione nell'obiettivo di garantire all'ente pavese negli anni successivi remunerazioni extratariffarie che consentissero il raggiungimento degli obiettivi di bilancio.
D'altro canto, le stesse modalità di pagamento delle tangenti, calcolate quale percentuale sulle funzioni tariffabili, ***implicavano*** la necessità di una stabilità e continuità del rapporto illecito: PASSERINO ha spiegato infatti che venivano sì pagati degli anticipi a SIMONE e DACCO' nel corso di ciascun esercizio, in corrispondenza agli anticipi sulle funzioni erogati dal Direttore Generale della Sanità con proprio decreto, ma poiché le delibere sulle funzioni non tariffabili intervenivano circa sei mesi dopo la chiusura dell'esercizio sanitario a cui si riferivano, il ***conguaglio*** sulle percentuali spettanti per ciascun anno avveniva in sostanza alla chiusura del secondo esercizio successivo, quando la Fondazione poteva verificare gli esatti importi ricevuti a titolo di funzioni.
Ma vi sono ulteriori e più significativi elementi di prova che impongono di ricondurre i fatti accertati all'ipotesi associativa, **risultando contraddetta dalle prove dibattimentali una ricostruzione della vicenda in termini di concorso di persone nel reato continuato di corruzione.**
Come evidenziato dai giudici di legittimità "*il discrimen tra il reato associativo e il concorso di persone nel reato continuato è stato individuato in ciò, che in quest'ultimo, l'accordo criminoso viene*

stretto in via occasionale e limitata, essendo diretto soltanto alla commissione di più reati determinati, ispirati da un unico disegno criminoso che li comprende e prevede tutti ... Nell'associazione per delinquere invece l'accordo è finalizzato all'attuazione di un più vasto programma, volto alla perpetrazione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti" (Cass., sez. VI, 13 maggio 2014, n. 36131).
In modo ancora più chiaro nella sentenza n. 39378 del 22 giugno 2012, n. 39378, la Cassazione ha rimarcato che "*assolutamente concorde risulta, infine, la giurisprudenza di legittimità nell'individuare il criterio distintivo tra il delitto di cui all'art. 416 c.p., ed il concorso di persone nel reato continuato, nel grado di determinatezza del disegno criminoso rispetto al programma associativo:* ***se, per aversi associazione per delinquere, l'accordo deve essere diretto all'attuazione di un più ampio programma criminoso, destinato a durare nel tempo, per la commissione di una serie non determinata di delitti, dando così vita ad un vincolo associativo, fonte di allarme sociale, perché si possa parlare di concorso di persone nel reato continuato, occorre, invece, che l'accordo intervenga in via occasionale o accidentale, per la realizzazione di uno o più reati e si esaurisca con la commissione degli stessi, facendo venir meno ogni motivo di pericolo e di allarme sociale***".

Ritiene il collegio che i fatti accertati nel presente dibattimento non integrino accordi stretti in via occasionale e limitata, ma l'accordo su cui si fonda l'associazione, finalizzato alla realizzazione di un più vasto programma criminoso che contempla la consumazione di una serie indeterminata di delitti.
Dall'istruttoria dibattimentale è, invero, emerso un contesto criminale non episodico né limitato ad isolati fatti delittuosi, ma un'articolata struttura delinquenziale in cui si ravvisano tutti i requisiti richiesti per la sussistenza del reato di cui all'art. 416 c.p.: è stato accertato un contesto assai più strutturato e sofisticato di *quel minimo di organizzazione* che, secondo la giurisprudenza, presiede alla configurazione del reato associativo, un contesto caratterizzato anche dalla ***stabilità*** e diretto all'attuazione di un ***ampio programma criminoso*** volto, attraverso la costituzione di fondi neri dell'ente pavese e la consumazione di diversi fatti di corruzione, a consentire, da un lato, all'ente ospedaliero pavese retribuzioni extratariffarie sempre maggiori nonché l'espansione della sua presenza sul territorio milanese, dall'altro agli intermediari DACCO' e SIMONE ingentissime remunerazioni illecite e a MAUGERI e PASSERINO la distrazione e l'appropriazione di ingenti capitali proveniente dalla Fondazione
E strettamente funzionali alla consumazione dei reati di corruzione sono gli ulteriori delitti contestati (reati di cui agli artt. 12 quinquies d.l. 306/92, artt. 2 e 8 D.L.vo 74/00, 648 bis c.p.; 646 c.p.).
E' significativo sottolineare come PASSERINO, DACCO', SIMONE e i loro fiduciari (in particolare MASSIMO, FENYO e GRENCI) si siano più volte incontrati nel corso del tempo, a Milano e a Lugano, per concordare la realizzazione di un collaudata struttura di società interposte e di conti bancari, per lo più siti all'estero e in molti casi in paradisi fiscali, che fossero sempre a disposizione per veicolare illecitamente capitali ai fini della creazione di fondi neri per la corruzione, della distrazione di capitali della fondazione pavese in favore di MAUGERI e PASSERINO e degli intermediari DACCO' e SIMONE, mediante fatture e contratti di consulenza fittizi. Si trattava, cioè, di una struttura molto articolata, comportante un significativo impiego di capitali, mezzi e personale, per sua natura destinata a durare in modo indefinito nel tempo (si noti che la suddetta struttura ha operato nell'arco di quasi un decennio) e a rimanere a disposizione dei consociati per consentire la realizzazione di tutti quei reati mezzo (reati fiscali, trasferimento fraudolento di valori, riciclaggio) funzionali ad assicurare a FSM adeguati finanziamenti mediante la corruzione dei vertici della Regione e ai consociati la

realizzazione di cospicui guadagni (consistenti, in particolare: per PASSERINO e MAUGERI nell'appropriazione indebita di ingenti capitali provenienti dalla fondazione pavese; per DACCO' e SIMONE nei compensi per l'illecita attività di intermediazione nella corruzione; per i fiduciari nei compensi per la gestione dei capitali e delle società interposte; per MAUGERI, PASSERINO, DACCO' e SIMONE anche nella realizzazione di significativi risparmi in evasione di imposta).

Quel minimo di organizzazione che la giurisprudenza richiede per la sussistenza del reato associativo, nel caso oggetto del presente processo, si concretizza in **una galassia di società estere con sedi in tutto il mondo** (Irlanda, Panama, Bahamas, Hong Kong, Seychelles, Lussemburgo, Nuova Zelanda, Cipro, Gran Bretagna, Svizzera, Austria, Antille Olandesi, British Virgin Islands) e in una pluralità di conti correnti aperti in molti Paesi (compresi i c.d. conti rubrica di NC a Madeira) dove sono transitati i pagamenti corruttivi.

Dall'elaborato del CT del PM SILVOTTI, relativo ai flussi che hanno interessato le società riconducibili a DACCO' e SIMONE, risultano oltre cinquanta veicoli societari (tutte scatole vuote) che sono state utilizzate nelle operazioni illecite ed oltre 80 conti correnti utilizzati per il transito dei flussi corruttivi.

All'organizzazione di mezzi (veicoli societari e conti in Paesi off-shore) posta in essere dagli intermediari al fine di schermare i pagamenti illeciti ricevuti, si è affiancata una altrettanto imponente organizzazione di mezzi posta in essere dagli esponenti di FSM i quali hanno utilizzato numerosi veicoli societari per effettuare i pagamenti: società italiane ed estere già esistenti e collegate alla Fondazione (M.D.S., PERIPLO, PANACEA, ITACA, PANACEA CL., SEMEC, I.C.B., MTA), costruendo fittizie operazioni negoziali al fine di fornire le provviste poi destinate alle società di SIMONE e DACCO'.

Il sistema SIB LAB rappresenta poi il congegno più articolato costruito dai concorrenti per eseguire i pagamenti corruttivi con plurime schermature: le somme destinate ai pagamenti corruttivi partono da FSM e giungono su SIBLAB, a Malta, per poi essere trasferite, grazie all'attività di riciclaggio posta in essere da FENYO, insieme con FARINA, sulle società RAMSETE e AKAI e da queste trasferite alla società SIKRI di Pierangelo DACCO', con la successiva interposizione di I.H.S. e XIN MAO.

Ed entrambe le complesse organizzazioni di veicoli societari messi in campo tanto dai rappresentanti di FSM quanto dagli intermediari hanno richiesto il coinvolgimento di numerosi fiduciari, GRENCI, in primo luogo, MONDIA e FENYO, i quali peraltro non si sono succeduti, ma si sono aggiunti l'uno all'altro, a seconda delle esigenze del sodalizio e delle evenienze che si presentavano nel corso dell'attuazione del programma criminoso.

Quando, nell'ambito del sistema SIB LAB, comincia ad operare la MANFID di FENYO che consente l'ingresso dei pagamenti corruttivi sulla società SIKRI, continua ad operare anche la NORCONSULTING di GRENCI che gestisce le somme illecite transitate da SIKRI su un conto personale di Pierangelo DACCO' presso BSI, e da lì fatte rientrare nel complesso di società e conti rubrica gestiti da NORCONSULTING.

La sola menzione dei veicoli societari utilizzati per eseguire i reati-fine evidenzia in modo insuperabile la sussistenza di uno degli elementi richiesti dalla giurisprudenza per la configurabilità del delitto associativo: ***l'esistenza di una struttura organizzata tramite la predisposizione dei mezzi finalizzati alla commissione dei delitti.***[1]

[1] E' sufficiente evidenziare che nel caso dell'associazione per delinquere riconosciuta dalla Corte di Cassazione nella sentenza citata nel testo n. 10032/2010, tra gli operatori dell'obitorio e i titolari di imprese di pompe funebri, la stabile

Ed è emersa chiaramente nel dibattimento **l'adeguatezza dell'organizzazione** così strutturata a realizzare gli obiettivi illeciti degli associati.
Grazie alle plurime schermature ed ai sofisticati sistemi di pagamento utilizzati, i concorrenti hanno proseguito indisturbati nel loro programma criminoso per circa dieci anni: soltanto l'arresto di Pierangelo DACCO' per i fatti di bancarotta di HSR e la successiva consegna da parte di GRENCI all'Ufficio della Procura di Milano della contabilità delle società di DACCO' e SIMONE e soprattutto della contabilità interna alla fiduciaria concernente i conti rubrica di Madeira, hanno consentito di accertare il fenomeno corruttivo che ha interessato FSM.
D'altro canto, la Corte di Cassazione ha confermato le sentenze di merito che, condannando DACCO' e ZAMMARCHI, hanno riconosciuto la sussistenza dell'ipotesi di associazione per delinquere finalizzata a più fatti di bancarotta, pur in presenza di un'organizzazione di mezzi e di una struttura assai meno articolate e sofisticate.
Anche sotto il profilo logico, inoltre, come giustamente argomentato dal P.M., i delitti di corruzione, di frode fiscale, di riciclaggio, di trasferimento fraudolento di valori, di appropriazione indebita, di false dichiarazioni fiscali non si comprendono *e* ***non si sarebbero consumati*** se non nel contesto dell'associazione a delinquere avente carattere transnazionale descritta nel capo di imputazione n. 1.
D'altro canto, già il carattere sistemico del fenomeno corruttivo accertato, che è proseguito per circa dieci anni con ingentissimi trasferimenti di danaro, con il contributo decisivo degli intermediari e dei loro fiduciari, e che ha conosciuto un'evoluzione delle modalità esecutive - con riguardo tra l'altro ai sempre più sofisticati (e costosi) congegni di interposizione di società fittizie per la schermatura dei pagamenti corruttivi, e con l'ingresso, nel corso degli anni, di nuovi sodali per far fronte ad esigenze sopravvenute nella realizzazione dei reati-fine - ***necessitava, non poteva fare a meno*** di una consolidata organizzazione di uomini e mezzi con specifica ripartizione di ruoli nell'ambito del sodalizio.
I delitti di corruzione di cui al capo n. 2 e gli ulteriori delitti, in particolare quelli destinati alla creazione dei fondi extra-bilancio di FSM da utilizzare per i pagamenti corruttivi, ***non potevano essere consumati*** se non grazie all'organizzazione descritta nel capo di imputazione n. 1.

Così chiarito il contesto associativo in cui si calano le condotte degli odierni imputati, è necessario stabilire che tipo di contributo possa essere agli stessi ascritto rispetto all'ipotizzato sodalizio.
A PASSERINO, DACCO' e SIMONE, in particolare, viene contestato il ruolo di promotori, capi e organizzatori dell'ipotizzato sodalizio criminale.
Occorre, pertanto, preliminarmente richiamare la distinzione tra le diverse tipologie di contributo (semplice partecipe, fondatore, promotore, organizzatore o capo) che possono essere forniti dai membri dell'associazione secondo l'elaborazione della giurisprudenza di legittimità.
Come noto, le Sezioni Unite (Cass. pen., Sez. U, 30 ottobre 2002, n. 22327), hanno definito la **partecipazione al delitto associativo** come "*concreta assunzione di un* ***ruolo materiale*** *all'interno*

organizzazione che ha consentito di ravvisare il delitto di cui all'art. 416 c.p. "*nella predisposizione di turnazioni settimanali tra le imprese che vi aderivano, nell'adozione di un preciso tariffario relativo ai compensi da corrispondere ai necrofori, nell'assegnazione ad alcuni degli associati del ruolo di coordinatori rispettivamente degli operatori obitori ali e dei titolari delle imprese, nello stabile utilizzo delle sale mortuarie per fare incontrare i parenti dei defunti e i rappresentanti delle imprese che avrebbero dovuto provvedere alle esequie*". Ebbene, si tratta di una struttura organizzativa all'evidenza assai meno sofisticata di quella descritta nel capo n. 1 di imputazione.

della struttura criminosa, manifestato da un impegno reciproco e costante, funzionalmente orientato alla struttura e alla attività dell'organizzazione criminale"[2].

Perché possa darsi partecipazione nel delitto di cui all'art. 416 c.p., è quindi necessario che vi sia uno **stabile incardinamento strutturale**, caratterizzato dalla volontà di inclusione sia da parte del partecipe, sia da parte di coloro che già fanno parte dell'associazione.

Si tratta di un principio ribadito anche dalla successiva giurisprudenza di legittimità:

- "*la partecipazione all'associazione non può essere meramente ideologica* [...]. *Per configurare la partecipazione nel reato associativo,* ***non è sufficiente la condivisione meramente psicologica del programma criminoso*** *e delle relative metodiche, occorrendo anche che la manifestata disponibilità trovi concreta estrinsecazione attraverso comportamenti specifici*"[3];

- "*la partecipazione all'associazione criminosa si sostanzia nella volontà dei suoi vertici di includervi il soggetto, e nell'impegno assunto da costui di contribuirne alla vita, attraverso una condotta a forma libera, ma in ogni caso tale da costituirne un* ***contributo apprezzabile e concreto, sul piano causale, all'esistenza e rafforzamento del sodalizio***"[4].

In altri termini, perché possa ritenersi integrata la fattispecie di cui all'art. 416, comma 2, c.p. è necessario che l'agente abbia assunto all'interno della organizzazione un ruolo specifico e ad essa funzionale, fornendole un **contributo** "*che può essere minimo e di qualsiasi forma e contenuto, ma che* ***deve essere effettivo e provato***"[5]. In particolare, l'*affectio societatis* deve essere **sempre accertata in concreto**. La Suprema Corte, infatti, dopo aver affermato che "*per quanto riguarda il dolo del delitto di associazione per delinquere, è necessario che vi sia da parte dell'agente la coscienza e la volontà di compiere un atto di associazione, cioè la manifestazione di* 'affectio societatis scelerum ", ha specificato che "*la commissione di uno o più delitti programmati dall'associazione* ***non*** *dimostra* ***automaticamente*** *l'adesione alla stessa*" e che, "*l'attività delittuosa conforme al piano associativo, costituisce un elemento* ***indiziante*** *di grande rilevanza ai fini della dimostrazione della appartenenza ad essa, quando attraverso le modalità esecutive e* ***altri*** *elementi di prova possa risalirsi all'****esistenza del vincolo associativo*** *e* ***quando la pluralità delle condotte dimostri la continuità, la frequenza e l'intensità dei rapporti con gli altri associati***"[6].

Nell'ambito dell'associazione, poi, riveste il ruolo di **promotore** non solo chi sia stato l'iniziatore dell'associazione, coagulando attorno a sè le prime adesioni e consensi partecipativi, ma anche colui che contribuisce alla potenzialità pericolosa del gruppo già costituito, provocando l'adesione di terzi all'associazione ed ai suoi scopi attraverso un'attività di diffusione del programma (cfr. Cass., Sez. 2, n. 52316 del 27/09/2016 - dep. 09/12/2016, Riva e altri, Rv. 26896201. In motivazione, la Corte ha precisato che il ruolo del promotore non richiede la partecipazione alla complessiva attività di gestione dell'associazione, nè l'assunzione di funzioni decisionali, trattandosi di condotte che connotano le diverse figure dell'organizzatore e del capo).

E', invece, **organizzatore** il soggetto che coordina l'attività dei soci per assicurare sviluppo e piena efficienza all'associazione stessa, che detta le regole che ne integrano lo statuto, che ordina la congrega criminosa in modo da rendere possibile l'attuazione del fine, che coordina e specifica i compiti assegnati ai singoli membri. Si tratta, in definitiva, del soggetto che "*provoca ulteriori*

[2] Cass. pen., Sez. U, 30 ottobre 2002, n. 22327, Carnevale.
[3] Cass. pen., sez. II, 28 dicembre 2004, n. 49691, Andreotti.
[4] Ibidem.
[5] Ibidem.
[6] Cass. pen., Sez. VI, 10 maggio 1994, n. 11446, Rv. 200938.

adesioni rispetto al gruppo già costituito, sovrintende alla complessiva gestione di esso, assume funzioni decisionali, ***esplica con autonomia, pur nell'ambito di direttive da altri impartite, la funzione di curare il coordinamento dell'attività di altri aderenti nonché l'impiego razionale di strutture e risorse associative e reperire i mezzi necessari alla realizzazione del programma criminoso***"[7]. La giurisprudenza di legittimità ha, sul punto, chiarito quanto segue: "*In tema di associazione a delinquere, la qualifica di* ***organizzatore*** *spetta a colui che, in autonomia, cura il coordinamento e l'impiego delle strutture e delle risorse associative, nonché reperisce i mezzi necessari alla realizzazione del programma criminoso, ponendo in essere un'attività che assuma i caratteri dell'****essenzialità*** *e dell'****infungibilità***"[8].

Diversamente, il **capo** deve essere identificato in colui che svolge all'interno dell'organizzazione una **funzione dirigenziale** circa le decisioni relative al programma e agli strumenti necessari per realizzarlo.

Chiamata a definirne i connotati distintivi, la Suprema Corte ha identificato il capo dell'associazione a delinquere non solo nel vertice dell'organizzazione criminale, ma anche in "*colui che abbia* ***incarichi direttivi e risolutivi nella vita del gruppo criminale e nel suo esplicarsi quotidiano in relazione ai propositi delinquenziali realizzati***"[9].

Il *discrimen* tra la figura dell'organizzatore e quella del capo di un'associazione per delinquere è stato infine così delineato: "*la figura dell'organizzatore* [...] *rappresenta un minus rispetto a quella di capo, giacché mentre il primo* [l'organizzatore, ndr] *dispone di autonomia e discrezionalità decisionale, il secondo* [il capo, ndr] *si identifica con colui che svolge attività essenziali per assicurare la vita e l'efficienza dell'associazione, in relazione alle finalità che quest'ultima persegue e alla struttura che ha assunto in concreto*"[10].

"*In questo ambito* – prosegue la Suprema Corte – *assume decisiva rilevanza la* ***qualità dell'attività*** *che, purché non occasionale, non deve necessariamente essere costituita dall'organizzazione del lavoro di altri, propria del dirigente, ben potendo consistere finanche in un'attività svolta in solitudine, i cui risultati sono poi messi a disposizione del sodalizio*"[11].

Sulla scorta di questi principi, i giudici di legittimità hanno escluso, ad esempio, che possa sussistere un ruolo direttivo quando la posizione di vertice del soggetto, pur formalmente attribuita all'interno dell'organizzazione, non sia stata in concreto esercitata: "*La regola* juris *posta a fondamento della decisione è che, indipendentemente da posizioni formali e da generici riconoscimenti di ruoli decisivi,* ***è necessario che tali posizioni e ruoli sia*****[no]** ***in concreto, oltre che provate, anche esercitate***"[12].

Per affermare una penale responsabilità ai sensi dell'art. 416, commi 1 e 3, per attribuire, cioè, ad un soggetto alcuno dei ruoli tipizzati dalla fattispecie in commento, occorre, pertanto, compiere un **accertamento in concreto sulle condotte effettivamente tenute e sul contributo causale effettivamente apportato all'organizzazione.**

---

[7] Cass. pen., sez. VI, 10 maggio 1994, n. 11446, rv. 200937; Cass. pen., sez. VI, 3 giugno 1993 – dep. 11 febbraio 1994, n. 1793, rv. 198579.

[8] Cass. pen., sez. V, 22 giugno 2012, n. 39378, rv. 254317.

[9] Cass. pen., sez. II, 15 gennaio 2013, n. 19917, rv. 255915. Nella vicenda sottoposta all'esame della Suprema Corte, riguardante un'associazione per delinquere dedita ai furti d'auto, è stata ritenuta sussistente la fattispecie più grave nei confronti di un imputato che impartiva direttive ai sodali in ordine alle autovetture da sottrarre ed alle somme da chiedere alle vittime dei furti, a titolo estorsivo, per ottenerne la restituzione.

[10] Cass. pen., sez. V, 13 novembre 2014 – dep. 16 gennaio 2015, n. 2288.

[11] Ibidem.

[12] Cass. pen., sez. VI, 7 febbraio 2013, n. 19191, rv. 255132.

È, questo, il principio fondamentale affermato (anche di recente) dalla Suprema Corte, ora con riferimento alla figura dei "promotori" e degli "organizzatori", ora con riferimento ai "capi" dell'associazione a delinquere:

- "*in tema di reati associativi, una volta verificata l'esistenza, anche rudimentale, della struttura e delle relazioni personali tra i componenti, per poter affermare la qualità di «promotore» od «organizzatore»* ***è necessaria la prova del ruolo in concreto svolto da coloro cui tale qualifica viene attribuita****, atteso che* ***i compartecipi di un'associazione priva di una struttura gerarchica non possono, per ciò stesso ed in modo automatico, essere ritenuti «promotori» od «organizzatori» ai sensi dell'art. 416, comma primo, cod. pen.***"[13];

- "*la regola (non solo di diritto, ma anche d'ordine logico e sistematico) è dunque che,* ***indipendentemente da enunciazioni di intenti****, di generici riconoscimenti di ruoli decisivi e, a maggior ragione, di qualsivoglia forma di autopromozione o vanteria,* ***è necessario che posizioni dirigenziali e ruoli apicali risultino in concreto esercitati, riconoscibili e riconosciuti nell'ambito del sodalizio***"[14].

In definitiva, perché un soggetto possa essere qualificato come il promotore, il costitutore, l'organizzatore o finanche il capo di un'associazione a delinquere, perché gli si possa muovere, quindi, un rimprovero più grave di quello di aver semplicemente partecipato all'organizzazione criminale, è necessario provare il concreto esercizio, da parte di quel soggetto, del ruolo e delle mansioni che gli vengono attribuite.

Applicando i richiamati principi al caso di specie, si osserva, anzitutto, come l'impulso decisivo per la creazione dell'articolato sistema di veicoli societari gestiti da fiduciari svizzeri e funzionali alla commissione di una serie indeterminata di reati fine, quali corruzioni ed appropriazioni indebite, sia stato dato proprio dall'incontro delle volontà di PASSERINO e MAUGERI da una parte e di DACCO' e SIMONE dall'altra. Costoro, per garantire un flusso adeguato di capitali e la schermatura dei fini illeciti dei pagamenti, si sono rivolti di comune accordo ai fiduciari svizzeri, hanno messo a disposizione i veicoli societari interposti da utilizzare, hanno impartito ai fiduciari ed agli altri esecutori (ad es., MOZZALI) le direttive per il funzionamento del sistema così creato, hanno indicato gli obiettivi da raggiungere e fornito i capitali per sostenere i costi dei fiduciari e dei vicoli societari.

E' PASSERINO, come ricordato in precedenza, che organizza e gestisce le società italiane ed estere collegate a FSM (M.D.S., PERIPLO, PANACEA, ITACA, PANACEA CL,, SEMEC, I.C.B., MTA): all'uopo è sufficiente considerare le disposizioni che lo stesso, nel corso del tempo, dava a MOZZALI, PARRICCHI, FENYO, MASSIMO e MONDIA in merito alla predisposizione delle fittizie costruzioni negoziali ed alla costituzione dei veicoli societari per schermare l'esecuzione dei pagamenti corruttivi.

E non può essere sottaciuta, al fine di esattamente connotare il ruolo direttivo ed organizzativo di PASSERINO, la decisione, adottata con l'avvallo di MAUGERI, di stabilmente asservire la galassia delle società collegate ad FSM alla creazione di fondi neri.

Analogo ruolo viene svolto da DACCO' con riguardo alle società che vengono messe a disposizione dal fiduciario GRENCI e che veicolano, poi, i pagamenti corruttivi in favore di FORMIGONI e degli stessi intermediari. Dall'istruttoria dibattimentale è emerso in modo pacifico che DACCO' è colui che cura tutti gli aspetti operativi e gestionali dell'articolato sistema corruttivo posto in essere per

[13] Cass. pen., sez. VI, 15 giugno 2011, n. 25698, rv. 250515.
[14] Cass. pen., sez. I, 19 dicembre 2014 – dep. 22 gennaio 2015, n. 3137.

assicurare adeguati flussi di capitali a FSM. Così egli impartisce le opportune direttive a GRENCI, mette a disposizioni veicoli societari e conti correnti esteri per garantire il flusso dei capitali, tiene i contatti con FORMIGONI ed i vertici della sanità lombarda, assume decisioni di rilievo in ordine all'utilizzo dei capitali che provengono da FSM.
Decisivo anche il ruolo di SIMONE nella creazione e consolidamento del sodalizio criminale.
E' SIMONE a presentare a PASSERINO Pierangelo DACCO', che curerà la gestione dei pagamenti corruttivi e i rapporti con la Regione, ed è SIMONE che insieme a DACCO' (al quale viene contestato il medesimo ruolo nell'ambito del sodalizio) prende accordi con PASSERINO e MAUGERI sul *quantum* della tangente ed interviene in ogni occasione in cui vi è una rimodulazione dei pagamenti corruttivi ovvero occorre assumere decisione strategiche per la vita dell'associazione (accordo dell'11.9.2001; incontro a Lugano; rinegoziazione percentuali; passaggio al sistema di pagamento delle tangenti estero su estero).
E' SIMONE che PASSERINO si reca ad incontrare presso la rivista TEMPI almeno due volte al mese, come ci riferisce MOZZALI in sede di incidente probatorio, proprio perché è consapevole che è lui *il vero amico del Presidente,* colui che garantisce per Roberto FORMIGONI ed assicura l'adesione di quest'ultimo all'accordo corruttivo.
Ancora: è SIMONE che, unitamente a DACCO', impartisce le direttive al fiduciario GRENCI per la gestione e l'impiego dei capitali provenienti da FSM.

Ritiene il collegio che correttamente, nel capo di imputazione, siano state contestate le disposizioni di cui gli artt. 3 e 4 della legge n. 146/2006.
Preliminarmente va evidenziato come l'art. 3 della legge n. 146/2006 contempli la definizione di reato transnazionale e che, al ricorrere di tale qualificazione, sia ricollegata l'applicabilità dell'art. 11 della medesima legge che prevede l'obbligatorietà della confisca anche per equivalente delle cose che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato che possa qualificarsi come transnazionale ai sensi dell'art. 3.
Diversa è invece la specifica circostanza aggravante di cui all'art. 4 della legge n. 146/2006 che prevede un aumento di pena sino alla metà per i reati (puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni) nella commissione dei quali abbia dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato[15].
Con riguardo al delitto associativo contestato nel capo 1, è indubbio il ricorrere delle condizioni di cui all'art. 3 che rendono obbligatoria la confisca del profitto del reato.
L'art. 3 invero prevede che "*si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni,* ***qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato nonché: a) sia commesso in più di uno Stato****; b)* ***ovvero*** *sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c)* ***ovvero*** *sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato*

[15] V., sul tema, Cass., S.U., 31 gennaio 2013, n. 18374, che distingue l'aggravante di cui all'art. 4 dalla qualifica di transnazionalità di cui all'art. 3, qualificazione che "*ancorchè priva di specifico contenuto precettivo e sanzionatorio, non assolve però, ad esigenza meramente definitoria o descrittiva, ma è, invece, foriera di rilevanti effetti sul piano della disciplina sostanziale e processuale ... Si intende fare riferimento, tra gli altri effetti, alla previsione della responsabilità amministrativa degli enti di cui all'art. 10 legge n. 146 del 2006 ... alla confisca obbligatoria anche per equivalente prevista dall'art. 11 della stessa normativa per i reati di cui al detto art. 3*".

impegnato in attività criminali in più di uno Stati; d) ***ovvero*** *sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato*".

Il reato associativo contestato invero riguarda un sodalizio criminale che è stato operativo ed ha svolto attività criminali in più Stati: è sufficiente pensare ai trasferimenti all'estero dei pagamenti corruttivi ed al successivo riciclaggio degli stessi (tra la Svizzera e il Portogallo) o al sistema SIB LAB in cui venivano costituiti, attraverso false fatturazioni, fondi neri che transitavano sui conti della società SIB LAB a Malta, per poi essere trasferiti sui conti svizzeri di RAMSETE e AKAI. Ed è sufficiente richiamare i frequenti incontri e riunioni a Lugano presso NORCONSULTING e presso la MANFID di FENYO.

Ma nel caso di specie ricorre anche la circostanza aggravante di cui all'art. 4 legge n. 146/2006.

Al riguardo, deve in primo luogo evidenziarsi come, nell'ambito del presente procedimento, in sede cautelare, la Corte di Cassazione, sez. II penale, con sentenza del 21 maggio 2013, n. 461, nel rigettare il ricorso proposto da Costantino PASSERINO avverso il provvedimento del Tribunale del Riesame che aveva confermato il sequestro preventivo disposto dal GIP, ha affrontato espressamente la questione, ritenendo pienamente fondata la contestazione della circostanza di cui all'art. 4 anche alla luce del recente orientamento espresso dalle Sezioni Unite nella sentenza del 31 gennaio 2013, n. 18374.

Le prove dibattimentali assunte hanno confermato la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 4.

Come noto, le Sezioni Unite nella decisione sopra menzionata hanno affermato la compatibilità dell'aggravante di cui all'art. 4 con il delitto di associazione a delinquere previsto dall'art. 416 c.p. a condizione che alla consumazione del reato associativo "*abbia dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato*" e "*sempreché il gruppo organizzato transnazionale non coincida con l'associazione stessa*".

La Corte ha precisato che il *gruppo organizzato* al quale fa riferimento l'art. 4, "*è certamente un quid pluris rispetto al mero di concorso di persone ma è – con pari certezza – un minus rispetto alla associazione per delinquere*", ed ha ritenuto che, in assenza di una definizione legislativa, occorre fare riferimento alla nozione di gruppo criminale organizzato accolta dalla Convenzione contro il crimine transnazionale, dove l'art. 2, punto a) definisce il gruppo criminale organizzato come "*un gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla presente convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale*".

Ebbene, nel capo di imputazione n. 1, la circostanza aggravante di cui al comma 4 è stata formulata nei seguenti termini "*con la circostanza aggravante per tutti gli imputati del reato commesso con il contributo di un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato,* ***essendosi****, tra l'altro,* ***i concorrenti sistematicamente avvalsi, per gli illeciti trasferimenti di danaro e per l'occultamento delle somme così trasferite dell'ausilio di fiduciari operanti in Stati esteri attraverso numerosi collaboratori*** *e strutture societarie da questi costituite per agevolare l'esecuzione dell'attività delittuosa*".

Il gruppo organizzato criminale che ha fornito un contributo alla consumazione del delitto associativo è costituito dai soci e collaboratori della fiduciaria NORCONSULTING.

Sono stati spesso citati nel corso del dibattimento i c.d. conti rubrica su cui affluivano i pagamenti corruttivi.

In realtà, non si tratta di conti rubrica, cioè di conti riferiti a più clienti ma divisi per rubrica clienti, ma di conti calderone intestati a società di comodo, costituite *ad hoc*, dove confluivano e si confondevano le somme trasferite da DACCO' e SIMONE con le somme degli altri clienti della NORCONSULTING.

Le rubriche esistevano soltanto nella contabilità interna della società fiduciaria, tanto che senza di essa non si sarebbero potuti ricostruire i flussi finanziari riconducibili a DACCO' e SIMONE ed alle rispettive società.

Ed i c.d. conti rubrica erano aperti in Portogallo, a Madeira, poiché tale tipologia di conto era già vietata in Svizzera e, dal 2013, lo sarebbe stata anche in Portogallo.

Tutti i membri di NORCONSULTING, che erano rappresentanti delle società intestatarie dei conti e delegati ad operare sugli stessi e che, effettivamente, hanno operato trasferimenti da o su quei conti in favore di SIMONE e DACCO', devono considerarsi *il gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato.*

E questo perché, **il funzionamento dei conti portoghesi intestati alle società DULCES INVESTMENTS SA o GENIAL INVESTMENTS SA è in sé criminale in quanto destinato esclusivamente ad attività di riciclaggio.**

Nell'**allegato n. 11** si rileva come il conto aperto a nome di DULCES presso BANIF veda quali rappresentanti e delegati ad operare Antonio MAFFEZZONI, Giancarlo GRENCI, Andrea GALAFASSI, Andrea TORRIANI (tutti soci o collaboratori di NORCONSULTING) e nello stesso allegato sono comprese alcune delle contabili relative a trasferimenti di danaro dal conto DULCES a società di DACCO' e SIMONE (IPI, ALVINSTER, EUROSAT, IUVANS INTERNATIONAL B.V., DP CONSULTANT LLC) ovvero a società creditrici di DACCO' (MESA YACHTING CHARTERING SERVICES LIMITED per la gestione delle imbarcazioni) e tali contabili sono sottoscritte da GRENCI insieme a MAFFEZZONI, ovvero da GALAFASSI insieme a Stefano REINA.

Nell'**allegato n. 12** si rileva che il conto intestato a GENIAL INVESTMENTS INC. presso BANIF è aperto da Mattia PENZA, Antonio MAFFEZZONI e Giancarlo GRENCI, e che le contabili relative a trasferimenti di danaro in favore di ASSION (anche quando ne era ancora beneficiario economico DACCO'), IUVANS INTERNATIONAL B.V., CETINBLEW, MILANO CUORE, D.P. CONSULTANT, sono sottoscritte da PENZA e MAFFEZZONI o GRENCI e MAFFEZZONI.

Nell'**allegato n. 13** si vede come il conto intestato alla società di Pierangelo DACCO', ALVINSTER, sia aperto da Mattia PENZA e su tale conto abbiano la firma MAFFEZZONI, GRENCI e GALAFASSI e come le contabili relative ai trasferimenti in favore di IUVANS, AVENIDA ITALIA CONSTRUCIONES, o in favore dei c.d. conti rubrica, siano sottoscritte da MAFFEZZONI e GRENCI o da GRENCI e GALAFASSI.

Da ultimo nell'**allegato n. 14** si rileva che sul conto aperto presso BANIF ed intestato alla società EUROWORLDWIDE LLC, di Pierangelo DACCO', hanno delega ad operare PENZA, MAFFEZZONI e GRENCI e che una contabile dell'11 gennaio 2008 per il trasferimento di Euro 495.000 in favore del conto GENIAL viene sottoscritta da PENZA e GRENCI[16].

Quelli appena commentati sono soltanto alcuni degli esempi (la documentazione è quella pervenuta per rogatoria dal Portogallo) per evidenziare che l'attività di riciclaggio è stata assicurata dai soci e collaboratori della NORCONSULTING che bene possono qualificarsi come gruppo criminale

[16] D'altro canto i nomi di GALAFASSI, PENZA, MAFFEZZONI sono emersi nel corso del dibattimento. MAFFEZZONI quale socio anziano che introdusse GRENCI a Pierangelo DACCO'; GALAFASSI come collaboratore di NORCONSULTING che si occupava della gestione delle imbarcazioni messe a disposizione di FORMIGONI e PEREGO nonché dell'investimento in AVENIDA (v. corrispondenza con gli amministratori dell'AVENIDA mostrata e prodotta durante l'esame dell'imputata MASSEI); PENZA come colui che, titolare anche di una fiduciaria sita in Dubai, DICATRUST, si è occupato del trasferimento alle Bahamas delle somme di denaro versate dalla Fondazione Maugeri per l'acquisto dell'immobile di Via Dardanoni.

organizzato quanto meno con riferimento alla gestione dei c.d. conti rubrica e sicuramente operativo in più Stati (Svizzera, Italia, Portogallo, Dubai e in molti altri Paesi attraverso corrispondenti e società di comodo).

Si ribadisce quanto più volte già evidenziato in precedenza: di fatto NORCONSULTING era la struttura operativa posta a costante servizio dell'ipotizzato sodalizio, con la cruciale funzione di veicolare i capitali utilizzi per gli illeciti scopi dell'associazione. In altre parole, nei rapporti con il cliente DACCO', si può parlare di una stabile asservimento della fiduciaria al sodalizio criminale.

La circostanza che al fiduciario Giancarlo GRENCI sia contestato il reato di associazione a delinquere di cui al capo 1, non fa venir meno *l'alterità* del gruppo criminale di cui all'art. 4 richiesta dalla Corte di Cassazione per la configurabilità dell'aggravante.

Sono proprio le Sezioni Unite a precisarlo nell'affrontare il tema del contributo che il gruppo criminale deve aver dato alla commissione del reato associativo.

I giudici di legittimità hanno invero precisato che "*nell'individuazione dell'ambito concettuale del "contributo causale" non può certo sottacersi che, dal punto di vista del diritto penale interno, "contribuire" alla realizzazione di un reato implica compartecipazione delittuosa e, dunque, concorso nella relativa commissione. Ma siffatta evenienza non collide, di certo, con la sfera di previsione della norma di cui all'art. 4, in quanto le due ipotesi attengono a distinti versanti concettuali:* ***uno, afferente al gruppo in sé considerato; l'altro, all'eventuale partecipazione e responsabilità di taluni suoi componenti. Insomma, il gruppo organizzato può aver contribuito alla costituzione del sodalizio delittuoso ... senza che tutti i suoi componenti possano poi – secondo il diritto interno – ritenersi partecipi, o concorrenti esterni, del reato associativo commesso in ambito nazionale***".

E' esplicita dunque la Corte di Cassazione nel ritenere configurabile l'aggravante di cui all'art. 4 anche nell'ipotesi in cui uno o più membri del gruppo criminale organizzato sia chiamato a rispondere anche del reato associativo commesso in ambito nazionale, precisando che "*l'aggravante in questione non risulta compatibile con la figura dell'associazione per delinquere in tutti i casi in cui le due condotte associative coincidano sul piano strutturale e funzionale, dando luogo ad un'unica associazione transnazionale*". Ma come si è visto tale ipotesi non ricorre nel caso oggetto del presente procedimento.

Deve soltanto evidenziarsi che il contributo dato dal gruppo criminale organizzato di NORCONSULTING alla consumazione del delitto di cui al capo 1 sia stato continuativo, nel senso che sin dai primi rapporti tra FSM e la società M.T.B., ha fornito il contributo sopra specificato nella gestione dei pagamenti corruttivi; anche quando è subentrato il sistema SIB LAB affidato alla fiduciaria di FENYO, MANFID, la NORCONSULTING ha continuato ad operare sulle somme di provenienza delittuosa che dalla società SIKRI venivano trasferite sul conto di Pierangelo DACCO' presso BSI per poi rientrare nel circuito dei conti rubrica anche attraverso ALVINSTER.

E della presenza ed operatività di NORCONSULTING tutti i sodali erano consapevoli e con essa hanno avuto contatti: PASSERINO, MOZZALI, DACCO' e SIMONE, MASSIMO, MONDIA, FENYO.

Sussiste, infine, l'aggravante del numero degli associati pari a dieci (art. 416, comma 5, c.p.).

Esclusa la partecipazione all'associazione di CANNATA (per il quale è stata pronunciata dal G.U.P. sentenza di non luogo a procedere), all'esito del dibattimento è rimasto provato che, oltre a DACCO', SIMONE e PASSERINO, all'ipotizzato sodalizio hanno partecipato MAUGERI, MOZZALI, GRENCI, FENYO, MASSIMO, MONDIA e PARRICCHI.

MAUGERI, quale presidente di FSM, ha dato il pieno avvallo a PASSERINO per la costituzione dell'articolato castello societario volto a rendere possibile la creazione di fondi neri, la corruzione

sistematica dei vertici della Regione Lombardia e l'appropriazione indebita di ingenti capitali della fondazione pavese mediante false fatturazioni, trasferimento fraudolento di valori e riciclaggio. Il suo ruolo è stato, dunque, determinante per l'instaurazione dell'ipotizzato sodalizio criminale.
Il ruolo degli altri sodali è descritto con sufficiente precisione nel capo di imputazione: si tratta di concorrenti che, sotto la direzione di DACCO', SIMONE e PASSERINO, hanno costituito l'apparato esecutivo dell'ipotizzato sodalizio criminale, rendendo possibile, con la consumazione dei reati di false fatturazioni, trasferimento di valori e riciclaggio, la costituzione di fondi neri della Fondazione Maugeri e l'esecuzione, attraverso veicoli societari interposti, dei pagamenti corruttivi.
Per i motivi esposti, DACCO', SIMONE e PASSERINO devono, dunque, essere dichiarati responsabili del reato loro ascritto al capo I della rubrica.

Alla luce delle risultanze dibattimentali non può, invece, dirsi pienamente provata la partecipazione di FORMIGONI, PEREGO, SANESE, LUCCHINA e MASSEI all'ipotizzato reato associativo.

Con riguardo a FORMIGONI, l'istruttoria dibattimentale ha dimostrato che costui ha sicuramente intrattenuto rapporti corruttivi con i vertici della Fondazione Maugeri per il tramite di SIMONE e DACCO'. Ciò non è sufficiente, tuttavia, per potere affermare che egli fosse a conoscenza della articolata struttura associativa appositamente creata da PASSERINO, DACCO' e SIMONE con fiduciari ed intermediari e che ha svolto l'attività prodromica alla corruzione. Né può dirsi provato che FORMIGONI fosse a conoscenza delle complesse strutture negoziali, del sistema di contratti e fatture fittizie, delle false intestazioni e dell'attività di riciclaggio creati ad hoc dai corruttori e dagli intermediari per perpetuare il meccanismo della corruzione, tanto più che è dimostrato che FORMIGONI aveva rapporti esclusivamente con SIMONE e DACCO', persone a lui legate da pregressi rapporti di amicizia e dalla comune fede politica e religiosa, limitandosi a riscuotere da costoro il prezzo della sua corruzione.

Del pari non appare possibile inferire la partecipazione di PEREGO all'ipotizzato accordo associativo unicamente sulla base dei suoi rapporti di amicizia con DACCO' e FORMIGONI, essendo stata viceversa dimostrata l'estraneità alle ipotizzate corruzioni (capi 2 e 16), essendosi egli limitato a fruire delle utilità derivanti a FORMIGONI dall'esecuzione degli accordi corruttivi, dopo che i reati di corruzione si erano già consumati. Non vi è dunque la prova, a carico di PEREGO, di un effettivo contributo morale o materiale all'ipotizzato sodalizio criminale.

Analoghe considerazioni valgono per Alessandra MASSEI. Costei, come evidenziato in precedenza, era sicuramente persona di fiducia di DACCO', la cui assunzione era stata imposta dapprima in FSM e poi in Regione, come dirigente dell'Assessorato Sanità, onde rendere più attenta la struttura amministrativa agli *input* che arrivavano dalle fondazioni (FSM ed HSR) patrocinate da DACCO'. Si deve, tuttavia, escludere, per le motivazioni in precedenza espressa, che MASSEI abbia partecipato a reati fine (corruzione di capo 2) e a reati satellite (riciclaggio di cui al capo 12) che le sono imputati. Né sono emersi dall'istruttoria più pregnanti elementi per potere ipotizzare che ella fosse a conoscenza e si fosse resa concretamente disponibile alle esigenze dell'ipotizzato sodalizio criminoso, non avendo, tra l'altro, la stessa partecipato ad alcuno degli incontri organizzati da DACCO', SIMONE e PASSERINO ed i fiduciari svizzeri aventi ad oggetto gli accordi corruttivi e la creazione della complessa struttura finalizzata alla creazione delle provviste per la corruzione.

Va, infine, esclusa la partecipazione di LUCCHINA e SANESE all'ipotizzato accordo corruttivo. Agli stessi, come in precedenza evidenziato, non può essere mosso un rimprovero che vada oltre la generica connivenza alle richieste che arrivavano dai vertici della Regione in merito all'esigenza di accontentare, nei limiti della sostenibilità del sistema sanitario regionale, le richieste che provenivano da FSM e da HSR per il tramite di DACCO'. Nulla è emerso, viceversa, per potere ipotizzare, con la dovuta certezza, che essi fossero a conoscenza degli accordi corruttivi e che si fossero piegati ai diktat del livello politico per consentire l'esecuzione di tali accordi. Viceversa, sono emersi elementi che possono essere ritenuti sintomatici della loro estraneità all'accordo associativo. E', infatti, difficilmente compatibile con la logica dell'appartenenza al sodalizio l'opposizione di LUCCHINA a ricevere DACCO' protrattasi per quasi un anno e superata solo grazie alle pressioni esercitate da FORMIGONI. Del pari LUCCHINA è stato autore di iniziative, quali quelle relative al disegno di leggi per il c.d. "*no profit puro*" e al superamento delle funzioni di cui maggiormente beneficiavano HSR ed FSM, che sicuramente andavano contro gli interessi delle due fondazioni.
SANESE, da parte sua, si è limitato a fungere da raccordo tra la Presidenza della Giunta regionale, gli assessori e i dirigenti, ma era del tutto ignaro, ad esempio, dei rapporti privilegiati che legavano DACCO' a FORMIGONI (da qui la sua richiesta di chiarimenti a FORMIGONI allorchè costui aveva speso il nome di FORMIGONI per piegare BOTTI alle sue richieste) così come delle cospicue utilità erogate da DACCO' e SIMONE al Presidente della Regione (essendone venuto a conoscenza dai giornali). Lo stesso SANESE, inoltre, non si è certo opposto all'audit regionale, allorchè era emerso il sospetto di irregolarità. In ogni caso non sono emersi dal dibattimento elementi per potersi dire che SANESE fosse a conoscenza della complessa struttura posta in essere da PASSERINO, DACCO' e SIMONE e finalizzata a creare le provviste per la corruzione né del complesso flusso di capitali che ha alimentato, in parte, le utilità del Presidente.

Si impone, pertanto, l'assoluzione ex 530, comma 2, c.p.p. di FORMIGONI, SANESE, LUCCHINA, PEREGO e MASSEI dal reato loro ascritto al capo 1 per non avere commesso il fatto.

CAPITOLO 4 : STATUIZIONI RELATIVE ALLE PENE

§ 1. Pene irrogate a Pierangelo DACCO'

Tutti i reati di cui DACCO' è stato ritenuto responsabile (capi 1, 2, 15 – limitatamente agli anni d'imposta 2008, 2009, e 2010 - e 16 – esclusa per quest'ultima imputazione l'aggravante di cui all'art. 112 n. 1 c.p.) - vanno unificati sotto il vincolo della continuazione essendo evidente che sono stati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, stante il nesso di strumentalità di tali reati, la vicinanza spazio-temporale delle condotte e l'unico fine di lucro perseguito dall'imputato.

Non possono riconoscersi le circostanze attenuanti generiche tenuto conto della gravità dei fatti, dell'intensità del dolo, della reiterazione delle condotte in un lungo periodo di tempo, della mancanza di alcuna resipiscenza da parte dell'imputato, dei danni cagionati all'erario e alla Pubblica Amministrazione, dei precedenti dell'imputato.

Pena di giustizia, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 133 c.p., in particolare dalla gravità delle condotte, dell'intensità del dolo, dei mezzi impiegati (fiduciari stranieri, società estere, molte con sede in paradisi fiscali, notevoli capitali utilizzati), dei precedenti dell'imputato e dei danni cagionati alle persone offese, si ritiene quella di anni nove e mesi due di reclusione, così determinata:

pena base per il reato più grave di cui al capo 1) (art. 416 comma 1 c.p.): quattro anni di reclusione;

aumentata di un terzo (cioè di un anno e quattro mesi di reclusione) per l'aggravante di cui all'art. 4 L. 146/2006 alla pena di cinque anni e quattro mesi di reclusione;

aumentata di due mesi di reclusione per l'aggravante di cui all'art. 416, comma 5, c.p. alla pena di cinque anni e sei mesi di reclusione;

aumentata di due anni di reclusione in relazione al reato di cui al capo 2) alla pena di sette anni e sei mesi di reclusione;

aumentata di otto mesi di reclusione (di cui: tre mesi per l'anno di imposta 2008; tre mesi per l'anno di imposta 2009; due mesi per l'anno di imposta 2010) per il capo 15 alla pena di otto anni e due mesi di reclusione;

aumentata di un anno di reclusione in relazione al reato di cui al capo 16 alla pena finale di nove anni e due mesi di reclusione.

Conseguono le seguenti pene accessorie:

- l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e lo stato di interdizione legale per tutta la durata della pena. Tali sanzioni conseguono, di diritto, ai sensi degli artt. 29 e 32 c.p., all'entità della pena irrogata in relazione al reato più grave (capo 1) tra quelli posti in continuazione, superiore a cinque anni di reclusione;

- l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi degli artt. 32 ter, 32 quater, 37 c.p. per la durata di anni tre. L'irrogazione di tale sanzione consegue alla condanna per i reati di

associazione per delinquere (capo 1) e di corruzione (capi 2 e 16), ricompresi, già all'epoca dei fatti, nel novero dei reati di cui all'art. 32 quater c.p. L'entità della sanzione è stata determinata nel limite massimo (tre anni) previsto dall'art. 32 ter c.p. nella versione vigente all'epoca dei fatti in quanto più favorevole al reo (il limite massimo è stato portato a cinque anni con la modifica apportata dall'art. 1, comma 1, lett. a, L. 27 maggio 2015, n. 69), tenuto conto che la pena irrogata per il solo reato più grave (capo 1) è superiore a tre anni di reclusione[1].

Inoltre ex art. 12 D. Lgs. 2000, n. 74 in relazione al reato tributario (capo 15) per cui DACCO' ha riportato condanna va obbligatoriamente disposta:

- l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e dalle funzioni di rappresentanza ed assistenza in materia tributaria per tre anni. L'entità di tali sanzioni è stata determinata applicando il già richiamato principio giurisprudenziale secondo cui *rientra nella nozione di pena accessoria non espressamente determinata dalla legge, quella per cui sia previsto un minimo ed un massimo, sicché, in tali casi, la durata della pena accessoria va parametrata dal giudice a quella della pena principale inflitta; qualora tuttavia, sussista il concorso di reati si deve aver riguardo alla pena principale inflitta o che sarebbe stata inflitta in concreto, in assenza di rideterminazione per effetto di cumulo giuridico, per il reato cui la stessa pena accessoria si riferisce* (così Cass., Sez. 5, n. 51526 del 18/10/2013 - dep. 20/12/2013, Bonalumi, Rv. 25866601, in una fattispecie relativa alle pene accessorie previste per i reati tributari dall'art. 12 D.Lgs. n. 74 del 2000 applicate a fattispecie satellite unificate per la continuazione ad illeciti offensivi di altri beni giuridici)[2]. In particolare, considerato che, nel caso di specie, la sanzione accessoria si

[1] Il collegio ritiene di attenersi all'orientamento della prevalente giurisprudenza di legittimità, secondo cui rientra nella nozione di pena accessoria non espressamente determinata dalla legge, quella per cui sia previsto un minimo ed un massimo, sicché, in tali casi, la durata della pena accessoria va parametrata dal giudice a quella della pena principale inflitta; qualora tuttavia, sussista il concorso di reati si deve aver riguardo alla pena principale inflitta o che sarebbe stata inflitta in concreto, in assenza di rideterminazione per effetto di cumulo giuridico, per il reato cui la stessa pena accessoria si riferisce (cfr. Cass., Sez. 5, n. 51526 del 18/10/2013 - dep. 20/12/2013, Bonalumi, Rv. 25866601, in una fattispecie relativa alle pene accessorie previste per i reati tributari dall'art. 12 D.Lgs. n. 74 del 2000 applicate a fattispecie satellite unificate per la continuazione ad illeciti offensivi di altri beni giuridici).

[2] Nelle motivazioni della richiamata sentenza leggesi, in particolare, quanto segue:
"*In relazione, questa volta, alle pene accessorie a misura non fissa previste dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 12, si rileva che appare del tutto condivisibile l'orientamento, per quanto non unanime, espresso da questa Corte nella sentenza della Sez. 3 9 ottobre 2008 n. 41874 e ribadito da questa Sez. 5 30 giugno 2010 n. 29780, secondo cui rientra nella nozione di pena accessoria non espressamente determinata dalla legge, quella per la quale è previsto un minimo ed un massimo, sicché, in tali casi, tra i quali vanno annoverati anche quelli che qui interessano, relativi alle pene accessorie previste per i reati tributari dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 12, la durata della pena accessoria va parametrata dal Giudice a quella della pena principale inflitta.*
Deve, però, aggiungersi che in caso di concorso eterogeneo di reati deve aversi riguardo, ai fini che qui interessano, alla pena principale inflitta per il reato cui la stessa pena accessoria si riferisce, non potendosi irrogare una pena accessoria in relazione a reato che non la prevede.
Tanto si desume dall'art. 77 cod. pen. norma che, per il caso di concorso di reati stabilisce che, ai fini della determinazione delle pene accessorie, deve aversi riguardo al "singolo reato per il quale è pronunciata la condanna ed alla pena principale che, se non vi fosse concorso di reati, si dovrebbe infliggere per ciascuno di essi".
In tal senso conduce anche la giurisprudenza che, evidentemente nella affine materia di concorso omogeneo di reati, richiede comunque, in caso di reato continuato, che la pena principale alla quale si deve fare riferimento per stabilire la durata della conseguente pena accessoria sia quella inflitta per la violazione più grave, come determinata per effetto del giudizio di bilanciamento tra le circostanze attenuanti ed aggravanti e non già quella complessivamente individuata tenendo conto dell'aumento per la continuazione (v. Cass. Sez. 6 27 marzo 2008 n. 17616 e Sez. 1 30 gennaio 2013 n. 7346). Nel caso di specie ha errato il GIP il quale, oltretutto senza alcuna argomentazione chiarificatrice, ha, applicato al Bonalumi le pene accessorie non fisse previste dall'art. 12 cit. per taluni reati tributari, in misura variegata anziché procedere alla scissione, per quanto qui interessa, del reato continuato. Il

riferisce ad un reato satellite, si è sciolto il cumulo giuridico derivante dalla continuazione e avuto riguardo ai criteri di cui all'art. 133 c.p. (gravità della condotta, intensità del dolo, arco temporale delle condotte, danno cagionato all'erario in relazione all'imposta evasa, assenza di qualsiasi resipiscenza nell'imputao), la pena relativa ai reati tributari di cui al capo 15 per cui è intervenuta condanna così è stata calcolata:

ritenuta la continuazione tra i contestati reati, considerata la loro omogeneità, la loro contiguità spazio temporale e l'unico fine di evasione che ha animato le condotte, pena base per il reato più grave relativo all'anno di imposta 2009 (in relazione all'entità dell'imposta evasa): anni due e mesi sei di reclusione;

aumentata di sei mesi per ciascuno dei due reati satellite (anni imposta 2008 e 2010) alla pena finale di tre anni di reclusione.

Le pene accessorie dell'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e dell'interdizione dalle funzioni di rappresentanza ed assistenza in materia tributaria viene dunque ad essere di durata (tre anni) pari alla pena principale che si sarebbe inflitta per il reato satellite in assenza del cumulo giuridico.

- l'interdizione in perpetuo dall'ufficio di componente di commissione tributaria;

- la pubblicazione della presente sentenza a norma dell'art. 36 c.p., fatta per estratto e a spese del condannato, sul sito internet del Ministero della Giustizia per la durata di trenta giorni (durata

---

Giudice, come già detto sopra, avrebbe invece dovuto considerare, quale parametro di computo per le misure accessorie non determinate dal legislatore in misura fissa, quello previsto dal medesimo legislatore all'art. 37 cod. pen. (ossia la quantità di pena principale inflitta per il reato cui si riferiscono le pene accessorie in questione), integrato da quello ulteriore previsto all'art. 77 cod. pen.. In più si sarebbe, comunque, dovuto considerare l'ulteriore criterio, condiviso dalla giurisprudenza maggioritaria più recente, secondo cui in caso di applicazione di pena su richiesta delle parti in misura non inferiore a tre anni di reclusione occorre tener conto, per l'irrogazione della pena accessoria, della determinazione in concreto della pena e, quindi, dell'incidenza delle circostanze attenuanti e del bilanciamento eventualmente operato con le circostanze aggravanti oltre che della diminuente per il rito (v. Cass. Sez. I 6 marzo 2009 n. 12894). In conclusione, esclusa ogni censura alle modalità di applicazione delle pene accessorie a durata fissa (interdizione perpetua dall'ufficio di componente della Commissione Tributaria e pubblicazione della sentenza ex art. 36 cod. pen.), tutte le altre pene accessorie non determinate in misura fissa, inflitte al ricorrente, avrebbero dovuto essere parametrate alla pena principale in concreto inflitta per il singolo reato di riferimento e, posto che questo risulta nella specie un reato satellite (il reato sub 2) unificato per l'appunto in continuazione al reato sub 1), avrebbe dovuto aversi riguardo alla pena che, se non vi fosse stato il concorso, sarebbe stata inflitta in concreto per esso (così art. 77 c.p. cit.): pena la cui durata, dunque, il Giudice del rinvio dovrà determinare.
Ragionamento a parte è da effettuarsi per la pena della interdizione dai pubblici uffici: questa infatti è prevista in misura fissa dall'art. 29 c.p. per le condanne non inferiori a tre anni di reclusione, ma è anche prevista in misura non fissa per talune condanne in materia di reati tributari (D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 12, comma 2). In relazione a tale pena accessoria il Giudice, in sede di rinvio, dovrà specificare il reato e la singola pena principale cui intende parametrare la durata di quella accessoria in esame L. n. 74 del 2000, ex art. 12, comma 2, fissandone conseguentemente la entità secondo i criteri sopra enunciati".
Anche di recente è stato ribadito che rientra nella nozione di pena accessoria non espressamente determinata dalla legge, quella per cui sia previsto un minimo ed un massimo, sicché, in tali casi, la durata della pena accessoria va parametrata dal giudice a quella della pena principale inflitta; qualora tuttavia, sussista il concorso eterogeneo di reati si deve aver riguardo alla pena principale inflitta per il reato cui la stessa pena accessoria si riferisce, non potendosi irrogare una pena accessoria in relazione a reato che non la prevede (così Cass., Sez. 5, n. 29780 del 30/06/2010 - dep. 28/07/2010, Ramunno e altro, Rv. 24825801, in una fattispecie relativa alle pene accessorie previste per i reati tributari dall'art. 12 D.Lgs. n. 74 del 2000).

determinata nel suo limite massimo in relazione all'entità della pena principale come sopra determinata)[3].

§ 2. Pene irrogate a Costantino PASSERINO

Tutti i reati di cui è stato ritenuto responsabile Costantino PASSERINO (capi 1, 2, 8, 9 – limitatamente alle fatture dell'anno 2011 -, 10, 18 – limitatamente agli anni d'imposta dal 2008 al 2011 – 19 – limitatamente alle condotte successive al 28 maggio 2009) vanno unificati sotto il vincolo della continuazione essendo evidente che sono stati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, stante il nesso di strumentalità di tali reati, la vicinanza spazio-temporale delle condotte e l'unico fine di lucro perseguito dall'imputato.

Non può applicarsi la pena richiesta da PASSERINO in sede di udienza preliminare (il p.m., si ricorda, non aveva prestato il consenso) in quanto incongrua per difetto.

Possono riconoscersi le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle circostanze aggravanti bilanciabili sia per la positiva condotta processuale (non si è sottratto al contraddittorio, ha sostanzialmente ammesso diverse delle condotte illecite che gli sono state contestate) sia per aver fatto rientrare dall'estero una notevole somma di denaro (oltre un milione e quattrocentomila euro) proveniente dal conto Stele 11, somma che è stata fatta confluire sul FUG a dimostrazione anche di una presa d'atto della condotte illecite e di un principio di resipiscenza.

Pena di giustizia, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 133 c.p., in particolare della gravità e della durata delle condotte, dell'intensità del dolo, dei mezzi impiegati (fiduciari stranieri, società estere, molte con sede in paradisi fiscali, notevoli capitali utilizzati) e dei danni cagionati alle persone offese, si ritiene quella di sette anni di reclusione, così determinata:

pena base per il reato più grave di cui al capo 1 (art. 416 comma 1 c.p.): quattro anni di reclusione

- aumentata di un terzo (cioè di un anno e quattro mesi di reclusione) per l'aggravante di cui all'art. 4 L. 146/2006 alla pena di cinque anni e quattro mesi di reclusione;

- pena ridotta per le circostanze attenuanti generiche ad anni quattro di reclusione;

- pena aumentata di un anno ed otto mesi di reclusione per il capo 2 alla pena di cinque anni ed otto mesi di reclusione;

- pena aumentata ancora di tre mesi di reclusione per il capo 8 alla pena di cinque anni ed undici mesi di reclusione;

[3] Per la verità, l'art. 12, lett. b), del D. Lgs. 2000, n. 74 prevede anche la sanzione accessoria dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni. La stessa pena accessoria, peraltro, è stata irrogata con riguardo al reato più grave (capo 1) tra quelli posti in continuazione. Il collegio, in ordine ai reati satellite tributari, ha ritenuto di non far luogo ad ulteriori aumenti della pena accessoria, trattandosi di una ipotesi di continuazione tra reati eterogenei, rispetto alla quale pare applicabile il consolidato principio fissato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la durata della pena accessoria secondo il criterio fissato dall'art. 37 cod. pen. va determinata con riferimento alla pena principale inflitta per la violazione più grave (così, tra le altre, Cass. Sez. 3, n. 29746 del 05/06/2014 - dep. 08/07/2014, B, Rv. 26151201).

- pena aumentata di quattro mesi di reclusione per il capo 9 (limitatamente all'anno di imposta 2011) alla pena di sei anni e tre mesi di reclusione;

- pena aumentata di due mesi di reclusione per il capo 10 alla pena di sei anni e cinque mesi di reclusione;

- pena aumentata di tre mesi di reclusione per capo 18 (limitatamente ad annualità d'imposta da 2008 a 2011) alla pena di sei anni e otto mesi di reclusione;

- pena aumentata di quattro mesi di reclusione per il capo 19 (limitatamente a condotte successive al 28.5.2009) alla pena finale di sette anni di reclusione.

Conseguono le seguenti pene accessorie:

- interdizione per cinque anni dai pubblici uffici ai sensi dell'art. 29 c.p. considerata l'entità della pena principale, anche avuto riguardo alle circostanze applicate, in relazione al più grave reato di cui al capo 1;

- incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione ex artt. 32 ter, 32 quater, 37 c.p. per la durata di anni tre. Tale sanzione consegue alla condanna per il reato associativo e di corruzione (capi 1 e 2) ricompresi, già all'epoca dei fatti, nel novero dei reati di cui all'art. 32 quater c.p. L'entità della sanzione è stata determinata nel limite massimo (tre anni) previsto dall'art. 32 ter c.p. nella versione vigente all'epoca dei fatti in quanto più favorevole al reo (il limite massimo è stato portato a cinque anni con la modifica apportata dall'art. 1, comma 1, lett. a, L. 27 maggio 2015, n. 69), tenuto conto che la pena irrogata per il solo reato principale (capo 1) è superiore a tre anni di reclusione.

Alla condanna per i reati fiscali di cui ai capi 9, 10 e 18 consegue l'applicazione delle ulteriori sanzioni accessorie di cui all'art. 12 D. Lgs. 2000, n. 74 (capo 14).

In particolare, analogamente a quanto già operato con riguardo alla posizione di DACCO', per determinare la durata delle pene accessorie dell'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e dell'interdizione dalle funzioni di rappresentanza ed assistenza in materia tributaria occorre stabilire quale sarebbe stata la pena complessivamente irrogata per i reati tributari in assenza del cumulo giuridico. Conseguentemente, considerata la continuazione tra i reati in questione (stante la loro omogeneità, la stretta consequenzialità temporale ed l'unico fine di risparmio di imposta perseguito dall'imputato), avuto riguardo ai criteri di cui all'art. 133 c.p. (gravità e durata delle condotte, intensità del dolo; mezzi impiegati; entità dell'imposta evasa), la pena detentiva per i reati in questione sarebbe stata di tre anni di reclusione (vale a dire: pena base per il più grave reato di cui al capo 18, tre anni di reclusione; pena ridotta per le circostanze attenuanti generiche a due anni di reclusione; pena aumentata di sei mesi di reclusione per ciascuno dei reati satellite di cui ai capi 9 e 10 alla pena finale di tre anni). Della medesima durata (tre anni) vengono dunque ad essere stabilite le pene accessorie dell'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e dell'interdizione dalle funzioni di rappresentanza ed assistenza in materia tributaria.

Alla condanna per i reati tributari conseguono, altresì:

- l'interdizione perpetua dall'ufficio di componente di commissione tributaria;

- la pubblicazione della presente sentenza a norma dell'art. 36 c.p., fatta per estratto e a spese del condannato, sul sito internet del Ministero della Giustizia per la durata di trenta giorni (durata fissata nel suo limite massimo, considerata quella che sarebbe stata la pena irrogata per i reati tributari in assenza del cumulo giuridico)[4].

§ 3. Pene irrogate a Roberto FORMIGONI

Roberto FORMIGONI è stato ritenuto responsabile dei delitti di corruzione di cui ai capi 2 e 16, esclusa per entrambe le imputazioni l'aggravante di cui all'art. 112 n. 1 c.p.

Non possono riconoscersi le circostanze attenuanti generiche, non essendo emerso, all'esito del dibattimento, alcun elemento di positiva valutazione dai gravi fatti posti in essere dalla più alta carica politica della Regione Lombardia per un lungo periodo di tempo, con particolare pervicacia sotto il profilo del dolo, con palese abuso delle sue funzioni, con l'ausilio di intermediari, in modo particolarmente callido e spregiudicato, per fini marcatamente di lucro e con grave danno per la Regione e per il buon andamento della pubblica amministrazione.

Pena di giustizia, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 133 c.p., in particolare della gravità delle condotte, dell'intensità del dolo, dell'entità delle utilità illecite percepite per la messa a disposizione della altissima funzione, della mancanza di alcun quantomeno parziale risarcimento del danno, della notevole entità dei danni patrimoniali cagionati, dei mezzi e delle circostanze dell'azione si ritiene essere:

- quattro anni e tre mesi di reclusione per il reato sub capo 2 (vale a dire: pena base ex art. 319 c.p.[5] quattro anni di reclusione + aumento di tre mesi di reclusione ex art. 61 n. 7 c.p.);

- tre anni e nove mesi di reclusione in relazione al capo 16 (vale a dire: pena base ex art. 319 c.p.[6] tre anni e sei mesi di reclusione + aumento di tre mesi di reclusione ex art. 61 n. 7 c.p.)[7].

Va rilevato, tuttavia, che, nel caso di specie, i reati posti in essere da FORMIGONI paiono avvinti dal vincolo della continuazione, considerata l'omogeneità e la contestualità spazio-temporale delle

[4] Il collegio, tuttavia, considerato che già in relazione al reato più grave tra quelli posti in continuazione (capo 1) sono state applicate le pene accessorie dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici e dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ha ritenuto di non dare luogo ad ulteriori aumenti in relazione ai reati satellite tributari (in particolare si rammenta che per i reati di cui agli artt. 2 e 8 D. Lgs. 2000, n. 74, ai sensi dell'art. 12, comma 2 del medesimo decreto è prevista, oltre alla pena accessoria dell'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione anche la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni) per i motivi già esposti sub nota 3 che precede.

[5] L'art. 319 c.p. è stato applicato nel testo vigente all'epoca dei fatti, in quanto più favorevole al reo, prevedendo la pena della reclusione da due a cinque anni di reclusione (mentre attualmente, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 1, lett. f), della L. 27 maggio 2015, n. 69 è prevista la pena da sei a dieci anni di reclusione).

[6] L'art. 319 c.p. è stato applicato nel testo vigente all'epoca dei fatti per i motivi già esposti *sub* nota che precede.

[7] L'entità della pena irrogata per il reato di cui al capo 16 è inferiore rispetto a quella irrogata per il capo 2 in relazione al minor lucro conseguito dall'imputato, pur a fronte di condotte omogenee.

condotte e l'unico fine di lucro perseguito dall'imputato. Applicandosi, pertanto, il cumulo giuridico ai sensi dell'art. 81 cpv. c.p., la pena viene ad essere rideterminata come segue:

- pena base ex art. 319 c.p. (nella versione vigente all'epoca dei fatti, più favorevole al reo) per il più grave reato di cui al capo 2 (ritenuta l'unicità del reato a partire dal settembre 2006): quattro anni di reclusione;

- pena aumentata di tre mesi ex art. 61 n. 7 c.p.: quattro anni e tre mesi di reclusione;

- pena aumentata di un anno e nove mesi di reclusione per la continuazione con il reato sub capo 16 alla pena finale di sei anni di reclusione.

A tale condanna conseguono le pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di sei anni e dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per la durata di tre anni.

L'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, in particolare, consegue alla condanna per il reato di cui all'art. 319 c.p. ai sensi dell'art. 32 quater c.p. L'entità della sanzione è stata determinata nel limite massimo (tre anni) previsto dall'art. 32 ter c.p. nella versione vigente all'epoca dei fatti in quanto più favorevole al reo (il limite massimo è stato portato a cinque anni con la modifica apportata dall'art. 1, comma 1, lett. a, L. 27 maggio 2015, n. 69), tenuto conto che la pena irrogata per il solo reato principale (capo 2) è superiore a tre anni di reclusione.

L'interdizione temporanea dai pubblici uffici è pena accessoria che è applicabile a ciascuno dei due reati per cui è intervenuta condanna, in relazione alla pena principale che sarebbe a ciascuno di essi applicabile ex art. 29 c.p. in assenza del cumulo giuridico derivante dalla continuazione.

Quanto alla determinazione della durata della interdizione dai pubblici uffici accessoria alla condanna tra reati omogenei posti in continuazione (come nel caso di specie), va premesso, in punto di diritto che sussiste un contrasto interpretativo nella giurisprudenza di legittimità.

Secondo un primo orientamento "*nel caso di pluralità di reati - unificati dal vincolo della continuazione - la durata della pena accessoria secondo il criterio fissato dall'art. 37 cod. pen. va determinata con riferimento alla pena principale inflitta per la violazione più grave, con l'eccezione dell'ipotesi di continuazione fra reati omogenei, nella quale l'identità dei reati unificati comporta necessariamente la applicazione di una pena accessoria per ciascuno di essi, di modo che la durata complessiva va commisurata all'intera pena principale inflitta con la condanna, ivi compreso l'aumento per la continuazione, ferma restando in ogni caso la necessità di rispettare il limite edittale massimo previsto per la specifica sanzione accessoria da applicare*" (cfr da ultimo Cass. Pen. Sez. III, sent. n. 14954 del 2 dicembre 2014, depositata il 13 aprile 2015)[8].

[8] Leggesi in motivazione che:
"*... ricorrendo un caso di concorso di reati omogenei e di pene accessorie della stessa specie, va applicata la disciplina del secondo comma dell'articolo 77 cp secondo la quale, "se concorrono pene accessorie della stessa specie, queste si applicano tutte per intero". L'art. 77 c.p., comma 1 risolve il problema del "se" vada applicata la pena accessoria per i reati in continuazione, e la regola è nel senso affermativo, valutandosi i singoli reati prima del cumulo giuridico delle pene per il concorso di reati. Questo vuole dire che la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici va applicata per ciascuna delle ipotesi di concussione per cui è condanna/applicazione di pena. Per determinare la durata della interdizione vale, invece, la particolare regola del predetto comma 2: le pene accessorie*

Secondo altro orientamento, invece, *in materia di concorso omogeneo di reati, in caso di reato continuato, la pena principale alla quale si deve fare riferimento per stabilire la durata della conseguente pena accessoria è quella inflitta per la violazione più grave, come determinata per effetto del giudizio di bilanciamento tra le circostanze attenuanti ed aggravanti e non già quella complessivamente individuata tenendo conto dell'aumento per la continuazione* (v. Cass. Sez. 6 27 marzo 2008 n. 17616 e Sez. 1 30 gennaio 2013 n. 7346; Cass., Sez. 7, n. 48787 del 29/10/2014 - dep. 24/11/2014, Di Tana ed altri, Rv. 26447801; Cass., Sez. 6, n. 3633 del 20/12/2016 - dep. 24/01/2017, Cagnazzo e altro, Rv. 26942501).

Ritiene il collegio che entrambi gli indirizzi interpretativi espressi dalla giurisprudenza di legittimità prestino il fianco a critiche.

Va, anzitutto, ricostruita la disciplina positiva della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici.

Con riguardo ai singoli reati, sovvengono le disposizioni di cui agli artt. 29, comma 1, 31 e 37 c.p., che disciplinano i casi in cui si applica la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici[9].

Ai sensi dell'art. 29, comma 1, c.p., come è noto, la condanna alla reclusone per un tempo non inferiore a cinque anni comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, mentre la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni importa l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

Ai sensi dell'art. 31 c.p., ogni condanna per delitti commessi con l'abuso dei poteri o con la violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici.

---

omogenee per ciascuna violazione si applicano per intero. Pertanto la pena di riferimento per la applicazione della interdizione non è quella del solo reato base, ma è la pena complessiva inflitta per i vari reati ai quali conseguono le pene accessorie della stessa specie che, ex art. 77 c.p., comma 2, devono essere applicate "tutte per intero" (il concorso è solo di reati omogenei per cui non è necessaria alcuna operazione di scorporo). Va quindi affermato il principio che "la condanna per i reati previsti dall'art. 317 bis c.p. nell'ipotesi di reati omogenei uniti dal vincolo della continuazione per i quali sia stata inflitta la pena della reclusione per un tempo complessivamente non inferiore a tre anni, importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici".

(Nel caso affrontato dalla Cassazione, vi era continuazione tra più episodi di concussione e la pena era stata determinata come segue: pena base di anni due e mesi quattro di reclusione poi aumentata ad anni quattro e mesi sei di reclusione. Era stata, quindi, applicata l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici ai sensi dell'art. 317 bis c.p.).

Il medesimo principio è stato ribadito da Cass., Sez. 3, n. 29746 del 05/06/2014 - dep. 08/07/2014, B, Rv. 26151201), secondo cui "... *nel caso di reato continuato, generalmente, la durata della pena accessoria va calcolata in riferimento alla pena principale per il reato più grave, senza tener conto dell'aumento per la continuazione (ex multis Cass. 9/4/1999, n. 4559). Questa Corte ha, però, specificato che tale soluzione vale nel caso di continuazione tra reati eterogenei, ma non tra reati omogenei: infatti, nella seconda ipotesi l'identità degli illeciti unificati comporta necessariamente la pena accessoria per ciascuno di essi, con la conseguenza che la misura della stessa va commisurata all'intera pena principale, inflitta con la condanna, ivi compreso l'aumento per la continuazione (Cass. 13/6/1986, n. 6990) ...*".

[9] Non può, invece, trovare applicazione al caso di specie l'art. 317 bis c.p., in quanto nel testo normativo all'epoca dei fatti la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici ivi prevista non si estendeva alla condanna per il reato di cui all'art. 319 c.p. (tale delitto è stato inserito nell'elenco dei reati presupposto solo con la modifica normativa apportata con l'art. 1, comma 75, lett. e), della L. 6 novembre 2012, n. 190).

L'art. 37 c.p. precisa, poi, che "*quando la legge stabilisce che la condanna importa una pena accessoria temporanea, e la durata di questa non è espressamente determinata, la pena accessoria ha una durata eguale a quella della pena principale inflitta, o che dovrebbe scontarsi, nel caso di conversione, per insolvibilità del condannato. Tuttavia, in nessun caso essa può oltrepassare il limite minimo e quello massimo stabiliti per ciascuna specie di pena accessoria*".

L'art. 77 disciplina, poi, la determinazione delle pene accessorie con riguardo all'ipotesi di concorso di reati, stabilendo che "*per determinare le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna, si ha riguardo ai singoli reati per i quali è pronunciata la condanna, e alle pene principali che, se non vi fosse concorso di reati, si dovrebbero infliggere per ciascuno di essi.*
Se concorrono pene accessorie della stessa specie, queste si applicano tutte per intero".
Il principio del cumulo materiale fissato dall'art. 77 c.p. è poi mitigato dall'art. 79, n. 1, c.p. laddove stabilisce che la durata massima della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici non può superare, nel complesso, il limite di dieci anni.

Stando dunque alla complessiva disciplina richiamata, nel caso di concorso di reati omogenei, come nel caso di specie, occorrerebbe:
- stabilire quale sarebbe la tipologia e la durata della pena accessoria per ciascuno dei reati in continuazione;
- operare il cumulo materiale delle pene accessorie dello stesso tipo così determinate, salvo il limite massimo stabilito dall'art. 79 n. 1 c.p.

Alla luce della richiamata ed inequivoca disciplina codicistica, non appare condivisibile l'orientamento che, nel caso di continuazione di reati omogenei, calcola la durata della pena accessoria solo in relazione al reato più grave. Tale interpretazione contrasta con la lettera e la *ratio* degli artt. 29, 37 e 77 c.p., che sanciscono, per ciascun reato in concorso, sotto il profilo sanzionatorio, l'applicazione della pena accessoria, ricollegandosi essa all'autonomo disvalore di ciascun reato. Non si vede, peraltro, perché la posizione chi ha commesso più reati omogenei (sia pure unificati sotto il profilo della continuazione) debba essere parificata alla meno grave posizione di chi ha commesso un solo reato dello stesso tipo.

Stando all'opposto orientamento manifestatosi in seno alla giurisprudenza di legittimità, come si è testè evidenziato, la durata della pena accessoria andrebbe parametrata alla pena principale complessivamente irrogata per tutti i reati posti in continuazione, tenuto conto anche degli aumenti per i reati satellite. Se, tuttavia, il cumulo giuridico comporta l'irrogazione di una pena complessiva superiore a cinque anni di reclusione, ai sensi dell'art. 29, comma 1, c.p. dovrebbe irrogarsi la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
Tale conclusione non appare accettabile, in quanto comporta un'applicazione in *malam partem* dell'istituto della continuazione, che è ispirato chiaramente al principio del favor rei e che tende a mitigare i rigori sanzionatori del cumulo materiale in considerazione dell'unico atteggiamento soggettivo che ha animato le plurime condotte poste in continuazione (sul *favor rei* che ispira la disciplina della continuazione cfr., da ultima, Cass., Sez. 5, n. 46695 del 03/10/2016 - dep. 08/11/2016, C, Rv. 26863801).

In particolare, stando al richiamato indirizzo interpretativo, le conseguenze dell'unificazione *quoad poenam* dei reati per effetto della continuazione, nel caso di specie, condurrebbero all'applicazione di una sanzione accessoria (l'interdizione perpetua dai pubblici uffici) diversa e più grave di quella che risulterebbe per effetto del cumulo materiale ai sensi dell'art. 77 c.p. (in particolare, essendo irrogabile, per ciascuno dei reati in concorso, la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di cinque anni ex art. 29, comma 1, c.p., l'imputato dovrebbe essere dichiarato interdetto dai pubblici uffici per la durata complessiva di dieci anni).

Ritiene il collegio che sussista una terza opzione interpretativa, maggiormente aderente alla lettera ed alla *ratio* della disciplina codicistica delle pene principali e delle pene accessorie.
In particolare, fermo restando che la tipologia della pena accessoria deve essere determinata con riguardo a ciascuno dei reati in continuazione, così come previsto dall'art. 77 c.p., una volta stabilito che per ciascuno dei reati in continuazione si applica la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, la durata di tale pena accessoria deve essere parametrata alla pena principale determinata per effetto del cumulo giuridico. A tale conclusione si perviene sulla base delle seguenti argomentazioni:
- gli artt. 29 e 37 c.p. sono espressione del generale principio per cui "*accessorium sequitur principale*", certamente applicabile anche in ambito sanzionatorio. Stante la sua portata generale, esso può trovare applicazione anche nel caso di continuazione tra reati omogenei;
- l'art. 81 cpv. c.p. è norma di chiusura della complessiva disciplina del concorso di reati, chiaramente ispirata al *favor rei*. La *ratio* di tale disposizione (mitigare il trattamento sanzionatorio del cumulo materiale delle pene principali in presenza di un unico disegno criminoso), per la sua portata generale, appare certamente applicabile anche al cumulo materiale delle pene accessorie;
- se così non fosse, come già si è evidenziato, si perverrebbe alla paradossale conseguenza che, per effetto della continuazione, si avrebbe una mitigazione delle pena principale, ma non di quella accessoria, in spregio ai generali principi del *favor rei* e del parallelismo tra pene principali e pene accessorie.
Ritiene dunque il collegio che, nel caso di specie, per effetto dell'intervenuta condanna per ciascuno dei reati di cui ai capi 2 e 16 debba essere irrogata la pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di anni sei (pari all'entità della pena principale inflitta per effetto della continuazione).

§ 4. Pene irrogate ad Antonio SIMONE

Tutti i reati di cui è stato ritenuto responsabile Antonio SIMONE (capi 1, 2, 14 – limitatamente all'anno d'imposta 2009 - e 17) vanno unificati sotto il vincolo della continuazione essendo evidente che sono stati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, stante il nesso di strumentalità di tali reati, la vicinanza spazio-temporale delle condotte e l'unico fine di lucro perseguito dall'imputato.

Non possono riconoscersi le circostanze attenuanti generiche non emergendo alcun elemento di positiva valutazione dai gravi fatti posti ed essendo i fatti ascritti a SIMONE connotati da una certa gravità ai sensi dell'art. 133 c.p., come in precedenza evidenziato.

Pena di giustizia, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 133 c.p., in particolare della gravità e della durata delle condotte, dell'intensità del dolo, dei mezzi impiegati (fiduciari stranieri, società estere, molte con sede in paradisi fiscali, notevoli capitali utilizzati), dei danni cagionati alle persone offese, del marcato fine di lucro, dell'assenza di qualsiasi resipiscenza successivamente alle condotte per cui è processo, si ritiene quella di otto anni e otto mesi di reclusione, così determinata:

pena base per il reato più grave di cui al capo 1) (art. 416 comma 1 c.p.): quattro anni di reclusione;

aumentata di un terzo (cioè di un anno e quattro mesi di reclusione) per l'aggravante di cui all'art. 4 L. 146/2006 alla pena di cinque anni e quattro mesi di reclusione;

aumentata di due mesi di reclusione ex art. 416, comma 5, c.p. alla pena di cinque anni e sei mesi di reclusione;

aumentata di due anni di reclusione per la continuazione con il capo 2) alla pena di sette anni e sei mesi di reclusione;

aumentata di due mesi di reclusione per la continuazione con il capo 14 alla pena di sette anni e otto mesi di reclusione;

infine aumentata di un anno di reclusione per la continuazione con il capo 17 alla pena finale di otto anni ed otto mesi di reclusione.

Conseguono le seguenti pene accessorie:

- interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e stato di interdizione legale per tutta la durata della pena ai sensi degli artt. 29 e 32 c.p., tenuto conto che, per il solo reato più grave (capo 1) è stata applicata la pena base di cinque anni e sei mesi di reclusione;

- incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione ex artt. 32 ter, 32 quater, 37 c.p. per la durata di anni tre. L'irrogazione di tale sanzione consegue alla condanna per i reati di associazione per delinquere (capo 1) e di corruzione (capo 2), ricompresi, già all'epoca dei fatti, nel novero dei reati di cui all'art. 32 quater c.p. L'entità della sanzione è stata determinata nel limite massimo (tre anni) previsto dall'art. 32 ter c.p. nella versione vigente all'epoca dei fatti in quanto più favorevole al reo (il limite massimo è stato portato a cinque anni con la modifica apportata dall'art. 1, comma 1, lett. a, L. 27 maggio 2015, n. 69), tenuto conto che la pena irrogata per il solo reato più grave (capo 1) è superiore a tre anni di reclusione.

Anche per SIMONE, in conseguenza della condanna per il reato di cui al capo 14, conseguono le seguenti pene accessorie previste dall'art. 12 D. Lgs. 2000, n. 74

- interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e dalle funzioni di rappresentanza ed assistenza in materia tributaria per un anno e sei mesi. Sul punto, essendo la pena accessoria prevista solo in relazione al reato satellite tributario, la durata della stessa è stata determinata in relazione alla pena principale detentiva che per tale reato sarebbe stata irrogata (un anno e sei mesi di reclusione), tenuto conto dei sopra richiamati criteri di cui all'art. 133 c.p., in

assenza del cumulo giuridico connesso alla continuazione, per le motivazioni già espresse con riguardo alle medesime pene accessorie applicate a DACCO' e a PASSERINO;

- interdizione perpetua dall'ufficio di componente di commissione tributaria;

- pubblicazione della presente sentenza a norma dell'art. 36 c.p., fatta per estratto e a spese del condannato, sul sito internet del Ministero della Giustizia per la durata di trenta giorni (durata determinata nel suo limite massimo in relazione all'entità della pena principale come sopra determinata)[10].

§ 5. Pene irrogate a Carlo FARINA

Carlo FARINA è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 648 bis c.p. a lui ascritto al capo 11.

Nei suoi confronti possono riconoscersi le circostanze attenuanti generiche sia per le sostanziali ammissioni di responsabilità in sede di interrogatorio reso in indagine, sia per la sua formale incensuratezza, sia per adeguare la pena al concreto disvalore del fatto.

Pena di giustizia, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 133 c.p. (e in particolare, della gravità della condotta in relazione all'entità della somma riciclata, dei tempi, dei modi e dei mezzi della condotta; dell'intensità del dolo; dei danni cagionati alle persone offese; del marcato fine di lucro) si ritiene quella di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 2.000,00 di multa, così determinata: pena base quattro anni e sei mesi di reclusione e 3.000 euro di multa; ridotta a tre anni e quattro mesi di reclusione ed euro 2.000 di multa in virtù delle attenuanti generiche.

Alla condanna consegue *ex lege* la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni ai sensi dell'art. 29 c.p.

§ 6. Statuizioni relative alle spese del procedimento

DACCO', FORMIGONI, FARINA, PASSERINO e SIMONE vanno, altresì, condannati, *pro quota*, al pagamento delle spese processuali.

PASSERINO, DACCO' e SIMONE, infine, devono essere condannati anche al pagamento delle spese di mantenimento in carcere durante il periodo di sofferta custodia.

[10] Il collegio ha ritenuto di non applicare la sanzione dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, pure previsto all'art. 12, lett. b), D. Lgs. 2000, n. 74 per le stesse motivazioni espresse con riguardo alla posizione di DACCO' (cfr. nota 3 che precede).

CAPITOLO 5 : LE CONFISCHE

§ 1. Statuizioni relative al reato associativo (capo 1)

Come evidenziato in precedenza, la condanne degli imputati DACCO', SIMONE, PASSERINO per il reato di cui al capo 1 comporta, in astratto, la confisca obbligatoria, anche per equivalente, delle cose che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato ai sensi dell'art. 11 L. 2006, n. 46.

Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, ai fini della applicazione del sequestro, quindi della conseguente confisca, per equivalente è sufficiente che sia contestata e configurabile la condizione di transnazionalità del delitto per cui si procede - come definita dall'art. 3 della medesima legge - senza che sia, invece, necessario che sia contestata e ricorra la speciale aggravante della transnazionalità, di cui all'art. 4, comma primo, della predetta Legge n. 146, costituendo tale circostanza soltanto uno degli eventuali sintomi del carattere transnazionale del delitto (cfr. Cass., Sez. 3, n. 25821 del 04/02/2016 - dep. 22/06/2016, Rombi, Rv. 26701001).

Nel caso di specie sono stati riconosciuti sia il carattere transnazionale del delitto associativo, sia la richiamata aggravante della trans nazionalità. Ne consegue che, in astratto, è applicabile la sanzione accessoria della confisca prevista dall'art. 11 L. 2006, n. 46.

In concreto va, tuttavia, rilevato che il "*delitto di associazione per delinquere é idoneo a generare un profitto, che é sequestrabile ai fini della successiva confisca per equivalente - nei casi previsti dalla legge - in via del tutto autonoma rispetto a quello prodotto dai reati fine, e che è costituito dal complesso dei vantaggi direttamente conseguenti dall'insieme di questi ultimi, siano essi attribuibili ad uno o più associati, anche non identificati, posto che l'istituzione della "societas sceleris" è funzionale alla ripartizione degli utili derivanti dalla realizzazione del programma criminoso*" (Sez. 3, n. 26721 del 04/03/2015 - dep. 25/06/2015, Montella e altri, Rv. 26394501).

Lo spirito della norma è dunque quello di assoggettare a confisca profitti ulteriori, rispetto a quelli derivanti dai reati fini, derivanti dall'appartenenza al sodalizio criminale per i soggetti che sono stati ritenuti responsabili del reato associativo.

Nel caso di specie - come correttamente osservato dal P.M. nelle sue conclusioni – dal dibattimento non è emerso un profitto ulteriore per gli appartenenti all'associazione rispetto a quello dei reati – fine (corruzione, reati tributari, trasferimento fraudolento di valori, riciclaggio). Non essendovi dunque un profitto ulteriore confiscabile, nulla si dispone in merito.

§ 2. Statuizioni relative ai reati di corruzione (capi 2 e 16)

La condanna di FORMIGONI, DACCO', SIMONE e PASSERINO in ordine al reato di corruzione di cui al capo 2 e la condanna di FORMIGONI e DACCO' in ordine al reato di corruzione di cui al capo 16 pongono il problema della confisca, diretta o per equivalente, dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo ai sensi dell'art. 322 *ter* c.p.

Va, anzitutto, precisato cosa debba intendersi, per profitto o prezzo del reato ai sensi della legislazione penale.

Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, (cfr., in particolare, Cass. Sez. F, n. 44315 del 12/09/2013 - dep. 31/10/2013, Cicero e altri, Rv. 25863601):

"Il profitto del reato a cui fa riferimento l'art. 240 c.p., comma I va identificato col vantaggio economico ricavato in via immediata e diretta dal reato e si contrappone al "prodotto" e al "prezzo" del reato.

Il prodotto è il risultato empirico dell'illecito, cioè le cose create, trasformate, adulterate o acquisite mediante il reato;

il prezzo va individuato nel compenso dato o promesso ad una determinata persona, come corrispettivo dell'esecuzione dell'illecito".

La citata sentenza della Cassazione ha ulteriormente specificato che "*Carattere onnicomprensivo si attribuisce - poi - alla locuzione **"provento del reato"**, che ricomprende "tutto ciò che deriva dalla commissione del reato" e, quindi, le diverse nozioni di "prodotto", "profitto" e "prezzo" (S.U., n. 9 del 28 aprile 1999). La nozione di profitto come "vantaggio economico" ritratto dal reato è tradizionalmente presente nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. Un. n. 9149 del. 3 luglio 1996; Sez. Un. N. n. 29951 del 24 maggio 2004 n. 2995), che, però, ha avuto modo anche di precisare che all'espressione non va attribuito il significato di "utile netto" o di "reddito", ma quello di "beneficio aggiunto di tipo patrimoniale", a superamento quindi dell'ambiguità che il termine "vantaggio" può ingenerare (cfr. Sez. Un., n. 29952 del 24 maggio 2004 n. 29952). Altro principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità è che il profitto del reato presuppone l'accertamento della sua diretta derivazione causale dalla condotta dell'agente. Il parametro della pertinenzialità al reato del profitto rappresenta l'effettivo criterio selettivo di ciò che può essere confiscato a tale titolo: occorre, cioè, una correlazione diretta del profitto col reato e una stretta affinità con l'oggetto di questo, escludendosi qualsiasi estensione indiscriminata o dilatazione indefinita ad ogni e qualsiasi vantaggio patrimoniale, che possa comunque scaturire, pur in difetto di un nesso diretto di causalità, dall'illecito (cfr. Sez. 2, n. 31988 del 14 giugno 2006; Sez. 6, n. 46780 del 4 novembre 2003). A tale criterio di selezione s'ispira anche la recente pronuncia delle Sezioni Unite n. 10280 del 25 ottobre 2007 che, con riferimento alla confisca-misura di sicurezza del profitto della concussione, ha privilegiato una nozione di profitto in senso "estensivo", ricomprendendovi anche il bene acquistato col denaro illecitamente conseguito attraverso il reato, ma ha sottolineato che tale reimpiego è comunque casualmente ricollegabile al reato e al profitto "immediato" dello stesso. Anche tale decisione, quindi, ribadisce la necessità di un rapporto diretto tra profitto e reato, e si nega che l'autore di quest'ultimo possa sottrarre il profitto alla misura ablativa ricorrendo all'escamotage di trasformare l'identità storica del medesimo profitto, che rimane comunque individuabile nel frutto del reimpiego, anch'esso causalmente ricollegabile in modo univoco, sulla base di chiari elementi indiziali evincibili dalla concreta fattispecie, all'attività criminosa posta in essere dall'agente (cfr. in tal senso Sez. Un. N. 26654 del 27 marzo 2008)".*

Così chiarite le nozioni di "profitto" e di "prezzo" del reato, va precisato che, come affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione, la confisca c.d. "diretta" del profitto o del prezzo del reato ha natura di misura di sicurezza patrimoniale, mentre la confisca c.d. per equivalente ha natura

sanzionatoria (così Cass., Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015 - dep. 21/07/2015, Lucci, Rv. 26443701)[1].

Inoltre, le Sezioni Unite della Cassazione hanno avuto modo di precisare che "*qualora il prezzo o il profitto c.d. accrescitivo derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca delle somme depositate su conto corrente bancario, di cui il soggetto abbia la disponibilità, deve essere qualificata come confisca diretta e, in considerazione della natura del bene, non necessita della prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto della ablazione e il reato*" (così Cass., Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015 - dep. 21/07/2015, Lucci, Rv. 26443701)[2]

Tanto premesso, va anzitutto osservato che la confisca diretta, poiché finalizzata a sottrarre al soggetto attivo somme derivanti dal reato di cui egli abbia la disponibilità in considerazione dell'intrinseca pericolosità della disponibilità di tali somme e del vincolo di pertinenzialità con il reato impongono (soprattutto con riguardo alle somme di denaro contante di cui l'imputato abbia

---

[1] Con riguardo alla confisca c.d. "diretta" del prezzo del reato ha precisato la Cassazione che tale misura non presenta "*connotazioni di tipo punitivo, dal momento che il patrimonio dell'imputato non viene intaccato in misura eccedente il pretium sceleris, direttamente desunto dal fatto illecito, e rispetto al quale l'interessato non avrebbe neppure titolo civilistico alla ripetizione, essendo frutto di un negozio contrario a norme imperative. Al provvedimento di ablazione fa dunque difetto una finalità tipicamente repressiva, dal momento che l'acquisizione all'erario finisce per riguardare una res che l'ordinamento ritiene - secondo un apprezzamento legalmente tipizzato - non possa essere trattenuta dal suo avente causa, in quanto, per un verso, rappresentando la retribuzione per l'illecito, non è mai legalmente entrata a far parte del patrimonio del reo, mentre, sotto altro e corrispondente profilo, proprio per la specifica illiceità della causa negoziale da cui essa origina, assume i connotati della pericolosità intrinseca, non diversa dalle cose di cui è in ogni caso imposta la confisca, a norma dell'art. 240, secondo comma, n. 2, cod. pen.*
Il fulcro della confisca del prezzo del reato, sembra dunque da individuare proprio nelle caratteristiche del periculum che costituisce il nucleo delle misure di sicurezza, nel senso che, a differenza di quelle personali, la misura reale prende in considerazione una dimensione dinamica e relazionale del pericolo, attraverso un meccanismo che finisce per correlare fra loro la persona, la cosa ed il vincolo di pertinenzialità tra questa e lo specifico reato che viene in considerazione.
Il connotato riparatorio, per stare al lessico della Corte EDU, e le finalità non repressive ma semmai preventive che orientano la confisca di ciò che ab origine non poteva entrare nel patrimonio dell'imputato, convincono del fatto che risulterebbe del tutto improprio affiancare una simile forma di confisca a quelle figure che una antica tradizione storica configurava come "punizione patrimoniale," conseguente - ma non correlata, quanto a derivazione "pertinenziale" - alla commissione di certi reati".

[2] Leggesi, in particolare, nelle motivazioni della citata sentenza che "*Ove il profitto o il prezzo del reato sia rappresentato da una somma di denaro, questa, non soltanto si confonde automaticamente con le altre disponibilità economiche dell'autore del fatto, ma perde - per il fatto stesso di essere ormai divenuta una appartenenza del reo - qualsiasi connotato di autonomia quanto alla relativa identificabilità fisica. Non avrebbe, infatti, alcuna ragion d'essere - né sul piano economico né su quello giuridico - la necessità di accertare se la massa monetaria percepita quale profitto o prezzo dell'illecito sia stata spesa, occultata o investita: ciò che rileva è che le disponibilità monetarie del percipiente si siano accresciute di quella somma, legittimando, dunque, la confisca in forma diretta del relativo importo, ovunque o presso chiunque custodito nell'interesse del reo. Soltanto, quindi, nella ipotesi in cui sia impossibile la confisca di denaro sorge la eventualità di far luogo ad una confisca per equivalente degli altri beni di cui disponga l'imputato e per un valore corrispondente a quello del prezzo o profitto del reato, giacché , in tal caso, si avrebbe quella necessaria novazione oggettiva che costituisce il naturale presupposto per poter procedere alla confisca di valore (l'oggetto della confisca diretta non può essere appreso e si legittima, così, l'ablazione di altro bene di pari valore).*
Né è a dirsi, come parte della giurisprudenza mostra di ritenere, che la confisca del denaro costituente prezzo o profitto del reato, in assenza di elementi che dimostrino che proprio quella somma è stata versata su quel conto corrente, determinerebbe una sostanziale coincidenza della confisca diretta con quella di valore, dal momento che è la prova della percezione illegittima della somma che conta, e non la sua materiale destinazione: con la conseguenza che, agli effetti della confisca, è l'esistenza del numerario comunque accresciuto di consistenza a rappresentare l'oggetto da confiscare, senza che assumano rilevanza alcuna gli eventuali movimenti che possa aver subito quel determinato conto bancario".

la disponibilità, pacificamente oggetto di confisca diretta) di stabilire quale sia, per ciascun concorrente nel reato, il *quantum* del profitto o del prezzo allo stesso effettivamente attribuibile.

Con riguardo, invece, alla confisca per equivalente, secondo un primo orientamento della Cassazione, in presenza di reati plurisoggettivi (come nel caso di specie), la confisca di valore può interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del profitto accertato, ma l'espropriazione non può eccedere nel "*quantum*" né l'ammontare del profitto complessivo, né - in caso di imputato cui non sono attribuibili tutti i reati accertati - il profitto corrispondente ai reati specificamente attribuiti al soggetto attinto dal provvedimento ablatorio (fattispecie relativa ai delitti di associazione a delinquere, truffa aggravata e frode informatica in concorso, in cui era stata disposta la confisca, per l'intero ammontare del profitto, nei confronti dei diversi correi - cfr. Cass., Sez. 2, n. 33755 del 15/07/2016 - dep. 02/08/2016, Nardecchia ed altro, Rv. 26757601)[3].

Quindi, stando a questo primo orientamento, la confisca per equivalente può essere disposta, per l'intera entità del profitto, nei confronti di tutti i concorrenti.

Secondo altro orientamento della Cassazione, invece, in caso di concorso di persone nel medesimo reato, la confisca per equivalente di cui all'art. 322 ter cod. pen. non può eccedere, per ciascuno dei concorrenti, la quota di prezzo o profitto a lui attribuibile, anche quando nei confronti degli altri correi non può essere disposto alcun provvedimento ablatorio, attesa la natura sanzionatoria di tale tipologia di misura (Sez. 5, n. 20101 del 12/12/2014 - dep. 14/05/2015, Giallongo, Rv. 26383501)[4].

---

[3] Leggesi, in motivazione, quanto segue:
"Più nello specifico, in relazione alla questione del limite individuale della confisca, l'infondatezza della doglianza emerge dalla attenta analisi degli orientamenti di legittimità che, nel caso di pluralità di illeciti plurisoggettivi, propendono per affermare che la confisca di valore può interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del profitto accertato. Sarà l'espropriazione a non poter eccedere nel "quantum" nè l'ammontare del profitto complessivo né, in caso di imputato cui non sono attribuibili tutti i reati accertati, il profitto corrispondente ai reati specificamente attribuiti al soggetto attinto dal provvedimento ablatorio (si veda, in termini, Cass., sez. 3, n. 27072 del 12/05/2015). In termini analoghi si erano già espresse anche le SS.UU. di questa Corte, allorchè (in tema di responsabilità da reato degli enti), nel caso di illecito plurisoggettivo, avevano ritenuto corretta l'applicazione del principio solidaristico, che implica l'imputazione dell'intera azione e dell'effetto conseguente in capo a ciascun concorrente; pertanto, una volta perduta l'individualità storica del profitto illecito, la sua confisca e il sequestro preventivo ad essa finalizzato possono interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti, anche per l'intera entità del profitto accertato, ma l'espropriazione non potrà essere duplicata o comunque eccedere nel "quantum" l'ammontare complessivo dello stesso (cfr. S.U. n. 26654 del 27/03/2008)".

[4] Leggesi in motivazione quanto segue:
"1. Il primo motivo di ricorso, con il quale il Giallongo si duole della mancata compiuta applicazione nell'ordinanza impugnata dei principi di cui alla sentenza di rinvio di questa Corte n. 33282/12 in violazione del disposto di cui all'art. 627 c.p.p., comma 3, è fondato.
Ed invero, con tale sentenza era stato evidenziato, quanto alla determinazione della somma da confiscare al Giallongo:
- che anche alla luce della sentenza n. 10690/2009, "in caso di pluralità di indagati quali concorrenti in un medesimo reato compreso tra quelli per i quali è consentita la confisca "per equivalente" ai sensi dell'art. 322 ter cod. pen., tale misura non può eccedere, per ciascuno dei concorrenti, la quota di prezzo o profitto a lui attribuibile";
-che se la somma confiscata risulta determinata con riferimento non già al profitto ricavato dal singolo concorrente nel reato - nel caso in esame Giallongo Natale (classe 1938) - ma all'intero "prezzo" del reato, tale misura si rivela illegittima, nella misura in cui, utilizzando le stesse espressioni utilizzate nella sentenza n. 10690/2009, non considera l'esistenza di altri concorrenti nel reato, confiscando una somma che eccede "la quota di prezzo attribuibile all'odierno ricorrente";

Quindi, stando a questo orientamento, la confisca può essere disposta nei confronti di ciascun concorrente nel reato nei limiti del profitto da costui effettivamente percepito (presumendosi, in mancanza di prova contraria, che vi sia stata una suddivisione in parti uguali tra i concorrenti).

I due orientamenti sono concordi sulla natura sanzionatoria della confisca per equivalente e sulla necessità che, alla fine, la confisca non gravi per intero su tutti i concorrenti. Stando al primo orientamento, tuttavia, la determinazione delle quote potrebbe essere effettuata in sede esecutiva; stando al secondo occorrerebbe determinare le quote già in fase di cognizione.

Il collegio opta per il criterio *pro quota* da determinare già in fase di cognizione ritenendolo giuridicamente e logicamente più corretto attesa la natura prettamente sanzionatoria della misura in questione e comportando, la quantificazione del prezzo o del profitto del reato, una valutazione nel merito propria di questa fase di cognizione.

-che, come già evidenziato in altra pronuncia di questa Corte (Sez. 6, n. 35120 del 09/07/2007), "la confisca per equivalente, adottata all'esito del giudizio e dell'accertamento delle responsabilità, dovrà comunque riguardare la quota di prezzo o di profitto effettivamente attribuibile al singolo concorrente o, nell'impossibilità di una esatta quantificazione, essere applicata per l'intero prezzo o profitto, ma nel rispetto dei canoni della solidarietà interna tra i concorrenti (e cioè senza moltiplicare l'importo per il numero dei concorrenti)" sicché in tale ottica, non è superfluo rammentare che in base all'art. 1298 cod. civ. e dell'art. 2055 cod. civ. nel caso di responsabilità per fatto illecito, le parti di ciascun debitore si presumono uguali.

1.1. Tali principi imponevano al giudice di rinvio di individuare - al momento della determinazione della somma da confiscare per equivalente, ai sensi della seconda parte dell'art. 322 ter c.p.p., a Giallongo Natale (nato nel 1938), una volta ritenuta l'impossibilità di quantificare il profitto esattamente riferibile a quest'ultimo rispetto a quello dei concorrenti Montinari Donato e Giallongo Natale (nato nel 1949) - la quota di ciascun concorrente in relazione all'intero prezzo o profitto (Euro 61.974,83), quota da presumersi uguale a quella degli altri, in applicazione del principio di cui all'art. 1298 c.c., comma 2. Il G.i.p. del Tribunale di Genova, invece, ha ritenuto di confermare la confisca in danno del Giallongo per l'intero prezzo (di Euro 61.974,83), sul presupposto che il Montinari era deceduto prima del giudizio, mentre nei confronti del cugino Giallongo Natale (nato nel 1949) era stata emessa sentenza di non doversi procedere per prescrizione del reato, contravvenendo così alla regola della determinazione della "quota" riferibile al ricorrente, da determinarsi con il criterio dell'uguaglianza.

1.2. Anche a voler seguire il ragionamento del G.i.p., secondo cui in concreto ai due concorrenti del Giallongo non potrà essere chiesta la quota di spettanza, ciò non determina, tuttavia, che il ricorrente debba rispondere anche per le quote riferibili agli altri concorrenti e, quindi, per l'intero, assumendo, nel caso della confisca, il criterio della solidarietà e segnatamente quello della solidarietà interna, una valenza diversa rispetto al momento dell'adozione del sequestro preventivo al fine della confisca, in ragione della natura "eminentemente sanzionatoria", della confisca obbligatoria cosiddetta "per equivalente" di cui all'art. 322 ter c.p. (cfr. Corte Cost. ord. n. 0097 dell'11/03/2009; Sez. 3, n. 39173).

1.3. Già nella sentenza di rinvio era stato accennato al fatto che mentre il sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente, avendo natura provvisoria, può interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del profitto accertato, il provvedimento definitivo di confisca, rivestendo, invece, natura sanzionatoria, non può essere duplicato o, comunque, eccedere nel "quantum" l'ammontare complessivo dello stesso profitto (Sez. 2, n. 8740 del 16/11/2012; Sez. 6, n. 17713 del 18/02/2014). Al momento della confisca, il criterio della solidarietà interna di cui all'art. 1298 c.c., che assume, in mancanza di norme specifiche, un indubbio parametro di riferimento, per quanto concerne la determinazione delle quote, da presumersi, ai sensi del secondo comma, uguali, riveste anche valenza nei confronti dello Stato, dovendo il giudice modulare la sanzione (la natura eminentemente sanzionatoria della confisca per equivalente è stata recentemente affermata da Sez. Un. n. 18374 del 31/01/2013) per il singolo concorrente.

1.4. In tale contesto, pertanto, non appaiono significative le circostanze che uno dei correi sia deceduto, ovvero che il reato ascritto all'altro coimputato, sia estinto per prescrizione, rilevando sulla base di quanto evidenziato nella sentenza di annullamento di questa Corte n. 33282/2012, la presenza di correi, anche se poi materialmente nei confronti alcuni di essi non potrà essere disposta la confisca".

Applicando i declinati principi al caso di specie, va disposta nei confronti di **Roberto FORMIGONI**, la confisca dei beni in sequestro (a lui riferibili) come da tabella allegata, ivi compresa la villa di Arzachena nella misura del 50%, e di ulteriori beni nella sua diponibilità per un valore complessivo di euro 6.626.961,96 in relazione ai capi 2) e 16). Come in precedenza evidenziato, infatti (cfr. capitoli relativi alle vicende corruttive che hanno riguardato HSR ed FSM), tale è il profitto che egli ha tratto dal reato, in termini di utilità che gli sono state garantite in esecuzione degli accordi corruttivi con FSM ed HSR.

Per quanto riguarda **Pierangelo DACCO'** ed **Antonio SIMONE** va senz'altro disposta la confisca delle somme agli stessi corrisposte da FSM (per quanto riguarda entrambi) e da HSR (per quanto riguarda DACCO'), al netto delle somme dagli stessi corrisposte per finanziare le utilità del Presidente FORMIGONI: la somma così risultante, infatti, corrisponde, ad un tempo, al prezzo agli stessi corrisposto per l'attività di intermediazione nella corruzione ed al profitto (utile netto) che hanno tratto dall'attività delittuosa.

Nel determinare il *quantum* da assoggettare a confisca nei confronti di ciascuno dei due imputati, va rammentato che, come in precedenza più volte evidenziato, dalla scrittura privata stipulata in data 30.9.2005 tra MTB e SIMONE, risulta che quest'ultimo parteciperebbe all'attività di consulenza svolta da DACCO' per FSM nella misura del 50% (all. 3 alla CT del dr. Volpi).

Ad avviso del collegio, l'imputazione del 50% a ciascuno dei due imputati delle somme corrisposte da FSM a società formalmente riconducibili a DACCO' in esecuzione degli accordi corruttivi appare fondata, oltre che alla luce della richiamata scrittura privata, anche in base alle testimonianze acquisite (cfr., in particolare, PASSERINO, MAUGERI, MOZZALI, GRENCI) e all'analisi dei conti correnti e dei flussi, da cui emerge che SIMONE e DACCO' hanno agito in società per la corruzione ed hanno utilizzato insieme le società ed i conti di DACCO' per comuni investimenti. Tale dato induce a ritenere che le somme provenienti da FSM confluite sulle società formalmente riconducibili a DACCO' siano in realtà da imputare, per il 50%, a SIMONE.

Dal dibattimento è emerso che DACCO', nel periodo di interesse (si è indicato il periodo di consumazione dei reati di cui ai capi 2 e 16 dal settembre 2006 in poi), ha percepito la somma di 37.312.209 euro da FSM e di euro 8.633.000 da HSR in esecuzione degli accordi corruttivi con le due fondazioni.

Da tali importi, come testè evidenziato, deve essere detratto il costo sostenuto dai due intermediari per assicurare le utilità della corruzione al pubblico ufficiale corrotto (FORMIGONI).

Si pone, dunque, il problema della quota di costo della corruzione del pubblico ufficiale da scomputare, rispettivamente, dagli importi corrisposti da FSM (capo 2) e da HSR (capo 16).

In precedenza, analizzando le risultanze delle vicende corruttive di cui ai capi 2 e 16 si è evidenziato che, all'esito del dibattimento, è stata sicuramente raggiunta la prova del prezzo della corruzione versato dalle due fondazioni agli intermediari della corruzione e delle utilità da questi ultimi erogate a FORMIGONI in esecuzione degli accordi corruttivi.

Non sono emersi, invece, sufficienti elementi per potere determinare in base a quale criterio FORMIGONI, DACCO' e SIMONE si spartissero i proventi della corruzione.

In assenza di prove dirette, sovvengono criteri logici: appare, dunque, verosimile ritenere che i costi delle utilità assicurate a FORMIGONI (euro 6.626.961,96) vadano imputati pro quota, in proporzione alle somme erogate dalle due fondazioni.

Il totale delle somme che DACCO' e le società a lui formalmente riferibili ricevono da FSM e da HSR è pari ad euro 45.945.209 (vale a dire 37.312.209 euro + 8.633.000 euro).

La quota di costo (X) delle utilità corrisposte a FORMIGONI imputabile a FSM deve, dunque, essere determinata secondo la seguente proporzione:

45.945.209 : 6.626.961,96 = 37.312.209 : X

X=5.381.770,91 euro (costi utilità FORMIGONI imputabili a FSM).

Conseguentemente, la quota di costo attribuibile ad HSR viene ad essere così determinata:

6.626.961,96 (utilità FORMIGONI) - 5.381.770,91 (quota costo imputabile ad FSM) = 1.245.191,05 (quota costo attribuibile ad HSR).

L'utile netto tratto, rispettivamente, da DACCO' e SIMONE in relazione alla corruzione di cui al capo 2 viene dunque ad essere determinato come segue:

- utile lordo imputabile, rispettivamente, a DACCO' e a SIMONE: Euro 37.312.209 : 2 = euro 18.656.104,50;

- quota costi utilità FORMIGONI imputabile, rispettivamente, a SIMONE e a DACCO' in relazione alla corruzione di cui al capo 2 = 5.381.770,91 : 2 = 2.690.885.

Utile netto tratto, rispettivamente, da DACCO' e da SIMONE in relazione alla corruzione di cui al capo 2 = 18.656.104,50 - 2.690.885 = 15.965.219,50.

Conseguentemente, l'utile netto complessivamente tratto da DACCO' dalle corruzioni di cui ai capi 2 e 16 viene ad essere determinato come segue:

15.965.219,50 (utile netto da corruzione FSM) + 8.633.000 (utile lordo da corruzione HSR) – 1.245.191,05 (costi utilità FORMIGONI imputati ad HSR) = 23.353.028,45 euro.

In definitiva:

- nei confronti di Antonio SIMONE deve essere disposta la confisca dei beni in sequestro come da tabella allegata (a lui riferibili), ivi compreso l'immobile di via Guerrazzi 2 a Milano[5], il 50% delle quote di Avenida Italia Construcciones S.A. nella disponibilità di Iuvans International BV ed il 50% dei crediti vantati da Iuvans International BV nei confronti della stessa Avenida[6], del saldo attivo dei rapporti bancari a lui sequestrati all'estero e di ulteriori beni nella sua diponibilità per un valore complessivo di euro 15.965.219,50 in relazione al capo 2);

[5] Sulla riconducibilità a SIMONE dell'immobile in questione, in quanto acquistato con capitali a lui corrisposti da FSM quale prezzo della corruzione si rinvia, in particolare, al capitolo relative al reato di riciclaggio contestato a Carla Vites (capo 13).

[6] Come evidenziato nel capitolo relativo ai fatti di riciclaggio contestati ad Alessandra Massei (capo 12), infatti, tali quote e tali crediti costituiscono un investimento effettuato in società da SIMONE e PASSERINO con capitali a loro corrisposti da FSM in esecuzione degli accordi corruttivi.

- nei confronti di Pierangelo DACCO' deve essere disposta la confisca dei beni in sequestro come da tabella allegata (a lui riferibili), ivi compreso il 50% delle quote di Avenida Italia Construcciones S.A. nella disponibilità di Iuvans International BV ed il 50% dei crediti vantati da Iuvans International BV nei confronti della stessa Avenida, del saldo attivo dei rapporti bancari a lui sequestrati all'estero e di ulteriori beni nella sua disponibilità per un valore complessivo di euro 23.353.028,45 in relazione ai capi 2) e 16).

Nei confronti di **Costantino PASSERINO** deve essere disposta la confisca del profitto che egli, quale corruttore, ha tratto dall'attività delittuosa.

Dalle risultanze dibattimentali è emerso come la corruzione sia stata posta in essere, dal lato attivo, da Costantino PASSERINO in concorso con MOZZALI e MAUGERI (che hanno definito le rispettive posizioni con sentenza di applicazione pena).

Si pone, anzitutto, il problema di determinare le utilità che i corruttori hanno complessivamente tratto dalla corruzione.

In mancanza di più precisi elementi emersi nel corso del dibattimento, questo collegio ritiene di attenersi al criterio prudenziale del prezzo della corruzione indicato dalla Cassazione. In particolare, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, *in tema di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, anche il profitto derivato al corruttore dall'accordo corruttivo è assoggettato a confisca obbligatoria ex art. 240, comma secondo, n.1 cod.pen., il cui ambito di applicazione risulta allargato dall'art. 322 ter cod.pen., assumendo tra l'altro l'entità del prezzo pagato come parametro sussidiario di riferimento per la sua determinazione* (così, tra le altre, Cass., Sez. 6, n. 21941 del 20/04/2003 - dep. 17/05/2003, Piumetto, Rv. 22604501)[7].

---

[7] In particolare, leggesi in motivazione quanto segue:
"Ha ritenuto il Tribunale che la somma sottoposta a sequestro dovesse essere qualificata come prezzo del reato e non fosse quindi soggetta a confisca obbligatoria, prevista dalla legge soltanto con riferimento ai reati di cui agli artt. 314-320 c.p. Tale assunto non può essere condiviso. La richiesta di sequestro si riferiva infatti non già alle somme erogate ai pubblici ufficiali corrotti, queste sì qualificabili come prezzo del reato, ma al profitto derivato ai corruttori; e cioè all'utilità che questi ultimi hanno tratto dall'accordo corruttivo. Non essendo tale utilità esattamente quantificabile allo stato, si è fatto ricorso al criterio sussidiario di cui sopra, determinando il profitto in una somma di danaro pari a quella corrisposta ai pubblici ufficiali corrotti. Il Tribunale sembra essere, stato indotto in errore da questa coincidenza, avendo argomentato come se l'oggetto del sequestro fosse costituito dalle somme versate dai corruttori, laddove l'importo di tali somme è stato preso in considerazione esclusivamente ai fini della determinazione del profitto, che la legge presume in ogni caso non inferiore al prezzo pagato per la corruzione. La stessa ordinanza riconosce, d'altronde, che l'art.322 ter c.p. ha esteso l'ambito delle ipotesi di confisca obbligatoria di cui all'art. 240 cpv. n. 1 c.p.; mentre all'interpretazione adottata conseguirebbe semmai la restrizione di tale ambito, non operando più l'obbligatorietà della confisca già prevista da quest'ultima norma nel caso del corruttore. Vero è invece che le somme di danaro e le altre utilità erogate dal corruttore non possono essere sottoposte a sequestro nei confronti di quest'ultimo, in vista della possibile confisca, in quanto già uscite dalla sua sfera patrimoniale ed entrata in quella del corrotto; ma è anche vero che l'art. 322 ter c.p. ha esteso l'obbligatorietà della confisca al profitto del corruttore, assumendo nel contempo l'entità del prezzo pagato come parametro sussidiario di riferimento per la sua determinazione. Corretto, pertanto, si deve ritenere sotto questo profilo il decreto di sequestro".
In termini analoghi, più di recente, è stato precisato che *"la "clausola di salvezza" contenuta nella parte finale dell'art. 322 ter, comma 2, (per cui la confisca per equivalente viene disposta su beni di valore corrispondente al profitto "e, comunque, non inferiore a quello del denaro o delle altre utilità date o promesse" al pubblico agente) - lungi dall'accreditare la diversa tesi secondo la quale il legislatore avrebbe inteso parificare, anche ai fini dell'operatività della confisca per equivalente su beni nella disponibilità del corrotto, i casi di consegna ai casi di mera promessa del prezzo - ha la sola finalità di facilitare la individuazione del "quantum" da assoggettare a confisca per equivalente*

Il complessivo profitto della corruzione relativo al capo 2 viene, pertanto, ad essere quantificato in euro 37.312.209, pari alle somme complessivamente corrisposte dai corruttori agli intermediari DACCO' e SIMONE, in esecuzione degli accordi corruttivi.

Così quantificato il profitto della corruzione, si pone l'ulteriore problema della ripartizione dello stesso tra i tre concorrenti PASSERINO, MAUGERI e MOZZALI.

Per effetto delle sentenze di applicazione pena pronunciate nei confronti di MAUGERI, MOZZALI, della persona giuridica FSM, risultano essere già stati confiscati, in relazione al capo 2 della rubrica, beni ed utilità per un valore complessivo di euro 19.445.760.

Residua, pertanto, l'importo di euro 17.866.449 (pari ad euro 37.312.209 – 19.445.760) quale profitto da assoggettare a confisca nei confronti dei tre corruttori ai sensi dell'art. 322 ter c.p.

Non essendo emersi dal dibattimento più precisi elementi per potere quantificare la quota di utilità specificamente imputabile a ciascuno dei tre corruttori, ritiene il collegio che corrisponda a criteri di logicità distinguere il ruolo di attori principali della corruzione assunto da PASSERINO e MAUGERI rispetto alla posizione marginale di mero esecutore delle direttive impartite da questi ultimi assunta da MOZZALI. Tale criterio, in particolare, rispecchia le risultanze dibattimentali, che hanno dimostrato come i primi due abbiano assunto tutte le principali decisioni in merito all'accordo corruttivo ed abbiano, altresì, tratto il lucro maggiore dall'attività delittuosa (come si è puntualizzato in precedenza, i due hanno creato, mediante i capitali provenienti dalla fondazione pavese, importanti fondi neri confluiti su conti e su società a loro riconducibili, e che in parte sono stati utilizzati quali provviste per la corruzione e in parte hanno formato oggetto di appropriazione indebita), mentre a MOZZALI non risulta che sia pervenuto molto di più rispetto a quanto allo stesso spettante nel suo ruolo di amministratore di MDS.

Conseguentemente, appare congruo ritenere che a PASSERINO e a MAUGERI, sia attribuibile rispettivamente il 45% (pari ad euro 8.039.902,05) del profitto residuo della corruzione da assoggettare a confisca e a MOZZALI il 10% (peraltro tale ripartizione sembra rispettare il criterio seguito dal G.I.P. nella sentenza di applicazione pena nei confronti di MOZZALI, dato che, in base a tale sentenza, è stata disposta la confisca di beni, denaro ed utilità per un importo di 100.000 euro, pari a circa il 10% di quanto sequestrato in quel procedimento).

Nei confronti di Costantino PASSERINO va, dunque, disposta la confisca dei beni in sequestro (a lui attribuibili) come da tabella allegata, del saldo attivo dei rapporti bancari a lui sequestrati all'estero e di ulteriori beni nella sua disponibilità per un valore complessivo di euro 8.039.902,05 in relazione al capo 2).

---

laddove l'entità del profitto, effettivamente esistente e conseguito dal corruttore, non sia agevolmente determinabile: clausola giustificata da una sorta di presunzione, rispondente alla logica economica di qualsivoglia affare corruttivo, per cui è possibile ragionevolmente ritenere che, ai fini della confisca, il profitto, se sussistente ma non facilmente determinabile, non possa, comunque, essere inferiore al prezzo dato o promesso al corrotto" (così Cass., Sez. 6, n. 9929 del 13/02/2014 - dep. 28/02/2014, Giancone, Rv. 25959301).

§ 3. Statuizioni relative ai reati tributari (capi 9, 10, 14, 15 e 18)

Va premesso che, in materia di reati tributari, sussiste continuità normativa - e non si pone pertanto alcuna questione di diritto intertemporale - tra la disposizione di cui all'art. 12-bis, comma secondo, D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74 (introdotto dal D.Lgs. 24 settembre 2015 n. 158), che prevede la confisca per equivalente dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato e la disposizione di cui all'art. 322 ter cod. pen., richiamata dall'art. 1, comma 143, l. 24 dicembre 2007, n. 244, abrogata dall'art. 14 del D.Lgs. n. 158 del 2015. (Cfr Cass. Pen. Sez. 3, n. 35226 del 16/06/2016 - dep. 22/08/2016, D'Agapito, Rv. 26776401).

PASSERINO è stato ritenuto responsabile dei reati sub **capi 9** (limitatamente all'anno 2011) **e 10** per il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lvo. n. 74 del 2000).

Va osservato che *"in tema di emissione di fatture per operazioni inesistenti, non può essere disposta la confisca per equivalente sui beni dell'emittente per il valore corrispondente al profitto conseguito dall'utilizzatore delle fatture medesime, poiché il regime derogatorio previsto dall'art. 9 D.Lgs. n. 74 del 2000 - escludendo la configurabilità del concorso reciproco tra chi emette le fatture per operazioni inesistenti e chi se ne avvale - impedisce l'applicazione in questo caso del principio solidaristico, valido nei soli casi di illecito plurisoggettivo (Sez. 3, n. 15458 del 04/02/2016 - dep. 14/04/2016, Carlovico, Rv. 26683201)*

Nel caso di specie, non sussiste profitto da confiscare in quanto le fatture non sono state annotate e portate in detrazione dal destinatario.

PASSERINO, altresì, è stato ritenuto responsabile del reato sub **capo 18** (limitatamente agli anni di imposta da 2008 a 2011) per avere concorso con MAUGERI, MOZZALI e Massimo il delitto di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lvo. n. 74 del 2000).

Anche in questo caso si ritiene che non sussista alcun profitto da confiscare in capo a PASSERINO. L'evasione di imposta, infatti, ha riguardato FSM. Deve dunque ritenersi che l'indebito risparmio di imposta abbia riguardato la persona giuridica ed il suo legale rappresentante (MAUGERI), non essendo emersi elementi, nel corso del dibattimento, per potere affermare che PASSERINO abbia tratto una qualche personale utilità dal delitto in questione.

SIMONE è stato ritenuto responsabile del reato sub **capo 14** (art. 4 D. Lgs n. 74 del 2000), limitatamente all'anno d'imposta 2009, per aver indicato nella dichiarazione dei redditi, al fine di evadere le relative imposte, un reddito inferiore a quello effettivo evadendo l'imposta per un ammontare da lui dovuto di 1.831.386,68 euro.

Tenuto conto che *"in tema di reati tributari, il sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente, disposto per il reato di omessa dichiarazione (art. 5, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) è riferibile all'ammontare dell'imposta evasa, in quanto quest'ultima costituisce un indubbio vantaggio patrimoniale direttamente derivante dalla condotta illecita e, come tale, riconducibile alla nozione di "profitto" del reato in questione. (In motivazione la Corte ha precisato che il profitto è costituito dal risparmio economico da cui consegue l'effettiva sottrazione degli importi*

evasi alla loro destinazione fiscale, di cui certamente beneficia il reo)[8] e che *"in tema di reati tributari, il profitto, confiscabile anche nella forma per equivalente, del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, di cui all'art. 11 del d.lgs n. 74 del 2000, è costituito da qualsivoglia vantaggio patrimoniale direttamente conseguito alla consumazione del reato e può, dunque, consistere anche in un risparmio di spesa, come quello derivante dal mancato pagamento del tributo, interessi, sanzioni dovuti a seguito dell'accertamento del debito tributario"*[9], ne deriva che l'entità della confisca per equivalente per il reato sub capo 14 contestato a SIMONE deve essere pari a quella della imposta evasa, cioè a 1.831.386,68 euro.

Analogamente per **DACCO'** ritenuto responsabile del reato sub **capo 15** (art. 4 D. Lgs n. 74 del 2000) – limitatamente agli anni d'imposta 2008, 2009 e 2010 - l'entità della confisca per equivalente per il reato deve essere pari a quella delle imposte evase, cioè a 10.777.265,00 euro.

Pertanto ai sensi dell'art. 1 comma 143 L. n. 244 del 2007 (ora art. 12 bis D. Lgs. n. 74 del 2000) va disposta nei confronti nei confronti di Antonio SIMONE la confisca dei beni in sequestro come da tabella allegata (in calce al dispositivo), del saldo attivo dei rapporti bancari a lui sequestrati all'estero e di ulteriori beni nella sua disponibilità per un valore complessivo di euro 1.831.386,68 in relazione al reato di cui al capo 14); nei confronti di DACCO' Pierangelo la confisca dei beni in sequestro come da tabella allegata (in calce al dispositivo), del saldo attivo dei rapporti bancari a lui sequestrati all'estero e di ulteriori beni nella sua disponibilità per un valore complessivo di euro 10.777.265,00 in relazione al reato di cui al capo 15).

§ 4. Statuizioni relative ai reati di riciclaggio (capi 11 e 17)

Antonio SIMONE è stato ritenuto responsabile del reato *sub* **capo 17** (art. 648 *bis* c.p.) per il quale è prevista la confisca obbligatoria, anche per equivalente, del prodotto o del profitto del reato: poichè – come si è visto sopra esaminando nel merito tale imputazione – si ritiene che SIMONE abbia riciclato una somma pari a 500.000,00 euro la confisca per equivalente deve essere di analogo ammontare.

Va pertanto disposta nei confronti di Antonio SIMONE la confisca dei beni in sequestro come da tabella allegata, del saldo attivo dei rapporti bancari a lui sequestrati all'estero e di ulteriori beni nella sua disponibilità per un valore complessivo di euro 500.000,00 in relazione al reato di cui al capo 17).

Carlo FARINA è stato ritenuto responsabile del reato *sub* **capo 11** (art. 648 *bis* c.p.) e l'utilità da lui tratta in relazione a tale reato è stata quantificata in euro **2.663.850** (cfr. retro, risultanze relative al capo 11).

Va pertanto disposta nei confronti di Carlo FARINA la confisca dei beni a lui sequestrati all'estero e di ulteriori beni nella sua disponibilità per un valore complessivo di euro 2.663.850,00 in relazione al reato di cui al capo 11).

[8] Cfr Cass. Pen. Sez. 3 sent. n. 1199 del 2012.
[9] Cfr Cass. Pen. Sez. U. sent. n. 18374 dl 2013.

§ 5. Statuizioni relative al reato di trasferimento fraudolento di valori (capo 8)

Costantino PASSERINO è stato ritenuto responsabile anche del reato *sub* capo 8 (art. 12 *quinquies* D. Lgs. 306/1992) per il quale è prevista la confisca ex art. 12 *sexies*, comma 1, D. Lgs. 306/1992.

Ai fini dell'applicazione della confisca prevista dall'art. 12 *sexies* D.L. 8 giugno 1992 n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992 n. 356, nel caso dell'interposizione fittizia di cui al precedente art. 12 *quinquies*, il giudice deve apprezzare la giustificazione della provenienza del danaro, dei beni, o delle altre utilità da confiscare e la sproporzione, rispetto al reddito dichiarato ai fini delle imposte sui redditi o all'attività economica, con riferimento alla persona del sostituito, effettivo titolare, e non del sostituto (Sez. 1, n. 24804 del 26/05/2010 - dep. 01/07/2010, Stracuzzi e altro, Rv. 24780401).

Va rilevato che, nel caso di specie, il capo 8 di imputazione è prospettato come strumentale rispetto al riciclaggio di FARINA e FENYO (capo 11). In ogni caso, dal dibattimento non sono emersi sufficienti elementi per affermare che PASSERINO abbia una disponibilità di denaro o altre utilità non compatibili con l'attività svolta e con i redditi da lui regolarmente percepiti. Pertanto il Tribunale ritiene di non disporre alcuna confisca ex art. 12 *sexies* D. Lgs n. 306 del 1992 nei confronti dell'imputato.

CAPITOLO 6 : LE STATUIZIONI CIVILISTICHE

§ *1. Statuizioni in favore di Regione Lombardia*

Le risultanze emerse all'esito della lunga istruttoria dibattimentale comprovano che la costituita parte civile Regione Lombardia dalle gravi condotte delittuose poste in essere dagli imputati DACCO', SIMONE e FORMIGONI ha subito danni patrimoniali e non patrimoniali al cui risarcimento gli stessi devono essere condannati.

In particolare gli imputati DACCO' e SIMONE vanno condannati in solido tra loro al risarcimento dei danni cagionati alla Regione dal reato di cui al capo 1), danni da liquidarsi in separata sede.

L'esistenza infatti di una articolata associazione a delinquere a carattere transnazionale, di cui i predetti facevano parte, finalizzata anche alla corruzione di altissimi pubblici ufficiali dotati poteri legislativi costituisce un pregiudizio di estrema gravità per la Regione Lombardia il cui ruolo, costituzionalmente preposto allo sviluppo ed alla tutela del diritto inviolabile alla salute di tutti i cittadini, è stato deviato al conseguimento di benefici economici illeciti per gli imputati in questione.

SIMONE, DACCO' e FORMIGONI vanno condannati in solido tra loro al risarcimento dei danni cagionati alla predetta parte civile dal reato di cui al capo 2), danni da liquidarsi in separata sede assegnandosi una provvisionale di 2.000.000, di euro.

DACCO' e FORMIGONI vanno condannati in solido tra loro al risarcimento dei danni cagionati alla Regione dal reato di cui al capo 16), danni da liquidarsi in separata sede assegnandosi una provvisionale di 1.000.000, di euro.

Sia Fondazione Maugeri sia Fondazione San Raffaele si sono assicurati per anni consistenti finanziamenti regionali in esecuzione di stabili accordi corruttivi stipulati dai loro massimi dirigenti apicali servendosi entrambe della intermediazione di DACCO' e FSM anche di SIMONE.

Dalla istruttoria dibattimentale è emerso che le somme accreditate sui conti correnti delle due strutture ospedaliere in larga parte sono state utilizzate per pagamenti estranei alle finalità di cura richiamate e impiegate per remunerare corrotti e intermediari corruttori. In particolare le sole utilità che questo Tribunale ha ritenuto pervenute in favore del capo Roberto FORMIGONI, presidente di Regione Lombardia, sono state complessivamente calcolate, in relazione ai capi 2 e 16, in oltre 6.600.000,00 euro: si giustificano così l'entità delle provvisionali (per la verità estremamente prudenziali) di 2.000.000,00 di euro in relazione al reato sub 2) e di 1.000.000,00 di euro in relazione al capo 16.

SIMONE, DACCO' e FORMIGONI vanno condannati in solido tra loro alla refusione delle spese di costituzione e assistenza in giudizio sostenute dalla Regione Lombardia che si liquidano, tenuto conto della durata del processo, del numero di udienze, della complessità delle imputazioni, della enorme mole documentale, dei numerosi testi sentiti, in euro 15.000,00 per onorari oltre 15% per spese generali, IVA e CPA

§ 2. *Statuizioni in favore dell'Agenzia delle Entrate*

L'Agenzia delle Entrate è costituita parte civile nei confronti degli imputati DACCO', SIMONE e PASSERINO in relazione ai reati fiscali di cui ai capi 3, 5, 7 (imputati DACCO' e SIMONE), 9 (imputati DACCO', SIMONE e PASSERINO), 14 (SIMONE), 15 (DACCO'), 10 e 18 (PASSERINO).

Si è visto in precedenza che i reati di cui ai capi 3) e 5) sono estinti per prescrizione; il reato di cui capo 7) è estinto limitatamente alle condotte fino al 31 marzo 2009; i reati di cui ai capi 14) e 15) sono estinti limitatamente ai periodi di imposta dal 2005 al 2007; il reato di cui al capo 18 è estinto limitatamente agli anni d'imposta 2006 e 2007.

DACCO' e SIMONE sono stati assolti dal reato di cui al capo 7) limitatamente alle condotte successive al 31 marzo 2009 perché il fatto non sussiste e dal reato di cui al capo 9) per non aver commesso il fatto.

SIMONE è stato assolto dal reato di cui al capo 14) – limitatamente all'anno d'imposta 2010 – perché il fatto non è più previsto dalle legge come reato.

Residuano pertanto le condanne di:

PASSERINO per il reato di cui al capo 9) limitatamente alla fatture dell'anno 2011, per il reato di cui al capo 10), per il reato di cui al capo 18) limitatamente agli anni d'imposta dal 2008 al 2011;

SIMONE per il reato di cui al capo 14) limitatamente all'anno d'imposta 2009;

DACCO' per il reato di cui al capo 15) limitatamente agli anni d'imposta 2008, 2009 e 2010.

Dalle condotte delittuose poste in essere dagli imputati DACCO', SIMONE e PASSERINO per i reati di cui sono stati ritenuti colpevoli è sicuramente derivato un danno alla Agenzia delle Entrate, in particolare un notevole danno patrimoniale sicuramente correlato e commisurabile all'evasione di imposta, imposta che nel caso di DACCO' è superiore ai 10 milioni e mezzo di euro, per SIMONE di poco superiore a 1.800,00 euro[1].

Il recupero di tale imposta dai due soggetti in questione si rivela particolarmente arduo sia per l'entità in sé delle somme sia per la particolare abilità dimostrata dai due imputati nel creare complessivi schermi societari dislocati in tutto il mondo ed in particolare nei cd "paradisi fiscali" al fine di evitare una agevole apprensione da parte della amministrazione competente delle somme evase.

[1] Va rammentato, sul punto, che in tema di reati tributari, l'Agenzia delle entrate costituita parte civile ha diritto al risarcimento sia del danno patrimoniale - che non coincide con la mera misura dell'imposta evasa, ma deve tener conto anche del danno funzionale rappresentato dallo sviamento e turbamento dell'attività di accertamento tributario - che del danno morale - inteso come pregiudizio alla credibilità nei confronti di tutti i consociati dell'organo accertatore. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'art. 17, D.L. n. 78 del 2009, conv. in legge 102 del 2009 che ha individuato limiti all'azione del risarcimento del danno all'immagine in sede di giudizio contabile non ha inciso sul principio generale della risarcibilità del danno non patrimoniale, di cui all'art. 2059 cod. civ. –cfr. Cass., Sez. F, n. 35729 del 01/08/2013 - dep. 29/08/2013, Agrama e altri, Rv. 25658301).

Per tali motivi Pierangelo DACCO' e Antonio SIMONE vanno condannati al risarcimento dei danni cagionati alla parte civile Agenzia delle Entrate che andranno liquidati in separata sede; assegnando in relazione a DACCO' una provvisionale di 3.500.000,00 euro e in relazione a SIMONE una provvisionale di 1.800.000,00 euro.

Parimenti Costantino PASSERINO per le condotte delittuose di cui al capo 9) limitatamente alla fatture dell'anno 2011, per il reato di cui al capo 10), per il reato di cui al capo 18), limitatamente agli anni d'imposta dal 2008 al 2011 va condannato a risarcire i danni cagionati alla Agenzia delle Entrare da liquidarsi in separata sede; non si ritiene in questo caso di assegnare una provvisionale tenuto conto – secondo anche quanto esposto nel corso della sua discussione dal difensore della parte civile in questione – che la Fondazione Maugeri ha definito tutte le contestazioni tributarie, aderendo agli accertamenti e pagando le relative imposte.

Gli imputati DACCO', SIMONE e PASSERINO vanno condannati in solido tra loro alla refusione delle spese di costituzione e assistenza in giudizio sostenute dalla Agenzia delle Entrate che si liquidano, tenuto conto della durata del processo, del numero di udienze, della complessità delle imputazioni, della enorme mole documentale, dei numerosi testi sentiti, in euro 10.000,00 per onorari oltre 15% per spese generali IVA e CPA.

§ *3. Statuizioni in favore di FSM*

FSM è stata imputata ai sensi del D. Lgs 231 del 2001, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, per gli illeciti contestati ai suoi esponenti apicali (il prof. MAUGERI e il dott. PASSERINO); la posizione è stata definita con sentenza di applicazione pena (ormai irrevocabile ed in atti). In esecuzione di tale sentenza, la FSM ha pagato una sanzione pecuniaria pari ad un milione di euro ed ha subito una confisca per equivalente, già concretamente eseguita (con avvenuto trasferimento di proprietà a favore del Demanio) di beni immobili di valore pari a circa 16 milioni di euro.

FSM è stata poi citata da Regione Lombardia come responsabile civile in relazione ai reati contestati al PASSERINO; rispetto a tale pretesa risarcitoria, FSM ha sottoscritto un accordo transattivo con Regione Lombardia che prevede il riconoscimento immediato di un risarcimento pari a 14 milioni di euro (con varie modalità: denaro, rinuncia a crediti contenziosi e a finanziamenti già deliberati); l'Ente territoriale comunque si è riservato di agire in futuro, in sede civile, per il riconoscimento di un eventuale maggior danno, dopo l'esito del presente processo penale.

L'accordo poi prevede la revoca (in effetti avvenuta) da parte di Regione Lombardia della costituzione di parte civile nei confronti dell'imputato PASSERINO e, per l'effetto, la perdita di efficacia della citazione di FSM come responsabile civile.

Ciò detto, FSM si è costituita parte civile nei confronti del PASSERINO per i reati di associazione a delinquere, corruzione, trasferimento di valori, emissione di fatture per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta e appropriazione indebita.

E' evidente dall'istruttoria svolta e dalle circostanza appena esposte circa la posizione processuale della Fondazione che PASSERINO, ritenuto – come visto – responsabile dei reati di associazione a delinquere, corruzione, trasferimento fraudolento di valori fatture per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta e appropriazione indebita ha cagionato notevoli danni alla FSM (in termini di capitali illecitamente sottratti alla fondazione pavese ed in termini di nocumento all'immagine) per i quali va condannato; la esatta quantificazione di tali danni – così come anche richiesto dal difensore della p.c. - va rimessa alla competente sede civile.

PASSERINO va, conseguentemente, condannato alla refusione delle spese di costituzione e assistenza in giudizio sostenute dalla Fondazione Maugeri che si liquidano, tenuto conto della durata del processo, del numero di udienze, della complessità delle imputazioni, della enorme mole documentale, dei numerosi testi sentiti, in euro 13.932,00 per onorari oltre 15% per spese generali IVA e CPA.

In relazione al reato di appropriazione indebita continuata di cui PASSERINO è stato riconosciuto colpevole in relazione alle condotte successive al 28 maggio 2009 (capo 19 dell'imputazione) la parte civile FSM ha chiesto la restituzione delle somme di cui il PASSERINO si è appropriato assumendo che prevarrebbe l'obbligo restitutorio a favore della persona offesa rispetto al provvedimento di confisca del prezzo e del profitto del reato.

E' pacificamente emerso nel corso del dibattimento (e la circostanza è sostanzialmente ammessa anche da PASSERINO, il quale ha riconosciuto che le somme in contestazione erano di spettanza della fondazione pavese e da lui detenute a titolo fiduciario) che le somme in questione erano di spettanza di FSM.

La richiesta della parte civile FSM va, dunque, accolta e, conseguentemente, va revocato il sequestro e disposta la immediata restituzione a FSM delle somme confluite sul FUG e provenienti da Stele 11 nonché il saldo attivo dei conti Hydra, Rostand e Taschino (sotto sequestro) fino alla concorrenza dell'importo di euro 1.808.000,00 quale avente diritto alla restituzione per il principio generale di cui agli artt. 321 comma 3, 257 e 322 c.p.p.[2], in base al quale sulle ragioni dello Stato prevalgono quelle del soggetto che è stato privato del suo bene, ove si dimostri che lo stesso è suo. Nel caso di specie, il dibattimento ha documentato una perfetta tracciabilità delle somme pervenute a PASSERINO sui conti Stele 11, Hydra, Taschino (presso banca BSI di Lugano) e Rostand (presso banca PKB di Lugano) dalle casse di FSM alle quali devono tornare.

Se infatti la finalità della confisca per equivalente ex art. 322 ter c.p. è quella di sanzionare il reo, privandolo di ogni accrescimento patrimoniale (profitto o prezzo) derivante da reato, non vi è dubbio che tale finalità è pacificamente soddisfatta anche quando l'accrescimento patrimoniale sia oggetto di restituzione alla persona offesa dal reato.

---

[2] Ed invero l'art. 321 comma 3 c.p.p. dispone che "*il sequestro è immediatamente revocato a richiesta del pubblico ministero o dell'interessato quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dal comma 1*".
L'art. 257 c.p.p. prevede che contro il decreto di sequestro anche la persona alla quale non sono state sequestrate le cose ma che avrebbe diritto alla loro restituzione può proporre richiesta di riesame anche nel merito.
L'art. 322 c.p.p facoltizza anche la persona alla quale non sono state sequestrate le cose ma che avrebbe diritto alla loro restituzione a proporre richiesta di riesame avverso un decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice.

P.Q.M.

v. gli artt. 533 e 535 c.p.p.

ritenuta quanto al capo 2) l'unicità del reato a decorrere dal settembre 2006, escluse le vicende di Tradate, Camaldoli e Dardanoni, e ritenuta quanto al capo 16) l'unicità del reato a decorrere dal settembre 2006

DICHIARA

DACCO' Pierangelo responsabile dei reati di cui ai capi 1), 2), 15) - limitatamente agli anni d'imposta 2008, 2009 e 2010 - e 16) – esclusa per quest'ultima imputazione l'aggravante di cui all'art. 112 n. 1 c.p.

FORMIGONI Roberto responsabile dei reati di cui ai capi 2) e 16), esclusa per entrambe le imputazioni l'aggravante di cui all'art. 112 n. 1 c.p.

PASSERINO Costantino responsabile dei reati di cui ai capi 1), 2), 8), 9) - limitatamente alle fatture dell'anno 2011 -, 10), 18) – limitatamente agli anni d'imposta dal 2008 al 2011 – 19) – limitatamente alle condotte successive al 28 maggio 2009

FARINA Carlo responsabile del reato a lui ascritto al capo 11)

SIMONE Antonio responsabile dei reati di cui ai capi 1), 2), 14) – limitatamente all'anno d'imposta 2009 - e 17) e

considerata la continuazione con riguardo ai reati ritenuti sussistenti a carico di DACCO', FORMIGONI, PASSERINO e SIMONE

applicate a FARINA e PASSERINO le circostanze attenuanti generiche, relativamente a PASSERINO con giudizio di prevalenza sulle circostanze aggravanti bilanciabili

CONDANNA

DACCO' Pierangelo alla pena di nove anni e due mesi di reclusione;

FORMIGONI Roberto alla pena di sei anni di reclusione;

PASSERINO Costantino alla pena di sette anni di reclusione;

FARINA Carlo alla pena di tre anni e quattro mesi di reclusione ed euro 2000,00 di multa;

SIMONE Antonio alla pena di otto anni ed otto mesi di reclusione.

CONDANNA

i predetti imputati al pagamento delle spese processuali e Passerino, Daccò e Simone al pagamento delle spese di mantenimento in carcere durante il periodo di sofferta custodia.

v. gli artt. 29 e ss c.p.

DICHIARA

DACCO' Pierangelo e SIMONE Antonio interdetti in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione legale per tutta la durata della pena;

PASSERINO Costantino interdetto per sei anni e cinque mesi dai pubblici uffici

FORMIGONI Roberto interdetto per sei anni dai pubblici uffici;

FARINA Carlo interdetto per cinque anni dai pubblici uffici;

DACCO' Pierangelo, SIMONE Antonio, FORMIGONI Roberto e PASSERINO Costantino incapaci di contrattare con la pubblica amministrazione per tre anni.

v. l'art. 12 D. Lgs. n. 74 del 2000

DICHIARA

DACCO' Pierangelo, PASSERINO Costantino e SIMONE Antonio
- interdetti dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria rispettivamente DACCO' e PASSERINO per anni tre, SIMONE per anni uno e mesi sei;
- tutti interdetti in perpetuo dall'ufficio di componente di commissione tributaria;

CONDANNA

DACCO' Pierangelo, PASSERINO Costantino e SIMONE Antonio alla pubblicazione della presente sentenza ex art. 36 c.p. per estratto e a spese dei condannati sul sito internet del Ministero della Giustizia per la durata di trenta giorni.

v. gli artt. 538 e ss c.p.p.

CONDANNA

- PASSERINO Costantino al risarcimento dei danni cagionati alla parte civile Fondazione Salvatore Maugeri da liquidarsi in separata sede nonché alla refusione delle spese di costituzione e assistenza in giudizio della medesima parte civile che si liquidano in complessivi euro 13.932,00 per onorari oltre spese generali al 15%, IVA e C.P.A.;

- SIMONE Antonio e DACCO' Pierangelo in solido tra loro al risarcimento dei danni cagionati alla parte civile Regione Lombardia in relazione al reato di cui al capo 1) da liquidarsi in separata sede;

- SIMONE Antonio, DACCO' Pierangelo e FORMIGONI Roberto in solido tra loro al risarcimento dei danni cagionati alla parte civile Regione Lombardia in relazione al reato di cui al capo 2) da liquidarsi in separata sede assegnando alla medesima parte civile una provvisionale di euro 2.000.000,00;

- DACCO' Pierangelo e FORMIGONI Roberto in solido tra loro al risarcimento dei danni cagionati alla parte civile Regione Lombardia in relazione al reato di cui al capo 16) da liquidarsi in separata sede assegnando alla medesima parte civile una provvisionale di euro 1.000.000,00;

- SIMONE Antonio, DACCO' Pierangelo e FORMIGONI Roberto in solido tra loro alla refusione delle spese di costituzione e assistenza in giudizio sostenute da Regione Lombardia che si liquidano in complessivi euro 15.000,00 per onorari oltre spese generali al 15%, IVA e C.P.A.;

- DACCO' Pierangelo al risarcimento dei danni cagionati alla parte civile Agenzia delle Entrate in relazione al capo 15) da liquidarsi in separata sede assegnando alla medesima parte civile una provvisionale di euro 3.500.000,00;

- SIMONE Antonio al risarcimento dei danni cagionati alla parte civile Agenzia delle Entrate in relazione al capo 14) da liquidarsi in separata sede assegnando alla medesima parte civile una provvisionale di euro 1.800.000,00;

- PASSERINO Costantino al risarcimento dei danni cagionati alla parte civile Agenzia delle Entrate in relazione ai capi 9), 10) e 18) da liquidarsi in separata sede;

- SIMONE Antonio, DACCO' Pierangelo e PASSERINO Costantino in solido tra loro alla refusione delle spese di costituzione e assistenza in giudizio sostenute da Agenzia delle Entrate che si liquidano in complessivi euro 10.000,00 per onorari oltre spese generali al 15%, IVA e C.P.A. se dovute.

v. l'art. 322 ter c.p.

DISPONE

nei confronti di FORMIGONI Roberto la confisca dei beni in sequestro come da tabella allegata, ivi compresa la villa di Arzachena nella misura del 50%, e di ulteriori beni nella sua diponibilità per un valore complessivo di euro 6.626.961,96 in relazione ai capi 2) e 16);

nei confronti di SIMONE Antonio la confisca dei beni in sequestro come da tabella allegata, ivi compreso l'immobile di via Guerrazzi 2 a Milano, il 50% delle quote di Avenida Italia Construcciones S.A. nella disponibilità di Iuvans International BV ed il 50% dei crediti vantati da Iuvans International BV nei confronti della stessa Avenida, del saldo attivo dei rapporti bancari a lui sequestrati all'estero e di ulteriori beni nella sua diponibilità per un valore complessivo di euro 15.965.219,50 in relazione al capo 2);

nei confronti di DACCO' Pierangelo la confisca dei beni in sequestro come da tabella allegata, ivi compresi il 50% delle quote di Avenida Italia Construcciones S.A. nella disponibilità di Iuvans International BV ed il 50% dei crediti vantati da Iuvans International BV nei confronti della stessa Avenida, del saldo attivo dei rapporti bancari a lui sequestrati all'estero e di ulteriori beni nella sua disponibilità per un valore complessivo di euro 23.353.028,45 in relazione ai capi 2) e 16);

nei confronti di PASSERINO Costantino la confisca dei beni in sequestro come da tabella allegata, del saldo attivo dei rapporti bancari a lui sequestrati all'estero e di ulteriori beni nella sua disponibilità per un valore complessivo di euro 8.039.902,05 in relazione al capo 2).

v. l'art. 1 comma 143 L. n. 244 del 2007 (ora art. 12 bis D. Lgs. n. 74 del 2000)

DISPONE

nei confronti di SIMONE Antonio la confisca dei beni in sequestro come da tabella allegata, del saldo attivo dei rapporti bancari a lui sequestrati all'estero e di ulteriori beni nella sua disponibilità per un valore complessivo di euro 1.831.386,68 in relazione al reato di cui al capo 14);

nei confronti di DACCO' Pierangelo la confisca dei beni in sequestro come da tabella allegata, del saldo attivo dei rapporti bancari a lui sequestrati all'estero e di ulteriori beni nella sua disponibilità per un valore complessivo di euro 10.777.265,00 in relazione al reato di cui al capo 15).

v. l'art. 648 quater c.p.

DISPONE

nei confronti di SIMONE Antonio la confisca dei beni in sequestro come da tabella allegata, del saldo attivo dei rapporti bancari a lui sequestrati all'estero e di ulteriori beni nella sua disponibilità per un valore complessivo di euro 500.000,00 in relazione al reato di cui al capo 17);

nei confronti di FARINA Carlo la confisca dei beni a lui sequestrati all'estero e di ulteriori beni nella sua disponibilità per un valore complessivo di euro 2.663.850,00 in relazione al reato di cui al capo 11).

v. l'art. 531 c.p.p.

DICHIARA

non doversi procedere nei confronti di DACCO' Pierangelo, SIMONE Antonio e PASSERINO Costantino in relazione ai reati, loro rispettivamente ascritti, di cui ai capi 3), 4), 5), 6) – limitatamente alle condotte fino al 29 marzo 2009 – 7) – limitatamente alle condotte fino al 31 marzo 2009 – 14) e 15) – entrambi limitatamente ai periodi d'imposta dal 2005 al 2007 – 18) limitatamente agli anni d'imposta 2006 e 2007, 19) limitatamente alle condotte fino al 28 maggio 2009 per essersi i medesimi reati estinti per prescrizione.

v. l'art. 530 c.p.p.

ASSOLVE

FORMIGONI Roberto, LUCCHINA Carlo, MASSEI Maria Alessandra, PEREGO Alberto, SANESE Nicola Maria dal reato di cui al capo 1) per non avere commesso il fatto;

LUCCHINA Carlo, MASSEI Maria Alessandra, PEREGO Alberto, SANESE Nicola Maria dal reato di cui al capo 2) per non avere commesso il fatto;

DACCO' Pierangelo, SIMONE Antonio e PASSERINO Costantino dal reato di cui al capo 6) – limitatamente alle condotte successive al 29 marzo 2009 perché il fatto non sussiste;

DACCO' Pierangelo e SIMONE Antonio dal reato di cui al capo 7) – limitatamente alle condotte successive al 31 marzo 2009 - perché il fatto non sussiste e dai capi 8) e 9) per non aver commesso il fatto;

MASSEI Maria Alessandra dal reato di cui al capo 12 e VITES Carla dal reato di cui al capo 13) perché il fatto non costituisce reato;

SIMONE Antonio dal reato di cui al capo 14) – limitatamente all'anno d'imposta 2010 – perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;

LUCCHINA Carlo, PEREGO Alberto e SANESE Nicola Maria dal reato di cui al capo 16) per non avere commesso il fatto;

PASSERINO Costantino dal reato di cui al capo 20) perché il fatto non sussiste.

v. gli artt 321 e ss c.p.p.

DISPONE

l'immediato dissequestro e la restituzione:
- a Fondazione Salvatore Maugeri del saldo attivo dei conti correnti esteri Hydra, Rostand, Taschino nonché delle somme confluite sul FUG e provenienti dal conto Stele 11 fino alla concorrenza dell'importo di euro 1.808.000,00;
- a Perego Alberto dei beni a lui sequestrati ivi compreso il 50% della villa di Arzachena a lui riferibile;
- a MASSEI Maria Alessandra delle quote della Avenida Italia Construcciones S.A., non riferibili a luvans International BV, e dei beni della predetta Avenida in giudiziale sequestro
- ad ALONI Maria Grazia del 50% dei saldi FUG di cui ai rapporti nn. 10, 13, 14, 16, 17, 18 e 20 e del 50% dei depositi amministrativi di cui ai rapporti 15 e 19 indicati nella tabella allegata - Tabelle che fanno parte integrante del presente dispositivo.

v. l'art. 544 co 3 c.p.p.

INDICA

in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione.

Milano, 22 dicembre 2016

Gaetano La Rocca
(Presidente est.)

Angela Laura Minerva
(Giudice est.)

Marco Formentin
(Giudice est.)

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
DEPOSITATO OGGI
Milano, il 19.06.17

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Maria Leonarda Alacchi

N. 5244/14 R.G. Tribunale
N. 6473/13 R.G.N.R.

REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Decima Penale

Composta da:

Dott. Gaetano La Rocca Presidente
D.ssa Angela Laura Minerva Giudice
Dott. Marco Formentin Giudice

ha emesso la seguente

ORDINANZA

all'esito della udienza camerale fissata ex artt. 127 e 130 c.p.p. per correzione errore materiale sentenza 22.12.2016; udienza svoltasi alla presenza dell'imputato Costantino Passerino, dei suoi difensori avvocati Rampioni e Palazzo e del p.m.;

premesso che con sentenza di questo Tribunale n. 13751/16 in data 22.12.2016 emessa nei confronti di diversi imputati nell'ambito del procedimento penale n. 5244/14 R.G. Trib. Costantino Passerino è stato condannato alla pena di giustizia per i reati di associazione a delinquere, corruzione, appropriazione indebita ed altro;

che nei confronti dello stesso è stata disposta la confisca dei beni in sequestro come da tabella allegata al dispositivo che fa parte integrante dello stesso, del saldo attivo dei rapporti bancari a lui sequestrati all'estero e di ulteriori beni nella sua disponibilità per un valore complessivo di euro 8.039.902,05 in relazione al reato di corruzione;

che contestualmente è stato disposto il dissequestro e la restituzione a Maria Grazia Aloni, moglie del Passerino, del 50% dei saldi FUG di cui ai rapporti nn. 10, 13, 14, 16, 17, 18 e 20 e del 50% dei depositi amministrativi di cui ai rapporti 15 e 19 indicati nella tabella allegata al dispositivo di cui si è detto;

che evidentemente la restituzione alla Aloni di quanto sopra discendeva dal fatto che non era emerso che la stessa fosse cointestataria fittizia degli elencati rapporti e depositi amministrativi;

rilevato che in sede di esecuzione del dissequestro delle polizze assicurative di cui al rapporto n. 20 della tabella allegata al dispositivo della sentenza (dispositivo che qui si allega integralmente) è emerso che le due polizze INTESA SAN PAOLO VITA non sono cointestate al 50% alla ALONI bensì al 100% all'imputato Costantino Passerino;

che infatti - come da nota depositata in data 27 marzo 2017 del custode giudiziario dott. Marcozzi ed atti allegati alla stessa[1] -in data 17 luglio 2012 presso Intesa Sanpaolo Vita Spa veniva sequestrate quattro polizze assicurative: due intestate a Costantino Passerino (n. 93300352310 denominata INTESA SEGNO PIU UNICO con premio unico versato pari ad euro 250.080,00 e n.

[1] Verbale di sequestro in data 17 luglio 2012; provvedimento di dissequestro in data 29 ottobre 2012;

93300386905 denominata INTESA SEGNO PIU UNICO con premio unico versato pari ad euro 125.000,00); due intestata a Mariagrazia Aloni (n. 93300387107 denominata INTESA SEGNO PIU UNICO con premio unico versato pari ad euro 125.000,00 e n. 71000195341 denominata ISV VALOREINPIU con premio unico versato pari ad euro 125.000,00);

che successivamente con provvedimento in data 29 ottobre 2012 i p.m. d.ssa Pedio e dott. Pastore disponeva la revoca del sequestro preventivo limitatamente alle due polizze intestata alla Aloni;

che il dott. Marcozzi nella citata nota faceva presente che nei propri prospetti ha erroneamente indicato come cointestate a Passerino ed Aloni le due polizze n. 93300352310 n. 93300386905, denominate INTESA SEGNO PIU UNICO, che invece erano intestate al solo Passerino;

che tale errata cointestazione è stata riportata nel dispositivo (pag. 8) della sentenza emessa in data 22 dicembre 2016;

ciò premessa rileva il Tribunale che chiara era la volontà, manifestata nel dispositivo, di dissequestrare e restituire alla Aloni solo i rapporti e i depositi amministrativi a lei effettivamente intestati o cointestati e, in quest'ultimo caso, per la quota alla stessa riferibile;

si ritiene quindi ammissibile procedere alla correzione del dispositivo della detta sentenza, trattandosi di mero errore materiale, nei seguenti termini: a pagina 5 dopo le seguenti parole "ad ALONI Maria Grazia del 50% dei saldi FUG di cui ai rapporti nn. 10, 13, 14, 16, 17, 18 e" eliminare il numero "20"; nell'ultima pagina del dispositivo al rigo 6, ove è scritto "20 Passerino Intesa San Paolo 50% n. 2 polizze assicurative Aloni 16.07.12 ....." va invece corretto nei seguenti termini "**20 Passerino Intesa San Paolo 100% n. 2 polizze assicurative**...." ed eliminato il cognome "**Aloni**";

va notato che tale modifica non va ad incidere sull'ammontare di cui è stata disposta la confisca ex art. 322 ter c.p nei confronti del Passerino in quanto – come già evidenziato in premessa – è stata disposta la confisca di euro 8.039.902,05 mentre quanto già in sequestro non raggiunge tale valore anche considerando quello delle due polizze qui in discussione;

P. Q. M.

v. l'art. 130 c.p.p.

DISPONE

che il dispositivo della sentenza n. 13751/16 2016 emesso in data 22.12.2016 dal Tribunale di Milano in composizione collegiale nei confronti, tra gli altri, di Costantino Passerino sia corretto nei seguenti termini:

a pagina 5 dopo le seguenti parole "ad ALONI Maria Grazia del 50% dei saldi FUG di cui ai rapporti nn. 10, 13, 14, 16, 17, 18 e" **eliminare il numero "20"**

nell'ultima pagina del dispositivo al rigo 6, ove è scritto "20 Passerino Intesa San Paolo 50% n. 2 polizze assicurative Aloni 16.07.12 ....." va invece corretto nei seguenti termini "**20 Passerino Intesa San Paolo 100% n. 2 polizze assicurative**...." ed eliminato il cognome "**Aloni**";

DISPONE

che il presente provvedimento sia annotato in calce alla suddetta sentenza a cura della cancelleria del giudice l'ha emessa.

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza

Milano 27 aprile 2017

Il Presidente

I Giudici

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
DEPOSITATO OGGI
Milano, il 27/04/17

IL CANCELLIERE
dr.ssa Daniela DELLO MONACO

CONFISCHE

A - Immobili

	titolare	*tipo*	*comune*	*indirizzo*	*Statuizione*
1	Passerino Costantino	magazzino	Milano	v. De Amicis 9	Confisca dell'intero bene a carico di Passerino Costantino
2	Passerino Costantino	abitazione	Milano	v. Noe 1	Confisca dell'intero bene a carico di Passerino Costantino
3	Negua Ltd./Fraca Srl	abitazione	Olbia	Schina Manna	Confisca dell'intero bene a carico di Simone Antonio
4	Negua Ltd./Fraca Srl	abitazione	Olbia	Schina Manna	Confisca dell'intero bene a carico di Simone Antonio
5	Negua Ltd./Fraca Srl	abitazione	Olbia	Schina Manna	Confisca dell'intero bene a carico di Simone Antonio
6	Tualatin Llc	villa	Bonassola (SP)	via Maxinara	Confisca dell'intero bene a carico di Daccò Pierangelo
7	Tualatin Llc	terreno	Bonassola (SP)	via Maxinara	Confisca dell'intero bene a carico di Daccò Pierangelo
12	Vites Carla	abitazione	Milano	v. Guerrazzi 2	Confisca dell'intero bene a carico di Simone Antonio
13	Formigoni Roberto	abitazione	San Remo (IM)	via V. Veneto n.28	Confisca della quota del 33% del bene a carico di Formigoni Roberto
14	Formigoni Roberto	box	Lecco (LC)	via Cattaneo n.65	Confisca della quota del 22% del bene a carico di Formigoni Roberto
15	Formigoni Roberto	box	Lecco (LC)	via Cattaneo n.65	Confisca della quota del 22% del bene a carico di Formigoni Roberto
16	Formigoni Roberto	area	Lecco (LC)	via Cattaneo n.65	Confisca della quota del 16% del bene a carico di Formigoni Roberto
17	Formigoni Roberto	ufficio	Lecco (LC)	via Cattaneo n.65	Confisca della quota del 22% del bene a carico di Formigoni Roberto
18	Formigoni Roberto	negozio	Lecco (LC)	via Cattaneo n.65	Confisca della quota del 22% del bene a carico di Formigoni Roberto
19	Formigoni Roberto	abitazione	Lecco (LC)	via Cattaneo n.67	Confisca della quota del 22% del bene a carico di Formigoni Roberto
20	Formigoni Roberto	abitazione	Lecco (LC)	via Cattaneo n.67	Confisca della quota del 22% del bene a carico di Formigoni Roberto
21	Formigoni Roberto	abitazione	Lecco (LC)	via Cattaneo n.67	Confisca della quota del 22% del bene a carico di Formigoni Roberto
22	Formigoni Roberto	abitazione	Lecco (LC)	via Cattaneo n.67	Confisca della quota del 22% del bene a carico di Formigoni Roberto
23	Formigoni Roberto	abitazione	Lecco (LC)	via Cattaneo n.67	Confisca della quota del 22% del bene a carico di Formigoni Roberto
24	Perego/Formigoni	abitazione	Arzachena (SS) (SS)	Loc. Li Liccioli	Confisca della quota del 50% del bene a carico di Formigoni Roberto.

B. Partecipazioni

	denominozione	*codice fiscale*	*socio*	*Statuizione*
1	Regina Pacis Srl	00709020143	Daccò Pierangelo	Confisca della quota del 4,85% del capitale a carico di Daccò Pierangelo
2	Limes 5rl	03632700963	Daccò Pierangelo	Confisca dell'intero capitale sociale carico di Daccò Pierangelo

I

3	Vadic Srl in liquidazione	07015640969	Daccò Pierangelo	Confisca dell'intero capitale sociale carico di Daccò Pierangelo
4	Fraca Srl in liquidazione	03482220963	Simone Antonio	Confisca del 20,00% del capitale sociale a carico di Simone Antonio
5	MDS Spa in liquidazione	01812160347	Passerino C.	Confisca dell'intero capitale sociale carico di Passerino Costantino
6	Steps Srl	1091357015S	Passerino C.	Confisca del 50,00% del capitale sociale a carico di Passerino Costantino

C - Veicoli

	tipo	*titolare*	*Statuizione*
1	BMW 320D	MDS Spa /Passerino	Confisca dell'intero bene a carico di Passerino Costantino
2	Fiat Multipla	Formigoni Roberto	Confisca dell'intero bene a carico di Formigoni Roberto
3	Alfa Romeo Mito	Formigoni Roberto	Confisca dell'intero bene a carico di Formigoni Roberto
4	Fiat Panda	Formigoni Roberto	Confisca dell'intero bene a carico di Formigoni Roberto

D - Conti correnti bancari e conti di deposito titoli

DACCO' Pierangelo

	istituto di credito	%	*numero rapporto*	*COintestatario*	*data sequestro*	*IBAN FUG*	*sequestro*	*saldo FUG o ultima comunicaz.*
						IT44 J030 6955 7711 0000 0002		
1 Daccò	Banca Intesa Sanpaolo Spa	100%	c/c 1000/373		16/07/12	099	4.173,15	3.840,48
2 Daccò	Unicredit	100%	c/c 40473132		16/07/12	IT09F0200801760000102193922	2.339,93	2.338,92
3 Daccò	Unicredit	100%	c/c 20113992		16/07/12	IT77J0200801760000102189688	12.857,41	12.846,40
4 Daccò	Unicredit Private Banking	100%	c/c 600021295		16/07/12	IT65U0200809429000102197768	5.028,70	5.028,06
5 Limes	Banca Credito Sardo	100%	c/c 6969/0826/50480133		16/07/12	IT18 O030 5984 9001 0000 0000 693	182.473,47	132.516,25
							206.872,66	156.570,11
Daccò/ven 33dita barca	BNL Palazzo di Giustizia - FUG	100%	P.P. 33847 2011 21 RGNR PROCURA REPUBB			IT74 C010 0501 7730 0000 0001 215	3.251.761,84	3.251.761,84

Con la precisazione che il rapporto n. 33 è relativo al corrispettivo incassato dalla vendita della imbarcazione FERRETTI

FORMIGONI Roberto

6 Formigoni	Deutsche Bank	33%	c/c 38875 fratelli		11/04/14	IT77 U0310422901000000840051	22.544,73	7.513,67
7 Formigoni	Banca Popolare di Sondrio	100%	c/tit. 97536		11/04/14		11.760,00	10.245,56
34 Formigoni	BNL Palazzo di Giustizia - FUG	100%	P.P. 6473/13 21 RGNR - FORMIGONI RO			IT41 E010 0501 7730 0000 0004 475	13.687,82	13.687,82
							47.992,55	31.447,05

PASSERINO Costantino

						IT86 G030 6901 6691 0000 0003		
8 Passerino	Banca Intesa Sanpaolo Spa	100%	c/c 1000/2003		16/07/12	225	2.046,13	2.032,20
						IT27 D 05048 01652		
9 Passerino	Banca Pop. Comm.e Industria	100%	c/c 60105		16/07/12	000000022941	186.653,03	186.482,32
10 Passerino	Banca Pop. Comm.e Industria	50%	c/c 64354 Aloni		16/07/12	IT04 E 05048 01652 000000022942	433.498,00	433.385,15
11 Passerino	Banca Pop. Comm.e Industria	100%	c/titoli 2275/23544/1		16/07/12		1.044,90	2.952,00
12 Passerino	Che Banca!	100%	c/dep. 100570714591		16/07/12	IT91 M030 5801 6041 0057 1081 543	51.729,53	52.411,64
13 Passerino	Eurizon Capital SGR Spa	50%	fondi comuni di investimento Aloni		16/07/12		326.259,74	380.867,44
						IT28 1032 3901 6001 0000 0124		
14 Passerino	Intesa Sanpaolo Private Banking	50%	c/c 9000100074549 Aloni		16/07/12	787	335.792,64	1.454.410,85

15 Passerino	Intesa Sanpaolo Private Banking	50%	dep.amm 09000/900001044587 Aloni	16/07/12	IT24 T032 3901 6009 0000 1089112		1.035.440,05	
16 Passerino	Intesa Sanpaolo Private Banking	50%	buono risp.04050/2000/00100106 Aloni	16/07/12	IT51 H032 3901 6001 0000 0124 786		50.000,00	50.040,44
17 Passerino	Intesa Sanpaolo Private Banking	50%	buono risp.09000/2000/00100573 Aloni	16/07/12	IT74 G032 3901 6001 0000 0124 785		150.000,00	150.057,74
18 Passerino	Intesa Sanpaolo Private Banking	50%	buono risp.09000/2000/00100574 Aloni	16/07/12	IT50 I032 3901 6001 0000 0124 779		150.000,00	150.057,74
19 Passerino	Intesa Sanpaolo Private Banking	50%	dep.amm.09000/900001045062 Aloni	31/07/12			101.212,05	-
20 Passerino	Intesa Sanpaolo Vita Spa	50%	n.2 polizze assicurative Aloni	16/07/12			401.136,14	418.305,59
21 Passerino	Intesa Sanpaolo Private Banking	100%	c/c 09000/1000/124877	12/02/14	IT75 T032 3901 6001 0000 0138 022		4.178,28	4.178,40
22 Passerino	c/o Fond.Maugeri - BNL Palazzo Gius	100%		04/04/14	IT71 K010 0501 7730 0000 0002 330		197.341,59	197.301,10
22 Passerino	Generali Italia Spa	100%		05/04/14			521.792,01	521.792,01
35 Passerino	BNL Palazzo di Giustizia - FUG	100%	P.P. 6473/13 21 RGNR -PASSERINO COS		IT18 F010 0501 7730 0000 0004 476		227.998,00	227.998,00
							4.176.122,09	4.232.272,62

Con la precisazione che per i rapporti nn. 10, 13, 14, 16, 17, 18 e 20 la confisca riguarda solo il 50% dei saldi FUG e che per i rapporti indicati ai numeri 15 e 19 la confisca riguarda il 50% dei depositi amministrativi

SIMONE Antonio

30 Simone	Credito Artigiano	100%	c/c 4431039-79	16/07/12	IT 16 G 05216 01614 000000010723		3.507,16	34,72
31 Simone	Credito Artigiano	100%	c/titoli 49/01/0047290/00	16/07/12			22.191,84	30.618,00
36 Simone	BNL Palazzo di Giustizia - FUG	100%	P.P. 6473/13 21 RGNR SIMONE ANTONIO		IT64 D010 0501 7730 0000 0004 474		2.693,50	2.693,50
							28.392,50	33.346,22

E - Quadri

Quadri sequestrati a FORMIGONI Roberto con ordine di esecuzione del P.M. in data 2 luglio 2015 notificato all'imputato in data 3 luglio 2015

INDICE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	**1**
CAPITOLO I: LE VICENDE CORRUTTIVE (CAPI 2 E 16)	**8**
PARTE I: BREVE *EXCURSUS* SULLO DELLE SVILUPPO INDAGINI	**9**
§ 1. L'avvio delle indagini: il suicidio di Mario CAL, la documentazione consegnata alla Procura e i primi riscontri acquisiti in merito ai flussi di capitali da Fondazione San Raffaele a Pierangelo DACCO'	**9**
§ 2 La documentazione fornita dal fiduciario GRENCI e gli accertamenti sui flussi finanziari da FSM alle società riconducibili a DACCO' e SIMONE	**10**
§ 3. Ulteriori accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza	**16**
§ 4. Dichiarazioni degli imputati che confermano il dato dei flussi finanziari	**17**
PARTE II: I FATTI CORRUTTIVI RELATIVI ALLA FONDAZIONE MAUGERI (CAPO 2)	**20**
§ 1. Origine del rapporto tra Fondazione Salvatore Maurgeri e DACCÒ e SIMONE: la riforma del sistema sanitario lombardo e la ricerca di un nuovo referente politico	**20**
§ 1.1 La Fondazione Salvatore Maugeri e la riforma del sistema di remunerazione introdotta nel 1995	**20**
§ 1.2 Gli storici referenti politici della Fondazione Maugeri: Giancarlo ABELLI e Giovanni ALPEGGIANI	**25**
§ 1.3 Le difficoltà di rapporti con la Regione. La vicenda di Tradate	**33**
§ 1.4 La ricerca di un nuovo referente politico. L'indicazione di Antonio SIMONE	**37**
§ 1.5 Le dichiarazioni di MAUGERI, MOZZALI, COVA e BERETTA in merito a SIMONE quale nuovo referente politico	**40**
§ 1.6 Le verifiche di MAUGERI e PASSERINO. I primi incontri con SIMONE. La presentazione di Pierangelo DACCÒ. L'apertura delle porte in Regione	**47**

§ 1.7 La risoluzione della vicenda di Tradate e l'investimento immobiliare a Praga	**57**
§ 1.8 La vicenda dei fondi di riequilibrio	**62**
§ 2. Gli accordi sulle funzioni non tariffabili del 2001/2002 e l'evoluzione dei rapporti.	**71**
§ 3. Le richieste economiche di DACCÒ e SIMONE ed il riferimento ai loro "referenti in Regione"	**85**
§ 4. Sulla convergenza delle dichiarazioni di PASSERINO, MAUGERI e MOZZALI in merito alla genesi ed all'evoluzione del rapporto con SIMONE e DACCO'	**93**
§ 5. Sulla finalità corruttiva dei pagamenti effettuati da FSM a DACCO' e SIMONE	**95**
§ 6. Riscontri alle dichiarazioni di PASSERINO, MAUGERI e MOZZALI: i flussi dalla Fondazione Maugeri alle società di DACCO' e SIMONE	**112**
§ 7 Analisi dei flussi	**119**
§ 7.1 I pagamenti diretti in favore della società di diritto austriaco M.T.B. GmbH	**119**
§ 7.2 - I pagamenti eseguiti da M.D.S. s.p.a. in favore di M.T.B.	**126**
§ 7.3. - I pagamenti eseguiti in favore di M.T.B. e GRANT CONSULTING SERVICES LLC dalle società PERIPLO s.r.l., PANACEA s.p.a., PANACEA CLINICAL SERVICES s.r.l., ITACA s.p.a., IMMOPAN Servizi s.r.l., SEMEC s.r.l.	**132**
§ 7.4.- I pagamenti eseguiti con l'interposizione di M.T.A.	**141**
§ 7.5 - I pagamenti eseguiti con l'interposizione di I.C.B.	**150**
§ 7.6 – I pagamenti in contanti eseguiti in favore di DACCO'	**160**
§ 7.7 – I pagamenti alla società AGENS s.r.l.	**161**
§ 7.8 – Il sistema SIB LAB	**167**
§ 8 La partecipazione di Antonio SIMONE all'accordo corruttivo	**198**
§ 8.1 Le contraddittorie dichiarazioni di PASSERINO in merito alla partecipazione di	**198**

SIMONE all'accordo corruttivo	
§ 8.2 Maggiore logicità delle dichiarazioni rese in indagine da PASSERINO circa il ruolo attivo di SIMONE nell'accordo con Fondazione Maugeri, quale soggetto deputato a contattare il livello politico della Regione	**200**
§ 8.3 Le dichiarazioni di MAUGERI, MOZZALI, SANESE e SADLER circa i rapporti tra DACCO' e SIMONE	**200**
§ 8.4 La partecipazione attiva di SIMONE a tutti gli incontri decisivi tra le parti nell'evoluzione del rapporto tra Fondazione Maugeri ed intermediari	**205**
§ 8.5 Le dichiarazioni di GRENCI e la scrittura privata del 30.9.2005 che dimostrano come DACCO' e SIMONE svolgessero insieme l'attività di rappresentanza in favore degli enti ospedalieri privati e, in particolare, di Fondazione Maugeri	**209**
§ 8.6 Gli investimenti comuni di SIMONE e DACCO' alimentati con i capitali provenienti da Fondazione Maugeri	**213**
§ 8.7 Le somme provenienti da Fondazione Maugeri confluite su conti o società riferibili ad Antonio SIMONE. L'inconsistenza delle spiegazioni alternative fornite dall'imputato	**217**
§ 8.8 Analisi dei flussi e delle relative giustificazioni	**221**
§ 8.8.1 Le somme confluite sulle società Eurosat e Liberty Bridge ed utilizzate per finanziare le utilità del Presidente (gestione imbarcazioni)	**221**
§ 8.8.2 Le somme confluite da DP CONSULTANTS sui conti praghesi di Antonio SIMONE.	**224**
§ 8.8.3 I flussi asseritamente provenienti dal Fatebenefratelli per l'attività svolta da Antonio SIMONE in favore dei frati: inattendibilità delle spiegazioni fornite dall'imputato	**225**
§ 8.8.4 I flussi asseritamente derivanti dagli investimenti immobiliari in Sardegna della società Limes s.r.l.	**230**
§ 8.8.5 Cessione dell'usufrutto di un immobile in Sardegna alla Negua s.r.l.	**232**
§ 8.8.6 Flusso di 1.700.000 euro pervenuto alla società BRIMSTONE	**233**
§ 8.8.7 Accredito di 29.200 euro e di 527.153 dollari ad IPI	**238**
§ 8.8.8 Accredito di 242.348 euro da Iuvans International (stipendi)	**242**

§ 8.8.9 Somme accreditate sui conti correnti Hanson (GBP 77.500) e Millenium (GBP 34.985)	**243**
§ 8.8.10 Cetinblew – Ospedale S. Giuseppe Milano	**245**
§ 8.8.11 Gli utili derivanti dall'attività svolta da FSM in Sicilia	**249**
§ 8.9 Conclusioni sul ruolo di SIMONE	**259**
§ 9. Gli atti contrari ai doveri di ufficio posti in essere dal Presidente FORMIGONI	**260**
§ 9.1 Premessa	**260**
§ 9.2 Il sistema di remunerazione introdotto nel 1995: DRG e FNT. Natura altamente discrezionale dei provvedimenti oggetto del patto corruttivo	**261**
§ 9.3 Il funzionamento della Struttura Organizzativa della Giunta Regionale: lo svuotamento della funzione della giunta	**270**
§ 9.4 Le pressioni esercitate da FORMIGONI sui funzionari. Le dichiarazioni di BOTTI, MERLINO, AMIGONI, CE', LUCCHINA e SANESE. La presenza costante di DACCÒ in Regione	**273**
§ 9.5 L'iter di adozione delle delibere	**280**
§ 9.5.1 Premessa	**280**
§ 9.5.2 Excursus	**282**
§ 9.5.3 La mancata valutazione dei costi nella definizione e nella remunerazione delle FNT. L'Audit. Le sentenze del Tar	**298**
§ 9.5.4 Le DRG VIII/1375 del 14.12.05, VIII/3639 del 28.11.06 e VIII/5159 del 25.7.07	**307**
§ 9.5.5 L'iter di adozione della legge regionale n.34/2007 c.d. "Non profit ("Politiche Regionali di sviluppo dei soggetti non profit operanti in ambito sanitario")	**314**
§ 9.5.6 Le Maggiorazioni Tariffarie introdotte con Legge Regionale 7/10	**325**
§ 9.5.7 Conclusioni	**327**
§ 10 Le utilità del Presidente	**329**

§ 10.1 Premessa	**329**
§ 10.2 - Le spese per le imbarcazioni	**331**
§ 10.3 - Le vacanze di Capodanno e altri viaggi	**343**
§ 10.4 - La villa in Arzachena – Località Li Liccioli	**351**
§ 10.5.- La disponibilità di somme di denaro contante da parte di Roberto FORMIGONI	**364**
§ 10.6 - Il finanziamento elettorale di Euro 600.000	**376**
§ 10.7 - Le cene e feste organizzate da Pierangelo DACCO' per promuovere l'immagine di Roberto FORMIGONI	**381**
§ 10.8 - Quantificazione delle utilità corrisposte da DACCO' e SIMONE a FORMIGONI	**390**
§ 11 Conclusioni: sull'esistenza dell'accordo corruttivo avente ad oggetto i provvedimenti in materia di FNT e legge no – profit	**398**
§ 12 Sul difetto di prova dell'accordo corruttivo in merito alle operazioni di Tradate, di via Camaldoli e di via Dardanoni	**414**
§ 12.1 La vicenda relativa alla struttura di Tradate	**414**
§ 12.2 La vicenda relativa alla struttura di via Camaldoli	**414**
§ 12.3 La vicenda relativa alla struttura di via Dardanoni	**418**
PARTE III: I FATTI CORRUTTIVI RELATIVI ALLA FONDAZIONE SAN RAFFAELE (CAPO 16)	**429**
§ 1. L'origine delle indagini: la bancarotta di HSR	**429**
§ 2. Gli stretti legami di HSR con il mondo politico regionale e nazionale	**430**
§ 3. Gli atti contrari ai doveri di ufficio	**433**
§ 4 .- Il ruolo di DACCO' quale "collettore" di tangenti per conto di FORMIGONI nei rapporti con HSR	**441**
§ 5.- Le confidenze di Mario CAL alla segretaria Stefania GALLI nell'imminenza del suo suicidio	**444**